PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
SAGGI 92

ARCHIVI E COMUNITÀ TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

a cura di
Attilio Bartoli Langeli, Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
2009

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
Servizio III
Valorizzazione, promozione, formazione e relazioni internazionali

Direttore generale per gli archivi: Luciano Scala
Direttore del Servizio III: Patrizia Ferrara

© 2009. Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale per gli archivi

ISBN 978-88-7125-297-1

Stampato nel mese di gennaio 2009
a cura della Edizioni Cantagalli - Siena

SOMMARIO

ATTILIO BARTOLI LANGELI, Premessa VII

ANDREA GIORGI - STEFANO MOSCADELLI, *Ut ipsa acta illesa serventur*. Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra medioevo ed età moderna 1

MARCELLO BONAZZA, Evoluzione istituzionale e maturazione archivistica in quattro comunità di valle dolomitiche (secoli XIV-XX) 111

MASSIMO DELLA MISERICORDIA, Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso medioevo 155

FEDERICA CENGARLE, L'archivio della comunità di Pecetto in un dibattito processuale (1444) 279

ILARIA CURLETTI, Metodi di produzione e conservazione documentaria nel comune di Carmagnola (secoli XIV-XVI): primi spunti per una ricerca 293

VALERIA VAI, Gli *iura comunitatis Centalli* (1391-1541) 325

LEONARDO MINEO, La dimensione archivistica di tre *terre* toscane fra XIV e XV secolo: i casi di Colle Val d'Elsa, San Gimignano e San Miniato 337

CINZIA CARDINALI, Tra prassi archivistica e politica granducale: la cancelleria comunitativa e l'archivio storico di Monte San Savino 427

FRANCESCO SENATORE, Gli archivi delle *universitates* meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali 447

ANNA AIRÒ, L'inventario dell'archivio che non c'è più. I privilegi aragonesi come deposito della memoria documentaria dell'università di Taranto 521

Tavole 559

Indice analitico 565

Attilio Bartoli Langeli

Premessa

Questo volume raccoglie alcune delle lezioni e alcune delle relazioni che furono tenute al XVIII seminario residenziale del Centro studi sulla civiltà del tardo medioevo di San Miniato, svoltosi nel 2004. Occorre spiegare.

Il Centro studi di San Miniato, fondato nel 1985, organizza nel settembre di ogni anno un seminario residenziale sulle "Fonti per la storia della civiltà italiana tardo medievale". Si prende in considerazione, anno per anno, una categoria di fonti, scelta o in base alla tipologia documentaria o in base al contenuto d'informazioni: come un ripercorrere in forma di alta didattica la *Typologie des sources du moyen âge occidental*. All'intemo del libero succedersi dei temi, nel 2002 si introdusse una piccola serie in tre puntate su *L'archivio come fonte*. Coordinatori Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini e chi scrive, i tre seminari furono centrati il primo sugli *Archivi pubblici* (2002), il secondo – questo di cui si parla – sugli *Archivi di comunità, «universitates», compagnie* (2004), il terzo sugli *Archivi di famiglie aristocratiche* (2006), essendo stato sviluppato in precedenti seminari, fra l'altro, il discorso sugli archivi degli enti ecclesiastici e religiosi.

I seminari sanminiatesi, come furono impostati all'inizio da un'idea di Marino Berengo, poi imitata da altri centri consimili, sono organizzati nella maniera seguente. Sono ammessi alla frequenza una ventina di borsisti, più o meno direttamente interessati al tema di quell'anno. La mattina è dedicata alle lezioni, tenute da specialisti affermati della materia; il pomeriggio, alle relazioni dei borsisti sulla propria attività di ricerca. L'andamento libero e partecipato delle due sessioni ha un riflesso non secondario nella scelta di non pubblicare gli atti dei seminari. Nel 2004, al seminario sugli *Archivi di comunità*, si ebbe una combinazione particolarmente felice tra l'apporto dei docenti e quello dei borsisti: nel senso che gli uni presentarono riflessioni fortemente originali e impegnate, senza farsi troppo condizionare dall'assunto didascalico, e gli altri risultarono ben affiatati col tema dell'incontro, tutti esplicando la loro attività in ambiti vicini allo specifico di esso; due condizioni che

non sempre si verificano nei seminari settembrini. Di qui il proposito, condiviso fin d'allora, di raccogliere e pubblicare alcune delle lezioni e delle relazioni, quelle vertenti sulle comunità territoriali 'minori', lasciando alla disponibilità degli autori quelle riguardanti altre *universitates* (corporazioni di mestiere, confraternite, compagnie mercantili, associazioni di studenti). Non si tratta dunque degli 'atti' di quella settimana, ma di una ragionata collettanea di studi, non più agganciata all'occasione; da cui, inoltre, il tempo maggiore del solito che è occorso perché i testi assumessero compiuta autonomia.

Tutto ciò non toglie che questa raccolta di saggi faccia proprio il principio informatore del ciclo sanminiatese *Gli archivi come fonte*. Perché questa formula? Bisogna partire dalla comune percezione storiografica – comune ma non per questo illegittima. Si va in archivio per conoscere cose nuove del passato. Il fatto 'archivio' è inteso in prima battuta come deposito di fonti, come raccolta di documenti, come sede potenziale di dati storici da sfruttare: l'archivio, insomma, come 'fonte per la storia' del soggetto che l'ha prodotto (un soggetto che, insegna la dottrina archivistica, è di solito un'istituzione). Ma l'archivio è anche una fonte, è anche un documento, è anche storia. Esso risulta da una prassi, da un comportamento che fa parte organica dell'istituzione che gli ha dato luogo, concorre a costituirne il profilo. Questa consapevolezza è ormai patrimonio comune della medievistica italiana. Soprattutto i medievisti, infatti, più dei modernisti e dei contemporaneisti ci pare, valorizzano il fatto documentario e archivistico in sé, che assume in quanto tale il valore di dato storico. Altre volte ho parlato di un atteggiamento 'rispettoso': il rispetto della documentazione, del suo intrinseco modo di farsi, delle volontà che l'hanno determinata e l'hanno conservata, è condizione preliminare della sua utilizzazione come fonte, che altrimenti rischia di trasformarsi in mera, disinvolta strumentalizzazione.

Nella maturazione di questa consapevolezza da parte degli storici giocò senza dubbio la lezione dell'archivistica. Ovviamente gli archivisti e l'archivistica hanno una consapevolezza avanzata e complessa, storica insomma, del loro oggetto di ricerca e del loro *modus operandi*. Nei processi stessi di formazione, cambiamento, stratificazione che lo determinano, l'archivio acquista autonomia e significato intrinseco. La stessa impostazione 'storica' dell'archivi-

stica moderna aiuta a definire il concetto dell'archivio come fonte, quando insiste sul vincolo tra l'archivio e il soggetto titolare.

Questo è in realtà (così almeno giudico dall'esterno) il problema storiografico principale dell'archivistica: il problema, cioè, dei rapporti e connessioni, delle sfasature e discontinuità tra i complessi archivistici e i comportamenti dei soggetti che li produssero e li gestirono, a loro volta determinati dalla mutevole configurazione istituzionale dei soggetti medesimi. Le ricadute operative di questa riflessione sono evidenti, se è vero che da un secolo e mezzo l'ordinamento 'storico' è la parola d'ordine indiscussa, benché continuamente rimeditata, degli archivisti. Tutto ciò funziona perfettamente a condizione che il 'soggetto' sia lo Stato, uno stato. In effetti la fase più acuta di quella elaborazione si ebbe, in Italia, nel periodo postunitario, al momento di mettere in piedi l'organizzazione archivistica del nuovo Stato facendovi confluire gli archivi degli Stati preunitari. L'elaborazione in termini storici dell'archivistica assunse allora come intrinseca la coincidenza tra 'archivio' e 'archivio dello stato'. Sappiamo invece che di soggetti archivistici non statuali ce ne sono a bizzeffe, lungo un arco amplissimo di casi: una istituzione o un individuo, una persona pubblica o una persona privata.

Subentra a questo punto un'altra lezione, quella della diplomatica. Alludo in particolare alla diplomatica del documento comunale, che – dopo le isolate *avances* d'inizio Novecento da parte di Pietro Torelli – ha avuto sviluppi fortissimi negli ultimi trent'anni, a partire dal libro di Gian Giacomo Fissore su *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti*, del 1977. Merito di questo e di altri studi è stato di imporre una diplomatica delle istituzioni politiche intermedie, che si dimostrò in grado di rompere la dicotomia canonica tra la documentazione cancelleresca pura e la documentazione notarile pura, mettendo in evidenza una fascia documentaria anch'essa intermedia («ibrida» o «composita» la definì Fissore, convinto, come noi, che termini come 'pubblico' e 'privato' siano inidonei per il documento, che è per sua natura una scrittura pubblica), dinamicissima e ricca di variazioni nello spazio e nel tempo, riflettente i mutevoli rapporti tra istituzioni e notariato, tra forme politiche e forme documentarie. Non solo: ulteriori riflessioni portavano a valorizzare la scrittura notarile degli *acta*, degli atti d'ufficio, che in ambito comunale italiano – e

non prima né altrove – diede luogo alla documentazione seriale, in registro. In tal modo anche la forma-registro, tipicissima degli archivi moderni, veniva inquadrata in chiave diplomatistica, mentre in precedenza era sentita come corpo estraneo dalla disciplina (si ricordino gli antichi e a lungo inascoltati inviti di Robert Bautier ai diplomatisti a considerare le *pièces d'archive*).

Credo dunque che l'archivistica per un verso, la diplomatica per l'altro abbiano svolto un ruolo efficace nell'allargamento della sensibilità storica verso l'archivio e il documento come 'fonti intrinseche'. Le due discipline possono essere ben contente della loro funzione 'ausiliaria', se essa è servita, come è servita, a un avanzamento complessivo degli studi storici.

Le comunità locali e gli enti collettivi costituiscono un ottimo banco di prova per verificare le prospettive di ricerca che si son dette. Tali entità ricevono carattere pubblico dall'esser comprese e incardinate in una struttura superiore, statuale; ma sono dotate – lo dimostrano, tautologicamente, i loro archivi – di una configurazione e autonomia proprie, più o meno complessa la prima, più o meno ampia la seconda.

La genesi, il momento formativo (anche solo potenzialmente) degli archivi delle comunità locali, per quanto ricostruibile per frammenti o per casi particolari, va almeno ricondotta a ragione complessiva. È noto che la proliferazione dei soggetti di documentazione e dei titolari di archivio viene, in Italia, a partire dal XII e più ancora dal XIII secolo. Prima, a produrre documentazione erano soltanto le cancellerie pubbliche e gli enti ecclesiastici, e a conservarla erano soltanto questi ultimi. Con il XII secolo subentrano come titolari di archivi le città, le istituzioni minori, gli enti collettivi: insomma, come insegna Senatore al principio del suo saggio, le *universitates*, fossero piccole o grandi, libere o subordinate l'una all'altra. Non fu semplicemente l'allargamento a nuovi soggetti della prassi tradizionale, e nemmeno la prosecuzione di un'attività documentaria sempre esistita; si ebbe invece un radicale cambiamento delle strutture documentarie, in connessione indubitabile con i processi di riorganizzazione politica maturati allora. Lo sottolineò con forza Paolo Cammarosano, nel suo *Struttura e geografia delle fonti scritte*, del 1991. Nell'Italia urbana centro-settentrionale la dinamica è abbastanza chiara, specie dopo l'ottimo panorama dia-

cronico e tipologico fornito dal saggio di Giorgi e Moscadelli che si leggerà. Qui fu la politica documentaria dei Comuni (una politica, un modo di governare basati sulla scrittura) a fungere da elemento propulsore e di attrazione, talché tutti i corpi collettivi si misero sulla strada della documentazione propria e dell'archivio proprio, mezzi privilegiati per affermare una identità pubblica. Nell'Italia meridionale – e dunque in un quadro politico diverso – si comportarono allo stesso modo le *universitates* di città e di villaggio, anche se i limiti della conservazione archivistica, a loro volta dipendenti dal profilo storico del Regno, hanno indotto (nell'impressione storiografica comune, di nuovo; ma anche in dipendenza da certe inflessioni della letteratura meridionalistica) a sottovalutare o addirittura obliterare questa realtà. Ma basta lavorarci un poco nella chiave assunta in questa raccolta e i dati non mancano di confluire, come dimostrano i contributi di Senatore e Airò.

Se gli inizi sono il più delle volte indistinti e sperimentali (ovvero restituibili da altre fonti, come gli statuti), è l'antico regime – grosso modo dall'ultimo Trecento a tutto il secolo XVIII, con perno nel Cinquecento – l'epoca in cui gli archivi locali assunsero solidità, continuità e nettezza di struttura: lo si vede distintamente dal complesso dei saggi monografici. Non sono rari i casi in cui si manifesta una precisa volontà politica intesa a creare, ove mancassero, archivi locali; altre volte, come ad esempio in Toscana, si procedeva nella direzione opposta, calamitandoli verso il centro. Ma la tendenza dominante è quella verso il rafforzamento di una rete archivistica territoriale, il che ha ragioni profonde. Si devono considerare le caratteristiche storiche dello stato di antico regime. Esso funzionava, salve eccezioni, come regime organico dei corpi e degli ordini, come riferimento politico complessivo di una pluralità di soggetti riconosciuti come legittimi: più che centralizzare e dominare, esso coordinava e regolava le diverse appartenenze territoriali (provinciali, cittadine, feudali) e le diverse *universitates* (comunitarie, cetuali), aventi ciascuna una costituzione rappresentativa, un'attività pubblica, uno spazio documentario. Un regime di coesistenze organizzate, o almeno ammesse. Il particolarismo fu il fattore principale della pluralità archivistica dell'età moderna, che vide accanto alla nascita dell'archivio dello Stato il consolidarsi, quando non il formarsi, degli archivi degli enti territoriali e degli archivi particolari. L'analisi intrinseca degli archivi equivale allo studio degli strumenti

con cui le diverse realtà istituzionali governavano (ossia classificavano, gestivano, rappresentavano) il proprio spazio politico.

Le situazioni descritte e discusse nei saggi che seguono sono troppo differenti perché se ne possa tentare una collazione. Inoltre la complessità del fatto archivistico, comprensivo com'è di committenza, produzione, conservazione e uso delle scritture, pretende strumenti di analisi disparati, non sempre permessi dal materiale sopravvissuto – e però va detto che tutti gli autori hanno affrontato programmaticamente l'intera gamma delle domande. Stanti queste condizioni, il massimo che si possa fare in questa sede è proporre un paio di considerazioni di sintesi: una riguarda la struttura e il contenuto degli archivi locali, un'altra riguarda il personale di governo che quegli archivi gestisce. Sono le classiche, elementari domande del *che cosa* e del *chi*.

Che cosa. Di norma l'archivio di una comunità locale consta di due componenti: l'archivio-*thesaurus* e l'archivio di sedimentazione. Così li chiamano Giorgi e Moscadelli; altri termini più o meno equivalenti sono, a orecchio, archivio diplomatico e archivio corrente. Nel primo sono depositati gli *iura*, i titoli scritti della consistenza giuridica dell'istituzione: carte sciolte e libri, ossia da un lato diplomi, epistole e *instrumenta* originali in fogli singoli di pergamena, dall'altro statuti e cartulari, altrimenti detti *libri iurium*. Mentre sugli statuti è inutile spender parole tanto ne è evidente la primarietà comunitaria, meritano una battuta le serie di documenti singoli e i cartulari-*libri iurium*: due fattispecie che si apparentano fra loro, poiché consistono dello stesso materiale, i *tituli* appunto: nel primo caso conservati nella loro forma originaria, nel secondo raccolti in forma di libro. L'archivio di sedimentazione, spesso tenuto in una sede diversa dall'altro, risulta dall'attività documentaria seriale, giorno dopo giorno e anno dopo anno, svolta dalle magistrature locali nel loro funzionamento ordinario (documentazione dunque prodotta *in loco* ma anche ricevuta, com'è il caso della corrispondenza in arrivo). Più è articolata la struttura amministrativa, più è ricca la documentazione annuale. Banale dirlo, se non per sottolineare il fatto che al funzionamento di molte comunità locali è sufficiente un libro generale, in cui sono legate – alla scadenza dell'ufficio – tutte le specie di *acta*, alcuni dicono tutti i *gesta*, di competenza del governo periferico. Si chiamino 'libro della comunità' o 'libro del

vicario' o con altro nome, questi registri hanno almeno il pregio di restituire periodicamente l'intera fisionomia pubblica dei piccoli centri; mentre per i maggiori, provvisti di una pluralità di uffici e perciò di scrivani e perciò di scritture, più ampie sono le opportunità ma anche le difficoltà di gestione, e archivistica e storiografica, del materiale prodotto.

Chi. La risposta è netta: i notai. Ai termini più volte evocati – scrittura, conservazione, utilizzo – bisogna aggiungere un aggettivo di paternità, notarile. In Italia, così le città-stato come le università meridionali come la galassia delle comunità minori non potevano che ricorrere alla mano notarile (salve eccezioni!). Il notaio fu una risorsa facile e inesauribile per conferire figura pubblica a qualsivoglia organismo collettivo e forza pubblica a ogni atto significativo che questo compisse: la sua sottoscrizione legittimava tutto e il contrario di tutto. La dominante notarile segna non solo gli inizi, ma l'intera storia degli archivi di comunità fino al termine dell'antico regime. Valgono a giudicarla i parametri consueti della storiografia sul notariato: l'interazione tra le *res gestae* e la scrittura di esse da parte del notaio, il vicendevole condizionamento tra esigenze politico-sociali e schemi della testualità documentaria, il ruolo di questi professionisti della penna come interpreti autorizzati della comunità.

Ma dal volume emergono con evidenza anche i limiti che l'ubiquità notarile comporta: in primo luogo la commistione tra esercizio della professione privata e le funzioni d'ufficio. Si tratta – per tornare a ragionare in termini archivistici – del fatto che molti dei fascicoli da lui scritti come scriba d'ufficio e attuario di tribunale, il notaio li conservava tra i propri protocolli anziché versarli, come avrebbe dovuto, nell'archivio della comunità. Certamente ciò dipendeva da trascuratezza, da scarso controllo, dalla convivenza delle due attività; ma non è meno palese che il fenomeno sia un riflesso della, chiamiamola così, onnipotenza notarile – quella che faceva scrivere, negli statuti del Collegio dei notai di Genova del 1470, che alla *fides* del notaio «imperatores, reges, principes, comunitates ac dominatus cunctosque mortales obnoxios esse oportet». Tra una dimensione pubblica debole e mutevole, e una robusta tradizione di curatela personale e collegiale degli atti dei notai (non indifferente, fra l'altro, al loro valore patrimoniale), la scelta poteva cadere istintivamente sulla seconda. Alla stessa logica risale, a ben vedere,

l'attenzione prestata dalle pubbliche autorità verso la conservazione regolata della documentazione notarile: vòlta sicuramente alla tutela degli interessi dei privati, come si spiega di solito, ma pure discendente da una buona dose, come dire, di realismo. Le istituzioni dovevano rassegnarsi a fare i conti con l'autonomia dei 'loro' notai.

Tutti i saggi qui raccolti si confrontano con questi temi; e da par loro introducono elementi nuovi di conoscenza. Per esempio, il monopolio notarile sugli uffici di scrittura non fu assoluto: non mancano infatti casi di magistrati, cancellieri, ufficiali non notai che si scrivono 'da sé'. Ancora, è discriminante se la comunità riceve il notaio-scriba dalla città dominante o dalla capitale dello Stato oppure lo scelga al proprio interno. Naturalmente il discorso investe i meccanismi di nomina ovvero di elezione delle magistrature locali, come pure l'articolazione più o meno numerosa degli uffici e di conseguenza degli addetti alla scrittura, che, si diceva, ha le sue ovvie ricadute sulla pluralità delle serie archivistiche.

Elementi, questi ed altri, che valgono come indicatori di realtà, di storia. Si leggerà subito la discussione condotta dagli altri due curatori del volume per delimitare il campo 'centri minori'. Un problema storiografico impegnativo, che in altri tempi sarebbe andato sotto il nome di microstoria. Come riconoscere e gerarchizzare i centri minori? Non c'è dubbio: in base ai loro caratteri strutturali: politici, economici, demici. Ebbene, proprio l'analisi interna dimostra che i meccanismi documentari e archivistici contribuiscono, a loro volta e vicendevolmente, a identificare la natura, misura, consistenza delle comunità locali. Non si tratta soltanto di un parametro di conoscibilità. La produzione scritta dei luoghi fa parte organica del loro profilo storico.

ANDREA GIORGI - STEFANO MOSCADELLI

UT IPSA ACTA ILLESA SERVENTUR. PRODUZIONE DOCUMENTARIA E ARCHIVI DI COMUNITÀ NELL'ALTA E MEDIA ITALIA TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA[*]

1. *Premessa*

L'adozione della comunità come campo d'indagine connota chiaramente il vasto tema della formazione degli archivi tra medioevo ed età moderna, laddove per 'archivio' s'intende il complesso della documentazione prodotta o ricevuta da un'istituzione nell'esercizio delle proprie funzioni e per 'comunità' una realtà compresa tra il villaggio rurale e il centro urbano minore.[1] Si escludono infatti

[*] Ci è gradito ringraziare Sandro Bulgarelli, Alessandra Casamassima e il personale della Biblioteca del Senato della Repubblica "Giovanni Spadolini" per la gentilezza mostata nei nostri confronti, aiutandoci nella consultazione della cospicua raccolta di statuti ivi conservata, nonché Duccio Balestracci per aver messo a nostra disposizione la propria ricca collezione di edizioni statutarie. Ringraziamo inoltre Duccio Balestracci, Paolo Cammarosano, Giuliano Catoni, Giuseppe Chironi, Giorgio Chittolini, Gian Giacomo Fissore e Paolo Nardi per la paziente lettura del manoscritto. Il contributo è frutto della comune riflessione dei due autori, mentre la redazione del testo è stata così ripartita, in porzioni quantitativamente analoghe: Andrea Giorgi, paragrafi 1, 3, 5; Stefano Moscadelli, paragrafi 2, 4, 6. I siti web citati sono stati consultati il 28 ottobre 2007. Le abbreviazioni adottate nel presente contributo sono indicate alle pp. 102-110.

[1] Per l'impiego del termine 'comunità' «in una estensione che va dal villaggio rurale al centro urbano minore, per tenerlo distinto da quello di città, che pure indubbiamente in un'accezione generale, istituzionale e politica, vi rientrerebbe», v. G. Tocci, *Le comunità in età moderna. Problemi storiografici e prospettive di ricerca*, Carocci, Roma 1997, p. 24. Si tengano inoltre presenti le riflessioni di Giorgio Chittolini in merito al rapporto intercorrente tra città e centri 'minori', costituenti una «fascia intermedia di centri, posti fra quelli più propriamente urbani e quelli decisamente rurali», al cui vertice si collocano le cosiddette 'quasi-città', definite in questo modo «soprattutto perché risultavano prive di alcuni essenziali connotati politico-istituzionali: l'autonomia rispetto ad altri centri, il ruolo di capoluogo civile ed ecclesiastico di un territorio – gli attributi, in breve, che nel nome di città si compendiavano – e si trovavano viceversa soggette e comprese in un contado» (G. Chittolini, *'Quasi-città'. Borghi e terre in area lombarda nel tardo medioevo*, «Società e storia», 47 [1990], pp. 3-26, in particolare a p. 13; Id., *Centri 'minori' e città fra medioevo e rinascimento nell'Italia centro-settentrionale*, in P. Nencini [a cura di], *Colle di Val d'Elsa: diocesi e città tra '500 e '600*, Società storica della Valdelsa, Castelfiorentino 1994, pp. 11-37, in particolare a p. 11; v. anche G. Chittolini, *Terre, borghi e città in Lombardia alla fine del medioevo*, in Id. [a cura di], *Metamorfosi di un borgo. Vigevano in età visconteo-sforzesca*, Franco Angeli, Milano 1992, pp. 7-30, in particolare a

dall'obiettivo principale della ricerca le maggiori città – luoghi d'elaborazione politica e centri d'irradiazione di potere verso il territorio, nonché punti di riferimento, anche culturale, per le comunità circostanti[2] – per studiare invece il peculiare sviluppo delle prassi locali in rapporto al sapere amministrativo diffuso. Tuttavia, a differenza di quanto proposto in altri contributi contenuti nel presente volume, volti a cogliere elementi di differenziazione tra ambiti diversi al fine di qualificare un'area o una specifica compagine territoriale,[3] è nostra intenzione verificare ricorrenze e particolarità presenti in una casistica sufficientemente ampia, distinguendo ciò che è davvero originale da elementi comuni a tante realtà e non dipendenti da specifici sviluppi locali, quali ad esempio il ricorso al notaio in quanto titolare di *fides publica* esplicita, il passaggio da strutture archivistiche di tesaurizzazione verso strutture di sedimentazione, anche 'aperte al pubblico', il parziale superamento dell'intervento notarile col recupero di *fides publica* implicita da parte di corpi statuali e amministrativi, e così via.

In questa prospettiva, focalizzare l'attenzione su quel minimo denominatore comune cui un ampio spettro di comunità tese a riferirsi e ricercare quindi 'dal basso' ricorrenti analogie, constatandone l'esistenza, non comporta la volontà di proporre linee evolutive precostituite, lungo le quali le singole realtà si sarebbero mosse con 'anticipi', 'ritardi', 'progressi' o 'regressi' di sorta. Nondimeno, se tale operazione implica il tener conto della naturale tendenza di ogni singola entità amministrativa a porre in atto sviluppi autonomi o comunque correlati a realtà spesso svincolate dal contesto burocratico prevalente, la prassi di produzione e conservazione documentaria – oggetto precipuo della ricerca – presenta sovente un elevato livello di formalizzazione, spesso in ragione d'ingerenze sovralocali, invitando quindi a cogliere anche elementi procedurali apertamente riconducibili a un alveo comune permeato dalla medesima cultura giuridica.[4] Si viene così a seguire

p. 16). Per una rassegna delle definizioni di 'archivio' diffuse in dottrina v. A. Romiti, *Archivistica generale*, Civita, Torre del Lago (LU) 2002, pp. 117-52; v. anche Id., *Riflessioni sul significato del vincolo nella definizione del concetto di archivio*, in L. Borgia, F. De Luca, P. Viti, R. M. Zaccaria (a cura di), *Studi in onore di Arnaldo D'Addario*, Conte, Lecce 1995, pp. 1-18 (poi in Id., *Temi di archivistica*, Pacini Fazzi, Lucca 1996, pp. 7-28).

[2] In proposito v. Tocci, *Le comunità*..., p. 24.

[3] Inviti in tal senso sono peraltro presenti in Tocci, *Le comunità*..., pp. 25ss.

[4] V. *infra* il testo corrispondente alle note 46 e 189ss.

una linea interpretativa che in ambito archivistico trova riferimento nelle riflessioni di Adolf Brenneke e Filippo Valenti, i quali, a fronte dell'impostazione cencettiana – centrata sull'irripetibilità dell'archivio[5] – prefiguravano la possibilità d'individuare motivi di confronto tra singoli fenomeni archivistici, alla luce di similitudini derivanti da un medesimo contesto istituzionale o piuttosto dall'adozione di prassi archivistiche analoghe in relazione all'espletamento di analoghe funzioni amministrative.[6]

Consapevoli della scarsa funzionalità a fini storiografici del dare valenza generale a singoli fenomeni con la conseguente creazione e diffusione di modelli, tanto più nell'ambito della storia delle comunità,[7] non si rinuncerà tuttavia a proporre una griglia a maglie assai larghe, tale da consentire di mantenere almeno entro un esile quadro interpretativo fenomeni di portata generale – travalicanti quindi l'ambito delle singole realtà statuali o proto-statuali –, che nel contesto di ciascuna comunità tendevano a un tempo ad assu-

[5] G. Cencetti, *Il fondamento teorico della dottrina archivistica*, «Archivi», 6 (1939), pp. 7-13 (ora in Id., *Scritti archivistici*, Il centro di ricerca, Roma 1970, pp. 38-46).

[6] A. Brenneke, *Archivistica. Contributo alla teoria ed alla storia archivistica europea*, Giuffrè, Milano 1968 (ed. or. Koehler & Amelang, Leipzig 1953), in particolare alle pp. 121ss.; F. Valenti, *A proposito della traduzione italiana dell'Archivistica' di Adolf Brenneke*, in Id., *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di D. Grana, Ministero per i beni e le attivita culturali, Roma 2000, pp. 3-16 (già «Rassegna degli Archivi di Stato», 29 [1969], pp. 442-55), in particolare alle pp. 6ss.; Id., *Parliamo ancora di archivistica*, in Id., *Scritti e lezioni...*, pp. 45-81 (già «Rassegna degli Archivi di Stato», 35 [1975], pp. 161-97), in particolare alle pp. 71ss.; v. anche A. Giorgi, S. Moscadelli, *Gli archivi delle comunità dello Stato senese: prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (secc. XIII-XVIII)*, in P. Benigni, S. Pieri (a cura di), *Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana*, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), Edifir, Firenze 1996, pp. 63-84, in particolare a p. 64.

[7] Una certa diffidenza nei confronti dell'adozione di modelli – soprattutto di matrice socio-antropologica – nell'ambito della storia delle comunità è manifestata in Tocci, *Le comunità...*, pp. 62, 72, 85-87; con riferimento al recente dibattito storiografico, lo stesso Tocci sottolinea inoltre come, invece, un approccio volto a cogliere le caratteristiche peculiari delle singole comunità possa «tradursi in connotazione strutturale di aree, di territori, di stati» (*ibidem*, pp. 66ss.). Chiara coscienza delle opportunità e dei rischi insiti nell'adozione di schemi complessivi d'interpretazione o di modelli è comunque presente anche in A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in G. Albini (a cura di), *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Scriptorium, Torino 1998, pp. 155-71 (già in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*, atti della tavola rotonda [Roma, 15-17 ottobre 1984], École française de Rome, Roma 1985, pp. 35-55), alla p. 155 e Id., *Notariato, documentazione e coscienza comunale*, in P. Toubert, A. Paravicini Bagliani (a cura di), *Federico II*, Sellerio, Palermo 1994, III (*Federico II e le città italiane*), pp. 264-77, in particolare alle pp. 267-68.

mere caratteristiche peculiari, ma anche a presentare significative ricorrenze. Inoltre, pur coscienti del fatto che nessuna comunità può offrirsi *in toto* come modello, non si rinuncerà ad illustrare tali ricorrenze grazie ad esemplificazioni fondate sulla descrizione di singoli casi, considerando le comunità stesse come punto d'osservazione di particolari fenomeni, che pure in esse non si esauriscono. Tracciare un quadro interpretativo, per quanto generale, del fenomeno oggetto di studio comporta infine il suo inserimento in un contesto: nella nostra prospettiva tale contesto non corrisponde a un'area geografica, a un'entità politico-istituzionale o al suo territorio, quanto piuttosto al sistema di produzione documentaria basato sul ricorso al notaio, che con le sue competenze di tipo tecnico e la sua cultura giuridica travalica certo i ristretti ambiti comunitari, pur concretandosi in forme diverse a seconda delle realtà statuali o proto-statuali in cui ebbe a manifestare i propri frutti.[8] Di tale varietà di forme, pur non trascurata in questa sede, è stato dato compiuto conto nei contributi raccolti nel presente volume.

* * *

Passando a definire il concreto ambito della nostra riflessione, essenzialmente di tipo storico-archivistico, è sembrato opportuno tener conto oltre che della dimensione socio-insediativa, anche di quella demica e istituzionale, nonché patrimoniale, delle comunità considerate: aspetti che hanno un diretto riflesso in campo burocratico. A questo proposito, si può segnalare come in comunità toscane di piccole e medie dimensioni d'età medievale e moderna sia stato recentemente indagato il rapporto intercorrente tra andamento demico e produzione documentaria, sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo, verificando fenomeni di contrazione o aumento delle unità prodotte, in relazione anche alla contestuale evoluzione dell'assetto istituzionale.[9] Ponendo quindi un limite verso l'alto, escludia-

[8] Sull'opportunità di studiare qualunque elemento della comunità, «purché nella consapevolezza che essa è collocata in un contesto (sociale, economico, politico, culturale, ecc.)» e sulla scelta, attuata da vari studiosi (Giorgio Chittolini, Elena Fasano Guarini, Mario Mirri), di un «contesto più ampio» – segnatamente lo Stato – cui ancorare le vicende delle comunità studiate, v. Tocci, *Le comunità*..., pp. 73, 83-84.

[9] In particolare v. i saggi introduttivi a A. Giorgi, S. Moscadelli (a cura di), *L'archivio comunale di Sinalunga. Inventario della sezione storica*, I, Amministrazione provinciale, Siena 1997; G. Chironi, A. Giorgi (a cura di), *L'archivio comunale di Castiglione d'Orcia. Inventario*

mo soltanto le maggiori *civitates*, ovvero quelle che in età medievale mantennero o conseguirono non solo il nome, ma anche struttura e dimensioni di grande città.[10] Restano quindi al di fuori della nostra riflessione, ad esempio, casi come quelli di Padova, Siena, Firenze e Bologna – che pure come vedremo sarà per altri aspetti al centro della nostra attenzione –, ma, al contrario, entrano nel novero dei casi considerati anche antiche città decadute o contraddistinte da un contenuto sviluppo urbano.[11]

Al cospetto della categoria dei centri 'minori' così individuata, le finalità della presente indagine non si esauriscono nell'analisi delle realtà di natura semi-urbana individuate da Giorgio Chittolini con la definizione di 'quasi-città',[12] in quanto dal punto di vista burocratico-amminitrativo esse risultano assimilabili alle maggiori *civitates*: basti pensare alla sostanziale autonomia goduta da tali centri sul piano della produzione documentaria, affidata per lo più a personale nominato *in loco*, nonché all'usuale attribuzione di uno o più notai a ciascun ufficio, con evidenti analogie rispetto a quanto si verificava nei maggiori comuni urbani. Riferirsi a centri quali Mondovì, Chieri, Vigevano, Voghera, Bassano, San Gimignano, San Miniato, Colle Val d'Elsa o Montepulciano risulta comunque utile per trovare un termine di paragone che costituisca un ideale confine verso l'alto nello studio di pratiche amministrative e sistemi di conservazione documentaria diffusi in più piccole comunità di castello o semplici villaggi.[13]

---

della sezione storica, Amministrazione provinciale, Siena 2000; M. Brogi (a cura di), *L'archivio comunale di Poggibonsi. Inventario della sezione storica*, I, Ministero per i beni e le attività culturali-Amministrazione provinciale, Roma-Siena 2003. Riferimenti al rapporto intercorrente tra produzione documentaria e dimensione socio-insediativa, demica ed economica delle comunità sono peraltro contenuti in F. Senatore, *Gli archivi delle* universitates *meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali* e F. Cengarle, *L'archivio della comunità di Pecetto in un dibattito processuale (1444)*, editi nel presente volume.

[10] Sulla limitata diffusione nel pieno e tardo medioevo italiano – rispetto a quanto attestato Oltralpe – del titolo di *civitas*, «prerogativa di pochi luoghi: di regola solo delle sedi diocesane, centri di antiche circoscrizioni ecclesiastiche e, prima ancora, civili» si vedano i riferimenti, anche bibliografici, presenti in Chittolini, *Terre, borghi e città*..., p. 10; v. anche Id., *'Quasi-città'*..., pp. 10-11.

[11] Riferimenti alla collocazione nel più generale panorama insediativo di tali antiche *civitates* decadute o di alcune sedi vescovili d'età medievale caratterizzate da uno scarso sviluppo urbano sono contenuti in Chittolini, *Centri 'minori'*..., pp. 17ss.

[12] Chittolini, *'Quasi-città'*...

[13] Sull'affermazione di questi «vivaci centri nuovi» v. Chittolini, *Centri 'minori'*..., pp. 21ss. e Id., *Terre, borghi e città*..., pp. 12ss.

Quali sono dunque i centri che qualificano l'indagine, costituendo l'ambito d'individuazione dell'oggetto specifico della nostra ricerca? Innanzitutto quelli – variamente definiti sul piano insediativo (*castra*, *terre*, *oppida*, *burgi*)[14] – caratterizzati al loro interno da una notevole differenziazione socio-economica, da un peso demico non trascurabile e, di conseguenza, da una realtà amministrativa relativamente strutturata. Troviamo qui uno o più notai, nominati *in loco* o al seguito del giusdicente, incaricati di produrre il complesso delle serie documentarie previste dalla normativa d'ambito, per così dire, amministrativo o giudiziario. Ricordiamo, a mero titolo d'esempio, in area toscana e centro-italiana le comunità di Fucecchio, Montopoli, Agliana, Figline, Predappio, Deruta, Subiaco, Cingoli e, nel nord, quelle di Varazze, Carrù, Costozza e Arco.

Su un gradino più basso troviamo poi quella miriade di piccoli castelli e villaggi – agglomerati o sparsi –, dal carattere marcatamente rurale, i quali comunque superarono l'esclusivo affidamento all'oralità della memoria delle pratiche di vita associata, conservando documentazione attestante diritti o privilegi, oppure producendone per mezzo di personale variamente qualificato, comprendente comunque non più di un solo notaio. Restano infine al di fuori della nostra trattazione le comunità – per lo più di modeste o modestissime dimensioni – la cui normativa non contiene riferimenti alla produzione documentaria e che non presentano evidenza positiva in tal senso, ovvero documentazione conservata o riferimenti indiretti. Rientrano in quest'ultimo caso le comunità prive di un'autonoma dimensione istituzionale, nonché di un consistente patrimonio immobiliare e fondiario, costituenti quindi spesso mere proiezioni delle città dominanti con finalità d'inquadramento territoriale a scopo fiscale o militare.[15]

* * *

[14] Si tratta di quella fascia intermedia di centri 'minori' «posti fra quelli più propriamente urbani e quelli decisamente rurali», dalla quale abbiamo enucleato, come detto, la «fascia più alta di 'quasi-città'» (Chittolini, *Centri 'minori'*..., p. 11).

[15] Ad esempio v. M. Ginatempo, *Crisi di un territorio. Il popolamento della Toscana senese alla fine del medioevo*, Olschki, Firenze 1988, in particolare alle pp. 173ss. Riflessioni inerenti alle soluzioni adottate in merito alla produzione documentaria e alla conservazione della memoria scritta nel caso di «comunità rurali che corrispondevano a centri talvolta di taglia insediativa e demografica minima» sono condotte nel contributo di M. Della Misericordia, *Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso medioevo*, edito nel presente volume, testo seguente la nota 190.

Gli aspetti legati alla produzione, conservazione e tradizione documentaria d'ambito comunale cui si è fatto cenno poc'anzi presentano riflessi non secondari nel più recente panorama storiografico. Mantenendo sullo sfondo i pionieristici lavori di Pietro Torelli,[16] la riflessione inerente alla 'diplomatica comunale' – per lo più interessata al contesto urbano – si è tradizionalmente risolta nel rapporto intercorrente tra comuni e notai redattori dei documenti, mentre più di recente, come ha notato Attilio Bartoli Langeli commentando scritti di Gian Giacomo Fissore, «l'analisi formale e testuale dei documenti» ha reso «riconoscibile la natura consapevole, la qualità programmatica di certe soluzioni» e in particolare del ricorso al notaio da parte del comune alla ricerca non solo di efficacia documentaria, ma anche di una piena consapevolezza istituzionale.[17] Al centro dell'attenzione non può dunque non essere il notaio, titolare di *fides publica* e in grado di conferire *fides explicita* alla documentazione che il comune gli chiede o gli ordina di produrre, problematica quest'ultima di prevalente interesse storico-giuridico.[18]

[16] P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1980 (parte I, già «Atti e memorie della R. Accademia virgiliana di Mantova», n.s. 4 [1911], pp. 5-99; parte II, già R. Accademia virgiliana, Mantova 1915).

[17] Bartoli Langeli, *Notariato*..., pp. 265-67, con riferimento a G. G. Fissore, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento medievale*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1977; Id., *La diplomatica del documento comunale fra notariato e cancelleria. Gli atti del comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere*, «Studi medievali», s. 3, 19 (1978), pp. 211-44 e Id., *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione*, in Albini (a cura di), *Le scritture del comune*..., pp. 39-60 (già in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, atti del convegno di studi [Genova, 8-11 novembre 1988], «Atti della società ligure di storia patria», 103 [1989], pp. 99-128); v. anche Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani*... e Id., *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Viella, Roma 2006, pp. 109ss. Sull'argomento si fa il punto in G. Albini, *Introduzione* in Ead. (a cura di), *Le scritture del comune*..., pp. 7-24, con un'ampia rassegna bibliografica, in particolare alle pp. 10-11; studi sulla produzione documentaria d'ambito cittadino, relativi al più ampio contesto europeo, sono contenuti in W. Prevenier, T. de Hemptinne (éd.), *La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge*, actes du congres (Gand, 25-29 août 1998), Commission internationale de diplomatique, Leuven-Apeldoorn 2000.

[18] Sull'argomento v. A. Meyer, Felix et inclitus notarius. *Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert*, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2000, I, pp. 7-233 (*Das mittelalterliche Konzept der* fides publica) e V. Piergiovanni (a cura di), *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, atti del convegno di studi (Genova, 8-9 ottobre 2004), Giuffrè, Milano 2006, ricchi anche di riferimenti bibliografici; v. inoltre M. Montorzi, *Fides in rem publicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Jovene, Napoli 1984, in particolare alle pp. 7-115 e G. Chironi, *La mitra e il calamo. Il sistema documentario*

Gli aspetti legati alle dinamiche della conservazione documentaria hanno portato invece studiosi attenti alle problematiche archivistiche a concentrarsi sulla qualificazione e sulla quantificazione della documentazione prodotta in ambito comunale – anche extraurbano –, in riferimento alle modalità concrete di trasmissione della memoria.[19] L'attenzione si è in questo caso rivolta prevalentemente verso l'età tardo-medievale e moderna – oggettivamente più ricche di sedimenti documentari giunti sino a noi –, prediligendo spesso, anche in occasione di lavori d'inventariazione, riflessioni su aspetti normativi inerenti alla conservazione o alla fruizione dei fondi, come nei tradizionali lavori di storia degli archivi o, ad esempio, nei recenti studi relativi all'organizzazione archivistica dei due grandi comuni di Savona e Padova.[20]

La tendenza a considerare i fenomeni di produzione e conservazione documentaria in stretto rapporto con le dinamiche politico-istituzionali si è affermata prevalentemente in ambito medievistico, dando luogo alla produzione di saggi di portata generale o incentrati su alcune realtà urbane certamente significative, come ad esempio quella senese studiata da Paolo Cammarosano, quella di Treviso esaminata da Gian Maria Varanini, quelle delle città piemontesi analizzate da Laura Baietto o quelle di Torino e Milano, oggetto di

---

della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI), Ministero per i beni e le attività culturali-Accademia senese degli Intronati, Roma-Siena 2005, pp. 33-34.

[19] Nella vasta produzione storico-archivistica e inventariale d'ambito nazionale, svolta generalmente in connessione all'attività delle Soprintendenze archivistiche, ci limitiamo ad esemplificare sul caso toscano, su cui v. *Notizie degli archivi toscani*, «Archivio storico italiano», 114 (1956); G. Prunai, *Gli archivi storici dei comuni della Toscana*, Ministero dell'interno, Roma 1963; A. Antoniella, E. Insabato (a cura di), *Gli archivi comunali della provincia di Siena*, Amministrazione provinciale, Siena 1981; Sovrintendenza archivistica per la Toscana (a cura di), *Gli archivi comunali della provincia di Firenze*, All'Insegna del Giglio, Firenze 1985; E. Insabato, S. Pieri (a cura di), *Gli archivi comunali della provincia di Pistoia*, All'Insegna del Giglio, Firenze 1987; E. Capannelli, A. Marucelli (a cura di), *Gli archivi comunali della provincia di Pisa*, All'Insegna del Giglio, Firenze 1992; S. Pieri (a cura di), *Gli archivi storici comunali della provincia di Livorno*, Amministrazione provinciale, Livorno 1996. Un importante momento di riflessione inerente all'ambito storico-archivistico, nonché all'attività inventariale svolta in Toscana, è stato alla metà degli anni Novanta il convegno di studi da cui è scaturito il volume Benigni, Pieri (a cura di), *Modelli a confronto...*, cui si può fare riferimento anche per un panorama relativo alle edizioni d'inventari d'archivio, che peraltro negli ultimi anni si sono succedute con ritmo incessante.

[20] A. Roccatagliata, *La legislazione archivistica del comune di Savona*, ECIG, Genova 1996; G. Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica del comune di Padova dal XIII al XIX secolo*, Viella, Roma 2002.

specifici studi di Paolo Grillo.[21] Inoltre, un'attenzione particolare hanno da sempre suscitato i riflessi archivistici dell'organizzazione politico-istituzionale del comune di Bologna, la cui complessità e ricchezza documentaria ne fanno ancor oggi un ineludibile oggetto di studio: si pensi ad esempio ai lavori condotti nel tempo da Gina Fasoli, Giorgio Cencetti, Giorgio Tamba e Antonio Romiti.[22] Tali studi s'intrecciano, nella prospettiva che qui interessa rimarcare, con quelli condotti da storici e giuristi sullo sviluppo della scuola notarile bolognese e in particolare in merito alla figura di Rolandino, relativamente al quale si dispone di una recente messa a punto promossa dal Consiglio nazionale del notariato.[23] Come vedremo, saranno frequenti i riferimenti all'esperienza amministrativa e alla trattatistica – in qualche modo ad essa collegata – diffusasi proprio dall'ambito bolognese.

* * *

Procedendo all'individuazione e valutazione critica delle fonti disponibili per la nostra ricerca, si può innanzitutto notare come

[21] P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1991; Id., *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al 'Caleffo Vecchio' del comune di Siena*, Accademia senese degli Intronati, Siena 1988 (poi in G. Cecchini *et alii* [a cura di], *Il Caleffo Vecchio del comune di Siena*, 5 voll., Accademia senese degli Intronati, Siena 1932-1991, V, pp. 8-81), pp. 29-81; G. M. Varanini, *Nota introduttiva*, in A. Michielin (a cura di), Gli Acta comunitatis Tarvisii *del sec. XIII*, Viella, Roma 1998, pp. V-L; L. Baietto, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 98 (2000), pp. 105-65, 473-528; Ead., *Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (sec. XIII): una relazione di circolarità*, «Società e storia», 25 (2002), pp. 645-79; P. Grillo, *Alle origini della conservazione delle scritture pubbliche*, in G. Gentile, R. Roccia (a cura di), *Itinerari fra le carte*, Archivio storico, Torino 1999, pp. 33-40; Id., *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 2001, pp. 515ss.

[22] Tra gli altri, v. G. Fasoli, *Due inventari degli archivi del comune di Bologna nel secolo XIII*, «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», s. IV, 11 (1933), pp. 173-277; G. Cencetti, *La Camera actorum comunis Bononie*, «Archivi», 2 (1935), pp. 87-120 (ora in Id., *Scritti archivistici*..., pp. 260-99); G. Tamba, *La società dei notai di Bologna. Saggio storico e inventario*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1988; Id., *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, CLUEB, Bologna 1998; A. Romiti, *L'armarium comunis della 'Camara actorum' di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1994.

[23] Nella sterminata bibliografia disponibile sull'argomento si segnala in questa sede il recente G. Tamba (a cura di), *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, atti del convegno di studi (Bologna, 9-10 ottobre 2000), Giuffrè, Milano 2002.

non siano molti i fondi archivistici di origine comunitativa comprendenti ancor oggi complessi documentari coerenti o spezzoni risalenti all'età basso medievale. Ad esempio, un'indagine condotta sull'esiguo campione costituito dagli archivi di antiche comunità conservati presso gli Archivi di Stato (circa 500 archivi o spezzoni a fronte delle molte migliaia di comunità esistenti in età medievale) evidenzia come solo il 20% di tali archivi conservi documentazione – peraltro molto frammentaria – risalente almeno al XV secolo e come solo nel 5% dei casi, per lo più concentrati in Toscana, Umbria e Piemonte, tale documentazione risalga al secolo precedente.[24] Indagini relative ad aree circoscritte, condotte a tappeto in relazione agli archivi comunali ancora conservati *in loco*, ad esempio nei casi del Trentino, delle Valli ticinesi, della provincia di Sondrio, dell'Umbria e della Toscana, evidenziano una densità maggiore di documentazione d'epoca medievale, confermando peraltro quella 'geografia della conservazione' delineata per mezzo del campione di archivi di comunità presenti negli Archivi di Stato.[25]

Stante la scarsezza di materiale archivistico conservato per l'età medievale, a fronte della sostanziale integrità di tanta parte degli archivi comunali d'età moderna – soprattutto nel caso delle comunità di maggiori dimensioni –, si pone dunque preliminarmente il problema di comprendere il livello effettivamente raggiunto dalla produzione e dalla conservazione documentaria nelle comunità prima del XVI secolo. Diversamente da quanto in genere si è portati a credere, concentrando l'attenzione su specifici contesti archivistici, il quadro che è possibile tratteggiare in merito alla conservazione – e tanto più in merito alla produzione documentaria – non appare così desolante. Sono infatti frequenti i riferimenti ad archivi di comunità di età me-

[24] *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1981-1994 (http://www.maas.ccr.it/h3/h3.exe/aguida/findex_guida).

[25] Sul caso trentino v. A. Casetti, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Società di studi per la Venezia Tridentina-TEMI, Trento 1961, nonché gli strumenti «Inventari d'archivio *on line*» e «Pergamene *on line*» predisposti dalla Soprintendenza per i beni librari e archivistici del Trentino, disponibili all'indirizzo http://www.trentinocultura.net/soggetti/archivi/arch_ind_h.asp; per l'area ticinese v. la collana *Materiali e documenti ticinesi*, Archivio di Stato del Cantone Ticino-Casagrande, Bellinzona 1975ss., citata in Della Misericordia, *Mappe di carte*…, testo corrispondente alle note 76-79; per la provincia di Sondrio e, più in generale, per l'area lombarda si vedano i mezzi di corredo disponibili in http://www.lombardiastorica.it/; per l'Umbria v. Soprintendenza archivistica per il Lazio, l'Umbria e le Marche, *Gli archivi dell'Umbria*, Ministero dell'interno, Roma 1957; sul caso toscano si veda la bibliografia citata *supra* alla nota 19.

dievale o della prima età moderna, la cui dispersione è da attribuire a circostanze maturate in epoche molto posteriori alla loro produzione. Senza voler ricorrere al tradizionale *topos* d'ambito archivistico che tende ad attribuire l'assenza di materiale ad eventi calamitosi non circostanziati,[26] basti pensare ai casi ben documentati di distruzione di materiale in connessione a specifici episodi bellici, verificatisi ad esempio durante la cinquecentesca guerra di Siena o il primo conflitto mondiale in Trentino, o agli episodi d'incuria archivistica attestati un po' ovunque purtroppo sin dentro il XX secolo.[27]

Molto frequente – e nella nostra ottica più interessante – è inoltre l'evidenza positiva dell'utilizzazione antica di materiale d'archivio risalente ad epoche precedenti. Alcuni casi toscani due-trecenteschi testimoniano di un uso corrente e diretto interno all'amministrazione ('autodocumentazione della comunità per scopi amministrativi correnti'): uso che presupponeva la semplice individuazione e consultazione dell'unità archivistica occorrente al momento.[28] Un'in-

[26] Chironi, *La mitra e il calamo*..., p. 57, con riferimento a «una sorta di *legenda ignea* riguardante la grande maggioranza degli archivi diocesani italiani».

[27] Sulla distruzione alla metà del Cinquecento di archivi di comunità poste nella porzione sud-orientale dello Stato di Siena (Rigomagno, San Quirico d'Orcia, *Tintinnano*/Rocca d'Orcia) in seguito all'occupazione da parte delle truppe imperiali e medicee v. Giorgi, Moscadelli (a cura di), *L'archivio comunale di Sinalunga*..., p. 25 e Chironi, Giorgi (a cura di), *L'archivio comunale di Castiglione d'Orcia*..., pp. 31, 124. Sui frequenti casi di totale distruzione di archivi comunali e parrocchiali d'area trentina negli anni della Grande guerra v. Casetti, *Guida*..., *passim*. Della miriade di casi, purtroppo anche molto recenti, di distruzione o dispersione di unità archivistiche di età medievale ricordiamo casi trentini risalenti al XV e al XIX secolo menzionati in M. Stenico, Custodir le ragioni et li istromenti: *note sul funzionamento degli archivi comunitari in Val di Sole nel periodo di antico regime (secoli XII-XVIII)*, in U. Fantelli, S. Ferrari, M. Liboni, A. Mosca, R. Stanchina (a cura di), *Costruire memoria. Istituzioni, archivi e religiosità in Val di Sole e nelle valli alpine*, atti dei convegni (Malè, 24 novembre 2001; Malè, 11 maggio 2002; Dimaro-Malè, 27-29 settembre 2002), Centro studi per la Val di Sole, Cles 2003, pp. 119-35, alle pp. 121 e 125, nonché quello toscano di Castiglione d'Orcia, ove la scomparsa di rilevante materiale archivistico quattro-cinquecentesco risale addirittura alla prima metà del secolo XX (Chironi, Giorgi [a cura di], *L'archivio comunale di Castiglione d'Orcia*..., p. 48; preme comunque segnalare che gli statuti del comune di *Tintinnano*/Rocca d'Orcia, sottratti dall'archivio comunale di Castiglione d'Orcia nella prima metà del secolo scorso, sono stati recentemente individuati presso la Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, *Fondo manoscritti Bargagli Petrucci* 9 ed editi in D. Ciampoli, C. Laurenti, *Gli statuti di Rocca d'Orcia-Tintinnano dai Salimbeni alla Repubblica di Siena (secoli XIII-XV)*, Betti, Siena 2006). Si vedano inoltre le riflessioni inerenti al caso tarantino, condotte in A. Airò, *L'inventario dell'archivio che non c'è più. I privilegi aragonesi come deposito della memoria documentaria dell'università di Taranto*, edito nel presente volume, in particolare § 2.

[28] Si vedano, a mero titolo d'esempio, le attestazioni d'area senese relative all'utilizzazione del «lib*er* comunis sta<n>tiamentorum hominum et <uni>versitatis

chiesta trentina della prima metà del Cinquecento contenuta nell'urbario di Castel Stenico (1524-1537) e inerente ai diritti di una quarantina di comunità (*regole*) della zona delle Giudicarie nei confronti dell'autorità vescovile attesta peraltro la capacità di tutte le comunità in questione di esibire la documentazione richiesta dai commissari ('esibizione di documenti all'esterno della comunità'), documentazione risalente anche a 150 anni prima.[29] Tale uso comportava l'estrazione del documento richiesto e la presentazione al di fuori della comunità, come nel caso trecentesco del piccolo villaggio toscano di *San Guentino* presso San Miniato[30] o in quello quattrocentesco di Pecetto esaminato nel saggio di Federica Cengarle edito nel presente volume. Al contempo, la diffusa prassi di far redigere *libri iurium* fa-

---

de Monticiano» (Archivio di Stato di Siena, d'ora in poi ASSi, *Diplomatico Sant'Agostino* 1282 ottobre 17), del «liber […] stantiamentorum et ordinamentorum generalis consilii communis et hominum Montisalcini» (ASSi, *Diplomatico comune di Montalcino* busta 33, n. 82 [1301 dicembre 16], edito in S. Moscadelli, A. Zombardo, *Fonti deliberative per lo studio delle comunità del territorio senese (secoli XIII-XIV). Alcune considerazioni*, in R. Mucciarelli, G. Piccinni (a cura di), *Le campagne dell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV). La costruzione del dominio cittadino tra resistenze e integrazione*, atti del convegno di studi (Siena, 29 maggio-1° giugno 2004), Pacini, Pisa in corso di stampa, Appendice documentaria, n. 5), del «liber sive quaternus offitialium communis Montisalcini et aliarum diversarum scripturarum» (ASSi, *Diplomatico comune di Montalcino* busta 33bis, n. 145 [1325 luglio 8], edito ivi, Appendice documentaria, n. 12), del «liber sive quaternus offitialium, reformationum, stantiamentorum et ordinamentorum et aliarum scripturarum comunis et hominum de Chisuris» (ASSi, *Diplomatico Archivio Generale* 1324 giugno 15), dei «libr*i*» dei camarlenghi di Torrenieri (ASSi, *Diplomatico Archivio Generale* 1325 ottobre 13), del «liber sive quaternus ordinamentorum, stantiamentorum et reformationum et offitialium et aliarum diversarum scripturarum» di Serre (ASSi, *Diplomatico Archivio Generale* 1327 giugno 7), dei «libr*i* calefforum» attestati in una delibera del consiglio generale di Asciano, estratta dal «liber sive quaternus continens omnes et singulos officiales et consiliarios comunis Asciani […] ac etiam omnia stantiamenta, reformationes et decreta», conservato «in camera dicti comunis Sciani inter alios libros» (ASSi, *Diplomatico Archivio Generale* 1339 ottobre 3).

[29] Tre esemplari dell'«urbario» della giurisdizione vescovile di Stenico o delle Giudicarie (su cui v. M. Morizzo, *L'urbario del castello di Stenico o sia delle Giudicarie*, «Archivio Trentino», XXV [1910], pp. 220-46 e XXVI [1911], pp. 201-33), gentilmente segnalatici da Marco Stenico, sono conservati in Archivio Storico Diocesano di Trento, *Archivio del capitolo del duomo di Trento*, *Volumi Vari* 46 (libro A), 47 (libro B) e 48 (libro C); per il testo relativo all'ispezione condotta dai commissari vescovili sulla documentazione recata dai sindaci delle comunità v. libro A, cc. 97r-105v, la cui trascrizione ci è stata gentilmente fornita dallo stesso Marco Stenico, che ringraziamo.

[30] Alla presentazione da parte della comunità di *San Guentino* di un «impressionante dossier documentario» al magistrato dei Regolatori di Firenze, nell'ambito di una vertenza sorta nel 1378 con la vicina comunità di *San Guentinello*, fa riferimento L. Tanzini, *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Edifir, Firenze 2007, pp. 259-60.

cendo ricorso a documentazione spesso molto antica conservata in archivi di comunità ('autodocumentazione della comunità per scopi di natura istituzionale inerenti alla difesa dei diritti') è testimoniata non solo dalle attestazioni presenti negli statuti o in altra documentazione coeva,[31] ma anche da un buon numero di esemplari superstiti;[32] tale uso della documentazione d'archivio comportava la scelta dei documenti di cui premeva maggiormente tramandare memoria e la loro conseguente copiatura in forma autentica.[33] Infine, a fronte della

[31] A mero titolo d'esempio si vedano i casi di San Miniato e Corneto citati *infra* alle note 87-88.

[32] Si considerino, ad esempio, i casi piemontesi di Garessio e Ceva, nonché, a un più elevato livello socio-insediativo, Mondovì e Chieri: sul «lib*er* capituli comunis Garexi», che doveva fungere a un tempo da *liber iurium* e da codice statutario, contenendo «omnia instrumenta et capitula comunis», v. GARESSIO 1278, pp. 66-67 («De instrumentis comunis et capitulis exemplandis»); sul «liber instrumentorum» del comune di Ceva del 1455, con atti dal XIII secolo, v. G. Barelli, *Il 'liber instrumentorum' del comune di Ceva*, Società storica subalpina, Torino 1936; su quelli dei comuni di Mondovì e Chieri, recanti atti risalenti al XII secolo, v. Id., *Il 'liber instrumentorum' del comune di Mondovì*, Società storica subalpina, Pinerolo 1904, su cui Baietto, *Elaborazione di sistemi documentari*..., pp. 672ss.; R. Rao, *I* libri iurium *dei borghi nuovi del Piemonte sud-occidentale: Mondovì e Fossano tra memoria e organizzazione del territorio (metà XIII-metà XIV secolo)*, in P. Grillo, F. Panero (a cura di), *'Libri iurium' e organizzazione del territorio in Piemonte (secoli XIII-XVI)*, «Bollettino della società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo», 128 (2003/I), pp. 63-77; P. Merati, *Il comune di Mondovì e la documentazione: testimonianze e ipotesi*, in *Storia di Mondovì e del Monregalese*, II: R. Comba, G. Griseri, G. M. Lombardi (a cura di), *L'età angioina*, Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo-Città di Mondovì, Cuneo-Mondovì 2002, pp. 81-110; F. Gabotto, F. Guasco di Bisio (a cura di), *Il Libro Rosso del comune di Chieri*, Società storica subalpina, Pinerolo 1918; D. Caffù, *Il* Libro Rosso *del comune di Chieri: documentazione e politica in un comune del Duecento*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 101 (2003), pp. 373-420. Si consideri inoltre il «liber franchisiarum et libertatum» concesse agli uomini di Dogliani dai marchesi di Saluzzo, risalente al 1481 e recante evidente traccia di una prima operazione di copiatura di atti antichi su pergamena sciolta degli anni 1197-1250, attuata nel 1306 su impulso del consiglio generale del comune di Dogliani e di Giovanni di Saluzzo (*Il 'liber franchisiarum et libertatum' di Dogliani*, in G. Barelli, *Statuti e documenti di Carrù. Statuti e 'liber franchisiarum et libertatum' di Dogliani*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1952, in particolare alle pp. 1-6, 98-99, 111-12, 114, 123). Relativamente all'area piemontese, si considerino inoltre i casi citati *infra* alla nota 88, tra i quali il cinquecentesco *liber iurium* di Centallo e il coevo «liber statutorum, franchixiarum et immunitatum» di Villafalletto.

[33] Sui *libri iurium* dell'Italia comunale si veda il recente contributo di A. Rovere, *Tipologie documentali nei Libri iurium dell'Italia comunale*, in Prevenier, de Hemptinne (éd.), *La diplomatique urbaine*..., pp. 417-36, ricco di riferimenti anche al panorama bibliografico e allo stato degli studi in materia; v. anche, con particolare riferimento al caso piemontese, Baietto, *Scrittura e politica*..., pp. 141ss., nonché i contributi contenuti in Grillo-Panero (a cura di), *'Libri iurium'*...

sostanziale assenza di prescrizioni statutarie inerenti ad operazioni di selezione e scarto, risultano piuttosto frequenti i riferimenti normativi che implicitamente presuppongono una conservazione di materiale archivistico a tempo indeterminato.[34]

In ogni caso, le «oggettive difficoltà di conservazione degli atti prodotti dalle piccole comunità del contado – più esposte a rischi di dispersione documentaria rispetto alle città o alle comunità maggiori – non devono comunque lasciar pensare all'esistenza di un deserto archivistico in continua e costante avanzata nei confronti della documentazione progressivamente prodotta da tali comunità sin dall'età tardo-medievale: deserto che avrebbe già a suo tempo risparmiato solo le poche 'oasi' ancor oggi esistenti»,[35] delimitate in buona parte anche da una certa casualità. Si deve piuttosto pensare a una conservazione generalmente mirata alla tutela di ciò che all'epoca si giudicava ancora passibile di utilizzazione per scopi correnti o per la difesa di diritti. In altre parole, dovevano esistere strategie – anche minime – di conservazione, pur mancando ovviamente ogni riferimento a motivazioni diverse da quelle amministrative.

Lasciando per il momento da parte gli archivi o gli spezzoni d'archivio conservatisi sino ad oggi, altre fonti relative alla produzione documentaria sono costituite dalle innumerevoli attestazioni indirette di *instrumenta*, filze di atti e registri (*libri*) redatti nel corso del tempo. Trattandosi di fonti che è possibile individuare e studiare proficuamente solo mediante indagini sistematiche, il ricorso ad esse risulta possibile in relazione ad aree circoscritte, aventi mero valore esemplificativo, da utilizzare per proficui confronti, ma senza alcuna pretesa di generalizzazione dei risultati. Questo è il valore che assume l'indagine intrapresa e ancora in corso per la Toscana meridionale, cui già si è fatto riferimento. In particolare, si è notato in quest'area come sin dal XIII secolo fosse diffusa in un numero consistente di comunità rurali una produzione documentaria tipologicamente assai varia e strutturata serialmente.[36]

---

[34] Si vedano, ad esempio, i casi ossolani citati *infra* alle note 94 e 207.

[35] Giorgi, Moscadelli, *Gli archivi delle comunità*..., pp. 75-76.

[36] Si vedano, oltre ai casi citati *supra* alla nota 28, quelli dei *libri* di entrate, dazi e spese di Montagutolo dell'Ardenghesca (MONTAGUTOLO 1280-1297, CXXXII, p. 38), del «lib*er* in quo scribantur introitus, proventus et expense comunis» attestato a Chianciano (CHIANCIANO 1287, XIV, pp. 15-16: «De sindico eligendo comunis et ipsius offitio»), il registro degli affitti o «lib*er* clavium» del comune di *Montebuono*/Farnetella (ASSi, *Notari-*

Si deve infine ricordare la documentazione che su istanza delle comunità veniva prodotta da notai nei loro protocolli e quindi tramandata dai loro stessi archivi. Ciò si verificava per lo più nel caso di certe tipologie di atti relativamente ai quali il ricorso alla prassi di produzione e conservazione notarile prefigurava la possibilità di far stendere un esemplare *in mundum* da poter esibire. È questo ad esempio il caso delle nomine di *sindici* rappresentanti della comunità, che la trattatistica avvicinava, come vedremo, agli atti di procura tipici dell'ambito privato. In questo caso, in luogo di un procedimento di produzione e conservazione documentaria interno alla comunità e destinato ad essere tramandato da un registro di proprietà della comunità medesima, l'atto veniva steso sul protocollo del notaio – generalmente in sequenza con gli altri atti prodotti dal notaio stesso – e rimaneva di sua proprietà.[37]

Stante la frammentarietà degli archivi conservati, soprattutto nel caso delle comunità minori – frammentarietà che peraltro non rispecchia le originali 'strategie' di produzione e conservazione –, nonché l'evidente difficoltà di condurre un'indagine a tappeto sulle attestazioni indirette relative alla produzione documentaria comunale d'età medievale, è sembrato dunque opportuno vagliare altre tipologie di fonti, che consentissero di dare alla ricerca una prospettiva dotata di una certa organicità. In primo luogo, le fonti normative – in particolare le molte migliaia di testi statutari disponibili, solo in parte editi[38] – sembrano rispondere allo scopo. E ciò non in

le antecosimiano 13, c. 31r [1311 agosto 22]), il «caleffo» dei debitori del comune di Montefollonico (ASSi, *Notarile antecosimiano* 14, cc. 81v-82r [1321 settembre 28]).

[37] Cfr. *infra* la nota 42.

[38] Per un orientamento bibliografico in materia di statuti v. Cammarosano, *Italia medievale*..., pp. 198-200; M. Ascheri, *Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, in C. Chelazzi *et alii* (a cura di), *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, 8 voll., Tipografia del Senato-Senato della Repubblica-La Nuova Italia-Olschki, Roma-Firenze, 1943-1999, VII, pp. XXXI-XLIX; G. S. Pene Vidari, *Atteggiamenti della storiografia giuridica italiana*, ivi, VIII, pp. XI-LXXX e i recenti Tanzini, *Il governo delle leggi*... e Id., *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Olschki, Firenze 2007, in particolare alle pp. 7-25; per alcuni strumenti repertoriali d'ambito regionale v., ad esempio, P. Bianciardi, M. G. Nico Ottaviani (a cura di), *Repertorio degli statuti umbri*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1992; A. Vasina (a cura di), *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1997; L. Raveggi, L. Tanzini (a cura di), *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani. Secoli XII-metà XVI*,

quanto si ritengano gli statuti una sorta di 'fonte universale', esaustiva per ogni tipo d'indagine nell'ambito della storia delle comunità, ma perché il tema in questione – la produzione e la conservazione documentaria – è in essi oggetto di specifica trattazione, financo negli statuti dei comuni minori, come parte essenziale del più generale meccanismo amministrativo-giudiziario che proprio gli statuti comunali regolavano.[39]

Al contempo, la trattatistica d'ambito notarile – senza voler approfondire in questa sede il rapporto intercorrente tra *formularia* e *artes notariae*[40] – rappresenta nel suo complesso un'ulteriore fonte per lo studio della produzione e conservazione documentaria, anche in relazione ai centri 'minori', costituendo un indizio della capillare diffusione di pratiche d'ambito archivistico-documentario. I testi più frequentemente utilizzati in contesti scolastici e professionali dal XII secolo, in buona parte editi,[41] presentano com'è noto una vasta

Olschki, Firenze 2001 e R. Savelli (a cura di), *Repertorio degli statuti della Liguria (secoli XII-XVIII)*, Regione Liguria-Societa ligure di storia patria, Genova 2003, disponibile anche sul sito http://www.statutiliguri.unige.it; per un panorama sostanzialmente completo e aggiornato v. comunque la *Bibliografia Statutaria Italiana*, sul sito http://www.statuti.unibo.it/Statuti. Nell'ambito del presente lavoro ci siamo avvalsi dell'ampia raccolta statutaria conservata dalla Biblioteca del Senato della Repubblica (sulla quale v. Chelazzi *et alii* [a cura di], *Catalogo della raccolta di statuti*..., disponibile anche sul sito http://notes9.senato.it/w3/Biblioteca/catalogoDegliStatutiMedievali.nsf/).

[39] Contro il rischio che l'indubbia ricchezza e l'apparente organicità dei singoli testi statutari inducano «nella tentazione di elaborare un'analisi incentrata tutta sullo statuto stesso», rinunciando al confronto con altre tipologie di fonti, mette in guardia Cammarosano, *Italia medievale*..., p. 158. Peraltro, lo stesso autore sottolinea (p. 159) le potenzialità degli statuti come fonti in grado di stimolare «il confronto tra città e regioni diverse», rendendo possibile «parlare in termini generalizzanti dei contenuti di una documentazione tanto vasta e ricca», in ragione del fatto che «la tipologia delle norme presenta in effetti grandi somiglianze di particolari, al punto da suggerire spesso procedimenti di imitazione e scambi di esperienze giuridiche e culturali molto serrati all'interno di certe aree, o anche tra città e luoghi distanti». Sulla «problematicità del testo statutario», quale «fonte ricca e insidiosa», si sofferma Tanzini, *Alle origini della Toscana*…, pp. 13-17. Per un riferimento al rilievo assunto dalle fonti statutarie in ambito modernistico v. Tocci, *Le comunità*..., pp. 93-95.

[40] Un accenno al dibattito in merito è contenuto in L. Sinisi, *Formulari e cultura giuridica notarile. L'esperienza genovese*, Giuffrè, Milano 1997, p. XV, nota 13.

[41] Per un panorama delle principali edizioni di *formularia* e *artes notariae* composte sino all'epoca di Rolandino v. Sinisi, *Formulari e cultura giuridica*..., pp. XXI-XXXI e 3-22 e N. Sarti, Publicare, exemplare, reficere. *Il documento notarile nella teoria e nella prassi del XIII secolo*, in Tamba (a cura di), *Rolandino e l'ars notaria*..., pp. 611-65 (ora in Ead., *Tre itinerari di storia giuridica: i manoscritti*, *i giuristi*, *gli istituti*, Giappichelli, Torino 2007, pp. 207-49), in particolare alle pp. 613-24. Per l'individuazione di esemplari manoscritti v. comunque G. Dolezalek, *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, 4

esemplificazione relativa alle ultime volontà e alla contrattualistica privata, solo in minima parte comprendente riferimenti alla prassi documentaria comunale, come ad esempio le *forme* degli atti di nomina di *sindici* inserite contestualmente a quelle relative alla nomina di *procuratores* in ambito privato.[42] Gli stessi testi presentano inoltre riferimenti a procedure e *forme* documentarie adottate in ambito giudiziario,[43] sebbene senza espliciti riferimenti a un loro

voll., Max Planck Institut, Frankfurt am Main 1972. Più in generale, v. G. Tamba, *Il notariato a Bologna nei suoi rapporti con lo Studio e col comune*, in Id., *Una corporazione*..., pp. 13-53 (già in Id., *Documentazione notarile e notai in Bologna. Tratti essenziali di due complesse vicende*, Lo Scarabeo, Bologna 1996, pp. 26-63), ricco anche di riferimenti bibliografici.

[42] Tutti i più noti trattati notarili duecenteschi presentano la *forma* relativa alla costituzione del *sindicus*, spesso in connessione o meglio in contrapposizione a quella relativa alla nomina del *procurator*. Si vedano, ad esempio, PSEUDO IRNERIO, *Formularium*, p. 23, XXXVI, («Potest constitui sindicus et actor a corpore vel ab universitate vel collegio, non ab una persona, et cum constituitur a civitate sive a vico vel ab aliquo corpore, debent coadunari et rector civitatum sive corporis sive vici, mandato omnium, debet ipsum putativum actorem sive sindicum constituere») e XXXVII («Procurator a quolibet maiore XXV annorum constitui potest»); RANIERI DA PERUGIA, *Ars notaria* (1223), p. 40, XLIV («De syndico vel actore qualiter constituantur») e XLVI («De procuratore»), seppur con esempi desunti dall'ambito monastico; *Summa notariae Aretii composita* (1240-1243), p. 205, XLIX («Abbreviatura instrumenti procurationis sic fit vel carta generalis procurationis»), LI («Breviatura instrumenti procurationis sic fit») e LII («Instrumentum syndicatus sic fit»); MARTINO DA FANO, *Formularium* (1232 ca.), pp. 16-17, XLIII-XLIV («De procuratoris constitutione»), XLV-XLVI («De sindico»); SALATIELE, *Ars notarie* (1242), II, pp. 38 («Sindicus autem dicitur qui constituitur ab universitate ad lites etiam futuras ipsius agendum vel defendendum»), 39 («Procurator est qui aliena negotia mandato sibi a domino facto gerenda gratuito suscepit») e 292 («Instrumentum syndici ordinandi vel actoris»); ROLANDINO, *Summa*, VII («De contractibus et pactis»), cc. 214v-218r («Instrumentum procurationis ad causas»), 218v-225r («Instrumentum procurationis generalis ad causas et negocia»), 225r-229r («Instrumentum syndicatus»). La figura del *sindicus comunis* è analizzata in relazione all'ambito senese duecentesco in V. Crescenzi, *Le origini del* sindicus-procurator *a Siena (secc. XII-XIII)*, «Archivio storico italiano», 131 (1973), pp. 351-438; per un riscontro documentario in merito alla nomina di *sindici* nelle comunità d'area senese, con riferimento ai secoli XIII e XIV, v. Moscadelli, Zombardo, *Fonti deliberative*….

[43] Sull'argomento v. A. Padoa Schioppa, *Profili del processo civile nella* Summa artis notariae *di Rolandino*, in Tamba (a cura di), *Rolandino e l'ars notaria*..., pp. 583-609, in particolare alle pp. 587-89 e Sarti, Publicare, exemplare, reficere..., pp. 615ss. Assenti nel formulario pseudo-irneriano, formule processuali fanno la loro comparsa in quello di Ranieri da Perugia (1223) e soprattutto nella sua successiva *Ars notariae* risalente al 1233 (RANIERI DA PERUGIA, *Ars notaria* [1223], pp. 45-47, LXVII-LXXXVI; RANIERI DA PERUGIA, *Ars notariae* [1233], pp. 129-76, CCLXIX-CCCIV); la procedura giudiziaria, di nuovo assente nell'*Ars notariae* di Salatiele – che la considerava «manifestazione patologica dell'esistenza del documento notarile, imputabile ad una non corretta osservanza dei principi romanistici» (Sarti, Publicare, exemplare, reficere..., p. 622) –, avrebbe conosciuto una trattazione circoscritta nella *Summula de libellis* dello

impiego finalizzato a forme di scrittura su registro destinate a una conservazione permanente in ambito comunitativo. Sono invece rari i riferimenti al contesto per così dire 'amministrativo', anche se assai significativi, come nel caso del noto *Tractatus de officio tabellionatus in castris et villis exercendo* inserito nella *Summa* rolandiniana[44] o, ad esempio, dei formulari trecenteschi inseriti nel codice appartenuto al notaio pisano Giovanni di Bernardo di Salvi della Spina, codice contenente una raccolta della normativa emanata dal comune di Pisa in merito all'amministrazione del contado: una sorta di guida per il notaio chiamato ad affiancare il capitano incaricato di reggere una delle capitanie.[45]

2. *Comunità e notai: uscita dall'oralità*

Recenti studi di Chris Wickham hanno messo in luce la presenza nella Piana di Lucca di un vivace tessuto di comunità già nei primi decenni del XII secolo.[46] La particolare situazione archivistica della città toscana ha consentito un'osservazione ravvicinata di fenomeni che relativamente ad altre aree dell'Italia centro-settentrionale per quest'epoca è possibile solo ipotizzare o ricostruire per frammenti. Comunque sia, sul piano strettamente archivistico, anche in questo

stesso autore e un'esposizione completa già nella *Summa* rolandiniana, completata nel 1257 (SALATIELE, *Summula de libellis* e ROLANDINO, *Summa*, IX, «De iudiciis» e, per la datazione dell'opera, M. Bertram, *I manoscritti delle opere di Rolandino conservati nelle biblioteche italiane e nella Biblioteca Vaticana*, in Tamba [a cura di], *Rolandino e l'ars notaria*..., pp. 681-718, in particolare alle pp. 684-92).

[44] Inserito da Rolandino nella *Summa* forse dietro istanza di colleghi e amici («fratres charissimi nobisque amici Marce et Thomas hunc vobis ordinem et processum caeterisque tabellionibus quos officio alicuius castri vel villae sive loci iurisdictionis Bononiae contigerit oportunum et utilem vehementer, quem in praesentem notam redigere multa instantia supplicastis»), il trattatello è edito in ROLANDINO, *Summa*, cc. 474v-475v; v. anche i riferimenti presenti in *Rolandini Passagerii Contractus*, a cura di R. Ferrara, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1983, pp. XVII-XVIII; Sinisi, *Formulari e cultura giuridica*..., pp. 5-6; Id., *Alle origini del notariato latino: la* 'Summa Rolandina' *come modello di formulario notarile*, in Tamba (a cura di), *Rolandino e l'ars notaria*..., pp. 163-233, in particolare a p. 172.

[45] K. Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano nel Trecento attraverso un manuale notarile*, presentazione di C. Violante, Pacini, Pisa 1975; per un'analisi del manoscritto in questione v. *infra* il testo corrispondente alle note 189ss.

[46] Ch. Wickham, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca*, Viella, Roma 1995, su cui R. Savigni, *Alla ricerca di una nuova interpretazione delle origini del comune rurale: il 'campione' lucchese. In margine ad un recente volume di Chris Wickham*, «Actum Luce», 25 (1996), pp. 163-83.

specifico caso siamo di fronte a una tradizione documentaria che affonda le proprie radici nel tessuto istituzionale urbano, prevalentemente in ambiente ecclesiastico. È bene infatti sottolineare come in quest'epoca così risalente i rapporti economici e familiari intrattenuti dai membri delle comunità, nonché la vita associata che è possibile cogliere dalla documentazione in maniera frammentaria – stante una verosimile prevalenza dell'oralità nella gestione della vita comunitativa – sono attestati ancora esclusivamente da tradizioni archivistiche in larga parte estranee al contesto rurale.[47] Anche se in alcuni casi particolari l'uscita dall'oralità della vita istituzionale comunitativa si situa già nel corso dell'XI secolo – epoca cui risalgono i primi nuclei di carte di franchigia dotati di una certa consistenza[48] –, la fase decisiva per l'ingresso nelle comunità della cultura amministrativa scritta si situa tra la seconda metà del XII e l'inizio del XIII secolo, nel contesto cronologico caratterizzato dai più generali mutamenti che interessarono anche l'ambito comunale urbano – in via di transizione verso la fase podestarile – e spesso in connessione con essi.[49]

Per quanto qui interessa, il pensiero non può non andare all'evoluzione conosciuta dal notariato a partire dal XII secolo,[50] in stretta connessione col più generale fenomeno del rinascimento giuridico medievale (con riferimento alla riflessione teorica, alla formazione di giuristi e notai, alla circolazione di testi scolastici e professionali),[51]

---

[47] Wickham, *Comunità e clientele*..., pp. 261-63. In generale, sull'egemonia della tradizione documentaria d'ambito ecclesiastico relativamente ai secoli centrali del medioevo v. Cammarosano, *Italia medievale*..., pp. 39ss.

[48] Si veda ad esempio F. Panero, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità rurali piemontesi, valdostane e liguri nei secoli XI-XV*, «Bollettino della società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo», 130 (2004), pp. 7-32.

[49] Cammarosano, *Italia medievale*..., pp. 125ss. (con le riflessioni svolte in J. C. Maire Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie Médiévale*, «Bibliothéque de l'École des chartes», 153 [1995], pp. 177-85) e *ad indicem*, la voce *comuni castrensi e rurali*.

[50] Per un orientamento al riguardo, v. Cammarosano, *Italia medievale*..., pp. 267-76 e 314-15, nonché, tra gli altri, Tamba, *Una corporazione*..., ricco di riferimenti bibliografici.

[51] Sullo sviluppo della scuola notarile bolognese nel contesto della rinascita degli studi giuridici v. G. Orlandelli, *Appunti sulla scuola bolognese di notariato nel XIII secolo per una edizione della* 'Ars notarie' *di Salatiele*, in Id., *Scritti di paleografia e diplomatica*, a cura di R. Ferrara e G. Feo, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, Bologna 1994, pp. 345-98 (già «Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna», n.s., 2 [1961], pp. 1-54); Id., *La scuola bolognese di notariato*,

e alla conseguente diffusione nelle forme intermedie di vita associata (comuni, *universitates*, ecc.) di produzione documentaria di tipo notarile in ambito amministrativo o giudiziario.[52] Condizione per l'esistenza stessa di una memoria scritta dotata di una credibilità costante nel tempo finirà per essere costituita in smbito comunale – sia pur con significative varianti[53] – dal recupero della funzione probatoria della scrittura attuato proprio attraverso l'*instrumentum* prodotto per mano di notaio e dotato di *fides explicita*,[54] che tenderà ad assumere particolare rilievo in riferimento all'ambito processuale: «probatio […] contra publicum instrumentum non facile est

in *Notariato medievale bolognese*. II. *Atti di un convegno* (febbraio 1976), Consiglio nazionale del notariato, Roma 1977, pp. 27-46, nonché la bibliografia citata in Tamba, *Una corporazione*..., pp. 361-63; più in generale, v. E. Cortese, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Bulzoni, Roma 1992. Si vedano anche le riflessioni di G. Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Giuffrè, Milano 1991, in particolare pp. 7ss.; i riflessi del rinascimento giuridico medievale sulla «storia diplomatica» sono passati in rassegna in Ead., *'Originale*, *authenticum*, *publicum': una sciarada per il documento diplomatico*, in A. J. Kosto, A. Winroth (eds.), *Charters*, *Cartularies and Archives. The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West*, Proceedings of a Colloquium of the Commission Internationale de Diplomatique (Princeton-New York, 16-18 settembre 1999), Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 2002, pp. 8-21 (disponibile in http://dobc.unipv.it/scrineum/biblioteca/_nicolaj2.html, dal quale citiamo); v. anche Ead., *Gli* acta *giudiziarî (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in G. Nicolaj (a cura di), *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*, atti del X congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001), Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2004, pp. 1-24.

[52] Si ricordino in merito i pionieristici studi di Pietro Torelli (Torelli, *Studi e ricerche*...), la cui impostazione continua ad essere ritenuta sostanzialmente valida ancor oggi da molti studiosi (tra gli altri, v. in particolare Fissore, *Alle origini del documento comunale*..., pp. 39-41, e Tamba, *Una corporazione per il potere*..., pp. 174, 231, 263-64, ma anche i riferimenti contenuti in Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani*... e Cammarosano, *Italia medievale*..., in particolare alle pp. 198, 314). Sull'intreccio tra la progressiva tecnicizzazione della professione notarile e «la materiale esigenza del comune 'giudiziario' duecentesco di provvedersi di un numero sempre maggiore di notai, da inserire nei propri uffici e da affiancare alle proprie magistrature» v. Sarti, Publicare, exemplare, reficere..., pp. 624ss.

[53] Si vedano i richiami all'utilizzazione di modelli cancellereschi in ambito comunale presenti in D. Puncuh, *La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni* in Prevenier, de Hemptinne (éd.), *La diplomatique urbaine*..., pp. 383-406, con particolare riferimento agli studi di Franco Bartoloni sulla documentazione del Senato romano e di Giorgio Costamagna su quella del comune genovese (pp. 388ss.); v. anche i riferimenti presenti in Nicolaj, *'Originale*, *authenticum*, *publicum'*..., testo corrispondente alle note 33-35.

[54] Cfr. *supra* la nota 18.

admittenda» recita l'*ordo iudiciorum 'Invocato Christi nomine'* di fine XII secolo. Così nella rubrica «De testibus subscriptis in instrumento»:

> Item, notandum est quod probatio que fit per negationem contra publicum instrumentum non facile est admittenda, sed omnino respuenda, nisi forte, ut dictum est, omnes testes scripti in instrumento contradicerent expressim.[55]

Pur nel contesto generale esposto nella rubrica «De testibus», concernente l'acquisizione delle testimonianze aventi forza di prova,[56] nel medesimo *ordo iudiciorum* pari forza viene attribuita a *testes* e *instrumenta*, con esplicito riferimento al *Codex*,[57] in relazione alla produzione della prova in giudizio,[58] specificando in quali casi debba prevalere la «vox viva» e in quali invece la «vox mortua».[59] Quanto esposto nell'*ordo* '*Invocato Christi nomine*' sembra echeggiare una dottrina già consolidata, come ad esempio si evince dalla *Summa codicis* del Piacentino composta intorno al 1170: pur attribuendo maggiore *dignitas* alla «testium vox viva» («Et quia probationis duae sunt species, testimonia et instrumenta, et dignior est testium vox viva quam instrumentorum vox mortua, de testibus primo loquamur»), il giurista assegna già una *potentia* di assoluto rilievo alla «instrumentorum vox mortua» («Regulariter idem possunt vox viva et mortua, ut C. eo. in exercendis»). Se «potentior est vox viva in testamentis» – sia pur con certe limitazioni –, «potentior est vox mortua quam viva in multis», con riferimento a specifiche tipologie di atti («in emphiteusi, in donationibus ultra quingentos solidos», ecc.); in questi casi, addirittura «tabellionis instrumentum sufficit, licet eius non sufficiat testimonium; nam et testator rumpit testamentum si rumpit linum, non ita si tantum dicit testamentum se nolle valere. Et censuales professiones et acta testibus esse potiora senatus censuit», con riferimento a D.XXII.3.10

[55] *'Invocato Christi nomine'*, 48, p. 118.

[56] «Et quia probationis due sunt species principaliter, videlicet testimonia et instrumenta, et dignior est probatio per testes quam per instrumenta, ideo primitus pauca de testibus, qui magis ad causarum usum frequenter occurrunt, sub compendio inseramus» (*ibidem*, 43, p. 93).

[57] «In exercendis litibus eandem vim obtinent tam fides instrumentorum quam depositiones testium» (C.IV.21.15).

[58] «Et notandum est quod eandem vim in causis exercendis obtinet tam fides testium, quam instrumentorum [...]. Ergo pariter possunt vox viva et mortua», (*'Invocato Christi nomine'*, 42, «Cui sit facienda probatio», p. 91).

[59] *Ibidem*, p. 92.

(«Census et monumenta publica potiora testibus esse senatus censuit»), con una chiara prefigurazione della possibilità di costituire un sistema documentario dotato di durevole credibilità.[60]

Sarà proprio la *manus publica* uno dei presupposti teorico-giuridici del sistema di produzione documentaria basato dal comune sul ricorso

[60] PIACENTINO, *Summa codicis* [1170 ca.], IV.20, «De testibus», p. 151 e IV.21, «De fide instrumentorum et amissione eorum», p. 153. Oltre ai cenni presenti nella più antica *Summa codicis* di Rogerio (ROGERIO, *Summa codicis* [1160 ca.], XXII «De fide instrumentorum et de amissione eorum», p. 111: «Instrumenta species probationis sunt [...]. Instrumentum dicitur omne illud quod causam instruit, sed hic specialiter tractat de instrumentis scriptura comprehensis»), si vedano anche i riferimenti contenuti nel poco più tardo *ordo iudiciorum 'Olim'* (poco dopo 1177) (*'Olim'*, § 375, p. 236: «Probationum species prima frequens est per testimonia: dignior est vox viva testium quam vox mortua instrumentorum» e §§ 419-421, pp. 236-38: «In exercendis litibus parem vim obtinet fides instrumentorum et depositiones testium. Sed hoc ita si instrumenta sunt publica per manum tabellionis confecta. Item, si sunt publica coram iudice confecta, que acta sive gesta dicuntur. Hec enim sufficiunt»). Considerazioni analoghe troviamo svolte in ambito canonistico. Riccardo Anglico («In exercendis litibus vim parem obtinent instrumenta cum testibus, ut C.», RICCARDO ANGLICO, *De ordine iudiciario* [1190 ca.], XXXI, pp. 50-53, «De instrumentis») suddivide gli *instrumenta* in «forensia» (ovvero «quae in foro fiunt»), «publica» e «privata», attribuendo ai primi maggior forza rispetto ai *testes*, considerando i «privata» di scarso valore («quae secreto fiunt manu contrahentium vel alterius, quae parum valent») e riservando una più complessa trattazione all'eventuale discordanza tra *testes* e *instrumenta publica* (ovvero, «quae a manu publica fiunt»). Anche lo pseudo-Damaso («Regulare est quod in exercendis litibus parem vim habent instrumenta cum testibus, ut C. de fide instrumentorum in exercendis», DAMASO, *Summa de ordine iudiciario* [1210 ca.], LXXXII, pp. 56-57: «In quibus causis instrumenta praeferuntur testibus») ritiene da preferire gli *instrumenta* ai *testes* in una serie di casi, tra cui «in probatione census» (con riferimento a D.XXII.3.10) e «in probatione aetatis» (con riferimento a C.II.42 [43].3), sebbene anche negli altri, in caso di discordanza tra *instrumentum* e *testes*, reputi si possa prestar fede a quest'ultimi solo in presenza di due o tre testimonianze concordanti, riecheggiando il noto passo evangelico in cui Cristo raccomanda di fare opera di conversione facendosi accompagnare da due o tre testimoni (Matteo, 18.16: «Ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum», richiamato anche in decretali di Alessandro III, X 3.26.11 [1168-1170] e Innocenzo III, X 2.20.28 [1198]; si consideri anche Deuteronomio, 17.6 e 19.15, sul divieto di emettere una sentenza di condanna a fronte di una sola testimonianza, richiedendone almeno due o tre; sull'argomento v. E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, II, Il Cigno Galileo Galilei, Roma 1995, p. 88). Pure nella complessa trattazione inerente alla capacità probatoria dell'*instrumentum* contenuta nel più tardo *ordo iudiciarius 'Scientiam'* si fa riferimento al passo del *Codex* poc'anzi citato, sostenendo che «sicut per testes quis probare possit intentionem suam, ita per instrumenta» (*'Scientiam'* [1235-1240], XXX, pp. 57-62: «De probatione per instrumenta», in particolare a p. 59) e specificando che la forza dell'*instrumentum* dev'essere considerata maggiore rispetto a quella dei testi nel caso di eventi lontani nel tempo («propter longinquitatem temporis»), «quod testes non possunt habere veram rei memoriam; tunc praeferuntur instrumenta testibus et sic intelligunt legem illam: census» (con riferimento a D.XXII.3.10).

al notaio, alla ricerca di una credibilità legittimante verso un rapporto privilegiato destinato ad evolvere in forme funzionariali,[61] che – per quanto qui interessa – tenderanno a diffondersi dall'ambito urbano a quello rurale.

A questo proposito sembra opportuno richiamare le note riflessioni dei civilisti, che entro il XII secolo avrebbero attribuito valenza pubblica alla *manus* del notaio:[62] se già la *Summa codicis* di Rogerio (1160 ca.) accorda carattere pubblico, quanto alla *forma*, all'*instrumentum* notarile,[63] nel successivo *ordo iudiciorum 'Olim'* è ormai chiaramente espresso il riferimento alla «manus publica» del *tabellio*.[64] Frutto della medesima temperie culturale e di una comune prassi giuridica appare quanto si viene elaborando nell'ambito del

[61] Si vedano in merito le riflessioni svolte in Fissore, *Autonomia notarile*..., in particolare alle pp. 123ss. e Id., *Alle origini del documento comunale*..., nonché i riferimenti contenuti in Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani*..., pp. 159ss.

[62] Nicolaj, *'Originale*, *authenticum*, *publicum'*..., testo corrispondente alla nota 42; più in generale, sulla fioritura dalla metà del XII secolo di opere inerenti al diritto processuale in forma di *ordines iudiciorum* o *iudiciarii* o di *summae* v. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*..., pp. 128ss, nonché la bibliografia citata *infra* alla nota 110.

[63] Rogerio distingue l'*instrumentum* in «publicum» e «privatum». In particolare, l'«instrumentum publicum» è tale «forma et utilitate» se redatto dal notaio in ambito pubblico («Quod per tabellionem conficitur de re publica, ut puta monumenta publica»), è «utilitate publicum, forma privatum» nel caso di dichiarazioni censuali («ut puta si quis privatus confiteatur in scripturis se debere censum publicum»), è «utilitate privatum et forma publicum» nel caso di documenti notarili d'ambito privato o di atti processuali («ut instrumentum quod de re privatorum per tabellionem conficitur, quod forense dicitur, et acta que ante iudicem conficiuntur, ut depositiones testium et alia que in actis ante iudicem recipiuntur»); l'«instrumentum privatum» è tale «utilitate et forma» (ROGERIO, *Summa codicis* [1160 ca.], XXII «De fide instrumentorum et de amissione eorum», p. 111, su cui v. Nicolaj, *'Originale*, *authenticum*, *publicum'*..., testo corrispondente alla nota 42). A un'analoga distinzione degli *instrumenta* in «publica» e «privata», nel Piacentino non corrisponde un'altrettanto chiara enunciazione del rapporto tra intervento del notaio e carattere pubblico dell'*instrumentum*: «Instrumentorum quaedam sunt publica, quaedam privata. Publicum tribus modis dicitur, alias forma et non utilitate, alias utilitate et non forma, lectoris diligentia sibi quaerat exempla; item, publica dicuntur instrumenta non tantum ea quae per tabellionem conficiuntur, sed et ea quae acta sive gesta vocantur. Item, instrumentorum quaedam sunt privata omnino et nullo modo publica, omnino et nullo modo privata, quaedam privata et publica sunt» (PIACENTINO, *Summa codicis* [1170 ca.], XXI «De fide instrumentorum et amissione eorum», p. 153).

[64] *'Olim'* (poco dopo 1177), §§ 419-421, pp. 237-38, citato *supra* alla nota 60; si vedano anche i riferimenti all'*ordo iudiciorum 'Si quis de re'* contenuti in Nicolaj, *'Originale*, *authenticum*, *publicum'*..., testo corrispondente alla nota 42. Privo di riferimenti specifici risulta l'*ordo 'Invocato Christi nomine'* (p. 91, «Instrumentorum quedam sunt publica, quedam privata; publicum instrumentum tribus modis dicitur et cet.»), che sembra rinviare al Piacentino (cfr. *supra* la nota 63).

diritto canonico tra la metà del XII secolo e i primi decenni del Duecento:[65] ricordiamo la nota decretale di Alessandro III (1159-1181) che equiparava il valore autenticatorio della «manu*s* publica» a quella dell'«authenticum sigillum»,[66] nonché il canone 38 del Concilio Lateranense IV del 1215, in base al quale il giudice avrebbe dovuto incaricare una «publica persona» – ovvero un notaio – di scrivere tutti gli atti del procedimento giudiziario.[67] Sempre in ambito canonistico troviamo infine la lucida esposizione contenuta nell'*Ordo iudiciarius* del bolognese Tancredi (1216), recentemente commentata da Giovanna Nicolaj, laddove la prima delle sei *species* di «publicum instrumentum» lo vuole redatto per mano pubblica, ovvero di notaio, e in pubblica forma:

> Et species eius sunt plures. Nam publicum instrumentum est quod scriptum est per manum publicam, id est per manum notarii publici, hoc est tabellionis, et in publica forma redactum.[68]

[65] Sull'argomento v. in generale Cortese, *Il diritto nella storia medievale*..., pp. 197ss.

[66] «Scripta vero authentica, si testes inscripti decesserint, nisi forte per manum publicam facta fuerint, ita quod appareant publica aut authenticum sigillum habuerint per quod possint probari non videntur nobis alicuius firmitatis robur habere» (X 2.22.2); v. anche i riferimenti presenti in Nicolaj, *'Originale*, *authenticum*, *publicum'*..., testo successivo alla nota 42.

[67] «Tam in ordinario iudicio quam extraordinario iudex semper adhibeat aut publicam, si potest habere, personam aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta conscribant» (X 2.19.11, «Iudex debet habere notarium vel duos viros idoneos, qui scribant acta iudicii; alias, si quid difficultatis emerserit, per superiorem punietur, nec creditur ei super processu, nisi in quantum per acta vel alias per legitima documenta constabit»); sull'argomento v. Chironi, *La mitra e il calamo*..., pp. 53-54.

[68] F. Bergmann (a cura di), *Pillii*, *Tancredi*, *Gratiae libri de iudiciorum ordine*, apud Vandenhoeck et Ruprecht, Göttingen 1842 (ristampa anastatica, Aalen 1965), tit. 13, par. 2, pp. 248-49 (citato in Nicolaj, *'Originale*, *authenticum*, *publicum'*..., testo corrispondente alla nota 46; sulla ricezione nell'*Ordo* di Tancredi di elementi tratti dalla civilistica di poco anteriore v. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*..., p. 132); si noti come dopo questa prima *species* si collochino quelle relative al documento sigillato («Item dicitur publicum quod authentico sigillo sigillatum est»), alla copia autentica («Tertio dicitur publicum quod iudicis auctoritate est exemplatum et authenticatum»), all'atto giudiziario («Quarto dicitur publicum quod in iudicio scribitur apud acta publica»), all'atto sottoscritto da tre testimoni viventi («Quinto dicitur publicum quod habet subscriptionem trium viventium testium»), nonché all'atto estratto da un archivio pubblico («Sexto loco dicitur publicum quod de archivo seu armario publico producitur»). Riferimenti all'intervento di una *manus publica* nella confezione del *publicum instrumentum* erano già presenti nella *Summa* di Riccardo Anglico di tardo XII secolo («Publica sunt quae a manu publica fiunt, quibus inseri debent tres testes ad hoc ut valeant», RICCARDO ANGLICO, *De ordine iudiciario* [1190 ca.], XXXI «De instrumentis», p. 50). Si noti infine l'elevato grado di chiarezza raggiunto nel

In prospettiva, come vedremo, sarà proprio la possibilità di disporre di abbondante documentazione prodotta mediante una *publica manus* a sollecitare la predisposizione di misure atte a garantirne l'integrità e la conservazione nel tempo.[69] Del resto, nella medesima trattatistica cominciano a comparire chiari riferimenti alla conservazione in archivio quale elemento di garanzia per l'attendibilità della documentazione: nel caso in cui sia messa in discussione la *veritas* dell'*instrumentum* o di alcune sue parti e si riveli opportuno provarne la *fides* mediante un confronto testuale («comparatio litterarum»),[70] gli *instrumenta* estratti «ex archivio publico» occupano un ruolo preminente quali elementi di comparazione.[71] Addirittura,

più tardo *ordo iudiciarius 'Scientiam'* («Publicum instrumentum est quod conficitur a publica persona, verbi gratia a tabellione vel a iudice partibus praesentibus. Et hoc instrumentum dicitur acta vel gesta et fieri debet non solum coram iudice, immo etiam coram arbitro», *'Scientiam'* [1235-1240], XXX «De probatione per instrumenta», p. 58).

[69] Si colloca ad esempio in questo contesto la decretale di Onorio III (1216-1226) dalla quale traspare la consapevole volontà di ribadire l'importanza della documentazione d'archivio, anche molto risalente, per la determinazione e la difesa di diritti (X 2.19.13, «Fines dioecesium probantur per libros antiquos, adminicula, testes et famam»).

[70] In caso di contestazione di falso, l'esegesi della *Novella* 73 «De instrumentorum cautela et fide» proposta dai giuristi bolognesi portava comunque a preferire in prima istanza alla *mortua vox* delle prove documentarie la *viva vox* dei testimoni e del rogatario dell'atto (Sarti, Publicare, exemplare, reficere..., pp. 627-28).

[71] Così nella *Summa* di Rogerio: «Cum de veritate instrumenti queritur, testibus vel depositionibus vel comparatione aliarum litterarum veritas comprobatur. Quare videndum est ex quibus litteris comparatio fiat et qualiter fiat, nam fiunt comparationes ex cyrographis, si habent subscriptiones trium testium, et litteris eorum fides imponatur, vel ipsis testibus hoc deponentibus, vel comparatione aliarum litterarum precedente. Fiunt etiam ex forensibus vel publicis instrumentis vel ex his que ex archivio publico producuntur, ut acta publica» (ROGERIO, *Summa codicis* [1160 ca.], XXII, p. 111); analogamente nel Piacentino: «Instrumentis fides imponitur, ut faciant fidem, et per testes et per literarum comparationem. Hii autem comparabunt literas cum literis, qui comparare noverunt et iurabunt quod sine malicia comparabunt. Fit autem comparatio ex quinque generibus instrumentorum: ex his instrumentis quibus adversarius tantum utitur, rite pro te comparatio fit; item, ex charta quae profertur ex archivo publico et habet testimonium publicum; item, ex forensibus instrumentis; item, ex publico; alias item, ex chirographis trium testium subscriptiones habentibus» (PIACENTINO, *Summa codicis* [1170 ca.], XXI, p. 153), nonché nell'*ordo 'Invocato Christi nomine':* «Quod si non de falso, sed aliter inde dubitetur, fiet literarum comparatio. Et notandum est quod comparatio fit ex quinque generibus instrumentorum: puta ex forensibus, que dicuntur instrumenta apud iudicem confecta; item, ex publicis instrumentis et chirographis habentibus subscriptionem trium testium fidedignorum et omni exceptione maiorum; item, ex literis publicis vel privatis quibus adversarius utitur, recte fit comparatio et ex charta similiter que profertur ex archivo publico

secondo alcuni autori – tra cui lo stesso Tancredi – la conservazione in un «archiv*ium* public*um*», con adeguate garanzie, contribuisce a conferire carattere di pubblicità all'*instrumentum* medesimo: «Sexto loco dicitur publicum quod de archivo seu armario publico producitur».[72]

3. *La difesa dei diritti della comunità nell'archivio* thesaurus

La vita amministrativa di molte comunità lascia la fase dell'oralità nel momento in cui si avverte il bisogno di produrre e/o conservare documentazione in grado di attestare e definire sul piano giuridico i rapporti intercorrenti tra gli *homines* e i poteri signorili sovraordinati: redazioni di consuetudini in forma scritta e carte di franchigia costituiscono – talora dal XII secolo, ma con alcuni casi più risalenti – le prime tipologie documentarie che rappresentano idealmente il nucleo fondante dell'assetto istituzionale comunitativo, nonché – nella loro materialità – del sistema documentario delle comunità stesse.[73] Tali documenti, indispensabili per comprendere

habente publicum testimonium, quod fit quando per testes publice probatur quod de archivo publico sit extracta et tunc dicitur habere testimonium publicum» (*'Invocato Christi nomine'*, 6, «De editione instrumentorum», p. 17).

[72] Bergmann (a cura di), *Pillii*, *Tancredi*, *Gratiae*..., tit. 13, par. 2, pp. 248-49; v. inoltre il passo della *Summa* di Rogerio citato alla nota precedente («Fiunt etiam ex forensibus vel publicis instrumentis vel ex his que ex archivio publico producuntur, ut acta publica»). Sull'argomento, con riferimento anche alla trattatistica successiva, v. A. Bartoli Langeli, E. Irace, *Gli archivi*, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), *La città e la parola scritta*, Garzanti Scheiwiller, Milano 1997, pp. 401-28, in particolare alle pp. 401ss.

[73] Sul tema v. in generale Cammarosano, *Italia medievale*..., pp. 125-29, e, con riferimento a comunità rurali piemontesi, valdostane e liguri, con esempi dall'XI secolo, Panero, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti*... Tra i molti altri casi, si considerino ad esempio quelli toscani del *breve* di Moriano, nella piana di Lucca, risalente al 1170 circa (Wickham, *Comunità e clientele*..., pp. 255-56), nonché delle duecentesche *carte libertatis* di *Tintinnano*/Rocca d'Orcia (1207) e *Castel di Badia*/Abbadia San Salvatore (1212), sulle pendici amiatine (L. Zdekauer, *La carta libertatis e gli statuti della rocca di Tintinnano [1207-1297]*, «Bullettino senese di storia patria», 3 [1896], pp. 327-76; G. Salvemini, *Un comune rurale nel secolo XIII*, in Id., *Studi storici*, Galileiana, Firenze 1901, pp. 1-37, ora in Id., *La dignità cavalleresca nel comune di Firenze e altri scritti*, a cura di E. Sestan, Feltrinelli, Milano 1972, pp. 274-97; O. Redon, *Uomini e comunità del contado senese nel Duecento*, Amministrazione provinciale-Accademia senese degli Intronati, Siena 1982, pp. 97-176, già «Mélanges de l'École Française de Rome-Moyen-Âge, Temps Modernes», 91 [1979], pp. 149-56, 619-57; P. Cammarosano, *I primordi del comune di Abbadia*, in M. Ascheri, W. Kurze [a cura di], *L'Amiata nel medioevo*, atti del convegno di studi [Abbadia San Salvatore, 29 maggio-1° giugno 1986], Roma 1989, pp. 65-77), *carte libertatis* i cui

le peculiarità e i condizionamenti esterni cui le comunità andavano soggette, erano ad un tempo costitutivi di diritti e 'regola' interna per quegli aggregati di *homines*, trovando una collocazione quale *prius* logico – sebbene non necessario – rispetto alla stesura delle prime compilazioni statutarie,[74] che sarebbero divenute sempre più numerose a partire dal pieno XIII secolo.

A questo proposito, si può in primo luogo notare come l'attenta conservazione delle compilazioni statutarie posta in essere anche nelle più piccole comunità sia certo un dato di fatto e non un'impressione indotta dall'aver privilegiato in questa fase della ricerca proprio tale tipologia di fonti.[75] L'esame di singoli casi rende inoltre evidente una grande varietà di situazioni, in presenza di particolarità territoriali o socio-insediative, riflesso nondimeno di oggettive peculiarità tipiche di piccole comunità o centri maggiori. Sul piano storico-amministrativo, tuttavia, la lettura di statuti di comunità genera attenzione anche su taluni elementi ricorrenti che richiamano tematiche di carattere generale, senza che in questo caso le possibili differenze tra le comunità in questione, per natura e dimensioni, rendano di fatto improponibile un loro semplice accostamento.[76] Tale valenza assumono quindi i riferimenti alle revisioni statutarie effettuate da specifiche commissioni, da consigli ristretti o generali, nonché dai signori naturali del luogo,[77] come pure l'obbligo fatto al giusdicente di osservare gli statuti[78] o l'affidamento a un notaio

esemplari sono peraltro giunti sino a noi attraverso una tradizione indipendente da quella comunitativa.

[74] Si veda Panero, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti*..., p. 7.

[75] Si vedano, tra gli altri, Cammarosano, *Italia medievale*..., pp. 156ss. e, in riferimento all'età moderna, Tocci, *Le comunità*..., p. 95.

[76] In quest'ottica, si vedano le riflessioni svolte in Cammarosano, *Italia medievale*..., p. 158.

[77] Segnaliamo, a titolo d'esempio, l'affidamento della revisione statutaria a «tre buoni omini» nel caso della piccola comunità del castello signorile toscano di Montagutolo dell'Ardenghesca (MONTAGUTOLO 1280-1297, CXLVIII, p. 43), il riferimento a possibili integrazioni («ea que in hoc libro posita fuerint») presente nello statuto del comune di Acqui (ACQUI 1277, VII, p. 6), l'intervento del maggior consiglio, composto da almeno 75 membri, per la modifica degli statuti dell'importante centro di Bassano (BASSANO 1295, I.XXXV, p. 293), nonché l'assoluta libertà di «corrigere et emendare» gli statuti di Arosio riconosciuta alla badessa del Monastero Maggiore di Milano, titolare dell'*honor et districtus* su quella località (AROSIO 1282, LXVI, p. 79).

[78] Esempi di una normativa generalmente diffusa e ricorrente anche nei secoli succesivi si ritrovano in Piemonte, tanto nello statuto signorile del *consortile* di Cocconato (COCCONATO 1278, 68, p. 75: «quod castelanus Cochonati et eius notarius et

del compito di redigerne il codice,[79] la necessità di disporre di un esemplare degli statuti nella *curia* podestarile[80] o, infine, la volontà di rendere accessibile la normativa statutaria, prescrivendone la volgarizzazione e la stesura in scrittura libraria.[81]

Contestualmente, la conservazione di *carte* e *instrumenta* comprovanti diritti patrimoniali e giurisdizionali, attestata talvolta sin dalla fine del XII secolo,[82] diviene abituale entro i primi decenni

---

quilibet alius substitutus nomine ipsius castelani [...] teneatur omnia capitula et statuta suprascripta et infrascripta attendere et observare prestito ab eodem iuramento»), quanto nel *Libro della catena* del comune di Garessio, nell'alta Val di Tanaro (GARESSIO 1278, p. 26: «quod potestas et consules non possint procedere contra capitula que scripta sunt et inferius scribentur»), e nello statuto della città di Acqui (ACQUI 1277, VII, p. 6: «De potestate qui firma teneat statuta consilii. Teneatur potestas rata et firma habere et tenere ea que comuni consilio credendariorum fuerit confirmata et similiter ea que in hoc libro posita fuerint»), come pure in Toscana negli statuti dei comuni di Anghiari (ANGHIARI XIII secolo [anni '30-'40], III, p. 9: «De querimoniis que per scripturam mihi facte erunt [...], conquerenti rationem infra XXX dies faciam vel faciemus fieri, vel per conventum finiemus et per constitutum infrascriptum») e Chianciano (CHIANCIANO 1287, IV, pp. 7-8: «De iuramento potestatis in presentatione electionis»).

[79] Un esempio duecentesco nello statuto della Val d'Ambra relativo alle comunità soggette ai conti Guidi (VAL D'AMBRA XIII secolo, LXXXVII, p. 73: «Item, teneatur potestas facere scribi et exemplari de verbo ad verbum presentem (*sic*) constitutum in bonis quaternis cartarum nostrarum corii per notarium comunis»).

[80] Si veda ad esempio GARESSIO 1278, pp. 74-75: «quod liber capitulorum stare debeat semper ad sbarram ubi ius reditur, ita quod potestas et consules debeant ipsum capitulum tenere ad sbarram ubi ius reditur».

[81] Un celebre esempio è costituito dallo statuto duecentesco in volgare di Montagutolo dell'Ardenghesca (MONTAGUTOLO 1280-1297, CXLVIII, p. 43: «Item, statuimo et ordiniamo ch'el camarlengo sia tenuto di fare chiamare al suo consellio tre buoni omini che debbiano rivedere questo costeduto e quelli capitoli che a loro parrà sieno tenuti di fare scrivare in carte di bambagia o vero di carte di pecora tucti gli ordini che per li detti tre omini fussero fermati, di buona lettara di testo e non in grammatica»).

[82] Accanto ai casi piemontesi di Mondovì e del più modesto centro di Dogliani, i cui *libri iurium* attestano indirettamente l'antica conservazione di un nucleo di pergamene risalente alla fine del XII secolo (cfr. *supra* la nota 32), si segnalano tra gli altri quello veneto di Monselice, il cui *liber iurium* di primo Trecento – sebbene redatto su iniziativa del comune di Padova – tramanda atti in copia dalla metà del XII secolo (S. Bortolami, L. Caberlin [a cura di], *Il 'liber iurium' del comune di Monselice [secoli XII-XIV]*, Viella, Roma 2005 e in particolare la *Nota diplomatistica* di A. Bartoli Langeli, alle pp. LIII-LIX), quello valtellinese di Bormio, che prima della metà del Trecento conservava documentazione risalente al 1185 (Della Misericordia, *Mappe di carte…*, testo corrispondente alle note 26ss.), e quelli toscani di Colle Val d'Elsa e San Gimignano, nei cui archivi – o in fondi ad essi riconducibili, conservati presso gli Archivi di Stato di Siena e di Firenze – troviamo ancor oggi pergamene risalenti al XII secolo, nonché, rispettivamente, un *liber iurium* con atti in copia dal 1199 e il cosiddetto *libro bianco*, con

del Duecento anche in molti comuni di modeste dimensioni.[83] Al di là dei singoli casi erratici che è possibile citare in questa sede, peraltro verosimili riflessi d'una più vasta realtà, sembra piuttosto opportuno prospettare analitiche indagini su base territoriale volte a chiarire luoghi e tempi di una conservazione certamente più consistente di quanto si possa pregiudizialmente pensare, anche in relazione a comunità molto piccole. Indizi in tal senso sono costituiti, ad esempio, dal caso trentino, illustrato dalla celebre guida di Albino Casetti e dai recenti censimenti promossi dalla Provincia autonoma,[84] da quelli lombardi e ticinesi esaminati da Massimo Della Misericordia,[85] ma anche da quello della Toscana meridionale, addirittura foriero di sorprese sul piano dell'individuazione di documentazione comunitativa, anche molto antica, totalmente avulsa dal contesto originario di conservazione.[86]

---

atti in copia dal 1177 (L. Mineo [a cura di], *L'archivio comunale di Colle di Val d'Elsa. Inventario della sezione storica*, Ministero per i beni e le attività culturali-Amministrazione provinciale, Roma-Siena 2007, pp. 104-107; D. Ciampoli [a cura di], *Il libro bianco di San Gimignano. I documenti più antichi del comune [secoli XII-XIV]*, saggio introduttivo di D. Waley, I, Cantagalli, Siena 1996; *Archivio di Stato di Firenze*, in *Guida generale*..., II, pp. 17-198, in particolare a p. 34 e *Archivio di Stato di Siena*, *ibidem*, IV, pp. 83-216, in particolare alle pp. 95, 153-54).

[83] Si consideri, con valore illustrativo di una casistica più ampia, quanto emerge da Della Misericordia, *Mappe di carte*… in merito ai duecenteschi *adventaria chartarum* delle comunità delle Valli Ambrosiane ticinesi di Olivone (1243, 1255) e Chironico (XIII secolo, seconda metà), come pure in merito alla comunità di Villadossola, nel cui archivio si conservano documenti a partire dal XIII secolo sebbene solo dalla seconda metà del Quattrocento gli statuti locali abbiano previsto specifiche norme inerenti alla conservazione delle carte comunali (testo corrispondente alle note 70, 76-79).

[84] Casetti, *Guida*... (oggi disponibile anche sul sito http://arca.lett.unitn.it), nonché gli strumenti *on line* ricordati *supra* alla nota 25.

[85] M. Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri signorili, identità sociali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale (XIV ciclo), Università degli Studi di Torino, 2004.

[86] Il pensiero non va soltanto ai fondi diplomatici depositati presso l'Archivio di Stato di Siena e relativi ai comuni di Montalcino, Montieri, Sarteano e Sinalunga (su cui v. *Archivio di Stato di Siena*..., p. 95; Giorgi, Moscadelli [a cura di], *L'archivio comunale di Sinalunga*..., pp. 89-123 e A. Zombardo [a cura di], *Il diplomatico Comune di Montieri [1236-1578]*, Accademia senese degli Intronati, Siena 2008), quanto alla documentazione riconducibile alle istituzioni grossetane e reperita in vari fondi da Maura Mordini (*Le forme del potere in Grosseto nei secoli XII-XIV: dimensione archivistica e storia degli ordinamenti giuridici*, All'Insegna del Giglio, Firenze 2007) e alle pergamene provenienti da numerose comunità dello Stato senese e confluite ormai da secoli in archivi di collezionisti (ASSi, *Archivio Domenico Bandini*, su cui D. Bandini, *Regesto feudale di Sarteano*, «Bullettino senese di storia patria», 72 [1965], pp. 158-95; ASSi, *Archivio Bucelli di Montepulciano*, su cui D. Mazzolai, *Le 'carte' Bucelli dell'Archivio di Stato di Siena. Inventario analitico del*

Accanto ai complessi archivistici costituiti da pergamene sciolte, non è certamente privo d'interesse considerare la produzione duecentesca di *libri iurium* nell'ambito di comuni delle dimensioni di Mondovì o dei centri toscani di Colle Val d'Elsa e San Gimignano, come anche di più piccole comunità,[87] sebbene dalle attestazioni contenute negli statuti si ricavi l'impressione che, rispetto alle più antiche esperienze messe in atto nei maggiori centri urbani, la prassi di produrre *libri iurium* si sia diffusa – peraltro senza generalizzarsi – solo nel corso dei secoli seguenti.[88] Come più volte è stato notato,

fondo, *epistolario di Pietro Bucelli e regesto del diplomatico*, tesi di dottorato di ricerca in Istituzioni e archivi [XVII ciclo], Università degli studi di Siena, 2006; ASSi, *Diplomatico Bichi Borghesi*, su cui Archivio di Stato di Siena, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, 3 voll., Ministero dell'Interno, Roma 1951-1977, I, pp. 46-47) o in archivi d'altra natura (ASSi, *Diplomatico Prefettura*, su cui A. Zombardo, *Il diplomatico Prefettura dell'Archivio di Stato di Siena [1233-1773]*, tesi di dottorato di ricerca in Istituzioni e archivi [XVI ciclo], Università degli studi di Siena, 2004; ASSi, *Archivio Bulgarini d'Elci* 180-182: pergamene dei secoli XIII-XV provenienti dall'antica comunità maremmana di Torniella).

[87] Sul «liber instrumentorum» del comune di Mondovì e sui *libri iurium* di Colle Val d'Elsa e San Gimignano cfr. *supra* le note 32 e 82; un'attestazione trecentesca della volontà di redigere un *liber iurium* nel vicino centro di San Miniato è contenuta in SAN MINIATO 1337, I.9, p. 76 (sull'argomento v. L. Mineo, *La dimensione archivistica di tre* terre *toscane fra XIV e XV secolo: i casi di Colle Val d'Elsa*, *San Gimignano e San Miniato*, edito nel presente volume, alla nota 58); sulla precoce redazione di *libri iurium* in alcuni piccoli centri piemontesi, quali Ceva e Garessio, cfr. *supra* la nota 32.

[88] Presenze di *libri iurium* in alcune comunità del Piemonte centro-meridionale, area caratterizzata da una particolare densità di tale tipologia documentaria, s'infittiscono a partire dalla metà del Quattrocento: ai casi già citati del «liber instrumentorum» di Ceva (1455) e del «liber franchisiarum» di Dogliani (1481), sui quali cfr. *supra* la nota 32, possiamo aggiungere l'intenzione di redigere un libro di franchigie manifestata a Carmagnola nel 1498 (I. Curletti, *Metodi di produzione e conservazione documentaria nel comune di Carmagnola [secoli XIV-XVI]: primi spunti per una ricerca*, edito nel presente volume, alla nota 73), nonché il *liber iurium* del comune di Centallo e il libro degli statuti, franchigie e immunità del comune di Villafalletto, compilati alla metà del Cinquecento (V. Vai, *Gli* Iura comunitatis Centalli *[1391-1541]*, edito nel presente volume; Ead., *Una comunità rurale e le sue carte: gli* Iura Comunitatis Centalli *[1391-1541]*, in Grillo, Panero [a cura di], *'Libri iurium'*..., pp. 111-120; VILLAFALLETTO 1433, in particolare alle pp. 11-12; A. Barbero, *Politica e comunità contadina nel Piemonte medievale. Il caso di Villafalletto*, in R. Comba [a cura di], *Villafalletto*, *un castello*, *una comunità*, *una pieve [secoli XI-XVI]*, atti della giornata di studio [Villafalletto, 30 ottobre 1994], Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo 1994, pp. 113-57 e «Studi storici», 35 [1994], pp. 5-48). Più in generale, sull'argomento v. A. Barbero, *I libri iurium dei comuni piemontesi tra medioevo e antico regime*, in Grillo, Panero (a cura di), '*Libri iurium'*..., pp. 95-109. Una realtà molto diversa emerge invece dall'analisi di Massimo Della Misericordia relativa alle comunità della Valtellina e della Valchiavenna, caratterizzate dalla sostanziale assenza di *libri iurium* o *privilegiorum* sino ad epoche assai più avanzate (Della Misericordia, *Mappe di carte*…, testo corrispondente alla nota 191). Merita infine di essere segnalato un caso geograficamente molto distante dai precedenti, quello

l'inserimento in registri pergamenacei per mezzo della *publica manus* di documenti attestanti privilegi o diritti di varia natura ricevuti dal comune in forma di pergamena sciolta nel corso della sua storia costituisce un importante momento nell'elaborazione della memoria dell'istituzione.[89] Sul piano archivistico è opportuno rimarcare come la creazione di un'ulteriore e parallela linea di conservazione della memoria stessa, operazione condotta questa volta tutta all'interno dell'istituzione comunale, non sia priva di conseguenze. A ben vedere, il fatto di rispecchiare il contenuto – se non la struttura – del deposito documentario accumulatosi sino all'atto della primitiva redazione, quasi a sintetizzare la dimensione archivistica del comune, e di costituire d'altro canto anche il frutto della successiva registrazione di quanto progressivamente sedimentato in archivio nei decenni successivi, colloca infatti il *liber iurium* sul confine tra quelli che in dottrina – volendo adottare le categorie enucleate negli scritti di Filippo Valenti[90] – vengono definiti come archivio/*thesaurus* e archivio di sedimentazione.

L'insieme delle tipologie documentarie testé enucleate finisce così per costituire – coerentemente alla prassi di conservazione in uso all'epoca – un vero e proprio archivio/*thesaurus*, deposito di

della piccola città laziale di Corneto (l'attuale Tarquinia), il quale, sebbene piuttosto tardo, presenta affinità rispetto ad esperienze di redazione di *libri iurium* d'ambito urbano, prefigurando, almeno sul piano programmatico, la creazione di due distinte linee di tradizione documentaria, l'una affidata alla tesaurizzazione degli atti sciolti in pergamena e l'altra alla copia autentica nel *liber iurium*: «Quod privilegia et omnes scripturae communis conserventur. Item, statuimus quod ad hoc ut omnia privilegia, brevia, exemptiones et iura communis conserventur et reperiantur, quod magnifici domini priores, qui pro tempore fuerint, habeant rectores collegii notariorum cum aliquibus de dicto collegio magis peritis et videant ac perlegant omnia iura et privilegia ipsa communis per dictos notarios et ea quae importantiae fuerint registrari faciant auctentice in ipso registro vel alio fiendo de novo, quod registrum stare debeat in cancellaria communis sub clavibus et originalia privilegia et scripturae reponantur in cancellaria in quadam capsetta nova sub duabus clavibus» (CORNETO 1545, CXV, p. 134).

[89] A questo proposito, si vedano le riflessioni contenute in Cammarosano, *Italia medievale*..., pp. 144-50, 198 e Id., *I 'Libri iurium' e la memoria storica delle città comunali*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350)*, atti del XIV convegno di studi (Pistoia, 14-17 maggio 1995), Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia 1995, pp. 309-25; più in generale, v. il saggio di Antonella Rovere citato *supra* alla nota 33.

[90] F. Valenti, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in Id., *Scritti e lezioni*..., pp. 83-113 (già «Rassegna degli Archivi di Stato», 41 [1981], pp. 9-37), in particolare alle pp. 89-98; v. anche R. H. Bautier, *La phase cruciale del l'histoire des archives: la construction des dépôts et la naissance de l'archivistique (XVI siècle-début du XIX siècle)*, «Archivum», 18 (1968), pp. 139-149, in particolare alle pp. 140-41.

'materiali archivistico-documentari' funzionale alla tutela dei diritti della comunità. Si tratta di un deposito generalmente avulso dal contesto amministrativo corrente, costituito di documenti per lo più in pergamena sciolta, ma anche – come detto – di statuti o *libri iurium*, pervenuti o fatti produrre da notai collegati a vario titolo al comune: documenti conservati gelosamente in archivio a memoria di diritti patrimoniali e giurisdizionali, raccolti in casse o armadi, spesso in un edificio religioso, talvolta assieme ad altri beni mobili (vessilli, balestre e masserizie varie) sotto la custodia del camarlingo o del massaro del comune stesso. A partire dal XIII secolo, nei comuni maggiori come nelle minori comunità, all'archivio/*thesaurus* tenderà ad affiancarsi un archivio di sedimentazione, conservato sovente in una *domus comunis*, nel quale di frequente troveranno posto unità archivistiche su registro, frutto di produzione seriale ordinaria interna all'amministrazione, messa in atto da notai organicamente inseriti nella compagine comunale. In questo caso l'archivio svolgerà funzione di struttura amministrativa interna, stante comunque una concreta possibilità d'accesso per 'utenti' esterni interessati alla documentazione che li riguarda, fruibile anche grazie alla presenza di notai *ad acta* cui rivolgersi per la redazione di *exempla*.

* * *

Non mancano casi in cui le fonti presentano la costituzione di un archivio/*thesaurus* come un obiettivo ancora da raggiungere. Così nei duecenteschi comuni toscani di Radicofani (1255), centro allora compreso entro il Patrimonio di San Pietro in Tuscia:

teneatur potestas [...] invenire omnia instrumenta comunis et specialiter et nominatim instrumentum sive licteram papalem in qua continetur quod aliquis non possit extra Radicofanum conveniri et deponatur apud quemdam bonum massarium eleptum per consilium,[91]

e Montagutolo (1280), castello signorile dell'Ardenghesca, nel Senese:

el rectore et el camarlengo sieno tenuti di fare bandire che qualunque del detto comune avesse carte o vero libro o alcuna scriptura che pertenga al comune, che incontanente le debbia mandare e dare in mano de' massari; el camarlengo del comune sia tenuto di

[91] RADICOFANI 1255, LVII, p. 63.

comprare una cassetta per lo comune, ne la quale si mettano tucte le carte del comune e sia posta in quello luogo che vorrà el camarlengo.[92]

Nella generalità dei casi, per la costituzione dell'archivio/*thesaurus* sembra comunque prevalere la ricerca del luogo sicuro e del contenitore inviolabile: «arcam aliquam vel scrineum […] non frangam» giura il podestà di Anghiari dalla prima metà del XIII secolo; «inquirere instrumenta omnia comunis et ea poni facere in loco tuto […] et reliquias similiter» recita lo statuto di Garessio del 1278; «quod omnes cartae comunis Custozae, tam novae quam veteres, debeant poni et gubernari in uno scrinio» si legge in uno statuto del 1290.[93] Allo scopo sembrano prestarsi frequentemente edifici o strutture ecclesiastiche, con evidente analogia rispetto a quanto avveniva nei comuni maggiori.[94] Tutto ciò si pone a garanzia dell'intangibilità del

[92] MONTAGUTOLO 1280-1297, XLVIII e LXXXVIII, pp. 16 e 26.

[93] ANGHIARI XIII secolo [anni '30-'40], XLIX, p. 18; GARESSIO 1278, p. 27 («De capitulis legendis et exemplandis et de instrumentis Comunis in loco tuto ponendis»); COSTOZZA 1290, p. 34 («De cartis gubernandis in uno scrinio»).

[94] Se nel contado pisano di primo Trecento erano le autorità cittadine a prefigurare la possibilità per le comunità di ricorrere a strutture ecclesiastiche per la conservazione della documentazione prodotta dalle singole *curie* capitaneali (cfr. *infra* il testo corrispondente alla nota 197), molto frequenti e diffusi risultano i casi in cui le comunità stesse sembrano aver programmaticamente seguìto tale prassi per la tesaurizzazione di una parte almeno dei propri archivi. Segnaliamo tra gli altri quelli ancora trecenteschi di Diano in Liguria (DIANO 1363, XVI, pp. 108-11: «facto dicto coffano, ponantur in ipso omnia contenta in dicto capitulo et ad dictum commune spectantia et ponatur in sacrestia et ibi semper manere debeat») e Moncalieri in Piemonte (F. Gabotto, *Inventario e regesto dell'archivio comunale di Moncalieri fino all'anno 1418*, «Miscellanea di storia italiana», 36, s. III, t. V [1900], pp. 319-549, in particolare a p. 323: «prout aparet in libro debitorum comunis qui est in archa in domo fratrum minorum» [1371]), quello di Domodossola (DOMODOSSOLA 1425, 59, p. 56: «quod consules Burgi Domi suo sacramento teneantur habere archonum unum cum bona clavatura in ecclesia Sancti Gervasii et Protasii de Domo vel alibi ubi melius credentiae videbitur ad expensas communis Burgi Domi, in quo archono, finito quolibet consulatu, libri, scripturae et cartae dicti communis reponantur et reponentur ad aeternam rei memoriam»), nonché altri casi attestati per l'Italia centrale dalla metà del XV secolo (SUBIACO 1456, XXVI, pp. 172-73: «quod cassetta comunis sit et esse debeat in sacristia ecclesiae Sancti Andreae de Sublaco, sub custodia sacerdotis dicte ecclesie si placuerit sacerdotibus et parrochialibus vel in alio loco ydoneo; in qua quidem cassetta reponantur omnia istrumenta et previlegia aliaeque scripturae quad ad dictum comune spectant pertinentque et in futurum spectabunt et pertinebunt»; SERRAPETRONA 1473, LIIII, pp. 320-22: «Quod liber statutorum communis Serre copietur et copia et appretium et quaterni ipsius communis sedeant in volta ecclesie Sancti Clementis»; GUALDO CATTANEO 1483, I.20, pp. 34-36: «De libro ordinando de creditoribus comunis et ipsorum satisfactione. [...] Iste liber sic ordinatus reponatur et poni debeat et con[servari] in armario comunis existente in eclesia Sancti Antonii de

materiale archivistico nonché, di conseguenza, della sua attendibilità in prospettiva futura, e serve a limitare rischi di eventuali dispersioni. Potrebbe sembrare una logica soluzione – scrigni e casse sono gli strumenti adeguati per la custodia di un tesoro –, ma nella fattispecie si tratta pur sempre di materiale di possibile impiego in ambito amministrativo: come conciliare dunque le esigenze di sicurezza con quelle di fruizione? Dinanzi a casse e forzieri inviolabili quest'ultima esigenza sembra cedere il passo, anche perché spesso la responsabilità della custodia risulta condivisa da più ufficiali, con una conseguente moltiplicazione delle chiavi e del numero di persone necessarie per l'apertura dei contenitori; significativi al riguardo appaiono gli statuti duecenteschi del comune di Chiaverano (1251), centro fondato a metà Duecento col concorso del vescovo d'Ivrea:

consules non debeant monstrare aliquam cartam comunis alicui persone, nisi essent duo consules ad minus,[95]

come pure quelli del comune di Costozza (1290), presso Vicenza:

Quod scrinium habere debeat tres claves et tres serraturas dissimiles, quorum clavium una sit secus dictum caniparium, alia secus decanum, tertia secus unum bonum virum.[96]

---

dicto castro Gualdi»; APIRO 1528, XXII, pp. 108-109: «Ut iura et privilegia comunis diligentius conserventur illesa, hoc statuto sancimus studio et diligentia dominorum confalonerii et priorum dicta iura et privilegia deponi debere in archivio comunis ubi bussulum regiminis continetur, et dictum archivium clausum clavibus penes ipsos dominos confalonerium et priores futuris [temporibus] reponi et conservari debeat in sacristia eclesiae Sancti Francisci dictae terrae et in quadam archa magna posita in eadem sacristia et claudenda clavibus»). Su alcuni casi trentini v. F. Giacomoni (a cura di), *Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, 3 voll., Jaca Book, Milano 1991, I: *Dal '200 alla metà del '500*, pp. 129 (Romeno, Don e Amblàr, 1459) e 222 (Coredo, Smarano e Sfruz, 1483); F. Cagol, M. Nequirito, *Trento. Una città alpina e il suo 'contado'. Storia e documenti (secoli XIV-XVIII)*, Provincia autonoma-Comune di Trento, Trento 2005, pp. 211, 220-21 e, in particolare, su quanto prescritto dalle *Consuetudini* seicentesche della comunità della Valle di Fiemme in merito alla conservazione di «privilleggi, istrumenti et scritture pubbliche et private della comunità» nell'*armaro grande* posto nella sagrestia della pieve di Cavalese, v. M. Bonazza, *Evoluzione istituzionale e maturazione archivistica in quattro comunità di valle dolomitiche (secoli XIV-XX)*, edito nel presente volume, testo corrispondente alla nota 23; v. anche Della Misericordia, *Mappe di carte*…, testo corrispondente alle note 155ss.

[95] CHIAVERANO 1251, 61, p. 294.

[96] COSTOZZA 1290, p. 34 («De cartis gubernandis in uno scrinio»). È interessante constatare come tali modalità di ripartizione delle responsabilità di custodia avvicinino le prassi di conservazione documentaria a quelle in uso per oggetti e beni mobili di

I limiti di un sistema di conservazione basato sulla semplice tesaurizzazione risultano evidenti proprio nel caso di materiale archivistico necessitante una gestione corrente e un frequente uso, come ad esempio codici statutari, ma anche – in alcuni casi – documenti in pergamena sciolta comprovanti diritti di comunità. Una delle soluzioni più frequentemente adottate pare essere stata quella di associare la custodia *in loco tuto* alla replica degli esemplari – comunemente attestata nel caso di statuti alla catena o di *libri iurium*[97] – espediente semplice quanto dispendioso, che consentiva comunque di coniugare fruibilità e speranza di conservazione della memoria nel tempo. Anche i primi rari interventi d'inventariazione attuati negli archivi di comunità paiono del resto connessi più alla necessità di garantire una capillare conservazione del materiale archivistico – da preservare integro di ufficiale in ufficiale per mezzo di elenchi di consegna – che alla volontà di assicurare una sua agile gestione.[98]

valore, come ad esempio nel caso quattrocentesco della comunità del Cadore citato in Bonazza, *Evoluzione istituzionale e maturazione archivistica*…, alla nota 18.

[97] Della diffusa prassi di redigere più esemplari del medesimo codice statutario, destinandone almeno uno alla libera consultazione assicurandolo al *bancum iuris* mediante una catena, si ha ad esempio un riflesso in alcuni casi piemontesi: il duecentesco *Libro della catena* di Garessio, più volte menzionato *supra* alle note 78 e 80, e il coevo «lib*er* novu*s*» di «capitula» statutari che il podestà di Montiglio avrebbe dovuto far conservare nella «capsa archivi» una volta copiato dal «lib*er* vet*us*», sempre a disposizione del podestà e dei notai del comune e quindi a rischio di smarrimento (MONTIGLIO 1285, 180, pp. 282-83: «De transcriptione et exemplacione capitulorum quos reponi debent in capsa archivi et ad[h]ibere fides. Item, statutum est quod potestas Montilii teneatur et debeat vinculo iuramenti facere transcribi, poni et exemplari in cartis omnia capitula dicti loci Montilii et ex ipsis usque ad festum proxime venturum facere fieri unum librum novum, qui liber compositus ex predictis capitulis conservetur et custodiatur scriptum in scrinio comunis, tali speciali occasione et modo quod si capitula facta et posita et que sunt in libro veteri, quem penes se tenent et portant potestas et notarii comunis, perderentur omnia vel aliqua ipsorum vel destruerentur vel reperirentur oscura, abrasa, abolita vel cancellata, habeatur recursus ad capitula posita et existencia in dicto libro novo»), nonché il quattrocentesco *Libro della catena* di Alba, su cui v. F. Panero (a cura di), *Il libro della catena: gli statuti di Alba del secolo XV*, 2 voll., Famija Albèisa, Alba 2001. Sul ricorso alla redazione di *libri iurium* al fine di assicurare un ulteriore veicolo di conservazione della memoria da affiancare alla tesaurizzazione di pergamene sciolte ricevute dal comune cfr. *supra* le note 32-33, 77, 87-89.

[98] È questo il caso degli *adventaria chartarum* duecenteschi delle comunità delle Valli Ambrosiane ticinesi di Olivone e Chironico (su cui cfr. *supra* la nota 83), come pure delle varie decine di «cartae comunis et hominum Custozae» descritte in un inventario redatto tra la fine del Duecento e i primi anni del secolo successivo (COSTOZZA 1290, pp. 110-13). Più complessa pare già l'organizzazione della memoria documentaria del comune di Bormio, che tra il 1272 e il 1344 produsse numerosi inventari destinati a

Se tali preoccupazioni appaiono giustificate in una prospettiva di tesaurizzazione di lungo periodo e rarefatta consultazione, saranno invece foriere di scarsa duttilità nel momento in cui *capse* e *scrinea* si troveranno a dover contenere registri prodotti serialmente in un contesto documentario e amministrativo ormai in piena evoluzione, come in due centri del Monferrato: quello appena fondato di Borgo San Martino («scrineum cum bona clavatura et clavi, in quo scrineo teneantur et teneri debeant omnes libri comunis, tam de expensis quam de consilio et de actis curie dicti loci», 1278/79), ma anche il comune 'signorile' di Montiglio, ove lo statuto del 1285 prevedeva che il «lib*er* nov*us*» di «capitula» fosse conservato nello «scrini*um* comunis».[99] Colpisce infine il precoce caso del grosso centro di Biella, che già a metà Duecento (1245) doveva evidentemente presentare un sistema di produzione documentaria complesso e strutturato:

omnes consules teneantur et debeant [...] consignare consulibus novis substitutis eisdem omnes libros accusationum, bannorum, receptionum et sequelarum et eos poni facere in scrineo (*depennato e corretto* in camera *nell'interlinea superiore*) comunis et quod debeant consignari banderie et stere et privilegium vetus et verna et omnes alie mensure in dictum terminum (*aggiunto* et balistas et cartam pronunciationis).[100]

---

descrivere oltre 800 carte, solo in parte custodite dal «canevarius cartarum» comunale incaricato di gestirle e per il resto in mano ad altri soggetti: di un sistema di conservazione policentrico e di inventari quali 'mappe' finalizzate al ritrovamento di documenti parla a questo proposito Della Misericordia, *Mappe di carte*…, testo corrispondente alle note 26, 174 e seguente la nota 190; v. anche L. Martinelli Perelli, *L'inventario di un archivio comunale del Trecento: il* Quaternus eventariorum *di Bormio*, «Studi di storia medievale e diplomatica», 2 (1977), pp. 229-352. I casi d'inventariazione attestati nel XIII secolo nell'ambito di comunità di piccole e medie dimensioni presentano punti di contatto con esperienze di ben altro respiro e complessità poste in essere dai maggiori comuni cittadini, quali ad esempio il sistema di gestione documentaria messo in atto nel corso del Duecento nella *Camara actorum* di Bologna (su cui da ultimo v. Romiti, *L'armarium comunis*…, ove, alle pp. XXXI-LVI, sono presi in esame anche altri casi duecenteschi relativi ai comuni di Savona, Matelica, Viterbo e Perugia) o il complesso impianto inventariale destinato alla gestione integrata di alcune migliaia di pergamene e del *liber iurium* denominato «Caleffo dell'Assunta», ideato dal comune di Siena negli anni Trenta del XIV secolo (v. i riferimenti presenti in G. Catoni, *Per Clio e per la patria. Esperienze archivistiche senesi dal Caleffo Vecchio alla 'Guida generale'*, in D. Toccafondi [a cura di], *Gli strumenti della ricerca. Esperienze e prospettive negli Archivi di Stato*, Edifir, Firenze 1997, pp. 69-78, in particolare alle pp. 70-71).

[99] BORGO SAN MARTINO 1278/79, CXXVIII, pp. 72-73 e MONTIGLIO 1285, 180, pp. 282-83.

[100] BIELLA 1245, 32, p. 338.

Testimonia indubbiamente un significativo cambiamento nella prassi di conservazione documentaria la correzione apportata al testo statutario biellese dalla mano che sostituì il riferimento allo «scrine*um* comunis» – strumento e simbolo di una tesaurizzazione volta essenzialmente a garantire la sicurezza – con quello alla «camera comunis», struttura inserita in un contesto amministrativo funzionale a una più agevole fruizione documentaria.[101]

Mitiga indubbiamente la sensazione di scarsa duttilità del sistema di conservazione documentaria la constatazione che la prassi prevedesse in genere l'affidamento dell'archivio a consoli,[102] *boni viri*,[103] *sindici*[104] o – più frequentemente – a *camerarii*, *canipari* o *massari*,[105] coinvolti a pieno titolo nella gestione delle attività del comune e, quindi, essi stessi potenziali fruitori per scopi interni all'amministrazione. È comunque certo che l'affidamento della documentazione ad ufficiali di vertice, incaricati in genere di conservare gli archivi alla stregua degli altri beni mobili del comune (balestre, pavesi, masserizie), e non a chi materialmente partecipava alla stesura degli atti in forma pubblica – ovvero i notai – non avrebbe consentito l'istituzione e la gestione di un'efficiente struttura archivistica destinata non solo all'uso interno, ma anche a un tipo di utenza esterna interessata a consultare e ricevere copie di atti e destinata a

[101] Quanto i diversi sistemi di organizzazione delle carte si riflettano anche sugli aspetti materiali della conservazione archivistica, fino a determinare la scelta del mobilio atto all'uopo – semplici *capse* o più complessi armadi a cassetti, funzionali a un ordinamento delle carte per materia –, è colto opportunamente in Bonazza, *Evoluzione istituzionale e maturazione archivistica…*, testo corrispondente alle note 27ss.

[102] BIELLA 1245, 32, p. 338 (cfr. *supra* il testo corrispondente alla nota 100); CHIAVERANO 1251, 61, p. 294 (cfr. *supra* il testo corrispondente alla nota 95).

[103] CICOGNARA 1261, p. 317: «quod omnes cartas factas et facturas de comuni Cigognarie tantum unus homo debeat eas tenere, ellectus ille homo per homines de conscilio»; COSTOZZA 1290, p. 34: «quod omnes cartae comunis Custozae, tam novae quam veteres, debeant poni et gubernari in uno scrinio empto de aere comunis dato et consignato uni bono et idoneo canipario, quod scrinium habere debeat tres claves et tres serraturas dissimiles, quorum clavium una sit secus dictum caniparium, alia secus decanum, tertia secus unum bonum virum».

[104] FIORENTINO 1298, XXXIIII, p. 323: «quod omnia instrumenta comunis Viterbii et omnia instrumenta comunis Florentini perveniant ad manus scindici castri predicti».

[105] CHIANCIANO 1287, X, pp. 11-12: «De electione camerarii et eius offitio. [...] Et teneatur camerarius quolibet suo successori adsingnare dictas res, bona et libros comunis, que ad eorum manus pervenerint»; MONTAGUTOLO 1280-1297, XLVIII e LXXXVIII, pp. 16 e 26, su cui cfr. *supra* il testo corrispondente alla nota 92; COSTOZZA 1290, p. 34, su cui cfr. *supra* la nota 103.

crescere, come vedremo, in presenza di una produzione documentaria ormai in via d'evoluzione verso forme di registrazione seriale. Al di là di ogni limite connesso ad aspetti logistici e di materiale collocazione dei documenti in casse o scrigni, saranno proprio l'evoluzione qualitativa e quantitativa conosciuta dalla produzione documentaria nel corso del Duecento e la connessa necessità di porre tale documentazione in diretto contatto con l'utenza esterna a favorire il superamento delle tradizionali forme di conservazione tipiche dell'archivio/*thesaurus*.

4. *Produzione documentaria seriale e archivi di sedimentazione*

Per comprendere appieno la formazione di sistemi di gestione documentaria – quali si riscontrano a partire dal pieno Duecento anche nell'ambito di comunità di dimensioni relativamente contenute – pare opportuno non limitarsi a considerare le modalità di conservazione degli atti, quanto piuttosto affrontare i problemi connessi alla loro produzione e ricezione, o piuttosto i riflessi che le trasformazioni conosciute dalla produzione documentaria riverberano sulla gestione stessa.

Lo sviluppo di sistemi amministrativi via via più complessi, dapprima in ambito cittadino, poi anche in quello periferico,[106] comportò dai decenni centrali del Duecento – come detto – un forte coinvolgimento di notai nelle strutture burocratiche in formazione. Così come avvenne in riferimento al più generale livello politico-istituzionale, in molti casi i notai stessi furono probabilmente latori di suggestioni provenienti dalla città dominante in merito all'organizzazione amministrativa e alla tenuta archivistica. Sarà interessante cogliere fino a che punto tali suggestioni abbiano determinato fenomeni meramente imitativi e quali siano state invece le peculiari esigenze tali da generare sviluppi riconducibili all'ambito locale, nell'ottica della formazione di un originale sistema di produzione e di conservazione anche nelle comunità minori.[107]

[106] Sul concetto di 'perifericità', inteso come non necessariamente contrapposto o subalterno a quello di 'centralità', v. Tocci, *Le comunità*..., p. 119.

[107] Si vedano in merito le riflessioni condotte in Baietto, *Scrittura e politica*..., p. 510 ed Ead., *Elaborazione di sistemi documentari*..., pp. 668ss.

A questo proposito il pensiero va alle necessità d'ambito amministrativo originatesi laddove si assisté allo sviluppo di vere e proprie strutture istituzionali complesse da finanziare e organizzare: tenere memoria dei movimenti di denaro in forma corrente – ad esempio per mezzo di registri di debitori/creditori – o al fine di una periodica revisione contabile dell'operato di *camarlinghi* o *massari*, per mezzo di registri di entrate/uscite; redigere liste di *fuochi*, *massaritie*, *fumantes*, ecc. allo scopo d'indicare la loro capacità contributiva in base a parametri astratti (*alliramento*), nonché le somme reali da corrispondere e quanto effettivamente corrisposto nel tempo; elaborare stime di patrimoni immobiliari basate, per quanto possibile, su criteri certi e condivisi (*estimi*) o addirittura su forme di rilevazione proto-catastale; documentare lo svolgimento dell'attività corrente dei consigli più o meno ampi preposti alla gestione della cosa pubblica, sia per quanto concerne l'attività assembleare interna all'amministrazione, sia per quello che riguarda i rapporti intrattenuti con l'esterno, mediante l'invio o il ricevimento di lettere o ambasciate. Tali incombenze, consuete in gran parte delle comunità, davano usualmente luogo a una produzione documentaria relativamente complessa e seriale in forma di registro, che tendeva a imitare, almeno nelle intenzioni del legislatore, quella posta in essere nei maggiori comuni urbani.

Gli aspetti più specificamente amministrativi poc'anzi elencati non sono tuttavia i soli ad essere interessati dallo sviluppo di una produzione documentaria seriale per mano notarile. È infatti l'esercizio della giustizia a richiedere – tanto al centro quanto in periferia – l'intervento della *publica persona* del notaio, secondo quanto stabilito in ambito canonistico dal Concilio Lateranense del 1215, probabilmente in presenza di una tendenza ormai generalmente diffusa.[108] Il notaio al seguito o comunque al servizio del giusdicente – podestà, rettore o castellano signorile che fosse –, ma anche la figura particolarmente diffusa in ambito toscano del notaio/giusdicente, si trovò così a dover produrre o ricevere una varietà sempre più ampia di tipologie documentarie, la cui evoluzione è possibile cogliere scorrendo l'abbondante trattatistica che dal XII secolo giunge sino alla sistemazione rolandiniana ed oltre. Secondo la tripartizione che ormai tende a divenire classica nei trattati due-

[108] Cfr. *supra* il testo corrispondente alle note 67ss.

centeschi di arte notarile, alle *forme* di contratti e di ultime volontà si affianca infatti un'autonoma sezione dedicata alla documentazione d'ambito giudiziario, che il buon notaio di *curia* doveva saper redigere o comunque gestire: dal sempre più complesso libello, la cui presentazione in giudizio apre l'azione legale in ambito civile,[109] alle *accusationes* ed *inquisitiones* d'ambito criminale, all'estrema varietà di atti che segnano ogni fase del processo, sino all'esame dei testimoni – momento culmine dell'impegno e della discrezionalità del notaio di tribunale – e alla sentenza, ove la volontà del giudice assume una peculiare forma documentaria di tipo notarile, pur mantenendo le caratteristiche di una manifestazione di volontà espressa in forma diretta.[110]

Stante dunque l'intervento del notaio nella produzione di ogni tipo di atto processuale, sul piano strettamente archivistico sarà importante ricordare il passaggio dalla redazione di documenti singoli, che talvolta venivano perfezionati nell'esclusivo interesse delle parti coinvolte o di una sola di esse e che quindi non costituivano la base di un coerente sistema di conservazione della memoria da parte del soggetto produttore, alla predisposizione di un coerente sistema di registrazione cronologica di atti giudiziari su *libro*. Tale sistema, destinato a dar conto del quotidiano svolgersi dell'attività della *curia* a futura memoria, doveva funzionare nell'interesse delle parti coinvolte nel processo, ma anche e soprattutto a fini di auto-

[109] «Quicumque vult actionem proponere, primum intentionem suam et intentionis causam in libello, qui conventionalis dicitur, debet explanare, qui libellus porrigendus est iudici ab actore et per iudicem offerendus est reo» recita la *Summa* composta da Giovanni Bassiano intorno al 1185 (GIOVANNI BASSIANO, *'Quicumque vult'*, p. 1; v. anche quanto in PILLIO, *Libellus*, VIII, pp. 36-38). Su Giovanni Bassiano, Pillio e, più in generale, sul problema della formazione del libello introduttivo alla lite, v. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*..., pp. 120-22, 128-32 e 145ss.

[110] Sull'argomento si veda *supra* il testo corrispondente alle note 41ss. e, più in generale, Cammarosano, *Italia medievale*..., pp. 166ss.; Nicolaj, *Gli* acta *giudiziari*..., nonché L. Sinisi, Judicis oculus. *Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, in Piergiovanni (a cura di), *Hinc publica fides*…, pp. 215-40; per la ricostruzione del contesto documentario e delle sue forme di produzione, si vedano inoltre l'analitica ricostruzione del caso perugino di metà Duecento operata sulla base di documentazione giudiziaria su registro da M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia 1991, in particolare alle pp. 20-33, e le considerazioni inerenti al caso duecentesco di Vercelli contenute in Baietto, *Scrittura e politica*..., pp. 493-96; più in generale, v. D. Quaglioni, *La giustizia nel medioevo e nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna 2004 e M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Il Mulino, Bologna 2005.

documentazione dell'istituzione titolare della *potestas iudicandi*.[111] L'assoluta rilevanza del fenomeno sembra confermata dal fatto che una simile evoluzione venne manifestandosi precocemente anche nelle *curie* attive presso comunità di dimensioni relativamente modeste.[112]

Occorre quindi evitare di riproporre, secondo un'ottica riduttiva, l'immagine di un notaio/*scriba* impegnato prevalentemente in ambito amministrativo. La conflittualità diffusa che segnava i rapporti interpersonali nel microcosmo della piccola terra murata, della *villa* o del villaggio nebulare immersi nella campagna rendeva infatti strumento di governo difficilmente eludibile la presenza capillare di rettori e notai in grado di garantire il rispetto di regole accettate dalla comunità, rispetto essenziale per il normale svolgimento della vita associata.[113] In definitiva, le funzioni di *scriba* comunitativo e di attuario di tribunale garantivano al notaio – o ai notai – una presenza costante in tutti gli spazi di vita associata d'ambito pubblico, spazi che si dilatavano ulteriormente laddove allo stesso notaio era consentito – come ad esempio in Toscana – il contestuale svolgimento d'attività professionale in campo privato.[114] Volendo così cercare tracce dell'attività del notaio/*scriba comunis* o *potestatis* tra le *forme* proposte dalla ricca trattatistica notarile duecentesca, all'ampia casistica di atti d'ambito giudiziario si affiancano – nel contesto, per così dire, amministrativo – le poche *forme* di atti di sindacato, considerati una particolare fattispecie degli atti di procura diffusi in ambito privato.[115] Assume dunque sicuro rilievo quanto contenuto nel *Formularium* di Martino da Fano, composto intorno al 1232, laddove accanto alle tradizionali *forme* tipiche di ogni tradizionale *ars notariae* ne troviamo altre d'ambito 'amministrativo': nomina e

---

[111] Cfr. *supra* il testo corrispondente alle note 69ss.

[112] Se ne veda un esempio in relazione al caso del contado pisano, analizzato *infra* nel testo corrispondente alle note 189ss.

[113] Un riflesso di tale prassi di governo si coglie con particolare chiarezza per la Toscana fiorentina di età basso medievale e moderna, sulla quale si vedano gli studi citati *infra* alle note 187-188.

[114] Si vedano in proposito, con particolare riferimento alla Toscana senese, i saggi di O. Redon, *Quatre notaires et leurs clientèles à Sienne et dans la campagne siennoise au milieu du XIIIe siècle (1221-1271)*, «Mélanges de l'Ecole Française de Rome – Moyen-Âge, Temps Modernes», 85 (1973), pp. 79-141 (ed. it. in Ead., *Uomini e comunità*..., pp. 43-95) ed Ead., *Le notaire au village. Enquête en pays siennois dans la deuxième moitié du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle*, in E. Mornet (travaux reunis par), *Campagnes médiévales: l'homme et son espace. Études offerts à Robert Fossier*, Publications de la Sorbonne, Paris 1995, pp. 667-80.

[115] Cfr. *supra* la nota 42.

revoca di sindaci, precetti di procuratori o stime di beni effettuate da stimatori del comune, ma anche elenchi di assoluzioni e condanne, proposte del podestà in consiglio o *consilia* resi da membri dei consessi deliberativi, ovvero tutte *forme* che ben potevano adattarsi a contesti di registrazione seriale.[116] Nella nostra ottica, risulta comunque di particolare rilevanza soprattutto la manualistica pratica, di cui sono esempio il celebre trattatello rolandiniano *De officio tabellionatus in villis et castris*,[117] nonché il più tardo manuale ad uso del notaio del giusdicente del contado diffuso in area pisana nel corso del Trecento, del quale discorreremo più avanti.[118]

Sebbene nell'ambito dell'*ars dictaminis* ci s'imbatta sin dal primo Duecento in opere incentrate sulla composizione di lettere e resoconti consiliari – attività precipua del *notarius dictator licterarum* o del *notarius reformationum*[119] –, il trattatello rolandiniano composto dopo

[116] MARTINO DA FANO, *Formularium* (1232 ca.), XVIII («Qualiter praeceptum procuratoris communis fiat»), XIX («Qualiter fieri debet extimatio ab extimatoribus communis»), XLV («De sindico»), XLVII («De revocatione syndicatus»), XLVIII («Qualiter proponat potestas in consilio»), XLIX («De consilio dato a consiliariis»), LII («Qualiter fiant absolutiones»), LIII («Qualiter fiant condempnationes»), CXC («Carta sindicatus»), CXCI («Item de eodem»). Sulla vicenda biografica di Martino, anche in merito alla datazione del *Formularium*, v. F. Liotta, *Del Cassero*, *Martino*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 36, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1988, pp. 442-46, nonché N. Sarti, *Martino da Fano e i suoi 'Notabilia super Institutionibus'*, «Rivista di storia del diritto italiano», 69 (1996), pp. 115-53 (ora in Ead., Tre *itinerari di storia giuridica*..., pp. 137-70), in particolare alle pp. 126ss. In generale, sul sistema di produzione documentaria connesso all'attività dei consigli dei comuni cittadini v. M. Sbarbaro, *Le delibere dei consigli dei comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2005; in particolare, per riscontri documentari d'area senese v. Moscadelli, Zombardo, *Fonti deliberative*….

[117] Cfr. *supra* la nota 44 e *infra* il testo corrispondente alle note 120ss.

[118] Cfr. *supra* la nota 45 e *infra* il testo corrispondente alle note 189ss.

[119] Com'è noto, un'ampia trattazione inerente alla composizione epistolare è contenuta in GUIDO FABA, *Summa dictaminis* (1228-29); modelli di *epistule* inerenti all'ufficio podestarile sono contenuti nel trattato *De regimine civitatum* di GIOVANNI DA VITERBO (1240 ca.), XIII-XXIII, pp. 222-25, opera ritenuta da Torelli, *Studi e ricerche*..., p. 109 «non tanto giuridica, quanto vicina all'*ars dictandi*»; il medesimo trattato contiene riferimenti al compito di «scribere propositiones consiliorum et dicta consiliariorum secundum propositiones sicut potestas preceperit vel iudex dectaverit», compito svolto dal notaio del podestà (*ibidem*, CXV, p. 259); sui «notai addetti ai consigli del comune» v. Torelli, *Studi e ricerche*..., pp. 161ss. Sull'argomento si vedano comunque E. Artifoni, *I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, «Quaderni Storici», 21 (1986), pp. 687-719; Id., *Sull'eloquenza politica nel Duecento italiano*, «Quaderni medievali», 35 (1993), pp. 57-78; Id., *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, in P. Cammarosano (a cura di), *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, atti del convegno di studi (Trieste, 2-5 marzo 1993), École française de Rome, Roma

il 1255 rappresenta un *unicum*, sia per quanto concerne la completezza del panorama tracciato (quasi una ventina di tipologie documentarie di genere quanto mai vario), sia per il suo precipuo riferirsi al contesto rurale, ambito mai affrontato nello specifico dalla trattatistica coeva. Per quanto non si conosca alcun commento duecentesco al trattatello di Rolandino, esso dovette comunque avere una certa diffusione,[120] tanto da venire edito ancora in pieno Cinquecento assieme alla *Summa totius artis notariae*,[121] assumendo quindi ai nostri occhi un particolare significato.

La composizione del *Tractatus de officio tabellionatus* avrebbe fatto seguito, nelle parole di Rolandino, ai ripetuti inviti di alcuni suoi pari – definiti «fratres» in ossequio alle regole dell'*ars dictandi*[122] –, a supporto del loro operato e di quello degli altri notai inviati come ufficiali nei castelli o nei villaggi della giurisdizione bolognese. Vengono descritte alcune *forme* documentarie destinate a divenire classiche in ambito comunale: il quadro giurisdizionale è quello di una comunità medio-piccola del contado bolognese, San Giovanni in Persiceto, e risulta assolutamente coerente con quanto riusciamo a cogliere da frammenti documentari sopravvissuti, nonché dalla normativa statutaria prodotta da comunità di simili dimensioni. L'alta giustizia come pure la giustizia civile sono demandate ad ufficiali cittadini, mentre il notaio si occupa di aspetti eminentemente amministrativi, nonché della tenuta degli atti del banco del danno dato, ovvero di quella parte della bassa giustizia preposta prevalen-

1994, pp. 157-82; Id., *Sapientia Salomonis. Une forme de présentation du savoir rhétorique chez les* dictatores *italiens (première moitié du XIIIe siècle)*, in R. M. Dessì, M. Lauwers (études reunies par), *La parole du predicateur (V^e-XVe siècle)*, Z'editions, Nice 1997, pp. 291-310; A. Bartoli Langeli, *Cancellierato e produzione epistolare* in Cammarosano (a cura di), *Le forme di propaganda*..., pp. 251-61; M. Giansante, *L'ideologia del comune di popolo*, in Tamba (a cura di), *Rolandino e l'ars notaria*..., pp. 51-74, in particolare alle pp. 54-55.

[120] Sulla diffusione manoscritta delle opere di Rolandino si vedano i riferimenti presenti in Bertram, *I manoscritti*...; G. Dolezalek, *La diffusione delle opere di Rolandino in Germania e nelle zone contigue*, in Tamba (a cura di), *Rolandino e l'ars notaria*..., pp. 737-57. In particolare, un indizio della diffusione del *Tractatus de officio tabellionatus* anche come testo autonomo si ricava dall'esistenza di due esemplari manoscritti, conservati attualmente a Praga e Vienna, sui quali v. Dolezalek, *Verzeichnis der Handschriften*..., III, *ad vocem* Rolandinus Passagerii / Tractatus de officio tabellionatus.

[121] Cfr. *supra* la nota 44.

[122] Sull'argomento v., tra gli altri, Bartoli Langeli, *Cancellierato e produzione epistolare*..., pp. 252ss.

temente alla repressione dei frequentissimi reati di danneggiamento di coltivazioni.[123]

L'attività del notaio si snoda lungo un percorso che si apre con la seduta della «concio» tenuta in occasione dell'entrata in carica del nuovo *regimen*: in quell'occasione il notaio deve leggere il «breve» contenente la «forma sacramenti» – in latino e in volgare («literaliter et vulgariter») –, dopo aver ricordato al console o al massario di emanare il «preceptum» di giurare il «sequimentum potestatis et communis Bononiae et consulis sive massarii et communis istius terrae», rivolto a tutti gli uomini in età d'armi, elencati precedentemente dal notaio stesso in forma di appunto (in un «taliolum»).[124] La particolare rilevanza che assume la prima occasione in cui il notaio si presenta dinanzi alla comunità è sottolineata da Rolandino con una serie di consigli inerenti al modo di leggere e di atteggiarsi del notaio stesso di fronte all'assemblea, che riecheggiano indicazioni contenute nei passi delle *artes dictandi* dell'epoca relative alla composizione e all'esposizione dei discorsi in arengo:

> Ut cum illud in concione legere debueris, placeat eloquium omnibus et vulgare tuum cavens sollicite, ne plus festinanter vel plus tarde eloquium quam expediat legas, nec etiam nimis deprehensa, vel nimium alta voce, sed circa haec omnia medium teneas in legendo. Et deposito omni timore resumas audaciam quantam decet. Quoniam in utroque tabellione bene disposito gestus et actus multiplex ab omnibus approbatur ipso brevi lecto.[125]

---

[123] Sulla complessa materia del danno dato si vedano i riferimenti presenti in M. Montorzi, *Gli arredi del vivere civile. Una lettura giuridico-istituzionale*, in M. Montorzi, L. Giani, *Pontedera e le guerre del Contado. Una vicenda di ricostruzione urbana e di instaurazione istituzionale tra territorio e giurisdizione (secc. XVI-XVIII)*, Pacini, Pisa 1994, pp. 13-213, in particolare alle pp. 113-17 e Id., *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Edifir, Firenze 1997, pp. 75-77, nonché, anche per il ricco apparato bibliografico, il recente A. Dani, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Monduzzi, Bologna 2006.

[124] ROLANDINO, *Summa*, c. 474v («De ordine principii rubrica»).

[125] Ivi. Un confronto può essere proposto, ad esempio, con passi di GUIDO FABA, *Summa dictaminis*, secondo il quale «pronuntiatio est vocis, vultus, gestus modulatio cum venustate» (II.I «De pronuntiatione», p. 296) o di BONCOMPAGNO DA SIGNA, *Rhetorica novissima*, che pure considerava l'«eloquentia» come «rivulus a fonte rhetorice derivatus, qui potest ipsius artis effectus probabiliter nominari» (II.1 «De rhetorice partibus et causarum generibus», p. 254); «De honestate habitus, gressus et risus: [...] in incessu autem nimis velox esse non debet vel tardus; [...] notantur quidem in eo habitus, gressus corporis, vocis prolatio, significatio verborum et modus proferendi. [...] De temperantia incipiendi. [...] Dico ergo quod persone sublimes et viri qui per sapientiam vel religionem seu dignitatem sunt famosi, plane ac submissa voce debent incipere, ut in eis gravitas prenotetur, nisi aliud exigat rerum eventus; nam auditores

Il riferirsi a modelli elevati di oratoria si accompagna tuttavia a consigli di natura eminentemente pratica, quasi strumentale, come ad esempio il tener pronto il «taliolum» con la lista dei giurati o lo spuntare accuratamente dalla lista stessa i nomi di coloro i quali vengono prestando il giuramento:

> Deinde habebis unum folium vel taliolum sic intitulatum, in quo erunt scripta omnia nomina hominum de terra illa, qui iurare debebunt, et habebis scripta antequam fiat concio ita quod tunc bene habeas ea parata. [...] Scribes in capite nominis sui unum 'idest', quod repraesentet sacramentum.[126]

Non mancano comunque riferimenti di natura politico-programmatica di elevato spessore, quali il celebre invito rivolto al notaio affinché sia saggio maestro e guida del console o del massaro della comunità: «cumque te oporteat esse quasi magistrum sapientem et ducem consulis vel massarii terrae illius».[127]

Dopo l'insediamento del nuovo *regimen* e il giuramento dei consoli e degli altri *homines* del castello, l'attività del notaio rolandiniano si sostanzia nel registrare i «precepta» podestarili, consolari o massariali, nel tener memoria dello svolgimento delle sedute dei consigli, nell'attuariato presso il banco del danno dato, nella tenuta della contabilità e delle registrazioni d'ambito fiscale, nonché nella redazione di altre minori tipologie documentarie. In

---

in prolationibus talium personarum magis attenti existunt; reliqui vero ita debent incipere quod in ipso principio notam reprehensionis non incurrant et dicatur eis *altius*, *altius*, quod fieri non potest absque prolocutorum pudore» (IV.3 «De doctrina honestatis habenda», pp. 261-62); si veda anche, all'opposto: «De contionibus: mos contionatorum est ascendere in spectaculum et in gestibus corporum ostendere venustatem. Petunt in primis ut eis audientia et intelligentia prebeatur et infulati precones non desinunt proclamare, dicentes *audi*, *audi*. [...] Si vero contionator ex officio teneatur sumere de aliquibus ultionem vel ad faciendum exercitum intendat militiam et populum animare, ascendit dextrarium in mentem; qui terram videtur in fremitu conculcare, super quo sedet accinctus gladii, teribilem ostendit faciem, supercilia elevat, extendit cyra et pedes in streupis, agitat calcaria, brachium elevat ad suprema, dextra manu innuit, voce hortatur, infert minas, reducit ad memoriam facta clarissima et victorias antiquorum» (XIII, «De contionibus», pp. 296-97). Più in generale, su come le opere dei retori attivi in ambito bolognese nella prima metà del Duecento fossero «ben presenti nell'orizzonte culturale di un notaio bolognese della metà del Duecento», specie in un caso come quello di Rolandino, ovvero «di una mente aperta sul mondo degli studi e della didattica», v. Giansante, *L'ideologia del comune di popolo*..., pp. 54-55.

[126] ROLANDINO, *Summa*, c. 474v («De ordine principii rubrica»).

[127] Ivi.

totale si prevede la tenuta di almeno sei quaderni, corrispondenti ad altrettante serie («precepta», riformagioni, denunce e condanne di danno dato, entrate e uscite) e di altre dieci tipologie documentarie (di cui due con varianti), tre delle quali potevano dare origine ad ulteriori registrazioni seriali («talioli collectarum», «forma consignationum collectarum et condemnationum non solutarum», «extimum damnorum datorum»).[128] Il trattatello rolandiniano sembra dunque riflettere – almeno sul piano ideale – la realtà della produzione documentaria posta in essere nelle comunità, così come peraltro la possiamo ricostruire attraverso fonti statutarie, attestazioni indirette o frammenti originali. Del resto, forme documentarie analoghe a quelle descritte da Rolandino, prodotte con sempre maggior frequenza dai notai impegnati in veste di *scriba comunis*, a partire dalla seconda metà del Duecento cominciano ad arricchire la trattatistica d'ambito notarile, confluendo nei più diffusi formulari del tempo.

Ad ogni buon conto, volendo mitigare l'impressione indotta dai trattati duecenteschi di *ars notariae* venati di un'orgogliosa consapevolezza del rilevante ruolo ricoperto dal notaio – Rolandino lo considerava addirittura, come detto, maestro e guida degli amministratori delle comunità del contado! –, dobbiamo comunque ricordare l'atteggiamento decisamente più distaccato nei suoi confronti che si coglie nei coevi trattati composti in ambito accademico o letterario. Basti ricordare, a titolo d'esempio, la definizione presente nel *De regimine principum* di Tommaso d'Aquino risalente agli anni Sessanta del XIII secolo («Nunc autem agendum est de altero officio et infimo cuiuscumque regiminis, quod est tabellio»)[129] o la chiara posizione di subalternità prevista per il notaio della *curia* podestarile nel più risalente *De regimine civitatum* di Giovanni da Viterbo (1240 ca.):

[128] *Ibidem*, cc. 474v-475r: «De praeceptis a potestate vel consule vel massario factis», «De reformationibus consiliorum», «Forma quaedam reformationis», «Ratificatio solutionis», «De denunciationibus saltuariorum super damnis illatis», «De condemnationibus», «De introitibus», «De expensis», «Solutio facta», «Collecta», «Consignationes collectarum et condemnationum non solutarum», «Extimum», «Alia eiusdem forma in duabus petiis terrae», «Designatio unius viae», «Terminamentum», «Desponsatio concubinae».

[129] Tommaso d'Aquino, *De regimine principum ad regem Cypri* [...], a cura di G. Mathis, Marietti, Torino 1948, IV.XXVI, p. 94.

Notariorum autem seu tabellionum vel scriniariorum officium magnum est; de hiis autem loquor, qui in officio sunt cum potestate et iudice in regimine civitatis; magnum dico in honere et honore. [...] Item, pertinent ad dictum officium omnia scripta curie. Et dicitur in iure talis notarius servus publicus, non quod sit servus a servitute, sed a servitio, quia publice servit; et licet olim servi vere essent notarii, hodie tamen liberi esse debent [...]. Sint ergo tales notarii fideles secretarii, cum diligentia, sine aliqua corruptela et sine aliqua falsitate, ut de eorum officio reportent commodum et honorem <et> inde Deo placeant et ab hominibus merito comendentur.[130]

Il medesimo trattato contiene per di più un ironico invito alla prudenza nella scelta dei notai della *familia* rivolto ai novelli podestà, con precisi riferimenti alla carenza di virtù morali cui frequentemente sarebbero andati soggetti gli stessi notai:

Item, notarium vel notarios potestas seu electus inveniat bonos et honestos [...]. Indiget enim potestas quandoque prudentia et facundia tabellionis et maxime ad puniendos malefactores, non adulteratores, non ebriosos, sed sobrios et castos. Memini enim me vidisse et scivisse quamplures potestates et rectores maximum dedecus sustinuisse et incurrisse et etiam quosdam de regimine turpiter fuisse deiectos et expulsos propter malitiam et commissa seu corruptelas et clandestinas pecunie et aliarum rerum extorsiones pravissimas iudicum et notariorum.[131]

[130] GIOVANNI DA VITERBO, *De regimine civitatum*, CXV, «De officio notariorum potestatis et iudicum», p. 259. Dopo un breve preambolo, Giovanni propone alcune etimologie per i termini «notarius», «tabellio» e «scriniarius», passando poi ad enumerare i compiti del notaio di *curia:* «Pertinet autem ad eius officium scribere interrogationes, confexiones, negationes et alias responsiones, sicut audit a partibus in causis, et attestationes testium fideliter et legaliter et sententias scribere dictante iudice cum quo est in officio; item, publicare attestationes mandato iudicis et dare eas partibus publicatas; similiter et confexiones et sententias etiam postquam fuerint a iudice recitate. Eodem modo, si fuerit a potestate vel comuni positus notarius super maleficia, debet recipere accusationes in scriptis vel sine scriptis, secundum consuetudinem civitatis cum iuramento accusatoris de veritate dicenda, tam in accusando quam in defendendo, ut dictum est supra: quis ordo sit servandus in maleficiis. Item, pertinet ad eorum officium scribere propositiones consiliorum et dicta consiliariorum secundum propositiones, sicut potestas preceperit vel iudex dectaverit. Pertinet etiam ad eos scribere exbanditos et rebanditos et banda et epistolas que aliis a potestate et consilio destinantur; in quibus maxima cautela est habenda, scilicet ut planum sit dictamen et breve, non superbum, non abrogans, non obscurum, sed sapientia et discretione fulgens, <ut> de benivolentia et dulcedine atque gravitate possit merito commendari. Multorum enim ire et discrimina metigantur et sedantur propter epistolarum dulcedinem cum discretione et modo in eisdem inserto; et multa negotia extricantur et expediunt per eas, que sine ipsis inducerent honera graviora cum laboribus et inpensis. Item, pertinent ad dictum officium omnia scripta curie»; le riflessioni riportate nel testo concludono la breve trattazione.

[131] GIOVANNI DA VITERBO, *De regimine civitatum*, XXVI, p. 226.

La lettura della trattatistica e delle fonti normative testé proposta assume significato nell'ottica di tratteggiare un contesto di riferimento solo se alla base della ricerca si colloca un'attenta disamina di casi concreti, tale da conferire sostanza alle successive riflessioni di carattere generale. Volendo quindi schematizzare i risultati di quella ricerca, si è tenuto conto dell'atteggiamento assunto dalle comunità prese in esame nei confronti del proprio sistema documentario – laddove esistente –, così come traspare dalla normativa statutaria.

Si segnalano innanzitutto comunità – per lo più di modeste dimensioni – la cui normativa non contiene riferimenti diretti alla produzione documentaria, come ad esempio in molte *regole* d'area alpina.[132] In altri casi le indicazioni presenti nella normativa statutaria rimandano alla produzione documentaria[133] e ad una certa

[132] Si considerino ad esempio gli statuti e le 'carte di regola' trentine d'età medievale, ove solo in rari casi compaiono notizie inerenti alla produzione documentaria: cenni alla consueta presentazione di 'ragioni' sono contenuti negli statuti di Pilcante (1374), Terlago (1424), Piné (1465) e Vigolo Vattàro (1496), mentre riferimenti all'esistenza di uno o più notai al servizio della comunità sono presenti negli statuti della valle di Primiero (1367) – sui quali v. Bonazza, *Evoluzione istituzionale e maturazione archivistica*…, § 2 – e in quelli del rilevante centro di Arco (1480), ove alla tenuta di «unus liber in quo scribantur gesta dicti comunis burgi Archi» si accompagnava una forte attenzione per la tutela della documentazione notarile d'ambito privato (Giacomoni (a cura di), *Carte di regola e statuti*..., I, pp. 31, 44, 76, 137, 200, 213, 319); sulla conservazione di materiale documentario spesso risalente all'età medievale negli archivi di numerose comunità trentine si veda peraltro quanto citato *supra* alla nota 25.

[133] Pur in presenza di labili riferimenti all'esistenza di un sistema di produzione documentaria, si può notare come nella prassi di registrazione contabile riflessa negli statuti del *locus* di Arosio, stabiliti nel corso del Duecento dalla badessa del Monastero Maggiore di Milano, si sia forse passati da un meccanismo estremamente semplice basato sul diretto intevento dei consoli previsto nella compilazione del 1215 («statuit ut consules, qui pro tempore fuerint, consignent quibuslibet duobus mensibus sui regiminis totum dispendium per scriptum, quod fecerint per ipsos duos menses», AROSIO 1215, XXIII, p. 61) a una procedura verosimilmente più complessa, evidenziata dallo statuto del 1282, comprendente la tenuta di un «quatern*us* communis» e l'esplicito intervento di uno scrivente non compreso nel novero dei consoli stessi («quod quilibet qui iverit et qui expendiderit aliquid pro communi debeat facere scribere omnia ea que habere debet in quaterno communis in presentia duorum consulum infra dies XV, aut denuntiare ipsis consulibus quod fatiant scribi ea in presentia duorum vel trium testium», AROSIO 1282, XXXVII, p. 74). In un contesto signorile si collocano pure gli statuti concessi agli *homines* del *castrum* laziale di Sermoneta dal cardinale Riccardo Annibaldi nel 1271 e riformati nel 1304 al tempo del nuovo signore Pietro II Caetani, forse nel loro archetipo formalizzati analogamente a quelli di Arosio come espressione della volontà del *dominus castri*, mediante la stesura di un atto notarile (M. Vendittelli, *'Domini' e 'universitas castri' a Sermoneta nei secoli XIII e XIV. Gli statuti castellani del 1271 con le aggiunte e le riforme del 1304 e del secolo XV*, L'Erma di Bretschneider, Roma 1993, pp. 39-41); sono in questo caso minimi i riferimenti alle modalità di produzione documentaria,

attitudine alla conservazione delle carte *in loco tuto*,[134] spingendosi talora sino all'esplicita attestazione della presenza di un notaio comunitativo.[135]

limitandosi alle semplici attestazioni dell'esistenza di un notaio – o scriniario – di *curia*, anche in considerazione del fatto che la porzione superstite degli statuti sermonetani riguarda prevalentemente l'ambito giudiziario (SERMONETA 1271, 9 e 32, pp. 56 e 61; SERMONETA 1304, 8, p. 69; per un esame delle fonti statutarie relative al ruolo pubblico svolto dal notaio nelle comunità del Lazio meridionale v. C. Carbonetti Vendittelli, *'Unus bonus notarius pro commune civitatis'. Il notaio al servizio del comune nelle città della Provincia di Campagna e Marittima nel tardo Medioevo*, in *Statuti e ricerca storica*, atti del convegno di studi [Ferentino, 11-13 marzo 1988], Comune di Ferentino, [s.l.] 1991, pp. 127-42). Esili cenni dedicano alla produzione documentaria comunale anche gli statuti piemontesi di Chiaverano e Garessio, nei quali sono chiamati in causa, rispettivamente, un notaio al servizio dei consoli e non meglio specificati scrivani (CHIAVERANO 1251, 97, p. 299: «quod consules teneantur per eorum sacramentum facere iurare notarium quemquam habuerint antequam faciat scripturas comuni»; GARESSIO 1278, p. 63: «cartularii vero vecteri venire debeant in manibus scribarum novorum omni anno et in eorum custodia et potestas faciat hoc capitulum observare»).

[134] Si vedano i casi, peraltro già citati, del grosso centro di Biella (almeno prima della riforma statutaria su cui cfr. *supra* la nota 101), dei comuni di Chiaverano (cfr. *supra* le note 95 e 102), Anghiari (cfr. *supra* la nota 93), Garessio (cfr. *supra* le note 93 e 133), Chianciano (cfr. *supra* la nota 105), Costozza (cfr. *supra* le note 93, 96, 98 e 103), *Castel Fiorentino* (cfr. *supra* la nota 104) e dei più modesti centri signorili di Cicognara (cfr. *supra* la nota 103), Montagutolo dell'Ardenghesca (cfr. *supra* le note 92 e 105) e Montiglio (cfr. *supra* le note 97 e 99).

[135] Pur non diffondendosi specificamente sui sistemi di produzione documentaria esistenti nelle rispettive comunità, attestano la presenza di notai del comune gli statuti toscani di Anghiari (ANGHIARI XIII secolo [anni '30-'40], LXXV, p. 22, ove si stabiliscono i compensi corrisposti «pro suo feudo» al «notarius communis» per la redazione di varie tipologie documentarie d'ambito giudiziario: «duos denarios pro scedatura libelli et IIII denarios pro confessionibus, ab omni parte, et non plus; et IIII denarios pro quolibet teste et non plus et XII denarios pro qualibet sententia et non plus et pro precepto I denarium») e Chianciano (CHIANCIANO 1287, IX, pp. 9-11, «De electione notarii», ove il notaio era tenuto a redigere tutte le scritture del comune, ricevendo un compenso annuale, e tutte quelle d'ambito giudiziario, retribuite secondo una specifica tariffa: «qui notarius habeat pro suo salario per totum annum sexaginta libras denariorum Cortonensium cum conditionibus infrascriptis, videlicet, quod ultra dictum salarium habeat et accipere possit de quolibet precepto civilium II denarios et IV de tenuta, II denarios de citatione et II denarios de presentatione et de precepto publico IV denarios et de tenuta publica VIII denarios et de citatione et presentatione publica IV denarios, de teste non publico IV denarios et de publico VI denarios, de sententia publica difinitiva XII denarios et de non publica VI denarios, de bannimento preconis II denarios et publico IV denarios, dummodo predicta fiant de voluntate creditoris, alias non»), come pure quello dei centri piemontesi di Carrù (con riferimenti indiretti all'esistenza di un sistema di produzione documentaria costituiti dalla presenza di un «clavarius», verosimilmente un notaio, e di un «notarius curie» incaricato della produzione di atti d'ambito giudiziario e della redazione di copie: CARRÙ 1280-1310, p. 16, «Quod clavarius exigat banna infra annum. [...] Teneatur dictus clavarius scribere comuni Caruci omnes scripturas ei necesarias sine salario,

La normativa statutaria vigente a inizio Trecento nel rilevante *castrum* toscano di **Fucecchio** – a quel tempo ancora in orbita luc-

exceptis instrumentis»; pp. 17-18, «Quod notarius curie non possit capere de scripturis nisi ut infra. [...] Teneatur etiam ipse notarius dare exemplum scripturarum sibi t[a]ngencium cuilibet requirenti») e Borgo San Martino, ove è attestata la contemporanea presenza di due notai (BORGO SAN MARTINO 1278/79, LXXXXIII, p. 62 e CXXVIII, pp. 72-73, rubrica che delinea tracce di un'essenziale produzione e conservazione documentaria attuata dal comune: «in quo scrineo teneantur et teneri debeant omnes libri comunis, tam de expensis quam de consilio et de actis curie dicti loci; et quod notarii teneant clavem dicti scrinei, quod scrineum stare debeat in domo comunis»), quello del comune laziale di *Castel Fiorentino*, che reca memoria dell'esistenza di un notaio/giusdicente (FIORENTINO 1305, XIII, p. 338, ove non si va oltre l'indicazione della tariffa per la redazione di atti giudiziari da parte del «potestas et notarius»), o quello del comune appenninico della Sambuca Pistoiese (SAMBUCA 1291, VI, p. 19, ove è semplicemente attestata l'esistenza di un notaio «ad officium comunis»; v. anche G. Cherubini, *Lo statuto della Sambuca Pistoiese*, *un comune dell'Appennino nel XIII secolo*, in *La Sambuca Pistoiese. Una comunità dell'Appennino al confine tra Pistoia e Bologna (1291-1991)*, atti del convegno di studi [Sambuca Pistoiese, 24-25 agosto 1991], Società pistoiese di storia patria-Nueter, Pistoia-Porretta Terme 1992, pp. 1-17); lo statuto del comune veneto di Pernumia presso Monselice, pur nella stringatezza della rubrica dedicata alla materia, lascia intuire una produzione documentaria piuttosto articolata, anche qui affidata a due notai (PERNUMIA XIII secolo-inizio XIV secolo, 109, p. 202: «quod duo notarii elligantur in officio comunis usque ad medium annum morantes, quorum unus scribere teneatur manifestationes officialium et alia stravagancia ad voluntatem potestatis et consulum [...]. Reliquus vero scribat rationes sindici et caniparii et consulum et precepta potestatis et consulum, preter cartas corroboratas»). Piuttosto tenui sono i riferimenti contenuti nello statuto delle comunità toscane della Val d'Ambra soggette ai Conti Guidi (VAL D'AMBRA XIII secolo, LXXIV, pp. 68-69, ove nell'ambito del giuramento del «tabellio» del podestà paiono da rilevare i riferimenti alla prassi di registrare «in quaterno» le varie tipologie di atti giudiziari), in quello della piccola comunità padana di Cicognara, sottoposta alla signoria della badessa del monastero di Santa Giulia di Brescia (CICOGNARA 1261, p. 318: «notarius qui fuerit ellectus per dominam abatissam debeat scribere expensas factas per consules et massarios Cigognarie et cartas communis et sindicatus et quaternos qui pertinent comuni et comune debeat dare ei cartas et atramentum ad scribendum»), o nello statuto signorile del consortile astigiano di Cocconato, contenente riferimenti al notaio del castellano (COCCONATO 1278, 47, p. 70: «quod castelanus teneatur habere notarium unum expensis sui regiminis in Cochonato, qui scribat sententias et condapnaciones et omnia alia qui sunt scribenda et qui faciat racionem pro ipso domino castelano»). Una maggiore articolazione in merito alle tipologie documentarie prodotte presenta invece lo statuto in volgare del castello signorile toscano di Montagutolo dell'Ardenghesca, più volte citato (MONTAGUTOLO 1280-1297, XI, p. 6; XXIV, p. 9: «che el rectore e 'l camarlengo debbiano fare le loro condannagioni [...] e debbiano fare leggiare nela piazza del detto castello»; LXVI, p. 20: il notaio del comune «debbia fare [...] tutte le scripture e carte di detto comune per tutto l'anno»; CXXXII, pp. 38-39: «che ogne camarlengo debbia avere uno libro, nel quale faccia scrivare tucte l'entrate del comune e tutti e' dazi che s'imponessero ne la sua camarlengaria e tucte le spese ch'elli facesse nel tempo de la sua camarlengaria»; CXLI, p. 41: «ch'el camarlengo e 'l consellio sieno tenuti e debbiano fare fare la libra del comune»; CXLVIII, p. 43, citato *supra* alla nota 81).

chese – presenta un quadro assai dettagliato del sistema di produzione e conservazione documentaria, che sembra richiamare quanto previsto dalla trattatistica duecentesca, risultando sostanzialmente incentrato sulla figura del «notarius comunis». Questi era incaricato di redigere tutte le scritture, apponendovi la propria sottoscrizione e il proprio «signum»,[136] al servizio dei consigli, del podestà e degli altri ufficiali d'ambito amministrativo-contabile o giudiziario. Era prevista la redazione di un «lib*er*» destinato alla registrazione di delibere ed altri atti consiliari, tra i quali gl'istrumenti di sindacato e le elezioni di ufficiali,[137] nonché la tenuta del cosiddetto 'libro delle memorie', usuale in ambito toscano, in cui trovavano posto scritture eterogenee, come quelle relative ad ambasciate, missioni o assenze del podestà, stime di danni e arbitrati.[138] In ambito economico-finanziario il notaio operava al servizio del «massarius», redigendo scritture funzionali alla gestione corrente del patrimonio mobiliare del comune,[139] e del «cammerarius», contabilizzando in appositi «li-

[136] FUCECCHIO 1307/08, I.XI, p. 32: «dictus notarius facere teneatur et debeat omnes et singulas scripturas comunis Ficecchii in Ficecchio et alibi, ubi necesse fuerit pro dicto comuni Ficecchii, ut dictum est. Et etiam teneatur facere cartas appellationum et protestationum singularium personarum de Ficecchio et vicaria coram vicario Vallis Arni et sua curia, quando necesse fuerit [...] et duret eius offitium uno anno»; p. 34: «et teneatur et debeat dictus notarius omnes suos libros, quos fecerit seu scripserit occasione dicti sui offitii, in fine cuiuslibet libri publicare et nomen et signum suum apponere». Riferimenti alle successive 'vicende statutarie' di Fucecchio, la cui sottomissione a Firenze risale al 1330, sono contenuti in Tanzini, *Alle origini della Toscana*…, pp. 54ss.

[137] FUCECCHIO 1307/08, I.XI, p. 33: «librum alium consiliorum reformationum, in quo scribere debeat omnes reformationes et decreta consiliorum et instrumenta sindacatuum et electiones officialium et omnia que in consiliis ordinabuntur et fient».

[138] FUCECCHIO 1307/08, I.XI, pp. 33-34: «alium librum memorie, in quo scribat omnes dies ambasciatarum quibus ambasciatores iverint et steterint pro comuni, eques sive pedes, et omnes et singulos dies quibus potestas steterit et dormiverit extra terram Ficecchii et de quo seu quibus mensibus prout ipse potestas se absentaverit et steterit et omnes extimationes dampnorum factas et fiendas per extimatores comunis et omnes litium arbitrationes».

[139] FUCECCHIO 1307/08, I.XIV, p. 36: «massarius suo iuramento teneatur habere unum librum et in eo scribi facere omnia debita comunis contracta et etiam suo tempore contrahenda, que ipse massarius sciverit vel ei denumptiatum fuerit, et nomen notarii cuius manu ipsorum debitorum fuerint instrumenta scripta, et etiam debita que suo tempore restituerentur. Et in dicto libro seu quaterno etiam scribi facere teneatur per notarium comunis omnes res, superlectilia et pignera restituenda per veterem cammerarium novo cammerario comunis predicti et scribere facere summam cuiuslibet datii, ad quam rationem et qua de causa imposita est, et summam quarumlibet condempnationum factarum et fiendarum suo tempore»; I.XI, p. 33: «teneatur dictus

br*i*» le entrate e le uscite della cassa comunale,[140] mentre era affidata ad altri due notai («notarii tenentes libram») la redazione, l'aggiornamento e la tenuta dell'estimo o «libra».[141] Spettava altresì al notaio del comune la redazione di varie tipologie documentarie in forma di registro al servizio degli ufficiali del danno dato e del giusdicente.[142] Il ricorso al notaio era infine previsto anche per quanto concerneva

notarius scribere in libro massarii comunis omnium condempnationum summas, suo tempore in dicto comuni factarum seu fiendarum quacumque occasione, prout ascendent, antequam publicentur seu pronumptientur et mensem et diem quo lecte seu publicate fuerint. Item, et omnium datiorum summas et qua de causa et ad quam rationem imposita sint et mensem vel diem quo imposita sint similiter in dicto libro scribere teneatur. Et omnes et singulas prestantias que imponentur in dicto comuni et prestantium nomina et prenomina et quare prestantia fit, in dicto libro massarii scribere teneatur et debeat».

[140] FUCECCHIO 1307/08, I.XI, p. 33: «teneatur dictus notarius facere cammerario comunis librum [...] introytus, in quo ligentur et quadernentur omnes et singuli quaterni datiorum et prestantiarum impositarum et imponendarum in comuni Ficecchii, prout imponentur et fient in comuni Ficecchii [...]. Et in ipso eodem libro idem notarius scribere teneatur et debeat omnes et singulos alios introytus et res, qui et que ad manus dicti cammerarii occasione sui offitii pervenerint, excepto introytu condempnationum et exceptis pignoribus datiorum et condempnationum, que ponantur pro solutis solum in libro pro quibus datia et condempnationes ponuntur pro solutis, pro quibus subficiat quod ponantur datia vel condempnatio soluta pro quibus accepta sunt. Item, alium librum exitus dicti cammerarii similiter facere debeat, in quo scribat omnes et singulas solutiones et expensas, quas dictus cammerarius pro comuni fecerit seu faciet absque ullo salario, res singulariter destinguendo et nominando in dicto libro, in quibus seu pro quibus idem cammerarius aliquid expendiderit seu solverit»; I.XIII, p. 35: «quicumque erit cammerarius teneatur habere duos libros, unum videlicet introytus et alium exitus, in quibus libris faciat scribi omnes denarios et res et pignera et omnes expensas quas fecerit pro comuni, per manum notarii comunis et non alterius persone».

[141] FUCECCHIO 1307/08, I.XVII, pp. 38-39: «Quod sint tria volumina extimationis comunis Ficecchii»; I.XVIII, p. 39: «De permutandis possessionibus in libra comunis»; I.XVIIII, pp. 39-40: «De libra totaliter non estinguenda»; I.XX, pp. 40-41: «Quomodo et quando notarii tenentes libram valeant permutare». Sui «notarii tenentes libram» v. anche I.XXXII, pp. 51-52 e III.XLVI, p. 117.

[142] FUCECCHIO 1307/08, I.XI, p. 34: «librum unum accusationum dampnorum seu guastorum factarum et fiendarum per camparios, custodes secretos, bandaiolos et alias singulares personas, factorum vel datorum in campis, vineis, ortis, pratis et nemoribus; et alium librum condempnationum, compositum solum de quaternis integris cartarum, in quo scribere debeat omnes condempnationes fiendas antequam publicentur vel legantur seu pronumptientur; et alium librum inquisitionum per regimen factarum vel fiendarum et accusationum singularium personarum super iniuriis, offensionibus, manumissionibus et inobbedientiis et excessibus omnibus; et alium librum in quo scribat et scribere facere debeat vinculo iuramenti notas omnium capitulorum statuti que tangunt regimen comunis Ficecchii et cogunt ipsum aliquod facere et quod facere debeat vel teneatur et quibus die et mense et eas legere debeat et notificare in consilio generali regimini quolibet mense ea videlicet que fieri debeant

la prospettiva di una conservazione nel tempo di tutti i libri e le scritture del comune in un luogo sicuro.[143]

Vi sono invece situazioni in cui, pur in presenza di riferimenti normativi a una produzione documentaria seriale e sedimentata, destinata in qualche misura anche alla pubblica fruizione, la normativa non lascia intuire l'esistenza di particolari strutture di conservazione, prescrivendo semplicemente il trasferimento della responsabilità sulle carte al momento del passaggio di consegne tra ufficiali, come ad esempio nel caso ancora duecentesco della *curia* di **Verolengo**, centro compreso tra i domìni del marchese di Monferrato:

> omnia et singula acta et actitata, tam processus quam alie quevis scripture que fient per castellanum Virolengi vel per eius locumtenentem ad bancum iuris [...] quandocumque contingeret dictum castellanum vel alios officiales absentare locum, quod tales scripture sive processus remaneant et remanere debeant apud alios successores castellanos sive castellanum perpetuis temporibus gradatim succedentes. Ita quod si contingat aliquem vel aliquos homines Virolengi in aliqua eorum causa habere recursum ad ipsas scripturas, illas possint habere et videre ab illo castellano qui pro temporibus fuerit vel esset.[144]

Per alcune comunità di notevole consistenza demica, la cui realtà politico-istituzionale si avvicina a quella delle maggiori *civitates*,[145]

---

in ipso mense; et unum librum preceptorum et bampnorum et etiam unum librum reclamorum».

[143] FUCECCHIO 1307/08, I.XI, p. 34: «quos libros omnes et si quos alios fecerit dare et consignare teneatur et debeat notario seu notariis tenentibus scripturas comunis eius offitii anno completo pro ipso comuni Ficecchii, ita quod semper pro comuni haberi possint et per regimen dicti comunis pro comunis offitio exercendo»; I.XXXIII, p. 52: «De ponendo libros et scripturas comunis et cetera. Ad hoc ut comune predictum libros et scripturas suaque iura habeat, dum necessitas immineret et in prontu sua iura possit perducere et habere et ne in suis iuribus ab aliquo defraudetur, statuimus quod libri datiorum, condempnationum, consiliorum et aliarum omnium scripturarum et omnia instrumenta et scripture spectantes ad comune predictum deponantur in certa parte salva prout consilio placuerit ordinare et deponere, prout consilio placuerit et videbitur, ita quod per comune et pro comuni quolibet anno invenientur et habeantur».

[144] VEROLENGO secoli XIII-XIV, 43, p. 543 («De actis et actitatis in curia Virolengi»); una diversa prassi è invece prevista da una delle rubriche seguenti, forse più antica, secondo la quale responsabili della conservazione sarebbero stati gli scrittori («scribe»), verosimilmente notai, estensori degli atti (*ibidem*, 45, p. 544, «De tenendo acta et agitata in curia Virolengi apud scribam. [...] Quod quicunque libri et quecunque acta publica actuum factorum in curia Virolengi et que fient in futurum stent et remaneant apud scribas qui talia acta receperint et scripserint»).

[145] Sul concetto di 'quasi-città' cfr. *supra* il testo corrispondente alle note 12ss.

le fonti consentono di tracciare un profilo del sistema di produzione documentaria con una certa dovizia di particolari, pur senza attestare la presenza di strutture di conservazione che vadano oltre il tradizionale archivio/*thesaurus* o un archivio di sedimentazione finalizzato esclusivamente all'utenza amministrativa interna.[146]

Dagli statuti di primo Trecento dell'importante centro di **Chieri** s'intuisce l'esistenza di un sistema di produzione documentaria piuttosto complesso, incentrato su ben quattro notai di *curia* scelti nell'ambito del locale collegio («pigneria notarie») e su due notai del massario, senza che tuttavia si possano ricostruire in dettaglio le fasi di tale produzione.[147] Particolare attenzione viene dedicata alla redazione del cosiddetto «liber comunis» affidato al massario, nel quale dovevano essere scritti, tra gli altri, «omnia instrumenta tutellarum et curarum quarumcumque et omnia inventaria et omnes emancipationes et omnes in solutum dationes que fient in curia seu pro curia comunis Carii», facendoli copiare dai protocolli dei notai rogatari,[148]

[146] Sul caso di Biella cfr. *supra* il testo corrispondente alle note 100ss. Una ricca produzione documentaria è attestata anche nel precoce comune di Chiavenna, ove Massimo Della Misericordia ha riconosciuto una chiara diffusione di modelli provenienti dalla vicina realtà urbana di Como; già nel corso del Duecento alcuni notai si definiscono «scriba communis» ed è documentata sin dalla prima metà del secolo la produzione di registri contabili, ancor oggi in parte conservati. La conservazione e la reperibilità della documentazione d'uso corrente non si fondava sull'esistenza di stabili strutture archivistiche, quanto sull'affidamento dell'«arcabancum» agli ufficiali del comune o a responsabili *pro tempore* della custodia, mentre la conservazione a lungo termine era garantita dalla tesaurizzazione delle scritture presso la chiesa plebana (Della Misericordia, *Mappe di carte*…, testo corrispondente alle note 24, 82, 99, 105ss., 156; alla nota 24 l'autore affianca al caso di Chiavenna quello di Voghera studiato da P. Grillo, *Istituzioni e società fra XII e XV secolo*, in E. Cau, P. Paoletti, A. A. Settia [a cura di], *Storia di Voghera*, I: *Dalla preistoria all'età viscontea*, Edo, Voghera 2003, pp. 165-224, in particolare a p. 189; v. anche C. Becker, *Beiträge zur kommunalen Buchführung und Rechnungslegung*, in H. Keller, T. Behrmann [hrsg.], *Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung*, Wilhelm Fink Verlag, München 1995, pp. 117-48). Assai abbondante e tipologicamente diversificata appare anche la documentazione su registro prodotta dal comune di Monselice a inizio Trecento: un elenco di consegna risalente al dicembre 1308 descrive, oltre a due esemplari degli statuti, circa 40 «libr*i* caniparie», una ventina di «libr*i* reformationum» e altrettanti «libr*i* condemnationum», nonché numerosi altri registri di carattere fiscale e giudiziario, nessuno dei quali peraltro si è conservato (Bortolami-Caberlin [a cura di], *Il 'liber iurium' del comune di Monselice...*, 139, pp. 323-31 [1308 dicembre 21] e il saggio introduttivo di S. Bortolami, *La comunità di Monselice e i suoi* iura *[secoli XII-XIV]*, alle pp. IXss.).

[147] CHIERI 1313, VI, p. 4; VIII, pp. 4-5; CCCLXXXI, p. 135.

[148] CHIERI 1313, CXV, p. 39: «infra octavam diem in predicto libro comunis sicut in protocollo continetur teneatur de verbo ad verbum per seriem exemplare sive sibi iniunctum fuerit».

nonché gli «instrument*a* cambii».[149] Ulteriori riferimenti alla produzione documentaria riguardano, tra l'altro, la registrazione in forma abbreviata delle condanne superiori a cinque soldi.[150] Relativamente scarne sono pure le notizie inerenti alla conservazione documentaria, affidata al massario assieme alla custodia dei beni mobili del comune,[151] mentre dell'esistenza di un «armari*um* comunis» si ha notizia in relazione alla conservazione della bolla pontificia di erezione della chiesa di Sant'Andrea e dei relativi libri e suppellettili.[152] Il sistema di conservazione dovette comunque risultare efficace, visto che, com'è noto, ancor oggi l'archivio storico di Chieri conserva documentazione a partire dalla metà del Duecento.[153]

Nel caso di **Bassano** siamo in presenza di un centro caratterizzato dalla precoce presenza di una «fraternita*s*» dei notai sin dalla metà del Duecento, che addirittura sceglieva quelli da impegnare al servizio del comune.[154] I sette notai, tutti di Bassano, eletti quadrimestralmente al servizio del podestà (4), dei consoli (2) e del canipario/tesoriere (1) – oltre a «scribere opportuna potestati» ed «omnes cartas et scripturas, quae necessarie fuerint communi»

[149] CHIERI 1313, CXVII, p. 40: «quod quilibet de loco Carii et ipsius districtus habens aliquod instrumentum a comuni Carii super aliquo cambio vel licencia capiendi vel detinendi de personis vel rebus alicuius extranei vel alicuius occasionis debiti vel robarie vel aliqua occasione, debeat ipsum instrumentum infra mensem unum in libro comunis Carii facere scribi et exemplari».

[150] CHIERI 1313, CXVI, p. 40: «quod omnes condempnationes a quinque solidis supra debeant abreviari sicut publica instrumenta et signum tabellionis et duo testes ad minus in qualibet condempnacione apponi».

[151] CHIERI 1313, VIII, p. 4: «quod comune Cherii habeat et habere teneatur unum massarium qui sit relligiosus, ad quem debeat pervenire tota pecunia comunis et eam debeat custodire, sive sint condempnationes sive accusationes sive obventiones et omnes alios redditus comunis. Et libros et scripturas et instrumenta comunis debeat custodire et penes se tenere».

[152] CHIERI 1313, CCCLXX-CCCLXXI, p. 124.

[153] Baietto, *Elaborazione di sistemi documentari*..., pp. 674ss. e F. Cengarle, *L'archivio della comunità di Pecetto*…, alla nota 4, ove si fa inoltre riferimento al rilevante caso dell'archivio del comune di Moncalieri, ricco di documentazione risalente al secolo XIII, su cui v. Gabotto, *Inventario e regesto*...

[154] BASSANO 1259, IV.XXVII, p. 107; IV.XXVIII, p. 108: «quod omnes notarii de Baxano utentes artem notarie debeant poni in tribus rodulis pro scribere coram iudicibus. Et nullus possit mittere pro se ad dictam artem faciendam»; V. anche F. Scarmoncin, *Comune e debito pubblico a Bassano nell'età ezzeliniana (dai documenti dell'archivio del museo civico: a.a. 1211-1259)*, Verci, Bassano 1986 e F. Scarmoncin (a cura di), *I documenti del comune di Bassano dal 1259 al 1295*, Antenore, Padova 1989.

– dovevano redigere documentazione su registro d'ambito giudiziario (il «quatern*us*» del notaio del podestà, contenente tra l'altro accuse, denunce ed «excusationes») e amministrativo/contabile (il «lib*er* notariorum officii» e il «lib*er* canipariorum», contenenti tra l'altro la registrazione e la stima dei pegni depositati «in canipa communis»),[155] mentre un altro notaio produceva documentazione su registro al servizio dei massari, incaricati di seguire gli aspetti connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del comune, all'organizzazione dell'esercito e dei servizi presentati dai membri della comunità (libro delle decine dei soldati e dei servizi prestati al comune, libro degli ufficiali, libro delle ragioni dei massari); altri notai dovevano affiancare gli esattori delle collette.[156] Una struttura tanto elaborata sul piano della produzione documentaria non presenta riscontri analoghi su quello della conservazione: ancora alla metà del Duecento non si andava oltre il proposito di recuperare carte e ragioni del comune, compito cui venne preposto un apposito «bon*us* hom*o*».[157]

[155] BASSANO 1259, II.LXXXX, p. 71: «scripbatur pignus eiusque extimacione in libro notariorum offitii et in libro canipariorum»; III.VII, p. 76: «quod notarii potestatis et consulum qui erunt in Baxano debeant facere omnes cartas et scripturas quas necessarie fuerint communi sine precio, si requisiti fuerint per potestatem et iudices et consules»; IV.XXVII, p. 107: «quod pro offitiis potestatis, consolarie, caniparie communis Baxani faciendis debeant poni VII notarios pro cobla in singulis IIII^{or} mensibus cuiuslibet potestatis, de quibus IIII^{or} debeant scribere opportuna potestati et unus canipario, qui notarii debeant scripbere omnia servitia communis Baxani pertinentia»; IV.L, p. 113 (aggiunta del 1265): «quod quicumque fuerit notarius potestatis et receperit et audierit incusationes, denuntiationes alicuius vel aliquorum et excusationes et manifesta adverse partis vel partium, teneatur eas scripbere in quaterno suo et dare exemplum domino potestati ipsa die vel sequenti»; IV.CXXIIII, p. 136: «quod omnes tabelliones qui pro tempore erunt ad officium notarii potestatis in ipso tempore tenentur scribere ad banca a pedibus potestatis».

[156] BASSANO 1259, IV.CXXXVIIII, p. 140: «quod quilibet notarius qui erit cum aliquo exactore collecte alicuius non debeat accipere aliquem denarium de mortificata collecta»; IV.CXLIIII-CXLV, pp. 141-42; IV.CXLVI, pp. 142-43: «quod omnes predicte decene ponantur in uno libro et etiam omnes milites Baxani et balisterii et plaustra [...] et ita fieri debeat quod debeant singillare de viis quas facient dicte decene et milites ac balisterii et plaustra per ordinem et reducere omnes eorum vias tam de exercitibus, carreçiis et cavalcatis quam aliis scufiis sive publicis in libro, et scribere operas et carreçia et quantitatem dierum»; IV.CXLVII, p. 143: «quod dicti massarii debeant reducere in scriptis in uno libro omnes officiales qui pro tempore fuerint [...]. Ac unus notarius quem elligere voluerint, teneatur et debeat scribere suas raciones officii nominati».

[157] BASSANO 1259, II.LXIIII, p. 63.

Più complessa appare la struttura amministrativa disegnata nello statuto del 1295, che vedeva ancora la presenza di notai scelti nell'ambito della locale fraternita. Accanto agli otto notai bassanesi assegnati al podestà (6), al canipario (1) e ai sindaci (1), si collocavano adesso altri due notai «super officio cançelarie»,[158] incaricati di svolgere funzioni di raccordo tra diversi uffici, come nel caso della tenuta dei quaderni delle condanne e delle assoluzioni, compilati in ambito giudiziario ma utilizzati nell'ufficio del canipario addetto alla riscossione delle pene pecuniarie. La normativa statutaria si spingeva inoltre a regolare dettagli di una produzione documentaria ormai decisamente articolata, fissando la forma dei registri giudiziari (libri delle accuse, inquisizioni, denunce ed atti giudiziari in carta bambagina di almeno tre quaderni, coperti in pergamena e bollati con la bolla di piombo a spese del comune di Bassano, «secundum quod bulantur Padue»), prescrivendo le modalità di redazione delle accuse in un «lib*er* noticiarum» e stabilendo le modalità della gestione della serie di libri dei debitori, redatti da un apposito 'notaio del libro'. A questo proposito si stabilì che l'ufficio del canipario, per attestare gli avvenuti pagamenti – da scomputare dal registro suddetto – e autorizzare così il 'notaio del libro' ad operare le relative annotazioni, dovesse emettere una doppia serie di documenti: «cedul*e*» redatte dal notaio del canipario (poi abolite) e atti bollati («bulet*e*») emessi dal canipario stesso – una sorta di reversali d'entrata –, da conservare *in filo* per cura del 'notaio del libro' a futura memoria. Nonostante nel «sacramentum potestatis» siano menzionati dei «salvator*es* cartarum»,[159] si resta tuttavia ancora una

[158] BASSANO 1295, I.XI, pp. 192-94: «quod per fraternitatem notarie de Baxano eligi debeant duo boni et discreti notarii [...], qui stare debeant ad officium cançellarie per tres menses tantum [...], habendo quaternos condempnacionum et absolucionum, ita quod caniparius ab ipsis exemplum accipiat. Et si quis solverit condempnationem aliquam canipario, accipiat cedulam ab eo quomodo solvit et in qua die. Et ipsi notarii cançelarie cançelare teneantur condempnationem in libro comunis secundum formam cedule [...]. Et reducere in scriptis omnes libros et raciones comunis et aliis notariis consignare et exemplum ipsarum scripturarum sindicis in scriptis dare, qui sindici teneantur sequentibus sindicis consignare»; aggiunta del 1301 (*ibidem*, pp. 193-94): «quod notarii cançelarie teneantur et debeant in octo dies postquam exiverint de offitio consignacionem librorum et racionum comunis quos et quas in se habuerint tempore sui officii sequentibus cançelariis et sindicis comunis Baxani consignare et ipsam consignacionem in maiore conscilio legere et publicare seu legi et publicari facere».

[159] BASSANO 1295, I.II, p. 163: «Et omnes cartas possessionum, debitorum et aliarum rerum et iurium dicto comuni Baxani pertinentium, que in me vel in alios

volta delusi dal sostanziale silenzio sulle forme di conservazione della documentazione a tempo indeterminato, che si limitano a riproporre metodi tradizionali («caseta») anche per documentazione seriale su registro.[160]

---

pervenerint, scribi faciam in inventarium cartarum et iurium comunis, quibus possitis, cartas legi faciam in maiori conscilio et eis lectis dari et consignari faciam salvatoribus cartarum comunis Baxani», su cui v. Scarmoncin (a cura di), *I documenti del comune di Bassano*..., XIX, XXIII-XXIV.

[160] BASSANO 1295, I.X, pp. 182-92 («De notariis et eorum officiis»): «quod pro officio potestatis, caniparii et sindicorum comunis Baxani poni debeant per gastaldiones fraternitatis notariorum [...] octo (*poi corretto in* quatuor) notarios pro cloba in singulis tribus mensibus [...], de quibus sex notarii scribere debeant oportuna potestatis et unus caniparii et unus contracaniparium sindicorum et monitiones et forbanitiones hominum pro debito. Et quod omnes forbanniti pro debito qui non sunt cançelati de libro veteri, debeant exemplari in uno quaterno novo eodem modo et forma ut forbaniti sunt, taliter quod quilibet volens exire de dicto libro et satisfacere suis creditoribus, exire possit secundum consuetudinem actenus habitam, solvendo comuni secundum formam statuti. Et quod liber vetus detur in salvamento illis hominibus qui habent alias raciones comunis. Item, quod fiat unus liber novus ad forbaniendum homines pro debito et quod notarius qui nunc est et qui pro tempore fuerit ad dictum officium non debeat aliquem forbanniri neque aliquem forbanitum de ipso libro extrahere, nisi tantum in domo comunis Baxani coram domino potestati Baxani vel eius iudice aut duobus ex officialibus communis Baxani et eorum precepto. Item, quod notarius qui erit ad dictum officium non debeat aliquem extrahi de dicto libro, nisi prius receperit cedulam a caniparo comunis factam per eius notarium et buletam cum bulla caniparii, quando et qualiter solverit caniparo racionem comunis, retinendo ipse notarius libri omnes cedulas bulatas penes se in uno fillo, taliter quod quandocumque fuerit requisitum per potestatem aut officiales comunis Baxani quod debeat eas ostendere. [...] Item, quod notarii potestatis qui pro tempore erunt in Baxano debeant facere omnes cartas et scripturas necessarias comuni sine precio si requisiti fuerint per potestatem, iudices vel consules [...]. Item, quod quicumque notarius potestatis qui receperit vel audiverit incusationem vel inquisitionem alicuius vel manifestationes, teneatur eas scribere in suo libro ipsa die et exemplum dare domino potestati vel eius iudici ipsa die vel sequenti; in libro noticiarum scribere: 'Talis incusavit talem' et ipsam incusationem, inquisitionem seu manifestum in curam ponere quam cicius poterit bona fide. [...] Item, quod notarius caniparii qui pro tempore fuerit teneatur et debeat scribere securitates cuiuslibet officialis comunis ordinarii et extraordinarii ei imponitas occasione suorum officiorum exercendorum [...]. Item, notarius qui erit ad officium sindicorum et contracaniparie scribere debeat amonitiones, contradiciones et acta causarum que oriuntur occassione admonitionum [...]. Item, quod una caseta fieri debeat super domum comunis ad salvandum libros forbanitorum, qui libri semper esse debent super domo comunis. [...]. Item, quilibet notarius qui fuerit ad officium iudicis teneatur scribere tenutas in uno quaterno qui stet apud iudicem [...]. Item, in fine dicti statuti adatur quod notarius potestatis, sindicorum seu libri forbanitorum, canipari, canzelari teneantur et debeant omnia acta et scripturas que coram eis pervenerint occasione suorum officiorum in scriptis reducere in suis libris et in libris comunis, secundum quod ipsis scripturis et officio pertinet, antequam de ipsis officiis exeant [...] et nichilominus preterea adimplere teneantur malleficiorum, reformatorum, vignalis, cançelarie, custodie, bulletarum et cuiuscumque alterius offici»; aggiunta del 1301 (*ibidem*, p. 189): «adatur quod notarii

Il sistema di produzione documentaria presente nel comune della città laziale di **Tivoli** sino ai primi anni del Trecento risulta incentrato sul «notarius publicus communis», cui si affiancavano quattro «scriptores curie» agli ordini del conte, magistratura giudiziaria di vertice.[161] Lo statuto affidava al notaio *pro tempore* il compito di redigere tutte le scritture del comune, riservandogli anche alcune specifiche funzioni in ambito giudiziario,[162] nonché quella di raccogliere la documentazione prodotta annualmente dalla *curia* del conte[163] e di conservarla assieme a tutte le altre scritture esistenti «in suppetaneo communis», limitandone la consultazione ai casi autorizzati dal consiglio.[164] Una riforma introdotta nel luglio 1307 introdusse a fianco

potestatis qui pro tempore erunt in officio notarie potestatis teneantur et debeant habere suos libros et bombace ad minus tres quaternos sub una coperta de cartis nostranis ad pertinenciam sui officii, qui quaterni debeant bulari cum bula de plonbo, ad expensas comunis Baxani secundum quod bulantur Padue, et quod una bula fiat pro comuni ad bulandum dictos quaternos, que manere debeat apud sindicos comunis, in quibus quaternis predicti notarii scribere debeant et teneantur omnes accusationes, inquisiciones, manifestaciones et denunciaciones et acta ipsarum. Et factis scripturis in ipsis libris, ipsi notarii teneantur protraere de subtus schrituram».

[161] TIVOLI 1305, II, p. 154; CC, pp. 218-19. Su Tivoli in età basso medievale v. S. Carocci, *Tivoli nel basso medioevo. Società cittadina ed economia agraria*, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1998 e in particolare, sulle istituzioni comunali, le pp. 87ss.

[162] TIVOLI 1305, XXVIIII, p. 164: «Ego notarius communis Tyburis iuro [...] omnia instrumenta et consilia et alia scriptura communi pertinentia in quibus interero fideliter scribere»; XXX, pp. 164-65: «De notario que scribere tenetur. Et notarius communis omnia instrumenta publica seu privata communitatis Tyburis tam mutuorum quam solutionum et refutationum quam alia pro ipsius communis utilitate, ad que scribenda fuerit compellatus seu sine compellatione intererit, fideliter scribat et cartas pro scribendo habeat a communi et exemplentur de notaria et sine salario reddat vestarariis et aliis officialibus communis Tyburis et contradarum omnia scripta que eis necessaria erunt pro ratione redenda, nullam scripturam ad clamorem et vocem populi vel alias faciat que sint adversa et contraria communi Tyburis»; XXXII, p. 165: «De salario notarii communis. [...] Et ipse notarius communis omnia acta iudicii Sancte Martine scribat», sul quale v. anche LI, LII, LIII, pp. 172-73; XXXIII, pp. 165-66: «De iurisdictione notarii communis capitulum. Et congnoscat de causis orphanorum et viduarum».

[163] TIVOLI 1305, XIII, p. 158: «Quod comes de quolibet mense faciat reddi rationem [et] actorum resignationem».

[164] TIVOLI 1305, XXVIIII, p. 164: «Nullum instrumentum publicum completum seu aliqua quecumque scriptura ad communem Tyburis pertinentia apud me, finito meo officio, retinebo, sed ea et totam illam notariam successori meo et consilio Tyburis post XV dies post finitum meum officium publice resignabo et scripturam mee notarie et aliorum etiam notariorum que ad manus meas pervenerit seu in suppetaneo communis sunt, nulli in preiudicium communitatis Tyburis legenda[m] hostendam vel ostendi faciam nec ab aliquo legi pro posse patiar, sine mandato consilii».

del notaio la figura del «cancellarius»,[165] cui vennero affidati, oltre alla custodia del «sigillum communis Tyburis», rilevanti compiti di gestione e conservazione documentaria in ambito giudiziario.[166]

In altre realtà – caratterizzate anch'esse da un notevole spessore demico e istituzionale – troviamo invece già attestata l'esistenza di veri e propri sistemi archivistici,[167] che, sulla scorta di quanto avveniva nelle maggiori città comunali,[168] erano in grado di aprirsi nei confronti dell'utenza esterna.

[165] TIVOLI 1305, CCCXVIIII-CCCXXVII, pp. 248-51.

[166] TIVOLI 1305, CCCXVIIII, p. 248: «De officio cancellarii. Statuimus et ordinamus quod in civitate Tyburtina sit unus cancellarius utilis, qui cancellarius teneat omnes diffidationes, tam de contumacia quam de confexo et reaffidationes factas per curiam Tyburis a tempore confirmationis novi statuti Tyburis et faciendas deinceps, et omnia cartularia maleficiorum et sententiarum et condempnationum factarum a dicto tempore et faciendarum per dictam curiam Tyburis, et omnia cartularia datarum et omnes notarias tam preteritorum quam futurorum notariorum communis Tyburis postquam fuerit redita ab officialibus communis Tyburis, et omnia alia instrumenta ad commune Tyburis pertinentia. Item, et sigillum communis Tyburis»; CCCXXV, pp. 250-51: «Quod notarius communis et scriptor curie assignare teneatur cancellario Tiburis diffidationes et reaffidationes»; CCCXXVI, p. 251: «Quod diffidatio vel reaffidatio non valeat nisi sit de cancellaria».

[167] Di notevole rilievo appaiono a questo proposito i casi toscani di Colle Val d'Elsa, San Gimignano e San Miniato, analizzati da Mineo, *La dimensione archivistica di tre* terre *toscane*…, testo corrispondente alle note 131ss.; v. anche Mineo (a cura di), *L'archivio comunale di Colle di Val d'Elsa*..., pp. 16ss. e, su San Miniato, *infra* il testo corrispondente alle note 212ss.), nonché quello, più tardo, dell'importante centro piemontese di Moncalieri, ove nel corso del Trecento è attestato un «notarius archarum comunis dicti loci, in quibus scripture dicti comunis reponuntur» [1385] e che almeno dal primo Quattrocento presenta evidenti tracce di un'intensa attività inventariale (Gabotto, *Inventario e regesto*..., pp. 323ss.). Complessa appare pure l'organizzazione della memoria documentaria del comune valtellinese di Bormio, posto a metà Duecento entro l'ambito d'influenza della città di Como, così come viene ricostruita in Della Misericordia, *Mappe di carte*…, testo corrispondente alle note 6, 26ss., 97 e *supra* le note 82 e 98; in particolare, l'autore mette in rilievo la solidità del sistema di conservazione documentaria, incentrato almeno dal 1272 su un «canevarius cartarum» incaricato di custodire la documentazione, inventariarla e garantirne la consultabilità, e sottolinea come nel corso dei primi decenni del Trecento la produzione documentaria, affidata a uno «scriba communis», avesse conosciuto una significativa evoluzione nel senso dell'introduzione sistematica di tipologie documentarie seriali su registro.

[168] Si ricordi innanzitutto il celeberrimo caso del comune di Bologna, che già nel corso del Duecento presentava un'organizzazione archivistica incentrata su notai *ad acta* incaricati di prendere in carico, conservare e rendere fruibile la documentazione prodotta dai singoli uffici, soddisfacendo le richieste di consultazione e copiatura degli atti (v. i testi citati *supra* alla nota 22; in particolare, sui compiti dei notai *ad acta*, v. Romiti, *L'armarium comunis*..., p. XVI). Per altri archivi di rilevanti comuni cittadini organizzati in modo da garantire una pubblica fruizione si vedano tra gli altri i casi

Come nel caso di Bassano, anche gli statuti della città di **Albenga** (1288), su cui si è in passato soffermata l'attenzione di Giorgio Costamagna,[169] presentano un sistema assai evoluto sul piano istituzionale e su quello della produzione e della conservazione archivistica: un gran numero di notai risultano impegnati nella redazione di documentazione diversificata, soprattutto in ambito contabile.[170] La normativa statutaria giungeva dunque a dettare le modalità di registrazione d'ambito contabile, con una particolare attenzione a

ancora duecenteschi di Padova (Torelli, *Studi e ricerche*..., pp. 379-80; Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica*..., pp. 16, 20), Treviso (Varanini, *Nota introduttiva*..., p. XL), Torino (Grillo, *Alle origini della conservazione*..., p. 37), Pisa (M. Luzzatto, *La legislazione archivistica del comune di Pisa [1241-1339]*, «Archivio storico italiano», 114 [1956], pp. 214-23, in particolare a p. 215), Siena (G. Cecchini, *La legislazione archivistica del comune di Siena*, *ibidem*, pp. 224-57, in particolare alle pp. 228, 230, 235), nonché, più in generale, E. Lodolini, *Storia dell'archivistica italiana. Dal mondo antico alla metà del secolo XX*, Franco Angeli, Milano 2001, pp. 86ss., 93ss.

[169] G. Costamagna, *Scribi comunali e notai di collegio ad Albenga nel sec. XIII*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, atti del convegno di studi (Albenga, 18-21 ottobre 1988), Istituto internazionale di studi liguri-Museo Bicknell, Bordighera 1990, pp. 503-15.

[170] ALBENGA 1288, 20, p. 41: «De scribis communis. Ego magistratus Albingane IIII^{or} scribas habebo in communi Albingane, qui sint cives Albingane et habitatores Albingane, vel de districtu, foro et iurisdictione Albingane et qui in consilio ad brevia eligantur. [...] Insuper omnes notarii et scripbe communis Albingane teneantur et debeant scripbere detense omnia instrumenta emancipationum, tutelle, cure, autorie, inventariorum et summarum ferendarum per magistratum Albingane in cartulariis communis Albingane»; 21, pp. 42-43: «De clavigeris et massariis. Clavigeri sive masarii sint de cetero in Albingana duo populares, qui eligantur ad brevia in consilio privata [...]. Et ea que receperit claviger vel expenderit pro communi scribantur primo in cartulario communis quod appellatur registrum et non possit nec debeat recipere claviger aliquid de communi seu pro communi, nisi presente uno ex IIII^{or} vel abbate et postmodum si voluerit in suo manuali; et scribantur similiter predicta que receperit vel expenderit pro communi in quodam manuali, quod habeant et teneant et habere teneantur abbas et unus ex quatuor; ita quod semper ipsi presentes sint cum dicto manuali cum aliquid expenderit pro communi. Et quicumque fuerit claviger teneatur rationes suas tam expensi quam recepti facere scribi ordinate, tam in registro communis quam in predictis manualibus, hoc modo, videlicet: omnes gabellas et introitus gabellarum et molendinorum et campariorum insimul in una parte, ita quod nulla alia ratio sive aliud negocium in dicta parte admisceatur. In alia parte ponatur id quod recipietur de condempnationibus separatim ut dictum est. In alia vero parte scribantur mutua que recipiet commune vel claviger seu alia persona pro communi, separatim ut dictum est; et quod dictum est in receptis, observetur et in hiis que expendet claviger seu alius pro communi, scilicet in una parte ponantur salaria potestatis, iudicis et aliorum officialiorum (*sic*) seu operariorum communis et ambaxatorum. Et in alia solutiones et satisfactiones mutuorum. Et in alia alie communes expense, ita quod rationes predicte separatim ut dictum est possint clarius inveniri et scribe communis ut supra dictum est separatim scribere teneantur».

'percorsi documentari' che consentissero l'effettuazione di controlli incrociati, ma anche d'ambito normativo, deliberativo e giudiziario.[171] Sul piano della conservazione, a differenza di quanto riscontrato per Bassano, il sistema appare assai sviluppato e culmina nella formazione di un vero e proprio archivio pubblico.[172] Inoltre, un

[171] ALBENGA 1288, 47, pp. 80-81: «De emendatoribus»; 48, pp. 81-82: «De dandis capitulis ad scribendum. Si de cetero aliqua capitula emendabuntur vel fient in civitate Albingane, magistratus Albingane teneatur dare emendatoribus unum ex scribis communis, qui magis ad hoc ydoneus ipsi magistratui et emendatoribus ad scribendum emendas et capitula que fierent per ipsos emendatores videbitur»; 50, p. 83: «Ut ultra tres questiones in uno consilio non ponantur. Magistratus Albingane non possit in consilio ultra tres questiones ponere et teneatur et debeat antequam exponat questionem sive questiones sive postas vel factum in consilio, questionem vel questiones vel postas facere scribi in cartulario consiliorum et eam vel eas scriptam vel scriptas legi facere in consilio coram consiliariis antequam aliquis se absolvat»; 140, p. 142: «De registro communis. Habeatur de cetero liber unus qui registrum dicitur, in quo possint et debeant scribi et registrari per scribas qui pro tempore fuerint omnes condempnationes, introitus et proventus et rationes clavigerorum et nomina officialiorum communis»; 160, pp. 155-57: «De eligendis quatuor. Teneatur potestas et magistratus Albingane eligi facere, infra dies VIII post eius introitum, in consilio generali IIII^{or} bonos et legales viros, sive nobiles sive medianos, unum videlicet de quolibet quarterio [...]. Silicet quod intersint et interesse debeant omnimodus et precise omnes et abbas populi, aut unus ex ipsis, vel abbas, universis et singulis accusis vel accusationibus in civitate Albigane de cetero faciendis, sive per camparios vel officiales aut per aliquam aliam personam que officium habeat accusandi seu que accusare possit, accusationibus ex rixis vel altercationibus exceptatis; et que accuse scribantur et scribi debeant in quodam cartulario quod teneant predicti IIII^{or} vel abbas, aut saltem unus ex eis, et quod reponatur in quadam caxia sive banco communis, in qua vel quo sint due clavature, unam quarum habeat duas claves, unam quarum teneat abbas et aliam unus ex IIII^{or}, et in alia clavatura sit una clavis que semper stet in banco communi scribarum. [...] Et debeant predicti aut duo ex eis universis et singulis condempnationibus et absolutionibus quas magistratus faciet super accusis factis in presentia predictorum interesse omnimode et precise et que condempnationes et absolutiones facte, antequam in parlamento legantur, scribantur in quodam cartulario quod predicti aut duo ex eis retineant et reponant in caxia sive banco predicto; de quibus condempnationibus fiat summa et distincte scribantur in cartulario supradicto»; 190, p. 175: «De exemplandis condempnationibus. Teneatur magistratus facere scribi per aliquem ex scribis communis condempnationes et absolutiones quas fecerit seu factus erit antequam faciat parlamentum in duobus quaternis, unus quorum finito parlamento incontinenti detur et assignetur duobus ex IIII^{or} vel uni eorum et alium retineant scribe communis»; 195, p. 177: «De instrumentis emancipationum in cartulariis communis annotandis»; 196, pp. 177-78: «De faciendo manuali sive cartulario occasione legatorum».

[172] ALBENGA 1288, 149, pp. 146-47: «De libris capitulorum et cartulariis communis et defunctorum notariorum inquirendis. Teneatur potestas et iudex Albingane inquirere et facere inquiri omnia cartularia et capitula sive libros capitulorum communis seu que spectent ad commune; et ipsa inventa, faciat poni et ponantur in archivo publico communis sub clavi, scilicet capitula et libri capitulorum reponi debeant in scrineo communis ubi stant privilegia et conventiones et instrumenta

forte controllo si esercita pure sull'attività privata dei notai, secondo procedure che diverranno comuni – come vedremo – a partire dal XIV secolo: la creazione di un collegio dei notai di Albenga e l'obbligo d'iscrizione si accompagnano alla volontà di vigilare sulla conservazione dei registri d'imbreviature dei notai non più in attività e sul loro agevole reperimento.[173]

communis. Cartularia vero communis ordinentur in hunc modum, videlicet quod potestas infra dies XV post introitum sui regiminis teneatur eligere et habere secum VIII sapientes, videlicet duos per quarterium, cum quorum consilio ordinet locum et modum unde dicta cartularia possint melius et utilius conservari et salvari et secundum quod ordinaverint, observetur. Item, teneantur inquirere omnia que quondam fuerint notariorum publicorum de Albingana et districtu seu que notarius publicus fecerit, si fuerint penes personam laicam et que non sit publicus notarius. Et si ipsa cartularia vel aliquod cartularium quod fuerit quondam alicuius notarii publici inventa vel inventum fuerit penes aliquem qui non fuerit notarius, potestas et iudex teneantur ea dari facere seu poni in potestatem alicuius seu aliquorum notariorum electorum per heredes defuncti notarii, dummodo videantur boni et discreti in arbitrio magistratus. Et ille notarius, sive ille cui vel quibus tradentur, debeat ipsa custodire et salvare sicut sua propria; et de hiis habeat licenciam et possit extrahere instrumenta publica et tradere illis quorum interest et interessent, sicut pertinet officio eorum. Et scriba cui committentur ipsa cartularia debeat scribere in eis nomina cuius vel quorum fuerint in principio ipsorum cartulariorum et millesima ipsorum cartulariorum; et fiat instrumentum quod ponatur in cartulario seu registro communis Albingane, sicut ipsa cartularia traduntur et quorum fuerint ipsa cartularia. In quo instrumento etiam ponatur de licencia eis concessa de faciendis instrumentis de ipsis cartulariis. Eo sane intellecto, quod si heres defuncti notarii voluerit ea retinere, possit si fuerit ydoneus; et si non esset ydoneus et ea concessisset alicui, possit ea recuperare quando ydoneus apparebit». L'esistenza di un archivio *thesaurus* del comune di Albenga si evince anche dal testo della rubrica «De registro memorie sive clonica», peraltro cassata (ALBENGA 1288, 227, p. 198: «Quod presens potestas civitatis Albingane, infra dies XV sui introitus, faciat fieri librum unum de cartis edi, qui vocetur registrum de memoriis sive clonica, in quo quidem libro scribantur et registrentur omnes honores et comoda acquisitos et acquisita a M°CC°LXXX° citra et de cetero acquirendos et acquirenda [...]. Qui quidem liber stet et stare debeat in scrineo communis ubi stant libri capitulorum et privilegia et instrumenta alia communis iamdicti et penes personam ipsam que tenuerit eos»).

[173] Si veda la nota precedente, nonché ALBENGA 1288, 171, pp. 164-65: «Ut nomina omnium notariorum Albingane et districtus ponantur in libro capitulorum et legantur in parlamento. Non possit nec debeat aliquis tabellionatus officium exercere in civitate Albingane nec eius districtu cui non sit concessum ab imperio seu comitibus de Lomello vel ab aliquo eorum, seu ab aliquo alio qui haberet privilegium scribas faciendi, qui non habeat inde per eum vel per aliquem predictorum privilegium seu licenciam illud offitium exercendi; de qua licencia, privilegio seu concessione manifeste appareat per scripturam publicam sive per publicum instrumentum»; 213, pp. 188-89: «De collegio scribarum. [...] In quo collegio intrare possint et recipiantur quicumque voluerint et scribe et notarii fuerint et scribarum officium exercebunt et exercere voluerint in Albingana et districtu, dum tamen sint cives et de foro et iurisditione civitatis Albingane et bone fame et etatis annorum XVIII. Si quis autem non fuerit de

Gli statuti della città piemontese di **Acqui** (1277) presentano una struttura relativamente agile per quanto concerne la produzione documentaria, affidata al notaio del podestà per quello che concerne la documentazione su registro d'ambito amministrativo (entrate e uscite del clavario in doppio esemplare, «liber universalis» dei debiti in doppio esemplare, «liber fodrorum» delle tasse, «liber bovis» degli ufficiali salariati del comune) e giudiziario («omnia banna coram potestate acusata» e altre scritture del podestà), nonché al notaio attuario del giudice («acta causarum […] in libro»).[174] Anche ad Acqui

ipso collegio, non admittatur nec admitti possit ad scribaniam seu officium scribanie, nec possit tabellionatus officium exercere in Albingana et districtu et scripturis per ipsum factis fides non adhibeatur in aliquo sed pro privatis habeantur».

[174] ACQUI 1277, XI, pp. 10-11: «De scribis comunis. Scriba teneatur cotidie esse cum potestate horis statutis [...] et ipsemet teneatur scribere in libro comunis et clavarius in eius feudo computare et teneatur scriba bona fide scribere in libro comunis omnes proventus et expensas comunis et omnia alia legaliter facere que spectant ad suum officium et specialiter omnia banna coram potestate acusata scribere et similiter que potestas et iudex ei preciperint [...]. Scribe vero sint duo, unus quorum cum potestate stare debeat remoto a iudice pro bannis capiendis et aliis negociis comunis faciendis, si necesse fuerit, et unus ex centigeris; et alter cum iudice pro causis tenendis et decidendis et aliquis non possit esse scriba comunis nisi de sex in sex mensibus [...]. Hoc dicimus, in scribendo et transcribendo acta causarum ponantur in libro et non in foliis. Et teneantur scribe comunis exenplare libellos in libro comunis [...]. Et condempnaciones et exstima scribantur in carta et non in papiro et aponatur in eis dies et causa et testes et teneatur scriba aponere in eis et in licenciis signum suum et nomen»; X, pp. 7-9: «De clavario. Clavarius teneatur capere omnes proventus comunis et eos salvare et custodire bona fide et sine fraude [...]. Et faciat scribi scribis comunis omnes proventus comunis et ubi expendet et pro qua de causa expendet et qua die et quo mense et inde reddet racionem rectori et consilio omnibus calendis, nisi remaneret parabola consilii [...]. Et clavarius possit facere scribi in libro comunis quod solverit et etiam quod non solverit ante solucionem, dum tamen faciat scribi presente et consenciente illo qui debet recipere aliquam solucionem a comuni. [...] Et teneatur clavarius omnibus mutuis comunis ut debitor et debeat habere duos libros de proventibus et de expensis, quorum rector habeat unum et non faciat solucionem aliquam sine voluntate comunis ultra solidos XX preter officialibus comunis et ambaxatoribus»; CXII, p. 48: «De libro universali illorum qui habent in comuni. Statutum quod fiat unus liber universalis in inicio regiminis, in quo omnia debita comunis et debita de hiis qui habent in comuni per seriem scribantur et debitum cuiuslibet habentis in comuni sit ita spaciosum in volumine quod totum suum excusatum possit scribi per ordinem per totum illud regimen, quod librum scriba comunis teneatur semper habere et tenere cum aliis ad ecclesiam. Antequam scribat alicui, inquirat id quod habet in comuni et si in comuni habere repertum fuerit, ei scribant in comuni, aliter non; et pro qua de causa ei excusatum sit, scribatur in eodem libro. [...] Et fiat unus alius liber in quo scribantur omnia que scripta erunt in isto libro, quemlibet et eum teneat unus frater penitencie et quando scribetur aliquid in isto libro, scribatur in alio quem habebit frater penitencie»; CLXIIII, pp. 67-68: «De libro fodrorum. Fiat unus liber specialis, in quo scribantur fodra que

si è in presenza di un sistema contabile relativamente evoluto, che prevedeva la tenuta di registrazioni contabili aperte (debitori/creditori) accanto ai tradizionali registri di entrata e uscita, con doppi esemplari per assicurare un costante riscontro.[175] La novità più interessante concerne però la conservazione del materiale archivistico, affidata espressamente a un apposito notaio, incaricato tra l'altro di effettuare un servizio esterno di copiatura degli atti in forma pubblica, su autorizzazione del podestà.[176]

La casistica testé evidenziata presenta dunque accanto a centri il cui sistema documentario mostra forti analogie con quelli presenti nelle maggiori città, comunità in grado di produrre – sino a tutta l'età moderna – solo poche unità archivistiche, contenenti peraltro l'intera gamma delle registrazioni documentarie funzionali alla gestione di strutture burocratico-amministrative relativamente semplici.[177] Non si può quindi parlare di un'evoluzione univoca per

colliguntur per totum annum, quodlibet fodrum per se et cum ea subscripcione, in qua continetur de qua quantitate colligatur fodrum et quantum pro qualibet libra et in cuius regimine colligantur. [...] Et in dicto libro ponantur omnes raciones comunis et fodra non excussa et banna non aquietata tempore cuiuslibet clavarii»; CCXIIII, pp. 82-83: «De libro bovis faciendo. Item, quod fiat unus liber qui vocetur liber bovis, in quo scribantur omnes officiales comunis Aquis et dies qua officiales incipiunt facere suum officium et dies in qua desinunt suum officium exercere, incipiendo a die introitus potestatis, subsequenter a die qua incipit clavarius suum officium exercere, postea a die qua notarius incipit suum officium scribanie. Item, scribantur dies qua ambaxatores vadunt in ambaxariis et dies qua redibunt et dies similiter nunciorum et omnium aliorum officialium quocumque nomine apellentur, qui habuerint salarium a comuni. [...] Et notarius comunis teneatur scribere officiales comunis in predicto libro et salarium eorum, [...] relinquendo tantum spacium iusta nomen cuiuslibet officialis in predicto libro, quod solucio possit in eo large scribi et in pluribus vicibus, videlicet unum folium et medium folium, sicut eis videbitur oportunum».

[175] Cfr. *supra* la nota precedente.

[176] ACQUI 1277, CLXIIII, p. 68: «Item, quod unus notarius bonus et discretus teneat librum istum (lib*er* fodrorum, cfr. *supra* la nota 174) et omnes alios libros, scripturas, cartas et iura comunis [...]; et omnes libros notariorum qui exiverint de officio habeant et teneant penes se; et teneatur ille notarius dare et ostendere cuilibet petenti sibi scripturas publicas et autenticare et in publicam formam reddigere, habito mandato et licencia potestatis; et habeat pro cercatura, pro qualibet vice, denarios VI et pro exemplaturis et autenticaturis illud quod in capitulo notariorum continetur».

[177] In questi casi l'intreccio delle registrazioni seriali risulta spesso tale da rendere arduo cogliere la loro stessa completezza, se non ad un attento esame. Rientrano in questa casistica quei *libri* recanti registrazioni a un tempo continue e tipologicamente eterogenee, definiti talvolta *libri communis* (si veda ad esempio il caso ancora cinquecentesco di Morbegno citato in Della Misericordia, *Mappe di carte*…, testo corrispondente

le strutture archivistiche dei centri 'minori', dovendole invece valutare caso per caso per ricondurne le caratteristiche a vicende interne alle singole comunità o a fenomeni generali d'ambito sovralocale, come ad esempio nel già citato caso di Bologna o in quelli delle città toscane che sin dal XIII secolo presero a inviare direttamente notai cittadini a 'fare gli uffici' nelle comunità del contado.[178] Solo così sarà possibile individuare linee di tendenza, piuttosto che 'tipologie evolutive', tenendo tuttavia sempre presenti variabili locali o d'indole generale, quale ad esempio l'incidenza demica – spesso trascurata negli studi di storia degli archivi – chiaramente corresponsabile dell'espansione o della contrazione della produzione documentaria dei centri 'minori'.[179] Peraltro, piuttosto che insistere sulle peculiarità d'ambito territoriale, che pure abbiamo individuato e talora evidenziato, in questa fase è sembrato opportuno cogliere elementi comuni alle singole realtà studiate e in particolare la tendenziale ricorrenza di forme e prassi notarili diffuse.[180] In altre parole, se a inizio Duecento si generalizza l'intervento del notaio nella produzione documentaria comunale in relazione a motivi di efficienza – basti pensare ai mutamenti indotti dai nuovi governi podestarili –, ma anche in diretto rapporto con la coeva evoluzione d'ambito giuridico che ammetteva l'impiego di notai o addirittura lo richiedeva espressamente,[181] il notariato sembra ancora svolgere un ruolo unificante tra XIII e XIV secolo, prima che i diversi 'stili regionali' e le varie organizzazioni statuali di produzione e conser-

alla nota 46) o, specie in ambito toscano, *libri memoriarum* (sul caso di Fucecchio cfr. *supra* il testo corrispondente alla nota 138); esemplificano quest'"intreccio' le ricostruzioni effettuate per alcuni complessi documentari d'area toscana, che dalla tarda età medievale percorrono tutta l'età moderna (Giorgi, Moscadelli [a cura di], *L'archivio comunale di Sinalunga*..., pp. 150ss., 235ss. e, in particolare, le figg. 1 e 2; Chironi, Giorgi [a cura di], *L'archivio comunale di Castiglione d'Orcia*..., pp. 82ss., 117ss. e, in particolare, le figg. 1 e 2; si veda inoltre il caso dei registri contabili della comunità di Colle Val d'Elsa in Mineo [a cura di], *L'archivio comunale di Colle di Val d'Elsa*..., pp. 194ss. e, in particolare, le figg. 8-12).

[178] Cfr. *infra* il testo corrispondente alle note 187ss.

[179] Cfr. *supra* la nota 9.

[180] Con riferimento alla complessa realtà statutaria dell'Italia medievale, Paolo Cammarosano ha del resto sottolineato «grandi somiglianze di particolari, al punto da suggerire spesso procedimenti di imitazione e scambi di esperienze giuridiche e culturali molto serrati all'interno di certe aree, o anche tra città e luoghi distanti» (Cammarosano, *Italia medievale*..., p. 159).

[181] Cfr. *supra* il testo corrispondente alle note 50ss.

vazione della memoria archivistica finiscano per divenire essi stessi elementi fortemente caratterizzanti.[182] Contestualmente, lo sviluppo documentario e archivistico duecentesco ebbe come diretto retroterra istituzionale la generale evoluzione politico-amministrativa del 'comune popolare' e dei regimi signorili, nonché un preciso riferimento d'ambito giuridico, quale l'affermazione dell'*auctoritas archivi* e della *fides* attribuita alle antiche scritture su registro.[183]

5. *Sviluppi tardo-medievali nella produzione documentaria e nella tenuta degli archivi di comunità (secoli XIV-XV)*

L'abbondante normativa statutaria locale tre-quattrocentesca riflette in maniera più dettagliata rispetto al XIII secolo le vicende dei sistemi di produzione e conservazione documentaria, consentendo di cogliere percorsi quanto mai vari nell'organizzazione amministrativa e archivistica delle comunità. La particolare visuale offerta da fonti più ampie e articolate mostra infatti come non sia possibile individuare un'univoca evoluzione nel senso di una crescita generalizzata,[184] crescita che fu indubbiamente presente in molte realtà toccate da un forte sviluppo socio-insediativo, ma clamorosamente assente in quei contesti che tra Tre e Quattrocento andarono incontro a crisi talora irreversibili, come ad esempio nel caso delle comunità toscane maggiormente colpite dal crollo demico trecentesco.[185] A complicare ulteriormente il quadro d'insieme, la normativa locale veniva ormai sempre più spesso contemperata con quella emanata dal potere sovraordinato, sebbene ancora a fine Duecento certa dottrina ammettesse che in particolari circostanze la medesima

[182] Si vedano in proposito Sinisi, *Formulari e cultura giuridica*..., pp. 23-83 e Id., *Alle origini del notariato latino*..., pp. 176ss.

[183] Cfr. *supra* le note 71-72 e il testo corrispondente.

[184] In questo senso vanno le riflessioni svolte in Della Misericordia, *Mappe di carte*…, in particolare nel testo corrispondente alle note 191ss.

[185] Sulle particolari vicende della produzione e conservazione documentaria comunitativa in un'area segnata da profondi rivolgimenti socio-insediativi di età tardomedievale, quale fu la Toscana meridionale, si vedano Giorgi, Moscadelli, *Gli archivi delle comunità*..., pp. 66ss., 75ss. e, con particolare riferimento a comunità della Valdichiana senese, della Valdorcia e della Valdelsa fiorentina, Giorgi, Moscadelli (a cura di), *L'archivio comunale di Sinalunga*..., pp. 7ss., 25ss., 35ss.; Chironi, Giorgi (a cura di), *L'archivio comunale di Castiglione d'Orcia*..., pp. 8ss., 30ss.; Brogi (a cura di), *L'archivio comunale di Poggibonsi*..., pp. 22ss., 35ss., nonché *supra* la nota 9.

normativa locale potesse derogare agli statuti delle città dominanti.[186] Quest'ultime tendevano peraltro in molti casi a creare reti di giusdicenti o notai inviati nel territorio a 'fare gli uffici'[187] e spesso incaricati proprio della produzione documentaria, così da assumere

[186] Si veda in proposito la nota *quaestio* di Alberto da Gandino risalente al 1299 (ALBERTO DA GANDINO, *Quaestiones statutorum*, XLIV, «An statutum ville vel castri deroget statuto civitatis», pp. 176-77). Più in generale, sulla *potestas statuendi* attribuita alle comunità soggette e sulle limitazioni previste dalla teoria 'bartolista' si vedano le riflessioni di L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Giuffrè, Milano 1994, pp. 97-136 e la bibliografia ivi citata; sulla possibilità di riconoscere in alcuni casi una certa autonomia addirittura a *ville* costituenti semplici aggregazioni subcomunali v. *ibidem*, pp. 25ss. e in particolare p. 32, nota 44, ove si richiama un passo della *quaestio* gandiniana poc'anzi citata.

[187] Ne è un esempio la Toscana fiorentina, la cui organizzazione territoriale tra tardo medioevo ed età moderna è stata per decenni oggetto di numerosi studi, tra i quali v. E. Fasano Guarini, *Lo stato mediceo di Cosimo I*, Sansoni, Firenze 1973; Ead., *Potere centrale e comunità soggette nel Granducato di Cosimo I*, «Rivista storica italiana», 89 (1977), pp. 491-538; G. Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Einaudi, Torino 1979, pp. 293-352; Id., *Organizzazione territoriale e distretti urbani nell'Italia del tardo Medioevo*, in G. Chittolini, D. Willoweit (a cura di), *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV*, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 7-26; M. Montorzi, *Il notaio di tribunale come pubblico funzionario: un primo quadro di problemi e qualche spunto analitico*, in *Il notariato nella civiltà toscana*, atti del convegno di studi (maggio 1981), Consiglio nazionale del notariato, Roma 1985, pp. 5-59; A. Zorzi, *Giusdicenti e operatori di giustizia nello stato territoriale fiorentino del XV secolo*, «Ricerche storiche», 19 (1989), pp. 517-52; Id., *L'organizzazione del territorio in area fiorentina tra XIII e XIV secolo*, in Chittolini, Willoweit (a cura di), *L'organizzazione del territorio*..., pp. 279-349; Id., *Lo stato territoriale fiorentino (secc. XIV-XV): aspetti giurisdizionali*, «Società e storia», 50 (1990), pp. 799-825; Id., *Gli ufficiali territoriali dello stato fiorentino (secc. XIV-XV)*, in *Gli officiali negli Stati italiani del Quattrocento*, Scuola normale superiore, Pisa 1997, pp. 191-212; Mannori, *Il sovrano tutore*...; A. Zorzi, W. J. Connell (a cura di), *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, atti del convegno di studi (San Miniato, 7-8 giugno 1996), Pacini, Pisa 2002; Ch. M. de la Roncière, *De la ville à l'État régional: la constitution du territoire (XIVe-XVe siècle)*, in *Florence et la Toscane (XIVe-XIXe siècles). Les dynamiques d'un État italien*, Presses Universitaires de Rennes, 2004, pp. 15-38; L. Mannori, *Effetto domino. Il profilo istituzionale dello Stato territoriale toscano nella storiografia degli ultimi trent'anni*, in M. Ascheri, A. Contini (a cura di), *La Toscana in età moderna (secoli XVI-XVIII). Politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca*, atti del convegno di studi (Arezzo, 12-13 ottobre 2000), Olschki, Firenze 2005, pp. 59-90; Tanzini, *Alle origini della Toscana*…; con particolare riferimento all'ambito archivistico, v. inoltre A. Antoniella, *Atti delle antiche magistrature giudiziarie conservati presso gli archivi comunali toscani*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 34 (1974), pp. 380-415; P. Benigni, *L'organizzazione territoriale dello stato fiorentino nel '300*, in S. Gensini (a cura di), *La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale*, atti del convegno di studi (San Miniato-Firenze, 1°-6 ottobre 1986), Pacini, Pisa 1988, pp. 151-63; Benigni, Pieri (a cura di), *Modelli a confronto*...

in certi contesti anche un rilevante ruolo funzionariale al servizio della comunità.[188]

Di particolare interesse risulta il caso del **contado di Pisa**, dalla seconda metà del Duecento fatto oggetto da parte del comune cittadino di una sistematica riorganizzazione imperniata sulla creazione di circoscrizioni periferiche denominate 'capitanie' o 'podesterie', ciascuna delle quali comprendente un numero variabile di comuni rurali e retta da un capitano o podestà, accompagnato da un notaio e coadiuvato da un banditore.[189] A questo riguardo disponiamo di una fonte di particolare rilievo: si tratta del registro redatto dal notaio Giovanni di Bernardo di Salvi della Spina al servizio di Martino de' Lanfranchi, capitano di Palaia dal 1° gennaio 1345.[190] In una prima parte il registro contiene copia di 122 capitoli estratti da un codice del «Breve comunis» anteriore al 13 aprile 1306, con aggiunte fino all'agosto 1313, probabilmente funzionali allo svolgimento dell'attività del capitano; altri 54 capitoli sunteggiati di seguito in volgare venivano letti dal notaio nel primo parlamento generale della capitania nell'interesse degli amministrati.[191] La seconda parte del registro comprende due formulari, arricchiti da frequenti *notae iuris*, il primo dei quali relativo all'elezione degli ufficiali e il secondo alla stesura di varie tipologie di atti d'ambito amministrativo e giudiziario: nelle parole di Cinzio Violante «un vero e proprio formulario ad uso dei notai addetti ai capitani e ai podestà del contado».[192] In una terza parte sono infine raccolti 49 «consilia, statuta et ordinamenta» del comune di Pisa, in aggiunta agli statuti cittadini.

Secondo la normativa statutaria pisana raccolta nel registro, il capitano/podestà esercitava entro certi limiti la giurisdizione civi-

[188] Sul caso della Toscana fiorentina v. Mannori, *Il sovrano tutore*..., p. 107, con riferimento a Zorzi, *Giusdicenti e operatori di giustizia*..., p. 523 e, più in generale, a G. Chittolini, *L'onore dell'officiale*, «Quaderni milanesi», 17-18 (1989), pp. 3-53. Sul caso senese v. Giorgi, Moscadelli, *Gli archivi delle comunità*..., p. 67. In particolare, sull'intima connessione tra l'esercizio della giustizia e lo svolgimento della funzione amministrativa da parte di giusdicenti e notai/funzionari nell'ambito delle comunità dello Stato senese in età medievale e moderna v. *ibidem*, p. 65. Sulla diffusione di reti di ufficiali cittadini nei contadi lombardi nel corso del XIII secolo v. Grillo, *Milano*..., pp. 628-42.

[189] C. Violante, *Presentazione*, in Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano*..., pp. III-XIV, in particolare a p. IX.

[190] Cfr. *supra* il testo corrispondente alla nota 45.

[191] Violante, *Presentazione*..., p. VIII.

[192] *Ibidem*, p. IX.

le e criminale, comunicava e mandava a esecuzione gli ordini del governo cittadino e aveva altresì rilevanti attribuzioni in ambito amministrativo, tra cui convocare il parlamento dei comuni della propria circoscrizione e presiederne i consigli.[193] In un quadro normativo caratterizzato dalla forte limitazione della *potestas statuendi* in ambito locale,[194] il «Breve» cittadino si spingeva dunque a delineare il quadro in cui doveva svolgersi l'attività di produzione documentaria del notaio della *curia* capitaneale/podestarile,[195] definendo talvolta in dettaglio alcune tipologie relative a specifici procedimenti amministrativi d'ambito comunitativo,[196] nonché prescrivendo le

[193] *Ibidem*, p. X, nonché Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano*..., 2, p. 6 («De condempnationibus faciendis a capitaneis Pisani comitatus»), con riferimento a PISA 1313, I.47, pp. 55-63 (v. anche i più antichi PISA 1287, I.44, pp. 80-92 «De modo servando ab officialibus comitatus» e l'aggiunta del 3 aprile 1337, su cui Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano*..., 15, p. 16); 4, p. 6 («De faciendo parlamentum a capitaneis comitatus»), con riferimento a PISA 1313, I.49, pp. 64-65; 5, p. 6 («De consulibus villarum et locorum Pisani districtus et aliis officialibus eligendis»), con riferimento a PISA 1313, I.50, pp. 65-66; 6, p. 6 («De iuramento populi prestando ab hominibus Pisani comitatus»), con riferimento a PISA 1313, I.51, p. 67.

[194] Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano*..., 12, p. 6 («De brevibus et statutis»), con riferimento a PISA 1313, I.56, pp. 69-71 (v. anche i più antichi PISA 1287, I.46, pp. 92-94, «De brevibus comitatus»).

[195] PISA 1313, I.47, pp. 55-63 («De modo servando ab officialibus comitatus in condempnationibus faciendis»): «Et quod quilibet capitaneus qui testes examinaverit, faciat scribi in attestatione que reddetur per testem totum dictum testis, per ordinem ut dicit et causam scientie; et non faciat scribi <nisi> ut in accusatione, denuntiatione vel inquisitione continetur [...], <*aggiunta di primo Trecento*: […] de quibus attestationibus faciat semper fieri scripturam [...] et notarius teneatur, ad dictum et requisitionem testis, scribere in actis quot diebus ibi fuit, ita quod testis possit inde habere copiam quando voluerit [...]>. Et notarius cuiusque capitanei teneatur scribere defensionem cuiusque et etiam scribere si per capitaneum steterit quominus ipse capitaneus dictas defensiones reciperet [...]. Qui capitanei et rectores Pisani districtus possint et debeant de eorum processibus, condempnationes et absolutiones facere consilio iudicum eligendorum super predictis [...] coram quibus dicti capitanei et eorum notarii teneantur vinculo iuramenti ad penam librarum decem denariorum cuique eorum auferendam monstrare et exhibere et per notarios suos legere et explanare diligenter omnes processus et excessus scriptos in actis capitanearum, de quibus condempnatio vel absolutio facta non est. [...] Quas condempnationes facere teneantur ad minus singulis tribus mensibus de omnibus processibus a se factis: quos processus et omnes scripturas, que debent redigi in quaternis ad eorum offitium pertinentes, notarii teneantur ipsas scribere in quaternis et non in foliis, sub iuramento et pena librarum vigintiquinque denariorum, tam a capitaneis quam a notariis contrafacientibus auferenda qualibet vice»; v. anche Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano*..., 8, p. 6 («De salariis et mercedibus notariorum et officialium comitatus quas recipere possunt de suis scripturis»), con riferimento a PISA 1313, I.53, p. 68.

[196] Si veda ad esempio Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano*..., 7, p. 6, con riferimento a PISA 1313, I.52, p. 67 («De reddendo rationem ab officialibus comitatus

procedure di conservazione documentaria da adottare relativamente alla tenuta *in loco* degli atti giudiziari. In particolare, spettava alle comunità di ogni capitania acquistare un 'soppedaneo' nel quale conservare tutta la documentazione prodotta dalla *curia* capitaneale («omnes quaterni et acta ipsius capitanie»), presso la sede del capitano o nella chiesa della località di residenza del capitano stesso: «ut ipsa acta illesa serventur». Ad ogni passaggio di consegne, il notaio in ufficio avrebbe dovuto rimettere la chiave del 'soppedaneo' al notaio successore redigendo un atto di consegna («scriptura publica inde interveniente»).[197]

---

de eorum introitu et exitu»): «Consules et camerarios et omnes alios officiales terrarum et locorum Pisani districtus ad quorum manus de bonis eorum comunis vel ville aliqua pervenerint, ego potestas cogam et cogi faciam de eorum introitu et exitu rationem reddere coram populo sue terre, per sonum campane si campana ibi est; alias, per vocem consulis vel cafadiarii ipsius comunis, coadunato die festivo, publica scriptura inde interveniente, singulis quatuor mensibus, nominando introitus et exitus in predicta scriptura vel coram hominibus electis ab eorum comuni super videndo rationem eorum et comprobando et improbando eandem»; Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano*..., 18, p. 7, con riferimento a PISA 1313, I.157, pp. 175-76 («De faciendo fieri novum extimum in Pisano districtu»): «Et in qualibet villa et universitate Pisani districtus si a me vel aliquo assessore meo fuerit postulatum per aliquam personam dictarum villarum et universitatum, faciam et fieri faciam extimum infra certum terminum ab assessore statuendum inter homines predictarum villarum et universitatum singulis duobus annis, si extimum in aliquo dictorum annorum de novo factum non est inter eos predicto modo, in quo ponantur bona cuiusque singulariter <*aggiunta di primo Trecento*: et petia terrarum per capita et latera et in quibus locis et confinibus posita sunt, nominando per nomina et prenomina illos quorum sunt terre choerentes>».

[197] Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano*..., 108, p. 11, con riferimento a PISA 1313, I.260, p. 259 («De suppedaneo actorum capitaneorum Pisani districtus <*aggiunta* post *1313*, ante *1338*>): «Et quod quelibet capitania Pisani districtus teneatur et debeat habere unum soppedaneum bonum et sufficientem in quo quidem mittantur et teneantur et recondantur et micti et reponi debeant omnes quaterni et acta ipsius capitanie. Qui soppedaneus stet et stare debeat in domo cuiusque capitanie, ubi domus capitanie est; et ubi non est domus capitanie, stet et stare debeat in ecclesia illius loci ubi magis capitaneus dicte capitanie stare et morari consuevit, ut ipsa acta illesa serventur. Et quilibet capitaneus in sua capitania teneatur et debeat vinculo iuramenti cogere consules et alios officiales sue capitanie, ut ipsum soppedaneum emant et emere debeant de bonis comunis seu comunium seu capitanie. Et predicta observentur ubi soppedaneus, ut supra dicitur non fuerit. Et quemlibet contrafacientem possit punire et condempnare, eorum nomine proprio, usque in soldis decem denariorum. Et nichilominus, predicta serventur; et inde possit procedere quilibet capitaneus contra predictos officiales inobedientes. Et clavem cuiusque soppedanei notarius cuiusque capitanie, in capitania in qua erit notarius, tenere et habere debeat; et finito suo officio teneatur et debeat omnia acta dicte capitanie, tempore cuiusque capitanei dicta acta fuerunt, et ipsam clavim restituere et consignare successori suo, scriptura publica inde interveniente, ad penam librarum decem denariorum. Et teneatur quilibet

Oltre alle raccolte testé descritte, che di fatto definiscono il quadro normativo entro cui si svolgeva l'attività del capitano, il registro in questione presenta, come detto, due formulari destinati all'attività pratica del notaio al suo servizio, contenenti peraltro anche un elevato numero di 'modelli' documentari relativi alle funzioni amministrative svolte dal notaio stesso in seno alle comunità della capitania.[198] Accanto a *forme* inerenti propriamente all'attività di *curia*, d'ambito civile e criminale,[199] ne troviamo infatti altre utilizzate per registrare gli eventi in cui si concretava nel corso dell'anno la vita amministrativa della comunità. Troviamo così le *forme* relative alla convocazione del primo «parlamentum» generale della comunità e alla verbalizzazione di quanto attuato nell'occasione: la lettura di certi capitoli del «Breve» del comune di Pisa, l'elezione degli ufficiali della comunità e i loro giuramenti – ricchi d'implicazioni di carattere normativo[200] –, il «sacramentum populi», destinato a ribadire la fedeltà alla città dominante.[201] La gestione della comunità dava poi luogo a un'ulteriore attività deliberativa, che si esplicava in un ambito consiliare ristretto oppure in consessi più ampi attraverso «ordinamenta, consilia et provisiones»,[202] tra i quali si collocano

notarius restituere clavim et soppedaneum restituere successori suo, scriptura publica interveniente».

198 Per un confronto con il caso 'bolognese' presentato dal *Tractatus* rolandiniano v. *supra* il testo corrispondente alle note 123ss.

199 Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano*..., pp. 47-57 (*Formulario I*) e 59-132 (*Formulario II*), *passim*. Si consideri anche come il mantenimento di rapporti con soggetti esterni – primo tra tutti il comune pisano – prevedesse la tenuta di carteggi, operazione che comportava il ricevimento e il successivo trattamento delle *litterae*, delle quali una *nota iuris* consigliava la trascrizione tra gli atti di *curia* (Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano*..., *Formulario II*, 20, pp. 75-76, «Lictere Pisani comunis misse suprascripto captitaneo et suprascripte capitanie»; 21, pp. 76-77, «Bannum missum ad executionem licterarum dictarum»).

200 Sul rapporto intercorrente tra giuramenti di ufficiali (*brevia*) e statuti, sia pur con riferimento a un più generale contesto, v. Cammarosano, *Italia medievale*..., pp. 153ss.

201 Sulla convocazione del primo «parlamentum» annuale, la lettura dei capitoli del «Breve», l'elezione degli ufficiali della comunità e il loro giuramento v. Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano*..., *Formulario I*, 1-13, pp. 47-51; *Formulario II*, 2, pp. 60-62 («Banna pro parlamentis»), 13-16, pp. 68-71 («Securitas consulis»; «Securitas cafadiarii»; «Securitas nuntii»; «Sacramentum populi»), 22-24, pp. 77-79 («Primum parlamentum generale»; «Capitula brevis lecta in primo parlamento»; «Electio provisorum carnium»).

202 Sull'esistenza di consigli ristretti si vedano i riferimenti ai deliberati del consesso consolare contenuti in Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano*..., *Formulario II*, 17,

quelli relativi alla nomina di «sindici» incaricati di rappresentare la comunità («carta sindicatus»).[203]

L'esame del registro pisano testé analizzato fa correre il pensiero al *De officio tabellionatus* rolandiniano, sebbene diverso sia il contesto istituzionale di riferimento sul quale gli autori esemplificano: a fronte della piccola comunità dei dintorni di Bologna presa a modello da Rolandino (San Giovanni in Persiceto), sta infatti il capoluogo di un'importante capitania del contado pisano (Palaia). Se nel primo caso la giustizia veniva demandata direttamente agli ufficiali residenti in città e, di conseguenza, il notaio presente nella comunità si occupava prevalentemente di aspetti amministrativi,[204] nel secondo il notaio era al servizio di una *curia* capitaneale, dedicandosi soprattutto alla complessa produzione di atti giudiziari ad essa funzionale. Elemento ricorrente in entrambi i trattati è costituito comunque dall'attività attuariale svolta dal notaio al servizio dei consigli comunitativi, dal generale «parlamentum» o «concio», sino ai più ristretti: è proprio dalla sapienza tecnica del notaio, con la conseguente contiguità alle cariche di vertice della comunità, che deriva il suo ruolo di guida sul piano giuridico-amministrativo, come traspare chiaramente dalle già ricordate espressioni rolandiniane («cumque te oporteat esse quasi magistrum sapientem et ducem consulis vel massarii terrae illius»),[205] nonché dalle esplicite *notae iuris* inserite nel trattato pisano, spesso contenenti minuziosi richiami alle modalità da seguire nello svolgimento delle principali fasi della vita pubblica della comunità.[206]

---

pp. 71-72 («Ordinamenta, consilia et provisiones»), nonché la menzione dell'esistenza a metà Trecento di un «consilium Anthianorum comunis Palarie» contenuto *ibidem*, *Formulario II*, 19, p. 73. Sui più ampi consigli comunitativi (consiglio minore e maggiore degli Anziani) v. *ibidem*, *Formulario II*, 19, pp. 73-75, «Consilium per modum tituli».

[203] Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano*..., *Formulario II*, 27, pp. 80-82, «Carta sindicatus».

[204] Cfr. *supra* le note 123ss.

[205] Cfr. *supra* la nota 127.

[206] Si veda in particolare la *nota* apposta alla rubrica relativa alla verbalizzazione del consiglio degli Anziani (Shimizu, *L'amministrazione del contado pisano*..., *Formulario II*, 19, pp. 73-75, «Consilium per modum tituli»): «Multum debet quisque actendere et plura actendenda sunt super consiliis et ordinamentis qui fiunt in capitaniis comitatus. Et primo sciendum est quod nichil ab aliquo consilio vel universitate Pisani comitatus ordinari vel concedi potest quod sit contra formam alicuius brevis vel ordinamenti Pisani comunis, nisi illud fuerit confirmatum per consilium senatus et Pisani populi. Et hec est regula generalis et numquam fallit.

Quale che sia il contesto istituzionale o geografico di riferimento, emerge con chiarezza come la sempre più abbondante documentazione disponibile a partire dal Trecento ponga in evidenza le differenze esistenti tra i sistemi archivistico-documentari presenti nelle comunità, differenze già in qualche modo intuibili per il secolo precedente. Continuano a costituire altrettante discriminanti tra le diverse realtà l'esistenza, le dimensioni o l'eventuale struttura degli uffici preposti alla produzione documentaria, la varietà di tipologie prodotte, in stretto rapporto con la dimensione istituzionale del produttore, nonché l'adozione di più o meno raffinati sistemi di conservazione della memoria, sino a prevedere attività di copiatura degli atti da parte di notai in favore di utenti esterni. Nell'impossibilità di descrivere in questa sede le innumerevoli varianti in una casistica tanto complessa, diamo conto di alcune situazioni particolarmente significative in sede di esemplificazione.

* * *

Continuano ad essere attestate per tutta l'età medievale e ben dentro l'età moderna forme di tesaurizzazione del materiale archivistico, analoghe a quelle che abbiamo visto già in uso nel corso del Duecento: un semplice elenco di singoli casi in cui ricorrono tali menzioni mostra una loro ampia diffusione nell'Italia centro-settentrionale per l'intero periodo preso in esame e non solo per comunità di modeste dimensioni. Così, ad esempio, negli statuti quattrocenteschi del castello umbro di Piediluco (1417), del cen-

Item, sciendum est quod nichil ordinari potest in preiudicium alicuius de extra capitaniam, nisi ille de extra capitaniam ordinamenta consentiat vel nisi, ut supra dicitur, confirmaretur a comuni Pisano. Item, sciendum est quod semper due partes consiliariorum debent interesse consilio ad minus et consilio consentire. Item, sciendum est quod semper in consilio debet esse capitaneus et debet facere titulum seu propositum super quo peti debet consilium. Item, a capitaneo debet fieri partitus de sedendo ad levandum vel ad denarios seu petrellas albas et nigras vel pro hiis similia. Item, debent et bonum est convocari consultores per vocem preconis et sonum campane. Item, debent fieri in loco solito. Item, sciendum est quod consilia et ordinamenta predicta debent esse talia que prestent comuni in quo ordinantur evidentem utilitatem. Item, sciendum est quod consilia et ordinamenta predicta semper debent notificari per bannum vel in parlamento, ita quod omnibus ad quos actinent patefiant».

tro di Varazze (1470) nel Ponente ligure o del *castrum* di Serrapetrona (1473), nel camerinese:[207]

[207] Altri esempi nel centro ossolano di Valle Divedro, ove gli statuti del 1321 disponevano che gli ufficiali riponessero libri e istrumenti nello «scrinium communis» (Della Misericordia, *Mappe di carte…*, testo corrispondente alla nota 69); nel centro piemontese di Mombaruzzo (MOMBARUZZO 1337, pp. 8-9: «consules qui nunc vel qui pro tempore fuerint debeant et teneantur precisse et sine tenore infra XV dies posquam fuerint in eorum regimine recolligere et congregare res et bona dicti comunis, videlicet libros, cartas, scrineum, balistras, quadrellos, ciberos vini, starium grani, scandalium, libras pintas, medenitas, vexillum et banderas et generaliter omnia et singula bona dicti comunis et nominatim scribi faciant in libro bonorum dicti comunis»); nel *castrum* ligure di Diano (DIANO 1363, XVI, pp. 108, 110: «statuimus et ordinamus quod per commune Diani fieri debeat bancharium unum seu coffanum unum cum tribus clavaturis in quo poni debeant omnes carte, usus, conventiones, privilegia et cartularia omnia communis spectantia ad dictum commune. [...] Et facto dicto coffano, ponantur in ipso omnia contenta in dicto capitulo et ad dictum commune spectantia et ponatur in sacrestia et ibi semper manere debeat; et dictum coffanum cum dictis rebus iusticia recomandari debeat alicui legali homini elligendo per consilium Diani seu maioris partis dicti consilii et prout dicto consilio melius videbitur expedire; et fiant tres clavature ipsi coffano cum tribus clavibus et quas claves tenere debeat videlicet iusticia unam et unus sindicorum unam aliam clavem et alter sindicorum communis similiter aliam»); nel borgo lacustre di Mergozzo e nel piccolo centro di Cannobio, nei pressi del Lago Maggiore (MERGOZZO 1378, 59, p. 73: «quod consules Mergotii teneantur haec statuta facere scribi in carta, bene et ordinate dupplicata, et quod unus liber dictorum statutorum stet paenes consules pro ostendendo cuilibet, si expedierit; et alter liber stet paenes dominum praesbyterum ecclesiae sanctae Mariae et servetur in suo scripneo vel arcono ubi libri ecclesiae praedictae stant»; CANNOBIO XIV secolo ex., 39, p. 117: «De scripturis consignandis in scrimno communis per canevarium et procuratorem»; SANT'AGATA DI CANNOBIO 1463, 60, pp. 155-56: «quod iste liber statutorum comunis Sancte Agate teneatur ac teneri debeat in domo ipsius comunis, scilicet in quodam schrinio quod fiat et teneatur in ipsa domo comunis ad usum scripturarum et rerum ipsius comunitatis Sancte Agate»); nell'importante *castrum* friulano di Gemona (GEMONA 1381, 58, p. 33: «quod quilibet massarius teneatur infra dies octo postquam officium iuraverit facere inventarium de omnibus bonis communis et in exitu suo assignare successori suo et hoc facere debeat in uno quaterno magno per inventarium, scribendo omnia instrumenta communis et eorum exempla in membrana carta; et ematur una capsa cum duabus seris super et carte ac instrumenta permanere debeant in camera cum duabus clavibus in loco minus humero; unam clavem habeat camerarius Sancte Marie et aliam massarius communis»); nel *castrum* di Rocca San Casciano e in altri castelli della Romagna fiorentina (ROCCA SAN CASCIANO 1416, 15, p. 73: «De conservatione actorum et aliarum scripturarum dictorum comunium»); nell'importante centro di Domodossola (cfr. *supra* la nota 94, con riferimento allo statuto del 1425) e nella vicina Villadossola, ove ancor oggi l'archivio comunale contiene documentazione duecentesca sebbene gli statuti – conservati dal 1345 – menzionino l'esistenza di un «archonum» in cui riporre libri, scritture e carte del comune «ad eternam rei memoriam» solo dal 1465 (Della Misericordia, *Mappe di carte…*, testo corrispondente alla nota 70); nei centri di Boves e Villafalletto nel cuneese (BOVES 1430, p. 785; VILLAFALLETTO 1433, 27, p. 66: «quod elligantur quatuor sapientes in consilio Ville [...], qui sub eorum iuramento per eos prestito in dicto consilio debeant avidere et

De archa comunis et clavibus ipsius tenendis ac sigillo comunis <**Pedisluci**>. Pro conservatione iurium comunis predicti eligatur per consilium comunis predicti unus bonus legalis et sufficiens vir prout dicto consilio vel maiori parti ipsius consilii videbitur et placebit, qui sit cammerarius dicti comunis et teneat ac tenere debeat omnia iura, libros et scripturas ac sigillum ipsius comunis in quodam sopedaneo sive archa dicti comunis clausa duabus clavibus et seraturis. Nec dictum sopedaneum seu archam aperiat vel aperiri faciat sine presentia et voluntate dictorum maxariorum [...], quarum clavium unam teneat dictus cammerarius, alteram vero unus ex massariis presidentibus et quando fuerit necesse aliquod ius comunis predicti et scripture in dicto sopedanio sive archa existentes dicto comuni vel spetiali persone videri seu haberi, teneantur et debeant tenentes claves sopedanii vel arche cum presentia dictorum massariorum vel alicuius ipsorum aperire et ipsa iura ostendere cuilibet petenti vel pertinenti.[208]

De capsia sive scrineo habendo. Item, statutum et ordinatum est quod in quolibet scrineo seu capsia vel suspitali in quo vel qua erunt vel ponentur cartularia comunis vel que erunt in comuni sint et esse debeant due clavature, unam quarum teneat claviger comunis et alteram unus ex consiliariis, ad quam clavim tenendam possit potestas et consul compellere quemlibet consiliarium nisi illum qui paratus esset exire extra **Varaginem**. Et cum oportuerit inquirere aliquam scripturam in aliquo ex ipsis cartulariis, sint et esse debeant semper presentes predicti qui tenebunt dictas claves et, facta dicta inquisitione et exemplata dicta scriptura, incontinenti reponatur illud in aliquo ex dictis vasibus. Nec aliquis preter scriba comunis possit vel debeat inquirere in aliquo cartulario quod sit in comuni; possit tamen scriba comunis tenere et habere circa se et in sua potestate cartularia illo anno officii et in duobus proxime precedentibus et non aliqua alia ex aliis.

De capsia habenda pro privilegiis comunis. Habebo capsiam unam cum tribus clavaturis in dogana comunis, quarum clavium teneri faciam unam a clavigeris comunis et aliam a duobus hominibus de Varagine et in illa capsia faciam reponi privilegia et instrumenta comunis. Et si oportuerit quod aliquod instrumentum mittatur alicui pro

perquirere instrumenta pertinentia comuni Ville et alias scripturas tangentes dictum comune et illas vel illa que sibi videbuntur reponi in coffano comunis, illas et illa reponere deberent in ipso coffano et ea ibidem glaudi et clavari facere per sindicos»); nel *castrum* umbro di Deruta, sede di podesteria (DERUTA 1465, I.48, p. 102: «Como il podestà alle spese dil comuno deve fare retrovare tucti li strumenti etcetera. [...] Et epse istrumente faccia dare al camerlingho et massaro del dicto comune, el quale camerlingho et massaro quelle debiano riponere o fare riponere con le altre scripture et ragione del dicto comune in l'armario nuovo da farse per lo dicto comune»); nel centro signorile di Castelletto Merli, nel Monferrato (CASTELLETTO MERLI 1480, 123, p. 72: «quod omnes et singuli libri, scripture, instrumenta et iura quecumque comunitatis dicti loci Casteleti reponantur et reponi debeant in una capsia, que capsia ponatur in domo unius elligendi per credendarios dicti loci. Que capsia habeat et habere debeat claves duas diverssas, quarum clavium consules sive unus ex consulibus teneant unam et notarius aliam. [...] Teneantur ulterius consules et notarius qui nunc sunt vel pro tempore fuerint inventarium facere de universis et singulis iuribus, scripturis et instrumentis dicte comunitatis»); nell'importante borgo valtellinese di Morbegno, ove entro il 1509 l'archivio fu collocato sotto chiave in un «capsonus», e nei vicini centri di Talamona e Fusine, contrada del comune di Berbenno (Della Misericordia, *Mappe di carte*…, testo corrispondente alle note 43, 48ss. e 53).

[208] PIEDILUCO 1417, VIIII, pp. 18-19.

aliquo facto comunis, ipsum faciam exemplari in cartulario comunis, ita quod nullum ipsorum instrumentorum mittatur extra Varaginem nisi de voluntate consilii vel maioris partis nec permittam aperiri dictam capsiam nisi presentibus illis qui claves predictas tenebunt.[209]

Quod liber statutorum communis **Serre** copietur et copiam et appretium et quaterni ipsius communis sedeant in volta ecclesie sancti Clementis. Statuimus et ordinamus quod liber statutorum et ordinamentorum communis castri Serre de puncto ad punctum [...] fideliter et legaliter copietur et ipsa copia et appretium seu catastum et etiam quaterni omnes preteritorum rectorum et vicariorum communis dicti castri et etiam futurorum sedeant omnino et sedere debeant continue in volta ecclesie beati Clementis de dicto loco atque omnes baliste, targie et pavisia ac privilegia, instrumenta et laterne et vexillum et omnes res alie mobiles dicti communis que scilicet rectori seu vicario ipsius castri non sint necessarie vel etiam opportune cum predictis catasto sive appretio et copia atque scripturis aliis in dicta volta sedere debeant continue et manere [...]. Que volta predicta aut ipsius volte hostium diligenter claudatur et fortiter cum duobus bonis et fortibus serraminibus et catarzonibus, expensis omnibus ipsius communis; quarum ipsarum clavium unam retineat et retinere debeat continue scindicus predictus, aliam vero ipse cappellanus vel rector ecclesie antedicte.[210]

Si può comunque pensare che, anche laddove non esplicitamente asserito, a queste essenziali forme di conservazione potessero affiancarsi strutture archivistiche più articolate, specie in riferimento alla gestione della documentazione corrente. Complesse strutture archivistiche risultano del resto chiaramente attestate con maggior frequenza nel caso di centri piuttosto rilevanti.[211]

---

[209] VARAZZE 1470, I.21, p. 21 e I.23, p. 22.

[210] SERRAPETRONA 1473, I.LIIII, pp. 320-21.

[211] Sono piuttosto frequenti i casi tre-quattrocenteschi in cui la normativa prevede una produzione documentaria relativamente complessa, di tipo seriale, tale da prefigurare la formazione di archivi di sedimentazione, nonché prassi di gestione documentaria comprendenti talvolta attività di copiatura degli atti da parte di notai del comune. Tra di essi ricordiamo quello di Diano (DIANO 1363, XVI, p. 110: «et faciat ipsa iusticia fieri publicum instrumentum sicut eas cartas, privilegia, scripturas et conventiones et cartularia dicti communis invenerit et recomandaverit et quod instrumentum contineat principium et finem omnium predictorum; et ille qui ellectus fuerit ad predicta teneatur et debeat facere copiam de ipsis ad requisitionem iusticie»), ma anche quelli di Mombaruzzo (1337), Canelli (1344), Cannobio (sec. XIV ex.), Rocca San Casciano (1416), Piediluco (1417), Domodossola (1425), Villafalletto (1433), Deruta (1465), Varazze (1470) e Serrapetrona (1473), i cui statuti sono citati *supra* alle note precedenti. Una chiara consapevolezza della distinzione esistente tra archivio *thesaurus* e archivio di sedimentazione emerge già nella prima metà del XIV secolo dalla normativa e dalla prassi archivistica attestate per l'importante centro piemontese di Carmagnola, ove «alla diversa natura degli atti corrispondeva un diverso trattamento di custodia», pur in presenza della «consuetudine tipica di questo periodo nei comuni dell'Italia centro-settentrionale di affidare il materiale archivistico agli ufficiali svolgenti funzione di tesorieri, equiparandolo in sostanza

Nel comune toscano di **San Miniato** (1337), alla conservazione delle pergamene sciolte e del *liber iurium* presso il convento dei frati minori doveva fare riscontro quella degli altri «libri et scripture» amministrative e giudiziarie del comune, «spetialiter atta et attitata per offitiales forenses dicti comunis et attitanda in antea», con-

agli altri beni mobili che erano affidati loro in custodia» (Curletti, *Metodi di produzione e conservazione documentaria*…, testo corrispondente alle note 74 e 77). La produzione e la conservazione di serie deliberative, contabili e fiscali, nonché d'ambito giudiziario, come pure la redazione d'inventari, sono esplicitamente attestate in molti statuti tre-quattrocenteschi: ad esempio, nel caso di centri soggetti al dominio fiorentino – Poggibonsi (POGGIBONSI 1333, I.XIII-XV, XVII, XXI, XXVII, V.XXXVIII, pp. 62-67, 71-72, 76, 179), Montopoli, nel Valdarno inferiore (MONTOPOLI 1360, I.4-5, 22-23, 34-35, 87, II.110, III.3, 90, IV.25, pp. 65-70, 84-85, 90-91, 128, 209-10, 217, 270-72, 304-306), Predappio (PREDAPPIO 1383, statuto risalente al breve periodo di dominazione fiorentina, I.1, 12-13, 28, 42, pp. 52-53, 36-37, 66-68, 75-76), Figline, nel Valdarno superiore (FIGLINE 1408, C-CI, CXXIIII, CXXXIII, CXXXXVIII, pp. 52-54, 64, 73, 83), Agliana, presso Pistoia (AGLIANA 1415, III, XIII-XIV, pp. 47-49, 58-59), Empoli (EMPOLI 1428, VIIII, XXV, Aggiunte e riforme [1421, 1436], pp. 56-57, 72-73, 124-25, 138) – o, sempre nella Toscana fiorentina, della Lega di Gambassi (GAMBASSI 1322, I.22, II.20, pp. 23, 52), della Lega di Borgo San Lorenzo (BORGO SAN LORENZO 1374, I.6, 10, 12, III.5, Statuti del comune di Borgo.15, pp. 14-17, 20-23, 57-58, 105-106), della Lega del Chianti (CHIANTI 1384, I.IIII, VI, VIII-VIIII, XIIII, II.XIII, Aggiunte.IIII-V, pp. 11-12, 16-17, 19-21, 26-27, 45-46, 70-71), della Lega di San Piero in Mercato (SAN PIERO IN MERCATO 1398, I.II, XV, XXII, II.VI, VIII, XXIIII, XXVIII, pp. 195-96, 213, 220-21, 292-94, 256-57, 259-60), delle Leghe di Diacceto, Monteloro e Rignano (DIACCETO, MONTELORO, RIGNANO 1402, III, VI, XI, XXXVIII, pp. 42-43, 46-47, 51-52, 63), della Lega di San Donato in Poggio (SAN DONATO 1406, I.21, II.23, II.27, 28, pp. 69-70, 102-103, 105-107); nel caso del comune laziale di Roccantica (ROCCANTICA 1326, III-IV, XII, CXVII, CXX, CXXII, pp. 59-60, 62, 93-96), del rilevante castello di fondazione di Orzinuovi, nel bresciano (ORZINUOVI 1341, VI, XVIII, XXXII, XXXVI, XXXVIII-XXXVIIII, XXXXI, XXXXIIII, CXXV, Aggiunte [*post* 1361], pp. 207, 211, 216-20, 246, 285-87), del centro di Bagnoregio, non lontano da Orvieto (BAGNOREGIO 1373, I, VI, XXXI, pp. 2, 5, 25), della comunità di Massafiscaglia, nei domini estensi verso il delta del Po (MASSAFISCAGLIA 1373, II-IV, L-LI, LII, XC, CXLIV, CXLVIII, CCIV, CCCLVI-CCCLIX, CCCLXII, pp. 34-36, 54-55, 62, 70, 90, 92-93, 112, 172-74), delle comunità lariane di Dervio e Corenno e della Valsassina (DERVIO/CORENNO 1389, 12-13, 104, 149, 152-53, pp. 95-96, 150-51, 186-91; VALSASSINA 1388, 8, 10, 247-61, 281, pp. 267-68, 364-72, 381), del *castrum* umbro di Fossato (FOSSATO *ante* 1394, CLXIIII, CLXXXVII, CCIIII-CCV, CCXLV, pp. 175, 185, 193, 210), di Borgo, capoluogo della Valsesia (BORGOSESIA 1397, III, VII, pp. 144-45, 147-48), della comunità di Valcamonica (Della Misericordia, *Mappe di carte*…, testo corrispondente alle note 8 e 73-75), della terra piacentina di Castell'Arquato, dominio di Niccolò Piccinino (CASTELL'ARQUATO 1445/49, I.23-31, 34, 36, 41, II.38, pp. 10-14, 16-19, 21, 75-76), del *castrum* umbro di Gualdo Cattaneo (GUALDO CATTANEO 1483, 7-8, 20, 40, pp. 20-25, 34-35, 119), del *castrum* marchigiano di Apiro, il cui statuto cinquecentesco presenta più ampi riferimenti al sistema di produzione e conservazione documentaria rispetto a quello di fine Trecento (APIRO 1388, I.XLVI, III.XXXI, VI.III-IV pp. 71-72, 130, 192-93; APIRO 1528, I.XVIIII, XXII, IV.VII, pp. 105-109, 185-86).

servate nell'«armarium comunis» posto nella torre del palazzo del capitano.[212] La custodia dei detti «libri et scripture» era affidata a ben tre notai del luogo, uno per terzo, tenuti ad estrarre copie «ad petitionem cuiuscunque petentis», ed a consegnarli ai successori «per inventarium». In tale inventario doveva essere annotato per ogni registro («liber») il numero delle carte, distinguendo tra scritte e non scritte, il titolo, o meglio la tipologia documentaria («vocabulum libri») e il condizionamento («librorum conditiones»). Ad un efficiente archivio 'storico' faceva inoltre riscontro un'altrettanto evoluta prassi di conservazione 'corrente', che qui esemplifichiamo in riferimento alla documentazione giudiziaria: il capitano, prima di uscire dall'ufficio, doveva ricevere «per inventarium» dal podestà tutti gli atti criminali e tutti gli altri atti da lui prodotti e consegnarli «clausos et sigillatos» al nuovo podestà entro due giorni dal suo ingresso in carica, in presenza della signoria. A loro volta, il priore della signoria e il notaio delle riformagioni dovevano sigillare gli atti del capitano e consegnarli al nuovo capitano «per inventarium». Tutti gli altri ufficiali forestieri l'ultimo giorno di carica dovevano consegnare gli atti prodotti al priore dei signori e ai notai dell'«armarium comunis», i quali li avrebbero consegnati ai nuovi ufficiali. Tutti gli ufficiali che si fossero visti consegnare i *libri* delle passate gestioni, una volta cessata la loro immediata utilità amministrativa avrebbero dovuto consegnarli «per inventarium» ai notai dell'«armarium», «ita quod in dictis libris nulla fraus vel macchinatio conmictatur».[213]

Desta impressione per la sua schematica chiarezza il testo degli statuti concessi nel 1456 al comune di **Subiaco** dal cardinale Giovanni Torquemada, primo commendatario dell'abbazia di Santa Scolastica, tanto che la sua natura di modello calato dall'esterno lascia sospettare – ancor più di quanto non si debba sempre presumere in presenza di testi normativi statutari – una sua valenza prevalentemente di tipo programmatico. Secondo il

[212] SAN MINIATO 1337, I.9, p. 76 («De privilegiis et iuribus comunis inveniendis») e I.30, pp. 106-107 («De armario librorum comunis et electione notarii armarii»).

[213] SAN MINIATO 1337, IV.2, pp. 280-82 («De aceptatione et resignatione librorum offitialium forensium»). Sul sistema di produzione e conservazione documentaria presente a San Miniato nel corso del Trecento si veda quant'altro prescritto dal medesimo statuto (SAN MINIATO 1337, I.11-12, 20-23, 27, IV.6, 13, V.10, pp. 77-81, 93-98, 101-102, 286, 302-303, 417-18) e, più estesamente, Mineo, *La dimensione archivistica di tre* terre *toscane*…

dettato statutario, i notai del banco dovevano scrivere tutti gli atti di *curia*, dando luogo alla produzione ordinata di serie di registri e filze di atti civili e criminali, seguendo precise indicazioni inerenti al condizionamento e alla cartulazione.[214] Il notaio del comune, dal canto proprio, doveva produrre registrazioni seriali inerenti all'attività dei consigli, alla contabilità comunale e alla gestione del patrimonio.[215] Precise indicazioni di tono regolamentare riguardano la tenuta della documentazione, in parte conservata in una «cassetta» presso la sacrestia della chiesa di sant'Andrea («instrumenta et previlegia», «catastus et omnes libri qui conficiuntur tam a notariis comunis quam a camerariis qui pro tempore erunt») e in parte affidata al «cassonum» posto «in camera iudicis» («libri, filzae et acta ad civiles causas spectantes, […] et etiam libri et acta criminalia»).[216]

[214] SUBIACO 1456, X, pp. 154-55: «De officio notariorum bancae Sublaci. Item, ordinamus et deliberamus quod notarii bancae curiae Sublaci et quilibet eorum teneantur et debeant scribere omnia et singula acta quae a litigatoribus fiunt in curia Sublaci et omnia quae iudex eis vel alicui ipsorum dictaverit [...]; teneantur etiam et scribere debeant dicta testium super unoquoque capitulo extense et ipsa testium dicta fideiussiones instrumenta, pacta et omnia alia et singula acta et actitata in dicta curia per eos et quemlibet eorum scripta teneat et debeat pure, fideliter et sine fraude registrare et ordinate describere in libro civilium causarum civilia et in libro criminalium criminalia; qui libri debeant ab eis ordinari cum toto folio et in fine eorum offici in tabulis poni vel saltem in bonis coopertoriis de corio una cum filzis, videlicet filzam civilium causarum cum libro civilium colligare et filzam criminalium cum libro criminalium causarum ponere et ipsos libros [...] assignare cum omnibus actis factis tempore eorum officii sigillatos sigillo domini abbatis dicto abbati vel eius vicario in presentia supraconsilii Sublaci. Quae acta vel singula cartularia et cartae ipsorum numerantur et de ipsa assignatione et numero cartarum fiat scriptura per notarium comunis, ita quod fraus aliqua committi non possit in actis predictis».

[215] SUBIACO 1456, XXIII, pp. 168-69: «De officio notarii comunis. Item, deliberamus et ordinamus quod notarius comunis teneatur et debeat [...] scribere in suo libro omnia consilia specialia et generalia et omnes deliberationes et reformationes in ipsis consiliis factas [...]. Nec non scribat et scribere teneatur omnes officiales comunis et electiones aliorum officialium successorum et ipsorum iuramenta et omnes expensas et introitus comunis, tam in libro camerarii quam in libro comunis, secundum quod in libro supra de officio camerarii teneatur. Item, bonorum quorumcumque ad ipsum comune spectantium teneatur facere scribere inventarium more consueto. Item, omnia istrumenta sindicati et litteras comunis ad ipsum comune spectantes [...]. Item, scribat et scribere teneatur in libro predicto omnes et singulas confinationes hominum factas et fiendas per supraconsilium et officiales vel aliquem ipsorum vel per aliquem mandatariorum [...]. Et demum liber ipse reponatur in archivio comunis».

[216] SUBIACO 1456, XXVI, pp. 172-73: «De archivio comunis et de inventario fiendo. Item, deliberamus et ordinamus quod cassetta comunis sit et esse debeat in sacristia ecclesiae sancti Andreae de Sublaco sub custodia sacerdotis dicte ecclesie si placuerit

Alcuni statuti contengono talora anche espliciti riferimenti all'esistenza di strutture archivistiche funzionali a un'utenza esterna,[217] analogamente ai precoci casi due-trecenteschi già ricordati.[218]

Lo statuto trecentesco di **Sarzana** (1330) prefigurava un sistema di produzione, gestione e conservazione documentaria molto articolato, in un contesto caratterizzato da un forte controllo esercitato dal comune di Pisa, con modalità riconducibili al quadro generale tracciato poco sopra in riferimento al dominio pisano.[219] I due notai

sacerdotibus et parrochialibus vel in alio loco ydoneo; in qua quidem cassetta reponantur omnia istrumenta et previlegia aliaeque scripturae quae ad dictum comune spectant pertinentque et in futurum spectabunt et pertinebunt. Et supraconsilium vetus teneatur [...] ipsa privilegia et istrumenta et scripturas que sunt in dicta cassetta infra terminum octo dierum post finem eius officii novo supraconsilio per inventarium assignare in presentia quattuor officialium sociorum eius; de quo inventario sit rogatus notarius comunis qui pro tempore fuerit et ipse inventarium predictum sua manu scribat in libro reformationum tempore sui officii confecto. [...] Et clavem dictae cassettae teneat supraconsilium Sublaci nec eam aperire possit nisi in presentia comunis notarii et duorum officialium et camerarii [...]. Insuper volumus quod nullum privilegium, istrumentum vel alia scriptura extrahatur de dicta sacristia vel saltem de ecclesia sancti Andreae [...], nisi quando esset necessarium aliquod istrumentum vel privilegium transumptari quod tunc deferri possit per supraconsilium ad curiam Sublaci et facta transumptatione et autenticato exemplo illico reportetur et reponatur in cassetta predicta. Item, volumus et ordinamus quod in dicta cassetta ponantur catastus et omnes libri qui conficiuntur, tam a notariis comunis quam a camerariis qui pro tempore erunt. Item, ordinamus et volumus quod expensis comunis fiat suppedaneum seu cassonum qui esse debet in camera iudicis curie Sublaci et ibi reponantur omnes libri, filzae et acta ad civiles causas spectantes postquam dicti libri fuerint expediti et executa acta predicta ne perdantur; et etiam libri et acta criminalia ibi reponantur, si domino abbati placuerit, quod quidem suppedaneum duas claves et duas serraturas habeat, quarum unam retineat dominus abbas et alia supraconsilium Sublaci».

[217] Così nell'importante centro signorile di Mirandola e nella corte di Quarantoli, ove il notaio del «bancum iuris» era tenuto a redigere tutte le scritture del comune (MIRANDOLA 1386, p. 4: «De scripturis comunis non solvendis. Item, statuimus et ordinamus quod quilibet notarius qui deputatus fuerit ad bancum iuris, toties fuerit requisitus, teneatur et debeat pro comuni scribere omnia instrumenta et omnes alias scripturas ipsi comuni necessarias») e a consegnarle alla fine del proprio mandato, affinché fossero conservate in archivio a disposizione di eventuali richiedenti copia (MIRANDOLA 1386, p. 4: «De scripturis notarii deponendis. Item, statuimus et ordinamus quod notarius qui fuerit notarius domini potestatis ad bancum iuris et suum finierit offitium teneatur et debeat, quam statim ipsum finierit, omnes suos libros et scripturas cuiuscumque maneriei presentare, dare et consignare praefactis dominis <de la Mirandula> seu potestati predicto [...] ut de ipsis scripturis homines curiae Quarantullarum perpetuo possint habere copiam et exemplum, quae scripturae reponantur in archivio comunis»).

[218] Cfr. *supra* il testo corrispondente alle note 168ss.

[219] Cfr. *supra* il testo corrispondente alle note 189ss.

del comune di Sarzana, eletti dal comune di Pisa e appartenenti al collegio notarile di quella città, dovevano produrre tutta la documentazione comunale («omnia instrumenta omnesque scripturas spectantia et expectantes in consiliis et extra communi Sarçane»),[220] con l'eccezione di quella inerente all'ufficio della gabella e del danno dato, pertinente a uno specifico notaio forestiero («teneatur scribere omnes accusationes et denumptiationes»; «scribere teneatur omnes mercadantias et res ex quibus solvetur cabella et quantitates pecunie que solventur et a quo soluctio facta erit»),[221] degli statuti e degli estimi, la cui scrittura doveva essere affidata ad appositi notai, nonché delle ambasciate, lettere e delibere degli Anziani («omnes ambaxiatores et licteras»; «omnes reformationes factas et faciendas per anthianos dicti communis»), dei saldi delle ragioni contabili degli ufficiali del comune e delle registrazioni di debitori e creditori («summas omnium rationum, introytum et exitum dicti communis factas et redditas suo tempore a quolibet officiali et quod restabit ad dandum et recipiendum […] et quod restaverit ad solvendum et a quo in quodam quaterno speciali»), redatti dal cancelliere.[222] Era infatti prevista la figura del «notarius in cancellaria ad acta dicti communis specialiter deputatus», avente anche il compito di conservare il sigillo e tutta la documentazione comunale («extimum communis, registra et omnia acta tam civilia quam criminalia dicti communis») ad eccezione di quella corrente di natura giudiziaria («exceptis actis trium rectorum proxime precedentium rectorem qui pro tempore fuerit in Sarçana») e dei «privilegia, instrumenta et iura», riposti in uno «scrineum» affidato a due *boni viri*; peraltro, tale notaio era inoltre incaricato di gestire quanto affidatogli, ammettendo alla lettura eventuali richiedenti e rilasciando copia degli atti («acta omnia in dicta cancellaria recondita fideliter gubernare et de eis ad legendum

[220] SARZANA 1330, pp. 20-21 («De salario notariorum dicti communis»), 21-22 («De arbitrio potestatis, iudicis et notariorum communis Sarçane»), 23-24 («De sindicatu seu modulatione potestatis, iudicis et notariorum dicti communis»), 29-30 («De partitis dandis in consilio ad pissides et paloctas»), 33-34 («De officio et salario camerarii Sarçane»).

[221] SARZANA 1330, pp. 30-31 («De electione notarii cabelle et ad danpna data»).

[222] SARZANA 1330, pp. 31-32 («De officio cancellarii dicti communis et eius salario»), 35-36 («De electione, salario et officio statutariorum dicti communis»), 41-43 («De extimo fiendo et extimatoribus eligendis»), 79-80 («De ratione reddenda ab illis qui habuerint de bonis communis et de scribendis colectis et prestantiis in uno quaterno speciali et de salario ratiocinariorum»).

cuilibet petenti, cuius interierit, ipso presente, copiam exhibere quotiens fuerit requisitus»).[223]

Lo statuto quattrocentesco della cittadina romagnola di **Forlimpopoli** (1443) presenta una significativa variante della prassi di conservazione archivistica tipica della piena età comunale, con l'attribuzione dei tradizionali compiti di custodia dell'archivio e delle massarizie del comune a uno specifico «camerarius scripturarum et aliarum rerum comunis». Tale ufficiale, a differenza della tradizionale figura del camarlengo due-trecentesco, doveva infatti essere un notaio – distinto dal «cancellarius sive notarius comunis» –, al quale spettava «habere cameram et scrineum in palatio comunis» ove conservare i registri delle riformagioni, gli atti delle cause giudiziarie, i libri dei debitori delle 'collette', i libri dei massari e quelli degli altri ufficiali «donec fuerint recercati» e, soprattutto, incaricato di rilasciarne copia a chi l'avesse domandato.[224]

A testimonianza della possibile diffusione di compiuti sistemi di produzione documentaria potenzialmente al servizio di un'utenza esterna anche in centri di modeste dimensioni si può accennare al caso cinquecentesco della piccola comunità marchigiana di **Appignano**. Secondo lo statuto composto nel 1536 per i maggiorenti locali dal noto giurista anconetano Bartolomeo Alfeo, originario proprio di Appignano, il notaio cancelliere – che si voleva «bonis litteris imbutus», esperto dell'ufficio «et qui bonam habeat manum ad scribendum» – doveva essere incaricato di produrre varie tipologie documentarie spettanti al comune («consultationes in primis, arrengas, partita, deliberationes, reformationes, literas, missivas et remissivas, pacta, stipulationes, promissiones, electiones, deputationes, nominationes, sindicatus, procurationes, exceptiones et iuramenta officialium omnesque alias et singulas scripturas»).[225]

---

[223] SARZANA 1330, pp. 24 («Apud quem sigillum communis Sarçane debeat commorari»), 31-32 («De officio cancellarii dicti communis et eius salario»), 38-39 («De electione illorum qui tenere debent privilegia communis»), 201-206 («De salario notariorum capiendo de scripturis»).

[224] FORLIMPOPOLI 1443, XXIII, pp. 66-67 («De camerario scripturarum elligendo qui sit notarius vel bonus vir»); sul sistema di produzione documentaria previsto dallo statuto di Forlimpopoli v. anche *ibidem*, I.III, V, XX, pp. 52-54, 63-64.

[225] APPIGNANO 1536, II.35, cc. VIIIv-IXr («De officio et iuramento cancellarii»).

Sia la «capsa fortis» adibita alla conservazione delle «scripturae antiquae», sia la «bona et fortis capsa vel camera» contenente la documentazione su registro («libri vero et scripturae actorum, reformationum, condennationum, introituum, exituum communis et similes scripturae communis») dovevano essere conservate dai priori e rese consultabili in presenza del cancelliere.[226]

* * *

Non si può infine dimenticare come nel tempo si sia palesata con frequenza sempre maggiore un'attenzione delle autorità comunali per l'attività di produzione e conservazione documentaria svolta dai notai in ambito privato, attenzione che rispetto ai principali centri urbani ebbe a manifestarsi con evidenti differenze, ma anche con significative analogie. Com'è noto, nei centri maggiori sono attestate con crescente intensità sin dalla piena età comunale forme d'immatricolazione ed organizzazioni professionali di notai, dietro la cui istituzione si colgono talora interventi delle autorità cittadine volti a controllarne l'attività al fine di garantire il livello qualitativo della produzione documentaria. Rientrano certamente nell'ambito di tali interventi le procedure poste in essere per verificare il livello di preparazione dei notai stessi, così come – per quanto qui interessa – le prassi atte ad assicurare la conservazione nel tempo delle scritture dei notai defunti, anche mediante la creazione di specifiche strutture archivistiche gestite dai comuni o dai collegi professionali.[227] Per quanto concerne la conservazione delle scritture notarili, alla tradizionale prassi di affidamento dei registri dei notai defunti a eredi o successori, prassi attestata pressoché ovunque sin dal caso genovese di XII secolo, si affiancano gli archivi notarili istituiti ancora tra la fine del Duecento e i primi anni del secolo XIV e varia-

[226] APPIGNANO 1536, II.36, c. IXr («De archivio et cassa communis pro conservatione privilegiorum, scripturarum et actorum et bussulo communis retinendo et fideliter conservando»); sul sistema di produzione documentaria previsto dallo statuto di Appignano v. anche *ibidem*, I.30, 32-33; II.37, 40.

[227] Organizzazioni corporative o matricole di notai sono attestate sin dal XIII secolo in alcune importanti città dell'Italia centro-settentrionale, quali Bologna, Milano, Pavia, Bergamo, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Ravenna, Parma, Lucca, Siena, Pisa, Firenze, Genova e di poco successive sono le esplicite menzioni relative a Savona, Arezzo e Perugia; più tarde sono invece le attestazioni inerenti a collegi di notai romani, mentre risale solo al primo Cinquecento l'istituzione di un collegio notarile a Venezia (sull'argomento v. la bibliografia citata *infra* alla nota 229).

mente gestiti da autorità cittadine e collegi a Genova, Siena, Savona e nella particolare realtà di Venezia, nonché casi più tardi tra i quali appaiono significativi quelli di Firenze, Lucca, Padova e Verona, mentre a Bologna e Milano, com'è noto, un archivio notarile pubblico avrebbe preso avvio solo dal XVIII secolo. Ebbero funzione di supporto alla conservazione della memoria dell'attività notarile, se non anche di controllo di tale attività, costituendo per certi versi un'alternativa all'istituzione di veri e propri archivi notarili, le forme di registrazione degli atti nei *memoriali* tenuti dall'autorità pubblica a Bologna e in area emiliana tra Due e Trecento, come pure la *vicedominazione* in uso a partire dalla stessa epoca a Trieste o nell'Istria,[228] prassi entrate in crisi sulle soglie dell'età moderna e/o sostituite dall'impianto di veri e propri 'uffici del registro'.[229]

[228] Sul *vicedominato* triestino e istriano, M. L. Iona, *I* vicedomini *e l'autenticazione e registrazione del documento privato triestino nel secolo XIV*, «Atti e memorie della società istriana di archeologia e storia patria», n.s., 36 (1988), pp. 97-108; F. Antoni, *Documentazione notarile dei contratti e tutela dei diritti: nota sui vicedomini di Trieste (1322-1732)*, «Clio», 25 (1989), pp. 319-35.; Id., *Materiali per una ricerca sui* vicedomini *di Trieste*, «Archeografo triestino», s. IV, 51 (1991), pp. 151-77; Id., *Il documento privato triestino dall'XI al XIII secolo*, «Clio», 27 (1991), pp. 279-304; M. P. Pedani Fabris, *'Veneta auctoritate notarius'. Storia del notariato veneziano (1514-1797)*, Consiglio nazionale del notariato, Milano 1996, pp. 15-16.

[229] Sugli argomenti trattati si vedano, nell'ampia bibliografia inerente al notariato nella civiltà comunale, i riferimenti generali presenti in Torelli, *Studi e ricerche*..., pp. 189-92; Cammarosano, *Italia medievale*..., pp. 267-76, 314-17; Tamba, *Una corporazione per il potere*..., cap. 3 (pp. 173-95); Meyer, Felix et inclitus notarius..., pp. 8-12 (sull'istituto dell'*insinuatio*), 69-72 (sui collegi notarili) e 150-175 (dal registro d'imbreviature all'archivio notarile); nonché, sul caso bolognese, G. Cencetti, *I precedenti storici dell'archivio notarile a Bologna*, «Notizie degli Archivi di Stato», 3 (1943), pp. 117-24; G. Tamba, *L'archivio della società dei notai*, in *Notariato medievale bolognese*, II, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1977, pp. 191-283; R. Ferrara, V. Valentini (a cura di), *Liber sive matricula notariorum comunis Bononie (1219-1299)*, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1980; G. Tamba, *I memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 47 (1987), pp. 235-90; Id., *Un archivio notarile? No, tuttavia*..., «Archivi per la storia», 3 (1990), pp. 41-96; Id., *Una corporazione per il potere*..., capp. 4-7 (pp. 199-353); sul caso di Genova, G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1970, pp. 149ss. e 215ss.; Id., *La conservazione della documentazione notarile*, «Archivi per la storia», 3 (1990), pp. 7-20; D. Puncuh, *Gli statuti del collegio dei notai genovesi nel secolo XV*, in *Miscellanea di storia ligure in memoria di Giorgio Falco*, Università degli Studi, Genova 1966, pp. 267-310; A. Assini, *L'archivio del collegio notarile genovese e la conservazione degli atti tra Quattro e Cinquecento*, in V. Piergiovanni (a cura di), *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*, atti del convegno di studi (Genova, 12-14 marzo 1992), Giuffrè, Milano 1994, pp. 213-28; su Savona, Roccatagliata, *La legislazione archivistica*...; su Milano, A. Liva, *Notariato e documento notarile a Milano dall'alto Medioevo alla fine del Settecento*, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1979, pp. 111ss., 120ss., 137ss., 199ss.; su Pavia, E. Barbieri, *Notariato e documento notarile a Pavia (secoli XI-XIV)*, La Nuova Italia, Firenze 1990; su Bergamo, G. Scarazzini (a

Tornando al nostro ambito d'indagine, si segnala ad esempio come nel corso del Duecento, e più ancora in epoca successiva, in alcuni centri di un certo rilievo comincino ad essere attestate *fraternite*, *collegi* o semplici *matricole* di notai, variamente ispirate dal-

cura di), *Statuti notarili di Bergamo (secolo XIII)*, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1977; su Verona, G. Sancassani, M. Carrara, L. Magagnato (a cura di), *Il notariato veronese attraverso i secoli*, Collegio notarile, Verona 1966; su Treviso, B. Betto, *Uno statuto del collegio notarile di Treviso del 1324*, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, *1. Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo*, Vita e pensiero, Milano 1968, pp. 10-59; Ead., *I collegi dei notai*, *dei giudici*, *dei medici e dei nobili in Treviso (secc. XIII-XVI). Storia e documenti*, Deputazione di storia patria per le Venezie, Venezia 1981; Varanini, *Nota introduttiva*...; su Padova, Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica*...; sul particolare caso veneziano, Pedani Fabris, *'Veneta auctoritate notarius'*..., pp. 15ss., 33-45, 109-25; su Ravenna, P. De Lorenzi, *Storia del notariato ravennate. I. L'organizzazione del notariato*, Arti grafiche, Ravenna 1961; sull'area modenese-reggiana, A. Spaggiari, *Cenni storici sugli archivi notarili degli stati dei duchi di Modena e Reggio*, «Atti e memorie della deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi», XI/2 (1980), pp. 207-26; su Piacenza, C. Pecorella, *Studi sul notariato a Piacenza nel secolo XIII*, Giuffrè, Milano 1968; Id., *Statuti notarili piacentini del XIV secolo*, Giuffrè, Milano 1971; Id., *Il notariato piacentino*, in *Il* registrum magnum *del comune di Piacenza*, atti del convegno di studi (Piacenza, 29-31 marzo 1985), Cassa di risparmio, Piacenza 1986, pp. 238-57; su Lucca, A. D'Addario, *La conservazione degli atti notarili negli ordinamenti della Repubblica lucchese*, «Archivio storico italiano», 109 (1951), pp. 193-226; A. Romiti, G. Tori (a cura di), *Statuti e matricole del collegio dei giudici e notai della città di Lucca (1434-1483-1541)*, Il Centro di ricerca, Roma 1978; V. Tirelli, *Il notariato a Lucca in epoca basso-medioevale*, in *Il notariato nella civiltà toscana*..., pp. 239-309; Meyer, Felix et inclitus notarius..., pp. 235ss.; su Pisa, O. Banti, *Ricerche sul notariato a Pisa tra il secolo XIII e il secolo XIV. Note in margine al* Breve collegii notariorum *(1305)*, «Bollettino storico pisano», 33-35 (1964-1965), pp. 131-86; su Firenze, A. Panella, *Le origini dell'archivio notarile di Firenze*, «Archivio storico italiano», 92 (1934), pp. 57-92; S. Calleri, *L'arte dei giudici e notai di Firenze nell'età comunale e nel suo statuto del 1344*, Consiglio nazionale del notariato, Milano 1966; G. Biscione, *La conservazione delle scritture notarili a Firenze dal XII secolo all'istituzione del pubblico generale archivio dei contratti*, in C. Vivoli (a cura di), *Dagli archivi all'archivio*, Edifir, Firenze 1992, pp. 27-52; su Arezzo, G. Nicolaj Petronio, *Notariato aretino tra medioevo ed età moderna: collegio*, *statuti e matricole dal 1339 al 1739*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1983, pp. 633-60; A. Barbagli, *Notariato aretino. I notai della curia vescovile tra XIV e XVI secolo*, tesi di dottorato di ricerca in Istituzioni e archivi (XIX ciclo), Università degli studi di Siena, 2007; su Siena, G. Catoni, S. Fineschi (a cura di), *Archivio di Stato di Siena. L'archivio notarile (1221-1862). Inventario*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1975; G. Catoni, *Il collegio notarile di Siena e il suo archivio*, in *Il notariato nella civiltà toscana*..., pp. 337-63; S. Menzinger, *Giuristi e politica nei comuni di popolo: Siena*, *Perugia e Bologna*, *tre governi a confronto*, Viella, Roma 2006; su Perugia, R. Abbondanza (a cura di), *Il Notariato a Perugia*, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1973; sul caso romano, J. Grisar, *Notare und Notariatsarchive im Kirchenstaat des 16. Jahrhunderts*, in *Mélanges Eugène Tisserant*, IV, Biblioteca apostolica vaticana, Città del Vaticano 1964, pp. 251-300; M. L. San Martini Barrovecchio, *Il collegio degli scrittori dell'archivio della curia romana e il suo ufficio notarile (secoli XVI-XIX)*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*..., pp. 847-72; I. Lori Sanfilippo, *Appunti sui notai medievali a Roma e sulla conservazione dei loro atti*, «Archivi per la storia», 3 (1990), pp. 21-39.

le autorità comunali e ad esse strettamente legate, soprattutto per quanto concerne la verifica della possibilità di esercitare la professione notarile, nonché la scelta dei notai/funzionari da impiegare negli uffici comunali.[230] La volontà di assicurare continuità di conservazione alla documentazione prodotta dai notai nell'esercizio della professione, così da consentire un ricorso alle scritture anche dopo la cessazione della loro attività, comincia quindi a costituire ben presto – già nel corso del Duecento – una preoccupazione pressante per comunità di dimensioni e collocazione geografica quanto mai varie. La soluzione universalmente perseguita, a differenza di quanto avveniva nei comuni cittadini dotati di veri e propri archivi notarili,[231] fu – con lievi varianti – quella di affidare la conservazione dei registri d'imbreviature agli eredi dei notai defunti – se notai essi stessi – o ad altri notai scelti dagli eredi, oppure a notai designati per testamento o dalle stesse autorità comunitative.[232]

---

[230] Sul precoce caso della «fraternita*s*» di Bassano si veda la normativa statutaria di XIII secolo citata *supra* alle note 154ss; sul duecentesco «collegi*um* scribarum» di Albenga si vedano *supra* le note 169 e 173; sulla «pigneria notarie» di Chieri (1313) cfr. *supra* la nota 147; nella prima metà del Trecento un «collegi*um* iudicum, medicorum et notariorum» è attestato a Sarzana (SARZANA 1330, pp. 85-86), un «collegium» di giudici e notai a San Miniato (SAN MINIATO 1337, I.24-26, pp. 98-100), una «societas notariorum» nella terra di Argenta, nei domini estensi (ARGENTA 1341, *Statuta notariorum terrae Argentae*) e un «colegi*um* notariorum» a Carpi, nel Modenese (CARPI 1353, pp. 91-93: «Quod notarius descriptus in matricula possit facere instrumenta»; «Qui intelligantur esse notarii et exercere valeant artem notariatus in terra Carpi et districtus, ac de modo et forma creandi massarium notariorum annuatim in dicta terra Carpi et per quos et de eius officio»); menzioni più tarde di collegi notarili sono presenti in molti testi statutari, tra i quali APIRO 1388, III.XXXI, p. 130 (ma non APIRO 1528) e CORNETO 1545, CXV, p. 134; tracce di matricole di notai si riscontrano infine, oltre che nei casi testé citati, anche in numerosi altri testi normativi, tra i quali quelli, sensibilmente più tardi, di San Marino (Archivio di Stato della Repubblica di San Marino, *Atti del Consiglio dal 1565 al 1571* D.6, c. 45v [1567 marzo 25]; *Archivio notarile* B.1 «Regolamenti e formulari notarili», *Decreto sopra il modo dell'esser creato notaro*, 1568, documenti gentilmente segnalati da Daniela Conti) e Cagli, nel ducato d'Urbino (CAGLI 1589, I.XXX, pp. 31ss.), sul cui archivio notarile avremo modo di ritornare (cfr. *infra* le note 250-251).

[231] Cfr. *supra* la nota 229.

[232] A tale proposito gli esempi sono molto numerosi, senza dimenticare che anche in centri di grande rilevanza il passaggio della documentazione di notaio in notaio costituì la prassi: basti pensare ai casi di Bologna e Milano, di fatto privi di archivi notarili pubblici sino alle soglie dell'età contemporanea (cfr. i riferimenti contenuti *supra* alla nota 229); con riferimento alla casistica indicata nel testo, si vedano comunque i casi di Albenga (cfr. *supra* la nota 172), Sarzana (SARZANA 1330, p. 88, «De contractibus notariorum defuntorum viventibus notariis consignandis»), San Miniato (SAN MINIATO 1337, III.27, pp. 101-102, «De rogitis

Più in generale, anche in periferia crebbe l'attenzione degli amministratori verso la documentazione privata – di cui era espressione indiretta anche la sempre più diffusa attribuzione di *fides* in ambito forense alle scritture di compagnie mercantili o finanziarie[233] – e vennero fissate le garanzie necessarie per una circolazione sempre più ampia di documentazione in copia, al fine di consentirne la consultabilità e la produzione in giudizio. All'isolato caso di Tivoli (1305), in chiara controtendenza,[234] se ne contrappongono infatti molti altri in contesti assai vari,[235] tra

notoriorum [*sic*] mortuorum»), Montopoli (MONTOPOLI 1360, I.18, pp. 81-82, «De comictendo rogita notariorum defuntorum, absentium seu alia causa inpeditorum»), Bagnoregio (BAGNOREGIO 1373, CVIII, pp. 72-73, «De scripturis notariorum defunctorum et forma»), Apiro (APIRO 1388, VI.XXVIII, p. 208, «De protocollis notarii mortui vel infirmi vel in senectute depositi» e APIRO 1528, II.XVII, pp. 124-25, «Quomodo valide publicari possint rogitus notarii mortui vel ingredientis religionem aut senectute carentis lumine vel aliter impediti»), Santa Maria a Monte, nel Valdarno inferiore (SANTA MARIA A MONTE 1391, XXII, p. 65, «Del modo di commettere l'embreviature de' notai terrazani che fusseno morti»), Borgo Val di Taro, nella montagna parmense (BORGO VAL DI TARO XV secolo, I.45, p. 14, «De imbreviaturis defuntorum recomendandis penes notarios vivos»), Badia Tedalda, nella montagna aretina (BADIA TEDALDA XV secolo, XXVI, pp. 34-35, «De commissione abbreviaturarum et fide exemplorum et modo exemplandi instrumenta et scripturas notariorum»), Castell'Arquato (CASTELL'ARQUATO 1445/49, II.78, pp. 94-95, «De instrumentis notariorum defuntorum extrahendis»), Almenno, nel Bergamasco (ALMENNO 1477/78, 225, pp. 190-191, «Delle imbreviature de' notari defonti»), Gualdo Cattaneo (GUALDO CATTANEO 1483, II.19, pp. 62-63, «De privata scriptura et filius notarii, si esset notarius, possit patris rogita publicare»), Appignano (APPIGNANO 1536, II.89, «De notario et protocollis notarii defuncti»), Corneto (CORNETO 1545, CLXXV, pp. 166-67, «De commissione protocollorum notarii absentis»), Rovereto (ROVERETO 1570, I.XCIII, p. 105, «De protocollis et scripturis notariorum defunctorum in iurisdictione») e Acqui (ACQUI 1618, II.49-50, pp. 58-59, «Quod notarius in infirmitate gravatus teneatur alicui notario sua protocolla seu imbreviaturas dimittere»; «De instrumentis et protocollis notarii mortui et eorum administratione»), nonché l'ampia rassegna presente in Della Misericordia, *Mappe di carte*…, testo corrispondente alle note 174ss, rassegna relativa anche alla conservazione in ambito notarile di documentazione di pertinenza comunitativa.

[233] Sulla progressiva affermazione del principio «liber rationum fidem facit, etiam pro se», v. C. Pecorella, *Fides pro se*, in Id., *Studi e ricerche di storia del diritto*, Giappichelli, Torino 1995, pp. 373-450 (già «Studi Parmensi», 22 [1978], pp. 131-231); sul valore probatorio attribuito alle scritture bancarie nel pensiero dei glossatori v. P. Nardi, *Studi sul banchiere nel pensiero dei glossatori*, Giuffrè, Milano 1979, pp. 102-35.

[234] TIVOLI 1305, II.CXVI, p. 194, «Quod cartulariis mercatorum non adhibeatur fides».

[235] Un caso eloquente è costituito dagli statuti trecenteschi della lega del Chianti (CHIANTI 1384, II.3, p. 40, «De observare le scripture publiche et private et che sia

i quali risulta particolarmente evidente quello di San Miniato (1337), ove si prevedeva che il giudice desse *plena fides* ai registri compilati annualmente secondo certe forme dai mercanti riconosciuti dalla signoria di quella terra.[236]

6. *Verso l'età moderna: archivi 'locali' tra comunità e stati regionali*

Forse in analogia con quanto abbiamo visto verificarsi nel caso della *fides* riconosciuta in giudizio alle scritture contabili mercantili, dalla fine del Trecento e con maggiore intensità dalla metà del Quattrocento cominciano a moltiplicarsi i casi di documentazione

creduto allo artefice. Le scripture publiche et private tutte et ciaschedune, fatte di volontà delle parti, el podestà et suoi notai firme et rate faccino observare […]. Sì veramente che nelle dette loro scripture di loro libri sia posto l'anno, el mese et el dì et il libro sia intitolato, el podestà et suoi notai dieno fede et credino. Et se alcuna falsità ne' detti libri si trovasse commessa per alcuno artefice, esso condennare debbino alla detta lega in lire dieci. Et sia creduto allo artefice insino in quantità di soldi venti di fiorini piccoli, col giuramento suo, et simile al mercante»; II.4, p. 41, «Delle scripture fatte di mano del debitore. Qualunque persona della lega di Chianti achatterà alcuna quantità di pecunia, grano, overo biade, overo alcuna altra cosa da alcuna persona della detta lega et scriverrà di sua mano nel libro del creditore, overo nel suo, overo in cedola, sé havere achattata la detta pecunia, biade overo altra cosa, che quella scriptura fatta per mano dello accattatore overo ricevitore, come si dice, per lo podestà et suoi notai al tutto per ferma et senza macula sia havuta et dal podestà observata et observisi et ad exsecutione si mandi senza niuna altra pruova, sì come fusse carta per mano di publico notaio fatta»); si vedano inoltre i casi di Mirandola (MIRANDOLA 1386, p. 80 [aggiunta del 1452], «Quod adhibeatur fides libris mercatorum et pro qua quantitate. [...] Hoc verum si libri erunt non aboliti, non cancelati, non rasi, non additi vel diminuti, sed omni alio modo ordinate descripti, ut moris est fidedignorum mercatorum») e Castell'Arquato (CASTELL'ARQUATO 1445/49, IV.1, p. 137, «Quod stetur libro creditoris contra debitorem»).

[236] SAN MINIATO 1337, III.37, pp. 263-64, «De fide danda scripturis mercatorum rubrica. <M>ercator quilibet et merciadrus de Sancto Miniate vel districtu teneatur et debeat quolibet anno facere unum librum in kalendis septembris et in eodem libro scribere quolibet anno in dictis kalendis novum titulum et facere ad modum infrascriptum, in quo scribat mercationes et merces quas vendit de quibus credentias facit, in quo libro nulla alia scriptura fiat aliquo modo, ratione vel causa nisi quam pertineret ad ministerium apotece sue artis. […] Et in titulo dicti libri scribantur nomina conponent(ium) librum et anni Domini, indictio et mensis in quo componitur; et sit convertatus de quadam coverta de corio vel carta pecudina; et quis vendit mercantias et merces et cui et cuius qualitatis et pro quanto pretio et cum quo fecerit et saldaverit rationem et de quo et qua die. Quibus scriptis ac factis et libro sic ordinato et facto et aprobato, ipsis merciadris et mercatoribus ut dictum est detur plena fides per dictum iudicem simgulariter pro unoquoque negotio usque in sol. XL den.».

comunitativa redatta da scrivani non notai o da semplici contabili.[237] Più in generale, il riemergere dalla prima età moderna del concetto di

[237] Si veda l'articolata indagine in Della Misericordia, *Mappe di carte*…, con particolare riferimento ai precoci casi due-trecenteschi di Chiavenna e Bormio e a quelli più tardi (XV-XVI secolo) di alcuni comuni minori della Valtellina (Grosio, Morbegno, Talamona) e di Villadossola. Ai casi citati possono esserne accostati altri la cui normativa statutaria prevedeva esplicitamente l'intervento di ufficiali comunali non-notai nella produzione di registrazioni documentarie seriali: si vedano a questo proposito gli statuti redatti a fine Trecento dalla comunità della Riviera del lago di Garda e quelli più tardi del vicino castello di Arco (RIVIERA DEL GARDA 1386, VII, p. 112, «Qui rationator scribere teneatur omnes introitus dicte comunitatis per texaurarios seu massarios ipsius recipiendos et expensas per ipsos massarios vel texaurarios nomine dicte comunitatis fiendas prout fieri ordinabuntur per conscilium dicte comunitatis. Et etiam scribere omnes et singulas provisiones et reformationes fiendas per dictum conscilium»; ARCO 1527, *Libro del civile*, 126, pp. 63-64, «Di render i conti et dispensare l'entrate del commune. Determiniamo che gli procuratori della communità [...] di giorno in giorno scrivano chiaramente et notino il riscosso e speso»), quelli dell'importante centro marchigiano di Cingoli (CINGOLI 1438, 6, p. 25, «Item, statuimo et ordenimo che lu dicto sindico et officiale del cunto debbia notare l'entrate et l'ussite de tucto quillo anno in dui libri, li quali l'uno tenga apud se et l'altro appo li signori priuri»), delle terre del Modenese soggette a fine Quattrocento al conte Giovanni Boiardo (ARCETO 1479, c. IIIIrv, «Quod massarii habeant duos libros, unum pro litteris alterum pro reformatione. Item, quod massarii predictorum comunium continue teneantur et debeant habere et tenere penes se unum librum, super quo registrentur litterae magnifici et potentis comitis et equitis domini nostri domini Ioannis de Boyardis et caetera vel suorum officsalium [*sic*] ad perpetuam rei memoriam. Et unum alium super quo scribantur deliberationes et declarationes que fient in conscilio in negotiis peragendis pro suo communi») e del piccolo centro di Casteldelci, nel Montefeltro (CASTELDELCI 1495, II.34, p. 68, «Del massaro del comune. Il massaro del comune di Casteldelci eletto per il detto comune <nel modo> consueto sia tenuto et debba tenere buon conto di tutte l'entrate et spese del detto comune le quali non si metessero in colta»). In altri casi la normativa, pur non prescrivendo l'intervento di ufficiali non-notai nella produzione documentaria, ne lascia intravedere almeno la possibilità (CANNOBIO XIV secolo ex., 31, pp. 115-16, «De canevario communis eligendo. Canevarius dicti communis [...] tenetur [...] scribere seu scribi facere in quaterno receptionum omnes illos denarios et illas res quae et qui in eum pervenerint et in libris expensarum omnes illos denarios et illas res quos et quas solvet seu expendet de bonis dicti communis durante termino dicti sui officii»; CASTELL'ARQUATO 1445/49, 23, p. 10, «De offitio camerarii et de his quae spectant ad eius offitium. [...] Et quod dictus camerarius teneatur et debeat tempore sui offitii facere duos libros de introitu et duos de exitu eius, quod receperit et exbursaverit»; 25, p. 11, «De debitoribus et creditoribus communis per camerarium scribendis. Quilibet camerarius dicti communis teneatur et debeat omnes debitores dicti communis et creditores ipsius communis in alio scribere seu scribi facere et quod finito offitio suo debeat camerario sequenti dictum librum dare»; SERRAPETRONA 1473, XVII, pp. 291-92, «De electione camerarii communis Serre et offitio eius et salario eiusdem. [...] Teneatur insuper scribere seu scribi facere omnes et singulos introitus et proventus qui tempore sui camerariatus offitii ad manos ipsius pervenerint et omnes et singulas expensas et exitus quas et quos pro dicto communi et in servitium et utilitatem ipsius communis fecerit per ordinem seriatim»). Non mancano peraltro casi in cui, ancora in pieno Quattrocento,

fides implicita da riferire a istituzioni statali e ad ogni altra struttura di natura pubblica – e, per conseguenza, alla documentazione da esse prodotta – avrebbe finito per avere ripercussioni sull'insieme delle attribuzioni del notaio/funzionario comunitativo, portando di fatto a un lento e graduale superamento della necessità di disporre della sua *publica manus* al fine di assicurare *fides explicita* ai documenti del comune.[238] Così, l'esame di molti ordinamenti locali e l'analisi di singoli archivi mostrano come si sia spesso continuato ad affidare la produzione documentaria alle competenze giuridiche e alla familiarità con la scrittura d'ambito burocratico proprie del notaio, considerato adesso come un 'cancelliere' incaricato di esprimere la *fides implicita* dell'istituzione per la quale svolgeva un ruolo funzionariale.[239] Peraltro, apparirà sempre più diffusa la prassi di affidare proprio a notai – singoli funzionari o *collegi* – la conservazione di complessi documentari prodotti in ambito locale e formalmente eretti in archivi, con l'annesso compito di estrarre atti in copia.[240]

documentazione comunale priva di sottoscrizione notarile sia stata oggetto di contestazione una volta presentata in giudizio. È questo il caso della controversia tra le comunità di Piano e Pisogne in Valcamonica (1420), risoltosi con l'attribuzione della qualifica di «scriptura privata» a un registro presentato dalla comunità di Pisogne e, quindi, con il mancato accoglimento della tesi secondo la quale la sua natura di «liber comunis» ne avrebbe fatto una «publica scriptura» (Della Misericordia, *Mappe di carte*…, testo corrispondente alla nota 111). Analogamente, durante la lite che opponeva la comunità di Pecetto (Pecetto di Valenza) ai Mandelli, signori del luogo (1444), quest'ultimi negarono si dovesse dar fede alle scritture presentate dalla controparte, in quanto da ritenersi «scripte et confecte per privatas personas» poiché prive degli elementi in grado di farle riconoscere come genuino prodotto di attività notarile (Cengarle, *L'archivio della comunità di Pecetto*…, testo corrispondente alla nota 41).

238 Sull'argomento v. Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani*..., p. 162 con i rimandi bibliografici contenuti alle note 27-28 e Della Misericordia, *Mappe di carte*…, testo corrispondente alle note 193ss., nonché, con particolare riferimento all'ambito toscano, Montorzi, *Il notaio di tribunale*..., pp. 30ss. e Chironi, *La mitra e il calamo*..., p. 206. Per una definizione del concetto di *fides implicita* si vedano Montorzi, *Fides in rem publicam*..., in particolare alle pp. 86-89 con riferimento a passi di Baldo degli Ubaldi, e Chironi, *La mitra e il calamo*..., pp. 33-34, citati *supra* alla nota 18.

239 Oltre alla bibliografia citata alla nota precedente, si veda ad esempio quanto emerge dall'analisi di alcuni contesti locali oggetto di recenti approfondimenti, come per la Toscana (Benigni, Pieri [a cura di], *Modelli a confronto*...; Giorgi, Moscadelli [a cura di], *L'archivio comunale di Sinalunga*..., pp. 205-14; Mineo [a cura di], *L'archivio comunale di Colle Val d'Elsa*..., pp. 341ss.) o per l'area alpina (Bonazza, *Evoluzione istituzionale e maturazione archivistica*…, testo corrispondente alle note 20ss., con particolare riferimento al Cadore e alla Valle di Fiemme).

240 Oltre ai precoci casi ricordati *supra* alle note 164ss. e 217ss., v. quelli citati *infra* alle note 251ss.

Contestualmente, non sembra esser venuta meno l'attenzione delle autorità per la salvaguardia nel tempo della documentazione notarile, anche in periferia. Infatti, accanto a una sempre più attenta tenuta degli archivi comunitativi – giunti in molti casi sino ad oggi proprio a partire dal pieno Cinquecento –, Stati regionali e comunità assunsero in pieno il ruolo di tutori della documentazione conservata presso i notai – non solo quella di natura privata, ma anche giudiziaria[241] –, dando luogo alla nascita d'importanti archivi a livello centrale o periferico, collegando di fatto la *fides* attribuita alla documentazione anche a una sua corretta tenuta.[242] Dalla prima età moderna cominceranno quindi a diffondersi politiche di tutela notevolmente diversificate, comprese tra due soluzioni nettamente distinte. Dalla metà del Cinquecento alcune piccole realtà statuali, quali la Repubblica di Lucca o i due Stati 'federati' nel Granducato di Toscana, predisporranno grandi archivi di concentrazione destinati a raccogliere tutto il materiale prodotto da notai non più in servizio (Firenze) o, addirittura, anche tutto il materiale giudiziario (Siena).[243] Di contro, l'intenzione di mantenere la documentazione

[241] Cfr. *infra* il testo corrispondente alle note 243ss.

[242] Cfr. *supra* il testo corrispondente alle note 72 e 183, nonché Cengarle, *L'archivio della comunità di Pecetto*…; significative analogie con l'evoluzione verificatasi in ambito ecclesiastico sono rilevabili al confronto con Chironi, *La mitra e il calamo*..., pp. 191ss.

[243] Sulla concentrazione negli archivi lucchesi, e in particolare nella *Camera librorum*, della documentazione notarile di natura privata e giudiziaria, generalizzata a partire dagli anni Quaranta del XVI secolo, si veda la bibliografia citata *supra* alla nota 229 e, in particolare, D'Addario, *La conservazione degli atti notarili*..., p. 211 (1540) e G. Tori, *Istituzioni ed archivi del territorio. Repubblica di Lucca e Ducato di Massa*, in Benigni, Pieri (a cura di), *Modelli a confronto*..., pp. 113-30. Sull'istituzione in Firenze a partire dal 1570 del 'Pubblico archivio dei contratti', destinato a conservare tutti gli atti notarili del cosiddetto 'Stato vecchio' ad eccezione di quelli d'ambito giudiziario, rimasti presso archivi periferici (sul caso di Monte San Savino v. C. Cardinali, *Tra prassi archivistica e politica granducale: la cancelleria comunitativa e l'archivio storico del comune di Monte San Savino*, edito nel presente volume) si veda la bibliografia citata *supra* alla nota 229 e A. Antoniella, *Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni periferiche nello Stato vecchio fiorentino*, in Benigni, Pieri (a cura di), *Modelli a confronto*..., pp. 19-33; sull'istituzione di un 'Archivio generale' in Siena dagli anni Sessanta del XVI secolo, archivio destinato alla concentrazione di tutta la documentazione prodotta dai notai in ambito privato o al servizio dei giusdicenti del cosiddetto 'Stato nuovo', si veda, oltre alla bibliografia citata *supra* alla nota 229, Giorgi, Moscadelli, *Gli archivi delle comunità*..., in particolare alle pp. 81-82; C. Zarrilli, *Gli archivi dei giusdicenti dell'antico Stato senese. Dalla precoce concentrazione al versamento nell'Archivio di Stato di Siena (1562-1859)*, in Benigni, Pieri (a cura di), *Modelli a confronto*..., pp. 85-97 e G. Chironi, *Prime note sull'ordinamento dei fondi 'Giusdicenti dell'antico Stato senese' e 'Feudi' dell'Archivio di Stato di Siena*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 60 (2000), pp. 345-61.

notarile a stretto contatto con l'area di produzione sarebbe stata perseguita nello Stato Pontificio, ove con la *Sollicitudo pastoralis officii* (1588) Sisto V si preoccuperà di assicurarne la conservazione basandosi sulle strutture esistenti praticamente in ogni comunità – o creandone di nuove –, dando luogo a un'estrema polverizzazione territoriale della conservazione stessa.[244] In ogni caso, quale che sia la scelta di fondo operata – centralizzazione o decentramento –, in età moderna ogni Stato cercherà di contemperare due diverse esigenze: conservare la documentazione notarile in un luogo sicuro e porla a disposizione degli utenti.

Di fatto, a un'effettiva centralizzazione si giungerà solo in Toscana – fors'anche in ragione delle modeste dimensioni dei due Stati che componevano il Granducato –, mentre nel resto dell'Italia centro-settentrionale si avranno concentrazioni di documentazione notarile limitate alle maggiori realtà urbane e prescrizioni generali per la conservazione degli atti estese a tutto il territorio dei singoli Stati. Ad esempio, nella Repubblica di Venezia la conservazione verrà affidata a una rete di strutture archivistiche aventi sede nei maggiori centri urbani e nelle realtà intermedie;[245] in area padana, ma anche in Liguria, agli importanti archivi notarili esistenti nelle principali città già in epoca comunale, nel corso dell'età moderna si affiancheranno nuovi archivi di concentrazione situati nell'ambito di centri intermedi, destinati talvolta a conservare anche documentazione di provenienza comunitativa.[246] Peraltro, non scomparirà

[244] Sull'argomento si vedano Grisar, *Notare und Notariatsarchive im Kirchenstaat...*; E. Lodolini, *Gli archivi notarili delle Marche*, Ministero dell'interno, Roma 1969; M. L. San Martini Barrovecchio, *Gli archivi notarili sistini della provincia di Roma*, «Rivista Storica del Lazio», 2 (1994), pp. 293-320 e, per l'approfondita analisi dello specifico caso di Todi, M. Severi (a cura di), *Magistrature giudiziarie a Todi tra Antico regime e Restaurazione. Istituzioni e Documentazione*, Soprintendenza archivistica per l'Umbria, Perugia 2006, in particolare alle pp. 72ss. Per quanto concerne le particolari realtà presenti nelle città di Roma e Bologna, si vedano *supra* le note 22, 98, 167 e 229.

[245] Accanto ai grandi archivi notarili presenti a Venezia e nelle maggiori città della Repubblica sin dagli ultimi secoli del medioevo, dopo la metà del Cinquecento cominciarono ad esserne istituiti altri nei capoluoghi delle circoscrizioni giurisdizionali in cui si articolavano i domìni di Terraferma (v. la bibliografia citata *supra* alla nota 229).

[246] Sul caso genovese, caratterizzato dalla precoce concentrazione della documentazione prodotta dai notai cittadini in ambito privato e giudiziario, e su quello di Savona cfr. *supra* la nota 229; nel resto del territorio ligure, a fronte della normativa che prevedeva l'istituzione di archivi pubblici destinati a raccogliere gli atti di *curia* delle magistrature periferiche (1570) e nonostante il tentativo d'istituire archivi notarili periferici attuato a metà Seicento, si nota il persistere per tutta l'età moderna della

affatto la tradizionale forma di conservazione assicurata dal passaggio di notaio in notaio, caratteristica non solo di certe aree meno segnate da una rilevante tradizione urbana, ove sopravviverà sino all'età napoleonica, ma anche – come detto – di importanti realtà cittadine (Bologna, Milano).[247]

consueta prassi di trasmissione della documentazione di notaio in notaio (*Archivio di Stato di Savona*, in *Guida generale*..., IV, pp. 53-82, in particolare alle pp. 74-76; A. Roccatagliata, *Gli archivi periferici del Dominio genovese in età moderna*, in D. Puncuh [a cura di], *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, «Atti della società ligure di storia patria», 117/1 [2003], pp. 849-80; Ead., *Nuova luce sulla relazione dell'anonimo' archivista genovese*, «Archivio storico italiano», 161/4 [2003], pp. 685-716; Ead., *Gli archivi notarili del Dominio genovese nella seconda metà del Settecento*, supplemento monografico alla rivista digitale «Balbisei. Ricerche storiche genovesi», 1 [2004], pp. III-XXXV). In area lombarda la concentrazione in strutture archivistiche centralizzate della documentazione notarile riguardò in età moderna prevalentemente i maggiori centri urbani e i relativi distretti (sui casi di Como, Cremona e Pavia si vedano, in sintesi, *Archivio di Stato di Como*, in *Guida generale*..., I, pp. 927-55, in particolare a p. 941; *Archivio di Stato di Cremona*, *ibidem*, I, pp. 987-1013, in particolare a p. 1001, *Archivio di Stato di Pavia*, in *Guida generale*..., III, pp. 439-71, in particolare a p. 451), con la nota esclusione di Milano (cfr. *supra* la nota 229), e si estese talora ai centri intermedi del territorio, come nel Mantovano (*Archivio di Stato di Mantova*, in *Guida generale*..., II, pp. 759-811, in particolare alle pp. 790-91). Sul caso della città di Trento, ove un archivio destinato a conservare la documentazione privata e giudiziaria prodotta dai notai del locale Collegio venne istituito a fine Cinquecento, v. F. Cagol, B. Brunelli, *Archivio pretorio o archivi notarili? Primi risultati di un'indagine archivistica sulla documentazione giudiziaria della città di Trento*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 28 (2002), pp. 687-738. Un notevole livello di concentrazione, che sembra ricordare quello presente negli Stati toscani, si riscontra nel ducato di Parma e Piacenza, ove ai due grandi archivi cittadini nella seconda metà del XVII secolo ne venne aggiunto un terzo, istituito a Borgo Val di Taro (v. la bibliografia citata *supra* alla nota 229, nonché *Archivio di Stato di Parma*, in *Guida generale*..., III, pp. 361-438, in particolare alle pp. 415-16 e *Archivio di Stato di Piacenza*, *ibidem*, III, pp. 601-36, in particolare alle pp. 622-24 e *infra* il testo corrispondente alle note 258ss.). Nel ducato di Modena e Reggio troviamo una situazione intermedia, caratterizzata da un sistema di conservazione imperniato nel corso dell'età moderna su una decina di archivi di concentrazione aventi sede nelle due città principali e in una serie di altri centri (cfr. *supra* la nota 229 e *Archivio di Stato di Modena*, in *Guida generale*..., II, pp. 993-1088, in particolare alle pp. 1055-58 e *Archivio di Stato di Reggio nell'Emilia*, *ibidem*, III, pp. 953-98, in particolare alle pp. 977-79).

[247] Accanto ad aree – quali la Liguria (cfr. *supra* la nota precedente) – in cui il passaggio degli atti di notaio in notaio persisté per quasi tutta l'età moderna pur in presenza di archivi di concentrazione nei maggiori centri urbani, se ne individuano altre in cui veri e propri archivi notarili pubblici non sarebbero stati istituiti sino ai primi dell'Ottocento, come ad esempio in Valtellina, compresa nel dominio grigione tra il XVI e il XVIII secolo (cfr. *Archivio di Stato di Sondrio*, in *Guida generale*..., IV, pp. 245-62, in particolare alle pp. 249-55). In altri casi la tradizionale trasmissione degli atti notarili avrebbe conosciuto un'evoluzione verso forme di conservazione archivistica di tipo pubblico, come ad esempio nel caso dei territori friulani già soggetti al patriarca di Aquileia ed entrati successivamente a far parte dei domini veneti (*Archivio di Stato di Pordenone*, in *Guida generale*..., III, pp. 807-21, in particolare a p. 812 e *Archivio di Stato*

A questo proposito, di particolare interesse risultano i casi di archivi costituiti dalle autorità locali, spesso su impulso o a seguito di un diretto intervento di quelle statali, in centri di consistenti dimensioni, archivi preposti alla conservazione di documentazione tanto comunitativa quanto notarile d'ambito privato.

Nel rilevante centro di **Cagli** (1589), facente parte del Ducato d'Urbino e compreso nei domini della Chiesa, il notaio/cancelliere era incaricato di redigere la documentazione comunitativa (registro delle riformagioni *in extenso*, nel quale annotare anche le elezioni degli ufficiali; lettere missive e responsive; entrate e uscite della camera ducale e della comunità; bollette di spese della camera ducale e del comune, da registrare in un libro; decreti e 'bandimenti'; ogni altra 'scrittura' di cui avesse bisogno il comune, da registrare in un libro) e di custodire il materiale archivistico spettante al duca e al comune, consegnandolo al successore 'per inventario'.[248] Ad appositi notai era affidata la produzione documentaria d'ambito giudiziario.[249] Attenzione altrettanto puntuale era rivolta alla documentazio-

di Udine, in *Guida generale*..., IV, pp. 799-838, in particolare alle pp. 814-15; cfr. anche *supra* la nota 245) o – sia pur in maniera parziale – in area piemontese. Se infatti nel Monferrato già negli anni Ottanta del XVI secolo venne istituito un archivio notarile centralizzato avente sede a Casale (D. Calleri, *L'archivio notarile del ducato di Monferrato e gli atti dei notai monferrini*, Tipografia operaia, Casale 1900; C. Gallia, *L'antico archivio notarile del Monferrato e le sue scritture*, «Notizie degli Archivi di Stato», 8 [1948], pp. 100-105; G. Gentile, *L'antico archivio notarile del Monferrato*, «La provincia di Alessandria», 11 [1964], fasc. 9, pp. 39-44), a partire dal 1610 nei domini di casa Savoia venne creata una rete organica di uffici statali d'insinuazione (*tappe*), istituto peraltro non nuovo nel panorama piemontese (si vedano tra gli altri i casi di MOMBASIGLIO 1331, p. 82, «De insinuatione contractuum» e CASORZO 1375, p. 103, «De notariis eligendis super registro»), ma adesso al centro di un coerente sistema di controllo basato sulla registrazione delle copie integrali degli atti rogati dai notai della *tappa*. La generalizzazione di tale istituto e la facoltà concessa agli eredi di versare le carte dei notai defunti, continuando comunque a percepire la metà dei diritti di copia, favorì di fatto la formazione di rilevanti complessi documentari, pur non escludendo la possibilità di custodia degli atti stessi da parte di notai successori (*Archivio di Stato di Asti*, in *Guida generale*..., I, pp. 429-45, in particolare a p. 438; *Archivio di Stato di Cuneo*, *ibidem*, I, pp. 1015-1029, in particolare a p. 1025; *Archivio di Stato di Novara*, *ibidem*, III, pp. 163-205, in particolare alle pp. 179-81, *Atti dei notai dei distretti di Novara e di Varallo Sesia*; *Archivio di Stato di Torino*, *ibidem*, IV, pp. 361-641, in particolare alle pp. 595-96; *Archivio di Stato di Vercelli*, *ibidem*, IV, pp. 1149-1240, in particolare alle pp. 1172-73).

[248] CAGLI 1589, I.XI, cc. 12r-14r, «De officio cancellarii communis».

[249] CAGLI 1589, I.XVIII, cc. 19r-20r, «De officio notarii maleficiorum» e I.XXXII, cc. 38r-39v, «De officio et mercede notariorum ad civilia».

ne notarile privata, che – in linea con quanto si veniva in quegli anni predisponendo nei domini pontifici[250] – il comune avrebbe dovuto conservare in un luogo adeguato, vicino quanto più possibile alla piazza principale, affidando gli atti dei notai defunti a un notaio/archivista e incaricando due notai/registratori di ricevere e registrare gli atti rogati di tempo in tempo, istituendo di fatto una sorta di ufficio del registro.[251]

Nel 1619 Angelo da Mosto, Leonardo Moro e Marco Giustinian, inquisitori nella piccola città di **Adria** su incarico del Senato veneto, evidenziarono alcune disfunzioni d'ambito amministrativo/archivistico. Risultava innanzitutto evidente la necessità di attribuire le cariche comunitative che comportassero «tenir scrittura et libro di manegio» a persone competenti che sapessero leggere e scrivere, in una situazione caratterizzata da «relevantissimi disordini»: problema evidentemente originatosi nel corso del tempo con l'abbandono della prassi di affidare a notai la produzione degli atti comunitativi.[252] Al fine evidente di assicurare la conservazione della documentazione notarile privata, veniva altresì invitata la comunità a individuare un edificio vicino al fondaco («fontico»), ove ogni notaio avrebbe potuto custodire in un apposito «armaro» le proprie scritture, destinate a rimanere nel detto luogo anche dopo la sua morte. Il notaio più anziano della città doveva essere eletto archivista e ricevere l'utile ricavato dalla copiatura degli atti dei notai morti, assegnandone comunque un terzo agli eredi, legittimi proprietari della documen-

[250] Cfr. *supra* la nota 244.

[251] CAGLI 1589, I.XXX, cc. 31r-37r, «De officio praesidentis et notariorum registri. Quoniam saepius contingit quod homines et personae culpa et negligentia notariorum eorum iuribus ac instrumentis privantur et quandoque rogita et protocola notariorum deperiunt aliquo casu, fortuito vel vetustate vel subtractione vel calliditate notariorum de eis rogatorum, volentes praedictis omnibus salubri remedio subvenire, statuimus et ordinamus quod de caetero in dicta civitate per commune deputetur unus locus bene clausus et aptus ad registrum; et sit in platea vel prope ipsam quantum possibile sit, in quo teneantur omnes et singuli libri contractuum et ultimarum voluntatum registrandarum et omnes libri instrumentorum et aliae publicae scripturae notariorum defunctorum et omnium librorum registri et particularium notariorum defunctorum ibi recondendorum custodiam et gubernationem habeat et habere debeat et claves tenere unus bonus, legalis et sufficiens notarius dictae civitatis, qui sit triginta annorum ad minus et in matricula notariorum descriptus».

[252] ADRIA 1619-1634, pp. 92-93, «Ordini degli illustrissimi et eccellentissimi signori sindici, avogadori, inquisitori etc. in Terraferma» [1619 febbraio 23].

tazione.[253] Osservazioni di poco successive illustrano infine uno dei contesti in cui normalmente risultava essenziale il ricorso alla documentazione comunitativa, ovvero la determinazione dei confini dei beni della comunità, «incontrando essi confini con gl'instrumenti e documenti antiqui, registrati nelli libri di detta spetabil communità et con gli instromenti de' particolari confinanti, quali siano obligati lasciarli vedere [...], la qual verification de' confini debba esser registrata nelli libri della communità».[254] Nel 1634 si giunse all'effettiva erezione dell'archivio della comunità, il cui regolamento indicava specificamente le tipologie documentarie da conservare, precisando in dettaglio il modo in cui il cancelliere avrebbe dovuto ordinarle e inventariarle, nonché metterle a disposizione del pubblico, svolgendo attività di copiatura degli atti dietro licenza delle magistrature politiche.[255] Venne parimenti regolamentato anche l'archivio notarile istituito nel 1619, già affidato – come detto – al notaio più anziano e distinto in 'archivio dei notai morti' e 'archivio dei notai viventi'.

---

[253] Ivi.

[254] ADRIA 1619-1634, pp. 93-94, aggiunte agli «Ordini» [*post* 1619 febbraio 23].

[255] ADRIA 1619-1634, pp. 94-101, «Regole et ordini statuiti dall'illustrissimo et eccellentissimo signor Domenico Ruzini, commissario sopra li confini, in essecutione di speciali commissioni dell'eccellentissimo Senato per il buongoverno della magnifica communità d'Adria, confermati dall'eccellentissimo Senato medemo, come sarà a' luochi proprii registrato» [1634 giugno 13], in particolare, pp. 95-97, «Intorno l'archivio delle scritture della communità. Essendo sopra tutte le cose sommamente necessaria la conservation delle scritture publiche che sono li maggiori fondamenti per la conservatione delle raggioni et facoltà della communità, ordina però sua signoria illustrissima che come ha con somma diligenza fatte riporre tutte le scritture di cadauna sorte nell'armaro a questo effetto da lei fatto fabricare nella cancellaria nova, regolate in colti separati, a matteria per matteria, così si debbano conservare nell'avvenire. [...] Debba il cancelliere della communità con la sopraintendenza delli governatore e sindico continuare con le stesse forme e diligenze l'inventario di tutte le scritture già fatto da sua signoria illustrissima incominciare et se attrova ben incaminato sopra un libro particolare, cartando però tutti li libri, processi et scritture et esprimendo nell'inventario stesso la qualità delle scritture, libri e processi, il numero delle carte scritte e non, delli mancamenti di carte o d'altro che fossero in essi libri o processi, ad uno per uno, et affine che si possa con facilità delle scritture medesime cavar il frutto che ricercasse il servitio della stessa communità. Debba di più il sudetto cancellier far li repertorii o rubriche di tutte le predette scritture, a libro per libro e a processo per processo, aggiungendo nel principio di cadauno il suo et così sia il presente cancelliere et li successori suoi obbligati di essequire di tutti li libri, processi et altre scritture che loro saranno in avvenire consignate, sempre facendone le notte nel libro dell'inventario, coll'ordine già prescritto da che in ogni tempo se ne possa godere il più utile et profittevole servitio; et affine che habbia certamente ad esser essequita questa buon'opera sia obligato il predetto cancellier di far l'inventario com'è predito in tempo de mesi uno et li repetorii in tempo di mesi doi».

Gli eredi dei notai morti avrebbero dovuto versare in archivio tutte le scritture eventualmente in loro possesso, mantenendone tuttavia la proprietà e dividendone a metà i proventi con gli archivisti; dal canto loro, i notai in attività avrebbero potuto fare i rogiti ove fossero stati chiamati, ma non avrebbero potuto stendere istrumenti o altre scritture pubbliche se non presso la cancelleria dell'archivio, «ove vi sono preparate tutte le commodità».[256]

Nel novembre 1659 il cardinale legato di Ferrara, che già aveva provveduto all'erezione di un archivio nella terra di Cento, stabilì l'istituzione di pubblici archivi notarili nelle località di **Comacchio**, **Argenta**, **Bagnacavallo** e **Cotignola**. Il consiglio di ciascuna comunità avrebbe dovuto eleggere un notaio a presiedere alla struttura di conservazione, ordinando – per il presente e per i tempi futuri – la consegna in archivio di ogni atto o scrittura notarile esistente nella terra, al fine di sottoporla a registrazione. Venne altresì prescritto il versamento in archivio degli atti dei notai morti, a meno che non fossero custoditi da notai diretti discendenti.[257]

Avendo il duca di Parma deciso d'istituire archivi pubblici a Parma e Piacenza e concesso nel 1679 alla terra di **Borgo Val di Taro** l'erezione di un 'archivio separato' sul modello di quelli cittadini, nel 1683 vennero eletti quattro conservatori/dottori in legge e due archivisti/notai, mentre nel 1685 si giunse a stabilire un regolamento di quello che evidentemente assumeva i caratteri di archivio statale.[258] Non sarebbe stato possibile entrarvi di notte, «tenervi fuoco in alcun tempo, né meno portarvi lume per qual si sia causa, grani, biade o robbe mangiative e meno farvi adunanze o giuochi di qual si sia sorte, né vi possano dimorar persone che non vi havranno interesse».[259] L'archivio avrebbe dovuto conservare scritture pubbliche e servire «con cortesia e prontezza» chi si fosse rivolto ad esso,[260] per il cui comodo era prevista una sala d'aspetto («in una stanza

[256] *Ibidem*, pp. 96-97 («Intorno all'archivio delle scritture de' nodari morti»), 97-98 («Quanto a' nodari viventi»), 98-101 («Tariffa de' nodari publici»).

[257] COMACCHIO 1659.

[258] BORGO VAL DI TARO 1685, «Proemio», pp. 3-7.

[259] *Ibidem*, I, pp. 9-10, «Regole generali per l'archivio».

[260] *Ibidem*, II, pp. 10-12, «Ufficiali dell'archivio».

delle più capaci di prim'incontro, che non sia di suggezione all'altre più recondite, potranno recettarsi le persone che verranno per interessi proprii all'archivio, per ivi trattenersi modestamente finché siano spedite»).[261] Al fine di garantire la riservatezza, gli scrittori avrebbero dovuto scrivere su «pulpiti o banchi di legno» molto alti, in modo che i frequentatori non potessero accedere alla loro postazione o vederli mentre scrivevano («detti banchi restino attorno attorno tant'alti che un huomo in piedi non possa vedere o leggere cosa alcuna, e per di fuori nel mezzo a' detti banchi in faccia a' detti scrittori vi si tenga un scalino capace a sostenere una persona sola in piedi, acciò se alcuno havrà da parlare con gli scrittori possa farlo senza sconcerto et essi non restino obligati a moversi per sentire chi loro dovrà parlare. Per assicurarsi però che quelli che saliranno detto scalino non possano metter mano entro al banco e toccare scrittura alcuna, dovranno detti banchi haver attorno una grata di filo di ferro o ottone ben fissa, alta un braccio almeno in mezzo, a cui resterà tra due bacchette di ferro un spazio largo un'oncia per cui possa commodamente passare ogni sorte di scrittura in occasioni di porgersi agli scrittori o da esser data dalli medesimi alle parti interessate»).[262] «Piena et indubitata fede» era attribuita «a tutti gl'instromenti et altre scritture dell'archivio […] transontate o vero estratte» secondo le debite forme.[263] In una sala interna dell'archivio si sarebbero dovuti conservare libri e filze di atti civili, distribuendo il materiale in ordine cronologico, mentre gli atti dei notai avrebbero dovuto essere conservati tenendo unita la documentazione prodotta da ogni notaio e collocandola in ordine cronologico 'per notaio', facendo riferimento al primo documento rogato; ogni filza avrebbe avuto appesa una linguetta di pergamena con indicato il nome del notaio e l'anno dei rogiti.[264] Ciascun notaio avrebbe dovuto inviare in archivio copia degli atti rogati, mentre gli originali sarebbero pervenuti alla sua morte e non era conseguentemente ammessa custodia privata di scritture notarili.[265] Com'è facile comprendere, si è in presenza di un caso di organizzazione archivistica di piena età

[261] *Ibidem*, III, pp. 12-15, «Ordine delle stanze, banche e cancelli dell'archivio».
[262] Ivi.
[263] *Ibidem*, V, pp. 23-26, «Per le scritture dell'archivio».
[264] *Ibidem*, III, pp. 12-15.
[265] Ivi.

moderna che riflette la volontà di garantire la massima possibilità di fruizione e di diffusione di copie attendibili, la massima garanzia di conservazione e la massima riservatezza nella consultazione, prescindendo al contempo da ogni possibilità di accesso a fini diversi da quelli giuridico-amministrativi concernenti i diretti interessati.

Il caso di Borgo Val di Taro come quelli di Comacchio, Cagli ed altri centri dell'Italia centro-settentrionale illustrano dunque la volontà dei governanti di mantenere quanto più possibile *in loco*, vicino agli utenti, non solo la documentazione amministrativa d'ambito comunitativo, ma anche la documentazione notarile, cercando ad ogni modo di ovviare ai rischi di dispersione insiti in una conservazione attuata in forme capillari. Di contro, l'alternativa sperimentata in ambito toscano, caratterizzata – come detto – da fenomeni di accentramento della documentazione notarile nei grandi archivi cittadini sin dal secolo XVI, dovette avere ripercussioni certamente positive sulla conservazione degli atti – che a tutt'oggi riscontriamo pressoché integrale –, ma conseguenze verosimilmente negative sull'accessibilità del materiale archivistico da parte degli interessati.

* * *

Tirando le somme, nel contesto sin qui analizzato si assiste tra XV e XVI secolo a un progressivo ritrarsi della *publica manus* notarile dalla documentazione d'ambito comunitativo e/o al lento rifluire del notaio stesso verso un'attività di natura 'cancelleresca' al servizio della comunità locale o delle strutture periferiche dello Stato regionale, in campo amministrativo o giudiziario, attività che continuò ad affiancarsi al tradizionale esercizio di quella svolta per conto dei privati. Rimase invece fondamentale e tese vieppiù ad accrescersi in ambito locale il ruolo del notaio come gestore di complessi archivistici, almeno laddove ebbe a verificarsi una migliore definizione delle strutture di conservazione, cui venne sempre più frequentemente preposto: da solo o riunito in collegi continuò ad impiegare le proprie conoscenze tecnico-giuridiche nell'organizzazione del materiale archivistico affidatogli, garantendo in particolare la possibilità di dare copia in forma autentica dei documenti conservati e quindi la possibilità stessa di costituire archivi 'aperti al pubblico'. Contestualmente, nell'ambito di centri di un certo rilievo

si assiste sempre più spesso, anche a seguito d'interventi statali, alla creazione di archivi finalizzati alla conservazione di materiale notarile di natura privata e/o giudiziaria, la cui tenuta fu generalmente affidata a singoli notai o a collegi. Nel corso dell'età moderna è dunque spesso documentato l'intervento degli Stati regionali nel coordinare l'organizzazione di archivi 'locali', con una gradualità che va dal semplice riassetto di archivi comunitativi, come nel citato caso di Adria, all'istituzione di archivi d'impronta chiaramente statale, come a Borgo Val di Taro. Quindi anche nell'ambito dei centri 'minori', pure laddove l'azione statale non fu così intensa come in Toscana, s'intuisce spesso la presenza nel corso dell'età moderna di una realtà archivistica relativamente complessa, per la cui comprensione si renderà necessario collocare l'attività comunitativa nell'intreccio d'interventi e competenze che la legarono all'autorità statale nella creazione di 'sistemi locali' di archivi.

Abbreviazioni

Alberto da Gandino, *Quaestiones statutorum* = A. Solmi (a cura di), *Alberti de Gandino Quaestiones statutorum*, in G. B. Palmieri (a cura di), *Scripta anecdota glossatorum vel glossatorum aetate composita*, in aedibus successorum Monti, Bologna 1901 (Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, ed. A. Gaudenzi; Scripta anecdota glossatorum, III), pp. 155-214.

Damaso, *Summa de ordine iudiciario* = L. Wahrmund (hrsg. von), *Die 'Summa de ordine iudiciario' des magister Damasus*, Universitäts-Verlag Wagner, Innsbruck 1926 (Quellen zur Geschichte des römisch-kanonische Processes im Mittelalter, hrsg. von L. Wahrmund, IV.4).

Giovanni Bassiano, *'Quicumque vult'* = L. Wahrmund (hrsg. von), *Die summa 'Quicumque vult' des Iohannes Bassianus*, Universitäts-Verlag Wagner, Innsbruck (Quellen zur Geschichte des römisches-kanonischen Processes im Mittelalter, hrsg. von L. Wahrmund, IV.2).

Giovanni da Viterbo, *De regimine civitatum* = G. Salvemini (a cura di), *Iohannis Viterbiensis Liber de regimine civitatum*, in G. B. Palmieri *et alii* (a cura di), *Scripta anecdota glossatorum vel glossatorum aetate composita*, in aedibus successorum Monti, Bologna 1901 (Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, ed. A. Gaudenzi; Scripta anecdota glossatorum, III), pp. 217-82.

Guido Faba, *Summa dictaminis* = A. Gaudenzi (a cura di), *Guidonis Fabe summa dictaminis*, «Il propugnatore», XXIII/1 (1890), pp. 287-338 e XXIII/2 (1890), pp. 345-93.

'Invocato Christi nomine' = L. Wahrmund (hrsg. von), *Der ordo 'Invocato Christi nomine'*, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1931 (Quellen zur Geschichte des römisch-kanonische Processes im Mittelalter, hrsg. von L. Wahrmund, V.1).

Martino da Fano, *Formularium* = L. Wahrmund (hrsg. von), *Das Formularium des Martinus de Fano*, Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung, Innsbruck 1907 (Quellen zur Geschichte des römisches-kanonischen Processes im Mittelalter, hrsg. von L. Wahrmund, I.8).

'Olim' = <*Ordo iudiciorum "Olim"*>, in G. Tamassia, G. B. Palmieri (a cura di), *Iohannis Bassiani Libellus de ordine iudiciorum*, in A. Gaudenzi *et alii* (a cura di), *Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum*, in aedibus Petri Virano olim fratrum Treves, Bologna 1892 (Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, ed. A. Gaudenzi; Scripta anecdota glossatorum, II), pp. 229-248.

Piacentino, *Summa codicis* = *Placentini Summa codicis*, Schoeffer, Moguntiae 1536 (ristampa anastatica, prefazione di F. Calasso, Bottega d'Erasmo, Torino 1962).

Pillio, *Libellus* = G. B. Palmieri (a cura di), *Pillii libellus de preparatoriis litium et earum preambulis*, in G. B. Palmieri *et alii* (a cura di), *Scripta anecdota glossatorum vel glossatorum aetate composita*, in aedibus successorum Monti, Bologna 1901 (Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, ed. A. Gaudenzi; Scripta anecdota glossatorum, III), pp. 14-70.

PSEUDO IRNERIO, *Formularium* = *Wernerii (Irnerii) formularium tabellionum*, in G. B. Palmieri (a cura di), *Scripta anecdota glossatorum editio altera emendata*, ex aedibus Angeli Gandolphi, typis Societatis Azzoguidianae, Bologna 1913² (Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, ed. A. Gaudenzi; Scripta anecdota glossatorum, I), pp. 9-45.

RANIERI DA PERUGIA, *Ars notaria* (1223) = A. Gaudenzi (a cura di), *Rainerii de Perusio ars notaria*, in A. Gaudenzi *et alii* (a cura di), *Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum*, in aedibus Petri Virano olim fratrum Treves, Bologna 1892 (Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, ed. A. Gaudenzi; Scripta anecdota glossatorum, II), pp. 25-73.

RANIERI DA PERUGIA, *Ars notariae* (1233) = L. Wahrmund (hrsg. von), *Die ars notariae des Rainerius Perusinus*, Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung, Innsbruck 1917 (Quellen zur Geschichte des römisch-kanonische Processes im Mittelalter, hrsg. von L. Wahrmund, III.2).

RICCARDO ANGLICO, *De ordine iudiciario* = L. Wahrmund (hrsg. von), *Die summa 'De ordine iudiciario' des Ricardus Anglicus*, Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung, Innsbruck 1915 (Quellen zur Geschichte des römisch-kanonische Processes im Mittelalter, hrsg. von L. Wahrmund, II.3).

ROGERIO, *Summa codicis* = *Rogerii Summa codicis*, in G. B. Palmieri (a cura di), *Scripta anecdota glossatorum editio altera emendata*, ex aedibus Angeli Gandolphi, typis Societatis Azzoguidianae, Bologna 1913² (Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, ed. A. Gaudenzi; Scripta anecdota glossatorum, I), pp. 47-233.

ROLANDINO, *Summa* = *Summa totius artis notariae Rolandini Rudolphini Bononiensis*, apud Iuntas, Venetiis 1546 (ristampa anastatica, Forni, Bologna 1977).

SALATIELE, *Ars notarie* = Salatiele, *Ars notarie*, a cura di G. Orlandelli, 2 voll., Giuffrè, Milano 1961.

SALATIELE, *Summula de libellis* = Salatiele, *Summula de libellis*, a cura di A. Grazia, Zanichelli, Bologna 1970.

'*Scientiam*' = L. Wahrmund (hrsg. von), *Der ordo judiciarius 'Scientiam'*, Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung, Innsbruck 1913 (Quellen zur Geschichte des römisches-kanonischen Processes im Mittelalter, hrsg. von L. Wahrmund, II.1).

Summa notariae Aretii composita = C. Cicognari (a cura di), *Summa notariae annis MCCXL-MCCXLIII Aretii composita*, in G. B. Palmieri *et alii* (a cura di), *Scripta anecdota glossatorum vel glossatorum aetate composita*, in aedibus successorum Monti, Bologna 1901 (Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, ed. A. Gaudenzi; Scripta anecdota glossatorum, III), pp. 283-332.

* * *

ACQUI 1277 = G. Fornarese (a cura di), *Statuta vetera civitatis Aquis*, Jacquemod, Alessandria 1905.

ACQUI 1618 = *Statuta civitatis Aquarum*, Ex officina typographica Petri Ioannis Calenzani, Acqui 1618 (ristampa anastatica, Forni, Bologna 1971).

ADRIA 1619-1634 = *Ius municipale Adriae*, apud Iacobum Valvasensem, Venetiis 1707.

AGLIANA 1415 = P. Cipriani, *Comune di Agliana. Statuti (1415)*, Tellini, Pistoia 1979.

ALBENGA 1288 = J. Costa Restagno (a cura di), *Gli statuti di Albenga del 1288*, con saggio introduttivo di V. Piergiovanni, Istituto internazionale di studi liguri, Genova 1995.

ALMENNO 1477/78 = *Statuta districtus Leminis et pertinentiarum*, apud filios Marci Antonii Rubei, Bergamo s.d. <sec. XVII seconda metà>.

ANGHIARI XIII secolo [anni '30-'40] = M. Modigliani, *Gli statuti del comune di Anghiari del secolo XIII*, «Archivio storico italiano», s. IV, t. V (1880), pp. 1-29.

APIRO 1388 = D. Cecchi (a cura di), *Gli statuti di Apiro dell'anno 1388*, Giuffrè, Milano 1984.

APIRO 1528 = D. Cecchi (a cura di), *Gli statuti di Apiro dell'anno 1528*, Giuffrè, Milano 1990.

APPIGNANO 1536 = *Ad prudentissimos senatores et accuratissimos viros terre Appignani de impressione eorum statutorum Bartholomeus Alpheus publicus preceptor et civis Anconitanus*, per Ianuarium de Fagnolis, Ancona 1538.

ARCETO 1479 = *Statuta terrarum et locorum magnifici et potentis domini comitis et equitis domini Ioannis Boyardi, videlicet Arceti, Casalgrandi, Dinazani, Saluaterrae et Montisbabuli et caetera*, [per Peregrinum de Pasqualibus, Scandiani 1499].

ARCO 1527 = *Statuto concesso al foro d'Arco dall'illustrissimo et eccellentissimo signor conte Gerardo, conte del Sacro Roman Impero, conte et signore d'Arco, cameriere, colonello et sargente maggiore generale di sua maestà cesarea, tradotto in lingua italiana l'anno 1645*, Antonio Comincioli, Salò 1646.

ARGENTA 1341 = *Statuta notariorum terrae Argentae*, in *Statuta terrae Argentae e veteri manuscripto codice nunc primum edita*, ex typographia camerali, Ferrariae 1781, pp. 279-89.

AROSIO 1215/1282 = G. Seregni, *Del luogo di Arosio e de' suoi statuti nei secoli XII-XIII con appendice di documenti inediti*, Paravia, Torino 1901.

BADIA TEDALDA XV secolo = M. Laurenti, P. Mariani Biagini (a cura di), *Gli statuti quattrocenteschi di Badia Tedalda e di Pratieghi*, All'Insegna del Giglio, Firenze 1992.

BAGNOREGIO 1373 = G. Capocaccia, F. Macchioni (a cura di), *Statuto della città di Bagnoregio del MCCCLXXIII*, Scuola Tipografica, Bagnoregio 1921.

BASSANO 1259/1295 = G. Fasoli (a cura di), *Statuti del comune di Bassano dell'anno 1259 e dell'anno 1295*, Deputazione di storia patria per le Venezie, Venezia 1940.

BIELLA 1245 = *Gli statuti originali del 1245*, in *Documenti biellesi*, pubblicati da P. Sella, F. Guasco di Bisio, F. Gabotto, Società storica subalpina, Pinerolo 1908, pp. 315-99.

BORGO SAN LORENZO 1374 = F. Bellandi, F. Berti, M. Mantovani (a cura di), *Statuti della lega del Borgo a San Lorenzo di Mugello (1374)*, Olschki, Firenze 1984.

BORGO SAN MARTINO 1278/79 = O. Nicodemi, *Gli antichi statuti di Borgo S. Martino (Monferrato)*, prefazione di G. Giorcelli, Deputazione subalpina di storia patria, Tortona 1920.

BORGO VAL DI TARO XV secolo = *Statuta et ordinamenta Burgi Vallis Tari* <ante 1468>, in G. Micheli (a cura di), *Gli statuti comunali della Montagna Parmense (Borgo Val di Taro, Bardi, Compiano)*, Deputazione di storia patria per le province parmensi, Parma 1935.

BORGO VAL DI TARO 1685 = *Regole e capitoli per l'erezione e mantenimento dell'archivio publico della terra di Borgo Val di Taro*, Rosati, Parma 1685.

BORGOSESIA 1397 = *Statuta Burgi Sexii, MCCCLXXXXVII*, in C. G. Mor (a cura di), *Statuti della Valsesia del sec. XIV. Valsesia, Borgosesia, Crevola, Quarona*, Hoepli, Milano 1932, pp. 129-210.

BOVES 1430 = *Disposizioni degli statuti di Boves*, in F. A. Duboin (a cura di), *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. pubblicati sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della real casa di Savoia*, t. IX, v. XI, Eredi Bianco, Torino 1833, pp. 783-87.

CAGLI 1589 = *Statuta, ordinationes atque decreta civitatis Sancti Angeli Papalis, alias Callii* (...), apud Hieronymum Concordiam, Pisauri 1589.

CANNOBIO XIV secolo ex. = *Primus quaternus de officiis*, in *Statuta Cannobii*, ex Typographia Haeredum de Catiis, Novariae 1767, pp. 110-82.

CARPI 1353 = *Statuta civitatis Carpi anno MCCCLIII*, Vincenzi, Modena 1884 (anche in *Statuta Carpi MCCCLIII, Statuta Mirandulae MCCCLXXXVI*, Deputazione di storia patria per le province modenesi, Modena 1887).

CARRÙ 1280-1310 = G. Barelli, *Statuti e documenti di Carrù. Statuti e 'Liber Franchisiarum et Libertatum' di Dogliani*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1952, pp. I-XIV, 1-107.

CASORZO 1375 = N. Caturegli (a cura di), *Statuta et ordinamenta communis hominum Casurcii (XIV-XVI)*, Scuola tipografica 'Beato Giordano', Pisa 1929.

CASTELDELCI 1495 = O. Delucca (a cura di), *Statuti di Casteldelci*, Società di studi storici per il Montefeltro, San Leo 1996.

CASTELL'ARQUATO 1445/49 = B. Pallastrelli (a cura di), *Statuta Castri Arquati inter annos MCCCCXLV et MCCCCXLIX e vetustioribus descripta*, Del Maino, Piacenza 1876.

CASTELLETTO MERLI 1480 = P. Verrua, *Gli statuti di Castelletto Merli del 1480*, Deputazione subalpina di storia patria, Alessandria 1938.

CHIANCIANO 1287 = L. Fumi (a cura di), *Gli statuti di Chianciano dell'anno MCCLXXXVII*, Tosini, Orvieto 1874.

CHIANTI 1384 = S. Raveggi, P. Parenti (a cura di), *Lo statuto della lega del Chianti (1384) con le aggiunte dal 1413 al 1532*, Centro di studi storici chiantigiani, Firenze 1998.

CHIAVERANO 1251 = G. Frola (a cura di), *Corpus statutorum Canavisii*, 3 voll., Società storica subalpina, Torino 1918, II, pp. 282-310.

CHIERI 1313 = F. Cognasso, *Statuti civili del comune di Chieri (1313)*, Società storica subalpina, Pinerolo 1913.

CICOGNARA 1261 = *Statuta ab Armelina de Confanoneriis*, *abatissa monasterii S. Iuliae Brixiae data terrae et hominibus Cicognariae*, in L. Astegiano (a cura di), *Codice diplomatico Cremonese (715-1334)*, I, Bocca, Torino 1895 (Historiae Patriae Monumenta, s. II, t. XXI), pp. 316-19.

COCCONATO 1278 = M. C. Daviso di Charvensod, M. A. Benedetto (a cura di), *Gli statuti del consortile di Cocconato*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1965.

COMACCHIO 1659 = *Erectio et constitutiones archivii in civitate Comacli oppidisque Argentae*, *Bagnacaballi et Cotignolae... edite anno MDCLIX*, in *Statuta terrae Argentae e veteri manuscripto codice nunc primum edita*, ex typographia camerali, Ferrariae 1781, pp. 359-72.

CORNETO 1545 = M. Ruspantini (a cura di), *Gli statuti della città di Corneto MDXLV*, Società tarquiniense di arte e storia, Tarquinia 1982.

COSTOZZA 1290 = *Statuto della comunità di Costozza*, Paroni, Vicenza 1877.

DERUTA 1465 = M. G. Nico Ottaviani (a cura di), *Statuto di Deruta in volgare dell'anno 1465*, La Nuova Italia, Firenze 1982.

DERVIO/CORENNO 1389 = E. Anderloni (a cura di), *Statuto di Dervio e Corenno dell'anno MCCCLXXXIX*, in E. Anderloni, A. Lazzati (a cura di), *Statuti dei Laghi di Como e di Lugano del secolo XIV*, I: *Averrara e Val Taleggio*, *Dervio e Corenno*, *Valsassina*, Loescher, Roma 1913, pp. 72-247.

DIACCETO, MONTELORO, RIGNANO 1402 = P. Benigni, F. Berti (a cura di), *Statuta ligarum Ghiaceti*, *Montis Lauri et Rignani (1402)*, in *Statuti del Ponte a Sieve*, Comune di Pontassieve, Pontassieve 1982.

DIANO 1363 = N. Calvini, *Statuti comunali di Diano (1363)*, Communitas Diani, Diano Marina 1988.

DOMODOSSOLA 1425 = G. Vitale Amodini, *Gli statuti antichi di Domodossola*, Fiaccadori, Parma 1898.

EMPOLI 1428 = F. Berti, M. Guerrini (a cura di), *Empoli: statuti e riforme*, Comune di Empoli, Empoli 1980.

FIGLINE 1408 = F. Berti, M. Mantovani (a cura di), *Statuti di Figline*, Comune di Figline Valdarno, Prato 1985.

FIORENTINO 1298/1305 = P. Egidi (a cura di), *Statuti di Castel Fiorentino degli anni MCCLXXXXVIII e MCCCV*, in F. Tomassetti, V. Federici, P. Egidi (a cura di), *Statuti della provincia romana. Vicovaro, Cave, Roccantica, Ripi, Genazzano, Tivoli, Castel Fiorentino*, Istituto storico italiano, Roma 1910, pp. 317-59.

FORLIMPOPOLI 1443 = U. Santini (a cura di), *Gli statuti di Forlimpopoli*, Zanichelli, Bologna 1904.

FOSSATO *ante* 1394 = L. Galassi (a cura di), *Gli statuti medievali di Fossato ed annesse riformanze*, Minerva, Assisi 2000.

FUCECCHIO 1307/08 = G. Carmignani (a cura di), *Lo statuto del comune di Fucecchio (1307-1308)*, presentazione di G. Cherubini, All'Insegna del Giglio, Firenze 1989.

GAMBASSI 1322 = *Statuto della lega di Gambassi*, in A. Latini (a cura di), *Statuti della Valdelsa dei secoli XIII-XIV*, I: *Leghe di Gambassi, Chianti e S. Piero in Mercato*, Hoepli-Loescher, Milano-Roma 1914, pp. 1-109.

GARESSIO 1278 = G. Barelli, *Il Libro della catena del comune di Garessio*, Società storica subalpina, Pinerolo 1904.

GEMONA 1381 = A. di Prampero, O. di Prampero (a cura di), *Statuta Glemone*, Jacob e Colmegna, Udine 1869.

GUALDO CATTANEO 1483 = M. G. Nico Ottaviani (a cura di), *Lo statuto di Gualdo Cattaneo del 1483*, La Nuova Italia, Firenze 1977.

MASSAFISCAGLIA 1373 = P. Antolini (a cura di), *Origine e statuti del comune di Massafiscaglia*, Deputazione ferrarese di storia patria, Ferrara 1893.

MERGOZZO 1378 = R. Arena, V. De Angelis (a cura di), *Statuti medievali di Mergozzo*, introduzione di L. Chiappa Mauri, Alberti, Verbania 1993.

MIRANDOLA 1386 = F. Molinari (a cura di), *Statuti della terra del comune della Mirandola e della corte di Quarantola riformati nell'anno MCCCLXXXVI*, Vincenzi, Modena 1885 (anche in *Statuta Carpi MCCCLIII*, *Statuta Mirandulae MCCCLXXXVI*, Deputazione di storia patria per le provincie modenesi, Modena 1887).

MOMBARUZZO 1337 = F. Gasparolo, *Gli statuti inediti di Mombaruzzo*, Jacquemod, Alessandria 1896.

MOMBASIGLIO 1331 = G. Barelli (a cura di), *Statuti e carte di franchigia di Monbasilio*, Società storica subalpina, Torino 1936.

MONTAGUTOLO 1280-1297 = F. L. Polidori (a cura di), *Statuto del comune di Montagutolo dell'Ardinghesca (1280-1297)*, in L. Banchi, F. L. Polidori (a cura di), *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, I, Romagnoli, Bologna 1863, pp. 3-66.

MONTIGLIO 1285 = E. Durando, *Statuti di Montiglio*, in G. Barelli, E. Durando, E. Gabotto, *Statuti di Garessio*, *Ormea*, *Montiglio e Camino*, Società storica subalpina, Pinerolo 1907, pp. 227-345.

MONTOPOLI 1360 = B. Casini (a cura di), *Statuto del comune di Montopoli (1360)*, Deputazione di storia patria per la Toscana, Firenze 1968.

ORZINUOVI 1341 = G. Bonelli (a cura di), *Statuti di Orzinuovi dell'anno MCCCXLI*, in B. Nogara, R. Cessi, G. Bonelli (a cura di), *Statuti rurali bresciani del secolo XIV (Bovegno*, *Cimmo ed Orzinuovi)*, Hoepli, Milano 1927, pp. 181-298.

PERNUMIA XIII secolo-inizio XIV secolo = S. Bortolami, *Territorio e società in un comune rurale veneto (secc. XI-XIII). Pernumia e i suoi statuti*, Deputazione di storia patria per le Venezie, Venezia 1978.

PIEDILUCO 1417 = M. G. Nico Ottaviani (a cura di), *Piediluco*, *i Trinci e lo statuto del 1417*, Protagon, Perugia 1988.

PISA 1287 = A. Ghignoli (a cura di), *I brevi del comune e del popolo di Pisa dell'anno 1287*, Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma 1998.

PISA 1313 = *Breve Pisani communis an. MCCCXIII cum correctionibus et additamentis an. MCCCXXXVII*, in F. Bonaini (a cura di), *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, II, Vieusseux, Firenze 1870, pp. 1-439.

POGGIBONSI 1333 = S. Pucci (a cura di), *Una comunità della Valdelsa nel Medioevo: Poggibonsi e il suo statuto del 1332*, Lalli, Poggibonsi 1995.

PREDAPPIO 1383 = C. G. Mor (a cura di), *Statuti di Predappio dell'anno 1383*, Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1941.

RADICOFANI 1255 = R. Piattoli, *Lo statuto del comune di Radicofani dell'anno 1255 (frammento)*, «Bullettino senese di storia patria», XLII (1935), pp. 48-65.

RIVIERA DEL GARDA 1386 = A. Fedele (a cura di) *Gli statuti criminali della comunità della Riviera del Lago di Garda (1386)*, Grafo, Brescia 1994.

ROCCA SAN CASCIANO 1416 = F. Versari, *L'archivio di Rocca San Casciano con notizie storiche sulla terra e descrizione speciale degli statuti del 1412 e 1416*, Cappelli, Rocca San Casciano 1899.

ROCCANTICA 1326 = V. Federici (a cura di), *Statuti di Roccantica del MCCCXXVI*, in F. Tomassetti, V. Federici, P. Egidi (a cura di), *Statuti della provincia romana. Vicovaro*, *Cave*, *Roccantica*, *Ripi*, *Genazzano*, *Tivoli*, *Castel Fiorentino*, Istituto storico italiano, Roma 1910, pp. 51-110.

ROVERETO 1570/1610 = S. Groff (a cura di), *Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610*, Il cardo, Venezia 1995.

SAMBUCA 1291 = Q. Santoli (a cura di), *Statutum comunis Sambuce et Pavane. MCCXCI*, in Q. Santoli, A. Sorbelli, F. Jacoli (a cura di), *Statuti dell'Appennino tosco-modenese (Sambuca Pistoiese*, *Frignano)*, *secoli XIII-XIV*, Loescher, Roma 1913, pp. 3-70

(nuova edizione, M. Soffici (a cura di), *Lo statuto della Sambuca (1291-1340)*, Provincia di Pistoia-Regione Toscana, Pisa 1996).

SAN DONATO IN POGGIO 1406 = O. Muzzi (a cura di), *Statuti della lega di San Donato in Poggio (1406)*, Associazione culturale San Donato in Poggio, San Donato in Poggio 1991.

SAN MINIATO 1337 = F. Salvestrini (a cura di), *Statuti del comune di San Miniato al Tedesco (1337)*, Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo, ETS, Pisa 1994.

SAN PIERO IN MERCATO 1398 = *Statuto della lega di San Piero in Mercato*, in A. Latini (a cura di), *Statuti della Valdelsa dei secoli XIII-XIV*, I: *Leghe di Gambassi*, *Chianti e S. Piero in Mercato*, Hoepli-Loescher, Milano-Roma 1914, pp. 187-279.

SANT'AGATA DI CANNOBIO 1463 = P. Frigerio (a cura di), *Statuti del Piaggio di Cannobio*, Alberti, Verbania 1996, pp. 121-65.

SANTA MARIA A MONTE 1391 = B. Casini (a cura di), *Statuto del comune di Santa Maria a Monte (1391)*, Deputazione di storia patria per la Toscana, Firenze 1963.

SARZANA 1330 = I. Gianfranceschi (a cura di), *Gli statuti di Sarzana del 1330*, Istituto internazionale di studi liguri, Bordighera 1965.

SERMONETA 1271/1304 = M. Vendittelli, *'Domini' e 'universitas castri' a Sermoneta nei secoli XIII e XIV. Gli statuti castellani del 1271 con le aggiunte e le riforme del 1304 e del secolo XV*, L'Erma di Bretschneider, Roma 1993, pp. 55-66 e 67-71.

SERRAPETRONA 1473 = D. Cecchi (a cura di), *Gli statuti di Sefro (1423)*, *Fiastra (1436)*, *Serrapetrona (1473)*, *Camporotondo (1475)*, Deputazione di storia patria per le Marche, Macerata 1971, pp. 255-444.

SUBIACO 1456 = F. Caraffa (a cura di), *Lo statuto di Subiaco del card. Giovanni Torquemada (1456)*, Tipografia editrice Santa Scolastica, Subiaco 1981.

TIVOLI 1305 = V. Federici (a cura di), *Statuto di Tivoli del MCCCV*, in F. Tomassetti, V. Federici, P. Egidi (a cura di), *Statuti della provincia romana. Vicovaro*, *Cave*, *Roccantica*, *Ripi*, *Genazzano*, *Tivoli*, *Castel Fiorentino*, Istituto storico italiano, Roma 1910, pp. 135-301.

VAL D'AMBRA XIII secolo = M. Ascheri (a cura di), *Bucine e la Val d'Ambra nel Dugento. Gli ordini dei conti Guidi*, con un saggio di L. Perini, edizione del testo a cura di M. A. Ceppari, E. Jacona e P. Turrini, Il Leccio, Siena 1995.

VALSASSINA 1388 = E. Anderloni (a cura di), *Statuti della Valsassina dell'anno MCCCLXXXVIII*, in E. Anderloni (a cura di), *Statuti dei Laghi di Como e di Lugano del secolo XIV*, I: *Averrara e Val Taleggio*, *Dervio e Corenno*, *Valsassina*, Hoepli, Milano 1913, pp. 249-385.

VARAZZE 1470 = A. Roccatagliata (a cura di), *Gli Statuti di Varazze*, Società ligure di storia patria, Genova 2001.

VEROLENGO secoli XIII-XIV = *Statuta loci et hominum Virolengi seculis XIII et XIV*, in G. Frola (a cura di), *Corpus statutorum Canavisii*, 3 voll., Società storica subalpina, Torino 1918, III, pp. 530-588.

VILLAFALLETTO 1433 = R. Comba (a cura di), *Il Libro degli statuti, delle franchigie e delle immunità del comune di Villafalletto*, Palazzo Carignano, Torino 1970.

Marcello Bonazza

Evoluzione istituzionale e maturazione archivistica in quattro comunità di valle dolomitiche (secoli XIV-XX)

La tradizione documentaria degli organismi di tipo comunitario e societario non è un duplicato di quella di matrice pubblica. Anzitutto essa è molto più fragile. L'attitudine alla formazione e alla custodia di una struttura archivistica autonoma non era propria di tutti quegli organismi, ma solo di quelli che avevano una stabile fisionomia territoriale e istituzionale. Una selezione ulteriore, molto drastica, era prodotta dalle vicissitudini particolari delle tradizioni d'archivio; prima dell'età moderna le condizioni necessarie perché si realizzasse una certa consistenza, stabilità e autonomia del patrimonio di scritture delle comunità particolari furono rappresentate o dalla ricchezza economica (soprattutto dalla ricchezza fondiaria) o dalla persistenza di uno stretto legame con un comune cittadino od un ente ecclesiastico, vale a dire con una struttura forte per impianto istituzionale e culturale.[1]

L'approccio di Paolo Cammarosano alla questione degli archivi delle «solidarietà laiche» – comunità e corporazioni – isola con estrema chiarezza le tre condizioni, necessarie benché non sufficienti, perché presso tali organismi possa darsi una solida e a tutt'oggi riconoscibile tradizione archivistica: stabilità istituzionale, disponibilità economica, durevoli relazioni politiche con organismi pubblici. Condizioni necessarie ma non sufficienti, dicevamo, non solo perché, come nota opportunamente lo stesso Cammarosano, gran parte della produzione documentaria anteriore al Quattro-Cinquecento è comunque perduta, lasciando a testimonianza della fattiva esistenza di un organismo soltanto una tradizione statutaria più o meno risalente, ma anche perché la stessa continuità temporale di una comunità o di una confraternita è sottoposta a possibili soluzioni, interruzioni o traslazioni di competenze che ne possono seriamente compromettere la vicenda archivistica.

Nel fluido panorama degli archivi di associazioni private e semipubbliche, *universitates*, comunità e corporazioni tra tardo medioevo e prima età moderna, un esempio particolarmente interessante è quello rappresentato dalle comunità di valle, organizzazioni quan-

[1] P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Nuova Italia Scientifica, Roma 1991, p. 206.

to mai eterogenee ed individualizzate, pur nella comune origine di organismi preposti alla tutela dei beni comuni e dei diritti/interessi delle popolazioni rurali della montagna. Tipico esempio di *universitas* – intesa come associazione di membri con una finalità comune di natura principalmente economica, sorretta da uno statuto, dotata di personalità giuridica e capace di rappresentanza – la comunità di valle, compressa tra le esigenze subordinate delle comunità di villaggio e le pressioni sovraordinate dei poteri feudali e statali, conosce nella realtà storica delle Alpi orientali una vasta gamma di tipologie: in alcuni casi presenta sin dal tardo medioevo chiari sintomi di involuzione, finendo per ridursi a una specie di guscio vuoto; in altri può invece acquisire valenze e compiti di natura più prettamente 'pubblica', avvicinandosi così alla natura di un vero e proprio comune. Tali esiti risultano strettamente correlati proprio con le tre condizioni sopra individuate: la natura e l'estensione delle competenze istituzionali, la natura e l'estensione dei beni economici controllati e difesi, la natura e l'estensione dei rapporti con i poteri sovraordinati.

Quattro modelli di comunità di valle, contigue sul piano territoriale ma caratterizzate da competenze e vicissitudini estremamente diverse, saranno sufficienti a introdurre quantomeno una riflessione di fondo sui meccanismi che produssero, o impedirono, un'effettiva «attitudine alla formazione e alla custodia di una struttura archivistica autonoma». L'analisi dei quattro casi potrà, in generale, fornire qualche chiave di lettura sulla storia documentaria di corpi intermedi, come le comunità, dotati di un profilo istituzionale ed economico assai variabile e protagonisti dunque di una vicenda archivistica spesso sfuggente.

1. *Quattro comunità: Fiemme e Fassa, Primiero e Cadore*

Alle estremità meridionali della catena dolomitica, quattro valli avviarono durante i secoli a cavallo dell'anno 1000 forme diverse di organizzazione comunitaria di valle. La più occidentale è la valle di Fiemme, sul medio corso del fiume Avisio, affluente dell'Adige, costituita da undici *regole* (villaggi, dotati o meno di autonomo statuto) e divisa in quattro quartieri. Essa dipese per tutta la propria storia dal principe vescovo di Trento, sperimentando di questo dominio le forti discontinuità, dal regime feudale al regime misto

trentino-tirolese del basso medioevo fino al regime 'parastatale' dei presuli d'età moderna: la sua posizione le diede sempre il destro di praticare una politica dei due forni, giocando di sponda tra potere tirolese e potere episcopale. A nord della valle di Fiemme, sull'alto corso dell'Avisio, troviamo la valle di Fassa, composta di sette *regole* divise tra Valle di sotto e Valle di sopra, appartenuta per tutto il corso della propria storia al principe vescovo di Bressanone, del cui dominio costituiva una *enclave* separata, e indirettamente influenzata in età moderna dalla legislazione tirolese, valida anche nel vescovato brissinense. Sempre nell'attuale territorio della provincia di Trento, ma rivolta orograficamente verso il Veneto, la valle di Primiero, sull'alto corso del torrente Cismon, tributario del Piave, divisa da Fiemme e da Fassa dal difficile transito del passo Rolle. Formata da quattro *regole* (o *columelli*) divisi tra Soprapieve e Sottopieve, la valle conobbe nel medioevo una tormentata storia che la vide passare dal dominio del vescovo di Feltre alla sovranità tirolese (1339-1349, 1373-1401), interrotta tra il 1349 e il 1373 dalla signoria di Bonifacio Lupi di Soragna, luogotenente di Carlo di Lussemburgo, e da ultimo, dal 1401, alla signoria dei conti di Welsperg che la inquadrarono nei propri domini feudali. Infine, in territorio veneto, il Cadore, lunghissima e popolosa vallata sull'alto e medio corso del Piave, completata da alcune convalli e integrata, fino all'inizio del XVI secolo, anche dalla valle d'Ampezzo: costituito da ventitré *regole* divise in dieci *centenari*, il Cadore si trova inizialmente sotto la giurisdizione feudale dei conti da Camino di Treviso, tra 1337 e 1347 passa, come il Primiero, a Carlo di Lussemburgo conte di Tirolo, dal 1347 al 1420 dipende direttamente dal patriarcato di Aquileia finché nel 1420 fa atto di dedizione alla Repubblica veneta, della quale farà parte fino al 1797 godendo di ampia autonomia di valle.

Non traggano in inganno il numero relativamente limitato di casi e l'area geografica estremamente circoscritta. Da una parte, infatti, in virtù della forte individualità lungamente conservata da ognuno di questi ambiti territoriali, quattro esempi risultano sufficienti a coprire la grande varietà di modelli sociali, economici e istituzionali, nonché ovviamente archivistici, sperimentati dalle comunità di valle. D'altra parte è proprio qui, sul versante meridionale delle Alpi centro-orientali, che il modello comunitario di valle raggiunse la maturazione istituzionale sufficiente a produrre un'effettiva capacità archivistica: in molti altri casi – pensiamo per

esempio alle sorti del territorio alpino lombardo[2] – le autonomie di valle, magari anche dopo aver prodotto uno statuto, finirono presto assorbite nel più incisivo processo di costruzione dei contadi e degli stati regionali, perdendo individualità giuridica e capacità di produzione documentaria autonoma. Non va dimenticato inoltre che importanti aree dell'arco alpino non conobbero in alcun modo la formula della comunità rurale e di valle: è il caso per esempio del Tirolo meridionale e di diversi settori del versante settentrionale, dove fu piuttosto una struttura agli antipodi della comunità, il maso chiuso, a garantire la protezione della proprietà dai rischi di frazionamento.[3]

L'interesse della storiografia nei confronti delle comunità di valle è stato fino ad oggi piuttosto limitato e settoriale, nonostante la secolare durata e l'indubbio interesse storico ricoperto da queste realtà. Ha certo pesato in tale situazione l'evanescenza delle istituzioni di valle dopo l'impatto devastante delle riforme napoleoniche e delle ristrutturazioni amministrative della Restaurazione: se le comunità di villaggio trovarono una continuità nelle municipalità, le strutture di valle – totalmente disorganiche rispetto alla territorializzazione del potere e a una concezione geometrica e piramidale dell'amministrazione – soccombettero definitivamente, riuscendo solo in qualche caso a riciclarsi come enti economici o assistenziali, o a ritrovare esili forme di vita in operazioni nostalgiche e identitarie. Alla sostanziale inattualità del tema 'comunità di valle' è poi necessario aggiungere una situazione archivistica tutt'altro che ottimale e attraente: dispersione di archivi e scarsa leggibilità del

[2] M. Cortesi (a cura di), *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli 13-18*, atti del convegno di studi (Bergamo, 5 marzo 1983), Provincia di Bergamo, Bergamo 1984; Ead. (a cura di), *Gli statuti della Valle Brembana Superiore del 1468*, Provincia di Bergamo, Bergamo 1994; Ead. (a cura di), *Bergamo e il suo territorio nei documenti altomedievali*, atti del convegno di studi (Bergamo 7-8 aprile 1989), Provincia di Bergamo, Bergamo 1991; G. Chittolini, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Unicopli, Milano 1996; M. Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri signorili, identità sociali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo Medioevo*, tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale (XIV ciclo), Università degli Studi di Torino, 2004; Id., *Dividersi per governarsi: fazioni, famiglie aristocratiche e comuni in Valtellina in età viscontea (1335-1447)*, «Società e storia», 86 (1999), pp. 715-62.

[3] F. Zangrando, *La funzione economica delle antiche regole cadorine*, in G. C. De Martin (a cura di), *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, contributi al simposio (Pieve di Cadore, 15-16 settembre 1986), CEDAM, Padova 1990, pp. 127-33.

contesto documentario hanno concretamente impedito sguardi di lungo periodo e comparativi sul fenomeno.

Se in effetti escludiamo le grandi sintesi storiche localistiche, non di rado lodevoli e di discreto livello, ma inevitabilmente appiattite su una visione esclusivista della rispettiva esperienza comunitaria e percorse da propensioni evenemenziali e a tratti romantico-nostalgiche,[4] la curiosità degli ambienti storiografici verso le comunità di valle si è concentrata su due ben specifici temi che in qualche misura anticipano, dal punto di vista sia cronologico sia concettuale, le fasi storiche durante le quali acquisterà invece sostanza la vicenda istituzionale e archivistica. Da una parte emerge come prioritario il tema delle origini del comune rurale e della comunità di valle, origini variamente ricercate negli insediamenti preromani, nelle forme della colonizzazione romana, nell'impatto delle culture giuridiche germaniche e longobarde, nelle solidarietà consortili.[5] D'altra parte

[4] Per quanto riguarda gli ambiti territoriali presi in esame, si possono citare G. Del Vaj, *Notizie storiche della Valle di Fiemme*, Tipografia del comitato diocesano trentino, Trento 1903; C. Degiampietro, *Storia di Fiemme e della magnifica comunità dalle origini all'istituzione dei comuni*, Magnifica comunità di Fiemme, Cavalese 1972; A. Zieger, *La magnifica comunità di Fiemme*, a cura di A. Boninsegna, I. Giordani, Magnifica comunità di Fiemme, Cavalese 1996; G. Rizzoli, *Notizie storiche di Primiero*, Zanussi & Curtolo, Feltre 1900; A. Zieger, *Primiero e la sua storia*, a cura di L. Degasperi, M. Ferrari, Accademia del Buonconsiglio, Trento 1975; F. Ghetta, *La Valle di Fassa nelle Dolomiti. Preistoria, romanità, medioevo. Contributi e documenti*, Biblioteca Padri Francescani, Trento 1974; Id. (a cura di), *Documenti per la storia della comunità di Fassa. Sedute e delibere dei rappresentanti della comunità di Fassa, 1550-1780*, Istitut cultural ladin, Trento 1997; G. Fabbiani, *Breve storia del Cadore*, Magnifica comunità di Cadore, Pieve di Cadore 1992[5].

[5] Il riferimento d'obbligo è ai classici P. S. Leicht, *Studi sulla proprietà fondiaria nel Medioevo*, 2 voll., Drucker, Verona-Padova 1903-1907; G. P. Bognetti, *Studi sulle origini del comune rurale*, a cura di F. Sinatti D'Amico, C. Violante, Vita e pensiero, Milano 1978; C. G. Mor, *«Universitas vallis»: un problema da studiare relativo alla storia del comune rurale*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, 3 voll., Edizioni di storia e letteratura, Roma 1958, I, pp. 103-109; G. Santini, *I comuni di valle del Medioevo. La costituzione federale del Frignano: dalle origini all'autonomia politica*, Giuffrè, Milano 1960; Id., *Comunità di pieve e comunità intermedie di valle del Trentino*, in P. Pizzini (a cura di), *Problemi di un territorio. L'esperienza trentina fra storia e attualità*, TEMI, Trento 1984, pp. 1-66; I. Cacciavillani, *La proprietà collettiva nella montagna veneta*, in De Martin (a cura di), *Comunità di villaggio e proprietà collettive*..., pp. 49-76. Nella tradizione storiografica trentina, in particolare, ha avuto lunga fortuna la teoria arimannica, che a un certo punto tutto sembrava spiegare, anche molti anni dopo la pubblicazione dei *Liberi del re* di Giovanni Tabacco: v. ad esempio V. e G. Chiocchetti, *La componente arimannica della comunità generale di Fiemme*, «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», s. VI, 14-15 (1974-1975), pp. 5-35. Da ultimo, anche M. Pantozzi, *Pieve e comunità di Fiemme: ricerca storico-giuridica*, Manfrini, Calliano 1990 e i saggi contenuti in *La magnifica comunità di Fiemme dal Mille al Duemila*, atti del convegno di studi (Cavalese, 30 settembre-2 ottobre 1988), [Plus Communi-

attrae il tema delle prime attestazioni statutarie, collocabili in genere a cavallo del XIV secolo,[6] ma osservate più come il punto di arrivo di una precedente sedimentazione consuetudinaria del diritto proprio che non come il punto di partenza di un'evoluzione costituzionale e istituzionale che, oltrepassando i limiti cronologici del medioevo, porterà successivamente le comunità di valle a misurarsi con le sfide della statualità moderna e dei nuovi assetti economici e a rinnovare le proprie strutture e le proprie funzioni per non essere sopraffatte dai diversi modelli di organizzazione del potere e del territorio.

L'insieme di queste circostanze – una storiografia amatoriale tendente a immobilizzare il passato, fatta salva un'attenzione a volte eccessiva alle implicazioni locali dei grandi avvenimenti storici; una storiografia professionale attenta principalmente al problema delle origini e della produzione giuridica positiva – ha prodotto nel comune senso storiografico un'immagine piuttosto statica delle comunità di valle, quasi organismi subito sfioriti dopo la grande luce delle prime attestazione statutarie, cristallizzati intorno a una normativa presto obsoleta, incapaci di evoluzione e di adattamento e già cadaveri della storia all'inizio dell'Ottocento, quando un atto formale porrà fine alla loro esistenza. Ed è giocoforza che tale immagine si sia riversata anche sull'effettiva capacità di autorappresentazione documentaria di tali organismi, causando una forte sottostima delle loro testimonianze archivistiche. Se consideriamo – ancora una volta con l'apporto di Paolo Cammarosano – che «prima del Quattrocento, la grandissima maggioranza delle comunità castrensi e rurali

cation], Trento 1991, in particolare S. Collodo, *Profilo storico della magnifica comunità di Fiemme*, pp. 19-29.

[6] Appartengono a questo settore di studi titoli importanti quali T. Sartori Montecroce, *Die Thal und Gerichtsgemeinde Fleims und ihr Statutarrecht*, Wagner'sche Universitäts-Buchhandlung, Innsbruck 1891 (recentemente tradotto con il titolo *La comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Magnifica comunità di Fiemme, Cavalese 2002); G. Zanderigo Rosolo, *Appunti per la storia delle regole del Cadore nei secoli XIII-XIV*, Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali, Belluno 1982; U. Pistoia (a cura di), *La valle di Primiero nel medioevo: gli statuti del 1367 e altri documenti inediti*, Deputazione di storia patria per le Venezie, Venezia 1992: i due ultimi entrambi attenti anche alle dinamiche economiche e politiche. Sul Cadore v. anche S. Collodo, *Il Cadore medievale verso la formazione di un'identità di regione*, in *Il dominio dei Caminesi tra Piave e Livenza*, atti del convegno di studi (Vittorio Veneto, 23 novembre 1985), Centro vittoriese di ricerche storiche, Vittorio Veneto 1988, pp. 23-50. A questi titoli, oltre che a quelli citati nella nota 4, rinvio per le informazioni e i dati sulle singole valli che saranno citati in seguito.

non ha tramandato quasi altro tipo di testi che gli statuti»,[7] e se aggiungiamo che per le comunità di valle alpine l'effettiva «esplosione documentaria», quando avviene, non è collocabile nemmeno nel Quattrocento, ma a cavallo tra Cinque e Seicento, comprenderemo come, in assenza di indagini specifiche sulle comunità di età moderna, le possibilità di una matura riflessione sul rapporto tra istituzione comunitaria e pratiche archivistiche poggino su basi piuttosto labili. Né appare strano – vista la sorte quanto mai eterogenea ma raramente felice degli archivi di valle, smembrati, ricollocati e non di rado del tutto scomparsi – che la stessa letteratura d'impronta più strettamente archivistica (censimenti, guide, inventari, edizioni di documenti, strumenti di corredo) rivesta un carattere fortemente episodico.[8]

Gli elementi costitutivi che qualificano come tale una comunità di valle sono, in breve, il possesso e controllo di una certa porzione di beni indivisi e collettivi, l'esistenza di una norma comune, la chiara distinzione tra membri e forestieri, l'esistenza di un legame costituzionale organico con i poteri superiori. A queste caratteristiche, che equiparano in fondo una comunità di valle a una qualsiasi comunità di villaggio alpina, magari divisa in più frazioni, va aggiunto come del tutto peculiare alla comunità di valle il suo configurarsi come associazione di diverse comunità di villaggio dotate esse stesse di competenze economiche e giuridiche: questo distingue la comunità di valle da qualsiasi altra tipologia associativa e le conferisce una qualifica istituzionale specifica, quella di corpo

[7] Cammarosano, *Italia medievale*..., p. 207.

[8] In effetti, possiamo oggi contare su alcuni inventari – o almeno descrizioni archivistiche – realizzati *ex post*, ma eloquenti quanto agli sviluppi archivistici delle comunità in esame: *Inventario dell'archivio antico della magnifica comunità di Cadore*, Magnifica comunità di Cadore, Pieve di Cadore 2001, ristampa di L. Ferro, G. Giomo (a cura di), *Archivio antico della comunità cadorina. Inventario*, Tipografia del Gazzettino, Venezia 1912; M. Bonazza, R. Taiani (a cura di), *Magnifica comunità di Fiemme. Inventario dell'archivio (1234-1945)*, Provincia autonoma di Trento-Magnifica comunità di Fiemme, Trento-Cavalese 1999; sull'archivio di Fassa notizie diffuse in Ghetta (a cura di), *Documenti per la storia della comunità di Fassa*...; dati interessanti sono derivabili anche dagli inventari degli archivi comunali di *regole* un tempo facenti parte di comunità di valle: per il Primiero, U. Pistoia (a cura di), *Inventario dell'archivio storico del comune di Fiera di Primiero (1554-1958) e degli archivi aggregati (1822-1996)*, Provincia autonoma di Trento, Trento 2000; G. Cristoforetti, A. Serra (a cura di), *Comune di Imer. Inventario della sezione separata dell'archivio (1474-1956)*, Provincia autonoma di Trento, Trento 1998; per il Cadore, A. De Martin Pinter, *Archivio comunale di Lozzo di Cadore. Inventario della sezione separata (1295-1950)*, Regione Veneto, Venezia 1997.

intermedio non primario, ma piuttosto sede e fonte di un doppio regime di vicinia, somma e sintesi di altri corpi intermedi con i quali intrattiene relazioni variabili.[9] Si tratta dunque di un elemento di ulteriore complicazione, nel panorama policentrico d'antico regime; un elemento la cui naturale eterogeneità nello spazio e nel tempo è in larga misura sfuggita a una storiografia modernistica a volte poco attrezzata per misurarsi con la magmaticità degli assetti costituzionali dell'età moderna, soprattutto in area alpina.

Non c'è dubbio, d'altra parte, che l'istituto stesso della comunità di valle, nel suo effettivo costituirsi storico, assuma un profilo estremamente sfuggente e resista a ogni tentativo di classificazione. A comunità originarie poi suddivise in *regole* si contrappongono comunità prodotte artificialmente da *regole* preesistenti; a comunità ricche di beni e di competenze si affiancano comunità 'povere', i cui compiti si limitano all'espletamento di qualche funzione giurisdizionale; se alcune comunità presentano un alto grado di continuità istituzionale, altre conoscono fasi di regresso o lunghi periodi di apparente inattività. E non stupisce, così stando le cose, che alcune comunità di valle siano a tutt'oggi in possesso di un archivio proprio, mentre in altri casi si hanno solo notizie indirette di archivi dispersi o addirittura la certezza dell'assenza di qualsiasi testimonianza documentaria.

Per sottrarre alla tradizionale inerzia lo sguardo sulle comunità di valle, è necessario applicare alla loro mutevole realtà, con ottica comparativa, un paradigma evolutivo, che – partendo dalle acquisizioni relative alle lontane origini dell'istituto comunitario e alle informazioni fornite dalle prime attestazioni statutarie – ne segua gli sviluppi della prima età moderna e ne indaghi la capacità di resistenza e adattamento alle nuove circostanze politiche ed economiche, il rapporto con le *regole* e con il principe, la propensione a costruire o meno una solida identità comunitaria di valle, le condizioni generali al momento dell'incontro con l'assolutismo illuminato e con le riforme napoleoniche. Solo in questo modo sarà possibile valutare l'esistenza e la solidità dei prerequisiti necessari

[9] Sul tema delle vicinie d'area alpina, e sul problema ad esso strettamente correlato della distinzione di diritto tra *vicini* – i membri della comunità abilitati al godimento dei beni comuni e dotati di diritti elettorali attivi e passivi – e *forenses*, v. la recente sintesi di F. Giacomoni, M. Stenico, Vicini et forenses. *La figura del forestiero nelle comunità rurali trentine d'antico regime*, «Studi trentini di scienze storiche», 84 (2005), pp. 3-76.

alla formazione, conservazione e utilizzo di un archivio di valle e ragionare sulle concrete forme di attuazione di una storia archivistica e documentaria in tali organismi.

Sarebbe naturalmente improponibile, in questa sede, una disamina accurata e scrupolosa di tutte le varianti che contribuirono a formare e qualificare le singole esperienze comunitarie; e men che meno è il caso di seguirne con puntualità l'evoluzione cronologica nel corso dell'età moderna.[10] Basti, per il momento, segnalare che è a distanza di uno o due secoli dalle prime attestazioni statutarie, vale a dire nel tardo medioevo e nella prima età moderna, che si colloca il punto di svolta decisivo nella sorte degli organismi comunitari di valle, lo snodo dal quale dipendono le successive possibilità di sviluppo: è infatti in questa fase, quando anche nell'arco alpino centrorientale le statualità cominciano a consolidare le proprie strutture di potere e a territorializzare il governo, che le comunità di valle devono mettere in gioco le proprie risorse economiche e politiche per negoziare le forme della propria sopravvivenza. Esse sono chiamate a farsi istituzione o a scomparire.[11] Si tratta del secondo stadio

[10] Mi propongo tuttavia di tornare più diffusamente sull'argomento in futuro.

[11] L'idea che le comunità alpine (di valle e, più ancora, di villaggio) non vivano in una sorta di tempo sospeso fino alla soppressione napoleonica, ma conoscano (sia pure, se vogliamo, con i tempi lenti della montagna) un proprio percorso di sviluppo è il prodotto dell'ultima generazione di studi storici sulla materia. Studi su cui non è questa la sede per soffermarsi, se non per qualche veloce cenno: P. P. Viazzo, *Comunità alpine: ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal XVI secolo a oggi*, Il Mulino, Bologna 1990, che pure parte dal punto di vista *naturaliter* immobilista dell'etnologo, nega alle comunità alpine lo statuto di «comunità corporate chiuse» e dimostra la ricchezza di soluzioni offerte dalle comunità al vincolo tra ambiente, demografia e risorse (sul problema v. anche R. Netting, *In equilibrio sopra un'alpe. Continuità e mutamento nell'ecologia di una comunità alpina del Vallese*, Museo degli usi e costumi della gente trentina, San Michele all'Adige 1996); O. Raggio, *Faide e parentele. Lo Stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Einaudi, Torino 1990 ed E. Grendi, *Il Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Einaudi, Torino 1993, scavano a fondo nelle relazioni tra struttura economica, configurazione istituzionale e atteggiamenti politici delle comunità dell'entroterra ligure; R. C. Head, *Early Modern Democracy in the Grisons. Social Order and Political Language in a Swiss Mountain Canton, 1470-1620*, Cambridge University Press, Cambridge 1995, studiando le comunità dell'Engadina, vi coglie la formazione e l'evoluzione di un ceto dirigente comunitario alpino, di solito favorite dal contatto con gli uffici del principe, e assegna al ceto dirigente medesimo il merito dell'istituzionalizzazione della comunità; P. Blickle, *Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform*, 2 voll., Oldenbourg, München 2000, infine, coinvolge anche le comunità alpine, nella loro estrema varietà, all'interno della sua interpretazione complessiva del «comunalismo» come elemento costitutivo e primigenio della costituzione europea di antico regime. Importanti osservazioni sulla capacità di adattamento istituzionale e politico, in sen-

di sviluppo per questi organismi: se nella lunga gestazione altomedievale, conclusa simbolicamente dalla redazione dei primi statuti, un agglomerato di uomini e di beni comuni si era fatto comunità, il passo successivo avviene quando la comunità trova la capacità di darsi una veste istituzionale, di dotarsi di semplici ma stabili strutture burocratiche, di investirsi di compiti amministrativi e di strutture di rappresentanza. Questo elemento, in particolare, assume un'importanza decisiva nella storia degli archivi delle comunità di valle: è quando la comunità comincia a servirsi dei notai, quando le mutate condizioni politiche rendono necessaria la registrazione sistematica degli atti, quando compare almeno un embrione di cancelleria, che la comunità comincia a produrre, a conservare e a organizzare un archivio proprio.

È su questo spartiacque, molto più che non nella fase di prima statuizione, che le comunità montane prendono strade diverse e mostrano in effetti la propria capacità di tenuta istituzionale e di sfruttamento a fini politici delle competenze economiche. Quattro indicatori, in particolare, mi sembrano eloquenti a questo proposito e in grado di costruire quella sorta di 'classifica' della solidità strutturale che sarà poi alla base della diversa vitalità archivistica delle quattro comunità prese in esame.

Primo indicatore: la natura e la forza del legame genetico tra comunità di valle e *regole* di villaggio. In generale, si può dire a questo proposito che la solidità dell'istituzione comunitaria sembra meglio garantita da una relazione esplicita e da una chiara suddivisione di competenze tra la dimensione della valle e la dimensione del villaggio. Ciò si verifica – benché secondo percorsi opposti – in valle di Fiemme, che è con ogni probabilità una comunità di valle originaria, solo successivamente suddivisa in *regole* prive di statuto proprio, e in Cadore, che viceversa sembrerebbe colonizzato in origine dalle singole *regole* e dalle loro gemmazioni e solo in un secondo tempo organizzato in comunità di valle, su impulso dei dinasti, per la gestione e regolazione dei patrimoni boschivi. Meno chiaro il legame genetico in valle di Fassa e in Primiero: nel primo caso ci troviamo probabilmente di fronte a una comunità di valle le cui peraltro scar-

so più stretto, delle istituzioni comunitarie di età moderna in L. Pezzolo, *Istituzioni e amministrazione in Valpolicella*, in G. M. Varanini (a cura di), *La Valpolicella nella prima età moderna (1500 c.-1630)*, Centro di documentazione per la storia della Valpolicella, Verona 1987, pp. 247-316.

se competenze economiche vengono assorbite a cavallo dell'età moderna dalle *regole*; nel secondo caso è più difficile esprimere qualsiasi ipotesi, anche se sembrerebbe verosimile che la comunità nasca dall'iniziativa delle quattro *regole*, essendo i caporegola (detti «marzoli»), e non autorità specifiche, a promuovere lo statuto di valle.

In secondo luogo, pesa la questione fondamentale dei beni comuni e della loro gestione. Si tratta in un certo senso della ragion d'essere primaria dell'organismo comunitario, quella che determina la nascita della consuetudine e che accompagna nel tempo la vita della comunità; e tuttavia non è essa stessa aliena da interessanti potenzialità di sviluppo, che alcune realtà sapranno cogliere meglio di altre. Nei secoli immediatamente successivi alla formulazione dei primi statuti l'economia alpina conosce un processo di evoluzione che mette immediatamente alla prova la capacità di resistenza e adattamento degli enti preposti alla gestione dei beni. In particolare, cambiano le modalità di sfruttamento del legname, che, sempre più richiesto dai cantieri cittadini della pianura e dai porti, esce dalla sfera del semplice utilizzo interno e collettivo ed entra nelle logiche del mercato. Anche in questo caso, Fiemme e Cadore si mostrano più attrezzate a far fronte agli interessi delle grandi compagnie private e agli appetiti dei dinasti e delle camere fiscali: la comunità di Cadore, in un certo senso, nasce allo scopo precipuo di controllare lo sfruttamento dei boschi (restando invece i pascoli sotto la responsabilità delle singole *regole*) e da questa prerogativa ricava la propria capacità contrattuale; Fiemme, depositaria di estesissime superfici boschive, ne difende il controllo lungo tutto il Cinquecento, riuscendo infine a ottenere privilegi e privative sufficienti alla difesa degli interessi collettivi e alla perpetuazione delle competenze (che, come vedremo, saranno tanto solide e tanto inestricabilmente legate all'economia di valle da richiedere la pronta ricostituzione della comunità dopo lo scioglimento decretato dai governi d'epoca napoleonica). Non così, per ragioni diverse, Fassa e Primiero: la prima priva, per ragioni altimetriche, di consistenti beni comuni e incaricata in realtà soltanto di gestire l'affitto dei pascoli sulle paludi dell'Adige e di rappresentare la valle di fronte al principe; la seconda protagonista in negativo di un rapido depauperamento, causato dalla decisa ingerenza economica dei signori di Welsperg, che nel corso di un secolo sottrassero alla comunità il controllo dei boschi, ceduto a imprenditori forestieri, dei merca-

ti, concentrati nello spazio extraterritoriale di Fiera di Primiero, e soprattutto delle miniere, scoperte e valorizzate nel XV secolo per iniziativa dei dinasti e sottratte fin dal primo momento al controllo comunitario.[12]

Un terzo importante indicatore della capacità evolutiva delle comunità risiede nella loro stessa vicenda statutaria. Se è vero che la fioritura dei primi statuti di valle risale al XIV secolo, è altrettanto vero che una ulteriore formalizzazione degli statuti e delle consuetudini si può collocare tra XVI e XVII secolo, spesso in occasione di trasformazioni di regime, quando le comunità di valle esprimono l'esigenza non più solo di regolamentare la gestione dei beni comuni e di costituire l'embrione di un governo di valle, ma a maggior ragione di definire nei particolari la propria posizione di fronte ai dinasti e di rafforzare le strutture direttive, in un'ottica di seppur modesta aristocratizzazione del potere. Anche la maturazione statutaria avviene però in misura molto diversa da valle a valle. La valle di Fiemme produce una regolamentazione dei boschi nel 1593 e una redazione definitiva delle proprie consuetudini nel 1613,[13] seguita nello stesso anno dalla valle di Fassa:[14] va peraltro osservato che mentre le *Consuetudini* di Fiemme mantengono una notevole vitalità anche nel secolo e mezzo successivo, per essere infine tenacemente difese di fronte alle ingerenze vescovili a fine Settecento, lo statuto fassano si dimostra molto meno dinamico e accompagna semmai un declino della dimensione comunitaria di valle. Il Cadore, da parte sua, dotato di uno statuto piuttosto avanzato fin dal 1338 (a causa della creazione a tavolino dell'istituto comunitario e grazie al modello statutario offerto dai *laudi*, gli statuti di regola ad esso preesistenti), rinnovò le proprie norme fondamentali nel 1545 e nel 1664.[15] Più interessante, *e contrario*, il caso del Primiero, che dopo una vivacissima attività statutaria tardomedievale vedrà le proprie prerogative svuotate dalla cessione della valle ai dinasti

[12] Oltre ai titoli sopra citati, v. in proposito G. Bernardin Gaio, *Primiero nel XV secolo. Comunità alpine e beni collettivi*, «Studi trentini di scienze storiche», 84 (2005), pp. 3-27.

[13] Pubblicate in Sartori Montecroce, *La comunità di Fiemme*..., pp. 205-334.

[14] Pubblicato in F. Giacomoni (a cura di), *Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, 2 voll., Jaca Book, Milano 1991, II, pp. 589ss.

[15] *Statuti della communità di Cadore*, Andrea Poletti, Venezia 1693 (ristampa anastatica, Forni, Bologna 1987).

conti di Welsperg e conoscerà di conseguenza il blocco totale della produzione normativa autonoma.

Insieme alla normativa, infine, evolvono necessariamente anche la struttura burocratica e più in generale la conformazione dei ceti dirigenti di valle. Possiamo parlare, con le dovute cautele, di un limitato processo di intensificazione e di burocratizzazione del potere della comunità di valle: quelle che erano in origine, all'epoca dei primi statuti, effettive comunità di vicini, tendono ora a delegare competenze e a trasformarsi in strutture rette da funzionari specializzati e scelti di norma nell'alveo di un numero ristretto di famiglie. Le nuove strutture e i nuovi ceti dirigenti devono confrontarsi con gli assetti di governo del territorio posti in essere dai principi e proprio nel rapporto con le figure di riferimento istituzionale si misura inequivocabilmente il grado di maturità raggiunto dall'organismo comunitario. Possiamo riassumere le diverse situazioni con i concetti di 'separazione', nel caso di Fiemme, di 'commistione', nel caso di Fassa, di 'assorbimento' in senso signorile, nel caso del Primiero, di 'assorbimento' in senso comunitario, nel caso del Cadore. Un estremo è rappresentato dalla comunità di Fiemme, la più autonoma e robusta tra quelle considerate, la quale riesce a mantenere lungo tutto il periodo della sua esistenza una netta distinzione tra i propri ufficiali e la propria struttura burocratica e i funzionari locali del principe vescovo, vicario e capitano. All'estremo opposto possiamo considerare gli esempi di Fassa e Primiero: nel primo caso, il consiglio della comunità, oltre a non avere una sede e a servirsi come luogo di riunione del palazzetto del vicario vescovile, figura spesso convocato o presieduto dal vicario medesimo in luogo dei due procuratori; nel secondo caso, gli «huomini» di Primiero, che tra Duecento e Trecento avevano mostrato una notevole capacità d'iniziativa politica, risultano dal Quattrocento sempre più esautorati nelle proprie funzioni dall'apparato burocratico e amministrativo costruito in valle dai conti di Welsperg. Il Cadore, come al solito, rappresenta una situazione diversa e intermedia: il fatto di essere comunità prodotta in tempi storici ci consente di assistere alla fusione della burocrazia comitale caminese nella nuova burocrazia comunitaria, che assorbe nella propria struttura le figure di riferimento degli antichi dinasti: l'assorbimento si può considerare completato nel XV secolo e coronato da un certo successo, vista la solidità dimostrata dalla comunità cadorina nei secoli successivi.

Gli indicatori brevemente esaminati qui sopra – insieme ad altri elementi che pure potrebbero essere richiamati – danno origine a combinazioni sempre diverse per condizioni di partenza e processi evolutivi. Le precondizioni individuate da Cammarosano per la possibile sussistenza di un archivio si manifestano con intensità molto diversa da caso a caso. La valle di Fiemme gode di una solida fisionomia istituzionale e territoriale documentata sin dalle prime testimonianze storiche: lo scario e i regolani ne curano le competenze e l'autonomia, mentre il potere dei principi vescovi non si spinge mai oltre l'insediamento in valle di un vicario e di un capitano, comunque sempre rispettosi delle prerogative dell'organismo di valle; la disponibilità di ricchi pascoli, di ampie superfici boschive, di masi e segherie concede alla valle una notevole forza contrattuale sia verso l'interno, le *regole*, sia verso l'esterno, principato vescovile e contea del Tirolo. Il Cadore, benché originariamente insediato da piccole *regole* di villaggio sottoposte a un dominio esterno, guadagna nel corso dei secoli una posizione paragonabile a quella di Fiemme: il consiglio generale di valle, formato dai rappresentanti dei dieci centenari, è presieduto dal vicario, inizialmente una figura facente capo al dominio, ma successivamente – nel corso del XV secolo – incorporata nell'autonomia di valle ed eletta direttamente dai rappresentanti di regola; l'assegnazione alla *regola* generale delle competenze sulle superfici boschive garantisce anche qui una certa solidità strutturale. Diversamente, la valle di Fassa, in mancanza di effettive responsabilità economiche, non riesce a liberarsi della tutela del pur debole potere episcopale, tanto che fino all'ultimo l'assemblea comunitaria è convocata e presieduta dal vicario vescovile. Il Primiero, già governato in epoca medievale dal podestà, o «villico», espressione locale del potere signorile, soccombe durante il Quattrocento all'egemonia dei Welsperg, imposta di fatto attraverso la figura chiave del podestà, e cede ai nuovi signori anche le proprie residue capacità economiche.

Tutto ciò determina in larga misura il grado di maturazione istituzionale delle singole comunità e dunque la loro capacità di produrre documenti, la loro attenzione nel conservarli, la loro abilità nell'organizzarli sul piano archivistico. Senza voler proporre linee di lettura deterministiche, non risulta comunque sorprendente che, nei quattro casi presi in esame, le vicende archivistiche differiscano profondamente e rispecchino in un certo qual modo le vicende

istituzionali. Troveremo così in valle di Fiemme un archivio attivo e impostato sin dal tardo medioevo, privo di reali soluzioni di continuità e tuttora vivo e operante attraverso un archivio corrente e un archivio di deposito; in Cadore un archivio attivo e operante dal medioevo sino alla soppressione ottocentesca delle autonomie di valle, recuperato e ordinato tra Otto e Novecento, ma distinto dall'archivio corrente della comunità tuttora in vigore; in valle di Fassa un archivio attestato per tutta l'età moderna ma oggi sostanzialmente disperso; in Primiero, infine, un archivio forse abbozzato in epoca tardomedievale, ma presto abortito alla luce delle vicende quattro e cinquecentesche della comunità.

In tutti e quattro i casi, ad ogni modo, il *trend* archivistico prevede tempi lunghi di maturazione, sia per quanto riguarda la sensibilità verso la conservazione dei documenti, sia per quanto concerne le competenze tecniche necessarie: nelle comunità di valle, salvo scarse eccezioni in valle di Fiemme, i primi documenti ad essere conservati, o più frequentemente trascritti, sono gli statuti e i privilegi, mentre è spesso necessario attendere il Quattrocento per ritrovare le prime serie ordinate e complete di deliberazioni di consiglio o di documenti contabili e finanziari. Se il tardo medioevo ospita una prima epifania documentaria, saranno però il Cinque e il Seicento a conoscere l'effettiva e definitiva accelerazione delle pratiche archivistiche.

Trattando della produzione documentaria e della gestione degli archivi presso le comunità di valle tra tardo medioevo ed età moderna, ci soffermeremo su tre aspetti in particolare: la scoperta e valorizzazione della documentazione archivistica riscontrabile nelle fonti statutarie; le forme estrinseche di custodia del materiale; le scelte ordinative, orientate preferibilmente verso un ordinamento per materia, ma non aliene da tentativi di classificazione tipologica. In conclusione, getteremo uno sguardo sugli sviluppi otto e novecenteschi delle comunità e dei loro archivi, per cogliervi eventuali, possibili nessi con le premesse d'antico regime.

2. *Gli statuti di valle e la progressiva scoperta e valorizzazione delle 'scritture'*

La lenta formazione di una sensibilità archivistica presso le comunità di valle è percepibile ricorrendo alla serie documentaria più risalente e continuativa: gli statuti. Documenti che regolarmente,

nelle prime stesure trecentesche o quattrocentesche – per lo più riservate a una breve e fugace elencazione di competenze, beni e consuetudini – poco o punto spazio lasciano a un'effettiva coscienza istituzionale di sé, e men che meno a norme di conservazione archivistica. Tale coscienza emerge, invece, prima stentatamente e per cenni nelle aggiunte tardoquattrocentesche e cinquecentesche, poi con baldanzosa consapevolezza nelle redazioni a stampa seicentesche. È nel Cinque-Seicento della piena cooptazione delle comunità di valle in un sistema di potere articolato e policentrico che questi antichi organismi riescono infine a rispecchiarsi nella propria memoria e a farne strumento politico e istituzionale primario.

Esaminando gli statuti trecenteschi del Cadore e di Primiero, i più antichi pervenutici, si coglie da una parte una prima attenzione verso la produzione documentaria, dall'altra una certa vaghezza in merito al problema della conservazione. Lo statuto del Primiero (1367) non fa cenno se non all'obbligo dei notai (cioè dei rappresentanti di valle nei processi celebrati dal podestà) di redigere verbali e del massaro di rendere i conti e di scrivere le *raciones massariae* di sua competenza. Nessuna traccia però della sorte successiva di questi documenti: come diremo, essi rimanevano probabilmente nelle case dei funzionari.

In Cadore la sensibilità archivistica, già nel Trecento, appare più matura, benché ovviamente ancora legata alla funzione e non all'idea di un'autonomia dell'archivio. Nello statuto del 1338, redatto all'indomani del passaggio del Cadore a Carlo di Lussemburgo, e precisamente nel capitolo VII del primo trattato del primo libro (dedicato alle figure del capitano e del vicario), si prescrivono due obblighi rilevanti: primo, che nella «cancelleria» del comune di Cadore si collochi un'«arca», cioè una cassapanca, per la conservazione delle scritture; secondo, che l'«arca» abbia due serrature e le chiavi siano affidate l'una al vicario, all'epoca rappresentante del principe, l'altra al massaro, l'amministratore dipendente dalle *regole*. Nessuno dunque poteva aprire l'«arca» da solo. Nell'«arca» andavano collocati i documenti più importanti, nella fattispecie registri, sentenze e più generiche altre scritture della corte.[16] Al capitolo successivo,

[16] «Ordiniamo che nella cancellaria del Cadore, cioè di detto commune, sia & esser debba un'arca, la quale habbi doi buone serrature, una delle quali habbia il signor vicario, l'altra il massaro del commune: e che il signor vicario ponga, & poner debba, e salva in detta arca le condannationi, libri & altre scritture della corte, overo commune

l'ottavo, si aggiunge la prescrizione di far redigere una sorta di 'protocollo della corrispondenza', o forse di libro copiale: in esso il vicario doveva far registrare le lettere in entrata e in uscita da lui ritenute, a suo proprio arbitrio, significative.[17] In un'aggiunta agli statuti cadorini risalente al 1421 troviamo altri due elementi interessanti: l'obbligo di conservare le sostanze del comune in una nuova «arca», questa volta collocata nella sacrestia della pieve di Cadore, secondo un uso diffuso nelle aree rurali, dove spesso la chiesa rappresentava l'unico edificio in muratura e perciò sicuro; e l'obbligo del massaro di produrre rendiconti e relazioni sul proprio operato, aggiungendo così una nuova tipologia documentaria, di carattere finanziario, a quelle previste nello statuto di un secolo prima.[18]

Di fronte alla sensibilità archivistica del Cadore, già pienamente dimostrata a cavallo tra Trecento e Quattrocento (probabilmente anche in virtù dei benefici influssi dell'amministrazione veneziana), non corrisponde altrettanto fervore negli statuti della valle di Fiemme, risalenti nella prima testimonianza al cosiddetto «Quadernollo» del 1480:[19] in esso sono minuziosamente elencate tutte le competenze, le prerogative e le incombenze dello scario e degli altri ufficiali della comunità (elezioni, carceri, controllo dei pascoli, raccolta dei censi, controllo dei commerci, addirittura vendita delle olive), ma si tace regalmente sul problema della documentazione del loro operato, questione data evidentemente per scontata. Va detto infatti che pur senza il sigillo della normativa statutaria, già al tempo doveva esistere, ben conservato, un piccolo patrimonio documentario. Di-

di Cadore, e che uno non debba aprire la detta arca senza l'altro» (*Statuti della communità di Cadore*..., p. 7).

[17] «Che il signor vicario sia tenuto e debba far registrar in un quaderno tutte le lettere, che parerà a detto vicario che si debbano registrare, le quali si mandano fuor di Cadore d'ordine d'esso signor vicario & etiandio ciascheduna lettera, le quali sono mandate ad esso fuora di Cadore, ovvero al comun di Cadore» (*ibidem*).

[18] «Fu determinato & approvato in detto conseglio che si ponga un'arca nella sacristia della chiesa di Santa Maria di Pieve con due serrature & in essa si pongano & si riservino tutti li danari & tutti li pegni & tutto l'havere del commune di Cadore & specialmente li danari, che dalli centenari sono portati al massaro per le colte, & ordinatamente si scrivi tutto quello che in detta arca si ripone & si riceve & delli detti danari si paghino quelli che hanno d'havere [...]. Delle chiavi poi di dette serrature una ne habbia il vicario & l'altra il massaro» (*ibidem*, pp. 104-105).

[19] Conosciamo lo statuto in una copia del 1533. La si trova pubblicata in Sartori Montecroce, *La comunità di Fiemme*..., pp. 145ss (trascrizione di I. Giordani).

scorso analogo, in assenza della redazione statutaria del 1550, si può fare per Fassa.

Sugli sviluppi cinquecenteschi, escludendo ormai il caso del Primiero, le cui velleità archivistiche erano state annullate insieme a qualsiasi aspirazione autonomista dalla decisa azione della signoria, ci soccorre nuovamente il Cadore, che nello statuto rinnovato nel 1664 e pubblicato nel 1693 da Andrea Poletti a Venezia, mostra una sensibilità archivistica ormai matura, corrispondente a un apparato istituzionale mediamente burocratizzato, esperto di vertenze e consapevole delle varie implicazioni legate alla conservazione delle carte. La data del 1664 è in realtà soltanto indicativa: lo statuto si compone infatti del precedente del 1338, delle aggiunte risalenti al XV e al XVI secolo, e infine della nuova redazione. Le principali novità in materia archivistica possono essere datate al Cinquecento e riassunte come segue. In primo luogo si elegge ora, insieme agli ufficiali, un cancelliere di comune, abilitato alla professione notarile, specificamente incaricato di formare l'archivio corrente delle attività comunali per l'anno del suo mandato.[20] In secondo luogo, al cancelliere vengono indicate in un certo senso anche le tipologie documentarie sulle quali concentrare l'attenzione: egli dovrà registrare tutte le lettere in entrata e uscita (non più dunque solo quelle di particolare interesse), insieme alle deliberazioni di consiglio, alle provvisioni, agli statuti e ordini del Cadore; a ciò si aggiungono le entrate e le uscite, sulle quali pertanto viene sancito un doppio controllo, quello del massaro e quello del cancelliere stesso.[21] In terzo luogo, il cancelliere dovrà legittimare il proprio operato attra-

[20] «Il giorno, che se eleggono li officiali, eleggasi per il maggior conseglio di Cadore un cancelliere del commune, che sia nodaro, il qual debba registrare tutte le lettere, ch'intrano, & escono di Cadore, & tutte quelle cose che se ordinano & trattano nel conseglio & le provisionii, le riforme, li statuti & ordinationi di Cadore. Item, tutte le spese del commune di Cadore di ciascun tempo dell'anno & quando il massaro di commune rende conto della massaria, sia tenuto e debba scrivere ordinatamente in un quaderno o libro autentico della cancellaria del detto comune e generalmente sia tenuto & debba far tutto quello che s'aspetta all'ufficio del cancelliero, l'officio del quale duri per una anno, & habbi di salario quanto vorrà il conseglio di Cadore» (*Statuti della communità di Cadore*..., pp. 114-15).

[21] «Sia tenuto & debba ciascun officiale di Cadore scrivere tutte l'accuse, denoncie & inquisitioni a sé date & denonciate, tutti li rivelli & interedetti & tutti li detti delli testimonj in un quaderno per ordine & tutti li processi che ne seguono. Qual quaderno debba presentare almeno ogni quattro mesi al signor vicario, acciò che egli possi insieme con li consoli essaminare essi processi et essaminati pubblicare le sentenze» (*ibidem*, p. 112).

verso l'inserimento degli atti nel «libro autentico» della cancelleria. In quarto luogo, si prevede e ribadisce l'obbligo del controllo sulle scritture e della loro custodia, anche in questo caso sotto la responsabilità del cancelliere. Infine, si riserva al solo consiglio riunito in seduta plenaria la facoltà di autorizzare il prelievo di una carta o di un registro dall'archivio comunitario: né il vicario, né il massaro – vale a dire i due detentori delle chiavi dell'«arca» utilizzata nei secoli precedenti – sono più abilitati a disporre delle carte.[22]

Ciò che si manifesta con sempre maggior chiarezza nelle aggiunte agli statuti cadorini, percepibile proprio nella progressiva puntualizzazione lungo il Cinquecento, è l'elevazione dell'archivio comunitario a strumento irrinunciabile dell'attività politica ed economica e la sua promozione a bene comune. La professionalizzazione della figura preposta all'archivio, la standardizzazione delle serie, lo stesso riferimento alla necessità di una garanzia di autenticità, la responsabilità collettiva del consiglio (e dunque la deprivatizzazione delle carte) sono tutti elementi che rivelano indizi importanti non solo sulle concrete pratiche archivistiche cadorine, ma a maggior ragione sulla coscienza di sé maturata dagli uomini di Cadore, e in particolare dai ceti dirigenti locali che nell'autonomia di valle trovavano prestigio e legittimazione.

Più o meno nello stesso torno di tempo, lungo quel Cinquecento che ne vide e conobbe la definitiva affermazione istituzionale, anche gli uomini di Fiemme elaboravano una nuova e più moderna consapevolezza archivistica. La differenza, su questo specifico punto, tra il «Quadernollo» del 1480 e le «Consuetudini» del 1613, è lampante: in questo secondo testo statutario ben sei articoli del libro primo «del commun», dal 25 al 29, riguardano la formazione, la gestione e la custodia delle «scritture». Quali sono i punti fondanti? Esiste ora un cancelliere, ovvero notaio, della comunità, eleggibile per uno o più anni e pagato dalla comunità medesima, incaricato di redigere i verbali delle sessioni di consiglio, di farne le

[22] «Che le scritture del commune si custodiscano. Commandiamo che tutte le scritture & li libri della communità a patto alcuno non si diano, né dar si debba in mano ad alcuno senza special licenza del conseglio o delli sindici, ma siano riposti & debbano rimanere nella cancellaria di essa communità & siano custoditi dal suo cancelliero & similmente tutte le altre scritture, a qual si voglia modo a lei pertinenti, siano poste e conservate come di sopra sotto pena di lire vinticinque de piccoli, la metà della qual pena sia del dominio & l'altra del comune» (*ibidem*, p. 134).

copie da inviare alle *regole*, di registrare le risposte delle *regole*, di assistere lo scario nella ricerca della documentazione, di tenere i conti dell'amministrazione, di rogare gli atti pubblici di competenza della comunità. In seconda istanza, le carte («privilleggi, istrumenti et scritture pubbliche et private della comunità») risultano ora custodite nell'archivio della comunità, e per la precisione in un «armaro grande» collocato nella sacrestia della pieve di Cavalese. Delle carte risulta esistere, già all'epoca, un inventario oggi perduto, custodito insieme alle chiavi dell'armadio dallo scario in persona, il quale ha l'obbligo di consegnare l'uno e le altre al suo successore, ma non ha l'autorizzazione ad accedere da solo all'archivio: le scritture possono infatti essere prelevate dallo scario solo in presenza di due regolani di comune, vale a dire di due consiglieri della comunità. Il «levare scritture» è comunque concesso solo per ragioni legittime e di grande importanza: a questo proposito il cancelliere ha il compito di compilare un registro riportante l'elenco dei documenti prelevati dall'archivio, il giorno e la ragione del prelievo.[23]

La comunità di Fiemme affronta nel Cinquecento la sfida di una (limitata) modernizzazione delle strutture del governo vescovile, alla quale risponde attraverso un difficile ma ben riuscito processo di rafforzamento dell'autonomia, sia pure nel quadro della costituzione del principato.[24] Del processo fa evidentemente parte, come già in Cadore, anche la stabilizzazione dell'archivio e la promozione delle «scritture» da garanzia di diritto privato a vero e proprio strumento di governo, con precipua funzione pubblica: questo significano in fondo l'introduzione di una figura istituzionale responsabile dell'archivio, la custodia delle carte in una struttura pubblica e comunitaria come la sacrestia, la sottrazione allo scario del diritto di utilizzo privato dei documenti, la formazione di un inventario.

In controluce, si può osservare la situazione attestata dai coevi statuti della valle di Fassa, dove – come accennato sopra – lo sviluppo di una coscienza e di una pratica d'archivio effettivamente autonome fu inibito dall'inconsistenza delle responsabilità econo-

[23] Sartori Montecroce, *La comunità di Fiemme*..., pp. 216-17.

[24] Un'acuta analisi dei conflittuali sviluppi dell'istituzione comunitaria in valle di Fiemme durante il Cinquecento in N. Delugan, C. Visani, *Corpi e territorio. Le trasformazioni della val di Fiemme nel XVI secolo*, in C. Mozzarelli (a cura di), *L'ordine di una società alpina. Tre studi e un documento sull'antico regime nel principato vescovile di Trento*, Franco Angeli, Milano 1988, pp. 15-64.

miche della comunità di valle: un'emancipazione bloccata che non impedì la formazione di un archivio comunitario, attestato oltre che dallo statuto del 1613 anche da un precoce inventario del 1605, ma ne limitò il valore istituzionale assegnandogli di fatto una funzione prevalentemente privatistica e comunque complementare rispetto alla documentazione del principe e a quella delle *regole* di villaggio. Nel Seicento, l'archivio della comunità era conservato presso la residenza del vicario vescovile a Vigo di Fassa e confuso con le carte attinenti a quest'ultimo ufficio; peraltro, comune generale e vicario vescovile condividevano anche il cancelliere, o «scrivante». Questi aveva l'obbligo statutario di formare copia di tutte le scritture prodotte presso l'ufficio vicariale – dunque anche dei verbali di consiglio della comunità – e di passarla alle autorità interessate ai contenuti della pratica: il vicario medesimo, i procuratori di valle, i regolani di villaggio. Un regime archivistico misto – coerente peraltro con il tenore complessivo dello statuto fassano, nel quale si coglie l'eco di una maggiore soggezione al principe e di una sostanziale ristrettezza delle competenze locali – che da una parte giustifica il mancato affrancamento dell'archivio comunitario, dall'altro spiega la grande abbondanza di documentazione relativa alla comunità di Fassa presso l'archivio principesco vescovile di Bressanone.[25] Circostanza, questa, che consente oggi una buona conoscenza delle vicende di valle pur in assenza dell'archivio comunitario originale, andato quasi interamente disperso nel XIX secolo – come si dirà meglio – dopo la soppressione della comunità.

In conclusione, possiamo dire che a metà Seicento il processo di acquisizione di una mentalità modernamente burocratica e quindi archivistica si manifesta decisamente in due delle quattro comunità qui considerate; in una terza, la valle di Fassa, esso risulta inibito, ma comunque operante, vista l'esistenza di un cancelliere e di un paio di articoli statutari in materia; nell'ultima, la valle di Primiero, la soppressione dell'autonomia è causa diretta dell'interruzione del processo di formazione di un archivio già nei secoli terminali del medioevo. Non si conclude a metà Seicento, naturalmente, la

[25] Ghetta (a cura di), *Documenti per la storia della comunità di Fassa*..., pp. 7-19. Presso l'Archivio di Stato di Trento sono invece conservati alcuni protocolli delle delibere di consiglio, unica attestazione archivistica originale della comunità, qui provenienti dall'ottocentesco Giudizio distrettuale di Fassa e pubblicati da Ghetta nel volume citato.

storia archivistica delle comunità, anzi: come si dirà in seguito, è il Settecento il secolo dei grandi ordinamenti, degli inventari, dei trasferimenti delle carte. Ma sul piano statutario, e dunque sul piano dell'acquisizione di una consapevolezza istituzionale e della effettiva definizione normativa dell'archivio, il Seicento rappresenta sicuramente un punto di arrivo.

3. *La custodia 'estrinseca' delle carte: i locali e l'arredo*

Le attitudini archivistiche delle comunità di valle non si manifestano, lungo il tardo medioevo e la prima età moderna, soltanto attraverso la regolamentazione statutaria, ma anche nella crescita della concreta competenza in materia di conservazione e ordinamento delle carte. L'uno e l'altro aspetto danno in un certo senso corpo alla norma, dimostrando nella pratica archivistica l'effettiva acquisizione di una diversa percezione del patrimonio documentario. Il tema della custodia e della conservazione delle carte rientra, come si è visto, anche nelle disposizioni statutarie, che concedono un certo spazio a questo aspetto della questione. Due elementi sembrano emergere in particolare: il locale adibito al deposito delle scritture e il mobilio riservato alla loro raccolta e organizzazione. È evidente che tali questioni non possono prescindere dal problema della responsabilità istituzionale sull'archivio: e infatti, come visto, gli statuti moderni prevedono figure specificamente incaricate di redigere, archiviare, conservare e gestire le scritture in relazione alle forme di custodia delle stesse.

Per quanto riguarda il primo elemento – i locali previsti per la custodia delle scritture – possiamo riconoscere una linea evolutiva in tre livelli: il grado di conservazione più elementare è rappresentato dalle abitazioni dei funzionari e degli ufficiali produttori; un grado intermedio consiste nel deposito delle scritture presso locali idonei esterni, di solito identificabili con la sacrestia della parrocchia (spesso la chiesa pievana) del capoluogo; il grado di massima maturità, non ovunque raggiunto, consiste nella custodia delle carte in un locale idoneo presso la sede dell'organismo comunitario.

A testimonianza del grado più elementare, la conservazione presso le abitazioni dei funzionari – grado che peraltro, non dimentichiamolo, rappresenta una costante nella vicenda archivistica della maggior parte degli enti di antico regime – troviamo l'esempio

della comunità di Primiero, dove i «marzoli» (capicomune) della *regola* di Tonadico erano incaricati di conservare addirittura lo statuto. In assenza di uno sviluppo della comunità nel tardo medioevo e nella prima età moderna, tale deve essere stata la sorte delle carte anche successivamente, come si potrebbe inferire dal ritrovamento nella casa privata dell'ultimo «marzolo», nel 1880, del codice contenente lo statuto primierotto del 1367.[26] Le cose stavano probabilmente così anche presso le altre comunità, tra XIII e XIV secolo: la conservazione di pochi, ma significativi, documenti duecenteschi a Fiemme e trecenteschi a Fassa mostra che una sorta di passaggio di carte doveva svolgersi anche in epoche piuttosto risalenti. D'altra parte, la perdita precoce del documento fondativo dell'autonomia fiemmese, vale a dire il patto gebardino del 1111, mostra anche la scarsa affidabilità del sistema.

Per il grado intermedio – il deposito delle carte presso la parrocchia o presso altre sedi affidabili – sono passate sicuramente le comunità di Fassa, Cadore e Fiemme. In valle di Fassa la sede idonea per l'archivio di valle fu individuata nella torretta in muratura del vicario vescovile, a Vigo di Fassa, dove si trovavano peraltro anche le prigioni: qui l'archivio rimase fino all'epoca napoleonica, quando sparirà nel nulla nonostante ripetuti tentativi dei procuratori della valle di riappropriarsene. Le difficoltà di emancipazione archivistica e istituzionale della comunità sono a maggior ragione dimostrate dal fallimento del reiterato tentativo dei fassani di riattare ad uso archivistico la sacrestia della chiesa di San Giovanni a Vigo, divenuta sede dell'archivio comunitario ottocentesco solo dopo il 1974. Per quanto riguarda Fiemme, sappiamo per certo che le carte sono collocate almeno dal Cinquecento (ma probabilmente anche nel XV secolo) e per tutto il Seicento presso la sacrestia della pieve di Cavalese, salvo forse un piccolo nucleo di documenti recenti, di uso corrente, testimoniati ora nella cancelleria, ora nelle abitazioni degli scari. Più ambigua la situazione di Cadore, i cui statuti parlano fin dal XIV secolo di un'«arca» nella cancelleria del comune, ma i cui beni (denaro, pegni) risultano nel 1421 collocati presso la sacrestia della pieve. Non si trova nell'inventario moderno dell'archivio cadorino alcun cenno alla storia delle sedi archivistiche: attualmente l'archivio è conservato presso il palazzo del comune a Pieve di

[26] Pistoia (a cura di), *La valle di Primiero...*, p. 93.

Cadore, nella sede originaria, dal che possiamo dedurre che la conservazione del materiale presso la sede risalga ad epoche piuttosto antiche, precedenti la dissoluzione postnapoleonica.

La possibilità di disporre di una sede archivistica propria appartiene infatti alle organizzazioni che in età moderna abbiano raggiunto un'effettiva maturità istituzionale. Nel nostro caso, dunque, solo Fiemme e probabilmente, come appena detto, Cadore. Sicuramente al Settecento, e precisamente al 1730, per ordine dello scario Giuseppe Rizzoli, risale il trasferimento dell'archivio di Fiemme dalla sacrestia all'edificio di Cavalese che allora ospitava la sede della comunità: a motivo fu addotto il rischio d'incendio della sacrestia stessa in occasione della festa delle cotte, quando i bambini giravano per la chiesa e per il paese con le candele in mano. Nell'occasione vennero realizzati importanti lavori di messa in sicurezza, edificando un apposito locale in pietra, dotandolo di un robusto uscio in ferro e facendo costruire al «marangone» Giacomo Vaia un nuovo e più capiente armadio. Sempre in questa occasione al cancelliere fu dato incarico di provvedere a un sommario riordino e di stendere un nuovo inventario delle carte. Per la sicurezza dell'archivio, all'armadio furono apposti due robusti lucchetti, appositamente realizzati.[27]

Con questi cenni possiamo passare brevemente al secondo elemento 'estrinseco' della custodia, vale a dire il mobilio dedicato a questa importante funzione. Anche qui l'evoluzione è palpabile: evoluzione non solo della sensibilità all'archivio in sé, ma anche, come vedremo, alla sua strutturazione e ordinamento. Nel prosieguo del tempo e con l'accumularsi di un numero sempre maggiore di carte, si rendeva necessaria una chiave di accesso ai documenti e anche una mappa concettuale dell'insieme delle scritture.

Così, non stupisce trovare a metà Trecento, nella cancelleria del Cadore, una semplice «arca», vale a dire una sorta di cassapanca, con due serrature, al cui interno i documenti – per lo più registri o pergamene arrotolate – potevano comodamente accumularsi. Che il problema della superfetazione documentaria e dunque dell'organizzazione del materiale fosse ancora ben lontano dal presentarsi lo dimostra l'inventario del 1605 della comunità di Fassa, che registra

[27] I documenti relativi sono citati in Bonazza-Taiani (a cura di), *Magnifica comunità di Fiemme*..., pp. XXX-XXXI.

in tutto 15 tra documenti e fascicoli, di cui tre del Trecento. Se però ci spostiamo a fine Seicento, assistiamo a una situazione del tutto mutata. Sia l'inventario di Fassa del 1690, sia un inventario di Fiemme risalente più o meno allo stesso periodo presentano elenchi di documenti – o meglio, di unità archivistiche – ben più corposi: 171 a Fiemme più un fascicolo di «scritture di poco valore», 40 «plichi» più un cassetto di documenti vari a Fassa. Pur in assenza di dati certi, possiamo supporre lo stesso per il Cadore. La cosa più importante, al di là dei numeri, è che ora, sia in valle di Fiemme, sia in valle di Fassa, i documenti non risultano più collocati in bauli e indifferenziati tra loro. Al contrario, sono ordinati in elaborati armadi a muro, appositamente predisposti non solo per custodire, ma soprattutto per ordinare almeno sommariamente il materiale: si tratta di armadi a cassetti (o «cassettini», o «cassettoni», a seconda delle dimensioni oggettive e della percezione della loro dimensione), ben noti in area austriaca e nell'arco alpino, armadi che riprendevano il modello a *capse* diffuso fin dal Quattrocento in tanti uffici della monarchia asburgica, nonché presso le più importanti famiglie della nobiltà territoriale. Non conosciamo invece la situazione del Cadore, che sarebbe estremamente interessante vista la diversa appartenenza istituzionale della valle: manca infatti all'inventario dell'archivio antico, redatto nel 1910, un'introduzione storica che fornisca questo tipo di notizie. Possiamo così supporre che anche qui possa esser stato adottato un armadio a cassetti, come escluderlo: ciò dipende, come si dirà tra poco, dalla conformazione data all'archivio medesimo.

Inventari e note di pagamento danno un'idea precisa della struttura di questi mobili: in valle di Fassa, nel 1690, troviamo un armadio dotato di

> 8 casselle, poste a paro a paro, segnate colli intaglii, il primo paro di quelle segnato con littera A e B, il secondo paro con littera C e D, il terzo paro con littera E e F, il quarto paro con littera G e H, e poi zo nel fondo a detto archivio vi è una casella longa che va per sotto entro le suddette e comprende tutta la lunghezza di tutto l'armario, la quale per essere tanto larga che due delle altre, non è litterata.

Dunque un armadio alto, con quattro ripiani di due cassetti e, in fondo, un unico grande cassettone riservato ai documenti vari e non inventariati perché ritenuti di scarso valore. A fine Seicento anche l'archivio di Fiemme è diviso in sette cassetti, dalla A alla G:

quando poi nel 1730 è trasferito nella sede comunitaria, il nuovo imponente armadio consta di «25 cassettini, banche, uscio, scuri», tutto beninteso in legno.

Lo scopo dei cassetti, naturalmente, non è semplicemente decorativo: esso ha invece direttamente a che fare con i criteri adottati per l'ordinamento archivistico. La presenza di armadi suddivisi in cassetti, infatti, è chiaro indizio di una specifica scelta di organizzazione delle carte, dotata di un ricco e importante retroterra e, volendo, di un significativo futuro: un'organizzazione, almeno nelle intenzioni, per materia. L'inventario di Fassa restituisce il concetto con estrema chiarezza quando sottolinea come, grazie ai cassettini, «si ha separato tutte le scritture ritrovate sotto a separati plichi fatti e numerati, cioè secondo che trattano per diverse specie».

4. *L'ordinamento per materia negli archivi di Fiemme e di Fassa*

La principale distinzione di massima, quando si tratti di antichi criteri di ordinamento archivistici, è quella tra ordinamento per tipologia di documenti, e in subordine per cronologia, che costituisce le serie sulla base della provenienza e dell'analogia tipologica (corrispondenza, verbali, pratiche giudiziarie), indifferentemente al contenuto specifico dei singoli documenti; e ordinamento per materia, che riunisce in singoli fascicoli, o pratiche, documenti di tipologia diversa e anche cronologicamente distanti, ma che afferiscano ad un medesimo oggetto. In linea di principio, possiamo dire che l'ordinamento per tipologia di documenti fu largamente prevalente nell'area italiana (con qualche eccezione) fino a tutto il XVIII secolo; viceversa, l'ordinamento per materia e per pratiche negli 'archivi correnti' trovò terreno fertile in Austria e in Francia, venne poi diffuso nella Penisola dalle amministrazioni asburgiche e napoleoniche e quindi adottato dagli antichi stati italiani 'restaurati' e dallo stesso Regno d'Italia, che introdusse il titolario delle materie sia negli uffici centrali dello Stato sia presso le amministrazioni comunali.[28] Il momento di maggior gloria dottrinale del metodo per materia si colloca nel primo trentennio dell'Ottocento, quando

[28] E. Lodolini, *Archivistica. Principi e problemi*, Franco Angeli, Milano 2000[9], pp. 71-92; P. Carucci, *Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione*, Nuova Italia Scientifica, Roma 1983, pp. 131ss.

Luca Peroni, direttore degli Archivi governativi milanesi, lo applicò non più soltanto all'archivio corrente ma anche alle carte prenapoleoniche, realizzando un'operazione intellettualmente avanzata benché archivisticamente discutibile.

Non è naturalmente questa la sede per addentrarsi nei complessi problemi organizzativi e gestionali sollevati dalla scelta dell'uno piuttosto che dell'altro sistema. Basti rammentare qui che l'ordinamento per materia, dopo una stagione di notevole successo nella pratica archivistica, è entrato in contraddizione con la propensione attuale per un ordinamento basato sul metodo storico e perciò sulla costruzione delle serie in base alla provenienza del documento. A differenza di quanto comunemente si pensi, tuttavia, l'ordinamento per materia non consiste semplicemente nell'applicazione di una griglia interpretativa a un materiale per sua natura vivo come quello d'archivio, ma ha avuto una lunga storia di effettiva applicazione alla quotidianità archivistica che lo ha reso a lungo gradito a uffici e amministrazioni come il sistema più adatto all'ordinaria amministrazione, agli 'usi d'ufficio', anche a discapito di quella 'correttezza archivistica' considerata prioritaria nel recupero attuale degli antichi impianti documentari.[29]

[29] Rinvio su questo alle pertinenti considerazioni di M. Bologna, *Il metodo peroniano e gli 'usi d'uffizio': note sull'ordinamento per materia dal XVIII al XX secolo*, «Archivio storico lombardo», 123 (1997), pp. 233-80. Al tema dell'ordinamento per materia sono dedicati anche i saggi pubblicati in «Archivi per la storia», 7 (1994): P. Carucci, *Gli archivi peroniani*, pp. 9-14; G. Cagliari Poli, *Il sistema peroniano*, pp. 15-22; A. Bellù, *Il sistema peroniano all'Archivio di Stato di Milano*, pp. 23-28; M. Bascapè, *L'origine del sistema di ordinamento per 'materie' adottato negli archivi delle opere pie milanesi*, pp. 29-60; C. Cenedella, *L'archivio del Pio albergo Trivulzio*, pp. 61-71. Da questi studi recenti e approfonditi su un tema che a lungo ha rappresentato un indubbio scoglio teorico per l'archivistica si ricavano almeno tre elementi essenziali anche per il nostro discorso: in primo luogo, l'ordinamento per materia, benché normalmente associato agli usi archivistici importati dalla Francia alla fine del Settecento, ha in realtà origini più antiche, da ricercarsi in ambito asburgico, come mostrano diversi esperimenti riscontrabili nel contesto milanese già nel primo Settecento; in secondo luogo, è da ridimensionare la valenza teorico-filosofica attribuita all'ordinamento per materia, il quale, se certo denuncia le proprie origini ideologiche in una concezione geometrica e illuminista della realtà sensibile, in quell'*ésprit systématique* che regola la conoscenza scientifica settecentesca, trova in realtà le sue più autentiche radici nelle concrete esigenze dell'amministrazione; infine, che a dispetto della *damnatio memoriae* applicata al sistema peroniano dalla disciplina archivistica, la sfida intellettuale consistente nel piegare un impianto archivistico alle esigenze di una costruzione logica è rimasta di fatto in sottofondo a ogni riflessione sulla natura degli archivi, emergendo qua e là, per esempio in certe realtà locali o nel più volte studiato esempio del Pio Albergo Trivulzio di Milano, e riprendendo vigore in tempi recenti di fronte alle sfide della produzione documentaria elettronica.

Per trovare le radici profonde di un sistema d'archiviazione così elaborato, estraneo alla cultura archivistica italiana ma presente (sia pur in forme elementari) in due remoti archivi di valle dolomitici, è necessario retrocedere a tempi ben più remoti di quel XVIII secolo durante il quale l'ordinamento per materia trova il suo momento di massimo prestigio. Infatti, una propensione, certo meno attrezzata sul piano teorico, verso l'ordinamento per materia è riscontrabile in ambito austriaco già nel Quattrocento, quando a Innsbruck, a Vienna e a Gorizia sono attestati archivi di uffici finanziari ordinati in *capse* (cassetti) secondo il metodo di Wilhelm Putsch: il sistema per *capse* può senz'altro considerarsi la fase embrionale dell'ordinamento per materia. Nella prima metà del Quattrocento, anche l'archivio del principe vescovo di Trento ebbe in sorte un ordinamento in cassetti: in occasione di uno dei tanti screzi con il conte del Tirolo, le carte vescovili furono temporaneamente trasferite a Innsbruck e qui riordinate d'ufficio secondo il sistema allora vigente presso le amministrazioni asburgiche, sistema poi mantenuto e implementato dai cancellieri vescovili e a tutt'oggi conservatosi. La documentazione fu divisa in due sezioni, latina e tedesca, ciascuna delle quali venne poi frazionata in diverse decine di *capse*, ciascuna riservata a un'unica e specifica materia, o quantomeno a uno specifico settore dell'amministrazione vescovile. A un periodo successivo si può far risalire l'ordinamento a cassetti dell'archivio principesco vescovile di Bressanone, conservato in alcune *Laden* (cassettoni) organizzate in *capse*: in particolare, la numero 73 contiene la documentazione di produzione vescovile relativa alla valle di Fassa, lì collocata e organizzata in trenta cassetti, intorno alla metà del Seicento, dal cancelliere vescovile Baldassarre Baldessari.[30]

Questo precedente suggerisce il probabile motivo per cui anche nelle valli di Fiemme e di Fassa fu scelto il modello più vicino e più efficace, quello adottato presso l'archivio dei legittimi signori, quando si decise di mettere mano ad una documentazione sempre più abbondante e sempre meno controllabile (ricordiamo che gli statuti di Fiemme del 1613 prevedevano esplicitamente la presenza del cancelliere accanto allo scario non solo per ragioni formali, ma

[30] Per Trento, v. [L. Sandri] (a cura di), *Archivio di Stato di Trento. Archivio del Principato vescovile. Inventario*, Ministero dell'Interno, Roma 1951, p. XIII; per Bressanone, v. Ghetta (a cura di), *Documenti per la storia della comunità di Fassa*..., p. 11-13.

anche per assisterlo nel ritrovamento dei documenti: verosimilmente ancora non c'era un ordinamento né un inventario).[31] Il modello aveva indubitabili pregi: assecondava le necessità pratiche dei funzionari comunali, la cui attività aveva a che fare più con oggetti e pratiche che non con una comprensione teorica dell'archivio; inoltre, a differenza dell'ordinamento tipologico, richiedeva l'utilizzo di tanti cassettini, piccoli e pratici da esplorare, piuttosto che di pochi cassettoni o di scaffali pieni di materiale.

È difficile dire a quando datino i primi tentativi di organizzazione per materia nei due archivi di valle. Suddividerei in tre fasi la vicenda di questa pratica ordinativa: una 'preistoria' tardomedievale, una fioritura sei e settecentesca, un declino da crisi di crescita nel tardo Settecento. Labili riscontri nei verbali delle delibere della comunità di Fiemme permettono di immaginare qualche occasionale accorpamento di documenti diversi in fascicoli per oggetto («plichi») già nel Cinquecento, se non prima: ciò poteva avvenire in occorrenza di *dossier* complessi da sottoporre all'attenzione del consiglio o di processi prolungatisi su più fasi e più anni. Non si tratta però ancora di un consapevole e pianificato ordinamento per materia, o per *capse*. Per questa seconda fase occorre attendere la seconda metà del Seicento e i primi decenni del Settecento. È in questo periodo che l'ordinamento per *capse* assume esplicita valenza e diventa percepibile: lo dimostrano il citato inventario fassano del 1690 e a maggior ragione i due inventari dell'archivio di Fiemme, realizzati il primo a fine Seicento, il secondo nel 1773, considerabili comparativamente come vero e proprio specchio di una strutturazione archivistica progressiva, consapevole ed efficace. Il primo inventario, non datato, è intitolato «Registro dell'archivio della magnifica communità della Valle di Fiemme»: riporta i documenti più importanti, suddivisi in sette cassetti contrassegnati con lettere dalla A alla G per 171 posizioni complessive; l'inventario è aggiornato fino al 1728. Il documento del 1773, compilato dal canonico Puel, è intitolato «Registro delle scritture, le quali si ritrovano nell'archivio della comunità di Fiemme rinovato nell'anno 1773» (dove l'aggettivo «rinovato» rimanda evidentemente ad analoghi documenti pree-

[31] «Item, è tenuto <il cancelliere>, ogni volta che farà bisogno al scario cerchare et ritrovare qualche scrittura nell'archivio della communità, d'andare con il scario et regolani de commun a cerchare et ritrovare dette scritture» (Sartori Montecroce, *La comunità di Fiemme*..., p. 216).

sistenti): in esso sono ora descritti sedici cassetti, contrassegnati con lettere dalla A alla Q.[32]

Monumento alla pratica archivistica locale, l'inventario fiemmese del 1773 dimostra nei suoi sviluppi la difficoltà di mantenere efficiente un sistema di archiviazione pensato per un organismo di ridotte dimensioni e limitate competenze, di fronte all'accelerazione delle attività amministrative e delle sfide politiche del tardo Settecento, quando la comunità si trovò da una parte sottoposta all'attacco concentrico del centralismo vescovile e del riformismo asburgico, dall'altra costretta a intensificare le proprie funzioni per rispondere in prima persona alle sfide dei processi costituzionali, dell'espansione economica, delle invasioni napoleoniche. Possiamo così riconoscere, sullo scorcio del XVIII secolo, una terza fase durante la quale la suddivisione per materia mostra la corda: da una parte i singoli cassetti sono gonfiati oltre ogni previsione di documenti antichi e nuovi, spesso duplicati, infine integrati da cassetti nuovi che raggiungono la lettera Z in occasione delle insorgenze di valle contro il dominio bavarese; dall'altra, si diluisce la puntigliosa suddivisione immaginata dai primi ordinatori, messa in crisi dall'accumulo di documenti spesso solo remotamente imparentati. Difficile dire quale sarebbe stata la sorte dell'archivio e del suo ordinamento tradizionale senza la soluzione di continuità rappresentata dall'abolizione della *regola* del gennaio 1807: certo è che da questa data comincerà una storia istituzionale e anche archivistica nuova, che pur nel rispetto degli antichi criteri tenterà strade originali per l'archivio corrente e di deposito.

Prescindendo dalle vicende degli ultimi decenni del Settecento, la suddivisione per cassetti e materie degli archivi di Fiemme e di Fassa si mostra, nella fase di effettiva operatività, piuttosto rigorosa e funzionale. Negli otto cassetti della comunità di Fassa possiamo riconoscere le seguenti materie principali (non è purtroppo possibile, in assenza di ulteriori informazioni nell'inventario del 1690, avanzare ipotesi sulle dimensioni e sulla datazione del materiale):

- rapporti con la superiorità (vescovo di Bressanone): suppliche e rescritti, privilegi, corrispondenza in materia di dazi, ponti, beni comuni, rapporti con il vicario e il

[32] Il documento, comprese le aggiunte posteriori, è pubblicato in Bonazza, Taiani (a cura di), *Magnifica comunità di Fiemme...*, pp. XLIII-LXXXIII.

capitano vescovile di Fassa, questioni fiscali (cassetti A e B, con una prevalenza delle materie politiche nel cassetto A, delle materie economiche nel cassetto B);
- diritti di pascolo della comunità su quattro terreni paludosi della valle dell'Adige presso Bolzano (cassetti C-F: uno per ogni terreno, a testimonianza dell'importanza di questa attività per l'economia fassana e soprattutto per le competenze della comunità di valle);
- statuti e decreti vescovili vari (cassetto G);
- materia ecclesiastica: rapporti con le chiese, benefici, questue, chiese comunitarie, rapporti con l'ufficio ecclesiastico di Bressanone (cassetto H).

Quanto a Fiemme, gli inventari di metà Settecento mostrano – com'era da attendersi – una dimensione complessiva del materiale e una ripartizione interna molto più ampie. Schematizzando, possiamo riconoscere le seguenti materie principali:

- privilegi, rescritti e diplomi rilasciati alla comunità dal principe vescovo di Trento e relative conferme (cassetti A e B, 51 posizioni complessive, documenti dal 1314);
- privilegi, rescritti e diplomi rilasciati alla comunità dal conte del Tirolo con relative conferme (cassetto C, 21 posizioni, documenti dal 1322);
- privilegi della comunità in materia di dazi, imposte, caccia e pesca (cassetto D, 26 posizioni, documenti dal 1273): si noti che, come in valle di Fassa, anche in valle di Fiemme sembra vigere una separazione di fondo, non sempre rigorosamente rispettata, tra privilegi di natura politico-giurisdizionale e privilegi di natura economica;
- privilegi e competenze della comunità sul diritto di concessione della vicinia (cassetto E, 16 posizioni, documenti dal 1489);
- giurisdizione civile e criminale della comunità e rapporti con l'ufficio vicariale vescovile di Fiemme, deputato alla celebrazione dei processi criminali e civili di seconda istanza (cassetto F, 39 posizioni, documenti dal 1435);
- diritti di pascolo della comunità di Fiemme nei terreni paludosi lungo l'Adige a sud di Bolzano (cassetto G, 21 posizioni, documenti dal 1322);
- diritti di Fiemme sui boschi, statuti dei boschi, amministrazione del patrimonio boschivo (cassetto H, 30 posizioni, documenti dal 1506);
- vertenze di confine (cassetti I, K, L, 57 posizioni complessive, documenti dal 1234): si noti in questo caso l'esistenza, altrimenti rara, di competenze della comunità di valle su determinati confini, evidentemente comuni, visto che tali competenze appartenevano di norma, *in toto*, alle singole *regole*;
- vertenze per diritti d'uso su pascoli e terreni boschivi (cassetto M, 20 posizioni, documenti dal 1357);
- competenze della comunità in materia di strade e ponti (cassetto N, 14 posizioni, documenti dal 1502);
- investiture perpetue e locazioni di terreni, boschi e stabili della comunità (cassetto O, 20 posizioni, documenti dal 1279, cui vanno aggiunte, per analogia di materia, circa 150 pergamene arrotolate ordinate a parte);
- vertenze in materia ecclesiastica: nomina e numero dei cappellani, feste religiose, benefici e legati pii (cassetto P, 27 posizioni, documenti dal 1590);

- arruolamenti di uomini della comunità in relazione all'obbligo di somministrazione di soldati agli eserciti del conte del Tirolo da parte delle giurisdizioni vescovili per le guerre condotte sul territorio (cassetto Q, 53 posizioni, documenti dal 1369 a metà Settecento, con esclusione dunque delle guerre napoleoniche);
- i cassetti R-Z dell'archivio di Fiemme, come si accennava sopra, sono aggiunte successive, inserite nell'ordinamento tra la metà del Settecento e il secondo decennio dell'Ottocento. Essi contemplano materie come diritti d'uso della comunità su determinati terreni, vertenze di pascolo con comunità della contea tirolese, medici salariati dalla comunità, riconoscimento di nuovi vicini. Il cassetto Z, in particolare, costituisce un'ideale continuazione del cassetto Q, contenendo abbondantissimo materiale relativo agli impegni politici e militari della comunità tra l'invasione napoleonica del 1796 e l'insorgenza hoferiana del 1809.

È evidente la disparità tra la complessità e le dimensioni dell'archivio di Fiemme e quello di Fassa: prova definitiva, in un certo senso, della differenza di solidità istituzionale e di competenze esercitate dall'uno e dall'altro organismo. In entrambi i casi, tuttavia, l'ordinamento per materia mostra con una certa ricchezza di dati, anche solo attraverso uno schema riassuntivo, l'estensione delle competenze delle comunità di valle. Non mostra, né potrebbe essere altrimenti, le tipologie documentarie più diffuse nella pratica cancelleresca delle comunità medesime: per questo è necessario un successivo, più analitico esame del contenuto dei plichi.

5. *Tipologie documentarie e serie archivistiche negli archivi di Cadore e di Fiemme*

È ora di recuperare la vicenda archivistica cadorina, forzatamente trascurata nel parlare di ordinamento per materia. Non è infatti agevole – anche se sarebbe di estremo interesse – comprendere se il Cadore, terra quant'altre mai di frontiera archivistica, abbia scelto un'organizzazione delle carte per tipologia documentaria – secondo uno stile più italiano-veneto – o per materia – come le comunità di valle limitrofe, appartenenti però all'ambito territoriale trentino-tirolese. La difficoltà di ricostruire con precisione le vicende archivistiche cadorine, come già indicato, deriva dal fatto che l'inventario del 1912 di cui disponiamo oggi, redatto dai funzionari dell'Archivio di Stato di Venezia Luigi Ferro e Giuseppe Giomo dopo un accurato riordino delle carte, non possiede alcuna introduzione storico-metodologica e non fornisce di conseguenza informazioni sulla storia dell'archivio e sullo stato delle carte stesse all'inizio del

riordino. Nella «Lettera di prefazione», datata dicembre 1910, i due autori si limitano a ricordare di non aver trovato

> un archivio vergine (ci si passi la parola) da ordinare, ma bensì un archivio precedentemente ordinato con criteri soggettivi e metodici errati, tanto che l'operatore non si era peritato di scindere documenti e registri per collocarli in serie artificiosamente create, sotto titoli non corrispondenti affatto al contenuto di essi, mutilando così serie di atti che in origine dovevano essere complete o quasi ed ingenerando non poca confusione.

Si tratta di un passo piuttosto ambiguo, che sembrerebbe giustificare l'ipotesi dell'ordinamento per materia, portato addirittura ai limiti estremi dello smembramento dei registri, ma non esclude in realtà l'eventualità di un ordinamento almeno in parte per tipologia di documento. Forse la più probabile delle ipotesi è quella di un archivio realmente disordinato e disaggregato, nel quale le tracce dell'organizzazione antica si erano ormai perse dopo quasi un secolo di incuria.

Proseguendo, i due ordinatori lasciano intendere di aver tentato un riordino fondato su criteri classificatori, dunque per materia, facendo espresso riferimento a un titolario (scelta peraltro abbastanza ovvia in un archivista di inizio Novecento): «nostra cura principale fu di riordinare l'archivio in modo che ad ogni titolo corrispondessero realmente i documenti che ad esso si riferivano, così che la ricerca potesse riuscire logica e sicura». Il riferimento è all'imposizione sull'archivio di una griglia «logica», dunque tendenzialmente per titoli e materie. Al tempo stesso, però, Ferro e Giomo dichiarano di aver tolto dai fascicoli per oggetto in cui si trovavano prima alcuni registri di delibere consiliari, per ricollocarli nella serie delle delibere medesime, agendo pertanto secondo un criterio tipologico: «dalla serie importantissima delle deliberazioni del consiglio generale, erano stati tolti alcuni registri, per collocarli in un'altra serie il cui titolo non corrispondeva in guisa veruna al contenuto d'essi».[33]

Il risultato dell'intervento sull'archivio di Cadore si presenta in effetti piuttosto ibrido. Ciò non deve sorprendere. Analogo problema si è presentato agli ordinatori anche in occasione del riordino dell'archivio della comunità di Fiemme, quando è stato necessario

[33] *Inventario dell'archivio antico della magnifica comunità di Cadore...*, p. 5.

decidere – di fronte a carte molto disaggregate – se procedere d'ufficio a un ordinamento per provenienza e tipologia di documento, corretto secondo il metodo storico ma piuttosto artificioso, o se ricostituire i cassetti per materia come da inventari settecenteschi, un sistema pieno di difetti ma certamente rispettoso dell'impianto originario dell'archivio medesimo. La scelta, nel caso di Fiemme, è caduta su questa seconda ipotesi, al prezzo però di una forte dispersione delle informazioni che ha reso necessaria una descrizione molto analitica dei documenti.

Tornando all'archivio di Cadore, troviamo dunque alcune serie – archivisticamente più compatte già in origine – ordinate tipologicamente e ovviamente contenenti informazioni relative a più materie. Rientrano in questa categoria serie come le seguenti:

- statuti di valle e privilegi (2 buste, numerate 1-2);
- deliberazioni del consiglio generale (la serie più importante, in 53 buste numerate da 3 a 56, nelle quali si possono ovviamente trovare riferimenti all'intera gamma delle materie di competenza della comunità tra 1425 e 1727, ma che dovevano necessariamente costituire un'unica serie in forza del vincolo archivistico);
- statuti, parti, estimi delle singole *regole* (15 buste tra 57 e 72);
- fascicoli di ducali inviate da Venezia alla comunità, anch'esse relative a vari argomenti ma conservate insieme su base tipologica (4 buste tra 75 e 78), cui si possono aggiungere le buste di «lettere di magistrati», per lo più in materia giudiziaria (11 buste tra 199 e 209);
- contabilità, considerata dagli ordinatori quasi una voce di titolario, ma dotata delle caratteristiche di una serie, essendo costituita quasi integralmente da resoconti del massaro e allegati (21 buste tra 174 e 194);
- proclami degli ufficiali comunitari (4 buste tra 80 e 83);
- processi penali, ordinati cronologicamente (69 buste tra 210 e 278).

Il materiale ordinato in serie su base tipologica occupa dunque circa 175 buste su 283. Tra la busta 119 e la busta 173 dell'archivio cadorino sembra interrompersi l'ordinamento tipologico a beneficio di categorie fondate su un titolo afferente alla materia e contenenti tipologie documentarie diverse, meno dipendenti dal vincolo archivistico. Possiamo citare le seguenti: acque, strade, pubbliche costruzioni, porti per il commercio del legname, boschi e prati, pascoli, monti consorziali, confini, miniere, fondaci e annona, questioni militari, questioni ecclesiastiche, livelli della comunità, sali, tabacchi, dazi, censi. Approfondendo di un livello la descrizione, possiamo riconoscere in queste buste, suddivise in fascicoli per og-

getto (dunque in 'pratiche'), un'ampia varietà di tipologie documentarie:

- suppliche di singoli alla comunità;
- suppliche della comunità a poteri superiori;
- atti di processi e di vertenze confinarie, evidentemente estrapolati dalla serie dei processi;
- ducali e deliberazioni di consiglio, a loro volta estrapolate dalle rispettive serie o inserite in copia;
- proclami vicariali;
- rapporti di funzionari della comunità;
- corrispondenza generica;
- fogli di conto e documentazione finanziaria;
- investiture e concessioni o locazioni;
- progetti e disegni.

Ci siamo così avvicinati a una definizione delle tipologie documentarie caratteristiche di un archivio di comunità di valle, sacrificate – s'è detto – dalla loro dispersione nei cassetti per materia che almeno dal Seicento sembrano dominare le attitudini ordinative di questi enti. Per completare brevemente il panorama, possiamo esaminare la descrizione analitica dell'archivio della comunità di Fiemme, che in quanto tale ben si presta all'indagine.

Tipologicamente parlando, l'archivio di Fiemme d'antico regime comprende registri, atti sciolti e pergamene. La sezione dei registri presenta le seguenti tipologie:

- statuti;
- verbali del consesso della comunità;
- registri della contabilità;
- urbari (si indicano con questo termine, in area alpina, gli elenchi delle prestazioni dovute a terzi e dei censi di propria competenza);
- registri diversi (per lo più rendiconti relativi a specifiche operazioni).

Le pergamene, in parte arrotolate e collocate a parte, in parte stese e inserite nei relativi fascicoli per oggetto, contengono in sostanza privilegi vescovili o locazioni della comunità.

Quanto agli atti sciolti, ritroviamo le tipologie già individuate nell'archivio della comunità di Cadore, più alcune altre, qui meglio definite:

- diplomi originali contenenti privilegi e conferme dei principi vescovi o dei conti del Tirolo;

- diverse copie autentiche di questi documenti, fatte redigere dalla comunità ai cancellieri da essa dipendenti o a notai indipendenti;
- proclami dello scario e del vicario di Fiemme;
- suppliche, proteste e memoriali della comunità e alla comunità, di norma con relativi rescritti (numerosissime, a conferma del ruolo centrale dello strumento della supplica nel regolare i rapporti politici in antico regime);
- corrispondenza, in particolare con gli altri organismi e uffici agenti sul territorio e con il dominio (*regole* della comunità, *regola* di Castello, vicario di Fiemme, capitano di Fiemme, ufficio daziale di Fiemme, consiglio aulico di Trento, governo e camera dell'Austria superiore);
- vertenze, sentenze arbitrali e processi – per confini, decime, competenze, usi su boschi e pascoli – in cui la comunità appare come attore (alcuni esemplari anche dei secoli XIV-XV);
- testimonianze e pareri legali;
- locazioni, compravendite, permute (per lo più in originale, redatte da un numero relativamente limitato di notai, evidentemente dipendenti o comunque legati alla comunità);
- documentazione contabile, inventari dei beni, ruoli fiscali.

Bisogna aggiungere che non tutte queste tipologie sono testimoniate per le prime fasi dell'esistenza istituzionale della comunità: per i secoli del tardo medioevo abbondano la documentazione diplomatica, i privilegi e le loro copie; numerose sono anche le suppliche e rimane una certa quota di corrispondenza, tipologia che in origine doveva essere più consistente ma che nel tempo ha probabilmente subito notevoli riduzioni a causa della sua scarsa valenza probatoria e della maggior deperibilità del materiale scrittorio. Sono ben testimoniati in valle di Fiemme, per i secoli XIII-XV, i rogiti notarili relativi a locazioni e compravendite (circa 15 documenti pergamenacei e cartacei, il primo del 1279 riguardante la locazione perpetua di un mulino), a testimonianza della natura anche e soprattutto economica dell'organizzazione di valle e del ruolo centrale ricoperto dalla gestione dei beni comuni.

6. *Esiti istituzionali ed esiti archivistici: la problematica sopravvivenza degli archivi di valle*

Conseguenza naturale di quanto esposto sinora è che non solo le istituzioni comunitarie di valle, ma anche i rispettivi archivi hanno subito conseguenze diverse dall'esaurirsi della loro vicenda storica. Un rapido sguardo alla sorte ottocentesca degli agglomerati documentari di Primiero e di Fassa, di Cadore e di Fiemme potrà ser-

vire per completare il ragionamento circa la stretta parentela tra la solidità complessiva dei corpi intermedi e la loro vitalità archivistica. Allo stato attuale la situazione può essere riassunta nei termini seguenti: totale assenza d'archivio in Primiero; presenza del solo archivio ottocentesco in valle di Fassa; presenza sia dell'archivio storico prenapoleonico sia dell'archivio moderno, ma come entità separate, in Cadore; sostanziale continuità archivistica in valle di Fiemme. Salta evidentemente agli occhi la corrispondenza tra vicende storiche e vicende archivistiche. Ciò che più conta, tuttavia, è osservare in che modo il verificarsi di una forzata soluzione di continuità istituzionale abbia operato sulla gestione dei documenti, prima di tutto a livello di percezione, nei diversi contesti territoriali.

La comunità di Primiero, abortita a un secolo dalla promulgazione del primo e unico statuto, è rimasta di fatto senza alcuna struttura amministrativa e ovviamente senza archivio. Si è accennato sopra al ritrovamento, nel 1880, da parte di don Domenico Bettega, della copia del codice contenente lo statuto del 1367: la copia, risalente al XV secolo, era conservata presso una casa privata di Tonadico appartenuta a una famiglia di «marzoli», i capiregola, che per tradizione erano incaricati della conservazione dello statuto medesimo. Il ritrovamento provocò un prevedibile aumento dell'interesse per l'antica storia della valle, ma non fu in grado di promuovere alcun movimento teso al recupero di una qualche identità istituzionale: la dimensione comunitaria di valle, in Primiero, era in effetti da lungo tempo assopita, sormontata dalla nuova identità di giurisdizione nobiliare cresciuta intorno a un nuovo capoluogo, quella Fiera di Primiero fondata dai conti di Welsperg e presto assurta a centro commerciale ed economico della valle.

La vicenda archivistica postnapolenica di Fassa si presenta più complessa. La comunità, pur con le sue scarse competenze istituzionali e la sua profonda contaminazione con gli uffici del principe, aveva raggiunto la fine del Settecento e come la vicina comunità di Fiemme fu formalmente abrogata dal governo bavarese soltanto nel 1807. Da questo momento in avanti, però, si perde ogni traccia delle carte: le uniche tracce documentarie dell'antica comunità di Fassa sono quelle conservate presso altri archivi, *in primis* quello del principe vescovo di Bressanone che, come detto, raccoglie il materiale relativo al *Gericht* fassano. Nel 1826 il giudice Antonio Rizzi redigeva un inventario delle scritture conservate nell'archi-

vio del Giudizio distrettuale di Fassa (si tratta della circoscrizione territoriale introdotta dall'ordinamento austriaco nel 1817), all'interno del quale non si trova già più alcun cenno alle carte che la comunità aveva conservato fino almeno al 1803 nella casa torre del vicario vescovile a Vigo di Fassa. Eppure nel frattempo, dal 1819, la comunità era stata ricostituita, sia pur deprivata di ogni responsabilità giurisdizionale e istituzionale, in virtù di un provvedimento della dieta tirolese favorevole a un limitato ripristino degli antichi corpi sociali. L'impulso alla ricostituzione non era sorto all'interno dell'antica comunità, bensì per iniziativa dei capicomune della valle, che alla neoeretta «comunità generale di Fassa» avevano volentieri affidato competenze di servizio e identitarie inerenti alla manutenzione degli edifici sacri, alla salute pubblica e alle solennità. In quanto istituzione di nuova formazione, solo nominalmente legata alla corporazione d'antico regime, la comunità generale non conseguì alcun diritto sull'archivio storico – ammesso e non concesso che esistesse ancora – e intraprese semplicemente la produzione e conservazione di un archivio corrente che andò accumulandosi nel corso degli anni. La prima guerra mondiale dimostrò la fragilità dell'istituzione comunitaria: l'archivio ottocentesco fu probabilmente nascosto, per preservarlo da danneggiamenti, nel sottotetto dell'Hotel Piz di Vigo di Fassa, dove fu ritrovato nel 1925 dal maestro elementare Guido Pollam, appena nominato presidente della comunità, che ricoverò i documenti presso la propria abitazione dando loro un sommario ordinamento. Nessuno evidentemente si premurò di reclamarli, visto che proprio in casa Pollam, nel 1958, essi furono visionati da Albino Casetti e successivamente descritti nella sua *Guida archivistica del Trentino*. D'altra parte, la comunità di Fassa, da tempo languente, aveva concluso formalmente la propria esistenza nel 1954. Solo alla morte del maestro Pollam, nel 1974, il parroco di San Giovanni di Vigo di Fassa si adoperò per ottenere dalla vedova l'archivio comunitario dell'Ottocento, che fu collocato nella canonica della medesima parrocchia; alle carte raccolte da Pollam si sono aggiunti in tempi recenti due registri di protocollo della corrispondenza ritrovati da Antonio Pollam, figlio dell'antico presidente, nella soffitta di un'altra abitazione privata.[34]

[34] A. Casetti, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Società di studi per la Venezia Tridentina-TEMI, Trento 1961, pp. 1014-15; Ghetta (a cura di), *Documenti per la storia*

Le vicissitudini otto e novecentesche delle carte fassane sembrerebbero confermare l'esistenza di uno stretto vincolo tra consapevolezza istituzionale e conservazione delle scritture. La vicenda della comunità e dell'archivio di Cadore offre, in un certo senso, una controprova. Ci troviamo infatti di fronte a condizioni di partenza opposte, ma simmetriche rispetto a quelle fassane: di là, presupposti istituzionali abbastanza favorevoli uniti a uno scarso vigore dell'identità comunitaria; di qua, presupposti istituzionali del tutto svantaggiosi combinati però con una robusta sopravvivenza della coscienza comunitaria e delle sue possibili implicazioni. Dopo la soppressione napoleonica dell'organismo comunitario, il Cadore fu suddiviso, nell'organizzazione territoriale del Regno d'Italia, tra due diversi cantoni, quello di Pieve di Cadore e quello di Auronzo; entrambi facevano parte del dipartimento della Piave; dopo la sconfitta delle armate francesi il Cadore entrò a far parte del Lombardo-Veneto, sempre austriaco dunque, ma governato secondo una costituzione radicalmente diversa rispetto a quella tirolese, molto meno indulgente verso le istanze provenienti dai difensori dell'antico ordine. Priva di qualsiasi spazio d'azione, la comunità di valle cadorina rimase dunque in sonno, ma non per questo fu rimossa dalla cultura politica locale che non appena ne ebbe l'occasione la ricostituì con evidenti scopi identitari, oltre che funzionali alle esigenze di base dell'economia e della cultura locali. Ciò avvenne però solo dopo il passaggio del Veneto al Regno d'Italia, e precisamente nel 1875, quando don Natale Talamini, dopo due decenni di battaglie, riuscì a far riconoscere la nuova comunità cadorina come ente giuridico: nelle intenzioni di don Talamini, la comunità avrebbe dovuto avere la funzione di appoggio a un'economia di valle ancora molto povera, in particolare coordinando lo sfruttamento dei boschi, passati dalla comunità ai comuni; in realtà ben presto l'organismo assunse le vesti di ente morale, deputato a iniziative di natura più specificamente culturale e assistenziale. Per quanto concerne l'archivio, esso sembra aver ricoperto fin da principio un ruolo centrale nella ricostituzione di un'identità comunitaria di valle e di una coscienza collettiva dell'importanza della propria storia: le carte furono salvate dalla dispersione anche durante i lunghi decenni di soppressione,

della comunità di Fassa..., pp. 22-24. È proprio ai documenti ottocenteschi della comunità generale che Ghetta fa precipuo riferimento nel titolo del suo volume.

quindi recuperate al patrimonio della nuova comunità e affidate precocemente, già nel 1910, alle premure dei due archivisti professionisti che ne curarono l'ordinamento e l'inventariazione. Oggi l'archivio è conservato nel palazzo della magnifica comunità di Cadore, a Pieve di Cadore, in una stanza a volta nella torre di palazzo, in quella che fu la sede originaria della cancelleria.[35]

Bisogna ancora una volta riferirsi alla comunità di Fiemme per ritrovare le tracce di una sopravvivenza istituzionale e archivistica nella quale la cesura napoleonica non abbia significato un'effettiva interruzione delle attività e della stessa produzione documentaria. Abolita come le altre «regolanie maggiori e minori» del Trentino nel 1807 dal governo bavarese, la comunità di Fiemme non poté essere semplicemente abbandonata a se stessa, ma dovette essere affidata a una commissione incaricata di seguire l'ordinaria amministrazione dei beni e di prepararne la liquidazione. La commissione rimase insediata fino al 1818, produsse la sua porzione di archivio ma non ebbe il tempo né l'opportunità di procedere alla liquidazione di un patrimonio ingente ed estremamente composito: sicché, all'indomani dell'approvazione della nuova organizzazione politico-territoriale della provincia austriaca del Tirolo, la questione fu lasciata cadere, la soppressione definitiva della comunità congelata e il patrimonio affidato a una nuova «comunità generale», sorta sulle ceneri della precedente e governata da un presidente coadiuvato dai capicomune degli undici municipi della valle. Se da una parte risultano evidenti le diversità tipologiche tra l'antica comunità e il nuovo organismo – dotato di competenze economiche ma non più politico-giurisdizionali, espresso dai comuni anziché autonomamente generato –, dall'altra va rimarcato come le condizioni individuate già in partenza come le più idonee a favorire la tenuta istituzionale di un organismo comunitario siano alla base anche della sopravvivenza della comunità di Fiemme: ampiezza e diversificazione del patrimonio innanzitutto, poi anche la ragnatela dei rapporti genetici con i centri abitati e la forza identitaria legata alla tradizione autonomista, oltre che, naturalmente, la disponibilità del potere sovrano a concedere spazi seppur limitati di autogestione.[36] Dal 1818 l'esistenza

[35] *Inventario dell'archivio antico della magnifica comunità di Cadore*...; Zanderigo Rosolo, *Appunti per la storia delle regole del Cadore*..., pp. 24 ss.

[36] Pantozzi, *Pieve e comunità di Fiemme*...; Bonazza-Taiani (a cura di), *Magnifica comunità di Fiemme*..., pp. XXIII-XXVIII.

della nuova comunità generale di Fiemme non sarà mai del tutto serena, viste le difficoltà nel definirne la natura giuridica pubblica o privata e i passaggi di regime dall'Austria all'Italia fascista e infine alla Repubblica e alla Provincia Autonoma di Trento; tuttavia, il patrimonio e l'istituzione hanno conosciuto una sostanziale stabilità e continuità gestionale.

Specchio di un'attività ininterrotta e anzi almeno quantitativamente crescente è l'archivio otto e novecentesco della comunità di Fiemme, sul quale non è questa la sede per soffermarsi, ma che presenta interessanti contaminazioni e originali ricerche di soluzioni ordinative sia a livello di archivio corrente che di archivio di deposito, denotando un'attenzione consapevole e ai nostri occhi assai interessante – soprattutto per un archivio privato e non sottoposto ad alcuna regolamentazione legislativa – verso i più aggiornati criteri di gestione archivistica. I risultati concreti dei tentativi di razionalizzare l'organizzazione archivistica, tanto più alla luce delle nuove competenze economiche del consesso, sono abbastanza discutibili e hanno di fatto causato una certa sovrapposizione, come al solito nociva alla comprensione delle fasi storiche di costituzione dell'archivio. Non è tuttavia privo di interesse che dal 1818, data del ripristino della piena autonomia gestionale dell'ente, gli atti siano stati organizzati per fascicoli annuali di «esibiti», secondo la più aggiornata dottrina austriaca in vigore anche presso gli uffici comunali. Verso la fine dell'Ottocento va registrato un tentativo piuttosto approfondito di restituire alla documentazione una struttura per pratiche e per materia, attraverso la disaggregazione dei fascicoli di «esibiti» e la costituzione di fascicoli per oggetto su più anni e formati da diverse tipologie di documenti (il relativo fondo fu detto «nuova registratura»). Maggior fortuna ebbe invece l'introduzione, risalente al 1912, di un titolario per materia, diviso in venti categorie (contro le quindici tipiche dei coevi titolari comunali italiani) e in una sessantina di sottocategorie.

Può risultare utile fornire un elenco delle voci primarie del titolario, sia per dar conto dell'organizzazione archivistica introdotta attraverso di esso, sia per esaminare l'ancora notevole somma di competenze e responsabilità affidate alla comunità, anche dopo la sottrazione di qualsiasi esercizio di rappresentanza politica o di giurisdizione:

I. Affari personali
II. Amministrazione interna
III. Mezzi di comunicazione
IV. Boschi
V. Culto
VI. Istruzione
VII. Agricoltura
VIII. Servitù
IX. Vertenze vicinali
X. Caccia e pesca
XI. Affittanze
XII. Coperture
XIII. Tasse e imposte
XIV. Torba
XV. Acque
XVI. Stabili
XVII. Centrali elettriche
XVIII. Segagione legnami
XIX. Magazzino grani
XX. Diverse

Inutile sottolineare come le categorie più affollate di documenti siano le prime quattro, e in particolare la quarta riservata ai boschi, che rimangono la principale ragion d'essere della comunità generale. Interessante, semmai, è registrare la crescita progressiva e inarrestabile, dal 1912 al 1945 e poi fino ad oggi, della categoria XX: i documenti 'diversi', inizialmente classificati senza troppa difficoltà, si sono incrementati sia dal punto di vista delle materie e degli oggetti, sia dal punto di vista meramente quantitativo, fino a diventare la più corposa delle categorie.

Il titolario rappresentò una soluzione pratica e convincente per la segreteria della comunità, tanto che fu confermato anche dopo il passaggio al Regno d'Italia e, con i dovuti ritocchi, è utilizzato ancora oggi. Sul piano dell'applicazione concreta del titolario vanno però annotate alcune alterazioni dovute all'evidente necessità psicologica dei responsabili – non sostenuti però da alcun impianto teorico – di adattare al nuovo sistema anche la documentazione pregressa: così in tutte le categorie hanno finito per entrare anche documenti arbitrariamente estrapolati dai fascicoli di esibiti, magari attraverso il passaggio per la «nuova registratura» di fine Ottocento (che peraltro, a sua volta, non fu del tutto abolita ma sopravvisse in un novantina di fascicoli per oggetto); in alcune categorie furono poi addirittura ricompresi documenti e interi fascicoli appartenen-

ti all'archivio antico prenapoleonico, evidentemente sulla scorta di considerazioni analogiche: così per esempio alla categoria «mezzi di comunicazione», che contiene documenti dal 1603, o alla categoria «boschi», con documenti a partire dal 1560. È evidente l'improprietà di simili scelte da un punto di vista strettamente archivistico; resta da vedere se esse siano state assunte sulla base di una malintesa ricerca, poi abortita, di omogeneità nei criteri di archiviazione, oppure sulla base di un'utilità pratica legata agli usi d'ufficio, oggi sfuggente ma ben chiara agli autori dei trasferimenti di materiale. Nel primo caso ci troveremmo di fronte a un maldestro, benché non inconsueto, tentativo di intervento su un archivio ormai sentito come chiuso; nel secondo assisteremmo invece alla contraddittoria ma pur sempre dinamica gestione di un patrimonio di carte ancora in varia misura legato alla vita istituzionale dell'ente produttore.

Al di là di queste osservazioni, che porterebbero lontano, ciò che rimane da rimarcare è la persistente vitalità dell'archivio della comunità di Fiemme, esaltata proprio dalle manipolazioni cui tutto il materiale, e non solo l'archivio corrente, è stato sottoposto negli ultimi duecento anni: segno evidente di una percezione di sé, da parte dell'istituzione e dei suoi rappresentanti e funzionari, improntata alla continuità, anche a dispetto delle mutate condizioni storiche. Una percezione al cui interno il settore più specificamente archivistico gioca un ruolo al tempo stesso passivo e attivo: passivo, in quanto oggetto di produzione e organizzazione; attivo, in quanto sede di memoria e condizione irrinunciabile di autotutela. Sicché si può dire che solo ultimamente, con l'intervento di ordinamento effettuato sulle carte della comunità dalle origini al 1945, si sia effettivamente sancita una separazione concettuale e operativa tra archivio storico, cristallizzato nella sua struttura logica e affidato ai ricercatori, e archivio moderno, diviso tra archivio di deposito e archivio corrente, tuttora organizzato per materia secondo le esigenze immediate degli uffici comunitari.

Massimo Della Misericordia

Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso medioevo*

1. *Gli archivi delle comunità nel contesto locale: amministrazione, rivendicazione di diritti, identità, tensioni sociali*

L'archivio, come deposito di carte o, aspetto che approfondirò, come reticolo di scritture reperibili, aveva un ruolo cruciale nel funzionamento interno di una comunità rurale e nei rapporti che questa stabiliva con gli altri soggetti politico-istituzionali. Da un lato, infatti, esso consentiva di sottoporre l'attività gestionale degli ufficiali eletti a controlli e riscontri, di ritrovare ad ogni bisogno le informazioni relative alle deliberazioni assunte, alle entrate e alle uscite, ai beni collettivi, a coloro che li avevano ricevuti in concessione, ai tributi che questi ultimi dovevano, ai censi cui i singoli vicini (gli abitanti dotati di pieni diritti) erano tenuti nei confronti dell'ente caritativo locale. Allo scopo dovevano essere rintracciabili le imbreviature e le pergamene che certificavano i diritti di possesso, venire stesi e conservati documenti panoramici circa le terre, le spese e i proventi della comunità, i legati testamentari di cui essa era destinataria, le possibilità contributive dei suoi membri. Dall'altro lato, nel quadro costituzionale del tardo medioevo e dell'antico regime, che vedeva labili formalizzazioni delle posizioni dei diversi soggetti politico-istituzionali e dei loro rapporti, sottoposte a continue riaffermazioni e ridefinizioni, l'iniziativa delle comunità rurali consisteva in larga misura nella rivendicazione di diritti, nella contestazione delle pretese (fiscali, giurisdizionali, patrimoniali) delle autorità statali, delle città, delle comunità vicine e concorrenti. Poiché l'affermazione del proprio buon diritto consisteva spesso nella

* Sono state adottate le seguenti abbreviazioni: APG = Archivio parrocchiale di Grosotto; ASCG = Archivio storico del comune di Grosio; ASCM = Archivio storico del comune di Morbegno; ASCo = Archivio di Stato di Como; ASDCo = Archivio storico della Diocesi di Como; ASMi = Archivio di Stato di Milano; ASSBVT = Archivio storico del Santuario della beata Vergine di Tirano (presso l'Archivio storico del comune di Tirano); ASSo = Archivio di Stato di Sondrio; RP = Raccolta R. Putelli, presso il comune di Breno; SAG = Staatsarchiv Graubünden.

dimostrazione dell'esercizio indisturbato e continuo delle prerogative di cui ci si reclamava in possesso, recuperare – nel corso del contenzioso – la carta che le attestava come legittime e vigenti era decisivo, non meno che imporsi con un'azione di forza o grazie alla mobilitazione di patroni influenti. Le *scripture* sono infatti continuamente menzionate nella documentazione processuale, quando erano esibite dalle parti o oppugnate dagli avversari ed esaminate dai giudici; endiadi come *scripture et iura* o *probationes et scripture* vengono spesso riproposte dal linguaggio delle fonti, suggerendo l'assimilazione tra il diritto da provare e la carta che lo supportava.[1]

Un estimo che accertava la capacità dei diversi nuclei familiari di sostenere le imposte, un elenco di censi dovuti alla parrocchia o al comune erano quindi gli strumenti di una gestione attenta delle risorse pubbliche e private locali. Al contempo, la stessa stesura e il possesso di documenti di tale natura nel proprio archivio suffragavano la legittimità delle attribuzioni fiscali, giurisdizionali o patrimoniali di cui consentivano l'esercizio concreto; erano quindi punti di forza nelle controversie che opponevano incessantemente le comunità rurali fra loro, al comune cittadino o allo Stato, alle altre istituzioni locali, ai loro membri. Gli esempi relativi all'area che considererò in queste pagine – l'alta Lombardia, intesa in senso lato, dalla Valcamonica all'Ossola Superiore – potrebbero essere numerosi. Gli uomini di Lugano, che pretendevano che gli abitanti del vicino centro di Sonvico fossero tassati insieme al comune di Lugano, avevano sottoposto a stima i beni di questi ultimi; così, nel corso di almeno uno dei tanti conflitti che opposero le due comunità, i primi esibirono, pure senza successo, «li libri del extimo del dicto comune de Lugano», nella convinzione o nella speranza che mostrare un registro in cui i patrimoni dei secondi erano stati «extimati et descripti» avrebbe confortato la loro causa.[2] La vertenza che

[1] Ho già discusso questi aspetti in M. Della Misericordia, *L'ordine flessibile. La documentazione della mensa vescovile presso l'Archivio storico della diocesi di Como (prima metà del XV secolo)*, «Archivio storico della diocesi di Como», 11 (2000), pp. 23-71, in particolare alle pp. 23-27, cui rimando anche per la bibliografia.

[2] ASMi, *Sforzesco* 783, alla data 1478 febbraio 23; v. anche B. A. Raviola, *Feudalità, comunità e catasti in età moderna tra Monferrato e Astigiano*, in R. Bordone, P. Guglielmotti, S. Lombardini, A. Torre (a cura di), *Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea*, atti del convegno di studi (Alessandria, 26-27 novembre 2004), Edizioni dell'Orso, Alessandria 2007, pp. 123-34. In questa logica sono comprensibili anche le iniziative di consapevole distruzione di documenti, in particolare quelli comprovan-

alla fine del Quattrocento oppose il comune di Grosio e il rettore della parrocchia fu anche una guerra di inventari. La lite riguardava il controllo degli introiti delle chiese e del servizio sacramentale, cui il comune voleva concorrere e che invece il rettore intendeva riservarsi in modo pressoché esclusivo. Nel 1491 il prete esibì, tra gli altri *iura*, la descrizione dei beni che dovevano formare la dote della parrocchia, solo in parte effettivamente costituita dal comune, che pure si era impegnato a farlo; inoltre pretese che i «massarii» delle chiese della sua cura fossero obbligati a rinnovare ogni cinque anni l'investitura dei fondi che avevano ricevuto in concessione; le terre dovevano poi essere descritte in un «inventarium novum» da realizzare. Gli arbitri tentarono di risolvere la lite anche mediante l'istituzione di un sistema di garanzie reciproche tra i contendenti, affidato alla produzione e alla conservazione di scritture panoramiche. Il burro consegnato dai fedeli per l'illuminazione delle chiese sarebbe stato gestito da un canevaro nominato dal comune con il concorso del sacerdote; le «scripture» relative dovevano essere consegnate al notaio rogatario dell'arbitrato, Michele Maffi, perché ne traesse un «inventarium» aperto alla consultazione di chiunque («de quo detur copia habere volentibus»). I beni mobili della chiesa venivano invece assegnati al rettore, che però, a garanzia di un'oculata gestione («pro conservatione tallium bonorum»), era tenuto a fornire ancora un «inventarium» al decano, il massimo ufficiale comunitario. Per quanto riguardava gli immobili, i singoli locatari avrebbero dovuto, a richiesta del rettore, descrivere in apposite scritture i fondi di cui erano in possesso, «ne bona ipsa [...] occultentur»; il comune, per parte sua, doveva garantire al curato la redazione di un inventario del patrimonio delle chiese.[3] L'anno successivo il vicario vescovile ratificò l'arbitrato, sempre a seguito di una verifica condotta sulle scritture, vale a dire gli «inventaria bonorum» e i «libri» relativi al burro da esigere per l'illuminazione delle chiese di Grosio; entro il 1492, infine, fu compiuta dal notaio Michele Maffi la nuova, ampia raccolta di dichiarazioni (*protestationes*) e ricevute di pagamento

ti attributi delle autorità di governo, obblighi e statuti personali (A. De Vincentiis, *Memorie bruciate. Conflitti, documenti, oblio nelle città italiane del tardo medioevo*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo», 106 (2004), pp. 167-98), o la loro sottrazione (cfr. *infra* la nota 76).

[3] ASCG, *Pergamene* 224 [1491 novembre 30].

(*confessiones*) inerenti ai contesi quantitativi di burro dovuti alla parrocchia.[4]

La finalità dell'archivio è spesso esplicitamente fatta coincidere, nelle fonti stesse, con la custodia, insieme alle carte, del buon diritto della comunità. Il Consiglio della squadra di Morbegno organizzava il proprio archivio «ut dicta squadra pro omni eius indigentia ei<u>s iura [...] uti valeat et prevalere».[5] Per questo, lo si voleva come una sede di consultazione aperta, dove tra l'altro fosse possibile per i privati ottenere le copie dei documenti che interessavano, ma al contempo sorvegliata. Nel 1272, il comune di Bormio regolò l'accesso all'archivio proprio con l'obiettivo di farne il luogo di salvaguardia delle prerogative dell'istituzione. Il canevaro incaricato della conservazione delle carte era responsabile pure della loro consultazione, che non si prevedeva ristretta ai soli ufficiali; egli, però, non doveva procurare gli atti né consentirne la lettura a chi potesse agire «ad periculum vel detrimentum dicti communis aut dampnum», ma solo «ad utillitatem dicti communis», e fosse stato autorizzato dal podestà o dal Consiglio di Bormio.[6]

[4] ASCG, *Pergamene* 227 [1492 agosto 11]; ASSo, *Notarile* 417, ff. 127r-207r [1492 gennaio 29-novembre 2]. Qui e nelle pagine seguenti impiegherò il termine inventario nel senso ampio, che poteva comprendere anche il semplice elenco di documenti, proprio del linguaggio delle fonti e non di quello specialistico dell'archivistica, che riserva tale definizione ad uno specifico e più complesso mezzo di corredo (cfr. A. Romiti, *L'armarium comunis della 'Camara actorum' di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1994, pp. XXIVss.).

[5] ASSo, *Notarile* 1395, ff. 5v-7r [1551 luglio 18], il documento mi è stato segnalato da Diego Zoia; v. anche A. Sorbelli, *Un direttore d'archivio del secolo XIV*, in *Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza*, Baroni, Lucca 1920, pp. 533-58, in particolare a p. 548 (nel 1395 il «custos» dell'archivio del comune e del popolo di Bologna era detto pure «repertor iurium»); G. Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica del comune di Padova dal XIII al XIX secolo*, Viella, Roma 2002, pp. 5 e 16 (a Padova gli archivisti erano qualificati «conservatores iurium»).

[6] L. Martinelli Perelli, *L'inventario di un archivio comunale del Trecento: il* Quaternus eventariorum *di Bormio*, «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 2 (1977), pp. 229-352, in particolare a p. 260; v. anche A. Heusler (hrsg.), *Die Statuten von Val Maggia (Maiental)*, Helbing & Lichtenahn, Basel 1909, p. 128, cap. 28. Sugli archivi aperti del basso medioevo, cfr. P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1980², p. 380; G. Fasoli, *Due inventari degli archivi del comune di Bologna nel secolo XIII*, «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», XXIII (1933), pp. 173-277, in particolare a p. 175; M. Luzzatto, *La legislazione archivistica del comune di Pisa (1241-1339)*, «Archivio storico italiano», 114 (1956), pp. 214-23, in particolare a p. 215; G. Cecchini, *La legislazione archivistica del comune di Siena*, ivi, pp. 224-57, in particolare alle pp. 228, 230, 235; G. Cencetti, *Camera actorum comunis Bononie*, in Id., *Scritti archivistici*, Il centro di ricerca, Roma 1970, pp. 260-99, in

Evidentemente in base alle stesse valutazioni prudenziali, nel 1493 si prescrisse al cancelliere di Valcamonica di non mostrare a chicchessia, «sine licentia», i documenti originali che custodiva.[7]

A volte la comunità si ergeva a garante anche della certificazione dei diritti altrui, nel momento in cui prevedeva una significativa concentrazione di atti pubblici e notarili presso il proprio archivio. Così, si vedrà, prescrivevano gli statuti di Valcamonica del 1433, «ad hoc ut quilibet ad quos aliquid de praedictis spectare vel pertinere posset, aliquo tempore et aliquo iure possit habere copiam quondocunque opus fuerit». In tal modo si istituiva un luogo di conservazione degli attributi giuridici tanto dell'istituzione, quanto dei singoli valligiani, disponibile per ogni necessità si fosse prospettata («praesens statutum dispositum et ordinatum est pro conservatione iurium comunitatis et hominum totius vallis»).[8]

Diversa è la situazione, invece, quando le prerogative avallate dalle scritture non erano né quelle della comunità, né quelle degli individui membri di quest'ultima, bensì quelle dei poteri laici ed ecclesiastici sovralocali. Ancora la concezione che assimilava le *scripture* agli *iura* spiega le ragioni della mancata conservazione, in tali casi, dei documenti pure prodotti dalle comunità. Di una vasta gamma di atti di tipo panoramico non resta infatti traccia nei loro archivi. I verbali delle assemblee dei comuni rurali testimoniano ad esempio l'esistenza di inventari delle terre e dei diritti di decima che enti ecclesiastici locali o cittadini possedevano nel territorio comunale. Erano documenti prodotti in base ad uno stimolo

particolare alle pp. 264-66, 271; E. Lodolini, *Lineamenti di storia dell'archivistica italiana. Dalle origini alla metà del secolo XX*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1991, pp. 39-40, 50; P. Koch, *Die Archivierung kommunaler Bücher in den ober- und mittelitalienischen Städten im 13. und frühen 14. Jahrhundert*, in H. Keller, T. Behrmann (hrsg.), *Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung*, Fink, München 1995, pp. 19-69, in particolare alle pp. 46-47, 67; G. M. Varanini, *Nota introduttiva*, in A. Michielin (a cura di), *Gli* Acta comunitatis Tarvisii *del secolo XIII*, Viella, Roma 1998, pp. V-L, in particolare a p. XL; P. Grillo, *Alle origini della conservazione delle scritture pubbliche*, in G. Gentile, R. Roccia (a cura di), *Itinerari fra le carte*, Archivio storico, Torino 1999, pp. 33-40, in particolare a p. 37; Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica*..., pp. 16, 20; E. Mango Tomei, *La presenza e il ruolo dei notai nel Ticino medievale*, «Archivio storico ticinese», 42 (2005), pp. 199-236, in particolare alle pp. 220-21.

[7] RP, *Registri* 1, f. 65v [1493 dicembre 28]. Il testo è molto sintetico e non precisa meglio i contorni di tale *licentia*. Cfr. L. Arcangeli, *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana del rinascimento*, Unicopli, Milano 2003, pp. 339-44.

[8] *Communitatis Valliscamonicae statuta*, Brixiae 1498 (ristampa anastatica, Sintesi, Brescia 1975), cap. 278; cfr. Cencetti, *Camera actorum*..., pp. 276-77.

esterno: quando, nel corso di una causa per diritti di proprietà o di possesso, una delle parti esigeva la descrizione dei beni contesi in una determinata località, il tribunale emetteva un precetto perché il comune rurale vi provvedesse, secondo un obbligo istituito dagli statuti cittadini. Oggi però tali scritture sono reperibili solo fra le imbreviature notarili o negli archivi degli enti ecclesiastici, non *in loco*.[9] Le comunità federali, che costituivano le interlocutrici dello Stato in periferia, approntarono *consignationes* o *descriptiones* di debitori di singole tasse, liste di fanti e delle armi disponibili e di guardie da porre ai confini, elenchi di residenti con le loro età e così via: tali documenti furono trasmessi al principe o ai suoi ufficiali, mentre, con ogni probabilità, non vennero conservati localmente, tanto che oggi se ne trovano testimonianze, seppure raramente, solo nel *Carteggio* costituito con la documentazione sforzesca conservata a Milano.[10] La redazione di questi documenti impegnava il comune rurale o la federazione sovra-comunale, ne coinvolgeva gli ufficiali, trascriveva saperi locali. Influì anche sulle pratiche documentarie delle comunità, fornendo loro dei modelli: quando gli abitanti di Grosio, nel 1536, decisero la compilazione di un inventario dei beni immobili appartenenti alle chiese di Grosio e Ravoledo, ne incaricarono gli «homines antiquiores, fidedigniores, scientes et melius notitiam habentes de infrascriptis fiendis», riprendendo la stessa formula che – nei ricordati precetti giudiziari che imponevano alle comunità la redazione di elenchi delle terre disputate – selezionava la figura dell'incaricato ideale dell'operazione.[11] Tuttavia tali documenti non riguardavano che raramente gli *iura* dei soggetti locali: una cosa, infatti, è la descrizione deliberata a Grosio del patrimonio delle chiese su cui gli uomini detenevano il diritto di patronato e

[9] ASSo, *Notarile* 101, ff. 76v-77v [1423 novembre 27]; ASSo, *Notarile* 76, ff. 254r-258v [1424 novembre 29]; ASCo, *Notarile* 10, fasc. 10, pp. 105-107 [1451 maggio 26]; ASDCo, *Collationes benefitiorum* II, pp. 791-92 [1465 settembre 24]; cfr. G. Manganelli (a cura di), *Statuti di Como del 1335. Volumen Magnum*, 3 voll., Società storica comense, Como 1936-1957, II, p. 59, cap. LXXXVIII e p. 250.

[10] Semplici menzioni sono in ASMi, *Sforzesco* 781, alla data 1468 aprile 11; ASSo, *Notarile* 425, f. 185rv [1479 marzo 24]; ASSo, *Notarile* 666, f. 506rv [1511 novembre 15]. Un fascicolo contenente le liste di soldati e conestabili reclutati nella Curia di Mattarella nel 1475 si conserva in ASMi, *Comuni* 34 (Domodossola); v. anche *Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali*, II: G. M. Chiesi (a cura di), *Galeazzo Maria Sforza*, 3: *1473-1476*, Stato del Cantone Ticino, Bellinzona 2003, pp. 547-59, doc. 2474.

[11] ASSo, *Notarile* 777, ff. 341r-342v [1536 maggio 7].

che infatti fu redatta, nelle intenzioni, «ad eternam rey memoriam»; diversi sono gli inventari e le liste che non servivano a ribadire i diritti della comunità ed anzi, semmai istituivano degli obblighi dei suoi membri di fronte al duca di Milano oppure a un proprietario fondiario laico o ecclesiastico lontano. Ad esempio, un «quinterneto de la descriptione» degli uomini in armi forniti dall'università del lago di Como per la difesa del dominio, suffragava un diritto del principe – tornare ad esigere in futuro un pari numero di soldati da quelle terre – non certo della comunità, e non era quindi utile alla seconda la sua custodia nel tempo.[12] Per questi motivi, documenti che si direbbero locali per origine, nonché per le energie e i saperi impegnati, erano poi ceduti definitivamente alle autorità che li avevano richiesti e non conservati dalle comunità.

Questi primi due aspetti – il governo e l'amministrazione della comunità; la salvaguardia dei suoi diritti – sono oggi i più sottolineati nella riflessione storiografica dedicata ai processi di 'scritturazione' e alla costituzione degli archivi; è necessario tuttavia non assumerli in una prospettiva univoca e considerare altre valenze della produzione e conservazione documentaria.[13] Le scritture pragmatiche, infatti, proprio nel momento in cui perseguivano obiettivi di amministrazione e rivendicazione di diritti, assumevano anche significati meno immediatamente pragmatici, contribuendo a organizzare la memoria culturale locale e ad esibire, con i loro caratteri estrinseci, il prestigio dell'istituzione che le produceva.

In primo luogo, infatti, bisogna riconoscere tali scritture anche come espressioni di ideali. Per quanto riguarda gli statuti, intesi quali proposte di modelli di convivenza, osservanza religiosa, tutela dell'ambiente e via dicendo, tale ipotesi di lettura può forse ritenersi acquisita. Meno immediato appare il modo in cui altri documenti, a volte assai scarni e dimessi, ma compilati accuratamente, archiviati e consultati, fungessero da deposito della memoria condivisa, divenendo così strumenti per elaborare programmi politici e sociali. Ad esempio, i libri che raccoglievano le investiture dei beni collettivi e i loro rinnovi, gli inventari di lasciti pii a favore dei poveri o delle chiese locali affermavano il principio di una simbiosi tra famiglia e comunità che si perpetuava nel tempo, includendo cioè la trasmis-

[12] ASMi, *Sforzesco* 1158, alla data 1499 giugno 13.

[13] Conforta la mia ipotesi il caso che esamino infra alla nota 112.

sione di prerogative patrimoniali e doveri verso i vicini dai morti ai vivi di una stessa discendenza entro una più larga appartenenza alla collettività che si tramandava fra le generazioni. Tali volumi erano infatti una sorta di anagrafe identitaria: consentivano agli individui di ricostruire, lungo un arco cronologico relativamente esteso, la consuetudine dei rapporti che essi e i loro antenati avevano intrattenuto con l'istituzione comunitaria. Poiché tali rapporti – fondati su vincoli economici e sull'impegno devoto o solidale – coinvolgevano larga parte della popolazione dei villaggi, le relative registrazioni concorrevano al radicamento dell'identificazione sociale e locale del singolo soggetto, fondata soprattutto sulla rappresentazione di una lunga continuità di appartenenza alla comunità, condivisione dei riti di distribuzione caritatevole e compartecipazione allo sfruttamento delle risorse naturali. Il coinvolgimento di larga parte della popolazione non significava però la partecipazione piena della sua totalità; queste scritture, dunque, servivano anche a riconoscere, all'interno di tale popolazione, le famiglie più stabili nella loro permanenza o meglio inserite nelle istituzioni comunitarie e nei circuiti di ridistribuzione che esse alimentavano. Queste stesse carte offrivano al caduco e frastagliato ricordo individuale un appoggio scritto che permetteva di mantenere attivo il legame fra i membri vivi e quelli defunti della stessa famiglia o del medesimo gruppo di residenza, vale a dire fra coloro che avevano conseguito le concessioni fondiarie e costituito i patrimoni e gli eredi che continuavano a goderne. Inoltre consentivano di organizzare in sequenze continue la propria ascendenza e di selezionarne le molte ramificazioni perlopiù nel senso della catena successoria maschile; conferivano infatti particolare visibilità alla linea agnatizia, segnalata dalla condivisione dello stesso cognome, che nelle pratiche e nei valori di queste società rurali costituiva, negli ultimi secoli del medioevo, il nucleo privilegiato dell'identificazione di sé all'interno del più esteso e complicato groviglio dei legami di consanguineità.[14]

Ho già proposto in questi termini l'analisi dell'inventario dei beni spettanti all'Elemosina (l'ente caritativo del comune) di Grosio. Qui negli anni 1479-1485 fu redatto un *Inventarium seu repertorium* che, rifacendosi agli analoghi documenti risalenti al 1364 e al 1406,

[14] Cfr. J. Assmann, *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche*, Einaudi, Torino 1997 (ed. or. Beck, München 1992).

registrava i nomi di coloro che contribuivano alle largizioni di cibo ai poveri e i canoni in natura che le alimentavano annualmente. Il documento riportava pure i terreni che garantivano quei contributi e, spesso, l'istitutore del legato pio, la data e il rogatario del testamento che conteneva la disposizione. L'inventario intrapreso nel 1479 censiva almeno 152 abitanti tributari dell'Elemosina, appartenenti a 39 diverse parentele. Molti lasciti riportavano indietro nel tempo di parecchi decenni, lungo l'arco di due o tre generazioni: erano anche ricordati cinque testamenti trecenteschi, i più antichi dei quali datavano al 1349. Tre esponenti dei *de Compertis* onoravano ancora il legato istituito nel 1399 da Zane *de Compertis*; negli altri casi più risalenti il terreno impegnato a garanzia del lascito non era più coltivato dagli eredi del benefattore, ma era stato ceduto ad altri, segno comunque che la memoria, ormai secolare, della sua figura, grazie alla donazione e alla sua registrazione scritta in un documento voluto dal comune, poteva prescindere dallo stesso ricordo familiare.[15]

Nella stessa prospettiva può essere letto l'*Inventarium sive acolarium* di Talamona, una descrizione analitica dei beni di proprietà del comune affidati ai vicini, intrapresa nel 1507. Anche in questo caso il documento si appoggiava ad analoghe scritture precedenti (l'*Acolarium rubeum* del 1466 e l'*Acolarium vetus* del 1422) e si costruiva come una rete continua di rimandi e aggiornamenti relativi alle cessioni di terra, alle divisioni ereditarie e ai rinnovi degli affidamenti. Così integrava, nelle vicende dell'amministrazione del patrimonio comunale, la successione delle generazioni delle molte famiglie dei suoi conduttori. Significativamente, il libro – che procede per numerose e piccole sezioni (*rationes*) dedicate ai singoli vicini e ai beni di cui erano in possesso – identificava il concessionario all'inizio di ciascuna partita ricorrendo al suo nome, al patronimico e quindi alla menzione dei suoi antecessori maschi. La rivisitazione degli antichi documenti che condusse alla compilazione del volume aveva dunque spinto o consentito ai talamonesi di strappare all'oblio i nomi dei loro antenati a volte fino alla quinta generazione (ad esempio Vanino detto «Rizius fq. Dominici olim Iohannini olim

[15] M. Della Misericordia, *I confini della solidarietà. Pratiche e istituzioni caritative in Valtellina nel tardo medioevo*, in L. Chiappa Mauri (a cura di), *Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale*, Cisalpino, Milano 2003, pp. 411-89, in particolare alle pp. 422-23.

Dominici dicti Medicine olim Alberti olim Girardi de Margiochis de Tallamona»); per il futuro, la libera consultazione dell'inventario, espressamente prevista, avrebbe riproposto a loro e ai discendenti quelle serie, almeno fino a quando non si fosse esaurita la necessità di certificare e verificare diritti grazie a tale strumento. Si costituiva così una memoria familiare scarna, ma lunghissima e insolita a questi livelli della società rurale: di norma l'individuo, in particolare se non era di estrazione aristocratica, nei documenti notarili e nelle deposizioni testimoniali si qualificava con il nome proprio e quello del padre, molto raramente riteneva utile o era in grado di menzionare l'avo. Era una memoria pure selettiva: il registro assimilava il novero dei possessori degli immobili del comune agli uomini che vi risiedevano, con poche eccezioni di intestatarie donne; le sequenze genealogiche erano rigorosamente patrilineari. Così l'*acolarium* assecondava e sanciva l'esclusione sempre più sistematica dalla successione ai beni di famiglia e ai diritti comunali che, in queste valli come in molte altre realtà, le donne patirono nel tardo medioevo.[16] Anche coloro che, essendo di origine forestiera o discendendo da parentele che non avevano beneficiato di beni comunali, non potevano vantare un'analoga continuità del possesso familiare, erano comunque ricondotti a lunghe catene di conduttori locali che si erano trasmessi gli spezzoni del patrimonio collettivo, magari in questo caso con l'eccezionale menzione di un legame di affinità e dunque di un tramite femminile, pure taciuto, tra la parentela più radicata e il nuovo utilista (Antonio «fq. Iacobi de la Sgiana gener q. Stevani fq. Zaneti de Masiziis de Premana de Tallamona»). Dunque i tre inventari del comune di Talamona, che insieme abbracciavano l'arco di quasi un secolo, costruivano per l'individuo uno sfondo genealogico che per la maggior parte della popolazione rurale non sarebbe stato attingibile né con le risorse della memoria individuale, né, realisticamente, con il ricorso a diversa documentazione. Inoltre situavano il soggetto e la sua ascendenza in un quadro di valori che enfatizzava in ogni modo la stabilità della trasmissione del patrimo-

[16] Si voleva scongiurare l'eventualità che le donne, sposandosi con uomini residenti altrove, contribuissero all'alienazione del patrimonio collettivo e alla penetrazione economica di forestieri nel territorio comunale. Ho analizzato questo fenomeno in M. Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Unicopli, Milano 2006, pp. 381-89.

nio della comunità affidato ai vicini, garantita dalla persistenza del possesso locale e maschile.[17]

Se questi inventari potevano contornare empiricamente un gruppo di famiglie in rapporti di intrinsichezza con le istituzioni collettive e dalla più stabile permanenza nella località, ma senza introdurre vere e proprie discriminazioni fondate giuridicamente, ai registri dell'attività deliberativa del comune poté essere conferito lo stesso scopo, in forma però esplicita ed ufficiale. Nel 1448 Lugano stabilì la chiusura e l'ereditarietà dei diritti di vicinanza, istituendo la distinzione tra i «burgenses seu vicini antiqui dicti burgi» e i forestieri, in particolare per quanto riguardava il godimento di alcune entrate del comune, riservate ai primi in modo esclusivo. L'ordine comunale fece coincidere i vicini e *burgenses* con pieni diritti e il novero di coloro che avevano partecipato direttamente a quella decisiva seduta consiliare e condiviso in prima persona la deliberazione assuntavi, cui nel tempo sarebbero subentrati, con le medesime prerogative, i rispettivi discendenti. Tutti coloro che invece fossero risultati assenti da quei ruoli, sarebbero stati inclusi nel gruppo dei forestieri. Dal momento che a fare fede della facoltà dei singoli individui di essere, a quella data, membri partecipi del Consiglio del borgo fu invocato il registro in cui ne venivano verbalizzate le riunioni, con le relative liste dei convenuti, si fece immediatamente del *Libro del comune* una sorta di *Libro degli appartenenti alla comunità*, scrittura dotata della capacità di determinare l'esclusione e l'inclusione politica e sociale.[18]

Anche gli obiettivi di autorappresentazione erano presenti agli ufficiali delle comunità: codici di grande qualità grafica – come, si vedrà, l'estimo quattrocentesco di Crevola, gli statuti e l'accolario cinquecenteschi di Talamona o gli statuti coevi di Grosotto – non sono in verità numerosi. Essi però testimoniano come, al livello

[17] ASSo, *Estimi, Talamona* 1 [1507]; cfr. C. Bondio (a cura di), *Registri d'estimo del Terziere Inferiore di Valtellina*, Società storica valtellinese, Sondrio 1990, p. 111, che però identifica il codice come «libro dell'estimo del comune di Talamona».

[18] L. Brentani, *Codice diplomatico ticinese. Documenti e regesti*, 5 voll., Mazzucconi-Cavalleri, Como-Lugano 1929-1956, II, pp. 250-52, doc. CLXXXIII: «fuit, per consilium generale ipsius burgi, [...] ordinatum quod persone ille que descripte extiterant, illa eadem die, in ipso consilio et super libro dicti communis seu burgi Lugani, forent et essent mere vicini et burgenses predicti communis seu burgi Lugani ac illi, eorumque filii et heredes et successores, gaudere deberent huiusmodi intratis et prerogativis [...], et non alie persone forenses».

dei comuni rurali, maturò una concezione non esclusivamente funzionale dei prodotti documentari: la cura e i costi richiesti dalla confezione di quei registri rivelano la ricerca del prestigio dell'istituzione pure per il tramite delle scritture che le si riferivano, le quali divenivano testimonianze vive, presumibilmente da esibire, della ricchezza e dell'autorità della collettività.[19]

Infine, l'organizzazione dell'archivio si calava nella più generale configurazione delle tensioni e dei rapporti tra gli attori locali. Le varie comunità, nelle differenti zone della montagna lombarda intrattenevano relazioni diverse fra loro, con i governi centrali e con gli altri detentori del potere locale. Inoltre le stesse istituzioni collettive che hanno prodotto documentazione non erano entità monolitiche, la loro vita interna era attraversata da tensioni fra ceti, unità insediative, parentele che disegnavano caratteristici fronti conflittuali. Ebbene, la posizione di ciascuna comunità di fronte ai poteri locali e sovralocali, nonché le condizioni per la coabitazione che essa proponeva ai gruppi che la articolavano dall'interno, si definivano anche nelle tecniche di produzione e conservazione delle scritture.[20] Un potere signorile pervasivo, ad esempio, poteva influenzare decisamente la tenuta delle carte: nel 1484 Annibale Balbiani, feudatario di Valchiavenna, assicurò al duca di Milano di aver dato piena pubblicità alle sue gride, tra l'altro con un intervento autoritario e prescrittivo perché venissero trascritte nei registri dei comuni («et li ho fatto registrare a li libri de le comunitate»).[21] Peculiari pratiche di elaborazione e trasmissione nel tempo dei do-

[19] V. anche T. Bertamini, *Masera e i suoi statuti trecenteschi*, Comune di Masera 2001. Per ulteriori prospettive sulle implicazioni culturali e simboliche della documentazione, cfr. M. Della Misericordia, *Decidere e agire in comunità nel XV secolo (un aspetto del dibattito politico nel dominio sforzesco)*, in A. Gamberini, G. Petralia (a cura di), *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, Viella, Roma 2007, pp. 293-380, in particolare alle pp. 311-16, 358-59; Id., *Figure di comunità. Documento notarile, forme della convivenza, riflessione locale sulla vita associata nella montagna lombarda e nella pianura comasca (secoli XIV-XVI)*, Associazione culturale Ad fontes, Morbegno 2008 (disponibile in rete all'indirizzo http://www.adfontes.it).

[20] Si consideri, su altra scala, la divisione fra i due archivi pubblici bolognesi del Duecento, l'*armarium comunis* e l'*armarium populi* (Fasoli, *Due inventari*...), o i meccanismi per l'elezione dei responsabili dell'archivio del comune di Padova, nello stesso secolo, che garantivano la rappresentanza dei quattro quartieri cittadini (Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica*..., p. 12); v. pure F. Klein, *Introduzione*, in Ead. (a cura di), *I consigli della Repubblica fiorentina. Liber fabarum XVII (1338-1340)*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1995, pp. XXIII-XXXVII.

[21] ASMi, *Sforzesco* 1152, alla data 1484 marzo 12.

cumenti scaturivano anche dal precario equilibrio che parentele, villaggi, gruppi sociali raggiungevano nel comune. Ad esempio, il comune di Cosio funzionava come un coordinamento delle maggiori agnazioni che lo abitavano e dei villaggi che lo costituivano, organizzati in gruppi corporati («quadre»), quello di Rasura delle sole parentele insediate nel suo territorio. Quando nel 1446 e nel 1473 entrambi deliberarono il rinnovo dell'estimo, stabilirono che alla produzione del delicato strumento scritto di accertamento fiscale concorressero tutti i segmenti istituzionalizzati del comune – le cinque quadre di Cosio e le cinque parentele di Rasura – con un proprio rappresentante.[22] Nel 1534 una lite divise i nobili e gli abitanti di estrazione non aristocratica (i vicini) di Chiuro; come pacificatore della disputa intervenne il governatore della Valtellina, che cercò di assicurarne la convivenza disponendo una capillare divisione delle cariche, degli oneri fiscali e delle entrate fra tutte le componenti del comune (quadre), vale a dire i suoi ceti e le sue unità insediative. L'ideale che il lodo dell'ufficiale propose consisteva in una compartecipazione, con piene e soprattutto pari responsabilità, delle sei quadre che formavano il comune. Ebbene, il controllo dell'archivio era, almeno potenzialmente, uno dei campi di concorrenza fra le quadre, da regolare garantendone l'accesso agli esponenti di tutti i ceti e di tutti i villaggi di Chiuro. Una delle disposizioni della sentenza arbitrale, infatti, intese impedire ogni forma di monopolio del sapere che esso tesaurizzava e, di contro, assicurarne la disponibilità per tutti coloro che ne avessero avuto bisogno. Previde pertanto che i «libri», gli «iura» e le «scripture» della comunità fossero depositati in una «capsa», sicché «ad omnem [...] usum, tam [...] nobilium, quam aliorum dicti communis», ossia «ad omnem exigentiam et requisitionem», «libri ipsi ac instrumenta et iura ipsis exhibeantur et dentur ad usum eorum».[23]

Se la politica documentaria è frutto e manifestazione delle ambizioni di un'istituzione locale, della sua capacità di rivendicare e certificare diritti, assicurarsi introiti, accentrare e comporre la vita sociale e pubblica, ergersi a punto di riferimento identitario che custodisce e seleziona la memoria collettiva e familiare degli abitanti,

[22] ASSo, *Notarile* 121, ff. 203r-206r [1446 febbraio 8]; ASSo, *Notarile* 345, ff. 42r-44v [1473 gennaio 31].

[23] SAG, AB IV 8 a/2, *Veltliner Akten*, pp. 311-21 [1534 luglio 15].

allora è possibile trattare la costituzione e la tenacia conservativa degli archivi delle comunità rurali, e la relativa cronologia, come una fonte preziosa della storia politico-istituzionale del basso medioevo (§ 2). Al contempo, proprio la ricchezza delle implicazioni politiche, sociali, culturali della produzione e della conservazione delle carte condannerebbe all'astrattezza un approccio che ne assumesse le relative pratiche come procedure specializzate approntate dalle istituzioni e affidate a professionisti o funzionari. Infatti, l'elaborazione documentaria e la capacità di tramandarne i prodotti, o, più ampiamente, la raccolta e la trasmissione delle informazioni, si calano in un *continuum* sociale intessuto di rapporti tra individui e istituzioni, nonché di condizionamenti, fra i quali bisogna contemplare, in primo luogo, i presupposti della *fides* che la popolazione e i poteri centrali e locali erano disposti a prestare ad uno scritto (§ 3). Solo ricostruendo la concretezza di questi rapporti è possibile cogliere la fisionomia dell'archivio di cui le comunità rurali della zona studiata intesero dotarsi nel basso medioevo, che si configura come un frastagliato sistema scrittorio piuttosto che come un luogo impersonale e socialmente neutralizzato di deposito dei documenti (§ 4).

2. *Comunità rurali, scritture e archivi: stratigrafia, cronologia e geografia di un rapporto*

Per considerare il nesso comunità-scritture, almeno nell'area qui esaminata, è opportuno introdurre due ordini di distinzioni. La prima riguarda i molti livelli su cui erano organizzate le comunità rurali, la seconda è la diversità delle costellazioni sociali e politiche nelle Alpi centrali, che vedono distinguersi sensibilmente, di area in area, i rapporti e le posizioni di forza dei vari soggetti locali.[24]

[24] Per l'identificazione di tali costellazioni e per il contesto politico, istituzionale e sociale presupposto dall'analisi che sviluppo in questa sede, rinvio a Della Misericordia, *Divenire comunità*... Sulle Valli Ambrosiane del Ticino, v. K. Meyer, *Blenio e Leventina da Barbarossa a Enrico VII. Un contributo alla storia del Ticino nel medioevo*, Salvioni, Bellinzona 1977 (ed. or. Haag, Luzern 1911); P. Ostinelli, *Il governo delle anime. Strutture ecclesiastiche nel Bellinzonese e nelle Valli ambrosiane (XIV-XV secolo)*, Dadò, Locarno 1998; Id., *Il molteplice dominio. I canonici del capitolo maggiore di Milano e le comunità delle Valli ambrosiane durante la signoria viscontea (circa 1350-1450)*, «Archivio storico ticinese», 39 (2002), pp. 183-94; Mango Tomei, *La presenza e il ruolo*...

Per quanto riguarda il primo aspetto, è necessario, per l'area in questione, considerare tre diversi piani dell'organizzazione istituzionale. Quello intermedio è occupato dal soggetto che gli statuti, i documenti notarili e le fonti di emanazione statale identificano come «commune». A livello sub-comunale, però, operavano altre formazioni comunitarie, corrispondenti all'unità insediativa del singolo villaggio o a coordinazioni minime di più villaggi: erano le «contrate», che si riconoscevano sì nel superiore coordinamento istituzionale del comune, ma avevano anche una vita assembleare propria, controllavano risorse particolari, eleggevano ufficiali, nel Quattrocento si diedero a volte scarni statuti. A livello sovracomunale vi erano le federazioni: le comunità di pieve, di squadra, di terziere, di valle, di lago, vale a dire le coordinazioni di più comuni, dotate di uno o più consigli, ove sedevano i delegati delle unità che le costituivano; anch'esse dotate di propri statuti, agivano soprattutto come interlocutrici delle autorità statali per tutto ciò che concerneva il governo locale. Ora, queste formazioni non raggiungevano tutte un identico grado di formalizzazione né pari corposità istituzionale, non controllavano gli stessi tipi di risorse né assicuravano il medesimo genere di servizi. Tali differenze tra funzioni e pratiche generavano distinzioni profonde nella vita istituzionale delle une e delle altre, che si riflettevano anche nell'interesse o nella capacità di produrre e conservare gli atti che documentavano la loro attività.

Inoltre, e così introduco il secondo ordine di distinzioni cui accennavo, non ovunque i rapporti di forza, le tensioni e gli equilibri tra queste diverse comunità erano identici: in alcune zone era politicamente più incisivo lo strato minimo in cui gli uomini si organizzavano, la contrada, altrove lo era il comune, altrove la comunità di valle. Queste differenze, pure in grado di connotare in modo durevole le diverse configurazioni locali, non si presentano come caratteristiche atemporali e immutabili delle aree qui prese in considerazione; dunque, l'operare delle istituzioni comunitarie e l'organizzazione delle scritture cui misero capo saranno considerate di seguito pure nel loro sviluppo diacronico, nell'arco di tempo compreso tra il XIII e i primi decenni del XVI secolo.

2.1. I comuni in Valtellina e Valchiavenna

Il primo quadro d'area delle istituzioni comunitarie e della loro organizzazione archivistica che intendo tracciare è relativo alla Valtellina e alla Valchiavenna, nella diocesi di Como. In questa zona, nel cuore delle Alpi centrali, il soggetto comunitario che si affaccia più precocemente nelle fonti e nell'interazione politica e sociale è il comune rurale. Se seguiamo anche il primo strutturarsi degli archivi comunitari, emerge con molta chiarezza il nesso tra la precocità e robustezza dello sviluppo istituzionale e la capacità di produrre e tramandare documentazione: tale capacità, infatti, è in primo luogo dei comuni e, in modo particolare, dei soggetti che, a questo livello organizzativo, emergono per la corposità della loro esperienza politica. Infatti alcuni centri popolosi, situati in luoghi favorevoli per il controllo dei transiti e dall'economia florida, in età comunale riuscirono a sottrarsi parzialmente al rigido controllo urbano e nello Stato territoriale costituirono isole di privilegio fiscale e giurisdizionale. La loro vita istituzionale, sociale ed economica richiese dunque con particolare urgenza di reperire dispositivi per il governo della complessità, quali la scrittura era in grado di offrire.[25]

Il comune sorto più anticamente nella zona è quello di Chiavenna, attestato per la prima volta nel 1097, che si presenta come il più precoce anche nell'organizzare le proprie carte. Le esigenze locali si incontrarono con le richieste del comune di Como, la città da cui Chiavenna dipendeva, che funsero pure da stimolo e da suggerimento; così dalla metà del Duecento si sviluppò un saldo reticolo di scritture pubbliche. Notevole era soprattutto la loro specializzazione: si produssero quaderni di uscite (*quaterni dispendii*, *quaterni expensarum*) almeno dal 1240 e dal 1260 registri di entrate (*quaterni receptionis*) e stime dei patrimoni a scopo fiscale (*facultates*); inoltre furono stesi elenchi particolari, ad esempio di fitti del comune (1256), di canoni arretrati dovuti dai concessionari di beni collettivi (1268), di *banna* da riscuotere (1271), di creditori del comune stesso (1272), nonché una lista dei ricavi annui dell'alpicoltura e vari censimenti del bestiame allevato nel territorio.

[25] Per la situazione di un centro di livello paragonabile cfr. P. Grillo, *Istituzioni e società fra XII e XV secolo*, in E. Cau, P. Paoletti, A. A. Settia (a cura di), *Storia di Voghera*, I: *Dalla preistoria all'età viscontea*, Edo, Voghera 2003, pp. 165-224, in particolare a p. 189.

Questo sistema documentario costituisce, nel suo complesso, un aspetto cruciale di una fase determinata dello sviluppo istituzionale di Chiavenna, come dimostra la cronologia delle prime attestazioni di nuove soluzioni scrittorie, che ricalca da vicino quella del mutamento politico. Al 1213, infatti, risale la prima menzione di un podestà del borgo, ma solo negli anni 1242-1285 il comune fu retto con continuità da un regime podestarile. Il breve periodo 1258-1260 corrisponde alla massima affermazione del *Populus*, che, pur non conseguendo i successi maturati in altre realtà coeve, si costituì in un'associazione capace di esprimere una magistratura (il *procurator pro comunitate Populi*) e di incidere nella vita consiliare. Anche in questo comune alpino, dunque, come nei meglio noti centri urbani dell'Italia duecentesca, la specializzazione delle scritture, le più funzionali pratiche d'uso e di conservazione dei documenti furono alcuni degli obiettivi politici e dei risultati del governo del podestà e del Popolo, che vi trovarono un sostegno essenziale per l'irrobustimento dell'apparato pubblico che in quella fase fu perseguito. Pure a Chiavenna l'uso delle scritture rese effettivamente più capillare il controllo politico e sociale che il comune era in grado di esercitare: ad esempio, nel 1275 furono registrati i nomi di tutti i carbonai, tessitori e fornai attivi nel borgo, per verificare il loro rispetto dei pesi e delle misure fissati; due anni dopo, per la prima volta, un fornaio fu multato perché il pane che cuoceva non li rispettava.

Le innovazioni documentarie e archivistiche devono essere spiegate, oltre che nella logica interna della vita politica del borgo, nella circolazione di modelli culturali e istituzionali. Nel caso di Chiavenna – un comune castrense che nel corso del Duecento il centro urbano riuscì a sottoporre al proprio controllo con maggiore successo rispetto a quanto avvenuto nel XII secolo –, sono da considerare soprattutto gli stimoli provenienti da Como, città che peraltro a sua volta partecipò in alcune fasi di più vaste alleanze politiche e mediò quindi impulsi provenienti da più lontani luoghi del potere, come Milano, si vedrà, negli anni in cui i della Torre estesero la loro signoria in Lombardia. In primo luogo, quasi tutti i podestà, la massima magistratura del borgo, e una parte dei loro vicari furono comaschi e presumibilmente portarono con sé esperienze e soluzioni tecniche. Inoltre le autorità urbane prescrissero la redazione di determinate scritture: ad esempio, nel 1264 il podestà

di Como Filippo della Torre ingiunse la stesura di un censimento della popolazione maschile d'età compresa fra i 15 e i 70 anni e degli aderenti delle parti guelfa e ghibellina, una di quelle liste che anche a Milano furono strumenti del governo torriano. Altri casi sono ancora più interessanti, ai fini di accertare effettivamente la trasmissione dei modelli e non la mera esecuzione di disposizioni dall'alto. A volte, infatti, il borgo non fu raggiunto da mandati che comandassero la produzione di determinate scritture, come nei due casi citati; piuttosto, i magistrati urbani imposero degli obblighi, per attendere ai quali fu il comune di Chiavenna ad elaborare in proprio scritture apposite, magari mettendo a frutto l'esempio dei documenti richiesti in precedenza ancora dalla città. Così, nel 1269, Chiavenna dispose per la prima volta in modo autonomo un elenco degli abitanti – simile a quello che gli ufficiali e i notai locali dovevano aver imparato a compilare nel 1264, su ordine del governo urbano e per impulso di un potere signorile ormai sovra-cittadino – per censire gli uomini abili alla realizzazione di un ponte voluta da Como.[26]

Il comune di Bormio non è attestato così anticamente come quello di Chiavenna, però nel 1185 era già in grado di stabilire una pace con l'avvocato del vescovo di Coira, cui competeva la giurisdizione nel suo territorio. Anche nel caso di Bormio è possibile situare lo sviluppo del sistema documentario entro una precisa fase politica: l'approdo al regime podestarile e consiliare. Nel 1247, infatti, Como impose al borgo di istituire la figura del podestà e di accogliere colui che dalla città fosse stato designato per ricoprire quella magistratura; nel 1272 è attestato per la prima volta un *Consilium communis*, che si aggiunse così all'assemblea dei capifamiglia; a partire da questi stessi anni aumentano pure le menzioni di ufficiali del comune dalle mansioni specializzate (canevari, vicari dei podestà, sindaci con compiti di rappresentanza). Dopo questa stagione di irrobustimento istituzionale, nei primi decenni del Trecento,

[26] C. Becker, *Il comune di Chiavenna nel XII e XIII secolo. L'evoluzione politico-amministrativa e i mutamenti sociali in un comune periferico lombardo*, Centro di studi storici valchiavennaschi, Chiavenna 2002 (ed. or. Peter Lang, Frankfurt am Main 1995), pp. 163-69, 176-78; T. Salice, *La Valchiavenna nel Duecento*, Centro di studi storici valchiavennaschi, Chiavenna 1997, pp. 129, 160, 310, 312, 381, 461, 465, 487, 493; P. Grillo, *'Reperitur in libro'. Scritture su registro e politica a Milano alla fine del Duecento*, in G. G. Merlo (a cura di), *Libri, e altro: nel passato e nel presente*, Università degli studi di Milano-Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano 2006, pp. 33-53, in particolare a p. 37.

Bormio sviluppò la maggiore intraprendenza e autonomia politica, muovendosi con disinvoltura e abilità tra gli schieramenti di fazione e i poteri concorrenti dell'impero, del comune e dei signori di Como, della chiesa vescovile di Coira e dei suoi avvocati.[27]

Ora, proprio nel 1272 il comune fece redigere un primo inventario delle carte che lo riguardavano e altri furono compilati nei decenni seguenti: menzionavano la tipologia documentaria, il notaio rogatario e la data in cui l'atto era stato steso. Tali documenti confluirono poi nel lavoro più recente che si è conservato – l'inventario realizzato nel 1325, ma aggiornato fino al 1344 –, nel quale furono copiati. Allora il comune poté organizzare una memoria documentaria che comprendeva oltre 800 carte, perlopiù conservate nel suo archivio, e copriva circa 150 anni, prendendo l'avvio dal primo atto che ad oggi attesta l'esistenza dell'istituzione, risalente come dicevo al 1185, e sedimentatasi con una certa continuità dall'inizio del Duecento. Sempre nel 1272 il comune designò un *canevarius cartarum*, carica che venne rinnovata nei decenni successivi: si trattava di un archivista incaricato di custodire le carte, di inventariarle e di sovrintendere alla consultazione dei documenti del comune.[28]

All'inizio del Trecento, in concomitanza con la fase di più decisa affermazione politica di Bormio, aumentarono significativamente le carte sciolte prodotte dal comune e fu introdotta, per la prima volta sistematicamente, la scrittura su registro. Nel Duecento, infatti, coloro che governavano Bormio non sembrano aver riservato un interesse pari a quello che abbiamo incontrato a Chiavenna per la stesura di registri. Ancora nell'inventario del 1325 gli unici libri del comune menzionati erano altri «quaterni eventariorum» (tra i quali erano pure, ma non in modo esclusivo, repertori di carte) e un «quaternus banitorum», ricordato senza data e che solo la posizione del richiamo all'interno dell'inventario stesso farebbe ricondurre agli anni Settanta-Ottanta del Duecento.[29] È certo, però, che nei primi quattro decenni del Trecento i registri si moltiplicarono. Scritture specializzate di carattere corrente furono dedicate al censimento delle proprietà dei minori affidati a curatori, all'ammini-

[27] E. Besta, *Bormio antica e medioevale e le sue relazioni con le potenze finitime*, Giuffrè, Milano 1945, pp. 32-72; R. Celli, *Longevità di una democrazia comunale. Le istituzioni di Bormio dalle origini del comune al dominio napoleonico*, Del Bianco, Udine 1984, pp. 68ss.

[28] Martinelli Perelli, *L'inventario di un archivio comunale...*, pp. 231 e 260.

[29] Martinelli Perelli, *L'inventario di un archivio comunale...*, pp. 260-61 e 272.

strazione finanziaria del canevaro responsabile delle entrate e uscite dell'ente, alle deliberazioni consiliari, all'attività del tribunale bormiese (presieduto dal podestà e da giudici designati dagli uomini), o anche a singole voci del bilancio, come testimonia il *Quaternus receptionis* tenuto nel 1334 da coloro che gestirono la taverna comunale. Un indizio fa pensare che, se non altro per quanto attiene ai quaderni di deliberazioni, la data di inizio della serie non sia stata posta da una casuale vicenda di conservazione, ma si approssimi al momento in cui si avviò sistematicamente o si innovò radicalmente la produzione di testimonianze scritte dell'attività consiliare. Il più antico *Quaternus consiliorum* è infatti del 1334 e dall'inventario delle carte comunali risulta steso per la prima volta nel 1329 l'«exemplum unius conscilii». Ora, per i precedenti 150 anni non erano mai state ricordate scritture di questo tipo, le cui menzioni, invece, diventano numerose per il periodo immediatamente successivo. In particolare, il fatto che tutte le ricorrenze riguardino non *conscilia*, ma *exempla consciliorum*, fa ritenere che si cominciassero a tenere allora registri da cui potevano essere tratti singoli documenti in pubblica forma per mano ora del notaio che svolgeva anche l'attività di scriba del comune, ora di suoi colleghi. Altre scritture, infine, si posero a sistemazione più stabile della convivenza, degli assetti territoriali e urbanistici: sempre al primo Trecento risalgono una prima redazione degli statuti, i *Quaterni stratarum* (un'analitica misurazione degli edifici e delle strade del borgo), il *Quaternus confinium inter alpes et sentitos*, nel quale erano delimitati i pascoli, ospitato da un registro pergamenaceo che contiene pure una deliberazione del Consiglio circa i ponti e le strade di poco successiva.[30]

[30] Besta, *Bormio antica e medioevale*..., pp. VIII e 61ss.; G. P. Bognetti, *Il 'Liber stratarum' di Bormio trecentesca*, «Bollettino della società storica valtellinese», 11 (1957), pp. 8-35 (cfr. L. Martinelli Perelli, *Bormio medioevale. Vie di comunicazione e strutture urbane*, «Nuova rivista storica», 56 (1972), pp. 315-35); Martinelli Perelli, *L'inventario di un archivio comunale*..., pp. 342, 345-46, 350-52; *Archivio storico del comune di Bormio. Inventario d'archivio (1252-1797)*, Archidata, Milano 1996; D. Zoia, *Statuti e ordinamenti delle valli dell'Adda e della Mera*, Giuffrè, Milano 2001, p. 57; R. Bracchi, *Divisione tra alpi e 'sentiti' a Bormio nel 1309*, «Bollettino della società storica valtellinese», 51 (1998), pp. 31-94 (dove è pure citato un «quaternus vetus» di confinazioni); Id., *Strade nei* glaredi *e ponti sull'*aqualare *a Bormio nel 1322*, «Bollettino storico Alta Valtellina», 2 (1999), pp. 21-52; M. L. Mangini, *I* Quaterni consiliorum *trecenteschi di Bormio nel panorama delle fonti di matrice consiliare*, «Nuova rivista storica», 89 (2005), pp. 465-82. La redazione delle scritture bormiesi è regolata negli statuti raccolti successivamente: L. Martinelli, S. Rovaris (a cura di), *Statuta seu leges municipales communitatis Burmii tam civiles quam*

La vicenda di Bormio, comunque, invita a non irrigidire il rapporto tra istituzioni e organizzazione archivistica entro lo schema di uno sviluppo lineare. A partire dalla metà del Duecento e fino agli anni Settanta e Ottanta del secolo le carte sciolte furono accorpate, almeno in parte, per nuclei tematici, i «capitula». Ciascuno di essi raccoglieva gli atti inerenti ai rapporti economici o politici del comune con eminenti famiglie cittadine, valtellinesi o transalpine, o ancora a spese determinate da circostanze specifiche. Due capitoli in particolare sembrano cruciali per Bormio, situato ai confini della diocesi di Como, che guadagnò spazi di autonomia politica muovendosi tra le pretese giurisdizionali del vescovo di Coira e l'espansionismo del comune di Como. Il «capitulum confessionum domini advocati» raccoglieva le attestazioni di pagamento del *fictum gastaldie* ai Matsch (la famiglia degli avvocati vescovili di Coira), con cui il comune mostrava di osservare i loro diritti. Il «capitulum confessionum de Cumis» era relativo ai versamenti del *fictum* che Bormio doveva periodicamente al comune urbano a riconoscimento della propria dipendenza, a partire dal 1214. Se si considerano le carte che, secondo il sommario che ne fornisce l'inventario, i vari capitoli comprendono, è possibile supporre che quello più antico, il «capitulum confessionum obsidum et alliarum quam plures confessionum» fu organizzato negli anni 1248-1249; quelli inerenti ai rapporti con la famiglia Bugnoni, con i Matsch e con il comune di Como furono realizzati contemporaneamente al primo inventario d'archivio (gli atti si arrestano infatti al 1271). Altri capitoli, dedicati alle transazioni concluse con le famiglie Stoppani e *de Baliachis*, furono probabilmente aggregati negli anni Sessanta del secolo. Quello che riguarda i *domini* Lazzaroni, costituito non prima del 1276 o comunque tenuto aggiornato fino a quella data, è la realizzazione più tarda. Alcuni capitoli, quelli relativi ai Lazzaroni e, con maggiore rigore, ai Matsch, vedevano le carte disposte secondo un andamento approssimativamente cronologico; gli altri, invece, pure quello inerente ai rapporti con Como, non manifestano alcun interesse per tale ulteriore ordinamento della documentazione.

---

criminales - Statuti ossia leggi municipali del comune di Bormio civili e penali, Banca piccolo credito valtellinese [Sondrio 1984], pp. 42-45, cap. 14, pp. 110-15, capp. 80, 82, pp. 336-37, cap. 24; devo a Ilario Silvestri e Lorenza Fumagalli informazioni che hanno agevolato il mio orientamento nella documentazione bormiese.

Sopravvivendo solo citazioni indirette, è arduo avanzare ipotesi sull'organizzazione materiale di tali sezioni dell'archivio; certamente, però, quella dei capitoli pare una soluzione relativamente avanzata per disporre le carte sciolte, che prevedeva una prima partizione tematica ed eventualmente una seconda sistemazione secondo un criterio cronologico. Ne derivavano nuclei che facilmente potevano essere ricompresi in una scrittura di sintesi, la quale, di conseguenza, ben si prestava ad essere articolata, a sua volta, per temi economici e politici significativi, e pure a selezionare delle rilevanze. L'inventario, infatti, si apriva con il «capitulum confessionum domini advocati»; conferiva dunque immediata visibilità agli atti che riguardavano i rapporti con i Matsch, e suggeriva così la precedenza, rispetto a tutti gli affari del comune, del rapporto con chi vi esercitava la giurisdizione e delle condizioni di soggezione all'autorità sovralocale attiva da più tempo nel Bormiese. Tuttavia, dopo il 1276 chi reggeva il comune o i canevari delle carte rinunciarono ad un'organizzazione della documentazione per sezioni tematiche, ma pure, per almeno due decenni, a perseguire con vera sistematicità una soluzione alternativa. Solo alla fine del secolo si optò per un ordinamento cronologico degli atti, che l'inventario trecentesco riprende, con la sequenza dei documenti regestati seguendo la successione delle loro date.

Il passaggio da un ordine per materie e, in parte, per successione cronologica a una mera accumulazione delle carte in ordine cronologico, che in una storia evoluzionistica dei sistemi documentari e archivistici verrebbe interpretata come un regresso, rispose in realtà alle esigenze di uno sviluppo politico e scrittorio. Nel Trecento i soggetti istituzionali e sociali con cui il comune di Bormio era in contatto divennero più numerosi. Inoltre, con il nuovo secolo, la produzione di documenti crebbe esponenzialmente: attorno alla metà del Duecento essa aveva conosciuto un primo aumento e a partire da quel momento l'inventario registra, per ogni decennio, un numero di carte che oscilla tra le quattro e le cinque decine. Gli atti citati nello stesso inventario per gli anni 1300-1309 superano invece il centinaio e quelli risalenti al periodo 1310-1319 sono più di 150. Evidentemente questa mole documentaria e il più esteso ventaglio di poteri e istituzioni con cui il comune entrò in dialogo non risultarono più gestibili per piccole suddivisioni tematiche – dedicando un capitolo ad ogni interlocutore – e solo l'organizzazione

cronologica delle carte poté offrire, almeno in un primo momento, una qualche garanzia di reperibilità.[31]

Accanto a Bormio e a Chiavenna si situa Teglio: la terra costituiva un'altra *enclave* giurisdizionale in Valtellina, che godeva di una posizione di privilegio grazie alla dipendenza dall'arcivescovo di Milano, che l'aveva preservata immune dalle pretese del comune di Como. Tale realtà, tuttavia, è documentata solo per un periodo successivo. Gli statuti, risalenti alla fine del Trecento o all'inizio del Quattrocento, istituivano dispositivi simili a quelli che si sono considerati nelle pagine precedenti: regolavano l'attività del notaio del comune, prevedevano la stesura di un inventario delle scritture 'utili al comune', di un registro dei bandi e la conservazione degli statuti stessi.[32] Nel 1390 è documentata effettivamente la redazione di scritture giudiziarie (*acta communis*), nei decenni successivi l'estensione di verbali dell'attività consiliare (*libri refformationum*), che tuttavia, non conservatisi, non consentono ulteriori considerazioni.[33]

Molti centri meno cospicui di Bormio, Chiavenna e Teglio per i livelli demografici e la floridezza commerciale, si organizzarono in comune tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo; la loro politica restò meno intraprendente, furono più direttamente soggetti al regime urbano e si videro poi riconosciute, nella successiva costituzione dello Stato territoriale, autonomie sensibilmente più ristrette. Prima del XV secolo anche la loro attività documentaria appare occasionale e discontinua: la memoria delle decisioni assembleari e degli atti compiuti dai consoli e dai sindaci a nome dei vicini era affidata esclusivamente a singoli istrumenti notarili. Per quanto riguarda i registri, già nel Trecento fu introdotto l'uso di scritture specializzate, come gli inventari dei beni collettivi, che le assemblee vicinali perlomeno si proposero di far realizzare, o il *Liber expensarum* in cui il canevaro nominato dagli uomini di Chiuro per seguire la realizzazione di un ponte aveva annotato tutti i costi

[31] Martinelli Perelli, *L'inventario di un archivio comunale*... Sui due criteri d'ordinamento, cronologico e per argomento, in età comunale, cfr. Cencetti, *Camera actorum*..., p. 265.

[32] D. Zoia (a cura di), *Teglio: terra dell'Arcivescovo. Statuti ed ordini della castellanza e del comune di Teglio*, Centro tellino di cultura [Teglio 1996], pp. 57-58, cap. 14, p. 61, cap. 25, p. 85, cap. 40, p. 104, cap. 53.

[33] ASSBVT, *Pergamene* 609 [1390 aprile 11]; Archivio parrocchiale di Tirano, *Pergamene* 81 [1440 settembre 3].

sostenuti.[34] Eppure, nella documentazione sopravvissuta, le tracce dell'uso effettivo di registri nella gestione corrente di questi comuni rurali restano in generale assai rade fino al pieno Quattrocento.

In tale panorama, di scarsa o poco precoce iniziativa in campo documentario, spiccano comunque le comunità dalla vita istituzionale più ricca e in grado di coordinare l'azione collettiva più incisiva, come Grosio, Morbegno e Talamona. Grosio è un comune dell'alta Valtellina che, pur privo delle tradizioni istituzionali e dell'autonomia giurisdizionale di Chiavenna, Bormio e Teglio, è caratterizzato dalla notevole capacità di controllare le estese risorse del territorio, di far convergere su centri simbolici unitari la vita devozionale e caritatevole dei suoi abitanti, di muovere gli uomini in modo coeso, specialmente nel momento del conflitto anti-signorile. Questi successi furono conseguiti anche grazie al patrimonio di carte che l'istituzione aveva accumulato: la pergamena più antica conservata oggi nell'Archivio storico di Grosio risale al 1291 e da quel momento vennero sedimentandosi i testamenti che comprovavano i legati alla parrocchia e all'ente elemosiniere locale, le sentenze nelle cause che gli uomini affrontarono per affermare i loro diritti collettivi, le investiture dei beni di proprietà comunale. Le pratiche di conservazione e reperimento della documentazione si articolarono: di alcuni testamenti l'archivio conserva l'originale, redatto in concomitanza con la stesura dell'imbreviatura o comunque nel corso della vita del notaio rogatario, ma già in vista di un uso mirato del documento, perché vi sono riportate solo le disposizioni che beneficiavano il comune e la designazione degli eredi universali (i soggetti sui quali l'istituzione si sarebbe rivalsa in caso di inadempienza), mentre il testo di tutti gli altri legati veniva omesso. Col passare dei decenni e soprattutto dal secondo Quattrocento si moltiplicano invece le pergamene che il comune intese acquisire solo 40, 50 o addirittura 80 anni dopo l'estensione dell'atto, richiedendo che fossero estratte

[34] Ad esempio a Cosio, nel 1387, si deliberò la realizzazione di una *descriptio* delle terre di proprietà comunale (ASSo, *Notarile* 45, ff. 78r-79r [1387 agosto 14]). Analoghe esigenze furono avvertite a Grosio, come si vedrà nelle pagine seguenti. Nel 1385 fu prodotto in giudizio il *Liber expensarum* del canevaro di Chiuro, riportabile agli anni precedenti, ma purtroppo non databile sulla base della sola menzione indiretta che ne è sopravvissuta (ASSo, *Notarile* 42, f. 10r [1385 agosto 5]; v. anche L. Porta, *Aspetti dell'economia e della società valtellinese tra Tre e Quattrocento: Gaudenzio e Stefano Quadrio*, tesi di laurea, relatrice G. Soldi Rondinini, Università degli Studi di Milano, a.a. 1982-1983, p. 252, doc. 173).

dall'imbreviatura del notaio ormai defunto ad opera di un collega. L'esito complessivo risulta cospicuo ancora oggi, se si considera che duecento anni di attività dell'istituzione sono documentati, a partire dal 1291, da quasi trecento pezzi membranacei custoditi nel suo archivio.[35]

Almeno dalla metà del Trecento a Grosio si progettarono anche scritture panoramiche inerenti ai beni collettivi e delle chiese, nonché alle spettanze dell'ente caritativo comunale. Nel 1342 fu redatto un inventario del patrimonio collettivo; alla metà del Quattrocento alla gestione dei medesimi beni era dedicato un *Acolivum*, ancora consultato alla fine del secolo; nel 1505 fu steso un elenco degli introiti dovuti dai concessionari del comune. Negli anni Trenta del Cinquecento Grosio possedeva un *Liber acolarum communis*, perduto, che forse è identificabile con il registro quattrocentesco, forse era un diverso registro che lo proseguiva, impiegato per accertare le investiture degli immobili, le relative condizioni, le servitù gravanti sui terreni, tenuto presente anche in occasione delle alienazioni. Non si trattava di un inventario chiuso, ma di registrazioni che, come risulta ancora nel corso del decennio successivo, venivano aggiornate nel caso di vendite, di transazioni che ridefinivano le prerogative dell'istituzione e dei suoi concessionari.[36] Analoghi documenti prospettici riguardano il patrimonio dell'Elemosina e risalgono al 1364, al 1406 e agli anni 1479-1485. Dopo il 1440 fu steso un elenco dei testamenti che istituivano lasciti pii, reperibili nelle imbreviature di un notaio attivo in una località vicina. Ci sono giunti, inoltre, i *quaterni fictorum*, cioè degli introiti in cereali, vino e formaggio dell'Elemosina degli anni 1521 e 1524.[37] I fondi di proprietà delle chiese locali furono censiti e descritti periodicamente ad opera del comune; il documento più antico risale al 1383 ed è

[35] ASCG, *Pergamene*. La selezione delle varie disposizioni contenute nel testamento è ben testimoniata dai due atti *in mundum* che tramandano le ultime volontà di Isonino Venosta, uno più esteso, uno, conservato nell'archivio di Grosio sfrondato dei lasciti a enti ecclesiastici situati al di fuori del territorio comunale (ASCG, *Pergamene* 182 [1480 marzo 28]; ASSBVT, *Pergamene* 746 [1480 marzo 28]).

[36] ASCG, *Pergamene* 604 [1342-1344]; ASSo, *Notarile* 416, ff. 239v-240r [1483 febbraio 24]; ASSo, *Notarile* 1051, ff. 83v-84v [1531 agosto 26]; ASSo, *Notarile* 776, ff. 260r-265r [1532 aprile 25], 352r [1532 maggio 3]; ASCG, *Pergamene* 404 [1545 maggio 19].

[37] ASSo, *Notarile* 416, ff. 223r-242r [1479 ottobre 29-1485 dicembre 8]; ASCG, *Capitolo dell'elemosina* 28, fascc. 1 [s.d.], 7 [1521] e 8 [1524].

un singolo atto membranaceo contenente l'elenco degli immobili spettanti alla chiesa dei SS. Colombano e Giacomo di Ravoledo, contrada di Grosio.[38]

Nel XIV secolo furono copiati, almeno in parte, gli statuti comaschi; sicuramente dal 1491 la comunità elaborò pure una propria normativa, messa per iscritto in piccoli fascicoli di ordini frequentemente aggiornati o rinnovati. Dalla seconda metà del Quattrocento si conservano vari registri d'estimo, dall'inizio del Cinquecento i consuntivi dell'attività del decano, che nel 1548 occuparono un voluminoso codice.[39] Venne inoltre tramandata la memoria di alcuni processi che avevano interessato la comunità tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo: carte sciolte, fascicoli o appositi registri riguardano le cause contro esponenti della parentela dei Quadrio per diritti di decima, contro i membri del consorzio signorile locale (costituito dalle agnazioni dei Venosta e Quadrio) per l'uso delle alpi, la condivisione del carico fiscale e così via. Un altro registro documenta un processo avviato *ex officio* dal podestà del Terziere Superiore della Valtellina contro il comune di Grosio per lesa maestà, processo che scoprì ancora una volta motivi di tensione interni, soprattutto tra alcuni esponenti della nobiltà locale e i vicini. Si trattava di scritture non prodotte dal comune, ma dalle cancellerie dei tribunali in cui erano state discusse le cause (quella della chiesa vescovile di Como, come quella del giusdicente di Tirano), acquisite e poi custodite dagli uomini di Grosio, evidentemente a salvaguardia delle prerogative che ne avevano sollecitato l'iniziativa.[40]

Le testimonianze delle cause con cui erano stati strappati o contesi alle parentele signorili i diritti di decima e di alpeggio, i testamenti che comprovavano i legati perpetui destinati all'Elemosina, le scritture panoramiche che consentissero la riscossione dei canoni o la loro rivendicazione nei confronti dei vicini eventualmente inadempienti, gli statuti che inquadravano normativamente le pratiche del pascolo, della distribuzione caritatevole e della vita associata in generale erano il frutto del controllo che il comune impose sulla

[38] G. Antonioli, *Note storiche sulla chiesa medievale dei santi Colombano e Giacomo di Ravoledo di Grosio*, «Bollettino storico Alta Valtellina», 2 (1999), pp. 113-32.

[39] ASCG, *Estimi e taglie* 37-38; ASCG, *Rese decanali* 1, fascc. 1-3; ASCG, *Atti vari contabili* 33, fasc. 1; v. anche ASCG, *Pergamene* 307 [1515 aprile 11].

[40] Tale documentazione è riunita perlopiù nella cartella ASCG, *Cause e liti* 41, cui è da aggiungere almeno ASCG, *Pergamene* 608 [1531-1532].

pratica della solidarietà locale e sulle risorse del territorio e, d'altra parte, mezzi potenti per rendere ancora più efficace quel controllo. Non è forse casuale, allora, che la produzione di scritture, che pure interessò coloro i quali reggevano il comune dall'inizio del XIV secolo e sembra quindi maturare in modo relativamente continuo, abbia tuttavia conosciuto un sensibile salto di qualità nel corso dei primi decenni del Cinquecento. A quegli anni, infatti, risalgono i nuovi inventari dell'Elemosina (1521 e 1524), i primi bilanci dei decani, cinque registri di statuti o ordini (1515, 1528, 1539, 1543, 1545), gli estimi rivisti (1526 e 1528), l'aggiornamento del Libro delle accole. Ciò significa che tale prassi documentaria maturò in una fase politica segnata dal deciso attacco alle prerogative del consorzio signorile locale: a partire dal 1507, infatti, fu negata alle parentele dei Venosta e dei Quadrio una posizione di privilegio nel godimento delle alpi, nella divisione dell'imposizione fiscale e nel complesso della vita comunitaria. Era un disegno assai ardito parificare la condizione dei signori locali a quella di tutti gli altri vicini e imporre l'appartenenza alla comunità come identità sociale prevalente anche a chi aveva precisato il proprio *status* sociale con il linguaggio del privilegio. Allo scopo, furono necessarie iniziative processuali e politiche impegnative, la cui documentazione fu acquisita e custodita dagli uomini di Grosio; tali obiettivi, però, dovettero essere sostenuti pure da una riflessione sulla convivenza, sull'uso delle risorse, sulle responsabilità fiscali e inoltre da una concreta pratica della vita associata, dello sfruttamento dei beni collettivi, della divisione delle imposte, che il sistema di scritture comunali nel suo complesso, dagli statuti agli estimi, consentì.

Diversa è la vicenda di Morbegno, comune popoloso già nel primo Trecento, che tra XV e XVI secolo si affermò come una delle principali piazze commerciali e creditizie della Valtellina. Qui sembra cruciale, piuttosto che una fase di decisa promozione politica, una netta discontinuità sociale, riscontrabile nella composizione del personale di governo del comune.

Morbegno nel 1431 possedeva un *Liber custodiarum*: è una delle più antiche menzioni individuate finora da me in Valtellina dell'uso effettivo di un registro, che nella circostanza si prevedeva venisse considerato per organizzare i turni di custodia tra coloro che vi erano tenuti e prevedere le multe per gli inadempienti. Nel 1437 l'assemblea dei capifamiglia elesse cinque ragionieri e previde che essi facessero

riferimento a un *Liber communis* in cui erano iscritti i debitori della collettività e le somme per cui erano impegnati. Pure nel 1474 i conti pubblici erano tenuti grazie ad appositi *quaterni communis*.

Non pare però che una vera e propria politica documentaria e archivistica sia stata promossa prima della fine del Quattrocento, quando accompagnò la formazione di una *élite* di governo, costituitasi a partire dal 1491, allorché numerosi immigrati di alto livello sociale furono ammessi in comunità. Molti *homines novi*, fino a quel momento esclusi, in quanto forestieri, dalla politica morbegnese, accedettero in brevissimo tempo alle cariche più elevate, venendo così a formare un nuovo gruppo eminente, che negli anni successivi, pur senza ferme chiusure ad ulteriori ascese sociali, stabilizzò e mantenne la fisionomia acquisita. Inoltre nel corso di questi anni si introdussero innovazioni profonde nell'amministrazione civica: al vertice il console fu sostituito da un collegio di quattro sindaci, di cui, col tempo, si prescrisse in modo più preciso la ripartizione fra le diverse unità residenziali del comune.[41]

In questa fase di sperimentazioni politiche e di definizione della fisionomia di un diverso ceto di governo, le scritture furono investite da un nuovo interesse. L'archivio del comune si è conservato in modo assai frammentario, ma una pur piccola serie di pergamene consente già di identificare una scansione significativa. Fino al 1512, infatti, non vi si è depositata documentazione relativa all'amministrazione corrente, prodotta dalle magistrature locali e conservata a loro uso, bensì quasi esclusivamente *munimina*: privilegi emessi dalla cancelleria sforzesca relativi alla giurisdizione della terra e del suo podestà fra gli anni 1456-1477, i capitoli di dedizione negoziati con la Repubblica ambrosiana nel 1447, una sentenza pronunciata nel 1503 a dirimere una lite fra la collettività e vari particolari. Ad essi si aggiungono un paio di procure presumibilmente prodotte *in mundum* ad uso dei rappresentanti del comune e poi restate nell'archivio di quest'ultimo. Per gli anni successivi, invece, gli atti relativi alla designazione dei deputati per la riscossione di una taglia (1512) o alla vendita dei dazi (1515) testimoniano la volontà di conservare presso gli uffici comunali anche le tracce di deliberazioni più ordinarie.[42]

[41] ASSo, *Notarile* 77, ff. 99v-100v [1431 gennaio 1]; ASSo, *Notarile* 157, ff. 22r-24r [1437 gennaio 1]; ASSo, *Notarile* 264, ff. 159r-161v [1474 gennaio 6].

[42] ASCM, *Pergamene* 3-14 [1456 aprile 19-1537 luglio 4]; mi ha segnalato l'interesse di questa documentazione Rita Pezzola, che ne ha curato la ricognizione.

Le citazioni indirette tramandate dagli atti notarili, poi, offrono il riscontro più persuasivo. Già nel 1494 erano stati approntati dei «quaterneti» per la suddivisione della spesa di costruzione di un argine. Nel 1501 il Consiglio stabilì la redazione di un *inventarium* dei beni terrieri della collettività occupati indebitamente; nel 1502 dispose che i ragionieri dovessero intraprendere la redazione di un nuovo registro di entrate e uscite («debeant registrare et seu registrari facere super quaterno seu codice magno novo rationum debitorum et creditorum dictorum communis et hominum Morbegnii»), accanto al quale si contemplava un più piccolo volume che riguardava la sola gestione annuale del console («quaternetus datorum et receptorum administrationis ipsius consulatus presentis anni»), che pure sarebbe poi passato al vaglio dei ragionieri per la verifica sull'attività dell'ufficiale («ut possint facere et concludere rationem de omnibus gestis et factis per eum consullem tempore eorum rationatorum offitii»).[43] Entro il 1509 l'archivio fu collocato in un *capsonus* e posto sotto chiave.[44] Nel 1519 si dibatté la produzione di un inventario anche dei patrimoni delle chiese locali e la concentrazione delle scritture che le riguardavano nel cassone («cepus») del comune. Nel 1520 esistevano libri dei dazi e degli ordini comunali.[45] Nel 1532 fu steso un *Liber extimi*, da cui l'anno successivo venne estratto un *Quaternus extimi* relativo ai proprietari forestieri e agli immigrati recenti.[46] Nonostante il dispiegarsi di un ampio ventaglio di scritture specializzate e differenziate, tale produzione aveva la particolarità di ruotare attorno ad un unico Libro del comune, che raccoglieva tutte le spettanze dell'istituzione e in cui confluiva altra documentazione. Nel 1510 il *Liber communis* era infatti concepito come una scrittura globale attinente al comune nel suo complesso («super quo libro scribantur et ponantur omnia ad dictum commune et homines Morbegnii spectantia»), di cui si

[43] ASSo, *Notarile* 497, ff. 71r-73v [1494 febbraio 5]; ASSo, *Notarile* 426, ff. 29r-31v [1501 luglio 18]; ASSo, *Notarile* 497, ff. 398r-400v [1502 gennaio 23].

[44] ASSo, *Notarile* 666, ff. 62v-64v [1509 gennaio 7]; v. anche ASSo, *Notarile* 666, ff. 207r-208v [1510 gennaio 13]; ASSo, *Notarile* 668, f. 410v [1520 dicembre 26].

[45] ASSo, *Notarile* 668, ff. 232rv [1519 dicembre 26], 410v [1520 dicembre 26]. Almeno circa i dazi del comune esistevano precedenti scritture di una certa corposità, anche se non dei veri e propri libri: ASSo, *Manoscritti della biblioteca* D.I.3.10, ff. 42r-50v e 63r-64v [1471 gennaio 1].

[46] ASSo, *Manoscritti della biblioteca* D.I.3.10, ff. 159r-202v [1533 ottobre 20].

disponeva la custodia.[47] Nel 1521 i ragionieri revisionarono i conti della gestione dei sindaci esaminando «diligenter» il «quaternetus» tenuto da uno di quegli ufficiali, e, di lì a un paio d'anni, «in libro mastro dictorum communis et hominum Morbegnii inserto».[48] Infine, al di là della stesura di tali volumi, in questi anni il comune si preoccupò di recuperare gli istrumenti che riguardavano la collettività e, come si vedrà, erano trattenuti dai notai estensori.

È opportuno considerare analiticamente ancora la documentazione di Talamona, perché vi si concretizza non solo la preoccupazione di garantire un efficace governo del comune, grazie a un sistema articolato di produzione e conservazione delle scritture, ma anche l'obiettivo di manifestare simbolicamente e accrescere il prestigio dell'istituzione con la ricercatezza dei prodotti grafici. Nel 1507 venne intrapreso un *Inventarium sive acolarium*, la descrizione analitica del patrimonio comunale di cui ho già detto. Lo stesso accolario riprendeva e aggiornava registri analoghi del 1422 e 1466 e citava i libri degli incanti e dei conti (*rationes*) del comune. Nel 1525 furono stesi gli statuti, dove si disponeva che le scritture del comune e della locale chiesa di S. Maria fossero depositate «in capsono [...] communis», chiuso da due serrature, e inventariate. Inoltre si prevedeva la messa per iscritto delle condanne in cui sarebbero incorsi i contravventori agli statuti stessi, esplicitamente allo scopo che se ne potesse rendere conto («bonum calculum reddere»).

Le ricadute pratiche dell'iniziativa scrittoria nel governo locale e nell'amministrazione degli introiti della collettività erano chiare a chi la promosse; ne è un esempio eloquente proprio l'accolario del 1507. Le partite individuali sono ordinate secondo la residenza del possessore nel comune, procedendo contrada per contrada. Le stesse partite sono aggiornate da note marginali che segnalano, in caso di successioni ereditarie, le divisioni definite tra i discendenti del concessionario, e, in caso di vendita, il trasferimento del possesso dei beni alla partita del vicino acquirente; tali annotazioni citano pure l'istrumento relativo alla transazione. Inoltre, il registro fu cartulato dal medesimo notaio che lo redasse. Così, la sequenza

[47] ASSo, *Notarile* 666, ff. 207r-208v [1510 gennaio 13]; v. anche ASSo, *Notarile* 666, ff. 62v-64v [1509 gennaio 7]. Sulla pratica del 'libro del comune' unitario cfr. G. Rovelli, *La castellanza di Sonvico*, Tip. S. Agostino, Massagno 1927, p. 220, cap. 115, e p. 228.

[48] ASSo, *Notarile* 669, ff. 163r-164v [1523 febbraio 3].

di partite in cui le terre sono descritte analiticamente poté venire corredata da tre indici dei possessori, tutti coevi, molto precisi: uno riguardava il volume nella sua interezza ed era disposto secondo lo stesso ordine in cui si succedevano le partite; uno concerneva alcune contrade del comune in particolare, sempre in ordine di partita; uno era organizzato alfabeticamente sulla base dei nomi personali dei concessionari. Tutti i tre indici riportano, rigo per rigo, il canone dovuto da ogni singolo possessore e rinviano alla carta del libro in cui è leggibile la descrizione esaustiva degli immobili che egli deteneva. Questa rete di rimandi consentì al notaio responsabile dell'accolario di rogare negli anni 1507-1508 una serie di ricevute di pagamento inerenti alle proprietà del comune, ricomprese nel medesimo registro, che non avevano bisogno di riprodurre di volta in volta l'elenco dei beni per cui la somma era corrisposta, potendo rinviare comodamente alla carta «in hoc libro», dove sarebbe stato possibile identificarli con precisione.[49]

Tuttavia sia l'accolario, sia la compilazione statutaria del 1525, aggiornata poi negli anni successivi, non esaurirono i loro scopi nella sola funzionalità, e obiettivi di autorappresentazione furono ben presenti ai magistrati locali, se fecero produrre due codici che spiccano per la loro veste formale fra tutte le scritture comunali valtellinesi che io conosca. Entrambi i libri dovevano fare bella mostra di sé: era esplicitamente previsto che il notaio estensore dovesse far consultare liberamente l'accolario («ostendere cuilibet volenti vedere acolam suam, sine aliqua solutione fienda per volentes videre dictam acolam») ed è presumibile che pure gli statuti fossero a disposizione dei vicini. La grafia è infatti curata, la pagina inquadrata elegantemente, le lettere iniziali (della parola con cui si apre lo statuto o del nome dell'intestatario della partita) ornate, talvolta, nell'accolario, fino a stilizzare volti e acconciature. Il libro degli statuti fu realizzato su supporto membranaceo, l'accolario

[49] Probabilmente la numerazione continua delle carte, interna a tutto il registro (*liber*) e non al singolo fascicolo (*quaternus*), fu decisa dal notaio nel corso del lavoro. Lo testimoniano le citazioni contenute nelle *confessiones*: quelle risalenti ai giorni immediatamente successivi alla convalidazione del registro (9-13 novembre 1507) sono molto macchinose e contemplano sia il numero della carta, sia il numero del *quaternus* costituente il *liber* («in foleo quinto huius libri in primo quaterno»); dal 17 novembre il *quaternus* non venne più citato, segno che ormai tutto il *liber* presentava una numerazione progressiva che consentiva l'identificazione inequivocabile di ciascuna carta.

è invece un codice cartaceo, di cui però fu curato maggiormente l'abbellimento grafico.[50]

Al di là dei casi esaminati più da vicino, in Valtellina, tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo, la produzione scrittoria non è più un campo d'iniziativa di pochi comuni, né dei soli centri maggiori. In questi decenni furono compilati o progettati estimi (che tuttavia, come vedremo, non è detto si realizzassero necessariamente nella forma di libri del comune, piuttosto che in quella dell'imbreviatura contenuta in un quaderno notarile), inventari dei patrimoni collettivi o delle chiese locali e via dicendo. Nel 1475 Berbenno possedeva un «liber extimi» che nel 1511 era ancora consultabile e utilizzabile, con esito positivo per l'istituzione, in una lite contro un nucleo familiare di insolventi.[51] Almeno dal 1487 alla verbalizzazione dei consigli del comune e alla determinazione delle taglie e agli incanti dei dazi di Sondrio fu dedicato un apposito registro, una soluzione ancora non consueta nella Valtellina del tempo.[52] Sondalo e Grosotto fecero compilare i loro statuti, nel 1542 e nel 1544; il codice originale del primo comune è perduto, mentre quello del secondo, su supporto pergamenaceo e con le iniziali ornate, si rivela ancora una volta un'impresa scrittoria ambiziosa pure sotto il profilo estetico. Un tardo *Inventario delle scritture del comune* di Gerola, compilato nel 1725, identificava «nelli credenzoni della comunità» pochi atti risalenti al XV secolo, peraltro estratti da imbreviature notarili in età moderna, nessuna testimonianza più risalente e nessun registro d'età medievale. A partire dal quarto decennio del XVI secolo, invece, con il *Libro de' conti dei consoli et agenti di detta comunità formato o sia cominciato l'anno 1534*, prendeva corpo, a poco a poco, una serie di registri d'estimo, raccolte di norme, nonché di carte sciolte, segno

[50] *Liber statutorum communis de Tallamona*, capp. 92-93 per le norme ricordate; la frase citata è a f. 249v (il codice statutario è conservato presso un archivio privato; cfr. Zoia, *Statuti e ordinamenti*..., pp. 262-63; M. A. Bulanti (a cura di), *Antichi statuti della comunità di Talamona. 1525-1562*, Lito Polaris, Talamona 1994); ASSo, *Estimi*, *Talamona*, 1 [1507], la serie delle *confessiones* è ai ff. 163r-177v [1507 novembre 9-1508 marzo 15]; i tre indici sono ai ff. 103v-106r, 236v-245v, 246v-248r; la menzione degli altri libri del comune è al f. 151v. I testi degli statuti dei comuni di Grosotto, Sondalo e Talamona mi sono stati resi disponibili, in riproduzione fotostatica, da Diego Zoia.

[51] ASSo, *Notarile* 539, ff. 40v-42v [1511 marzo 29]; cfr. D. Zoia, *Estimi e carte in Valtellina dal Quattrocento al Settecento*, «Archivio storico lombardo», 129 (2003), pp. 287-300.

[52] ASSo, *Fondo Romegialli* 33, fasc. 1/3 [1487-1525].

che solo da quel momento il comune aveva cominciato a formare un proprio archivio o era riuscito ad assicurare la conservazione dei documenti che lo costituivano.[53] A questo punto gli esempi si potrebbero facilmente moltiplicare; basti considerare, a chiusura di questa sezione, che anche il piccolo centro di Fusine, contrada del comune di Berbenno, costituitosi in comune indipendente entro il 1483, dall'inizio del XVI secolo cominciò ad organizzare il proprio archivio. Significativamente, il primo *corpus* documentario rilevante che questo comune, nato tardivamente, conservò, riguarda i conflitti che dovette affrontare per il controllo delle risorse del territorio. Strutturò così una specifica memoria delle origini, legata in particolare alle liti con la potente famiglia de Valleve per i diritti sui monti situati nel territorio comunale e per la commercializzazione della legna, della corteccia e del fieno che vi venivano prodotti.[54]

2.2. Le contrade in Valtellina

I soggetti comunitari di livello inferiore o superiore rispetto al comune rurale, almeno in Valtellina, non approntarono o non mantennero sul lungo periodo pratiche di scrittura e di archiviazione altrettanto efficaci. A livello sub-comunale operavano, come ho accennato, le comunità di contrada. Si tratta di esperienze di vita collettiva solo parzialmente formalizzata, che trovarono occasioni di cristallizzazione istituzionale più tardi rispetto ai comuni, di solito nel corso del XV secolo. Inoltre esse agirono soprattutto come articolazioni interne al comune rurale: mediavano la rappresentanza dei vicini e la divisione degli oneri; per contro, non disponevano

[53] Archivio parrocchiale di Sondalo, *Liber ordinum universitatis Sondali* 1542; APG, *Statuta communis Grosubti Vallistellinae* [1544]. Ciò che sopravvive dell'archivio comunale di Gerola è ora nell'Archivio parrocchiale di Gerola: in particolare v. sez. E, *Comune*, *Registri* 1 (*Inventario delle scritture*...) e 2 (*Libro de' conti*...), nonché i singoli atti identificabili grazie all'inventario curato da Cirillo Ruffoni e consultabile presso lo stesso archivio.

[54] *Archivio storico del comune di Fusine. Inventario d'archivio (1325-1903)*, Archidata, Milano 1996; G. Da Prada, *La magnifica comunità et li homini delle Fusine*, 5 voll., Parrocchia di Fusine 1980-1988; M. Della Misericordia, *La mediazione giudiziaria dei conflitti sociali alla fine del medioevo: tribunali ecclesiastici e resistenza comunitaria in Valtellina*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 135-71, in particolare alle pp. 149-58. L'Archivio storico del comune di Fusine è consultabile presso l'Archivio di Stato di Sondrio.

che raramente di risorse da gestire indipendentemente, né erano gravate di responsabilità cui attendere autonomamente, che esigessero la stesura e la conservazione di atti scritti. Per tali motivi, i gruppi di abitanti che si riunivano in questi quadri della vita locale non tenevano al proprio servizio dei professionisti della produzione documentaria: come si vedrà, erano attivi *notarii communis* e *scribe communis*, mentre non conosco attestazioni di un *notarius contrate*. Probabilmente non si preoccuparono nemmeno di serbare i documenti che li riguardavano e oggi, significativamente, mancano cospicui archivi di contrade risalenti al tardo medioevo e alla prima età moderna. L'eccezione più rilevante è quella della Valmalenco, che dal XV secolo aveva preteso e poi guadagnato un'ampia autonomia dal comune di Sondrio da cui dipendeva, in campo fiscale e nella gestione delle risorse naturali, ed evidentemente supportò anche con la pratica della scrittura lo sviluppo di una vita comunitaria tanto indipendente.[55] Per lo più, invece, le assemblee degli abitanti delle contrade che si occupavano della gestione della carità e dei servizi sacramentali, gli ordini stabiliti per la manutenzione del territorio, le responsabilità nella divisione del carico fiscale e nella formazione dei consigli e delle altre magistrature comunitarie, sono attestati nelle scritture conservate negli archivi comunali o fra le imbreviature notarili.

2.3. Le federazioni in Valtellina

A livello sovra-comunale operavano federazioni di comuni di diversa taglia: la comunità o università di valle era la più ampia; vi erano poi ulteriori, più piccole coordinazioni (i terzieri, le squadre) intermedie fra quella unità più estesa e i comuni che la costituivano. Il comune rurale era il soggetto implicato essenzialmente nel controllo di risorse e servizi locali: la gestione di boschi e alpi, l'officiatura della parrocchia, le erogazioni caritatevoli di cibo, la divisione delle imposte tra le singole famiglie. Le comunità di valle e le federazioni intermedie invece regolavano i rapporti con lo Stato: il dialogo

[55] M. Bergomi, *Politica e amministrazione in Valmalenco nell'età moderna*, Società storica valtellinese, Sondrio 2006; C. Di Filippo Bareggi, *Tra Sondrio e le Leghe: la Val Malenco alle soglie del 'Sacro macello'*, in Ead. (a cura di), *Le frontiere religiose della Lombardia. Il rinnovamento cattolico nella zona 'ticinese' e 'retica' fra Cinque e Seicento*, Unicopli, Milano 1999, p. 139.

con l'ufficiale inviato dal centro al governo di quell'area, l'entità del carico fiscale, la sua ripartizione fra i comuni, la responsabilità della difesa militare del confine, la repressione del contrabbando erano i loro compiti. In Valtellina le università federali si costituirono non a caso in un'età molto successiva alla fase di genesi dei comuni rurali, nell'ambito dello Stato visconteo, come interlocutrici dei signori di Milano e dei loro agenti in periferia. La comunità di valle è attestata per la prima volta nel 1336, un anno dopo l'inserimento della Valtellina nel dominio visconteo. Le federazioni di livello intermedio tra la valle e i comuni si formarono nella seconda metà dello stesso secolo, ancora in stretto rapporto con l'articolazione statuale: ad esempio, la prima testimonianza di una riunione del Consiglio del Terziere Inferiore, la federazione dei comuni della bassa Valtellina, risalente al 1363, segue di un anno la più antica menzione di un vicario di designazione viscontea insediato in quella stessa porzione del territorio, a Morbegno.

I comuni rurali e le università federali affidavano ai rispettivi archivi diversi segmenti della memoria della vita pubblica locale, in stretta corrispondenza con i campi della loro attività. Tutte le diverse formazioni comunitarie producevano statuti, verbali delle assemblee e bilanci; in più, gli archivi dei comuni rurali, come si è visto, conservavano atti d'investitura dei beni che costituivano il patrimonio collettivo e inventari dei censi che questo fruttava, testamenti, quaderni dedicati ai proventi dell'Elemosina e della parrocchia. Gli archivi delle federazioni, invece, custodivano prevalentemente documentazione di interesse politico, giudiziario e fiscale: i privilegi concessi dal principe, gli atti dei processi presieduti dai suoi magistrati, estimi generali e così via. Tali erano i documenti che, come si dirà, produceva e tramandava l'università di Valtellina; pure gli statuti della federazione di Val Lugano, approvati nel 1441, prevedevano la conservazione, nello *scrinium* della comunità, dei libri delle condanne e delle assoluzioni e di un libro dei pedaggi esatti nella giurisdizione.[56]

Per ricostruire l'organizzazione delle scritture di queste comunità è necessario in primo luogo liberarsi da una prima valutazione impressionistica dettata dalla dispersione o dallo smembramento

[56] A. Heusler (hrsg.), *Die Statuten von Lugano von 1408-1434 und 1441*, R. Reich vormals C. Detloffs Buchhandlung, Basel 1894, p. 108, cap. CCL e p. 173, cap. CXX.

dei loro archivi. I comuni rurali, infatti, sono istituzioni che, dalla loro origine, sono mutati radicalmente quanto a organizzazione, autorappresentazione identitaria, attività politiche e sociali svolte, ma hanno conosciuto anche una notevole continuità di funzionamento. Corrispettivamente, gli archivi dei comuni valtellinesi, nella loro consistenza attuale, sono il risultato di un deposito e di una stratificazione delle carte secolari e mai radicalmente interrotti, per quanto certamente non progressivi, a causa delle dispersioni, delle distruzioni documentarie e delle irregolarità della conservazione. Al contrario, le organizzazioni federali hanno incontrato una discontinuità più profonda con la fine dell'Antico regime. Dopo le soppressioni degli ultimi anni del Settecento, almeno in Lombardia nessuna esperienza politico-amministrativa provinciale di età napoleonica, austriaca e poi dell'Italia unitaria si è rappresentata in continuità con le comunità di valle, di terziere o di squadra. La vicenda delle loro scritture svela questa cesura: gli archivi dei comuni, infatti, sono oggi presso i comuni stessi, quelli delle università di Valcamonica, di Valtellina e dei livelli aggregativi intermedi, come di altre federazioni, sono andati perduti o sono stati aggregati per frammenti agli archivi comunali o ancora sono stati recuperati da eruditi locali per confluire, dopo vari passaggi di mano e trasferimenti, nei fondi istituiti presso biblioteche e archivi dai lasciti di quegli studiosi. Ciò che sopravvive dell'archivio di Valcamonica fu recuperato all'inizio del secolo scorso da Romolo Putelli, sacerdote e storico che raccolse una vasta congerie di documenti, oggi costituenti in buona parte la «Raccolta Putelli» presso il comune di Breno.[57] Alcune membra dell'archivio della comunità di Valtellina furono acquisite dallo storico valtellinese Giuseppe Romegialli, avvocato e notaio (1779-1861), la cui raccolta di carte fu poi comprata dall'avvocato di Sondrio Pier Giacinto Paribelli, da questi donata al

[57] A. Giorgi, *Museo camuno. Memoria del passato, storia di oggi*, Comune di Breno 2000, pp. 39-45, 52-54; v. anche L. Signori, A. Giorgi, *Raccolta Romolo Putelli. Indici e catalogo dei manoscritti membranacei 'pergamene e dogali'*, 1999-2000 (dattiloscritto consultabile presso la Biblioteca civica di Breno, di futura pubblicazione). Alcuni dei documenti raccolti dal Putelli furono in seguito trattenuti da un altro storico della Valcamonica, Antonio Sina. Non ho però potuto accertare in che misura estimi, deliberazioni e altre carte dell'università di Valcamonica siano oggi inclusi fra le *Carte Sina* della Biblioteca Queriniana di Brescia, poiché del fondo non era – fra il 2004 e il 2006 – consentita la consultazione.

comune di Sondrio e quindi conservata nella Biblioteca civica, per poi passare all'Archivio di Stato di Sondrio.[58]

Perché la più tarda dispersione documentaria non condizioni la ricostruzione dell'organizzazione precedente, è allora necessario, almeno per la Valtellina, affidarsi alle citazioni delle scritture delle federazioni contenute nelle imbreviature notarili. Da queste fonti emerge, a metà Trecento, un sistema scrittorio organizzato: in particolare, le deliberazioni (*provisiones*) e le nomine delle assemblee della comunità di Valtellina erano affidate a *libri consciliorum*, quando ancora pochissimi comuni dell'area (in questa età la pratica è attestata solo per Bormio) avevano adottato la scrittura su registro per conservare memoria della loro attività decisionale.[59] Ancora una volta,

[58] G. P. Scarlata, *L'Archivio di Stato di Sondrio ed altre fonti storiche della provincia*, Bonazzi, Sondrio 1968, p. 33; v. anche *La mia provincia*, Banca popolare di Sondrio 1978², p. 168. In alcuni casi, però, la dispersione precedette le soppressioni napoleoniche: l'erudito morbegnese Carlo Giacinto Fontana, morto nel 1776, poté acquistare i «consegli della squadra [di Morbegno] con li decreti, conti et altro», evidentemente ormai alienati dalla comunità, che egli rilegò in vari volumi, oggi conservati nella raccolta dei manoscritti provenienti dalla Biblioteca civica di Sondrio, costituita presso l'Archivio di Stato di Sondrio (v. l'inventario n° 17 dello stesso archivio, la citazione è a p. 10). Infine, gli spezzoni dell'archivio del Terziere Superiore della Valtellina conservati nell'archivio privato della famiglia Visconti Venosta e recentemente trasferiti nell'archivio comunale di Grosio sono stati costituiti in modo ancora diverso, più strettamente legato alle pratiche coeve di conservazione della documentazione, che con ogni probabilità venne trattenuta, già nel XVII e XVIII secolo, dai cancellieri della federazione appartenenti a quella parentela (*Archivio storico della nobile famiglia Visconti Venosta. Inventario d'archivio (1238-1958)*, Archidata, Milano 1996, p. 3; *Archivio storico del comune di Grosio. Inventario d'archivio (1356-1801)*, Archidata, Milano 1996, p. 3). Comparabile è pure la vicenda dei registri della comunità di Val Sesia, ricostruita nella *Presentazione*, a cura di G. Garavaglia, delle riproduzioni digitali edite dal comune di Varallo e dal Dipartimento di scienze della storia e della documentazione storica, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Milano, *Consilium generale Vallis Sicidae. Verbali, 1624-1654*, Varallo Sesia 2002; *Consilium generale Vallis Sicidae. Verbali, 1675-1720*, Varallo Sesia 2002; *Liber rationum curiae superioris Vallis Sicidae. Verbali, 1568-1602*, Varallo Sesia 2005.

[59] ASSo, *Notarile* 17, f. 56rv [1355 maggio 6]; ASSo, *Manoscritti della biblioteca* D.I.3.26, ff. 362r-365v [1381 agosto 3]; ASSo, *Notarile* 49, ff. 64v-68v [1388 agosto 21]. Tale tipologia documentaria è stata oggetto di un persistente interesse: cfr., recentemente, M. Sbarbaro, *Le delibere dei Consigli dei comuni italiani (secoli XIII-XIV)*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2005; Mangini, *I* Quaterni consiliorum… e le rassegne di M. Ascheri, *Consigli comunali tra politica e cultura in una nuova edizione per la storia del Popolo e del Comune di Firenze*, «Società e storia», XX (1997), pp. 619-27; Id., *Un nuovo registro di deliberazioni trecentesche lucchesi*, «Archivio storico italiano», CLX (2002), pp. 79-86. Non è possibile stabilire in che momento, prima delle note raccolte e stampe cinquecentesche, gli statuti di Valtellina, citati dalla fine del Trecento, siano stati riuniti in libro (Della Misericordia, *Divenire comunità*..., pp. 696-97).

però, l'organizzazione delle scritture e il suo rapporto con l'attività delle istituzioni comunitarie si sottraggono alla logica di uno sviluppo lineare. Alla metà del Quattrocento l'università di Valtellina possedeva un «registrum communitatis» che ospitava lettere ducali, decreti e privilegi, che dunque documentava i diritti della valle e i rapporti che essa intratteneva con il potere centrale.[60] Per contro venne abbandonata la verbalizzazione su libro dell'attività corrente; i cancellieri, invece, redigevano su carte sciolte o in fascicoli di dimensioni minime gli istrumenti che rendevano testimonianza dei lavori assembleari e li conservavano fra le proprie imbreviature. Dalla loro imbreviatura, con una logica non diversa da quella che governava la documentazione privata, avrebbero estratto, a richiesta, l'atto in pubblica forma, quando ad esempio i procuratori designati dal Consiglio di valle avessero avuto necessità di comprovare a Milano la validità del loro mandato.[61]

Una tradizione documentaria così frammentata favorì più tarde operazioni di selezione e ricostruzione tendenziosa della vicenda politico-istituzionale locale. L'instaurazione del governo grigione in Valtellina, nel 1512, fu segnata da un'ambiguità che ha alimentato una secolare discussione storiografica, investita peraltro dal travagliato processo di costruzione dell'identità valligiana, in rapporto e in conflitto con quella dei vicini transalpini. I valtellinesi, infatti, sostennero che le Tre Leghe, la repubblica che organizzava lo spazio politico della diocesi di Coira (l'attuale Cantone Grigioni), li avessero in un primo momento accolti come veri e propri confederati, con un patto che fu presto disatteso, dopo pochi anni di incertezze e negoziazioni, quando la relazione si venne definendo nei termini inequivocabili della soggezione. Ora, in una fase di radicale e drammatica rivisitazione di questi rapporti – dalla cruenta sollevazione valtellinese contro i governanti transalpini nel 1620, la temporanea esperienza di un reggimento autonomo, fino alla restaurazione del dominio delle Tre Leghe, a nuove condizioni, nel 1639 – si tornò ai documenti del 1512 e degli anni successivi, letti da prospettive opposte. Come si vedrà, Gian Antonio Carugo fu il cancelliere in carica almeno dal 1517, ma intervenne nella documentazione della fe-

[60] ASMi, *Frammenti di registri ducali* 1, fasc. 2, f. 44r.

[61] ASSo, *Notarile* 517. Le note marginali testimoniano lo scopo per cui erano estratti gli atti *in mundum*.

derazione valtellinese già dal 1510. Egli affidava gli atti redatti come cancelliere a carte sciolte conservate in filze (quelli sopravvissuti conservano il caratteristico foro centrale); da essi teneva separati i quaderni di imbreviature che, in qualità di notaio, dedicava ai negozi stipulati fra privati. Nel 1623 il suo successore Nicola Parravicini studiò quelle filze per redigere un fascicolo di *Ragioni cavate dalli pubblici atti della Valtellina rogati dal signor Michele Panigone e signor Gioan Antonio Carugo, suoi cancellieri a quel tempo, con quali si dimostra che li signori delle Tre Leghe non altrimenti siano stati introdotti nella Valtellina se non con promissa e titolo di confederatione espressa*. Le diverse *ragioni* utili allo scopo sono prodotte quasi interamente nella forma di rapidi sommari delle deliberazioni del Consiglio di valle: le riserve manifestate in quella sede circa la competenza degli ufficiali, il pagamento delle imposte, gli obblighi di difesa e via dicendo, l'esercizio autonomo di prerogative sovrane in campo fiscale e giurisdizionale. Decisivo, in particolare, nel 1513, fu il rifiuto opposto dall'assemblea ad una prima stesura dei capitoli e l'approvazione solo di una loro nuova versione che accoglieva i valtellinesi come «homini delle Tre Leghe», con diritto di voto nelle Diete. Negli anni successivi, poi, altre sedute del Consiglio lamentarono l'inosservanza dei «capitoli della confederatione» o le esorbitanti spese di guerra imposte.

Pochi anni dopo, non prima del 1631, ma al momento è impossibile dire se in vista della restaurazione del dominio delle Leghe (1639) o invece ancora in seguito, fu concepito un codice che proponeva un'opposta versione dei fatti. Si tratta della raccolta dei *Consigli della valle di Valtellina dall'anno 1481 sino all'anno 1631*, non una silloge di regesti, ma l'esito della legatura delle scritture originali relative alle assemblee della comunità di valle e del Terziere di Mezzo, insieme ad altra documentazione di interesse pubblico (i capitoli dell'estimo, la corrispondenza fra gli ufficiali locali, le disposizioni della repubblica delle Leghe, le gride emesse dai magistrati di Valtellina, gli atti inerenti all'esazione fiscale), della loro cartulazione e indicizzazione. Le singole imbreviature, vergate su bifogli o piccoli fascicoli, furono estrapolate dalle carte dei notai e in particolare dalle filze del Carugo. Il codice non ha nessuna caratteristica unitaria, né materiale (le carte hanno dimensioni diverse), né per quanto riguarda l'autenticazione (le imbreviature derivavano la propria *fides* dal rogatario, i mandati delle Leghe o le lettere degli ufficiali dai rispettivi sigilli e sottoscrizioni; alcuni singoli atti sono sottoscritti

dal cancelliere senza l'apposizione del segno di tabellionato). Esso non presenta nemmeno una dichiarazione di intenti esplicita, come quella con cui Nicola Parravicini nel 1623 intestò il suo fascicolo. Non è difficile, però, scoprire il proposito legittimista che lo ispirò. La scrittura del 1623 non ricorda alcun documento anteriore al 1512, nel volume dei *Consigli*, invece, la serie comincia nel 1510, stabilendo una continuità tra la posizione di soggezione fiscale e giurisdizionale della Valtellina durante i governi milanese, o meglio francese, e grigione. Ancora, i sommari del 1623 riguardano oltre trenta assemblee risalenti al secondo decennio del XVI secolo; viceversa, fra i *Consigli* non fu incluso alcun verbale delle sedute in cui si rivendicò la natura confederale del rapporto tra la Valtellina e le Leghe, ma in generale di nessuna di quelle convocate nella fase di maggiore ambiguità politica, se si escludono un paio di inoffensivi atti del 1517, cui seguono immediatamente altri che portano subito al 1522. Infine, mentre nel 1623 si volle ricordare un'amara successione di immunità riconosciute e poi negate, rivendicazioni della valle e angherie imputate ai governanti, le lettere degli ufficiali e le imbreviature del Carugo assemblate dopo il 1631 intendono mostrare la Valtellina e la sua suprema istanza consiliare soggette fin dal 1512 alle magistrature deputate dalle Leghe, raggiunte dai loro precetti in materia fiscale e militare, pacificamente impegnate poi, dagli anni Venti del secolo, nel disbrigo dell'ordinaria amministrazione, nel rinnovo degli estimi e degli statuti sotto la tutela dei governatori transalpini. Per contro, le scottanti carte regestate nel 1623 relative ai primi anni del regime grigione furono probabilmente distrutte intenzionalmente, non sappiamo se in precedenza, in seguito o magari proprio in concomitanza con la composizione del libro dei *Consigli*. È certo, invece, che non fu il lavoro di Nicola Parravicini a sottrarle alla successiva disponibilità, dal momento che un numero pure limitato di originali da lui compendiati fu poi rilegato nel più tardo volume.

In questa sede non si intende esaurire l'analisi dei due documenti, ancora poco noti, che, se incrociati fra loro, potranno condurre ad una profonda rivisitazione di un nodo del dibattito storiografico e del discorso identitario locale; interessa piuttosto sottolineare che, all'origine, a consentire di modellare due racconti così diversi del passato politico della valle e a produrre la perdurante incomunicabilità fra le due interpretazioni correlate fu, tra l'altro, il peculia-

re ricordo che la cancelleria trasmetteva dell'attività del maggiore organo dell'autogoverno valtellinese. Ad ogni seduta del Consiglio federale, si è visto, veniva dedicata un'imbreviatura affidata ad un singolo fascicolo, conferendole in qualche modo vita a sé. Si costituì così una tradizione pulviscolare e divisibile, che poté essere ricomposta, per fini politici opposti, con una libertà e una disinvoltura con cui difficilmente si sarebbero potuti trattare quei più compatti depositi di memoria istituzionale che erano, si vedrà, i registri dell'università di Valcamonica.[62]

Inoltre l'archivio dell'università di Valtellina, fra il XV e il XVI secolo, non sembra supportare efficacemente l'attività politica dell'istituzione. Innanzitutto sui rapporti, a volte conflittuali,

[62] I due documenti in questione sono in SAG, A Sp III 11a III B 1 [1481-1631]; ASMi, *Miscellanea lombarda* XXI/fasc. 25 [1623], segnalazione di Marta Mangini. In ASSo, *Notarile* 1001, f. 26r, il Carugo ha esplicitato la separazione tra il «liber» delle imbreviature e le «filze scripturarum spectantium [...] canzelarie» che guidava il suo lavoro. I capitoli dell'estimo di Valtellina sono editi da Zoia, *Estimi e carte*..., pp. 324-28. Il dibattito sul rapporto fra Valtellina e Leghe nei secoli XVI-XVII ha animato tutta la storiografia locale, da Francesco Saverio Quadrio a Enrico Besta, fino alle più recenti messe a punto in G. Scaramellini, D. Zoia (a cura di), *Economia e società in Valtellina e contadi nell'età moderna*, Fondazione Gruppo credito valtellinese, Sondrio 2007. Emblematico della perdurante divisione della memoria politico-istituzionale indotta dal lavoro della cancelleria e dalle sue successive rivisitazioni, è che F. S. Quadrio, *Dissertazioni critico-storiche intorno alla Rezia di qua dalle Alpi oggi detta Valtellina*, 3 voll., Stamperia della società palatina, Milano 1755-1756 (ristampa anastatica, Forni, Bologna 1970), I, pp. 388-92, mostri di conoscere i verbali consiliari del 1512 e del 1513, mentre li ignora E. Besta, *Le valli dell'Adda e della Mera nel corso dei secoli*, II: *Il dominio grigione*, Giuffrè, Milano 1964, pp. 3-5, al punto da riferirne con la mediazione del Quadrio e in modo assai dubbioso. Il Quadrio, invece, si serve evidentemente proprio della scrittura di Nicola Parravicini, fino a parafrasarla: cita infatti i «pubblici atti [...] rogati da Michele Panigoni e da Giovann'Antonio Carugo», si attiene alla medesima narrazione dei fatti, il cui acme si situa fra il 25 gennaio 1513, quando, secondo il documento del 1623, il Consiglio di Valtellina respinse «li capitoli mandati dalli Grigioni, ne' quali i Valtellini venevano ad esser reputati più presto per suditi che confederati», e il 16 febbraio, quando approvò i «capitoli novi», che ne recepivano le richieste. In più, l'erudito valtellinese produce per esteso, in traduzione, una serie di capitoli approvati dalla Dieta il 13 aprile 1513. La figura di Michele Panigoni e le sue tecniche di lavoro devono ancora essere studiate. I volumi a lui intestati, in ASSo, *Notarile* 584-588, che raccolgono peraltro documentazione pure di altri notai, testimoniano la sua attività di professionista, affidata a quaderni e filze, quella svolta nel tribunale civile presieduto dal capitano di valle, di cui resta un «quaternus actuum», ma nessuna traccia di un regolare impegno presso il Consiglio generale di Valtellina. Sull'archivio della comunità di valle in età moderna v. F. Romegialli, *In Valtellina. Conversazioni storiche*, Editoriale Insubria, Milano 1978, pp. 80-84, aggiornato ora da R. Pezzola, *'Per la bramata unione delle carte all'Archivio generale'. Nascita e primi passi dell'Archivio notarile di Sondrio (1807-1814)*, «Rassegna degli Archivi di Stato», in corso di stampa, § 2.1.

tra Como e la federazione di valle pesava la maggiore funzionalità dell'archivio cittadino. Esso era agevolmente consultabile: ad esempio nel 1473 il referendario di Como, l'ufficiale periferico di nomina statale con competenze fiscali, determinò l'entità del concorso economico di Valtellina, Valchiavenna, lago di Como, Val Lugano ed altri corpi rurali minori alla fortificazione della città sulla base dei libri conservati presso la cancelleria del comune urbano.[63] È evidente che la necessità di dover far riferimento, in tali circostanze, all'archivio del corpo territoriale concorrente istituiva un netto svantaggio politico per la comunità di valle. È ancora più significativo che pure per risolvere le tensioni interne alla Valtellina, come quelle alimentate dalla divisione delle spese di riparazione dei ponti e delle strade fra gli stessi comuni locali, si continuasse – probabilmente nel 1491 e sicuramente nel 1520 – a fare riferimento alla documentazione conservata nell'archivio di Como. È notevole che, come dicevo, dal 1512 la Valtellina non fosse più soggetta al dominio milanese e alla giurisdizione comasca, ma al governo delle Tre Leghe. Dunque nemmeno tale radicale distacco aveva posto fine alla dipendenza della valle dalla documentazione conservata in città: nel 1520, infatti, le magistrature grigione decidevano nelle controversie fra i centri locali esaminando il «compartitum archivii Comi».[64] Nella seconda metà del Quattrocento, pure in una lite di natura ecclesiastica, in cui importava stabilire l'appartenenza del comune di Chiuro alla pieve di Tresivio, il documento esibito dall'arciprete fu tratto dalle pagine degli statuti urbani e rilasciato dal cancelliere di Como.[65]

Infine, gli stessi statuti di Valtellina approvati nel 1531 intervenivano nel campo della produzione scrittoria con misure molto povere, se paragonate a quelle contemporanee di alcuni comuni rurali o di altre federazioni, come la Valcamonica. Si limitavano a prevedere che si valutasse l'idoneità dei cancellieri di valle e delle federazioni minori eletti prima di assegnare loro l'ufficio; inoltre prescrivevano ai cancellieri dei magistrati statali la redazione di un libro che verbalizzasse tutta l'attività giurisdizionale del tribunale che questi ultimi

[63] ASMi, *Sforzesco* 782, alla data 1473 aprile 1. La consultazione dei «libri thexaurerie» del comune di Como da parte del referendario sforzesco per risolvere un diverso contenzioso è attestata in ASMi, *Sforzesco* 783, alla data 1477 agosto 12.

[64] ASMi, *Sforzesco* 1153, alla data 1491 luglio 28; ASSo, *Notarile* 668, f. 351r [1520 ottobre 4].

[65] ASDCo, *Bonorum ecclesiasticorum* II, f. 257rv [s.d.].

presiedevano, mentre nessuna scrittura specifica era raccomandata alle assemblee e agli uffici comunitari.[66]

Le pratiche di scrittura e di archiviazione delle federazioni minori della Valtellina si organizzarono ancora più lentamente. Nel Terziere Inferiore, la realtà meglio documentata, alla fine del Trecento si tenevano *libri consciliorum*, attorno alla metà del Quattrocento esistevano un libro di statuti e un *Liber terzerii seu caniparie* in cui erano annotati debiti e crediti della comunità.[67] Solo nel 1548, però, la squadra di Morbegno, un'ulteriore articolazione del Terziere Inferiore, intraprese una vera e propria politica documentaria. Il Consiglio dispose allora l'allestimento di un «archivium seu capsonum dicte squadre», in cui riporre i documenti emessi dai signori delle Tre Leghe (i decreti e le «littere dominicales») accanto agli «instrumenta» e «iura» della squadra. L'anno stesso previde il recupero delle scritture inerenti alla federazione in possesso di singoli individui e la redazione di un nuovo *quaternus*, un registro dei notai defunti, che avrebbe dovuto facilitare l'identificazione degli atti nelle loro imbreviature e l'estrazione degli istrumenti in pubblica forma. Nel 1551 l'assemblea precisò ulteriormente i documenti cui il canevaro della squadra doveva riservare la maggiore cura: le «copie sententiarum, ordinationum et instrumentorum et talearum [...] Vallistelline et dicte squadre».[68] Non pare un caso, allora, che nelle carte della squadra di Morbegno assemblate nel XVIII secolo da Carlo Giacinto Fontana si conservino soltanto documenti posteriori alla metà del Cinquecento, mentre nulla gli fosse pervenuto dell'età precedente questa riorganizzazione archivistica. Ancora successivi sono gli atti del Terziere Superiore oggi nell'Archivio storico del comune di Grosio, che assumono una certa continuità solo dal XVII secolo.

---

[66] D. Zoia (a cura di), *Li magnifici signori delle tre eccelse leghe. Statuti ed ordinamenti di Valtellina nel periodo grigione*, L'officina del libro, Sondrio 1997, p. 10, cap. 12 e p. 137, cap. 3.

[67] ASSo, *Notarile* 240, ff. 134r-136r [1452 novembre 27]; ASSo, *Notarile* 425, ff. 128r-130v [1478 giugno 20]; cfr. *infra* la nota 148 e il testo corrispondente.

[68] ASSo, *Notarile* 838, ff. 50r-51v [1548 gennaio 26]; ASSo, *Notarile* 840, ff. 81r-84r [1550 febbraio 19]; ASSo, *Notarile* 1395, ff. 5v-7r [1551 luglio 18]; cfr. M. L. Mangini, *'Membra disiecta' del collegio notarile di Como. Notai e forme di organizzazione della professione notarile in Valtellina e nel Bormiese (secc. XV ex. - XVI in.)*, «Bollettino della società storica valtellinese», 58 (2005), pp. 149-94, in particolare a p. 175.

Di nuovo è possibile situare la politica documentaria nel più ampio contesto dei rapporti di potere e riscontrare la concomitanza del mutamento nei processi istituzionali e nelle procedure di scrittura e conservazione delle carte. Quando le autorità grigione, dagli anni Trenta del XVI secolo, adottarono una linea di governo favorevole alle comunità valtellinesi, a discapito dei signori locali, delle loro clientele e delle fazioni, anche le federazioni minori godettero di più ampie possibilità di affermazione. La squadra di Morbegno, ad esempio, accrebbe sensibilmente la propria autonomia e rassodò i propri funzionamenti appunto a partire da quegli anni: in particolare, costituì allora la figura di un ufficiale al vertice dell'istituzione, detto sindaco generale, poi canevaro, un magistrato salariato, incaricato di mansioni di rappresentanza e della convocazione del Consiglio. Si trattava di un'innovazione significativa, da più punti di vista. Fino a quel momento l'attività della squadra aveva avuto un carattere, se non episodico, comunque intermittente, ed era consistita esclusivamente nelle riunioni dei delegati dei comuni e nel conferimento, in tali circostanze, di incarichi *ad hoc*; adesso, un magistrato stabile, che durava in carica un anno, dava una più robusta continuità istituzionale alla federazione. Inoltre, la cruciale facoltà di convocare e presiedere i consigli poté essere sottratta all'ufficiale di nomina statale (il podestà di Morbegno) e trasferita ad un ufficiale di elezione comunitaria, allargando evidentemente l'indipendenza decisionale dell'università. Significativamente, le disposizioni che istituivano l'archivio furono assunte nel 1548 insieme ad una serie di provvedimenti che precisavano in modo nuovo l'attività deliberativa del Consiglio della squadra e le responsabilità del canevaro, e proprio al canevaro fu conferita la mansione di custodire le scritture.[69]

2.4. I comuni rurali in Ossola Superiore

Allargando l'analisi a tre diverse aree della montagna lombarda – l'Ossola superiore, le alti valli del Ticino, la Valcamonica – è

[69] ASSo, *Manoscritti della biblioteca* D.I.3.2 e ss. Sulla concomitanza tra innovazione normativa e innovazione documentaria, cfr. G. Tori, *Istituzioni e archivi del territorio. Repubblica di Lucca e ducato di Massa*, in P. Benigni, S. Pieri (a cura di), *Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana*, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), Edifir, Firenze 1996, pp. 113-30, in particolare a p. 116.

possibile riconsiderare i temi fin qui affrontati in una prospettiva comparativa.

L'Ossola superiore è il territorio che si situa all'estremità settentrionale della diocesi di Novara, organizzato attorno al baricentro di Domodossola, diviso fra la giurisdizione del comune di Novara, più precocemente assorbita nel dominio visconteo, e quella del vescovo di Novara, un'*enclave* temporale ecclesiastica, detta Curia di Mattarella, formalmente rispettata, ma dalla seconda metà del Trecento sempre più saldamente controllata dagli stessi signori di Milano. Tale realtà offre in primo luogo una conferma alla cronologia individuata, che vede nel XV secolo una fase di irrobustimento delle pratiche archivistiche dei comuni rurali. Il comune di Valle Divedro, in effetti, già nel 1321 disponeva nei suoi statuti che gli ufficiali dovessero riporre i libri e gli istrumenti che interessavano la collettività nello *scrinium communis*.[70] Gli abitanti di Villa, invece, si preoccuparono più tardi della custodia dei documenti che li riguardavano. Negli statuti che si diedero nel 1345, nel 1351 e nel 1464 non previdero nessuna norma in merito; solo nel 1465 stabilirono che gli ufficiali locali tenessero un «archonum» in cui fossero riposti i libri, le scritture e le carte del comune «ad eternam rei memoriam». Questo tuttavia non esclude il maturare di una capacità conservativa al di là delle prescrizioni statutarie, se l'archivio comunale oggi ospita documentazione a partire dal XIII secolo.[71]

La realtà dell'Ossola, però, consente soprattutto di considerare la pratica archivistica in un quadro di notevole fragilità delle formazioni comunitarie di fronte ad altre lealtà sociali (in primo luogo quella clientelare) ed altri soggetti locali (le parentele aristocratiche e le fazioni). La vicenda che mi è meglio nota è quella di Crevola. Si trattava di un comune poco coeso, alla fine del Trecento diviso in due ambiti sociali e politici, quello degli uomini dipendenti dalla giurisdizione del vescovo di Novara e quello degli uomini soggetti alla città di Novara. La divisione non si articolava in senso territoriale, dando luogo a due spazi compatti all'interno del comune, ma personale: la giurisdizione si frammentava infatti al livello del singolo individuo (vi erano *homines communis Novarie*) o del singolo

[70] G. Alvazzi, *Statuta Vallis Diverii*, Cattaneo, Novara 1943, p. 43, cap. CIII.

[71] T. Bertamini, *Storia di Villadossola: testo e documenti*, Edizione di Oscellana, Domodossola 1976, p. 452, cap. 14. Si vedano anche le disposizioni quattrocentesche del comune di Domodossola, *infra*, nel testo corrispondente alle note 84 e 158.

appezzamento (vi erano *terre communis Novarie*, non diversamente localizzate, e invece minutamente intrecciate alle *terre domini episcopi*). Mancava quindi un'unità di impegno fiscale e un'assunzione condivisa di responsabilità giudiziarie; vi erano piuttosto due gruppi, aggregati da solidarietà di tipo personale, che conducevano una vita relativamente separata da un punto di vista istituzionale e sviluppavano una solidarietà interna piuttosto che al livello del comune rurale. Anche le strutture minime di organizzazione del territorio – i quartieri che articolavano il comune – erano definite in modo assai precario, e l'identità parentale era caduca e atomizzata. A fronte della generale fragilità dei quadri di organizzazione istituzionale e di auto-identificazione della popolazione rurale, la potenza delle famiglie aristocratiche era saldamente radicata e capace, attraverso la distribuzione di terra, di alimentare leali seguiti di clienti.

Tale configurazione si riproduce fedelmente nella genesi e nella conservazione della documentazione, come indicano i due maggiori prodotti scrittori tardo-medievali del comune di Crevola oggi sopravvissuti, gli estimi risalenti l'uno al 1396, l'altro al 1458. Innanzitutto la divisione giurisdizionale del comune induceva anche una divisione delle scritture: nel 1396 fu dedicato un *liber et quaternus* all'estimazione degli uomini dipendenti dal comune di Novara, un diverso registro a quella dei soggetti all'autorità del vescovo di Novara. Quest'opzione ha indotto una successiva divaricazione delle vicende delle due stime: il primo *liber*, infatti, ci è giunto, il secondo è perduto. Inoltre la dipendenza del comune dalla parentela locale più cospicua – i *de Rido* e, ulteriore diramazione dello stesso lignaggio, i della Silva – è evidente, sotto il profilo della redazione dei documenti, della loro custodia nel breve e nel lungo periodo. In primo luogo, infatti, i due estimi furono redatti da notai entrambi esponenti di quella parentela, che dunque era in grado di fornire i professionisti più prestigiosi e accreditati come più affidabili per la stesura di atti così importanti, se non di imporli grazie all'influenza propria e dei suoi clienti. Il compilatore del primo estimo fu Guglielmino *de Rido*: era figlio di Marco, l'uomo più ricco e influente di Crevola in quegli anni, impiegato dal comune anche per la scrittura di altri documenti che lo riguardavano.[72] La stesura del secondo esti-

[72] I documenti, datati 1411 maggio 31 e 1411 luglio 5 fanno parte del *corpus* documentario cui mi riferisco *infra*, alla nota 105.

mo fu affidata a Giovanni della Silva, dopo la morte di Antoniolo *de Pontemalio*, che ne era stato il primo incaricato. Una fitta trama di legami di consanguineità irretiva le procedure dell'estimazione, ponendole sotto la tutela dell'eminente agnazione: il notaio Giovanni era figlio di Guglielmino *de Rido*, cui si deve l'estimo del 1396; Paolo, figlio di un fratello dello stesso Guglielmino, fu uno dei revisori del medesimo estimo; nel 1460 vennero incaricati di un'ulteriore verifica della stima, tra gli altri, Francesco, fratello di Paolo, e Agostino, fratello di Giovanni. In secondo luogo, per quanto riguarda la salvaguardia nel breve periodo, i due volumi furono affidati ai due notai redattori perché li conservassero. Non si tratta, però, della semplice archiviazione da parte del notaio dei documenti di cui egli era estensore, ma della responsabilizzazione, come custodi della memoria della comunità, di uomini che erano al contempo notai e membri dell'agnazione che godeva della maggiore reputazione locale: infatti, nel 1459 a Giovanni della Silva fu consegnato anche il libro che aveva redatto il collega defunto Antoniolo *de Pontemalio*, già usato per estrarre il registro che ci è pervenuto, affinché lo tenesse «in mey custodia semper [...] pro imbreviatura». Infine, per quanto riguarda la trasmissione nel lungo periodo, i codici del 1396 e del 1458 si sono conservati entrambi nell'archivio privato dei della Silva, dove sono ancor oggi reperibili.[73]

2.5. La comunità federale di Valcamonica

La Valcamonica è una terra alpina confinante con la Valtellina, situata in diocesi di Brescia, nel tardo medioevo soggetta prima ai Visconti e poi, dal 1428, alla repubblica di Venezia. Essa presenta un caso di rapporti invertiti rispetto alla Valtellina tra comuni e comunità di valle, fin dalla cronologia della loro genesi. Mentre in Valtellina i comuni rurali sono attestati dalla fine del XII secolo e la federazione solo dal 1336, in Valcamonica l'università di valle fu assai più precoce: il «comune» di Valcamonica operava con propri consoli già nel 1164; le menzioni più antiche dei singoli comuni sono contemporanee, ma si infittiscono solo nei decenni successivi.

[73] M. F. Baroni (a cura di), *L'estimo di Crevola del 1396*, Tipografia Ferraris, Alessandria 2000; M. F. Baroni (a cura di), *Il notaio Giovanni della Silva e l'estimo di Crevola del 1458*, Tipografia Ferraris, Alessandria 2003 (la frase citata è a p. 2).

Il maggiore radicamento probabilmente contribuì a conferire una superiore efficacia all'università di Valcamonica, tanto che nel tardo medioevo la politica unitaria di valle fu qui più incisiva che in Valtellina. Ebbene, l'organizzazione documentaria è un aspetto di questa più generale robustezza politica ed istituzionale. Già gli statuti di Valcamonica del 1433 – ordinati in un «volumen» che costituisce di per sé una prima, significativa, impresa scrittoria – contengono prescrizioni in merito, la cui ampiezza e il cui dettaglio sono sconosciuti alla raccolta normativa valtellinese. L'«archivium publicum sive armarium» della comunità avrebbe dovuto custodire gli statuti, le lettere inviate dalla repubblica di Venezia, la documentazione giudiziaria, tutti gli «iura» spettanti alla valle, i «libri rationum» della federazione, le «provisiones» dei consigli, le imbreviature e gli atti pubblici rogati da notai forestieri che intendessero allontanarsi dalla Valcamonica e da quelli «infamati». In particolare, gli statuti prevedevano che gli atti giudiziari venissero depositati nell'*archivium publicum communitatis* dai notai scrittori, in modo che fosse possibile trarne copia su richiesta di qualsiasi interessato. Stabilivano che sia gli ufficiali comunitari, sia i magistrati pubblici che esercitavano l'alta giurisdizione, alla scadenza del mandato, deponessero presso lo stesso archivio le scritture riguardanti il loro ufficio (i libri dei malefici, le filze delle querele e delle accuse).

Oltre che per l'ideazione di un capillare sistema di scritture e di procedure di conservazione, le norme si distinguevano per il linguaggio: fra i testi statutari considerati in queste pagine, l'attribuzione della qualifica di «publicum» al proprio archivio è attestata unicamente in quelli di Valcamonica. Si trattava di un'affermazione ambiziosa, almeno da due punti di vista: innanzitutto l'università di valle proiettava in tal modo un'immagine di prestigio e robustezza istituzionale, dal momento che «publicum» era definito dalla dottrina giuridica l'archivio dei sovrani, delle città che si reggevano in autonomia (*superiorem non recognoscentes*), della chiesa di Roma e dei maggiori enti ecclesiastici, non certo quello di ogni comunità. In secondo luogo, poiché la teoria giuridica conveniva sul fatto che la conservazione presso un archivio pubblico, di per sé, conferisse fede a qualsiasi scrittura, indipendentemente dai mezzi della sua convalidazione, la federazione di Valcamonica, impiegando tale aggettivo, avanzava implicitamente la pretesa di attribuire forza probatoria alle carte e ai registri che custodiva, in un contesto geografi-

co e in un periodo in cui, si vedrà, il riconoscimento di tale facoltà alle raccolte documentarie delle comunità rurali era tutt'altro che pacifico.[74]

Alla fine del Quattrocento la comunità di valle pianificò in modo più articolato le scritture da tenere e i relativi strumenti di corredo che ne consentissero un'agevole consultazione. All'inizio del 1492 si assegnò al sindaco generale l'incarico di assettare materialmente («aptare») l'archivio e alla fine dello stesso anno si constatò che la «domus archivii» era quasi completata. Coniugando significativamente i momenti dell'organizzazione e della nuova collocazione fisica della documentazione, il Consiglio si espresse per una rapida sistemazione delle scritture «in ipso loco», la determinazione dei compiti del cancelliere e delle modalità della sua designazione. Della cosa si incaricarono il capitano di Valcamonica e il suo vicario, che elaborarono i capitoli che regolavano l'ufficio del cancelliere, sottoposti al Consiglio generale alla fine del 1493. Essi miravano esplicitamente all'applicazione di quanto prescritto dalla normativa statutaria circa l'archivio di valle. Prevedevano pertanto che il cancelliere, eletto di anno in anno dal Consiglio generale, dovesse raccogliere i privilegi e le immunità in un *liber*, corredato da un «inventarium seu repertorium scripturarum» da comprendere nello stesso codice, «ut faciliter reperiri possint», tenere conto dei debitori e dei creditori della valle, nonché della tassa dei cavalli «cum iornali et libro maistro», destinare un *liber* alla verbalizzazione dell'attività deliberativa delle assemblee, secondo un uso già consolidato. Alla fine del mandato avrebbe infine dovuto compilare un inventario delle scritture pertinenti all'università.[75]

Nessun documento prescrive o descrive l'ordine delle carte nell'armadio adibito ad archivio. Le scritture, però, dovevano es-

[74] *Communitatis Valliscamonicae statuta*..., capp. 202, 276-278, 320, 339; cfr. *infra* la nota 112 e il testo corrispondente. Gli statuti di Valcamonica costituiscono pure l'unica raccolta normativa dell'area in esame edita a stampa già nel XV secolo, ma l'iniziativa, come spesso avvenne in questa fase, fu di un privato, non della comunità (F. Leverotti, *Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco* in R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli [a cura di], *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, atti del VII convegno del comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), Patron, Bologna 2003, pp. 143-88, in particolare alle pp. 160-68; G. Montecchi, *Il libro nel rinascimento*, II: *Scrittura, immagine, testo e contesto*, Viella, Roma 2005, pp. 145-70).

[75] RP, *Registri* 1, ff. 3v [1492 gennaio 13], 24r [1492 dicembre 21], 64v-65r [1493 dicembre 28].

servi effettivamente recuperabili, non solo depositate per la conservazione: dall'ultimo decennio del Quattrocento sono più volte attestati il loro uso e la loro mobilità, tutte le volte in cui erano fatte pervenire agli ambasciatori che difendevano le ragioni della federazione a Brescia o a Venezia. Anche quando il Consiglio lamentava la mancanza nell'archivio e nell'inventario di documenti importanti e ne stabiliva l'acquisizione, teneva presente soprattutto la necessità quotidiana che ne aveva la valle, piuttosto che la perpetua memoria dei suoi diritti, e ne prevedeva la facile reperibilità («ut haberi possint dietim in necessitatibus vallis»).[76]

2.6. *Vicinanze e degagne nelle Valli Ambrosiane (Ticino)*

Le tre Valli Ambrosiane, nell'alto Ticino, presentano il caso di un ulteriore e diverso protagonista comunitario: la contrada. Le valli Blenio e Leventina furono sottoposte alla giurisdizione del Capitolo della cattedrale di Milano, che si consolidò nel corso dei secoli X-XII, e non vennero mai inquadrate nel distretto di Como, né in quello di Milano; solo dagli anni Quaranta del XIV secolo i Visconti cominciarono ad erodere le prerogative del signore ecclesiastico. Tali terre, dunque, non furono investite dalla politica del comune cittadino, tesa alla valorizzazione del comune rurale come unità per responsabilizzare i rustici solidalmente, in campo fiscale e giudiziario. Si svilupparono piuttosto le comunità di valle (Val Leventina e Val Blenio, cui è in parte assimilabile Biasca), come interlocutrici dei poteri esterni alla regione e come istanze giurisdizionali attive con proprie corti, e le formazioni associative di base, per lo sfruttamento delle risorse locali e l'organizzazione dei servizi caritativi

[76] RP, *Registri* 1, f. 3v [1492 gennaio 13]. La mobilità delle carte è una pratica forse poco documentata e comunque studiata con minore attenzione rispetto a quella della loro stabile conservazione in un luogo determinato quale l'archivio. Eppure il trasporto materiale delle scritture era un momento decisivo del loro impiego a supporto di diritti ed anche una fase in cui era vitale salvaguardarle: ad esempio, nel 1516 i sindaci di Borno, località della Valcamonica, impegnati in una vertenza con gli uomini di Val di Scalve, furono assaliti dalle loro controparti mentre tornavano da Venezia, dove si erano recati per sostenere le proprie ragioni, «et li tolseno li instromenti et altre scripture pertinente a la lite» (O. Franzoni, *Segni di confine. Gli eventi*, Banca di Valle Camonica, Breno 1996, p. 63); v. anche ASMi, *Sforzesco* 720, alla data 1463 dicembre 2. Cfr. E. Angiolini, *Rettori, consigli e comunità nella Romagna estense del Cinquecento*, in E. Fregni (a cura di), *Archivi, territori, poteri in area estense (secc. XVI-XVIII)*, Bulzoni, Roma 1999, pp. 121-47, in particolare a p. 142.

e sacramentali. Poco costrette all'interno della cornice del comune rurale, altrove forte termine medio tra le federazioni e le unità di base, queste ultime conobbero una vera e propria proliferazione: operavano in primo luogo le vicinanze, comunità di più villaggi, che gestivano le comunanze, la parrocchia e la carità. In Val Leventina esse monopolizzavano pure il trasporto delle merci sulla via per il valico del S. Gottardo, una fonte di reddito cruciale per l'economia della zona dal XIII secolo: le vicinanze trattavano infatti l'erogazione di questo servizio, per quanto riguardava il tracciato della strada che percorreva i rispettivi territori, come un diritto esclusivo dei loro membri. Le degagne articolavano dall'interno le stesse vicinanze, conquistando a volte notevoli margini di autonomia nel controllo della chiesa locale e delle distribuzioni di cibo ai poveri. Vi erano poi comunità d'alpeggio, che non costituivano un livello nella gerarchia delle unità territoriali di diversa ampiezza, ma associavano i detentori del diritto di pascolo su un monte determinato (boggesi), appartenenti pure a diverse vicinanze o degagne.

Le pratiche di scrittura sono un aspetto del precoce dinamismo di queste istituzioni minime. I più antichi documenti di comunità oggi conservati e provenienti con ogni probabilità da archivi di vicinanza risalgono per la Val Blenio al 1193, per la Val Leventina al 1210. Nel 1193, infatti, i vicini di Olivone comprarono un'alpe e il relativo atto fu conservato nell'archivio di quella località;[77] nel 1210 venne redatto un elenco di fitti e beni della chiesa dei SS. Eusebio e Gaudenzio di Iragna destinati alla sua illuminazione, poi aggiornato fino al 1258.[78] Il primo documento custodito in un archivio di degagna è un originale del 1227.[79] A partire da questi esordi, la sedimentazione della documentazione presso le comunità fu continua: i loro ricchi archivi contengono statuti, patti che regolavano

[77] *Materiali e documenti ticinesi*, serie III: *Blenio*, Casagrande, Bellinzona 1980 e seguenti, pp. 52-54, doc. 3. L'attuale Archivio patriziale di Olivone conserva pure un documento più antico, una vendita del 1188 stipulata tra privati, che non è detto sia stato custodito fin da allora nell'archivio della comunità (ivi, pp. 51-52, doc. 2).

[78] *Materiali e documenti ticinesi*, serie II: *Riviera*, Casagrande, Bellinzona 1978 e seguenti, pp. 12-20, doc. 2. Iragna era allora inclusa nella Val Leventina, oggi nella Valle Riviera.

[79] *Materiali e documenti ticinesi*, serie I: *Leventina*, Casagrande, Bellinzona 1975 e seguenti, pp. 32-35, doc. 9. Il documento proviene dall'archivio degagnale di Osadigo-Grumo ed è oggi conservato a Cala. Basta giungere al 1229 per identificare un altro atto, conservato nell'archivio degagnale di Fichengo (ivi, pp. 41-43, doc 12).

l'alpeggio, lasciti testamentari per i poveri e le chiese locali, atti di gestione dei beni comuni, inventari di fitti e terre delle collettività e delle chiese, carte relative a vertenze confinarie e così via. Inoltre già a metà del XIII secolo fu avvertita l'esigenza di produrre inventari d'archivio che consentissero di orientarsi nella mole di materiale che si veniva accumulando: la *recordacio cartarum* o gli *adventaria cartarum* di Olivone, del 1243 circa e del 1255 circa, e di Chironico, della seconda metà del Duecento. Si tratta di elenchi molto scarni, senza ordine tematico né, probabilmente, cronologico (le date delle singole scritture non venivano riportate), che identificavano investiture, ricevute, liti affrontate per i pascoli, atti di confinazione e via dicendo. Meccanismi di conservazione documentaria che paiono eccezionalmente solidi nella Lombardia rurale del Duecento, svelano una pari efficacia anche sul lungo periodo. La gamma molto ampia di attribuzioni che tali comunità hanno mantenuto nei secoli seguenti e la necessità, ripropostasi fino a tempi recenti, di difendere e rivendicare le prerogative acquisite hanno indotto una particolare cura dell'archivio: così, per fare un esempio, la *recordacio cartarum* di Olivone stesa attorno al 1243 identifica 27 documenti, 21 dei quali sono ancor oggi nell'Archivio patriziale della stessa località.[80]

3. *Scritture e archivi di comunità fra istituzioni, vicini e notai*

3.1. La scrittura del sapere locale

L'organizzazione e la conservazione delle scritture sono pratiche sociali e istituzionali ben più complesse e frastagliate della semplice concentrazione archivistica della documentazione. L'archivio infatti si colloca al centro di un *continuum* di rapporti politici e sociali: almeno quelli tra l'istituzione comunitaria, i vicini e gli ufficiali che essi eleggono (§ 3.1), nonché i notai, professionisti della scrittura e spesso della conservazione delle carte (§§ 3.2-3). In questa rete di interdipendenze, l'archivio come luogo accentrato e impersona-

[80] *Materiali e documenti ticinesi*, serie I: *Leventina*..., pp. 119-21, doc. 85; *Materiali e documenti ticinesi*, serie III: *Blenio*..., pp. 224-25, doc. 65 e pp. 362-65, doc. 146; v. anche Meyer, *Blenio e Leventina*..., pp. 4-5. Questi e altri riferimenti alle Valli Ambrosiane nel presente saggio identificheranno solo gli aspetti più pertinenti, nella prospettiva comparativa che ho adottato; ad un'analisi sistematica delle scritture delle comunità della regione sta lavorando Paolo Ostinelli.

le della memoria collettiva e le connesse tecniche di custodia documentaria non necessariamente risultano preponderanti, rispetto alla disseminazione e alla frammentazione di quella stessa memoria, oppure possono affermarsi, ma solo a scapito di una lenta e contrastata accumulazione istituzionale di saperi prima più ampiamente distribuiti. Per restituire nella sua complessità questa trama di rapporti e gli spostamenti dei saperi delle comunità, è necessario considerare analiticamente l'insieme di pratiche in cui la scrittura e la trasmissione delle carte consistono.

Un primo aspetto da considerare è l'interazione tra la memoria sociale e l'archivio della comunità. Una pratica particolare, che si segnala per la propria ambiguità, è il rinnovo delle investiture fondiarie cui gli ufficiali del comune procedevano dopo aver accertato la proprietà collettiva delle terre assegnate in locazione o enfiteusi, ricorrendo però non a un documento depositato presso il comune stesso o conservato tra le imbreviature di un notaio, ma alla *protestatio* resa dal concessionario. Nella seconda metà del Quattrocento a Delebio e a Campovico, nel primo Cinquecento a Morbegno, tutte località della bassa Valtellina, il conduttore della terra dichiarava di averla fino a quel momento tenuta a nome del comune o dell'ente caritatevole comunitario, specificava le condizioni che aveva osservato e riceveva la conferma della concessione. Nella circostanza, dunque, è scoperta la tensione tra diversi soggetti e la loro capacità di conservare un ricordo documentabile o perlomeno credibile dei rapporti che li interessavano. Innanzitutto, coloro che governavano il comune dovevano ricorrere ad una testimonianza orale e non scritta, personale e non istituzionale, decentrata e non accentrata. Il ricordo della precedente investitura era orale non perché in quella circostanza non fosse stato redatto l'istrumento notarile, ma perché il comune non lo aveva saputo conservare o forse non lo aveva nemmeno acquisito: la memoria individuale del concessionario, dunque, era più tenace dell'archivio dell'istituzione, tanto che le era possibile a volte rievocare, pur genericamente, alcuni estremi del documento, come il nome del notaio rogatario. Tuttavia, proprio mentre si rimettevano alla dichiarazione del conduttore, gli ufficiali locali cercavano pure di rafforzare la posizione del comune, che doveva avvenire nel quadro di un passaggio dall'oralità alla scrittura e di un trasferimento del sapere sugli assetti possessori dal singolo individuo all'istituzione: nel momento stesso della conferma della

concessione, infatti, facevano obbligo all'investito di consegnare quanto prima al comune stesso l'atto in pubblica forma relativo alla nuova locazione che aveva conseguito. La fiducia prestata alla dichiarazione orale che questi aveva reso si voleva presentare, quindi, come un'ultima disponibilità; in futuro avrebbe dovuto fare fede il documento scritto. Per il momento, però, questa pratica di autocertificazione lasciava nelle mani del locatario o dell'enfiteuta un'arma potente per la manipolazione di posizioni giuridiche e condizioni contrattuali.[81]

Negli stessi anni a Grosio, centro come ho detto caratterizzato da un più robusto inquadramento istituzionale della convivenza rispetto a quelli della bassa Valtellina appena ricordati, la capacità di accumulare un sapere documentario incideva nella stessa misura sui rapporti tra i vicini e il comune, ma qui favorendo il secondo soggetto. L'inventario dell'Elemosina realizzato negli anni 1479-1485 si presentava come una serie di circa 90 dichiarazioni rese di fronte al notaio. Questa soluzione formale, tuttavia, non significa che la costituzione di tale repertorio poggiasse effettivamente in modo esclusivo sulla disponibilità dei singoli individui a conservare memoria – scritta o tramandata oralmente – dei loro obblighi verso il comune. Infatti, la dichiarazione dei vicini che riconoscevano la propria posizione di tributari dell'Elemosina non fu in realtà una spontanea autocertificazione: nelle loro *protestationes* essi citavano, a prova dei diritti in questione, due inventari, risalenti al 1364 e al 1406, e i testamenti – dettati dai loro antenati o da coloro di cui avevano rilevato i beni terrieri – che avevano istituito i legati che ancora li impegnavano ad annue corresponsioni a favore dei poveri. Ora, tali documenti non erano in possesso dei singoli individui, ma del comune o del rogatario. Almeno il secondo inventario doveva essere a disposizione del notaio, che dichiarava esplicitamente di averlo «visum et lectum». Un numero cospicuo dei testamenti ricordati è oggi conservato in pubblica forma nell'archivio di Grosio, il che fa ritenere, considerando le probabili dispersioni intervenute nel corso dei sei o sette secoli trascorsi, che tutti i documenti su cui si basò questa ricognizione dei diritti dell'Elemosina fossero detenuti dal comune. L'iniziativa, dunque, partì presumibilmente da un

[81] ASSo, *Notarile* 242, ff. 57v-58r [1461 febbraio 16]; ASSo, *Notarile* 265, ff. 134v-135v [1481 febbraio 3]; ASSo, *Notarile* 666, ff. 110v-111v [1509 luglio 16].

esame della documentazione che gli ufficiali che reggevano Grosio avevano a disposizione, sulla base della quale venne chiesto a chi risultava tributario dell'Elemosina di riconoscere formalmente i propri obblighi. È notevole che i testamenti citati, anche i più risalenti, siano conservati nell'archivio comunale perlopiù in originale coevo e non come estratti da antiche imbreviature nel corso di questa iniziativa: significa che di volta in volta l'ente acquisiva il testamento che prevedeva dei legati in favore dei poveri locali e all'occorrenza sapeva reperirlo senza più fare riferimento ai cartulari notarili. Come ho già detto, alcuni, pur non numerosi, documenti risalivano al Trecento, prova della tenacia della conservazione comunale. Solo raramente le autorità grosine dovettero appoggiarsi sul ricordo del singolo («semper, in eius memoria, tenuit et recognoscit ipsam petiam terre ad fictum ab ipsa Elimoxina»), prelevando informazioni che, lungo circuiti esterni all'istituzione, venivano trasmesse oralmente.[82]

Anche la divisione dei costi della stesura dei documenti conferma l'assenza di un monopolio istituzionale nella produzione del sapere scritto della collettività. Spesso la redazione di un libro, la custodia della documentazione e il mantenimento di un cancelliere erano a carico della comunità. Chiavenna già alla fine del Duecento sosteneva uno stillicidio di piccole spese per l'acquisto dei *quaterni* che dovevano ospitarne la documentazione e dei sacchetti destinati a contenere le carte, e per la manutenzione dell'*arcabancum*; inoltre remunerava i notai e gli *scriptores* cui si rivolgeva.[83] Sempre a spese delle comunità erano, secondo gli statuti, la compilazione di un libro dei pedaggi della Val Lugano (1441) e di due libri del comune di Sonvico (1473), nonché l'allestimento dell'«archonum» dei comuni di Domodossola (1425) e di Villa (1465).[84] Nella prima metà del Cinquecento i comuni di Morbegno, Grosio e Poschiavo e le uni-

[82] ASSo, *Notarile* 416, ff. 223r-242r [1479 ottobre 29-1485 dicembre 8]. Il comune, all'occorrenza, era comunque in grado di reperire anche i testamenti di cui non aveva conseguito immediatamente la redazione *in mundum* (cfr. *supra* la nota 35 e il testo corrispondente).

[83] Salice, *La Valchiavenna nel Duecento*..., pp. 283, 313, 358, 483, 485, 486 (cfr. *infra* la nota 157 e il testo corrispondente).

[84] G. Vitale Amodini de Capis della Silva, *Gli statuti antichi di Domodossola*, Tipografia vescovile Fiaccadori-Scuola tipografica salesiana, Parma 1898, p. 56, cap. 59; Heusler (hrsg.), *Die Statuten von Lugano*..., p. 108, cap. CCL; Bertamini, *Storia di Villadossola*..., p. 452, cap. 14; Rovelli, *La castellanza di Sonvico*..., p. 220, cap. 115.

versità federali stipendiavano un notaio o un cancelliere. Gli statuti di Poschiavo prevedevano espressamente che i costi della carta e della pergamena impiegate fossero rimborsati dal comune al notaio che li doveva anticipare.[85]

Altre volte, però, il comune perseguiva la costituzione di un patrimonio di carte senza voler affrontare alcun costo. Adottando la medesima tecnica che negli stessi anni impiegavano istituzioni di maggiore tradizione, come la chiesa vescovile di Como ed altri enti ecclesiastici cittadini, tra XV e XVI secolo i sindaci del comune rurale, dopo aver proceduto a una locazione o aver concesso una licenza edilizia, potevano prescrivere al beneficiato di produrre a proprio carico l'atto in pubblica forma che comprovasse il negozio giuridico e di consegnarlo loro, pagando la parcella del notaio e l'acquisto del materiale scrittorio. Tale pratica era adottata a Delebio nella seconda metà del Quattrocento e a Morbegno all'inizio del secolo successivo. In particolare, è significativo che Artuichino Castelli di San Nazaro, negli stessi anni in cui riceveva un salario come notaio del comune di Morbegno, venisse retribuito, per parte della sua attività svolta per conto del medesimo comune, dai vicini che si rivolgevano agli ufficiali locali per le investiture fondiarie e le licenze edilizie di cui ho detto. A Morbegno non vi fu quindi l'assunzione dei costi della produzione scritta da parte dell'istituzione, a discarico degli utenti dei servizi che il suo funzionario assicurava. Il comune preferiva ricorrere a una doppia forma di remunerazione del cancelliere: sosteneva i costi degli atti che riguardavano la collettività in modo esclusivo (come il verbale del Consiglio generale, la designazione dei procuratori in una lite e degli ambasciatori al cospetto dell'autorità sovrana) e scaricava quelli che coinvolgevano i particolari su questi ultimi, decentrando così le spese dell'accentramento archivistico che pure si prefiggeva.[86] Con una soluzione in-

[85] ASSo, *Notarile* 666, ff. 57v-59v [1508 dicembre 26], 62v-64v [1509 gennaio 7]; ASSo, *Notarile* 770, ff. 222r-223v [1525 dicembre 26]; ASCG, *Rese decanali* 13, fasc. 3, f. 31v [1548]; *Li Statuti, le ordinationi et leggi municipali de la terra et territorio di Poschiavo*, Dolfino Landolfi, Poschiavo 1550, ff. 5v-6r, cap. 13 e f. 10rv, capp. 28-29.

[86] ASSo, *Notarile* 242, ff. 43v-44v [1460 dicembre 6]; ASSo, *Notarile* 243, f. 43rv [1467 dicembre 14]; ASSo, *Notarile* 265, ff. 126r-127r [1480 dicembre 30]; ASSo, *Notarile* 667, ff. 451rv [1517 dicembre 7], 564r-565v [1518 dicembre 17]. Cancellieri e altri ufficiali, nel tardo medioevo e nell'età moderna, erano spesso retribuiti solo parzialmente a carico dell'istituzione, secondo il modello weberiano di amministrazione burocratica; dovevano invece introiti cospicui alle parcelle corrisposte dagli utenti dei servizi

termedia, il comune di Talamona dispose un parziale concorso dei possessori al compenso del notaio che rogò l'accolario cinquecentesco, almeno per quanto riguardava la stesura degli aggiornamenti nelle rispettive partite, mentre tutte le altre sue prestazioni erano a carico dell'istituzione.[87]

I documenti panoramici cui ho accennato nelle pagine iniziali, prodotti ma non conservati dal comune rurale, mostrano un altro aspetto della complessità della comunicazione e dell'organizzazione scritta dei saperi locali, che non necessariamente trovavano il proprio baricentro nell'archivio comunitario. Nel tardo medioevo le diverse autorità politiche e religiose non organizzavano i propri archivi in modi così funzionali da potervi fare riferimento in modo pressoché esclusivo per l'attività d'amministrazione patrimoniale e di governo. Così, per fare un esempio, quando l'abate e i monaci di S. Abbondio di Como avevano bisogno di conoscere l'entità precisa dei beni terrieri che possedevano nei vari luoghi della diocesi, non sempre trovavano presso il monastero documenti sufficientemente aggiornati o dettagliati da soddisfare le loro esigenze. Si rivolgevano allora, per il tramite di un precetto emesso dal vicario vescovile, al comune locale che, seguendo una prassi di *routine*, curava la messa per iscritto di un inventario, affidandone la redazione ad appositi designati da parte dell'assemblea dei capifamiglia. Era esplicita in queste circostanze la valorizzazione del comune come ambito privilegiato per la raccolta delle conoscenze locali: il linguaggio del precetto sanciva l'appartenenza del territorio agli uomini che interpellava, specificava tale appartenenza come il frutto della padronanza e della minuta cognizione che essi avevano dello spazio che abitavano, stabiliva infine l'eminenza fra loro dei più credibili e dei più informati. Gli incaricati dell'inventario, infatti, sarebbero

che garantivano (F. Chabod, *Carlo V e il suo impero*, Einaudi, Torino 1985, pp. 253ss. e 281ss.). Si vedano M. F. Baroni, *Il notaio milanese e la redazione del documento comunale tra il 1150 e il 1250*, in *Felix olim Lombardia. Studi di storia padana in onore di Giuseppe Martini*, [s.n.t.], Milano 1978, pp. 5-25, in particolare a p. 14; R. Savelli, *Le mani della repubblica: la cancelleria genovese dalla fine del Trecento agli inizi del Seicento*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, 2 voll., Giuffrè, Milano 1990, I, pp. 541-609, in particolare alle pp. 548-49; M. Della Misericordia, *Le ambiguità dell'innovazione. La produzione e la conservazione dei registri della chiesa vescovile di Como (prima metà del XV secolo)*, in A. Bartoli Langeli, A. Rigon (a cura di), *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV)*, atti del convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000), Herder, Roma 2003, pp. 85-139, pp. 116-17, 123; Mango Tomei, *La presenza e il ruolo...*, pp. 219, 224-26, 229, 233.

[87] ASSo, *Estimi*, *Talamona* 1, f. 249v [1507].

stati da scegliere «ex melioribus et fidedignoribus et [...] meliorem et mayorem notitiam habentibus dicti communis» delle proprietà di S. Abbondio «in *vestro* loco et terratorio». I comuni rurali, però, restavano poco interessati all'accentramento e alla conservazione di ogni informazione che pure riguardasse il loro territorio e i residenti. Così, fatta realizzare la scrittura richiesta, il comune cedeva l'informazione all'ente che ne aveva necessità; dunque, dopo aver sopperito ad una lacuna dell'archivio dell'istituzione che lo aveva interpellato, esso non si preoccupava di trattenere pure presso il proprio archivio il patrimonio di conoscenze che aveva raccolto.[88]

3.2. Notai e comuni

3.2.1. Lettere

Tutta la regione alpina considerata ricade nell'area della cultura e della prassi notarile: gli atti privati e pure quelli in cui l'autore dell'azione fosse un'istituzione comunitaria (con l'eccezione, come vedremo, della documentazione su registro) erano perlopiù *instrumenta* convalidati dal segno di tabellionato e dalla sottoscrizione notarile.[89]

Nella tradizione documentaria che, ad esempio, il comune di Bormio organizzò con i ricordati inventari duecenteschi e trecenteschi delle scritture che custodiva nel proprio archivio le lettere avevano un ruolo molto marginale. Innanzitutto si trattava di un *medium* rimasto a lungo alquanto estraneo alla comunicazione fra i comuni della zona o comunque considerato di secondaria importanza dai canevari che conservavano e repertoriavano le carte. Mittenti delle «litere» di cui la collettività di Bormio era destinataria fra XIII e XIV secolo furono infatti l'imperatore, il vescovo di Coira e i suoi avvocati, coloro che ricoprivano le maggiori dignità ecclesiastiche di Como (il seggio vescovile, i canonicati della cattedrale, l'abbazia di S. Abbondio) o i loro agenti, mai le magistrature del comune di Como o di altre comunità del contado, i cui rapporti erano definiti dagli

[88] Le frasi citate sono tratte da ASSo, *Notarile* 101, ff. 76v-77v [1423 novembre 27].

[89] Cfr. *infra* i rinvii bibliografici alla nota 133; v. anche Mangini, *«Membra disiecta»*...; Ead., *Il notariato a Como. «Liber matricule notariorum civitatis et episcopatus Cumarum» (1427-1605)*, Insubria University Press, Varese 2007.

istrumenti di «finis», di pace e così via. In secondo luogo, lo stesso comune alpino non conservava la corrispondenza che inviava, ma esclusivamente quella che riceveva, al punto che solo la menzione precoce dell'esistenza del sigillo fa supporre che esso comunicasse già allora con quelle autorità politiche ed ecclesiastiche sovralocali in forma epistolare. Lo smarrimento delle relative tracce per questa età non è sorprendente, se pure nel Quattrocento, quando i fondi dell'Archivio di Stato di Milano testimoniano con sicurezza una ricca produzione epistolare bormiese, localmente si conservarono solo le lettere di cui il comune era destinatario, mai quelle di cui era mittente. Anche tale disinteresse per la corrispondenza in uscita, però, protrattosi per secoli, conferma il quadro che si viene a delineare, rivelando una cultura documentaria assai diversa da quella che ispirava il lavoro nelle cancellerie degli stati italiani o della chiesa di Roma, che tenevano meticolosamente i registri delle lettere emanate. Per di più, la stessa ricezione delle lettere o la conservazione delle lettere ricevute fu un fatto relativamente tardo dello sviluppo delle procedure scrittorie e archivistiche bormiesi. Il più antico documento registrato negli inventari fu steso, come si è detto, nel 1185; la lettera più risalente è invece del 1281, dopo che nell'archivio di Bormio si erano depositati oltre duecento atti di natura non epistolare. Essa resta pure l'unica lettera del Duecento; il vuoto documentario arriva ininterrotto fino al 1312, momento a partire dal quale si verificò una vera e propria esplosione, con le oltre 25 lettere che il comune ricevette in poco più di un ventennio. I canevari delle carte del comune, inoltre, tradiscono una certa difficoltà nel trattare i documenti epistolari: annotavano con competenza il mittente, il destinatario e l'autenticazione tramite il sigillo, ma non la data cronica, al contrario del modo in cui si regolavano con quelli notarili. A volte, infine, negli inventari le note inerenti alle lettere sono accompagnate dalle menzioni di istrumenti che ne rafforzano una validità evidentemente percepita come incerta: in merito alla ricevuta del denaro versato periodicamente dagli uomini di Bormio all'avvocato del vescovo di Coira, a riconoscimento delle sue prerogative giurisdizionali, si registrarono le «littere sigillate a parte domini Vulrichi advocati de ficto curtis et castaldie eius anni MCCCXXVIII, de quibus denariis est confessio una consignata per dominum Cristanum de ipso ficto, tradita et scripta per Petrinum de ser Bontempo notarium MCCCXXVIII

die iovis tercio intrante novembre». È significativo, comunque, che spesso i notai al servizio del comune ne traessero degli *exempla* e quindi venissero sviluppando una familiarità con il documento, le sue strutture e le sue potenzialità, che forse contribuì a formare la perizia degli scrittori delle lettere inviate regolarmente da Bormio a Milano nel secondo Quattrocento.[90]

Appunto nel XV secolo si moltiplicarono le lettere inviate dalle comunità al principe e ad esse, nella documentazione sopravvissuta, risulta limitato l'uso del sigillo. Tali scritture contenevano richieste di sgravi fiscali, lamentele o apprezzamenti per la condotta degli ufficiali, informazioni e valutazioni circa la cronaca politica locale, non documentavano negozi giuridici né avevano carattere dispositivo, rendendo così meno impellente il ricorso al notaio. Due lettere, indirizzate agli Sforza l'una dagli uomini di Bellano nel 1453, l'altra dai procuratori di Mandello nel 1477, per elogiare i podestà che reggevano le due terre lariane, svelano tuttavia quali dubbi sollevasse comunque la validità della scrittura epistolare. Esse sono autenticate dal sigillo della comunità, da una prima, usuale, sottoscrizione dell'autore («fidelissimi servitores homines Bellani»; «fidelissimi servitores procuratores communis vestri Mandelli») e da una seconda, molto insolita in queste lettere, sottoscrizione

[90] Martinelli Perelli, *L'inventario di un archivio comunale*..., pp. 340 per la frase citata (cfr. p. 307 per una registrazione analoga), 252 e 299 per le menzioni del sigillo. Una cronologia delle lettere, prive appunto di data cronica, è stata possibile sulla base della loro collocazione nell'inventario o della datazione degli atti cui si accompagnavano. V. anche *Archivio storico del comune di Bormio*... Già alla fine dell'età comunale, invero, si rinvengono tracce indirette circa lettere intercorse fra le magistrature di comunità rurali (Archivio storico del comune di Bormio, *Quaterni consiliorum* 1, alle date 1334 marzo 9, 1335 marzo 12 e 1335 aprile 7). Si vedano anche G. Costamagna, *La «litera communis» e la progressiva affermazione del suo valore probatorio*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, atti del convegno di studi (Genova, 8-11 novembre 1988), «Atti della società ligure di storia patria», 103 (1989), pp. 201-13; A. Bartoli Langeli, *Cancellierato e produzione epistolare*, in P. Cammarosano (a cura di), *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, atti del convegno di studi (Trieste, 2-5 marzo 1993), École française de Rome, Roma 1994, pp. 251-61; P. Merati, *Comunicare con il contado. Le lettere dei rettori di Brescia ai comuni rurali (XIII secolo)*, in Chiappa Mauri (a cura di), *Contado e città in dialogo*..., pp. 141-70; I. Lazzarini, *Materiali per una didattica delle scritture pubbliche di cancelleria nell'Italia del Quattrocento,* «Scrineum-rivista», 2 (2004), disponibile in rete, parti I e II; A. Gamberini, *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Franco Angeli, Milano 2005, pp. 40-52 e il cenno in C. Carbonetti Vendittelli, *Per un contributo alla storia del documento comunale nel Lazio dei secoli XII e XIII. I comuni delle province di Campagna e Marittima,* «Mélanges de l'École française de Rome-Moyen Âge», 101 (1989), pp. 95-132, in particolare a p. 108.

dello scrittore, un notaio pure nella circostanza dotato di una pronunciata fisionomia funzionariale, che infatti non appose il segno di tabellionato («ego Georgius de Maniis de Bellano, notarius communitatis Bellani, eorum [hominum] mandato subscripsi»; «ego Georgius de Fasolis, notarius publicus Mediolanensis, de voluntate predictorum procuratorum, suprascriptas litteras scripsi et subscripsi et in fidem omnium premissorum me subscripsi»).[91]

3.2.2. Imbreviature, atti *in mundum*, registri

Data la marginalità di forme documentarie alternative, le comunità si servivano ma al contempo dipendevano dal notaio, di cui a lungo restò poco precisato il profilo di funzionario del comune, a vantaggio della sua identità di professionista.[92] Spia signi-

[91] ASMi, *Sforzesco* 718, alla data 1453 aprile 21; ASMi, *Sforzesco* 783, alla data 1477 novembre 10. Nella lettera del comune di Mandello i procuratori si sottoscrissero sia collettivamente, con la formula che ho riportato nel testo, vergata dal notaio, sia singolarmente, «de manu propria»; v. ancora la menzione indiretta in ASMi, *Sforzesco* 784, alla data 1481 giugno 10 e *Ticino ducale*..., I: L. Moroni Stampa, G. M. Chiesi (a cura di), *Francesco Sforza*, 2: *1456-1461*, Stato del Cantone Ticino, Bellinzona pp. 322-23, doc. 1096. Oltre che le lettere, i sudditi potevano rivolgere al principe delle suppliche, di norma non corredate di sottoscrizione, sigillo, data topica e data cronica. Scritture a tal punto prive di riscontri di autenticità indussero le autorità sforzesche, soprattutto quando la petizione veniva da istituzioni comunitarie e specialmente nel caso di contestazioni aperte della loro capacità di interpretare la volontà di tutti, ad approntare specifiche procedure d'inchiesta per accertarne la loro reale paternità. Anche in questo caso, però, ai sudditi restava l'àncora offerta dalla salda credibilità notarile: nel 1481, ad esempio, gli uomini della pieve di Menaggio inviarono a Gian Galeazzo Maria Sforza «una supplica sotoscrita per mane de li consuli de dita plebe e del suo caneparo e canzelero» (ASMi, *Sforzesco* 784, alla data 1481 settembre 14); v. anche N. Covini, *La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca: da Francesco Sforza a Ludovico il Moro*, in C. Nubola, A. Würgler (a cura di), *Suppliche e 'gravamina'. Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 107-46.

[92] L'attività di un notaio valtellinese, fra clientela privata e istituzioni locali, è stata ricostruita da M. L. Mangini, *'Infrascripta sunt necessaria sciri pro gramaticha ad artem notarie'. Un formulario notarile valtellinese della fine del secolo XIV*, «Archivio storico lombardo», 130 (2004), pp. 305-50. Il problema generale è da inquadrare nel rapporto tra notaio e comune, quale tuttavia ci è noto a proposito delle origini e del consolidamento delle autonomie cittadine, mentre restano poco indagate le relazioni tra istituzioni rurali e professione notarile: C. Manaresi (a cura di), *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Capriolo & Massimino, Milano 1919, pp. LXXIXss. e CIIIss.; Torelli, *Studi e ricerche*...; G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1970, pp. 123ss.; M. F. Baroni, *La registrazione negli uffici del comune di Milano nel secolo XIII*, «Studi di storia medievale e di diplomatica», 1 (1976), pp. 51-67; Ead., *Il notaio milanese*...; G. G. Fissore, *Autonomia notarile*

ficativa dell'asimmetria dei rapporti tra la collettività e il notaio, ancor prima delle forme del documento che testimoniava queste azioni, è che a volte l'assemblea dei capifamiglia, più spesso gli atti deliberativi e amministrativi delle commissioni ristrette cui questa conferiva il governo locale, oppure la riunione dei delegati dei comuni che costituivano le federazioni di taglia minore, si tenevano e compivano nella casa di abitazione di colui che avrebbe steso il relativo verbale in forma di istrumento. È evidente che in queste occasioni i vicini, i loro sindaci o i delegati dei comuni si comportavano con la stessa deferenza di tutti gli altri clienti del professionista, recandosi nel suo studio per conseguire l'atto che interessava loro, e con ben poca credibilità le scritture prodotte nella circostanza avrebbero potuto rappresentare il notaio come un semplice funzionario dipendente dall'istituzione.

---

e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto 1977; Id., *Procedure di autenticazione del secolo XIII in area comunale ad Asti: verso un'organizzazione burocratica della documentazione*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 81 (1983), pp. 763-84; Id., *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione*, in *Civiltà comunale...*, pp. 99-128; A. Liva, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'alto medioevo alla fine del Settecento*, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1979, pp. 70-83; A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, I: *1139-1237*, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia 1983; Id., *Notariato, documentazione e coscienza comunale*, in P. Toubert, A. Paravicini Bagliani (a cura di), *Federico II*, Sellerio, Palermo 1994, III (*Federico II e le città italiane*), pp. 264-77; Carbonetti Vendittelli, *Per un contributo...*; A. Pratesi, *La documentazione comunale*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, atti del convegno di studi (Perugia, 6-9 novembre 1985), Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia 1988, pp. 351-65; D. Puncuh, *La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni*, in W. Prevenier, T. de Hemptinne (éd.), *La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge*, actes du congrès (Gand, 25-29 août 1998), Commission internationale de diplomatique, Leuven-Apeldoorn 2000, pp. 383-406; A. Rovere, *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in G. Ortalli, D. Puncuh (a cura di), *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, «Atti della società ligure di storia patria», 115/1 (2001), pp. 103-28; Ead., *Comune e documentazione*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*, «Atti della società ligure di storia patria», 116/1 (2002), pp. 261-98; Ead., *Cancelleria e documentazione a Genova (1262-1311)*, in D. Puncuh (a cura di), *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, «Atti della società ligure di storia patria», 117/1 (2003), pp. 909-42. Su un'età più tarda, v. Arcangeli, *Gentiluomini di Lombardia...*, p. 360. La situazione di un'area rurale non italiana, ma comunque di cultura notarile è illustrata da J. Drendel, *Localism and Literacy: Village Chancelleries in Fourteenth Century Provence*, in K. Fianu, D. J. Guth (éd.), *Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales: espace français, espace anglais*, actes du colloque international (Montréal, 7-9 septembre 1995), Fédération internationale des instituts d'études médiévales, Louvain-La-Neuve 1997, pp. 255-67.

Per osservare più da vicino come sia stata rappresentata la posizione del notaio nelle stesse scritture in cui le comunità comparissero come autori dell'azione, è necessario distinguere i diversi momenti del processo documentario (imbreviature e *mundum*) e i suoi diversi prodotti (atti singoli o registri).

Per quanto riguarda le imbreviature, larga parte degli atti inerenti alle comunità valtellinesi è oggi reperibile nei cartulari dei notai che li rogarono, non solo a causa delle dispersioni determinatesi negli archivi comunali nel corso dei secoli, ma come conseguenza delle stesse pratiche tardo-medievali della conservazione. Sebbene coloro che governavano il comune o la federazione si preoccupassero di tenere copia in pubblica forma degli atti in cui avevano agito loro, i loro predecessori o le assemblee generali, della maggior parte di tali istrumenti fu probabilmente prodotta esclusivamente l'imbreviatura, vale a dire la prima fase della redazione del documento, e di conseguenza la relativa testimonianza dovette restare presso i soli notai estensori.[93]

Di tali scritture era enfatizzata in più modi soprattutto l'attinenza al notaio. Innanzitutto il quaderno delle imbreviature che egli teneva abbracciava il complesso della sua attività, senza che di norma gli atti che era chiamato a stendere come scriba del comune o cancelliere della federazione ricevessero una destinazione diversa da quelli che rogava come libero professionista. In queste carte, dunque, ordinate in linea di massima cronologicamente, accanto a transazioni fra privati, testamenti e così via, si ritrova la più completa gamma di documenti inerenti alle comunità: verbali di assemblee di comuni, contrade, federazioni, atti in cui i rappresentanti del comune o della contrada disponevano in merito ai beni collettivi o alla chiesa locale, compromessi e arbitrati. Molto rara appare una scelta come quella di Pietro Pini, che, pur apponendo in intestazione il proprio nome e il proprio segno di tabellionato, tuttavia dedicò un intero «libellus» agli *instrumenta venditionum* che il comune di Grosio dispose dei propri beni nel 1532: è una delle rare circostanze in cui,

[93] Ancora una volta è possibile trovare riscontri prevalentemente per contesti urbani: Manaresi (a cura di), *Gli atti del comune di Milano*..., p. XCVIII; A. Bartoli Langeli, *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale*..., pp. 5-21, in particolare a p. 11; Grillo, *Alle origini della conservazione*..., pp. 36-37.

entro una documentazione che resta comunque di matrice notarile, sia isolabile una scrittura di comunità.[94]

In secondo luogo, la validità di questi atti prescindeva completamente da ogni intervento dell'autorità comunitaria e derivava invece dall'intestazione del registro, nella quale il notaio apponeva il proprio segno di tabellionato, si identificava con il proprio nome e cognome, la paternità, il luogo di residenza, la qualifica professionale (quale ad esempio *publicus imperiali auctoritate notarius Cumanus*) e non dichiarava alcun rapporto con i comuni della cui documentazione fosse responsabile. Assolutamente singolare è il precetto emesso dai consiglieri di Morbegno, che Domenico *de Carate* vergò tra le proprie imbreviature, non a caso inerente all'attività giudiziaria, un ambito in cui tradizionalmente la documentazione conferiva una maggiore enfasi al ruolo dell'autore dell'azione. Singolare, del resto, era pure la competenza giudiziaria del Consiglio di Morbegno, attestata solo in un periodo di vacanza di fatto dell'autorità statale (1414). Nella convalidazione dell'atto intervenne uno dei membri del collegio giudicante, che appose la propria sottoscrizione, ad istanza della donna che aveva richiesto l'emissione del precetto, mentre Domenico si definiva «notarius suprascriptorum conscilliariorum» e dichiarava di aver redatto il documento «eorumque [...] mandato et impoxitione».[95]

Anche scritture strettamente inerenti ai comuni e che non documentavano un negozio giuridico vennero comprese tra queste carte che, per ordinamento e autenticazione, si qualificano come schiettamente notarili: la lista dei «proponenda in Consilio generalli Morbegnii et adimplenda si placet», presumibilmente un documento interno del dialogo fra la commissione ristretta dei sindaci che lo elaborò e l'assemblea più larga che lo discusse nel 1519, rimase al cancelliere Artuichino Castelli di San Nazaro, che lo cucì fra le sue imbreviature. Un caso-limite, probabilmente, anche se eloquente, è quello dell'estimo di Cosio del 1469, che si conserva, unitamente al

[94] ASSo, *Notarile* 776, ff. 320r-423v [1532]. Si vedano anche i due inventari citati alle note 4, 37, 82, 118.

[95] ASSo, *Notarile* 68, f. 150r [1414 dicembre 24]; cfr. M. Luzzatto, *Note di diplomatica comunale pisana per i sec. XII e XIII*, «Bollettino storico pisano», 28-29 (1959-1960), pp. 39-62, in particolare alle pp. 45, 59-61; Fissore, *Autonomia notarile*... pp. 171-73; Bartoli Langeli, *Codice diplomatico del comune di Perugia*..., pp. XXV-XXVIII; v. anche Della Misericordia, *Le ambiguità dell'innovazione*..., pp. 101-102.

consiglio di vicinanza che ne affermò il vigore, in uno dei registri del notaio Pietro Foppa.[96]

Gli atti in pubblica forma, nella loro singolarità, si prestavano maggiormente a sfumare l'identità del notaio come professionista e a sottolineare, nella circostanza specifica in cui nasceva l'istrumento, la sua posizione di funzionario del comune. La prassi non prevedeva che i documenti delle comunità rurali venissero convalidati con l'intervento o, se non altro, con il concorso delle autorità comunitarie stesse. Nella *completio*, infatti, il notaio non dichiarava di agire per mandato o *iussio* di tali autorità e usava le formule che gli erano consuete per la convalidazione degli atti stipulati fra privati. Per trovare delle eccezioni sarebbe necessario rifarsi ai casi, già identificati, di più generale e vigoroso controllo delle collettività sulle scritture che le riguardavano. Nelle Valli Ambrosiane, ad esempio, le comunità intervennero già nel XIII secolo nel processo documentario; si trattava di fatti relativamente sporadici – connessi di nuovo ad atti di giurisdizione compiuti dai loro ufficiali –, ma significativi del modo in cui si sviluppò la loro auto-rappresentazione in quanto soggetti pubblici. Di norma, infatti, anche in questa regione, nelle sottoscrizioni del XIII secolo, compariva la semplice domanda (*rogatio*) delle magistrature comunitarie perché il notaio redigesse il documento, non il loro mandato (*iussio*, *preceptum*), che avrebbe assimilato la figura dello scrittore a quella di un funzionario. Tuttavia nel 1223 il notaio Pietro, per la prima volta, rogò un istrumento (un'*intimatio* dei consoli di Olivone contro l'occupazione della porzione di un monte che ritenevano di proprietà collettiva) *iussu consulum*. In alcune circostanze i notai locali prospettarono una chiara gerarchia delle autorità, graduando i diversi ruoli riconosciuti a queste ultime nella genesi dell'istrumento, a seconda che fossero in grado di rivolgere allo scrittore un vero e proprio ordine o la sola *rogatio*. In un primo momento assegnarono alle comunità una posizione subordinata rispetto ai membri e ai rappresentanti del Capitolo della cattedrale di Milano, che esercitavano la giurisdizione nella regione. Nel 1220, nella sottoscrizione di una *carta sententie*, lo stesso Pietro menzionò la *iussio* dell'arcidiacono della Chiesa maggiore, conte delle Valli Blenio e Leventina, e in secondo luogo la

[96] ASSo, *Notarile* 210, ff. 106r-113v [1469 febbraio 21]; ASSo, *Notarile* 668, f. 232rv [1519 dicembre 26].

rogatio del procuratore dei vicini di Olivone; il signore ecclesiastico era così assunto come autore del documento, la comunità, invece, veniva posta sullo stesso piano di un qualsiasi cliente privato del notaio. Analoga era la divisione dei ruoli nella redazione di un *sindicatus* del 1253: il notaio Giacomo *de Largario* aveva ricevuto il *preceptum* di Matteo Orelli, l'avvocato di Val Blenio per la chiesa di Milano, e la *rogatio* dei sindaci ancora di Olivone. In seguito, però, le comunità furono capaci non solo di accreditare la propria fisionomia pubblica, come era già avvenuto nel 1223, ma di scalare quella medesima griglia gerarchica e di imprimere uno stacco reciso rispetto alla clientela privata del notaio. Nel 1260 lo stesso Giacomo, che nel 1253 aveva pensato altrimenti l'organizzazione istituzionale degli uomini, sottoscrisse una stima di beni e un'immissione in possesso dichiarando la *rogatio* della vedova che l'aveva sollecitata e la *iussio* degli ufficiali comunitari che l'avevano stabilita («extimatores comunis de Olivo[no] et etiam comunis de Belegnio»).[97]

Per un periodo successivo è documentato il caso di Bormio. Qui ad esempio nel 1477 l'*inquisitio* di un uomo interrogato dal podestà di Bormio, di nomina milanese, e dall'ufficiale maggiore, di designazione comunitaria, era autenticata dalla sottoscrizione del «notarius et scriba communis», che non apponeva il proprio segno di tabellionato e dichiarava il «mandatum dicti potestatis et officialis».[98]

Meno rara è invece la sottoscrizione del documento da parte del notaio che, pur non menzionando alcuna *iussio* da parte del console, dei sindaci o del consiglio della comunità, tuttavia si definiva *notarius communis* o *scriba communis*, riconoscendo così una particolare dipendenza dall'istituzione per cui lavorava. Nelle Valli Ambrosiane, nel XIII secolo, solo le comunità di valle avevano al loro servizio dei notai – uno «scriba Vallis Bellegnii» è attestato per la prima volta nel 1237, uno «scriba comunis de Abiasca» nel 1289 –, non le vicinanze, le degagne e i gruppi di boggesi.[99] A Chiavenna i notai si definiscono *scribe communis* almeno dal 1260, per Bormio resta

[97] *Materiali e documenti ticinesi*, serie III: *Blenio*..., pp. 178-79, doc. 44, pp. 344-46, doc. 136, pp. 407-409, doc. 163; v. Fissore, *Alle origini del documento comunale*..., pp. 119-20.

[98] ASMi, *Sforzesco* 783, alla data 1477 maggio 23.

[99] *Materiali e documenti ticinesi*, serie I: *Leventina*..., p. 93, doc. 61; *Materiali e documenti ticinesi*, serie III: *Blenio*..., p. 293, doc. 101.

un'attestazione analoga del 1314.[100] I notai consentirono all'inquadramento della propria attività in questi termini in molte località valtellinesi (Sondalo, Tirano, cui si possono aggiungere, ricorrendo ad attestazioni meno dirette rispetto alle sottoscrizioni, Morbegno e Delebio) almeno dal primo Trecento; a Teglio il notaio del comune è menzionato negli statuti risalenti probabilmente alla fine di quel secolo.[101] A volte già nel corso del Trecento, più spesso fra XV e XVI secolo, anche le comunità – ad esempio i comuni di Morbegno, Bormio ed Erbanno in Valcamonica, le federazioni di Valcamonica e Valtellina e i terzieri di quest'ultima terra – ingaggiavano un notaio che assumeva la qualifica di cancelliere.[102] Si trattava di una definizione impegnativa, che esprimeva l'ambizione della politica documentaria delle comunità, dal momento che si ispirava ai centri di potere sovralocali con cui queste ultime erano in contatto – cancellieri erano denominati gli addetti alla documentazione del comune cittadino di Como, della chiesa vescovile di Como, del duca di Milano – e a modelli locali comunque di alto livello, come quello offerto da un potente quale Antonio Beccaria, signore di Sondrio e capo della fazione guelfa valtellinese, o dagli ufficiali del principe, al cui servizio pure operavano cancellieri.[103]

Nonostante ciò, anche negli atti redatti in pubblica forma, il profilo del notaio restò prevalentemente quello di un professionista, non di un ufficiale della comunità. Ad esempio, delle centinaia di pergamene conservate nell'archivio civico di Grosio dal 1291, nes-

[100] Salice, *La Valchiavenna nel Duecento*..., p. 159 (v. M. L. Mangini, *San Lorenzo di Chiavenna nel XIV secolo attraverso le pergamene del suo archivio*, Centro di studi storici valchiavennaschi, Chiavenna 2001); Martinelli Perelli, *L'inventario di un archivio comunale*..., pp. 308-309.

[101] ASSBVT, *Pergamene* 422 [1309 ottobre 9]; ASSBVT, *Pergamene* 425 [1309 novembre 11]; ASSBVT, *Pergamene* 505 [1338 marzo 8]; ASSBVT, *Pergamene* 516 [1343 ottobre 27]; ASSBVT, *Pergamene* 522 [1345 luglio 10]; ASSo, *Notarile* 2, f. 91rv [1328 giugno 5]; ASSo, *Notarile* 2, ff. 151v-154v [1352 maggio 18]; Zoia (a cura di), *Teglio: terra dell'Arcivescovo*..., p. 61, cap. 25.

[102] A. Sigala, *Vicende storiche dell'antico comune rurale di Erbanno con cenni di storia camuna*, San Marco, Cividate Camuno (BS) 1977, p. 135; Zoia (a cura di), *Li magnifici signori*..., p. 10, cap. 12; Mangini, *I* Quaterni consiliorum..., p. 479; ASSo, *Notarile* 206, ff. 2r-3v [1448 marzo 23]; ASMi, *Sforzesco* 784, alla data 1483 agosto 12; ASCG, *Rese decanali* 13, fasc. 3, f. 10v [1548]; ASCG, *Cause e liti* 41, fasc. 13 [s.d.]. Anche la comunità della pieve di Menaggio sul Lario impiegava un cancelliere (ASMi, *Sforzesco* 784, alla data 1481 settembre 14).

[103] ASMi, *Sforzesco* 719, alle date 1456 aprile 24, 1456 maggio 28 e 1458 novembre 26.

suna fu mai sottoscritta da un notaio che si qualificasse in rapporto all'istituzione (come scriba e notaio del comune), né che agisse in base alla *iussio* (piuttosto che alla sola *rogatio*) delle autorità comunali, almeno fino alla metà del Cinquecento. Costituisce un'eccezione solo parziale, nel 1508, la menzione indiretta (nella citazione di un collega) del ruolo di Gabriele Rumoni, che l'anno prima aveva sottoscritto uno statuto; si trattava comunque di un'identità quanto mai legata alla circostanza particolare: egli aveva agito sì in quanto *notarius communis*, ma solo «in hac parte».[104] Un'ampia panoramica sull'Ossola Superiore è offerta dalla quarantina di *instrumenta sindicatus* con cui i comuni ossolani designarono i procuratori per il giuramento di fedeltà ad Amedeo VIII di Savoia, nel 1411 nuovo signore della regione, e per l'assunzione degli impegni fiscali. Anche in questa circostanza nessun notaio si definì scriba o notaio del comune per il quale lavorava, né tanto meno dichiarò di rogare l'istrumento per mandato di un'autorità comunale.[105]

La documentazione su registro rappresentava il rapporto tra notaio e istituzione in modi più ambigui. Evidente, in primo luogo, è la grande varietà di usi, che consente se non altro di rilevare la tensione, pure nello stesso luogo e negli stessi anni, tra forme di convalidazione più debitrici delle pratiche notarili ed altre che invece discendevano dall'attinenza di libri e quaderni all'autorità comunale. Tuttavia, sul lungo periodo, pure in assenza di un progresso univoco e lineare in tale direzione, è possibile scorgere un esito di maggiore autonomia autenticatoria delle comunità. Vale allora la pena soffermarsi analiticamente su questo mutamento cruciale, anche per rilevarvi l'operare dei medesimi scarti che nelle pagine precedenti ho posto tra le diverse esperienze locali.

Chiavenna pare ancora una volta perseguire gli obiettivi più ambiziosi già nel XIII secolo. I quaderni di entrate e uscite si qualificavano, fin dalle più risalenti attestazioni conservateci, nel riferimento alle magistrature e alla loro rotazione, dunque

[104] ASCG, *Pergamene* 278 [1508 maggio 5].

[105] Gli originali sono conservati nell'Archivio di Stato di Torino; li ho consultati grazie alle riproduzioni fotostatiche e alle trascrizioni messemi a disposizione da Giovanni Necchi della Silva, che ne sta curando l'edizione e lo studio; cfr. l'analogo rapporto del comune di Domodossola con il notariato, documentato già all'inizio del Trecento, dalle procure trascritte in G. Briacca, *Una contestazione giuridica della signoria vescovile e del potere imperiale nella comunità dell'Ossola Superiore dagli atti processuali del 1318-1321*, [s.n.t.], Novara [1979].

come scritture del comune e non del notaio che pure, almeno in un primo momento, le sottoscriveva. Il quaderno più antico, risalente al 1240, è intestato, subito dopo la data cronica: «hoc est dispendium factum in potestacia domini Pocobelli Fiche, potestatis Clavenne, per dominum Piperum de Piperello, tunc canevarium communis Clavenne, ad partem istius communis»; il successivo: «hoc est quaternus dispendii communis Clavenne in potestativa domini Antonii de Sancto Benedicto et in canevaria ser Iacobi de Ponte et in procuraria ser Baxani de Piperello et Cabrielli de Ponte et Xattulini. MCCLVI». Negli anni si realizzò pure una significativa emancipazione di queste scritture dalla *fides* notarile. Il quaderno dell'uscita del 1256 era autenticato da due notai, che non specificavano alcun rapporto funzionariale con l'istituzione (si definivano semplicemente «notarius de Clavena») e sottoscrivevano senza aver ricevuto un mandato dall'autorità comunale («interfui et subscripsi»). Il registro delle entrate del 1260 vede ancora la sottoscrizione di tre notai, i quali però si presentavano con una qualifica d'ufficio («notarius et scriba [...] communis») e procedevano alla sua convalidazione su mandato del podestà («huic racioni interfui et iusu [...] potestatis hautenticavi»). Il registro delle entrate del 1262 è convalidato da un notaio in base alla *iussio* del podestà, ma per la prima volta, dopo l'autenticazione e sullo stesso supporto scrittorio, venne registrata un'ampia nota con ulteriori ricevute, senza sottoscrizione notarile e a cura soltanto del canevaro, l'ufficiale responsabile del bilancio comunale. Per il 1264 si conservano una breve «memoria» del canevaro circa denari in entrata «non [...] possiti in quaterno communis» e un quaderno di uscite, entrambi privi di sottoscrizione notarile. Da allora la regola divenne quella di scritture che, di anno in anno, nella loro intestazione ricordavano il canevaro, il podestà e i procuratori in carica e che non presentavano alcuna formula di autenticazione notarile, con la sola eccezione del quaderno relativo alle spese del 1268.[106]

Una concomitanza cronologica aiuta a spiegare il parziale affrancamento del comune di Chiavenna dagli strumenti autenticatori dei notai: dal 1261 – l'anno che precede la prima attestazio-

[106] Salice, *La Valchiavenna nel Duecento*..., frasi citate alle pp. 109, 121, 141, 159, 192. Il quaderno più antico risale al 1240, è privo di sottoscrizione notarile, ma non ci è pervenuto in originale, bensì grazie ad una copia settecentesca.

ne di una scrittura di entrata opera esclusivamente del canevaro e priva di sottoscrizione notarile – i frati di S. Lazzaro di Como assunsero e quindi mantennero con continuità per l'appunto la magistratura della canevaria. Il conferimento di un incarico delicato, come la gestione del denaro della collettività, a religiosi stimati di sicura affidabilità, era una pratica diffusa in molte città italiane. Si aggiungeva, inoltre, l'abitudine a Chiavenna di ricorrere ai religiosi anche per l'espletamento di attività di stretta competenza notarile: nel 1269 la redazione dell'*exemplum* di un precetto fu affidata a frate Ottone perché «nullus scriptor communis erat in burgo Clavenne». Anche in seguito, in quest'area, sarà riconosciuta la fede di cui godevano alcune carte scritte da uomini di chiesa, che raccoglievano ad esempio espressioni di ultima volontà al posto dei veri e propri *instrumenta testamenti* o redigevano per iscritto contratti di apprendistato artigianale.[107] Così il credito riconosciuto alle persone dei frati di S. Lazzaro e che essi erano in grado di infondere alla loro amministrazione e alle relative scritture spiega questa prima significativa circostanza in cui si intese rimpiazzare la *fides* notarile. La validità di tali scritture, comunque, già allora si appoggiava anche alle istituzioni comunali: come si è detto, chi ne copriva i ranghi era sempre menzionato nelle intestazioni dei quaderni. Pertanto l'esperienza della lunga gestione della canevaria da parte dei frati si risolse pure in un'accresciuta autonomia documentaria del comune, sebbene sempre in un rapporto ambiguo con la capacità certificante del notaio. Nel 1295, infatti, l'incarico di canevaro tornò a un laico, il chiavennasco Gaspare *de Monacho*: questi tenne un proprio *quaternus dispendii* che non fu autenticato dallo scriba del comune; certo, Gaspare era notaio e aveva ricoperto più volte in passato l'ufficio di

[107] Salice, *La Valchiavenna nel Duecento*..., p. 283; I. Silvestri, *Il medioevo di Livigno*, in F. Palazzi Trivelli (a cura di), *Storia di Livigno*. I: *Dal medioevo al 1797*, Società storica valtellinese, Sondrio 1995, pp. 27-209, in particolare a p. 92; ASSo, *Notarile* 168, ff. 357r-358v [1451 settembre 14]; ASSo, *Notarile* 835, ff. 21v-22r [1545 gennaio 9]; ASMi, *Famiglie*, 8, *Arrigoni* [1492 maggio 29]; cfr. A. Lattes, *Gli statuti di Lugano e del suo lago*, Dipartimento della pubblica istruzione, Bellinzona 1908, p. 77; A. Biondi, *Per una storia dell'attività consiliare nel comune di Modena dal medioevo alla fine dell'antico regime (1796)*, in C. Liotti, P. Romagnoli (a cura di), *I registri delle deliberazioni consiliari del comune di Modena dal XIV al XVIII secolo. Inventario*, Comune di Modena 1987, pp. 9-43, in particolare alle pp. 35-37.

notaio comunale, però non ritenne di apporre la propria sottoscrizione al registro.[108]

Le scritture su registro che fiorirono a Bormio dal primo Trecento presentano caratteristiche simili. Solo l'inventario delle carte del comune del 1325 fu autenticato dal segno di tabellionato e dalla sottoscrizione del notaio redattore, che non dichiarava di agire in base alla *iussio* di un'autorità comunale.[109] Invece, le altre scritture di quegli anni erano prive di sottoscrizione notarile; le rispettive intestazioni ne enfatizzavano l'attinenza all'istituzione, al podestà o agli altri ufficiali responsabili, di volta in volta, del settore relativo, mentre più defilato è il ruolo dei notai, che vi figurano come scribi del comune o addirittura tacciono la propria identità e non appongono mai i propri segni di tabellionato.

In seguito la funzione autenticatoria dei notai si fece più sfumata anche nella documentazione dei comuni rurali minori. I libri erano sottoscritti dal notaio, che in alternativa si qualificava nell'intestazione; in alcune circostanze egli apponeva il proprio segno di tabellionato, in altre no; riconosceva la *iussio* ricevuta dalle autorità comunali e di norma precisava il proprio ruolo in quanto notaio o cancelliere del comune.[110] Gli statuti di Grosotto del 1544 vennero autenticati da un notaio che era pure componente del collegio degli statutari, mettendo quindi capo ad una situazione di indetermina-

[108] Salice, *La Valchiavenna nel Duecento*..., pp. 483-84, 486, 488-93. Secondo Bartoli Langeli, *Codice diplomatico del comune di Perugia*..., p. XXX, la «datazione tempore potestatis» è un «vero e proprio 'stile' cronologico», che «aggancia l'attività notarile al quadro comunale».

[109] Martinelli Perelli, *L'inventario di un archivio comunale*..., pp. 247-48, 332.

[110] Nel 1344 il notaio Fanchino *del Boxo* sottoscrisse l'inventario dei beni immobili del comune di Grosio, vi impresse il proprio segno di tabellionato, ma non tralasciò la menzione dell'intervento dell'autorità del decano e dei consiglieri («de mandato et conscilio omnium suprascriptorum scripsi») (ASCG, *Pergamene* 604 [1342-1344]). Gli statuti di Talamona del 1525 erano autenticati dalla sottoscrizione notarile e dal segno di tabellionato, cui seguiva la sottoscrizione del cancelliere del podestà di Morbegno, di nomina sovrana, e l'apposizione del sigillo di quest'ultimo. Nella sua sottoscrizione il notaio Gian Battista Camozzi si presentava come «notarius [...] communis» e dichiarava di agire «ex mandato et impositione statuentium et sindicorum dicti communis» (*Liber statutorum communis de Tallamona*, citato *supra* alla nota 50). Nel 1533, il notaio Artuichino Castelli di San Nazaro produsse un *quaternus extimi* di Morbegno, relativo ai proprietari forestieri e agli immigrati recenti, che non sottoscrisse e aprì con un'intestazione in cui rinunciava al proprio segno di tabellionato, si qualificava come cancelliere del comune e dichiarava di agire per mandato e *impositio* dei sindaci in carica (ASSo, *Manoscritti della biblioteca* D.I.3.10, ff. 159r-202v [1533 ottobre 20]).

tezza, in cui l'autore del documento era al contempo il magistrato comunale e il professionista che l'aveva vergato e convalidato.[111]

3.2.3. Oltre la *fides* notarile

In particolare tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo si aprirono brecce inusitate nel campo della *fides* notarile. I primi passi verso nuove prassi autenticatorie dovettero essere frustrati dalla tendenza, diffusa nella Lombardia quattrocentesca, a negare forza di prova in giudizio alle scritture non notarili delle comunità rurali. Nel 1420 nel corso di una causa tra i comuni di Piano e di Pisogne, in Valcamonica, gli abitanti della seconda località produssero un *liber* degli incanti, ma il giureconsulto milanese, cui il capitano di valle si rivolse per ottenerne il parere legale, non accolse la validità del registro, evidentemente non autenticato da alcun notaio. Lo qualificò come «scriptura privata», respingendo esplicitamente l'argomento che la sua natura di «liber comunis» ne facesse una «publica scriptura».[112]

---

[111] Zoia, *Statuti e ordinamenti*..., pp. 201-202; APG, *Statuta communis Grosubti Vallistellinae* [1544]. La coincidenza delle due figure è attestata anche sul Lario, a Mandello, dove un istrumento di vendita di beni collettivi fu rogato dal «notaro publico et similiter sindico de la dicta comunitate» (ASMi, *Sforzesco* 720, alla data 1464 luglio 24). Per l'interpretazione di questa pratica, cfr. Fissore, *Alle origini del documento comunale*..., p. 112.

[112] G. S. Pedersoli, *Storia di Pian Camuno e delle sue contrade*, Edizioni Toroselle, Pian Camuno 2001, p. 638, doc. VII. La capacità della conservazione in un archivio di conferire forza probatoria alle scritture restò una questione a lungo controversa: Lodolini, *Lineamenti di storia dell'archivistica*..., pp. 27-34, 49-50, 53, 67-75; Id., *Giurisprudenza della sacra rota romana in materia di archivi (secc. XVI-XVIII)*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 42 (1982), pp. 7-33; A. D'Addario, *Lineamenti di storia dell'archivistica (secc. XVI-XIX)*, «Archivio storico italiano», 148 (1990), pp. 3-35, in particolare alle pp. 11-12; v. anche, in questo volume, il contributo di Federica Cengarle e le considerazioni svolte da Francesco Senatore (§ 5 del suo lavoro) circa la forza probatoria dei libri rossi delle università meridionali. Rilevo che l'esistenza, nella Lombardia del primo Quattrocento, di libri non notarili tenuti dai comuni rurali, che potevano essere respinti come prove in tribunale, conferma la prospettiva esposta sopra, al § 1. Un episodio come questo, infatti, induce a considerare in modo problematico il nesso posto tra genesi delle fonti e rivendicazione di diritti (cfr. A. Torre, *Vita religiosa e cultura giurisdizionale nel Piemonte di antico regime*, in C. Nubola, A. Turchini [a cura di], *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna 1999, pp. 181-211, che invece assume quel nesso come prospettiva centrale per l'indagine dei processi documentari). Da un lato, gli abitanti di Pisogne produssero in giudizio il libro degli incanti del comune, se non altro auspicando che venisse accolto come prova. Dall'altro lato, la competenza che in genere tutti i set-

Tuttavia, nel corso dei decenni successivi, si produsse un più generale mutamento, che interessò pure le scritture delle comunità: le due principali linee di tendenza sono quelle del maggiore valore probatorio attribuito a carte stese da detentori laici o ecclesiastici di *officia* locali, anche di estrazione non notarile, e, per contro, dell'accresciuta incertezza circa l'autonoma potenza autenticatoria dei soli strumenti del notariato. Può esemplificare il primo fenomeno l'inventario dei beni mobili delle chiese di Grosio, che, nel disposto arbitrale del 1491 di cui ho già detto, il curato doveva consegnare al decano del comune: esso poteva essere «de sua manu scriptum vel per manum notarii», senza cioè che, agli occhi dei due mediatori (l'arciprete di Sondrio e un notaio comasco), una carta stesa dal sacerdote si presentasse come incapace di offrire le medesime garanzie di un istrumento notarile.[113] Per quanto riguarda il secondo aspetto, nelle pergamene di Grosio compaiono, per la prima volta nel XVI secolo, in calce all'atto, attestazioni («fides facimus et attestamur» erano i verbi dispositivi) prestate dal podestà locale di nomina statale circa l'identità del professionista e la *fides* che gli era riconosciuta («est publicus, legalis et autenticus notarius Comi, auctoritate imperiali, cuius instrumentis et aliis scripturis per eum factis et autenticis, semper adhibita fuit ac adhibetur plena et indubitata fides, in iuditio et extra»). L'attestazione recava il sigillo dell'ufficiale e la sottoscrizione del suo cancelliere, che così affiancavano il segno di tabellionato e la *completio* notarile nella corroborazione dell'istrumento.[114]

---

tori della società rurale dimostrano nella loro azione giudiziaria e processuale (Della Misericordia, *La mediazione giudiziaria*...) e l'esperienza acquisita in simili circostanze conducono ad escludere che quanti redigevano tali registri ignorassero il loro limitato valore probatorio e la loro scarsa efficacia rivendicativa. Ciò non ha però indotto gli ufficiali delle comunità ad abbandonare la sperimentazione di scritture non notarili, presumibilmente in vista di priorità diverse da quelle dell'affermazione di diritti collettivi. Tali pratiche e tali consapevolezze portano quindi a considerare le molte finalità che presiedono al processo documentario (rivendicative, ma anche amministrative, di autorappresentazione, di fissazione della memoria individuale, familiare, comunitaria) e suggeriscono un'interpretazione di tale processo non focalizzata esclusivamente sui suoi significati giurisdizionali, ma aperta a tutte le implicazioni pratiche e culturali della messa per iscritto delle azioni di una comunità (o compiute a nome di una comunità) e delle sue prerogative.

[113] ASCG, *Pergamene* 224 [1491 novembre 30]; cfr. inoltre *supra* la nota 107 e il testo corrispondente.

[114] ASCG, *Pergamene* 293 [1512 aprile 26]; ASCG, *Pergamene* 352 [1532 maggio 20], da cui sono tratte le citazioni; cfr. Biblioteca comunale di Como, *Ms.* 6.2.17 [1492 gennaio 11].

Grazie a queste premesse maturarono alcune tipologie di scritture che, pure materialmente a cura di un notaio, precisarono la propria attinenza all'istituzione invece che alla figura del loro estensore. Nella prima metà del Quattrocento le deliberazioni, gli incanti e gli altri provvedimenti assunti dalle magistrature e dai consigli di Sondrio erano affidati a istrumenti notarili, imbreviati nei registri dei professionisti cui il comune si rivolgeva.[115] Per contro, dal 1487 fu intrapresa la stesura di un registro comunale, tenuto da diversi notai: Antonio Malacrida fino al 1496, Gian Pietro Colombera per pochi mesi, Antonio Pusterla dal 1497 fino al terzo decennio del Cinquecento. Innanzitutto, né il registro nel suo complesso, né i suoi singoli fascicoli recano intestazioni nelle quali i notai si presentino con il proprio nome e la propria qualifica. Inoltre, mentre i notai si succedevano nell'incarico, il libro fu compilato in modo continuo; in particolare, un fascicolo, quello relativo agli anni 1496-1499, reca traccia del lavoro sia del Malacrida, sia del Colombera, sia del Pusterla. Era dunque una scrittura effettivamente del comune e non personale del singolo professionista, se questi non sentiva nemmeno l'esigenza di iniziare un nuovo fascicolo nel momento in cui intraprendeva la propria attività al servizio dell'istituzione, succedendo a un collega. Il registro conteneva anche negozi giuridici veri e propri; una tipologia documentaria, in particolare, l'incanto dei dazi, prevedeva la sottoscrizione del notaio, la sua traccia più personalizzata riscontrabile in questo codice. Nella circostanza di tale intervento autenticatorio, egli non precisava in modo netto la propria fisionomia in senso funzionariale o professionale: da un lato non apponeva il proprio segno di tabellionato e si definiva spesso *notarius communis*; in più, mantenendo separate le sfere del suo operato, non riportava l'atto che stendeva nel registro comunale anche nel proprio quaderno di imbreviature; per contro, non dichiarava di agire in base alla *iussio* delle autorità comunali. In ogni caso, tali sottoscrizioni divennero sempre meno numerose nel corso del XVI secolo, pur restando invariata la tipologia dei documenti.[116] Que-

[115] ASSo, *Notarile* 79, ff. 45r-47r [1403 marzo 3-26]; ASSo, *Notarile* 128, ff. 157r-158v [1431 dicembre 27]; ASSo, *Notarile* 84, f. 474rv [1435 maggio 22].

[116] ASSo, *Fondo Romegialli* 33, fasc. 1/3 [1487-1525]. Il riscontro sulle imbreviature dei notai del comune è reso arduo dalla massiccia dispersione dei loro quaderni; cfr. comunque ASSo, *Notarile* 304 (Antonio Malacrida), 537 (Gian Pietro Colombera). Diverso è il caso delle assemblee plenarie dei capifamiglia, che non venivano verba-

sto libro non restò un prodotto documentario isolato a Sondrio: la rete di scritture specializzate (volumi di sintesi, fascicoli dedicati ai possessi in località determinate) in cui consiste l'estimo del comune del quarto decennio del Cinquecento, è priva di caratteri notarili. Mancano del tutto le sottoscrizioni, mentre le intestazioni dei registri hanno una natura esclusivamente funzionale, rivolte come sono a specificare il contenuto delle carte che seguono (ad esempio «domus de Pongera et Aquacolda»), senza rivelare nulla dell'identità dello scrittore.[117]

A Grosio è possibile rilevare il mutamento prendendo in esame le scritture che, a distanza di decenni, intervenivano nella regolazione di uno stesso ambito dell'attività del comune, quale la carità, la gestione patrimoniale, la stima dei patrimoni dei vicini. L'inventario dei beni dell'Elemosina del 1406 era un documento notarile. L'*Inventarium seu repertorium* realizzato negli anni 1479-1485 era ancora una sequenza continua di decine di istrumenti di *protestatio*, in cui i vicini di Grosio riconoscevano i legati testamentari che avevano istituito i diritti dell'ente caritativo. Era opera del notaio Michele Maffi, che aveva sì consacrato a quei documenti un fascicolo omogeneo, l'aveva intestato senza apporre il proprio segno di tabellionato e invece richiamando gli ufficiali comunali in carica che avevano disposto la designazione e la redazione del documento («inceptum [...] de voluntate omnium hominum [...] dicti communis»), ma l'aveva trattenuto fra le sue imbreviature, dove ancora oggi è conservato.[118] Invece nel 1521, e così nel 1524, la gestione della carità comunitaria poggiava non più su una raccolta di istrumenti, ma su elenchi dei canoni dovuti dai vicini che, nella loro intestazione, si qualificavano solo nel riferimento al canevaro dell'Elemosina

lizzate nel registro del comune, ma nelle imbreviature notarili (ASSo, *Notarile* 304, ff. 157r-158v [1496 febbraio 20]). L'unico segno di tabellionato apposto nel registro del comune convalida la lineatura di una precedente *obligatio* ad opera di Antonio Malacrida (ASSo, *Fondo Romegialli* 33, fasc. 1/3, f. 19r [s.d.]); cfr. Mangini, *I* Quaterni consiliorum..., pp. 478 e 482.

[117] Archivio storico del comune di Sondrio, *Registri degli estimi* A/1-18.

[118] ASSo, *Notarile* 416, ff. 215r-252v [1479 ottobre 29-1485 dicembre 8]. In questi documenti è citato l'inventario perduto del 1406. In particolare, i riferimenti all'«inventarium rogatum etc. per Zanem Bugnonem» ossia all'«inventarium unum factum et scriptum per Zanem Bugnonum notarium electum per commune» ne rivelano il carattere di scrittura notarile. L'autore di una più tarda rubrica del fascicolo del Maffi non aveva dubbi nell'identificarne la matrice notarile: «Ecce rubrica protestationum rogatarum per Michaellem del Maffo super Elleemosina (*sic*) communis» (f. 217r).

in carica nell'anno in corso e non recavano alcuna autenticazione notarile. Analogamente, l'inventario dei beni del comune del 1342 era convalidato da un notaio mediante sottoscrizione e segno di tabellionato,[119] mentre il perduto *Liber accolarum* negli anni Trenta e Quaranta del Cinquecento era citato con criteri diversi da quelli in uso localmente per la documentazione notarile, che prevedevano la menzione del rogatario e della data dell'istrumento. L'estimo o *Quaternus memorialis* di Grosio, risalente al 1526, contemplava, nel frontespizio, la menzione degli ufficiali comunali che vi avevano proceduto, ma anche l'auto-presentazione del notaio scrittore, Pietro Pini, e la sua sottoscrizione, priva di segno di tabellionato, comunque destinata a conferire *fides* al documento. Il *Liber extimi generalis comunis Grosii* successivo di due anni era di mano dello stesso Pini, che tuttavia non menzionò se stesso nell'intestazione e nella nota posta sulla coperta pergamenacea, né sottoscrisse il registro.[120] Tipologie documentarie che si conservano a partire dal primo Cinquecento, come i bilanci tenuti dai decani nell'anno del loro mandato, probabilmente non costituiscono nemmeno una rielaborazione delle forme di più antichi registri notarili, ma sono state concepite fin dall'inizio al di fuori di quella tradizione.[121]

In questo contesto, interventi non notarili divennero via via determinanti nella convalidazione dei libri del comune. Gli statuti di Villa, in Ossola Superiore, e di Grosio, in Valtellina, consentono di seguire nel lungo periodo l'allentamento del rapporto tra il comune e il notaio e soprattutto l'inserimento, in questo rapporto, dello Stato e dei suoi agenti in periferia. Degli statuti di Villa sopravvivono quattro diverse redazioni, risalenti agli anni 1345, 1351, 1464 e 1465. Il documento del 1345 si apriva con l'*invocatio* e si chiudeva con la sottoscrizione del notaio locale Franzolo *de Villa*, che dichiarava di agire «iussu [...] consulum et credenciorum». Seguiva, datata all'anno successivo, l'approvazione del rettore della Curia di Mattarella, a nome del vescovo di Novara; anche tale *confirmatio* fu autenticata dal «notarius Curie Matarelle». La raccolta del 1351 presentava lo stesso sistema di convalidazione e approvazione. Nel 1464 e nel

[119] ASCG, *Pergamene* 604 [1342-1344]. Cfr. *supra* la nota 110.

[120] ASCG, *Estimi e taglie* 37, fasc. 6 [1526]; ASCG, *Estimi e taglie* 38, fasc. 7 [1528]. La precedente documentazione, in ASCG, *Estimi e taglie* 37, fascc. 1-5, si conserva in modo frammentario e non consente di estendere l'analisi al XV secolo.

[121] ASCG, *Rese decanali* 13, fascc. 1-3.

1465 gli statuti non recavano più la sottoscrizione notarile, mentre era divenuto molto incisivo l'intervento del duca di Milano. Il riferimento all'autorità del principe finiva con l'incorniciare il prodotto normativo degli uomini, tanto che, nel documento definitivo, gli statuti erano incorporati nella lettera di approvazione emanata da Francesco Sforza. Il testo, infatti, si apriva con l'*intitulatio* del signore («Dux Mediolani et Papie Anglerieque comes ac Ianue et Cremone dominus»). La *narratio* recepiva la supplica degli abitanti di Villa («recepimus supplicationem tenoris huiusmodi»), che avanzava la richiesta di confermare le norme disposte dagli uomini e ne riportava la serie. Al tenore degli statuti seguiva l'approvazione del principe e l'intimazione di questi ai suoi ufficiali perché li osservassero; l'atto era quindi autenticato dal sigillo di Francesco Sforza. In un ulteriore momento gli abitanti di Villa produssero gli statuti al cospetto del capitano della Curia di Mattarella perché ne disponesse l'esecuzione.[122]

La serie degli statuti di Grosio è successiva, prendendo l'avvio dalla fine del XV secolo. La raccolta normativa del 1491 non presenta alcuna autenticazione, ma il fatto potrebbe non essere significativo, perché i pochi capitoli approvati quell'anno probabilmente ci sono giunti in forma frammentaria. L'assenza di autenticazione notarile è certa invece per il 1515. Per contro, la redazione del 1528 era convalidata dal segno di tabellionato e dalla *completio* di Pietro Pini, che non avvertì nemmeno il bisogno di precisare la propria posizione di fronte all'istituzione e si autodefinì «notarius Cumanus», non scriba o notaio del comune di Grosio, né affermò di agire in base alla *iussio* dell'autorità comunale. Gli statuti del 1539 e del 1543 di nuovo non vennero autenticati; nel documento del 1543 il notaio si presentava in realtà nell'intestazione e probabilmente non appose la propria sottoscrizione solo perché i capitoli non furono approvati dall'assemblea di vicinanza («que capitula non fuerunt neque affirmata neque rogata in Consilio publico communis Grosii, scripta per me Iohannem de Pino notarium publicum Vallistelline»). Fino ad ora il notaio era restato comunque l'estensore materiale dei documenti, anche quando non era poi intervenuto con la propria sottoscrizione; così, quando Gian Antonio Pini, notaio a sua volta, citò gli statuti del 1515 nel testo di un'aggiunta del 1548, il suo ruolo

[122] Bertamini, *Storia di Villadossola*..., pp. 387-94, 402-407, 446-58.

nell'elaborazione scrittoria tornò ad emergere (ricordava il «liber ordinum» «scriptus manu ser Petri de Pino», suo padre). Nel 1545 si verificò una novità di rilievo: gli statuti furono sottoscritti da uno «scriptor» del comune, Silvestro *del Zino*, che non svolgeva l'attività di notaio ed era invece un contadino dalla fortuna economica assai modesta. Lui e il fratello possedevano indiviso un patrimonio che si situava al 181° posto tra i 336 stimati a Grosio nel 1526; dipendevano inoltre dalla terra che erano riusciti ad ottenere in locazione da chiese e proprietari laici, non possedevano bestie proprie e si erano indebitati con i signori locali. Eppure, forse anche perché capace di scrivere, Silvestro godette di una solida reputazione fra i suoi vicini: venne designato decano, procuratore giudiziario del comune, consigliere, statutario e fu canevaro della confraternita di S. Maria. Egli, a conferma della sua estraneità alla tradizionale cultura notarile, tenacemente legata al latino, impiegò nella propria sottoscrizione la lingua volgare. Silvestro non fu il redattore del testo normativo: dichiarava in effetti di averlo fatto scrivere, come confermano le diverse grafie del tenore degli ordini e della sottoscrizione; tuttavia intervenne assumendo tutta la responsabilità certificante di cui in passato si era fatto carico il notaio. La sua sottoscrizione, infatti, corrisponde strettamente a quella vergata in latino da Pietro Pini nel 1528: entrambi affermavano di essere stati presenti all'elaborazione e all'approvazione degli *ordines* e di averne curato la stesura per iscritto nelle carte di cui dichiaravano il numero. Per la prima volta, nella statuizione del 1545, intervenne anche l'autorità statale. Un'*affirmatio*, invero, era già stata richiesta nel 1508 al luogotenente del podestà di Tirano per una norma introdotta dal comune l'anno prima; fino alla metà del secolo, però, nessuna raccolta statutaria era stata sottoposta all'approvazione degli ufficiali che rappresentavano il potere sovrano. Invece, nel 1548 il podestà del Terziere Superiore della Valtellina, ad istanza del decano di Grosio, prestò la propria *affirmatio* e *corroboratio* e impresse il proprio sigillo in calce agli statuti del 1545.[123]

[123] ASCG, *Statuti* 1, fascc. 3-6, alle date 1491 agosto 20, 1515 marzo 7, 1528 aprile 26, 1539, 1543, 1545 e 1548 settembre 3. Nella propria sottoscrizione Pietro Pini scriveva «dum predicta capitula, statuta et ordines ut supra facta fuerunt, publicata et confirmata sunt presens fui, rogatus tradavi et in hiis septem foleys papiri presenti computato scripsii (*sic*), meque in fidem premissorum subscripsi, signumque mey tabelionatus apposui consuetum»; Silvestro *del Zino* «quanto li suprascripti capituli et

Non solo alle magistrature statali, ma anche a quelle comunali venne riconosciuta la facoltà di concorrere alla corroborazione della documentazione. A Morbegno la normativa daziaria consisteva in una secolare stratificazione di norme, ossia in una serie di singole *additiones* e di interventi più ampi e sistematici (*additiones generales*) che nei decenni arricchirono il nucleo delle disposizioni più antiche. Le *additiones* del 1471, del 1523 e del 1531 furono affidate a pubblici istrumenti autenticati da notai, a differenza di molti dei provvedimenti di carattere più limitato. Nel 1531, però, per la prima volta, accanto al notaio intervennero i due incaricati comunali della riforma degli ordini, Nicola Bonini e Gian Andrea Schenardi, entrambi giurisperiti, con una loro sottoscrizione, esplicitamente allo scopo di conferire *fides* al testo delle aggiunte.[124]

La parziale rinuncia alla *fides* notarile e la capacità attribuita agli ufficiali comunali di convalidare le scritture accompagnarono la genesi di una nuova tipologia di registri: la produzione documentaria, infatti, cessò di essere responsabilità di colui che era restato il monopolista della scrittura autentica, anche se nella circostanza non si presentava come professionista, ma agiva come notaio del comune o, ponendosi al servizio di una magistratura, taceva del tutto la propria identità (come nei casi sopra esaminati). Adesso le autorità di designazione comunitaria assunsero, come prerogativa d'ufficio, anche il compito della verbalizzazione della loro stessa attività. Ad esempio a Grosio, nel 1505, il decano tenne personalmente un proprio «quaternetus fictorum seu acolarum et mendantiarum comunis Groxii».

Pure la produzione di carte sciolte fu interessata da tale novità. Ne sono un esempio i 14 atti sopravvissuti che registrano i versamenti del comune di Mu a favore di quello di Dalegno, in alta Valcamonica, dovuti in cambio dell'accesso a un'alpe, ed effettuati nell'arco di un secolo: 4 per il decennio 1428-1439, 5 per il periodo

ordini et confirmatione sono fatte, sono stato presente et quili [capituli et ordini], de cunsentimento de li suprascripti dece homini deputati, in quisti foye 14 computata la presente li ho fatte scrivere et nel general Consilio del ditto comune publicati et confirmati et in fede de questo de man propria me sono sotoscripto».

[124] ASCM, *Data et ordinamenta facta, data et ordinata super datiis minutilis, videlicet panis, vini, carnium, statere, mensurature, lozie, lignorum Bitti et tassere communis et hominum de Morbegnio* (si tratta di una copia autentica, opera di Carlo Giacinto Fontana, consultata grazie alla riproduzione fotostatica resami disponibile da Diego Zoia); cfr. ASSo, *Manoscritti della biblioteca* D.I.3.10, ff. 42r-50v e 63r-64v, per un esemplare completo fino all'*additio* del 1471.

1453-1487, 5 risalenti agli anni 1523-1539. Ora, i documenti della prima metà del Quattrocento sono tutti veri e propri istrumenti notarili, completi nel protocollo, nell'escatocollo e nella sottoscrizione del professionista scrittore. Dalla seconda metà del secolo la forma della ricevuta mutò radicalmente: solo nel 1479, infatti, si ricorse ad un istrumento propriamente detto; nelle altre occasioni si vergarono semplici carte a cura di notai, di notai del comune, di ufficiali del comune o di scrittori che non si qualificarono. La dicitura dell'atto fu quasi sempre omessa, in una circostanza lo si definì «boletinus». I crismi dell'autenticità si modificarono, consentendo, almeno in alcune circostanze, l'omissione della data topica, la limitazione della data cronica alla sola indicazione dell'anno in corso, la rinuncia alla menzione dei testimoni; anche nelle circostanze in cui lo scrittore era un notaio, questi non apponeva più il proprio segno di tabellionato. Pure il testo cambiò: in certe occasioni conservò la costruzione oggettiva, anche se magari nella forma, estranea alla tradizione locale dell'istrumento, della notifica («pateat universis et singulis personis quod»; «sit notorius omnibus et singulis»); in altre, quando lo scrittore era un ufficiale del comune, fu composto in prima persona («recepi ego Faustinus Messedini, massarius communis»).[125]

A Morbegno è possibile intravedere il contesto di esperienze associative e istituzionali in cui si rafforzò la fiducia attribuita alle scritture di ufficiali locali di estrazione non notarile, andando oltre la constatazione, fondata ma ancora un po' indeterminata, che alla guida della comunità si erano posti uomini colti o perlomeno avvezzi a tenere in mano la penna, perché notai o mercanti e prestatori di denaro che compilavano normalmente i propri libri di conti. Già a Grosio abbiamo incontrato uno *scriptor* comunale non notaio, responsabile come canevaro pure dell'amministrazione di una

[125] ASCG, *Atti vari contabili* 33, fasc. 1 [1505]; RP, cart. 53, fasc. 19 [1530 marzo 4]; RP, *Pergamene* 19 [1428 gennaio 25]; RP, *Pergamene* 23 [1433 maggio 17]; RP, *Pergamene* 30 [1438 giugno 24]; RP, *Pergamene* 32 [1439 dicembre 9]; RP, *Pergamene* 569 [1453]; RP, *Pergamene* 568 [1456 febbraio 3]; RP, *Pergamene* 566 [1463]; RP, *Pergamene* 106 [1479 marzo 1]; RP, *Pergamene* 567 [1487 novembre 22]; RP, *Pergamene* 573 [1523 settembre 19]; RP, *Pergamene* 570 [1525 settembre 20]; RP, *Pergamene* 572 [1531 settembre 16]; RP, *Pergamene* 571 [1539 marzo 26]; v. anche la riproduzione fotografica in G. Berruti, *Clima e comunità alpine. L'alta Valle Camonica e l'alta Valle Trompia tra il XIV e il XIX secolo*, Grafo, Brescia 1998, p. 50. Per la sottoscrizione delle lettere e delle suppliche indirizzate agli Sforza da parte degli ufficiali delle comunità del dominio, come intervento autenticatorio parallelo a quello del notaio, cfr. *supra* la nota 91 e il testo corrispondente.

confraternita. Adesso si può scendere più in profondità e identificare un sodalizio devoto come lo spazio specifico di aggregazione e di azione collettiva che, in parallelo e forse addirittura precedentemente rispetto a quello rappresentato dal comune, preparò questo personale politico a stendere, consultare, approvare e convalidare scritture dotate di una qualche ufficialità, ma non riconducibili alla forma dell'istrumento pubblico, nonché a custodirle e trasmetterle lungo canali diversi da quelli della conservazione notarile. Nel 1502 la redazione del quaderno dei debiti e dei crediti del comune di Morbegno fu prescritta («debeant registrare et seu registrari facere») ai ragionieri, fra i quali venne designato Alessio Schenardi. A parte era il *quaternetus consulatus*, il registro dell'*administratio* del console, anch'egli responsabile della tenuta di questa scrittura. Nel 1510 il libro del comune ancora di Morbegno era consegnato ai sindaci, probabilmente perché lo compilassero. Sicuramente nel 1521 l'attività dei sindaci dello stesso comune era verbalizzata da uno di loro, di nuovo Alessio Schenardi. Ora, quest'ultimo, una delle figure più in vista di quella terra all'inizio del secolo, non era notaio di professione, ma calderaio e gestore di una bottega per la realizzazione di opere murarie. Sembra allora particolarmente significativa la piena simultaneità fra la sua carriera politica e il suo impegno di canevaro della confraternita morbegnese di S. Maria Assunta. Proprio mentre assumeva analoghe incombenze nella comunità, infatti, egli compilò i registri delle entrate e uscite del sodalizio. Anche in tale sede, e anzi con maggiore continuità che nella sua esperienza di governo locale, egli si dovette abituare a documentare in prima persona la propria attività, a gestire complessi sistemi documentari, che integravano più livelli di registrazione, a vedere riconosciuta *fides* alle proprie carte. Si prestò anche ad accogliere l'intervento convalidante di altri individui, anch'essi non notai, a volte, ma non necessariamente, ufficiali della confraternita: uno dei suoi registri reca la *confessio* di mano di Gaudenzio Ferrari e la sottoscrizione del pittore; un altro ospita ancora le sottoscrizioni, quasi sempre autografe, che i ragionieri e i deputati *ad hoc* della medesima confraternita apponevano in occasione della periodica approvazione del suo operato. Tali interventi – nell'uso del latino, nelle formule, nella pretesa convalidante che si auto-attribuiscono – prendono evidentemente a modello la tradizione notarile (ad esempio «Ego Vincentius fq. ser Iacobi Malaguzini rationator suprascripte

schole ani 1514 die veneris VIIII mensis iunii presens fui huic rationi et in fide premissorum hic me subscripsi»), pur distaccandosi a volte da quelle rigide formalità (quando il sottoscrittore precisa solo il proprio nome e non il cognome o omette la qualifica d'ufficio).

È ormai noto come le confraternite, in quanto esperienze associative organizzate, ma al contempo spazi fluidi di partecipazione, in cui era possibile negoziare ruoli, relazioni interpersonali e identità individuali, abbiano contribuito a costruire e trasformare l'appartenenza comunitaria, favorendo l'integrazione dei forestieri, l'assimilazione nel vertice sociale di figure di recente fortuna, enucleando, entro la popolazione di un quartiere urbano o di un centro rurale, ambiti di più stretta solidarietà. Le confraternite sono già state riconosciute anche come una delle palestre per la scrittura autografa dei non chierici e dei non notai nel basso medioevo. Resta da rilevare come, almeno in questa circostanza, uno di tali sodalizi abbia pure contribuito alla formazione della cultura documentaria degli esponenti del ceto eminente di Morbegno, che aderivano numerosi alla compagnia dei battuti devoti della Vergine e vi ricoprivano le cariche di vertice. Essi infatti rendevano conto ai colleghi della propria azione per iscritto, verificavano la condotta di coloro che avevano eletto alla guida del sodalizio sulle carte da loro vergate, si prestavano reciproca *fides*, ora come confratelli, ora, ritrovandosi eventualmente a collaborare anche fuori da quel contesto, come sindaci e ragionieri del comune, senza più ricorrere al notaio.[126]

[126] ASSo, *Notarile* 497, ff. 398r-400v [1502 gennaio 23]; ASSo, *Notarile* 666, ff. 207r-208v [1510 gennaio 13]; ASSo, *Notarile* 669, ff. 163r-164v [1523 febbraio 3]. Le scritture di mano dello Schenardi sono in Archivio storico della Confraternita dell'Assunta di Morbegno, *Libri mastri* 1, ff. 1v-11v [1512-1522]; *Libri mastri* 2, ff. 1v-50v [1502-1522]. Sulla documentazione e la vita della confraternita v. R. Pezzola, *La confraternita della beata Vergine Assunta di Morbegno e il suo archivio. Nota storica dal rilevamento analitico del materiale documentario*, «Bollettino della società storica valtellinese», 53 (2000), pp. 119-50; Ead., *Et in arca posui. Scritture della confraternita della beata Vergine Assunta di Morbegno. Diocesi di Como*, Confraternita della beata Vergine Assunta della parrocchia di San Giovanni Battista, Morbegno 2003, pp. 32-34, 81; Ead., *'Reędificari et reparari facere inceperant'. La fabbrica della chiesa nuova nell'archivio della confraternita*, «Bollettino della società storica valtellinese», 59 (2006), pp. 166-70; cfr. pure M. Della Misericordia, *Morbegno nei secoli XIV-XVI: trasformazioni sociali e identità comunitaria*, «Bollettino della società storica valtellinese», 59 (2006), pp. 153-56; più in generale, v. A. Bartoli Langeli, *Scrittura e parentela. Autografia collettiva, scritture personali, rapporti familiari in una fonte italiana quattro-cinquecentesca*, Grafo, Brescia 1989.

Un esito clamoroso di tali processi fu lo slittamento della qualifica di notaio, che se specificata come *notarius communis*, almeno a Grosio, poté essere riferita non più soltanto ai professionisti immatricolati o comunque effettivamente impegnati in tale attività, ma agli scribi o *scriptores* designati dai vicini per attendere alla documentazione della vita pubblica. È un appannamento sorprendente, in una terra di tradizione notarile, della fisionomia del notaio e per contro una prova della capacità dell'istituzione comunitaria di conferire autenticità alle proprie scritture e piena credibilità ai loro addetti. La concorrenza tra notaio e comune, dunque, non si esaurì nello sforzo dell'istituzione di guadagnare per i propri atti una larga autonomia rispetto alla forma dell'istrumento; sviluppando un'azione aggressiva, il comune invase il campo dell'identità professionale e dell'auto-riconoscimento del notaio, indusse l'accettazione sociale di tale qualifica per i suoi scribi, ponendo fine al secolare esclusivismo da cui a lungo aveva dipeso. Nel 1524 fu «notaio del comune» Martinello *Ferarius*, nel 1548 Gian Giorgio Negri. Il primo era un fabbro estimato nel 1526 anche per la sua fucina, i mantici e il maglio, ma ancora più povero di Silvestro *del Zino* (il suo patrimonio si situava al 280° posto fra quelli dei vicini). Il secondo era proprietario di un mulino, nel quale presumibilmente lavorava; per contro nessun cartulario ne testimonia l'attività di notai e finora non ho raccolto nemmeno una citazione, nei documenti dei notai, di atti privati rogati da loro, né traccia alcuna della loro immatricolazione. Un fatto, soprattutto, sembra risolutivo per escludere che essi fossero notai a tutti gli effetti: per i veri e propri istrumenti richiedenti una convalidazione che non poteva essere assicurata da un semplice ufficiale del comune in grado di scrivere, gli uomini e il decano di Grosio non si sono mai rivolti a Martinello e a Gian Giorgio, ma a professionisti di cui mi è nota la regolare attività. In particolare, se per il 1524 non sopravvivono atti in pubblica forma che documentino l'attività istituzionale del comune di Grosio, per il 1548 più di un istrumento conferma che il Negri non venne mai incaricato della loro stesura neppure nel periodo in cui fu in carica come scriba. Anche la traccia del loro lavoro nei registri del comune presenta caratteristiche ibride: Martinello nel 1524 sottoscrisse il quaderno dei fitti dell'Elemosina in quanto «notarius seu scriba

communis», senza apporre un segno di tabellionato.[127] Gian Giorgio vergò il rendiconto del decano del 1548 e stese, in tale codice, atti che per il loro tenore sarebbero assimilabili ad istrumenti (gli affitti degli erbatici e delle alpi da parte degli ufficiali comunali), completi pure di presenze testimoniali, assicurate da tre uomini, si direbbe ad ottemperare lo statuto valtellinese che regolava questa materia. D'altro canto, impiegò sempre il volgare e la forma della notifica per quelli che denominò esclusivamente con il sostantivo prudente e vago di scritti (ad esempio «notto et maneffesto a chaduna persona che lezerà questo presente scripto»), mai con quello più impegnativo di «instrumenta». Li sottoscrisse senza mai apporre un segno di tabellionato e definendosi di volta in volta «scriba del comune», «notario del dicto commune», «scriptore del dicto commune», in alcune circostanze dichiarando di agire «de voluntà de li parte».[128]

L'eclisse della figura del notaio non fu né totale, né irreversibile; gli stessi statuti che ho considerato prima e numerose altre testimonianze mostrano le incertezze attraverso le quali maturò questo processo, la non linearità dei suoi passaggi, oltre che l'irresolutezza dei suoi esiti, almeno fino alla metà del Cinquecento. A Talamona gli accolari del 1422 e del 1466 erano registri non notarili, ma esclusivamente comunali, nella piena disponibilità delle autorità locali (si trovavano «penes dictum commune»), che nel 1507 li consegnarono al notaio incaricato dalla stesura del nuovo inventario. Tuttavia, la rinuncia alla forza probatoria conferita dall'intervento notarile lasciava qualche inquietudine: i sindaci incaricati dell'identificazione e della stima dei beni e dei redditi collettivi nel 1507 sancirono la validità di quegli antichi libri, con una formula che testimonia come le autorità del comune rurale si ritenessero dotate della facoltà di corroborare le scritture che riguardavano l'istituzione, ma anche, d'altro canto, come l'istrumento pubblico fosse ancora la certezza più salda e un vero e proprio modello quanto ad autenticità («que inventaria predicti sindici [...] laudaverunt, ratificaverunt, corroboraverunt et affirmaverunt et laudant, rattificant, corroborant et affirmant, licet non sint autenthicata per publicum notarium, tamen eos libros schontro publicorum instrumentorum inventariorum habuerunt

[127] ASCG, *Capitolo dell'elemosina* 28, fasc. 8, f. 15v [1524].

[128] ASCG, *Rese decanali* 13 fasc. 3 [1548]; v. Zoia (a cura di), *Li magnifici signori*…, p. 14, cap. 17; ASCG, *Estimi e taglie* 37, fasc. 6 [1526]. Le mansioni dello *scriptor* del comune furono regolate solo dagli statuti del 1595: *Archivio storico del comune di Grosio*..., p. 2.

et habent»). In ogni caso, all'esito del loro lavoro di ricognizione vollero garantire la credibilità piena che continuavano ad annettere solo alla scrittura autenticata dal notaio («ut predicta omnia in precedenti inventario in presenti libro descripto valliditatem et corroborationem habeant et presenti quaterno seu libro plena fides adhibeatur et perpetuam habeat valliditatem»). Pertanto incaricarono il notaio di Talamona Donato Camozzi di redigere non un semplice inventario, ma un «publicum et solemne instrumentum inventarii seu repertorii». Questi stese il registro e lo autenticò, ricorrendo ai soli strumenti della pratica notarile: vergò il proprio segno di tabellionato nell'intestazione, riportò la *protestatio* con cui i sindaci gli rivolgevano la propria richiesta e non un comando (una *rogatio* e non una *iussio* o un *preceptum*) per la convalidazione della loro dichiarazione e dell'intero libro («rogaverunt me notarium infrascriptum ut de eo inventario et de presenti protestatione publicum confitiam instrumentum»), appose infine la propria sottoscrizione, in cui riportava soltanto la qualifica professionale («publicus imperiali auctoritate notarius Cumanus»), senza nessuna menzione di un legame funzionariale con il comune di Talamona.[129] Anche in Valcamonica, i comuni di Breno e Bienno, che nel 1506 rinunciarono ai mezzi di convalidazione notarile per una carta di confine, dubitarono poi della loro scelta e, un secolo dopo, affidarono la terminazione a un vero e proprio istrumento.[130]

Tutto ciò non toglie, però, che le posizioni del notaio e del comune nel processo documentario siano state profondamente ridefinite. Tornando al caso di Grosio, dopo le sperimentazioni della prima metà del Cinquecento, un'aggiunta agli statuti approvata nel 1548 fu sottoscritta in volgare da un notaio, senza l'apposizione del segno di tabellionato e, per la prima volta, con la menzione del «consenso» prestato dagli ufficiali della comunità alla scrittura («Et mi Iohanne Antonio Pino notaio publico filio de ser Pedro ho scritto il presente capitulo et ordine, de consenso de il dechano et soi compagni, e in fede de questo mi so' sottoscripto»).[131] Soprattutto i notai presero

[129] ASSo, *Estimi*, *Talamona* 1, in particolare il frontespizio, l'intestazione (f. 1r), la *protestatio* dei sindaci e la sottoscrizione notarile (f. 162v) [1507 novembre 8-9].

[130] Franzoni, *Segni di confine*..., p. 87; v. anche S. Contini (a cura di), *Il 'libro della comune' di Cabiaglio in Valcuvia: comunità*, *diritti e confini*, Società storica varesina, Gavirate (VA) 2005.

[131] ASCG, *Statuti* 1, fasc. 6, f. 15v [1548 settembre 3].

in qualche modo atto della novità intervenuta. Essi infatti erano ancora coprotagonisti della produzione scrittoria: la grafia consente di ricondurre il registro dell'Elemosina del 1524 e in parte quello del 1521, nonché alcune carte della resa del decano del 1548 alla mano di Pietro Pini; ho già detto, inoltre, dell'intervento dello stesso notaio negli statuti del 1515 e nell'estimo del 1528. Adesso però accettavano di agire in qualità di estensori anonimi di documenti privi di sottoscrizione o sottoscritti da diversi scribi, dunque di subordinarsi a un responsabile della documentazione designato e dipendente dal comune di Grosio, nel cui archivio, infatti, e non fra le imbreviature del Pini, sono oggi conservati i codici che stiamo considerando. Soprattutto è indicativo che il notaio Gian Antonio Pini abbia definito il mugnaio Gian Giorgio Negri «scriba ipsius communis» e «notarius dicti communis» in due diversi documenti: probabilmente non per caso impiegò la prima denominazione, più precisa e di carattere esclusivamente funzionariale, in un vero e proprio istrumento, mentre sorvegliò meno l'attribuzione di una così incerta qualifica di notaio nel tenore di uno statuto in volgare che poi lo stesso Pini sottoscrisse, ma senza ricorrere al suo segno di tabellionato. In ogni caso le istituzioni locali dovevano essere ormai riuscite ad aprire una larga breccia nell'identità della categoria che aveva monopolizzato la scrittura autentica, se un notaio arrivò a designare in questi termini uno *scriptor* del comune che non era un suo collega a tutti gli effetti.[132]

Nella Valtellina cinquecentesca, poi, il fenomeno poté forse sortire effetti più estremi che nelle realtà vicine anche per la specifica cultura documentaria delle autorità statali. Come ho accennato, dal 1512 la valle non fu più soggetta al dominio milanese, ma a quello della repubblica delle Leghe, e transalpini erano gli ufficiali destinati al governo locale e all'amministrazione della giustizia. Quella dell'episcopato di Coira era un'area di tarda e solo parziale penetrazione della prassi notarile[133] e si può dunque ritenere che il contatto

[132] ASCG, *Statuti* 1, fasc. 6, f. 15v [1548 settembre 3]; ASCG, *Pergamene* 423 [1548 ottobre 28].

[133] O. P. Clavadetscher, *I documenti notarili in cammino da sud a nord*, in S. de Rachewiltz-J. Riedmann (a cura di), *Comunicazione e mobilità nel medioevo. Incontri fra il sud e il centro dell'Europa (secoli XI-XIV)*, Il Mulino, Bologna 1997, pp. 381-95; G. G. Fissore, *Notariato alpino. Un'introduzione alla discussione*, in G. M. Varanini (a cura di), *Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini*, Liguori, Napoli 2004, pp. 239-47.

con rappresentanti del potere centrale che provenivano da quelle valli abbia stimolato ulteriormente una sperimentazione localmente già avviata, che ridimensionava l'esclusività della *fides* del notaio e riconosceva la capacità autenticatoria di *scriptores* designati dalla comunità o dai suoi ufficiali.

3.3. Notai e federazioni rurali

Al livello delle federazioni di valle, si riscontrano fenomeni simili a quelli che ho analizzato per i comuni rurali; ancora una volta, però, la considerazione della pluralità delle esperienze istituzionali servirà ad individuare la tortuosità e le molte divaricazioni di tali processi.

Per quanto riguarda la Valtellina, i registri in cui erano verbalizzate le deliberazioni della comunità sono perduti ed è impossibile avanzare ipotesi fondate sulle forme della loro convalidazione. Tuttavia, attorno alla metà del Trecento esse non venivano citate come documenti notarili, con la menzione del rogatario, ma come atti contenuti nei libri dell'università («prout continetur in libro consciliorum dicte Vallistelline»).[134] Nei decenni successivi, le menzioni indirette offrono testimonianze contrastanti: nel 1381 i libri delle provvisioni della federazione erano costituiti da istrumenti sottoscritti dal notaio, che non riconosceva altri autori della documentazione. Per contro, la tenuta dei registri risulta scandita dalla successione dei magistrati inviati da Milano, in questo modo sciogliendosi dalla più stretta attinenza al notaio che vi provvedeva e assumendo una più marcata fisionomia d'ufficio. Il singolo *liber* copriva infatti la durata del mandato del podestà visconteo, mentre l'attività del suo estensore – l'assunzione e il mantenimento dell'incarico o al contrario la sua sostituzione da parte di un altro notaio – non dettava l'adozione di un nuovo registro, il suo proseguimento o il suo abbandono. Tutto ciò non escludeva, in ogni caso, la compresenza di ulteriori scritture di analogo tenore, convalidate dal segno di tabellionato e dalla sottoscrizione del notaio, senza la menzione di nessuna *iussio* ricevuta dal Consiglio di valle, o inserite nei car-

[134] ASSo, *Notarile* 17, f. 56rv [1355 maggio 6].

tulari di imbreviature dei professionisti che rogarono gli istrumenti in questione.[135]

In seguito, mentre i comuni rurali fecero nuovi, più arditi esperimenti nel campo di scritture che – per la loro attinenza e la loro autenticazione – si presentano come non notarili, l'università di Valtellina si rimise pressoché completamente, per la documentazione della propria attività, a coloro che operavano come suoi cancellieri. Essi permanevano per tempi lunghissimi nel loro ufficio. Giacomo Fontana protrasse la propria attività per un quarantennio, certamente dal 1441 al 1483, e durante questo periodo, secondo la sua stessa testimonianza, «tute le provisione se fanno in dicta valle, tute le scrivo mi»; poi lasciò la carica al figlio Stefano.[136] Altrettanto lunga fu la carriera di Gian Antonio Carugo, attivo almeno dal 1517 al 1556.[137] L'autonomia e l'influenza personale di questi cancellieri inamovibili condizionarono profondamente la produzione, l'autenticazione e la conservazione delle carte.

Innanzitutto, si è visto, le deliberazioni delle assemblee, in cui si può dire consistesse quasi tutta l'attività della comunità di Valtellina, furono verbalizzate non più in libri di provvisioni, ma su carte sciolte. Queste erano pensate, almeno in linea di principio, come imbreviature, prime stesure di istrumenti che, nella loro eventuale redazione *in mundum*, sarebbero stati sottoscritti uno per uno dal cancelliere: per tale motivo, quando questi faceva riferimento a se stesso nel tenore del documento, si diceva *notarius infrascriptus*. L'unica e non unanimemente condivisa rinuncia alla forma dell'imbreviatura notarile è rintracciabile nell'escatocollo di questi atti. Nei documenti trecenteschi sopravvissuti esso consisteva nella data topica e nella registrazione delle presenze testimoniali, mentre le carte di Stefano Fontana e Gian Antonio Carugo sono prive di un vero e proprio escatocollo. Non è comunque possibile tracciare una linea di progressiva emancipazione dei prodotti cancellereschi dai criteri

[135] ASSo, *Manoscritti della biblioteca* D.I.3.26, ff. 362r-365v [1381 agosto 3]: «in libro consciliariorum communitatis Vallistelline facto tempore regiminis [...] Henrici de Mutiliana»; v. anche ASSo, *Notarile* 49, ff. 64v-68v [1388 agosto 21].

[136] ASMi, *Sforzesco* 784, alla data 1483 agosto 12, da cui è tratta la frase citata; ASMi, *Sforzesco* 781, alla data 1466 marzo 11; ASSo, *Notarile* 517, ff. 95rv e 49r-50r [1489 agosto 9]; G. Scaramellini, *Le fortificazioni sforzesche in Valtellina e Valchiavenna*, Centro di studi storici valchiavennaschi, Chiavenna 2000, p. 332, doc. 237.

[137] SAG, A Sp III 11a III B 1, pp. 67-1208 [1517 maggio 19-1556 settembre 3]; v. già un primo intervento, ivi, pp. 29-30 [1510 agosto 23].

di validità della prassi notarile: Bartolomeo Parravicini di Caspano, successore del Fontana e predecessore del Carugo, preferiva infatti attenersi alla tradizione più risalente e completare l'escatocollo con la data topica e le presenze testimoniali.

Questa differenza di orientamenti deve essere considerata anche in un'altra prospettiva, accanto ad altre significative divergenze nell'attività dei vari cancellieri: ad esempio, Gian Antonio Carugo conservava le proprie scritture in una filza, al contrario di quanto facevano Stefano Fontana e Bartolomeo Parravicini. Tutto ciò dimostra che non esisteva una solida e prescrittiva tradizione di cancelleria, ma che ogni cancelliere organizzava in modo indipendente il proprio lavoro.

Infine, le imbreviature erano conservate dagli stessi cancellieri, anche se la loro promiscuità, tuttora rilevabile, fa supporre una trasmissione almeno in parte interna all'ufficio di cancelleria. I verbali del Consiglio di Valtellina dell'ultimo decennio del Quattrocento si conservano, insieme ad altra documentazione pubblica, nel cartulario di Bartolomeo Parravicini di Caspano; alcuni, però, si devono effettivamente alla sua mano, altri a quella di Stefano Fontana. Il Parravicini trattenne, dunque, accanto agli istrumenti che rogava come professionista, anche le carte che stese come cancelliere di valle, ma in parte raccolse pure quelle del predecessore, che presumibilmente recuperò nella stessa cancelleria.[138]

L'"involuzione' della prassi documentaria dell'università di valle può essere intesa solo entro il più generale mutamento politico-istituzionale. Come ho detto, in Valtellina l'origine delle comunità federali è tarda e si colloca nel quadro delle relazioni con le autorità statali e con le magistrature periferiche di designazione viscontea. Il situarsi – per la prima volta nella bisecolare esperienza comunitaria valtellinese – di abitudini assembleari e decisionali al di fuori della sfera dell'interazione faccia a faccia propria del comune rurale, la fisionomia delle formazioni federali, più caratterizzata in senso

[138] ASSo, *Notarile* 517 (su cui Pezzola, *'Per la bramata unione...'*, § 4.1). Anche il citato libro dei *Consigli della valle di Valtellina* ha carattere promiscuo, poiché raccoglie il lavoro di più cancellieri. Se è chiaro, però, che il codice fu costituito da un'iniziativa molto tarda di assemblaggio di carte, non è possibile stabilire se esse siano state estrapolate solo allora dai cartulari notarili o se, fino a quel momento, fossero state conservate in cancelleria. Pure in Val Sesia furono adottati meccanismi di conservazione per lungo tempo alternativi alla centralizzazione archivistica (G. Garavaglia, *Presentazione*, in *Liber rationum...*, pp. 5-9).

burocratico rispetto a quest'ultima istituzione, lo stimolo rappresentato dal rapporto con il personale itinerante che ricopriva gli uffici giurisdizionali del dominio e con le loro *familie*, possono concorrere a spiegare tecniche di scrittura così precoci e così sganciate dalle pratiche coeve dell'autogoverno locale. La cancelleria della comunità di valle e quella del podestà di Valtellina nominato dei Visconti erano difatti ambienti largamente permeabili: nel 1381 il «notarius [...] potestatis» Giacomo *de Caramaza*, un forestiero originario di Tremezzo, rogò una *provisio* del Consiglio di Valtellina nel libro delle deliberazioni della comunità; per converso, nel biennio successivo Francesco Venosta, esponente di una parentela nobiliare locale, era il «notarius [...] communitatis Vallistelline et [...] domini potestatis».[139] La comunicazione fra questi due luoghi istituzionali e il doppio impiego da parte degli stessi notai agevolarono forse la circolazione di modelli. Invece, nel XV secolo l'università di valle divenne sì un'interlocutrice dei Visconti e degli Sforza sempre più autorevole, ma al contempo i suoi funzionamenti unitari subirono un impoverimento e la federazione perse autonomia di fronte ai comuni che la componevano: il Consiglio ristretto, attivo attorno alla metà del Trecento, non fu più costituito, e sopravvisse solo il Consiglio generale, quello in cui era rappresentata la totalità dei comuni membri; non si definirono magistrature stabili, ma operarono solo procuratori con incarichi *ad hoc*. Anche le rappresentazioni ideali suggerite dal linguaggio dei documenti interpretarono la federazione come un semplice aggregato di comuni, piuttosto che come un soggetto unitario. Allora pure lo stimolo iniziale e forse esterno ad un'articolata produzione documentaria d'ufficio si spense e le scritture dell'università si limitarono alla verbalizzazione notarile dei lavori delle assemblee di valle.

Diversi furono invece gli esiti in Valcamonica, dove, come ho detto, l'unità politica della valle era più radicata e la sua organizzazione istituzionale più robusta. Innanzitutto la scrittura non era un monopolio consolidato dei notai: fino alla fine del Quattrocento

[139] ASSo, *Manoscritti della biblioteca* D.I.3.26, ff. 362r-365v [1381 agosto 3]; ASSo, *Notarile* 49, f. 67v [1388 agosto 21], in cui è ricordato un documento precedente senza data. Circa l'analoga situazione nel Terziere Inferiore della Valtellina alla fine del Trecento, v. Mangini, *'Infrascripta sunt necessaria sciri'*..., pp. 313-18. Sulla possibilità che il notaio della comunità venisse impiegato al servizio degli ufficiali del dominio, cfr. Mango Tomei, *La presenza e il ruolo*...

essa rientrò fra le funzioni del massimo magistrato comunitario, il sindaco generale. Secondo gli statuti del 1433 egli doveva attendere alla compilazione dei *Libri rationum* e dei *Libri provisionum*, alla cura delle scritture giudiziarie, cui aveva facoltà di apporre la propria sottoscrizione. I registri delle provvisioni degli anni 1492-1493, i primi conservatisi, furono in effetti vergati dai due sindaci generali succedutisi nella carica. Costoro, con un'intestazione in cui si riferivano in prima persona a se stessi e al proprio mandato, aprivano le carte di cui erano estensori (*incipiunt provisiones et partes capte in consiliis Vallis Camonice sub sindicatu mei*). Il sindaco poteva essere un notaio e definirsi come tale nell'intestazione, nella quale tuttavia non apponeva il proprio segno di tabellionato, come Bettino *de Ossimo* nel 1492; poteva però anche non essere notaio, come, l'anno successivo, il nobile Gerardo Federici.[140] Ciò non toglie che anche in Valcamonica in atti molto rilevanti, come il giuramento in occasione dell'immissione nell'ufficio del nuovo capitano di valle inviato al governo della giurisdizione, prestato sia dal magistrato statale sia dai rappresentanti della comunità, intervenissero altri scrittori, di estrazione notarile, per redigere un vero e proprio istrumento.[141]

Alla fine del 1493 tutte le incombenze di registrazione e archiviazione furono trasferite al cancelliere di valle, pur senza assolvere del tutto il sindaco dal dovere della loro condivisione (egli non era «excusatus nec relevatus si, ex offitio suo, ad aliquod predictorum teneatur»). In ogni caso, anche la nuova figura del cancelliere ebbe uno spicco autonomo minore che in Valtellina e la sua attività fu più vincolata ad una logica burocratica. Secondo i capitoli del 1493 che ne regolavano l'attività, l'incarico era di durata annuale e poteva essere confermato soltanto per altri dodici mesi; al cancelliere uscente si vietava di ricoprire lo stesso ufficio per i cinque anni successivi, che divenivano dieci nel caso in cui l'avesse esercitato per un bien-

[140] RP, *Registri* 1, ff. 1r [1492] e 29r [1493]. Su Bettino, notaio e attivo politico locale, v. O. Franzoni, *Di alcuni notai originari da Ossimo*, «Quaderni camuni», 2 (1979), pp. 147-73, in particolare a p. 156; Id., *Fonti per lo studio di una nobile famiglia camuna: appunti intorno ai Rizzieri di Ossimo*, II, «Quaderni camuni», 5 (1982), pp. 321-91, in particolare alle pp. 323-24. L'impegno del sindaco nella stesura delle provvisioni è documentato anche in Archivio di Stato di Brescia, *Fondo Federici* 3, pergamena 622 [1455 luglio 11].

[141] *Communitatis Valliscamonicae statuta*..., capp. 276, 278, 318, 320, 339; RP, *Registri* 1, ff. 10r-11v [1492 giugno 12]. Pure in Val Sesia il sindaco assunse rilevanti mansioni scrittorie e archivistiche (Garavaglia, *Presentazione*, in *Liber rationum*..., pp. 5 e 8).

nio. Inoltre il cancelliere non poteva produrre lettere a nome della valle se non *de mandato* del Consiglio o dei deputati, e non era contemplato altro mezzo per la loro convalidazione oltre al sigillo della comunità. Infine, nel corso della sua attività, doveva depositare tutte le scritture che redigeva per conto dell'università nell'«archivium seu armarium» della valle, nel luogo della cancelleria appositamente predisposto alla fine del Quattrocento.[142]

Molti riscontri confermano la sostanziale osservanza del dettato normativo. Alla fine dell'anno solare il Consiglio generale eleggeva il responsabile della scrittura e della conservazione dei documenti della federazione tra diversi concorrenti («facto scrutinio de pluribus et ipsis omnibus abalotatis»). Tale pratica produsse un ricambio dei cancellieri che appare un vero e proprio turbinio, se confrontato con la permanenza decennale nella carica dei loro colleghi valtellinesi: dal 1494 al 1516 si alternarono nell'ufficio 16 diversi uomini, e nessuno di loro lo ricoprì per più di un triennio.[143] Nell'archivio venivano effettivamente depositati i *Libri provisionum* e, quasi che la comunità perseguisse l'appropriazione di ogni traccia del suo lavoro, pure la minuta preparatoria che teneva il cancelliere, nonché varie altre «scripture».[144]

La tipologia della documentazione superstite relativa all'attività deliberativa della Valtellina e della Valcamonica conferma in modo eloquente le diversità individuate. Per la Valcamonica non si conservano imbreviature notarili o una silloge tarda e assai parziale di imbreviature, come il libro dei *Consigli della valle di Valtellina*, ma veri e propri registri, di impronta cancelleresca e dal pronunciato carattere unitario. Già questo testimonia una diversa percezione della stessa attività delle due università. Quella del Consiglio generale di Valtellina, affidata a imbreviature variamente disseminate, sembra una serie di singole decisioni prese, di impegni tra loro slegati contratti di volta in volta con il principe, di

[142] RP, *Registri* 1, ff. 64v-66r [1493 dicembre 28].

[143] RP, *Registri* 1-3 [1492-1516]. Tutte le osservazioni che seguono si riferiscono, per quanto riguarda la Valcamonica, a questi tre codici, i più risalenti finora identificati. Sulla *vacatio* di notai e cancellieri comunali, cfr. Torelli, *Studi e ricerche*..., pp. 145-47; Mangini, *I* Quaterni consiliorum..., p. 477.

[144] Di conseguenza, tutti questi documenti, relativi all'anno 1511, andarono perduti quando, nel corso dei conflitti scoppiati con la crisi dello Stato veneto, fu appiccato il fuoco alla cancelleria: RP, *Registri* 3 [1512 febbraio 6], intestazione del codice.

estemporanei rifiuti opposti alle pretese esorbitanti degli ufficiali e così via, di cui era certo necessario tenere memoria, ma senza che si potessero o volessero organizzare come una progressiva stratificazione di ordini stabiliti negli anni dalla comunità volti a regolare aspetti specifici della convivenza locale. In questo modo, per contro, si configura il lavoro del Consiglio privato o segreto e del Consiglio generale di Valcamonica – le cui decisioni presentavano un meglio profilato contenuto normativo e la cui testimonianza doveva pertanto essere conservata organicamente –, almeno nell'immagine di superiore compattezza che gli dà la scrittura ordinata e continua su registro. Inoltre, l'autenticazione dei libri dell'università camuna prescindeva dalla *fides* del singolo cancelliere: questi poteva richiamare la sua qualifica di notaio nelle intestazioni con cui apriva le carte che redigeva; spesso però, in quella stessa intestazione, non menzionava nemmeno se stesso, ma solo il sindaco generale in carica (ad esempio «infrascripte sunt provisiones et ordines universitatis Vallis Camonice sub sindicatu d. Iacobi Mayoli de Burno»).[145] Né nelle intestazioni, né al termine delle carte vergate nel corso dell'anno di mandato è mai apposto un segno di tabellionato. L'unica convalidazione assicurata da questa specifica marca del lavoro del notaio, nei tre più antichi registri conservatisi, risale al 1513: allora, eccezionalmente, il documento relativo all'annuale rinnovo delle cariche fu sottoscritto da Antonio *de la Curte* di Cemmo, che si definiva «canzelarius» e notaio, ma che non dichiarava alcuna *iussio* delle autorità comunitarie. Anche in questa circostanza, però, l'autonomia autenticatoria del notaio fu limitata: sotto la *completio* notarile, e annunciato da quest'ultima, era pure impresso il sigillo della Valcamonica.[146] Testimonia la logica di una registrazione di cancelleria cui era relativamente indifferente la successione dei singoli cancellieri, anche la pratica di non interrompere la continuità della scrittura al momento del

[145] RP, *Registri* 1, f. 169r [1498 febbraio 6]. Nell'intestazione, pure molto curata, stesa nel 1508, il cancelliere sembra essersi ricordato di sé solo in un secondo momento: dapprima si limitò a riferire le provvisioni all'anno di mandato del sindaco generale Goffredo Federici, in un secondo momento (come testimonia il diverso inchiostro) aggiunse: «et per me Iohannem de Bonis de Ossemo Vallis predicte cancellarium scripte» (RP, *Registri* 2, f. 137r).

[146] RP, *Registri* 3, f. 47r [1513 gennaio 6]; v. anche *Riformagioni della repubblica di Lucca*, I: A. Romiti (a cura di), *marzo 1369-agosto 1370 e aggiunte*, Accademia nazionale dei Lincei, Roma 1980, pp. LIX-LXI.

loro ricambio. Con l'unica eccezione di Gabriele Federici, che nel 1504 lasciò ben 12 carte bianche pur di aprire un nuovo fascicolo da destinare alle deliberazioni da lui verbalizzate, l'inizio dell'attività del nuovo ufficiale non comportava la sostituzione del fascicolo su cui aveva lavorato il suo predecessore. Al massimo, il cancelliere subentrante faceva precedere una carta bianca all'intestazione apposta nella prima delle sue scritture; a volte, però, non avvertiva nemmeno il bisogno di questo tenue segno di interruzione. Infine, i verbali delle singole sedute, a partire dai più antichi conservati, si presentano privi di escatocollo.[147]

Le federazioni valtellinesi di taglia inferiore (squadre, terzieri), nella fase più tarda di organizzazione delle loro pratiche documentarie e conservative, giunsero a soluzioni in parte assimilabili a queste. Le loro scritture ebbero a lungo una spiccata fisionomia notarile: alla fine del XIV secolo, invero, Abbondiolo Gaifassi teneva *libri consciliorum* riservati alle assemblee della squadra di Morbegno e del Terziere Inferiore della Valtellina;[148] poi, anche in questo caso, come arretrando rispetto alle soluzioni tardo-trecentesche, i verbali delle assemblee conservatisi per i decenni successivi, fino all'inizio del Cinquecento, sono di norma inframmezzati agli altri atti che il notaio stendeva nel proprio cartulario in quanto libero professionista e presentano tutti i caratteri delle restanti imbreviature. Nel 1490 la validità di un mandato di rappresentanza conferito dal Terziere Superiore fu assicurata dallo scriba del Terziere stesso, che in una lettera scritta di suo pugno e sottoscritta, presumibilmente d'accompagnamento del procuratore, dichiarò di avere «rogatum» il relativo «consilium seu provisio».[149] Tuttavia, attorno alla metà del XVI secolo si verificò una svolta analoga a quella intervenuta nel-

[147] La fascicolazione originale non è più ricostruibile per il codice più risalente (RP, *Registri* 1), mentre è integra quella del successivo (RP, *Registri* 2). L'intestazione di Gabriele Federici in RP, *Registri* 2 è a f. 49r [1504]; v. anche Mangini, *I* Quaterni consiliorum..., pp. 473-77 e 480-81.

[148] La loro citazione è stata identificata da Mangini, *'Infrascripta sunt necessaria scire'*..., p. 317. Ho potuto reperire la relativa produzione del notaio, conosciuta dalla tradizione degli studi più che altro grazie ai regesti settecenteschi di Carlo Giacinto Fontana, nei volumi in ASSo, *Notarile* 52 e, in misura minore, ASSo, *Notarile* 55. Anche il notaio Domenico *de Carate* aveva cura di riservare alcuni fascicoli, all'interno del proprio cartulario, alle sedute dei consigli del Terziere Inferiore (in particolare ASSo, *Notarile* 68, ff. 235r-254v [1415 settembre 29-1416 gennaio 28]).

[149] ASSo, *Notarile* 517, f. 118r [1490 febbraio 4].

la produzione scrittoria dei comuni: nel 1551 l'ufficiale eletto alla guida della squadra di Morbegno, il canevaro, fu incaricato di «registrare» la documentazione attestante i diritti della comunità.[150] La memoria dell'attività deliberativa dell'assemblea restò a ben vedere affidata a scritture notarili, vergate, cioè, dai notai e conservate nei loro cartulari, che però, negli stessi anni, cominciarono a mutare forma, con la frequente rinuncia, ancora una volta, all'escatocollo che recava la data topica e la registrazione dei testimoni.[151]

4. *Mappe di carte: centralizzazione e disseminazione delle scritture, inventari d'archivio*

Un concorso sociale così ampio come quello che interessava la scrittura toccava pure i meccanismi dell'uso e del deposito di registri, pergamene e via dicendo, nel medio come nel lungo periodo: anch'essi si calavano nel medesimo *continuum* di rapporti personali, politico-istituzionali e professionali che ho identificato nelle pagine precedenti. La conservazione, infatti, consisteva in una serie di pratiche che coinvolgevano i notai estensori dei documenti, i magistrati che governavano la comunità, l'eventuale incaricato della mansione specifica della custodia delle carte, i singoli vicini interessati e informati della circolazione dell'informazione scritta. Per questo motivo è necessario non ricondurre la trasmissione del sapere condiviso alle sole procedure istituzionali di accumulazione e ordinamento dei documenti in un luogo specializzato, ma considerare il più ampio ventaglio degli strumenti che assicuravano la reperibilità di atti che spesso restavano nelle mani dei molti soggetti che agivano in quel *continuum*. Ho inteso identificare tali strumenti ricorrendo appunto alla metafora della mappa.

La preoccupazione per la dispersione indotta dalla conservazione policentrica e notarile delle scritture delle comunità era diffusa. La normativa comunale non solo prescriveva agli scribi al servizio dell'istituzione il versamento nell'archivio delle scritture che avevano redatto nello svolgimento del loro ufficio. Gli statuti della

[150] ASSo, *Notarile* 1395, ff. 5v-7r [1551 luglio 18].

[151] Il mutamento è ben rilevabile nel cartulario di Gian Battista Camozzi: ASSo, *Notarile* 820-852 [1521-1571]. Non erano del tutto mancate in passato pur sporadiche sperimentazioni in questo senso: ASSo, *Notarile* 68 [1411-1416].

Curia di Mattarella introdussero alla fine del Quattrocento l'obbligo per il «notarius curie» di depositare le carte riguardanti l'attività del giusdicente statale e più ampiamente gli «homines Vallis Ossulae», in modo da porre fine alla sfiancante e dispendiosa ricerca dei documenti trattenuti dai notai, soprattutto se forestieri e mobili («ut homines habere possint sententias et alias scripturas que quandoque hinc retro habere non potuerunt, vel, si habuerunt, cum magnis laboribus et expensis, propter recessum notariorum forensium»).[152] Come si è accennato, le attenzioni della comunità di Valcamonica si allargavano al complesso della documentazione prodotta dai notai forestieri che intendessero lasciare la valle e da quelli infamati: per evitarne la dispersione, gli statuti prevedevano il deposito dei loro atti pubblici e delle loro imbreviature nell'archivio dell'università. Nonostante norme e pratiche di conservazione come si è visto assai articolate, anche gli uomini di Valcamonica dovettero affrontare in più circostanze il problema delle scritture utili alla federazione, ma non reperibili nell'archivio e nell'inventario pure realizzato. Il Consiglio dispose allora che quanti detenessero «iura et scripture» che le competevano li rimettessero al sindaco generale.[153] A metà del Cinquecento la squadra di Morbegno elaborò un programma di concentrazione dei documenti, che prevedeva la consegna delle scritture spettanti alla federazione e in possesso di singole persone. Il progetto, con le sue parole-chiave (*colligere*, *congerere*, *coadunare*), intendeva esplicitamente superare la situazione di dispersione delle carte (furono eletti procuratori «ad colligendum et congerendum et coadunandum scripturas, instrumenta et iura dicte squdre, penes diversas personas passim existentia pro eis reponenda in [...] capsono»; allo scopo dovevano essere emessi precetti penali «contra dictas personas detinentes dictas scripturas, ut ipsas omnino habere possint»).[154]

Eppure si deve constatare che la costituzione dell'archivio come luogo istituzionale, fisso, specializzato e unico di conservazione documentaria resta solo una delle diverse possibilità, resa peraltro

[152] C. Cavalli, *Cenni statistico-storici della Valle Vigezzo*, 3 voll., Mussano, Torino 1845, III, pp. 80-81; v. anche Mangini, *I* Quaterni consiliorum..., pp. 478-79.

[153] RP, *Registri* 1, f. 70r [1494 febbraio 6].

[154] ASSo, *Notarile* 838, ff. 50r-51v [1548 gennaio 26]; ASSo, *Notarile* 840, ff. 81r-84r [1550 febbraio 19]; ASSo, *Notarile* 1395, ff. 5v-7r [1551 luglio 18], da dove è tratta la frase citata.

poco percorribile dal fatto che non sempre nel tardo medioevo i comuni rurali, le contrade e le università di valle possedevano proprie «case di comunità», in cui si potessero lasciare continuativamente e definitivamente le carte.[155] Altre soluzioni erano quelle di affidare l'archivio personalmente a un funzionario della comunità, come il notaio custode delle scritture e cancelliere, ai magistrati che la reggevano, dunque inevitabilmente a rotazione, a uomini di solida reputazione individuale, ad un'altra istituzione locale di grande credito come la chiesa parrocchiale o plebana: basterà, di seguito, prendere in esame una decina di comunità per osservare la praticabilità di tutte le opzioni. Di più, l'università di Valcamonica e il comune di Villa in Ossola non scelsero da subito una volta per tutte fra queste alternative e non determinarono con una prescrizione statutaria la sede del proprio archivio, ma riservarono la decisione rispettivamente al Consiglio generale e alla Credenza del comune, dunque ad organi in grado di produrre deliberazioni meglio adeguate alle singole circostanze e sempre reversibili.[156]

A Chiavenna, alla fine del XIII secolo, la salvaguardia delle carte distingueva i diversi momenti dell'uso corrente, che poteva includere anche l'eventualità del loro trasporto, e la conservazione. Per le occorrenze del primo tipo, il comune si dotò di borse, sacchetti, di uno *scrinium*, nonché – entro il 1260 – di un cassone (*arcabancum*), che nel 1298 fu munito di una serratura e di chiavi. Anche le soluzioni che apparirebbero più contingenti previdero un'embrionale differenziazione tra gli uffici e i loro archivi: nel 1260, per la custodia temporanea dei documenti si distinsero la «fiscula» del canevaro e dei procuratori dalla «borsa» del podestà. Doveva essere un sistema funzionale, perché la documentazione prodotta era cercata e usata. La garanzia della custodia e della reperibilità degli atti d'uso corrente, però, non era data dalla loro permanenza in un luogo determinato: l'*arcabancum* che li conteneva, infatti, veniva trasportato e si trovava, di volta in volta, nella casa privata degli ufficiali del comune o anche di uomini che, pur godendo di particolare presti-

[155] Per un esempio, v. L. De Angelis Cappabianca, *Voghera alla fine del Trecento. Fiscalità signorile*, *demografia*, *società*, Unicopli, Milano 2004, p. 111.

[156] *Communitatis Valliscamonicae statuta*..., cap. 278; Bertamini, *Storia di Villadossola*..., p. 452, cap. 14. La comunità di Valcamonica stabilì solo nel 1493, a sessant'anni dalla redazione degli statuti, un «locus» determinato per la cancelleria e l'archivio (RP, *Registri* 1, f. 65v [1493 dicembre 28]); cfr. *infra* la nota 158 e il testo corrispondente.

gio e venendo regolarmente coinvolti nell'amministrazione e nella politica locale, non ricoprivano alcuna carica nel momento in cui assumevano la responsabilità della salvaguardia della documentazione. La conservazione a lungo termine delle scritture avveniva invece con il loro deposito presso la chiesa plebana di S. Lorenzo, dove infatti si trovano tuttora le superstiti testimonianze medievali relative al comune di Chiavenna.[157]

Peraltro, anche gli statuti di Domodossola prevedevano che l'«archonum» in cui dovevano essere riposti i libri e le carte del comune alla scadenza di ogni consolato si trovasse presso la chiesa dei SS. Gervasio e Protasio che sorgeva nel borgo, pur rimettendo al Consiglio di credenza la facoltà di valutare soluzioni alternative.[158]

A lungo tra le mansioni delle cariche politico-istituzionali al vertice delle comunità fu la custodia delle scritture, nel periodo del mandato. Negli anni 1509-1510 il libro del comune di Morbegno era affidato ai sindaci, come, pure negli anni seguenti, le chiavi della serratura del cassone in cui erano riposte le carte.[159] Nel 1534 il citato lodo del capitano di valle stabiliva che la documentazione del comune di Chiuro fosse conservata presso uno dei consiglieri in carica.[160] Alla metà del Cinquecento il cassone della squadra di Morbegno con le relative scritture veniva consegnato al canevaro della federazione.[161]

A volte l'unica condizione stabilita dalla comunità era il ricorso ad un uomo di indiscusso prestigio, pure privo di incarichi istituzionali: gli statuti della Val Lugano disponevano che lo scrigno contenente la documentazione dovesse essere riposto presso una

---

[157] Becker, *Il comune di Chiavenna*..., p. 178; Salice, *La Valchiavenna nel Duecento*..., pp. 160, 203; v. anche Cecchini, *La legislazione archivistica*...; Lodolini, *Lineamenti di storia dell'archivistica*..., pp. 36-37; Koch, *Die Archivierung kommunaler Bücher*..., pp. 24-26, 69; Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica*..., pp. 12ss.; M. R. Berardi, *I monti d'oro. Identità urbana e conflitti territoriali nella storia dell'Aquila medievale*, Liguori, Napoli 2005, pp. 73, 79-80.

[158] Amodini de Capis della Silva, *Gli statuti antichi di Domodossola*..., p. 56, cap. 59.

[159] ASSo, *Notarile* 666, ff. 62v-64v [1509 gennaio 7] e 207r-208v [1510 gennaio 13]; ASSo, *Notarile* 668, f. 409r [1520 dicembre 26].

[160] SAG, AB IV 8 a/2, *Veltliner Akten*, pp. 311-21 [1534 luglio 15]; v. anche *Archivio storico del comune di Prata. Inventario d'archivio (1326-1900)*, Archidata, Milano 1996, p. 4.

[161] ASSo, *Notarile* 838, ff. 50r-51v [1548 gennaio 26]; v. anche ASSo, *Notarile* 840, ff. 81r-84r [1550 febbraio 19].

«persona bone fame» di Lugano, di cui non precisavano ulteriormente la fisionomia.[162]

Diverso appare il caso del notaio o del cancelliere investito dell'incarico della salvaguardia delle scritture. Per quanto possa apparire semplificante distinguere, in queste comunità, il personale tecnico e quello politico, è pur vero che, rispetto ai compiti dei sindaci e dei consiglieri, incaricati di assumere decisioni in merito alla gestione delle risorse economiche, al conflitto con i signori locali o gli agenti dello Stato, l'impegno del notaio o cancelliere presenta un più spiccato carattere funzionariale. Per questo si potrebbe avvicinare la sua figura a quella di uno specialista della custodia archivistica. Nel 1272 il comune di Bormio stipendiava un *canevarius cartarum*, notaio cui era conferito il mandato dell'inventariazione e della conservazione delle scritture, nel 1523 il libro mastro del comune di Morbegno era affidato al cancelliere del comune stesso; nel 1551 la squadra di Morbegno incaricò della raccolta dei documenti il notaio che ne verbalizzava l'attività deliberativa e due consiglieri.[163] Eppure il profilo di questi archivisti non è propriamente quello di funzionari specializzati. Il canevaro delle carte di Bormio era una figura piuttosto poliedrica di custode e inventariatore di beni pubblici, dal momento che doveva tutelare, negli stessi modi in cui si applicava alle scritture, pure il sigillo, il vessillo del comune, le trombette, le armi ed altri oggetti; ad esempio nel 1306 gli fu affidato il bronzo avanzato nella realizzazione di una campana. E testimonia un'autocoscienza del ruolo altrettanto frastagliata il fatto che negli inventari stesi dai canevari la menzione di questi oggetti si alternasse senza nessuna discontinuità con la citazione degli atti e il sommario dei loro contenuti.[164] Inoltre, l'incarico del notaio-cancelliere-custode delle carte non comportava necessariamente il suo impiego presso un archivio ubicato stabilmente in un luogo fisico, in una sede di proprietà collettiva (che, ad esempio a Morbegno, non esisteva); ciò significa che pure la soluzione dell'ingaggio di un tecnico al posto del politico, di norma in carica per un tempo molto

[162] Heusler (hrsg.), *Die Statuten von Lugano*..., p. 173, cap. CXX; Mango Tomei, *La presenza e il ruolo*..., pp. 221-22.

[163] Martinelli Perelli, *L'inventario di un archivio comunale*..., p. 231; ASSo, *Notarile* 669, ff. 163r-164v [1523 febbraio 3]; ASSo, *Notarile* 1395, ff. 5v-7r [1551 luglio 18].

[164] Martinelli Perelli, *L'inventario di un archivio comunale*..., pp. 252, 260, 284-86, 290, 299, 304.

più esteso rispetto ai mandati annuali dei sindaci o dei consoli della comunità, non fuoriusciva dalla logica dell'affidamento personale e temporaneo delle scritture, e della loro mobilità.[165]

Tuttavia sarebbe fuorviante interpretare lo sfumato profilo professionale dell'archivista o l'assenza di una figura con questa qualificazione specifica, come una delle tipiche indeterminatezze della burocrazia e dei funzionamenti istituzionali pre-moderni. Numerose disposizioni statutarie, infatti, dimostrano come si evitasse consapevolmente di incaricare un funzionario specializzato e unico della custodia delle scritture, ed anzi si perseguisse intenzionalmente il frazionamento della responsabilità archivistica. In modo particolare il sistema delle serrature plurime – e delle relative chiavi plurime – apposte ai cassoni e agli armadi in cui erano depositate le carte, era pensato per evitare un controllo monopolistico della memoria documentaria della comunità. In generale, nell'ambito di rapporti potenzialmente o effettivamente conflittuali era usuale la prescrizione delle molte serrature, aperte da diverse chiavi, in possesso di differenti persone, che dunque dovevano essere tutte presenti perché fosse materialmente possibile l'accesso ai documenti o al denaro custoditi in scrigni, forzieri e via dicendo. Ad esempio nel corso di controversie giudiziarie si cercava di scongiurare così il pericolo di appropriazioni indebite.[166] Nel caso della documentazione delle comunità, tali meccanismi di accesso consentito a più figure, reciprocamente condizionate, sancivano che la memoria delle comunità stesse apparteneva a più sfere giurisdizionali e istituzionali, magari concorrenti, e a più soggetti, tutti cointeressati e nessuno padrone unico di quel sapere scritto.

Nei centri che non erano sedi di tribunali statali, dove quindi l'archivio della comunità ospitava scritture pertinenti alla sola sfera d'autorità della comunità medesima, la moltiplicazione delle serrature serviva a istituire controlli reciproci tra figure tecniche e politiche: gli statuti di Talamona del 1525, ad esempio, prevedevano

---

[165] Per un caso della piena età moderna, v. *Archivio storico del comune di Villa. Inventario d'archivio (1326-1900)*, Archidata Milano 1996, p. 3; v. anche A. Giorgi-S. Moscadelli, *Gli archivi delle comunità dello Stato senese: prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (secc. XIII-XVIII)*, in Benigni, Pieri (a cura di), *Modelli a confronto*..., pp. 63-84, in particolare alle pp. 78-80; Mango Tomei, *La presenza e il ruolo*..., pp. 220-21.

[166] Cfr. G. Goldaniga, *La secolare contesa del Monte Negrino tra Scalvini e Bornesi (sec. VIII-XVII)*, Pro loco, Borno 1989, p. 44.

che il cassone che conteneva le scritture del comune fosse chiuso da due chiavi, da consegnare l'una al console, l'altra al notaio del comune.[167]

Invece, gli archivi dei centri dove risiedevano i magistrati statali raccoglievano sia i documenti della comunità, sia gli atti prodotti dall'attività giudiziaria dei primi ufficiali; qui il sistema delle serrature plurime doveva evitare le prevaricazioni degli uni a danno degli altri. Gli statuti della Val Lugano approvati nel 1441 distinguevano le persone in possesso delle chiavi dello scrigno che conteneva i documenti dal responsabile della custodia di quest'ultimo: le chiavi dovevano essere nelle mani del capitano di valle, l'ufficiale di nomina statale, e presso i procuratori e il canevaro, magistrati di designazione comunitaria; lo scrigno, poi, come ho detto, doveva essere depositato presso una terza persona, un abitante di Lugano che godesse di stima unanime.[168] In questi casi, l'interdipendenza tra individui e ufficiali istituiva un'interdipendenza tra le diverse sfere che occupavano lo spazio pubblico locale: quelle della politica comunitaria (rappresentata dai consoli, procuratori, canevari e sindaci eletti dagli uomini), della giurisdizione statale (con la responsabilizzazione dei magistrati incaricati dalle autorità centrali del governo e dell'amministrazione della giustizia nelle circoscrizioni periferiche), delle mansioni più tecniche conferite dalla comunità stessa (notai e cancellieri), del credito sociale (quando erano coinvolti uomini di grande reputazione personale, ma privi di mansioni definite).

Vale menzionare due casi, pure assai più tardi, perché introducono un'ulteriore frammentazione dei compiti di conservazione, istituendo la corresponsabilità anche delle varie unità residenziali e dei diversi gruppi sociali interni alla comunità, istituzionalizzati rispettivamente come quadre e ceti. Gli statuti di Tirano del 1606 prevedevano infatti: «il decano sia tenuto e debba farsi consignare tutte le scritture [...] spettanti alla comunità insieme con l'inventario d'esse scritture, li quali siano riposte et custodite in una cassa ben forte et sicura, quale a questo fine si doverà fare con quattro chiavi tutte differenti, l'una de quali resti appresso al decano, l'altra appresso al nodaro della comunità e l'altre due l'una appresso uno dei consiglieri gentiluomini et l'altra appresso a uno dei consiglieri

[167] *Liber statutorum communis de Tallamona*..., cap. 92.

[168] Heusler (hrsg.), *Die Statuten von Lugano*..., p. 173, cap. CXX.

contadini». Alla fine del Settecento le tre chiavi della cassa che conteneva i documenti della Valmalenco erano consegnate l'una alla quadra di Lanzada e la seconda a quella di Chiesa; una, infine, era custodita a turno da tre altri villaggi della stessa valle.[169]

Più macchinosa, e significativamente adottata in questo solo caso, era la soluzione pensata nel 1473 dagli uomini di Sonvico: la redazione di due libri di identico tenore che contenessero tutti gli atti, le condanne, le stime, i capitali e le spese del comune, da affidare a due distinti ufficiali. Anche questa diversa disposizione era però ispirata dallo stesso principio per cui la migliore garanzia contro ogni «frode» e «inganno» consisteva nell'evitare il possesso monopolistico del sapere documentario.[170]

La Valcamonica elaborò la normativa che, tramite il sistema delle chiavi e delle copie, dava luogo alle interferenze più complesse. Secondo gli statuti del 1433, l'armadio che conteneva i documenti della valle doveva essere serrato da tre chiavi, consegnate al capitano di valle (dunque il giusdicente statale), al sindaco generale eletto dal Consiglio costituito dai delegati dei comuni locali e da una terza persona designata allo scopo dalla medesima assemblea. Questo testo era il più esplicito circa l'obiettivo della norma, cioè la reciproca dipendenza di coloro che godevano della possibilità di accedere all'archivio («ita quod sine omnibus tribus clavibus nullatenus possit aperiri»). Nel 1493, poi, il quadro fu mutato in profondità dal riconoscimento alla comunità di valle di una facoltà di grande rilievo: lo stesso capitano di valle le conferì la responsabilità unica della custodia della documentazione. Non per questo si rinunciò ad

[169] Bergomi, *Politica e amministrazione*..., pp. 62-63; Di Filippo Bareggi, *Le frontiere religiose della Lombardia*..., p. 139; *Archivio storico del comune di Tirano. Inventario d'archivio (1326-1900)*, Archidata, Milano 1996, p. 3; v. anche Romegialli, *In Valtellina*..., p. 81. Cfr. almeno Torelli, *Studi e ricerche*..., pp. 374-75; Cecchini, *La legislazione archivistica*..., pp. 227-28 e 230; Lodolini, *Lineamenti di storia dell'archivistica*..., pp. 41-42; R. Navarrini, *L'archivio storico del comune di Brescia*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 54 (1994), pp. 293-321, in particolare a p. 293; F. Cagol, *L'archivio del comune di Trento di antico regime: ordinamenti e strumenti repertoriali*, «Studi trentini di scienze storiche», 79 (2000), pp. 749-827, in particolare alle pp. 753-54; P. Grillo, *La monarchia lontana: Cuneo angioina*, in R. Comba (a cura di), *Storia di Cuneo e del suo territorio*, Artistica piemontese, Cuneo 2002, pp. 49-121, in particolare alle pp. 77-78; Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica*..., pp. 5 e 19; A. Airò, *La scrittura delle regole. Politica e istituzioni a Taranto nel Quattrocento*, tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale (XV ciclo), Università degli studi di Firenze, a.a. 2005, pp. 94-96.

[170] Rovelli, *La castellanza di Sonvico*..., p. 220, cap. 115; v. anche Luzzatto, *La legislazione archivistica*..., p. 216; Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica*..., p. 15.

istituire un controllo incrociato fra due diversi uffici che essa esprimeva, per la precisione una figura tecnica e un organismo politico: le chiavi, infatti, furono allora assegnate al cancelliere e al Consiglio generale. Per contro, le norme stabilite dallo stesso capitano di valle e dal suo vicario allargavano le competenze del cancelliere della comunità anche sulle scritture relative all'attività del magistrato che esercitava la giurisdizione per conto della repubblica di Venezia. Il cancelliere, infatti, ereditando le mansioni che gli statuti di Valcamonica del 1433 avevano conferito al sindaco generale, avrebbe dovuto custodire in archivio i processi criminali e le sentenze, tenere nota delle sospensioni delle cause – tutte scritture che riguardavano il campo d'attività del capitano di valle – nonché acquisire in copia le denunce prodotte nella cancelleria del capitano stesso e riprodurle in un libro apposito.[171] Tuttavia non mancava la consapevolezza della difficoltà che comportava l'attraversamento delle diverse sfere di autorità e dei campi di scrittura loro pertinenti. Già le disposizioni del 1493 paventavano che al cancelliere della comunità potessero venire negate le copie delle denunce e gli imponevano di notificare ai deputati di valle il rifiuto che avesse incontrato. Inoltre quando, pochi anni dopo, Berto *de Maligno*, eletto cancelliere, dovette giurare l'impegno a rispettare i capitoli che ne regolavano l'ufficio, fece esplicita eccezione della disposizione che ho appena considerato, dichiarando che non era «in sua facultate» ottemperarvi, e in merito alla quale si limitava a impegnarsi per quello che gli sarebbe stato possibile fare («pro posse»).[172]

In una situazione che vedeva concorrere più figure, non sempre istituzionali, alla conservazione delle carte, la preoccupazione del comune per le proprie scritture si esprimeva spesso nell'obiettivo di comporre virtualmente gli spezzoni di un archivio ideale materialmente frammentato, piuttosto che in quello di costituire un improbabile deposito di documenti autosufficiente ed esauriente.

[171] *Communitatis Valliscamonicae statuta*..., cap. 278; RP, Registri 1, ff. 64v-66r [1493 dicembre 28].

[172] RP, *Registri* 1, f. 140v [1496 dicembre 29]. Casi di compresenza fra giurisdizione (e documentazione) statale e procedure archivistiche di comunità sono analizzati da M. Giovannelli, *Note e problemi sul riordino degli atti giudiziari di una comunità periferica: Magliano in Sabina nella prima età moderna*, «Archivi per la storia», 4 (1991), pp. 239-47; C. Pulini, M. Ghizzoni, *Mirandola e lo stato estense. Note a margine di un riordino d'archivio*, in Fregni (a cura di), *Archivi*, *territori*, *poteri*, pp. 149-65, in particolare alle pp. 154-55, e in Benigni, Pieri (a cura di), *Modelli a confronto*...

In altre parole, si mirava a controllare piuttosto che a raccogliere le carte, che restavano disperse e mobili; e la soluzione più efficace per esercitare tale controllo senza intraprendere la via troppo impegnativa dell'accentramento fu offerta dalla stessa scrittura. In Valcamonica, in effetti, le norme del 1493 stabilirono la collocazione delle carte presso una vera e propria *domus archivii*, dunque un luogo stabile e specializzato di conservazione documentaria. Alla cessazione dell'incarico ogni cancelliere doveva redigere un inventario, anche degli atti che aveva conservato «penes eum et extra [...] archivium vel armarium existentes», e lasciarli al suo successore.[173] Invece le *recordaciones cartarum* ticinesi erano, in più casi, strumenti di identificazione delle scritture che riguardavano l'istituzione e che materialmente si trovavano nelle mani dei suoi ufficiali o di altri uomini: nel 1255 Giacomo *de Largario* stese l'inventario delle carte di Olivone reperibili presso il canevaro della vicinanza e che Giacomo stesso, però in qualità di console e non di notaio della comunità, gli aveva trasmesso. L'analogo e contemporaneo repertorio riguardante Chironico si riferiva ai documenti che «sunt in manu ser Iohannis ser Laurentio (*sic*)» e di altri vicini, di cui non è detto niente di più e non si dà alcuna qualifica istituzionale.[174] Parte delle testimonianze che il comune di Bormio fece inventariare tra il XIII e XIV secolo erano affidate personalmente all'archivista, altre invece non erano in suo possesso o passavano di mano in mano; tanto più importante allora era sunteggiare i contenuti del «quaternus cartarum comunis de Burmio in manu Alberti Grillionis notarii de Burmio et modo in MCC nonagesimo IIII asignatum est Compagnono Alberti», stendere un «eventarium cartarum que permanent in manu Alberti Grillioni» e se non altro segnalare il «quaternus banitorum» del comune di cui era in possesso Bonaventura Alberti, esponente di un'influente parentela locale e vicario del podestà del borgo nel 1288.[175] Gli statuti di Teglio prevedevano effettivamente, per gli statuti stessi e il registro dei bandi, la conservazione nel «ceppus» del comune, ma la centralizzazione delle carte non era vista come l'unica soluzione; l'inventario dei documenti «utili al comune» di cui ho già detto riguardava «sia [...] le scritture che sono nell'archivio

[173] RP, *Registri* 1, ff. 65v-66r [1493 dicembre 28].

[174] Cfr. *supra* la nota 80 e il testo corrispondente.

[175] Martinelli Perelli, *L'inventario di un archivio comunale*..., pp. 261, 272, 274-75, 290-91.

del comune che [...] quelle che non vi sono contenute». Gli statuti di Poschiavo, pervenutici nella redazione del 1550, riprendevano alla lettera quella norma tellina finalizzata alla redazione di un inventario più esteso e comprensivo rispetto alle informazioni scritte di cui il comune era possessore diretto.[176]

Nella prospettiva delle comunità, affidarsi ai notai per la custodia delle scritture comportava sicuramente degli inconvenienti: nel 1460 il comune di Biasca dovette ricorrere al principe per costringere un notaio locale a restituire i privilegi e gli statuti che gli uomini avevano affidato al padre.[177] Al contempo, tali pratiche offrivano solide sicurezze: come in altri contesti segnati dalla centralità delle procedure notarili, queste ultime garantivano condizioni di conservazione e reperibilità sul lungo periodo della documentazione spesso migliori di quelle che potevano assicurare i soli meccanismi approntati dalle locali istituzioni laiche ed ecclesiastiche. Diverse soluzioni per la perpetuazione di informazioni, approntate da differenti soggetti istituzionali, continuarono dunque a fronteggiarsi. Da un lato erano quelle da tempo messe alla prova con successo dal notariato: la trasmissione delle imbreviature dei notai morti a eredi o continuatori dell'attività dei colleghi e avi defunti, sorvegliata dalle autorità cittadine e poi locali, che come si è visto, almeno nel XVI secolo, progettarono anche appositi elenchi dei professionisti estinti. Dall'altro erano meccanismi di deposito presso ufficiali e scribi delle comunità, più recenti e non sempre più sicuri.[178]

Il caso di Grosio permette di considerare da vicino la compresenza e la concorrenza fra le diverse procedure. Per un verso, infatti, il comune si rimetteva largamente alle tecniche della conservazione notarile: se oggi nell'archivio di Grosio molte pergamene risultano estratte in pubblica forma solo in un tempo successivo alla stesura dell'imbreviatura (una sessantina fino alla metà del Cinquecento), è perché il comune non acquisiva immediatamente tutti i documenti che lo riguardavano; lasciava che essi restassero nei cartulari dei notai con la fiducia che sarebbe stato in grado di recuperarli nel

[176] Zoia (a cura di), *Teglio: terra dell'arcivescovo*..., p. 58, cap. 14, p. 85, cap. 40, p. 104, cap. 53; *Li statuti*..., ff. 5v-6r, cap. 13.

[177] *Ticino ducale*..., I: Moroni Stampa-Chiesi (a cura di), *Francesco Sforza*, 2: *1456-1461*..., pp. 310-11, docc. 1081-1082; *Materiali e documenti ticinesi*, serie I: *Leventina*..., pp. 2123-25, doc. 978.

[178] Cfr. Della Misericordia, *Le ambiguità dell'innovazione*..., pp. 110-28.

momento del bisogno. Al contempo, per gli ufficiali era importante garantirsi di poterli rintracciare grazie a scritture che rimanessero a disposizione loro e dei loro successori: una carta oggi reperibile presso lo stesso archivio ne è un chiaro esempio. Dopo il 1460 il comune fece redigere un inventario dei testamenti che prevedevano lasciti ai poveri e alle chiese rogati da un notaio residente nel vicino luogo di Mazzo. Neanche uno dei 44 documenti regestati è rinvenibile tra le pergamene *in mundum* conservate nell'archivio di Grosio, non credo in virtù di qualche dispersione: presumibilmente si valutò come un inutile dispendio la duplicazione di quelle scritture. Difatti una volta messi per iscritto la data, il nome del testatore, i destinatari del lascito, il bene fondiario impegnato a copertura del legato, ogni problema gestionale diveniva risolvibile senza ricorrere indispensabilmente all'istrumento rogato dal notaio. L'elenco non presenta nessuna forma di autenticazione ed è annoverabile fra i primi esperimenti di scrittura non notarile promossi a Grosio; per questo è assai dubbio che potesse servire, con la stessa immediatezza con cui assolveva ad esigenze di carattere amministrativo, per rivendicare un diritto eventualmente contestato; tuttavia, se la sua ammissione tra le prove nel corso di un processo avrebbe sollevato molte obiezioni, consentiva comunque di reperire facilmente l'imbreviatura da cui trarre, se necessario, un atto *in mundum* inoppugnabile.[179]

D'altro canto, anche la trasmissione della documentazione prodotta dagli scribi o dagli ufficiali del comune fra i funzionari e i magistrati che si succedevano nello stesso incarico era efficiente e i riscontri che potevano essere operati tra queste scritture non notarili, esaurienti, anche a distanza di anni. Nel «Quaternetus fictorum seu acolarum et mendantiarum comunis Groxii», ossia il quaderno dei fitti e delle multe riscossi nel 1505 dal decano Cristoforo Venosta, si rinvia all'analogo quaderno del 1506, nonché al *Quaternus degani* e all'*Acolivus communis*. Venivano così a incrociarsi quattro registri di carattere contabile e patrimoniale, tutti non notarili: l'entità dei fitti dovuti era stata desunta dall'accolario e riportata nel *Quaternetus fictorum* dallo stesso Venosta; le somme totali tirate a piè di pagina nel *Quaternetus fictorum* erano copiate nel *Quaternus degani*; a proposito dei fitti restati inevasi e riscossi in ritardo si rimandava al *quaternus*

[179] ASCG, *Capitolo dell'elemosina* 28, fasc. 1 [s.d.].

relativo al 1506.[180] Dei due *quaterni* dei fitti dell'Elemosina sopravvissuti per il primo Cinquecento, quello del 1524 riproduceva lo stesso elenco nominale degli individui e dei nuclei familiari tenuti a sovvenzionare le distribuzioni caritatevoli steso nel 1521 e magari più antico, con le relative quantità di grani, formaggio e vino dovuti. Lo scriba e gli ufficiali del comune dovevano dunque avere sottomano la documentazione del passato, che veniva ripresa nel nuovo registro dedicato alla gestione dell'anno in corso, aggiornato con l'indicazione dei versamenti reali e delle inadempienze.

Gli stessi notai cui i grosini si rivolgevano potevano divenire, in determinate circostanze, semplici utenti dell'archivio comunale. Fra i testamenti più recenti citati nelle già esaminate *protestationes* relative ai diritti dell'Elemosina di Grosio risalenti agli anni 1479-1485, vi erano anche quelli rogati da Michele Maffi, il medesimo scrittore dell'inventario; anche in questi casi, però, come in quelli di atti di ultima volontà stesi dai suoi colleghi, il loro recupero era mediato dal comune, presso il cui archivio erano reperibili le relative redazioni *in mundum*, e non era il frutto di un'indagine condotta dallo stesso notaio direttamente sulle proprie imbreviature.

Fu il mutamento politico-istituzionale ad aprire la possibilità di optare fra tecniche di matrice notarile e comunitaria di custodia nel tempo delle informazioni scritte. Il sistema degli uffici locali acquisì infatti, dalla metà del XV secolo, una stabilità di funzionamento tale da essere concorrenziale con la capacità di conservazione dei notai e poté quindi porsi come perno di nuovi meccanismi per la trasmissione della documentazione. Tale stabilità era un'acquisizione relativamente recente: i comuni rurali della regione, infatti, solo nel corso del Quattrocento, dopo aver conservato per lungo tempo un'organizzazione meno definita e formalizzata, vennero a determinare il quadro delle magistrature che li reggevano, vale a dire il numero dei loro membri, le modalità di designazione, le norme della loro azione. In passato le pratiche del governo del comune erano state diverse: ad esempio, negli anni del trapasso tra il XIV e il XV secolo, lo spopolamento indotto dalla peste e l'infuriare delle guerre avevano a tal punto inceppato i meccanismi istituzionali della vita associata che a Grosio, a Morbegno e in altri centri della Valtellina, per alcuni lustri, quando non per alcuni decenni, i consigli di

[180] ASCG, *Atti vari contabili* 33, fasc. 1 [1505].

credenza non furono costituiti e le collettività tornarono ad essere rette dal solo console, in rapporto diretto con i vicini scampati alle prove di quegli anni. Allora un'impalcatura istituzionale così caduca da rendere possibile la totale, anche se temporanea, scomparsa di un luogo cruciale dell'amministrazione e della decisione politica locale, non avrebbe potuto garantire ai documenti una trasmissione più sicura e continua del canale costituito dal notariato. Sempre dal XV secolo, non prima, si svolsero analoghi processi di stabilizzazione organizzativa al livello delle federazioni: l'università di Valcamonica attuò e compì nel 1493 la normativa statutaria relativa alla produzione e conservazione delle scritture; la squadra di Morbegno sancì attorno alla metà del Cinquecento pratiche d'ufficio e di deliberazione, nonché regole di custodia della documentazione, a lungo restate indeterminate; la comunità di Valtellina, invece, per tutto il periodo studiato non pervenne ad una tale precisazione dei propri meccanismi istituzionali e archivistici.

Ancora una volta, però, il mutare dei rapporti tra le comunità e i notai non produsse esiti univoci: anche nel Cinquecento, infatti, il lavoro dei secondi, pure all'interno della maglia organizzativa delle istituzioni, divenuta più salda, era decisivo. Si è detto che la grafia consente di ricondurre alla mano di Pietro Pini alcune carte dell'inventario dell'Elemosina di Grosio del 1521 e la totalità o quasi di quello del 1524; questo significa che, pur avendo ceduto la responsabilità della documentazione ad altri scrittori, il notaio continuava ad essere un elemento di relativa stabilità nella rotazione annuale di ufficiali e scribi del comune, nonché un canale di durevole trasmissione dell'esperienza del governo locale. Soprattutto per quanto riguarda la custodia e la reperibilità nel lungo periodo, la concorrenza tra archivio notarile e archivio comunale restava aperta: quando nel 1619 il decano, un notaio e un altro ufficiale di Grosio redassero una scrittura compendiosa relativa al patrimonio della comunità alienato nel corso del tempo, non impiegarono, tra le altri fonti, il *Liber accolarum*, bensì le contemporanee imbreviature di Pietro Pini. Il registro non notarile tenuto nei decenni centrali del XVI secolo dalle magistrature o dagli scribi del comune, infatti, non ci è giunto e presumibilmente era già irreperibile nel Seicento; al contrario, i numerosi istrumenti di vendita rogati dal Pini un secolo prima erano consultabili e vennero citati con il rinvio alla carta

del «libellus» tuttora conservato nell'Archivio notarile dell'Archivio di Stato di Sondrio.[181]

Infine, il possesso e la mobilità delle scritture potevano venire sorvegliati non mediante un'altra scrittura, ma grazie ad una rete di informazioni intessuta oralmente. La collocazione delle carte, infatti, era sottoposta anche a meccanismi di controllo non burocratico, ma di tipo sociale, gli stessi tramite i quali nelle comunità si vigilavano i comportamenti individuali, i legami matrimoniali, si facevano circolare e vagliavano notizie che creavano la buona o cattiva fama dei vicini, dunque anche origliando le conversazioni altrui o scambiandosi pettegolezzi. Innanzitutto le scritture erano la posta in gioco di relazioni totalmente immerse nella logica degli altri rapporti interpersonali intrattenuti nella comunità: erano strumento di ripicche tra individui e collettività, il loro possesso costituiva per le persone un motivo di ripensamento sulla propria condotta, accanto al prestito di denaro a interesse o all'incetta di beni immobili, nel momento in cui dettavano il proprio testamento. I notai per primi, infatti, usavano i documenti comunali che possedevano come arma di pressione, occultandoli o trattenendoli fino a quando non fossero stati soddisfatti dei debiti che le istituzioni stesse avevano contratto nei loro confronti, magari proprio a seguito del lavoro di confezione di quegli istrumenti. Poi però potevano pentirsi della loro condotta in punto di morte, incaricando gli eredi della restituzione delle pergamene o dei quaderni al comune, in cambio della soddisfazione del debito.

Un aspetto particolare della maglia di rapporti interpersonali e di scambi d'informazioni che avevano al centro i documenti e che mi pare ancora più suggestivo, eppure poco noto e valorizzato, consisteva nelle conversazioni pubbliche relative all'ubicazione degli atti che interessavano il comune, nell'ascolto curioso delle chiacchiere dei vicini in merito. Si tratta, infatti, di una prova eloquente dell'attenzione diffusa, ben al di là delle sedi istituzionali, che la preservazione della memoria della comunità suscitava fra i suoi membri. Per sondare tali circuiti di notizie, a volte i comuni ricorsero ad uno dei più potenti strumenti disponibili nel tardo medioevo per raccogliere informazioni disperse e accertare

[181] ASCG, *Atti vari contabili* 33, fasc. 2 [1619]; ASSo, *Notarile* 776, ff. 320r-423v [1532].

responsabilità sconosciute: il monitorio emesso dall'autorità ecclesiastica. Ad esempio, nel secondo decennio del Cinquecento gli uomini di Morbegno e quelli di Gaggino, un piccolo centro della collina comasca, sollecitarono il vicario vescovile di Como o i delegati apostolici ad emettere le *littere monitorie in genere*, lette ai vicini dal rettore della chiesa locale durante la celebrazione della messa domenicale, che minacciavano la scomunica contro coloro che avevano sottratto o detenevano le scritture che concernevano la collettività e contro chi li coprisse con un silenzio complice. Ottennero così alcune *protestationes* rese di fronte a notai da uomini che si erano appropriati di carte e altre spettanze della comunità o che sapevano chi trattenesse la documentazione di interesse pubblico. Singolarmente ricca è la dichiarazione rilasciata in questa circostanza da un abitante di Morbegno, che illumina vividamente l'ampio ventaglio dei mezzi a disposizione del comune per ricostruire materialmente o virtualmente un archivio delle carte variamente disperse che lo riguardavano. Egli affermò infatti di aver udito un notaio locale mentre parlava con altri «in strata publica» e diceva di avere presso di sé molti «iura, instrumenta et scripture» spettanti al comune, che intendeva trattenere fino a quando non fosse stato soddisfatto del credito che vantava nei confronti della collettività. Inoltre ricordò di aver sentito un altro notaio che presso la propria casa, sempre «in strata», affermava di essere in possesso di 12 documenti inerenti al comune.[182]

5. *Conclusioni*

In queste pagine ho inteso raccogliere gli stimoli derivanti dal dibattito che negli ultimi anni ha interessato lo studio delle istituzioni e delle pratiche di governo nel medioevo e nell'età moderna. Delle istituzioni, infatti, sono state enfatizzate la porosità, l'implicazione in sistemi entro i quali interagiscono contemporaneamente molte altre istituzioni laiche ed ecclesiastiche, nonché soggetti più o meno formalizzati; inoltre si è rilevata la malleabilità delle istitu-

[182] ASSo, *Notarile* 75, f. 90r [1408 agosto 8]; ASCo, *Notarile* 183, ff. 777r-778v [1512 aprile 17]; ASSo, *Notarile* 667, f. 513rv [1518 maggio 2]; v. anche M. Della Misericordia, *Giudicare con il consenso. Giustizia vescovile, pratiche sociali e potere politico nella diocesi di Como nel tardo medioevo*, «Archivio storico ticinese», 38 (2001), pp. 179-218, in particolare alle pp. 202ss.

zioni stesse, investite da iniziative individuali o di gruppi sociali. Al contempo, più recentemente, si è avvertita pure l'esigenza di non trascurare l'esistenza di luoghi di regolazione della vita associata e politica, e di non dissolvere del tutto i quadri istituzionali – entro cui si concertavano decisioni o azioni collettive e si distribuivano risorse – nella logica delle strategie individuali, nella manipolazione 'dal basso' delle regole, nelle relazioni interpersonali di carattere informale.[183]

Tale ripensamento tocca anche l'interpretazione storica degli archivi. Una volta riconosciuto che i singoli apparati giurisdizionali, di governo, di amministrazione patrimoniale e di disciplina della convivenza locale si fondavano su un massiccio scambio di informazioni con l'ambiente istituzionale e sociale ad essi esterno, pure le scritture che questi producevano non possono essere considerate come una sorta di prelievo di sapere autoritario, unilaterale e irrevocabile dalla sfera della trasmissione orale o comunque decentrata ed extra-istituzionale delle notizie. L'organizzazione di tali scritture, piuttosto, si caratterizza come un sistema non meno poroso delle stesse istituzioni, altrettanto condizionato dalle periferie e dagli attori sociali che operavano nel campo giurisdizionale di queste ultime. Insomma, pur nella varietà delle diverse esperienze, almeno fino alla fine del medioevo, risulterebbe inadeguata l'interpretazione proposta per gli archivi centralizzati dell'età moderna, «arsenali» a disposizione delle autorità politiche e dei poteri formalizzati, supporto per la loro attività di comando e la continuità dell'amministrazione statale. L'informazione politica e la memoria collettiva affidate alla scrittura circolavano invece senza essere interamente sottoposte al controllo delle istituzioni.[184] Ciò non toglie,

[183] Ho discusso queste posizioni in Della Misericordia, *Divenire comunità*..., in particolare nella *Premessa*.

[184] La connessione tra l'archivio e il potere, il servizio che la conservazione organizzata di informazioni scritte rende ai progetti di auto-legittimazione e controllo sociale delle autorità sono temi che risultano particolarmente suggestivi anche al di fuori degli ambiti disciplinari della storiografia e dell'archivistica: oltre alle note considerazioni di M. Foucault e J. Derrida, v. ad esempio M. Kilani, *L'archivio, il documento, la traccia. Antropologia e storia*, in S. Borutti, U. Fabietti (a cura di), *Fra antropologia e storia*, Mursia, Milano 1998, pp. 24-39, in particolare alle pp. 33-34; A. Assmann, *Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale*, Il Mulino, Bologna 2002 (ed. or. Beck, München 1999), pp. 381-83, 446. Per quanto riguarda la riflessione specialistica, v. il classico R. H. Bautier, *La phase cruciale de l'histoire des archives: la constitutions des dépôts d'archives et la naissance de l'archivistique (XVIe - début du XIXe siècle)*, «Archivum», 18 (1968), pp. 139-49;

però, che sarebbe semplicistico sostituire l'immagine delle solide procedure documentarie delle istituzioni con quella di mobili flussi di conoscenze che prescindano completamente da luoghi concepiti programmaticamente per la produzione e la concentrazione di sapere scritto, almeno nelle intenzioni disponibile per le esigenze di regolazione della vita associata, l'esercizio del potere, la codificazione di un'immagine ideale dell'autorità e della convivenza. Senza perseguirne l'accentramento a tutti i costi, infatti, gli enti ecclesiastici come le autorità laiche cittadine e rurali controllavano, pure in diversa misura, frazioni rilevanti di sapere, le acquisivano dai circuiti della trasmissione orale e ne organizzavano la messa per iscritto, le tramandavano, le usavano con successo. L'archivio dovrebbe allora configurarsi come un nodo cruciale di raccolta e conservazione di dati, ma al contempo come uno dei molti canali di uno scambio più ampio, che diffondevano e tramandavano notizie orali e scritte circa le prerogative spettanti alle autorità politiche locali e centrali, i diritti esercitati, il passato degli individui, delle famiglie, dei gruppi in cui gli individui si riconoscevano, collocato insomma all'interno di una rete di rapporti fra istituzioni, di vincoli reciproci tra formazioni collettive e singoli soggetti.

Questa interazione era assai sensibile ai mutamenti nel tempo dei rapporti di forza tra i molti attori implicati e condizionata dai programmi delle istituzioni che producevano e custodivano scritture. Ricerche recenti hanno riconosciuto come, nei secoli centrali del medioevo, anche ai vertici politici e religiosi dell'Europa, le cancellerie dei papi e degli imperatori, almeno fino a quando il deciso irrobustimento organizzativo del XIII secolo non mutò le loro fisionomie, riprendevano regolarmente nei diplomi che emettevano le proposte dei destinatari e serbavano memoria discontinua della loro attività, supportata in buona parte dalla capacità di conservazione documentaria dei destinatari stessi. Oggi tali pratiche non sono più considerate come disfunzioni, ma analizzate nella loro logica di

J. A. Maravall, *Stato moderno e mentalità sociale*, 2 voll., Il Mulino, Bologna 1991 (ed. or. Revista de Occidente, Madrid 1972), II, pp. 567-70; I. Zanni Rosiello, *Archivi e memoria storica*, Il Mulino, Bologna 1987, pp. 60ss.; Ead., *Archivi e potere a Bologna nel Settecento*, in Ead., *L'archivista sul confine*, a cura di C. Binchi, T. Di Zio, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2000, pp. 253-71; D'Addario, *Lineamenti di storia dell'archivistica*..., pp. 3-9; v. ora anche il progetto di ricerca elaborato da I. Lazzarini, *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (secoli XIV-XV)*, in vista del numero monografico di «Reti Medievali - Rivista», IX (2008).

sistemi di comunicazione aperti, in cui le autorità e i soggetti alla giurisdizione di tali autorità potevano condizionarsi a vicenda.[185]

Poi, nel corso del Duecento, nelle cancellerie delle città italiane e delle monarchie e dei principati del resto d'Europa, si verificò uno straordinario sviluppo delle tecniche per raccogliere, rendere accessibile nel tempo il sapere documentario e metterlo al servizio degli apparati di potere. In particolare, un notevole filone di ricerche – interessate in primo luogo a riscattare il governo delle città dell'Italia centro-settentrionale dal giudizio di incompiutezza istituzionale, di irrisolta e permanente frantumazione politica e sociale che a lungo aveva condizionato l'interpretazione complessiva del fenomeno comunale maturo e tardo – ha dedicato una speciale attenzione ai processi documentari. Gli studi più recenti hanno istituito un nesso forte tra la produzione di nuovi strumenti scrittori, il loro uso e la loro conservazione, da un lato, e i dispositivi di potere che tali tecniche servivano, dall'altro. Hanno dunque mostrato come le forme del registro e della lista – cui furono affidati i censimenti della popolazione, l'accertamento della sua ricchezza, la verbalizzazione dell'attività giudiziaria e consiliare, l'identificazione dei nemici politici – costituirono parte integrante di un solido progetto di governo, tendente, nel XIII secolo, ad una maggiore formalizzazione del conflitto entro regole processuali, all'incremento del controllo sociale, alla trasparenza dell'attività politica e amministrativa.[186] In effetti, anche nell'organizzazione delle comunità rurali lombarde, questo secolo vide la prima significativa intensificazione dell'uso della scrittura: pure a diversi livelli di complessità, vi è una sostanziale sincronia tra fenomeni urbani e quelli che investirono

[185] Cfr. N. D'Acunto, *Nostrum italicum regnum. Aspetti della politica italiana di Ottone III*, Vita e pensiero, Milano 2002, pp. 17-24; J. Johrendt, *Papsttum und Landeskirchen im Spiegel der päpstlichen Urkunden (896-1046)*, Hahnsche Buchhandlung, Hannover 2004.

[186] Della vasta letteratura resasi disponibile, a partire dagli studi promossi da Hagen Keller, ricordo solo i recenti G. Albini, *Introduzione*, in Ead. (a cura di), *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Scriptorium, Torino 1998, pp. 7-24; L. Baietto, *Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (secolo XIII): una relazione di circolarità*, «Società e storia», 25 (2002), pp. 645-79; G. Milani, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 2003, che contengono ampi rinvii alla bibliografia precedente; v. anche A. Gamberini, *L'alba di una nuova statualità. Monarchie e principati fra XI e XIII secolo*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, diretta da A. Barbero, VIII, Società editrice internazionale, Roma 2006, pp. 665-708, in particolare alle pp. 682, 701-702.

la pratica documentaria nei villaggi delle Valli Ambrosiane o nei comuni di Chiavenna e Bormio.[187]

È però controversa la valutazione delle forme e della misura in cui tali soluzioni, in tempi successivi, siano state riprese e valorizzate da altri poteri: il panorama dell'Italia tardo-medievale si presenta infatti come molto frastagliato. Per quanto riguarda gli stati territoriali, alcune esperienze proseguirono più direttamente quelle della precedente età comunale e misero a frutto il patrimonio di tecniche allora elaborate.[188] Invece, ad un'indagine mirata, la cancelleria dello Stato visconteo si è rivelata, fino alla fine del Trecento, come un centro di raccolta dell'informazione politica, incapace però di monopolizzarla, nonché di tesaurizzarla in modi esaustivi nella prospettiva del governo del dominio, tanto che per il principe poteva risultare più pratico raccogliere in periferia le notizie di volta in volta necessarie (rivolgendosi ai podestà locali, alle autorità urbane, alle parti impegnate in conflitti giurisdizionali) piuttosto che ricorrere all'archivio centrale.[189]

---

[187] Anche in area piemontese vi fu corrispondenza cronologica tra i fenomeni del mondo urbano e di quello rurale o semi-urbano: L. Baietto, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del XIII secolo*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 98 (2000), pp. 105-65 e 473-528, in particolare a p. 510; Grillo, *La monarchia lontana*..., pp. 77-78; P. Merati, *Il comune di Mondovì e la documentazione: testimonianze e ipotesi*, in *Storia di Mondovì e del Monregalese*, II: R. Comba, G. Griseri, G. M. Lombardi (a cura di), *L'età angioina (1260-1347)*, Societa per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo-Mondovì 2002, pp. 81-110; D. Caffù, *Il* Libro rosso *del comune di Chieri. Documentazione e politica in un comune del Duecento*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 101 (2003), pp. 373-420.

[188] Si vedano le prospettive di lungo periodo di A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in Albini (a cura di), *Le scritture del comune*..., pp. 155-71 (già in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*, atti della tavola rotonda (Roma, 15-17 ottobre 1984), École française de Rome, Roma 1985, pp. 35-55); P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1991, pp. 125ss.; A. Bartoli Langeli, E. Irace, *Gli archivi*, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), *La città e la parola scritta*, Garzanti Scheiwiller, Milano 1997, pp. 401-28; I. Lazzarini, *La nomination des officiers dans les états italiens du bas moyen âge. Pour une histoire documentaire des institutions*, «Bibliothèque de l'École des chartes», 159 (2001), pp. 389-412; Ead., *Transformations documentaires et analyses narratives au XVe siècle. Les Principautés de la plaine du Pô* sub specie scripturarum, «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen âge», 113 (2001), pp. 699-721; Ead., *La communication écrite et son rôle dans la société politique de l'Europe méridionale*, in J.-P. Genet (éd.), *Rome et l'État moderne européen*, actes du colloque (Roma, 31 gennaio-2 febbraio 2002), École française de Rome, Roma 2007, pp. 265-85.

[189] Gamberini, *Lo stato visconteo*..., pp. 35-67; v. anche M. T. Clanchy, *From Memory to Written Record. England 1066-1307*, Blackwell, Oxford 1993², pp. 168-71; F. Leverotti,

Anche nello studio degli archivi ecclesiastici delle città dell'Italia centro-settentrionale nei secoli XIV e XV è emersa la ricca interazione fra le forme di conservazione disposte dall'autorità, il lavoro dei notai, la memoria organizzata dai soggetti alla giurisdizione di quell'autorità, che erano al contempo gli utenti della documentazione che essa emetteva. Come i Visconti e i loro cancellieri, anche i vescovi e i vicari episcopali, ad esempio di Como e Milano, non avevano presso di sé tesori di carte che rendessero autosufficienti i funzionamenti del governo diocesano; si deve anche escludere che, al di là di iniziative pure promosse allo scopo di rafforzare la propria posizione nelle asimmetrie che i rapporti di sapere istituivano, essi abbiano mai perseguito questa autonomia astratta e probabilmente velleitaria, nonché una definitiva centralizzazione delle informazioni relative al patrimonio episcopale, all'attività del tribunale ecclesiastico o alla provvista dei benefici.[190] Pertanto penso che, come nelle recenti interpretazioni delle grandi cancellerie dei secoli centrali del medioevo, sia preferibile accentuare l'efficacia relativa e la rispondenza alle configurazioni sociali e politiche di cui erano parte, piuttosto che le smagliature, di questi sistemi decentrati, porosi e «flessibili» di gestione dell'informazione orale e scritta.[191]

Altrettanto ricco di sfumature deve essere lo studio delle scritture delle comunità rurali, che corrispondevano a centri talvolta di taglia insediativa e demografica minima, i cui funzionamenti erano sorretti largamente dall'interazione faccia a faccia tra i vicini, oppure a federazioni concepite come coordinamenti relativamente labili di unità istituzionali minori. Come le formazioni comunitarie erano calate in un *continuum* di rapporti politici, instaurati con i poteri locali e centrali, e di relazioni sociali, così anche la loro or-

'Diligentia, *obedientia*, *fides*, *taciturnitas... cum modestia». La cancelleria segreta nel ducato sforzesco*, «Ricerche storiche», XXIV (1994), pp. 305-35, in particolare a p. 311; F. Senatore, *'Uno mundo de carta'. Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Liguori, Napoli 1998, pp. 85-158.

[190] Bartoli Langeli, Rigon (a cura di), *I registri vescovili dell'Italia settentrionale*..., in particolare Della Misericordia, *Le ambiguità dell'innovazione*..., e C. Belloni, *Dove mancano registri vescovili ma esistono fondi notarili: Milano tra Tre e Quattrocento*, pp. 43-84, in particolare alle pp. 46ss.; C. Belloni, M. Lunari (a cura di), *I notai della curia arcivescovile di Milano (secoli XIV-XVI)*, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2004, pp. XIII-XXIV; v. anche C. Donati, *Curie*, *tribunali*, *cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell'età moderna: percorsi di ricerca*, in Nubola, Turchini (a cura di), *Fonti ecclesiastiche*..., pp. 213-29, in particolare alle pp. 215-20.

[191] È la prospettiva che ho esposto in Della Misericordia, *L'ordine flessibile*...

ganizzazione documentaria si calava interamente in tale matassa di legami, in ogni suo aspetto. Le posizioni di forza che si stabilivano in questa maglia di relazioni erano assai variabili di caso in caso. Per quanto riguarda la stesura, l'autenticazione e conservazione degli atti, nonché la divisione dei relativi costi, la maggior parte delle comunità era priva di specialisti della scrittura giuridicamente accreditata, come quelli che costituivano il personale delle cancellerie attive presso i comuni urbani, le chiese vescovili, le repubbliche o i principati italiani, nonché di sistemi di lavoro altrettanto precisati. A lungo le comunità si affidarono dunque all'autorevolezza e alle pratiche di lavoro dei notai locali e solo alcune di esse riuscirono a legare a sé questi ultimi con un vincolo di dipendenza funzionariale. Nello stesso modo va considerata la concentrazione archivistica; senza che mai si siano costituiti depositi di informazione scritta separati dal più generale flusso di conoscenze affidate alle carte detenute dai particolari o alla trasmissione orale, alla fine del medioevo alcune comunità raggiunsero (Grosio) o perlomeno perseguirono (Valcamonica) una posizione di egemonia entro il circuito della comunicazione locale, altre no, come dimostra la durevole pratica delle investiture fondiarie a favore dei detentori di terre di proprietà collettiva sulla base dell'autocertificazione resa dai concessionari medesimi circa i loro diritti.

La stessa tipologia delle scritture prodotte e conservate e di quelle invece non prodotte manifesta la peculiarità di istituzioni comunitarie che solo in parte tesero a fissare i propri funzionamenti proiettandoli oltre la concreta pratica della decisione assembleare e della rappresentanza, e a cristallizzare i propri attributi e valori astraendoli dalle consuetudini riconosciute socialmente. Esse attingevano la loro innegabile forza non tanto dalla regolarità astratta e impersonale di attività determinate normativamente, quanto piuttosto dal carattere pervasivo, continuo e capillare delle loro *routines*, vale a dire dalla sistematica riconduzione a decisioni collettive degli affari politici o di ciò che concerneva la devozione e lo sfruttamento delle risorse naturali, dalla frequente riunione dei vicini, dal largo coinvolgimento della popolazione negli uffici e negli incarichi di rappresentanza. È probante, allora, considerare, accanto alla minuta attività di verbalizzazione delle assemblee di vicinanza e delle decisioni dei consigli ristretti, agli estimi, agli inventari e alle altre scritture esaminate in queste pagine, anche i vuoti documentari.

Dal paragone con altre aree rurali dell'Italia settentrionale, risulta evidente la assai rada produzione tardo-medievale di raccolte statutarie, specialmente in Valtellina e Valchiavenna, e la quasi totale mancanza, che in base alle conoscenze attuali sembra estendersi a tutta la regione considerata, di *libri iurium* e di *libri privilegiorum*, vale a dire di sistematiche trascrizioni delle carte che attestassero prerogative e immunità delle comunità. Evidentemente, riproducendo il carattere molecolare dell'istituzione comunitaria, il sapere circa le norme e i diritti della collettività continuava ad attingere a un sistema documentario policentrico e alla memoria individuale o di gruppo circa le prerogative concretamente esercitate. Così, la redazione scritta di molti *ordines*, fissati dai consigli, consistette nella sola imbreviatura che verbalizzava l'attività della seduta che li aveva deliberati, e dunque di essi sopravvisse testimonianza esclusivamente nei cartulari notarili; non furono invece inclusi in libri di statuti di cui avrebbero potuto costituire i singoli capitoli. Nello stesso modo, diritti e privilegi non furono affidati ad appositi cartulari; invece, furono mantenuti vivi, senza un'elaborazione monumentale della tradizione documentaria, dall'esercizio continuato, dalla memoria attiva dei singoli individui – che potevano rievocarli nelle deposizioni processuali – e soprattutto da quella collettiva delle comunità, che li rivendicavano nelle suppliche indirizzate al duca di Milano. Questi ultimi testi erano talora concepiti come cataloghi minimi e occasionali di privilegi accordati dai principi, vale a dire come succinte ma sistematiche ricapitolazioni di concessioni giurisdizionali e fiscali, che certamente, però, venivano conservate e reperite nel momento del bisogno, se le suppliche le ricordavano puntigliosamente, anche lungo l'arco di più decenni, con i loro contenuti e con le date cui risalivano.[192]

[192] Per quanto riguarda gli statuti v. Zoia, *Statuti e ordinamenti*... Un'area vicina di diffusa produzione statutaria tardo-medievale è analizzata in M. Cortesi (a cura di), *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, atti del convegno di studi (Bergamo, 5 marzo 1983), Provincia di Bergamo 1984; cfr. P. Toubert, *Les statuts communaux et l'histoire des campagnes lombardes au XIVe siècle*, in Id., *Études sur l'Italie médiévale (X^e-XIVe s.)*, Variorum Reprints, Londra 1976, pp. 399-511; L. Chiappa Mauri, *Statuti rurali e autonomie locali in Lombardia (XIII-XIV secolo)*, in Ead. (a cura di), *Contado e città in dialogo*…, pp. 227-68; v. anche R. Savelli (a cura di), *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, Regione Liguria-Societa ligure di storia patria, Genova 2003. Sulle suppliche come cataloghi minimi di privilegi, v. M. Della Misericordia, *'Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti'. Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*, in C. Nubola, A. Würgler (a cura di), *Forme della comuni-*

Affrontata in quest'ottica, la ricerca sugli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda ha prodotto i risultati che, in chiusura, riprendo sommariamente. In primo luogo è emersa la notevole variabilità degli sviluppi istituzionali e, correlativamente, della politica documentaria e dell'organizzazione archivistica. L'esperienza comunitaria – l'abitudine a concertare decisioni in assemblee, la formazione di rappresentanze, la condivisione di risorse materiali e

cazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 147-215, in particolare alle pp. 180-82. Risalgono alla fine dell'età moderna i libri di privilegi del comune di Bormio (ASSo, *Fondo Romegialli* 31, fasc. 2; S. Baitieri, *Bormio dal 1512 al 1620. Analisi di documenti inediti*, Giuffrè, Milano 1960, p. IX; *Archivio storico del comune di Bormio*..., pp. 6-9). Tardo è anche il *Registro delle ragioni del comune e uomini di Vione principiato dal signor Giovanni Guarneri di Vione l'anno 1597* conservato nell'archivio privato D. M. Tognali. Della stesura di un libro dei privilegi di Valcamonica fu incaricato il cancelliere di valle nel 1493 (RP, *Registri* 1, f. 65r [1493 dicembre 28]). Non se ne può escludere l'identificazione con uno dei *registra iurium communitatis Vallis Camonice*, citati come la fonte da cui sono tratte le copie nel manoscritto risalente alla piena età moderna, conservato nell'Archivio storico civico di Brescia, *Codice diplomatico* 18.27, ff. 116r e 122r, ma un tale codice, ipoteticamente prodotto nel tardo medioevo e consultato nei secoli successivi, ad oggi non risulta rintracciabile. Il *Registrum communitatis* quattrocentesco di Valtellina è perduto, sicché è impossibile dire se fosse effettivamente una raccolta di privilegi o piuttosto, come fa pensare la citazione indiretta che se ne conserva, una silloge della corrispondenza viscontea e sforzesca, che ospitava, tra l'altro, anche lettere ducali inerenti a immunità ed esenzioni (cfr. *supra* la nota 60 e il testo corrispondente). Circa i *libri iurium* o *libri privilegiorum* prodotti da comunità non urbane (e nemmeno semi-urbane) nel tardo medioevo, ricordo la particolare ricchezza dell'area piemontese: R Comba, *Il 'Libro de' privileggi delle terre delle valli di Gezzo e Vermenagna' (inizi XVII secolo)*, in R. Comba, M. Cordero (a cura di), *Entracque. Una comunità alpina tra medioevo ed età moderna*, atti della giornata di studio (Entracque, 13 aprile 1997), Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo 1997, pp. 27-30; P. Grillo, F. Panero (a cura di), *'Libri iurium' e organizzazione del territorio in Piemonte (secoli XIII-XVI)*, «Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo», 128 (2003/I); v. anche G. Barelli, *Il 'liber instrumentorum' del comune di Ceva*, Società storica subalpina, Torino 1936; Id., *Statuti e documenti di Carrù. Statuti e 'liber franchisiarum et libertatum' di Dogliani*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1952; R. Comba (a cura di), *Il Libro degli statuti, delle franchigie e delle immunità del comune di Villafalletto*, Palazzo Carignano, Torino 1970; P. Grillo, *Comunità e signori nel Saluzzese nell'età di Ludovico I*, in R. Comba (a cura di), *Ludovico I marchese di Saluzzo. Un principe tra Francia e Italia (1416-1475)*, atti del convegno di studi (Saluzzo, 6-8 dicembre 2003), Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo 2003, pp. 207-33, in particolare alle pp. 215-22. Per analoghe scritture in area lombarda, v. A. Colombo, *Cartario di Vigevano e del suo comitato*, Società storica subalpina, Torino 1933, pp. V-XII; G. Barelli, *Documenti dell'archivio comunale di Treviglio. Diplomi, lettere, ricevute di imperatori, cancellieri e vicari imperiali (1081-1339)*, «Archivio storico italiano», 30 (1902), pp. 3-70; cfr. infine S. Macchiavello (a cura di), *Liber iurium ecclesiae, comunitatis, statutorum Recii (1264-1531). Una comunità tra autonomia comunale e dipendenza signorile*, Società ligure di storia patria, Genova 2000, sul quale v. anche P. Guglielmotti, *Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale*, University Press, Firenze 2005, pp. 89ss.

simboliche – non si situava ad un unico livello: il lessico delle fonti identifica almeno tre piani di vita associata (la contrada, il comune, la federazione di comuni), che, sorretti da diversi apparati istituzionali, esercitavano funzioni distinte ed organizzarono le proprie scritture in modi e tempi differenti. Anche all'interno di uno stesso livello istituzionale, ad esempio quello del comune, rientravano esperienze a loro volta assai diversificate. Chiavenna si avvicina ai casi più noti grazie agli studi dedicati alle città italiane del XIII secolo: qui la specializzazione delle scritture e la predisposizione di nuovi strumenti di salvaguardia delle carte sul medio e lungo periodo interagirono con un precoce rassodamento istituzionale, promosso dal regime del podestà e dall'accesso del Popolo al governo. Comuni diversi per rango istituzionale, taglia demografica, floridezza economica misero a punto in tempi molto successivi propri sistemi scrittori e archivistici, o, almeno nel periodo studiato, non li costituirono.

Nella varietà delle vicende locali, la politica documentaria mostra comunque uno stretto legame con il complesso della vita associata, con le scelte istituzionali, il tono dei rapporti con le autorità sovralocali, il radicamento delle identità territoriali: di volta in volta, ho potuto situare le discontinuità nelle pratiche di produzione e conservazione delle scritture nelle fasi di rinnovamento del regime politico (Chiavenna), di ricollocazione nello scacchiere delle relazioni internazionali (Bormio), del conflitto con i signori locali (Grosio, Fusine), del ricambio dei gruppi eminenti (comune di Morbegno), di ampliamento dell'autonomia di fronte allo Stato (squadra di Morbegno).

Ciò non significa che la storia delle scritture e dei loro rapporti con le istituzioni possa essere costretta entro un paradigma evoluzionistico, di crescente organizzazione amministrativa e di progressiva autonomia del sistema documentario delle comunità: Bormio, nei decenni iniziali del Trecento, e specialmente la comunità di Valtellina costituiscono due casi di 'involuzione'. Nel lungo periodo, infatti, in Valtellina i rapporti tra il sistema scrittorio e archivistico della federazione e dei comuni rurali si invertirono. Alla fine del Trecento e probabilmente ancora alla metà del Quattrocento erano pochissimi i comuni rurali la cui produzione scrittoria potesse essere accostata a quella dell'università di valle, che senza eccellere per specializzazione, pure contemplava libri di deliberazioni, di lettere,

decreti e privilegi ducali, e aveva guadagnato qualche margine di autonomia dalla *fides* notarile. Escludendo Chiavenna, Bormio e Teglio, centri dal peculiare rango politico e che per di più non facevano parte della giurisdizione valtellinese, allora i comuni dipendevano più nettamente dall'opera dei notai e non usavano sistematicamente la scrittura su registro. In seguito, invece, le pratiche dell'università di valle non tennero il passo con l'organizzazione di molti comuni rurali valtellinesi, che adottarono le medesime soluzioni (appunto il libro in luogo del singolo istrumento per la registrazione corrente dell'attività istituzionale, l'emancipazione dai vincoli della tradizione notarile per quanto riguarda l'autenticazione e la conservazione dei documenti) che la prima fu costretta ad abbandonare.

L'assenza di un'unica linea di sviluppo, lungo la quale si muoverebbero, con tempi differenti, le formazioni collettive, conforta l'opzione comparativa che ho adottato. La sensibile varietà di esperienze emersa in queste pagine, infatti, non può essere spiegata con il carattere più avanzato o più arretrato delle procedure di scrittura delle differenti comunità, quasi fossero tutte in cammino nella stessa direzione, ma incapaci di raggiungere contemporaneamente i medesimi risultati. Si deve riscontrare, invece, la singolarità e la diversità irriducibile dei contesti locali. Non era possibile qui tornare a illustrare le peculiarità culturali e sociali delle valli lombarde che altrove ho identificato:[193] per brevi cenni, comunque, ho cercato di situare entro quei contesti il vigore della politica documentaria dei comuni in Valtellina e Valchiavenna e delle vicinanze e delle degagne ticinesi, la decisione degli abitanti di Crevola di affidare i libri degli estimi non ai notai e all'archivio del comune, ma ai notai esponenti della parentela signorile locale e al suo archivio, l'incerta sperimentazione in campo scrittorio dell'università di Valtellina e, per contro, la compiuta prassi cancelleresca messa a punto dalla federazione di Valcamonica. La capacità di una comunità di produrre scritture relative alla propria attività e di custodirle nel tempo, di provvedervi in modo più o meno efficace rispetto ai soggetti concorrenti (i signori locali o altri organismi comunitari), non è dunque il frutto isolato della sollecitudine di coloro che la governavano. Tale capacità, invece, si cala interamente nel più ampio sistema di equilibri, squilibri e conflitti tra le varie formazioni politico-istitu-

[193] Rinvio ancora a Della Misericordia, *Divenire comunità*...

zionali che animano la vita pubblica locale; è inoltre correlata alla più o meno precoce costituzione della comunità stessa, condiziona l'autonomia con cui essa è effettivamente in grado di agire e a sua volta ne viene condizionata. Ora, i gradi di indipendenza delle comunità, i tempi della loro genesi, la loro capacità di contendere ad altri attori potere e risorse, di richiamare i sentimenti di lealtà individuali segnano in modo caratteristico e durevole il sistema politico e sociale che ognuna delle valli qui considerate costituisce; e in questo sistema si collocano pienamente, integrandosi e interagendo con gli altri elementi, le pratiche di scrittura e archiviazione.

Adottando, accanto al punto di vista morfologico, anche una prospettiva diacronica, emerge comunque uno svolgimento di portata generale: il doppio processo che, nel basso medioevo, vide da un lato tutta l'attività delle comunità rurali più sistematicamente investita dalla scrittura, dall'altro la rottura del monopolio notarile della documentazione delle comunità stesse. Lo scadimento del ruolo sociale e culturale del notaio, l'estendersi della capacità di scrivere anche fra i laici che non facevano della produzione documentaria la loro professione, l'attribuzione di *fides* a scritture diverse dagli istrumenti – relative all'attività dei vertici del potere politico come alle transazioni quotidiane – sono fenomeni che caratterizzano la fine del medioevo.[194] Nella zona studiata, l'incremento del numero di scuole aperte elevò i livelli di alfabetismo; anche nei villaggi che non disponevano dei mezzi per mantenere un maestro di professione, si poteva incaricare il rettore della chiesa locale di tenere lezioni ai bambini, segno comunque dell'importanza attribuita alla lettura

[194] Cfr. M. Berengo, *Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica*, atti del convegno di studi (Roma, 22-27 ottobre 1973), 2 voll., Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 1976-1977, I, pp. 149-72, in particolare alle pp. 151-52; Liva, *Notariato e documento notarile*..., pp. 183-96, 262-68; M. F. Baroni, *La cancelleria e gli atti cancellereschi dei Visconti, signori di Milano dal 1277 al 1447*, in *Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter*, 2 voll., Arbeo Gesellschaft, München 1984, II, pp. 455-83; G. Costamagna, *Il notaio ed il documento notarile nella crisi della 'auctoritas' universale*, in *La testimonianza del documento notarile come fedeltà e interpretazione*, Giuffrè, Milano 1986, pp. 85-99; Bartoli Langeli, *La documentazione degli Stati italiani*..., p. 43; V. Piergiovanni (a cura di), *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*, atti del convegno di studi (Genova, 12-14 marzo 1992), Giuffrè, Milano 1994, in particolare V. Piergiovanni, *Il notaio nella storia giuridica genovese*, pp. 73-89, G. Petti Balbi, *Il notariato genovese nel Quattrocento*, pp. 91-144, G. Costamagna, *Conclusioni*, pp. 503-18, specialmente alle pp. 84-89, 141-44, 510-16; Savelli, *Le mani della repubblica*..., pp. 569ss.

e alla scrittura e degli sforzi che furono affrontati per diffonderle. Grazie a queste nuove condizioni, tra XV e XVI secolo poté assumere la guida delle collettività un personale politico capace di leggere e scrivere, anche se di estrazione modesta: il contadino Silvestro *del Zino*, il fabbro Martinello, il mugnaio Gian Giorgio Negri a Grosio, il calderaio Alessio Schenardi a Morbegno. Inoltre, nel corso del Quattrocento la sensibilità sociale e le istituzioni dell'area che abbiamo considerato divennero inclini a riconoscere la *fides* di carte di mano di curati, canevari delle confraternite e altri detentori laici o ecclesiastici di *officia* locali, che venivano acquisendo una fisionomia giuridica più certa, anche quando si fosse trattato di uomini privi della qualifica di notai. Per contro, erano cresciuti i dubbi sull'autonoma potenza certificante dei soli strumenti del notariato, prima ineludibili. Le serie degli statuti di Villa in Ossola Superiore e di Grosio in Valtellina mostrano come anche il più diretto intervento statale nella produzione normativa locale abbia concorso, insieme con la più autonoma posizione del comune, ad erodere la *fides* notarile. A ciò si aggiunse, almeno per quanto riguarda la Valtellina cinquecentesca, l'incontro con la cultura documentaria delle nuove autorità politiche transalpine, che non conosceva la centralità dell'istrumento. Grazie a queste condizioni, tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento, fu possibile superare il vincolo della convalidazione notarile almeno dei registri, mentre la comunità assunse una più larga indipendenza nella produzione della documentazione che la riguardava e nel conferimento ad essa di pubblica credibilità. Inoltre, in questo periodo, le istituzioni comunitarie precisarono i propri meccanismi di funzionamento e le norme che li inquadravano, facendo della continuità degli uffici, nel succedersi degli ufficiali, un canale efficiente per custodire e tramandare le scritture. I magistrati comunitari in carica o scribi di estrazione non notarile, qualificati esclusivamente dall'incarico conferito loro dagli organi dell'autogoverno degli uomini, assunsero allora la responsabilità non solo di documentare per iscritto, in modo capillare, l'attività degli uffici locali, ma anche di conservare nel tempo la memoria del loro operare.[195]

[195] V. Polonio, *L'amministrazione della* Res publica *genovese fra Tre e Quattrocento. L'archivio 'Antico comune'*, «Atti della società ligure di storia patria» 91/1 (1977), in particolare alle pp. 85-86; A. Olivieri, *Documentazione comunale a Vercelli in età Viscontea. Note di diplomatica su un registro di consegne di materiale d'archivio*, «Bollettino storico-bibliografico

La rilevanza di quest'ultimo fenomeno però non deve condurre a trascurare che una produzione e una conservazione delle scritture esclusivamente a cura delle istituzioni comunitarie non siano mai state realizzate e forse nemmeno perseguite. Il notaio rimase comunque, in molte realtà e in numerose circostanze, una figura imprescindibile e i processi documentari delle istituzioni locali non consolidarono modelli totalmente e definitivamente alternativi a quelli del suo lavoro. Inoltre, nella misura in cui fu rimpiazzato, al suo posto si affermarono – piuttosto che luoghi specializzati e meccanismi impersonali di archiviazione – cancellieri e ufficiali incaricati di conservare i documenti che producevano, uomini di indiscusso prestigio individuale investiti del compito di custodire le carte.[196] Tale disseminazione non può essere intesa riduttivamente come una disfunzione. Certo, l'ideale elaborato dalla normativa locale non era la dispersione delle carte, che ne metteva a repentaglio la sopravvivenza e la reperibilità; era piuttosto la loro raccolta nell'armadio o nel cassone che custodiva la memoria scritta delle istituzioni, materialmente accessibile però solo a più figure interdipendenti, grazie alle molte serrature, aperte dalle diverse chiavi poste nelle mani del cancelliere, dei politici eletti dai vicini, del giusdicente statale e così via. Ciò significa, dunque, che le autorità comunitarie paiono preoccupate dall'eventuale monopolio del sapere documentario che riguardava la collettività, detenuto da un solo scriba o da un unico rappresentante degli uomini, in grado pertanto di alterarlo, forse non meno che dalla sua dissipazione. Alcuni inventari di scritture, allora, paiono il frutto peculiare della tensione fra le esigenze della conservazione da un lato e la pratica e il modello dell'accesso plurale alle scritture delle istituzioni. Tali strumenti meta-archivistici, in quanto documenti d'archivio che si riferiscono a tutto l'archivio della comunità o ad un suo spezzone, infatti, si presentano spesso non tanto come censimenti di un insieme accentrato di carte, ma come elenchi e sommari di documenti in possesso di singoli notai o magistrati locali. Essi ricostruiscono un archivio virtuale e restituiscono dunque un'immagine molto vivida dell'archivio stesso come reticolo di scritture, dalle tante sedi, dai

subalpino», 98 (2000), pp. 613-51, in particolare alle pp. 645-51; Airò, *La scrittura delle regole*..., pp. 101-103.

[196] Sul ruolo dei maggiorenti, v. Angiolini, *Rettori*, *consigli e comunità*..., p. 132.

molti estensori e custodi, per di più assai mobile fra tali sedi e custodi, tutti rilevanti nelle configurazioni sociali e politiche locali.[197]

Archivi come quelli di Chiavenna, Bormio e Grosio o ancora quelli di alcune comunità ticinesi costituiscono prove tangibili della possibilità di una sedimentazione continua di scritture a partire dal XIII secolo e dunque dell'efficacia di scelte di centralizzazione e conservazione istituzionale delle carte, talvolta assai precoci. D'altra parte non ho voluto trascurare nemmeno un aspetto meno noto dei sistemi documentari organizzati dalle istituzioni rurali: l'ampia distribuzione sociale del sapere scritto e delle responsabilità della sua conservazione, il flusso di informazioni che collegava i documenti della comunità, le scritture stese per reperirli, le parole scambiate, ascoltate o riferite tra vicini circa il possesso materiale di tali documenti.

[197] Per un'«accezione ampia» di archivio, v. Clanchy, *From Memory to Written Record*..., pp. 162ss. e Romiti, *L'armarium comunis*..., p. VIII, da cui è tratta l'espressione citata.

Federica Cengarle

L'archivio della comunità di Pecetto in un dibattito processuale (1444)*

Verso la metà del XV secolo, nei decreti di Filippo Maria Visconti si possono trovare tracce di come nel ducato lombardo la conservazione delle carte sia diventata una necessità amministrativa che, forse proprio perché spesso disattesa, in qualche modo il potere centrale cerca di regolamentare; vi sono inoltre attestazioni del fatto che il potere stesso la concepisca come una pratica legata anche al luogo di produzione della documentazione.[1] Ad esempio,

* Nelle note si farà uso delle seguenti abbreviazioni: ASDCo, *Pro Peceto* = Archivio storico diocesano di Como, *Fabbrica del duomo*, tit. XXIV (*Eredità*), fasc. 14, *Pro Peceto*; ASMi = Archivio di Stato di Milano.

[1] L'opportunità di conservare localmente memoria degli atti e dei processi potrebbe essere legata anche ad una sussistente difficoltà nel recuperare il pregresso dall'archivio visconteo, una difficoltà sottolineata di recente da Andrea Gamberini per il tardo Trecento (A. Gamberini, *Istituzioni e scritture di governo nella formazione dello stato visconteo*, in Id., *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Franco Angeli, Milano 2005, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali» <http://www.retimedievali.it>). Sul risveglio di una coscienza archivistica «de la part des pouvoirs publics» già in età podestarile v. J. C. Maire Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, «Bibliothèque de l'École des Chartes», 153 (1995), pp. 177-85, citazione a p. 183; in proposito v. anche L. Baietto, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 98/1 (2000), pp. 105-65, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali» <http://www.retimedievali.it>. Così, prime tracce di disposizioni relative alle *camere actorum* le ritroviamo sin dagli inizi del XIII secolo a Siena (G. Cecchini, *La legislazione archivistica del comune di Siena*, «Archivio storico italiano», 114 [1956], pp. 224-57), dalla metà dello stesso secolo a Pisa (M. Luzzatto, *La legislazione archivistica del comune di Pisa*, ivi, pp. 214-23) e a Firenze (G. Pampaloni, *La legislazione archivistica della Repubblica fiorentina*, ivi, pp. 180-88), dagli inizi di quello successivo a Lucca (D. Corsi, *La legislazione archivistica dello Stato di Lucca*, ivi, pp. 189-213). Per uno sviluppo pratico di questa coscienza archivistica all'interno del comune cittadino v. A. Romiti, *Note e considerazioni sull'inventariazione archivistica nel medioevo: l'esempio di Lucca*, in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, 3 voll., Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1991, III, pp. 932-55, e Id. *L'armarium comunis della 'Camara actorum' di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1994. Sul significato raggiunto dall'organizzazione archivistica nella coscienza cittadina nel XIII secolo v. P. Koch, *Die Archivierung kommunaler Bücher in den ober- und mittelitalienischen Städten im 13. und frühen 14. Jahrhundert*, in H. Keller-T. Behrmann (hrsg.), *Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung*, Fink, München 1995, pp. 19-69.

il 24 ottobre 1444 il principe modifica parzialmente un decreto dell'anno precedente[2] circa l'obbligo, spettante ai consoli, all'anziano o al parrocchiano delle città o delle terre da essa dipendenti e delle terre aventi mero e misto imperio, di presentare denuncia scritta dei delitti commessi localmente al rettore o al giusdicente sotto la cui giurisdizione si trovano, oltre che al sindaco o al procuratore del fisco e della camera ducale della città o della terra dove è avvenuto il delitto. In seguito alla denuncia, il podestà, il rettore o il giusdicente devono iniziare il processo e portarlo a termine nel tempo stabilito dagli statuti della città o del luogo, ovvero entro sessanta giorni, nel caso gli statuti non fissino il tempo massimo di durata del processo. Gli ufficiali uscenti di carica devono consegnare ai loro successori le scritture, i libri, le filze, le vacchette, gli atti e i processi in corso al tempo del loro governo; poiché, però, parecchi ufficiali hanno portato seco gli atti all'uscita dalla carica, con grave danno della camera ducale e dei sudditi, è fatto obbligo ai podestà, ai rettori, ai giusdicenti, ai notai e ai cancellieri, che da dieci anni in qua hanno lasciato l'ufficio e che non hanno consegnato gli atti ai loro successori, oppure – ed è ciò che più interessa in questa sede – al locale archivio pubblico («archivio publico civitatum et terrarum nostrarum»), di portarli entro tre mesi al regolatore e ai maestri delle entrate.[3] Il decreto si limita ad enunciare un principio generale che possa valere per tutto il territorio, da cui traspare, però, che non solo le città, ma anche alcune terre hanno archivi pubblici per la conservazione delle carte: quali sono, però, e quale consistenza economica ed istituzionale hanno queste terre? Pur mancando un rigoroso censimento degli archivi storici delle comunità rurali lombarde, non sembrano infatti molte quelle che, ad oggi, vantano documentazione di una certa entità per questo periodo.[4] Bisogne-

[2] ASMi, *Registri Panigarola* 4 (D), cc. 55r-57v [1443 novembre 12].

[3] ASMi, *Registri Panigarola* 4 (D), cc. 79v-87r, citazione a c. 82v.

[4] Ancora qualche anno fa Giuliana Albini segnalava «la ricchezza dell'archivio comunale di Gandino, ricchezza sicuramente inusitata per l'area lombarda nel tardo medioevo» in G. Albini, *Contadini-artigiani in una comunità bergamasca: Gandino sulla base di un estimo della seconda metà del '400*, «Studi di storia e diplomatica», 14 (1993), pp. 111-92, citazione a p. 114; in proposito v. anche G. Albini, R. Greci, M. C. Volta, *Gli archivi storici comunali dei centri minori: due esempi di riordinamento (Casalmaggiore, Chieve)*, «Società e Storia», 14 (1981), pp. 967-84, in particolare a p. 972. D'altronde anche nel vicino Piemonte, come mi segnala cortesemente Rinaldo Comba, sono pochissime, e tutte di un certo rilievo istituzionale, le comunità che conservano parti o tracce di archivi

rebbe allora, come ha suggerito in questi giorni Giorgio Chittolini, esortando ad avvicinarsi con prudenza allo studio di tali archivi, definire in primo luogo la specifica conformazione (origine e identità, consistenza demografica ed economica, interazione comunità-Stato) della singola comunità e, in subordine ad essa, analizzarne la capacità di produrre e l'esigenza di conservare le carte.[5] Non è però da escludere che, come nei secoli la singola comunità può aver conosciuto discontinuità nella sua vita istituzionale, alternando crescite e regressi, così l'archivio possa aver subito le conseguenze di tale instabilità, registrando mutilazioni del proprio patrimonio documentario o scomparendo addirittura. Forse questa è stata la sorte dell'archivio della comunità dell'odierna Pecetto di Valenza,[6] all'esi-

comunali risalenti al XIII-XIV secolo: si possono ricordare ad esempio Biella (inizi XIII secolo), la cui documentazione più antica è oggi in parte edita (L. Borello, A. Tallone [a cura di], *Le carte dell'archivio comunale di Biella fino al 1379*, 4 voll., Società storica subalpina, Torino 1927-1933; P. Sella, *Il libro dei prestiti del comune di Biella [1219-1391]*, in P. Sella, F. Guasco di Bisio, F. Gabotto [a cura di], *Documenti biellesi*, Società storica subalpina, Pinerolo 1908), Chieri, che conserva carte da metà Duecento (anche in questo caso, parte del copioso materiale documentario dell'archivio storico comunale di Chieri è edita in F. Gabotto, F. Guasco di Bisio [a cura di], *Il Libro Rosso del comune di Chieri*, Società storica subalpina, Pinerolo 1918; F. Gabotto [a cura di], *Libro rosso del comune di Chieri. Appendice*, Società storica subalpina, Pinerolo 1913; F. Cognasso [a cura di], *Statuti civili del comune di Chieri [1313]*, Società storica subalpina, Pinerolo 1913; M. C. Daviso di Charvensod [a cura di], *I più antichi catasti del comune di Chieri [1253]*, Società storica subalpina, Torino 1939; P. Brezzi [a cura di], *Gli ordinati del comune di Chieri [1328-1329]*, Società storica subalpina, Torino 1937), Saluzzo, il cui archivio data agli inizi del XIV secolo (v. P. Camilla, *Archivio storico del comune di Saluzzo. Inventario-regesto 1297-1882*, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Saluzzo 1991) e ancora Moncalieri (v. F. Gabotto, *Inventario e regesto dell'archivio comunale di Moncalieri fino all'anno 1418*, «Miscellanea di storia italiana», 36, s. III, t. V [1900], pp. 319-549) e Fossano (devo tale segnalazione alla gentilezza di Rinaldo Comba). Più in generale, sulla frammentaria sopravvivenza della documentazione prodotta dalle comunità rurali prima del Quattrocento, v. P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1991, pp. 206ss. Per una rassegna degli archivi storici inventariati di comunità lombarde v. Consorzio Teledata (a cura di), *Progetto Archidata. Fonti per la storia delle comunità lombarde. Inventari degli archivi comunali e dei luoghi pii di antico regime*, [s.n.t., *post* 1986] (v. anche http://www.lombardiastorica.it).

[5] Ad esempio, per il valore che le autorità comunali di Bormio attribuiscono, sin dal XIV secolo, alla conservazione dell'archivio, v. L. Martinelli Perelli, *L'inventario di un archivio comunale del Trecento: il* Quaternus eventariorum *di Bormio*, «Studi di storia medievale e diplomatica», II (1977), pp. 229-352; in proposito v. anche M. Della Misericordia, *Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso medioevo*, in questo stesso volume.

[6] Note sull'onomastica di questa località in G. D. Serra, *Sul nome e sulle origini di Pecetto Torinese*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 37 (1935), pp. 225-36, in particolare a p. 226.

stenza del quale si fa un ambiguo riferimento in un dibattito processuale di metà del Quattrocento ma di cui, oggi, non vi è traccia.

1. *La comunità di Pecetto agli inizi del Quattrocento: alcune ipotesi*

In mancanza dell'archivio, un'idea di quella che potrebbe essere stata la consistenza istituzionale della comunità di Pecetto agli inizi del XV secolo ci viene offerta da cenni indiretti che troviamo negli atti del processo intentato, nella primavera del 1444, dalla stessa comunità contro i Mandelli, suoi feudatari, di fronte a Niccolò Bianchini, vicario e commissario generale del duca di Milano, e al suo vicario Sillano Negri.[7] Questo fascicolo processuale è costruito su richiesta dei Mandelli, i quali, preso a pretesto per un nuovo rinvio il fatto di non aver ricevuto dalla cancelleria del commissario una copia del processo, chiedono per loro uso una registrazione degli atti. Autenticato dal notaio del commissario Bianchini, esso raccoglie infatti – oltre alle convocazioni, ai precetti e alle disposizioni dello stesso Bianchini e del vicario Negri – capitoli, argomentazioni, suppliche, lettere, strumenti e testimonianze presentati dalle parti nelle varie sedute, che gettano qualche luce sull'articolazione istituzionale della comunità di Pecetto.

Il dominio dei Mandelli su questa terra non è di lunga data: dopo una prima breve parentesi, in cui Ottone di Pietro Mandelli si insedia nel *castrum* e nella terra di Pecetto, a lui concessi dalla duchessa Caterina come pegno per un prestito di ottomila fiorini (1402),[8] nel 1408 Pecetto è infatti occupata da Facino Cane, che la

[7] ASDCo, *Pro Peceto*. Per notizie su questo fondo v. E. Canobbio, *Pergamene della famiglia Mandelli (Archivio storico della diocesi di Como, sec. XIII–XVII). Regesti*, New Press, Como 2000; sul processo, in particolare, v. F. Cengarle, *La comunità di Pecetto contro i Mandelli feudatari (1444): linguaggi politici a confronto*, in F. Cengarle, G. Chittolini, G. M. Varanini (a cura di), *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*, atti del convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), «Reti medievali-Rivista», 5/1 (2004), url: http://www.dssg.unifi.it/_rm/rivista/atti/poteri.htm (ora anche in formato cartaceo, Reti Medievali-Firenze University Press, Firenze 2005).

[8] La lettera della duchessa (1402 settembre 10, sign. *Teodorus*) è edita in C. Santoro, *La politica finanziaria dei Visconti*, 3 voll., Giuffrè, Milano 1976, II, pp. 468-69. Sulle ingenti necessità finanziarie di Caterina Visconti, reggente dopo la morte di Gian Galeazzo, e sulla validità di tale concessione, contestata dalla comunità, v. Cengarle, *La comunità di Pecetto...*

cede alla moglie Beatrice, diventata poi duchessa di Milano.[9] Sino al 18 aprile 1420, allorquando Antonio, Raffaele e Tobia, figli di Ottone Mandelli, ottengono la concessione feudale del *castrum*, della terra e del suo territorio,[10] Pecetto è affidata al governo di podestà, rettori, amministratori e fattori inviati dalla duchessa e, alla morte di questa, dal duca, che ne percepiscono i proventi e le entrate:[11] la comunità sembra però godere di una certa autonomia politica, dato che, a detta degli «homines», il censo annuo da versare alla loro signora sarebbe stato concordato «per dictos commune et homines cum illustri domina Beatrice ducissa quondam Mediolani».[12]

Con i nuovi feudatari,[13] il comune di Pecetto continua a farsi responsabile dei versamenti annualmente dovuti dagli abitanti della terra, anche se costretto dall'atteggiamento estorsorio dei Mandelli – denunciato nei capitoli di accusa a carico di questi ultimi – ad organizzare sempre nuove collette, come registrano i libri dei conti del comune stesso.[14] A sovrintendere alla ripartizione e alla registrazione del carico fiscale sono deputati quei razionatori e camerari che, assieme ai consiglieri del comune, vengono chiamati, con un

[9] Sulle opportunità offerte a Filippo Maria Visconti, morto Facino Cane (1412), dal matrimonio con Beatrice, il commento più incisivo rimane forse quello di Machiavelli: «Per il qual matrimonio diventato Filippo potente, riacquistò Milano e tutto lo Stato di Lombardia. Di poi, per essere grato de' benefizi grandi, como sono quasi sempre tutti e' principi, accusò Beatrice sua moglie di stupro e la fece morire» (N. Machiavelli, *Istorie fiorentine*, I, 37, citazione dall'edizione a cura di F. Gaeta, Feltrinelli, Milano 1962).

[10] L'atto, rogato da Donato Cisero da Erba, è conservato in ASMi, *Archivio ducale*, *Registri ducali* 33, cc. 64r-72r. Sui cospicui crediti di Ottone Mandelli nei confronti della camera ducale, da lui lasciati in eredità ai figli e probabilmente alla base dell'infeudazione di Filippo Maria, v. E. Cordani, *La famiglia dei Da Mandello di Caorso (secc. XIII-XV)*, «Piacenza economica», 1982/4, pp. 39-42 e Cengarle, *La comunità di Pecetto*...

[11] ASDCo, *Pro Peceto*, cc. 80v-81r. Sull'infelice sorte della prima moglie di Filippo Maria Visconti v. *Beatrice*, *duchessa di Milano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 7, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1970, pp. 343-47 e i relativi riferimenti bibliografici.

[12] ASDCo, *Pro Peceto*, c. 4r.

[13] Si tratta dei fratelli Raffaele, Antonio e Tobia di Ottone Mandelli, feudatari sino ai primi anni Quaranta quando, morti a breve distanza l'uno dall'altro Antonio e Raffaele (Archivio di Stato di Piacenza, *Archivi di famiglie e di persone*, *Eredità Mandelli*, s. II, b. 3, fasc. 48, cc. 9r [1441 dicembre 18] e 10r-17r [1443 febbraio 5]), subentrano loro rispettivamente Ottone di Antonio e Ottone di Raffaele, che dividono il feudo con lo zio Tobia.

[14] Così lamentano ripetutamente gli «homines» nei capitoli che aprono l'incartamento processuale, in ASDCo, *Pro Peceto*, cc. 2r-7v.

precetto di Giuliano Fontana, luogotenente e commissario generale di uno dei Mandelli,[15] a presentarsi allo stesso Fontana con i «libri rationum» del comune e a fare un nuovo calcolo delle entrate della terra spettanti al feudatario e di quanto ancora la comunità deve versare al Mandelli.[16]

Ecco allora emergere una certa articolazione all'interno della comunità di Pecetto, che ha un suo consiglio generale, razionatori e camerari e, all'occorrenza, sindici nominati dallo stesso consiglio a rappresentare la collettività. Un mandato del 18 giugno 1444, con cui si procede appunto alla nomina di uno dei sindici, consente persino di farsi un'idea circa la consistenza numerica dell'organo di rappresentanza: alla convocazione del consiglio, effettuata dal podestà, rispondono infatti tredici consiglieri, elencati nominativamente, «qui sunt ultra duas partes consciliariorum dicte terre et representantium».[17] Questo farebbe pensare ad un consiglio composto da un minimo di quindici sino ad un massimo di diciotto membri. Ulteriori segnali di solidità istituzionale sono l'esistenza degli statuti della comunità[18] e di un palazzo del comune. La presenza di quest'ultimo è infatti testimoniata dal già citato precetto di Giuliano Fontana: Andrea Rossi, nunzio pubblico e servitore del Fontana, è incaricato non solo di consegnare, personalmente o a domicilio, a tutti i consiglieri, razionatori e camerari una copia dell'atto, ma di affiggerne un'altra «ad scallas seu ad domum pallacij communis predicti».[19]

---

[15] Si tratta di Ottone di Raffaele, subentrato alla morte del padre nella sua parte di feudo e particolarmente inviso agli «homines», come d'altronde già Raffaele, fatto spesso oggetto delle loro accuse (Cengarle, *La comunità di Pecetto*...).

[16] Precetto del 4 maggio 1444, conservato in copia in ASDCo, *Pro Peceto*, cc. 21r-22r. Non è possibile stabilire il numero esatto dei razionatori e camerari, anche se quelli, passati e presenti, cui il nunzio deve notificare il precetto sono Antonio Forcherio, Pietro Forcherio, Nicola di Antonio Forcherio, Michele Lancia, Enrico suo figlio, Filippo Salamone, Riccardo Chierico e *mastro* Jacopo Salamone.

[17] ASDCo, *Pro Peceto*, cc. 61v-62v, citazione a c. 61v.

[18] Come sottolineato negli statuti stessi, i podestà inviati dai Mandelli avrebbero dovuto scrupolosamente attenervisi nell'amministrare la giustizia, tanto civile che criminale (ASDCo, *Pro Peceto*, c. 69r).

[19] ASDCo, *Pro Peceto*, c. 21v. Sui palazzi comunali cittadini la bibliografia è ampia: per l'area lombarda basti ricordare G. Soldi Rondinini, *Evoluzione politico-sociale e forme urbanistiche nella Padania dei secoli XII-XIII: i palazzi pubblici*, in *La pace di Costanza 1183. Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana e impero*, atti del convegno di studi (Milano-Piacenza, 27-30 aprile 1983), Cappelli, Bologna 1984, pp. 90ss.; F. Bocchi, *Il broletto*, in *Milano e la Lombardia in età comunale. Secoli XI-XIII*, Pizzi, Milano 1993, pp. 38-42; G. Andenna, *La*

Non è possibile, in mancanza di fonti fiscali, costruire un'ipotesi accettabile circa una crescita economica e demica di Pecetto.[20] L'unico elemento in nostro possesso, che possa darci un'idea del numero degli abitanti di questa comunità, si evince da uno dei capitoli presentati dai Mandelli il 22 giugno 1444, ove questi denunciano come, l'anno precedente «predicti homines de Peceto [...] fecerunt

simbologia del potere nelle città comunali lombarde: i palazzi pubblici, in P. Cammarosano (a cura di), *Le forme della propaganda politica nel Due e Trecento*, atti del convegno di studi (Trieste, 2-5 marzo 1993), École française de Rome, Roma 1994, pp. 369-93, in particolare alle pp. 379-81; R. Comba, *La città come spazio vissuto: l'Italia centro-settentrionale fra XII e XIII secolo*, in *Spazi, tempi, misure e percorsi nell'Europa del basso medioevo*, atti del convegno di studi (Todi, 8-11 ottobre 1995), Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto 1996, pp. 183-209; P. Grillo, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 2001, in particolare alle pp. 56-65. Sugli «investimenti materiali e simbolici» delle comunità valtellinesi nell'edilizia pubblica v. M. Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri signorili, identità sociali in Valtellina e nella montagna lombarda del tardo Medioevo*, tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale (XIV ciclo), Università degli Studi di Torino, 2004, pp. 296-303.

[20] Su come i dati demografici «consentano di far luce anche su aspetti di storia politica e amministrativa non altrimenti conoscibili» si insiste ancora di recente in F. Leverotti, *Piccolo è bello, ma ignorato... Prime osservazioni su nuzialità e famiglia nel tardo medioevo padano*, in M. Breschi, R. Derosas, P. P. Viazzo (a cura di), *Piccolo è bello. Approcci microanalitici nella ricerca storico-demografica*, Forum, Udine 2003, pp. 37-66, citazione a p. 37. Per il crollo demografico del secondo Trecento e la lenta ripresa nell'Italia centro-settentrionale non mancano sintesi regionali e dibattiti sui problemi di fonti ed interpretazione dei dati, tra cui R. Comba, *La popolazione in Piemonte sul finire del medioevo. Ricerche di demografia storica*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1977; G. Pinto, *La Toscana nel tardo medioevo. Ambiente, economia rurale, società*, Sansoni, Firenze 1982; R. Comba, G. Piccinni, G. Pinto (a cura di), *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1984; F. Leverotti, *La crisi demografica nella Toscana del Trecento: l'esempio delle Sei Miglia lucchesi*, in S. Gensini (a cura di), *La Toscana nel secolo XIV: caratteri di una civiltà regionale*, Pacini, Pisa 1988, pp. 67-163; F. Leverotti, *Popolazione, famiglie, insediamento. Le Sei Miglia lucchesi nel XIV e XV secolo*, Pacini, Pisa 1992; G. Pinto, *Campagne e paesaggi toscani del medioevo*, Nardini, Firenze 2002; in una prospettiva cittadina, M. Ginatempo, L. Sandri, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra medioevo e rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Le Lettere, Firenze 1990. Per la realtà lombarda, G. Albini, *Guerra, fame, peste. Crisi di mortalità e sistema sanitario nella Lombardia tardomedioevale*, Cappelli, Bologna 1982, in particolare alle pp. 14-62; Ead., *Contadini-artigiani in una comunità bergamasca...*; Ead., *Tra agricoltura, allevamento, manifattura: evoluzione delle strutture economiche e demografiche di un centro minore della montagna bergamasca (secoli XIV-XV)*, in *Disuguaglianze: stratificazione e mobilità sociale nelle popolazioni italiane (dal secolo XIV agli inizi del secolo XX)*, relazioni e comunicazioni presentate da autori italiani al II Congré Hispano Luso Italià de Demografia Historica (Savona, 18-21 novembre 1992), CLUEB, Bologna 1997, pp. 676-85; Ead., *La popolazione di Bergamo e del Bergamasco nei secoli XIV e XV*, in *Storia economica e sociale di Bergamo*, 2.2: G. Chittolini (a cura di), *Il comune e la signoria*, Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo, Bergamo 1999, pp. 211-55; L. De Angelis Cappabianca, *Voghera alla fine del Trecento. Fiscalità signorile, demografia, società*, Unicopli, Milano 2004.

unionem numero plusquam quattuor centum», minacciando di attaccare Tobia Mandelli:[21] nel 1443, secondo questo calcolo, molto vago e forse esagerato, la popolazione della terra avrebbe dunque contato almeno quattrocento maschi adulti. Un altro dato potrebbe essere indice di una certa densità abitativa: quando infatti una certa Catarina, vittima della violenza di Gennaro Rizzo, per vendicarsi incendia la casa di quest'ultimo, il fuoco si estende in breve a ben novantasei case contigue.

Sparsi ed indiretti indizi sembrano dunque indicare, a Pecetto, l'esistenza di una comunità non proprio piccola, che si è data degli statuti ed una sua forma di organizzazione interna. Ma la spia forse più evidente di una sua crescita politico-istituzionale in questo primo Quattrocento è costituita dallo stesso processo intentato contro i Mandelli: costruendo una strategia ed un linguaggio per riferirsi direttamente, scavalcata ogni mediazione, all'autorità centrale in difesa dei loro diritti, gli «homines» dimostrano infatti di aver ormai maturato un'autocoscienza collettiva e un'autonoma capacità politica.[22]

2. *«Pretenssi archivii dicte comunitatis»: l'ambiguo riferimento ad un archivio della comunità*

Raccolti alcuni indizi circa la consistenza istituzionale della comunità, si tratta ora di stabilire se essa abbia avuto o meno un proprio archivio.

Tra le varie dimostrazioni di disobbedienza degli «homines», i Mandelli denunciano il fatto di non aver potuto vedere, leggere e tastare, come conviene, una copia delle scritture «praetenssi archivii dicte communitatis».[23] Perché i feudatari mettono in dubbio la qualifica di archivio attribuita alla raccolta di carte presentate dalla comunità?

Recentemente è stato messo in evidenza come, già dal XIII secolo, «interessati a determinare il valore probativo dei documenti, i giuristi identifica[ssero] nella conservazione in archivio attestata da un giudice, uno dei possibili crismi di autenticità»: sembra dunque

[21] ASDCo, *Pro Peceto*, c. 74v.

[22] Cengarle, *La comunità di Pecetto...*

[23] ASDCo, *Pro Peceto*, c. 19v.

affermarsi progressivamente quell'*auctoritas archivii*, di cui anche Baldo si dimostra vivace assertore, tanto nel commento alle Decretali che nei *consilia*.[24] Non è allora da escludere, vista la pertinacia di cui daranno prova in seguito nel negare validità ai documenti presentati contro di loro, che i Mandelli vogliano confutare all'intera raccolta di scritture, da cui gli «homines» hanno tratto alcune testimonianze contro i feudatari, l'autenticità e la capacità probativa derivata loro dal fatto stesso di fare parte di un archivio pubblico.

Ma la stessa affermazione dei Mandelli, letta al contrario, e le molte notizie, sia pur indirette e parziali, sulla documentazione prodotta e/o conservata dagli «homines», emerse dagli atti del processo, paiono piuttosto confermare l'esistenza di un archivio della comunità. Oltre che agli statuti, frequenti sono infatti i riferimenti al «liber rationum» del comune – che registra i pagamenti effettuati annualmente dalla comunità e i versamenti estorti, a detta degli «homines», dai Mandelli – ed al libro dei fitti e dei beni spettanti e pertinenti all'onoranza del castello di Pecetto, dove sono registrati, tra l'altro, i fitti, le investiture e le alienazioni compiute dal 1420 in avanti dai Mandelli stessi, usurpando i sedimi sul poggio del castello e gli appezzamenti già occupati dal fortilizio e dal fossato.[25] La

[24] In proposito v. A. Bartoli Langeli, E. Irace, *Gli archivi*, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), *La città e la parola scritta*, Garzanti Scheiwiller, Milano 1997, pp. 401-28, in particolare alle pp. 401-403. Anche nei *consilia* Baldo torna a ribadire il valore probante della documentazione estratta in copia da un archivio pubblico (*Baldi Ubaldi Perusini consiliorum sive responsorum volumen primum... quintum*, de Franceschi-Bindoni-Bevilacqua-Zenaro, Venetiis 1575 (ristampa anastatica, Bottega d'Erasmo, Torino 1970), II, cons. 193, n. 4: «Exemplum condemnationis factae de aliquo maleficio contra aliquem, si sit sumptum ex archivo publico, probat, et facit fidem») o ivi conservata (ivi, IV, cons. 152, n. 1: «Statur scripturae repertae in archivo publico»). Per le posizioni assunte circa l'*auctoritas archivii* da Cino da Pistoia, Alberico da Rosate, Jacopo Butrigario e dallo stesso Baldo, v. anche E. Lodolini, *Storia dell'archivistica italiana. Dal mondo antico alla metà del secolo XX*, Franco Angeli, Milano 2001, pp. 54-55.

[25] ASDCo, *Pro Peceto*, cc. 39v-41v. Delle scritture su registro prodotte dal comune di Pecetto avrebbero potuto forse darci notizia più particolareggiata gli statuti, purtroppo perduti. Statuti tardo-trecenteschi di comunità di una certa grandezza, ove è istituito l'officio del camerario, sono infatti abbastanza dettagliati in merito: v. ad esempio E. Falconi (a cura di), *Gli statuti di Castel San Giovanni*, Deputazione di storia patria per le province parmensi, Parma 1963, pp. 47-48, I.48-51; B. Pallastrelli (a cura di), *Statuta Castri Arquati inter annos MCCCCXLV et MCCCCXLIX e vetustioribus descripta*, Del Maino, Piacenza 1876, pp. 10-15, I.23-32; in proposito v. anche P. Grillo, *Istituzioni e società fra XII e XV secolo*, in E. Cau, P. Paoletti, A. A. Settia (a cura di), *Storia di Voghera*, I, *Dalla preistoria all'età viscontea*, I, Edo, Voghera 2003, pp. 165-224, in particolare a p. 189. Sulle prescrizioni statutarie che, sin dal XIII secolo, regolamentavano la tenuta dei libri contabili v. C. Becker, *Beiträge zur kommunalen Buchführung und*

comunità esibisce inoltre in copia molti atti sciolti: le due suppliche da essa rivolte alla camera ducale[26] e direttamente al duca,[27] nelle quali gli «homines» denunciano lo sfruttamento subito da parte dei feudatari, sino a chiedere la revoca del feudo ai Mandelli per indegnità; una nuova supplica degli «homines» al duca;[28] il mandato di nomina del sindaco della comunità Jacopo Salamone;[29] il mandato con cui il consiglio della terra di Pecetto nomina i propri rappresentanti e procuratori in qualsiasi lite e controversia di fronte a qualsivoglia giudice, rettore e magistrato, tanto civile che canonico, in particolare a Milano di fronte ai membri del consiglio ducale e altri officiali (12 marzo 1444);[30] i capitoli presentati dal comune e dagli uomini di Pecetto agli inviati ducali a chiarificazione delle suppliche.[31] Alle copie della documentazione prodotta dalla comunità gli «homines» ne aggiungono anche altre di quella ad essa indirizzata, come il mandato del duca di obbedire ai feudatari (8 maggio 1420)[32] o il summenzionato precetto con cui Giuliano Fontana, a richiesta di Ottone Mandelli, convoca per il giorno successivo a Piovera tutti gli uomini del consiglio del comune di Pecetto, nonché i passati e gli attuali razionatori e camerari del luogo, con i libri dei conti del comune per calcolare le entrate della terra spettanti al feudatario (4 maggio 1444).[33] E ancora, vengono prodotti atti conservati a testimoniare i diritti della comunità – le lettere della duchessa Beatrice che confermano le convenzioni stipulate dalla comunità stessa con la camera ducale (12 giugno 1412)[34] e lo strumento di concessione feudale ai Mandelli (18 aprile 1420)[35] –, nonché altri documenti, rac-

Rechnungslegung, in H. Keller, T. Behrmann (hrsg.), *Kommunales Schriftgut in Oberitalien*..., pp. 117-48.

[26] ASDCo, *Pro Peceto*, cc. 11r-12v.

[27] ASDCo, *Pro Peceto*, c. 1r.

[28] ASDCo, *Pro Peceto*, cc. 28r-29r.

[29] Notizia desunta da ASDCo, *Pro Peceto*, c. 23r; il documento, datato 18 giugno 1444, è presentato in copia (cc. 61v-62v).

[30] ASDCo, *Pro Peceto*, cc. 35v-36v.

[31] Notizia desunta da ASDCo, *Pro Peceto*, c. 23r; i capitoli sono riportati per intero alle cc. 2r-10v.

[32] Allegato in ASDCo, *Pro Peceto*, dopo la c. 10.

[33] ASDCo, *Pro Peceto*, cc. 21r-22r.

[34] Notizia desunta da ASDCo, *Pro Peceto*, c. 10r; il documento è presentato il 9 giugno (c. 48v).

[35] Notizia desunta da ASDCo, *Pro Peceto*, c. 10rv; il documento è presentato il 9 giugno (c. 48v).

colti verosimilmente in occasione del processo: le lettere ducali indirizzate ai Mandelli con i capitoli sulle esenzioni emanati nel 1442 (25 febbraio 1443);[36] la commissione ducale in Niccolò Bianchini e Sillano Negri delle cause tra il comune e gli uomini di Pecetto da una parte e i Mandelli dall'altra;[37] la subdelega del Bianchini al Negri;[38] estratti di strumenti di donazione ed investitura in perpetuo dai protocolli dei notai Giovanni Salamone e Riccardo Chierico, da loro rogati per i Mandelli.[39]

3. *La nullità dei documenti*

Una documentazione di varia natura e provenienza è dunque quella che gli «homines» esibiscono a sostegno delle proprie ragioni. L'immediata reazione della controparte è, come si accennava, quella di negarne l'autenticità e, di conseguenza, il valore probante. Così i Mandelli, dopo aver messo in dubbio l'*auctoritas archivii* dell'intera raccolta di carte conservate dalla comunità, contestano i singoli atti, come ad esempio gli strumenti di donazione (probabilmente quelli che i notai Giovanni Salamone e Riccardo Chierico affermano di aver rogato) ed i libri del comune, con cui gli «homines» di Pecetto vogliono dimostrare la decadenza dei Mandelli dal feudo, avendo questi alienato o fatto oggetto di contratto beni infeudati «domino superiore irrequisito».[40] A detta dei Mandelli, si tratta infatti di atti cui non si deve prestar fede, in primo luogo perchè scritture private «scripte et confecte per privatas personas», che non hanno nessuna autorità di alcun pubblico tabellionato, né sono scritte o sottoscritte per propria mano dai notai che dicono di averle scritte e sottoscrit-

[36] Notizia desunta da ASDCo, *Pro Peceto*, c. 10rv; il documento è presentato il 9 giugno (c. 48v).

[37] Notizia desunta da ASDCo, *Pro Peceto*, c. 23r.

[38] Notizia desunta da ASDCo, *Pro Peceto*, c. 23r.

[39] ASDCo, *Pro Peceto*, cc. 42r-44r.

[40] I Mandelli fanno opposizione «contra quedam asserta instrumenta sub titullo donationis ex causa liveli ut dicitur coram vobis producta per pretenssum sindicum comunis et hominum dicte terre Peceti et prout latius in processibus coram vobis agitatis dicitur apparere, ad que omnia brevitatis causa rellacio habeatur condigna. Ex quibus et propter que videntur homines Peceti velle dicere ipsos dominos de Mandello cecidisse a feudo dicte terre Peceti alienando seu quemvis alium contractum faciendo de, in et super re feudali, domino superiore irrequisito etc.» (ASDCo, *Pro Peceto*, c. 52r).

te. Inoltre esse sono abrase e cancellate in alcuni luoghi e parti e quindi false perché difformi dalla prima matrice: i feudatari chiedono che tanto la matrice originale che i libri del comune vengano esibiti di fronte agli officiali ducali «ut possit inspici, videri et palpari», dal momento che i Mandelli intendono dichiararne la falsità, e che vengano trattenuti presso gli stessi inviati del duca perché gli «homines» non possano a loro piacimento produrre altri strumenti e scritture false.[41] Infine, sono strumenti prodotti in modo poco legittimo da persona poco legittima,[42] che non contengono neppure quanto *de iure* devono contenere: guardando bene, infatti, mancano del luogo del contratto. Questi strumenti e libri del comune sono dunque nulli o viziosi o falsi, ma comunque indegni di fede.[43]

[41] ASDCo, *Pro Peceto*, c. 52r. Per i rischi di corruzione, dispersione, interpolazione o falsificazione cui l'intrinseca materialità espone l'*instrumentum* notarile, v. N. Sarti, Publicare, exemplare, reficere. *Il documento notarile nella teoria e nella prassi del XIII secolo*, in G. Tamba (a cura di), *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, atti del convegno di studi (Bologna, 9-10 ottobre 2000), Giuffrè, Milano 2002, pp. 611-65.

[42] «Il Medioevo mira piuttosto ad affermare la legittimità della provenienza della testimonianza senza saggiare la genuinità della testimonianza stessa, fidando sull'*auctoritas* di chi la trasmette» notava anni fa G. Costamagna, *Il notaio ed il documento notarile nella crisi della 'auctoritas universale'*, in *La testimonianza del documento notarile come fedeltà ed interpretazione*, atti del convegno di studi (Firenze, 5 ottobre 1984), Giuffrè, Milano 1986, pp. 85-99, citazione a p. 89.

[43] «Verum quia ipsis pretenssis instrumentis nulla venit per vos fides adhibenda, maxime rationibus et causis inferius anotatis, et aliis quam pluribus a iure et ex processibus resultantibus suis loco et tempore dicendis, proponendis et allegandis et primo maxime quia fuerunt et sunt private scripture, ac scripte et confecte per privatas personas, nullam auctoritatem alicuius publici tabelionatus habentes, nec sunt scripta seu subscripta manibus propriis illorum assertorum notariorum, qui illa scripsisse et subscripsisse dicuntur. Item, quia fuerunt et sunt abraxa, abolita seu chanzellata in locis et partibus subalibus et demum falsa cum sint difformia a prima matrice et quam primam matricem tamquam de premissis originallem scripturam una cum aliquibus libris dicti communis, ex quibus intendunt verifficare ipsi de Peceto per ipsos suplicata comparicio illorum de Mandello, excipientium contra instrumenta et iura producta per illos de Peceto, coram vobis exhiberi petunt ut possit inspici, videri et palpari, cum illam primam matricem seu sumptum ex illa ac contra dictos libros intendant ipsi domini de Mandello redarguere de falsso, quo casu petunt illa et illos penex vos retineri pro interesse ipsorum de Mandello, et maxime quia ipsi de Peceto ad eorum vota pro eorum comodo student pro libito voluntatis conficere ac notari facere quecumque instrumenta et quascumque alias falsas scripturas contra ipsos eorum dominos de Mandello contra debitum eorum fidellitatis et contra omnimodam veritatem et iusticiam [...]. Item, et quia dicta pretenssa instrumenta producta sunt minus legiptime et per personam minus legiptimam et talia que non continent ea que de iure continere debent» (ASDCo, *Pro Peceto*, c. 52r). Questa nullità viene ribadita anche in seguito (ASDCo, *Pro Peceto*, cc. 63r e 108r).

Gli «homines» naturalmente ribadiscono la validità dei documenti: si tratta infatti di strumenti protocollati e rogati in forma pubblica da notai pubblici, autentici e fedeli, dunque non si può esitare in merito «cum instrumento publico semper stetur donec contrarium probetur».[44] Il sindaco del comune si impegna anche a provare che Giovanni Salamone, Antonio Forcherio, Riccardo Chierico, Jacopo Salamone del fu Francesco e Pietro Forcherio, che rogarono strumenti di alienazione, donazione ed investitura di beni feudali dal 1420 in poi, sono autentici e fedeli notai e tabellioni, cui si può ricorrere per la produzione di scritture e strumenti che hanno piena fede, tanto a Pecetto che altrove.[45] Poco dopo viene infatti prodotto un quaderno di dieci carte contenente, tra l'altro, i privilegi di nomina in favore di quattro dei notai sopra elencati: da esso risulta come il 18 aprile 1435 ed il 21 settembre 1436 Giovanni dei Conti di Santa Maria, conte palatino di Lomello, creasse pubblici ed autentici notai e tabellioni, «de arte et officio tabelionatus, publice exercente[s] tam in instrumentis super contractibus et ultimis voluntatibus et quibuscumque iuditiorum actibus autentice conscribendis, quam in omnibus et singulis fiendis et exercendis, que ad dictum spectant officium», rispettivamente Pietro Forcherio e Jacopo Salamone; già in precedenza, il 28 maggio 1424 Domenico da Mede, conte palatino di Lomello, aveva creato notaio, in forme analoghe, Riccardo Chierico; ed ancor prima, il 25 febbraio 1410, Bonifacio da Mede, conte palatino di Lomello, aveva investito Giovanni Salamone «de arte et officio notarie».[46]

---

[44] ASDCo, *Pro Peceto*, c. 79r. Sulle clausole che «publicam et autenticam et fide dignam reddunt scripturam» (*Summa totius artis notariae Rolandini Rudolphini Bononiensis*, apud Iuntas, Venetiis 1546 (ristampa anastatica, Forni, Bologna 1977), c. 470v, «De publicationibus scripturarum») v. ancora Sarti, Publicare, exemplare, reficere..., pp. 638-48. Sul «documento pubblico in quanto degno di *fede publica*» v. G. Costamagna, *I concetti di autenticità e di originalità nella documentazione della Cancelleria genovese nel Medioevo*, in *Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter*, referate zum VI. Internationalen Kongress für Diplomatik (München, 1983), 2 voll., Arbeo-Gesellschaft, München 1984, II, pp. 485-504, citazione a p. 499.

[45] ASDCo, *Pro Peceto*, c. 80v. Vale forse la pena sottolineare come i nomi di questi notai, tranne quello di Giovanni Salamone, appaiano anche nell'elenco dei camerari passati e presenti del comune: tuttora sicuri detentori di capacità scrittoria ed autenticatoria, i notai non sembrano infatti vedere diminuito il proprio ruolo sociale e politico all'interno della comunità.

[46] In copia in ASDCo, *Pro Peceto*, cc. 93r-96r, 100r. Già Ranieri da Perugia, nel secondo decennio del XIII secolo, subordina la piena legittimità della «licentia et facultas exercendi officium notarie» alla concessione di un apposito privilegio, come

In conclusione, considerata da un lato la naturale parzialità del giudizio espresso dai Mandelli – che cercano ogni modo per invalidare le testimonianze scritte su cui la comunità costruisce il castello di accusa nei loro confronti – e dall'altro la documentazione prodotta dagli «homines» di Pecetto, nonché l'ormai consolidato assetto istituzionale del comune – che ha uno statuto, un consiglio generale, sindaci, razionatori e camerari ed un proprio palazzo –, è più effettiva che «praetensa» l'esistenza di un archivio della comunità di Pecetto. Rimane piuttosto da chiarire come quest'ultimo si collochi nel panorama, apparentemente non molto ricco seppur non ancora molto esplorato, degli archivi di comunità rurali lombarde fra Tre e Quattrocento.[47]

sottolinea R. Ferrara, *'Licentia exercendi' ed esame di notariato a Bologna nel secolo XIII*, in *Notariato medievale bolognese*. II: *Atti di un convegno* (febbraio 1976), Consiglio nazionale del notariato, Roma 1977, pp. 47-120.

[47] Studi specifici sugli archivi delle comunità rurali sono invece stati avviati in Toscana (A. Giorgi, S. Moscadelli, *Gli archivi delle comunità dello Stato senese: prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione [secoli XIII-XVIII]*, in P. Benigni, S. Pieri (a cura di), *Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana*, atti del convegno di studi [Firenze, 25-26 settembre 1995], Edifir, Firenze 1996, pp. 63-84).

ILARIA CURLETTI

METODI DI PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTARIA NEL COMUNE DI CARMAGNOLA (SECOLI XIV-XVI): PRIMI SPUNTI PER UNA RICERCA*

1. *Premessa*

Scopo del presente studio è descrivere le prassi e le modalità di produzione e di conservazione documentaria del comune di Carmagnola[1] tra gli inizi del XIV secolo e la fine del XV, con particolare

* Il presente elaborato prende le mosse dalla ricerca condotta nell'ambito della «Scuola di dottorato Riccardo Francovich. Storia e archeologia del medioevo, istituzioni e archivi» (XIX ciclo), attiva presso l'Università di Siena, e s'inserisce in un più generale lavoro di ordinamento e d'inventariazione dell'archivio storico del comune di Carmagnola. Nel testo sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: ASCC = Archivio storico del comune di Carmagnola; *Statuti 1336/1344* = ASCC, Titolo XVII, *Polizia comunale*, Categoria 1, *Statuti e regolamenti*, volume 1, fascicolo 1; *Statuti 1406* = ASCC, Titolo XVII, *Polizia comunale*, Categoria 1, *Statuti e regolamenti*, volume 1, fascicolo 2; *Statuti 1438* = ASCC, Titolo XVII, *Polizia comunale*, Categoria 1, *Statuti e regolamenti*, volume 1, fascicolo 3; *Statuti 1465* = ASCC, Titolo XVII, *Polizia comunale*, Categoria 1, *Statuti e regolamenti*, volume 1, fascicolo 4; *Statuti 1644* = ASCC, Titolo XVII, *Polizia comunale*, Categoria 1, *Statuti e regolamenti*, volume 1, fascicolo 5. Mi è gradito ringraziare l'Amministrazione comunale di Carmagnola e, in particolare, il personale della Biblioteca civica che ha reso più agevole il mio lavoro; un grazie va inoltre al prof. Gian Giacomo Fissore per la sua costante disponibilità e per i preziosi consigli.

1 È del 1034 il primo documento che cita Carmagnola: si tratta della cessione fatta ai conti di Pombia da Rodolfo, abate di Nonantola, di 1500 iugeri di terreno che l'abbazia deteneva in Piemonte. Carmagnola faceva parte nel 1072 della diocesi e del comitato di Torino sotto l'egida degli Arduinici, ma nel 1091, a seguito della morte di Adelaide, la marca torinese venne suddivisa fra i vari eredi. Si formò così a sud la marca di Savona (alla quale furono acclusi, grazie a Bonifacio del Vasto, i comitati di Auriate, di Bredulo e di Albenga), che disgregandosi nel XII secolo portò alla formazione di molti marchesati fra cui quello di Saluzzo, del quale si trovò a far parte Carmagnola. Essa, per la sua floridezza economica e per la sua ubicazione in una zona strategicamente importante, fu oggetto, nel corso dei secoli, di contese e di rivendicazioni da parte non solo dei marchesi di Saluzzo, ma anche dei Savoia, degli Acaia, dei marchesi del Monferrato, dei Visconti di Milano, degli Angiò di Napoli, dei delfini di Vienne e dei re di Francia. Carmagnola rimase legata al marchesato di Saluzzo fino al 1601, anno in cui, con il trattato di Lione, il marchesato fu formalmente annesso al ducato sabaudo; v. in proposito D. Muletti, *Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla città e ai marchesi di Saluzzo*, 8 voll., Lobetti-Bodoni, Saluzzo 1829-1833 (edizione anastatica, *Storia di Saluzzo e de' suoi marchesi con documenti*, 9 voll., L'Artistica, Savigliano 1986); G. Casalis, *Dizionario geografico storico artistico commerciale degli stati di S. M. il re di Sardegna*, III, Maspero, Torino 1836 (ristampa anastatica, Forni, Bologna

riferimento ai soggetti produttori della documentazione stessa. Per la ricostruzione sono state utilizzate fonti statutarie[2] e deliberative

1972), pp. 567-624; R. Menochio, *Memorie storiche della città di Carmagnola*, Roux, Torino 1890 (ristampa anastatica a cura di G. G. Fissore, Gribaudo, Cavallermaggiore 1993); Biblioteca civica di Carmagnola, *Ms.* 8: C. Cornaglia, *Storia della città di Carmagnola dalla sua origine sino al 1920*, [1922]; L. Pegolo, *Storia della città di Carmagnola*, Tipografia scolastica, Carmagnola 1925; G. Banchio, *Primi spunti di organizzazione comunale a Carmagnola*, in *Carmagnola una volta*, L.C.L., Busca 1979, pp. 49-62; N. Ghietti, *Famiglie e personaggi della storia carmagnolese*, Graziano, Torino 1980; L. Provero, *Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili entro quadri pubblici (secoli XI-XII)*, Società storica subalpina, Torino 1992; R. Comba (a cura di), *Ludovico I marchese di Saluzzo. Un principe tra Francia e Italia (1416-1475)*, atti del convegno di studi (Saluzzo, 6-8 dicembre 2003), Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo 2003; R. Comba (a cura di), *Ludovico II marchese di Saluzzo. Condottiero, uomo di Stato e mecenate (1475-1504)*, atti del convegno di studi (Saluzzo, 10-12 dicembre 2004), 2 voll., Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo 2006.

[2] Sono cinque i codici di *Capitula et statuta communitatis Carmagnolie* ad oggi conservati nell'archivio del comune di Carmagnola (ASCC, Titolo XVII, *Polizia comunale*, Categoria 1, *Statuti e regolamenti*, volume 1, 1-5). Il primo reca la revisione del gennaio 1344 – approvata da Tommaso II di Saluzzo nell'aprile di quell'anno – degli statuti composti nel 1336; il secondo contiene una copia semplice della redazione del 1344, risalente al 1406; due ulteriori codici, riferiti rispettivamente al 1438 e al 1465, portano un medesimo testo statutario frutto della revisione della copia del 1406 ed elaborato con ogni probabilità intorno al 1436-1438, mentre il quinto volume è costituito dall'edizione a stampa del codice riferito al 1465, realizzata nel 1644 (per un'ipotesi d'individuazione dell'esemplare utilizzato per l'edizione a stampa v. P. Grillo, *Comunità e signori del Saluzzese nell'età di Ludovico I*, in Comba (a cura di), *Ludovico I marchese di Saluzzo*..., pp. 207-233, in particolare p. 218). Per quanto concerne il codice riferito al 1438, le *reformationes* del 19 maggio e del 9 settembre di quell'anno stabilirono l'elezione di revisori statutari (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 97v, «elligantur VIII qui sunt ad corigenda capitulla et de novo facienda si fuerit oportunum», e 104r, «elligantur duodecim qui sint una cum aliis qui fuerint alias ad revidenda et corrigenda et alia capitulla de novo facienda si eis videbitur espedire. Et quicquid factum fuerit per eos vel per duas partes eorum valeat et teneatur tamquam si per totum consilium factum foret»); in realtà, la formazione di un nuovo *corpus* statutario era stata già prevista dal consiglio della comunità di Carmagnola durante la seduta del 12 gennaio 1436, quando si stabilì di eleggere dodici membri del consiglio stesso incaricati di rivedere, correggere e, se necessario, rifare i «capitulla», peraltro probabilmente ancora rivisti ed emendati come suggerito dalle successive *reformationes* del 9 e del 28 novembre dello stesso anno (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 33r; c. 49rv; c. 51v). Per quanto concerne il codice riferito al 1465, recante anch'esso il testo statutario elaborato negli anni Trenta, si noti la sottoscrizione in data 28 giugno 1465 con la quale il notaio Matteo Miletto autenticò la copia del decreto dato in Saluzzo il 12 giugno dal marchese Ludovico (*Statuti 1465*, c. VIIIv: «Quas litteras decretum marchionale in se continentes ipse Andreas procurator et nomine procuratorio ipsius illustris domini domini marchionis requisivit observari et publicari per dictum dominum Theobaldum ac per me notarium infrascriptum legi et deinde describi in volumine sive libro presentium statutorum loci Carmagnolie»); tale copia venne inserita in calce al rubricario dello statuto (c. VIIIrv) dalla medesima

(*ordinati* o *reformationes*),[3] nonché il cospicuo numero di *instrumenta* conservati fino ad oggi nell'archivio storico del comune di Carmagnola.[4] Tali fonti hanno permesso di fare indirettamente riferimento ad altre tipologie documentarie conservatesi con continuità solo a partire dalla seconda metà del XVI secolo. Le norme statutarie relative alla produzione e alla conservazione delle carte presentano un quadro generale non sempre organico: esso si può integrare solo con il supporto delle *reformationes*, così da rendere manifeste quelle prassi rispetto alle quali lo statuto rimane spesso nel vago.[5]

---

mano che stese il rubricario stesso come pure il testo dello statuto. Non è da escludere che questi due codici statutari fossero quelli utilizzati dal castellano/giusdicente, dal momento che le norme messe in evidenza e le annotazioni si riferiscono a rubriche afferenti all'ambito del diritto civile o a quello del diritto criminale. Per un'attenta analisi degli statuti delle comunità del marchesato v. E. Mongiano, *'Predecessorum suorum imitando vestigia': autorità del principe e autonomie locali sotto il governo di Ludovico II*, in Comba (a cura di), *Ludovico II marchese di Saluzzo*..., I, pp. 92-101.

[3] Volumi di *reformationes*, detti *ordinati* nei comuni piemontesi, si conservano a Carmagnola a partire dal 1434. Purtroppo sono andate perse quelle relative agli anni 1441-1495, perdita che deve essere avvenuta anteriormente al 1586, dal momento che risultano già mancanti nell'inventario redatto in quell'anno (ASCC, Titolo I, *Inventari*, Categoria 2, *Inventari d'archivio*, volume 1, c. 55). Allegata a un *instrumentum* di conferma di franchigie, si conserva – fortunatamente – l'unica testimonianza di *reformatio* trecentesca, ovvero quella relativa all'approvazione, nel 1375, degli statuti carmagnolesi da parte del re di Francia (ASCC, Titolo IX, *Personale amministrativo*, Categoria 1, *Sovrani*, volume 1, fascicolo 18). Sappiamo però indirettamente dell'esistenza di «libri consilii communis Carmagnolie» già alla metà del XIV secolo grazie ad alcuni atti rogati proprio in quel periodo. Il notaio Manfredo di Dronero, nel testo dell'*instrumentum* del 1° maggio 1335 relativo all'estinzione di un debito contratto dal comune con Muruello Provana, dichiara infatti di aver consultato una riformagione relativa a tale negozio «scripta in libro consiliariorum (*sic*)» (ASCC, Titolo V, *Passività patrimoniali*, Categoria 1, *Mutui e conti correnti*, volume 1, fascicolo 5). Allo stesso modo, nella quietanza rogata nell'ottobre 1355 e relativa al riscatto dal marchese Tommaso di Saluzzo della regione di *Moglabrunna* (oggi Migliabruna) da parte della comunità carmagnolese, il notaio Giovanni Milanesio asserì che tale riscatto era avvenuto secondo la «reformatio scripta in libro consilii communis Carmagnolie» (ASCC, Titolo V, *Passività patrimoniali*, Categoria 1, *Mutui e conti correnti*, volume 1, fascicolo 12). Per un quadro di sintesi sugli studi condotti in merito alle deliberazioni consiliari di età bassomedievale v. M. Sbarbaro, *Le delibere dei consigli dei comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV)*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2005.

[4] Delle 370 pergamene che l'archivio storico del comune di Carmagnola conserva, sono stati analizzati i 313 *instrumenta* risalenti al periodo compreso tra il 1309 e il 1555.

[5] Gli *Statuti 1336/1344* contengono 405 capitoli suddivisi in dieci «collationes» organizzate per materia. La prima «collatio» riguarda i capitoli relativi alla giustizia e al diritto civile; la seconda tratta dei delitti e delle cause criminali; la terza è inerente alla retribuzione dei «clavarii» e dei notai di curia per le cause civili e criminali; la quarta concerne il «consilium communis»; la quinta tratta degli ufficiali del comune;

In questo contesto trova un'ennesima conferma la complementarità tra fonti per così dire più statiche – gli statuti – e le fonti deliberative che «riflettono l'andamento continuativo della vita politica e sociale»[6] mettendoci di fronte a quelle che erano le procedure burocratico-amministrative correnti. D'altra parte un'osservazione preliminare s'impone: nel periodo preso in esame, ciò che emerge come fondamento della produzione documentaria comunale è prima di tutto e – soprattutto – il riferimento alle figure di *officiales* cui erano demandate le funzioni e le responsabilità di tale produzione, con il risultato concreto di incardinare sulle loro mansioni le forme scritte della loro attività pratica. Per questo motivo, è inevitabile che una descrizione della documentazione comunale assuma, quale griglia interpretativa, l'identificazione e la definizione dei funzionari coinvolti nella scritturazione.

Gli ufficiali, così come le figure professionali al servizio del comune di Carmagnola, non appartengono ancora ad un apparato burocratico vero e proprio,[7] ovvero a quel sistema che richiede l'utilizzo di «personale impiegatizio professionale e permanente»,[8]

---

la sesta stabilisce come imporre ed esigere le taglie; la settima regolamenta i cosiddetti «revenditores ad minutum»; l'ottava è relativa agli esercenti vari mestieri; la nona si riferisce ai campari e al loro ufficio (in particolare al danno dato); la decima e ultima tratta di argomenti vari. Le norme sulla produzione documentaria sono inserite all'interno della III, IV, V e IX collazione. Sul non immediato rapporto tra prassi e norme statutarie v. M. Sbriccoli, *Conclusioni*, in E. Menestò (a cura di), *Gli statuti delle città. L'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, atti del convegno di studi (Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998), Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto 1999, pp. 167-79, in particolare a p. 170; v. anche M. Blattmann, *Aderenza alla realtà, rilevanza e impiego effettivo degli statuti tedeschi*, in G. Rossetti (a cura di), *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale*, Liguori, Napoli 2001, pp. 117-32.

[6] P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1991, p. 161.

[7] Sul tema, si vedano le considerazioni generali svolte in M. Weber, *Economia e società*, 2 voll., Edizioni di Comunità, Milano 1968[2] (traduzione italiana di *Wirtschaft und Gesellschaft*, Mohr, Tübingen 1922), in particolare, II, pp. 260-303; v. anche A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*, actes de la table ronde (Roma, 15-17 ottobre 1984), École française de Rome, Roma 1985, pp. 35-55.

[8] A. I. Pini, *La 'burocrazia' comunale nella Toscana del Trecento*, in S. Gensini (a cura di), *La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale*, Pacini, Pisa 1988, pp. 215-40, in particolare a p. 225. Per un'ampia disamina dell'apparato amministrativo sabaudo, con particolare riferimento alle mansioni degli ufficiali della corte nel tardo medioevo, v. G. Castelnuovo, *Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo*, Franco Angeli, Milano 1994. Per una panoramica sull'assetto burocratico del comune di Torino v. A. Barbero, G. S. Pene Vidari, *Torino sabauda. Dalle lotte di parte e dalle con-*

ma risultano ancora inclusi in un processo amministrativo che prevede l'arruolamento degli ufficiali in termini relativamente ristretti all'incarico e, quindi, un loro continuo ricambio. Manca inoltre una distinta gerarchia degli uffici e l'utilizzo di 'funzionari tecnici' e di carriera, con l'eccezione, come è noto, della *familia* podestarile cui è demandata l'amministrazione della giustizia. Bisognerà arrivare al 1514 per avere testimonianza della nomina di un ufficiale esterno al consiglio, con uno stipendio definito e con un incarico della durata di sei anni, tenuto a «scribere raciones».[9] Tuttavia, fin dalla metà del Quattrocento, assistiamo ad un fenomeno interessante: nel novero dei notai in servizio presso il comune si può constatare una certa ricorrente presenza di alcuni personaggi che, pur rivestendo mansioni non sempre identiche, sembrano configurare l'esigenza di continuità e di garantita stabilità delle istituzioni carmagnolesi. Credo quindi che ben si addica anche al caso di Carmagnola il termine «protoburocrazia», adottato da Antonio Ivan Pini per definire un sistema amministrativo comunale ancora poco incline all'impiego di personale permanente, ma di fatto già proiettato verso moderne forme di funzionariato.[10]

2. *La produzione documentaria*

a. Gli ufficiali del comune

Il tentativo di definire il ruolo e la figura degli ufficiali preposti alla produzione documentaria ci mostra quanto importanti siano le delibere consiliari per dare contenuti precisi alle genericità, se non ai vuoti, delle formulazioni statutarie rispetto a comportamenti che erano connaturati a determinate attività amministrative. Nello statuto i due «clavarii communis»,[11] eletti dal consiglio e in carica

giure antisabaude a un nuovo equilibrio sociale e istituzionale, in *Storia di Torino*, II: R. Comba (a cura di), *Il basso medioevo e la prima età moderna*, Einaudi, Torino 1997, pp. 214-57, in particolare alle pp. 214-28.

[9] Cfr. *infra* il testo corrispondente alla nota 43.

[10] Pini, *La 'burocrazia' comunale*..., p. 218.

[11] I «clavarii», uno appartenente alla *bancata* dei nobili e uno a quella del popolo, erano eletti, come tutti gli altri ufficiali del comune, dai quattro *ellectores officialium* (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 60v).

per sei mesi, vengono citati in una sola rubrica nella quale sono descritte le loro mansioni, legate soprattutto – come si vedrà – alla prassi di produzione e di conservazione delle carte.[12] Va subito detto come dallo statuto si possa rilevare che i «clavarii» dovevano essere notai, sebbene ciò non venga dichiarato esplicitamente, realtà peraltro apertamente palesata dalle deliberazioni del consiglio, dalle quali risulta evidente come tali ufficiali si sottoscrivessero in qualità di notai e avessero un ruolo centrale nella produzione della documentazione del comune.[13] Redigevano infatti, alternandosi nella stesura,[14] i verbali delle sedute del consiglio del comune che, a norma di statuto, dovevano essere redatte «in uno libro»[15] e «per

[12] *Statuti 1336/1344* c. 17r: «Quod eligantur duo clavari communis rubrica. Item, statutum est quod de here communis Carmagnolie ematur unum scrineum cum duabus clavibus et duabus clavaturis, una quarum per unum hominem nobilem et alia per unum hominem popularem conservetur et custodiatur prout in consilio ordinatum fuerit, in quo scrineo conserventur et custodiantur omnes libri, scripture et instrumenta et omnes alie scripture communis Carmagnolie specialiter teneantur et habeantur per illos duos qui eligentur ut supra expensis dicti communis. <Et ematur> unus liber grossus qui similiter custodiatur ibidem, in quo scribantur omnes rationes racionatorum et nomina ipsorum collectorum illarum talearum, de quibus rationes ut supra facte fuerunt et male soluciones et summe ipsarum talearum similiter in ipso libro scribantur et ponantur et si aliquis nuncius miteretur per commune vel aliquis fieret pro communi predito tam solutiones quam absolutiones et quantitates de quibus facte fuerint et a quibus et qualiter et annis et indicio, mensis et dies quibus predita fient similiter in libro scribantur. Similiter teneantur scribere propositas et reformationes consiliorum qui stare debeant in eorum officio per menses VI tantum»; stesse disposizioni in *Statuti 1406*, c. 22rv; *Statuti 1438*, c. 26r; *Statuti 1465*, c. 30v; *Statuti 1644*, capitolo CXLIII, p. 47.

[13] Tra le competenze dei due «clavarii» enunciate nella rubrica statutaria che li riguarda (cfr. *supra* la nota 12 e la rubrica citata *infra* alla nota 15) troviamo quello di «scribere propositas et reformaciones consiliorum», compito che un'altra rubrica (cfr. *infra* la nota 16) affida espressamente a un notaio: «donec ibidem proposite et reformaciones formate, lecte et scripte fuerint per notarium». Per quanto concerne invece la sottoscrizione dei registri di deliberazioni, v. ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 2, cc. 97v e 108r.

[14] ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 2, cc. 106v-107r. Nel semestre della «clavaria» di Pietro Cavassa e di Manfredo Boetti è particolarmente evidente la quasi regolare alternanza dei due «clavarii» nella stesura delle *reformationes*.

[15] *Statuti 1336/1344*, c. 16v: «Quod ea que fient in consilio scribantur et legantur ibi. Item, statutum et ordinatum est quod castellanus teneatur facere scribi omnes prepositas et confirmationes consilii in uno libro et ipsas confirmationes seu reformationes consilii scribi facere et legi ante quam consiliari separent a consilio»; stesse disposizioni in *Statuti 1406*, cc. 20v-21r; *Statuti 1438*, c. 27r; *Statuti 1465*, c. 23r; *Statuti 1644*, capitolo CXXI, p. 41.

notarium»,[16] senza una precisa indicazione su chi avrebbe dovuto svolgere tale compito.[17]

[16] *Statuti 1336/1344*, c. 16rv: «De consiliariis a consilio non separando. Item, statutum est quod si aliquis ex consiliaris se separaverit a consilio donec ibidem preposite et reformaciones formate, lec<te> et scripte fuerint per notarium sine licencia domini castellani, sit in banno pro quolibet et qualibet vice sol. I»; v. anche *Statuti 1406*, c. 21r; *Statuti 1438*, c. 28r; *Statuti 1465*, c. 24r; *Statuti 1644*, capitolo CXXX, p. 43.

[17] Il consiglio, massimo organismo collegiale comunitativo, era formato da quaranta «consciliarii sive credendarii» ripartiti fra «nobiles» e «populares». Tale suddivisione venne stabilita con la sentenza arbitrale del 23 agosto 1312 (pervenuta in una copia autentica del 10 maggio 1452) nella quale Manfredo di Saluzzo decretava che «conscilium generale communis et universitatis Carmagnolie sit et esse debeat de quadraginta consiliariis sive credendariis et quod medietas dicti conscilii, sive dictorum XL consiliariorum sit et esse debeat de nobilibus Carmagnolie, scilicet de illis qui pro nobilibus inferius denotantur aut de heredibus eorundem. Item, quod dicti nobiles et heredes eorum possint deputare sive eligere ex se ipsis XX consiliarios sive credendarios de dictis XL consiliariis et habeant dicti nobiles eorumque heredes supradicti medietatem omnium officiorum, honorum et beneficiorum supradicti comunis. Reliqua vero medietas dicti consilii et dictorum XL consiliariorum sive credendariorum sit et esse debeat de popularibus loci predicti Carmagnolie sive de illis qui cum popularibus aut inter populares sunt vel erunt sive pro popularibus habebunt et populares ex forma presentis sententie tenebunt; et quod predicti populares possint deputare sive eligere ex se ipsis XX consiliarios sive credendarios de dictis XL consiliariis et habeant medietatem omnium officiorum, honorum et beneficiorum prelibati comunis. Et quicquid fecerint dicti consiliarii sive credendarii in factis et negotiis dicti comunis Carmagnolie valeat et teneatur perinde ac si factum esset per totam universitatem totumque comune Carmagnolie» (ASCC, Titolo IX, *Personale amministrativo*, Categoria 1, *Sovrani*, volume 1, fascicolo 3). Le norme statutarie del 1336/1344, oltre a recepire quanto disposto nella sentenza, stabilirono la durata in carica per un anno dei consiglieri, un terzo dei quali era chiamato a ricoprire i vari uffici alternandosi ogni sei mesi: «Sequitur quarta collatio de consilio et pertinentibus ad consilium. Primo, de conscilio et consiliaris eligendis. Item, statutum et ordinatum est quod castellanus qui fuerit in illo tempore in Carmagnolia teneatur et debeat eligi facere consilium et consiliarios quadraginta ante dies VIII ante quam conscilium sit ad terminum, qui consiliarii sint et stent in officio per annum et ultra donec consilium renovaretur, medietas quorum consiliariorum sit de nobilibus et alia medietas de popularibus Carmagnolie» (*Statuti 1336/1344*, c. 15v). Dalle *reformationes* si evince che la composizione del consiglio variò nel corso del tempo. Dai ventiquattro consiglieri dell'anno 1434 al primo semestre del 1437, si passò nuovamente a quaranta nel secondo semestre del 1437, quando nella seduta del 4 novembre si stabilì che «conscilium communis Carmagnolie revertatur in quadraginta sicut constat per capitulum et quod dictum conscilium non possit renovare, nisi de anno in anno prout capitulum facit mencio et officialles debeant renovari de sex menses in sex mensibus prout moris est» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 78r). A partire dal 29 novembre 1496, pur rimanendo quaranta i membri del consiglio, aumentò il numero degli ufficiali: vennero nominati, due per ogni ufficialato, i «recerchatores leprosarum», gli «extimatores ignis in Moneta», gli «extimatores ignis in Sancta Maria», gli «extimatores ignis in Sancto Iohanne», i quali non appartenevano alla rosa dei consiglieri (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 2,

Materialmente le *reformationes*, nella loro redazione definitiva, venivano compilate da uno dei due «clavarii»/notai del comune in quaderni di durata semestrale che si aprivano, generalmente, con l'indicazione dei loro nomi, seguiti dalla rassegna dei nuovi ufficiali del comune entrati in carica.[18] I «clavarii» provvedevano a trascrivere nello stesso libro le *litterae dominicales* inviate alla comunità dal marchese di Saluzzo per la nomina degli ufficiali marchionali[19] e le lettere relative all'amministrazione della comunità stessa ritenute più importanti.[20] Registravano e sottoscrivevano poi puntualmente

cc. 13r-14r). Per questioni poi di particolare rilevanza per la comunità, è attestata la convocazione del consiglio dei capi di casa («capita domorum»), come in occasione della vertenza fra il comune e i canonici in merito al finanziamento della costruzione della nuova chiesa (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 2, cc. 121v-123r). Pur in assenza di un organo di governo ristretto formalmente riconosciuto, dagli statuti emerge che la convocazione del consiglio generale avveniva tramite la richiesta fatta da quattro consiglieri, i quali erano tenuti ad esporre preventivamente al castellano i motivi di tale richiesta. Su analoghi assetti istituzionali v. P. Pezzano, *Istituzioni e ceti sociali in una comunità rurale: Racconigi*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIV/2 (1976), pp. 619-91, in particolare alle pp. 645-47; R. Eandi, *Il comune di Saluzzo dalle origini al secolo XV*, in *Saluzzese medievale e moderno. Dimensioni storico-artistiche di una terra di confine*, «Bollettino della società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo», 113/2 (1995), pp. 7-68, in particolare alle pp. 29-30. Nella *reformatio* dell'8 maggio 1536, «propter tumultum bellorum», il consiglio approvò che fossero dodici i consiglieri ad «ordinare prout sibi melius videbitur» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 5, c. 52r del quadernetto delle *reformationes* 1534-1538), così come nella seduta del 18 giugno 1544 si richiese a Gabriele marchese di Saluzzo di congregare soli dodici consiglieri, viste le difficoltà di riunire il consiglio comunitativo al completo (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 7, c. 53v).

[18] Le *reformationes* del primo semestre del 1434 si aprono con l'espressione «Sequuntur reformationes scripte tempore clavarie Henrici Gati et Guillelmi Sartoris» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 3v); quelle del primo semestre del 1438 con l'espressione «Titulus clavarie facte per Avaterum Tuerdum et Bompetrum Texium» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 97r). Ancora nel 1539 viene dichiarato «Sequontur (*sic*) proposita tempore clavariatus nobilis Nichole de Sartirana ac egregi Iohannis Marie Thexii» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 6, c. 1r del quarto quaderno delle *reformationes*).

[19] ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 10rv. A partire dal 1496 i «clavarii» generalmente sottoscrivono l'«acceptatio novi potestatis et prestastio iuramenti» in qualità di «notari et conclavari conscilii» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 2, c. 9r).

[20] Si ricordano, ad esempio, la lettera del 29 giugno 1434 del marchese Ludovico I alla comunità di Carmagnola affinché preventivasse nei propri conti la riscossione di 200 ducati necessari a saldare un debito con un creditore, nonché la lettera del marchese Ludovico I del 20 marzo 1438 contenente la richiesta alla comunità di «XVI pedites aptos et expertos in armis» da inviare al principe di Piemonte primogenito e

gli *instrumenta venditionis* delle gabelle[21] e, a partire almeno dal XVI secolo, le lettere di condotta di alcune figure professionali come i maestri e i medici.[22]

Non è raro che durante il loro mandato i «clavarii» rogassero *instrumenta* per conto del comune[23] che poteva tuttavia avvalersi di notai esterni all'amministrazione.[24] In questo caso, secondo la pro-

luogotenente del duca di Savoia (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, cc. 5r e 91v).

[21] ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 2, cc. 26r-27r e 101v. Anche in questo caso i «clavarii» si sottoscrivono quali «notari et conclavarii conscilii». Desidero evidenziare un'eccezione: nella vendita della gabella grossa del 2 gennaio 1500 la sottoscrizione non è fatta da uno dei due «clavarii», ma da un altro notaio appartenente alla rosa degli ufficiali del comune. Ciò avviene perché ad aggiudicarsi l'appalto della gabella fu proprio uno dei due «clavarii communis», evidentemente non impediti in questo dalle norme statutarie (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 2, c. 112rv).

[22] Cfr. ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati* volume 2, c. 179v per la nomina del *magister Donatus habachista*; cc. 197v-198r per la nomina del *magister Antonius de Curte medicus*.

[23] Nell'*instrumentum* di concessione di mutuo alla comunità di Carmagnola rogato il 10 dicembre 1412, il notaio Manuele *Cucuntius* si sottoscrive come «notarius publicus imperiali auctoritate et clavarius civitatis Carmagnolie» (ASCC, Titolo V, *Passività patrimoniali*, Categoria 1, *Mutui e conti correnti*, volume 1, fascicolo 22). Nella copia del 17 luglio 1455 delle franchigie concesse da Ludovico I alla comunità di Carmagnola nel 1427, il notaio Antonio Cavallero di Carmagnola si sottoscrive quale «publicus imperiali auctoritate notarius scribaque et clavarius dicti loci Carmagnolie» (ASCC, Titolo XXIII, *Servizi governativi*, Titolo 1, *Pretura*, volume 1, fascicolo 1). Nella convenzione del 20 settembre 1484 stipulata fra la comunità carmagnolese e Gerolamo Paserio per l'affitto della gabella grossa, il notaio Luchino Tesio si sottoscrive come «notarius publicus de eodem loco et predicti consilii conclavarius» (ASCC, Titolo IV, *Diritti e tasse comunali*, Categoria 1, *Dazio*, volume 1, fascicolo 3). Pietro Cavassa, «conclavarius communis» nel secondo semestre del 1499, dichiara nella *reformatio* dell'11 novembre 1499 di avere rogato l'atto di vendita di alcuni gerbidi nella regione Villero «super finibus Carmagnolie» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 2, c. 106v).

[24] Ben testimoniano questa prassi lo statuto citato *infra* a nota 25, nonché l'*instrumentum* di mutuo rogato il 2 febbraio 1355 dal notaio Sismondino Milanesio di Carmagnola, nel quale i «clavarii communis» Manfredo Casalis e Marco Sartor sono annoverati fra i testimoni (ASCC, Titolo V, *Passività patrimoniali*, Categoria 1, *Mutui e conti correnti*, volume 1, fascicolo 47). È importante sottolineare che le disposizioni statutarie vietavano ai notai chierici di «habere aliquod officium communis» e «avocare coram curia seculari (...), nisi fuerit vel sit subiugatus et subditus castellano Carmagnolie et salvo quod si se portare voluerit vel subicere communi iurisditioni et castellano Carmagnolie ut sunt homines laycii» (*Statuti 1336/1344*, c. 17r; stesse disposizioni in *Statuti 1406*, c. 23v; *Statuti 1438*, c. 32v; *Statuti 1465*, c. 28r; *Statuti 1644*, capitolo CLII, p. 50). È questo il caso del notaio carmagnolese Luchino Tesio, che fu «conclavarius communis» nel secondo semestre del 1500. Nella *completio* dell'*instrumentum* del 30 dicembre 1503 nel quale il comune di Carmagnola e i canonici si accordano per il

cedura descritta dagli statuti, il consiglio doveva nominare «duos sapientes» incaricati di stabilire un equo compenso per i professionisti, obbligati a loro volta a «instrumenta reddere communi pro eo quod taxatum fuerit».[25] Nel corso del XIV secolo è attestata da più *instrumenta* la coincidenza fra la mansione di rogatario di documenti comunali e la carica di ufficiale, sebbene essa non si rilevi dalle sottoscrizioni dei notai stessi.[26] È infatti nel testo dell'*instrumentum* dell'8 maggio 1336, con il quale la comunità carmagnolese concedeva al

pagamento delle decime, Luchino si individua quale «clericus ac publicus imperiali auctoritate notarius» (ASCC, Titolo XV, *Culto e cimiteri*, Categoria 3, *Parrocchie*, volume 1, fascicolo 1). Sappiamo inoltre che egli ebbe un ruolo attivo nella questione che vide, per anni, contrapposti il comune e i canonici e capitolo della collegiata dei SS. Pietro e Paolo: fu ambasciatore presso il marchese Ludovico nel 1501, quando i religiosi mossero un nuova causa al comune (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 2, c. 143r); venne nuovamente nominato ambasciatore presso i canonici quando il comune richiese loro di concludere la lite «amicabiliter» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 2, c.186v). Per il problema dei notai chierici nel tardo medioevo v. G. G. Fissore, Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie. *I chierici notai nella documentazione capitolare e vescovile ad Asti fra XIII e XIV secolo* e A. Olivieri, *Per la storia dei notai chierici nel Duecento: il caso del Piemonte*, in D. Puncuh (a cura di), *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, «Atti della società ligure di storia patria», n.s., XLIII/1 (2003), pp. 365-414 e 701-38; G. Chironi, *La mitra e il calamo. Il sistema documentario della chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI)*, Ministero per i beni e le attività culturali-Accademia senese degli Intronati, Roma-Siena 2005, in particolare alle pp. 61-62.

[25] *Statuti 1336/1344*, c. 14v: «Qualiter solvi debeat notarius de instrumentis receptis pro negocis communis rubrica. Item, statutum est quod quilibet notarius de Carmagnolia vel aliunde qui aliquod instrumentum receperit seu in publicam formam fecerit seu recipiet vel faciet in futurum, quod instrumentum seu instrumenta tangat vel tangant universitatem hominum Carmagnolie, tam nobilium quam popularium, teneatur et debeat capere pro factura instrumenti seu instrumentorum tantum quantum sibi taxatum fuerit per duos sapientes qui in conscilio eligentur, iurantibus ipsis sapientibus taxare tantum quantum eis videbitur fore dignum. Et castellanus teneatur cogere dictos notarios seu notarium instrumentum seu instrumenta redere communi pro eo quod taxatum fuerit per sapientes, salvis instrumentis que recipientur et fient per notarios camere domini marchionis»; stesse disposizioni in *Statuti 1406*, c. 20v; *Statuti 1438*, c. 25rv; *Statuti 1465*, c. 22r; *Statuti 1644*, capitolo CXVI, p. 39. Si segnala che la parte finale della disposizione è presente solo in *Statuti 1406*.

[26] Si può ipotizzare che quanto asserito da Gian Giacomo Fissore per il XIII secolo, ovvero che «i notai in funzione di scribi comunali usino regolarmente solo la propria personale definizione di area notarile, tralasciando quella relativa al funzionariato comunale», possa valere anche per la Carmagnola del XIV secolo (G. G. Fissore, *Il notaio ufficiale pubblico dei comuni italiani*, in P. Racine (a cura di), *Il notariato italiano del periodo comunale*, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Piacenza 1999, pp. 47-56; v. anche Id., *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento medievale*, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto 1977, pp. 123-38, in particolare alle pp. 132-35.

marchese Federico venticinque «clientes cum armis», che Sismondino Milanesio si dichiara «notarius» e «nunc clavarius communis», mentre nella *completio* si qualifica esclusivamente quale notaio.[27] Allo stesso modo, nel testo della quietanza del 10 gennaio 1346 relativa al pagamento del fodro di san Martino, Matteo Sartor esplicita di essere «clavarius communis Carmagnolie» e «notarius infrascriptus», ma tace sulla sua carica di ufficiale comunale nella sottoscrizione.[28] Sarà in seguito più frequente nelle sottoscrizioni di *instrumenta* prodotti per il comune l'esplicito riferimento alla funzione di ufficiale svolta in quel momento dal notaio rogatario,[29] in assenza del quale risulta arduo procedere alla sua identificazione con uno dei «clavarii communis», stante anche la frammentarietà delle fonti deliberative quattrocentesche. Risulta ad ogni modo significativo riscontrare come molti di quegli stessi notai, peraltro provenienti da un ristretto numero di famiglie carmagnolesi,[30] avessero comunque a più riprese rivestito la carica di «clavarii communis».

Il comune di Carmagnola si serviva di notai – necessariamente del luogo o al più «habitantes ibidem et solventes in Carmagnolia fodra et taleas»[31] – anche nell'ambito delle complesse operazioni

[27] ASCC, Titolo IX, *Personale amministrativo*, Categoria 1, *Sovrani*, volume 1, fascicolo 4.

[28] ASCC, Titolo IX, *Personale amministrativo*, Categoria 1, *Sovrani*, volume 1, fascicolo 11.

[29] Cfr. *supra* la nota 23.

[30] Si tratta di una dozzina di famiglie, o poco più, fra le quali spiccano quelle dei Cavassa e dei Milanesio. La famiglia Cavassa, fra i cui massimi esponenti vi sono i «doctores utriusque iuris» Galeazzo e Francesco, vicari marchionali al tempo dei marchesi Ludovico I e Ludovico II, rivestì un ruolo di primaria importanza nel campo politico, economico, culturale dell'intero marchesato. Pietro Milanesio, membro di una famiglia carmagnolese attestata fin dal XII secolo, già appartenente al ceto nobiliare all'inizio del XIV secolo, fu segretario marchionale dal 1437 al 1481. Per uno studio sulle famiglie carmagnolesi si rimanda a Ghietti, *Famiglie e personaggi*...; per le figure di Galeazzo e di Francesco Cavassa v. F. Curlo, *Storia della famiglia Cavassa di Carmagnola e di Saluzzo*, «Piccolo archivio storico dell'antico marchesato di Saluzzo», II (1903), pp. 58-133; F. Curlo, *Il memoriale quadripartitum di fra' Gabriele Bucci da Carmagnola*, Società storica subalpina, Pinerolo 1911, pp. 20, 26-33; G. Gentile, *Le carriere di Galeazzo e Francesco Cavazza all'ombra dei marchesi di Saluzzo*, in Comba (a cura di), *Ludovico II marchese di Saluzzo*..., I, pp. 115-49; per la figura di Pietro Milanesio v. P. Merati, *Un notaio al servizio del marchese: Pietro Milanesio di Carmagnola*, in Comba (a cura di), *Ludovico I marchese di Saluzzo*..., pp. 131-44.

[31] *Statuti 1336/1344*, cc. 16v-17r: «Sequitur quinta colatio, de officialibus comunis Carmagnolie. Primo, quod regestatores et notari sint de Carmagnolia. Item, statutum et ordinatum est quod si aliquod regestum fieret in Carmagnolia, quod regestatores ad faciendum ipsum regestum eligantur in consilio Carmagnolie, et notari similiter. Et sint ipsi regestatores et notari omnes de Carmagnolia seu habitantes ibidem et

estimali funzionali alla compilazione del cosiddetto «regestum» o «registrum».[32] Ogni qual volta fosse stata necessaria la compilazione del 'libro dei consegnamenti' ovvero del «regestum/registrum» («si aliquod regestum fieret in Carmagnolia»), il consiglio doveva eleggere gli ufficiali responsabili delle operazioni e i notai verosimilmente incaricati di redigere le relative scritture («regestatores ad faciendum ipsum regestum eligantur in consilio Carmagnolie et notari similiter»). La normativa non specifica se anche i «regestatores» dovessero essere o meno notai, tuttavia una *reformatio* del 7 dicembre 1435, a proposito di una nuova redazione del «registrum», dissolve ogni incertezza sulla qualifica/professione dei suoi compilatori, stabilendo che «elligantur quatuor notarii qui scribant registra et octo qui sint cum dictis notariis ad tassandum registra et quod in dictis registris non apponantur nisi possessiones».[33] Erano dunque

solventes in Carmagnolia fodra et taleas et facientes avarias et conditiones hominum Carmagnolie. Alii vero extranei nullo modo possint regestum facere nec scribere in Carmagnolia sub aliquo modo vel ingenio. Et si taliaverint vel fecerint vel scripserint, non valeat nec teneat id quod per ipsum factum fuerit vel scriptum, sed pro infacto habeatur. Et quod ipsis regestatoribus et notariis taxetur et ordinetur salarium per consilium et in consilio Carmagnolie. Et quod ipsi non propter ea in aliquo excusentur de dito regesto occaxione eorum offici nisi prout et sicut eisdem taxatum fuerit per consilium ut supra; et qui contrafecerit solvat pro quolibet et qualibet vice pro banno sol. XX»; stesse disposizioni in *Statuti 1406*, c. 21v; *Statuti 1438*, cc. 28v-29r; *Statuti 1465*, c. 24v; *Statuti 1644*, capitolo CXXXIII, p. 44.

[32] Per una panoramica generale su estimi e catasti di età medievale v. Cammarosano, *Italia medievale*..., pp. 184-93, nonché, con particolare riferimento all'ambito perugino, A. Grohmann, *Il documento perugino nel panorama degli estimi italiani del secolo XIII*, in G. Albini (a cura di), *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Scriptorium, Torino 1998, pp.141-54. Per lo specifico caso piemontese v. L. Baietto, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del XIII secolo*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII/1 (2000), pp. 105-65; (2000/II), pp. 473-528; v. anche A. Barbero, I. Naso, *La classe dirigente e i problemi di una città in difficoltà*, in *Storia di Torino*..., pp. 261-94, in particolare il saggio di A. Barbero, *Il gettito delle imposte e i problemi finanziari del comune*, pp. 261-75; P. Merati, *Il comune di Mondovì e la documentazione: testimonianze e ipotesi*, in *Storia di Mondovì e del Monregalese*, II: R. Comba, G. Griseri, G. M. Lombardi (a cura di), *L'età angioina (1260-1347)*, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo-Mondovì 2002, pp. 81-110.

[33] ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 31rv. A riprova della qualifica di notaio di coloro che erano nominati per la compilazione dei 'libri dei consegnamenti' si veda anche la *reformatio* del 2 dicembre 1437 nella quale il consiglio stabiliva che «elligantur duo qui habeant potestatem perquirendi duos notarios qui scribant registra communis Carmagnolie» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 81v).

dei notai, membri del consiglio,[34] ad essere incaricati della stesura materiale del «registrum», mentre l'allibramento era demandato ad altri otto consiglieri.[35] Dalla documentazione risalente alla seconda metà del XV secolo e ai primi decenni del Cinquecento appare chiaro come in quella fase la redazione del «registrum» o 'libro dei consegnamenti' venisse affidata a notai membri del consiglio appartenenti alla rosa degli ufficiali e non a notai temporaneamente esterni all'amministrazione.[36]

Sulla base degli allibramenti venivano calcolate le imposte dirette, dando così origine a un'ulteriore specifica produzione

[34] Si veda l'elenco dei «consiliarii communis Carmagnolie» per il secondo semestre 1435 (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati* volume 1, c. 30v).

[35] Nella deliberazione del 15 aprile 1438 si stabilì che «elligantur octo de conscilio qui squarent registra et illa ordinent prout eis videbitur, qui ellecti sunt hii et quod habeant potestatem et debeant ordinare librum decimarum et componere cum illis qui habent possessiones commissas» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 94rv). Ancora più esplicita la *reformatio* del 16 settembre 1438: «registra dentur ad squadrandum Bonifacio Ternavaxio pro precio florenorum quatuor»; il notaio Bonifacio Ternavasio era, in quel semestre, uno dei due «racionatores communis» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, cc. 97r e 104v).

[36] Se il 'libro dei consegnamenti' del 1497 non ha alcuna indicazione relativa alla sua redazione, i «registra» del 1461 e del 1471 erano stati invece compilati dal notaio Matteo Miletto, personaggio di cui sappiamo con certezza essere stato «conclavarius communis» nel 1465, come attesta la sua sottoscrizione alla franchigia esemplata nel codice degli statuti (*Statuti 1465*; cfr. *supra* la nota 2). Il consegnamento del 1461, oltre a recare l'autenticazione («registrum Mathei Mileti autenticatum»), riporta, nel consegnamento dello stesso notaio, l'indicazione «registrum mei Mathei Mileti» (ASCC, Titolo XXV, *Catasto*, Categoria 2, *Registri*, volume 1, cc. 1 e 95r), proprio come accade nel consegnamento del «registrum» del 1471, dove si legge «registrum mei Mathei Mileti notarii» (ASCC, Titolo XXV, *Catasto*, Categoria 2, *Registri*, volume 2, c. 2r). Nel 1491 fu Pietro Cavassa, «conclavarius communis» negli anni successivi, a redigere il nuovo «registrum oppidi Carmagnolie», come attesta la sottoscrizione: «In nomine Domini, amen. Hec sunt consignamenta seu registra hominum Carmagnolie consignata et registrata per infrascriptas personas eorum medio iuramento de anno millesimo quadrigentesimo nonagesimo primo, indicione nona, scripta per me notarium publicum de Carmagnolia de mandato consilii et credentie Carmagnolie» (ASCC, Titolo XXV, *Catasto*, Categoria 2, *Registri*, volume 3, c. 1r). Nella *reformatio* del 17 marzo 1505 i «clavarii communis» Tristano Sartirana e Manfredo Boetti furono incaricati di «scribere registrum forensium et exigere taleam impositam ad rationem grossorum decem pro singula libra registri et quicquid exigerunt legalem computum reddant rationatoribus communis qui pro tempore fuerint» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 3, c. 38r). Per la registrazione dei «bona immobilia» del 1514 il consiglio stabilì che chiunque possedesse tali beni «teneatur registrare in manibus egregii domini nostri notarii publici de dicto loco cum iuramento» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 3, c. 219r).

documentaria.[37] Stabilita l'entità della taglia, il consiglio nominava due «taleatores», gli ufficiali cioè incaricati della sua ripartizione fra i contribuenti. Una volta determinato il carico fiscale individuale, i «taleatores» dovevano farlo registrare da un notaio «in libro communis Carmagnolie et causam quare iniunguntur et nomen ipsorum ordinatorum et nomen notarii qui illam taleam seu communanciam scripxerit».[38] Il «liber communis», nel quale erano registrati anche i mutui contratti dal comune,[39] veniva poi affidato ai «collectores» che provvedevano alla riscossione materiale della «talea», accompagnati presumibilmente dallo stesso notaio incaricato di sottoscrivere gli avvenuti pagamenti.[40] La lista di coloro che non

[37] Sulle imposte dirette in età medievale v. Cammarosano, *Italia medievale*..., pp. 174-93 e, con particolare riferimento al caso toscano, Id., *Il sistema fiscale delle città toscane*, in Gensini (a cura di), *La Toscana nel secolo XIV*..., pp. 201-11 e M. Ginatempo, *Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.)*, Olsckhi, Firenze 2000; sul caso piemontese v. Baietto, *Scrittura e politica*... pp. 499-508.

[38] *Statuti 1336/1344*, c. 19rv: «Quod quicumque impositor sive taliator alicuius talie sive impositionis ipsam taleam sive impositionem scribi faciat in libro comunis. Item, statutum est quod quicumque fuerit illa persona de Carmagnolia vel aliunde que statuta fuerit et ordinata in consilio communis Carmagnolie vel ab aliquo officiali ipsius communis ad inponendum et statuendum et ordinandum aliquam taleam vel aliquam exactionem pro communi Carmagnolie, quod illi taliatores vel impositores tenenatur scribere vel scribi facere quantitatem illius talee vel alterius exactionis, sive sumptus, quod statuent vel ordinabunt in libro communis Carmagnolie et causam quare iniunguntur et nomen ipsorum ordinatorum et nomen notarii qui illam taleam sive communanciam scripxerit et incontinenti facta vel ordinata ipsa communancia vel talea antequam publicetur per villam Carmagnolie. Quod si non fecerit, solvat pro banno pro quolibet et qualibet vice solidos V et nullum inde habeat sive habeant salarium vel lucrum et tam de taleis totius communis quam de taleis nobilium et popularium». Stesse disposizioni in *Statuti 1406*, cc. 20v-21r; *Statuti 1438*, c. 32r; *Statuti 1465*, c. 27v; *Statuti 1644*, capitolo CL, p. 50.

[39] La norma statutaria prevedeva infatti che si annotasse nel «liber communis», entro tre giorni dalla stipula, «quantitatem illius debiti qui mutuo aceperit et quod ascendunt usure hinc ad terminum ad quod mutuum acipiat et a quo mutuum acipiunt et nomen notari qui conficerit instrumentum illius mutui et causam quare illud mutuum faciant» (*Statuti 1336/1344*, c. 19r); stesse disposizioni in *Statuti 1406*, c. 23r; *Statuti 1438*, c. 32r; *Statuti 1465*, c. 27rv; *Statuti 1644*, capitolo CXLIX, p. 49.

[40] *Statuti 1336/1344*, c. 20r: «De coletoribus taliarum. Item, statutum et ordinatum est quod quilibet collector cuiuscumque talie peccuniarie usque in quantitatem librarum C Astensium habeat pro suo salario de qualibet libra quam colligerit et de qua rationem rediderit recepisse racionatoribus communis, sive sit talea tocius communis sive nobilium tantum sive popullarium tantum, denarios III Astensium; et si ultra libras C ascenderit, cuiuscumque quantitatis fuerit, habeat pro suo salario pro qualibet libra denarios II eiusdem monete de qua fuerit dita talea et quilibet decanus solidos II et si talea ascenderit ultra libras C, quilibet decanus habeat solidos III et

avevano pagato veniva a quel punto affidata ai «collectores malarum pagarum», ovvero coloro che erano incaricati della riscossione dei debiti rimasti insoluti.[41] Nominati all'occorrenza, tali ufficiali erano coadiuvati nel loro compito dal castellano, cui spettava un ottavo di ogni somma riscossa. Anche i «collectores» erano tenuti «fieri facere racionem» del loro operato, nel loro caso ai «rationatores».[42]

I proventi raccolti dai «collectores» venivano quindi versati nelle casse del comune, gestite dai «rationatores». Questi, in numero di due per semestre, erano i tesorieri della comunità incaricati di raccogliere «omnes rationes omnium talearum et omnium denariorum receptorum per aliquem officialem communis».[43] In quello che gli

non ultra; et quilibet notarius qui aliquam aliam taleam scripserit, habeat pro qualibet talea solidos XV; et si per excortes sive exquaras, habeat solidos V Astensium quilibet notarius de qualibet excorta vel exquara». Stesse disposizioni negli *Statuti 1406*, c. 24r; negli *Statuti 1438*, cc. 33v-34r; negli *Statuti 1465*, cc. 28v-29r; negli *Statuti 1644*, capitolo CLVII, p. 52.

[41] I due «collectores malarum pagarum» erano eletti da tutti gli ufficiali del comune; *Statuti 1336/1344*, c. 21rv: «De collectoribus malarum pagarum. Item, statutum est quod castellanus teneatur eligi facere duos homines bonos et legales, unum ex nobilibus alium ex popullaribus, omni tempore quo alii officiales eligentur, ad excuciendum omnes stractas talearum sive malarum pagarum de omnibus libris, tam factis quam faciendis, et de inpositis quam de hiis que aliquo tempore imponentur, tam de taleis tocius communis quam nobilium et popularium. Et quod castellanus teneatur et debeat ipsis collectoribus dare conscilium, auxilium et favorem ad colligendum ipsas supertaleas et malas pagas. Et teneatur omne illud quod excucietur per illos excussores poni facere in utilitatem communis et facere fieri rationem eisdem collectoribus vel excusoribus de qualibet mala paga sive talea racionatoribus communis qui tunc fuerint. Et habeant dicti excussores plenum posse excuciendi quartum plus de qualibet talea et mala paga pro banno, cuius banni medietas ipsius castellani et alia medietas ipsorum excussorum. Et possint eciam excutere de ipsis malepagis pro quolibet solido uno huius quod excucient denarium I Viannensium et due partes sint ipsorum excussorum et tercia pars decanorum et ipsas malas pagas iuvabunt ad excuciendum; et ultra hiis omnibus supradictis, si commune sive homines ipsius communis expensas aliquas facerent et bannum aliquod incurerent propter deffectum illorum qui non solvissent taleas collectoribus prioribus ipsarum, quod etiam excutere possint super hiis malis debitoribus sive malis pagatoribus pro quolibet solido [*vacat*] denarios Astensium quod sit dicti communis pro dapnis et expensis preditis et plus si dapnum plus ascenderet». Stesse diposizioni in *Statuti 1406*, c. 25rv; *Statuti 1438*, c. 36rv; *Statuti 1465*, c. 31r; *Statuti 1644*, capitolo CLXVII, p. 56.

[42] Nella seduta del consiglio del 2 giugno 1545 i «rationatores» Raimondo Trabucherio e Paolo Braida con i sindaci Galeazzo Cavassa e Michele Boetti furono incaricati di rivedere i «computa» di Costanzo Cavassa e di Costanzo Romerio esattori della «talea magna» (ASCC Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 7, c. 92r).

[43] *Statuti 1336/1344*, c. 17v: «Quod eligantur duo racionatores rubrica. Item, statutum est quod castellanus teneatur et debeat eligere seu eligi facere in consilio

ordinati chiamano «liber rationum»[44] – «in uno libro» recitano genericamente gli statuti – annotavano in entrata del comune la cifra complessiva della riscossione delle taglie,[45] i nomi dei «collectores» e i nomi di coloro che non avevano pagato; in uscita registravano la «summa expensarum» sostenute dal comune durante il loro mandato.[46] Da una deliberazione del 20 febbraio 1514 si apprende che il compito di «scribere raciones» venne affidato a un notaio esterno al consiglio, il quale, per un salario di 30 fiorini annui, avrebbe dovuto redigere il «liber rationum» per sei anni consecutivi, affiancato in tale mansione dai «sindici» e dai «rationatores» eletti di volta in volta.[47]

Sebbene gli statuti non ne facciano esplicita menzione, tutti gli ufficiali del comune, alla scadenza del loro mandato, erano sottoposti a revisione da parte di «sindici» nominati di volta in volta dal consiglio.[48] Una particolare cura era dedicata nel tenere memoria

communis Carmagnolie duos racionatores, unum de nobilibus et alium de popularibus, qui iurent audire facere et recipere omnes rationes omnium talearum et omnium denariorum receptorum per aliquem officialem communis et grani recepti. Que talee seu receptiones sunt tempore eorum officii qui rectores racionatores recipere debeant racionem de hiis que pertinent ad totam universitatem communis Carmagnolie. Et quod alii duo eligantur de popularibus qui rationem recipiant de hiis qui pertinent ad populares Carmagnolie tantum; et duret eorum officium per sex menses et finitis sex mensibus semper eligantur simili modo per VIII dies ante terminum circa». Stesse disposizioni in *Statuti 1406*, c. 21v; *Statuti 1438*, c. 29r; *Statuti 1465*, cc. 24v-25r; *Statuti 1644*, capitolo CXXXIIII, pp. 44-45. Dalle *reformationes* cinquecentesche si apprende che nel «facere rationes» i «rationatores» erano coadiuvati dai «clavarii», oltre che da due consiglieri eletti *ad hoc* (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 3, cc. 46r, 79r e 176v).

[44] ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 2, cc. 149v e 150r.

[45] *Statuti 1336/1344*, c. 17v: «Quod racionatores scribi faciant raciones communis quas facient. Item, statutum est quod racionatores prediti teneantur et debeant facere scribi in uno libro summa<m> cui<us>libet tale<e> que fient tempore eorum officii et causam quare facta fuit et nomina collectorum et nomina eorum qui non solverint taleam et summam recepti et summam expensarum et teneantur ipsam rationem legi facere in consilio cuiuslibet talee». Stesse disposizioni in *Statuti 1406*, c. 21v; *Statuti 1438*, c. 29r; *Statuti 1465*, c. 25r; *Statuti 1644*, capitolo CXXXV, p. 45.

[46] Tra le spese sostenute dalla comunità vi erano lo stipendio del «procurator communis» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 3, c. 64r), l'onorario dei «magistri» incaricati di costruire edifici pubblici, fossati e ponti (ASCC, Titolo XIX, *Lavori pubblici*, Categoria 1, *Costruzione di ponti*, volume 1, fascicoli 1 e 3).

[47] ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 3, c. 212v.

[48] Mentre tutte le compilazioni statutarie tacciono sulla resa del sindacato, sia degli ufficiali marchionali sia degli ufficiali del comune, le *reformationes* più antiche riportano

di quanto emerso dal sindacato dei «rationatores». I «clavarii» infatti erano tenuti a redigere nel «liber grossus» «omnes rationes racionatorum et nomina ipsorum collectorum illarum talearum, de quibus rationes ut supra facte fuerunt et male soluciones et summe ipsarum talearum».[49]

Le limitate tipologie di registrazione attuate dal comune di Carmagnola almeno fino alla seconda metà del XVI secolo, moderatamente articolate rispetto a nuclei documentari di grande livello come quelli prodotti, ad esempio, dai maggiori comuni cittadini,[50] si possono dunque riassumere, oltre che negli statuti, nel «liber reformationum», nel «registrum», nel «liber communis» o «liber grossus» e nel «liber rationum» (libro dei conti), oltre che negli *instrumenta*, a testimonianza di un apparato burocratico ancora semplice, ma ben strutturato dal punto di vista documentario.

b. Gli ufficiali marchionali

Tra gli ufficiali sottoposti a sindacato figuravano anche il castellano/podestà e i componenti della sua *familia*[51] inviati dal marchese

esclusivamente quella del podestà e della sua *familia* che avveniva «secundum formam franchisiarum communis Carmagnolie» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 2, c. 130v). Solamente con la deliberazione del 27 maggio 1535 il consiglio stabilì che i «sindici moderni et futuri successivis temporibus teneantur et debeant reddere et facere computum sui sindicatus in manibus aliorum sindicorum, rationatorum et clavariorum tunc sequentium infra quindecim dies postquam exirent a sindicatu suo» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 5, c. 30rv, quadernetto delle *reformationes* 1534-1538).

[49] Per il testo della normativa statutaria cfr. *supra* la nota 12. Queste scritture non si sono conservate per il periodo preso in esame. Tuttavia, ancora nel 1586, l'inventario del comune attestava la presenza in archivio di «un libro de ratione comunis del anno 1432» nel quale non è difficile ravvisare il «liber grossus». I cosiddetti 'manuali di cancelleria', conservati con continuità a partire dal 1558, ne ereditarono la funzione documentaria. Vi furono infatti trascritte le «rationes» dei vari tesorieri succedutisi in carica («Inventario delle scritture che sono nel archivio della magnifica comunità di Carmagnola fatto l'anno 1586» in ASCC, Titolo I, *Inventari*, Titolo 2, *Inventari d'archivio*, volume 1, c. 57).

[50] Sul caso bolognese v. tra l'altro A. Romiti, *L'armarium comunis della 'Camara actorum' di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1994.

[51] Inizialmente composta dal castellano, dal «clavarius potestatis» e dai «famuli curie», la *familia* comprese, a partire dal 1497, anche il cavaliere di giustizia (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 2, cc. 40v-41r).

di Saluzzo ad «ius dicere cum mero et mixto imperio».[52] Il castellano, in carica per un anno,[53] era nominato dal marchese stesso fra una rosa di «tres ex nobilibus marchionatus Saluciarum» scelti da sei uomini del consiglio generale.[54] Tale termine poteva essere tuttavia reiterato nel caso in cui una richiesta in tal senso da parte del potere marchionale fosse stata accolta dallo stesso consiglio generale del comune.[55]

Il «clavarius» del castellano, un notaio,[56] da non confondere con i «clavarii communis», ricopriva un ruolo di primo piano in un

[52] Sulla figura del podestà nel marchesato di Saluzzo v. D. Chiattone, *Della podesteria in Saluzzo*, «Piccolo archivio storico dell'antico marchesato di Saluzzo», I (1901), pp. 163-268; G. Gullino (a cura di), *Gli statuti di Saluzzo (1480)*, Società per gli studi storici archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo 2001, pp. 9-47; Grillo, *Comunità e signori del Saluzzese*..., pp. 209ss.

[53] Per le disposizioni statutarie relative alla durata in carica del castellano e della sua *familia* v. *Statuti 1336/1344*, c. 6rv; stesse disposizioni in *Statuti 1406*, c. 11r; *Statuti 1438*, c. 9rv; *Statuti 1465*, c. 8rv; *Statuti 1644*, capitolo XLIII, pp. 13-14.

[54] «In conscilio firmatum fuit quod elligantur sex homines de conscilio, tres ex nobilibus et tres ex popularibus, qui habeant potestatem elligendi tres ex nobilibus marchionatus Saluciarum in castellanum more solito usque ad terciam ellectionem si opus fuerit more solito et iuxta franchisias de hoc loquentes» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 7v).

[55] A tale proposito si veda la richiesta fatta dal marchese Ludovico I per la conferma di Baldessarre di San Damiano, signore di Cartignano, quale castellano in occasione della costruzione, nel 1434, del nuovo castello di Carmagnola (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 9r). È significativo però che il consiglio, pur accettando di avere per un altro anno lo stesso castellano, abbia imposto la nomina di un nuovo «clavarius» e di nuovi «famuli curie». Relativamente alla nomina degli ufficiali marchionali è rilevante la franchigia concessa dal marchese Ludovico II alla comunità di Carmagnola nel 1477, nella quale si stabiliva che non potessero essere eletti quali podestà e «clavarius» chi avesse abitato a Carmagnola per sei mesi o fosse oriundo di Carmagnola (ASCC, Titolo XXXIII, *Servizi governativi*, Categoria 1, *Pretura*, volume 1, fascicolo 1). Tuttavia è necessario ricordare che nel 1437, a causa del «morbo contagiosso in dicto loco Carmagnolie» si stabilì che venissero nominati, fra i carmagnolesi, i luogotenenti del castellano e del suo «clavarius». Fu così che «elligerunt in locumtenentem dicti domini castellani Henricum Sartorem alias Guercium, et in locumtenentem clavarii nobilem Iohannem Milanexium notarium», i quali avevano la potestà, in assenza degli ufficiali marchionali, di imporre «penas ad eorum arbitrium». Tale provvedimento fu limitato esclusivamente al momento che la peste colpì Carmagnola, derogando a quanto prescritto dalle franchigie per un periodo alquanto ristretto (ASCC, Titolo XXXIII, *Servizi governativi*, Categoria 1, *Pretura*, volume 1, fascicolo 1).

[56] Di parere differente è, in genere, la storiografia saluzzese: G. Manuel di San Giovanni, *Memorie storiche di Dronero e della valle di Maira*, I, Tipografia subalpina di Marino e Gantin, Torino 1868, p. 141, che ritiene che il «clavarius castellani» non sempre fosse un notaio; Grillo, *Comunità e Signori del Saluzzese*..., p. 213; Mongiano, *'Predecessorum suorum imitando vestigia'*..., p. 79, nota 4. La collazione X della redazione

ambito della produzione documentaria che si affiancava a quello della comunità. Nominato direttamente dal marchese, svolgeva la funzione di «scriba sive notarius omnium causarum tam civilium quam criminalium».[57] La produzione documentaria del «clavarius» marchionale era incentrata sul *liber curie*, ovvero su quella composita tipologia documentaria destinata a contenere gli atti civili e criminali frutto dell'attività giudiziaria del castellano.[58] L'analiticità con la quale gli statuti descrivono le modalità di redazione delle scritture di ambito giudiziario – la correttezza delle quali era condizione essenziale per il rispetto delle procedure processuali[59] – risulta in tutta evidenza, soprattutto se rapportata agli altri ambiti di produzione documentaria della comunità.[60]

Sempre di competenza del notaio di curia era la raccolta e la trascrizione delle accuse fatte dai «camparii» e relative ai danneggiamenti arrecati, sia dagli uomini sia dagli animali, alle coltivazioni e alle proprietà private,[61] nonché l'estimo dei danni provocati dagli

statutaria del comune di Saluzzo del 1477, riferendosi al «clavarius potestatis», lo indica esplicitamente quale «clavarium seu notarium domini marchionis» (Eandi, *Il comune di Saluzzo*..., p. 27, nota 59).

[57] Si veda la lettera patente di nomina del «clavarius» in ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 10v.

[58] Per questa tipologia documentaria v. Baietto, *Scrittura e politica*..., pp. 493-96.

[59] I capitoli relativi alle mansioni del «clavarius curiae» sono contenute nelle prime tre «collationes» degli statuti.

[60] A tale proposito si vedano i *capitula* contenuti nelle collazioni in cui «describitur de iusticia et pertinentibus ad ius civile», nonché in quelle «de maleficiis et criminalibus e de solutionibus clavarii et notari in civilibus et criminalibus et aliis contractibus» (*Statuti 1336/1344*, nel *verso* del foglio di guardia).

[61] Eletti dal consiglio in numero di sei nei giorni antecedenti la festa di san Martino, i campari – in carica per un solo anno – non dovevano abitare o essere originari di Carmagnola, pena la nullità delle loro accuse. Lo statuto prevedeva inoltre la nomina a «camparii» di «habitantes Carmagnolie» che potessero «super eius rebus constituere» (*Statuti 1336/1344*, c. 28rv: «Sequitur nona collactio de campariis et eorum accussis et pertinentibus ad camparios et campariam et ad accussas propriorum dampnorum. Et primo de camparis eligendis. Item, statutum et ordinatum est quod castellanus teneatur et debeat facere eligi in consilio omni anno ante festum sancti Martini, per dies duos vel per tres, camparios sex, quatuor in Viurso et duos in Moneta, vel plures si videbitur illis de conscilio. Quod campari iurent ad sancta Dei evangelia in manibus castellani sive eius notari bona fide custodire et vardare finem Carmagnolie, arbores, prata et nemora, fructus, clohendas et omnes alias res qui et que essent toto tempore eorum officii; et accusare omnem personam et omnes bestias quas invenerint dapnum dantes seu facientes in rebus extrinsecis alienis et declarare eorum accusas dicendo nomen contrate et ponere unam coherenciam ad minus et eam accusam scribi facere notario curie infra tres dies postquam invenerint dapnum dantem vel

incendi[62] e dei «dapna seu vasta» causati a beni degli «habitantes in Carmagnolia» da sconosciuti.[63] Al «clavarius» del castellano spettava infine la redazione delle scritture relative all'esazione dei tributi dovuti direttamente alle casse marchionali dalla comunità di Carmagnola,[64] quale il fodro del grano (o delle messi) e quelli di San Martino e di 'Baldissero'.[65] Un'attenzione particolare era rivolta alla

facientem. Et si dicta accusa scripta non est infra dictum terminum, non valeat»; stesse disposizioni in *Statuti 1406*, cc. 31v-32r; *Statuti 1438*, c. 51r; *Statuti 1465*, c. 43v; *Statuti 1644* capitolo CCLXIII, p. 81. Anche i singoli proprietari di Carmagnola potevano costituirsi campari, le cui accuse valevano come quelle fatte dai campari del comune (*Statuti 1336/1344*, c. 29r: «Quod quilibet habitans Carmagnolie possit super suis rebus camparium constituere. Item, statutum et ordinatum est quod quilibet habitans Carmagnolie possit super suis rebus camparium constituere, qui iuret in manibus castellani vel notari et habeat terciam partem banni de suis accusis. Et valeant eius accuse sicut accusse campariorum communis. Eo adito quod ille camparius ex dictis accusis nullam habere possit emendam, sed sit illa emenda illius cuius esset dapnum si eam voluerit, aliter nullam solvere teneatur acusatus»; stesse disposizioni in *Statuti 1406*, c. 32r; *Statuti 1438*, c. 52r; *Statuti 1465*, c. 44rv; *Statuti 1644*, capitolo CCLXIV, pp. 81-82). A partire dal 1496 il numero dei campari fu di otto (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati* volume 2, c. 12r).

[62] È questo il caso dell'*instrumentum* del 30 aprile 1337 nel quale gli «extimatores communis» Enrico Gatto, Giacomo di Borgaro, Antonio Bencio e Daniele Casalis, su incarico del castellano Raniero di Baldissero, valutarono i danni arrecati da un incendio divampato nella regione Frengue (ASCC, Titolo XVI, *Sicurezza pubblica*, Categoria 1, *Incendi*, volume 1, fascicolo 1).

[63] La rubriche «De vastis vel incendiis» e «De eodem» (*Statuti 1336/1344*, c. 11v; *Statuti 1406*, c. 14v) non compaiono nelle redazioni statutarie degli anni 1438 e 1465.

[64] Anche a Saluzzo «l'esazione dei diritti spettanti al marchese e inerenti all'amministrazione della giustizia» spettava al «clavarius castellani» (Eandi, *Il comune di Saluzzo*..., p. 27). Già Muletti, rifacendosi agli statuti, scriveva: «Era il clavario del marchese colui che deputavasi all'esazione dei diritti di giustizia al marchese dovuti, de' dritti cioè degli atti giudiziari, delle confiscazioni, pene pecuniarie e simili» (Muletti, *Memorie storico diplomatiche*..., III, p. 3). Per quanto riguarda il fodro v. Baietto, *Scrittura e politica*..., pp. 499-508.

[65] Nella sentenza arbitrale del 6 giugno 1203 (pervenuta in copia autentica del 1° settembre 1366) tra il marchese Manfredo IV di Saluzzo e i «boni homines Carmagnolie» si stabilì che «homines de Carmagnolia comuniter debeant dare et dent marchioni de Saluciis centum modia grani omni anno, ad mensuram Saluciarum: ita quod de predicto grano due partes sint siliginis et tertia pars avene, et hoc facere debeant ipsi boni homines de Carmagnolia portantes ipsum granum Salucias» e inoltre che «homines Carmagnolie dent annuatim domino marchioni LX libras Secuxiensis ad sanctum Martinum» (ASCC, Titolo IX, *Personale amministrativo*, Categoria 1, *Sovrani*, volume 1, fascicolo 1). Per quanto riguarda le norme statutarie relative ai «fodra» si vedano per il fodro delle messi *Statuti 1336/1344*, c. 21r: «De collectoribus fodri messium et taleatoribus rubrica. Item, statutum et ordinatum est quod quilibet collector fodri grani, qui debent esse duo, habeant pro eius salario sextarios quatuor seliginis et quilibet taliator dicti fodri habeat sextarios II seliginis»; per il fodro di San Martino: «De collectore fodrii Sancti Martini rubrica. Item, statutum est quod

riscossione proprio del fodro delle messi, riscossione che obbligava il notaio alla compilazione di un *liber* e per la quale l'ufficiale riceveva «sextarios quatuor seliginis».

Un'ultima considerazione è necessaria dopo l'analisi delle disposizioni statutarie relative alla produzione del notaio di curia e della documentazione inerente alla regolamentazione dei rapporti fra lo stesso ufficiale marchionale e la comunità carmagnolese, la quale prestò sempre una grande attenzione all'organizzazione dell'«officium clavarie».[66] La «clavaria», infatti, doveva funzionare nel pieno rispetto delle franchigie e delle libertà via via concesse dal marchese: non sono rare, a tale proposito, le vivaci proteste avanzate dagli ufficiali e dai consiglieri del comune contro il notaio di curia,[67] così come sono numerosi i provvedimenti del potere marchionale nei confronti dell'ufficiale. In ciò si percepisce chiaramente come il «clavarius curie» fosse una figura rilevante nella corte di giustizia del castellano, dal momento che egli aveva un ruolo centrale nello svolgimento sia dei procedimenti civili sia di quelli criminali. Era infatti suo, come detto, il compito di raccogliere le accuse, ascoltare i testimoni, stendere i ricorsi, fornire copie degli atti processuali, elaborare e redigere le sentenze, mansioni per le quali doveva essere puntualmente pagato.[68] Fu forse a seguito delle «immoderate

collector fodrii Sancti Martini, qui sit unus tantum, habeat pro suo salario sol. X Viannensium»; stesse disposizioni in *Statuti 1406*, c. 19r. Il fodro delle messi venne affrancato nel 1358 dal marchese di Saluzzo Federico II mediante il pagamento di 1875 fiorini d'oro (ASCC, Titolo X, *Personale amministrativo*, Categoria 1, *Sovrani*, volume 1, fascicolo 4). Il fodro di Baldissero, consistente in 27 sacchi di segale e 13 sacchi e mezzo di avena, fu venduto dai marchesi di Saluzzo ai signori di Baldissero, che a loro volta lo cedettero ai Della Chiesa, dai quali il comune lo comperò nel 1492 (ASCC, Titolo V, *Passività patrimoniali*, Categoria 2, *Censi e annualità*, volume 1, fascicoli 27, 29 e 30). Solamente le compilazioni statutarie riferite al 1438 e al 1465 fanno infatti riferimento alla riscossione del fodro di Baldissero: «Item, statutum et ordinatum est quod collectores teneantur scribere in recepto quicquid unusquisque habere debuerit in ipsa talea et excusare eciam alteri pro eo quantitatem quam habere debuerit sub pena et banno pro qualibet vice sol. II» (*Statuti 1438*, c. 35v; v. anche *Statuti 1465*, c. 30v; *Statuti 1644*, capitolo CLXV, p. 55).

[66] Ad esempio, cfr. *supra* la nota 64.

[67] Nella *reformatio* del 7 gennaio 1500 i sindaci Francesco Cavassa e Francesco Murialdo furono incaricati di recarsi dal marchese Ludovico dal momento che «litterae clavariatus concesse videntur esse contra formam statutorum et franchixiarum» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati* volume 2, c. 114r).

[68] Sulla retribuzione dei notai tanto nei procedimenti civili quanto in quelli criminali si veda la «tertia collatio» degli statuti: «De solutionibus clavari in civilibus, criminalibus et aliis contratibus» (*Statuti 1336/1344*, c. 12v).

mercedes» richieste dai notai di curia che Ludovico II, con un decreto del 26 gennaio 1479, fece elencare minuziosamente le indicazioni relative all'estrazione delle copie degli atti prodotti nella *curia* carmagnolese, così come quelle inerenti alla retribuzione spettante ai «clavarii» per svolgere tale incombenza.[69] Allo stesso modo, nel novembre del 1481 e nel maggio 1496, tramite *litterae dominicales*, Ludovico II ribadì la «solucio fienda clavariis pro scripturis».[70]

3. *La conservazione documentaria*

Al termine del mandato degli ufficiali la documentazione perdeva la propria immediata funzionalità corrente, ma non per questo veniva meno l'interesse del comune per la sua conservazione. Sia gli statuti sia le *reformationes* testimoniano in modo significativo l'adozione di una 'politica di conservazione' che, seppur rapportata alle ridotte dimensioni del comune, mostra una notevole continuità di attuazione. Dall'analisi delle norme statutarie trecentesche, confermate anche per i secoli successivi,[71] un riferimento esplicito a prassi conservative è presente nel capitolo dedicato ai «clavarii communis» nel quale si dispone che «ematur unum scrineum cum duabus clavibus et duabus clavaturiis, una quarum per unum hominem nobilem et alia per unum hominem popularem conservetur et custodiatur prout in consilio ordinatum fuerit, in quo scrineo conserventur et custodiantur omnes libri, scripture et instrumenta et omnes alie scripture communis Carmagnolie».[72] Dal materiale deliberativo emerge una situazione più articolata:

[69] L'importanza di questo decreto, come delle *litterae dominicales*, è confermata dal fatto che vennero esemplati nei codici statutari riferiti al 1438 e al 1465 e in quelli a stampa del 1644.

[70] Elisa Mongiano, nel suo studio sugli statuti di alcune località del marchesato, ritiene che i provvedimenti del marchese sulla retribuzione dei notai di curia fossero dettati «dal tentativo di imporre al riguardo una modalità uniforme di tassazione», dal momento che provvedimenti simili furono adottati, pressoché negli stessi anni, per le comunità di Verzuolo e Revello, oltre a quella di Carmagnola (Mongiano, *'Predecessorum suorum imitando vestigia'*..., p. 98). Nella «cedula seu rotulus», anch'essa del 9 maggio 1496, inviata ai sindaci e agli uomini di Carmagnola è riportata la «taxatio sportularum in curia ordinaria Carmagnolie» alla quale si dovevano scrupolosamente attenere «potestates, castellani et iusreddentes» (ASCC, Titolo XXXIII, *Servizi governativi*, Categoria 1, *Pretura*, volume 1, fascicolo 1).

[71] Sugli statuti cfr. *supra* la nota 2.

[72] *Statuti 1336/1344*, c. 17r.

accanto a quello che appare come un unico nucleo archivistico composto dai libri frutto dell'ordinaria attività del comune vi era un secondo nucleo composto dalla documentazione per così dire più pregiata, testimonianza dei diritti e delle concessioni patrimoniali e giurisdizionali ottenute dai marchesi. Essa era costituita dalle franchigie, dagli *instrumenta* e dal «volumen statutorum et franchisiarum», così definito per via della trascrizione nello stesso di molte delle franchigie concesse dai *domini*.[73]

Alla diversa natura degli atti corrispondeva un diverso trattamento di custodia. La conservazione delle scritture 'ordinarie', collocate nella «arcilla que est in domo conscilii», era affidata ai «clavarii communis». Ciascuno di essi possedeva una chiave dell'«arcilla», chiave che dovevano restituire ai «sindici» o ai «rationatores» alla fine del loro mandato e ogni qual volta che «unus de dictis clavariis non esset ad presens vel si tamen esset quod recederet a loco Carmagnolie».[74] Gli «instrumenta libertatum et franchixiarum» erano custoditi in una «archia» o «capsa», anch'essa provvista di due chiavi e collocata nella sacrestia del convento di sant'Agostino.[75] Durante la seduta del consiglio nella

[73] Quest'ultimo fenomeno, studiato da Alessandro Barbero, è tipico delle comunità piemontesi. In questa risoluzione è da vedersi la volontà di affiancare idealmente e fisicamente la massima espressione dell'autorità comunale (gli statuti) e le 'graziose' concessioni del potere marchionale (le franchigie); v. A. Barbero, *I libri iurium dei comuni piemontesi tra medioevo e antico regime*, in P. Grillo, F. Panero (a cura di), *'Libri iurium' e organizzazione del territorio in Piemonte (secoli XIII-XVI)*, «Bollettino della società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo», 128/1 (2003), pp. 95-109. Preme evidenziare come nella *reformatio* del 15 giugno 1498 il consiglio stabilì che venissero eletti quattro consiglieri incaricati di «visitare franchisias communitatis et exemplari et copiari faciant in uno volumine ut ipsa communitas et homines Carmagnolie possint semper copiam habere» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 2, c. 67v). Al momento non è certo se sia stato realizzato un 'libro delle franchigie' della comunità carmagnolese, dal momento che non compare negli inventari né viene citato da altre fonti, mentre pare più probabile che le franchigie siano state copiate nei codici statutari del 1438 e del 1465 (per una cinquecentesca definizione del «volumen» del 1465 v. ASCC, Titolo XVI, *Polizia comunale*, Categoria 1, *Statuti e regolamenti*, volume 1, fascicolo 4, c. 79v). È questa una prassi – come peraltro quella di redigere *ex novo* libri di franchigie – riscontrata per altri comuni del Piemonte, come evidenziato in Barbero, *I libri iurium dei comuni piemontesi*..., pp. 103-107; v. anche il contributo di Valeria Vai sul comune di Centallo contenuto in questo volume.

[74] ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 80r.

[75] ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 97r: «Infrascripti sunt habentes claves archie sive arche que est in sacrestia conventus ordinis sancti Augustini». Carmagnola non costituisce un'eccezione rispetto a quanto

quale venivano eletti gli ufficiali del comune, le chiavi della «capsa» erano consegnate ai «sindici» e ai «rationatores» che le dovevano tenere «per sex menses proxime venturos durantibus (*sic*) eorum officiorum et in fine suorum officiorum teneantur predictas consignare in consilio sindicis et rationatoribus tunc ellectis».[76] Trova conferma quindi anche a Carmagnola la consuetudine tipica di questo periodo nei comuni dell'Italia centro-settentrionale di affidare il materiale archivistico agli ufficiali svolgenti funzione di tesorieri, equiparandolo in sostanza agli altri beni mobili che erano affidati loro in custodia.[77] Una terza porzione documentaria sembra

rilevato in generale da Filippo Valenti in merito alla coesistenza fra archivio *thesaurus* e archivio sedimento nelle comunità bassomedievali (F. Valenti, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XLI (1981), pp. 9-37, ora in Id., *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di D. Grana, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2000, pp. 83-113; A. Giorgi-S. Moscadelli, *Gli archivi delle comunità dello stato senese: prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (secc. XIII- XVIII)*, in P. Benigni-S. Pieri (a cura di), *Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana*, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), Edifir, Firenze 1996, pp. 63-84. Sulla prassi di conservazione dell'archivio *thesaurus* presso enti ecclesiastici v. E. Lodolini, *Storia dell'archivistica italiana. Dal mondo antico alla metà del XX se*colo, Franco Angeli, Milano 2003[2], pp. 72-74.

[76] ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 20v. Per la consegna delle chiavi dell'«archia seu arcilla» ai «sindici» e ai «racionatores» si vedano anche le carte 79r e 97r dello stesso volume.

[77] A Saluzzo le chiavi vengono consegnate ai sindaci, a coloro cioè che sottoponevano tutte le scritture a revisione finale: «Item, statutum est quod sindici comunis semper teneantur haberi pro comuni unum archivium cum bona clave et clavatura in quo reponantur omnia instrumenta tam franchixiarum quam alia spectantia ad comune. Et ecciam libri omnium rationum redditarum comuni et ecciam libri causarum et capitulorum Saluciarum, qui cofinus teneatur in loco per eos ordinato. Et curet potestas quod dicto coffino ponantur due clavature, quarum claves teneant sindici comunis, videlicet quilibet unam» (Gullino [a cura di], *Gli statuti di Saluzzo*..., p. 118, rubrica 74). A Bra le chiavi dello «scrineum» erano affidate a due «boni homines et legalles»: «Statutum est quod potestas teneatur poni facere scrineum comunis ad domum alicuius boni hominis de Brayda iuxta plateam Brayde, quod scrineum habeat duas clavaturas et ibi poni faciat libros comunis, ita quod modo dictos libros ad domum suam non faciat deportare, nisi librum malleficiorum cum notariis quando occurrerit aliquod malefficium debere inquiri; et elligi faciant in conscilio ad vocem duos bonos homines et legalles qui custodiant dictas claves et habeant pro custodia dicti scrinei et clavium quolibet anno solidos decem Astenses pro quolibet et non plus» (E. Mosca [a cura di], *Gli statuti di Bra*, Società storica subalpina, Torino 1958, p. 26, rubrica XIX). Compito dei sindaci, anche a Villafalletto, era la chiusura (e implicitamente la custodia delle chiavi) del «coffinus» contenente «instrumenta pertinentia comuni: Item, statutum est quod elligantur quatuor sapientes in consilio Ville, ad brevia ut moris est ellectores fieri quando alii sindici et alii officiales duraturi per quatuor menses elliguntur, qui sub eorum iuramento per eos prestito in dicto consilio debeant videre et perquirere instrumenta pertinentia comuni Ville et alias scripturas tangentes

sfuggire alle attenzioni degli statuti e dei libri delle *reformationes*. Si tratta del nucleo costituito dagli atti giudiziari, della cui produzione peraltro si è detto, conservato presso il *castrum*, residenza della *familia* podestarile.[78] Il silenzio delle fonti comunali relative alla conservazione di queste carte stupisce relativamente, dal momento che esse sembrano da ricondurre la sfera d'intervento degli ufficiali marchionali.[79]

Venendo alla gestione della documentazione depositata presso il convento dei padri agostiniani (cioè di quel deposito di carte meno vicine all'attività amministrativa quotidiana) e di quella conservata presso la *domus communis* (ovvero quella documentazione continuamente utilizzata dall'apparato burocratico), dalle fonti prese in esame emergono riferimenti alla consultazione e all'estrazione di copie solo da parte degli ufficiali del comune stesso. Dalla documentazione carmagnolese ricerche in archivio risultano essere condotte sempre in stretta connessione con la necessità di corroborare particolari

dictum comune et illas vel illa que sibi videbuntur reponi in coffano comunis, illas et illa reponere deberent in ipso coffano et ea ibidem claudi et clavari facere per sindicos. Qui quatuor habeant pro eorum labore solidos X, quos massarius comunis de ere comunis Ville solvere teneatur non obstante aliquo in contrario loquente. Et similiter teneantur dicti sapientes soluciones factas per comune diligenter perquirere et recuperare instrumenta soluta per comune sicut melius et subtilius poterunt» (R. Comba [a cura di], *Il libro degli statuti, delle franchigie e delle immunità del comune di Villafalletto*, Società storica subalpina, Torino 1970, p. 66, rubrica 27). Non diversamente accadeva nella comunità di Dronero dove le chiavi del «cofinus» erano affidate alla custodia dei sindaci: «Item, statutum est quod sindici comunis et libertatis semper teneantur habere pro comuni unum cofinum cum bona clave et clavatura in quo reponantur omnia instrumenta tam libertatis quam alia spectancia ipsi comuni et libri raciones (*sic*) et eciam libri causarum et consiliariorum et capitulorum Dragonerii. Qui cofinus teneatur in loco per homines ordinato et curet potestas quod in dicto cofino ponantur due clavature, quarum una clavavis (*sic*) teneatur per sindicos comunis et altera clavis teneatur per sindicos libertatis» (G. Gullino [a cura di], *Gli statuti di Dronero (1478)*, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo 2005, p. 105, rubrica 92).

[78] Abbiamo notizia della conservazione della documentazione giudiziaria presso il *castrum* dai conti di castellania del periodo durante il quale il marchesato di Saluzzo appartenne al Delfinato di Vienne. Nei «computa Carmagnolie» resi nel 1378 dal castellano Ponzio Alberti, è attestato il pagamento «pro emptione duarum clavaturarum positarum in duabus archis dicti castri» (Archivio di Stato di Torino, *Archivio di Corte. Paesi. Saluzzo*. Conti dei tesorieri del re di Francia 1, quadernetto del castellano Ponzio Alberti, c. 14r).

[79] A Saluzzo, invece, anche i libri di curia erano affidati a ufficiali del comune (Gullino [a cura di], *Gli statuti di Saluzzo*..., p. 118, rubrica 74; cfr. anche *supra* la nota 60).

diritti e interessi della comunità. Ad esempio, il ricorso alle varie scritture conservate nell'«archia» veniva esplicitato in consiglio in occasione di vertenze sui confini. Da rimarcare, al riguardo, le questioni sorte rispettivamente con i comuni limitrofi di Chieri e Racconigi. Nel primo caso, il 27 maggio 1437, il consiglio carmagnolese stabilì di eleggere «duo homines de conscilio qui perquirant iura, registra anticha et declarationes finium deversus Cherium»; nel secondo, durante la seduta del 1° aprile 1511 per la *declaratio finium* con il comune di Racconigi, vennero nominati sei consiglieri che «diligenter» ricercassero «instrumenta ad hoc necessaria et utilia».[80] Non mancano poi casi di utilizzo di «iura, franchixie et scripture communis» per risolvere delle controversie con il marchese o con 'particolari' di Carmagnola.[81]

Meno attestato dalle fonti rispetto a quanto probabilmente fosse frequente nella realtà è il ricorso alle scritture conservate presso la *domus communis* per questioni d'ordinaria amministrazione. È il caso, ad esempio, di verifiche legate alla gestione delle entrate e, in particolare, al controllo delle «raciones communis»: in una *reformatio* del 1434, per liquidare i creditori del comune, vennero eletti per volontà del consiglio «quatuor qui revidere debeant raciones communis et quicquid reviderint retrahant in conscilio».[82] Che si rendesse opportuno il ricorso a registrazioni di anni precedenti – non sempre peraltro reperibili nei *libri communis* – è confermato poi da una significativa norma statutaria del 1336/1344, la quale stabiliva che

[80] ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 3, c. 142r. Dissidi legati alla definizione dei confini con il comune di Racconigi sono attestati fin dal 1435: infatti, il 25 marzo il consiglio ordinò che si ricercassero «iura pertinencia communis Carmagnolie per declaracionem finium dicti loci et Raconixii» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 17v).

[81] A seguito della richiesta di *Avaretus Tuerdus*, *Tristanus Melanexius*, *Guillelmus Amedeus* e *Bompetrus Texius*, ambasciatori della comunità carmagnolese, al marchese Ludovico di revocare «cridam factam super venationibus» e data la reticenza del marchese al riguardo, il consiglio elesse «sex qui perquirant iura et franchixias communis et ipsis iuribus perquixitis, habeant potestatem elligendi unum vel duos qui vadant ad habendum consilium super dubio vertente inter illustrem dominum nostrum dominum marchionem et comunitatem super de facto venacionum» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 32rv). Nella seduta consiliare del 15 luglio 1436, invece, vennero incaricati «quatuor homines qui perquirent iura et scripturas communis contra Bernardinum Rotarium, eciam perquirent omnes scripturas et instrumenta tangencia communi et ipsas reponant in cassia communis» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 41r).

[82] ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 1, c. 5r.

il castellano «teneatur et debeat inquirere et inquiri facere rationes omnium talearum factarum in Carmagnolia [...] ab anno Domini MCCCXXXV citra de quibus non reperietur in libris communis», invitando i «collectores dictarum talearum» a presentare la loro ragione.[83] Questa disposizione risulta interessante se considerata proprio da un punto di vista archivistico: il 1335 è l'anno che precede l'entrata in vigore del primo testo statutario pervenutoci, epoca in cui si era verosimilmente provveduto alla revisione delle scritture del comune e a partire dalla quale si era stabilita in modo esplicito la conservazione delle «rationes». Nella redazione statutaria degli anni Trenta del XV secolo la norma in questione venne mantenuta, posticipando il termine cronologico della revisione delle ragioni dal 1335 al 1417.[84] Nel caso in cui l'aggiornamento della norma fosse stato predisposto proprio nel 1436-38, essa attesterebbe non solo la conservazione e il ricorso alle carte per esigenze amministrative correnti, ma dimostrerebbe pure come in quell'epoca il comune conservasse usualmente registrazioni contabili per un periodo che andava ben oltre quello della durata in carica dell'ufficialato che aveva prodotto la documentazione.[85] È però possibile che l'aggiornamento in questione costituisse un mero 'sedimento norma-

[83] *Statuti 1336/1344*, c. 22r: «De ratione taliarum inquirenda rubrica. Item, statutum est quod castellanus teneatur et debeat inquirere et inquiri facere rationes omnium talearum factarum in Carmagnolia per commune Carmagnolie vel sapientes ad hoc ellectos per consilium dicti loci et tam nobilium quam popularium ab anno Domini MCCCXXXV citra de quibus non reperietur in libris communis per collectorem vel collectores dictarum talearum ratio alias facta fuisse; et si collector vel collectores recusarent facere talem racionem, sint in banno pro quolibet et qualibet libro sol. XX et nichilominus teneantur rationem facere et reddere communi quod excucissent in denariis et malos debitores in scriptis»; stesse disposizioni in *Statuti 1406*, c. 25v.

[84] *Statuti 1438*, c. 36v: «De ratione tallearum inquirenda. Item, statutum est quod castellanus teneatur et debeat inquirere et inquiri facere rationes omnium talearum factarum in Carmagnolia pro communi Carmagnolie vel sapientes ad hoc ellectos per consilium dicti loci tam nobilium quam popularium ab anno Domini M°CCCCXVII° citra de quibus non reperiretur in libris communis per collectorem seu collectores dictarum talearum ratio alias facta fuisse; et si collector vel collectores recusarent facere talem rationem, sint in banno pro quolibet et qualibet libro sol. XX et nichilominus teneatur rationem facere et reddere communi eius quod excussissent in denariis et malis debitoribus in scriptis»; stesse disposizioni in *Statuti 1465*, c. 31rv.

[85] Stante la perdita della totalità delle registrazioni contabili del comune di Carmagnola per il periodo preso in esame, si devono ipotizzare periodiche operazioni di scarto concernenti la documentazione non più occorrente agli usi amministrativi, oppure – come spesso avviene – il manifestarsi di un'inconsapevole incuria nella conservazione.

tivo' già nello statuto degli anni Trenta, risalendo cioè all'epoca in cui Ludovico I era succeduto al padre nel governo del marchesato (1416): non si può infatti escludere che proprio in quel torno di anni possa aver avuto luogo una revisione degli statuti,[86] risultando plausibile che il comune di Carmagnola avesse provveduto a far approvare dal nuovo marchese i propri *capitula*. La norma introdotta nel 1336 avrebbe così mantenuto il proprio originario significato, conoscendo soltanto un semplice adeguamento cronologico.

Alla consultazione dell'archivio si accompagnava, probabilmente, la redazione di strumenti di corredo, che tuttavia per il periodo preso in esame non sono pervenuti, sebbene fonti coeve ne attestino l'esistenza.[87] Risale al 1547 il primo inventario superstite, seppur solo parzialmente conservato,[88] cui fa seguito un quadernetto relativo alle estrazioni degli atti dall'archivio dal 1551.[89] L'incarico di redigere l'«inventarium scripturarum archivi communitatis Carmagnolie» del 1547 venne affidato a quattro membri del consiglio che provvidero alla revisione di tutte le scritture del comune.[90] Se nella *propositio* vengono citate le scritture custodite «in capsa», cioè quelle un tempo conservate presso la sacrestia del convento di Sant'Agostino, nella *reformatio* sono citati «libros et scripturas communitatis» senza nessun'altra specificazione. A questo punto è possibile avanzare alcune ipotesi, riflettendo sull'espressione 'archivio della comunità' riportata nell'intitolazione dell'inventario. Essa è alquanto significativa poiché testimonia che, a metà del XVI secolo, ci si riferiva

[86] Purtroppo la lacuna degli ordinati comunali e la mancanza di altre fonti coeve non permettono di verificare tale ipotesi.

[87] Nella seduta dell'11 agosto 1532 si stabilì che venissero eletti «quatuor qui habeant revidere scripturas, omnes iura et franchixias comunitatis predicte et de eis facere inventarium» (ASCC Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 5, c. 116v).

[88] ASCC, Titolo I, *Inventari*, Categoria 2, *Inventari d'archivio*, volume 8, cc. 1r-3v.

[89] È del 1551 la compilazione del primo quadernetto relativo all'estrazione di materiale documentario dall'archivio (ASCC, Titolo I, *Inventari*, Categoria 2, *Inventari d'archivio*, volume 8). Per un esempio di edizione di questa tipologia documentaria si rimanda ad A. Olivieri, *Un repertorio di registri d'archivio* dell'Officium Rationarie *del comune di Vercelli degli anni 1418-1430. Edizione con un'appendice sui podestà di Vercelli dal 1377 al 1418*, «Bollettino storico vercellese», XXVIII (1999), pp. 135-71; v. anche Id., *Documentazione comunale a Vercelli in età viscontea. Note di diplomatica su un registro di consegne di materiale d'archivio*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCIX (2001), pp. 613-52.

[90] ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 7, cc. 158v-159r.

all'archivio come a un unico complesso caratterizzato ormai da una propria autonomia all'interno della struttura amministrativa, tanto da meritare l'approntamento, nel 1559, di «un archivio nuovo et sufficiente per tener tutte le scritture della comunità».[91] A riprova di quanto appena asserito, nella deliberazione del 24 giugno 1552 si faceva già riferimento ad un solo ed unico «archivium communitatis»: i sindaci, due consiglieri e uno dei «conclavarii» furono infatti incaricati di ricercare «scripturas dicti communis exhistentes in archivio ipsius communitatis» e di compilarne l'«inventarium».[92] Nello stesso periodo si registrano, con sempre maggiore frequenza, gli sforzi del comune volti al recupero della propria documentazione ceduta per ordinarie vicende amministrative[93] o per quella in mano a privati. In due occasioni, rispettivamente nel 1541 e nel 1549, vediamo il comune di Carmagnola rivolgersi addirittura alle superiori autorità del marchese Gabriele e del vescovo di Saluzzo Silvestro Tapparelli affinché intimassero a chiunque avesse detenuto scritture del comune di restituirle alla comunità.[94]

Pare infine possibile sostenere che già qualche decennio prima vi fosse stato un ricorso all'archivio estraneo al contesto amministrativo e connesso invece a interessi che oggi definiremmo prettamente culturali. Mi riferisco alle dettagliate descrizioni di avvenimenti legati ad aspetti della vita istituzionale e amministrativa del comune che il frate agostiniano Gabriele Bucci,[95] autore del *Memoriale quadripartitum*, inserisce nei suoi *Sermones*. In particolare, il

[91] ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 9, c. 234v.

[92] ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 8, c. 134r; l'inventario non si è conservato.

[93] La prima attestazione della richiesta della restituzione della documentazione carmagnolese è del 1534, quando furono nominati due consiglieri affinché andassero a Saluzzo presso il consiglio marchionale e si facessero restituire i «libri propositarum et alios libros comunitatis» ritenuti dal «dominum commissarium» (ASCC, Titolo XXIV, *Servizi comunali*, Categoria 1, *Ordinati*, volume 5, cc. 2r e 20r).

[94] ASCC, Titolo II, *Proprietà stabili e mobili*, Categoria 8, *Archivio*, volume 1, fascicoli 1 e 2. Il marchese Gabriele, a seguito della supplica fatta dalla comunità di Carmagnola, ordinava a qualsiasi persona di qualsiasi stato e sesso di restituire «cathastra, registra et alia iura tam publica quam privata». Il monito del vescovo di Saluzzo intimava a qualsiasi persona di qualunque stato e sesso di consegnare «libros, instrumenta, libras, computas, statuta, decreta, franchisias, rescripta, indulta, privillegia et alias quascumque scripturas tam publicas quam privata».

[95] Gabriele Bucci, nato a Carmagnola verso il 1430, insegnò teologia a Bologna e a Padova e fu padre provinciale della Lombardia. Dal 1470 visse a Carmagnola. Cominciò nel 1480 a scrivere le memorie della città di Carmagnola, unitamente a quella

capitolo secondo del *Memoriale* («De incolis et partibus conscriptis ad regimen rei pubblice assumptis»),[96] nel quale l'autore riferisce che i «decuriones» e gli ufficiali della comunità erano stati ripartiti equamente fra nobili e popolari, mostra un'evidente analogia con la sentenza arbitrale pronunciata da Manfredo IV nel 1312 e pervenutaci in copia del 1452.[97] Allo stesso modo, nel capitolo quarto («Quomodo propter gravamina omnes recesserunt quibus remissis redierunt»)[98] si ricorda un fatto riportato nella franchigia concessa da Manfredo II alla comunità di Carmagnola nel 1204,[99] allorché a causa delle gravi imposizioni cui erano sottoposti, i carmagnolesi avevano deciso di trasferirsi a Chieri, obbligando così il marchese a concedere loro quanto avevano richiesto, fatta eccezione per «aquagia, furnos atque pedagia». Infine, nel *Sermo III*[100] Gabriele Bucci ricorda la richiesta presentata a Ludovico I di riformare la «credentia», permettendo a 60 capifamiglia di partecipare, con i quaranta consiglieri, alle sedute del consiglio per questioni di particolare rilievo. Purtroppo non si è conservato alcun documento relativo a questo provvedimento, ma sappiamo con certezza che, a partire dall'anno 1500, venivano convocati i «capita domorum» ogni qual volta fosse necessario prendere importanti decisioni.[101] Non si può escludere che il frate agostiniano fosse stato testimone diretto della decisione marchionale, così come non si può escludere che avesse consultato l'*instrumentum* ad essa relativo, proprio come sembra aver fatto per gli altri eventi ricordati. Dal *Memoriale quadripartitum* del Bucci traspare quindi un approccio diverso all'archivio, non più prerogativa esclusiva degli ufficiali/funzionari del comune. Di

del suo ordine, memorie che concluse nel 1497 (Curlo, *Il memoriale quadripartitum*..., pp. XIX-XXIV.

[96] Curlo, *Il memoriale quadripartitum*..., pp. 4-5.

[97] ASCC, Titolo IX, *Personale amministrativo*, Categoria 1, *Sovrani*, fascicolo 3; cfr. anche *supra* la nota 17. Nello stesso atto vengono determinate le famiglie nobili di Carmagnola; Gabriele Bucci precisa che «triginta et tres familie tunc fuere ad huismodi preeminentiam recensite», esattamente il numero di quelle riportate nel documento (Curlo, *Il memoriale quadripartitum*..., p. 5).

[98] Curlo, *Il memoriale quadripartitum*..., pp. 6-7.

[99] ASCC, Titolo IX, *Personale amministrativo*, Categoria 1, *Sovrani*, volume 1, fascicolo 1. Il documento conservato in archivio è una copia autentica rogata il 1° settembre 1366.

[100] Curlo, *Il memoriale quadripartitum*..., pp. 70-72; v. anche Grillo, *Comunità e signori nel Saluzzese*..., pp. 212-13, in particolare la nota 30.

[101] Cfr. *supra* la nota 17.

contro, il sempre più frequente ricorso all'archivio della comunità per scopi amministrativi e, soprattutto, la sempre più complessa strutturazione del sistema documentario cui si accompagnano la presenza di adeguati strumenti di corredo funzionali al reperimento delle carte, nonché una maggiore attenzione per la custodia degli atti, oltre a riflettere la notevole articolazione istituzionale raggiunta dal comune di Carmagnola alla vigilia dell'annessione al ducato sabaudo, confermano la nuova dimensione conseguita dall'archivio, dimensione che avrebbe continuato ad evolversi, condividendo peraltro nella piena età moderna le organiche disposizioni legislative previste per gli archivi dello Stato sabaudo.[102]

[102] F. A. Duboin (a cura di), *Raccolta per ordine di materie delle leggi*, *editti*, *manifesti*, *ecc. pubblicati sino agli 8 dicembre 1798*, t. IX, vol. XI, Bianco, Torino 1833, pp. 598-655, in particolare alle pp. 617-19; D. Robotti, *Problemi e criteri di applicazione del metodo storico al riordinamento degli archivi comunali piemontesi*, «Archivi per la storia», IX (1996), pp. 167-74.

VALERIA VAI

GLI *IURA COMUNITATIS CENTALLI* (1391-1541)[*]

1. *Premessa*

Centallo è un piccolo centro della provincia di Cuneo, a metà strada tra il capoluogo e Fossano. Il suo territorio è attraversato sul versante orientale dalla Stura di Demonte, aspetto assai rilevante nel suo sviluppo storico. Sin dalle origini la *villa* fortificata di Centallo deve aver ricoperto un ruolo importante per il controllo del territorio e del commercio nel Piemonte meridionale. Benché in posizione marginale nei confronti degli itinerari dei grandi traffici internazionali, essa si trovava infatti in prossimità delle principali vie che mettevano in comunicazione da una parte la Provenza con il Piemonte sud-occidentale, attraverso le valli Vermenagna, di Gesso e Stura, dall'altra quest'ultimo con il Piemonte settentrionale e nord-orientale.[1] Punto nodale di tali traffici era il Pizzo di Cuneo, passaggio forzato sia per gli itinerari verso la Provenza, sia per quelli diretti a nord, verso Torino e Asti.[2]

La posizione strategica di Centallo, prossima ai collegamenti che attraverso la valle Stura giungevano a Larche e da qui si addentravano in territorio francese e inoltre assai vicina alle vie di comunicazione verso Torino, deve essere sempre stata assai chiara ai contemporanei, che ne fecero spesso ragione di aspre contese, fin dall'inizio dell'XI secolo. Dai signori di Centallo ai marchesi di Saluzzo, che ne divisero di malavoglia i diritti con l'abate di Pe-

[*] Sono state adottate le seguenti abbreviazioni: ACC = Archivio comunale di Centallo; ASTo, *Paesi per A e B* = Archivio di Stato di Torino, *Archivio di Corte. Paesi. Paesi per A e B*; ASTo, *Provincia di Cuneo* = Archivio di Stato di Torino, *Archivio di Corte. Paesi. Piemonte*, *Provincia di Cuneo*; *Iura comunitatis Centalli* = V. Vai, *Per un'edizione critica degli Iura comunitatis Centalli (metà XVI secolo)*, tesi di laurea in Storia medievale, relatore R. Comba, Università degli Studi di Milano, a.a. 2000-2001, Appendice.

[1] Sulle vie commerciali e di comunicazione in quest'area v. R. Comba, G. Sergi, *Piemonte medievale e viabilità alpina: note sugli scambi commerciali con la Provenza dal XIII al XV secolo*, in G. Sergi (a cura di), *Luoghi di strada nel medioevo, tra il Po, il mare e le Alpi occidentali*, Scriptorium, Torino 1996, pp. 237-46; R. Comba, *Per una storia economica del Piemonte medievale*, 1: *Strade e mercanti nell'area sud-occidentale*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1984.

[2] Sul ruolo centrale di Cuneo nell'ambito di tali traffici v. Comba, *Per una storia economica*..., pp. 102-15.

dona (ora Borgo San Dalmazzo), ai signori de Braida, il piccolo centro continuò ad essere ambìto dalle diverse signorie locali, anche dopo che nel 1259, con la prima discesa degli Angiò in Italia,[3] passò nell'orbita della casata provenzale.[4] Nel 1276, infatti, in seguito alla disfatta di Roccavione e alla perdita da parte angioina di tutti i territori in suolo piemontese,[5] Centallo tornò sotto il controllo del marchese di Saluzzo,[6] per poi cadere nuovamente nelle mani degli Angiò nel 1305,[7] anno in cui la casata provenzale riguadagnava numerose località piemontesi.[8]

Gli anni seguenti furono caratterizzati da uno stato di guerra continuo nelle campagne piemontesi, i cui territori divennero teatro di scontri tra gli Angiò e i marchesi di Saluzzo, ora spalleggiati dai marchesi di Monferrato e occasionalmente dai Savoia-Acaia. In questa politica di opposizione al potere angioino, i territori della

[3] Nel 1259 molte località del Piemonte sud-occidentale fecero atto di dedizione agli Angiò, prima tra tutte Cuneo: in breve tempo le conquiste degli angioini si moltiplicarono ed anche Centallo venne in loro possesso, finendo per essere integrato nel distretto di Cuneo (P. Camilla, *Cuneo 1198-1382*, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo 1970, pp. 43-48). Alla base di tali dedizioni c'erano anche forti interessi economici collegati alle vie di comunicazione tra la Provenza e il Piemonte, cui si è fatto cenno, utilizzate principalmente per il trasporto del sale: «strata salis» era chiamata la via che congiungeva Nizza a Cuneo e che proseguiva poi verso Asti e oltre, fino a Pavia (v. in proposito i riferimenti contenuti in M. Fuiano, *Carlo I d'Angiò in Italia: studi e ricerche*, Liguori, Napoli 1974).

[4] Per una ricostruzione più dettagliata delle vicende attraversate da Centallo in quel torno di anni si veda Vai, *Per un'edizione critica degli Iura comunitatis*…, pp. 34-48.

[5] Nel 1275 gli Angiò subirono a Roccavione una grave sconfitta, che pose fine alla loro prima dominazione in Piemonte. Nella circostanza, il comune di Asti, il marchese di Saluzzo e quello di Monferrato, principali avversari degli Angiò, si spartirono i loro territori (G. M. Monti, *La dominazione angioina in Piemonte*, Società storica subalpina, Torino 1930, pp. 1-48, in particolare sulla disfatta di Roccavione pp. 46-48; v. anche Camilla, *Cuneo 1198-1382*..., pp. 52-54).

[6] Nel 1276 gli uomini di Centallo prestarono giuramento di fedeltà a Tommaso I (ASTo, *Provincia di Cuneo*, Mazzo 5, fasc. 6, documento dell'8 ottobre 1276, sul quale v. A. Tallone, *Regesto dei Marchesi di Saluzzo (1091-1340)*, Società storica subalpina, Pinerolo 1906, p. 425, doc. XCVI; v. inoltre, M. Ristorto, *Centallo: storia civile e religiosa*, Ghibaudo, Cuneo 1976, pp. 19-20; G. O. Conte, *Memorie storico-critico-cronologiche per servire ad una monografia del comune di Centallo*, Delbello, Montegiorgio 1879, p. 39, che tuttavia data il patto intercorso tra Tommaso I e gli abitanti di Centallo al 2 ottobre 1276).

[7] Il 29 settembre 1305 la comunità fece atto ufficiale di sottomissione al siniscalco del Piemonte, in vece del re, ricevendone in cambio una serie di privilegi (ASTo, *Provincia di Cuneo*, Mazzo 5, fasc. 10, copia cartacea autentica dell'originale non rintracciato).

[8] Camilla, *Cuneo 1198-1382*..., pp. 76-77.

zona, e con essi anche Centallo,[9] furono oggetto di continui scambi e cessioni. Dopo la morte di re Roberto, durante il regno di Giovanna il dominio angioino in Piemonte venne progressivamente meno,[10] mantenendo peraltro proprio a Centallo uno degli ultimi capisaldi. Nel 1348 gli uomini di Centallo prestarono giuramento di fedeltà a Giovanni di Saluzzo; ciononostante, a partire dalla metà del Trecento i passaggi da un signore all'altro si susseguirono a ritmo incessante. Nuovi protagonisti in questo senso furono i Visconti, i quali più volte riuscirono ad ottenere il controllo del piccolo centro,[11] e i Savoia, che manifestarono ormai apertamente il loro interesse per quest'area, interesse legato a ragioni economiche.[12] Nel

[9] Conte e Ristorto non concordano nella ricostruzione degli avvenimenti di questi anni. Il primo sostiene il ritorno di Centallo al marchese di Saluzzo tra il 1313 circa e il 1341, anno in cui sarebbe passato nuovamente agli Angiò (Conte, *Memorie*..., p. 44). Più attendibile sembra la ricostruzione del Ristorto, che vede Centallo soggetta agli angioini fino al 1329, allorché sarebbe stata ceduta a Giovanni di Saluzzo dal marchese suo fratello, per poi passare nuovamente ai provenzali intorno al 1336 (Ristorto, *Centallo*..., p. 26; riferimenti inerenti all'appartenenza di Centallo al distretto di Cuneo in quel torno di anni sono contenuti in Camilla, *Cuneo 1198-1382*..., p. 84).

[10] Al tempo di Giovanna, che succedette a Roberto nel 1343, i possedimenti territoriali subirono già un progressivo assottigliamento, dovuto all'energica azione di una coalizione antiangioina composta da Giacomo di Savoia-Acaia, dal marchese di Monferrato, dal marchese di Saluzzo e dai Visconti. Dopo la morte della regina (1382), i possedimenti angioini furono ulteriormente spartiti tra gli avversari (Monti, *La dominazione angioina*..., pp. 116-24, 213-14).

[11] Il passaggio di Centallo ai Saluzzo nel 1348 avvenne in nome dei Visconti, che ne ottennero il possesso diretto tra il 1350 e il 1355, anno in cui il centro tornò nelle mani dei Saluzzo, per poi finire nuovamente ai Visconti nel 1359. Nel 1368 Galeazzo Visconti incluse Centallo, assieme ad altre terre del cuneese, nella dote per la figlia Violante, che andò in sposa a Lionello duca di Clarence; alla morte di Lionello, avvenuta nel medesimo anno, si riaccesero i contrasti e Centallo nel 1371 tornò al Visconti (Camilla, *Cuneo 1198-1382*..., pp. 89-93 e 98; v. inoltre Ristorto, *Centallo*..., pp. 27-28; Conte, *Memorie*..., pp. 46-48). Per quanto riguarda tale periodo Conte offre una versione diversa ed erronea rispetto a quella della conquista viscontea, riferendo che Centallo, Chieri, Cherasco, Savigliano, Mondovì e Cuneo, sarebbero stati conquistati dal Conte Verde, Amedeo VI di Savoia.

[12] I Savoia cercarono di ampliare i loro possedimenti e raggiungere lo sbocco al mare, circostanza che avrebbe garantito loro un incremento dei commerci e quindi vantaggi sul piano economico. Dal momento in cui una buona parte del Piemonte meridionale cadde in mani sabaude, essi ebbero tutto l'interesse a debellare le residue *enclaves* angioine, poste sulle vie di comunicazione tra Torino, Cuneo e Provenza. Sulle vie di comunicazione tra il Piemonte sud-occidentale e la Provenza v. Comba, *Per una storia economica*..., in particolare alle pp. 37-48; Id., *Uomini, merci, infrastrutture: il Colle di Tenda e la sua strada nei secoli XIV-XVI*, in G. Rossetti, G. Vitolo (a cura di), *Medioevo, Mezzogiorno, Mediterraneo. Studi in onore di Mario del Treppo*, 2 voll., Liguori, Napoli 2000, II, pp. 79-91; Comba, Sergi, *Piemonte medievale e viabilità alpina*..., pp. 240-43.

1373, in seguito a una lega antiviscontea di cui erano parte i Savoia e gli Angiò,[13] il conte Amedeo VI e il siniscalco del Piemonte presero d'assalto il castello di Centallo. Da questo momento in poi Centallo tornò saldamente in mano angioina, insieme a pochi altri possedimenti, che avrebbero costituito l'unica rimanenza della contea piemontese. Il destino della piccola località rurale fu da allora legato a quello della famiglia Bolleri, da tempo ormai fedelissima alla causa della dinastia franco-napoletana.[14] Nel novembre 1389 l'investitura di Centallo venne riconfermata a Frailino Bolleri[15] e alla sua morte, nel dicembre 1390, il feudo passò al figlio Francesco, che con un atto del 9 gennaio 1391 accolse il giuramento di fedeltà degli abitanti di Centallo.[16] Da quel momento Centallo rimase saldamente in mano ai Bolleri, che riconobbero sempre di tenerla a nome degli Angiò.

Si può notare come fino all'arrivo degli Angiò, nel 1259, Centallo ci appaia come un semplice 'oggetto' nelle mani dei signori che ne detennero il possesso e che come tale sia stato da questi ceduto, scambiato o dato in pegno. La sottomissione a questi poteri signorili, che si presuppone piuttosto pesante, sembra non aver

[13] Monti, *La dominazione angioina*..., p. 236; Camilla, *Cuneo 1198-1382*..., pp. 98-99.

[14] Tale famiglia era una delle più antiche e nobili del Piemonte meridionale: consignori di Sarmatorio (l'attuale Salmour), piccola località nei pressi di Fossano, dalla metà del Trecento i Bolleri risultano radicati anche a Cuneo, ove numerosi membri della famiglia ricoprirono importanti incarichi nella vita politica locale. Il forte legame tra la famiglia dei futuri signori di Centallo e la casata provenzale è già chiaro nel 1345, anno in cui la regina Giovanna affidò l'assai importante incarico di siniscalco del Piemonte a Francesco Bolleri, il quale sarebbe morto per la causa angioina combattendo contro Antonio Falletto, signore di Villa, che tentava d'impadronirsi di Centallo. Dopo la parentesi viscontea, al ritorno degli Angiò, nel 1356, la regina confermò ai Bolleri la signoria di Roccasparvera. Ciò che essi ottennero in questi anni fu il riconoscimento di una fedeltà estrema, dimostrata in più occasioni, alla causa angioina. Franceschino Bolleri, già nel 1365 ambasciatore angioino, nell'agosto del 1376 ricevette, assieme al fratello Frailino, l'investitura del feudo di Demonte e delle terre della valle superiore di Stura da parte della regina Giovanna, mentre l'investitura di Centallo risale probabilmente a qualche anno prima, attorno al 1373 (P. Grillo, *La monarchia lontana: Cuneo angioina*, in R. Comba (a cura di), *Storia di Cuneo e del suo territorio (1198-1799)*, Artistica piemontese, Savigliano 2002, pp. 43-121, in particolare alle pp. 72-73; v. anche P. Grillo, *L'età sabauda*, in Comba (a cura di), *Storia di Cuneo*..., pp. 124-79, in particolare alle pp. 147-48; *Conte, Memorie*..., p. 45; Monti, *La dominazione angioina*..., pp. 221, 232, 237, 244; Ristorto, *Centallo*..., p. 29).

[15] ASTo, *Provincia di Cuneo*, Mazzo 5, fasc. 11, copia cartacea della patente originale del 10 novembre 1389.

[16] Si tratta dell'atto con cui si apre la raccolta degli *Iura comunitatis Centalli* (v. l'edizione in *Iura comunitatis Centalli*, doc. 1).

lasciato possibilità alla comunità di far sentire la propria voce nella documentazione coeva, così che le attestazioni pervenute la citano sempre indirettamente e non come parte in causa. L'atto con il quale l'8 ottobre 1276 gli uomini di Centallo prestarono giuramento a Tommaso I di Saluzzo,[17] pur non citando la presenza di rappresentanti comunali, lascia intendere come la comunità stesse ormai cominciando ad acquisire una certa capacità contrattuale nei confronti dei poteri superiori. Gli uomini richiesero infatti una contropartita per la sottomissione: il marchese promise di liberare e far liberare tutti i prigionieri, sia quelli da lui trattenuti sia quelli trattenuti dagli astigiani; promise inoltre di dare per un anno agli stessi uomini di Centallo la quantità di grano necessaria a sollevarli dalla presente condizione di miseria; di contro, gli uomini di Centallo non sarebbero stati costretti a pagare alcun debito ai cuneesi, eccetto che ai figli del defunto Giovanni di donna Alasia; inoltre, con l'avallo del marchese, essi avrebbero potuto imporre banni campestri e stabilire campari, che avrebbero dovuto giurare il proprio ufficio nelle mani del marchese stesso o del suo vicario; Centallo venne quindi retta da un ufficiale marchionale, incaricato presumibilmente di amministrare la giustizia nel luogo. Sembra perciò che la comunità abbia cominciato a rivendicare piccole libertà, che le permettessero di guadagnare un margine di autogoverno, seppure ancora piuttosto limitato. Qualche anno più tardi, benché Centallo abbia continuato ad essere ceduta e a passar di mano, nei documenti cominciano a comparire sindaci incaricati di trattare a nome della comunità, ormai in grado di esprimere autonomamente la volontà della popolazione.[18]

Tale situazione era già piuttosto evidente a partire dall'inizio del XIV secolo. Nel 1305, infatti, al momento dell'assoggettamento al re Carlo II d'Angiò,[19] la comunità, rappresentata da due sindaci, ottenne numerosi privilegi, riguardanti in particolare i possessi di

[17] Cfr. *supra* la nota 6.

[18] Nel 1286 il piccolo centro entrò a far parte dell'appannaggio che il marchese cedette al figlio Manfredo in vista del matrimonio con Beatrice, figlia del defunto re Manfredi di Sicilia. In tale occasione, con atto del 5 luglio, i rappresentanti comunali, in vece di tutti gli uomini di Centallo, prestarono nuovamente giuramento di fedeltà a Tommaso (ASTo, *Provincia di Cuneo*, Mazzo 5, fasc. 7).

[19] L'atto è datato 29 settembre 1305 (ASTo, *Provincia di Cuneo*, Mazzo 5, fasc. 10, copia cartacea autentica dell'originale).

alcuni boschi e prati, nonché di un sistema di canalizzazione delle acque («bealera»). La comunità stessa dimostrava, così, una sempre più sicura capacità d'azione: anche nel 1348, quando gli uomini di Centallo prestarono giuramento di fedeltà a Giovanni di Saluzzo, al quale dichiararono spettare il castello, i beni e le rendite, ricevettero in cambio una serie di franchigie e privilegi.[20] Sembra infatti che in questo periodo la collettività di Centallo, sviluppando la capacità contrattuale che già aveva mostrato qualche decennio prima, avesse acquisito maggiore coscienza della propria autonomia, ponendosi certo in un rapporto di sottomissione nei confronti dei marchesi, ma richiedendo altresì una contropartita per la fedeltà prestata e gli oneri ad essa legati. Tale nascente presa di coscienza sarebbe giunta a piena maturazione nel periodo della signoria dei Bolleri, che si trovarono spesso a fronteggiare una comunità rurale più consapevole delle proprie prerogative politiche.

Fu infatti dal momento dell'infeudazione ai Bolleri che il rapporto tra la piccola comunità rurale e i suoi signori costituì il cardine attorno al quale avrebbe ruotato la documentazione custodita nell'archivio di Centallo. A fine Trecento la comunità aveva ormai acquisito piena coscienza della propria forza e capacità contrattuale, manifestando la decisa volontà di agire in modo il più autonomo possibile. A questo scopo, essa organizzò una compagine documentaria che poteva permetterle di opporsi in modo efficace alle rivendicazioni del *dominus*. Finalizzato principalmente a tale scopo, l'impegno della comunità giunse ad organizzare strumenti documentari e archivistici tramite i quali conservare tutte quelle informazioni e quegli atti che servivano da supporto alle proprie istanze: accanto agli statuti, che, regolamentando la vita interna della collettività definivano di fatto gli spazi della propria autonomia rispetto al potere signorile, erano soprattutto gli *Iura comunitatis Centalli* a costituire la base documentaria di cui la comunità poteva avvalersi per la tutela dei propri diritti, ottenuti nel corso di un secolo e mezzo. Si delineò così un percorso, che, dalle prime modeste rivendicazioni di carattere economico, giunse alla forte limitazione del campo di azione del *dominus*, il cui operato era ormai vincolato all'obbligo di

[20] ASTo, *Provincia di Cuneo*, Mazzo 5, fasc. 9; v. inoltre Ristorto, *Centallo*..., pp. 26-27; sulla presa di Centallo da parte del Saluzzo v. Monti, *La dominazione angioina*..., pp. 224-25.

osservare le regole progressivamente stabilite nell'ambito del prolungato confronto con la comunità.

2. *Gli* Iura comunitatis Centalli

Nell'archivio comunale di Centallo è custodito un registro cartaceo denominato *Iura comunitatis Centalli*.[21] Rilegato in cartone rivestito di pergamena – oggi piuttosto logora – e costituito da 186 fogli numerati, i primi due dei quali contenenti il rubricario, il *liber* raccoglie 32 atti: inseriti in ordine non precisamente cronologico, essi coprono tuttavia in maniera uniforme un lasso di tempo di un secolo e mezzo, dal 1391 al 1541.[22] I documenti, redatti con due sole eccezioni secondo le forme notarili dell'*instrumentum*,[23] sono trascritti in copia semplice dalla mano di un solo notaio, Pietro Poynta, che dichiara in apertura di agire per volontà del comune.[24] Scritto in una comune minuscola corsiva del XVI secolo, il registro non riporta alcun elemento che permetta di stabilirne una data precisa di compilazione. Si può tuttavia ipotizzare che essa sia avvenuta intorno al 1541, anno cui risale l'ultimo documento riportato, sottoscritto dallo stesso Pietro Poynta.

Analizzando i documenti copiati nel registro, si possono cogliere alcuni degli elementi salienti relativi alla produzione documentaria nell'ambito della comunità tra la fine del Trecento e i primi decenni del XVI secolo. Considerando come l'opera prestata da ciascuno dei notai che avevano sottoscritto i documenti originali ricorra con una certa frequenza in un determinato arco temporale,[25] si può as-

[21] ACC 254, fasc. 1.

[22] Per una descrizione particolareggiata del manoscritto si veda V. Vai, *Una comunità rurale e le sue carte: gli* Iura comunitatis Centalli *(1391-1541)*, in P. Grillo, F. Panero (a cura di), *'Libri iurium' e organizzazione del territorio in Piemonte (secoli XIII-XVI)*, «Bollettino della società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo», 128/I (2003), pp. 111-20, in particolare alle pp. 112-14.

[23] Sui due documenti di natura cancelleresca, emessi rispettivamente dall'autorità ducale e dal vescovo di Torino, v. *Iura comunitatis Centalli*, docc. 14 e 18.

[24] Il notaio specifica che la raccolta dei documenti era stata effettuata «per me Petrum Poynta notarium de Centallo, ad hoc ellectum per ipsam comunitatem» (*Iura comunitatis Centalli*, c. 1r).

[25] Dieci notai rogarono un solo atto, mentre altri cinque furono complessivamente i redattori dei restanti venti documenti. Giovanni Benedetti di Mogliola redasse tra il 1422 e il 1450 ben nove documenti – intervallato da due soli altri notai, ovvero Pietro Romani da Demonte (1423) e Bernardo da Ceva (1428) –, mentre Bartolomeo

serire che la comunità – pur mantenendo l'usanza di avvalersi di 'professionisti indipendenti' – abbia teso a rivolgersi nel tempo a uno specifico notaio, coadiuvato sempre più spesso da aiutanti a partire dalla fine del XV secolo.[26] Si assiste quindi a una progressiva articolazione del personale addetto alla documentazione, che, senza costituire una vera e propria cancelleria e pur rimanendo composto da 'liberi professionisti', fosse in qualche modo legato al comune. Si deve comunque sottolineare come sia sempre rimasta centrale la figura del notaio, garante della validità delle scritture anche quando avesse commissionato ad altri la stesura del testo dei documenti.

Appare piuttosto complessa la tradizione dei trentadue atti trascritti in copia nel registro degli *Iura comunitatis Centalli* in ordine non rigorosamente cronologico[27] e, nonostante un'approfondita ricerca, è stato possibile trovar traccia nell'archivio comunale di Centallo solo di pochi originali degli atti copiati nel registro,[28] uno dei quali

Antiochia ne rogò quattro, in modo peraltro non continuativo, tra il 1458 e il 1482. Al 1460, 1477 e 1482 risalgono gli atti sottoscritti rispettivamente da Catellano di Gorena, Giovanni Frini e Catalino Poenta; a Giovanni Frini si devono anche altri due documenti, entrambi del 1494. Prima di quello redatto da Pietro Poynta, che chiude la raccolta, i cinque precedenti portano tutti la sottoscrizione di Giovanni Guglielmo di Claromonte da Savigliano: nei documenti del 1499 e 1502 egli fu l'unico sottoscrittore, mentre negli altri tre in cui agisce per conto del *dominus* è affiancato da altri notai agenti per la comunità, ovvero Bernardino Trugi (1519) e Giovanni Bernardi (1531 e 1532).

[26] A partire dall'*intrumentum* dell'11 maggio 1474, sottoscritto dal notaio Bartolomeo Antiochia, appare sempre più diffusa la pratica di non stendere *manu propria* la versione definitiva del documento. In ben otto casi su quattordici il notaio dichiara infatti di aver incaricato un proprio collaboratore della redazione dell'atto e di averlo solo sottoscritto e munito con il proprio segno di tabellionato, preoccupandosi peraltro di giustificare il ricorso a tale procedura (*Iura comunitatis Centalli*, docc. 12, 15-17, 20, 24-25, 27-28).

[27] Gli atti appaiono trascritti dalle pergamene originali, due delle quali recavano *instrumenta* estratti nel tempo da protocolli notarili. Nel primo caso si tratta di un arbitrato su questioni di confine con la comunità di Villafalletto del 3 luglio 1456 (*Iura comunitatis Centalli*, doc. 8), estratto nel 1527 dal protocollo del notaio Lorenzo Rebaccini da parte di Ludovico de Regibus, *alias* Rebaccini (si tratta del figlio dell'autore della storia di Cuneo, sul quale v. P. Camilla [a cura di], ***La più antica cronaca di Cuneo di Giovan Francesco Rebaccini?***, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo 1981); il secondo è una permuta del 12 febbraio 1477, con la quale la comunità di Centallo cedette una parcella di bosco in cambio di una parcella di prato di proprietà di Costanzo Bernardo (*Iura comunitatis Centalli*, doc. 16), estratta dal notaio Giovanni Frini in data non precisata dal protocollo del notaio defunto Serafino Malopera.

[28] Vai, *Una comunità rurale e le sue carte*..., p. 14.

peraltro al momento non reperibile:[29] tale dispersione – seppur graduale – lascia pensare che la comunità debba aver posto una scarsa cura alla loro conservazione dopo la compilazione del registro. Per i suoi contenuti, la raccolta in esame – invero piuttosto tarda – può essere ricompresa nella folta schiera dei *libri iurium*, tipologia documentaria che in età comunale si diffuse in molte realtà, costituendo «le prove scritte delle ragioni formali e giuridiche della vita del comune col di fuori, del diritto sul territorio dipendente».[30] In effetti, sebbene le ragioni che portarono alla redazione degli *Iura* non vengano esplicitamente enunciate, il codice si presenta come la raccolta di tutte le prove scritte inerenti ai diritti della comunità.

Ampia parte del *liber* contiene documentazione inerente ai rapporti tra la comunità e i *domini*. Volti a definire in modo sempre più preciso gli ambiti di competenza e di pertinenza del *dominus*, i documenti che riportano le conferme di privilegi e franchigie da parte del signore vennero frequentemente inseriti negli atti di riconoscimento dell'autorità signorile e di giuramento di fedeltà da parte

[29] La descrizione inventariale di quest'ultimo originale pergamenaceo, risalente al 18 aprile 1444 e relativo a contese di confine col comune di Cuneo (*Iura comunitatis Centalli*, doc. 10), lo presenta come acefalo, mutilo e di difficile lettura, segnalandolo conservato nel fascicolo 1 del faldone 255. Anche un altro originale, redatto su una bella pergamena costituita da quattro fogli *filo consutis*, si presenta acefalo; si tratta dell'atto del 21 maggio 1485 relativo alla conferma dei vecchi statuti e di nuovi capitoli inerenti ai diritti di esazione del castellano (*Iura comunitatis Centalli*, doc. 20), tratti dalle aggiunte del 1485 agli statuti della comunità emanati nel 1427; gli statuti del comune di Centallo del 1427 sono attualmente conservati nell'archivio comunale (ACC 254, fascicolo 1) così come le aggiunte del 1485 (ACC 254, fascicolo 2), incluse nel 1605 nell'edizione a stampa degli statuti assieme ad altre aggiunte successive (*Capitula et statuta inclyti oppidi Centalli*, Pizzamiglio, Torino 1605, una copia dei quali si conserva in ASTo, *Paesi per A e B*, Mazzo 43, fasc. 1).

[30] P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1980 (parte I, già «Atti e memorie della R. Accademia virgiliana di Mantova», n.s. IV (1911), pp. 5-99; parte II, già R. Accademia virgiliana, Mantova 1915), p. 183; v. anche A. Rovere, *I 'Libri iurium' delle città italiane: problematiche di lettura e di edizione*, «Archivi per la storia», 6 (1993), pp. 79-94, in particolare alle pp. 80-81. Sui *libri iurium* di epoca tarda v. A. Barbero, *I libri iurium dei comuni piemontesi tra medioevo e antico regime*, «Bollettino della società per gli studi storici, archeologici, ed artistici della provincia di Cuneo», 128/I (2003), pp. 95-109; v. inoltre Vai, *Una comunità rurale e le sue carte*..., pp. 111-20, e G. Gullino, *La formazione del* liber iurium *del comune di Saluzzo*, *ibidem*, pp. 121-30. Altri esempi sono offerti da G. Barelli, *Il 'liber instrumentorum' del comune di Ceva*, Società storica subalpina, Torino 1936; *Il 'liber franchisiarum et libertatum' di Dogliani*, in Id., *Statuti e documenti di Carrù. Statuti e 'liber franchisiarum et libertatum' di Dogliani*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1952; P. Motta (a cura di), *Codex Demontis (1304-1509)*, Scuola tipografica Michelerio, Asti 1908; R. Comba (a cura di), *Il Libro degli statuti, delle franchigie e delle immunità del comune di Villafalletto*, Palazzo Carignano, Torino 1970.

della popolazione, redatti in occasione del passaggio del potere dal precedente titolare al proprio erede.[31] Tali patti a carattere bipolare sono una conferma della consapevolezza politica che cominciava a manifestarsi in questo periodo nelle comunità rurali: esse infatti pretendevano una contropartita al riconoscimento del signore e alla sottomissione alla sua autorità.[32] È proprio uno di tali documenti ad aprire la raccolta: si tratta dell'atto del 9 gennaio 1391 redatto in seguito al passaggio della signoria a Francesco Bolleri, investitone feudalmente da Giovanna d'Angiò, atto col quale gli uomini di Centallo richiesero la conferma dei capitoli, statuti, convenzioni, libertà, franchigie e patti, dei quali troviamo un'ampia descrizione nel documento stesso.[33] Fissate per iscritto le reciproche competenze, la comunità avrebbe portato avanti su queste basi un incessante processo di costruzione della propria riconosciuta autonomia e di erosione delle prerogative e dei diritti signorili.

I rapporti tra gli uomini di Centallo e i propri signori sembrano fin dall'inizio piuttosto controversi, all'insegna di continue liti e contese i cui riscontri documentari segnano in modo evidente la raccolta di *Iura* e il cui risultato appare in genere a vantaggio della comunità, la quale oltre a determinare con precisione le competenze della controparte riusciva spesso a limitarle notevolmente. Partendo da questioni di carattere prettamente economico, come l'entità della tassa sulla molitura o la vendita di appezzamenti comuni, con l'andar del tempo il contenzioso pare essersi spostato sul piano dell'amministrazione della giustizia, di tradizionale competenza signorile, nel cui ambito il *dominus* cercava un mezzo per aumentare le proprie entrate derivanti dalle rendite giudiziarie.[34] Ma anche in questo settore la comunità si mostrava in grado d'intromettersi in maniera sempre più incisiva, stabilendo i limiti di azione del castel-

[31] Vai, *Una comunità rurale e le sue carte*..., pp. 115-16.

[32] Sull'analogo caso di Dogliani v. *Il 'liber franchisiarum et libertatum' di Dogliani*..., docc. XX, XXIV, XXVI, XXVIII, XLV, pp. 29-31, 42-47, 51-53, 55-56, 99-101.

[33] *Iura comunitatis Centalli*, doc. 1.

[34] Si vedano le considerazioni svolte in relazione al caso di Villafalletto in A. Barbero, *Politica e comunità contadina nel Piemonte medievale. Il caso di Villafalletto,* in R. Comba (a cura di), *Villafalletto, un castello, una comunità, una pieve, secoli XI-XVI*, atti della giornata di studio (Villafalletto, 30 ottobre 1994), Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo 1994, pp. 113-57 (edito anche in «Studi storici», 35 [1994], pp. 5-48), in particolare alle pp. 148-49.

lano e fissando l'entità dei pagamenti che questi era autorizzato a richiedere per lo svolgimento delle proprie competenze.[35]

I motivi d'interesse degli atti contenuti nel registro di *Iura* si estendono anche all'ambito ecclesiastico: due documenti si riferiscono rispettivamente alla licenza concessa alla comunità dal vescovo di Torino nel 1473 per l'erezione di una cappella intitolata a San Sebastiano e al permesso accordato nel 1480 dal vicario vescovile per l'esecuzione di lavori di riparazione, ampliamento e abbellimento della chiesa di San Giovanni.[36] I diritti della comunità dovevano essere salvaguardati anche da quelle che potevano configurarsi come minacce esterne. Nella raccolta vennero quindi inclusi atti relativi a contese di confine coi comuni limitrofi – Villafalletto e, in particolar modo, Cuneo –, liti che, a giudicare dal volume di documentazione riportata dovettero essere state fonte di molte preoccupazioni.[37]

Il panorama che emerge dalla contestualizzazione della raccolta e dei contenuti degli *Iura comunitatis Centalli* è quello di una collettività indiscutibilmente vivace sul piano istituzionale: caratteristica peculiare è infatti il forte spirito di autonomia alla base del confronto dialettico col *dominus*. Pur trattandosi sempre di un centro soggetto a un potere signorile, è infatti innegabile la capacità di opporsi in modo efficace alle rivendicazioni dei *domini*, ma soprattutto quella di erodere e limitare il loro campo di azione e le loro prerogative. Finalizzato principalmente a tale scopo, l'impegno della comunità

[35] Vai, *Una comunità rurale e le sue carte*..., pp. 116-20.

[36] In particolare, venne concessa agli abitanti di Centallo la possibilità di «reservare et retinere», all'interno dell'edificio ecclesiale, «locum et stallum pro capella», che essi avrebbero potuto intitolare al santo a loro più gradito (*Iura comunitatis Centalli*, doc. 17); ad essi venne inoltre concesso di «dotare, ornare et facere serviri per proprium capellanum elligendum et presentandum et sub patronatu deinceps perpetuo tenere» (*Iura comunitatis Centalli*, doc. 18). Ciò che essi ottennero è quindi un vero è proprio patronato (G. Chittolini, *Note sui benefici rurali nell'Italia padana alla fine del medioevo*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo [secoli XIII-XV]*, atti del VI convegno di storia della Chiesa in Italia [Firenze, 21-25 settembre 1981], Herder, Roma 1984, pp. 415-68, in particolare alle pp. 461-64). Già nel 1473, accanto al permesso di erigere la cappella, i centallesi si videro riconoscere la possibilità di far officiare i sacramenti «per rectores ipsius loci seu per alios de eorum licentia», ai quali il vescovo concesse autorità e licenza di celebrare (*Iura comunitatis Centalli*, doc. 18).

[37] Per le contese col comune di Villafalletto v. *Iura comunitatis Centalli*, doc. 8; per quelle col comune di Cuneo, ivi, docc. 9-11 e 17. Più in generale, sulla ricorrenza di queste tematiche nell'ambito dei *libri iurium* medievali v. Rovere, *I 'Libri iurium' delle città italiane*..., pp. 80-81.

giunse ad organizzare strumenti documentari e archivistici tramite i quali raccogliere tutte quelle informazioni e quegli atti che potevano servire da supporto alle rivendicazioni: accanto agli statuti,[38] destinati in modo precipuo a regolamentare la vita interna della collettività, erano soprattutto gli *Iura comunitatis Centalli* a costituire la base documentaria della quale potersi avvalere. Essi costituivano infatti la prova dei diritti ottenuti dalla comunità, segnando un percorso che, dalle prime rivendicazioni di carattere economico, giunse alla forte limitazione del campo di azione del *dominus*.

[38] La più antica compilazione statutaria di Centallo ad oggi conservata risale al 1427, sebbene si possa ipotizzare l'esistenza di una redazione precedente. Nel documento del 1391 col quale si apre il registro degli *Iura* furono infatti confermati agli uomini di Centallo, oltre alle franchigie e alle libertà, anche gli statuti, dei quali vennero riportati alcuni capitoli (*Iura comunitatis Centalli*, doc. 1). Alla compilazione del 1427 furono aggiunti nuovi capitoli in tempi successivi. La prima aggiunta risale al 1485 e riguarda interamente l'amministrazione giudiziaria (*Iura comunitatis Centalli*, doc. 20). Altre due addizioni risalgono ai primi decenni del secolo seguente, rispettivamente al 1515 e al 1532; aggiunte successive datano infine alla seconda metà del Cinquecento e conducono alla definitiva redazione a stampa del 1605. Il manoscritto degli statuti di Centallo del 1427 è conservato nell'archivio comunale di Centallo (cfr. *supra* la nota 29). Le aggiunte degli anni successivi sono tutte incluse nella versione a stampa del 1605 (***Capitula et statuta inclyti oppidi Centalli***..., su cui v. C. Chelazzi *et alii* [a cura di], *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, 8 voll., Tipografia del Senato/Senato della Repubblica/La nuova Italia/Olschki, Roma-Firenze 1943-1999, II, *ad vocem*), una copia del quale è conservata in ASTo, *Paesi per A e B*, Mazzo 43, fasc. 1.

Leonardo Mineo

La dimensione archivistica di tre *terre* toscane fra XIV e XV secolo: i casi di Colle Val d'Elsa, San Gimignano e San Miniato[*]

1. *Premessa*

La fortunata corrente storiografica che, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, si è interrogata sulle dinamiche formative degli Stati regionali italiani, ha individuato un percorso privilegiato di studi assai frequentato nell'analisi delle loro componenti costitutive, primo su tutti quello dei cosiddetti centri 'minori'.[1] Nell'ultimo

[*] Sono state adottate le seguenti abbreviazioni: ACSG = Archivio comunale di San Gimignano; ACSM = Archivio comunale di San Miniato; ASFi = Archivio di Stato di Firenze; ASFi, *Diplomatico Colle* = ASFi, *Diplomatico del comune di Colle Val d'Elsa*; ASFi, *Diplomatico San Gimignano* = ASFi, *Diplomatico del comune di San Gimignano*; ASFi, *Statuti delle comunità* = ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*; ASSi = Archivio di Stato di Siena; BCSG = Biblioteca comunale di San Gimignano; Mineo, *Colle* = L. Mineo (a cura di), *L'Archivio comunale di Colle di Val d'Elsa. Inventario della sezione storica*, Ministero per i beni e le attività culturali-Amministrazione provinciale, Roma-Siena 2007. Per le citazioni delle redazioni statutarie sono state inoltre adottate le seguenti sigle: Colle 1307-1308 = *Statuti del 1307-1308*, in R. Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis Vallis Else (1307-1407)*, 2 voll., Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 1999, I, pp. 1-123; Colle 1309-1319 = *Addictiones et reformationes 1309-1319*, in Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis...*, I, pp. 133-216; Colle 1343-1347 = *Statuto incompleto del podestà del 1341*, in Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis...*, I, pp. 217-375; San Gimignano 1255 = *Statuti del comune di San Gimignano compilati nel 1255*, in L. Pecori, *Storia della terra di San Gimignano*, Tipografia galileiana, Firenze 1853, pp. 662-741; San Gimignano 1314 = *Statutum comunis Sancti Geminiani (1314)*, in M. Brogi (a cura di), *Gli albori del comune di San Gimignano e lo statuto del 1314*, Cantagalli, Siena 1995, pp. 53-290; San Gimignano 1327 = ASFi, *Statuti delle comunità* 758, cc. 4r-9v, 58r-107v; San Gimignano 1340 = ASFi, *Statuti delle comunità* 758, cc. 10r-55v; San Gimignano 1415 = ASFi, *Statuti delle comunità* 760, cc. 1r-85v; San Miniato 1337 = *Statutum communis et populi Sancti Miniatis, anno Domini* 1337, in F. Salvestrini (a cura di), *Statuti del comune di San Miniato al Tedesco (1337)*, ETS, Pisa 1994, pp. 55-470; San Miniato 1359 = ACSM 2249, cc. 1r-97v. Si ringrazia il personale dell'archivio storico del comune di San Miniato e della biblioteca comunale di San Gimignano, che hanno agevolato le mie ricerche con grande cortesia e disponibilità, e in particolare Laura Guiducci, Graziella Giapponesi e Fabrizio Cherici; ringrazio inoltre Oretta Muzzi e Lorenzo Tanzini per aver riletto il manoscritto.

[1] D'obbligo il riferimento agli studi di Giorgio Chittolini, tra i quali G. Chittolini, *'Quasi-città'. Borghi e terre in area lombarda nel tardo medioevo*, «Società e storia», 47 (1990), pp. 3-26, nonché Id., *Centri 'minori' e città fra Medioevo e Rinascimento nell'Italia centro-*

ventennio la storiografia toscanistica ha profuso un grande impegno nello studio di quei centri che, pur non avendo mai raggiunto il rango della dignità episcopale e cittadina o avendolo raggiunto solo in avanzata età moderna, riuscirono ad esprimere a partire dal XIII secolo in un'area geograficamente ristretta una notevole forza demica ed economica, proponendosi quali poli egemonici dei territori circostanti e mantenendo più o meno integro questo *status* anche dopo la sottomissione a Firenze di metà Trecento.[2] Le numerose ricerche prodotte negli ultimi anni hanno indagato queste realtà dedicandosi ad analisi complessive di singoli casi o di aspetti specifici quali quelli statutario, socio-economico, insediativo ecc. in un'ottica essenzialmente comparativa.[3] Tali studi hanno trovato un fertilissimo terreno di coltura nelle fonti archivistiche fiorentine, prodotte dalle autorità repubblicane prima e del principato poi,[4] ma hanno potuto giovarsi in maniera decisiva anche della ricchezza dei complessi archivistici prodotti e conservati localmente.[5] La conte-

settentrionale, in P. Nencini (a cura di), *Colle di Val d'Elsa: diocesi e città tra '500 e '600*, atti del convegno di studi (Colle Val d'Elsa, 22-24 ottobre 1992), Società storica della Valdelsa, Castelfiorentino 1994, pp. 11-37; per una recente riflessione sul concetto di 'quasi città', ricca di riferimenti bibliografici, v. F. Salvestrini, *Gli statuti delle 'quasi città' toscane (secoli XIII-XV)*, in R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli (a cura di), *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, atti del VII convegno del comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), Patron, Bologna 2003, pp. 217-42, in particolare alle pp. 217-21.

[2] Sul ruolo di tali centri nel reticolo territoriale della Toscana fiorentina v. A. Zorzi, *L'organizzazione del territorio in area fiorentina tra XIII e XIV secolo*, in G. Chittolini, D. Willoweit (a cura di), *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV*, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 279-349, in particolare alle pp. 281-86.

[3] Si veda da ultimo, per la produzione statutaria delle comunità soggette con preziosi riferimenti anche all'assetto istituzionale conseguente, L. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Olschki, Firenze 2007. Per una completa rassegna bibliografica aggiornata al 2001 v. A. Zorzi, W. J. Connell (a cura di), *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, atti del convegno di studi (San Miniato, 7-8 giugno 1996), Pacini, Pisa 2001, pp. 614-47; per gli interventi più recenti v. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna*..., pp. 20-21, in particolare a nota 33.

[4] Per una rassegna delle competenze delle magistrature centrali fiorentine e sulla loro produzione documentaria v. G. Prunai, *Firenze*, Giuffrè, Milano 1967; *Archivio di Stato di Firenze*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1981-1994, II, pp. 27-84, nonché i saggi compresi in A. Bellinazzi, R. Manno Tolu (a cura di), *L'Archivio di Stato di Firenze*, Nardini, Fiesole 1995.

[5] Non potendo in questa sede fare puntuale riferimento alle numerose edizioni d'inventari aventi per oggetto gli archivi delle comunità un tempo appartenenti allo

stuale disponibilità di serie documentarie continue, in alcuni casi dal XIII secolo, più di frequente dai primi decenni del Trecento e diffusamente dalla prima metà del Quattrocento, rivela sul lungo periodo la pervicace e ininterrotta attuazione da parte di molte *terre* toscane di specifiche attenzioni conservative, analogamente a quanto riscontrato in coeve realtà cittadine. Lo studio della dimensione archivistica delle città e delle 'quasi città' toscane nel suo complesso si è dimostrato un importante tassello per l'analisi della politica di *State building* medicea,[6] dando origine a una ricca messe di studi di storia degli archivi ispirati a un «approccio sistematico-descrittivo»,[7]

Stato fiorentino (su cui v. comunque quanto contenuto in M. T. Piano Mortari, I. Scandaliato Ciciani [a cura di], *Le fonti archivistiche: catalogo delle guide e degli inventari editi [1861-1991]*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1995; Eadd., *Le fonti archivistiche: catalogo delle guide e degli inventari editi [1992-1998]*, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2002), si rimanda come primo orientamento alle guide agli archivi comunali impostate su base provinciale, frutto dell'attività della Sovrintendenza archivistica per la Toscana: A. Antoniella, E. Insabato (a cura di), *Gli archivi comunali della provincia di Siena*, Amministrazione provinciale, Siena 1981; Sovrintendenza archivistica per la Toscana (a cura di), *Gli archivi comunali della provincia di Firenze*, All'Insegna del Giglio, Firenze 1985; E. Insabato, S. Pieri (a cura di), *Gli archivi comunali della provincia di Pistoia*, All'Insegna del Giglio, Firenze 1987; E. Capannelli, A. Marucelli (a cura di), *Gli archivi comunali della provincia di Pisa*, All'Insegna del Giglio, Firenze 1992; S. Pieri (a cura di), *Gli archivi storici comunali della provincia di Livorno*, Amministrazione provinciale, Livorno 1996. Tra i più importanti studi sugli archivi comunali toscani si segnalano le pionieristiche *Notizie degli archivi toscani*, «Archivio storico italiano», 114 (1956) e G. Prunai, *Gli archivi storici dei comuni della Toscana*, Ministero dell'interno, Roma 1963, nonché i più recenti E. Insabato, S. Pieri (a cura di), *Archivi comunali toscani: esperienze e prospettive*, atti delle giornate di studio (Carmignano, 13 dicembre 1986; Lastra a Signa, 9 maggio 1987), All'Insegna del Giglio, Firenze 1989 e P. Benigni, S. Pieri (a cura di), *Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana*, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), Edifir, Firenze 1996.

[6] Una recente e approfondita sintesi del dibattito storiografico sviluppatosi negli ultimi decenni intorno allo Stato regionale toscano è in L. Mannori, *Effetto domino. Il profilo istituzionale dello Stato territoriale toscano nella storiografia degli ultimi trent'anni*, in M. Ascheri, A. Contini (a cura di), *La Toscana in Età moderna (Secoli XVI-XVIII). Politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca*, atti del convegno di studi (Arezzo, 12-13 ottobre 2000), Olschki, Firenze 2005, pp. 59-90.

[7] Tra gli studi di Augusto Antoniella, che hanno ispirato molti contributi dedicati a singoli casi, v. A. Antoniella, *Atti delle antiche magistrature giudiziarie conservati presso gli archivi comunali toscani*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXIV (1974), pp. 380-415; Id., *Archivio preunitario*, in *Corso di aggiornamento per archivisti degli enti locali*, Sovrintendenza archivistica per la Toscana-Centro studi 'A. Maccarrone', Pisa 1982, pp. 173-267; Id., *Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni periferiche nello Stato vecchio fiorentino*, in Benigni, Pieri (a cura di), *Modelli a confronto*..., pp. 19-33. Per singoli studi di caso, oltre alle numerose introduzioni agli inventari editi negli ultimi anni, v. A. Moriani, *Note sull'evoluzione delle cancellerie comunitative in territorio aretino*, in Benigni, Pieri (a cura di), *Modelli a confronto*..., pp. 35-40; E. Insabato, *La cancelleria comunitativa di Certaldo-Castel-*

che peraltro ha confinato la valutazione dei fenomeni di età bassomedievale nell'ambito della pur notevole elaborazione di strumenti di ricerca relativi a singoli archivi.[8]

Obiettivo del presente contributo è quello di analizzare in un'ottica comparativa le strutture e le prassi di gestione archivistica attuate fra XIV e XV secolo in tre importanti centri toscani, Colle Val d'Elsa, San Gimignano e San Miniato, inseriti nel medesimo contesto politico-territoriale, assimilabili da un punto di vista demico[9] e accomunati da analoghi rapporti giuridici intrattenuti con Fi-

fiorentino e i suoi archivi, *ibidem*, pp. 41-62; S. Pieri, *Organizzazione istituzionale e tradizione archivistica nella Valdelsa fiorentina*, «Miscellanea storica della Valdelsa», 107 (2001), pp. 191-204; E. Insabato, *L'archivio del vicariato di Certaldo: una fonte amministrativa e giudiziaria nel contado fiorentino*, «Miscellanea storica della Valdelsa», 110 (2004), pp. 7-26; C. Vivoli, *Le cancellerie dei Nove in Valdinievole*: *produzione e organizzazione delle carte nella periferia del Granducato di Toscana tra '500 e '700*, in C. Binchi, T. Di Zio (a cura di), *Storia*, *archivi*, *amministrazione*, atti delle giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello (Bologna, 16-17 novembre 2000), Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2004, pp. 39-62; per la citazione v. A. Giorgi, S. Moscadelli, *Gli archivi delle comunità dello Stato senese: prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (secc. XIII-XVIII)*, in Benigni, Pieri (a cura di), *Modelli a confronto*..., pp. 63-84, in particolare a p. 65.

[8] Per gli inventari editi fino al 1995 si rimanda alle indicazioni bibliografiche presenti in Giorgi, Moscadelli, *Gli archivi delle comunità*..., pp. 63-64, nota 3; fra gli inventari di archivi comunali contenenti consistenti nuclei documentari di età bassomedievale editi successivamente v. G. Carapelli, L. Rossi, L. Sandri (a cura di), *L'archivio comunale di San Gimignano. Inventario della sezione storica*, Amministrazione provinciale, Siena 1996; C. Cardinali, S. Floria (a cura di), *L'archivio preunitario del comune di Monte San Savino. Inventario*, revisione di A. Antoniella, I, Le Balze, Arezzo 2001 e C. Cardinali (a cura di), *L'archivio preunitario del comune di Monte San Savino. Inventario*, II, Le Balze, Arezzo 2004; M. Brogi (a cura di), *L'archivio comunale di Poggibonsi. Inventario della sezione storica*, Ministero per i beni e le attivita culturali-Amministrazione provinciale, Roma-Siena 2003; S. Nannipieri, A. Orlandi (a cura di), *L'archivio preunitario del comune di Fucecchio*, Olschki, Firenze 2007; Mineo, *Colle*.

[9] Si stima che intorno agli anni Trenta del XIV secolo San Gimignano col suo distretto contasse tra gli 8.000 e i 10.000 abitanti, mentre sia Colle sia San Miniato ne annoverassero circa 5.000 (M. Ginatempo, L. Sandri, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra il medioevo e rinascimento [secoli XIII-XVI]*, Le Lettere, Firenze 1990, pp. 105-15, in particolare alle pp. 106-107 e le considerazioni che ne discendono in Zorzi, *L'organizzazione del territorio in area fiorentina*..., pp. 281-82). La grave crisi demica di metà Trecento ridusse notevolmente la popolazione dei tre centri, stimata ad esempio per San Miniato intorno alle 2.700 unità nell'ultimo quarto del secolo (F. Salvestrini, *San Miniato al Tedesco. L'evoluzione del ceto dirigente e i rapporti col potere fiorentino negli anni della conquista [1370 ca.-1430]*, in Zorzi, Connell [a cura di], *Lo Stato territoriale fiorentino*..., pp. 527-50, in particolare a p. 531, nota 9). Secondo le stime di Christiane Klapisch-Zuber, alla fine degli anni Venti del Quattrocento la popolazione risultava ridotta di oltre due terzi rispetto al secolo precedente: negli anni del catasto, San Miniato annoverava infatti circa 2.200 abitanti, ripartiti fra i 1235 del centro abitato e i 950 del distretto; San Gimignano ne contava intorno a 3.100, 1424 dei quali *extra moenia*, mentre dei 2660

renze, a seguito delle sottomissioni definitivamente sancite nell'arco di poco più di un ventennio entro il 1370.[10] Attraverso attestazioni documentarie dirette e indirette si cercherà di verificare quanto queste analogie ebbero un riflesso sul piano archivistico, cogliendo laddove possibile percorsi evolutivi comuni e peculiarità dei singoli casi presi in esame fino a giungere alle soglie del XVI secolo, quando alle attenzioni archivistiche locali cominciarono a sovrapporsi con esplicita sistematicità quelle delle autorità medicee.

In via preliminare si passeranno in rassegna le fonti utilizzate, soffermandosi poi sulle caratteristiche istituzionali dei tre centri presi in esame con particolare riferimento alle figure cui era affidata la produzione documentaria. Una volta fissate le coordinate delle strutture amministrative, si procederà quindi ad analizzare quelle preposte alla conservazione, passando infine alla valutazione delle prassi di gestione archivistica adottate con riferimento a specifiche

abitanti di Colle solo 514 risiedevano nel distretto (Ch. Klapisch-Zuber, *Una carta del popolamento toscano negli anni 1427-1430*, Franco Angeli, Milano 1983, pp. 17, 25-26, 52-53). Si è soffermata sull'equivalente consistenza demica di Colle e San Gimignano, pur rimarcando il netto squilibrio a vantaggio di quest'ultima in termini di ricchezza del tessuto sociale, O. Muzzi, *Attività artigianali e cambiamenti politici a Colle Val d'Elsa prima e dopo la conquista fiorentina*, in R. Ninci (a cura di), *La società fiorentina nel basso medioevo. Per Elio Conti*, Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 1995, pp. 221-53, in particolare alle pp. 223-25. In merito ai riflessi della storia del popolamento sull'evoluzione della realtà archivistica in ambito comunitativo v. le considerazioni svolte in A. Giorgi, S. Moscadelli (a cura di), *L'archivio comunale di Sinalunga. Inventario della sezione storica*, Amministrazione provinciale, Siena 1997, pp. 7ss.; G. Chironi, A. Giorgi, *L'archivio comunale di Castiglione d'Orcia. Inventario della sezione storica*, Amministrazione provinciale, Siena 2000, pp. 8ss. e Brogi (a cura di), *L'archivio comunale di Poggibonsi*..., pp. 22ss.

[10] La definitiva sottomissione di Colle a Firenze data al gennaio 1349, tappa finale di un lungo processo iniziato formalmente nel 1331 con la stipula dei primi patti di custodia (Muzzi, *Attività artigianali*..., p. 228, nota 21 e, più estesamente, R. Ninci, *Colle Val d'Elsa nel medioevo. Legislazione, politica, società*, Il Leccio, Siena 2003, pp. 96-107, 131-41; sulle implicazioni istituzionali dell'atto di sottomissione v. inoltre Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna*..., pp. 58-59). Pressoché contemporaneo il percorso sangimignanese: i primi patti di custodia risalgono all'inizio degli anni Trenta del Trecento, la definitiva soggezione al 1353 (Pecori, *Storia della terra di San Gimignano*..., pp. 152-79). Più traumatica la vicenda di San Miniato: la conquista *manu militari* e la stipula dei patti di sottomissione nel 1370 non avrebbero infatti avuto ragione dell'insofferenza samminiatese, causando un lungo periodo d'instabilità: sull'intera vicenda, che affonda le propri origini nei decenni centrali del Trecento, v. Salvestrini (a cura di), *Statuti del comune di San Miniato*..., pp. 29-42 e Id., *San Miniato al Tedesco*..., pp. 531ss. In generale, sulle dinamiche del processo di espansione territoriale fiorentina di metà Trecento v. A. Zorzi, *La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, 'costituzione materiale'*, in Zorzi, Connell (a cura di), *Lo Stato territoriale fiorentino*..., pp. 189-221, in particolare alle pp. 195-201.

attività, quali ad esempio la predisposizione di strumenti di corredo, la selezione o la tutela di particolari tipologie documentarie.

2. *Le fonti*

La ricerca ha potuto giovarsi di un'ampia messe di fonti relative ai complessi documentari delle comunità qui prese in considerazione, attualmente conservati presso i locali archivi comunali o in altre sedi, a seguito di percorsi archivistici assai posteriori al periodo in cui vennero prodotti.[11] L'analisi dell'organizzazione archivistica delle nostre *terre* ha preso avvio dalle fonti statutarie – conservate in buon numero nei tre casi a partire dal XIV secolo –, che hanno consentito un complessivo approccio 'dall'alto' ai sistemi di produzione e conservazione documentaria. Il maggior numero di compilazioni statutarie conservate si riscontra a San Gimignano, ove a una redazione del 1255 – una rarità in rapporto non solo ai casi qui considerati, ma all'intera Toscana – se ne affiancano una del 1314, una di datazione incerta, ma comunemente riferita al 1327, una silloge normativa prodotta intorno al 1340 e, infine, una redazione risalente al 1415.[12] San Miniato vanta due redazioni complete,

[11] Sui percorsi archivistici seguiti dagli originari nuclei documentari delle comunità toscane fino all'Unità d'Italia v. Antoniella, *Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni periferiche*...

[12] Gli statuti del 1255 e del 1314 sono conservati presso l'archivio comunale di San Gimignano: il primo fu oggetto di una trascrizione parziale ad opera del canonico Luigi Pecori (ACSG 1 e SAN GIMIGNANO 1255), mentre possediamo una recente edizione completa del secondo (ACSG 4 e SAN GIMIGNANO 1314). Frammenti della redazione statutaria e della silloge normativa databili rispettivamente al 1327 e intorno al 1340 compongono un codice attualmente conservato nel fondo *Statuti delle comunità autonome e soggette* dell'Archivio di Stato di Firenze (ASFi, *Statuti delle comunità* 758): le cc. 4r-9v contengono il rubricario acefalo di una redazione impostata su cinque libri e comunemente riferita al 1327 (v. da ultimo Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna*…, p. 46), della quale si è conservata una porzione compresa fra il primo libro, acefalo, e il terzo, mutilo, attualmente reperibile alle cc. 58r-107v; le cc. 10r-55v del medesimo codice, comprendenti fascicoli spesso acefali o mutili, costituiscono ciò che rimane di una silloge normativa ripartita in 5 distinzioni, la prima delle quali relativa all'ufficio del capitano del popolo; tale silloge risulta databile almeno al 1340, stante il riferimento al rettore in carica in quell'anno presente a c. 10r, ed è forse riferibile alle deliberazioni di quell'anno relative alla confezione di una nuova compilazione normativa (SAN GIMIGNANO 1340, c. 10r e, per la serie dei rettori di San Gimignano, Pecori, *Storia della terra di San Gimignano*..., pp. 745 e 752, nonché ACSG 117, cc. 5v-6r, «pro statutis in suspenso relictis» [1340 maggio 15], e 18r, «pro denariis cartarum pro statutis novis scribendis» [1340 agosto 7]). Miglior fortuna ha caratterizzato la conservazione

risalenti al 1337 e al 1359,[13] mentre Colle presenta la situazione più lacunosa, con un unico codice frutto di vari rimaneggiamenti e recante frammenti di redazioni risalenti al 1307-1308, con aggiunte fino al 1319, e al 1343-1347.[14]

La natura 'programmatica' del dettato statutario è stata quindi coniugata col carattere 'dinamico' delle prassi istituzionali delle comunità, testimoniate dalla produzione e dalla conservazione di ricche serie deliberative, che hanno permesso di seguire il percorso evolutivo del sistema archivistico dei nostri casi di studio. Occorre in questo caso premettere che le considerazioni su tale materiale devono necessariamente tener conto delle continuità e delle lacune, spesso più apparenti che reali, delle relative serie archivistiche, composte in realtà da tipologie documentarie frutto dell'attività di vari organi collegiali e ricondotte *ab antiquo* ad unità in sede inventariale. Stante questa premessa, il materiale più risalente è ancora quello sangimignanese, composto per il solo XIII secolo da oltre un centinaio di registri di diverse tipologie deliberative,[15] anche se l'archivio

degli statuti del 1415, distinti in origine in 8 libri, che sono giunti in almeno quattro esemplari: il primo, coevo, è mutilo ed attualmente conservato nel fondo *Statuti delle comunità autonome e soggette* dell'Archivio di Stato di Firenze (SAN GIMIGNANO 1415; v. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna*..., p. 97); due esemplari risalenti al XVI secolo sono conservati rispettivamente nel fondo *Pretura di San Gimignano* presso l'Archivio di Stato di Siena (ASSi, *Pretura di San Gimignano* 537; v. Brogi (a cura di), *Gli albori del comune di San Gimignano*..., p. 35) e presso la Biblioteca comunale di San Gimignano (BCSG, *Ms.* 59): il primo risulta lacunoso in alcune parti, il secondo, pressoché completo, è integrato da numerose note a margine e dalla trascrizione di alcune rubriche della redazione statutaria comunemente attribuita al 1327; infine, un quarto esemplare completo, risalente al XVIII secolo, è conservato presso l'archivio comunale di San Gimignano (ACSG 6).

[13] Gli statuti del 1337, editi in SAN MINIATO 1337, nonché quelli del 1359 sono conservati presso l'archivio comunale di San Miniato (ACSM 2247 e ACSM 2249).

[14] Si vedano in proposito Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis*... e le ipotesi di diversa datazione dei frammenti attribuiti in sede di edizione al 1341 e 1407 in Mineo, *Colle*, pp. 67-81.

[15] I registri deliberativi sangimignanesi sono attualmente conservati presso il locale archivio comunale e presso l'Archivio di Stato di Firenze nel fondo *Comune di San Gimignano* (Carapelli, Rossi, Sandri [a cura di], *L'archivio comunale di San Gimignano*..., pp. 36-53); quest'ultimo nucleo fu originato dall'estrazione dall'archivio comunitativo di 303 unità archivistiche, in massima parte risalenti ai secoli XIII-XIV, effettuata nei decenni centrali del Seicento dal senatore Carlo Strozzi, erudito e appassionato collezionista di antichità documentarie (sul processo di formazione del fondo denominato *Carte strozziane*, del quale facevano parte le unità sangimignanesi v. A. Gherardi, C. Guasti, G. Milanesi [a cura di], *Le carte strozziane del R. Archivio di Stato in Firenze. Inventario*, 3 voll., Tipografia galileiana, Firenze 1884-1891, I.1 [Serie prima], pp. V-XXXIX,

comunale di Colle si segnala per la conservazione assai più continua dei registri di *reformationes* dalla metà del XIV secolo e fino alla fine del XV.[16] San Miniato presenta una situazione molto più lacunosa rispetto alle altre due località valdelsane, con materiale deliberativo conservato con scarsa continuità dal 1370, anno della soggezione a Firenze, e con consistenti lacune per tutto il Quattrocento.[17]

Un livello intermedio fra l'analisi del dettato statutario e del materiale deliberativo è stato raggiunto tramite il ricorso alle cosiddette *reforme officiorum*, prodotto documentario tipico dell'area fiorentina. Le riforme, introdotte contestualmente alla definitiva soggezione a Firenze e destinate a regolamentare l'accesso agli uffici comunitativi con cadenza periodica, a partire dall'ultimo quarto del Trecento divennero la sede privilegiata per l'introduzione delle norme sul funzionamento degli *officia* comunitativi, dimostrandosi in molti casi il veicolo di trasmissione a livello locale delle «pratiche istituzionali della città», non ultime quelle legate agli aspetti documentari.[18]

---

in particolare a p. XII, nota 2). La più lineare strutturazione delle serie deliberative sangimignanesi a partire dalla seconda metà del Trecento permette di quantificare le effettive lacune delle *reformationes* in circa il 60% nel periodo 1350-1400 e in poco meno del 15% nel corso del XV secolo, senza considerare altre tipologie quali *decreta* priorali o *stantiamenta expensarum*, pure ricompresi in sede inventariale fra il materiale deliberativo. Anche a Colle lo Strozzi ebbe modo di visitare l'archivio della comunità, nonché quello della famiglia Buonaccorsi, senza tuttavia asportare alcunché: della visita rimangono brevi appunti, in particolare la lista dei rettori succedutisi da inizio Trecento e la trascrizione di alcuni brani degli statuti del 1308 (sull'autorizzazione alla consultazione dell'archivio v. ASSi, *Comune di Colle* 208, c. 199rv [1651 aprile 14]; sulle note redatte dallo Strozzi v. Gherardi, Guasti, Milanesi [a cura di], *Le carte strozziane*..., III [Serie II e III], p. 46).

[16] Sulle serie deliberative colligiane v. Mineo, *Colle*, pp. 113-72; risulta 'scoperto' da libri di riformagioni solo il 12% del periodo 1350-1400 e appena il 2% del XV secolo.

[17] Nel caso samminiatese il periodo 1370-1400 risulta coperto in misura prevalente da registri di *decreta* priorali e da quelli di *stantiamenta expensarum*, tipologie documentarie disponibili per circa il 30% dell'arco temporale, mentre i registri di *reformationes* coprono appena un biennio; la situazione migliora nel secolo XV, coperto per circa la metà da *reformationes* e per quasi i due terzi da *decreta* priorali, tipologie cui si affiancano alcuni registri di minute («bastardi»); sulle serie deliberative samminiatesi v. L. Carratori, R. Cerri, M. Lombardi, G. Nanni, S. Nanniperi, A. Orlandi, I. Regoli (a cura di), *Comune di San Miniato. Guida generale dell'archivio storico*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1992, pp. 69-70 e l'inventario analitico disponibile *on line* www.comune.san-miniato.pi.it/ositi/archivio/inve/Comunita1/ComSM_3.html

[18] Sul tema delle riforme v. il recente Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna*..., pp. 70-72, 107-12, 136-45 e la bibliografia ivi citata; sulle riforme sangimignanesi, colli-

L'ultimo livello di analisi è infine rappresentato dalla valutazione delle altre tipologie documentarie risalenti ai secoli XIV e XV, purtroppo pervenute in misura assai frammentaria, che hanno permesso di verificare quanto e soprattutto come le prescrizioni normative in materia documentaria abbiano avuto concreta applicazione, dando così vita nella pratica amministrativa a soluzioni conservative ed assetti archivistici specifici.[19] Il primato conservativo, manco a dirlo, spetta anche in questo caso a San Gimignano, dove spicca un cospicuo e continuo nucleo di documentazione riferibile alle istituzioni giudiziarie a partire dalla terza decade del Duecento: senz'altro un *unicum* anche rispetto a centri di rilevanza ben maggiore.[20] Entro parametri più consueti risulta la conservazione di altre tipologie documentarie prodotte a San Gimignano e a Colle entro l'ultimo quarto del XV secolo, periodo a partire dal quale le serie archivistiche si fanno più continue un po' ovunque e quindi anche a San Miniato, ove la documentazione più risalente risulta in generale assai frammentaria.[21]

giane e samminiatesi v., rispettivamente, Carapelli, Rossi, Sandri (a cura di), *L'archivio comunale di San Gimignano...*, pp. 24-27 e ASFi, *Statuti delle comunità* 759, 761; Mineo, *Colle*, pp. 95-96 e ASFi, *Statuti delle comunità* 251; Salvestrini (a cura di), *Statuti del comune di San Miniato...*, p. 41, nota 130.

[19] Sulla necessità di valutare i fenomeni archivistici come sostanzialmente autonomi rispetto alle istituzioni che li hanno prodotti v. F. Valenti, *A proposito della traduzione italiana dell'*Archivistica *di Adolf Brenneke*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIX (1969), pp. 441-55 (ora in Id., *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di D. Grana, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2000, pp. 3-16) e C. Pavone, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX (1970), pp. 145-49 (ora in R. Giuffrida [a cura di], *Antologia di scritti archivistici*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1985, pp. 437-41); tale impostazione metodologica, in relazione all'ambito degli archivi diocesani, viene ripresa in G. Chironi, *La mitra e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI)*, Ministero per i beni e le attività culturali-Accademia senese degli Intronati, Roma-Siena 2005, del quale v. in particolare le pp. 39-43.

[20] Anche in questo caso la conservazione di tale materiale è ripartita fra l'archivio comunale e il fondo *Comune di San Gimignano* dell'Archivio di Stato di Firenze (Carapelli, Rossi, Sandri [a cura di], *L'archivio comunale di San Gimignano*, pp. 234-83 e ASFi, *Inventari di sala di studio* N 198); Colle e San Miniato conservano con una certa continuità materiale giudiziario soltanto a partire dall'ultimo quarto del Quattrocento (Mineo, *Colle*, pp. 500-502; Carratori *et alii* [a cura di], *Comune di San Miniato. Guida generale...*, pp. 44-47).

[21] Per un quadro d'insieme si rimanda agli inventari dei rispettivi archivi comunali e ai puntuali riferimenti nelle pagine che seguono.

3. *«Adciò che la voce morta sempre in publico risprenda et proceda»: la dimensione istituzionale e la produzione documentaria*

a. Dagli inizi del Trecento alle sottomissioni a Firenze

I casi presi in considerazione presentano una struttura istituzionale notevolmente articolata, incentrata su più *officia* affiancati ciascuno da uno o più notai, le cui scritture risultano spesso in correlazione. Al vertice dell'assetto istituzionale e giurisdizionale dei nostri centri troviamo il podestà, cui secondo gli statuti trecenteschi era affidata ovunque la cognizione sulle cause criminali e quella sulle civili a Colle e San Gimignano. Il podestà era accompagnato nel corso del mandato, solitamente semestrale, da *familie* la cui ampiezza era direttamente proporzionale a quella della *curia* di competenza.[22] Di base troviamo sempre un giudice *expertus* e un *miles socius*, cui si aggiungevano due notai al seguito per San Miniato e San Gimignano, uno dei quali *ad offitium malleficiorum*, ruolo ricoperto dall'unico notaio presente a Colle.[23] A San Miniato, al momento della redazione degli statuti del 1337, le competenze di prima istanza in campo civile erano rivestite da un giudice forestiero («iudex civilium questionum»), che deteneva anche la cognizione di appello sulle sentenze proferite dal capitano del popolo,[24] incombenza quest'ultima per il quale era accompagnato da un notaio chiamato alla redazione dei relativi atti.[25] Il primo grado della giurisdizione di appello in campo civile e criminale era demandato a San Miniato e a Colle – sia pur con lievi differenze – ai rispettivi capitani del popolo, coadiuvati in entrambe le comunità da una *familia* di composizione analoga a

[22] L'ampiezza dei distretti andava dai circa 160 kmq di quello samminiatese, smembrato dopo la sottomissione a Firenze del 1370, ai 139 kmq di quello di San Gimignano e ai 90 kmq della circoscrizione colligiana, quest'ultimi destinati a mantenere la propria integrità praticamente sino alle soglie dell'Unità d'Italia (sul tema v. Zorzi, *L'organizzazione del territorio in area fiorentina*..., pp. 284-85); sui connessi aspetti del popolamento cfr. *supra* la nota 9.

[23] SAN GIMIGNANO 1314, I.17, pp. 98-102; SAN MINIATO 1337, I.2, pp. 61-65 e II.1, pp. 120-23; COLLE 1343-1347, I.3, pp. 223-27. Sui rettori colligiani fino alla metà del Trecento v. O. Muzzi, *I rettori forestieri a Colle Val d'Elsa (secolo XIII-1350)*, in J. C. Maire Vigueur (a cura di), *I podestà dell'Italia comunale*. 1: *Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, École française de Rome-Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 2000, pp. 681-90.

[24] SAN MINIATO 1337, III.1-2, pp. 217-19.

[25] *Ibidem*, III.22, pp. 249-50.

quella podestarile.[26] A San Gimignano i primi appelli erano affidati dagli statuti del 1314 alle cure di un giudice con notaio forestiero al seguito, che fu sostituito almeno dalla quarta decade del Trecento da un capitano del popolo, con funzioni analoghe agli omologhi colligiani e samminiatesi.[27]

L'attività di tali *curie* dava origine a una produzione documentaria ricca e non difforme qualitativamente da quella prodotta in altri contesti territoriali,[28] incentrata sulla produzione di *libri* destinati a contenere una o più tipologie di registrazione relative alle varie fasi del procedimento penale (ad esempio *accusationes*, *inquisitiones*, *testium examinationes*, *absolutiones et condempnationes* ecc.) o del procedimento civile (*precepta et tenute*, *cause civiles* ecc.).[29] Rispetto a quella d'ambito

[26] Sulla *familia* samminiatese, *ibidem*, I.2, pp. 61-64; sulle competenze, *ibidem*, IV.1, pp. 279-80 e IV.4, p. 285; sul capitano del popolo colligiano v. COLLE 1307-1308, X.2-11, pp.19-28; *ibidem*, X.13, p. 30; Ninci, *Colle Val d'Elsa nel medioevo*..., pp. 73-75.

[27] Sul giudice degli appelli v. SAN GIMIGNANO 1314, I.3, pp. 79-86; sulla definitiva istituzionalizzazione del capitano del popolo v. Brogi (a cura di), *Gli albori del comune di San Gimignano*..., p. 27.

[28] Per una ricca messe di esempi d'ambito civile e criminale v. P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1980 (parte I, già «Atti e memorie della R. Accademia virgiliana di Mantova», n.s. IV [1911], pp. 5-99; parte II, già R. Accademia virgiliana, Mantova 1915), pp. 212-54. Per un inquadramento delle forme di produzione documentaria d'ambito giudiziario v. P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Nuova Italia Scientifica, Roma 1991, pp. 166-74; più di recente, in relazione a precise aree geografiche v. L. Baietto, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 98 (2000), pp. 105-65, 473-528, in particolare alle pp. 493-96; A. Antoniella, *Gli atti criminali dei giusdicenti fiorentini di Arezzo. I* Libri maleficiorum *dalle capitolazioni del 1384 a quelle del 1530*, in G. Nicolaj (a cura di), *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*, atti del X congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001), Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2004, pp. 345-60.

[29] Significativo a questo proposito il dettato statutario sangimignanese risalente al 1327: per il loro ufficio, i notai delle cause civili dovevano essere dotati a spese del camerlengo di gabella di diversi «libri sive quaterni», dedicati ciascuno ad una fase specifica del procedimento: «in primis, unum librum citationum et requisitionum exbampnimentorum, interruptionum prescriptionis, representationum et accusationum contumaciarum et aliarum extraordinariarum; item, unum librum tenutarum et bampnorum pro debitis et dationum in solutum; item, unum librum preceptorum in confessos factorum; item, unum librum intesinarum et aliorum circa ipsas occurrentium; item, unum librum licentiarum capiendorum debitorum; item, unum librum ordinariarum causarum; item, unum librum intentionum et testium» (SAN GIMIGNANO 1327, II.65, c. 79r). Per alcuni esempi trecenteschi v. ACSG 1622, «liber tenutarum et bannorum et gravamentorum»; ACSG 1624, «liber intesinarum et sequestrationum»; ACSG 1633, «liber citationum et requisitionum exbannimentorum, interruptionum prescriptionis, presentationum, accusationum contumaciarum et

penale, la produzione documentaria in materia civile dei giusdicenti forestieri era affidata a una folta *équipe* notarile locale – i «notarii causarum civilium» o «notarii curie civilium questionum» ecc. –, chiamata alla ricezione e alla confezione delle scritture presentate o richieste dalle parti nel contenzioso civile dietro la corresponsione di compensi differenziati a seconda della tipologia di atto. A San Miniato tale ufficio era ricoperto da ben sette notai 'terrigeni' in carica per un quadrimestre,[30] da due a Colle e San Gimignano, in carica per un trimestre.[31] L'affidamento di questo redditizio ufficio a notai locali, oltre a soddisfare gli appetiti della folta schiera notarile presente nei nostri centri grazie agli introiti derivanti dalla redazione e dall'estrazione di copie degli atti, costituiva una garanzia per i diritti delle comunità e dei loro membri, sia dal punto di vista procedurale – i giudici erano chiamati infatti a pronunciarsi solo sulla base di documentazione scritta e spettava ai notai l'escussione dei testi[32] – sia per quanto riguarda la conservazione degli atti, dal momento che era sicuramente più agevole il recupero di scritture rogate da notai autoctoni.[33] Infine, la branca della giuri-

aliorum extraordinariorum»; ACSG 1656 «liber causarum civilium», ovvero «liber sive quaternus in se continens petitiones, libellos, responsiones, terminos litis, contestationes et alias varias et diversas scripturas».

[30] SAN MINIATO 1337, III.20-21, pp. 244-48.

[31] Per Colle v. Mineo, *Colle*, pp. 461-64 e gli «ordinamenta super causis civilibus» del 1419 in Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis...*, II, pp. 522-23. Per San Gimignano v. SAN GIMIGNANO 1314, I.10, p. 93 e, per il tariffario, *ibidem*, I.41, pp. 118-19, norme sostanzialmente confermate nelle successive redazioni statutarie (SAN GIMIGNANO 1327, II.65, cc. 77v-79r; SAN GIMIGNANO 1415, I.22, c. 5v e II.64, cc. 22v-23r). Nonostante quanto prescritto dagli statuti del 1314, in quest'ultima località soltanto nel 1322 un provvedimento inserito nei nuovi *ordinamenta* di gabella ribadì espressamente il divieto di elezione di notai forestieri, confermando nel contempo il ricorso a notai terrazzani; per l'elezione si stabilì d'imborsare in seno al consiglio generale i nomi di 24 notai sangimignanesi, da estrarre a coppie ogni tre mesi, norma poi confluita nelle successive redazioni statutarie (ACSG 95, c. 114r [1322 aprile 2] e SAN GIMIGNANO 1340, VI.24, cc. 54v-55r); analoga prassi sarebbe stata seguita per il reclutamento dei notai attuari delle cause civili della curia del capitano del popolo (ACSG 108, c. 115rv [1331 dicembre 31]). Nel caso colligiano, il notaio delle riformagioni era tenuto ad annotare in un apposito registro i nomi dei notai eletti (COLLE 1309-1319, p. 166 III [1317 febbraio 13]).

[32] Ad esempio, v. Mineo, *Colle*, p. 464; gli statuti colligiani prevedevano che tutti gli atti prodotti da tali notai potessero essere presentati in giudizio «coram potestate vel iudice vel alio offitiali dicti comunis» e da questi valutati «tanquam coram eis vel aliquo eorum facta essent» (COLLE 1343-1347, II.35, p. 308).

[33] Non pare del resto un caso che l'attenzione manifestata dalle nostre comunità nel regolamentare la produzione di tali atti e, come vedremo, nell'assicurarne la con-

sdizione solitamente indicata col nome di 'camparia' o 'danno dato' e relativa alla repressione dei danneggiamenti arrecati alle colture, nonché alla tutela delle aree boschive, risulta inizialmente affidata a un notaio dell'*équipe* del giusdicente, salvo poi nel corso del Trecento divenire un *offitium* autonomo rivestito da un notaio forestiero.[34] L'attività di questi ufficiali dava luogo a una particolare produzione documentaria incentrata su specifici *libri* dedicati alle diverse tipologie di registrazione.[35]

Per tutta la prima metà del Trecento la diarchia podestà-capitano del popolo si tradusse formalmente per le istituzioni colligiane e sangimignanesi nella distinta attività di due diversi organismi collegiali,[36] a differenza di quanto tratteggiato dagli statuti sammniatesi del 1337 che prevedevano la presenza di un solo consiglio

servazione si sia protratta ben oltre il periodo preso in esame in questa sede (cfr. *infra* il testo corrispondente alle note 197-205).

[34] A San Miniato il capitano del popolo doveva «mictere sotium suum vel notarium» presso la selva di Camporena «ad videndum dictam silvam et ad recercandum et perquirendum de facientibus contra predicta» (SAN MINIATO 1337, IV.105, pp. 394-97; sulla selva di Camporena v. F. Salvestrini, *Un territorio tra Valdelsa e Medio Valdarno: il dominio di San Miniato al Tedesco durante i secoli XII-XV*, «Miscellanea storica della Valdelsa», 97 [1991], pp. 141-82, in particolare alle pp. 173-81); il silenzio degli statuti del 1337 in merito alla figura del notaio dei danni dati lascia ipotizzare – piuttosto che una sua assenza – l'esistenza di un'apposita normativa, oggi perduta, che regolava questa branca della giurisdizione; nelle deliberazioni del 1370 è infatti ancora attestata l'elezione di un «notarium et offitialem dampnorum datorum» in carica per sei mesi (Salvestrini [a cura di], *Statuti del comune di San Miniato*..., pp. 46-47, nota 145). A San Gimignano secondo gli statuti del 1314 il podestà doveva condurre con sé due notai, uno dei quali «vocetur secundus notarius dapnorum datorum» (SAN GIMIGNANO 1314, I.17, pp. 99-100); l'incombenza della tutela della selva di Casperano spettava invece al «notarius forensis executor ordinamentorum kabelle, nemoris Casperani et molendinorum comunis» (SAN GIMIGNANO 1314, IV.252, pp. 262-63); gli statuti sangimignanesi del 1415 previdero infine l'elezione di un unico notaio forestiero assommante in sé le due incombenze (SAN GIMIGNANO 1415, VII, cc. 67r-76v). A Colle gli statuti del 1307 prevedevano che il «notarius camparie et domini capitanei», eletto dal consiglio di quest'ultimo, fosse incaricato sia della cognizione dei danni dati sia della confezione degli atti della corte del capitano; già nel 1308, constatata l'eccessiva onerosità di quest'ultimo incarico, si decise di distinguere la figura del «notarius camparie», incaricato della repressione dei danni dati, da quella del «notarius domini capitanei» (Mineo, *Colle*, pp. 285-86); sulla «silva comunis» colligiana v. Ninci, *Colle Val d'Elsa nel medioevo*..., pp. 93, 161-62.

[35] Ad esempio, per San Gimignano v. ACSG 1607-1608, 1612.

[36] Sui consigli colligiani delineati dagli statuti del 1307-1308, rispettivamente del capitano del popolo e del podestà, v. Mineo, *Colle*, pp. 113-19, 121-23 e Ninci, *Colle Val d'Elsa nel medioevo*..., pp. 70-72. Su San Gimignano, ove operavano il consiglio generale e il consiglio dei cinquanta, v. Brogi (a cura di), *Gli alberi del comune di San Gimignano*..., pp. 24-25 e Pecori, *Storia della terra di San Gimignano*..., pp. 142-43; sul processo evolu-

allargato.[37] In ogni caso tali assemblee erano chiamate a ratificare in seconda battuta quanto approvato preliminarmente dal vertice esecutivo delle comunità – i Dodici samminiatesi e colligiani, gli Otto poi Nove sangimignanesi, in seguito indistintamente i priori – in carica di solito per un bimestre.[38] L'attività priorale in materia di spese era coadiuvata a San Gimignano e Colle da collegi ristretti – i Ventiquattro delle spese sangimignanesi, i Dodici poi Sette delle spese colligiani – che avevano il compito specifico di valutare in via preliminare la liceità degli stanziamenti da sottoporre poi all'approvazione definitiva dei consigli allargati.[39]

L'attività degli organismi collegiali comunitativi era intimamente connessa a quella del notaio delle riformagioni, notaio forestiero spesso in carica ben oltre i limiti imposti dai dettami statutari e dalla seconda metà del Trecento individuato sempre più di frequente col titolo di «cancellarius».[40] La specificità delle funzioni svolte a partire dal primo ventennio del XIV secolo dai *notarii reformationum* dei centri qui presi in esame rivela come il processo di evoluzione di queste figure, iniziato nei decennni centrali del Duecento,[41] fosse

tivo degli organi consiliari in atto a San Gimignano dal Duecento, *ibidem*, pp. 72-76, 85-87, 94-98, 109-14.

[37] Sul consiglio del popolo e custodia samminiatese v. Salvestrini (a cura di), *Statuti del comune di San Miniato*..., pp. 43-44 e SAN MINIATO 1337, IV.13, pp. 295-302.

[38] Sui Dodici di San Miniato v. Salvestrini (a cura di), *Statuti del comune di San Miniato*..., pp. 44-45; sui Dodici colligiani v. Mineo, *Colle*, p. 115 e Ninci, *Colle Val d'Elsa nel medioevo*..., pp. 70-71. Sui Nove sangimignanesi, infine, v. Brogi (a cura di), *Gli albori del comune di San Gimignano*..., pp. 24-25.

[39] Sui «Duodecim qui presunt super expensis» colligiani v. Mineo, *Colle*, p. 121; sui «Vigintiquatuor» sangimignanesi v. SAN GIMIGNANO 1314, I.7, p. 91.

[40] In generale, sulla centralità della figura del cancelliere nella produzione documentaria comunale di età bassomedievale v. A. I. Pini, *La 'burocrazia' comunale nella Toscana del Trecento*, in S. Gensini (a cura di), *La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale*, atti del convegno di studi (San Miniato-Firenze, 1°-6 ottobre 1986), Pacini, Pisa 1988, pp. 215-40, in particolare alle pp. 231-34.

[41] A Colle ad inizio Trecento le verbalizzazioni priorali e dei consigli allargati risultavano ancora affidate a due distinti notai, rispettivamente lo «scriba publicus dominorum Duodecim» e il «notarius reformationum», investito anche del ruolo di «scriba domini capitanei et notarius camparie»; gli statuti del 1307 sancirono la fusione delle due distinte competenze in un'unica figura, d'ora in avanti indicata come «notarius reformationum» (Mineo, *Colle*, pp. 126, nota 205, e 341). Una prima ricognizione del materiale deliberativo sangimignanese sembra confermare un'evoluzione analoga e pressoché contemporanea, anche se nel contesto di una situazione più articolata; ad inizio Trecento troviamo infatti tre distinti notai occuparsi della verbalizzazione delle diverse assise consiliari sangimignanesi: il notaio dei malefici del podestà («notarius et officialis dicti domini potestatis ad reformationes et maleficia deputatus») si occupava

ormai in una fase avanzata rispetto a quanto avveniva in altre località, caratterizzate da una minore consistenza demica, nonché da una modesta complessità sociale e da una ridotta articolazione amministrativa. In quest'ultime, infatti, anche nel Quattrocento inoltrato la funzione di notaio delle riformagioni era spesso rivestita dal notaio del giusdicente, assieme ad altre incombenze – quelle del campaio, del notaio del camerlengo ecc. – che ne facevano l'attore principale, se non unico, della produzione documentaria comunitativa.[42]

della verbalizzazione delle *reformationes* ratificate in ultima istanza dal consiglio generale (v. ad esempio ACSG 79 [1300 luglio-dicembre] e 82 [1305 luglio-dicembre]), il notaio del giudice degli appelli curava la redazione dei verbali delle assise relative all'approvazione delle spese da parte del consiglio ristretto, dei Ventiquattro delle spese e, in ultima battuta, del consiglio generale, prefigurando quanto poi sancito dagli statuti del 1314 (ACSG 80 [1300 luglio-dicembre]; ACSG 81 [1305 luglio-dicembre]; SAN GIMIGNANO 1314, I.3, p. 81 e I.43, p. 121), mentre un notaio particolare (il «notari*us* et official*is* dominorum Novem») era incaricato della redazione degli atti relativi all'attività del collegio ristretto, comprendenti *decreta*, *electiones officialium et ambaxiatarum*, proposte di *reformationes* o di *stantiamenta expensarum* da passare al vaglio dei consigli allargati (ASFi, *Comune di San Gimignano* 223 [1301 gennaio-febbraio]; ASFi, *Comune di San Gimignano* 239 [1305 settembre-ottobre]). Dal 1307 la redazione delle *reformationes* risulta affidata all'«executor kabelle et notari*us* et official*is* dictarum reformationum consiliorum comunis», secondo una prassi ratificata poi dagli statuti del 1314 (ASFi, *Comune di San Gimignano* 244 [1307 gennaio-giugno]; ACSG 85 [1309 luglio-dicembre]; SAN GIMIGNANO 1314, IV.251, p. 262), ferma restando l'attività del notaio del giudice degli appelli e di quello dei Nove (v. ad esempio, rispettivamente, ASFi, *Comune di San Gimignano* 249 [1309 luglio-dicembre] e ACSG 91 [1313 giugno-luglio]). Un cambiamento importante si registra infine a partire dal 1315, quando, in corrispondenza non casuale con l'entrata in vigore dei nuovi statuti, alla redazione di atti priorali, *reformationes* e stanziamenti di spesa risulta chiamato il solo «notarius reformationum et executor gabelle» (v. rispettivamente ASFi, *Comune di San Gimignano* 258 [1315 luglio-dicembre]; ACSG 266 [1320 luglio-dicembre]; ASFi, *Comune di San Gimignano* 264 [1319 gennaio-giugno]). Per il caso samminiatese gli statuti del 1337, unica base alla quale ci si può riferire in questa sede, appare evidente il percorso che portò all'attribuzione di due distinti *offitia* notarili – il «notarius dominorum Duodecim» e il «notarius reformationum» – alla figura del «notarius reformationum et dominorum Duodecim» (SAN MINIATO 1337, I.20 pp. 93-94). In generale, sulla concentrazione delle competenze di notaio dei priori e di notaio delle riformagioni in un'unica figura v. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica*..., pp. 8, 161-78.

[42] Così ad esempio a Fucecchio (G. Carmignani [a cura di], *Lo statuto del comune di Fucecchio [1307-1308]*, All'Insegna del Giglio, Firenze 1989, I.11, pp. 32-34; ASFi, *Statuti delle comunità* 337, I.9, cc. 26v-27r [statuto del 1340] e II.120, c. 94rv [statuto del 1353]), Poggibonsi (Brogi [a cura di], *L'archivio comunale di Poggibonsi*..., pp. 251-61), Figline (F. Berti, M. Mantovani [a cura di], *Statuti del comune di Figline Valdarno [1408]. Patti fra il comune di Figline e il popolo di S. Maria al Tartigliese [1392]*, Comune di Figline Valdarno, Prato 1985, C, pp. 52-53), o Barga (ASFi, *Tratte* 984, c. 31v). La distinzione era del resto già ben nota ai contemporanei come dimostra una provvisione fiorentina del 1447 che distingueva «civitas, castrum, comune vel locus suppositus iurisdictioni et dominio comunis Florentie et seu in territorio vel comitatu vel

Per buona parte del Trecento, nei centri presi in esame in questa sede così come in altri di analoghe dimensioni, la rilevanza del *notarius reformationum* – uno fra i molti notai impiegati nelle strutture amministrative locali – va attribuita forse più al prestigio qualitativo della documentazione prodotta che non alla sua evidenza quantitativa, elemento – il primo – che del resto avrebbe avuto un peso determinante nella tradizione dei fondi archivistici dai quali oggi prendiamo spunto per queste considerazioni.[43] L'*offitium reformationum* delineato dagli statuti della prima metà del Trecento aveva infatti fra le proprie attività principali la verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali comunali, che dava origine alla produzione di distinti *libri* destinati ad ospitare *reformationes*, *stantiamenta expensarum*, *electiones officialium et ambaxiatorum* e *decreta* priorali, variamente condizionati a seconda degli usi locali. È da rilevare come dal confronto fra i casi di Colle e San Gimignano emerga la tendenza, già affermata a inizio Trecento, a distinguere sul piano documentario il procedimento deliberativo in base alle attività dei distinti collegi di cui era espressione.[44] Il ruolo centrale del notaio delle riformagioni

districtu Florentie» fra quelli soliti eleggere un cancelliere e quelli che invece «pro negociis eorum occurrentibus» erano invece soliti far ricorso «notariis potestatis vel rectoris eorum et seu notario et officiali suo dicti loci absque alio cancellario ad tales actus exercendos» (ASFi, *Provvisioni* 137, c. 286v [1447 febbraio 10] e Appendice documentaria n. 8).

[43] Occorre considerare che gran parte dei documenti superstiti sono frutto dell'attività del notaio delle riformagioni. Grazie alle attestazioni indirette è tuttavia facile intuire come tali scritture rappresentassero in realtà solo una parte di quanto prodotto complessivamente dalle comunità. Le successive attenzioni conservative rivolte a certa documentazione rispetto alla rapida obsolescenza amministrativa di altra incisero fortemente sulla formazione degli attuali complessi archivistici.

[44] Così, nei *libri stantiamentorum* dei collegi priorali sangimignanesi e colligiani troviamo accanto agli atti che non necessitavano di ulteriori ratifiche (ad esempio «electiones officialium et ambaxiatorum, lictere» ecc.) le proposte di riformagioni e spese deliberate in prima istanza da passare al vaglio dei consigli allargati (v. ad esempio ACSG 91 e ASSi, *Comune di Colle* 284), mentre nei *libri reformationum* e nei *libri stantiamentorum expensarum* troviamo le approvazioni in seconda istanza delle *proposite* priorali distinte tipologicamente fra riformagioni e stanziamenti di spesa (v. rispettivamente ACSG 82 e ASSi, *Comune di Colle* 72, nonché ACSG 81 e ASSi, *Comune di Colle* 79). Dal 1315 la situazione sangimignanese divenne più articolata in corrispondenza dell'affidamento a un'unica figura della redazione di tali tipologie documentarie (cfr. *supra* la nota 41). Ferme restando le modalità di confezione dei libri di riformagioni, con l'assunzione da parte del notaio delle riformagioni dell'«offitium notarii dominorum Novem», si affermò la tenuta separata nei cosiddetti *libri officialium* degli atti relativi alle elezioni di diversi ufficialati o ambasciate (v. ad esempio ASFi, *Comune di San Gimignano* 258), prima ricompresi nei *libri stantiamentorum* dei Nove, destinati adesso a loro volta a comprendere

nei meccanismi deliberativi delle comunità ne giustificava poi l'impiego nell'aggiornamento dei codici statutari tramite la periodica inserzione delle nuove *reformationes*.[45] Direttamente connessa al ruolo di *scriba* dei collegi priorali è inoltre da ricordare l'incombenza di redigere la corrispondenza ufficiale e di 'registrare' quella ricevuta,

i provvedimenti esecutivi priorali e le *proposite* di riformagioni, distinte in «tictulus propositarum ponendarum ad consilium generale deliberatarum per dominos Novem» e in «tictulus propositarum deliberatarum poni ad consilium populi» (v. ad esempio ACSG 94, rispettivamente alle cc. 37r-49r e 50r-71v). A tale partizione corrispondono, nei *libri reformationum*, quaderni diversi a seconda del consiglio deliberante (ACSG 95), seguendo un uso applicato anche ai *libri stantiamentorum expensarum*, ove le delibere di spesa risultano verbalizzate in quaderni separati a seconda degli organi che le avevano ratificate, così da permettere un controllo più attento delle varie fasi deliberative alla luce delle prescrizioni statutarie (v. ad esempio in ACSG 100 i diversi *tituli* in cui si articolano tali registri, relativi rispettivamente alle «expense stantiate per dominos Novem», prima registrate nei libri dei Nove, alle «expense stantiate per XXIIII^{or} expensarum» e a quelle «stantiat*e* per consilium generale et XXIIII^{or} expensarum dicti comunis»). A partire dal 1329 a San Gimignano, in concomitanza forse non casuale con alcuni provvedimenti volti a contenere le spese, venne meno la tenuta dei «libri stantiamentorum dominorum Novem», premettendo la verbalizzazione delle assise priorali di ratifica delle *proposite*, in forma sintetica e limitata alla *congregatio* e alla *propositio*, ai resoconti dei consigli allargati nei *libri reformationum* (ACSG 106). Tale impostazione sembra ricalcare quella descritta dagli statuti samminiatesi del 1337, adottata a Colle a partire dal 1343: «[notarius reformationum] facere et conponere debeat tres libros expensis dicti comunis, quorum unum intituletur pro "Libro refor<m>ationum in consilio factarum et fiendarum", alter pro "Libro decretorum et provisionum dominorum Duodecim, electionum ambaxatorum et offitialium factorum per eos" et tertius pro "Libro stantiamentorum pecunie"; et in dictis libris scribere teneatur que conveniunt ordinata et licteras pro parte dicti comunis transmissas et etiam licteras electiones offitialium continentes ac etiam renumptiationes ipsorum» (SAN MINIATO 1337, I.20, p. 94). Un ulteriore passaggio, questa volta contemporaneo a Colle e San Gimignano, avvenne intorno alla metà degli anni Quaranta del XIV secolo, quando nei *libri reformationum* e nei *libri stantiamentorum expensarum* invalse l'uso di premettere soltanto un riferimento ancor più sintetico alla preventiva *congregatio* priorale, così come previsto negli statuti di Fucecchio del 1340: «sufficiat in reformationibus predictis si dicantur in proposita "de voluntate presenti et deliberatione dominorum Ançianorum dicti comunis" vel "facto prius et obtento partito per dictos Ançianos ad pissides et balloctas quod infrascripta proposita" seu "infrascripte proposite ponatur" vel "ponantur" absque alia scriptura de tali provisione vel deliberatione seu partito propterea fienda» (ASFi, *Statuti delle comunità* 337, II.28, c. 35r). A San Miniato, le cui serie deliberative si conservano dal 1370, risulta ormai adottato quest'uso (ACSM 2293 e 2294, rispettivamente libro delle riformagioni e degli stanziamenti di spesa). Sull'evoluzione delle forme di produzione del materiale deliberativo colligiano v. Mineo, *Colle*, pp. 123-31. In generale, sulle scritture deliberative v. Cammarosano, *Italia medievale*..., pp. 159-66 e, più estesamente, M. Sbarbaro, *Le delibere dei consigli dei comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV)*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2005.

[45] Per San Miniato, ove l'attività di inserzione 'straordinaria' sembra invece essere affidata a due notai eletti *ad hoc*, v. SAN MINIATO 1337, I.21, pp. 94-95 e SAN MINIATO 1359, I.47, c. 7rv; su Colle v. COLLE 1309-1319, pp. 134-216 e COLLE 1343-1347, I.31, pp. 263-64.

nonché, più in generale, di provvedere a tutta la documentazione riconducibile all'attività dei consigli ristretti.[46] Era tuttavia precluso al *notarius reformationum*, in quanto *notarius forensis*, rogare *instrumenta* per privati o – in determinati casi – per la comunità.[47]

Le analogie strutturali finora riscontrate aumentano se passiamo ad analizzare la natura degli uffici chiamati alla gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie delle diverse comunità: nei tre casi studiati si riscontra l'esistenza di una molteplicità di ufficiali, affiancati nell'esercizio delle loro funzioni da un notaio, fra i quali spiccano senz'altro per continuità d'impiego e di attestazione il *camerarius generalis* e il suo notaio, il *notarius camere*. Tali ufficiali erano preposti a un ampio ventaglio di competenze, quali ad esempio la gestione dei beni pignorati dalle corti giudiziarie a San Gimignano[48] o la tenuta degli inventari delle masserizie e dei beni mobili a Colle, ambito del quale si occupavano invece a San Gimignano e San Miniato i *massarii* e il loro notaio.[49] Al camerlengo generale in tutti i casi presi in esame era demandata la liquidazione delle spese deliberate

[46] SAN GIMIGNANO 1314, I.15, p. 98, norma poi confermata nel 1415 (SAN GIMIGNANO 1415, I.11, c. 4v); SAN MINIATO 1337, IV.13, pp. 302-303; COLLE 1343-1347, I.31, p. 263.

[47] A Colle gli statuti del 1307-1308 avevano espressamente proibito ai notai forestieri in servizio presso il comune di redigere «aliquod instrumentum (…) in favorem alicuius spetialis persone» o «aliqua instrumenta publica» con l'eccezione degli *instrumenta sindicatus* (COLLE 1307-1308, X.90, pp. 89-90). Questi ultimi potevano infatti essere rogati dal notaio delle riformagioni (*ibidem*, X.139, p. 112), come a San Miniato, ove comunque la redazione di tutte le altre tipologie di *instrumenta* era appannaggio dei notai samminiatesi (SAN MINIATO 1337, I.20, pp. 93-94). A San Gimignano una provvisione del 1332 aveva espressamente proibito al notaio delle riformagioni la confezione di qualsiasi «instrumentum sive contractum alicuius debiti, castellanarie, sindicatus, procurationis, absolutionis, finis vel liberationis vel cuiuscumque alterius nature, generis, materie», affidandola al notaio di gabella, autoctono (ACSG 110, c. 4rv [1332 marzo 4]). A Colle la facoltà per il notaio delle riformagioni di rogare e registrare «instrumenta omnia comune Collis tangentia» sarebbe stata sancita dagli statuti del 1343-1347 (COLLE 1343-1347, I.31, p. 263 e VIII.42, p. 384).

[48] SAN GIMIGNANO 1314, I.19, pp. 104-106. A Colle e San Miniato tale incombenza era affidata ad appositi ufficiali, così come a San Gimignano dopo la redazione statutaria del 1415 (COLLE 1309-1319, pp. 211-12; Mineo, *Colle*, p. 281; SAN MINIATO 1337, I.16, pp. 89-91; SAN GIMIGNANO 1415, I.20, c. 4v).

[49] A Colle un'aggiunta agli statuti del 1319 aveva previsto che il camerlengo assumesse le incombenze dei massari (COLLE 1309-1319, p. 219). Su San Gimignano e San Miniato v. SAN GIMIGNANO 1314, I.20, pp. 106-109; SAN GIMIGNANO 1415, I.21, c. 5rv; SAN MINIATO 1337, I.11, pp. 77-80.

dai collegi e dai consigli, oltre che di quelle stabilite dagli statuti.[50] A margine delle delibere di spesa registrate nei *libri stantiamentorum expensarum* non è infrequente infatti trovare le sottoscrizioni dei notai di camera ad attestare gli avvenuti pagamenti. Quanto alla gestione delle entrate comunitative, nei tre centri la funzione principale del camerlengo generale risulta essere stata quella di tesoriere e di percettore dei proventi derivanti dalle condanne comminate dalle rispettive corti di giustizia e di quelli originati dall'affitto di beni comunitativi.[51] A San Miniato spettava al camerlengo generale anche la riscossione dei proventi della gestione degli appalti delle gabelle,[52] che troviamo invece affidata a Colle e San Gimignano ai cosiddetti gabellieri, accompagnati nel primo caso da un notaio dedicato e nel secondo da un notaio condiviso con il camerlengo generale.[53] Alcune gabelle risultavano infine gestite direttamente da ufficiali del comune senza il ricorso a privative o appalti, come quella sui contratti, che a Colle durante la prima metà del Trecento era affidata al camerlengo generale, nella seconda metà del secolo a un apposito notaio e nel corso del Quattrocento alla cura dei gabellieri.[54] A prescindere dal camerlengato del quale fossero state

[50] Si vedano ad esempio le annotazioni delle spese registrate a San Gimignano nel cosiddetto «liber debiti», ovvero il libro dei creditori del comune, spese distinte secondo i vari capitoli definiti «tituli»: «titulus expensarum secundum statutorum», «titulus nuntiorum domini potestatis», «titulus fratrum minorum», «titulus expensarum vigore reformationum consiliorum» ecc. (ACSG 393, *passim*).

[51] Sul ruolo del camerlengo generale e del suo notaio, detti più correntemente a San Gimignano 'di gabella' fino agli inizi del Quattrocento, v. SAN GIMIGNANO 1314, I.19, pp. 104-106; SAN MINIATO 1337 I.22-23, pp. 95-98 e II.2, p. 126; SAN MINIATO 1359, I.49-50, cc. 8r-9v; ASSi, *Comune di Colle* 82, c.55rv [1334 luglio 3]; COLLE 1343-1347, I.13, pp. 245-48 e Ninci, *Colle Val d'Elsa nel medioevo*..., pp. 82-83, 118.

[52] SAN MINIATO 1337, V.26, pp. 429-30.

[53] Sui gabellieri di Colle v. COLLE 1343-1347, I.15, p. 248 e Mineo, *Colle*, pp. 210-11, nota 353; su quelli di San Gimignano v. SAN GIMIGNANO 1340, VI.6-10, cc. 52v-53r.

[54] Mineo, *Colle*, p. 233, nota 373. A San Miniato, così come a San Gimignano, almeno dalla seconda metà del Trecento, la riscossione della gabella sui contratti sembra essere stata affidata in appalto: gli statuti samminiatesi di gabella del 1364 si riferiscono alle notifiche dei contratti stipulati, da effettuarsi «offitialibus comunis deputatis pro tempore ad exigendum talem gabellam vel emptoribus ipsius gabelle seu gabellarum» (ASFi, *Statuti delle comunità* 735, c. 77rv). A San Gimignano un provvedimento del 1322 prevedeva per i notai l'obbligo di denuncia in gabella di «omnes et singulas personas quibus fecerint aliquas cartas vendictionis vel emptionis aliquorum reddituum vel possessionum vel affictuum in Sancto Geminiano vel districtu vel mutui et omnia matrimonia de quibus fecerint instrumenta et quantitates pretii rerum et quantitates dotium et omnia alia instrumenta ex quibus solvi dicta gabella» (ACSG 95, cc. 115v-116v

di competenza, tali riscossioni prevedevano la compilazione, in appositi *libri*, di registrazioni seriali che davano origine al diritto di percezione, accanto alle quali veniva tenuta memoria degli avvenuti pagamenti di quanto dovuto.[55]

In ciascuna delle comunità prese in esame è attestato fin dall'inizio del Trecento l'obbligo per i notai di registrare i contratti relativi ad affitti e compravendite di beni comunali e agli incanti dei diversi proventi in specifici *libri*, che a Colle e San Miniato si identificavano coi cosiddetti «registra comunis», ovvero i *libri iurium* ove convivevano attestazioni di diritti giurisdizionali e scritture relative alla gestione ordinaria di beni patrimoniali.[56] Queste ultime registrazioni avrebbero progressivamente dato vita a distinte tipologie archivistiche, secondo un uso che pare precocemente affermato a San Gimignano, almeno dal 1332,[57] e che avrebbe portato dalla seconda metà

[1322 aprile 2], poi confluito in SAN GIMIGNANO 1340, IV.9, c. 41v). Per un esempio di appalto della gabella dei contratti a San Gimignano v. ACSG 477, alla data 1334 maggio 22; per un'analisi complessiva delle entrate derivanti alle casse sangimignanesi dalle gabelle v. R. Castiglione, *Le gabelle nella Toscana del XIV secolo*, «Bollettino storico pisano», 73 (2004), pp. 49-104, in particolare alle pp. 96-101.

[55] Si vedano ad esempio per il caso colligiano le più antiche unità archivistiche conservate, risalenti alla seconda metà del Quattrocento (ASSi, *Comune di Colle* 1052-1053), o, per il secolo precedente, i frammenti di registri dei referti dei contratti risalenti al periodo 1323-1341 utilizzati come coperte di registri cinquecenteschi (ASSi, *Comune di Colle* 1046, 1177, 1182, 1187, 1216, 1219). A San Miniato si è conservato il *liber* in cui venivano registrati dal notaio di camera i contratti rogati dai notai del distretto, per i quali doveva essere corrisposta gabella. Ripartito per notaio rogante, si riferisce al periodo 1350-1352 e contiene le poste di una sessantina di notai (ACSM 2246).

[56] A Colle tale obbligo sarebbe stato ribadito a più riprese nella prima metà del Trecento ed esteso a «quilibet notarius qui fecerit aliquod instrumentum locationis de terris comunis» (ASSi, *Comune di Colle* 74, c. 29r [1316 maggio 4]; ASSi, *Comune di Colle* 75, c. 51v [1318 giugno 20], provvedimento confluito poi come *additio* agli statuti vigenti, su cui v. COLLE 1309-1319, p. 183; ASSi, *Comune di Colle* 96, cc. 47v-48r [1353 luglio 14]; relativamente a quest'obbligo per il notaio delle riformagioni v. COLLE 1343-1347, I.31, p. 263). A San Miniato gli statuti del 1337 prevedero espressamente la tenuta di «unum librum sive registrum de cartis pecudinis, ligatum in tabulis, in quo scribantur omnia privilegia, iura et iurisditiones comunis Sancti Miniatis et omnia instrumenta ad ipsum comune spettantia», ove registrare anche gli *instrumenta* relativi all'incanto di gabelle e rendite del comune (v. rispettivamente SAN MINIATO 1337, I.9, p. 76 e V.10, pp. 417-18; sull'obbligo di registrazione esteso anche ai contratti di appalto della gabella dei pesi e delle misure v. ad esempio ACSM 2305, c. 59r [1390 agosto 25]).

[57] Nell'ambito del già citato provvedimento di quell'anno che aveva affidato al notaio di gabella l'incombenza di redigere diverse tipologie contrattuali, precludendola invece al notaio delle riformagioni, si era stabilito che tutti gli «instrumenta sindicatus, procurationis, mutui, venditionis, permutationis, finitionis, absolutionis et iurium cessionum et cuiuscumque alterius conditionis» trovassero sede in un

del Trecento a Colle e San Miniato a distinguere il «liber incantorum» da quello contenente i contratti di locazione dei possedimenti comunali[58] o a differenziare, come a Colle, il libro dei contratti relativi ai possedimenti del comune dall'analogo libro relativo agli enti controllati.[59] Uniformità di gestione tra le varie comunità si riscontra invece nel classico caso dei registri delle condanne comminate dai giusdicenti, compilati in prima battuta dai notai della curia e in seguito copiati e utilizzati correntemente dai camerlenghi generali per l'annotazione degli avvenuti pagamenti, per mano dei notai di camera o gabella. La prassi generalmente riscontrata prevedeva che i notai dei giusdicenti provvedessero a «duplicare per eadem verba

libro da conservarsi «penes camerarium dicte kabelle» (cfr. *supra* la nota 47); non casualmente, da quell'anno e fino al 1351 si conservano nell'archivio sangimignanese i cosiddetti «libri instrumentorum» (ACSG 477, 478, 479); dalla metà del Trecento tali scritture sarebbero confluite nei cosiddetti «libri rose», destinati a conservare scritture tipologicamente eterogenee: in particolare, i conduttori delle gabelle che il notaio di camera doveva registrare «extense et clare cum omnibus instrumentorum solemnitatibus» ancora nel pieno Quattrocento (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, cc. 40v-41v [riforma del 1429]), alcune tipologie di debitori (cfr. *infra* la nota 72), nonché i saldi delle 'ragioni' dei diversi ufficiali riviste dai «rationerii» del comune, secondo un uso protrattosi fino a tutto il XVIII secolo (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, cc. 47v [riforma del 1429], 194v-195v [riforma del 1453]; per l'attestazione dell'utilizzo dei «libri rose» v. BCSG, *Ms.* 62, cc. 31r-32v [1472 gennaio 28, febbraio 6]; sui «libri della rosa» conservati dal 1552 v. ACSG 555-559). Nei «libri instrumentorum» sangimignanesi è da rilevare, rispetto agli omologhi colligiani, l'assenza a margine degli *instrumenta* di qualsiasi annotazione relativa ai pagamenti effettuati dai conduttori dei beni locati: una provvisione colligiana del 1359 aveva previsto invece esplicitamente che i notai di camera registrassero le «solutiones gabellarum et affictuum iuxta locationes et contractus (…) de quibus fuerit aut esset facta solutio suo tempore in ymagine libri emptionis gabelle seu locationis, fictus vel alterius proventus dicti comunis seu hospitalis» (ASSi, *Comune di Colle* 101, c. 103v [1359 ottobre 13]).

[58] Nei decenni a cavallo fra XIV e XV secolo si riscontra a San Miniato la tenuta di un «liber incantorum» (ACSM 2310, c. 65r [1398]) e di un «liber» destinato ad ospitare i beni acquistati dal comune; il notaio del camerlengo doveva in questo caso disporre i beni «per eorum loca, latera, vocabula et confinia», annotando le locazioni a margine della partita di ciascun bene e specificando «pro quanto pretio et mercede, fictum vel redditum et cui vel quibus locata fuerint» (ACSM 2318, c. 25v [1413 ottobre 10]). Per la tenuta a Colle dei «libri venditionum gabellarum», conservati dal 1391 e distinti rispetto al «registrum comunis» v. Mineo, *Colle*, pp. 236, 241-42 e ASSi, *Comune di Colle* 1604-1608.

[59] Nel 1364 il consiglio generale colligiano stabilì la tenuta di un libro destinato a contenere gli «instrumenta locationum possessionum et bonorum» e le «solutiones affictus» relative ai beni dell'ospedale di Ricovero, prescrivendo al contempo il recupero di tutte le scritture rogate «a quinque annis citra» (ASSi, *Comune di Colle* 105, c. 59r [1364 agosto 4]); tale registro è attualmente conservato nell'archivio dell'ospedale di San Lorenzo di Colle (ASSi, *Ospedale di San Lorenzo in Colle* 445 e Mineo, *Colle*, p. 106, nota 119).

omnes et singulas condempnationes». La copia trattenuta dal notaio di camera e utilizzata poi per le riscossioni, mediante pubblica lettura nei consigli allargati, veniva riscontrata con l'originale, che era sottoposto a sindacato insieme alle altre scritture dell'ufficiale.[60]

Un ruolo preminente nei meccanismi amministrativi comunitativi, oltre a quello dei cespiti derivanti da proventi e gabelle, era rivestito dalla riscossione delle imposizioni dirette, ripartite sulla base di *libre* o altre forme di estimo.[61] Lungo il corso del XIV secolo è prassi attestata a livello statutario e deliberativo in tutte le nostre *terre* la compilazione *ex novo* o il periodico aggiornamento delle cosiddette *libre*, operazioni effettuate da apposite commissioni di *allibratores* con notaio al seguito,[62] mentre la gestione ordinaria dei relativi registri era assicurata dall'intervento del notaio delle riformagioni e del notaio di camera.[63] Ogni volta che gli organi di gover-

[60] Per la citazione v. SAN MINIATO 1337, II.8, pp. 134-35; v. inoltre *ibidem*, II.2, p. 126; COLLE 1307-1308, X.76, pp. 79-80; COLLE 1343-1347, I.13, p. 247; SAN GIMIGNANO 1415, I.1, c. 2r. A Colle e San Gimignano era prevista un'analoga procedura affidata al notaio di gabella per la riscossione delle condanne comminate dal notaio del danno dato (Mineo, *Colle*, p. 211 e SAN GIMIGNANO 1415, VI.8, c. 67v).

[61] Sulle *libre* sangimignanesi del 1277 e del 1290 v. E. Fiumi, *Storia economica e sociale di San Gimignano*, Olschki, Firenze 1961, pp. 112-27; sulla *libra* colligiana v. i riferimenti presenti in O. Muzzi, *Espansione urbanistica e formazione del comune. Colle Valdelsa tra XII e XIII secolo*, «Miscellanea storica della Valdelsa», 104 (1998), pp. 81-118, in particolare alle pp. 116-17 e Ninci, *Colle Val d'Elsa nel medioevo...*, pp. 80-82; sulla tradizione archivistica dell'estimo trecentesco colligiano v. Mineo, *Colle*, pp. 24, 589-591 e ASSi, *Estimo delle comunità* 90; sul ricorso alla *libra* nei due centri valdelsani v. inoltre O. Muzzi, *I prestiti volontari ai comuni di Colle e di San Gimignano (secoli XIII-XIV)*, in A. Duccini, G. Francesconi (a cura di), *L'Attività creditizia nella Toscana comunale*, atti del convegno di studi (Pistoia-Colle Val d'Elsa, 26-27 settembre 1998), Societa pistoiese di storia patria, Pistoia 2000, pp. 235-49, in particolare a p. 237.

[62] Per il caso colligiano v. l'elezione di «officiales ad allibrandum non allibratos secundum formam ordinamentorum libre» (ASSi, *Comune di Colle* 75, c. 25v [1318 marzo 29]). Sull'attività degli *allibratores* a San Gimignano v. SAN GIMIGNANO 1314, IV.18, pp. 174-75.

[63] Così a Colle secondo quanto stabilito nel 1316 (COLLE 1309-1319, pp. 155-56); i successivi statuti del 1343 sembrano invece affidare tale incombenza al solo notaio di camera (COLLE 1343-1347, I.14, p. 247). A San Miniato lo statuto del 1337 menziona l'«offitium libre» esercitato da un notaio per la gestione ordinaria del codice della *libra* (SAN MINIATO 1337, V.79, p. 370), facendo intendere però come fosse rivestito di volta in volta alla bisogna dal «notarius iudicis curie civilium questionum seu notarius dominorum Duodecim vel qui deputatus fuerit super libra» (*ibidem*, V.12, p. 418); i successivi statuti del 1359 previdero

no delle comunità avessero deliberato il ricorso a prelievi ordinari o straordinari, i cosiddetti *daçii* o *imposite*, si provvedeva quindi al reparto dell'imposta fra i contribuenti, affidando la determinazione delle relative quote ad ufficiali eletti *ad hoc*, e si procedeva alla compilazione di appositi *libri*, sulla base dei quali i *recollectores* con il loro *scriptor* – il notaio che generalmente li affiancava[64] – provvedevano alla riscossione e alla registrazione dei pagamenti nell'apposito dazzaiolo (i *libri daçiorum*, gli *extracti extimi*, i *libri impositarum* ecc.).[65] Un meccanismo analogo di riscossione è riscontrabile anche in altre forme d'imposizione diretta adottate nelle nostre *terre*: la gabella del sale ad esempio, gestita direttamente dal comune a San Miniato o appaltata per un certo periodo a Colle, veniva riscossa tramite le cosiddette 'dogane' sulla base di un censimento delle 'bocche' di quanti erano tenuti all'acquisto del sale; per ogni periodica 'levata' di sale il notaio della dogana era tenuto a compilare estratti sulla

esplicitamente che fosse incombenza del notaio delle riformagioni aggiornare le poste dell'estimo e allirare i non allirati (SAN MINIATO 1359, I.46, c. 6rv). Sull'attestazione di tale uso anche a Montepulciano v. G. Chironi, *Gestione delle finanze e produzione documentaria nel comune di Montepulciano avanti lo statuto del 1537*, «Bullettino senese di storia patria», 103 (1996), pp. 491-502, in particolare a p. 496, nota 19.

[64] Fino alle prime tre decadi del Quattrocento a Colle e San Gimignano è attestata l'attività dei «recollectores», definiti anche «exactores daçii» o «datiarii» (COLLE 1343-1347, I.30, pp. 262-63 e, tra l'altro, ASSi, *Comune di Colle* 91, c. 27r [1349 maggio 8]; SAN GIMIGNANO 1314, I.5, p. 88); tuttavia, già alla metà del XV secolo tale incombenza sembra essere passata d'ordinario ai gabellieri contestualmente all'accresciuta importanza del cancelliere nella redazione del reparto e dei dazzaioli, sia a Colle che a San Gimignano. La presenza di riscossori del dazio è rilevata a San Miniato per la seconda metà del Trecento tramite riferimenti indiretti: ad esempio, secondo gli statuti del 1359 il notaio di camera era chiamato a compilare il libro dei debitori del comune sulla scorta delle segnalazioni dei riscossori del dazio (SAN MINIATO 1359, I.50, c. 8v).

[65] A San Gimignano si sono conservate alcune di queste unità archivistiche risalenti al XIV secolo, come il «fummante» del 1332 ripartito sulla *libra* (ACSG 470) o i «libri tassationum bladi» relativi alla gabella delle possessioni impostata sulla valutazione delle rendite in grano derivanti dalle proprietà fondiarie rilevate nel 1314 (ACSG 463 e ASSi, *Estimo delle comunità* 185-186, 188; su tali imposizioni v. Fiumi, *Storia economica e sociale*..., pp. 120-21, 127-31). Per San Miniato si vedano i riferimenti alla spesa deliberata in consiglio per l'acquisto di quaderni «pro scribendo extractum datii» (ACSM 2305, c. 39v [1390 maggio 25]) o la prescrizione «quod stracti datiorum scribantur cum titulo et nomine exactoris» (ACSM 2317, c. 23r [1412]). Per Colle si veda la prescrizione di «capssare et cancellare de libris dictorum datiorum et extimorum» coloro che avessero provveduto a saldare le proprie pendenze all'esattore del dazio (ASSi, *Comune di Colle* 92, c. 72v [1350 luglio 19]).

base dei 'libri delle bocche', ove provvedeva ad annotare le relative soluzioni.[66]

Alla fine del mandato di ciascun camerlengo o percettore sia dei proventi sia delle imposte dirette e indirette, l'ultimo passaggio della procedura amministrativa prevedeva un accurato 'spoglio' degli insolventi in relazione ad ogni specifica esazione, eseguito dai notai di camera o di gabella[67] e da consegnare alla curia del giusdicente per procedere alla riscossione forzosa.[68] Col crescente articolarsi della produzione documentaria, tali liste cominciarono a confluire in registri riassuntivi pluriennali distinti secondo le varie tipologie di provento, attestati a partire dalla seconda metà del Trecento e conservati a Colle in forma di specifici 'specchi' per le diverse tipologie di debitori a partire dall'ultimo quarto del Quattrocento.[69] La

[66] Per San Miniato v. SAN MINIATO 1337, IV.98, p. 388; *ibidem*, V.34, pp. 434-36; per Colle v. Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis*..., II, pp. 489-92 e Mineo, *Colle*, p. 196, nota 316; per San Gimignano v. i riferimenti al «libro delle bocche» del 1350 (ACSG 471, sul quale v. Fiumi, *Storia economica e sociale*..., p. 171); ACSG 175, c. 45v [1439 settembre 18], ove si fa menzione della tenuta del «libro delle bocche» e, in merito all'ufficio del provisore del sale, ASFi, *Statuti delle comunità* 761, c. 60r [riforma del 1488].

[67] Così i notai di camera samminiatesi sulla scorta delle indicazioni dei riscossori dei dazi (SAN MINIATO 1359, I.50, c. 8v) o quelli sangimignanesi incaricati di scrivere «in uno libro omnes male solutores et debentes dicto comuni solvere aliquam pecunie quantitatem», con l'aggiunta successiva «tam pro impositis et extimis quam pro quibuscumque oneribus» (v. rispettivamente ASFi, *Statuti delle comunità* 956, c. 279v [riforma del 1394] e ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 40r [riforma del 1429]). Parimenti, a Colle i gabellieri alla fine del loro mandato erano tenuti a «resignare sequentibus gabellariis unum librum, in quo ordinate scripti sint omnes debentes solvere pro gabella» (Ninci [a cura di], *Statuta antiqua communis Collis*..., II, p. 591 [statuti di gabella del 1407, rubr. LXXXIII]).

[68] In tutti i nostri centri è attestata l'attività di un notaio forestiero quale *executor gabelle*, incaricato di rendere esecutivi i provvedimenti di riscossione emanati nei confronti dei contribuenti e dei conduttori delle gabelle che risultavano insolventi (COLLE 1309-1319, p. 177 [1318 febbraio 27]; Ninci [a cura di], *Statuta antiqua communis Collis*..., II, pp. 587-88 [statuti di gabella 1407, rubr. LXXVI]; SAN GIMIGNANO 1314, IV.250-252, pp. 261-62). La sostanziale analogia delle funzioni svolte da esecutori e *milites socii* delle corti rettorali portò progressivamente all'identificazione delle due figure: a San Miniato, più precocemente, gli statuti del 1337 si riferivano al «mil*es* ipsius capitanei [populi] seu executor kabellarum» a proposito dell'esecuzione di pignoramenti per insolvenza, funzione assegnata poi esplicitamente al *sotius* del podestà dagli statuti di gabella del 1364 (SAN MINIATO 1337, I.15, p. 86; ASFi, *Statuti delle comunità* 735, cc. 95r-96r). Analogamente, alla fine del XV secolo i provveditori della gabella sangimignanese dovevano perseguire i debitori del comune facendo ricorso alla corte podestarile, «sedente domino executore gabelle, milite domini potestatis pro tribunali in gabella» (ASFi, *Statuti delle comunità* 761, cc. 45v-50r, in particolare c. 46v [riforma del 1488]).

[69] Sul caso colligiano v. Mineo, *Colle*, pp. 230-36. Sulla tenuta a San Gimignano di un «liber qui vocatur specchiettus» ove annotare ad opera del notaio di gabella tutti

gestione ordinaria di tali 'spogli' e dei crediti rimasti inesatti era affidata ordinariamente ai gabellieri a San Gimignano e Colle, ove era presente una struttura più articolata rispetto a quella posta in essere a San Miniato, ancora caratterizzata dalla preminenza indiscussa del camerlengo generale.[70] Sulla scorta degli 'specchi' i gabellieri erano tenuti a rilasciare una polizza a quanti avessero voluto saldare le proprie pendenze; con la polizza si poteva così procedere alla liquidazione della somma al camerlengo, il notaio del quale provvedeva a sottoscrivere la quietanza che, una volta presentata ai gabellieri, consentiva la cassazione del debito dai libri del comune.[71] La scarsa efficacia dei sistemi di esazione costringeva di tanto in tanto, con frequenza come vedremo più intensa nel corso del Quattrocento, a una revisione complessiva dei diversi 'spogli', riconducendo le poste insolute «occasione datiorum, prestançiarum, condempnationum, cabelle vel fictus» in registri riassuntivi indicati solitamente come *libri debitorum*, compilati da notai eletti *ad hoc* e gestiti ordinariamente dal notaio delle riformagioni e cancelliere.[72] Speculari rispetto

i condannati per malefici v. ASFi, *Statuti delle comunità* 761, cc. 271v-272r [riforma del 1507].

[70] Sul caso colligiano v. Mineo, *Colle*, pp. 210-11, in particolare a nota 353; sui gabellieri sangimignesi v. ASFi, *Statuti delle comunità* 956, c. 21rv [riforma del 1382].

[71] A San Gimignano gli ufficiali di gabella erano tenuti ad annotare il pagamento di un debito nei propri libri solo dopo che il notaio di camera avesse registrato la riscossione in entrata nel proprio libro (ACSG 154, c. 26v [1393 agosto 28]). In generale era prassi comune che i notai sottoscrivessero le polizze di quanto riscosso dai camerlenghi: a San Miniato il notaio di camera era tenuto a siglare «omnes apodixas de receptis per camerarium» (SAN MINIATO 1337, I.22-23, pp. 95-98, in particolare a p. 98).

[72] Occorre sottolineare come la rapsodica conservazione di tali tipologie documentarie per i secoli XIV e XV, unita alla genericità delle indicazioni in merito alla loro tenuta presenti nei dettati statutari e nelle verbalizzazioni consiliari, non possa far escludere che sotto la dizione di *libri debitorum*, *specula*, *spechi*, *spechietti* potessero essere ricompresi sia gli spogli periodici sia quelli 'straordinari'. A Colle gli statuti del 1307 prevedevano che il notaio delle riformagioni compilasse un registro cartaceo ove annotare «omnes et singule quantitates affictuum et reddituum frumenti et aliarum rerum non solute hinc retro dicto comuni et omnia datia non soluta a tempore Renuccini de Salimbenis de Sena, potestatis olim comunis de Colle usque nunc» (COLLE 1307-1308, X.141, p. 114). Nel 1316 il consiglio del capitano del popolo ordinò la redazione di un registro in cui annotare tutti i debitori degli ultimi cinque anni, «occasione datiorum, prestançiarum, condempnationum, cabelle vel fictus»; al mancato pagamento entro un mese dalla pubblica lettura delle liste degli insolventi nei consigli del comune avrebbe fatto seguito la perdita di ogni diritto nelle cause da questi intentate (COLLE 1309-1318, pp. 158-59 [1316 maggio 26]). Nel 1350 è attestato un «lib*er* debitorum comunis» compilato dal notaio delle riformagioni (ASSi, *Comune*

a simili registrazioni erano quelle relative ai creditori del comune, affidate anch'esse alla cura del notaio delle riformagioni. Quest'ultimo ufficiale, al momento della registrazione degli stanziamenti di spesa deliberati dagli organi competenti era infatti generalmente chiamato ad ascrivere fra i creditori quanti fossero risultati fra i beneficiari dei provvedimenti, previa verifica della loro assenza fra i debitori.[73]

I componenti di tutti gli ufficialati – ordinari o straordinari che fossero – erano alla fine del loro mandato tenuti a rendere ragione del loro operato sottoponendo a revisione le scritture prodotte. Gli ufficiali chiamati a maneggiare denaro o altre risorse comunitative dovevano in particolare provvedere a riportare dettagliato conto di quanto riscosso o liquidato nei propri *libri introytus et exitus*,[74] sottopo-

di Colle 92, c. 123v [1350 dicembre 1]). A San Gimignano i riferimenti presenti nelle riforme, nelle deliberazioni e nelle annotazioni a margine di alcuni libri di entrate e uscite fanno intendere come le registrazioni dei debitori del comune dovessero generalmente confluire, a partire almeno dalla seconda metà del Trecento, in due distinte tipologie di 'spogli': i cosiddetti «libri rose» (v. ad esempio gli insolventi della gabella sulle eredità «mess*i* al libro dela rosa» in ACSG 480, *passim*, e *supra* la nota 57) o i «libri renumptii», omologhi dei «libri dei puntati» colligiani e destinati ad ospitare specifiche tipologie di debitori, quali gli ufficiali inadempienti rispetto agli obblighi d'ufficio (si vedano, ad esempio, l'iscrizione «pro debitore dicti comunis libro renuntii» di colui il quale, pur abile ad un ufficio comunitativo, avesse rinunciato alla nomina o ancora quella del provveditore del sale che avesse omesso di registrare qualche contribuente nei 'libri delle bocche', rispettivamente in ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 21v [riforma del 1429] e ASFi, *Statuti delle comunità* 761, c. 60rv [riforma del 1488]). Per un esempio di «liber renumptii» sangimignanese risalente alla metà del Trecento v. ACSG 476.

[73] Sul «liber debiti» sangimignanese, sulla scorta del quale il camerlengo di gabella era tenuto a liquidare le assegnazioni, v. *supra* la nota 57 e *infra* la nota 108. A Colle nel 1427 si stabilì di rivedere «omnia iura debitorum et creditorum comunis» riconducendoli in un nuovo «libro debitorum et creditorum» (ASSi, *Comune di Colle* 147, cc. 262v e 263v [1427 marzo 8]). A San Miniato nel 1436 si deliberò di registrare debitori e creditori secondo il metodo 'alla veneziana': «ut comune Sancti Miniatis non possit et cum creditoribus et debitoribus suis quomodo falli et decipi et ut dietim videri possint dicti comunis computa et rationes tam "del dare" quam "dell'avere"», venne deliberato di tenere «unus liber, qui intitulatus "libro de' creditori et debitori del comune di Saminiato", in una parte cuius libri scribantur creditores et in alia debitores dicti comunis per cancellarium aut per notarium camere, ad hoc ut de tempore in tempus et de die in diem iuxta rationem, computum et partita uniuscumque debitoris et creditoris possint et valeant scribi soluta et recepta»; la ratifica definitiva della proposta previde che la compilazione di tali libri spettasse al solo cancelliere (ACSM 2328, cc. 108v-109v [1436 maggio 21]). Sui sistemi di gestione contabile, con particolare riferimento alla tenuta dei libri dei debitori e dei creditori v. S. Moscadelli (a cura di), *L'archivio dell'Opera della metropolitana di Siena. Inventario*, Bruckmann, München 1995, pp. 135-42.

[74] A San Miniato gli statuti del 1337 disponevano che tutti gli ufficiali forestieri redigessero «unum librum in quo scribantur, manu eorum notariorum, omnes et

sti insieme agli altri atti giustificativi al vaglio dei *sindaci* di nomina comunitativa, i quali solitamente operavano in stretta connessione con la curia del giusdicente cui era affidato il primo grado di appello.[75] Tali operazioni prevedevano la produzione di diverse tipologie documentarie, che andavano dalle sentenze di sindacato in forma di *instrumenta* sciolti o registrate in *libri condempnationum et absolutionum officialium*[76] alle quietanze rilasciate dagli ufficiali al camerlengo del comune (*generales fines*), con le quali si dichiarava di non aver nulla da percepire oltre a quanto spettante secondo statuto, quietanze che a Colle trovarono sede almeno sino alla seconda metà del Trecento nel «registrum comunis».[77] Per quanto diverse siano state le solu-

singuli denarii eorum mandato vel occasione eorum offitii dati vel recolletti camerario comunis Sancti Miniatis quacunque occasione» (SAN MINIATO 1337, IV.6, p. 286). Sull'obbligo per il notaio di camera colligiano di redigere il libro delle entrate e delle uscite v. COLLE 1343-1347, I.14, pp. 246-47.

[75] Secondo gli statuti del 1337, a San Miniato le operazioni di sindacato degli ufficiali dovevano essere curate dal capitano del popolo con l'ausilio di tre samminiatesi, almeno uno dei quali notaio per il sindacato degli ufficiali terrigeni. La revisione dell'operato degli ufficiali forestieri richiedeva invece la presenza di almeno due giudici o notai (SAN MINIATO 1337, IV.3, pp. 282-84). A San Gimignano secondo gli statuti del 1314 le operazioni di sindacato erano condotte dal giudice dell'appello nella sua veste di «sindicus comunis», tanto nei confronti del podestà e dei giudici del comune quanto verso «datiarios et alios officiales ad quorum manus pervenerit pecunia et res comunis» (SAN GIMIGNANO 1314, I.3-5, pp. 81-82, 86-88). A Colle le operazioni di sindacato dovevano essere svolte da quattro *sindici* «una cum domino capitaneo» (COLLE 1343-1347, I.28, pp. 260-61 e Ninci, *Colle Val d'Elsa nel medioevo*..., p. 72); la sottomissione del 1349 previde espressamente che il podestà e il capitano venissero sindacati anche da un giudice del podestà di Firenze (Ninci [a cura di], *Statuta antiqua communis Collis*..., II, p. 483). Sulla sottrazione dei rettori fiorentini alle operazioni di sindacato condotte da organi locali a seguito delle sottomissioni v. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna*..., pp. 91-93.

[76] Si veda per San Miniato la delibera relativa alla predisposizione di un libro «ad scribendum absolutiones offitialium» (ACSM 2298, c. 22rv [1378 novembre 16]). Per alcuni esempi trecenteschi di simili tipologie documentarie v. Brogi (a cura di), *L'archivio comunale di Poggibonsi*..., pp. 135, 171-72 e Nannipieri, Orlandi, *L'archivio preunitario del comune di Fucecchio*..., p. 30.

[77] Secondo gli statuti, alla fine del loro mandato gli ufficiali erano tenuti a fare «generalem finem (…) de omni toto eo quod petere possit» quale passo preliminare per la definitiva assoluzione. Tali atti, presenti in gran numero nel «registrum comunis» colligiano, dovevano essere redatti dal notaio di camera o dal notaio delle riformagioni (COLLE 1309-1319, pp. 154-55 [1315 dicembre 15] e 182 [1318 giugno 20]; per alcuni esempi v. ASSi, *Comune di Colle* 64, cc. 9rv, 17rv). Così avveniva anche a San Miniato, ove il capitano del popolo non poteva consentire il congedo di ciascun ufficiale prima che «finem comuni Sancti Miniatis fecerit generalem de omni et toto eo quod a dicto comuni petere vel exigere possit», facendo rogare il relativo atto al notaio delle riformagioni (SAN MINIATO 1337, IV.3, pp. 282-83 e, a

zioni adottate localmente, si registra un generale coinvolgimento dei notai delle riformagioni nei meccanismi amministrativi legati alla periodica revisione degli ufficiali comunitativi,[78] che nel corso del Quattrocento tese come vedremo a intensificarsi. Il ruolo dei notai delle riformagioni in questo contesto era presumibilmente corroborato da diversi fattori: la continuità del loro impiego rispetto alla vorticosa rotazione delle altre cariche, la conoscenza delle prescrizioni normative locali, la diretta partecipazione ai complessi meccanismi di stanziamento, nonché, come nel caso dei notai dei giusdicenti,[79] la loro provenienza 'forestiera', tale da garantire – almeno nelle intenzioni degli statutari – la massima imparzialità rispetto all'operato degli ufficiali e dei notai soggetti al sindacato, in larga misura autoctoni.[80]

L'accesso agli *offitia* notarili, spesso redditizi per i proventi legati alla connessa produzione documentaria, avveniva a stretto contatto e in sintonia con i locali collegi notarili, così come prevedevano espressamente gli statuti sangimignanesi e samminiatesi:[81] i notai

proposito di capitano e podestà, *ibidem*, I.2, pp. 61-65, in particolare a p. 62). Tale uso era previsto anche dallo statuto del podestà fiorentino del 1325, che prescriveva la registrazione degli «instrumenta finis et refutationis» nel «registrum sive inventarium de rationibus et iuribus communis Florentie» (*Statuto del podestà dell'anno 1325*, in G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi [a cura di], *Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese*, 2 voll., Olschki, Firenze 1999, II, IV.10, p. 279). A San Gimignano la redazione degli «instrumenta finis» spettava invece al notaio di gabella fin dal 1332, anno dal quale avevano trovato sede documentaria stabile nei cosiddetti «libri instrumentorum» (ACSG 477, 478, 479 e *supra* le note 47, 57); prima di quella data e almeno dalle primissime decadi del Trecento tali *instrumenta* venivano registrati nei «libri officialium» redatti dal notaio delle riformagioni (v. ad esempio ACSG 93, c. 35r e ASFi, *Comune di San Gimignano* 228, fasc. 3, c. 18r).

[78] A Colle «omni die dominico» tutti gli ufficiali eletti «ad faciendum fieri aliqua opera comunis de Colle, ad quorum manus pervenisset de pecunia et avere dicti comunis», dovevano recarsi dal notaio delle riformagioni «et portare in scriptis omnem quantitatem pecunie, quam de edomoda preterita expendidit»; il notaio era inoltre tenuto a compilare un libro in cui annotare le scadenze entro le quali gli ufficiali dovevano essere sottoposti a sindacato (COLLE 1307-1308, X.50, p. 67 e COLLE 1343-1347, I.28, p. 261).

[79] A San Miniato il *miles socius* podestarile doveva recarsi ogni lunedì presso la camera del comune e verificare che il notaio del camerlengo avesse posto a entrata nel proprio libro tutti i denari riscossi (ASFi, *Statuti delle comunità* 734, c. 21v [riforma del 1382]).

[80] Cfr. *supra* la nota 75.

[81] A San Miniato gli statuti del 1337 prevedevano che i giudici e i notai fossero riuniti in un collegio guidato da tre consoli, coadiuvati da sei consiglieri, un notaio e un camerlengo da eleggersi annualmente ad opera di tutti i giudici e i notai della

non iscritti nella matricola dell'arte dei giudici e notai non potevano quindi esercitare alcun *offitium*.[82] Del resto anche a Colle, ove è incerto se operasse un collegio e non è esplicitamente attestata la tenuta di una matricola,[83] si registra la medesima attenzione – fin dagli statuti del 1307 – a regolare l'accesso agli uffici mediante l'imborsazione «de omnibus notariis terre Collis, qui artem notariam exercent»,[84] senza dimenticare gli sforzi compiuti dal comune stesso nell'assicurarsi un congruo numero di notai cui far ricorso. A questo proposito pare degno di nota l'incarico che il comune di

terra; i loro ordinamenti dovevano essere preventivamente approvati dai Dodici (SAN MINIATO 1337, I.24, pp. 98-99; per un esempio di elezione dei consiglieri e del notaio dell'arte da parte dei consoli e dei priori del comune v. ACSM 2310, c. 93v [1398 luglio 29] e ACSM 2313, c. 21r [1400 maggio 19]). Sull'arte dei giudici e notai di San Gimignano v. gli statuti conservati in BCSG, *Ms.* 66, cc. 13r-21v [1347], 1r-8v [1372], 24r-28r [1459], 28v-39r [1539], su cui L. Zdekauer, *Sugli statuti dell'arte dei giudici e notai di S. Gimignano (1347-1525)*, «Miscellanea storica della Valdelsa», 4 (1896), pp. 28-35.

[82] Così a San Miniato (SAN MINIATO 1337, I.26, p. 100 e ASFi, *Statuti delle comunità* 956, cc. 95v-96r [riforma del 1385]) e a San Gimignano (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, cc. 206v [riforma del 1453] e 245r [riforma del 1456]).

[83] Gli statuti colligiani del 1307-1308 prevedevano che il capitano del popolo entro il primo mese del proprio mandato convocasse tutti i giudici e i notai di Colle e del distretto per eleggere i rettori dell'arte e il suo consiglio, in modo che quest'ultimo potesse nominare «statutarios qui faciant ordinamenta dictorum iudicum et notariorum» (COLLE 1307-1308, X.147, p. 119); resta da chiarire se tale norma sia stata effettivamente applicata o, piuttosto, sia da interpretare come un auspicio degli statutari colligiani che non si tradusse nell'effettiva organizzazione di un collegio notarile, come parebbe dall'assenza di espliciti riferimenti nella documentazione successiva, che attesta solo all'inizio del XVI secolo la necessità di provvedere all'organizzazione dell'arte e alla redazione di uno statuto e di una matricola; su tale statuto v. Mineo, *Colle*, pp. 311-12.

[84] Le imborsazioni erano destinate al reclutamento dei notai «de Colle vel curte» per gli uffici di notaio di camera, notaio delle cause civili, notaio degli appelli, «notarii constituariorum (*sic*) et notarii libre et omnium aliorum offitiorum extraordinariorum» (COLLE 1307-1308, X.87, pp. 86-87; per un esempio di estrazione v. ASSi, *Comune di Colle* 82, c. 55rv [1334 luglio 3]); nel 1343 era stata confermata l'estrazione del notaio di camera «de sacculo in quo sunt nomina notariorum» (COLLE 1343-1347, I.14, p. 246). A San Gimignano nel 1314, «ut equalitas inter notarios observetur», si era prevista una simile prassi per i notai del giudice del comune e del podestà, per i notai del giudice di appello e per quelli di camera (SAN GIMIGNANO 1314, I.12, pp. 95-96, confermata *mutatis mutandis* in SAN GIMIGNANO 1415, I.10, c. 4rv, relativamente ai notai delle cause civili e ai notai di camera). Anche a San Miniato gli statuti avevano previsto la predisposizione di un'apposita sacca per i notai delle cause civili ad opera del locale collegio notarile (SAN MINIATO 1337, III.20, pp. 244-46). Le sottomissioni a Firenze e l'introduzione generalizzata della pratica elettorale per tratta comportò l'approntamento di apposite borse per i diversi *officia* notarili o gruppi di essi (v. ad esempio la borsa predisposta a Colle dalla riforma del 1356 «de omnibus notariis terre Collis, qui artem notariam exercent», per i notai di camera, dell'ospedale e dei contratti (Ninci [a cura di], *Statuta antiqua communis Collis*..., II, pp. 492-93).

Colle affidò fra il 1339 e il 1343 a ser Duccio di ser Tello, dottore «scientiarum tabellionatus et rectorice», d'istruire quanti avessero voluto intraprendere la carriera notarile («rectoricam et notariam volentes addiscere»), così da avere un'ampia disponibilità di notai («ut peritorum tabellionum in arte tabellionatus et dictaminis copia habeatur»).[85]

b. Dalle sottomissioni a Firenze agli inizi del XVI secolo

Durante il lungo percorso iniziato negli anni Trenta del XIV secolo e che avrebbe portato i nostri centri alla definitiva sottomissione a Firenze entro il 1370 si registra un'intensa evoluzione delle strutture istituzionali locali,[86] destinate a soggiacere a un progressivo processo di omologazione ai modelli importati dalla dominante,[87] che avrebbe avuto indiscutibili riflessi nelle modalità di produzione documentaria e in prospettiva anche in quelle di conservazione archivistica.

L'avocazione delle funzioni giurisdizionali a Firenze ebbe un impatto decisamente più traumatico a San Miniato, ove l'antico *districtus* fu ripartito in cinque podesterie aventi competenza in materia civile e venne ricondotto in campo criminale sotto l'autorità del vicario fiorentino di stanza nel capoluogo valdelsano.[88] A Colle

[85] ASSi, *Comune di Colle* 306, c. 41r [1339 febbraio 12] e Mineo, *Colle*, pp. 69 e 630; sulla consistenza della componente notarile nell'ambito del ceto dirigente colligiano a partire dal XIV secolo v. R. Ninci, *La crescita politico-sociale del 'populus' a Colle nell'analisi degli* Statuta antiqua *(1307-1407)*, in *Gli statuti bassomedievali della Valdelsa*, atti della giornata di studio (Gambassi Terme, 13 giugno 1998), Società storica della Valdelsa, Gambassi Terme 1999, pp. 57-79, in particolare a p. 77 e, con particolare riferimento ai secoli XV-XVI, O. Muzzi, *Le gerarchie di Colle e la formazione del dominio fiorentino (secoli XIV-XVI)*, in Zorzi, Connell (a cura di), *Lo Stato territoriale fiorentino*..., pp. 431-60, in particolare alle pp. 437-39; su ser Duccio, coautore fra l'altro degli statuti del 1343, v. Mineo, *Colle*, pp. 69-72.

[86] Cfr. *supra* la nota 10.

[87] Su tale percorso v. il recente Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna*...; per alcuni esempi riferiti al caso colligiano v. Mineo, *Colle*, pp. 119 note 163 e 165, 128 nota 216, 130 e 137-38.

[88] Le competenze civili e criminali del vicario erano limitate alle vertenze nelle quali una delle parti non fosse stata fiorentina: in quel caso la cognizione spettava al podestà di Firenze; la *familia* vicariale risultava composta da un giudice, due *milites socii* e tre notai, oltre a quattro donzelli e venticinque sbirri (C. Guasti [a cura di], *I capitoli del comune di Firenze: inventario e regesto*, 2 voll., Tipografia galileiana, Firenze 1866-1893, I, pp. 225-30, in particolare a p. 228). Un camerlengo samminiatese aveva il compito

e San Gimignano la sottomissione comportò nei fatti la definitiva sanzione del diritto 'fiorentino' di nomina dei giusdicenti, incidendo sulle prerogative e sulla composizione degli *offitia* giudiziari, ma non sull'integrità territoriale delle rispettive *curie*.[89] In generale è noto il fenomeno della contrazione degli uffici comunitativi, sia per la drastica riduzione di personale disponibile a seguito della pestilenza del 1348 sia per l'esigenza di ridurre le spese a fronte di un'acuta crisi economica.[90] Nel caso degli uffici giudiziari incise in maniera non secondaria l'avocazione a Firenze di alcune com-

di riscuotere le condanne, i cui proventi sarebbero stati poi utilizzati per il salario del vicario (*ibidem*, p. 230; sui libri di entrata e uscita del camerlengo vicariale v. Carratori *et alii*, *Comune di San Miniato. Guida generale*..., p. 52 e ACSM 1183-1256). Sugli esiti territoriali della soggezione samminiatese a Firenze v. da ultimo Salvestrini, *San Miniato al Tedesco*..., pp. 538-39 e la bibliografia ivi citata.

[89] Il podestà colligiano mantenne piena competenza sia in materia criminale sia in materia civile (Ninci [a cura di], *Statuta antiqua communis Collis*..., II, pp. 477-78). Il podestà sangimignanese vide ridotte le sue competenze in materia civile e criminale alle vertenze fra sangimignanesi; nel caso in cui una delle parti fosse stata fiorentina la cognizione spettava al podestà di Firenze, al quale spettava pure la cognizione delle cause criminali che avessero potuto comportare pene personali (Guasti [a cura di], *I capitoli del comune di Firenze*..., I, pp. 305-306, recepito poi in SAN GIMIGNANO 1415, I.2-3, c. 3r). In entrambi i proventi derivanti dalle condanne dei rettori spettavano alle comunità (su Colle v. Mineo, *Colle*, p. 196, nota 317; su San Gimignano v. Guasti [a cura di], *I capitoli del comune di Firenze*..., I, p. 305).

[90] A Colle nel giugno 1349 il consiglio generale, constatata la difficoltà nel reperire «officiales et familiares» ridusse a ad otto gli sbirri al seguito del podestà (Mineo, *Colle*, p. 460, nota 10); successivamente si sarebbe stabilito di ridurre i notai della *familia* ad uno, facente funzione di *miles socius* (Mineo, *Colle*, p. 462, nota 15). Sugli interventi 'centrali' di taglio alle *familie* dei rettori fiorentini, gli emolumenti dei quali erano a carico delle comunità, v. G. Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Einaudi, Torino 1979, pp. 292-352, in particolare alle pp. 301-302 (già edito col titolo *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado: ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in *Egemonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana nord-occidentale del primo rinascimento: vita*, *arte*, *cultura*, atti del VII convegno di studi [Pistoia, 18-25 settembre 1975], Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia 1978, pp. 17-70); A. Zorzi, *Giusdicenti e operatori di giustizia nello stato territoriale fiorentino del XV secolo*, «Ricerche storiche», 19 (1989), pp. 517-52, in particolare alle pp. 518-20; Id., *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi*, *trasformazione*, *sviluppo*, atti del XIII convegno di studi (Pistoia, 10-13 maggio 1991), Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia 1993, pp. 419-74, in particolare alle pp. 441-42; Id., *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV): aspetti giurisdizionali*, «Società e Storia», 50 (1990), pp. 799-825, in particolare alle pp. 815-17; L. De Angelis, *Ufficiali e uffici territoriali della Repubblica fiorentina tra la fine del secolo XIV e la prima metà del XV*, in Zorzi, Connell (a cura di), *Lo Stato territoriale fiorentino*..., pp. 73-92, in particolare a p. 79; E. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Sansoni, Firenze 1973, p. 42 e L. Mannori, *Il sovrano*

petenze giurisdizionali un tempo rivestite da figure locali: il caso più evidente è quello del capitano del popolo, soppresso in periodi diversi nei tre centri in esame. Relativamente a San Gimignano e San Miniato le competenze in materia di appelli furono avocate a Firenze coi rispettivi atti di sottomissione,[91] mentre a Colle vennero inizialmente mantenute, pur ammettendo che in caso di mancata elezione del capitano la competenza dei primi appelli potesse essere devoluta al priorato locale, che già deteneva quella sui secondi, come sarebbe avvenuto definitivamente dal 1419.[92] Nello stesso periodo (1424) si addivenne alla soppressione del podestà di San Miniato e al trasferimento delle sue competenze al vicario.[93] Dal punto di vista documentario questi cambiamenti incisero in modo relativo: pare comunque da rilevare la tendenza a partire dai decenni centrali del Quattrocento ad accorpare tipologie documentarie – prima distinte – in unità di condizionamento relative al 'civile' o al 'criminale' o addirittura in un'unica unità dall'ultimo quarto del secolo, secondo una tendenza riscontrabile nello stesso periodo in molti complessi documentari del dominio fiorentino.[94]

---

tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici, Giuffrè, Milano 1994, pp. 248-51.

[91] In entrambi i centri la cognizione sugli appelli in materia criminale era stata ricondotta al podestà di Firenze, mentre quelli in materia civile erano di cognizione del giudice delle appellagioni di Firenze (Guasti [a cura di], *I capitoli del comune di Firenze*..., I, pp. 228 e 305-306).

[92] Su tale processo v. in dettaglio Mineo, *Colle*, p. 461, nota 14.

[93] Sulla soppressione v. da ultimo Salvestrini, *San Miniato al Tedesco*..., p. 547.

[94] Considerazioni sull'evoluzione delle forme di condizionamento di tale documentazione per il XIV e il XV secolo possono essere svolte solo sulla scorta delle carte sangimignanesi attualmente conservate: in una prima fase le unità venivano costituite sulla base delle diverse tipologie di registrazione (cfr. *supra* la nota 29), prima che dalla seconda decade del Quattrocento si cominciasse ad accorpare in filze relative al 'civile' o al 'criminale' le tipologie di registrazione un tempo costituenti unità autonome (relativamente agli atti civili v. ad esempio ACSG 1750 [1416 dicembre-1417 febbraio]). A partire dall'ultimo quarto del XV secolo si generalizzò la tendenza ad accorpare in un'unica filza la documentazione podestarile relativa alla materia criminale e a quella civile, quest'ultima limitata ormai agli atti esecutivi di competenza della corte (sequestri, gravamenti, esazioni ecc.), mentre la documentazione istruttoria trovò definitivamente sede nei libri dei notai comunitativi delle cause civili. A San Gimignano tale uso si riscontra dal 1481 (ACSG 1820 e Carapelli, Rossi, Sandri [a cura di], *L'archivio comunale di San Gimignano*..., p. 277, nota 5), così come a Colle e a San Miniato, ove a partire dallo stesso periodo le serie giudiziarie si fanno continue (Mineo, *Colle*, pp. 462-71 e Carratori *et alii*, *Comune di San Miniato. Guida generale*..., pp. 44-46). Dietro la tendenza alla semplificazione delle forme documentarie non è da escludere che si celasse la volontà di contenere le spese di cancelleria. Significativa a questo proposito

La ridefinizione degli assetti istituzionali coinvolse in pieno anche gli organi consiliari: la novità più evidente fu l'omologazione al modello fiorentino dei consigli ristretti, composti adesso da un numero variabile di *priores*, fra i quali un *vexillifer iustitie*, affiancati dai capitani di Parte guelfa a partire dalla seconda metà del Trecento per deliberare in prima istanza le proposte che avrebbero dovuto essere ratificate dall'ormai unico consiglio allargato.[95] Anche in questo caso dal punto di vista documentario è possibile riscontrare una certa sincronia nell'evoluzione delle forme deliberative, incentrate ormai sulla tripartizione dei *libri* in *reformationes*, *stantiamenta expensarum* e *decreta priorum*.[96]

La sottomissione a Firenze comportò l'imposizione di carichi fiscali sempre più pesanti dall'ultimo quarto del Trecento per l'endemico stato di guerra in cui visse il dominio fiorentino e costrinse le comunità a un notevole sforzo per far fronte ai nuovi oneri;[97] ciononostante, rimase di fatto immutato l'impianto degli *officia* comunitativi incaricati della gestione delle risorse patrimoniali[98] o al più, come nel caso di San Miniato, vennero duplicate le strutture per la riscossione di determinate tipologie di proventi destinati alla domi-

una provvisione fiorentina del 1478: in quell'occasione si prescrisse che, per non aggravare le spese della corte del podestà di Firenze, ove era rimasto il solo notaio del podestà preposto alla confezione degli atti criminali dopo la soppressione dell'ufficio del capitano, si riducessero le scritture abbreviando le formalità «come s'è facto per le cause civili circa la brevità delle scripture»: «gli atti delle cause criminali così quegli s'appartengono scrivere e face<re> a' procuratori come quegli s'appartengono scrivere a esso notaio del podestà si possino e debbino abbreviare e face<re> in questa forma et effecto e così facti bastino e vaglino cioè che l'accuse si faccino con quanta più brevità è possibile e però basti solo dire: "tale di tale, del tale popolo o luogho accusa el tale di tale di tale luogho", exprimendo in effecto el nome dello accusatore e accusato in modo s'intenda et così exprimendo el delicto brievemente sanza alcuno giuramento o promessa di provare e proseguire», e così via per ogni altra fase del procedimento giudiziario (ASFi, *Provvisioni* 169, cc. 33r-34r [1478 maggio 23]).

[95] Su Colle v. Mineo, *Colle*, pp. 116-19; su San Gimignano v. Pecori, *Storia della terra di San Gimignano*..., pp. 181-83, nonché ASFi, *Statuti delle comunità* 956, cc. 17r-20v [riforma del 1382] e ACSG 8, cc. 1v-9r [riforma del 1420]; su San Miniato v. ASFi, *Statuti delle comunità* 734, cc. 15r-17v [riforma del 1382] e 49r-55v [riforma del 1421].

[96] Cfr. *supra* la nota 44.

[97] Sul periodo in questione v. G. A. Brucker, *Dal comune alla signoria. La vita pubblica a Firenze nel primo rinascimento*, Il Mulino, Bologna 1981 (ed. or. Princeton Universiy Press, Princeton 1977), pp. 125ss.

[98] Sulla politica fiscale fiorentina e sulla continuità dei sistemi amministrativi nei centri sottomessi a Firenze v. G. Petralia, *Fiscalità, politica e dominio nella Toscana fiorentina alla fine del medioevo*, in Zorzi, Connell (a cura di), *Lo Stato territoriale fiorentino*..., pp. 161-87, in particolare alle pp. 168-78.

nante.[99] Gli obblighi nei confronti delle casse fiorentine, contabilizzati spesso in unità documentarie autonome a partire almeno dalla quarta decade del XV secolo,[100] costrinsero le comunità del dominio a reperire risorse con intensità più costante rispetto al passato, facendo spesso ricorso ad ingenti prestiti che determinarono una loro forte esposizione debitoria.[101] La necessità dunque di far fronte ai propri impegni fece sì che in molte comunità del dominio, sul piano istituzionale e di riflesso su quello archivistico – ambito in cui si diffusero nuove tipologie documentarie, nonché l'organizzazione in serie autonome di registrazioni in precedenza accorpate con altre –, si verificasse un contestuale rafforzamento delle strutture di raccordo e revisione dei meccanismi di riscossione e di spesa, mirante alla coercizione della folta schiera di debitori inadempienti, alla ra-

[99] Si consideri ad esempio l'istituzione nel 1385 di un «camerarius gabellarum comunis Florentie» incaricato della riscossione dei proventi destinati alle casse fiorentine (ASFi, *Statuti delle comunità* 734, c. 41r [riforma del 1385]). La riforma del 1421 testimonia un assetto in parte mutato, con il camerlengo generale del comune incaricato della riscossione di tali cespiti assieme agli otto «officiales taxe», i quali dovevano «datia pro dicta taxa necessaria ponere et exigere et exigi facere et introitus gabelle vini et macelli» (ASFi, *Statuti delle comunità* 734, c. 62rv [riforma del 1421]). Su un assetto analogo a quello samminiatese del 1385 v. il caso aretino descritto in P. Benigni, L. Carbone, C. Saviotti (a cura di), *Fonti per la storia del sistema fiscale urbano (1384-1533)*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1985, pp. 11-26.

[100] A partire dall'ultimo quarto del Trecento si conservano per Colle e San Gimignano alcune quietanze membranacee («apodixe») rilasciate dal notaio «introytus camere comunis Florentie» per i pagamenti della tassa delle lance (ASFi, *Diplomatico Colle* 1387 settembre 26; ASFi, *Diplomatico Colle* 1388 maggio 30; ASFi, *Diplomatico San Gimignano* 1377 giugno 23; ASFi, *Diplomatico San Gimignano* 1389 giugno 5). La tenuta di unità archivistiche destinate esclusivamente a registrare i pagamenti effettuati nelle casse delle istituzioni fiorentine è pressoché contemporanea a San Miniato e San Gimignano: nella prima località nel 1430 si dispose la confezione di un libro membranaceo ove fossero annotate «tam solution*es* ordinari*e* quam extraordinari*e* fiend*e* Florentie» (ACSM 2325, c. 179r [1430 marzo 20]). A San Gimignano la riforma del 1429 aveva previsto l'estrazione di quattro «officiales debiti et super debitis usurariis attenuandis et super pagis comuni Florentie faciendis» (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 38v); contestualmente, dal 1430 si registra la conservazione di «quatern*i* solutionum taxarum comunis Florentie» contenenti la trascrizione delle quietanze rilasciate dai camerlenghi del Monte delle graticole, cui erano destinati i pagamenti (ACSG 436-438). Anche per Colle si è conservato un simile registro membranaceo relativo ai pagamenti effettuati al Monte dal 1445 al 1478 (ASFi, *Diplomatico Colle*, a quaderno 1445 ottobre 15); per la contabilizzazione a Colle delle pendenze con Firenze nel corso del secolo successivo v. Mineo, *Colle*, pp. 244-53.

[101] Sul ricorso a tali forme di indebitamento a Colle e San Gimignano v. Muzzi, *I prestiti volontari*…; sul caso colligiano e sui suoi riflessi in ambito documentario v. Mineo, *Colle*, p. 183 e la bibliografia ivi citata.

zionalizzazione delle spese e alla riduzione delle malversazioni degli amministratori. Ciò si tradusse concretamente in una sequela di 'spogli' e revisioni straordinarie dei titoli di credito, concentrate nel primo trentennio del Quattrocento e realizzate assai più di frequente rispetto a quanto testimoniano, ad esempio, le deliberazioni sangimignanesi e colligiane del secolo precedente,[102] contestualmente a un'intensa attività di revisione dei testi statutari in materia di contenzioso civile e di esazione dei debiti.[103] A tali operazioni, affidate

[102] Cfr. *supra* il testo corrispondente alle note 71-72. Di solito tali operazioni erano affidate a notai eletti *ad hoc*, incaricati di rivedere e registrare per comodità di gestione «in uno libro» le poste dei debitori sparse nei diversi 'spogli' compilati dai percettori a fine mandato. A Colle tali operazioni sono attestate nel 1380 relativamente ai debitori «pro incantibus lucratis super affictibus et possessionibus comunis» (ASSi, *Comune di Colle* 120, cc. 108r-111v [1380 gennaio 21]), nel 1414 (ASSi, *Comune di Colle* 143, c. 68/1rv [1414 aprile 14]), nel 1425 (ASSi, *Comune di Colle* 146, cc. 130r, 131r [1425 maggio 30]), nel 1427 (ASSi, *Comune di Colle* 147, cc. 262v e 263v [1427 marzo 8]) e nel 1488 (ASSi, *Comune di Colle* 351, cc. 144r, 145v, 166v, 172r [1488 maggio 5, luglio 9, agosto 11]). A San Gimignano nel 1391, constatato che «multi debitores preteritorum temporum et maxime ab anno MCCCLXX citra in fraudem et dannum dicti comunis omictentur et remanebunt indiscussi», si affidò l'incarico a due notai eletti *ad hoc* (ASFi, *Notarile antecosimiano* 21352, fasc. 25, c. 14v-15r [1391 marzo 9]), così come nel 1392 (ACSG 152, cc. 27r, 29r [1392 settembre 8]), nel 1415 (SAN GIMIGNANO 1415, I.17, c. 4v), nel 1418 (ACSG 168, c. 78r [1418 marzo 11]), nel 1439, condonando al contempo i debiti contratti prima del 1418 (ACSG 175, c. 48rv [1439 settembre 22]), nonché nel 1488 (ASFi, *Statuti delle comunità* 761, cc. 45v-46r [riforma del 1488]). A San Miniato tale prassi è attestata nel 1396 (ACSM 2309, alla data 1396 novembre 11), nel 1413, per far fronte ai debiti insoluti fin dal tempo della guerra con Pisa (ACSM 2317, c. 101v [1413 maggio 18]), nel 1423 (ACSM 2322**,** c. 31v [1423 gennaio 30]), nel 1432 (ACSM 2327, c. 105r [1432]), nel 1434 (ACSM 2328, cc. 9r, 10v [1434 febbraio 12, 16]) e nel 1435-1436 (ACSM 2328, cc. 83v-84r [1435 novembre 16-18] e cc. 108v, 109v [1436 maggio 21]). Da segnalare la particolare attenzione rivolta nei confronti delle poste di debito più antiche, le cosiddette «fogne», nella riscossione delle quali si nutriva evidentemente scarsa fiducia: la riforma sangimignanese del 1394, constatata l'esistenza in diversi libri della gabella di molti «descripti pro debitoribus qui aut non solvere possent vel forte aliqui non debent», previde la redazione di due registri dove distinguere i debitori in grado di pagare da quelli presumibilmente destinati a rimanere insolventi (ASFi, *Statuti delle comunità* 956, cc. 280v-281r [riforma del 1394]). Il provvedimento fu reiterato nel 1488 quando si prescrisse agli incaricati della redazione del 'campione dei debitori' d'individuare «omnes et singulos debitores comunis silicet veros et claros et quos cognoscent non esse fognas», compilando una lista di quanti fossero stati individuati come tali, da ricondurre «in uno libro qui vocetur liber fognarum» (ASFi, *Statuti delle comunità* 761, cc. 45v-46r, 48v [riforma del 1488]). Già nel 1446 a San Miniato si era stabilito di cassare definitivamente le poste dei «non paghi seu fogne» ormai inesatte da decenni (ACSM 2332, c. 140r [1446 maggio 30]).

[103] Si vedano gli ordinamenti colligiani «super causis civilibus et in ordine iudiciorum» del 1419 (Ninci [a cura di], *Statuta antiqua communis Collis*..., II, pp. 508-39), gli statuti sangimignanesi del 1415 per quanto concerne le modifiche apportate alla normativa inerente alle cause civili (SAN GIMIGNANO 1415, II, cc. 15r-25v), gli

sia agli *offitia* ordinari sia sempre più di frequente ad ufficiali straordinari *super debitis* incaricati di provvedere alla riscossione dei crediti o al pagamento dei debiti,[104] si affiancarono tentativi di riduzione delle spese, la cui reiterazione nei *corpora* deliberativi lascia tuttavia più di un dubbio in merito alla loro reale efficacia, così come in quella degli altri provvedimenti collegati.[105] Scontato il ricorso alla soppressione di uffici ritenuti superflui od onerosi,[106] l'intervento

ordinamenti del 1418 relativi all'escussione dei debitori del comune (ACSG 168, c. 78r [1418 marzo 11]), i «nova ordinamenta super exactione comunis» samminiatesi del 1423 (ACSM 2322, cc. 72r-75v [1423 giugno 5]). In generale, sull'intensa attività legislativa in materia, ispirata dalle autorità fiorentine v. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna*..., pp. 86-97, in particolare pp. 96-97.

[104] A Colle nel 1371 si provvide all'elezione di tre ufficiali incaricati di riscuotere i crediti insoluti (ASSi, *Comune di Colle* 114, cc. 33v-34r [1371 settembre 21]); a San Miniato nel 1408 è attestata l'attività degli «officiales super debitis» (ACSM 2316, 131v [1408 luglio 2]). La necessità di soddisfare i molti debiti contratti dalle comunità portò di frequente alla creazione di ufficialati incaricati della loro estinzione, come nel caso colligiano (Mineo, *Colle*, pp. 183, 273) o in quello sangimignanese, ove l'attività degli «ufiziali sopra i debiti del chomune di San Gimignano» è testimoniata dalla conservazione di alcune unità archivistiche relative al periodo che va dall'ultima decade del Trecento agli anni Trenta del Quattrocento (BCSG, *Ms.* 58 e ACSG 430-435). Nati come straordinari, tali uffici tesero ad essere ordinariamente previsti dalle periodiche riforme: nel 1421 gli ufficiali samminiatesi «sopra le esazioni» erano tenuti a verificare periodicamente i debitori insieme al notaio di camera e al notaio delle riformagioni, provvedendo poi alla vendita dei loro beni (ASFi, *Statuti delle comunità* 734, cc. 59v-61r [riforma del 1421]); analogamente, nel 1429 a San Gimignano venne disposta l'estrazione di quattro «officiales debiti et super debitis usurariis attenuandis» (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 38v [riforma del 1429]).

[105] Soprattutto nel campo della riscossione dei crediti insoluti risulterà palese per buona parte dell'Età moderna l'incapacità di perseguire efficacemente i debitori del comune, in larga parte provenienti dagli stessi gruppi sociali di coloro che avrebbero dovuto perseguirli: a Colle nel 1373 l'elezione di un esecutore di gabella forestiero per il recupero dei crediti del comune era stata giustificata dal fatto che i gabellieri «suos vicinos ad solvendum compellere comuniter recusent» (ASSi, *Comune di Colle* 116, cc. 42r-43v [1373 ottobre 18]); nel 1391 a San Gimignano si constatava che gli ufficiali incaricati di censire i debitori dal 1387 «certis causis rationabilibus se excusant et omnimodo facere renuntiaverunt», costrigendo le autorità a reiterare il provvedimento (ASFi, *Notarile antecosimiano* 21352, fasc. 25, cc. 14v-15r [1391 marzo 9]). Colpiscono le analogie con quanto rilevato oltre tre secoli dopo ad Arezzo da un inviato dei Nove conservatori a proposito delle mancate esazioni: «[i camerlenghi] non vogliono risquotere da' loro debitori, perché sono loro medesimi; essendo difficile che in una città piccola un cittadino, che sia in officio (…) vadia ad offesa di un altro cittadino, perché quelli che amministrano temono che poco appresso gli sia fatto lo stesso da' successori» (ASFi, *Pratica segreta di Firenze* 174, c. 115rv, citato in Mannori, *Il sovrano tutore*..., p. 267, nota 89).

[106] Ad esempio, il castellano fiorentino a Colle nel 1415 (Mineo, *Colle*, p. 85, nota 93), i famigli del cassero di San Gimignano dimezzati l'anno successivo o il massaro e

delle autorità comunitative si concentrò sul controllo dei meccanismi di spesa, ribadendo ad esempio il vincolo di liquidare soltanto stanziamenti per i quali fossero state preventivamente individuate delle risorse e dichiarando nulli quelli deliberati prescindendo da tali presupposti.[107] In questo contesto i cancellieri, in quanto chiamati alla redazione dei verbali di stanziamento, videro decisamente rafforzate le proprie incombenze divenendo il vertice dell'intero meccanismo di spesa: valutata la liceità delle spese, i cancellieri erano tenuti a sottoscrivere la relativa *apotissa* (o *apocha*, *apodixa*, *poliza*, *bullectinum* ecc.), senza la quale i notai di camera non potevano pro-

il suo notaio della stessa località soppressi nel 1429 (ASSi, *Diplomatico del comune di San Gimignano* 1416 dicembre 22 e ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 48r [riforma del 1429]); l'estrazione periodica di questi ultimi per il periodo 1384-1387 era stata convertita nella nomina in caso di necessità (ASFi, *Statuti delle comunità* 956, cc. 69v-70r [riforma del 1384]). Usuale era il ricorso alla riduzione dei componenti i diversi uffici allo scopo di contenere le spese ed ovviare al contempo alle difficoltà nel reperimento di uomini abili in un contesto di grave crisi demica: si consideri ad esempio la riduzione del numero dei membri del consiglio generale sangimignanese, dai 60 del 1382 ai 30 del 1387 (ASFi, *Statuti delle comunità* 956, cc. 20rv [riforma del 1382], 68rv [riforma del 1384], 113r [riforma del 1387]) e di quelli del consiglio samminiatese dalle 60 unità del 1382 alle 48 del 1421 (ASFi, *Statuti delle comunità* 734, cc. 16v-17r [riforma del 1382], 53r-55v [riforma del 1421]). Sulla duplice necessità delle comunità di ridurre il proprio monte spese e risolvere al contempo il problema della composizione degli uffici stante l'esiguità della popolazione locale v. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna*..., in particolare alle pp. 85-86, 120-21.

[107] Norme comuni furono quella che vietava la deliberazione di spese per le quali non fossero state preventivamente individuate le risorse (v. ad esempio ASSi, *Comune di Colle* 103, cc. 100r-101v [1362 luglio 30]) o quella che vincolava l'approvazione di spese straordinarie alla presenza di larghe maggioranze (ASSi, *Comune di Colle* 127, c. 88v [riforma del 1387] e ACSG, 154, c. 104r [1394 marzo 21]; quest'ultima norma sangimignanese ottenne anche l'approvazione della signoria fiorentina: v. ASFi, *Miscellanea repubblicana* 144, c. 17r [1394 marzo 30]). Il compito di provvedere alle «deputationes», consistenti nell'assegnare preventivamente le entrate a determinate voci di spesa, risulta affidato a Colle nella seconda decade del Quattrocento ad ufficiali eletti *una tantum* (ASSi, *Comune di Colle* 144, cc. 146r, 147rv, 152v [1416 maggio 14-23]), destinati a stabilizzarsi a metà secolo mediante il loro inserimento fra gli *officia* da eleggersi per tratta compresi nelle riforme (ASSi, *Comune di Colle* 5, c. 16rv [riforma del 1456], ASFi, *Statuti delle comunità* 759, cc. 166v-167v [riforma del 1449] e, sull'istituzione dei deputatori nel 1440, Pecori, *Storia della terra di San Gimignano*..., pp. 220-21). Nel caso samminiatese l'inserimento della comunità nell'ambito della giurisdizione dei Cinque conservatori del contado e del distretto a partire dal 1422 giustifica l'assenza di simili provvedimenti nel *corpus* deliberativo. Sull'opposizione colligiana e sangimignanese alla sottoposizione al controllo dei Cinque, conclusasi con una duratura esenzione, v. Mineo, *Colle*, p. 13, nota 41; per i rispettivi atti di esenzione v. ACSG 869, c. 50rv e ASFi, *Diplomatico Colle* 1429 ottobre 25. Più in generale, sui Cinque v. Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette*..., p. 492 e da ultimo Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna*..., pp. 104-106.

cedere alla liquidazione dello stanziamento,[108] registrandola contestualmente in appositi *libri* secondo un uso consueto.[109]

In generale, oltre alla redazione delle scritture connesse all'*offitium reformationum* – riformagioni, lettere ecc. – crebbe in questo periodo la responsabilità documentaria del cancelliere in ambito amministrativo. Con la sottomissione a Firenze, l'introduzione del sistema elettorale 'per squittinio e tratta' affidò al cancelliere la supervisione sulla regolarità delle operazioni, incaricandolo tra l'altro della ricezione dei giuramenti degli estratti, della sanzione delle eventuali inadempienze,[110] nonché in generale dell'intera produzione documentaria connessa alla gestione dei nuovi meccanismi di accesso agli uffici comunitativi. Questa era incentrata sulla tenuta di *libri extractionum*, i libri delle 'tratte', ove venivano annotate giornalmente le estrazioni dei singoli ufficiali,[111]

[108] Così a Colle secondo quanto disposto dalla riforma del 1412 (ASSi, *Comune di Colle* 35, c. 8r [riforma del 1412]) e a San Miniato (ACSM 2332, c. 58v [1442 agosto 12] e ASFi, *Statuti delle comunità* 734, c. 106v [riforma del 1455]). A San Gimignano il notaio delle riformagioni era tenuto ad annotare quali creditori nel «liber debiti» i beneficiari degli stanziamenti di spesa: già nel 1374 si era disposto che il notaio di camera ne verificasse l'effettiva registrazione prima di procedere alla liquidazione (ACSG 133, cc. 7v-8v [1374 giugno 28]).

[109] Gli statuti sangimignanesi del 1415 prevedevano che il notaio di camera compilasse un libro in cui registrare ogni spesa «facienda tam per formam statuti aliquibus officialibus comunis quam per formam stantiamentorum fiendorum per consilia oportuna dicti comunis prout per ordinem fuerint stantiate» (SAN GIMIGNANO 1415, I.12, c. 4v). A San Miniato accanto alla redazione dei consueti *libri stantiamentorum expensarum* è attestata la tenuta almeno dagli anni Trenta del XV secolo di un «liber bullectinorum», nel quale venivano registrati i mandati di pagamento deliberati dal collegio priorale e spiccati dal cancelliere (ACSM 2327, c. 84r [1432 aprile 17]; per un esempio più tardo di «liber bullectinorum» v. ACSM 2236). Tale uso risulta dettato nello stesso periodo ad esempio a Montepulciano (Chironi, *Gestione delle finanze*..., p. 497) e a Borgo San Sepolcro (G. P. G. Scharf, *Borgo San Sepolcro a metà Quattrocento. Istituzioni e società 1440-1460*, Olschki, Firenze 2003, pp. 122-23).

[110] Sull'obbligo di prestazione del giuramento nelle mani del cancelliere v. per San Gimignano ad esempio ASFi, *Statuti delle comunità* 759, cc. 22r [riforma del 1429] e 134rv [riforma del 1443]; per Colle v. ASFi, *Statuti delle comunità* 251, c. 80rv [riforma del 1412]. In un libro a parte, il cosiddetto «liber appunctatorum» colligiano o il «liber renuntii» sangimignanese, il cancelliere era tenuto a registrare le trasgressioni al dettato delle riforme, come ad esempio le assenze ai consigli (ASSi, *Comune di Colle* 143, cc. 38r, 39v [1414 febbraio 7] e ACSM 2261, c. n.n. [riforma del 1488, cap. XVII]) o le rinunce alla nomina (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 21v [riforma del 1429]). Sulla tenuta dei «libri dei puntati» a Colle a partire dalla fine del XV secolo v. Mineo, *Colle*, pp. 231-32 e *supra* nota 73.

[111] Per San Miniato v. ASFi, *Statuti delle comunità* 734, cc. 19v [riforma del 1382] e 105r [riforma del 1455]; per San Gimignano v. ACSG 8, c. 16v [riforma del 1420] e

le cui condizioni di eleggibilità erano riscontrate coi libri dei debitori ed i cosiddetti 'libri delle età' per verificare rispettivamente l'assenza di pendenze nei confronti delle casse comunali e il raggiungimento dell'età minima per ricoprire gli uffici.[112] Le responsabilità procedurali e documentarie del cancelliere nei meccanismi di spesa e di nomina degli ufficiali rafforzarono le sue competenze nelle operazioni di verifica e revisione finale dell'operato di quanti erano chiamati a gestire le risorse del comune. La necessità di ridurre le malversazioni degli amministratori aveva portato infatti le autorità comunitative a partire dall'ultimo quarto del Trecento a condurre revisioni straordinarie delle 'ragioni' dei diversi camerlengati[113] e ad

ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 55v [riforma del 1429]; per Colle v. il riferimento ai libri delle 'tratte' in ASSi, *Comune di Colle* 124, c. 76v [1384 febbraio 20]. Nel caso sangimignanese le «extractiones» trovarono collocazione documentaria autonoma solo a partire dal 1408 (ACSG 281 e Carapelli, Rossi, Sandri [a cura di], *L'archivio comunale di San Gimignano*..., pp. 65-68), quando fu abbandonato l'uso di registrarle in quaderni ricondotti ai «libri reformationum» (v. ad esempio ASFi, *Notarile antecosimiano* 21352, fasc. 25, cc. 9v-10r [frammento di «liber reformationum», 1391 febbraio 20-marzo 22] o ACSG 159, cc. 3r-24v [«liber sive quaternus in quo continebuntur et annotabuntur extractiones, electiones et subrogationes offitialium» [1405-1409]). Sul caso colligiano v. più estesamente Mineo, *Colle*, pp. 185-86.

[112] Così ad esempio per San Gimignano (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, cc. 102v-103r [riforma del 1432]). Per i 'libri delle età', contenenti registrazioni risalenti al XV secolo v. ACSG 312-313 e ASSi, *Comune di Colle* 372. Sulla compilazione a Colle dei 'libri delle età' v. Mineo, *Colle*, pp. 184-85. La verifica dell'assenza di pendenze da parte degli estratti nei confronti delle casse comunitative avveniva solitamente sulla scorta dei libri dei debitori ordinari (v. ad esempio per San Miniato ASFi, *Statuti delle comunità* 737, cc. 3v-4v [riforma del 1455]). Per le tipologie documentarie poste in essere in occasione delle operazioni di 'tratta' v. in generale P. Viti, R. M. Zaccaria (a cura di), *Archivio delle Tratte. Introduzione e inventario*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1989.

[113] Così a Colle nel 1373 per le 'ragioni' dal 1365 (ASSi, *Comune di Colle* 116, c. 25rv [1373 agosto 30]) e nel 1412 per quelle «ab anno MCCCC citra»; la revisione di quest'ultime fu affidata a tre «rationerii extraordinarii» con mandato annuale (ASFi, *Statuti delle comunità* 251, cc. 85v-86v [riforma del 1412]). A San Gimignano nel 1382 la negligenza nel «reddere rationem et computum» da parte di «camerarii et alii quam plures offitiales dicti comunis et alii singulares homines et persone ad quorum manus de pecunia et avere dicti comunis retrohactis temporibus pervenit», portò le autorità ad istituire «l'uficio de' ragionieri del comune»; nati come ufficio straordinario per rivedere i saldi degli ufficiali susseguitisi «a die quo hinc, videlicet de terra Sancti Geminiani predicti, recessit sindicus forensis de civitate Senarum citra» (ASFi, *Statuti delle comunità* 956, cc. 22rv [riforma del 1382], 69rv [riforma del 1384], 114rv [riforma del 1387]), a partire dal 1389 risultano incaricati delle revisioni ordinarie degli ufficiali estratti durante la riforma (ASFi, *Statuti delle comunità* 956, c. 230r [riforma del 1389] e ASFi, *Statuti delle comunità* 956, c. 10v [riforma del 1382] per i sindaci degli ufficiali «et revisori dele rationi del comune» colligiani). Nel 1429 all'attività dei ragionieri

intensificare le prescrizioni circa i sindacati ordinari,[114] reiterando ad esempio provvedimenti sui termini e sulle modalità di consegna dei libri da sindacare.[115] Per verificare rapidamente la posizione dei singoli ufficiali rispetto alle operazioni di sindacato e, al contempo, il rispetto di eventuali condanne in vista di una possibile reiterazione dell'incarico, i cancellieri sangimignanesi e colligiani erano tenuti a registrare nei cosiddetti *libri officialium* il nome dell'ufficiale nominato o eletto per tratta, «cum aliqua administratione pecunie vel rerum comunis [Sancti Geminiani]» o «ad quorum manus pervenerint aut pervenire debuerint comunis Collis alique pecunie quantitates, grani, bladi, leguminis sive quecumque alie res mobiles dicti comunis», lasciando uno spazio sufficiente per annotarvi l'esito delle operazioni di sindacato. L'annotazione veniva effettuata dal cancelliere sulla scorta delle risultanze dei «libri condepnationum et absoluptionum offictialium sindicatorum»: nel caso di assoluzione la posta intestata all'ufficiale veniva barrata liberandolo così da qualsiasi altro obbligo, mentre in caso di condanna il cancelliere era tenuto a cassare le pendenze dell'ufficiale stesso solo dopo aver ricevuto fede scritta dal camerlengo generale dell'avvenuta soluzione dell'ammenda dovuta.[116]

---

era stata affiancata quella dei «rationerii extraordinarii», tenuti a rivedere i saldi degli ufficiali estratti durante la riforma triennale, anche se già sindacati (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 46r [riforma del 1429]). L'inserimento di San Miniato nell'ambito della giurisdizione dei Cinque conservatori del contado fiorentino comportò invece a partire dalla fine degli anni Venti del XV secolo l'invio delle ragioni dei camerlenghi samminiatesi a Firenze per le periodiche revisioni (v. ad esempio le consegne dei libri dei camerlengati «pro revidendo Florentie ad Quinque comitatus rationem» in ACSM 2324, c. 131r [1426 ottobre 24] e ACSM 2327, c. 66v [1432 gennaio 6]). Sulle richieste di tramissione degli elenchi dei creditori fiorentini del comune e dei libri del camerlengo generale di Colle ai Cinque conservatori, trasmissioni peraltro negate, v. rispettivamente ASSi, *Comune di Colle* 146, cc. 95v-96v [1424 novembre 16] e ASSi, *Comune di Colle* 147, cc. 196r-197r [1426 novembre 3].

[114] Così ad esempio a Colle nel 1372 (ASSi, *Comune di Colle* 114, cc. 101v-103v [1372 maggio 3]), nel 1373 (ASSi, *Comune di Colle* 116, c. 25rv [1373 agosto 30]), nel 1408 (ASSi, *Comune di Colle* 333, cc. 93r-94v [1408 aprile 25]), nel 1432 (ASFi, *Statuti delle comunità* 251, c. 205r [riforma del 1432]) e nel 1460 (ASSi, *Comune di Colle* 161, cc. 83v-85r [1460 settembre 9]).

[115] ACSM 2305, c. 22v [1390 marzo 6]; ASSi, *Comune di Colle* 333, c. 93v [1408 aprile 25]; ACSG 167, cc. 66v-67r [1416 settembre 11].

[116] ACSG 154, c. 27r [1393 agosto 28] e ASSi, *Comune di Colle* 333, cc. 93v, 94rv [1408 aprile 25]; per Colle v. anche ASFi, *Statuti delle comunità* 251, c. 205r [riforma del 1432].

La contestuale riduzione degli *officia* portò in generale ad una ridistribuzione delle competenze e ad una riduzione del policentrismo della produzione documentaria che aveva caratterizzato buona parte del Trecento. Il cancelliere, accentrando su di sé molte delle attività in precedenza affidate a notai o ad *officia* straordinari, divenne in questa fase il principale attore nella produzione documentaria comunitativa, acquisendo una preminenza destinata a rimanere indiscussa nel corso dell'età moderna. Rispetto al recente passato tesero così a divenire di esclusiva competenza del cancelliere mansioni connesse alla gestione degli estimi e al 'reparto' delle imposte,[117] nonché quelle relative alla conservazione documentaria. Non è quindi un caso che dagli inizi del XV secolo nelle delibere dei consigli vada sempre più affermandosi il *topos* della rovina del sistema amministrativo delle comunità e della dispersione delle scritture in assenza di un cancelliere designato, giustificando così la necessità di provvedere all'elezione di un proboviro, per il quale l'«experentia in rebus comunis» sembra costituire la dote essenziale.[118] L'importanza 'tecnica' dei cancellieri nel sistema amministrativo delle maggiori comunità corrispose del resto a partire dalle prime decadi del Quattrocento a una sempre più frequente intromissione delle autorità fiorentine nelle operazioni di nomina, fatto che, pur manifestandosi con intensità diversa a seconda dei rapporti intrattenuti

[117] Così a Colle a partire dal 1424 venne assegnata al cancelliere la responsabilità della conservazione del «librum qui vocetur "il libro delle teste" comunis Collis» utilizzato per la ripartizione del testatico (ASSi, *Comune di Colle* 146, c. 42rv [1424 febbraio 3]); a San Gimignano nel 1435 venne affidata al cancelliere la confezione del nuovo estimo (ACSG 174, c.120r [1435 dicembre 2]) e almeno dalla metà del secolo anche quella dei dazzaioli in base ai quali i gabellieri dovevano procedere alla riscossione (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, cc. 191v [riforma del 1453], 317v [riforma del 1465], 373v-374r [riforma del 1471], 439r-440r [riforma del 1477]). L'affidamento al cancelliere dell'incombenza di ripartire le imposte giustificava così anche a San Miniato la conservazione dell'estimo «penes cancellarium» (ACSM 2315, c. 8v [1403 marzo 4]).

[118] Ad esempio, in assenza di un cancelliere a San Miniato «negotia dicti comunis non rite procedunt, quod [est] in maximum dapnum et preiudicium dicti comunis et hominum» (ACSM 2320, c. 214rv [1422 maggio 27]). Nel 1486, «essendo stati più anni sanza eleggere fermo et certo cancelliere et le loro deliberazioni et scripture sute rogate et tenute per varii notai et persone, non senza disordine et universale displicentia di tucti li huomini et popolo di Colle», era stato necessario l'invio di un plenipotenziario fiorentino che risolvesse il problema (ASFi, *Diplomatico Colle*, a quaderno, 1486 novembre 13, c. 1r); già l'anno prima si era tentato di eleggere un cancelliere «ne scripture comunis et alia negocia inordinate procedant» (ASSi, *Comune di Colle* 166, cc. 94v-95r [1485 ottobre 7]); sull'intera vicenda, conclusasi poi con l'elezione di un cancelliere 'di ruolo', v. Mineo, *Colle*, p. 342.

con le 'dominate', rivela senza dubbio una certa coerenza d'intenti a prescindere dalla realtà di applicazione. Un primo intervento fiorentino si esplicò nella conferma *ex post* d'individui prescelti dalle comunità o, sempre più spesso, nella ratifica da parte di quest'ultime di soggetti indicati direttamente dalle autorità fiorentine. A Colle il condizionamento delle pratiche di nomina dei cancellieri della comunità risulta assai precoce e risale già alla clausole di soggezione stabilite nel 1349, con le quali si faceva espresso obbligo di sottoporre la loro elezione alla superiore approvazione dei priori fiorentini,[119] prassi che risulta attestata anche a San Miniato dalla fine del Trecento e assente invece a San Gimignano, ove tuttavia ritroviamo molti dei cancellieri già impegnati a Colle.[120] La ratifica delle nomine proposte dalle comunità, del resto sempre più spesso sostituita dal 'suggerimento' di nominativi da parte della Signoria

[119] «Quod dicta electio notarii [reformationum] non possit fieri per comune Collis sine consensu et voluntate officii dominorum priorum artium et vexilliferi iustitie civitatis Florentie, qui pro tempore fuerint, et dictus notarius iuret servare iurisdictionem comunis Florentie et contra eam non facere vel consentire quod facere attentetur» (Ninci [a cura di], *Statuta antiqua communis Collis*..., II, p. 485); su alcuni esempi di conferma o nomina dei cancellieri colligiani ad opera delle autorità fiorentine nella seconda metà del XIV secolo v. Mineo, *Colle*, pp. 341-42, in particolare a nota 5.

[120] A San Miniato le operazioni per la condotta di ser Francesco di ser Angelo da Loro quale notaio delle riformagioni risultano essere avvenute in stretto contatto con le autorità fiorentine, presso le quali si era recato un inviato della comunità per provvedere alla designazione di un cancelliere (ACSM 2304, cc. 92v-93r [1389 novembre 13]); allo stesso modo, l'elezione del cancelliere samminiatese venne confermata a Firenze nel 1423 (ACSM 2322, cc. 56v-57r, 58r, 62rv [1423 aprile 21-25]) e nel 1436 (ACSM 2328, cc. 147v-148r [1436 marzo 6]). Per quanto concerne San Gimignano, si consideri la trattativa condotta con ser Piero Saracini da Lucca per la sua nomina a cancelliere (ACSG 149, cc. 14v, 15v-16v [1390 gennaio 22]): ser Piero, già successore di Coluccio Salutati quale notaio degli anziani a Lucca, nei periodi 1379-1389 e 1403-1407 era stato cancelliere a Colle, ove la sua nomina aveva ricevuto la ratifica fiorentina (ASSi, *Comune di Colle* 321, c. 214rv [1379 marzo 31]), cosa che non riscontriamo invece a San Gimignano, ove lo stesso Piero esercitò tale carica tra il 1390 e il 1392 e tra il 1394 e il 1403 (ACSG 149-151, 154-156), ottenendo anche la cittadinanza sangimignanese (ASFi, *Miscellanea repubblicana* 144, cc. 242v, 245r [1402 maggio 11]); nel 1401 ser Piero aveva rinunciato a un consistente credito nei confronti delle casse comunali, ottenendo in cambio «dal chomune di San Gimignano tutto el tempo della vita sua per tutto il mese di giugno fiorini cento d'oro al peso di San Gimignano […] e monna Vanna sua donna, se vive dopo il detto ser Pietro, de' avere fiorini ottanta l'anno dal detto chomune» (ACSG 395, c. 9r); sull'attività lucchese di ser Piero v. R*iformagioni della repubblica di Lucca*, II: G. Tori (a cura di), *agosto 1370-luglio 1371 e appendice*, Accademia nazionale dei Lincei, Roma 1980, pp. LVII-LXXXVIII e G. Tori, *Osservazioni sulla cancelleria di Coluccio*, «Archivi per la Storia», 3 (1990), pp. 301-12, in particolare alle pp. 303-304, 307; sulla sua permanenza colligiana v. Mineo, *Colle*, *ad indicem*.

fiorentina anche per altri uffici comunitativi destinati a notai forestieri, quale quello del danno dato,[121] concorreva di fatto in maniera decisiva a creare un ceto di specialisti fidati tratti dal circuito notarile del contado e del distretto, in grado di garantire continuità ed uniformità in un settore chiave quale quello della produzione documentaria, destinato a supportare nell'ambito del dominio territoriale una maggiore interazione fra le sue diverse componenti. Da qui la necessità da parte fiorentina di ricorrere a forme elastiche di controllo sulle nomine di questi ufficiali, che preservassero *de iure* gli ambiti di autonomia amministrativa lasciati intatti dalle sottomissioni e si attivassero solo al momento del bisogno, costringendo le comunità, stanti certe limitazioni, a far ricorso *de facto* necessariamente a una cerchia definita di 'professionisti' graditi, quando non direttamente suggeriti dalla dominante.[122]

[121] Il caso colligiano è il più ricco di spunti in questo senso: nel 1415, ad esempio, la nomina di ser Francesco di ser Bartolomeo Tieri quale cancelliere era stata ratificata dal consiglio generale dietro raccomandazione di ser Paolo di ser Lando Fortini, reggente della seconda cancelleria fiorentina che ne aveva lodate le virtù (ASSi, *Comune di Colle* 143, cc. 165r-166v [1415 settembre 23]); nel 1425 i priori fiorentini, preso atto della rinuncia del cancelliere colligiano Andrea di Giovanni Braccini da Pistoia, in servizio dal 1423, intimarono ai colligiani di liquidargli quanto dovuto per gli ultimi tre mesi di condotta «sì come i detti tre mesi avesse serviti» e di provvedere alla designazione del sostituto entro il termine perentorio di 10 giorni, pena l'avocazione della nomina a Firenze (ASSi, *Comune di Colle* 146, c. 158r [1425 novembre 30]); la conferma di ser Giovanni di Marco da Bibbiena, in carica fra il 1431 e il 1433, era stata invece affidata alla riforma del 1432 (ASFi, *Statuti delle comunità* 251, c. 207r); per alcuni esempi di notai del danno dato colligiani 'raccomandati' da 'patroni' fiorentini v. ASSi, *Comune di Colle* 145, cc. 146v-147r [1418 aprile 14] e ASSi, *Comune di Colle* 148, c. 155r [1430 gennaio 11]. Anche a San Miniato nel 1452 la periodica riforma aveva veicolato l'elezione annuale di ser Antonio di ser Filippo da Pisa quale notaio delle riformagioni e del danno dato (ASFi, *Statuti delle comunità* 734, c. 129v [riforma del 1452]).

[122] Non a caso la maggiore resistenza delle comunità alla nomina dei cancellieri 'fermi' dei Nove conservatori, introdotta da Cosimo I a metà XVI secolo, avrebbe riguardato non tanto la scelta degli uomini, in più casi già fortemente condizionata se non altro dal bacino dal quale erano tratti, quanto l'«abolizione della dipendenza del cancelliere dalle comunità», ormai private di qualsiasi discrezionalità in merito alle conferme o alle rimozioni degli ufficiali (Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette*..., p. 514). Il ricorso a notai di una certa esperienza, impiegati per più anni in diverse *terre* e *civitates* secondo un percorso ascendente, non è una novità e risulta già pienamente affermato nella prima metà del Trecento: ad esempio, Matteo di ser Guido da Prato, già notaio delle riformagioni a Colle tra il 1336 e il 1343, rivestì la stessa carica subito dopo a Siena, tra il 1343 e il 1348 (Mineo, *Colle*, pp. 126, 148 e *Inventario del* R. *Archivio di Stato in Siena*. *Parte seconda: Consiglio generale*, Lazzeri, Siena 1915, pp. 49-52; ASSi, *Comune di Colle* 64, c. 277v, *finis generalis* di ser Matteo a Colle [1343 luglio 28]); Giovanni di ser Angelo da Città di Castello risulta attivo a San Gimignano tra il 1337 e il 1343, a Colle tra il 1343 e il 1346, con attestazioni a Pistoia tra il 1348 e il

Il processo di 'regionalizzazione' dei cancellieri fu favorito senz'altro dalla prescrizione, sempre più diffusa a partire dalla seconda decade del Quattrocento, secondo la quale l'*offitium cancellarie* avrebbe dovuto essere rivestito solo da matricolati all'arte dei giudici e dei notai di Firenze descritti «ad prestantias in dicta civitate Florentie et in libra dicti comunis Florentie».[123] Tale requisito

1350 e a Orvieto nel 1354 (Mineo, *Colle*, p. 129, nota 222). Nel corso del XV secolo troviamo spesso i medesimi personaggi impiegati in diverse comunità, anche se rispetto al periodo precedente l'area della loro attività appare limitata ai confini del dominio fiorentino: oltre al già citato caso di Pietro Saracini, originario di Lucca ma cittadino sangimignanese (cfr. *supra* la nota 120), si ricordano il notaio fiorentino Pietro di Ruggero da San Giovanni Valdarno, cancelliere a Colle tra il 1401 e il 1402 (Mineo, *Colle*, p. 162), ma già notaio dei riformatori di San Gimignano nel 1382 (ASFi, *Statuti delle comunità* 956, c. 25v [riforma del 1382]); Terio di Baronto da Larciano, in servizio a San Miniato tra il 1403 e il 1404, a San Gimignano tra il 1405 e il 1408, a Montepulciano tra il 1411 e il 1421 con un breve intermezzo colligiano nel 1413 (ACSM 2315; ACSG 159-161; Mineo, *Colle*, pp. 163-64); Martino di Pietro di Martino [Mozzini], a Colle tra il 1407 e il 1413 e a Montepulciano tra il 1421 e il 1427 (Mineo, *Colle*, p. 163); il notaio fiorentino Francesco di Bartolomeo di Tierio, a Colle tra il 1415 e il 1423 e a San Gimignano tra il 1424 e il 1427 (Mineo, *Colle*, pp. 164-65 e ACSG 172); Tice di Giovanni di Tice da Empoli, a Colle tra il 1427 e il 1431, tra il 1433 e il 1440 e tra il 1447 e il 1451, morto poi a San Gimignano (Mineo, *Colle*, pp. 166-68 e, relativamente alla *commissio* delle sue imbreviature *post mortem*, ACSG 181, c. 167v [1464 febbraio 27]); Lorenzo di Gabriele da Montepulciano, in patria nel 1451 e a Colle tra il 1458 e il 1460 (Mineo, *Colle*, p. 169). Per le indicazioni relative alla permanenze poliziane dei cancellieri ringrazio Giuseppe Chironi e Andrea Giorgi, curatori dell'ordinamento e dell'inventariazione dell'archivio comunale di Montepulciano, attualmente in corso di realizzazione.

[123] Così nella riforma colligiana del 1412 (ASFi, *Statuti delle comunità* 251, cc. 82v-83r); la sottoscrizione del primo cancelliere colligiano nominato dopo l'emanazione di tali ordinamenti ne conferma la ricezione: «per me Terium Baronti de Larciano Lucane diocesis, autoritate cesarea iudicem ordinarium ac tabellionem publice constitutum, matricolatum in arte et collegio iudicum et notariorum civitatis et provincie Florentine insuper Deo gratias in ipsa civitate Florentie prestantiarum onera subeuntem, cancellarium indignum et scribam reformationum» (ASSi, *Comune di Colle* 142, c. 6r), formula invece assente nelle sottoscrizioni sangimignanesi di Terio (v. ad esempio ACSG 159). Tale prescrizione era comunque particolarmente diffusa a prescindere dalle dimensioni dei centri soggetti: ad esempio il cancelliere e notaio delle riformagioni di Arezzo doveva essere necessariamente «guelfus et originaliter de civitate Florentie et seu de veteri comitatu Florentie, in quo, ante decem annos proxime elapxos, soluta fuerit comuni Florentie gabella vini ad minutum et gabella macelli et extimi comitatus et non de alio loco et (…) habitans Florentie continue et familiariter et solvens prestantias» (ASFi, *Statuti delle comunità* 956, c. 132v [riforma del 1387]). Non diversamente quello del popolo di Sant'Andrea secondo la riforma del 1421 e quello empolese sulla scorta degli statuti del 1428 (F. Berti, M. Guerrini [a cura di], *Empoli: statuti e riforme. Statuto e riforme del popolo di Santo Andrea [1416-1441] e statuto del comune di Empoli [1428]*, Comune di Empoli, Empoli 1980, rispettivamente alle pp. 124-25 e 174-76).

era già da tempo necessario per i notai impiegati nei diversi uffici territoriali presso le *familie* dei giusdicenti,[124] dal cui novero un primo sondaggio fa emergere come almeno in alcuni casi provenissero i cancellieri incontrati nelle nostre comunità.[125] L'immatricolazione

[124] Su tale obbligo v. Zorzi, *Giusdicenti e operatori di giustizia*..., pp. 548-49. Ad esempio, il notaio del podestà di Figline, secondo gli statuti del 1408 incaricato dell'intera produzione documentaria del comune, doveva essere «matricolato nel colegio di iudici e di notaio de la cità di Firenze», così come quello della podesteria di Barga (Berti, Mantovani [a cura di], *Statuti del comune di Figline Valdarno*..., C, p. 52 e ASFi, *Tratte* 984, c. 31v). Soggiacevano a tale prescrizione anche i notai a seguito dei vicari del Valdarno inferiore, della Valdera e delle Colline, necessariamente cittadini, comitatini o distrettuali (ASFi, *Tratte* 984, cc. 19v, 24v, 25v). Sul bacino di reclutamento del personale notarile degli uffici territoriali fiorentini fra XIV e XV secolo v. De Angelis, *Uffici e ufficiali territoriali*..., pp. 90-91.

[125] Troviamo ad esempio che Iacopo di ser Bertoldo da Fucecchio aveva rivestito la carica di notaio del podestà di Poggibonsi tra il 1332 e il 1333, nonché di «scriba et officialis comunis Castrumfranchi» nel 1344, prima di quella di notaio delle riformagioni e cancelliere a Colle tra il 1347 e il 1368 (Mineo, *Colle*, p. 130, nota 225); Aldobrandino di ser Balduccio da Collodi era stato *miles socius* del podestà di Colle almeno nel 1362 e nel 1369 prima di svolgere nella stessa località l'ufficio di notaio delle riformagioni e cancelliere dal 1369 al 1374, proprio grazie all'ottima impressione che aveva suscitato nelle autorità locali durante il secondo mandato (ASSi, *Comune di Colle* 103, c. 138r [1362 ottobre 9] e Mineo, *Colle*, p. 341, nota 4); percorso inverso compì invece Carlo Fera, cancelliere di Colle a più riprese tra il 1489 e il 1516, il quale nel 1489 aveva ottenuto una sospensione di tale incarico per poter rivestire il ruolo di *miles socius* del podestà di Pistoia (Mineo, *Colle*, p. 342, nota 11); su analoghi *cursus honorum* di illustri personaggi della cancelleria fiorentina v., per Coluccio Salutati, D. Marzi, *La cancelleria della Repubblica fiorentina*, 2 voll., Cappelli, Rocca San Casciano 1910 (ristampa anastatica, Le Lettere, Firenze 1987), I, p. 114, e, per Angelo Marzi Medici, V. Arrighi, F. Klein, *Aspetti della cancelleria fiorentina tra Quattrocento e Cinquecento*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze, 4-5 dicembre 1992), 2 voll., Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1994, I, pp. 148-64, in particolare alle pp. 157-58. Sarebbe interessante a questo punto capire in quale misura gli 'sconfinamenti' o la preminenza fra i diversi percorsi funzionariali furono determinati dalla specializzazione dei singoli, dai rapporti che questi seppero intrattenere a livello locale oppure da carriere destinate a seguire tragitti diversi, quantomeno per il servizio presso le *terre* di un certo rilievo. La difficoltà nel ricostruire «profili adeguati individuali di formazione e di carriera» lamentata da Andrea Zorzi a proposito dei notai degli uffici territoriali fiorentini, rende arduo allo stato attuale delle ricerche definire il grado di intercambiabilità di questi «percorsi funzionariali» che, partendo da una comune base formativa e da un bacino di reclutamento condiviso, per quanto riguarda almeno il servizio presso quei *castra* o *loca* dove la funzione di notaio delle riformagioni era correntemente svolta dai notai dell'*équipe* di giustizia, ebbero esiti in apparenza diversi se non altro per quanto riguarda la durata degli uffici, predeterminati e di solito semestrali per i notai delle corti giudiziarie, pluriennali in molti casi per i cancellieri dei centri maggiori (su tale difficoltà v. Zorzi, *Giusdicenti e operatori di giustizia*..., pp. 546-49). La possibile sovrapposizione fra la figura di notaio della curia giudiziaria e quella di cancelliere avrebbe teso a scomparire dagli anni a cavallo fra XV e XVI secolo, quando il ruolo notarile di quest'ultimo si stemperò

all'arte fiorentina come presupposto per l'esercizio dell'attività notarile rappresentava di fatto la proiezione a livello sovracittadino di quanto già disposto localmente *ab antiquo* dagli statuti dei diversi centri soggetti a Firenze, secondo i quali generalmente la possibilità di rogare atti era concessa solo ai notai 'terrigeni'.[126] In questa direzione, già la sottomissione di Colle del 1349 aveva previsto la possibilità per il notaio delle riformagioni di rogare *instrumenta* «spectantia ad comune Florentie et ad alias quascumque personas de quibus foret rogatum, sicut et prout alii notarii Collenses et de Colle», atti esclusi invece dalla norma statutaria originaria che prevedeva la possibilità di rogare solo quelli «spectantia ad comune de Colle».[127] Il ricorso a notai matricolati, oltre a caratterizzare territorialmente il *corpus* funzionariale, garantiva soprattutto una piena uniformità di 'stile' dal punto di vista documentario alle diverse componenti territoriali del dominio, chiamate ad interagire con sempre maggiore frequenza con le autorità centrali.[128]

---

fino alla nomina di cancellieri non più notai, ma ormai stabilmente *legum doctores*. Sul ricorso sempre più ampio a *utriusque iuris doctores* v. il caso colligiano in Mineo, *Colle*, *ad indicem*, alla voce 'Colle, comunità (*ante* 1776), notaio delle riformagioni e cancelliere/cancelliere (*post* 1349-*ante* 1569)'; per attestazioni più tarde del ricorso a dottori quali cancellieri v. ad esempio Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette*..., p. 513.

[126] Lo statuto dell'arte dei giudici e dei notai di Firenze del 1344 prevedeva ad esempio l'ineleggibilità agli uffici fiorentini di quei notai che non avessero abitato in città o nel contado per almeno cinque anni prima dell'elezione e che contestualmente non fossero stati allirati (S. Calleri, *L'arte dei giudici e notai di Firenze nell'età comunale e nel suo statuto del 1344*, Giuffrè, Milano 1966, p. 47 e ASFi, *Arte dei giudici e notai o proconsolo* 749, c. 51v).

[127] Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis*..., II, p. 486; cfr. anche *supra* la nota 47.

[128] Sugli interventi fiorentini volti a imporre notai matricolati alle comunità del dominio si vedano gli esempi riportati in Tanzini, *Alle origini della Toscana*..., pp. 121-22. Il ricorso a notai matricolati a Firenze garantiva inoltre il controllo della produzione documentaria *extra officium*, in relazione alla quale era alla gabella dei contratti cittadina che spettavano i relativi emolumenti, reclamati non senza contrasti con le comunità ospiti. Sempre nell'ambito del controllo dell'attività notarile da parte della dominante, una provvisione fiorentina del 12 luglio 1317, confluita poi negli statuti dell'arte dei giudici e dei notai del 1344, aveva già previsto severe punizioni per i notai forestieri o comunque non iscritti all'arte che si fossero sottratti al pagamento della gabella dei contratti per atti rogati in città, nel distretto o nel contado, secondo un diffuso malcostume (ASFi, *Arte dei giudici e notai o proconsolo* 749, IV.24, c. 51r). Sulla scorta di tale principio sono attestati frequenti tentativi di controllare le scritture 'gabellabili' o di avocare a Firenze i proventi relativi all'attività dei notai del distretto a partire dalla seconda metà del Trecento: ad esempio, a San Gimignano nel 1367 due notai fiorentini avevano reclamato la consegna dei «libri rose» conservati in gabella, nei quali fra l'altro venivano registrati gli *instrumenta* relativi all'appalto delle gabelle, per verificare

Un'ulteriore significativa tappa di questo percorso nel controllo delle figure preposte alla produzione documentaria delle maggiori comunità del dominio è costituito senz'altro da una provvisione fiorentina del 1447, che di fatto riconobbe esplicitamente l'importanza del loro ruolo a supporto dell'azione di governo dei rettori fiorentini. Tale provvedimento stabiliva infatti che «nulla civitas, castrum, comune vel locus suppositus iurisdictioni et dominio comunis Florentie» avesse la facoltà di eleggere quale cancelliere «qui non sit vere oriundus de civitate Florentie vel eius comitatu aut districtu aut de loco in quo comune Florentie haberet preminentiam vel custodiam et in aliquo dictorum locorum onera et munera subeat», giustificando tale scelta per l'intima conoscenza che i cancellieri avevano dei «secreta» dei luoghi ove prestavano servizio.

il regolare assolvimento degli obblighi imposti dalla gabella dei contratti di Firenze, dalla quale San Gimignano non era stata esentata al momento della sottomissione; dopo un iniziale diniego del collegio priorale, che aveva tuttavia rimesso la questione all'autorità del consiglio generale, si deliberò di acconsentire alla richiesta: «expediat destinari Florentiam libros rose Sancti Geminiani existentes in gabella (…) coram magistris gabelle contractuum comunis Florentie», pur decidendo contestualmente l'invio di un'ambasciata a Firenze per «deffendere et tueri iura comunis» (sulla vicenda v. ACSG 128, cc. 98r, 100v-101v [1367 gennaio 15-23]). Nel 1394 il proconsole dell'arte dei giudici e notai convocò a Firenze il cancelliere della comunità di Colle, accampando diritti sulla gabella gravante sul suo salario, invitando al contempo anche i notai colligiani a trasmettere le loro imbreviature; tali richieste provocarono la reazione dei colligiani, che in tutta risposta deliberarono l'invio di un'ambasciata al fine di dimostrare come la riscossione della gabella sul salario del cancelliere spettasse al comune di Colle e come i notai locali fossero esentati da quanto ingiunto loro in quell'occasione (ASSi, *Comune di Colle* 133, c. 7rv [1394 aprile 12]); ancora nel 1421 i *gubernatores* della gabella dei contratti avanzarono nuovamente istanza di consegna da parte dei notai colligiani di «omnes et quoscumque libros, imbreviaturas et protocolla et omnes et quascumque alias publicas scripturas eorum, factas ab anno Domini MCCCCII° citra usque ad per totum annum MCCCCXX», contravvenendo così alle esenzioni accordate in sede di sottomissione (ASSi, *Comune di Colle* 336, cc. 176r-178v, in particolare c. 176r [1421 settembre 14-29]). Nel 1451, infine, il proconsole dell'arte richiese e ottenne dal cancelliere sangimignanese la lista «de omnibus cancellariis qui fuerint in comuni et terra Sancti Geminiani ab anno Domini MCCCCXXX» (ACSG 177, c. 147r [1451 gennario 26]). A fronte delle frequenti frodi perpetrate ai danni della gabella dei contratti, una provvisione fiorentina del dicembre 1446 aveva ribadito l'obbligo per tutti i notai «euntes in officiis cum rectoribus» e per quanti «sunt vel erunt in aliquibus officiis comunis seu pro comuni Florentie» di «exhibere et relapsare omnes suos contractus et instrumenta per eos hactenus confecta et rogata in locis seu officiis predictis» ai provisori della gabella entro 15 giorni dalla fine del loro ufficio (ASFi, *Provvisioni* 137, c. 223rv [1446 dicembre 13]; sull'obbligo di denuncia per tutti i notai matricolati a Firenze v. anche *Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta*, *castigata & praeposita anno salutis MCCCCXV*, II, apud Michelem Kluch, Friburgi 1783, IV.13, pp. 148-50).

La provenienza dal dominio era ritenuta così garanzia della loro fedeltà da mettere al servizio dei rettori fiorentini, i quali, destinati a trattenersi per un breve periodo, avrebbero così potuto giovarsi nel governo delle *terre* della loro prolungata esperienza *in loco* («utile esset habere eos affectos comuni Florentie ut secrete quandoque informare possint rectores et officiales comunis [Florentie] in dictis locis»).[129]

4. *La conservazione documentaria*

a. Le strutture archivistiche: camerlenghi, notai, *scrinea*

Alle prassi di produzione documentaria, incentrate come visto su uno spiccato policentrismo, corrispondeva un articolato meccanismo di gestione della documentazione non più occorrente al quotidiano utilizzo amministrativo, la quale poteva essere affidata a strutture cui erano demandati compiti meramente conservativi – solitamente gli ordinari *officia* finanziari –, oppure ad appositi ufficiali chiamati a una gestione 'attiva', che soddisfacesse le richieste di consultazione e copiatura degli atti avanzate da un'utenza esterna.[130]

La prassi prevista dagli statuti sangimignanesi sin dal 1255 prevedeva l'elezione di un «tenitor actorum», incaricato della custodia delle scritture e delle masserizie del comune, secondo un accostamento funzionale diffuso in molte comunità fino alla piena età moderna.[131] Il «tenitor», o «custos rerum comunis», era

[129] ASFi, *Provvisioni* 137, c. 286rv [1447 febbraio 10]. Nel 1474 una provvisione di analogo tenore «limitò la possibilità di far parte delle famiglie di collaboratori tecnici degli ufficiali territoriali fiorentini a quei giudici, cavalieri e notai che, provenienti "extra iurisdictionem communis Florentie", avessero pagato da almeno 15 anni gli "onera" fiscali e le tasse amministrative dovute in relazione all'esercizio degli incarichi coperti nell'apparato fiorentino» (Zorzi, *Giudiscenti e operatori di giustizia*..., p 549, nota 114). Sul ruolo dei rettori fiorentini nel governo del dominio territoriale e sui frequenti contatti scritti con le autorità fiorentine v. in generale De Angelis, *Uffici e ufficiali territoriali*..., pp. 83-85; relativamente all'ufficio dei Regolatori v. inoltre L. Tanzini, *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Edifir, Firenze 2007, pp. 248-57.

[130] Sulla compresenza delle due 'soluzioni' nell'ambito della «camara actorum» bolognese v. A. Romiti, *L'armarium comunis della camara actorum di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1994, pp. X-XVI.

[131] Riferimenti alla conservazione di materiale archivistico assieme a beni mobili di proprietà comunitativa sono contenuti in Giorgi, Moscadelli, *Gli archivi delle comunità*..., pp. 78-79.

tenuto a custodire in deposito presso il convento dei frati minori «omnes cartas, acta et libros comunis», ricevendoli in consegna *per inventarium* dai notai del podestà alla fine del loro mandato.[132] I successivi statuti redatti nel 1314 sono testimoni di una situazione ulteriormente evoluta, con la presenza di un vero e proprio servizio di copia direttamente gestito da ufficiali del comune. L'«armarium in quo libri stent et acta preterita» risultava ora conservato presso la gabella, l'ufficio comunale preposto alla riscossione dei proventi, sotto la responsabilità congiunta del camerlengo e dei gabellieri. La gestione degli atti era affidata a un notaio incaricato di mostrarli – in presenza del camerlengo e di almeno uno dei gabellieri – e di estrarre copie per quanti ne avessero fatta richiesta («exemplum dare cuilibet petenti»).[133]

Il caso samminiatese, delineato dagli statuti del 1337 e confermato da quelli del 1359, presenta notevoli analogie con la situazione presente a San Gimignano: anche in questo caso è attestata l'esistenza di un «armarium librorum comunis», destinato a conservare «spetialiter libri et scripture atta et attitata per offitiales forenses dicti comunis et attitanda in antea et singule scripture que per dominos Duodecim reponi debere». La gestione dell'«armarium», conservato a San Miniato nella torre del palazzo del capitano del popolo, era affidata a tre notai autoctoni in carica per un anno, tenuti ad estrarre copie «ad petitionem cuiuscunque petentis».[134] La presenza di un numero più ampio di notai rispetto a San Gimignano era giustificata presumibilmente dalla mole di documentazione gestita: gran parte dei *libri* che confluivano nell'«armarium» era infatti il frutto dell'attività delle curie giudiziarie che estendevano la loro autorità su un *districtus* notevolmente più ampio rispetto a quello sangimignanese.[135] Non pare così un caso che dopo la grave crisi demica di metà Trecento e le sottomissioni a Firenze sia attestata a San Miniato l'elezione di due soli «notarii armarii actorum», almeno fino alla seconda decade del Quattrocento,[136] e poi di un unico notaio, almeno fino

[132] SAN GIMIGNANO 1255, XLIII, pp. 681-82.

[133] SAN GIMIGNANO 1314, I.11, pp. 94-95.

[134] SAN MINIATO 1337, I.30, pp. 106-107.

[135] Cfr. *supra* la nota 22.

[136] ACSM 2308, cc. 11r [1395 giugno 23] e 73v [1396 luglio 1]; ACSM 2317, cc. 74v e 78r [1412 novembre 15, 18].

alla fine degli anni Venti.[137] Nello stesso periodo si registra anche a San Gimignano un'estrema fluidità nell'attribuzione delle funzioni di conservatore delle scritture del comune: dalla seconda metà del Trecento è attestata infatti rapsodicamente la presenza di uno o due custodi non notai con mandato annuale,[138] di due notai,[139] di un solo notaio[140] e più stabilmente – a partire dagli anni Settanta del XIV secolo e salvo interruzioni fino agli anni Trenta del secolo successivo – di due ufficiali, un *laycus* e un *notarius* sottoposti a una turnazione più serrata, aventi rispettivamente compiti di custodia e di gestione delle scritture.[141]

A Colle nel corso della prima metà del XIV secolo al policentrismo della produzione documentaria sembra corrispondere quello conservativo; secondo un prassi assai diffusa, la responsabilità della tenuta del materiale archivistico non più occorrente alle ordinarie

[137] ACSM 2324, cc. 131r [1426 ottobre 24], 168r [1427 aprile 24], 176r [1427 maggio 29]; ACSM 2325, c. 68v [1428 settembre 23]).

[138] Così nel 1358 (ACSG 122, cc. 28v [1358 ottobre 20] e 50v [1358 novembre 2]). Fra 1380 e 1382 si provvide all'elezione di due ufficiali incaricati anche di «ponderare florenos et zafferanum» (ACSG 139, alla data 1380 giugno 22; ACSG 142, c. 59v [1382 febbraio 26]); nel 1393, dopo un ricorso a notai per più decenni, è attestata la nomina da parte del consiglio generale di due «custodes librorum et ponderatores grani, bladi et farine et etiam zafferani», nel contesto di provvedimenti miranti a un drastico contenimento delle spese; (ACSG 154, c. 31r [1393 agosto 29]); nel 1408 si provvide all'elezione di due «massarios et conservatores scripturarum et librorum», mentre gli statuti del 1415 avrebbero previsto il ricorso a un notaio e a un custode (ACSG 161, cc. 120r, 122r [1408 settembre 16, 17]; *infra* nota 141).

[139] ACSG 125, c. 10r [1361 maggio 10] e ACSG 171, c. 91v [1423 luglio 9].

[140] ACSG 123, c. 52v [1359 maggio 10]); ACSG 124, cc. 42v-43r [1360 maggio 9-11]).

[141] Si vedano le imborsazioni dei «sedecim homines dicte terre, quorum octo sunt notarii» e le loro estrazioni trimestrali, rispettivamente in ACSG 129, cc. 9v, 11rv [1370 maggio 14] e 76r [1370 agosto 9]; per altre estrazioni con cadenza trimestrale v. ACSG 137, c. 91v [1379 ottobre 29]; ACSG 140, c. 62v [1381 gennaio 28]; ACSG 140, alla data 1381 aprile 26; si vedano le estrazioni semestrali dei due ufficiali in ACSG 139, alla data 1380 giugno 22; ACSG 142, c. 59v [1382 febbraio 26]. La riforma del 1389 aveva esteso a quattro mesi il mandato dei due «custodes armarii et librorum comunis», ricomprendendone l'*offitium* fra quelli da eleggersi 'per squittinio e tratta' (ACSG 5, c. 9r); lo statuto del 1415 aveva ripreso il dettato di quello del 1314 in merito all'organizzazione del servizio, che prevedeva la presenza di un notaio *ad acta* (cfr. *supra* il testo corrispondente alle note 132-133 e SAN GIMIGNANO 1415, I.9, c. 4r e Appendice documentaria n. 7 [1]), salvo nelle rubriche successive far genericamente riferimento a due «custodes» sangimignanesi, uno dei quali soltanto è presumibile fosse notaio, da eleggersi annualmente (SAN GIMIGNANO 1415, IV.<67>, c. 45v e Appendice documentaria n. 7 [8]); la riforma del 1420 avrebbe infine riportato la carica a durata semestrale (ACSG 8, c. 19v).

attività degli uffici era affidata al camerlengo generale,[142] che aveva quindi competenza anche sul nucleo documentario conservato in un apposito «armarium» presso l'ufficio della gabella, presumibilmente per esigenze di servizio o logistiche. Nel 1318 era stata infatti disposta la realizzazione «in abotegha ubi recolligitur cabella» di «quoddam armarium aptum ad tenendum libros», nel quale tenere i libri dell'ufficio – presumibilmente i più recenti – senza ricondurli agli omologhi già conservati presso la «camera comunis» («et etiam illi libri cabelle qui nunc sunt in camera comunis debeant ibi stare»).[143] Le attribuzioni del camerlengo generale in materia di conservazione documentaria erano comunque percepite anche a Colle come una funzione distinta rispetto a quelle da lui ordinariamente svolte, come testimonia il pagamento *extra salarium* «pro provisione laboris quem substinuit et substinet in custodia librorum».[144] La logica conseguenza dell'attribuzione di competenze archivistiche al camerlengo generale fu che la funzione di notaio *ad acta* per i documenti ormai versati nella «camera comunis» venisse generalmente esercitata dal suo notaio,[145] ferma restando l'incombenza per i notai in carica di estrarre copie degli atti prodotti durante i loro *offitia*.[146]

---

[142] Sono innumerevoli le attestazioni in tal senso presenti nelle deliberazioni colligiane del XIV secolo; si veda ad esempio la postilla presente a margine di un atto del 1366 conservato nel «registrum comunis»: «post redditionem libri et actorum ipius domini capitanei et eius curie camerario camere dicti comunis ut moris est» (ASSi, *Comune di Colle* 65, c. 113r [1366 dicembre 24]); sul tema si rimanda inoltre ai casi riportati in Mineo, *Colle*, pp. 17-20.

[143] ASSi, *Comune di Colle* 75, c. 69v [1318 agosto 2] e Mineo, *Colle*, p. 17; su tale delibera v. inoltre Ninci, *Colle Val d'Elsa nel medioevo*..., p. 79; ancora nel 1427 ci si riferiva ad «omnes libri et alie res dicti comunis, tam de camera quam de gabella maiori dicti comunis» come a due nuclei documentari distinti (ASSi, *Comune di Colle* 147, c. 262v [1427 marzo 7]).

[144] ASSi, *Comune di Colle* 310, c. 90r.

[145] Pare interessante segnalare come nell'atto di rogare *generales fines* di alcuni ufficiali, nel 1365 il notaio di camera si sia sottoscritto quale «notarius camere actorum comunis Collis»; l'eccezionalità di queste attestazioni, ricavate da un frammento membranaceo proveniente con ogni probabilità da un «registrum comunis» e utilizzato come coperta nel corso del XVI secolo, avvalora l'ipotesi della compresenza di funzioni nella figura del notaio di camera piuttosto che dimostrare l'esistenza a Colle di autonome strutture di conservazione, analoghe a quelle sangimignanesi o samminiatesi (ASSi, *Pretura di Colle* 13).

[146] Nel 1444 una deliberazione del consiglio generale colligiano aveva disposto che il cancelliere potesse estrarre copia di «tutte e ciaschune scripture del comune e di ciaschuna spetial persona» da lui rogate («chi volesse di tale scripture copia o fede paghi al cancelliere dela copia dele petitioni soldi tre e d'ogni altra fede che facesse

Secondo una prassi diffusa, nel corso del XIV secolo a San Miniato e a San Gimignano il funzionamento del 'servizio archivistico' era di solito garantito dai proventi derivanti dall'estrazione di copie in presenza di notai *ad acta* designati dal comune, cui potevano aggiungersi i compensi derivanti dal semplice accesso agli atti da parte dell'utenza esterna.[147] A Colle, diversamente da quanto attestato nel-

soldi uno»), riservando invece al notaio di camera l'estrazione delle copie delle riformagioni redatte dai cancellieri predecessori: «che 'l cancelliere sia tenuto a mostrare a ciaschuna persona che volesse vedere alcuna riformagione d'altri cancellieri che di suoi libri, sia tenuto mostralli senza alcuno salario né possa fare alcuna copia di detta scriptura, ma el notaio de la camera debba fare tale copia con salario di soldi due per faccia al detto notaio dela camera» (ASSi, *Comune di Colle* 153, cc. 196v-197r [1444 settembre 11]). In base allo stesso principio, secondo gli statuti del 1337 il notaio delle riformagioni samminiatese poteva mostrare in consultazione o estrarre copia solo «de attis et scripturis per eum scriptis» senza percepire alcuna provvigione (SAN MINIATO 1337, I.20, pp. 93-94).

147 A San Gimignano secondo gli statuti del 1314 il notaio riceveva per ciascuna copia un compenso analogo a quello percepito per gli atti rogati dagli altri notai del comune, «sex denarios et non plus si dicta copia de actis extracta non fuerit» (SAN GIMIGNANO 1314, I.10, pp. 94-95; per alcuni esempi di copie autentiche estratte dai notai «custodes actorum et librorum comunis» v. ASSi, *Diplomatico del comune di San Gimignano* 1322 aprile 4, maggio 21 e 1339 gennaio 8). Gli statuti del 1327 avevano precisato che chiunque avesse voluto «videre libros» avrebbe dovuto versare preliminarmente 6 denari «ante quam aperiatur armarium […] pro apertura et rimatura», versando poi in un'apposita «capsetta» un compenso differenziato a seconda degli atti estratti in copia: per i documenti relativi a procedimenti civili il compenso era basato sul medesimo tariffario vigente per i notai delle cause civili (cfr. *supra* la nota 31 e *infra* la nota 202), mentre per quelli inerenti a cause criminali occorreva versare «duplum eius quod in civilibus, ut dictum est, salvo quod si fuerit bampnum sive sententia condempnatoria vel absolutoria personalis solvantur soldos viginti denariorum» (SAN GIMIGNANO 1327, IV.156, c. 8v: «de cassepta et solutionibus scripturarum»; per il testo della rubrica riportato in copia cinquecentesca v. BCSG, *Ms.* 59, cc. 240r-241r). L'estrazione di copie «de aliis autem scripturis extraordinariis, provisionibus, reformationibus, stantiamentis, ordinamentis sive dominorum priorum et vexilliferi sive consilii populi vel capitanei partis vel eorum consilii vel alterius cuiuscumque officialis tam ordinarii quam extraordinarii» era fissato in due soldi «pro qualibet facia libri de quo copia extracta fuerit» (sulla prassi del conteggio dei compensi *per faciam* v. *supra* la nota 146). In tutti i casi i ricavi erano assegnati per due terzi al comune e per un terzo al notaio chiamato ad estrarre le copie, che «in libro memoriali» doveva annotare quanto da lui copiato riportando la formula: «ego talis notarius, die tali, talis mensis, traxi de armario copiam cuiusdam tenute pronumptiate ad petitionem talis contra talem et acta ipsius tenute pro qua solvit dictus talis in capsetta sol. tot» (SAN GIMIGNANO 1327, IV.157, c. 8v: «quomodo scribant notarii introitus pro copiis»; per il testo della rubrica riportato in copia cinquecentesca v. BCSG, *Ms.* 59, c. 241v). Nel 1380 il compenso spettante ai custodi dell'archivio per la sola consultazione era stato fissato in 4 denari «pro quolibet libro», da destinarsi per un terzo al comune e per i due terzi ai custodi (ACSG 139, alla data 1380 giugno 22); nel 1408 si aggiunse che gli emolumenti per la consultazione di più di 15 unità archivistiche non avrebbero dovuto comunque

le prime decadi del Trecento, quando era consentita a quanti ne facessero richiesta una consultazione degli atti conservati in gabella «gratis et sine aliquo salario recipiendo»,[148] nel 1394 – nell'ambito di una più generale operazione di riordinamento delle scritture del comune, «[ut] possit faciliter de eis copiam habere» –, si tentò, come rapsodicamente già avvenuto in passato, di affidare la custodia degli atti a due ufficiali con mandato annuale, i quali avrebbero dovuto «ipsos libros et scripturas cuilibet petenti hostendere et mostrare», ricevendo il compenso di un soldo per ciascuna delle unità concesse in consultazione.[149]

L'elemento comune sotteso a prassi organizzative pur notevolmente difformi era la preoccupazione di assicurare un affidabile servizio di consultazione e copia che garantisse tanto il comune quanto l'utenza che vi si rivolgeva.[150] In ogni caso, in assenza di notai *ad acta* l'estrazione delle copie da parte di notai 'esterni' all'amministrazione doveva necessariamente svolgersi alla presenza di custodi, elemento che costituiva a San Gimignano anche un presupposto per la validità delle copie stesse,[151] oltre che un'elementare precau-

superare i 5 soldi «pro qualibet vice» (ACSG 161, c. 122r [1408 settembre 17]). A San Miniato gli statuti del 1337 prevedevano un compenso differenziato a seconda delle attività svolte dai notai: 4 denari per ciascun libro mostrato, 2 soldi per le copie delle condanne o bandi, 5 soldi per le copie di processi conclusi con una condanna (SAN MINIATO 1337, I.30, p. 107).

148 Così secondo la già citata disposizione del 1318 rivolta alla conservazione dei libri nella gabella del comune (ASSi, *Comune di Colle* 75, c. 69v [1318 agosto 2] e *supra* la nota 143). Peraltro, anche nello statuto di San Gimignano del 1255 non sono presenti espliciti riferimenti a compensi dovuti da quanti avessero voluto consultare gli atti del comune (SAN GIMIGNANO 1255, XLIII, pp. 681-82).

149 ASSi, *Comune di Colle* 132, c. 70r [1394 febbraio 18].

150 A tutela del comune, una disposizione degli statuti di San Gimignano risalenti al 1327 proibiva, «absque expressa licentia et parabola dominorum Novem», l'estrazione di copie delle scritture dell'«armarium» a coloro che non fossero stati castellani o che non avessero abitato nel distretto sangimignanese, «nisi esset civis vel de comitatu seu districtu Florentie», secondo una postilla successivamente aggiunta a margine e recepita nel testo della redazione statutaria del 1415 (SAN GIMIGNANO 1327, III.101, c. 98v; SAN GIMIGNANO 1415, III.<94>, c. 37v e Appendice documentaria n. 7 [3]); nel 1423 si proibì a chiunque – fatti salvi i notai di camera e di gabella e i custodi dell'«armarium» – l'estrazione in copia di atti «de aliquibus libris, registris et scripturis existentibus in gabella et camera comunis (…) que essent preiudiciales dicto comuni et que deberent et possent produci contra dictum comune in iudicio seu alibi coram tam domino potestate Sancti Geminiani et eius officialibus et curia quam quocumque alio officio vel regimine civitatis Florentie vel eius comitatus seu districtus vel aliunde» (ACSG 172, c. 23r [1423 dicembre 5]).

151 Così secondo gli statuti del 1255, i quali prevedevano la presenza del custode «quousque copia actorum fuerit scripta» (SAN GIMIGNANO 1255, XLIII, p. 682); gli

zione per evitare danneggiamenti alle scritture o dolose asportazioni.[152] Risultava generalizzato anche il divieto di consultazione degli atti in assenza di addetti alla custodia – *layci* o notai che fossero –, nonché quello di estrarli dal luogo di conservazione, operazioni che potevano avvenire solo con l'autorizzazione del collegio priorale o del consiglio generale.[153]

---

statuti del 1415, riprendendo una norma risalente almeno alla fine della terza decade del Trecento, disposero che le copie estratte da notai esterni all'amministrazione dovessero far necessariamente riferimento alla presenza dei custodi: «possit quilibet de Sancto Geminiano et eius districtu facere de dictis libris copiam trahere per se vel quemlibet de Sancto Geminiano notarium, semper ipsis custodibus presentibus, cui copie si se notarius qui eam scripserit publice subscripserit, plena fides adhibeatur sine alia insinuatione propterea coram iudice facienda dummodo faciat mentionem de presentia dictorum custodum» (si confronti tale testo riportato in SAN GIMIGNANO 1415, IV.<69>, cc. 45v-46r e Appendice documentaria n. 7 [10] con il rubricario della redazione statutaria mutila attribuita al 1327, SAN GIMIGNANO 1327, IV.154, c. 8v, «Qualiter copientur acta dicti armarii»). Analogamente, a Colle nel 1425 venne disposto il divieto di «videre aliquem librum dicti comunis de camera vel gabella ipsius comunis nec etiam sumere de eis vel aliquo eorum copiam in totum vel in partem sine presentia camerarii vel eius notarii vel in gabella sine presentia adminus unius ex gabellariis maioris gabelle vel eorum notarii» (ASSi, *Comune di Colle* 146, cc. 147v-148r [1425 settembre 17]).

[152] «[Nullus] immictat sive ponat vel aliquod foleum aut cartam de dictis libris vel aliquo eorum extrahat aut in aliquo dictorum librorum abradat, aboleat vel cancellet aliquam scripturam ullo modo, nisi in casibus tamen in quibus potest et ei licet cancellare condempnationes et alias scripturas secundum formam statutorum» (SAN GIMIGNANO 1327, III.100, c. 98v; SAN GIMIGNANO 1415, III.<93>, c. 37v e Appendice documentaria n. 7 [2]; sull'analogo divieto vigente nella «camara actorum» bolognese v. Romiti, *L'armarium comunis...,* p. XVI). In ogni caso, gli statuti sangimignanesi erano espliciti nel proibire a chiunque di «tangere vel tramaçare» i documenti nell'«armarium» (SAN GIMIGNANO 1415, IV.<68>, c. 45v e Appendice documentaria n. 7 [9]). Particolarmente frequenti erano inoltre i divieti di estrazione delle scritture relative ai debitori del comune, verosimilmente a rischio d'interessate manomissioni: nel 1380 i priori sangimignanesi su segnalazione dei gabellieri erano venuti a conoscenza che «in quibusdam libris impositarum dicti comunis sint delacerata quedam folea», disponendo di conseguenza un'indagine per individuare i debitori (ACSG 139, alla data 1380 luglio 28). Per evitare il verificarsi di analoghe situazioni, nel 1410 una delibera colligiana «ad auferendum scandula ac aut ut iniquitie Collis minime possint oriri de libris et super libris debitorum comunis ipsos prestando, mutuando et removendo ac extra eorum debita loca trasportando in preiudictio comunis ac hominum dicte terre», vietò la possibilità di «directe vel indirecte prestare, mutuare vel comodare alicui persone aut per se vel alium extraere seu transportare vel removere aliquem vel aliquos libros, quaternos, cartas vel scripturas super qua sive quibus essent descripti, positi vel notati aliquis aut aliqui comunis debitores quomodolibet de camera comunis», consentendo una deroga per le scritture richieste dai gabellieri, assoggettati anch'essi al medesimo divieto per gli atti loro affidati in gabella (ASSi, *Comune di Colle* 140, c. 129rv [1410 maggio 7]).

[153] Gli statuti sangimignanesi del 1255 prevedevano che gli atti potessero essere 'prestati' solo al podestà e al giudice, senza alcun riferimento ad eventuali ulteriori

Se il «sedimento della quotidiana *routine* burocratica» – per riprendere le parole di Filippo Valenti – era assoggettato a tali prescrizioni, che consentivano comunque agli ufficiali del comune o ai destinatari dei provvedimenti la possibilità di accesso per scopi giuridico-amministrativi, al selezionato *thesaurus* di pergamene e documenti attestanti privilegi, diritti e possessi erano assicurate forme ancora più appartate e gelose di conservazione in tutte le nostre comunità.[154] A Colle e San Miniato gli statuti trecenteschi testimoniano la conservazione presso i locali conventi di San Francesco e Sant'Agostino di «privilegia, iura et iurisditiones», cui si accompagnavano esemplari di statuti, estimi e registri di condanne: materiale documentario che si riteneva opportuno affidare a una doppia linea di conservazione.[155] A San Gimignano la conservazio-

autorizzazioni (SAN GIMIGNANO 1255, XLIII, p. 682); la successiva redazione statutaria del 1314 prevedeva la consultazione alla presenza del camerlengo e di uno dei gabellieri, col generico divieto di estrazione dalla gabella di qualsiasi «librum autenticum vel scripturam» (SAN GIMIGNANO 1314, I.11, pp. 94-95); secondo la prassi seguita nei decenni successivi, qualsiasi spostamento di materiale archivistico dalla sua sede di conservazione doveva essere autorizzata dal consiglio generale: risale ad esempio al 1361 il permesso concesso per un mese ai custodi di «portare et extrahere quoslibet libros dicti armarii de dicto armario et gabella predicta eos portando in palatium domini potestatis dicte terre et eos omnes et singulos ostendere dicto domino potestati et suis offitialibus et de eisdem copiam dare et facere licite et impune» (ACSG 125, c. 20v [1361 maggio 24]); gli statuti del 1415, pur confermando tale uso in una rubrica (SAN GIMIGNANO 1415, IV.<70>, c. 46r e Appendice documentaria n. 7 [11]), previdero in un'altra che fosse sufficiente il mandato podestarile o priorale (SAN GIMIGNANO 1415, V.<24>, c. 61r e Appendice documentaria n. 7 [13]). A Colle nel 1408, nell'ambito di un riordino delle procedure di revisione dell'operato degli ufficiali, si stabilì che le scritture ormai sottoposte a sindacato dovessero necessariamente essere conservate «continue ac cutidiane» nella camera del comune e di lì venire estratte solo «ad petictionem et quesitum dominorum priorum terre Collis seu domini potestatis vel sindicorum dicti comunis» (ASSi, *Comune di Colle* 333, c. 94v [1408 aprile 25]). Per alcuni esempi samminiatesi di autorizzazione priorale ad estrarre unità archivistiche dal luogo di abituale conservazione v. ACSM 2324, c. 131r [1426 ottobre 24] e c. 168r [1427 aprile 24].

[154] Sulla dicotomia archivio sedimento/archivio *thesaurus* v. F. Valenti, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in Id., *Scritti e lezioni*..., pp. 83-113, in particolare alle pp. 89-92 (già edito in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLI (1981), pp. 9-37).

[155] Si vedano ad esempio i libri delle condanne e dei bandi (SAN MINIATO 1337, II.8, pp. 134-35; SAN GIMIGNANO 1314, I.11, p. 95), la matricola dell'arte dei giudici e dei notai samminiatesi (SAN MINIATO 1337, I.25, p. 100), le borse degli uffici (ivi, III.20, pp. 244-45; COLLE 1307-1308, X.87, pp. 86-87; ACSG 95, c. 114r [1322 aprile 2]), gli estimi (COLLE 1308-1319, p. 156 [1316 gennaio 14]), il «registrum possessionum» (COLLE 1307-1308, X.149, p. 121), gli statuti di gabella (ASSi, *Comune di Colle* 307, c. 14rv [1340 agosto 31]). La trascrizione su supporti durevoli di particolari tipologie documentarie di uso corrente costituiva una soluzione frequentemente

ne di *instrumenta* e *carte*, ferma restando la loro collocazione separata, risultava già dalle origini quasi integralmente affidata ai responsabili della custodia del materiale archivistico 'ordinario',[156] così come a Colle a partire dalla seconda metà del Trecento. A San Miniato le due soluzioni avrebbero invece convissuto per lungo tempo.[157] La necessità di mediare fra la volontà di salvaguardia del materiale pergamenaceo sciolto e l'esigenza del suo utilizzo immediato per l'attività istituzionale e amministrativa aveva inoltre portato anche nelle nostre comunità fin dal XIII secolo, come si è visto, alla creazione di appositi *libri iurium* o *registra*,[158] nei quali copiare in forma autentica gli atti relativi ai più antichi diritti patrimoniali e giurisdizionali come pure quelli successivamente recuperati,[159] nonché inserire in

adottata, che rispondeva alla medesima logica: nel 1318, ad esempio, a Colle si era stabilito di redigere in «cartis pecudinis» l'esemplare cartaceo della «libra et extimum», ormai danneggiato «per continuam scruptationem» (ASSi, *Comune di Colle* 75, c. 22v [1318 marzo 12]).

156 Cfr. *infra* il testo corrispondente alle note 180-182 e, ad esempio, la deliberazione del 1379 con la quale si dispose la collocazione «sub bona et fida custodia» nel «capsone existenti in gabella comunis» delle «multe, varie et diverse scripture» conservate fino a quel momento nella cassa delle «burse offitiorum et offitialium comunis» (ACSG 136, cc. 83v e 84v [1379 aprile 18]).

157 Si vedano ad esempio i decreti priorali con i quali si autorizzava il cancelliere samminiatese alla «repositio quarundam scripturarum comunis in capsa existenti in loco fratrum minorum» (ACSM 2304, c. 52r [1389 giugno 4]) o alla loro estrazione (ACSM 2304, c. 64v [1389 luglio 24]; ACSM 2324, c. 198r [1427 agosto 22]).

158 Sul *liber iurium* sangimignanese, noto come il *Libro bianco*, e sulla sua parziale edizione v. D. Ciampoli (a cura di), *Il Libro bianco di San Gimignano. I documenti più antichi del Comune (secoli XII-XIV)*, I, Cantagalli, Siena 1996; sui «registra comunis» colligiani, con atti in copia risalenti alla fine del XII secolo, v. Mineo, *Colle*, pp. 104-105 e *supra* la nota 56, anche in riferimento al *liber iurium* rammentato dagli statuti samminiatesi del 1337. In generale, sul tema dei *libri iurium* v. A. Rovere, *I 'libri iurium' dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, atti del convegno di studi (Genova, 8-11 novembre 1988), «Atti della società ligure di storia patria», 103 (1989), pp. 157-201; Cammarosano, *Italia medievale*..., pp. 144-51 e Id., *I 'Libri iurium' e la memoria storica delle città comunali*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350)*, atti del XIV convegno internazionale di studi (Pistoia, 14-17 maggio 1995), Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia 1995, pp. 309-25. Infine, sulla connessione fra la redazione di *libri iurium* e la politica archivistica dei comuni che li posero in essere v. A. Rovere, *Tipologie documentali nei libri iurium dell'Italia comunale*, in W. Prevenier, T. de Hemptinne (éd.), *La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge*, actes du congrés (Gand, 25-29 août 1998), Commission internationale de diplomatique, Leuven-Apeldoorn 2000, pp. 417-36 e la ricca bibliografia citata.

159 A Colle, ad esempio, le scritture di ser Arrigo di Laio, recuperate dopo lunga trattativa, vennero inserite nel «registrum comunis» e depositate in duplice copia presso le sagrestie dei conventi di Sant'Agostino e San Francesco nel 1334; ser Arrigo era stato notaio delle riformagioni tra il 1322 e il 1331 durante la signoria di Albizzo

originale quelli prodotti nel corso del tempo, analogamente a quanto avveniva nei maggiori centri urbani.

In ogni caso, le scritture che corroboravano tali diritti risultavano generalmente escluse dall'accesso e dalla possibilità di estrazione di copie che non fossero state autorizzate secondo precise procedure.[160] Le rituali prescrizioni di conservazione *in loco tuto* non sembrano infatti esaurire le attenzioni delle autorità comunitative, intente a garantire soprattutto il controllo sulla circolazione di copie attendibili di documenti tutt'altro che ordinari. Ricco di esempi significativi appare in tal senso il caso colligiano: nel 1335 si era stabilito che l'estrazione di copie dai *libri iurium* da parte dei camerlenghi generali e dei notai di camera dovesse essere espressamente autorizzata da una deliberazione del collegio priorale, cui dovevano aggiungersi quelle congiunte dei consigli del capitano del popolo e del podestà anche per la semplice consultazione dell'esemplare degli statuti di gabella del 1340 depositato presso il convento dei frati minori.[161] Nel 1417 le premure rivolte alla conservazione dei patti di sottomissione al comune di Firenze aiutano a rendere esplicite le motivazioni sottese agli interventi delle autorità comunitative. Per impedire copie

Tancredi, conclusasi con la destituzione e l'uccisione di quest'ultimo (sull'intera vicenda v. Mineo, *Colle*, pp. 18-19 e Muzzi, *Attività artigianali e cambiamenti politici*..., p. 227). Il recupero di diritti patrimoniali è sotteso anche all'opera di compilazione del «registrum novum de cartis pecudinarum» prescritto dagli statuti colligiani del 1307: nel «registrum» in questione dovevano essere riportate dal notaio delle riformagioni «omnes et singulas possessiones terrarum, iura et affictus atque redditus comunis», dopo che una balìa di quattro elementi era stata incaricata di ridefinire l'effettivo stato delle proprietà comunali, i conduttori delle quali «per maiorem partem scripti non reperiantur in aliquo registro» (COLLE 1307-1308, X.149, pp. 120-22). Un'operazione analoga fu condotta a San Gimignano nel 1339 con l'elezione di «quattro huomini i quali ritrovino le ragioni del chomune, le quali troveranno nel registro del chomune. Li quali quattro chosì electi giurino in quello consilglio le ragioni del detto chomune fedelmente trovare e quelle trovate per ordine se debbiano scrivare nel registro del chomune» (ASFi, *Comune di San Gimignano* 288, cc. 40r-41v [1339 gennaio 8]). Sull'obbligo d'inserimento degli «instrumenta spectantia comuni» nei *registra* delle diverse comunità v. *supra* il testo compreso fra le note 55-59.

[160] Analogamente a quanto riscontrato per Bologna da Giorgio Cencetti, poi ripreso in Romiti, *L'armarium comunis*..., pp. XVI-XVII.

[161] Sui «registra comunis» conservati presso la camera v. ASSi, *Comune di Colle* 303, c. 37r [1335 ottobre 27] e ASSi, *Comune di Colle* 83, cc. 117v-118r [1335 ottobre 27]; per gli statuti di gabella v. ASSi, *Comune di Colle* 307, c. 14rv [1340 agosto 31]. Relativamente a San Miniato v. ad esempio l'autorizzazione priorale all'estrazione di copie dai «privilegia plebis Sancti Miniatis» dietro richiesta del rettore della pieve; nell'occasione si raccomandò al cancelliere di concedere «ad copiandum» un solo atto alla volta (ACSM 2327, c. 95r [1432 luglio 20]).

non autorizzate che pregiudicassero i diritti dei contraenti, i capitoli di dedizione fin dalla loro stipula dovevano essere conservati «in nullo alio loco autentice (…) descripta et publicata quam in armario et cancellaria reformationum consiliorum populi et dicti comunis Florentie ac etiam in camera dicti comunis Collis».[162] Appreso invece che a Colle tali atti erano stati «alibi et in alio loco quam in locis predictis (…) noviter scripta et publice in quibusdam libris exposita» e temendo «quod per aliquem posset inde aliqua copia sumi vel exemplari maxime sine scientia, consilio et deliberatione solemni dicti comunis Collis», si stabilì di provvedere alla loro rimozione, conservandone gli originali «in loco arcano atque tutissimo (…) solemniter (…) et caute». Dopo una breve indagine si era così era ordinato di estrapolare dal codice degli statuti – una sede documentaria autorevole, ma pur sempre soggetta a continui e insicuri passaggi di mano – il testo dei capitoli di sottomissione, sul quale un vicario podestarile aveva apposto «quadam postilla (…) absque ulla commissione comunis Collis vel consilii vel etiam dominorum priorum, facta ex suo proprio et libero arbitrio et motu absque aliqua auctoritate».[163]

Il ricorso a forme di tesaurizzazione delle scritture a fini di autodocumentazione è in ogni caso costantemente attestato nella prassi archivistica delle comunità, sollecitato in genere da controversie

[162] Già nel 1363 il Consiglio generale colligiano aveva stabilito che la conservazione dei patti stipulati «inter comune Florentie et comune Collis» fosse affidata unicamente alla responsabilità del camerlengo generale. Questi era tenuto a non farli «copiare, extrahere, exemplare, sumere» o produrre in giudizio senza la preventiva deliberazione del consiglio generale; per evitare l'estrazione illecita di copie si stabilì che i patti fossero estratti «de registro comunis» (il *liber iurium*), riponendoli «in capsone ubi sunt privilegia plebis Sancti Alberti» (ASSi, *Comune di Colle* 95, cc. 284r-285v [1363 aprile 7]). Si noti inoltre che nel periodo che va dall'ultima decade del Trecento al 1415 si compì il processo di riconduzione sotto una medesima responsabilità dell'archivio delle riformagioni fiorentino e dell'«armarium iurium», che conservava i documenti relativi ai diritti giurisdizionali della Repubblica, oggi in gran parte confluiti nel fondo *Capitoli* dell'Archivio di Stato di Firenze; v. in proposito G. Pampaloni, *La legislazione archivistica della Repubblica fiorentina*, «Archivio storico italiano», 114 (1956), pp. 180-88, in particolare alle pp. 186-87 e R. Fubini, *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentesca. Rappresentanza esterna e identità cittadina nella crisi della tradizione comunale*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, atti del V e VI convegno del Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana (Firenze, 10-11 dicembre 1982 e 2-3 dicembre 1983), Papafava, Firenze 1987, pp. 117-89, in particolare a p. 145, nota 93.

[163] Sull'intera vicenda v. ASSi, *Comune di Colle* 145, cc. 39rv, 41r [1417 febbraio 12] e 42r [1417 febbraio 25].

giudiziarie,[164] confinarie[165] o da pretese della dominante ritenute pregiudizievoli per i diritti acquisiti.[166] In un contesto ormai mutato di perduta autonomia, le comunità proseguirono fino alla piena età moderna nella loro attività di selezione dei materiali archivistici, fin quando cioè la difesa dei propri diritti continuò ad essere oggetto di attività negoziale. Nei decreti priorali che autorizzavano le estrazioni delle scritture dalle *capse* s'infittiscono i riferimenti agli atti stipulati dalle autorità fiorentine e ai *consilia sapientium* rilasciati in merito ad essi;[167] parallelamente, l'aggiornamento dei solenni

[164] La diuturna *querelle* in merito alle pretese dell'episcopato volterrano sulla pieve colligiana di Sant'Alberto, che rivendicava invece lo *status* di *nullius diocesis*, comportò ad esempio un ampio ricorso alla documentazione gelosamente custodita fino all'innalzamento di Colle alla dignità cittadina: per un esempio, con il dettaglio degli «iura, scripture et privilegia» estratti dal cassone di gabella per far fronte alle rivendicazioni dell'episcopato volterrano, v. ASSi, *Comune di Colle* 146, cc. 129v-132r, in particolare a c. 131v [1425 maggio 30-31]; nel 1348 le autorità comunali avevano mostrato intenzione di recuperare «privilegia et iura plebis Sancti Alberti de Colle nec non hospitalis Recuperi», allora sotto sequestro a Firenze «vel alibi sub pignore, ratione funeris seu sepulture cuiusdam arcipresbiteri terre Collis», provocando fra l'altro l'insolvenza di molti fra i conduttori dei beni della pieve (ASSi, *Comune di Colle* 90, cc. 35v-37r [1348 aprile 13]); nel 1353 si stanziarono 15 fiorini d'oro «pro auxilio fiendo (…) in redemptione privilegiorum plebis», disponendo al contempo il deposito di «tres copie insinuate, una quarum stet aput archipresbiterum de Colle, alia aput fratres minores de Colle et alia aput fratres agustinos de Colle» (ASSi, *Comune di Colle* 311, c. 39r [1353 luglio 21]), ma si dovette attendere il 1356 e un nuovo stanziamento di 70 fiorini, di cui due terzi a carico del comune, per recuperarli; gli originali vennero infine depositati nella cassa destinata a contenere la reliquia del ss. Chiodo «in quadam bursa camossci», dopo averne estratta copia da conservarsi «in cassone cabelle» (ASSi, *Comune di Colle* 99, cc. 92v-93r [1356 novembre 14] e ASSi, *Comune di Colle* 95, cc. 120v-122v [1356 novembre 22]). Sulle controversie con l'episcopato volterrano v. P. Nencini, *Le origini della diocesi di Colle*, in Id. (a cura di), *Colle di Val d'Elsa*..., pp. 211-34, in particolare alle pp. 222ss.

[165] Una controversia sulla definizione dei confini tra il distretto colligiano e quello sangimignanese all'inizio degli anni Settanta del XV secolo provocò il ricorso alle scritture conservate nei rispettivi archivi, palesando a San Gimignano la difficoltà nel reperire «maxime illas que pertinent ad conservationem bonorum et iurium dicti comunis» (ACSG 184, cc. 81v-82r [1472 ottobre 12] e, relativamente alla citazione, 211r [1473 novembre 1]; sulla controversia, ACSG 184, cc. 83r [1472 ottobre 18] e 197r, nonché ASSi, *Comune di Colle* 854, cc. 1r-9v). Sul ricorso alla documentazione sammineatese per motivazioni analoghe v. ACSM 2304, c. 64v [1389 luglio 24].

[166] Così ad esempio a Colle nel maggio 1416, quando si provvide all'elezione di *sindici* incaricati di recarsi a Firenze, Siena, Pisa «et ad quecumque loca ad que opus est proficisci ad defendendum et recuperandum iura comunis» in occasione di un'accesa controversia sorta in merito all'acquisto obbligatorio del sale imposto dalle autorità fiorentine (ASSi, *Comune di Colle* 144, cc. 146v-147r [1416 maggio 14]).

[167] Si veda ad esempio l'elenco dettagliato delle scritture da riporre nella cassa presso la sagrestia della pieve di San Miniato; gli atti consultati in cancelleria comprendevano

codici pergamenacei cedette il passo alla compilazione di repertori che facilitassero il ricorso tanto agli atti sciolti quanto a quelli su registro,[168] nonché alla redazione di tipologie documentarie più agili – i 'libri di memorie' – che compaiono un po' ovunque negli archivi toscani.[169]

b. «Ut scripture facilius reperiri possint»: la gestione archivistica

Prescindendo dalle modalità organizzative finora incontrate, il flusso documentario che dai singoli 'uffici' scorreva verso i 'depositi archivistici' delle comunità risulta governato da prassi condivise che vedevano nelle operazioni di sindacato un momento in-

i «pacta comunis Sancti Miniatis cum comuni Florentie, quedam consilia pro comuni, taxationes comunis predicti, prorogationes immunitatis comunis, submissio dicti comunis, ordinamenta extimi comunis predicti, quoddam instrumentum quod continet liberationem comunis Sancti Miniatis a solutione salarii castellani artis superioris et qualiter castellanus teneatur campanas dicte artis pulsare in servitium comunis absque salario vel mercede» (ACSM 2304, c. 42v [1389 giugno 4]). Riferimenti al frequente ricorso ai *consilia sapientium* e alle attenzioni rivolte alla loro conservazione sono presenti anche nell'archivio colligiano: risale ad esempio al 1443 l'intento di concentrare «in loco tuto», presso la gabella, i «consilia diversorum doctorum et instrumenta et pacta et alique scripture opportune pro factis comunis» per ovviare alle difficoltà nel loro reperimento (ASSi, *Comune di Colle* 153, cc. 83r-84r [1443 novembre 7]).

[168] A San Gimignano ancora alla metà del Quattrocento, facendo riferimento all'antica consuetudine di registrare contratti e *instrumenta* nel *Libro bianco* «ad memoriam et ad lumen, stilum et notitiam posterorum», si ipotizzò di redigere un nuovo registro ove ricondurre le scritture «utiles et honorabiles pro dicto comuni» conservate in cancelleria, «in membranis separatis actis facile ad perdendum» (ACSG 177, c. 350r [1452 agosto 2] e ACSG 178, c. 30v [1453 gennaio 4]). La reiterazione del provvedimento e l'assenza di tracce di un nuovo codice nell'archivio sangimignanese lasciano qualche dubbio sull'esito di tale intento, probabilmente abbandonato per le difficoltà nel venire a capo di una congerie di documenti ormai troppo vasta. Risalgono tuttavia allo stesso periodo due repertori degli atti conservati nel codice: uno risalente alla metà del XV secolo (BCSG, *Ms.* 63, cc. 1r-7r) e un altro, mutilo, redatto dopo il 1505 nelle carte finali del *Libro bianco* per mano del cancelliere folignate Salvato Salvi (BCSG, *Libro bianco*, c. 249r e ss.); in qualità di cancelliere di Colle, tra il 1502 e il 1505 il Salvi aveva condotto un analogo spoglio dei registri delle provvisioni (Mineo, *Colle*, pp. 176-77; sugli estremi del mandato colligiano del Salvi v. ASSi, *Comune di Colle* 356, c. 159r [1502 giugno 27] e ASSi, *Comune di Colle* 357, c. 289rv [1505 marzo 10]). Resta purtroppo da segnalare come per la rifilatura delle carte del *Libro bianco* effettuata durante un recente restauro siano andate in molti casi perdute le antiche cartulazioni del codice, alle quali facevano riferimento i diversi repertori. Tale operazione, poco assennata, ha reso inoltre di fatto arduo determinare la genesi dell'attuale successione dei fascicoli che compongono il codice stesso.

[169] ASSi, *Comune di Colle* 2 e ACSG 868; Sui 'libri di memorie', v. in generale Mineo, *Colle*, pp. 108-109 e la bibliografia citata.

termedio. Gli statuti samminiatesi del 1337 illustrano con dovizia di particolari la procedura che, in relazione agli ufficiali forestieri, prevedeva un complesso sistema di controlli incrociati. Secondo il dettato statutario le scritture dei podestà uscenti dovevano infatti essere consegnate sigillate *per inventarium* redatto dai loro notai al capitano del popolo, il quale provvedeva poi ad assegnarle al podestà successore alla presenza del collegio priorale. Le scritture dei capitani uscenti una volta sigillate erano invece affidate alla custodia dei priori e del notaio delle riformagioni per essere consegnate ai successori. Tutti gli altri ufficiali forestieri alla scadenza del mandato erano tenuti a consegnare le loro scritture al *prior* del collegio priorale, alla presenza del collegio stesso, dei notai deputati alla custodia dell'«armarium» e del notaio delle riformagioni, incaricato della verbalizzazione. A questo punto tali atti – se non più occorrenti ai bisogni d'ufficio – potevano essere consegnati definitivamente ai notai dell'«armarium», oppure venire sigillati e affidati alle cure degli ufficiali successori *per inventarium*, strumento mediante il quale sarebbero stati poi assegnati all'«armarium» stesso una volta esaurita la loro utilità amministrativa.[170]

Le regolari registrazioni dei periodici passaggi di documentazione alla fine del mandato dei diversi ufficiali («representationes», «reassignationes», «consignationes librorum» ecc.) offrono la possibilità di verificare come anche nelle altre comunità le procedure attestate non si discostassero nella sostanza da quanto disposto dagli statuti samminiatesi a proposito delle scritture degli ufficiali *forenses*. Dalla seconda metà del Trecento infatti, al termine del mandato di ciascun ufficiale il materiale archivistico, debitamente condizionato e cartulato,[171] dopo essere stato sigillato veniva consegnato *per inventarium*, alla presenza dei collegi priorali, ai responsabili della con-

[170] SAN MINIATO 1337, IV.2, pp. 280-82.

[171] La cartulazione garantiva da successive manipolazioni delle scritture da revisionare, come conferma una delibera sangimignanese del 1374, che per scongiurare le frodi perpetrate dai camerlenghi in sede di revisione aveva imposto la cartulazione del «liber introytus» all'inizio del mandato (ACSG 133, cc. 7v-8v [1373 giugno 28]). A San Miniato la consegna doveva avvenire «per inventarium cartarum scriptarum et non scriptarum» (SAN MINIATO 1337, V.2, p. 281); anche a Colle il podestà era tenuto a «numerare cartas scriptas et non scriptas» (ASSi, *Comune di Colle* 92, c. 123r [1350 dicembre 1] e Appendice documentaria n. 1), così come gli altri ufficiali a restituire le proprie scritture «in foliis integris cum cubertis carte pecudine vel edine et cum titulo libri ac foliis signatis cum signo 1., 2., 3., et cetera» (ASSi, *Comune di Colle* 333, c. 93v [1408 aprile 25]).

servazione – di fatto sostituiti in quest'incombenza dal cancelliere entro la seconda decade del Quattrocento – in attesa dell'azione dei sindaci. Le scritture relative a procedimenti in corso – in ambito giudiziario quelle relative ai processi ancora pendenti e in ambito amministrativo scritture riassuntive quali *specula debitorum* o libri dei dazi non ancora esatti – venivano consegnate al successore, mentre gli atti ormai esauriti erano finalmente consegnati ai custodi del materiale archivistico una volta terminate le operazioni di revisione.[172]

Alla fine del mandato, secondo una prassi comune a tutti gli ufficiali comunitativi che detenevano *res comunis*, i responsabili della

[172] A San Miniato i notai del podestà al termine del mandato provvedevano a consegnare *per inventarium* riportato nei verbali deliberativi le scritture che venivano depositate presso il cancelliere e sigillate (v. ad esempio: «In primis unum librum accusationum, inquisitionum, denumptiationum et petitionum continentem quam plures alias varias et diversas scripturas cartarum, L^ta^ in totum, quarum scripte sunt XLII relique vero non scripte, cum cupertis pecudinis, scripte et publicate manu dicti ser Luce notarii» in ACSM 2304, c. 60r [1389 giugno 30] e Appendice documentaria n. 4); il nuovo podestà al momento dell'ingresso in carica riceveva le scritture relative ai processi ancora pendenti, mentre quelle relative ad affari esauriti, ormai dissigillate e 'sindacate', venivano descritte nei verbali deliberativi priorali e consegnate al notaio della camera degli atti (v. ad esempio ACSM 2304, c. 63r [1389 luglio 8] e Appendice documentaria n. 5). Più semplici le modalità di consegna degli altri ufficiali 'terrigeni': nel caso del camerlengo le scritture venivano assegnate ai sindaci e da questi ai notai della camera degli atti (ACSM 2309, alla data 1396 novembre 10 e Appendice documentaria n. 6). A San Gimignano tali operazioni prevedevano la consegna delle scritture relative a procedimenti ancora pendenti ai priori e da questi all'ufficiale successore, nonché la consegna di quelle ormai esaurite e sindacate ai custodi della camera degli atti (ACSG 125, c. 9r [1361 maggio 7], c. 10v [1361 maggio 11] e Appendice documentaria nn. 2-3; per altri esempi si vedano le consegne dei libri podestarili in ACSG 119, cc. 21r [1347 novembre 5], 32r [1348 aprile 26]; ACSG 122, cc. 54v-55v [1358 novembre 7]; ACSG 127, c. 89rv [1363 novembre 5]; ACSG 128, cc. 48v-49r [1366 novembre 8], cc. 53v-54r [1366 novembre 9]; sull'obbligo di consegna da parte di «omnis officialis qui suscipiet aliquam administrationem» dei propri libri ai custodi dell'«armarium» e da questi ai «rationerii» v. ACSG 154, c. 27v [1393 agosto 29]). A Colle la «representatio» delle scritture di tutti gli ufficiali avveniva nelle mani del camerlengo generale fino al 1408, quando si prescrisse che le scritture venissero consegnate al cancelliere, analogamente a quanto è attestato a San Gimignano almeno dal 1416 (ACSG 167, cc. 66v-67r [1416 settembre 11]): una volta terminate le operazioni di sindacato, le scritture avrebbero dovuto essere affidate alla consueta custodia del camerlengo generale (sull'obbligo di consegna delle scritture dei rettori al camerlengo v. ASSi, *Comune di Colle* 92, c. 123r [1350 dicembre 1] e Appendice documentaria n. 1; su un esempio di «representatio librorum» nelle mani del camerlengo v. ASSi, *Comune di Colle* 117, c. 8v [1374 settembre 3]; sugli «ordinamenta super restitutione librorum» v. ASSi, *Comune di Colle* 333, cc. 93r-94v [1408 aprile 25] e, per alcuni esempi di consegna nelle mani del cancelliere, ASSi, *Comune di Colle* 142, *passim*). In tutti i casi studiati le operazioni di consegna delle scritture dovevano avvenire al cospetto del collegio priorale; sul ruolo di quest'ultimo anche presso altre realtà v. inoltre *infra* nota 201.

custodia archivistica erano tenuti a trasmettere ai loro successori il materiale, redigendone un elenco di consegna, frutto presumibilmente della progressiva trascrizione degli elenchi di versamento prodotti dagli altri ufficiali comunitativi, previa verifica della loro effettiva rispondenza.[173] L'esistenza di strutture dedicate alla conservazione non risparmiò tuttavia alle autorità comunitative il dover procedere a complessive operazioni di riordinamento affidate a balìe *ad hoc*, in larga parte composte da notai, così da ovviare al disordine in cui periodicamente versava il materiale archivistico per la mancata formalizzazione dei versamenti.[174] Che gli *inventaria* fossero redatti dal notaio dell'ufficiale consegnatario, dal notaio preposto all'«armarium» o da notai incaricati, il dato che emerge è una marcata uniformità delle tecniche descrittive adottate – pur con diversi gradi di analiticità –, senza dubbio rapportabili alle prassi rilevate in altre realtà.[175] La padronanza di metodologie 'archivistiche' sembra dunque essere legata più in generale all'esercizio della professione notarile e non necessariamente a competenze specifiche degli ufficiali addetti agli «armaria». Gli elenchi di consegna del materiale documentario possono essere interpretati dunque come l'applica-

[173] A San Gimignano i custodi erano tenuti a compilare il «lib*er* inventarii» in corrispondenza dei versamenti, sulla scorta degli elenchi presentati dai diversi ufficiali (ACSG 125, c. 9v [1361 maggio 7] e Appendice documentaria n. 2). Sull'obbligo per i camerlenghi e gabellieri colligiani di trasmettere ai successori l'«inventarium de omnibus libris, rebus et masseritiis» alla fine del mandato v. ASFi, *Statuti delle comunità* 251, c. 204v [riforma del 1432].

[174] Così ad esempio a San Gimignano nel 1329, quando si provvide all'elezione di quattro notai «sapientes qui actent et ordinent armarium comunis» (ACSG 106, cc. 16v, 18r [1329 agosto 24]), nel 1371, quando ne vennero eletti due «ad providendum, declarandum et limitandum inventarium librorum armarii dicti comunis qui debeant per inventarium assignari officialibus dicti armarii» (ACSG 131, c. 26r [1371 dicembre 8]), così come nel 1393 (ACSG 154, c. 26r [1393 agosto 28]). Nel 1404 e nel 1458 tale incarico fu affidato al cancelliere (cfr. *infra* la nota 213). Revisioni complessive del materiale documentario e redazioni di *inventaria* per i passaggi di consegna sono attestate a Colle ad esempio nel 1404 (ASSi, *Comune di Colle* 138, cc. 125v-126r [1404 novembre 10]), nel 1419 (ASSi, *Comune di Colle* 335, cc. 80r e 85v [1418 novembre 21, dicembre 8]), nel 1427 (ASSi, *Comune di Colle* 147, cc. 262v e 263v [1427 marzo 8]), nel 1460 (ASSi, *Comune di Colle* 161, cc. 68r e 70r [1460 agosto 12, 18]), nel 1489 (ASSi, *Comune di Colle* 351, cc. 245r e 246v [1489 marzo 7]) e nel 1492 (ASSi, *Comune di Colle* 167, cc. 17v e 18v [1492 luglio 26]).

[175] Sulle tecniche inventariali duecentesche rimane un punto di riferimento il caso della «camara actorum» di Bologna, analizzato da ultimo in Romiti, *L'armarium comunis*..., con ampi riferimenti anche alle esperienze attuate presso altri centri urbani nel corso del XIII secolo.

zione in un ambito specifico delle tecniche inventariali e descrittive notarili, che per il trasferimento di *res corporales* prevedevano l'indicazione di elementi sufficienti ad assicurare una loro immediata e univoca individuazione, a garanzia al tempo stesso di venditore e acquirente, donatore e donatario, consegnatario e assegnatario.[176] Del resto, appare chiaro dalle deliberazioni che ne disposero la redazione come gli *inventaria* rispondessero all'esigenza di quantificare le scritture soggette a movimentazione prima ancora che di facilitarne il reperimento.[177]

La fortunata conservazione fra le *Carte strozziane* relative a San Gimignano di un fascicolo mutilo contenente tre elenchi di consegna redatti da altrettanti custodi a partire dal 1254 permette di verificare concretamente quanto stabilito con le successive disposizioni statutarie e deliberative in merito alle modalità di gestione delle carte. Il primo di questi elenchi – relativo alla consegna effettuata dal custode Simone di Bondone al successore Scorcialupo di messer Lotterio nel 1254 – testimonia innanzitutto la precoce attitudine conservativa del comune di San Gimignano, che risulta custodire atti seriali risalenti almeno agli anni Venti del XIII secolo.[178] La successione inventariale era incentrata sulla distinzione dei successivi

[176] Sui criteri descrittivi sottesi alla compilazione di atti notarili inerenti ai trasferimenti di beni mobili e immobili v. G. Tamba, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, CLUEB, Bologna 1998, pp. 68-69.

[177] Sul modello di trasmissione 'per inventario', funzionale alla quantificazione delle scritture più che al loro reperimento, v. A. D'Addario, *Lineamenti di storia dell'archivistica (secc. XVI-XIX)*, «Archivio storico italiano», 148 (1990), pp. 3-36 (edito anche col titolo *Origini e sviluppi dell'archivistica come dottrina*, in O. Bucci (a cura di), *L'archivistica alle soglie del 2000*, atti della conferenza internazionale (Macerata, 3-8 settembre 1990), Università degli Studi-Ministero per i beni culturali e ambientali, Macerata-Roma 1992, pp. 161-86), in particolare a p. 14, nonché Giorgi, Moscadelli, *Gli archivi delle comunità*..., p. 79.

[178] Il fascicolo cartaceo è composto da 8 carte numerate, le prime quattro delle quali risultano recise longitudinalmente per tutta la loro altezza, con la conseguente perdita di circa la metà del testo disposto su doppia colonna. Risultano elencate le poste di 17 versamenti effettuati da altrettanti podestà, la cui successione dal più recente al più antico non pare comunque seguirne con esattezza la sequenza, qui riscontrata con la serie dei podestà sangimignanesi redatta da Luigi Pecori. È comunque presumibile che nella parte lacerata si conservasse la registrazione di un numero di versamenti pari o di poco inferiore ai superstiti. Considerando l'annualità del mandato del podestà e stimando in difetto per le reiterazioni dei mandati, si può ipotizzare che il primo elenco di consegna testimoni la conservazione di atti seriali del comune fin dagli Venti del XIII secolo (ASFi, *Comune di San Gimignano* 69, cc. 1r-5r; per le serie dei podestà di San Gimignano v. Pecori, *Storia della terra di San Gimignano*..., pp. 742-43).

versamenti operati dai podestà: sotto il nome di ciascun rettore, senz'altra forma di datazione (ad esempio «tempore domini Alberti comitis»), venivano elencati i *libri* consegnati, descritti sinteticamente in relazione alla loro tipologia senz'alcuna indicazione in merito al loro condizionamento o cartulazione.[179] Il numero dei *libri* consegnati da ciascun podestà, oscillante tra uno e ventitré, prefigura la prassi perpetuata nei secoli successivi, che vedeva la consegna al custode soltanto degli atti relativi ad affari conclusi, mentre gli atti riferentisi a questioni ancora in corso alla fine del mandato del rettore erano trasmessi al successore.[180] Fuori dalla scansione dei podestà risultavano poi elencati i documenti sciolti («carte») dei quali s'indicava solo l'estensore e che venivano raccolti in sacche contraddistinte da segnatura alfabetica,[181] seguìti infine dai documenti membranacei su libro, la cui compilazione travalicava evidentemente il mandato dei podestà e dei loro notai.[182] Chiudeva l'elenco di consegna l'inventario delle masserizie ed armi affidate al custode.[183] Gli statuti sangimignanesi del 1314 codificarono tale prassi prescrivendo la conservazione di «libri singulariter in tempore cuiuslibet potestatis et omnes libri cuiuslibet potestatis per se teneantur in dicto armario et ligentur in fasciculis».[184] Il caso samminiatese delineato dagli statuti del 1337 e confermato da quelli del 1359 presenta

[179] Ad esempio: «Tempore domini Alberti Comitis. Liber maleficiorum, liber condepnationum, liber treuguarum, liber testium, liber intratarum et expensarum, liber consilii, liber intratarum et expensarum, liber intratarum et expensarum, liber intratarum et expensarum, liber licterarum, liber extesinarum, liber causarum, liber preceptorum et tenutarum, liber bannitorum» (ASFi, *Comune di San Gimignano* 69, c. 1r).

[180] Su tale prassi v. ad esempio Giorgi, Moscadelli, *Gli archivi delle comunità*..., p. 78 e *supra* il testo corrispondente alle note 171-172.

[181] Ad esempio: «Item, una [carta] per Boninsegnam notarium; item, due per Bonaccursum notarium; item, una per manum Beringerii notarii; item, una manu Appugi notarii; item, una manu Iacob, que carte sunt XVI signate cum [hoc signo] D» (ASFi, *Comune di San Gimignano* 69, c. 3v).

[182] Ad esempio: «Item, duo quaterni pecorini ubi sunt scripte et publicate XXX carte de finibus et refutationibus et solutionibus debitorum comunis, in primo quorum sunt XXI carte publicate, in secundo VIIII, ex his X sunt scripte per Ildibrandinum notarium et VI per Plebanum notarium et VIIII per Palmerium notarium et II per Boninsegnam notarium et I per Maurinum notarium et II manu Galgani notarii» (ASFi, *Comune di San Gimignano* 69, c. 5r).

[183] ASFi, *Comune di San Gimignano* 69, c. 5r.

[184] SAN GIMIGNANO 1314, I.10, pp. 94-95; tale norma fu ripresa nella successiva redazione del 1415 (SAN GIMIGNANO 1415, I.9, c. 4r e Appendice documentaria n. 7 [1]).

notevoli analogie con quello sangimignanese, aggiungendo tuttavia preziose informazioni in merito alla tecnica inventariale adottata. Il trattamento archivistico destinato alle unità conservate prevedeva la consueta consegna ai notai successori *per inventarium*, nel quale occorreva descrivere ciascun registro con l'indicazione della cartulazione («numerus cartarum cuiuslibet libri et quot [carte] sunt scripte et quot non sunt scripte»), della tipologia documentaria («vocabulum libri») e del suo condizionamento esterno («librorum conditiones»).[185] Gli statuti sangimignanesi del 1415, riprendendo verosimilmente norme già comprese nella redazione risalente alla fine degli anni Venti del XIV secolo,[186] prevedevano che, *extra officium*, due «bon*i* et expert*i* notari*i*» rivedessero complessivamente il materiale documentario conservato nell'«armarium comunis» e redigessero un inventario col quale provvedere al riscontro dei passaggi di consegne, indicando in questo caso elementi utili anche per il reperimento delle scritture. La successione inventariale doveva infatti rispecchiare topograficamente l'esatta successione degli atti nelle partizioni dell'«armarium»:

fiat de dictis libris inventarium hac forma in prima camerella sunt libri et acta facti et facta tempore talis domini potestatis terre Sancti Geminiani, qui libri sunt isti: in primis, unus liber criminalium questionum XXti cartarum, duodecim scriptarum et octo non scriptarum et sic de singulis signet ab extrinsecho camerelle per numerum a prima usque ad ultimam.[187]

[185] SAN MINIATO 1337, I.30, pp. 106-107.

[186] Il frammento mutilo degli statuti sangimignanesi risalente agli anni a cavallo fra la terza e la quarta decade del Trecento riporta nel rubricario del libro IV i titoli di alcune rubriche, purtroppo perdute, relative alla gestione dell'«armarium». Tali norme corrispondono nell'intitolazione e nella successione a quelle che saranno ricomprese nel libro IV degli statuti del 1415 con diversa numerazione e delle quali si riporta in appendice l'edizione (SAN GIMIGNANO 1327, IV.147-155, c. 8v e Appendice documentaria n. 7 [4-12]). Nel 1329, nell'ambito di alcuni provvedimenti emanati «pro augumento gabelle», il consiglio generale stabilì di provvedere all'elezione di quattro «boni homines», i quali sulla scorta degli «ordinamenta facta super custodia actorum comunis» provvedessero ad ordinare la documentazione «ita et taliter quod libri et acta in armario dicti comunis et taliter ordinentur quod bene reinveniri possint et utilitas in comuni et gabella maiori sequatur» (ACSG 106, cc. 15r, 16v [1329 agosto 23]).

[187] SAN GIMIGNANO 1415, IV.<64>, c. 45v e Appendice documentaria n. 7 [5]. Da notare come anche a Firenze le partizioni interne agli «armaria» fossero definite «camerelle» o «camerule» (C. Rotondi, *L'archivio delle riformagioni fiorentine*, Il Centro di ricerca, Roma 1972, p. 8, nota 3 e da ultimo L. Tanzini, *Il più antico ordinamento della camera del comune di Firenze: le 'provvisioni canonizzate' del 1289*, «Annali di storia di Firenze», I [2006], pp. 139-79, in particolare a p. 163, rubr. «De custode actorum et eius officio»).

La collocazione fisica del materiale archivistico nel deposito corrispondeva dunque alla successione dei versamenti degli ufficiali, non impostata quindi su base tipologica, ma in base a un vincolo che risiedeva nella figura del podestà.[188] Il breve inventario duecentesco sangimignanese testimonia la riconduzione alle 'partizioni' podestarili anche del materiale non direttamente attribuibile esclusivamente alla produzione del suo notaio – ad esempio i libri delle entrate e uscite compilate dai notai di camera –, secondo un uso che risulta ancora formalmente riproposto dagli statuti del 1415:

ordinate incipiendo ab antiquis libris armarii usque ultimos revideantur omnes libri armarii et reponantur modo et ordine infrascriptis, videlicet: quod libri cuiuscumque potestatis et cuiuslibet officialis dicti comunis, tam forensis quam terrigene, cum bonis corrigiis per se in uno volumine libri civilium questionum et in alio libri reformationum et ordinamentorum factorum tempore dicti potestatis, ita quod in una eadem camerula sint omnes libri cuiuscumque scripture tam officialium quam ordinamentorum factorum dicti potestatis.[189]

È interessante notare come nel momento in cui venne reiterata tale prescrizione di origine duecentesca rispecchiasse ormai solo in parte le soluzioni conservative già da tempo adottate, come dimostra il caso dei *libri* consiliari. Lo stretto legame di tale documentazione con gli ufficiali di cui era in senso lato espressione – i podestà e i capitani del popolo in quanto 'presiedenti' dei rispettivi consigli –, si era infatti un po' ovunque allentato e aveva finito col risolversi nell'adeguamento della partizione temporale dei *libri* alla condotta annuale o pluriennale del notaio delle riformagioni, rispetto alla cadenzata semestralità dei *libri* prodotti fino alla metà del XIV secolo.[190] Seguendo il medesimo principio, il discrimine per la conservazione e il reperimento della documentazione era ormai

[188] Sul perpetuarsi di tale uso per buona parte dell'età moderna v. ad esempio il caso del fondo *Giusdicenti dell'antico Stato senese* descritto in G. Chironi, *Prime note sull'ordinamento dei fondi* Giusdicenti dell'antico Stato senese *e* Feudi *dell'Archivio di Stato di Siena*, «Rassegna degli Archivi di Stato», LX (2000), n. 2, pp. 345-61, in particolare alle pp. 358-60, e più recentemente in M. Brogi, *Le questioni di struttura degli archivi storici: qualche considerazione su alcuni recenti riordinamenti*, in M. Brogi, F. De Luca (a cura di), *Archivi e biblioteche: la formazione professionale e le prospettive della ricerca in Puglia*, atti del convegno di studi (Arnesano, 25 ottobre 2002), Milella, Lecce 2005, pp. 47-62.

[189] SAN GIMIGNANO 1415, IV.<63>, c. 45v e Appendice documentaria n. 7 [4].

[190] Sulle prassi conservative delle tipologie documentarie connesse all'attività deliberativa colligiana, le cui caratteristiche possono essere estese in larga parte ai casi samminiatesi e sangimignanesi, v. Mineo, *Colle*, pp. 123-39, in particolare le tavv. 6-7.

diversificato sulla scorta dello spettro sempre più ampio di notai o ufficiali comunali – compreso il podestà –, al mandato di ciascuno dei quali venivano ricondotte le rispettive scritture in sede di archiviazione.[191]

c. «Discernere utiles ab inutilibus»: la selezione e la tutela del materiale archivistico

Le periodiche rassegne del materiale archivistico, pur partendo dall'esigenza primaria della sua quantificazione, costituirono di frequente l'occasione privilegiata per verificarne l'effettiva rispondenza ai bisogni amministrativi della comunità e a quelli non meno importanti di certificazione dei diritti dei terrazzani. A fronte di una mole crescente della documentazione prodotta e della conseguente riduzione degli spazi a disposizione,[192] secondo dinamiche connaturate alla produzione archivistica, compaiono nei testi delle delibere a partire dalla seconda metà del Trecento riferimenti espliciti alla necessità d'individuare e distinguere le scritture secondo la dicotomia *utiles/inutiles*, secondo cioè un discrimine rapportato alla loro capacità di attestare fatti giuridicamente ancora rilevanti per le attività amministrative e istituzionali della comunità. Da un punto di vista conservativo tali auspici si concretizzarono generalmente nell'accantonamento in luoghi distinti della documentazione giudicata ormai 'inutile', creando i presupposti per un suo tacito e progressivo 'smaltimento'.[193] La decisione adottata dalle autorità colligiane nel 1351 per risolvere il problema della congestione dei locali della camera del comune

[191] A Colle nel 1408 si prescrisse che per la conservazione dei *libri* ormai sindacati fosse preso come discrimine la durata delle periodiche «reforme officiorum»: «libri sindacati offictialium sindacatorum dicti comunis per dictos comunis sindicos debeant ligari et in ligaminis nexu micti ordinarie quilibet de per se, pro toto tempore cuiuslibet reformationis comunis» (ASSi, *Comune di Colle* 333, c. 94v [1408 aprile 25]).

[192] Sarebbe pleonastico riportare in questa sede gli innumerevoli accenni al problema riscontrati nelle fonti deliberative dei centri presi in considerazione: uno per tutti il caso colligiano del 1365, quando le scritture trovavano ormai una consueta collocazione sui pavimenti della stracolma «camera comunis»; la soluzione fu trovata nel trasporto di un «armarium» dal cassero, nel quale avrebbero trovato finalmente collocazione i «multi libri reformationum et alii libri dicti comunis» (ASSi, *Comune di Colle* 106, c. 90rv [1365 novembre 23]).

[193] Sulla progressiva emarginazione, anche fisica, delle scritture ritenute *nullius valoris* v. ad esempio Romiti, *L'armarium comunis*..., pp. XVII-XVIII.

esemplifica bene queste dinamiche: in quell'occasione si decise infatti di chiudere in «quodam sopedaneo vel alibi» i «libri veteres comunis tam condepnationum et processum» redatti prima della pestilenza del 1348 – i quali, data la scomparsa di molti degli attori, avevano perso presumibilmente ragione di essere mantenuti a portata di mano –, sgravandone al contempo il camerlengo dall'obbligo di presa in carico *per inventarium* ed escludendo dal provvedimento i «registra comunis» e i «libri reformationum et consiliorum».[194] Solo a Colle – dove però la presenza di una fiorente industria cartaria dovette rappresentare un'ulteriore turbativa alla pacifica conservazione delle scritture di utilità secondaria – è prospettata nel 1406 la vendita alle cartiere dei «libri inutiles» conservati nella camera, per finanziare i lavori di restauro di un ponte, dopo averli distinti da quelli «utiles et necessarios».[195] Accanto alle attestazioni di episodici accantonamenti o a quelle ancor più rare di distruzioni volontarie,[196] occorre valutare infine quanto abbiano inciso nella configurazione degli

[194] ASSi, *Comune di Colle* 93, cc. 25v-26r [1351 febbraio 23]. A San Gimignano nel 1393, nell'ambito di una già più volte ricordata operazione di ordinamento delle scritture della comunità, venne prescritto che i tre incaricati separassero fisicamente le scritture ritenute di una qualche utilità da quelle invece giudicate non necessarie: «illos [libros] qui eis videbuntur utiles, necessarii, utensibiles et sub diligentiori custodia conservandi ponant scorsum ab aliis inutilibus prescriptis et qui non sunt necessarii nec utensibiles separatos» (ACSG 154, c. 26r [1393 agosto 28]); analogamente, nel 1420 fu disposta la redazione, fra gli altri, di un inventario «de quibuscumque aliis libris quos cognoverint fore utiles debere reperiri et conservari» (ACSG 8, c. 19r [riforma del 1420]).

[195] ASSi, *Comune di Colle* 138, c. 237rv [1406 maggio 8].

[196] Si ricomprendono in quest'ultimo novero anche le perdite circoscritte a pochi documentati episodi subìte dalla documentazione comunale, che consentono di ridimensionare il *topos* archivistico delle distruzioni occorse a seguito di immancabili quanto indefiniti eventi calamitosi. Nel 1308 a San Miniato una rivolta capeggiata dalle famiglie magnatizie aveva causato l'incendio del «palatium ubi morabant Duodecim et capitaneum populi» e la conseguente perdita delle scritture lì conservate (Salvestrini [a cura di], *Statuti del comune di San Miniato*..., p. 31). Analoga sorte toccò alle scritture presenti nel palazzo del capitano del popolo colligiano nel marzo 1331: la sommossa popolare che portò alla destituzione e all'uccisione di Albizzo dei Tancredi, *dominus* incontrastato della scena politica colligiana per un decennio, si concluse con un falò che riguardò buona parte della documentazione prodotta durante la sua signoria e col trafugamento di altra poi faticosamente recuperata (Mineo, *Colle*, pp. 18-19 e *supra* nota 159). Le dispersioni subìte dalla documentazione samminiatese anteriore al 1370 non si possono attribuire *in toto* con documentata certezza agli eventi occorsi durante la conquista fiorentina *manu militari*, quanto presumibilmente ad ordinarie dinamiche amministrative e a circostanze maturate in epoche molto posteriori. Sulla dispersione delle scritture samminiatesi anteriori al 1370 v. Salvestrini (a cura di), *Statuti del comune di San Miniato*..., pp. 10-11, 41; sulla «legenda ignea» in base alla quale sono state inter-

attuali depositi archivistici i taciti 'smaltimenti' legati a ordinarie dinamiche amministrative, che non hanno lasciato traccia evidente nei processi decisionali delle nostre comunità. È il caso ad esempio della documentazione contabile, che per sua natura era destinata a una rapida obsolescenza amministrativa e, di conseguenza, a una decisa precarietà conservativa una volta che si fosse estinto il diritto di riscossione o che questo fosse stato ricondotto nell'ambito di scritture riassuntive, creando così i presupposti per l'eliminazione dei materiali più antichi, ormai amministrativamente inutili.[197]

Alla periodica emarginazione delle ingombranti carte *inutiles*, prescindendo dalle consuete 'tesaurizzazioni', facevano da contraltare le comuni e reiterate attenzioni nei confronti di alcune tipologie 'ordinarie' di scritture, le implicazioni istituzionali, giuridiche e amministrative delle quali inducevano evidentemente le comunità a ritenerne la conservazione e la salvaguardia più 'necessaria' e 'utile' rispetto a quella di altri atti. Un dato che colpisce compulsando le delibere tardo trecentesche e quattrocentesche di tutti i centri presi in considerazione in questa sede – e in particolare quelle sangimignanesi –, è la centralità che viene attribuita specificamente al recupero e alla conservazione delle scritture relative al contenzioso civile. Queste furono in genere destinate nel lungo periodo a una maggiore fortuna conservativa rispetto ad esempio alle scritture giudiziarie relative alla materia criminale, soggette a dispersioni più frequenti, per le quali evidentemente l'utilità amministrativa si risolveva entro i termini del pagamento delle diverse condanne.[198] La

pretate le lacune di gran parte degli archivi diocesani italiani v. Chironi, *La mitra e il calamo*..., p. 57.

[197] Sui processi di gestione dei beni comunitativi e sulle loro implicazioni documentarie v. *supra* il testo compreso fra le note 47-72. Sul nesso fra utilità amministrativa e conservazione delle scritture contabili v. Brogi (a cura di), *L'archivio comunale di Poggibonsi*..., pp. 131-32 e più recentemente Id., *Le scritture fiscali del comune di Poggibonsi nel secoli XIV e XV. Qualche cenno sulla loro produzione e conservazione*, in *Scritti per Gino Rizzo*, «Kronos 10», 2006, pp. 247-54.

[198] Non pare un caso che sia a Colle sia soprattutto a San Gimignano, ove si conservano atti criminali dal XIII secolo, siano presenti nelle deliberazioni consiliari riferimenti alla tutela delle scritture d'ambito criminale, soprattutto in relazione ai libri delle condanne. Tali scritture attestavano in maniera esauriente gli esiti dell'intero *iter* giudiziario e documentario, risultando utili tanto per la comunità che doveva verificare il soddisfacimento degli obblighi imposti, quanto per le parti che potevano così veder certificato il pagamento delle proprie pendenze (per Colle v. ad esempio quanto riportato *supra* nel testo compreso fra le note 193-194; per San Gimignano v. ACSG 8, c. 19v [riforma del 1420]). Ad ogni modo, la risoluzione di tutte le posizioni pendenti

conservazione delle scritture relative alle cause civili e con esse dei perduranti diritti patrimoniali e giuridici che ne scaturivano per i terrazzani costituì – al pari di quella delle scritture derivanti dall'attività professionale dei notai[199] – una preoccupazione costante per le autorità comunitative, intenzionate a contrastare tanto le proprie carenze in sede conservativa quanto l'interessata indolenza dei notai *ad acta civilia* o degli stessi rettori nel restituire i propri atti alla fine del mandato.[200] La volontà di celare le proprie negligenze induceva

all'interno dei libri delle condanne ne affievoliva notevolmente l'utilità amministrativa e di conseguenza le necessità conservative, come nel caso delle scritture contabili. Sul nesso fra potenziale 'informativo' e necessità conservative delle scritture v. anche Baietto, *Scrittura e politica*…, pp. 123-24 e nota 37.

[199] La continuità nella conservazione delle scritture notarili era garantita dal minuzioso controllo dei loro passaggi di titolarità, sancito attraverso la pratica della *commissio*. All'autorità dei consigli comunitativi era demandata ovunque la responsabilità della *commissio* delle carte dei notai deceduti *ab intestato*, in stretto contatto, come a San Miniato, col locale collegio notarile: gli statuti del 1337 prevedevano che alla morte di un notaio i consoli della corporazione si recassero assieme al notaio del capitano del popolo a recuperare «rogita, protocolla et scripture», li sigillassero in una sacca o in una cassa e li consegnassero ai parenti del defunto fino a quando il consiglio generale non avesse deliberato la *commissio* a un altro notaio (SAN MINIATO 1337, I.27, pp. 101-102; sulle prassi vigenti a Colle e San Gimignano v. Mineo, *Colle*, p. 122, nota 181; SAN GIMIGNANO 1314, II.53-54, pp. 144-45; SAN GIMIGNANO 1415, II.50-51, c. 21rv; in generale sull'istituto della *commissio* v. G. Tamba, *Teoria e pratica della 'commissione notarile' a Bologna nell'età comunale*, Lo Scarabeo, Bologna 1991 e la bibliografia ivi citata). La piena validità giuridica attribuita nei centri studiati alle scritture mercantili redatte secondo determinate forme estese a quest'ambito le analoghe attenzioni delle autorità comunali. È significativo in tal senso il provvedimento sangimignanese del 1349, destinato al recupero dei libri di «quam plures mercatores et campsores ac etiam apotecarii et alii feneratores et mutuatores qui in variis et diversis causis erant» deceduti durante la grande pestilenza dell'estate precedente; molti creditori avevano infatti visti lesi i loro diritti «propter occultationem librorum huiusmodi defunctorum», costringendo le autorità comunali a ingiungere ai parenti o ai soci dei defunti di «obstendere ipsos libros et de ipsis copiam facere illis personis qui per formam et scripturam dictorum librorum aliquid ab aliquibus talium defunctorum diceret se debere recipere vel habere ad omnem talium habere debentium requisitionem et voluntatem» (ACSG 120, c. 30v [1349 maggio 22]); sulla «plena fides» da attribuire in giudizio alle scritture dei mercanti v. SAN MINIATO 1337, III.37, pp. 263-64; Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis* ..., II, p. 441 [1339 febbraio 27]; COLLE 1343-1347, II.16, p. 245 e VIII.11, p. 382; SAN GIMIGNANO 1327, II.68, cc. 79v-80r; SAN GIMIGNANO 1415, II.67, c. 23v; sul tema, con riferimento alla realtà colligiana, v. R. Ninci, *La regolamentazione del credito colligiano alla metà del Trecento*, in Duccini, Francesconi (a cura di), *L'attività creditizia nella Toscana comunale*…, pp. 251-64, in particolare alle pp. 259-64.

[200] Gli statuti fiorentini del 1415 avevano disposto che i notai dei rettori del contado e del distretto consegnassero i propri atti alla fine del mandato «per inventarium camerario vel simili offitiali dicti loci ubi fuerit notarius». I processi pendenti dovevano essere «comodati» ai successori, mentre gli atti relativi a

spesso i rettori a ritardare o ad omettere la consegna delle scritture,[201] così come presumibilmente la possibilità di lucrare sull'estrazione di copie spingeva i notai locali a non trascrivere gli atti presentati dalle parti o quelli prodotti per le parti stesse, onde riscuoterne 'in nero' i relativi emolumenti.[202] La soluzione al problema, patìto tanto

procedimenti conclusi come di consueto dovevano essere restituiti al camerlengo «et deponenda et detinenda in archivio dicti loci vel aliqua capsa vel loco ubi sunt et reponuntur iura dicti talis loci, civitatis, castri, terre seu villae dum tamen tute stent et absque corruptela vel suspicione corruptelae, ita quod cuilibet petenti dari possit et debeat copia in perpetuum» (*Statuta populi et communis Florentiae*…, V, tract. IV.84, p. 679). Nel 1448 una provvisione della Signoria fiorentina, constatata la scarsa cura «in Florentie comitatus districtusque pluribus locis de actorum civilium vel criminalium rectorum», aveva nuovamente disposto che ovunque risiedesse «aliquis rector vel officialis (…) ad ius reddendum» si provvedesse a predisporre un «armarium sive capsone cum serraminibus» ove conservare le scritture, da trasmettere come di consueto *per inventarium* (ASFi, *Provvisioni* 139, c. 100v, edito in Pampaloni, *La legislazione archivistica*..., p. 187). Nel 1465 il consiglio generale di Colle aveva rilevato la tendenza dei rettori a non consegnare al camerlengo o al cancelliere, come invece stabilito, i libri delle cause civili, «quo declarentur plures differentie inter homines post discessum potestatum», ribadendone l'obbligo (ASSi, *Comune di Colle* 162, c. 130v, 132r [1465 novembre 21]).

[201] Le negligenze non riguardavano tuttavia soltanto l'operato degli ufficiali ed esemplare in tal senso è una provvisione fiorentina del 1471: la prassi usuale anche a Firenze prevedeva che alla fine del loro mandato i rettori consegnassero gli atti per le consuete operazioni di sindacato. I documenti relativi a procedimenti ancora pendenti, i cui termini rimanevano sospesi a decorrere dal giorno della consegna, venivano restituiti ai successori dopo le operazioni di sindacato previa deliberazione della signoria (sui meccanismi di restituzione delle scritture v. *supra* il testo compreso fra le note 169-172). Approfittando di tale procedura, taluni «per dare dilatione et indugio alla decisione et sententia, procurano con meço di amici che tali acti pe' signori non si faccino rendere». Per ovviare al malcostume si stabilì che la restituzione degli atti ai successori avvenisse «immediate sequente dopo il termine dell'absolutione del syndacato del rectore suo precessore (…) sanza alchuna deliberatione, solemnitate o atto non obstante qualunche legge o consuetudine in contrario» (ASFi, *Provvisioni* 162, cc. 1r-2r [1471 aprile 4]).

[202] Gli statuti di tutte le comunità fissavano come visto precisi tariffari per ogni tipologia di atto producibile in giudizio: ad esempio gli statuti sangimignanesi del 1415 avevano previsto che i notai del banco fossero tenuti a registrare nei propri libri tutte le scritture e gli atti «tam sibi datas a partibus quam alias quas fecerint extensas», consegnandone copia solo dopo tale registrazione «per extensum». Gli emolumenti relativi a ciascun atto, spettanti per un quarto al comune e per tre quarti ai notai, dovevano essere versati dalle parti prima della ricezione delle scritture in un «cippus sive capsetta», le cui chiavi erano custodite dai notai stessi e dal camerlengo generale. I notai del banco erano tenuti ad annotare nel margine di ciascun atto registrato nei propri libri l'avvenuto pagamento, che doveva essere poi riscontrato in sede di sindacato con quanto effettivamente riscosso (SAN GIMIGNANO 1415, II.64-65, cc. 22v-23r); gli statuti del 1340 già prevedevano tale prassi, ripresa dalla già citata riformagione del 1322, con compensi assegnati per i due terzi ai notai e per un terzo al comune (SAN GIMIGNANO 1340, VI.24-25, cc. 54v-55r e ACSG 95, c. 114rv [1322 aprile 2]).

dalle autorità comunitative quanto da quelle cittadine, fu cercata in primo luogo nella reiterate quanto forse inascoltate prescrizioni sui tempi e sugli obblighi di consegna delle carte *per inventarium* che costellano le carte deliberative con intensità maggiore nel corso del Quattrocento.[203] La via alternativa battuta dalle autorità fu per gli uffici dei notai del banco quella di intervenire sulle forme della produzione documentaria, tradizionalmente legata alla redazione di libri riferiti a un ambito temporale predeterminato, corrispondente al periodo di durata dell'*officium*, imponendo ad esempio a Colle e San Gimignano l'utilizzo di registri di grande formato da consegnare ai successori e da utilizzare fino al loro esaurimento materiale,[204] che

Sul generalizzato obbligo di trascrizione degli atti prodotti dalle parti *per extensum* nei libri dei notai delle cause civili v. SAN MINIATO 1337, III.19, p. 244 e gli «ordinamenta super causis civilibus» colligiani del 1419 in Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis*..., II, p. 524; sui tariffari in vigore cfr. *supra* la nota 31.

[203] A San Miniato gli statuti del 1337 avevano stabilito che la custodia degli atti dei notai del banco terrazzani fosse affidata al notaio del giudice delle cause civili forestiero, con l'obbligo della trasmissione *per inventarium* ai successori; constatata tuttavia l'inefficacia di tale soluzione, già nel 1371 si decise di affidarne la conservazione al notaio della camera degli atti, al quale spettava anche l'eventuale estrazione di copie «omnibus petentibus» (SAN MINIATO 1337, III.22, pp. 249-50 e ACSM 2293, cc. 132v e 133v-134r [1371 ottobre 5, 18]); l'obbligo di riconsegna delle scritture *per inventarium* ai responsabili della custodia archivistica alla fine del mandato dei notai venne ribadito a San Miniato ancora nel 1434 e nel 1445 (ACSM 2328, c. 16v [1434 febbraio 16] e ASFi, *Statuti delle comunità* 737, c. 6v [riforma del 1445]); a Colle nel 1432 si stabilì che i notai del banco consegnassero le proprie scritture al camerlengo e al notaio di camera, tenuti a loro volta a custodirli «prout salvant et custodiunt alios libros dicte camere» (ASFi, *Statuti delle comunità* 251, c. 196v [riforma del 1432]). Il disordine in cui versavano i libri dei notai del banco aveva indotto le autorità sangimignanesi nel 1418 e poi nel 1419 a «providere quod custodiantur et teneantur in forma decenti», arrivando a disporne solo nel 1420 la redazione di un inventario complessivo (ACSG 168, cc. 162v e 163v [1418 settembre 5]; ACSG 168, cc. 106v e 108r [1419 novembre 3, 4]; ACSG 8, c. 19rv [riforma del 1420]). Sugli analoghi obblighi di consegna e conservazione delle scritture prodotte dai notai delle cause civili a Firenze v. ad esempio ASFi, *Provvisioni* 128, c. 125rv [1437 luglio 11] e ASFi, *Provvisioni* 140, cc. 7v-8v [1449 aprile 2].

[204] L'archivio sangimignanese conserva un discreto numero di unità trecentesche redatte dai notai del banco delle cause civili, di durata corrispondente all'estensione trimestrale del loro mandato, che in sede di archiviazione venivano ricondotte al podestariato di riferimento (Carapelli, Rossi, Sandri [a cura di], *L'archivio comunale di San Gimignano*..., pp. 234-67). Per ovviare alle mancate consegne, la riforma del 1432 aveva previsto la compilazione di due registri «cartarum regalium de papiro cum cubertis pecudinis et cum corigiis et aliis expedientibus» intestati alle *societates* rispettivamente di San Matteo e San Giovanni, come testimoniato dalla loro conservazione a partire da quell'anno (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 110r [riforma del 1432] e Carapelli, Rossi, Sandri [a cura di], *L'archivio comunale di San Gimignano*..., pp. 382ss.). Analogamente, a Colle la riforma del 1462 previde la tenuta di un «librum de cartis bombicinis

tuttavia non risparmiarono ancora alle autorità comunali il dover più volte ribadire gli obblighi di riconsegna.[205]

d. Verso gli esiti conservativi di età moderna: il cancelliere

Se l'omessa redazione degli *inventaria* comprometteva l'ordinato passaggio delle scritture nelle mani degli ufficiali chiamati alla loro custodia, la mancata consegna degli atti da parte degli ufficiali produttori inficiava alla base i diritti della comunità e dei suoi abitanti. Tale fenomeno era comunemente avvertito come foriero di disordine nelle *res comunis*, costringendo le autorità a continui sforzi volti a rammentare i propri obblighi ai 'distratti' notai che si succedevano nei diversi uffici comunitativi.[206] I frequenti e generici moniti al recupero delle scritture pubbliche conservate «penes plures homines»,

realibus bene ligatum cum tabulis», secondo un uso che si sarebbe affermato in modo stabile dalla metà del XVI secolo (ASSi, *Comune di Colle* 6, c. 24rv [riforma del 1462]; sulle modalità di trasmissione e conservazione dei libri dei notai del banco colligiani v. Mineo, *Colle*, pp. 464-68). A San Miniato, ove pure nel 1382 si era stabilito di uniformare il mandato dei notai del banco a quello semestrale del podestà «ne contingant quod acta facienda tempore presentis potestatis et eius successorum vadant per manus plurium notariorum», sembra essersi mantenuta la corrispondenza tra la durata del mandato e l'estensione temporale del libro (ASFi, *Statuti delle comunità* 734, c. 15v [riforma del 1382] e ACSM 2455-2456).

[205] Nel caso sangimignantese tali prescrizioni si dimostrarono evidentemente efficaci, come attesta l'attuale continuità della serie dei libri dei notai del banco: nel 1458 venne ribadito l'obbligo di restituire le scritture entro dieci giorni dalla fine del mandato, disponendo nel 1471 la conservazione sotto chiave dei «libri magni actorum civilium» in «uno armariorum gabelle», unico luogo assieme al «banchum iuris» in cui gli atti registrati potevano essere pubblicati; tale accortezza non poté tuttavia impedire che nel 1481 si notasse la frequente sottrazione dei libri dei notai delle cause civili dalla gabella, «in non modicum dapnum publicum et privatum», e si prescrivessero tempi più stretti di consegna alla fine del mandato – tre giorni – e l'affidamento ai successori mediante inventario redatto dal cancelliere (ACSG 179, c. 85r [1458 gennaio 11]; ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 391r [riforma del 1471]; ACSG 187, c. 55v [1481 marzo 24]); in proposito v. ad esempio la «consignatio librorum causarum civilium per inventarium novis notariis» verbalizzata dal cancelliere nei libri delle riformagioni (ACSG 187, c. 206r [1482 ottobre 5], cc. 226v-227r [1483 gennaio 3]).

[206] Sul fenomeno v. A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in G. Albini (a cura di), *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Scriptorium, Torino 1998, pp. 155-71, in particolare a p. 161, nota 25 (già in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*, atti della tavola rotonda [Roma, 15-17 ottobre 1984], École française de Rome, Roma 1985, pp. 35-55), nonché, con particolare riferimento alle scritture giudiziarie, A. Bartoli Langeli, E. Irace, *Gli archivi*, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), *La città e la parola scritta*, Garzanti Scheiwiller, Milano 1997, pp. 401-28, in particolare a p. 407.

secondo la consueta espressione di cui è rimasta traccia soprattutto nelle delibere colligiane, s'intensificavano in corrispondenza delle vacanze dell'*offitium reformationum*, ricoperto temporaneamente da notai sottoposti a una rapida turnazione che spesso non si rendevano poi così solleciti nella consegna delle scritture prodotte.[207] La continuità di esercizio del ruolo dei cancellieri divenne dunque garanzia per la conservazione documentaria nei nostri centri in modo praticamente sincrono, così come lo era stata per il corretto incedere della vita amministrativa locale sin dal pieno Trecento.

L'aumento delle incombenze affidate ai cancellieri e la contestuale necessità di ridurre gli *offitia* comunitativi portò quindi in modo naturale ad affidare loro porzioni sempre più ampie di scritture, necessarie per lo svolgimento delle attività d'ufficio. Non stupisce rilevare che il primo ambito documentario al quale vennero estese le responsabilità conservative dei cancellieri, ben oltre la fase corrente, fosse quello deliberativo ed 'elettorale'.[208] A San Gimignano nel 1420, nell'ambito di un provvedimento volto a risolvere il crescente disordine in cui versavano le scritture del comune, si stabilì di affidare alla custodia del cancelliere «libros reformationum, stantiamentorum et extractionum», assegnando come consueto ai «conservatores armarii et scripturarum» «libros causarum civilium, libros condepnatorum [et exbapnitorum, libros condepnatorum dannorum datorum], libros rosarum, libros camerariorum, libros extimorum», nonché «instrumenta et iura et privilegia et omnes quascumque scripturas tam publicas quam privatas».[209] Di lì a poco la riforma del 1429, constatato che l'«offitium massariatus et notarii eius non esse alicuius utilitatis vel necessitatis», stabilì che l'ultimo custode in carica consegnasse al cancelliere «per solemne inventarium» tutte le masserizie conservate nel cassero e nel palazzo del podestà, assieme ad «omnes et quoscumque libros, scripturas et instrumenta» conservate «in camera et gabella».[210]

[207] Cfr. *supra* la nota 118.

[208] Un illustre precedente di tale percorso si riscontra nei decenni centrali del Trecento a Firenze, quando l'affidamento della custodia dei libri delle provvisioni al notaio delle riformagioni aveva dato avvio al processo di formazione dell'archivio delle Riformagioni (Arrighi, Klein, *Dentro il palazzo*..., pp. 77-102, in particolare a p. 80).

[209] Tali nuclei documentari dovevano essere presi in carico tramite tre distinti «inventaria» da compilarsi nella stessa occasione (ACSG 8, c. 19rv [riforma del 1420]).

[210] ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 48r [riforma del 1429].

Le funzioni dei «conservatores» sangimignanesi sembrano così ricondotte definitivamente al cancelliere anche nei decenni successivi – come del resto pare intuirsi a San Miniato –,[211] sia per quanto riguarda l'estrazione di copie,[212] sia per quanto riguarda il ruolo di supervisione nei passaggi di consegne del materiale documentario fra i diversi ufficiali comunitativi.[213] Anche a Colle, nel 1423, fu attribuita al cancelliere la responsabilità su «omnes libri reformationum omnium cancellariorum», al fine di provvedere alla loro rassegna per estrarne le norme più significative, disponendo al contempo la costruzione in cancelleria di un «armarium» per la loro conservazione.[214] Del resto, l'acquisizione di competenze in materia elettorale da parte del cancelliere colligiano comportò – così come a San Gimignano – l'accentramento delle relative scritture, secondo un processo che avrebbe riguardato di lì a pochi decenni anche quelle connesse all'attività amministrativa di altri 'corpi intermedi' serviti dal medesimo cancelliere, quali fabbricerie e corporazioni artigiane, legando dunque le responsabilità in fase di produzione documentaria a quelle di conservazione. Negli archivi dei nostri centri le serie documentarie di tali 'corpi' tendono a divenire continue proprio dagli ultimi decenni del Quattrocento,

[211] La «reforma officiorum» del 1438 non annoverò fra gli uffici da eleggere per tratta quello dei «conservatores armarii», né le deliberazioni del periodo, peraltro non lacunose, lo menzionano fra quelli nominati direttamente dai consigli (ACSG 9 [riforma del 1438]); sulle coeve e residuali attestazioni dell'attività dei «notarii camere actorum» samminiatesi cfr. *supra* la nota 137.

[212] Si vedano ad esempio le «licentie scripturarum», le autorizzazioni del collegio priorale per l'estrazione di copie «[ex libris] civilium, tempore (…) olim potestatis terre Sancti Geminiani» in ACSG 179, cc. 12r, 207r, 226r, 259r, 295v, 371r; per copie estratte «de libro maleficiorum» v. ACSG 181, c. 35r.

[213] Ad esempio, nel gennaio 1458 si era incaricato il cancelliere di redigere un inventario dei libri conservati in gabella, ove annotare le consegne *per inventarium* delle scritture dei gabellieri e dei notai delle cause civili «ut ponatur modus et ordo per quem libri comunis tam civilium causarum quam registra et alii libri pertinentes ad offitium gabelle comunis predicti stent et sint sub maiori cura et diligentia quam soleant» (ACSG 179, c. 85r [1458 gennaio 11]). Già nel 1404 il cancelliere era stato incaricato di redigere l'inventario «omnium librorum et quorumcumque instrumentorum et quarumcumque scripturarum», sulla scorta del quale i custodi erano tenuti a verificare i passaggi di consegne (ACSG 158, c. 4r [1404 aprile 6]); gli ufficiali di gabella rimasero comunque responsabili degli aspetti 'logistici' legati alla gestione del deposito, in quanto ultimi destinatari delle scritture dell'«armarium».

[214] Sull'intera operazione e sui precedenti tentativi v. più estesamente Mineo, *Colle*, pp. 137-39.

in concomitanza col loro stabile inserimento istituzionale negli organigrammi comunitativi.[215]

L'affidamento della produzione documentaria a figure comprese nell'assetto istituzionale comunitativo aveva costituito il primo passo per poter disporre agevolmente delle scritture almeno per il tempo in cui fossero state stimate di una qualche utilità amministrativa. Fu tuttavia la continuità della responsabilità di custodia delle scritture prodotte a costituire il presupposto per la persistenza di una messe sempre più ampia di documentazione per un periodo che travalicasse tali angusti limiti cronologici. Il passo successivo dunque, decisivo ai fini della completa responsabilizzazione dei cancellieri, fu quello di allagare le competenze in materia di conservazione documentaria agli ambiti in cui tradizionalmente la produzione era affidata ad altri ufficiali, primo tra tutti quello giudiziario, riproponendo nei fatti il modello due-trecentesco fondato sulla scissione del binomio produzione/conservazione e prefigurando più in generale gli esiti ratificati formalmente e *universis locis* in età cosimiana.

[215] La riorganizzazione istituzionale dell'arte della lana colligiana del 1519 previde esplicitamente che il cancelliere *pro tempore* della comunità rivestisse il ruolo di attuario della corporazione. A tale responsabilità in fase di produzione corrispose la conservazione di atti con continuità a partire dallo stesso periodo (Mineo, *Colle*, pp. 299-306, in particolare a p. 299). Stesso fenomeno è riscontrabile nel caso colligiano per le altre due istituzioni controllate dalla comunità, l'opera del SS. Chiodo e l'ospedale di Ricovero, delle cui scritture si lamentava la dispersione nel 1493, «ablate de locis et archivis publicis» e in possesso di privati (*ibidem*, pp. 436-50, in particolare a p. 436, nota 1). A San Miniato nel medesimo periodo, constatata la dispersione «in manibus multorum hominum» degli atti riguardanti l'opera del SS. Crocifisso, se ne dispose l'affidamento al cancelliere in via definitiva (ACSM 2238, cc. 205v-207r [1493 giugno 7]). Sul nesso fra stabilità istituzionale e attitudine alla custodia archivistica di corporazioni, fraternite e altri corpi intermedi v. Cammarosano, *Italia medievale*..., pp. 205-10.

Appendice documentaria

1. *Il consiglio generale del comune di Colle delibera che i rettori entro dieci giorni dalla fine del loro mandato siano tenuti a riconsegnare le loro scritture al camerlengo del comune 'per inventario' alla presenza del collegio priorale e che il camerlengo sia tenuto a sua volta a riconsegnare ai nuovi rettori le scritture relative ai procedimenti ancora pendenti* 1350 dicembre 1

ASSi, *Comune di Colle* 92, c. 123r.

Pro actis auferendis rectoribus terre Collis et modo representandi ea.[a]
Cum in forma actorum comunis de Colle non appareat infra quantum tempus seu quomodo rectores terre Collis debeant renumptiare et representare comuni eorum acta, provisum est per offitium dominorum priorum dicte terre quod dominus potestas et capitaneus terre Collis et eorum quilibet presentes et futuri teneantur et debeant ante finem eorum offitii per X dies renumptiare et representare omnia eorum acta, scripturas et libros quos eorum et cuiusque eorum tempore fecerint camerario dicti comunis pro tempore existenti in presentia offitii dominorum priorum dicte terre per inventarium et numerare cartas scriptas et non scriptas in dictis libris et processus pendentes si qui sunt et de quo faciant mentionem; quibus presentatis, immedietate sigillentur per prepositum dicti offitii cum sigillo comunis et dentur dicto camerario. Et cum subcessor talis rectoris sic renumptiantis intraverit in offitio, per camerarium dicti comunis in presentia dicti offitii eidem rectori presententur et assignentur nominando processus pendentes in eis. Que reformatio scribatur nichilominus in statutis dicti comunis per notarium reformationum dicti comunis ita quod ab omnibus videri possit quid videtur et placet dicto consilio providere Dei nomine consulatur.

[a] Pro (…) ea *nel margine sinistro*

2. *Bartolomeo di Agostino da Colle, giudice del podestà di San Gimignano Simone di Ranieri Peruzzi, alla fine del proprio mandato consegna i libri al collegio priorale; contestualmente, Filippo di Benricevuto da Prato, notaio del detto podestà, consegna i libri del precedente podestà Filippo di Cionetto Bastari al custode dell'«armarium gabelle»* 1361 maggio 7

ACSG 125, c. 9rv.

Inventarium et receptio librorum factorum tempore potestarie Simonis.[a]
Die VII mensis maii.
Dominus Bartolomeus Augustini de Colle, iudex et vicarius nobilis et potentis viri Simonis Ranerii de Peruçis de Florentia honorabilis potestatis terre Sancti Geminiani pro comuni Florentie, tradidit et consignavit dominis prioribus populi, gubernatoribus et defensoribus terre Sancti Geminiani numero V ad collegium existentibus in sala predicta pro comuni Sancti Geminiani recipientibus:
unum librum inquisitionum, accusationum et processuum cartarum LXIIII[or] de bambagia, quarum scripte sunt in totum vel in partem LV, relique vero non scripte, factum tempore offiitii potestarie dicti Simonis, in quo quidem libro pendet unus processus contra Fortem Fini de villa Sancti Quirici dicti districtus Sancti Geminiani.
Item, unum librum condempnationum factum dicto tempore foleorum bambacinorum XXXIIII[or], quorum XXVII sunt scripta in totum vel in partem, VII vero non scripta.
Ambos libros publicatos per ser Filippum ser Benricevuti de Prato tunc notarium dicti domini potestatis.
Item, unum librum extraordinariorum publicatum per ser Franciscum Guardi de Monte Lungo, tunc notarium dicti domini potestatis, foleorum bambacinorum XXIIII[or], quorum XXII sunt scripta in totum vel in partem, duo vero non scripta.
Item, unam filçam denumptiationum et accusationum et cartarum pacis et aliarum scripturarum.
Quos libros scriptos predictos, dato partito ad lupinos nigros et albos et obtento, receperunt vice et nomine dicti comunis Sancti Geminiani et pro comuni predicto. //

Restitutio librorum factorum tempore potestarie Filippi de Bastariis.[b]
Ser Filippus ser Benricevuti de Prato, notarius nobilis et potentis viri Simonis Ranerii de Peruçis de Florentia honorabilis potestatis terre Sancti Geminiani, pro se ipso et vice et nomine dicti domini potestatis tradidit, consignavit et restituit Francischo Niccholai Gori contrate Platee custodi armarii gabelle et comunis Sancti Geminiani, recipienti pro et vice et nomine dicti comunis Sancti Geminiani, tres libros actorum factorum tempore potestarie nobilis viri Filippi Cionetti de Bastariis de Florentia cum ipsorum inventario, prout scriptum patet ipsorum librorum inventarium in libro inventarii dicti custodis armarii, et unam filçam in qua sunt multe scripture et quedam instrumenta producta in iudicio. Quos libros et filçam dictus Franciscus custos predictus habuit et recepit in sala palatii populi dicte terre, presentibus dominis prioribus dicte terre ibidem in numero V more solito congregatis.

[a] Inventarium (…) Simonis *nel margine sinistro* [b] Restitutio (…) Bastariis *nel margine sinistro*

3. *I priori del comune di San Gimignano consegnano a Giovanni da Firenze, giudice del nuovo podestà Iacopo Alberti, i libri del precedente podestà Simone di Ranieri Peruzzi con l'obbligo di restituirli alla fine del mandato*

1361 maggio 11

ACSG 125, c. 10v.

Inventarium librorum factorum tempore potestarie Simonis consignatorum domino Iacopo.[a]
Die XI mensis maii.
Predicti domini priores et vexillifer iustitie dicte terre, numero VI ad collegium in sala palatii populi dicte terre ad ipsorum prepositi instantiam in consilio populi et rectorum artium dicte terre ibidem in numero LIII more solito congregatis, absente tamen ser Niccholao Muçii eorum collega, et per ipsorum prepositum inter eos dato, facto et misso diligenti et secreto scruptineo et partito ad lupinos nigros et albos et obtentum secundum formam statutorum dicte terre, tradiderunt et consignaverunt domino Iohanni de Florentia,

iudici et vicario nobilis et potentis militis domini Iacopi de Albertis de Florentia honorabilis potestatis terre Sancti Geminiani pro comuni Florentie, pro domino potestate predicto recipienti et de ipsius domini potestatis consensu et voluntate apud eius curiam conservandos tempore offitii eius potestarie omnes et singulos libros et filçam et scripturas factas tempore offitii potestarie nobilis viri Simonis Ranerii de Peruçis de Florentia, olim honorabilis potestatis dicte terre de proximo,[b] quos dominus Bartolomeus iudex et vicarius dicti domini potestatis consignavit suprascriptis dominis prioribus die VII maii proxime preteriti et sub illomet inventario, quos libros et scripturas promiserit restituere eisdem dicto nomine recipientibus in fine offitii potestarie domini Iacopi predicti.

[a] Inventarium (...) Iacopo *nel margine sinistro* [b] *segue* sub i(n) *depennato*

4. *Luca di Baldo da Vico Fiorentino, notaio del podestà di San Miniato, consegna alla fine del mandato podestarile i libri al cancelliere del comune in presenza del collegio priorale* 1389 giugno 30

ACSM 2304, c. 60r.

Consignatio librorum potestatis.[a]
Dicta die XXX[a] iunii.
Providus vir ser Lucas ser Baldi notarius de Vico Florentino offitialis suprascripti domini potestatis, vice et nomine ipsius domini potestatis, constitutus in presentia prudentum virorum dominorum priorum predictorum, ipsis in eorum consistorio de mandato suprascripti eorum propositi in sufficienti numero congregatis, consignavit eis infrascriptos libros et scripturas factas in curia ipsius domini potestatis tempore sui regiminis et potestarie, videlicet:
in primis, unum librum accusationum, inquisitionum, denumptiationum et petitionum continentem quam plures alias[b] varias et diversas scripturas cartarum L[ta] in totum, quarum scripte sunt XLII relique vero non scripte, cum cupertis pecudinis, scripte et publicate manu dicti ser Luce notarii.
Item, unum librum condemnationum et sententiarum cum cupertis pecudinis cartarum bonbicinarum XXII, quarum XV sunt scripte

in totum vel in parte, VII vero non scripte, et publicate manu dicti ser Luce.
Item, unum alium librum extraordinariorum cum cupertis pecudinis cartarum bonbicinarum numero XVI, quarum XIIII^{or} sunt scripte in toto vel in parte, due vero non.
Item, unam infilçam denumptiationum et accusationum, petitionum et instrumentorum pacis et instrumentorum sindicorum et aliarum scripturarum.
Item, unam aliam infilçam decretorum et aliarum scripturarum.
Qua consignatione sic facta, fuerunt dicti libri simul ligati et sigillati in presentia dictorum dominorum priorum et de eorum mandato quadam corniuola domini potestatis suprascripti et penes me cancellarium usque ad aventum sindici dicti potestatis conservandi recommendati.

Consignati fuerunt novo potestati die VIII° iulii, videlicet ser Galgano eius notario ut infra patet sub dicta die.[c]

[a] Consignatio (…) potestatis *nel margine sinistro* [b] *nell'interlinea superiore* [c] *nel margine sinistro*

5. *I priori del comune di San Miniato deliberano la consegna dei libri relativi al precedente mandato podestarile a Galgano di Ruggero, notaio del nuovo podestà; una filza di atti relativi a procedimenti conclusi viene consegnata al notaio della camera degli atti* 1389 luglio 8

ACSM 2304, c. 63r.

Consignatio librorum novo potestati facta.[a]
Die ottavo mensis iulii.
Prudentes viri .. domini priores populi et comunis Sancti Miniatis predicti insimul in eorum consistorio de mandato Buccii ser Iohannis propositi dictorum dominorum priorum in sufficienti numero more solito congregati et dato, facto et misso partito per dictum propositum inter eos et obtento legiptime ad fabas nigras et albas cum pisside secundum formam statutorum et ordinamentorum dicti comunis, providerunt et deliberaverunt quod libri offitii preteriti potestatis, consignati per eum dicto offitio dominorum priorum ut

supra patet die XXX[a] iunii, consignentur et dentur novo presenti potestati et seu alicui ex suis officialibus pro eo recipientibus et sic consignati fuerunt ser Galgano ser Ruggerii officiali presentis potestatis in presentia dictorum dominorum, exceptis infilçis que fuerunt tradite notario camere, videlicet ser Francisco ser Archaruoli substituto dicti notarii camere.

[a] Consignatio (…) facta *nel margine sinistro*

6. *Il camerlengo del comune di San Miniato e il notaio di camera alla fine del loro mandato riconsegnano i libri, alla presenza dei priori, del nuovo camerlengo, del nuovo notaio di camera e del cancelliere; lo stesso cancelliere provvede alla consegna dei libri sigillati ai sindaci* 1396 novembre 10

ACSM 2309, alla data 1396 novembre 10.

Consignatio librorum camerarii.[a]
Die X[b] novembris.
Coram prudentibus viris dominis prioribus comunis et populi Sancti Miniatis ad collegium in eorum solito consistorio in numero septem existentibus et presente Taviano ser Ricoveri novo camerario et ser Simone ser Iohannis eius notario camere et me Ambrosio notario et cancellario dicti comunis, Gherardus Pasque olim camerarius dicti comunis et ser Guidus Pieri eius notarius pro IIII[or] mensibus proxime preteritis, inceptis die primo mensis iulii et finitis die ultima septembris, representavit libros sui camarlingatus scriptos et publicatos per dictum ser Guidum, quos ligavi et sigillavi et die XI dicti mensis novembris tradidi suprascriptis sindacis.

[a] *nel margine sinistro* [b] X *nell'interlinea superiore*, *su* nona *depennato*

7. *Disposizioni statutarie del comune di San Gimignano relative alla gestione dell'«armarium gabelle»* 1415

ASFi, *Statuti delle comunità* 760, I.9, c. 4r [1]; III.<93-94>, c. 37v [2-3]; IV.<63-70>, cc. 45v-46r [4-11]; IV.<73>, c. 46r [12]; V.<24>, c. 61r [13].

[1] Quomodo custodiantur acta et libri comunis rubrica.
Ad hoc ut acta et libri comunis conserventur, statutum et ordinatum est quod in apotecha palatii comunis in qua recolligitur gabella perpetuo retineatur armarium in quo libri sunt et acta comunis preterita et que in antea fierent recondantur et custodiantur pro comuni, ita et taliter quod fraudari non possint; et ipsi libri ordinentur singulariter in tempore cuiuslibet potestatis et omnes libri cuiuslibet potestatis per se teneantur in dicto armario et ligentur in fasciculis et ad custodiam dictorum actorum, librorum et scripturarum deputati sint gabellarii comunis et[a] camerarius qui pro tempore fuerint et per scripturam teneantur quilibet reassingnare subcessoribus suis; et claves dicte apotece armarii sive armariorum et scrineorum in quibus erant acta teneant dicti gabellarii et camerarius et eisdem gabellariis et camerario teneantur et debeant ultima die sui offitii reassingnare et tradere omnes scripturas quas fecerint in eorum offitiis; et quod notarii eligendi super dicto offitio finitis insacchationibus iam factis de ipsis notariis mictantur in sacchulis et extrahantur secundum modum et formam aliorum notariorum, ad quos spectet acta invenire et petentibus ostendere, presente camerario tantum et uno ex gabelleriis, et copiam sive exemplum dare cuilibet petenti non separando nec extrahendo de dicta apotheca aliquem librum autenticum vel scripturam, sed exemplum solum et copiam, cui exemplo cum subscriptione unius ex dictis notariis credatur tamquam originali; et propterea dicti gabellarii et camerarius et notarius nichil possint habere et recipere a comuni et habeant de ostensione et rimatura qualibet pro eorum salario sex denarios et non plus si copia ex dictis actis extracta non fuerit, si autem ex dictis actis extracta fuerit copia possint accipere dicti notarii ad plus quod accipiunt notarii comunis et adcipere teneantur de scripturis eorum secundum formam statutorum loquentium de eorum salario, computate in dicto salario rimature; ubi autem non reperiretur aliquod salarium ordinatum, possint adcipere ad similitudinem scripturarum ubi esset salarium ordinatum ad penam viginti sol. den.; et etiam teneantur dicti notarii ad petitionem cuiusque acta dicti armarii ostendere et pro ipsis actis bona fide rimari ad penam pro qualibet vice qui contrafecerit soldorum viginti den., de quibus medietas sit comunis et alia denumptiantis in casibus supradictis. Curent etiam dicti gabellarii et camerarius et notarius sollicite quod omnes libri et

acta suprascripta omnia, presentia et futura et tam ea que stant apud comune quam apud alios quoscumque inveniantur et etiam baliste, tentoria, pavenses, vexilla et arma comunis, massaritie et fornimenta comunis perquirantur et habeantur et in dicta apotheca per dictos offitiales diligenter custodiantur et conserventur; et teneantur predicti offitiales predicta omnia et singula in fine eorum offitii eorum successoribus reassingnare integre et restituere; et quod dicti notarii teneantur et debeant reinvenire et perquirere omnes et singulos <exbannitos>[b] preteritos comunis Sancti Geminiani et ipsos reducere in duobus libris cartarum pecudinarum et eorum condempnationes et bampna seriatim in dictis libris ponere et scribere, ponendo per se exbannitos cuiuslibet pot<est>arie, nisi invenirentur condempnationes solvisse vel fuisse rebannitos et mictantur in tabulis dicti libri; et unus dictorum librorum deponatur apud locum fratrum minorum de Sancto Geminiano et cum quadam catena ferri conficetur in quodam scrineo sive capsa ita quod inde non possit vel debeat separari, set ad eius fidem si opus fuerit revertatur illuc; quod scrineum habere debeat duas claves, quarum unam habeant dicti fratres et aliam camerarius dicti comunis nec ostendatur dictus liber vel ostendi possit alicui sine sacristano dicti loci fratrum et camerario comunis. Alius vero liber exbanitorum stet et conservetur in dicta apotecha comunis et teneantur dicti notarii in fine regiminis cuiuslibet potestatis invenire omnes exbannitos sui temporis et scribere in dictis duobus libris, qui notarii etiam iurent eorum offitium et omnia in hoc statuto contenta fideliter et legaliter exercere.

[2] Quod nullus notarius et quevis alia persona scribat aliquid in libris positis in armario rubrica.
Statuimus et ordinamus quod aliquis notarius et quevis alia persona non scribat aliquid in libris positis[c] in armario comunis et in posterum ponendis vel aliquam scripturam in eis vel aliquo eorum immictat sive ponat nec aliquod foleum aut cartam de dictis libris vel aliquo eorum extrahat aut in aliquo dictorum librorum abradat, aboleat vel cancellet aliquam scripturam ullo modo, <nisi>[d] in casibus tantum in quibus potest in eis cancellare condempnationes et alias scripturas secundum formam statutorum; et quod si quis contrafecerit, ut periurius et falsarius per potestatem condempnetur in libris quinquaginta den.; et quod quilibet notarius[e] positus sive

quocumque modo deputatus ad custodiam dicti armarii dicti comunis seu librorum positorum in eo non permictat[f] quod aliquid in ipsis libris scribatur vel immictatur per aliquem aliqua ratione, modo vel causa et si quis contrafecerit, puniatur in libris vigintique den.

[3] Quod aliqua scriptura non exempletur de dictis libris alicui non moranti in Sancto Geminiano vel curte rubrica.
Item, quod[g] aliqua <scriptura>[h] dictorum librorum non exempletur nec[i] detur per aliquem alicui non commoranti in terra Sancti Geminiani sive eius districtu vel qui non sit verus castellanus dicti comunis, nisi esset civis vel de comitatu seu districtu Florentie, nec accipiatur sive petatur vel detur pro aliquo forense absque expressa <licentia>[j] et parabola dominorum priorum defensorum dicti comunis, de qua licentia et voluntate clare constet scriptura per eorum notarium in libro eius offitii.

[4] Qualiter libri ligentur rubrica.
Item, statutum est quod ordinate incipiendo ab antiquis libris armarii usque ultimos revideantur omnes libri armarii et reponantur modo et ordine infrascriptis, videlicet: quod libri cuiuscumque potestatis et cuiuslibet alterius offitialis dicti comunis, tam forensis quam terrigene, cum bonis corrigiis per se in uno volumine libri civilium questionum et in alio libri reformationum et ordinamentorum factorum tempore dicti potestatis, ita quod in una et eadem camerula sint omnes libri cuiuscumque scripture tam offitialium quam ordinamentorum factorum dicti potestatis.

[5] Qualiter fiant inventarii dictorum librorum rubrica.
Et fiat de dictis libris inventarium hac forma: im prima camerella sunt libri et acta facti et facta tempore domini 'talis' potestatis terre Sancti Geminiani; qui libri sunt isti: im primis unus liber criminalium questionum XX[ti] cartarum, duodecim scriptarum et octo non scriptarum, et sic de singulis signet ab extrinsecho camerelle per numerum ad primam[k] usque ad ultimam et dictum inventarium in duobus voluminibus, quorum unus[l] stet penes custodem armarii et aliud penes camerarium gabelle, ut possit quilibet videre quando placuerit.

[6] Quod notarii reformationum scribant assignationes dictorum librorum rubrica.
Et de assignatione[m] dictorum librorum quando fiet et de aliis libris semper per notarium reformationum qui pro tempore fuerit <fiat> publicum instrumentum et in fine cuiuslibet offitii tam terrigene quam forensis fiat reasignatio dictorum librorum suorum et modo si<mi>li et in dicto inventario per notarium reformationum scribatur.

[7] Per quo<s> fiat inventarium dictorum librorum rubrica.
Et dicta inventio et remissio, reactatio et repositio librorum in armario ut dictum est supra fiat per duos bonos et expertos notarios et unum bonum virum eligendum per consilium populi et rectorum artium, qui sic electi debeant predicta complevisse infra mensem a die electionis cum salario quod dicto consilio videbitur et placebit et predicta facia<n>t presente custode armarii nec sit altera consignatione necessaria.

[8] De electione et offitio custodis armarii pro anno presenti rubrica.
Item, ad hoc ut dicti libri bene ac solempniter custodiantur et salventur, providerunt quod per consilium populi et rectorum artium comunis Sancti Geminiani eligantur duo boni et discreti homines de Sancto Geminiano etatis trigintaquinque annorum adminus pro quolibet eorum annuatim cum salario et mercede ut dicto consilio videbitur et placebit, quod salarium camerarius gabelle dicti comunis de introytibus dicti comunis eisdem mensibus singulis solvere teneatur; qui sic electi tenere <de>beant claves armarii dicti comunis et personaliter exercere offitium nec alteri possint commictere ullo modo sine licentia consilii antedicti, in ipso consilio primo solempniter reformatum; qui custodes teneantur singulis diebus quibus gabella stat aperta ad minus unus eorum stare in dicta gabella vel in plateis dicti comunis horis condecentibus, ita quod quilibet possit comode ipsorum copiam[n] habere et librorum quos volent.[o]

[9] De pena tramaçantis dictos libros rubrica.
Item, quod nulla persona ad penam librarum decem den. pro qualibet vice, qua executor gabelle a contrafacientibus auferre teneatur de facto,

possit modo aliquo vel causa libros in dicto armario cum licentia et sine licentia dicti custodis tangere vel tramaçare in dicto armario.

[10] Qualiter copientur acta dicti armarii rubrica.
Teneantur dicti custodes omnibus de Sancto Geminiano et eius districtu volentibus videre dictos libros copiam facere hoc modo: quod statim cum fuerit requisitus, sub pena periurii et viginti soldorum pro qualibet[p] vice, librum petitum de armario trahere et ipsum obstendere videre volentibus et possit quilibet de Sancto Geminiano et eius districtu facere de dictis libris copiam trahere per se vel quemlibet de Sancto Geminiano notarium semper ipsis custodibus presentibus, cui copie, si se notarius qui eam scripserit publice subscripserit, plena fides adihebeatur sine alia insinuatione inde propterea coram iudice facienda, dummodo faciat mentionem de presentia dictorum custodum.

[11] De pena custodis portantis libros extra gabellam rubrica.
Qui custodes non possint vel debeant modo aliquo nec ullo quesito colore nec etiam mandato potestatis vel alterius offitialis, nisi fuerit reformatum per consilium populi, aliquem dictorum librorum sibi assignatorum vel assignandorum portare vel portari facere vel permictere quod portentur extra apothecam gabelle, ad penam quinquaginta librarum den. pro qualibet vice et periurii, quam penam potestas et executor gabelle et quilibet ipsorum auferre teneantur a dictis custodibus quotiens contrafecerint et potestas et executor et eorum offitiales non possint eos cogere contrafacere ad penam periurii et librarum centum denariorum eis et eorum cuilibet de suo salario per camerarium gabelle retinendarum.

[12] Quod titulus libri sit[q] 'De publicatione'[r] rubrica.
Item, quod titulus cuiuscumque libri copiandus per aliquem notarium de aliquo libro dicti armarii sit et intelligatur simul coniunctus quo absolutione[s] facienda de civilibus copiis cum publicatione notarii publicantis.

[13] Quod custodes armarii possint ostendere libros armarii et extrahere de dicta gabella ad voluntatem dominorum priorum rubrica.
Item, statutum est quod custodibus armarii liceat libros armarii extrahere et quemlibet eorum ostendere potestati et dominis

prioribus qui pro tempore fuerint et portare extra gabellam ut processerit de voluntate potestatis vel dominorum priorum impune, non obstantibus aliquibus statutis in contrarium facientibus.

[a] *segue* et *ripetuto* [b] exbannitos *in ASSi*, Pretura di Colle *537*, *c. 11r* [c] potestatis *nel manoscritto* [d] nisi *in ASSi*, Pretura di Colle *537*, *c. 73v* [e] *segue* potestatis *depennato* [f] permictant *nel manoscritto* [g] *segue* si *nel manoscritto* [h] scriptura *in ASSi*, Pretura di Colle *537*, *c. 73v* [i] *segue* ali *depennato* [j] licentia *in ASSi*, Pretura di Colle *537*, *c. 73v* [k] *così nel manoscritto* [l] *così nel manoscritto* [m] reformatione *nel manoscritto*; recommendatione *in ASSi*, Pretura di Colle *537*, *c. 93r* [n] ipsorum copiam *in ASSi*, Pretura di Colle *537*, *c. 93v*; ipsa copia *nel manoscritto* [o] *così nel manoscritto* [p] *segue* libra *depennato* [q] *segue* sit *ripetuto* [r] de publicatione *in ASFi*, Statuti delle comunità *758*, *IV.167*, *c. 8v*; depublicatum *nel manoscritto* [s] ad solutionem *in ASSi*, Pretura di Colle *537*, *c. 94r*

8. *I priori e i collegi del comune di Firenze deliberano che nessun centro soggetto possa eleggere un cancelliere che non sia originario o non risieda nella città di Firenze, nel suo contado o nel distretto* 1447 febbraio 10

ASFi, *Provvisioni* 137, c. 286rv.

Civitates et loca comitatus et districtus non possi<n>t sibi eligere cancellarium, nisi et cetera.[a]
Item, etiam advertentes quod cancellarii civitatum, castrorum et aliorum locorum suppositorum iurisdictioni et dominio comunis Florentie comuniter sciunt secreta dictorum locorum et utile esset habere eos affectos comuni Florentie ut secrete quandoque informare possint rectores et officiales comunis in dictis locis, quod nulla civitas, castrum, comune vel locus suppositus iurisdictioni et dominio comunis Florentie et seu in territorio vel comitatu vel districtu Florentie existentes vel existentia vel comprehensa possit ullo modo directe vel indirecte aut sub aliquo quesito colore a kalendis novembris proxime futuri anni millesimi quadringentesimi quadragesimi septimi in antea quocumque tempore eligere, deputare, habere vel tenere aliquem, cuiuscunque condictionis, status et gradus fuerit, in cancellarium dicti loci etiam sub pretextu vel titulo aut nomine magistri // scolarum vel alterius exercitii aut sub alio quocunque nomine vel appellatione qui non sit vere oriundus de civitate Florentie vel eius comitatu aut districtu aut de loco in

quo comune Florentie haberet preminentiam vel custodiam et in aliquo dictorum locorum onera et munera subeat et similiter nec ipse talis electus et deputatus ut supra possit aut audeat acceptare, iurare vel quomodolibet exercere dictum offitium cancellarie predicte, nisi sit de altero dictorum locorum oriundus et municeps ut supra, sub pena tam eligentibus quam electo et contrafacienti florenorum ducentorum auri a quolibet predictorum pro vice qualibet contravenerit auferenda et comuni Florentie applicanda, cuius quidem pene quarta pars pertineat et detur notificatori vel accusatori palam vel secrete, quarta pars rectori et officiali exigenti et residuum comuni; et quod per quemlibet rectorem et officialem comunis et pro comuni Florentie possit et debeat in predictis et circa predicta inquiri, procedi, cognosci et condepnari quolibet tempore et in perpetuum de facto et absque alia solemnitate vel substantialitate iudicii, iuris aut facti, et omni contradictione et exceptione remota; predicta tamen non intelligantur nec locum habeant pro illis terris, comunibus vel locis qui vel que non consueverunt hactenus aliquem cancellarium eligere, habere vel tenere continuo, sed pro negociis eorum occurrentibus requirere solent et uti notariis potestatis vel rectoris eorum et seu notario et officiali suo dicti loci absque alio cancellario ad tales actus exercendos pro quibus dum sic uterentur et observarent predicta minime locum habeant nec procedere intelligantur quovis modo.

[a] Civitates (...) et cetera *nel margine destro*

CINZIA CARDINALI

TRA PRASSI ARCHIVISTICA E POLITICA GRANDUCALE: LA CANCELLERIA COMUNITATIVA E L'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO*

L'attuale archivio preunitario del comune di Monte San Savino costituisce la parte residua, seppur qualitativamente e quantitativamente ancora rilevante, di un più ampio e articolato complesso documentario conservato presso l'edificio sede fino al 1865 della locale cancelleria comunitativa, che a quella data accoglieva uno dei maggiori archivi periferici della Toscana.[1] Vi sono confluiti, nel corso di circa quattro secoli, gli archivi delle magistrature civili e criminali e delle comunità di Monte San Savino, Civitella e Lucignano in Val di Chiana, nonché gli atti catastali antichi e moderni degli stessi comuni, le carte prodotte dai cancellieri nella loro veste di 'ufficiali fiorentini', dagli uffici ottocenteschi degli ingegneri di circondario e di distretto e dalle diverse opere pie del territorio.

L'archivio rappresenta, infatti, un significativo esempio dei risultati conseguiti dallo Stato toscano, a cominciare dal Ducato mediceo, nell'adozione di una coerente politica archivistica. Nei confronti degli archivi periferici, tale politica assicurò a una quantità di uffici e istituzioni diverse per natura e funzioni esercitate un

* Il presente contributo rielabora e ripropone in parte il frutto delle ricerche effettuate con Silvia Floria in vista della pubblicazione di C. Cardinali, S. Floria (a cura di), *L'archivio preunitario del comune di Monte San Savino. Inventario*, revisione di A. Antoniella, I, Le Balze, Arezzo 2001 e C. Cardinali (a cura di), *L'archivio preunitario del comune di Monte San Savino. Inventario*, II, Le Balze, Arezzo 2004. Sono state adottate le seguenti abbreviazioni: ACL = Archivio comunale di Lucignano; ACMSS = Archivio comunale di Monte San Savino; ASFi = Archivio di Stato di Firenze; *Bandi e ordini* = *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, 66 voll., Stamperia granducale, Firenze 1747-1859; *Leggi del Granducato* = *Leggi del Granducato della Toscana*, 27 voll., Stamperia granducale, Firenze 1815-1840; *Legislazione toscana* = *Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini*, 32 voll., Fantosini, Firenze 1800-1808.

[1] La soppressione delle cancellerie toscane venne stabilita con R.D. del 26 luglio 1865, n. 2455, che dispose anche il trasferimento degli atti in esse conservate (A. Antoniella, *Atti delle antiche magistrature giudiziarie toscane*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 34 [1974], pp. 380-415, in particolare alle pp. 404-405; A. Antoniella, L. Borgia [a cura di], *L'archivio preunitario del comune di Montevarchi. Inventario*, La Nuova Italia, Firenze 1982, pp. V-XVIII).

percorso comune di produzione, tradizione e conservazione delle carte, diretta conseguenza dell'attribuzione al cancelliere comunitativo (dal 1848 cancelliere del censo)[2] della funzione di concentrare e conservare la produzione archivistica di tutti gli organismi pubblici operanti nell'ambito territoriale di competenza.[3] In questo senso, la formazione e trasformazione in epoca moderna dell'archivio di Monte San Savino è riconducibile all'evoluzione della sua cancelleria, ove confluirono nel corso dei secoli XVI-XIX i fondi archivistici di diversi uffici e magistrature, affidati alla custodia e alla vigilanza dei cancellieri per la loro qualità di presupposto e di prova giuridica delle attività e degli interessi in periferia dello Stato regionale.[4]

Nello Stato mediceo, in linea con il clima archivistico europeo che vide nel corso del XVI secolo il definitivo superamento degli archivi *trésor* in favore di archivi di sedimentazione[5] e in conseguenza di un preciso disegno di accentramento assolutistico e di sostanziale svuotamento delle autonomie locali realizzato con l'istituzione del magistrato dei Nove conservatori della giurisdizione e del dominio,[6] furono assegnati al cancelliere comunitativo il controllo diretto sulle attività delle amministrazioni del territorio (vicariati, podesterie, comunità, luoghi pii) e la cura della produzione e della conservazione degli atti. I documenti vennero fatti così confluire in

[2] *Bandi e ordini*, 55, n. LXXXVIII [1848 marzo 9], tit. VII.

[3] Sull'argomento v. in generale A. Antoniella, *Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni periferiche nello Stato vecchio fiorentino*, in P. Benigni, S. Pieri (a cura di), *Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana*, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), Edifir, Firenze 1995, pp. 19-33.

[4] Sull'argomento v. G. Chittolini, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado: ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in *Egemonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana nord-occidentale del primo rinascimento: vita*, *arte*, *cultura*, atti del VII convegno di studi (Pistoia, 18-25 settembre 1975), Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia 1978, pp. 17-70; Id., *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV-XV*, Einaudi, Torino 1979; A. Zorzi, W. J. Connell (a cura di), *Lo Stato territoriale fiorentino*, *secoli XIV-XV. Ricerche*, *linguaggi*, *confronti*, atti del convegno di studi (S. Miniato, 7-8 giugno 1996), Pacini, Pisa 2001.

[5] R. H. Bautier, *La phase cruciale de l'histoire des archives: la construction des dépôts et la naissance de l'archivistique (XVI siècle-début du XIX siècle)*, «Archivum», 18 (1968), pp. 139-49, in particolare alle pp. 146ss.

[6] E. Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette nel Granducato di Cosimo I*, «Rivista Storica Italiana», 89 (1977), pp. 490-588; P. Benigni, C. Vivoli, *Progetti politici e organizzazione di archivi: la documentazione dei Nove*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 43/1 (1983), pp. 32-82.

archivi 'di concentrazione' localizzati in una serie di centri periferici sedi di cancelleria,[7] circoscrizioni amministrative designate dalla dominante che sostituirono più labili strutture precedenti generalmente affidate a un notaio-attuario di nomina locale.[8]

Anche a Monte San Savino, in conformità con quanto avvenne nelle altre zone del dominio fiorentino, nel corso del XV secolo l'organizzazione e la conservazione delle scritture del comune fu affidata a un cancelliere nominato dal comune stesso con funzioni generali di notaio-attuario, sebbene non sia stato rintracciato alcun riferimento diretto all'elezione e alle competenze di questo ufficiale fino al secolo XVI.[9] Almeno dal 1520, data cui risale la nomina di Luca Zinetti, il consiglio mise a partito tutti i notai residenti nella comunità

> et quello che harà più fave nere, quello s'intenda essere et sia cancelliere del Monte per uno anno proximo futuro [...] cum salario di fiorini venti et cum oblighi che dicto canceliere sia obligato tornarsi in cancelleria a stare, et quando la comunità havessi bisogno di mandarlo imbasciatore in alcuno luogo, sia tenuto andare cum salario che dicono li statuti, et si alcuno della terra havessi bisogno di copie di scripture della cancelleria le habi havere dal dicto cancellieri et il pregio sia a discretione.[10]

A pochi anni di distanza dalle norme per la buona conservazione della documentazione comunale disposte con alcuni bandi ducali tra il 1545 e il 1550 – norme che attribuivano ai notai-cancellieri anche il compito di inventariare le scritture delle magistrature giudiziarie locali,[11] successivamente escluse dal novero degli atti pub-

[7] Per una panoramica generale sulla storia della trasmissione documentaria negli archivi storici comunali toscani v. Benigni, Pieri (a cura di), *Modelli a confronto*...

[8] Sull'argomento v. in generale Antoniella, *Cancellerie comunitative*..., pp. 20-22.

[9] Tra le sottoscrizioni presenti nelle riforme si rintracciano quelle di notai delle riformagioni del Monte almeno a partire dal 1438 (ACMSS 2, «Statuti e riforme», c. 108r).

[10] ACMSS 9, «Deliberazioni ed estrazioni», cc. 243r e 246r [1520 febbraio 12].

[11] Con il bando dell'8 luglio 1545 venne fatto obbligo alle singole comunità di conservare, in appositi locali, gli atti civili e criminali dei giusdicenti, tenendone un inventario aggiornato; i successivi bandi del 22 febbraio 1548 e 1° luglio 1549 imposero quindi ai cancellieri di conservare le scritture, rogare contratti, concessioni e partiti; infine, con la deliberazione del 4 novembre 1550 venne affidata direttamente al cancelliere o al notaio del comune l'inventariazione delle scritture giudiziarie (G. M. Becattini, *Il cancelliere ministro del censo ed i nuovi municipi*, Pacini, Colle Val d'Elsa 1851, p. 11; Antoniella, *Cancellerie comunitative*..., pp. 23-24).

blici che dovevano essere trasferiti a Firenze a costituire l'archivio pubblico dei contratti (1570)[12] –, un significativo ed esplicito richiamo all'inventariazione e a una più ordinata conservazione degli atti affidati alla custodia del cancelliere comunale venne direttamente dal consiglio di credenza del Monte.[13] Nella seduta del 20 novembre 1563 il consiglio prese atto del fatto che i cancellieri succedutisi in passato non avevano mai provveduto a stilare un inventario dei libri, peraltro conservati senz'ordine, e istruì il nuovo cancelliere affinché da allora in avanti provvedesse a stendere un inventario dei libri della cancelleria da utilizzare anche per documentare il passaggio di consegne al successore nell'ufficio.[14]

La successiva istituzione delle cancellerie comunitative affidate ai cancellieri 'fermi' (1575), quali organi periferici del magistrato dei Nove conservatori, sancì in maniera organica anche le competenze dei nuovi ufficiali del contado e del distretto fiorentino, cui vennero conferite tutte le funzioni esercitate in precedenza dai notai comunali.[15] Il cancelliere comunitativo insediatosi a Monte San Savino ottenne la competenza su un territorio coincidente con quello della podesteria e comprendente quindi, oltre al comune di Monte San Savino, anche quelli di Gargonza, Palazzuolo e Alberoro.[16] Oltre a provvedere all'assistenza e al controllo diretto delle attività delle comunità e degli altri organismi pubblici compresi nella circoscrizione, il cancelliere era il responsabile della conservazione delle carte prodotte dagli enti controllati e dagli uffici giudiziari operanti sul territorio, per cui, da quel momento, si costituì e si accrebbe

[12] *Legislazione toscana*, IV, p. 213, provvisione dell'11 aprile 1570.

[13] Il consiglio era costituito da 12 consiglieri estratti ogni quattro mesi – tre per ciascun quartiere – fra cittadini di età superiore a 25 anni (ACMSS 2, «Statuti e riforme», cc. 2v-3r), ai quali si aggiunsero successivamente due capitani di Parte guelfa scelti ogni tre mesi dal podestà, dai priori e dai componenti dello stesso consiglio (*ibidem*, c. 75rv).

[14] ACMSS 17, «Deliberazioni ed estrazioni», cc. 144r-145v.

[15] ASFi, *Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino* 3595, nn. 1-6 («Istruzioni da darsi alli cancellieri del distretto»), 8-13 («Istruzioni da darsi alli cancellieri del contado»). Per un'analisi più ampia delle funzioni dei cancellieri v. G. Prunai, *Gli archivi storici dei comuni della Toscana*, Ministero dell'Interno, Roma 1963, pp. 7-43; Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette*...; per quanto concerne il territorio aretino v. A. Moriani, *Note sull'evoluzione delle cancellerie comunitative in territorio aretino*, in Benigni, Pieri (a cura di), *Modelli a confronto*..., pp. 35-40.

[16] Per l'istituzione della podesteria cfr. *infra* la nota 27.

a Monte San Savino un 'archivio-istituto' affidato a un apposito ufficiale.[17]

Tra i comuni sottoposti da quel momento alla giurisdizione del cancelliere di Monte San Savino, solo quello di Gargonza aveva provveduto in precedenza a nominare direttamente e in via continuativa un notaio, obbligato a risiedere nel comune, con il compito di redigere «ordinatamente» tutte le riforme, i capitoli e le deliberazioni. Questo ufficiale provvedeva inoltre alla tenuta e alla revisione dei libri di entrata e uscita del camarlingo, come di quelli del dazio e del sale, per un salario di ventidue soldi al mese, cui si aggiungevano i diritti per il rilascio di copie delle scritture pubbliche.[18] Negli altri comuni, come anche al Monte per periodi determinati,[19] fino a quel momento le funzioni di notaio della comunità dovevano, con ogni probabilità, essere state esercitate dal titolare di una delle circoscrizioni limitrofe, come successivamente avverrà a Palazzuolo (1774), che per alcune funzioni era solito avvalersi degli ufficiali del comune di Gargonza.[20]

Nel 1640 i Nove conservatori unirono la comunità di Monte San Savino alla cancelleria di Civitella e disposero che da allora in poi la comunità e le altre università della giurisdizione si servissero di quel cancelliere.[21] Tale situazione non dovette durare troppo a lungo e, in ogni caso, non sembra aver comportato alcun trasferimento di documenti da Monte San Savino a Civitella, dal

[17] ACMSS 1-490 (comune di Monte San Savino), 491-581 (comune di Gargonza), 582-621 (comune di Palazzuolo), 622-692 (comune di Alberoro).

[18] ACMSS 491, «Statuti e riforme» (comune di Gargonza), cc. 1r-5v [1466].

[19] A Monte San Savino la residenza dei cancellieri comunitativi presenta delle cesure nella continuità dell'ufficio. Come si legge nel verbale della seduta del consiglio ristretto del 1598, la cancelleria non aveva un titolare dal 1590. In quel periodo, infatti, mentre i podestà fiorentini (1385-1550) e i vicari feudali (1550-1570) alloggiavano abitualmente nel palazzo pretorio, la comunità disponeva di una casa tenuta a disposizione per i cancellieri «et quando li cancellieri non vi è stato, che sono già otto anni, li vicari et podestà hanno habitato ancora di più la sudetta casa», ma che «essendo hora venuto el nuovo cancelliere se gli è dato la sua casa solita» (ACMSS 22, «Deliberazioni ed estrazioni», c. 146v).

[20] ACMSS 504, «Deliberazioni ed estrazioni» (comune di Gargonza), c. 95v.

[21] ACMSS 1962, «Registri di copialettere in arrivo», c. 2v: «li rappresentanti della detta comunità et altri che occorra, sì come ancora l'uffitiali che rappresentano l'altre università di codesta iurisditione, [...] ricevino e ricognoschino messer Alessandro Battelli da Lucignano moderno cancelliere di detta podesteria di Civitella» [1640 agosto 18, lettera dei Nove conservatori al vicario di Monte San Savino]. L'insediamento avvenne il 21 agosto (ACMSS 29, «Deliberazioni ed estrazioni», c. 60r).

momento che nel 1645 le magistrature comunali del Monte presero atto della necessità di un ampliamento dei locali della cancelleria all'interno del palazzo pretorio, deliberando a tal fine che «l'anditino e stantiolo contiguo alla cancelleria verso la piazza di Sant'Agostino (l'attuale piazza di Monte) s'intenda e sia unito con l'istessa cancelleria».[22]

Il più antico inventario dell'archivio di Monte San Savino che ci è pervenuto, risalente al 1665,[23] è il risultato degli espliciti richiami alle funzioni archivistiche attribuite ai cancellieri dalle istruzioni generali emanate nel 1635.[24] Esse avevano infatti stabilito l'obbligo d'inventariare tutte le scritture degli enti controllati ed anche la verbalizzazione del passaggio delle scritture stesse da un ufficiale all'altro mediante un'annotazione in calce all'inventario corrente, nonché le modalità per la custodia dei documenti, la consultazione e l'estrazione di copie. Questo inventario, redatto in occasione della conclusione dell'ufficio del cancelliere Silvio Bucci, presenta una descrizione delle singole unità archivistiche, organizzate in sezioni, con indicazione degli estremi cronologici di ciascuna unità e in alcuni casi anche del numero delle carte, costituendo quindi un importante punto di riferimento per verificare natura e consistenza della documentazione confluita fino a quel momento nell'archivio della cancelleria di Monte San Savino.

Nella descrizione delle unità è possibile individuare alcuni nuclei principali di aggregazione della documentazione, ricondotta nella circostanza alle magistrature giudiziarie succedutesi nel tribunale di Monte San Savino, ai comuni (statuti e riforme, registrazioni contabili e relative revisioni, registrazioni fiscali, atti dei vari ufficiali comunali), alla tassa di macina,[25] alle compagnie religiose

[22] ACMSS 30, «Deliberazioni ed estrazioni», c. 98r.

[23] ACMSS 2176, cc. 17ss.: «Inventario de' libri, masseritie et altro esistenti nella cancelleria del Monte S. Savino».

[24] ASFi, *Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino* 3596, cc. 198ss.: «Instruzione a' cancellieri de' comuni e università del dominio fiorentino raccolta dalle leggi e ordini de' signori Nove».

[25] La tassa di macina e carne venne istituita nel 1559 (*Legislazione toscana*, III, pp. 312-13, legge del 13 agosto) mediante la riunione della gabella del macinato, istituita l'8 ottobre 1552 (ASFi, *Bandi e ordini - Appendice* 111), con quella della carne, istituita il 3 marzo 1552 (ASFi, *Bandi e ordini - Appendice* 73/1).

e alle istituzioni laicali del territorio:[26] partizioni destinate a svilupparsi nel tempo e ad essere riproposte negli inventari successivi in termini di maggior consistenza quantitativa e con identici criteri di raggruppamento, per contenuto o per funzione piuttosto che per comunità.

Per capire la complessità della documentazione allora costituente l'archivio della cancelleria di Monte San Savino, occorre soffermarci almeno sulla produzione delle magistrature giudiziarie. Nell'inventario del 1665 il materiale giudiziario si presenta descritto in maniera disarticolata per quanto riguarda la struttura, a causa dell'insufficiente percezione delle provenienze, e tuttavia tale da costituire, per quantità e omogeneità, uno dei nuclei principali dell'archivio. Tale materiale risulta costituito dalla documentazione processuale dei rettori di giustizia di Monte San Savino e in primo luogo del podestà di nomina fiorentina insediatosi nel 1385, momento in cui il comune entrò a far parte stabilmente del dominio, in coincidenza con l'acquisizione da parte di Firenze della città e del contado di Arezzo.[27] Il fondo documentario conserva gli atti giudiziari del podestà, competente a decidere le cause civili e penali (compreso anche l'esercizio dello *ius sanguinis*) in una giurisdizione estesa anche agli abitanti dei comuni di Gargonza, Palazzuolo e Alberoro. Tale fondo si accrebbe nel tempo con la documentazione prodotta dai vari commissari feudali che, con le stesse competenze e nello stesso territorio, si succedettero a seguito della concessione in feudo del territorio di Monte San Savino, prima alla famiglia Di Monte (1550-

[26] Sulle compagnie e istituzioni laicali di Monte San Savino cfr. *infra* le note 57-60.

[27] C. Guasti (a cura di), *I capitoli del comune di Firenze*, I, Cellini, Firenze 1866, n. 60, p. 139 [1385 ottobre 31]. Le sottomissioni di Palazzuolo e Gargonza risalgono al 31 ottobre 1385 (*ibidem*, n. 56, p. 138 e n. 73, pp. 144-45), mentre l'inserimento di Alberoro nella podesteria di Monte San Savino deriva dai capitoli del 6 novembre di quell'anno (*ibidem*, n. 61, pp. 139-41). Monte San Savino era stato precedentemente soggetto ai comuni di Arezzo e Perugia, quindi di nuovo ad Arezzo e, infine, a Siena. Al momento della sottomissione di Arezzo, il comune di Firenze riservò ai locali podestà e capitano la giurisdizione sulla sola città e sul territorio immediatamente circostante delle Cortine e procedette alla distrettuazione di tutto il restante contado aretino, ricondotto ai due vicariati di Anghiari e Monte San Savino e ad un certo numero di podesterie; per una puntuale ricostruzione delle vicende v. Cardinali, Floria (a cura di), *L'archivio preunitario del comune di Monte San Savino*..., pp. 21-25.

1570)[28] poi agli Orsini (1608-1640),[29] infine ai Medici-Della Rovere (1644-1694);[30] successivamente ad esso si aggiunse la documentazione prodotta dal commissario di nomina fiorentina (1694-1772).[31] La presenza di un banco stabile a Gargonza, sede di un notaio, tanto della famiglia del podestà quanto dei commissari feudali, incaricato di amministrare la sola giustizia civile nei confronti degli abitanti dei tre comuni minori (Gargonza, Palazzuolo e Alberoro), determinò la produzione di una serie parallela di atti processuali civili, raccolta e conservata anch'essa a Monte San Savino.[32]

Nei periodi d'intervallo tra le successive infeudazioni funzionò, con sede congiunta a Monte San Savino e Lucignano, il vicariato detto di Valdichiana, istituito nel 1570,[33] il cui titolare vantava la

[28] Il 21 luglio 1550 Cosimo I concesse in feudo a Baldovino Ciocchi Di Monte, fratello del pontefice Giulio III, il territorio corrispondente alla podesteria di Monte San Savino. L'infeudazione si estendeva ai figli ed eredi legittimi di Baldovino, che nel mese di luglio, tramite il proprio procuratore Roberto Nobili, venne investito del feudo da Andrea degli Agli, procuratore di Cosimo (Cardinali, Floria [a cura di], *L'archivio preunitario del comune di Monte San Savino*..., pp. 26-27). Per notizie sulla famiglia Di Monte v. R. Giulietti (a cura di), *La quadreria del palazzo comunale di Monte San Savino. Fonti e personaggi*, Comune di Monte San Savino 1997; P. Messina, *Del Monte (Ciocchi Del Monte) Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 38, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1990, pp. 127-31; G. Grenga, *Del Monte (Ciocchi Del Monte) Baldovino*, ivi, pp. 131-32; G. Brunelli, *Giulio III*, *papa*, *ibidem*, 57, Roma 2001, pp. 26-36. Una trascrizione dell'atto d'infeudazione è contenuta in R. Restorelli, *Notizie istoriche delle nobilissime famiglie di Monte* [...] *raccolte dal prete don Restorello Restorelli maestro de maggiori della terra del Monte S. Savino l'anno 1771* (Biblioteca comunale di Monte San Savino, *Ms.* 18), cc. 61v-63v e la copia del 1730 in ACMSS 1, «Capitoli», cc. 111r-116v. In generale, sui feudi dello stato fiorentino v. G. Pansini, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana durante il periodo mediceo*, «Quaderni storici», 7 (1972), pp. 131-86, in particolare a p. 133; G. Caciagli, *I feudi medicei*, Pacini, Pisa 1980.

[29] In cambio della contea di Pitigliano, Sorano e Monte Vitozzo, oltre al marchesato di Monte San Savino, Giovanni Antonio Orsini ottenne la villa reale di Lappeggi presso Firenze, un palazzo a Firenze e un prestito di oltre 11.000 scudi d'oro (ASFi, *Pratica segreta* 190, cc. 152v-156v, privilegio del 10 febbraio 1608).

[30] ACMSS 30, «Deliberazioni ed estrazioni», c. 36v.

[31] ASFi, *Consulta poi Regia Consulta*. *Prima serie* 461, cc. 444r-448r; ACMSS 2185-2282 (podestà), 2285-2307, 2310 (commissario feudale dei signori Di Monte), 2474-2505, 2518-2560 (commissario feudale dei signori Orsini), 2570-2696 (commissario feudale dei signori Medici-Della Rovere), 2697-2799 (commissario fiorentino).

[32] ACMSS 2283-2284, 2308-2309, 2390-2417, 2506-2517 (atti civili del banco di Gargonza, dal 1641 condizionati assieme alle filze degli atti civili di Monte San Savino).

[33] ASFi, *Consulta poi Regia Consulta*. *Prima serie* 461, c. 444v; ASFi, *Tratte degli ufficiali estrinseci* 73, c. 83r. La podesteria di Civitella, già facente parte del vicariato, era passata nel 1488 sotto la giurisdizione criminale del commissario di Arezzo (A. Antoniella,

piena giurisdizione criminale sul territorio comprendente la ricostituita podesteria civile di Monte San Savino, quella di Lucignano, ricreata nel 1559 dopo la conquista dello Stato senese,[34] quella di Foiano, rimasta attiva dal 1385.[35]

In linea con un processo generale di riduzione del numero dei giusdicenti periferici, i vicari esercitavano nella podesteria di residenza anche la giurisdizione civile. Sul piano della produzione e della conservazione degli atti giudiziari civili del territorio del vicariato (nei periodi 1571-1608 e 1640-1644), si sedimentò e si conservò presso ciascuna podesteria una serie archivistica senza soluzione di continuità relativa allo specifico territorio,[36] mentre gli atti criminali, di esclusiva competenza del vicario residente, vennero a costituire una sola serie archivistica comprendente anche i processi criminali riferiti al territorio della podesteria di Foiano. La loro conservazione, tuttavia, non è stata altrettanto lineare, per cui le filze relative, probabilmente sin dal momento della loro produzione, risultano distribuite tra i due comuni di Monte San Savino e Lucignano,[37] entrambi sede di cancelleria.[38]

Affermazione e forme istituzionali della dominazione fiorentina sul territorio di Arezzo [secoli XIV-XVI], «Annali aretini», 1 [1993], pp. 173-203, in particolare alle pp. 183-84).

[34] La comunità di Lucignano, dopo essere stato soggetta ad Arezzo, Perugia e Siena, entrò a far parte dello Stato fiorentino nel 1385, contestualmente alla conquista del contado di Arezzo, per poi essere di nuovo inglobata nello Stato senese nel 1390. Nel 1553, alla vigilia della caduta della Repubblica, essa venne compresa assieme ad altre comunità della Valdichiana già sottoposte a Siena in una circoscrizione giudiziaria provvisoria, assegnata a un commissario fiorentino di diretta nomina ducale. L'11 febbraio 1559 si insediò quindi il primo podestà fiorentino, conformemente a quanto previsto dai capitoli di sottomissione stipulati nel 1553 (C. Cardinali [a cura di], *Archivio preunitario del comune di Lucignano. Inventario*, revisione di A. Antoniella, Le Balze, Arezzo 2003, pp. 147-50).

[35] Guasti (a cura di), *I capitoli del comune di Firenze*..., pp. 139-41, n. 3, cc. 72r-75v [1385 novembre 6].

[36] La serie degli atti civili è caratterizzata a Monte San Savino (ACMSS 2311-2389, 2561-2567) e a Lucignano (ACL 446-644) dal condizionamento degli atti prodotti ogni anno in almeno due filze semestrali, riconducibili all'attività svolta rispettivamente dal podestà e dal vicario residente. Durante i periodi d'infeudazione di Monte San Savino, il vicario di Valdichiana prese residenza stabile a Lucignano, ove amministrava anche la giustizia civile. La documentazione del tribunale di Foiano venne in seguito trasferita presso l'Archivio di Stato di Arezzo.

[37] ACMSS 2418-2470, 2568-2569; ACL 645-894. Durante i periodi di infeudazione di Monte San Savino il vicariato si ridusse alle sole podesterie di Lucignano e di Foiano.

[38] Sulla cancelleria di Lucignano v. Cardinali (a cura di), *Archivio preunitario del comune di Lucignano*..., pp. 131-34.

Infine, venivano conservati presso l'archivio di Lucignano i documenti prodotti dal vicariato in quanto organismo territoriale di decentramento amministrativo per il funzionamento del sistema fiscale fiorentino,[39] ovvero, in particolare, le deliberazioni del consiglio dei sei soprassindaci (due per ogni podesteria) e i registri di entrate e uscite del camarlingo generale, incaricato di riscuotere dalle comunità le imposizioni dovute a Firenze, nonché le quote loro tangenti delle spese del vicariato stesso.[40]

Nonostante l'esistenza dell'inventario del 1665, aggiornato successivamente fino al 1692, la risposta fornita dal cancelliere comunitativo di Monte San Savino alla richiesta d'informazioni circa le tipologie documentarie e lo stato di conservazione degli archivi diramata da Pompeo Neri nel 1746[41] si limita a ripercorrere brevemente le vicende storiche della comunità,[42] soffermandosi sul funzionamento della giustizia civile e criminale, senza fornire indicazioni circa la natura e la consistenza dell'archivio. Peraltro, le sue dimensioni si erano nel frattempo dilatate al punto da determinare, assieme ad altre cause, tra cui soprattutto l'insalubrità della primitiva sede, il trasferimento della cancelleria dal palazzo pretorio al palazzo Francesconi (attuale sede dell'archivio comunale), acquistato dal comune a questo specifico scopo nel 1761.[43]

---

[39] Antoniella, *Affermazione e forme istituzionali*..., pp. 190-91.

[40] ACL 98-113 (vicariato di Valdichiana); ACMSS 2471-2472 e ACL 441-442 (vicariato di Valdichiana, registri di paci, tregue e levate d'offese).

[41] ASFi, *Consiglio di reggenza* 29, c. 2r.

[42] ASFi, *Consulta poi Regia Consulta. Prima serie* 461, cc. 444r-451v. Per un inquadramento generale del censimento degli archivi del 1746 v. Benigni, Vivoli, *Progetti politici e organizzazione di archivi*..., pp. 55-57; su Pompeo Neri v. A. Fratoianni, M. Verga (a cura di), *Pompeo Neri*, atti del convegno di studi (Castelfiorentino, 6-7 maggio 1996), Società storica della Valdelsa, Castelfiorentino 1992.

[43] La famiglia Filippi cedette le stanze affittate al comune e usate sino a quel momento dal cancelliere come abitazione e archivio a un tal Pistolesi. L'iniziale idea di acquistare queste stanze dal nuovo proprietario (ACMSS 40, «Deliberazioni ed estrazioni», c. 248r) venne accantonata per acquistare altre stanze più adatte allo scopo da un tal Francesconi (v. la relazione dell'ingegnere Giorgio Hindt in ACMSS 1857, «Carteggio del cancelliere Francesco Maria Tavarnesi», c. 63v; il contratto di acquisto in ACMSS 40, «Deliberazioni ed estrazioni», c. 263r [1761 agosto 1]; per ulteriori notizie relative al trasferimento della sede della cancelleria, corredate anche di piante e relazioni dell'ingegnere, v. ACMSS 1884, «Carteggio del cancelliere Luigi Lodovico Giovacchini», ins. 16; ACMSS 1742, «Perizie e relazioni dell'ingegnere del circondario», ins. 29). Il 21 ottobre 1761 vennero stanziati 50 scudi per l'acquisto dei nuovi scaffali (ACMSS 40, «Deliberazioni ed estrazioni», c. 263v) e 70 lire il 28 ottobre 1764, per il

La circoscrizione della cancelleria fu ampliata nel 1774,[44] quando con le riforme comunitative leopoldine la nuova comunità di Monte San Savino venne a comprendere non solo i comuni soppressi di Gargonza, Alberoro e Palazzuolo, già facenti parte della podesteria del Monte, ma anche quello di Montagnano, compreso fino ad allora nella podesteria e nella cancelleria di Civitella.[45] Di conseguenza, l'archivio affidato al cancelliere di Monte San Savino, che operava nell'ambito della soprintendenza comunitativa di Firenze istituita nel 1769[46] – competente sul contado fiorentino e sul territorio dell'antico contado di Arezzo – accolse i documenti del soppresso comune di Montagnano, trasferitivi dalla cancelleria di Civitella.[47]

Poco dopo l'emanazione di ulteriori istruzioni per i cancellieri del dominio fiorentino (1779),[48] ai quali come 'archivisti delle comunità' era sempre affidata l'organizzazione e la conservazione dell'archivio,[49] nel 1781 il cancelliere Francesco Bertini[50] redasse un nuovo inventario, dal quale non emergono, tuttavia, sostanziali cambiamenti circa la tenuta e l'ordinamento delle carte e nel quale furono riproposte le semplici strutture descrittive utilizzate nell'inventario seicentesco.

Di seguito alle filze degli atti civili e criminali, la documentazione dei comuni e della nuova comunità viene ancora descritta senza alcuna specifica partizione, mentre appaiono strutturate in maniera più organica alcune serie, in conseguenza dell'attribuzione di ulteriori specifiche funzioni al cancelliere di Monte San Savino, tra cui quella di esattore fiscale per l'intero territorio della podeste-

---

trasferimento della documentazione nella nuova sede (ACMSS 40, «Deliberazioni ed estrazioni», c. 274v [*bis*]).

[44] *Legislazione toscana*, XXXII, pp. 109-32 [1774 settembre 29]. Il regolamento fece seguito a quello emanato per le comunità del contado il 22 maggio 1774 (*ibidem*, XXI, pp. 217ss).

[45] *Legislazione toscana*, XXXII, pp. 166-74, in particolare il paragrafo III.

[46] *Legislazione toscana*, XXIX, pp. 277-80 [1769 giugno 22].

[47] La notizia è contenuta nella risposta del cancelliere di Civitella Sebastiano Burzi all'indagine promossa nel 1746 da Pompeo Neri (ASFi, *Consulta poi Regia Consulta. Prima serie* 458, cc. 554r-569v); per la documentazione del comune di Montagnano, v. ACMSS 704-719.

[48] ASFi, *Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino* 3596, cc. 198ss.

[49] Prunai, *Gli archivi storici dei comuni...*, pp. 24-25; Antoniella, *Cancellerie comunitative...*, pp. 26-27.

[50] ACMSS 2178, «Inventario e descrizione generale di tutte le filze, libbri e scritture esistenti nell'archivio della comunità del Monte S. Savino», cc. 1r-16r.

ria/cancelleria.[51] La documentazione tendeva quindi a sedimentarsi in base alla funzione più che alla località, determinando in questo modo anche l'organizzazione e la descrizione inventariale dei fondi relativi. In seguito alla concentrazione nelle mani del cancelliere sia delle funzioni di notaio-attuario comunale sia di quelle d'intervento nella gestione degli affari si andava costituendo progressivamente la serie archivistica dei carteggi dei cancellieri, espressione della loro attività complessiva nel territorio.[52]

Il primo episodio attestato di scorporo di materiale documentario dall'archivio della cancelleria risale al 1785, a seguito della pubblicazione dell'editto col quale vennero soppresse le compagnie religiose.[53] A Monte San Savino l'editto interessò le diciotto istituzioni laicali del territorio impegnate nelle tradizionali pratiche di devozione e in quelle di pietà relative al soccorso dei poveri e degli ammalati e alla sepoltura dei defunti, tutte soggette al controllo del cancelliere.[54] Secondo le disposizioni, una parte dei beni immobili delle diverse compagnie soppresse fu stimata e venduta,[55] mentre gli oratori e la maggior parte degli arredi e delle opere d'arte vennero assegnati, di concerto con il segretario del Regio diritto, alla chiesa arcipretale e alle altre chiese parrocchiali della diocesi.[56]

---

[51] ACMSS 2169-2175, «Condanne fiscali».

[52] Antoniella, *Cancellerie comunitative*..., pp. 19-22; ACMSS 1832-1960, «Carteggio dei cancellieri».

[53] La soppressione non interessò a Monte San Savino l'abbazia di S. Maria delle Vertighe e i conventi della SS. Concezione e di S. Agostino, poi soppressi dal governo francese; il materiale documentario relativo a questi enti ecclesiastici confluì in parte in ASFi, *Conventi soppressi dal governo francese* 239 (SS. Concezione), 240 (S. Maria delle Vertighe), 241 (S. Agostino), in parte nell'archivio dell'arcipretura dei SS. Egidio e Savino (S. Agostino) e nell'archivio comunale di Monte San Savino (S. Maria delle Vertighe).

[54] Sull'argomento v. la dettagliata analisi contenuta in Cardinali (a cura di), *L'archivio preunitario del comune di Monte San Savino*..., pp. 15ss.

[55] ACMSS 2817, «Atti civili del vicario regio», cc. 225r-336v.

[56] Se ne vedano gli inventari in ACMSS 1869, «Carteggio del cancelliere Vincenzo Calendi», cc. 537r-572v (1785-1786) e 1873, «Carteggio del cancelliere Lodovico Monducci», fasc. 28 [1788-1789] e, in particolare, l'inventario relativo agli arredi trasmessi alle varie chiese parrocchiali e a quella arcipretale di Monte San Savino (ACMSS 1870, «Carteggio del cancelliere Giuseppe Vallesi», cc. n.n. [1786]). In una nota del cancelliere in margine a questi inventari si afferma come non fossero stati redatti quelli delle compagnie di S. Pasquale, della Buona morte e del Nome di Gesù, in quanto non possedevano nulla (ACMSS 1869, «Carteggio del cancelliere Vincenzo Calendi», c. 585v).

I loro documenti rimasero presso la cancelleria solo in minima parte.[57] Insieme ad altri, in particolare i libri correnti di entrate ed uscite, fondamentali per documentare le entrate patrimoniali, vennero inizialmente concentrati presso gli archivi dei Patrimoni ecclesiastici e successivamente passati all'Amministrazione ecclesiastica (centralizzata a Firenze a seguito del motuproprio del 13 dicembre 1787); dopo la soppressione di quest'ultima (avvenuta nel 1795), sia le competenze residue (affidate allo Scrittoio dei resti del patrimonio ecclesiastico) sia i documenti vennero aggregati all'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, il quale li avrebbe poi depositati nel 1876 nell'Archivio di Stato della città.[58] Una parte della documentazione passò invece, assieme ai beni mobili, alla nuova compagnia di carità istituita nell'arcipretura, ove si trovano tuttora,[59] mentre quelli relativi agli assegnamenti destinati a consentire le attività del nuovo ospedale di S. Maria della Pace, fondato per iniziativa di Leopoldo II nel 1782,[60] furono consegnati a quell'istituzione, il cui archivio –

[57] ACMSS 1819-1822 (compagnia della SS. Vergine della Neve di Monte San Savino), 1823 (fraternita dei SS. Lorentino e Pergentino di Monte San Savino), 1824 (compagnia di S. Antonio abate di Monte San Savino), 1825 (compagnia del Suffragio e SS. Trinità di Monte San Savino), 1826-1827 (altare dei SS. Fabiano e Sebastiano di Monte San Savino), 1828 (compagnia della SS. Vergine delle Grazie di Gargonza).

[58] Se ne seguano le vicende in D. Toccafondi, *La comunicazione imperfetta. Riforma, amministrazione e tenuta della scrittura nell'archivio del Patrimonio ecclesiastico di Firenze (1784-1788)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze, 4-5 dicembre 1992), Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1994, pp. 912-41, al quale si rimanda anche per la bibliografia sull'argomento. Per la documentazione v. ASFi, *Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo - Arezzo* 2296 (entrate e uscite della compagnia dei Neri di Monte San Savino, 1751-1785), 2356 (entrate e uscite della compagnia SS. Sacramento di Alberoro, 1781-1785), 2364 (entrate e uscite della compagnia del SS. Sacramento di Montagnano, 1779-1785), 2407 (entrate e uscite della compagnia della Vergine della neve di Monte San Savino, 1748-1785), 2409 (entrate e uscite della compagnia dei Bianchi di Monte San Savino, 1781-1785), 2420 (entrate e uscite della compagnia del Rosario di Gargonza, 1717-1785), 2421 (entrate e uscite della compagnia del Rosario di Monte San Savino, 1767-1785), 2436-2437, 2486-2487 (registri di deliberazioni, memorie ed entrate e uscite della compagnia del SS. Suffragio e Trinità di Monte San Savino, 1633-1785).

[59] Archivio dell'arcipretura dei SS. Egidio e Savino di Monte San Savino, *Compagnia di S. Giuseppe*, capitoli del 1792; *Compagnia delle Donne*, capitoli del 1793; *Confraternita del Rosario*, registri di entrate e uscite (1658-1723, 1726-1766); *Compagnia della Buona morte*, carteggio.

[60] ACMSS, 1870, «Carteggio del cancelliere Giuseppe Vallesi», cc. n.n. [1786]; v. anche F. Guelfi, C. Baldi, *Monte San Savino attraverso i secoli. Ricerche storico-biografiche*, Lazzeri, Siena 1892, p. 176; G. Centrodi, *Chiese e oratori nell'area urbana e nel territorio*, in *Architettura a Monte San Savino*, Comune di Monte San Savino 1989, p. 97. Sulla fondazione dell'ospedale v. ACMSS 1864, «Carteggio del cancelliere Francesco

dopo la soppressione del 1977[61] – è stato depositato presso l'archivio comunale nel 1997.[62]

Dopo l'abolizione delle cancellerie sancita dal governo francese,[63] il «Nuovo stato delle cancellerie e delle comunità dipendenti» del 1815[64] previde nuovamente la cancelleria di Monte San Savino, dipendente dapprima dalla Camera di Firenze e poi, dal 1825, da quella istituita ad Arezzo, competente per tutto l'antico contado aretino.[65] Una descrizione più analitica e articolata dell'archivio è così presente in un inventario redatto nel 1819[66] dal cancelliere Niccolò Damiani (e aggiornato fino al 1825), organizzato sommariamente in sezioni con l'indicazione del numero totale delle unità e dei relativi estremi cronologici. L'inventario presenta, nell'ordine: una sezione contenente la descrizione dei «libri civili e criminali» di podestà, vicari e giusdicenti feudali, dei «libri d'estimo» di Monte San Savino e dei comuni minori, nonché di un raggruppamento di carte comprendente tra l'altro quelle del monte pio di Monte San Savino;[67] una sezione di «Libri diversi»

Bertini», cc. 761r-1008v e ACMSS, *Ospedale di S. Maria della Pace*, Memorie [1759-1851].

[61] L'ospedale fu amministrato dal 1890 dalla congregazione di carità (L. 17 luglio 1890, n. 6972 e relativo regolamento emanato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99) e dal 1937 al 1977 dall'ente comunale di assistenza (L. 3 giugno 1937, n. 847 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

[62] Deliberazione del consiglio comunale di Monte San Savino del 24 aprile 1996, n. 67.

[63] *Bollettino delle leggi dell'Impero francese*, IX (1808), pp. 21-79.

[64] *Leggi del Granducato*, II, pp. 237-49, alla p. 248.

[65] *Leggi del Granducato*, XII, pp. 53-66.

[66] ACMSS 2179, «Inventario dei libri, filze, mobili, affissi esistenti nell'archivio e nel quartiere di abitazione del cancelliere della comunità di Monte S. Savino», cc. n.n.; in un inventario risalente al 1802 e conservato alle cc. 1r-25r («Inventario delle filza e libri, mobili et altro di cancelleria») la documentazione risulta articolata in filze di atti civili e criminali, descritte senza distinzione secondo un ordine meramente cronologico; seguono gli atti del banco civile di Gargonza e quelli del danno dato, le filze di cancelleria, i libri degli «estimi nuovi e vecchi», i «partiti» di Monte San Savino, le filze di suppliche, i dazzaioli del dazio di Monte San Savino a partire dal 1775, i libri attinenti ai diversi luoghi pii soppressi, quelli relativi alla riscossione della tassa di macina, i libri di battezzati, matrimoni, morti; seguono i libri di ragioni e saldi, le deliberazioni dei comunelli, alcuni libri di memorie, i dazzaioli di Monte San Savino relativi alle riscossioni delle vecchie imposizioni, documentazione attinente alla tassa di macina e alla tassa del sale.

[67] Nel 1578 i Nove concessero l'istituzione di un monte pio, accogliendo la supplica presentata il 17 settembre 1574 dalle due compagnie dei Bianchi e dei Neri di Monte San Savino (ACMSS, *Monte pio*, capitoli del 1578). Il materiale documentario del

contenente alcuni statuti, memorie e inventari di cancelleria; una sezione più consistente contenente i dazzaioli delle diverse imposizioni dei comuni e quelli relativi alla già ricordata tassa di macina; altre sezioni in cui sono descritte le filze di carteggi e atti di cancellieri, *maires* e gonfalonieri, i quali iniziarono una propria produzione documentaria a seguito delle nuove funzioni amministrative di cui furono investiti nelle comunità restaurate,[68] e i «libri dei saldi» dei diversi comuni, le «riforme e i partiti magistrali». Un'ulteriore sezione risulta infine dedicata ai «libri dello stato civile», importante innovazione introdotta dalla dominazione francese nell'amministrazione delle comunità toscane e mantenuta nelle nuove comunità restaurate dal 1817.[69]

L'attribuzione alle comunità del compito di partecipare all'organizzazione della leva militare comportò lo stratificarsi presso la cancelleria della documentazione relativa alla «Deputazione comunale di leva» (istituita nel 1820),[70] della quale il cancelliere fungeva da segretario dal 1826;[71] al contempo, nella cancelleria vennero concentrati i fondi documentari della «Divisione» (istituita nel 1827)[72] e poi del «Circondario di acque e strade» (1838),[73] affidati a un ingegnere competente in materia di strade, corsi d'acqua, fabbriche comunitative e lavori pubblici in genere, per un territorio che fino al 1850 giunse a comprendere buona parte delle comunità della

monte pio confluì nell'archivio della congregazione di carità e assieme a quest'ultimo nell'archivio comunale.

[68] Il gonfaloniere assunse infatti un ruolo di preminenza sugli altri ufficiali comunali, costituendo di fatto il referente del potere centrale. Godeva di ampi poteri di supervisione sull'attività economica del comune e sui lavori pubblici e ottenne competenze specifiche in materia di polizia ed ordine pubblico, assumendo in parte le funzioni svolte in tal senso dal *maire* francese (*Bandi e ordini*, 23, n. XCVII, regolamento del 16 settembre 1816).

[69] *Leggi del Granducato*, IV, pp. 142-43 (1817 giugno 18); ACMSS 1255-1312, «Registri di stato civile», 2104-2119, «Registri dei nati, battezzati e morti»; sull'argomento v. Cardinali (a cura di), *L'archivio preunitario del comune di Monte San Savino*..., pp. 70ss.

[70] *Bandi e ordini*, 27, n. XL, (1820 aprile 29).

[71] *Bandi e ordini*, 33, n. L (1826 agosto 8); v. anche ACMSS 1685-1697, «Deputazione comunale, poi Consiglio di reclutamento».

[72] ACMSM 1393, «Carteggio del gonfaloniere Piermannino Galletti», cc. n.n., lettera della Camera di soprintendenza comunitativa, alla data; v. anche ACMSM 1730, «Spoglio delle leggi, circolari, istruzioni provenienti dalla soprintendenza al corpo degli ingegneri», rescritto sovrano del 3 gennaio 1827, cc. n.n.

[73] *Leggi del Granducato*, XXV/II, pp. 461-65.

Valdichiana,[74] dell'«Ingegnere comunale» (1850-1865)[75] e della «Delegazione di governo»,[76] comprendente le comunità di Monte San Savino, Civitella e Lucignano, con funzioni di polizia giudiziaria ed amministrativa.

Un nuovo inventario, redatto nel 1837,[77] presenta le unità archivistiche seguendo l'ordine topografico, con la numerazione di corda che procede per stanza, scaffale e palchetto,[78] e con l'indicazione degli estremi cronologici e della comunità cui la documentazione pertiene. Grazie anche alla maggiore uniformità del materiale archivistico descritto, risulta adesso strutturato con progressiva completezza e chiarezza il più consistente fondo degli atti giudiziari, accresciutosi nel frattempo degli atti civili e criminali del vicario regio (1772-1808),[79]

[74] Dopo la definizione dei rilevamenti per il nuovo catasto particellare, il territorio toscano venne organizzato in circondari di acque e strade, con provvedimento del 1° novembre 1825 (*Bandi e ordini*, 32, n. LXXXIII) e successivo regolamento del 10 dicembre 1826 (*Leggi del Granducato*, XIII/II, pp. 1-128). La comunità di Monte San Savino, assieme a quelle di Foiano, Marciano, Lucignano, Civitella, Sinalunga e Torrita, venne inserita inizialmente nel circondario di Cortona, finché nel 1827 fu creata la divisione, poi circondario, di Foiano (poi di Monte San Savino), con competenza sulle comunità di Lucignano, Foiano, Marciano, Monte San Savino e Civitella. Tali complesse vicende sono ricostruite in Cardinali, Floria (a cura di), *L'archivio preunitario del comune di Monte San Savino*..., pp. 263-64. Un inventario analitico di queste carte in ACMSS 2180, «Inventari dei beni mobili, dei luoghi pii, del pretorio e della cancelleria».

[75] Il 27 dicembre 1849 (*Bandi e ordini*, 57, n. CCLII) vennero soppressi i circondari di acque e strade e il territorio toscano fu ripartito in venti distretti, diretti ciascuno da un ingegnere distrettuale. All'interno del compartimento di Arezzo, l'ingegnere distrettuale di Foiano svolgeva funzioni di consulenza in materia di lavori pubblici per le comunità di Foiano, Monte San Savino, Civitella, Lucignano, Marciano, Cortona e Castiglion Fiorentino. La documentazione conservata a Monte San Savino è relativa solo a quella comunità (ACMSS 1809-1818, «Ingegnere distrettuale»).

[76] *Bandi e ordini*, 57, n. CCXXXVII [1849 dicembre 7]; la documentazione prodotta dal delegato di governo di Monte San Savino è contenuta in ACMSS 3115-3122.

[77] La redazione del nuovo inventario, stabilita con deliberazione del 26 settembre 1837, venne approvata il 29 novembre dello stesso anno; il 21 giugno del 1838 l'operazione di numerazione delle filze risultava completata (ACMSS 1351, «Deliberazioni ed atti», cc. 83r, 91v e 118v).

[78] ACMSS 2182, «Inventario dei libri e filze esistenti nel pubblico e archivio della cancelleria comunitativa del Monte S. Savino, compilato l'anno 1837».

[79] *Legislazione toscana*, XXX, pp. 367-68; *Bandi e ordini*, 6, n. LXXVIII [1772 settembre 30]; *Legislazione toscana*, XXXI, pp. 311-454. La competenza criminale si estendeva al territorio delle podesterie di Monte San Savino e Civitella, nonché dal 1784 (*Bandi e ordini*, 12, n. XXXV [1784 giugno 12]) anche a quello delle podesterie di Foiano e Lucignano, quest'ultima inizialmente costituita in vicariato autonomo (*Legislazione toscana*, XXX, pp. 369-70). Contestualmente, la podesteria di Foiano si estese al territorio del comune di Badicorte e a quello della soppressa podesteria di Marciano.

nuovamente istituito nel 1814,[80] e degli atti civili del giudice di pace (1808-1814),[81] mentre nella descrizione degli altri settori documentari le unità sono presentate senza un ordine apparente. Nella terza stanza risultavano infatti collocati i «dazzaioli della moderna amministrazione» (relativi al dazio, alle rendite comunitative e alla tassa di famiglia di Monte San Savino e dei comuni soppressi a partire dal 1815) e «libri diversi di antica e moderna amministrazione», titolo sotto il quale erano ricondotte unità di datazione e contenuto estremamente eterogenei.[82] Nella stessa stanza trovava posto la sezione degli atti catastali dei comuni: 199 unità comprendenti sia gli estimi e gli arroti del «vecchio catasto» descrittivo (dal 1425) sia la documentazione del «nuovo catasto» particellare, attivato nella zona dal 1842. Gli atti catastali di Civitella (224 unità) costituivano un raggruppamento distinto di cui facevano parte anche i documenti relativi alle imposizioni dirette di quella podesteria (417 unità). La quinta ed ultima stanza (essendo la quarta destinata «ad uso di udienza del cancelliere pro tempore e per le adunanze magistrali») era occupata dalle deliberazioni dei diversi ufficiali di Monte San Savino (grasceri, fiumai, viai, di macina, abbondanzieri, ecc.) e dei comuni minori, che costituivano una sezione di 96 unità archivistiche a datare dall'anno 1470. Seguivano altri raggruppamenti costituiti da atti della tassa di macina e da «saldi di antica e moderna amministrazione» (76 unità), da filze dei cancellieri e dei *maires*, dai registri dello stato civile (31 unità) e da una raccolta di «leggi e bandi». Altra documentazione proveniente dalla soppressa cancelleria di Civitella

[80] All'interno del nuovo commissariato di Arezzo istituito nel 1814 (*Leggi del Granducato*, I/I, pp. 333-58, «Riforma dei tribunali e dei magistrati della Toscana» [1814 ottobre 13]), la cui articolazione venne sancita nel 1816 (*ibidem*, III, pp. 129-30, «Circoscrizione assegnata ai governi e commissariati» [1816 aprile 2]), in Valdichiana vennero ricostituite le podesterie di Lucignano, Foiano e Civitella, comprese nel vicariato di Monte San Savino.

[81] *Bollettino delle leggi dell'Impero francese*, III, pp. 11-27 [1808 agosto 16].

[82] Si tratta dei capitoli di sottomissione e statuti di Monte San Savino e dei comunelli, degli atti del cancelliere (memorie, livelli, obblighi), dei libri dei saldi di diversi uffici e di copie di leggi e regolamenti. Abbozzi di partizioni seriali si individuano per gli inventari, le filze di produzione del provveditore di strade e dell'ingegnere di circondario, i registri di mandati e repertori di assegnazioni comunali, i registri di imborsazioni e tratte, le filze relative all'arruolamento militare, le filze di carteggi del gonfaloniere e i registri dell'imposizione sui fiumi dal 1818 al 1841.

era infine descritta secondo partizioni contenutistiche specifiche.[83] La novità più rilevante presente nell'inventario del 1837 consiste nella descrizione della documentazione già conservata nella cancelleria di Civitella e che, a seguito della sua soppressione avvenuta nel 1835, era confluita nell'archivio della cancelleria di Monte San Savino, la quale ne aveva ereditato le funzioni.[84] In particolare, si tratta di atti civili e criminali dei podestà di Civitella (1413-1835), dei documenti della comunità di Civitella e dei comuni soppressi nel 1774 (Badia al Pino, Ciggiano, Cornia, Montarfone, Montoti, Oliveto, Tegoleto, Viciomaggio e Tuori)[85] e delle filze della soppressa cancelleria.

La situazione fotografata dall'inventario del 1837 era tuttavia destinata a cambiare di lì a poco, in quanto la riunione della vicecancelleria di Lucignano (soppressa nel 1784 ed aggregata a quella di Foiano)[86] alla cancelleria di Monte San Savino, avvenuta nel 1838,[87] comportò infatti – non diversamente da quanto era avvenuto nel 1835 per Civitella – il trasferimento al Monte dell'archivio della vicecancelleria soppressa, fatto che rese tra l'altro necessari ulteriori lavori di ampliamento dei locali di deposito.[88] Un elenco dei «libri e filze» della «soppressa residenza di Lucignano» venne redatto nel 1839,[89] in concomitanza con il trasferimento a Monte San Savino di diverse filze dei cancellieri e dei gonfalonieri di Lucignano, di materiale relativo al catasto descrittivo e particellare, di documentazione dell'antico comune, della comunità di Lucignano e di diversi luoghi pii.[90] A seguito dell'ampliamento delle competenze territoriali del cancelliere di Monte San Savino, a Civitella prese stabile dimora un

[83] La documentazione era così distribuita: filze di cancelleria, deliberazioni di Civitella e dei comuni soppressi, libri dei saldi, registri dei nati, matrimoni e morti, inventari e altro materiale di cancelleria, arruolamento militare, affari di strade, assegnamenti e mandati, raccolte di leggi.

[84] La cancelleria di Civitella venne soppressa con motuproprio del 5 giugno 1835 e aggregata a quella di Monte San Savino; a Civitella si insediò un aiuto cancelliere a partire dal 1° agosto 1835 (ACMSS 1350, «Deliberazioni ed atti», p. 1).

[85] *Legislazione toscana*, XXXII, pp. 149-56 [1774 novembre 14].

[86] *Bandi e ordini*, 12, n. LIV [1784 agosto 31].

[87] *Bandi e ordini*, 45, n. LXXXVIII [1838 dicembre 5, pubblicato con notificazione del 10 dicembre].

[88] ACMSS 1352, «Deliberazioni ed atti», cc. 23ss [a partire dal 1838 dicembre 28].

[89] Successivi aggiornamenti all'inventario del 1837 vennero redatti con cadenza annuale fino al 1865.

[90] Si tratta di poche unità relative alla fraternita di Lucignano, all'eredità Spagna-Stefani e alle compagnie di Carità, di Santa Croce e della SS. Annunziata.

suo aiuto, che continuò ad agire *in loco* almeno fino al 1850,[91] mentre a Lucignano si recava periodicamente da Monte San Savino un altro aiuto o vicecancelliere: entrambi si occuparono, da quel momento, di trasferire periodicamente presso l'archivio della cancelleria il materiale documentario prodotto. Come detto in apertura, l'archivio di Monte San Savino acquistò così dimensioni quantitative di rilievo, tenuto conto anche dell'ulteriore accrescimento della documentazione sino all'abolizione delle cancellerie nel 1865.[92]

Alla politica di concentrazione archivistica adottata dallo Stato toscano, che aveva consentito la formazione di simili complessi documentari, fece seguito, com'è noto, l'atteggiamento dello Stato unitario tendente a far defluire i diversi fondi verso gli uffici e le istituzioni del nuovo apparato amministrativo.[93] In conformità con le nuove disposizioni, dopo il 1865 presso i comuni di Civitella e Lucignano vennero quindi trasferite le carte appartenenti alle relative comunità granducali, mentre rimasero *in loco* quelle degli antichi comuni di Monte San Savino, Gargonza, Palazzuolo, Alberoro e Montagnano, già riuniti nella comunità del Monte all'epoca delle riforme leopoldine di fine Settecento. Probabilmente in concomitanza con questo spostamento, anche se ciò non è documentato, tornarono a Lucignano anche i documenti delle magistrature giudiziarie, relativamente alle quali nel 1870 un regio decreto dispose il trasferimento presso la pretura competente per territorio,[94] che nel nostro caso aveva sempre sede a Monte San Savino. Nella seduta del 6 ottobre 1870 il consiglio comunale deliberò così l'ingrandimento dell'archivio pretorile, destinato a ricevere gli atti civili e criminali dei soppressi tribunali toscani, fino ad allora conservati presso l'archivio della cancelleria; gli atti in questione pervennero in modo frammentario per quanto concerne il vicariato regio e al completo solo per la pretura granducale, per passare in seguito all'Archivio di Stato di Arezzo, mentre i documenti dei tribunali più antichi, compresi quelli di Civitella, non furono mai trasferiti e rimasero presso il comune di Monte San Savino. Infine, l'attribuzione delle funzioni di conservazione catastale già esercitate dai cancellieri come uffi-

[91] Archivio comunale di Civitella in Valdichiana 398-399, «Carteggio dei cancellieri e dei vicecancellieri».

[92] Cfr. *supra* la nota 1.

[93] Antoniella, *Cancellerie comunitative*..., pp. 31-32.

[94] R.D. 1° settembre 1870, n. 5859.

ciali del censo (1848)[95] agli uffici delle tasse e del demanio[96] determinò il passaggio presso l'agenzia (poi ufficio distrettuale) delle imposte dirette di Monte San Savino della documentazione estimale dei comuni della soppressa cancelleria, documentazione confluita anch'essa successivamente nell'Archivio di Stato di Arezzo.[97]

[95] *Bandi e ordini*, 55, n. LXXXVIII [1848 marzo 9], tit. VII.

[96] R.D. 26 luglio 1865, n. 2455.

[97] Le unità appartenenti al catasto descrittivo (1425-1832) conservate presso l'Archivio di Stato di Arezzo sono le seguenti: per Monte San Savino, 30 registri di estimi, 7 libri della lira, arroti e volture; per Lucignano, 3 registri di estimi, 5 libri della lira, arroti e volture; per Civitella, 17 matrici di estimo, 43 registri di estimi, 9 libri della lira, arroti e volture. Le unità relative al catasto particellare: per Monte San Savino, 5 campioni e 43 supplementi (fino al 1940 circa), 11 manuali di corredo ai libri estimali (fino al 1870); 1 repertorio alfabetico dei possidenti, 3 arroti e stati di cambiamento (fino al 1865); per Lucignano, 4 campioni e 25 supplementi (fino al 1940 circa), 3 manuali di corredo ai libri estimali (1834-1870), 3 arroti e stati di cambiamento (fino al 1878); per Civitella, 5 campioni e 55 supplementi (fino al 1940 circa), 10 manuali di corredo ai libri estimali (fino al 1870), 2 arroti e stati di cambiamento.

FRANCESCO SENATORE

GLI ARCHIVI DELLE *UNIVERSITATES* MERIDIONALI: IL CASO DI CAPUA ED ALCUNE CONSIDERAZIONI GENERALI*

1. *Una lunga premessa necessaria: che cos'è l'*universitas*?*

Nella storia e nella storiografia del Mezzogiorno medievale e moderno il termine *universitas* indica comunemente, senza bisogno di ulteriori precisazioni, uno specifico ente collettivo: la *universitas civium* o *universitas loci*, che si autogoverna entro certi ambiti e con determinati poteri tradizionali, in dipendenza da un'autorità superiore di varia natura (regia, feudale, cittadina) con la quale contratta in occasioni ordinarie o straordinarie (dedizioni, rese, passaggi di signoria o di dinastia) sia la propria costituzione (e la riforma della stessa), sia le modalità, talvolta anche la consistenza, delle proprie contribuzioni in denaro e in servizi.[1] La medesima forma giuridica ed istituzionale (l'*universitas*) connota dunque realtà insediative e

* Sono state adottate le seguenti abbreviazioni: ABCT = Archivio della badia della SS. Trinità di Cava de' Tirreni; ASSa = Archivio di Stato di Salerno; BMC = Biblioteca del Museo provinciale campano di Capua; BMC, *Archivio* = Biblioteca del Museo provinciale campano di Capua, *Archivio comunale di Capua*; Mazzoleni = J. Mazzoleni (a cura di), *Le pergamene di Capua*, 2 voll., Napoli 1957-1960; Taglé 1504-1506; Taglé 1508, 1516-1517; Taglé 1558-1562; Taglé 1562-1565; Taglé 1581-1589 = R. Taglé (a cura di), *Dall'archivio storico comunale. Regesto delle delibere* [1504-1506; 1508, 1516-1517; 1558-1562; 1562-1565; 1581-1589], 5 voll., Comune di Cava de' Tirreni 1997-2002; Trinchera = F. Trinchera (a cura di), *Codice aragonese o sia lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi di Napoli*, 3 voll., Napoli 1866-1874. Nel testo si rinvia sinteticamente ai repertori dell'archivio comunale capuano (*Libretto dei privilegi*, *Libro d'oro*, *Primo libro dei capitoli*, *Libro degli uffici*, *Repertorio Perrotta*, *Repertorio Manna I* e *Repertorio Manna II*), descritti nell'*Appendice*.

1 Profili brevi ma efficaci dell'organizzazione e del funzionamento delle università cittadine meridionali sono in G. Coniglio, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo V. Amministrazione e vita economico-sociale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1951, pp. 28-42; G. Muto, *Istituzioni dell'*universitas *e ceti dirigenti locali*, in *Storia del Mezzogiorno*, IX: *Aspetti e problemi del medioevo e dell'età moderna*, Edizioni del Sole, Roma 1991, pp. 17-67. Sempre utile è la lettura di F. Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, Signorelli, Bologna 1929. Della vasta bibliografia al riguardo preferisco segnalare solo due ottimi lavori recenti: G. Vallone, *Riflessioni sull'ordinamento cittadino del Mezzogiorno continentale*, «Rivista internazionale di diritto comune», 2 (1991), pp. 153-74, ora in Id., *Feudi e città. Studi di storia giuridica e istituzionale pugliese*, Congedo, Galatina 1993, pp. 9-26; A. Airò, *Per la storia dell'*universitas *di Taranto nel Trecento*, «Archivio storico italiano», 158 (2000), pp. 29-84.

politiche assai diverse, dal villaggio rurale alla città, alla sua stessa articolazione interna: non esisteva differenza formale non solo tra una università demaniale e una feudale, ma neppure tra l'università generale di un centro e le plurime università che, a livello inferiore, rappresentavano – stabilmente o occasionalmente – parti sociali o parti del territorio.[2] Le diverse dimensioni demografiche e territoriali e il diverso peso politico ed economico determinavano ovviamente sia il grado di complessità delle istituzioni comunitarie sia la cultura politica e (ciò che interessa specificamente in questa sede) archivistica delle singole università.

Sorprendentemente, in Italia il termine 'università' non pare essere di immediata comprensione al di fuori dei confini storiografici meridionali. Si pensi solo che esso manca in questo senso nell'*Enciclopedia italiana*[3] e che, più recentemente (2002), non si trova nessun riferimento all'uso assoluto della parola 'università' nel *Grande dizionario della lingua italiana* fondato da Salvatore Battaglia, che pur segnala l'accezione di «insieme delle persone che costituiscono una popolazione, una cittadinanza».[4] Eppure, nelle monarchie italiane

[2] Tra XIII e XIV secolo esistevano in alcune città meridionali una *universitas nobilium* e una *universitas popularium*, entrambe soggetti attivi nella collettazione fiscale. Più frequente è, a partire dal XV secolo, la distinzione delle università per territorio: avevano in genere una propria università i casali (o suffeudi, ma la dipendenza dal centro non era necessariamente a titolo feudale), che giuridicamente non erano *de corpore* e che quindi erano soggetti fiscali (G. Vallone, *Istituzioni feudali nell'Italia meridionale. Tra medioevo ed antico regime. L'area salentina*, Viella, Roma 1999, pp. 217-24). Per un'ampia casistica e una bibliografia sulle istituzioni cittadine nei due regni di Sicilia: E. I. Mineo, *Città e società urbana nell'età di Federico III: le élites e la sperimentazione istituzionale*, in M. Ganci, V. D'Alessandro, R. Scaglione Guccione (a cura di), *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337)*, atti del convegno di studi (Palermo, 27-30 novembre 1996), «Archivio storico siciliano», s. IV, XXIII (1997), pp. 109-49; G. Vitolo (a cura di), *Città e contado nel Mezzogiorno tra medioevo ed età moderna*, Laveglia, Salerno 2005. Non esistono dati certi sul numero delle *universitates* nel Mezzogiorno e in Sicilia, se si eccettuano le informazioni fornite da G. M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, I, Gabinetto letterario, Napoli 1793[3], pp. 221-22, il quale segnala ben 2356 università per l'anno 1268 (da un ordine di Carlo II d'Angiò per l'elezione di giudici e mastri giurati), 1563 per il XVI secolo (il dato, tratto dal *De suffeudis* di Marino Frezza, è quindi riferito solo al regno di Napoli), 1994 per il 1669.

[3] E. Albertario, *Universitas*, in *Enciclopedia italiana*, XXXIV, Istituto della enciclopedia italiana, Roma 1937, p. 735, ove è presente solo una trattazione dell'*universitas* nel diritto classico e in quello giustinianeo, senza riferimenti alle città meridionali o europee.

[4] *Grande dizionario della lingua italiana*, XXI, UTET, Torino 2002, alla voce *Università*, § 2. Lo stesso dizionario registra anche gli usi di 'università' come «corporazione» e come «ente collettivo, di origine medievale» (con citazione secondaria di concessioni

(preferirei quest'aggettivo a quello di 'meridionali', onde comprendere anche le isole), il termine fu usato in tutti gli ambiti, lungo l'intero *ancien régime*, perché era la denominazione corrente, del tutto ovvia e dunque assolutamente non tecnica, del 'comune'.[5]

In verità, molti termini del linguaggio amministrativo e giuridico degli antichi stati italiani hanno subìto lo stesso destino della parola 'università', diventando incomprensibili ai più nel giro di poche generazioni, dopo i rivolgimenti del periodo napoleonico o, al massimo, dopo l'unificazione.[6] Tuttavia, è possibile che qualcos'altro abbia favorito l'oblio, nel linguaggio comune, del termine 'università', e cioè il tentativo, da parte delle *élites* culturali meridionali, di inserire la propria storia, improvvisamente

aragonesi all'«università dei Giudei» del Regno), ma è significativo che al § 3 (accezione classificata come pertinente alla storia del diritto) fornisca una spiegazione piuttosto confusa e sostanzialmente errata («ciascuno dei vari enti costituenti l'organizzazione di una comunità; l'insieme di magistrati di una comunità autonoma. – Anche: categoria sociale giudicante organizzata, lega, unione, confederazione»), fondandosi su tre attestazioni riguardanti proprio il Meridione e l'università come «ente giuridico collettivo»: una, chiarissima, dalla *Cronica* di Matteo Villani («Il Re e la Reina [...] entrarono nella chiesa di nostra Donna per aspettare i baroni e l'università di Napoli che gli conducessono nella città», ca. 1348); la seconda dell'illuminista pugliese Giuseppe Palmieri (che parla di «università e governatori» delle province del Regno); l'ultima dello scrittore calabrese Corrado Alvaro che, identificando nell'università il luogo di potere delle *élites* meridionali, la contrappone a contadini e pastori, i quali non hanno nessuna possibilità di essere in essa rappresentati o da essa protetti: «Fino a molto tardi, la società era rimasta quella di tipo antico, distribuita in due sole categorie, i borghesi, l'università come era chiamata, e i pastori e i contadini» (1958; la frase va compresa assegnando a «l'università» la funzione di apposizione di «borghesi»). Si noti, *per incidens*, l'acutezza dell'Alvaro, le cui parole corrispondono a quanto scrive Giancarlo Vallone: l'*universitas* meridionale «era la forma istituzionale con cui il patriziato gestiva i propri interessi» [1988] (in *Feudi e città*..., p. 124).

[5] Il *Lexikon des Mittelalters* (VIII, Lexma, München 1997, coll. 1247-49) contiene invece due ottime voci su *Universitas* e *Universitas civium*, dove però mancano riferimenti alle monarchie italiane.

[6] Pertanto, per rintracciare numerosi termini amministrativi italiani, risulta più proficua la consultazione di N. Tommaseo, B. Bellini, *Dizionario della lingua italiana*, 4 voll., UTET, Torino 1865-1879 (v. IV/2, alla voce *Università* § 2: «il comune, o tutto il popolo, d'una città, d'una provincia, d'un regno»), oltre che, ovviamente, di G. Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Le Monnier, Firenze 1881 (§ II: «la comunità, od il popolo constituito in comunità»; § V: «qualsivoglia altra consociazione avente qualità e diritti di singolare persona»); e del *Glossarium mediae et infimae latinitatis a Carolo Du Fresne domino Du Cange* [1678], Akademische Drucks-und Verlagsanstalt, Graz 1954 (ristampa dell'edizione 1883-1887), che dà di *universitas* una spiegazione che ben s'attaglia all'uso italiano meridionale: «nude pro incolarum urbis vel oppidi universitas, idem quod *commune*» (attestazione del 1271); «nostris *université* eodem sensu».

decaduta a storia regionale o locale dopo l'unità, nell'alveo della neonata tradizione nazionale.[7] Per compiere quest'operazione, il primo passo era infatti quello di adottare un linguaggio che fosse condiviso da tutti. L'università divenne, immediatamente, 'comune',[8] tanto che oggi, per far intendere il significato di 'università', si finisce per dire – ad esempio ai propri studenti universitari[9] – che «il comune si chiamava, nel sud, università». In questo modo, a ben vedere, si compie un'operazione di capovolgimento linguistico e storico. L'università non è affatto una 'forma', magari percepita come imperfetta, del comune dell'Italia centro-settentrionale. È vero esattamente il contrario: nella dottrina *universitas* è il termine utilizzato per connotare qualsiasi ente corporativo dotato di personalità giuridica e di autonomia: associazioni professionali, comunità religiose, comunità territoriali.[10] Dal punto

[7] M. Del Treppo, *Bartolommeo Capasso*, *la storia*, *l'erudizione*, in G. Vitolo (a cura di), *Bartolommeo Capasso. Storia*, *filologia*, *erudizione nella Napoli dell'Ottocento*, Guida, Napoli 2005, pp. 15-131, in particolare alle pp. 28-29 (ora riedito in M. Del Treppo, *Storiografia nel Mezzogiorno*, Guida, Napoli 2006, pp. 15-131). Ritengo preferibile evitare l'uso indiscriminato della definizione di comune per le università meridionali (tra le quali ci fu, peraltro, qualche comune) come fa, ad esempio, Giovanni Vitolo, non certo perché ignaro della complessità e tipicità della storia meridionale, ma proprio perché persegue l'obiettivo di recuperare il Mezzogiorno ad un comune linguaggio storiografico attraverso il costante e fruttuoso confronto con modelli e metodi di ricerca maturati in altri ambiti, italiani ed europei (G. Vitolo, *Tra Napoli e Salerno. La costruzione dell'identità cittadina nel Mezzogiorno medievale*, Carlone, Salerno 2001; Id., *Premessa* e *L'egemonia cittadina sul contado nel Mezzogiorno medievale*, in Id. [a cura di], *Città e contado*..., pp. 5-8 e 9-26).

[8] È significativo un episodio che vale la pena di ricordare: nel 1880 la prestigiosa Accademia Pontaniana (Napoli) bandì un premio destinato ad un lavoro sugli ordinamenti cittadini nel Regno dall'età normanna alla fine del XVIII secolo, cogliendo la giusta necessità – oggi particolarmente avvertita nella storiografia – di una considerazione unitaria del periodo in cui nel Regno, come nel resto d'Europa, nacquero e si stabilizzarono forme più complesse di organizzazione politica. Nel tema del concorso fu usata l'espressione «polizia municipale», chiarita con riferimento a «forma e attribuzioni nel governo de' comuni». Il premio fu vinto da Nunzio Federico Faraglia, il cui lavoro, intitolato *Il comune nell'Italia meridionale (1100-1806)*, pubblicato a spese dell'accademia (Napoli 1883), non era altro che una storia delle università meridionali. Il termine 'università', che ovviamente ricorreva infinite volte nel testo, non fu però considerato degno di comparire nel titolo.

[9] Si perdoni il bisticcio tra 'università' e 'universitari', che mette in difficoltà in primo luogo i nostri studenti e che risale alla medesima forma giuridica dell'*universitas civium* e dell'*universitas scholarium* o *magistrorum*.

[10] Valga il rinvio a P. Michaud-Quantin, *Universitas: expressions du mouvement communautaire dans le moyen âge latin*, Librairie philosophique Vrin, Paris 1970 e alle voci, corredate di bibliografia, del *Novissimo digesto italiano*: E. Palmieri, *Universitas*, XX, UTET,

di vista giuridico, ma anche da quello storiografico, potremmo dire insomma che l'*universitas* è il genere e che il comune è la specie. Assumere i comuni italiani centro-settentrionali – esperienza storica e politica di straordinaria portata – come modello implicito nella storia delle città e persino delle comunità minori è infatti pericoloso e impedisce un'ampia considerazione del fenomeno cittadino e comunitario su scala italiana ed europea. In quanto stati cittadini sovrani ('autocefali', per dirla con Weber) i comuni del Centro e del Nord d'Italia furono un'eccezione nel panorama europeo (e dunque anche in quello dell'Italia, data la limitatezza geografica dell'area di 'civiltà comunale'), dove i centri urbani e rurali furono tutti, o quasi, semplicemente 'autonomi', ma non 'autocefali'.[11]

I giuristi medievali esercitarono una lunga e proficua riflessione teorica sulle caratteristiche e sulle attribuzioni dell'*universitas* (qualsiasi *universitas*, non solo quella cittadina), partendo da alcuni celebri passi del *Corpus iuris civilis*, sui quali fu costruita, già nella seconda metà del XII secolo, un'organica dottrina.[12] Fu nell'ambito di questa riflessione che nel corso del XIV secolo si definirono, grazie all'apporto fondamentale dei canonisti, il concetto di *persona ficta*, archeti-

Torino 1975, pp. 121-23; G. Catalano, *Persona giuridica*. *Diritto intermedio*, XII, UTET; Torino 1965, pp. 1032-35.

[11] M. Weber, *Economia e società*, 2 voll., Edizioni di Comunità, Milano 1961 (traduzione italiana di *Wirtschaft und Gesellschaft*, Mohr, Tübingen 1922), II, p. 576. Il passo è valorizzato da G. Dilcher, *Germany*, in P. Blickle (ed.), *Resistance, Representation and Community*, Clarendon Press, Oxford 1997, pp. 229-35, in particolare a p. 229. È da osservare che Dilcher cita Weber a proposito delle città imperiali, la cui condizione politica era sotto molti aspetti simile a quella delle città meridionali e siciliane.

[12] Soprattutto D 3.4.7.1 (*Ulpianus*, *l. X ad edictum*): «Si quid universitati debetur, singulis non debetur: nec quod debet universitas singuli debent». Celebre fu la glossa accursiana a questo passo: «universitas nihil aliud est nisi singuli homines qui ibi sunt» (gl. *non debetur* ad D 3.4.7.1), che dunque negava il concetto astratto di *universitas* (e non «ente superiore astratto», ma mera somma degli abitanti sarebbe stata l'*universitas* meridionale in età normanno-sveva secondo M. Bellomo, *Società ed istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Giannotta, Catania 1982[4], pp. 286-301 e 315). Alcune interpolazioni post-giustinianee favorirono tuttavia l'interpretazione dell'*universitas* come ente astratto, che paradossalmente non cessa neppure quando si riduce ad un solo membro (D 3.4.7.2): E. Albertario, *Corpus e universitas nella designazione della persona giuridica*, in Id., *Studi di diritto romano*, I: *Persone e famiglie*, Giuffrè, Milano 1933, pp. 99-120, in particolare a p. 109. Per un profilo della dottrina medievale al riguardo, v. Michaud-Quantin, *Universitas*..., pp. 15-17, 26-44; A. Black, *The Commune in Political Theory in the Late Middle Ages*, in P. Blickle (hrsg.), *Theorien kommunaler Ordnung in Europa*, Oldenbourg, München 1996, pp. 99-112.

po della nostra 'persona giuridica', e quelli, gravidi di conseguenze, di collegialità e di rappresentanza.[13]

Già nei primi decenni del XII secolo concetti e termini del diritto riguardanti gli enti collettivi passarono nell'uso notarile ed amministrativo, calando sulle originali realtà politiche e sociali contemporanee le forme romanistiche.[14] Negli atti rogati dai notai per le comunità cittadine e non, gli *homines loci*, i *cives* o il *totus populus* diventarono ben presto e dovunque la *universitas hominum* o *civium*. La crescita politica dei centri urbani e rurali nel basso medioevo è dunque concomitante con l'interpretazione giuridica romanistica del fenomeno nell'ambito della categoria dell'*universitas*. È da segnalare che nelle fonti documentarie dell'Italia centro-settentrionale il sostantivo *commune*, come definizione dell'ordinamento cittadino, si affermò già alla metà del XII secolo, bloccando forse la diffusione di *universitas*, termine preferito dalla cancelleria del Barbarossa – non casualmente – nelle relazioni con le città a lui favorevoli.[15] Quando e se *universitas* scomparve del tutto nelle scritture dei comuni centro-settentrionali non saprei dire, ma certo ciò non avvenne né nella prassi documentaria delle altre aree della penisola e in ge-

[13] J. M. Najemy, *Stato, comune e 'universitas'*, in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna 1997, pp. 647-69. Per lo sviluppo del concetto di rappresentanza nell'ambito della riflessione sulla *universitas* v., oltre alla bibliografia indicata da Najemy, H. Hofmann, *Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins. 19. Jahrhundert*, Duncker & Humblot, Berlin 1998[2], pp. 192-236, che analizza il *Defensor pacis* di Marsilio da Padova, testo fondamentale al riguardo.

[14] Michaud-Quantin, *Universitas*..., pp. 47-57 segnala il termine nel 1105 in Puglia (Grumo e Bitetto): esso divenne presto abituale in tutto il regno normanno (Bellomo, *Società*..., p. 285, contrariamente a J.-M. Martin, *Le città demaniali*, in P. Toubert, A. Paravicini Bagliani [a cura di], *Federico II*, Sellerio, Palermo 1994, III [*Federico II e le città italiane*], pp. 179-95, in particolare a p. 180, che data *universitas* al XIII secolo); comparve intorno alla metà del XII secolo nel resto d'Italia (ma con minore frequenza in area comunale), nella Francia capetingia, nell'Impero; nel primo quarto del XIII secolo era assai diffuso nel Midi francese, in Aquitania, in Catalogna. Per la Provenza v. anche J. Drendel, *Localism and Literacy: Village Chancelleries in Fourteenth Century Provence*, in K. Fianu et D. J. Guth (éd.), *Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales: espace français, espace anglais*, actes du colloque international (Montréal, 7-9 septembre 1995), Fédération internationale des instituts d'études médiévales, Louvain-La-Neuve 1997, pp. 255-67, che a p. 256 riscontra la coincidenza tra la nascita del movimento comunale e l'adozione della forma giuridica *universitas* negli anni '30 e '40 del XII secolo.

[15] O. Banti, *'Civitas' e 'Commune' nelle fonti italiane dei secoli XI e XII* [1972], in G. Rossetti (a cura di), *Forme di potere e strutture sociali in Italia nel medioevo*, Il Mulino, Bologna 1977, pp. 217-32; Michaud-Quantin, *Universitas*..., p. 48.

nerale dell'Europa dello *ius commune*,[16] né nella letteratura giuridica. Analogamente, il termine *syndicus*, che nel *Corpus iuris civilis* definiva specificamente il procuratore di un ente collettivo,[17] si fece progressivamente più raro nell'Italia centro-settentrionale, mentre divenne la denominazione usuale del rappresentante o dei rappresentanti, via via stabilizzatisi, dell'*universitas* nelle monarchie italiane, oltre che, ad esempio, nell'Impero.

Grazie a questa comune base giuridica, dal XIII secolo in poi le *universitates* europee (e dunque anche le città-stato comunali) appaiono tutte fondate su una struttura simile. Il potere deliberativo risiedeva nell'assemblea generale (*concio*, *parlamentum*), ma poteva essere pienamente delegato a una ristretta cerchia di rappresentanti scelti per elezione o sorteggio (consigli particolari) all'interno di gruppi elitari locali, variamente definitisi nel corso del tempo. Le decisioni erano prese a maggioranza: prevaleva la *valentior pars*, un concetto che aveva anche implicazioni qualitative (Marsilio da Padova). Lo stesso funzionamento delle assemblee e dei consigli era basato su principi giuridici omogenei in tutt'Europa (costituzione di commissioni di esperti, convocazione *per praeconem*, con campanella o per iscritto, registrazione della discussione, voto individuale palese o segreto, ecc.).[18]

---

[16] Un verbale del comune di Modena del 1342, ad esempio, usa il termine *universitas* in una formula del tutto simile a quella usata per le riunioni universitarie meridionali (cfr. *infra* la nota 33): «in pleno et generali consilio populi et comunis universitatis et hominum civitatis Mutine representante universitatem dicte civitatis et districtus [...] convocato ac congregato» (C. Liotti, P. Romagnoli [a cura di], *I registri delle deliberazioni consiliari del comune di Modena dal XIV al XVIII secolo. Inventario*, con la supervisione di F. Valenti, Comune di Modena 1987, p. 16). Nel '400 la cancelleria e gli ambasciatori del ducato di Milano usavano, per indicare le università meridionali, il termine «comunità» (parla di tutti i «signori, comunità et speciale persone» l'ambasciatore Antonio da Trezzo, Aversa, 1464 novembre 10; di «comunità» dell'Aquila il suo collega Tommaso Tebaldi, Santo Spirito, 1464 dicembre 6: Bibliothèque Nationale de France, *Fond Italien*, 1590, f. 465 e Archivio di Stato di Milano, *Sforzesco* 213, cc. 83-84) o quello di «comuno» (di Ortona, Francesco Sforza, Milano, 1464 settembre 14: Archivio di Stato di Milano, *Sforzesco* 213, c. 172), ma comprendevano perfettamente il termine 'università', usato nelle *suprascriptiones* delle lettere e presente nei titolari di cancelleria.

[17] V. Crescenzi, *Le origini del* sindicus-procurator *a Siena (secc. XII-XIII)*, «Archivio storico italiano», 131 (1973), pp. 351-438 (le prime attestazioni del termine, che provano l'entrata del linguaggio romanistico nella prassi notarile e amministrativa, sono a Bari nel 1105, Parigi nel 1138, Siena nel 1186) ed E. Albertario, *Syndicus*, in Id., *Studi*..., pp. 124-30.

[18] E. Ruffini, *I sistemi di deliberazione collettiva nel medioevo italiano* [1927], in Id., *La ragione dei più. Ricerche sulla storia del principio maggioritario*, Il Mulino, Bologna 1977, pp.

Poiché, dunque, le città e villaggi meridionali dotati di personalità giuridica ai fini amministrativi interni e fiscali rientrano nella categoria generale dell'*universitas*, questo intervento ha trovato un suo legittimo spazio nel seminario del Centro studi di San Miniato dedicato ad «archivi di comunità, *universitates*, compagnie». Di primo acchito, tuttavia, sarebbe stato del tutto logica una collocazione nel precedente incontro dello stesso ciclo («L'archivio come fonte»), quello dedicato agli archivi pubblici. La questione, come abbiamo visto, non è meramente nominalistica. Aggiungiamo che sono da attribuire al nostro linguaggio e alla nostra prospettiva – entrambi più che legittimi, ovviamente – sia la distinzione tra il carattere 'pubblico' di una *universitas* cittadina e quello 'privato' di una confraternita,[19] sia quella, dal punto di vista delle dimensioni, tra una università cittadina e una rurale. Per i giuristi medievali, invece, non c'erano distinzioni formali tra le varie *universitates*, se si eccettua quella risalente a Sinibaldo de' Fieschi, tra i *collegia necessaria* (*civitates*, *burgi*, *ecclesiae*) e quelli *voluntaria* (*collegia professionum*, *negotiacionum*, *scholarium*).[20] Ciò non va dimenticato quando si comparano le

211-316; H. Keller, *Wahlformen und Gemeinschaftsverständnis in den italienischen Stadtkommunen (12.-14. Jh.)*, in R. Schneider, H. Zimmermann (hrsg.), *Wahlen und Wählen im Mittelalter*, Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Sigmaringen 1990, pp. 345-74; Najemy, *Stato*...; Hofmann, *Repräsentation*..., pp. 194-95, 202-209.

[19] La considerazione delle università cittadine come enti pubblici creò qualche difficoltà ai giuristi di età medievale e moderna: alcuni passi giustinianei, infatti, assimilavano le *universitates* ai *corpora*, legittimi sì, ma di natura privata. Il problema fu presto superato dai giuristi italiani sensibili all'esperienza comunale, che maturarono la concezione del comune come *res publica* a tutti gli effetti. Qualche scrupolo ebbero invece, e *pour cause*, i giuristi di ambiente monarchico. Ancora a fine XVIII secolo R. Pecori, *Del privato governo dell'università*, 2 voll., Donato Campo, Napoli 1770-1773, negava con forza la natura pubblica dell'università: «L'università sono un corpo civile privato, dunque hanno il diritto che spetta ad ogni corpo umano per la propria conservazione, vantaggio e bisogno, e può fare tutto ciò che appartiene alla sua privata, ed economica» (I, p. 18). Essa si occupa quindi di possessi comuni e di contribuzioni pubbliche, ma «ciò non ha niente di pubblico». Questo assunto – se ne rendeva ben conto il Pecori – era contraddetto sia dalle privative che le università imponevano ai cittadini, cosa inaccettabile per un corpo privato, sia dall'interventismo del principe (ad esempio nella modalità di tassazione, un tempo prerogativa delle università), giustificato quest'ultimo con la necessità di difendere il proprio interesse (ovvero garantire la solvibilità fiscale delle università). La questione era collegata anche a quella della personalità giuridica, e dunque della responsabilità civile e penale delle università nella teoria e nella prassi: K. Weidenfeld, *Les origines médiévales du contentieux administratif (XIV*e*-XV*e *siècles)*, De Boccard, Paris 2001, pp. 362-81, 388-94.

[20] E. Ruffini, *La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi (Innocenzo IV) ed in Federico Carlo di Savigny* [1898], in Id., *Scritti giuridici minori*, 2 voll., Giuffrè,

esperienze archivistiche e le prassi documentarie delle comunità medievali.[21]

La ricerca sulle città meridionali è stata a lungo viziata da giudizi stereotipati (la mancanza nel sud e nelle isole del comune inteso come laboratorio del 'senso civico', la negatività di forze giudicate come anticittadine, da un lato la monarchia, dall'altro la feudalità[22]): molto più proficuo è invece inquadrarne la storia in un ambito più vasto, quello della storiografia europea sul fenomeno comunitario (il *Kommunalismus* di Peter Blickle, ma già la *Genossenschaftstheorie* di Otto Gierke[23]), recuperando da un lato gli aspetti teorici e giuridici

Milano 1936, II, pp. 3-90 e Catalano, *Persona giuridica*..., p. 1034.

[21] A questo proposito è da riscontrare, ancora una volta, uno squilibrio tra le ricerche dedicate ai comuni centro-settentrionali, che hanno ovviamente attirato maggiori energie sia per l'eccezionalità del fenomeno, sia per l'oggettiva ricchezza documentaria, e quelle dedicate ai regni meridionali. Una lettura complessiva ed unitaria della documentazione medievale italiana ha invece portato avanti con originalità P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1991, che riscontra l'iniziale assenza di nette differenze nella struttura documentaria, dovunque caratterizzata da cartolari e *libri iurium*, cui vanno accostati i libri rossi meridionali (pp. 144-50 e 160). Insiste giustamente sull'opportunità di un più approfondito studio formale dei libri rossi pugliesi, di cui fornisce una prima descrizione tipologica, B. Sasse Tateo, *I 'libri rossi' di Puglia: una prima indagine*, in F. Magistrale (a cura di), *I protocolli notarili tra medioevo ed età moderna. Storia istituzionale e giuridica*, *tipologia*, *strumenti per la ricerca*, atti del convegno di studi (Brindisi, 12-13 novembre 1992), «Archivi per la storia», 6 (1993), pp. 263-71 (interessante è il paragone, peraltro non sviluppato, tra i libri rossi e i *Rotbücher* tedeschi); Ead., *Scrittura prammatica e memoria cittadina nel mezzogiorno tardo medievale: i 'libri rossi' di Puglia*, in C. Bastia, M. Bolognani (a cura di), *La memoria e la città. Scritture storiche tra medioevo ed età moderna*, Il nove, Bologna 1995, pp. 467-75.

[22] M. Del Treppo, *Medioevo e Mezzogiorno. Appunti per un bilancio storiografico. Proposte per un'interpretazione*, in Rossetti (a cura di), *Forme di potere*..., pp. 249-83; P. Corrao, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare*, in R. Dondarini (a cura di), *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, atti del convegno di studi (Cento, 6-7 maggio 1993), Comune di Cento 1995, pp. 35-60, in particolare alle pp. 35-41; Id., *Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siciliano*, in Chittolini, Molho, Schiera (a cura di), *Origini dello Stato*..., pp. 187-205, in particolare alle pp. 187-92.

[23] P. Blickle, *Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform*, 2 voll., Oldenbourg, München 2000 (un'efficace definizione in italiano di questo concetto storiografico, elaborato dallo studioso tedesco nei primi anni '80 del XX secolo, è in A. De Benedictis, *Politica*, *governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 386-91). Per la perdurante influenza storiografica del concetto di *Genossenschaft*, pur depurato delle originarie implicazioni ideologiche, nell'ambito della storia sociale d'Europa e del dibattito sul rapporto tra le esperienze di governo cittadino e le origini dello Stato (principi di rappresentanza, maggioranza, consenso, diritto di resistenza), v. G. Dilcher, *Zur Geschichte und Aufgabe des Begriffs Genossenschaft* e D. Willoweit, *Genossenschaftsprinzip und altständische Entscheidungsstrukturen in der frühneuzeitlichen*

della forma *universitas* che rimasero efficaci durante tutto l'*ancien régime* e che videro fiorire nel Meridione, fino al XVIII secolo, una specifica letteratura e manualistica giuridica,[24] approfondendo dall'altro la riflessione sul linguaggio politico all'interno dell'università e sui rapporti tra essa e le istanze politiche superiori.[25] Le necessarie indagini su singoli casi, in prosecuzione di una lunga tradizione di studi,[26] non devono infatti far dimenticare che, insistiamo ancora, tutte le *universitates* erano, dal punto di vista formale e giuridico, identiche, e che sia la loro costituzione, sia il loro quotidiano funzionamento amministrativo, sia la loro produzione normativa e documentaria non potevano prescindere da questa condizione.

Il discorso sugli archivi delle università meridionali sarà qui affrontato in prospettiva generale, considerando appunto l'*universitas* come forma giuridica e istituzione unica. Essendo impossibile una comparazione sistematica, ci limiteremo a esplorare il campo attraverso un caso eccezionale ma emblematico, quello di Capua, città demaniale di grande rilievo,[27] operando qualche confronto con altre università dei due regni di Sicilia e dell'area campana in particolare.

Staatsentwicklung, in G. Dilcher, B. Diestelkamp (hrsg.), *Recht*, *Gericht*, *Genossenschaft und Policey. Studien zu Grundbegriffen der germanistischen Rechtshistorie*, Erich Schmidt, Berlin 1986, pp. 114-23 e 126-38, e Blickle, *Resistance*... In Italia, la riflessione storico-giuridica e politica sull'*universitas* si è interrotta nel secondo dopoguerra per reazione all'uso fascista della categoria 'corporazione', che pure è legittimo utilizzare per definire tale istituto, come avviene fuori d'Italia: v. in proposito le illuminanti pagine di Najemy, *Stato*..., pp. 668-69.

[24] Si vedano le opere di Giovanni Galluccio, Agostino Caputo, Carlo De Iorio, Rocco Pecori, Giuseppe Basta (secoli XVI-XVIII), i commenti alla prammatica *De administratione universitatum* di Pietro Follerio, Giovan Paolo Montanaro, Michele Zappullo. Abbondante è la produzione di 'pratiche' per gli ufficiali locali e di trattati e manuali sulla procedura del sindacato.

[25] A questo proposito segnalo la ricerca preziosa, anche per la sperimentazione metodologica, di A. Airò, *La scrittura delle regole. Politica e istituzioni a Taranto nel Quattrocento*, tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale (XV ciclo), Università degli Studi di Firenze, 2005.

[26] Per il Mezzogiorno continentale si può ora consultare Vitolo (a cura di), *Città e contado*...; per la Sicilia v. Corrao, *Città*..., pp. 57-58 e Mineo, *Città*... Utili risultano le bibliografie sulla produzione statutaria.

[27] Una rapida informazione sulle vicende bassomedievali della città si ricava da I. Di Resta, *Capua*, Laterza, Roma-Bari 1985, ma è consigliabile ricorrere anche alle promettenti ricerche di M. Merola, *Ceti cittadini e tessuto urbano di Capua*, «Quaderni meridionali», 31 (2000), pp. 3-28 e di A. Vendemia, *L'ampliamento del contado: Capua nei secoli XIV-XV*, in Vitolo (a cura di), *Città e contado*..., pp. 167-85. Mi permetto inoltre di rinviare a F. Senatore, *Cerimonie regie e cerimonie civiche a Capua (secoli XV-XVI)*, in G.

2. *Il 'quaderno dell'università', punto di raccordo dell'attività amministrativa*

Perché Capua? Perché il suo ricco archivio conserva ancora – caso assai raro nell'Italia meridionale – alcuni 'quaderni dell'università' relativi al XV secolo (e precisamente a 10 annualità nel periodo 1467-1494), registri di straordinaria utilità per la conoscenza della vita amministrativa e della prassi documentaria di una università del regno di Napoli.[28]

Il quaderno dell'università era tenuto dal sindaco, che a Capua era un ufficiale retribuito, con mandato annuale. Egli cumulava in sé le funzioni di rappresentante stabile della città e di cancelliere, era insomma più un 'tecnico' che un 'politico', benché ovviamente reclutato all'interno dell'*élite* cittadina. Nel quaderno erano registrati, in ordine cronologico, i verbali delle riunioni dei Sei eletti e del consiglio dei Quaranta, i due organismi di governo di Capua,[29] con tutte le loro deliberazioni (statuti e regolamenti, nomina di ufficiali, missioni, appalti, lavori pubblici, prezzi dei generi alimentari,

Petti Balbi, G. Vitolo (a cura di), *Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra medioevo ed età moderna*, Laveglia, Salerno 2007, pp. 151-205.

[28] BMC, *Archivio* 5: solo le registrazioni relative a 6 anni indizionali sono complete. Espongo qui i primi risultati di una ricerca ancora in corso, limitando i rinvii puntuali ai singoli quaderni. Sull'archivio capuano cfr. *infra* l'*Appendice*. Per l'epoca e la ricchezza informativa ai quaderni di Capua può essere accostato solo l'analogo registro di Malta (1450-1498), università demaniale del regno di Sicilia, edito da G. Wettinger (a cura di), *Acta iuratorum et consilii civitatis et insulae Maltae*, Associazione di studi Malta-Sicilia, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo 1993. I preziosi «libri reformationum» dell'Aquila (dal 1467), come si vedrà *infra*, nota 45, non rientrano nella tipologia del «quinternus universitatis».

[29] Si tratta della tipica struttura dirigente di una università meridionale in epoca angioino-aragonese e vicereale (Calasso, *La legislazione*..., pp. 231-65): essa era amministrata da un ristretto gruppo di cittadini eletti per un periodo limitato di tempo (in questo caso sei, con mandato quadrimestrale, definiti «Sex electi ad regimen et gubernacionem civitatis Capue» o semplicemente «Sei»), ai quali si aggiungeva il sindaco (nel corso del XV secolo divenne ovunque un ufficiale stabile, che bisogna tenere distinto dai rappresentanti occasionali, ancora chiamati «sindaci»). A Capua, come in molti altri centri del regno di Napoli, un più stabile controllo del potere era stato ottenuto dai ceti dirigenti locali mediante la creazione di un corpo istituzionale intermedio, il «consiglio dei Quaranta», che monopolizzava le prerogative originariamente detenute dall'*universitas* in assemblea plenaria, ponendo fine alle incertezze e ai disordini del parlamento generale. È da precisare che tale articolazione istituzionale dell'*universitas* meridionale è documentata generalmente nel XV secolo. Più risalenti sono al proposito le fonti siciliane, a testimonianza probabilmente di un più antico sviluppo dell'ordinamento universitario, già delineato – con qualche differenza rispetto al continente – nei primi decenni del XIV secolo (Mineo, *Città*...).

igiene, accensione di mutui, elemosine). Si aggiungono capitoli o lettere del re e suoi ufficiali (inseriti nei verbali perché pubblicati in consiglio), notizie di processi in cui è coinvolta l'università, di pagamenti vari, ecc.

La denominazione, scelta da chi scrive, di 'quaderno dell'università' si ispira alla nota marginale di un registro capuano, che usa in senso generico (cioè senza riferimento alla fascicolazione) il termine «quintern*us* universitatis» per il quaderno, a cura del sindaco, «in quo annotantur et scribuntur negocia et facta universitatis».[30] Nelle intestazioni, i quaderni vengono invece definiti come «Statuti et ordinacione facte per la magnifica cità de Capua circa lo regimento et governo de epsa cità» (1467-1468); «Quaternus omnium ordinacionum et statutorum» (1470-1471), con riferimento al loro contenuto normativo; o semplicemente «Quaterno» (1473-1474), «Quaterno de sendecato» (1474-1475), «Libro delo sindacato» (1493), con riferimento al loro autore.[31] Denominazioni analoghe hanno i quaderni di Cava [de' Tirreni] (SA) nel 1508 e 1516 («Quinternus», «Decreta et ordinationes universitatis»), di Castellammare [di Stabia] (NA) nel 1513 («Quinternus ordinationum et decretorum»), di Tricarico (MT) nella seconda metà del Cinquecento («Liber ordinationis»).[32]

I quaderni di Capua presentano significative oscillazioni nelle modalità di compilazione: dal latino al volgare; dalla registrazione diretta alla – più comune – copia da minute precedenti; dalla verbalizzazione ancora legata alla tradizione notarile e alla cornice dell'*instrumentum*,[33] a quella pienamente cancelleresca, completa di

[30] *Primo libro dei capitoli*, ff. 48-49: è una nota in calce ad alcuni capitoli del 1471, che si dicono «ascripta et annotata per sindicum in quinterno universitatis huiusmodi in quo annotantur». I capitoli sono effettivamente presenti nel quaderno del 1470-1471, in BMC, *Archivio* 5, ff. 32v-33.

[31] BMC, *Archivio* 5, ff. 1r, 32r, 85r, 103r (intestazioni), 131v, 134v, 143r, 146v (rinvii interni del 1493).

[32] Taglé 1504-1506, pp. 15, 61. L'unico registro di Castellammare pervenutoci, del 1513, è edito in G. D'Angelo, M. Di Maio, A. Di Martino (a cura di), *L'archivio storico comunale*, Comune di Castellammare di Stabia 1982, p. 39. A Tricarico nella seconda metà del Cinquecento il sindaco aveva, come a Capua, l'incombenza di verbalizzare le delibere dell'università in un «liber ordinationis» o «libro dell'ordini», identificato all'interno dell'archivio mediante il nome del sindaco, senza che vi fosse cioè una serie archivistica autonoma (C. Biscaglia, *Il* liber iurium *della città di Tricarico*, 2 voll., Congedo, Galatina 2003, I, pp. 154-55; II, pp. 55, 64, 89, 109).

[33] All'indicazione della data, spesso abbreviata come nei protocolli notarili («eodem die...») segue la formula della *congregatio* con la menzione del luogo e dell'approvazione del capitano, talora presente. Questa formula, che in differenti varianti sembra la più

proposte, voti espressi dai singoli e delibera finale, con anticipazione di quanto fu stabilito in un regolamento capuano del 1561.[34] In un caso ci si accontenta della sintetica indicazione delle decisioni prese, magari richiamate quando si contabilizza un'uscita ad esse collegata, verbalizzando solo le riunioni dei Quaranta e non quelle dei Sei. Lettere ricevute, statuti e regolamenti non sono inseriti integralmente nei verbali da tutti i sindaci, notai tranne che in un caso.[35]

Nel 1491, nell'ambito di quella che, con definizione suggestiva benché anacronistica, Coniglio definì una vera e propria «riforma» della «vita amministrativa delle città demaniali»,[36] una serie di capi-

antica e diffusa, è comune alle varie tipologie di *universitas* ed è utilizzata nelle più antiche registrazioni notarili di riunioni universitarie. Segnaliamo a mero titolo di esempio alcuni *instrumenta* attestanti: la nomina di sindaci a Cervaro (FR) nel 1273, in Faraglia, *Il Comune*..., p. 29; la pubblicazione di una lettera del giustiziere di Sicilia a Bitonto (BA) nel 1275, in D. A. De Capua (a cura di), *Libro rosso della università di Bitonto (1265-1559)*, Liantonio, Palo del Colle 1987, pp. 81-84; la riunione dell'«universitas iudeorum terre Montis S. Iuliani» – oggi Erice (TR) – nel 1298, in A. Salinas, *Di un registro notarile di Giovanni Maiorana notaio di Monte San Giuliano nel secolo XIII*, in «Archivio storico siciliano», 8 (1883), pp. 435-62, in particolare a p. 456; la quietanza emessa da una comunità monastica femminile napoletana nel 1468 (I. Blaha [a cura di], *Napoli. Antonino de Campulo [1468]*; D. Romano [a cura di], *Anonimo [1495-1496]*, Athena, Napoli 1996, pp. 21-23).

[34] I capitoli della cancelleria del 10 febbraio 1561 dispongono la registrazione in «quinterno appartato» di tutti i consigli, con «intimacioni [convocazioni], prepositioni [punti da discutere], voti e conclusioni per extensum» (*Repertorio Manna I*, f. 26v). Finora gli spogli effettuati sui libri di cancelleria capuani hanno confermato il rispetto di questa norma nel XVI-XVII secolo, norma ribadita nei capitoli di diverse università meridionali nello stesso periodo, in conformità, del resto, con la prassi diffusa nel resto d'Italia: si veda l'esempio di una città dominata come Pescia (M. Braccini [a cura di], *Le deliberazioni del comune di Pescia [1526-1532]. Regesti*, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2000). Tale prassi segna l'affrancamento definitivo delle pratiche di registrazione dal modello dell'*instrumentum*, pur essendo i cancellieri capuani (e non solo) sempre notai in età moderna, con l'eccezione di Gian Antonio Manna: v. gli elenchi dei cancellieri in BMC, *Archivio* 6, ff. 153ss.; BMC, *Archivio* 843 (*Libro degli uffici*), ff. 28ss; l'obbligo di essere notai è del resto implicito nel regolamento per cancellieri e segretari del 10 febbraio 1561: BMC, *Archivio* 19, ff. 297-298 e *Repertorio Manna I*, f. 26v. Già i capitoli di Ferrante d'Aragona per Aversa e altri centri nel 1491 imponevano la convocazione per iscritto con indicazione dei punti all'ordine del giorno e raccomandavano una discussione ordinata (Trinchera, III, ad esempio p. 6).

[35] È interessante un confronto con i registri delle università rurali provenzali nel XIV secolo, anch'essi di varia tipologia, e talora consistenti nella verbalizzazione cronologica delle decisioni che giustificano entrate o uscite: Drendel, *Localism*..., pp. 258-61.

[36] Coniglio, *Il regno*..., pp. 31-41. Alcune delle università considerate (elencate nella nota che segue) erano provvisoriamente governate da ufficiali regi perché comprese

toli furono emanati da re Ferrante d'Aragona per alcune università del Regno. Essi, conservati in un registro «capitulationum» della cancelleria aragonese e relativi al governo locale (composizione del consiglio, procedure elettorali, doveri dei funzionari),[37] prevedevano l'obbligo, per il cancelliere (o «scriptore»), di redigere «con omni diligentia» un «libro de lo annotamento», contenente «tucte deliberatione et conclusione che se fanno per dicto consiglio».[38] Il cancelliere era tenuto ad altre due registrazioni, che potevano trovar posto nel medesimo libro: quella dei nominativi di coloro che erano eletti al governo (con indicazione di giorno e anno dell'estrazione) e quella delle lettere regie.[39] Registrazioni di tale genere sono presenti nell'uno o nell'altro quaderno dell'università di Capua.

Nella storia della documentazione universitaria meridionale l'importanza del caso capuano sta in questo: esso testimonia la reale prassi cancelleresca, al di là della normativa, in un arco di più anni, quando i quaderni dell'università accoglievano non soltanto i tre tipi di annotazioni appena ricordate (delibere, nominativi degli estratti alle magistrature, lettere), ma tutte le principali registrazioni dell'università, rispondendo sufficientemente, nonostante le difformità di composizione, alle esigenze correnti del sindaco-cancelliere. Essi erano, pur semplici nell'impianto e di dimensioni assai contenute, un efficace punto di raccordo dell'intera attività universitaria (ma allora si diceva «universale»): contenevano gli elenchi degli uffici e delle gabelle date in appalto; registravano le richieste dei commissari fiscali; mantenevano memoria dei contratti notarili;

nei patrimoni feudali confiscati a baroni ribelli. Il contesto politico di questa «riforma» resta senz'altro da approfondire.

[37] Trinchera, III, *passim*: capitoli di contenuto assai simile furono spediti il 5 settembre 1491 all'università di Sorrento (NA), il 1° ottobre a quelle di Ariano [Irpino] (AV), Aversa (CE), Barletta (BA), Manfredonia (FG), Sansevero (FG), Taranto, il 16 ottobre a Salerno e Sanseverino [Mercato San Severino] (SA), infine il 18 marzo 1493 ad Atri (TE). Il registro *Collaterale capitulationum* edito da Trinchera è andato distrutto nel 1943.

[38] Norma tratta dai capitoli per Barletta (Trinchera, III, p. 131) e presente anche in quelli per Ariano, Sansevero, Manfredonia, Sanseverino, Salerno, Atri (pp. 94, 112, 163, 183, 208, 245). I capitoli per Aversa definiscono il «libro de lo annotamento» anche come «quinterno seu libro» in cui sono registrati «deliberatione et appontamenti» (p. 13). Quelli per Sorrento e Taranto parlano allo stesso modo di un «libro» e di un «libro seu quaterno» per le delibere (pp. 69, 147).

[39] Il cancelliere di Sorrento doveva trascrivere «omne lettera de la maestà del signore re o vero pragmatice et tucte altre scripture de dicta città per possernose conservare et haversene notitia» (Trinchera, III, p. 69).

annotavano il provvisorio deposito nelle mani di singoli di denaro o di documenti; davano conto delle somme gestite direttamente ed indirettamente dal sindaco; rinviavano ad altri registri tenuti dal medesimo sindaco, come ad esempio un «quaterno dele iornate», cioè delle sue missioni (1473),[40] e forse anche il quaderno delle entrate e uscite dell'università, o «contralibro» dell'analogo registro del funzionario contabile.[41]

In quanto proiezione dell'attività del sindaco-cancelliere, il quaderno era sempre presso di lui, insieme con le ricevute di versamenti fiscali e pagamenti vari e con le copie di contratti, cui esso rinvia.[42] Tutte queste scritture, chiamiamole l'archivio corrente del funzionario, avrebbero dovuto essere consegnate al successore – è evidente –, ma ciò poteva non avvenire. Non avveniva per le ricevute che riguardavano il sindaco stesso, sottoposto alla verifica dei propri conti (il sindacato, che nel Regno era obbligatorio per tutti gli ufficiali), ma talvolta neppure per il suo quaderno, come testimoniano alcune incongruenze nei registri pervenutici. Di norma, ciascun sindaco avrebbe dovuto inaugurare un nuovo registro il 1° settembre, data di inizio dell'anno indizionale: riscontriamo invece la continuazione del quaderno da parte del sindaco in scadenza, l'immediata perdita di quello del 1472-1473 (provata dalla redazione del quaderno successivo sullo stesso fascicolo del 1471-1472), l'in-

[40] BMC, *Archivio* 5, *passim* e ff. 88v, 92r, 98v, 199r per il «quaterno dele iornate».

[41] Ipotizzo che il sindaco capuano avesse l'incombenza di tenere un registro di questo genere, parallelo a quello tenuto dal «perceptore» o banchiere (anche «banco») della città (ufficiale scelto dal re ai sensi dei capitoli del 1488, su cui v. Mazzoleni II/1, p. 250) per due motivi: perché questo era un compito del cancelliere secondo un regolamento del marzo 1517 (BMC, *Archivio* 12, f. 23; trascrizione, ma senza data, nel *Primo libro dei capitoli*, f. 52v; edizione nel *Repertorio Manna I*, f. 25r) e perché nel settembre 1474 il quaderno del sindaco registra una spesa per «uno quaterno de carte per scrivere li cunte de le intrate et insute de Capua» (BMC, *Archivio* 5, f. 106r). Del resto, i capitoli del 1491 editi da Trinchera, III, *passim* prevedono quest'obbligo per i sindaci. La registrazione delle entrate ed uscite è compito del sindaco in tutte le università del Regno ai sensi della prammatica vicereale del 15 dicembre 1559 (*Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones regni Neapolitani*...sumptibus Antonii Cervoni, Neapoli 1772, I, pp. 75-78).

[42] BMC, *Archivio* 5: «prout continetur in contractu facto manu notarii [...], de quo contractu penes me est copia» (f. 2r); «et de questo ne appare lo contracto facto per mano de notaro» (f. 5v); «de li quali dinari pagati ne appare polisa de Capua facta ad [...]» (f. 7v); «de la quale promessione ne appare patente de Capua niczata delo sigillo de Capua» (f. 10r); «secundum quod continetur in apoca facta per [...] et est penes eundem sindicum» (f. 48r). Come si vede, il rinvio è consueto anche quando il sindaco non possedeva copia dell'atto.

completezza originaria di alcune annualità. Ma, se pure consegnate all'università, le scritture del sindaco dovettero finire per perdere il loro valore amministrativo nel giro di pochi anni: la gran parte dei quaderni del XV secolo erano infatti già scomparsi dall'archivio capuano intorno al 1569.[43]

A partire dal XVI secolo (la prima attestazione è del 1505-1506) il «quinternus universitatis» capuano fu sostituito dai libri del cancelliere o 'di cancelleria', redatti appunto da un cancelliere, che aveva sollevato il sindaco dall'incombenza di verbalizzare le riunioni dei Sei e del consiglio. La separazione delle funzioni documentarie da quelle politiche, e dunque della cancelleria come ufficio autonomo dagli organi rappresentativi dell'università, è indubbiamente una svolta importante, segnale da un lato di una migliore e più specializzata organizzazione istituzionale, dall'altro di un irrigidimento delle pratiche di governo e di registrazione, prima assolutamente sovrapponibili nella fluida e personale gestione degli affari quotidiani da parte del sindaco.

Rispetto ai quaderni del Quattrocento, i successivi libri di cancelleria, paragonabili a quelli di Cava,[44] manifestano tra XVI e XVIII secolo una maggiore omogeneità nella struttura formale e nel contenuto. Ovviamente, sono scomparse le registrazioni relative al solo sindaco, ad esempio quelle delle spese. Poiché contengono annotazioni sull'amministrazione ordinaria da parte dei Sei, i quaderni dell'università e i libri di cancelleria, loro eredi, vanno tuttavia tenuti distinti dai registri delle sole delibere, i quattrocenteschi «libri de lo annotamento», una tipologia documentaria in cui

[43] Quando le dieci residue annualità furono legate insieme e divennero il primo registro della serie archivistica «Libri di cancelleria» (cfr. *infra*, § 4).

[44] Per la serie capuana dei «Libri di cancelleria» cfr. *infra*, § 4. I «registri delle delibere» di Cava (così nella denominazione archivistica attuale), che ne possiede una cospicua serie, inferiore solo a quella di Capua, sono in effetti dei 'libri di cancelleria' e, al pari di quelli capuani, non si limitano a verbalizzare le riunioni del consiglio. Il primo quaderno pervenutoci (1504) ha del resto l'intestazione di «Liber manualis cancellarie et credenczarie» e si dice dedicato a «decreta, provisiones, deliberationes» (Taglé 1504-1506, p. 35); il libro del 1516-17 porta, oltre a quella indicata *supra* (testo corrispondente alla nota 32), anche l'intestazione «Liber cancellariae et annotationum dictae» e fa riferimento a quinterni di cancelleria a proposito dell'obbligo di restituzione da parte del cancelliere a fine mandato (Taglé 1508, 1516-1517, pp. 61, 66); 'libri di cancelleria' sono detti anche i quaderni del 1562-63, 1563-64 (Taglé 1562-1565, pp. 67, 87) e 1581-89 (Taglé 1581-1589, p. 17). Libri di cancelleria esistevano anche a Bitonto, citati in un regolamento vicereale del 1551 (De Capua [a cura di], *Libro rosso*..., II, pp. 852-53).

rientrano i «libri reformationum» dell'Aquila (dal 1467)[45] e, dal XVI secolo in poi, i numerosi 'libri delle conclusioni' che ci sono pervenuti per varie università meridionali.[46] Del resto, stante l'efficacia documentaria dei quaderni dell'università e dei libri di cancelleria, a Capua risulta incerta l'istituzione di siffatti registri di delibere. Nel 1488 i capitoli di Ferrante d'Aragona avevano stabilito che si dovesse redigere un «libro de lo annotamento» con le stesse caratteristiche di quelli descritti nei regolamenti del 1491.[47] Non sappiamo però se il registro, affidato direttamente agli eletti capuani, fosse

[45] I registri aquilani contengono generalmente le sole delibere, registrate in forme testuali standardizzate, vicine a quelle dell'Italia comunale (la lingua usata è il latino, manca la convocazione a opera dell'ufficiale regio, sono riassunti distintamente tutti gli interventi, seguiti dalla decisione: «reformatum est»), cui si conforma del resto anche la definizione della delibera (*reformatio*). Ho analizzato il registro del 1495-1496, conservato nell'Archivio di Stato di Napoli, *Museo. Miscellanea di scritture* 99.A.23 (descritto da J. Mazzoleni, *Nuove fonti per lo studio del regime comunale di Aquila alla fine del secolo XV*, «Atti della accademia pontaniana», n.s. 10 [1960-1961] [ma 1962], pp. 141-51), segnalatomi da Maria Rita Berardi, che ringrazio e ai cui lavori rinvio (M. R. Berardi, *Le scritture dell'archivio aquilano e l'ufficio di cancelliere nel sec. XV*, «Bullettino della deputazione abruzzese di storia patria», 65/1 [1975], pp. 235-58, in particolare alle pp. 250-58; Ead., *I monti d'oro. Identità urbana e conflitti territoriali nella storia dell'Aquila medievale*, Liguori, Napoli 2005, pp. 77-79). È denominato «quinternus reformationis» un registro di Monopoli (di cui null'altro sappiamo), da cui è estratta nel 1463 una deliberazione che viene inserta in un diploma regio successivo, su cui v. F. Muciaccia (a cura di), *Libro rosso della città di Monopoli*, Commissione provinciale di archeologia e storia patria, Bari 1906, pp. 168-72.

[46] 'Libri delle conclusioni' o 'libri del parlamento' o 'libri delle delibere' (cui si aggiunge nel XVIII secolo l'aggettivo «decurionali») sono oggi presenti in numerosi archivi comunali (basti un rinvio a quelli conservati negli Archivi di Stato, facilmente individuabili grazie alla *Guida generale degli Archivi di Stato*, 4 voll., Roma 1980-1994). L'obbligo per il cancelliere di redigere un «liber conclusionum» è presente peraltro nella letteratura giuridica tarda, ad esempio in G. Basta, *Institutiones iurium universitatum in usum privati auditorii*, 2 voll., ex typographia Lanciana, Neapoli 1777, I, cap. *De cancellario*, pp. 112-14: il cancelliere, scelto dal sindaco, «comitiorum acta conscribit atque librum, in quo conclusiones continentur, iuxta temporum seriem tenebit». Ricordiamo gli altri obblighi del cancelliere elencati da Basta, che sono una generalizzazione di quanto avveniva, con eventuali differenze, nelle varie università: il cancelliere, meglio se notaio, cura l'archivio, redige alcuni fondamentali registri (il catalogo dei beni e redditi dell'università e altri di tipo fiscale), annota «quicquid pecuniae in arca apponitur», relaziona sulle spese degli amministratori, «mandata omnia exarat» (dietro specifico compenso).

[47] «Vole et ordina la predicta Maiestà che de tucte le supradicte cose et ordinatione facte et de farenose per lo bono governo et ben vivere de epsa cità, se ne habia ad fare omne anno uno libro con lo notamento de tucti li homini che seranno electi tanto per quaranta come per sey sindici et erario, lo quale libro sempre se habia ad tenere appresso deli sey predicti che pro tempore erunt et che in dicto libro se habia ad fare notamento et discriptione de tucte deliberatiune se faranno per li dicti sey como per

regolarmente compilato: certo le sue funzioni erano già assolte dal quaderno del sindaco e continuarono ad esserlo negli anni successivi.[48] Provvedimenti del 1509, 1552 e 1561 ribadirono l'obbligo di un «libro degli eletti» o «dei consigli» (dunque con i verbali di entrambi gli organi collegiali).[49] Registri del genere non ci sono pervenuti, ma la loro effettiva esistenza è attestata per il periodo 1539-1555. Conosciamo invece veri e propri 'libri delle conclusioni', sempre con la denominazione di «libri dei consigli», a partire dal 1615.[50]

Nel XV secolo il quaderno capuano consisteva, mediamente, in quindici carte per anno. Questo è tutto. Eppure la sua ricchezza e varietà informativa, per gli amministratori di allora come per noi, è straordinaria, specie se paragonata ai libri delle conclusioni di centri di minore dimensione in periodi successivi, proprio perché il quaderno era uno strumento assai flessibile delle attività di governo e di registrazione documentaria, indistinte e indistinguibili. Una comparazione sistematica non è mai stata fatta, ma qualche esempio mostra una realtà sorprendente: nel 1576-1582 il quaderno dell'università di Pagani, sottouniversità di Nocera (SA), è un grosso scartafaccio di 280 fogli occupato dai verbali delle riunioni e da vari atti di tipo contabile e fiscale. A prescindere da quanto potrà emergere da un più attento studio codicologico, quello che sorprende è il fatto, bizzarro, che il manoscritto, redatto dal cancelliere, si chiami semplicemente «Registrum novum magnifice universitatis Paganorum», al pari del successivo (1582-1587). La spiegazione del

lo consiglio dei quaranta» (Mazzoleni II/1, p. 251: capitoli ordinati da Ferrante, Casal di Principe, 1488 settembre 27).

[48] Nei quaderni dei sindaci Giuliano Sarracino (1493 aprile-1494 giugno 21) e Matteo Pantoliano (1494 giugno 22-novembre): BMC, *Archivio* 5, ff. 128-156.

[49] I capitoli emanati dal viceré Giovanni d'Aragona, conte di Ripacorsa (Napoli, 1509 maggio 9), confermativi in generale di quelli di Ferrante del 1488, dovevano essere registrati «in acti de la corte del capitano o in lo libro de li electi o vero consiglio, et li presenti originali se debiano conservare in la capsa publica dove se conserva la insacculatione de dicta cità» (*Primo libro dei capitoli*, f. 26v e *Libro d'oro*, ff. 65v-66). I capitoli del reggente di cancelleria Lorenzo Polo del 15 marzo 1552 obbligavano il cancelliere a fare un «quinterno appartato nel quale dì per dì secundo accascherà debbia annotare tucti consigli, ordini et conclusione de qualsevoglia negotii se farando per li electi» (BMC, *Archivio* 2, ff. 110-111). Anche i capitoli della cancelleria del 10 febbraio 1561 ordinavano al cancelliere di redigere un «quinterno appartato de tutti li consegli, statuti, ordini et conclusionii» del consiglio (BMC, *Archivio* 19, ff. 297-298; *Repertorio Manna I*, f. 26v). La definizione di «quinterno appartato» sembra proprio indicare una registrazione separata rispetto ai libri di cancelleria, messa a disposizione degli eletti.

[50] Cfr. *infra*, la nota 200.

nome è semplicissima: quando un registro si esaurisce, il sindaco e i due eletti deliberano di acquistare «uno registro novo in nome de ditta università per ponerege lli decreti de essa università».[51] A Gaiano, piccolo casale di Fisciano (SA), i parlamenti del 1592-1607 sono brevemente verbalizzati su un semplice foglio, in calce all'autorizzazione del governatore (quello che nel '400 si chiamava capitano). La rilegatura avviene solo successivamente, dopo che i verbali erano stati conservati sciolti per un certo lasso di tempo, non sappiamo da chi (lo stesso governatore?).[52]

3. *La conservazione degli atti nella cassa pubblica*

Il 30 settembre del 1467 un provvedimento di Ferrante d'Aragona riformò la costituzione di Capua,[53] ripristinando l'estrazione a sorte degli eletti al governo della città, sospesa durante la recente guerra contro gli angioini e i ribelli che li appoggiavano.[54] La straordinaria importanza strategica di Capua, una delle 'chiavi' del Regno, come si diceva, aveva infatti consigliato, non sappiamo quando (ma «nel cominciamento dele proxime passata guerra [*sic*]», dunque nel corso del 1460), di affidare la città a una commissione straordinaria stabile, nominata direttamente dal sovrano.[55] Ora, passata l'emergenza, Ferrante consentiva il ritorno all'«antiqua ordinatione del consiglio dei Quaranta et electione de Sei». Venivano quindi spedite a Capua dodici «bussole» (cioè le lettere chiuse con sigillo regio contenenti i sei nominativi degli eletti per ciascun quadrime-

[51] ASSa, *Archivi comunali* 6, nn. 1-2. Per la struttura dell'università di *Nocera dei Pagani*, suddivisa nel XVI secolo in sei o sette università, v. G. Orlando, *Storia di Nocera de' Pagani*, 3 voll., Tocco, Napoli 1884-1887, II, pp. 327-436.

[52] ASSa, *Archivi comunali* busta 4, vol. 24.

[53] BMC, *Archivio* 5, ff. 16r e 16v-18 (Ferrante d'Aragona all'università di Capua; Aversa, 1467 settembre 27 e 30).

[54] Non c'è traccia del provvedimento in S. Sannelli, *Annali della fedelissima città di Capua* (secolo XVII in.), in BMC, *Mss.* 130 e 272 (copia, Top. 15-5-3123), che utilizza documenti dell'archivio, in genere senza citarli puntualmente, e in F. Granata, *Storia civile della fedelissima città di Capua*, 2 voll., Stamperia Muziana, Napoli 1752-1756, anch'esso costruito su fonti documentarie locali (non però sui libri di cancelleria).

[55] Non conosciamo i nomi degli eletti capuani durante la guerra, se non per quattro di quelli in carica intorno al 1463: Giacomo d'Azzia, Giacomo di Arpaia, Giuliano Sarracino, Giacomuccio [*Raufo?*], parte costituitasi in una *concordia* con il monastero capuano di Montevergine (in copia settecentesca in un manoscritto di Giuseppe Di Capua Capece: BMC, ms. 38, ultimo foglio non numerato [1463-1464]).

stre), da estrarre a sorte in un ciclo di quattro anni.[56] Il provvedimento del 1467 è importante perché riguarda anche la produzione e conservazione delle scritture: in chiusura Ferrante ordinò che, dopo la pubblicazione «de tucti supradicti capitoli et ordinacione, incontinente [...] se debia fare uno publico instrumento ad futuram rey memoriam, dove sia insertata la presente de verbo ad verbum, et quillo poy co la presente predicta se debia mectere in la cassa dove se guardano le altre scripture et cautele de quessa predicta cità».[57]

Commentiamo il passo, partendo dalla cassa e rimandando al paragrafo 5 le considerazioni sulla validità legale degli atti nelle università meridionali. La disposizione regia formalizza quella che era una prassi ampiamente diffusa nel Mezzogiorno e in altre parti dell'Italia bassomedievale e moderna: l'archivio della città, e in genere quello di qualsiasi *universitas*, *societas* o *congregatio*, era custodito in una cassa. Si trattava, in pratica, di un piccolo *trésor des chartes*, contenente tre categorie fondamentali di documenti che, con il linguaggio del tempo, potremmo chiamare *privilegi*, *cautele*, *scritture*.[58] Per *privilegi* (termine che indica sia una specifica

[56] Si tratta di una procedura elettorale molto comune nelle università meridionali, come dimostrano i capitoli ordinati da Ferrante nel 1491 (Trinchera, III, *passim*). In senso proprio, il bossolo («bussola» o «bossola» nel Regno e in altre aree d'Italia) era un contenitore di legno utilizzato sia per le votazioni a scrutinio segreto (quando ciascun votante vi inseriva pallottole di vario colore) che per l'estrazione a sorte degli ufficiali. In questo secondo caso, nel bossolo venivano inseriti pezzetti di carta o 'cedole' con i nominativi degli eleggibili. La preparazione periodica delle cedole era detta *imbossolatura/imbossolazione* (in altre parti d'Italia anche *imborsazione*) o *incedulatione* (Rezasco, *Dizionario*..., alle voci *bossolo*, *imbossolamento*, *cedola*; Tommaseo, Bellini, *Dizionario*..., alle voci *bossolo* § 5, *cedola* § 5). Nella lettera di Ferrante il termine «bussole» sembra però essere usato, per metonimia, in luogo di 'cedole'. L'imbossolatura periodica, l'estrazione delle cedole all'inizio di ciascun mandato, la loro conservazione, l'eventuale sostituzione dei defunti avveniva dovunque secondo procedure assai simili; per la Palermo trecentesca v. F. Pollaci Nuccio, D. Gnoffo (a cura di), *Acta curie felicis urbis Panormi*. 1: *Registri di lettere*, *gabelle e petizioni 1274-1321*, Comune di Palermo, Palermo 1982 (ed. or. Soprintendenza agli archivi, Palermo 1892), pp. 1-8.

[57] Si ribadisce anche l'obbligo per il tesoriere del capitano, l'erario (carica quadrimestrale), di produrre un «quinterno lucido et aperto» delle entrate di quella corte, secondo un'ovvia e antica prassi di registrazione contabile (BMC, *Archivio* 5, f. 17r, Ferrante all'università di Capua; Aversa, 1467 settembre 30).

[58] La partizione proposta non ha significato diplomatistico, ma pratico (del resto, i privilegi non sono prodotti dalle università, ma dall'autorità sovrana: sulla questione proposta torno in F. Senatore, *Le scritture delle* universitates *meridionali. Produzione e conservazione*, in I. Lazzarini (a cura di), *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (secoli XIV-XV)*, numero monografico di «Reti medievali - Rivista», 2008, in corso di pubblicazione). Essa è implicita nella

forma documentaria che il contenuto di vari tipi di documenti) si intendono atti dell'autorità sovrana, dal valore, per così dire, 'costituzionale' (capitolazioni, concessioni, grazie, lettere, in originale o in copie – eventualmente autenticate, come quella di Ferrante del 1467). Le *cautele* sono invece atti che era sì necessario conservare gelosamente, ma per un arco di tempo limitato: ricevute dei pagamenti effettuati (*apodixe* o *polise*, *quietaciones* o *quietanze*); l'apprezzo (= catasto), che era il documento fiscale più importante;[59] quaderni contabili relativi ad uffici o affari particolari; contratti notarili (ovviamente non quelli che attestavano il possesso di beni e diritti, ma solo quelli relativi ad obbligazioni destinate a essere estinte), fascicoli di processi di cui l'università era attore. Infine, si conservavano generiche *scritture*, sciolte o in registro, identificate ad esempio nel seguente modo: «tucti altri libri et scripture de ciascheuno administratore de dicta terra, finito lo tempo dela sua ministratione, et tucte altre scripture adpertenenteno ad dicta universitá».[60] I quaderni dell'università rientrano, senza dubbio, in questa ultima categoria. Nella disposizione di Ferrante compaiono, seppur non in maniera esplicita, due termini-chiave: «memoria» e «cautela». Essi identificano le due motivazioni per le quali gli atti venivano prodotti e conservati, da parte di università e di privati: per memoria dei propri diritti (i *privilegi*) e della propria attività (*scripture*), da un lato; dall'altro per provare

descrizione della cassa di Napoli, al principio del '500, fatta da B. Capasso, *Catalogo ragionato dei libri registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'archivio municipale di Napoli (1307-1803)*, I, Giannini, Napoli 1876, p. XI. In alternativa alla tripartizione di Robert-Henri Bautier (cartolari, delibere e conti), Drendel, *Localism*..., p. 257 distingue la produzione documentaria delle università in due sole categorie: atti dotati di autentica notarile e atti che ne sono privi e che sono propriamente atti amministrativi. Più articolata è la proposta, pensata per la documentazione comunale, di A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile. 1139-1254*, 3 voll., Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia 1983-1991, I, pp. XVIII-XXIII, che distingue tra atti del comune, atti d'ufficio (questi, che pure sono rogiti notarili, promanano da un mandato dell'ufficiale, assimilabile alla *iussio* cancelleresca), registri originali, *publicationes* del comune, scritture semplici, cioè prive di forma notarile.

[59] L'obbligo è implicito nella prammatica di Ferrante sull'apprezzo del 19 novembre 1467, ove si dice che delle due copie in cui esso va redatto una va consegnata alla regia Camera della Sommaria, l'altra custodita sul posto «penes aedem sacram» (*Pragmaticae*..., I, pp. 238-39). La cassa dell'università era infatti il più delle volte conservata nella chiesa locale più importante.

[60] «... acioché in futurum se possano habelmente havere al bisogno» recitano i capitoli per Barletta, come altri del 1491 (Trinchera, III, p. 131).

in futuro i movimenti finanziari o obbligazioni di vario genere (*cautela* è, come privilegio, un termine che ha un doppio significato, perché indica sia la finalità per cui si conservano ricevute e contratti, sia le ricevute e i contratti stessi). Insomma, l'endiadi memoria e cautela è il fondamento della scrittura e archiviazione amministrativa.[61]

Talvolta, nella cassa si trovavano anche oggetti preziosi.[62] Non mancava, infine, il sigillo dell'università.[63] Nella cassa e nel sigillo si concretizzava l'essenza stessa dell'*universitas* come persona giuridica, perché essa, anche quando destinata solo a custodire denaro, era il primo bene comune e perché il sigillo testimoniava la capacità legale dell'università.[64] Nella prima età angioina il possesso del sigillo, almeno da parte delle università demaniali, doveva essere autorizzato dal sovrano: le università che usavano il sigillo in assenza di licenza si configuravano come «quandam communitatum speciem», manifestavano insomma un'autonomia politica sgradita alla Coro-

[61] I due termini giustificano, secondo Drendel, *Localism*..., p. 262, la produzione di registri delle delibere nelle università provenzali del XIV secolo.

[62] Nella cassa di Foggia, oltre a «tutti i privileggi, scritture, carte, sigillo, stampo per sigillar bolletini» erano conservate anche le «bandere dello signore re nostro» (P. De Cicco, *Il libro rosso della città di Foggia*, Amministrazione provinciale di Capitanata, Foggia [1965], p. 54, capitoli di Federico d'Aragona, Foggia, 1499 marzo 10). In quella di Cava si trovava la croce restituita dal vicario della locale badia benedettina della SS. Trinità (Taglé 1504-1506, p. 92, 1506). In quella di Capua, nel XVI secolo, due opere letterarie (cfr. *infra* la nota 103). In quella dell'Aquila le chiavi dei sepolcri dei santi cittadini e certi segni segreti o «intersigni» (cfr. *infra* la nota 84).

[63] Un esempio, tra i più antichi, è quello della «cassia universitatis» di Palermo (custodita in cambio di un censo nel monastero di S. Salvatore), che nel 1320 conteneva «sigillum et alia universitatis privilegia» (Pollaci Nuccio, Gnoffo [a cura di], *Acta*..., pp. 311-12; v. anche p. 88).

[64] Il diritto di proprietà è un attributo essenziale della personalità giuridica: i giuristi medievali leggevano nel Digesto (D 3.4.1) che il possesso di beni comuni e un'«arca communis» erano due fondamentali caratteristiche dell'*universitas*. Il possesso di un sigillo, poi, dava all'*universitas* la qualità di «persona authentica» (Michaud-Quantin, *Universitas*..., pp. 285, 291, 295, 299-303). È significativo che, ordinando agli ufficiali baronali di restituire libri e privilegi di Bitonto all'archivio e alla disponibilità del governo dell'università, i capitoli approvati dai duchi di Sessa usino nel 1522 un'espressione che identifica il possesso delle scritture con l'"essere università': «non solum [...] usano officio di officiali, ma ancho di sindico et ordinati, adheo che lloro medesimi pare più tosto siano stati università in volere li libri, privilegi et cose di epsa università appresso di loro, conclusioni et capitoli» (De Capua [a cura di], *Libro rosso*..., I, p. 497).

na.[65] La produzione normativa locale (le università) e quella centrale (la Corona aragonese, poi quella di Spagna, i viceré) manifestarono un'attenzione costante per la cassa e il sigillo: se ne occupano i capitoli di Ferrante del 1491, che descrivono il contenuto della cassa estendendo a tutte le università considerate l'obbligo di depositarla in una chiesa, con distribuzione delle chiavi a più soggetti, di numero e qualifica diversa a seconda dei casi.[66] A Cava troviamo notizia di alcuni «custodes casse privilegiorum et scripturarum» in un atto notarile del 1468 che attesta la consegna di un privilegio ad un cittadino e il suo impegno a restituirlo al sindaco.[67] Più tardi, le chiavi della cassa furono distribuite tra il sindaco e le quattro sottouniversità o province della città (1516).[68]

[65] Faraglia, *Il Comune*..., pp. 281-82 (Carlo I d'Angiò ai giustizieri del Regno, 1279 maggio 6: il re ordina la distruzione dei sigilli). Francesco Calasso (*La legislazione*..., p. 192) ritiene che la distruzione si limitasse ai sigilli non autorizzati e ne prova la diffusione, per concessione regia, in molte città demaniali nel 1410.

[66] Ad esempio, la cassa custodita in una bottega ad Ariano e Manfredonia andava depositata nella sacrestia della cattedrale; a Sansevero passò dalla casa del mastro giurato alla sacrestia di una chiesa; ad Atri da quella del giudice alla cattedrale; a Salerno si ripristinò il deposito in cattedrale, deplorando il fatto che la cassa non avesse una sede stabile e che il sigillo passasse di mano in mano. Le casse contenevano sigillo, cedole elettorali, talvolta i sacchetti con gli eleggibili ai vari uffici, il «libro de lo annotamento» e altre scritture (Trinchera, III, pp. 94, 163, 112, 245, 208). Analoghe istruzioni contengono i capitoli di Ferrante a Sessa [Aurunca] (CE) (1476 agosto 24 e 1484 novembre 24), relativi a due casse (come a Capua): quella del sigillo (con «apprezzi, cedularii, spartimenti di sale, catasti») e quella dell'«imbussolamento» e «annotamento» (ci si riferisce al «libro de lo annotamento»?), su cui v. A. Broccoli, *Codice municipale sessano*, «Archivio storico campano», I (1889), fascc. 1, pp. 243-60, 2, pp. 251-80, 3-4, pp. 193-202; II (1892-1893), fascc. 1-2, pp. 221-40, 3, pp. 595-608, 4, pp. 803-30, in particolare, I/3-4, pp. 193-202 e II/3, p. 603. Gli esempi potrebbero continuare: ricordo solo il contenuto della cassa feudale di Lecce nel 1445 («omnia privilegia, cautelas, instrumenta et omnes alias scripturas publicas vel privatas ipsius universitatis»), perché esso è descritto ricorrendo alla tripartizione tra privilegi, cautele e scritture di cui si è già parlato (C. Massaro, *Potere politico e comunità locali nella Puglia tardo-medievale*, Congedo, Galatina 2004, p. 86).

[67] ABCT, *Protocolli* 2, ff. 119v-120r (notaio Pietro Paolo Troise, 1468 dicembre 22).

[68] Taglé 1508, 1516-1517, p. 66. Ricordiamo qui altri provvedimenti sulla conservazione delle scritture nella cassa di Cava, provvedimenti che è possibile riscontrare anche in altre università meridionali via via che ci si addentra nel XVI e XVII secolo: l'ordine a chi è stato cancelliere di restituire al sindaco, perché li riponga nella cassa, i quinterni di cancelleria, le lettere di autorità pubbliche, scritture e privilegi (*ibidem*, 1516), la decisione di far fare una lista di tutti i privilegi e le scritture dell'università depositate presso qualcuno (Taglé 1558-1562, p. 104, 1560), il versamento nella cassa

A Capua, le tre chiavi della cassa del sigillo erano custodite a turno da tre dei sei eletti.[69] La cassa era anche detta «cassa de lo registro» o «cassa del thesauro», probabilmente perché situata nella cappella del tesoro della cattedrale cittadina.[70] Essa va distinta da un'altra cassa: quella dell'«incedulatione», istituita nel 1488 e allocata nella medesima chiesa. In quest'ultima erano custodite le cedole con i nomi dei cittadini da estrarre periodicamente alle varie magistrature: le relative chiavi erano solo due, una per gli eletti, l'altra per il capitano, rappresentante dell'autorità regia, che controllava le procedure elettorali (estrazione delle nuove cedole a fine mandato) e la delicatissima operazione dell'incedolazione (preparazione di nuove cedole).[71] È possibile che le due casse fossero unificate nel corso del '500,[72] quando è documentata un'altra

delle scritture di un fascicolo trovato in Sommaria dopo l'istituzione dell'archivio (Taglé 1581-1589, p. 66, 1585).

[69] I primi tre eletti custodivano le chiavi una ciascuno per due mesi, mentre gli altri tre facevano lo stesso per il residuo bimestre del loro mandato, «secundo antiquitus è stato ordinato» (Mazzoleni II/1, p. 250: capitoli ordinati da Ferrante, Casal di Principe, 1488 settembre 27). Il provvedimento esplicita probabilmente una norma più antica, richiamata anche dalla lettera del medesimo sovrano del 30 settembre 1467 (BMC, *Archivio* 5, f. 17v, obbligo per gli eletti di giurare il rispetto degli «ordeni che antiquamente si servavano tanto in delo tenere de le chiave del sigillo de la università quanto in omne altra solita ordenacione»).

[70] Cfr. *infra* le note 88 («cassa de lo registro», 1480), 93 («cassa dello thesauro», 1472). Di originali conservati «in cassa thesauri» si parla anche nell'autentica di un atto del 1532 (*Libro d'oro*, f. 127v). Nel 1489-1491 l'antica cappella del tesoro (XII secolo), adiacente alla sacrestia, fu trasformata in cappella di S. Lucia dall'arcivescovo Giordano Caetani, che destinò al tesoro un nuovo locale, la torre di S. Paolino (G. Iannelli, *Sacra guida, ovvero descrizione storica artistica letteraria della chiesa cattedrale di Capua*..., Gioja, Napoli 1858, pp. 18, 22-23; G. Pane, A. Filangieri, *Capua. Architettura e arte. Catalogo delle opere*, 2 voll., Regione Campania, Capua 1990, I, pp. 210, 215).

[71] La procedura dell'*incedulatione*, limitata agli eletti, è attestata per la prima volta nel 1467, ma come si è visto esisteva probabilmente da prima (BMC, *Archivio* 5, f. 16, Ferrante all'università di Capua; Aversa, 1467 settembre 27). Nel 1488 fu estesa a tutte le principali magistrature cittadine elettive: in quest'occasione troviamo attestata la cassa per le cedole (Mazzoleni II/1, pp. 248-49, capitoli di Ferrante, Casal di Principe, 1488 settembre 27). Il 31 ottobre 1540 il consiglio di Capua, confermando l'incedolazione degli uffici, ribadì «l'antiquo uso, et che le cedule de detti offici per evitare ogni suspitione se debiano conservare nel thesauro dell'arcivescovato nella cascia dove stanno reposte le incedulationi delli eletti et sindici di detta città» (*Primo libro dei capitoli*, f. 80r; *Repertorio Perrotta*, f. 51r).

[72] «Gli originali se conservano in la capsa puplica dove se conserva la insacculatione» si legge, annotato da altra mano, in calce ai capitoli del viceré Giovanni d'Aragona copiati nel libro di cancelleria (BMC, *Archivio* 8, 24r, 1509 maggio 9). L'aggiunta è incorporata nel provvedimento nel *Primo libro dei capitoli* (per la citazione completa, vedi *supra* a nota 49).

cassa ancora, quella del denaro, secondo quanto stabilito per Capua (1558),[73] e per l'intero Regno (1559).[74]

A fine Quattrocento i documenti sciolti conservati nella cassa capuana erano 109, risalenti probabilmente al 1284.[75] Essi erano numerati in ordine cronologico, come testimoniano le note e i regesti tergali sugli originali pervenutici,[76] e forse ordinati in serie distinte per autorità emanante, supporto di scrittura o tipologia. Tali serie trovano riscontro nel *Repertorio Perrotta* del 1558-1559 (*Appendice* 4) e in un «Inventario delle scritture del tesoro», cioè della cassa del

[73] Le chiavi sono custodite dal sindaco e dal «banco» o cassiere dell'università. All'apertura della cassa è presente anche il razionale, che compila il registro delle entrate ed uscite (ordine del reggente Villano, 1558 luglio 12, BMC, *Archivio* 2, ff. 116-117r; *Repertorio Manna I*, f. 41v). Nel 1573 il reggente Revertera dispose che si nominassero tre persone all'ufficio di banchiere, una per anno, che la cassa avesse tre chiavi, custodite dal sindaco, dal banchiere e dal razionale, che il denaro fosse però custodito in una cassetta più piccola (all'interno dell'altra cassa), da portare nel palazzo dell'udienza il lunedì e il venerdì, giorni di pagamento (BMC, *Archivio* 2, ff. 152-154, 157r, *Repertorio Manna II*, f. 44v).

[74] La prammatica vicereale del 15 dicembre 1559 stabiliva che le due chiavi della cassa del denaro fossero affidate al sindaco o all'esattore e a un deputato, che in essa non fossero mescolati i denari privati, che si redigesse un libro o quinterno, anche con l'indicazione del tipo di monete possedute, che la consegna della cassa ai successivi amministratori avvenisse subito dopo la scadenza del mandato (*Pragmaticae*..., I, pp. 75-78).

[75] BMC, *Archivio* 123 (due fascicoli di 19 ff. + 4 bianchi senza numerazione): «Inventario delle scritture del tesoro», senza data [ma 1572 circa]. Il documento più antico della cassa è in realtà un diploma di Roberto I, conte di Capua, del 1109 numerato 1 (oggi disperso, ma presente nei repertori cinquecenteschi). Esso non aveva però un valore costituzionale (si tratta di una concessione a due privati), tanto che fu incluso nel *Libretto dei privilegi* soltanto dopo il 1517. La sua presenza nella cassa, per interesse storico più che giuridico-amministrativo, fu probabilmente casuale e non ne modificò la funzione di deposito delle scritture attestanti i propri diritti e non le 'glorie patrie'.

[76] Si tratta di poche pergamene residue (BMC, *Archivio. Pergamene* 286, 317, 318), sopravvissute per caso tra quelle che non appartenevano all'archivio dell'università e che furono riordinate da Mazzoleni ed Orefice negli anni '50 del secolo scorso. Tutte le pergamene dell'archivio cittadino capuano (617, di cui 114 classificate come «privilegi»), versate al Grande Archivio di Napoli nel 1846 (Mazzoleni I, pp. XI-XII), furono infatti distrutte nel 1943 (v. *Appendice*). I numeri di inventario segnati sul dorso di queste tre pergamene e di numerose lettere di re e viceré (dal 1470), pure conservate nella cassa e poi rilegate insieme dal segretario cittadino Cesare Sacconio nel 1661 (BMC, *Archivio* 100), sono confrontabili con quelli riportati nei *Repertori Perrotta* e *Manna I* o con le citazioni di Granata, *Storia*..., II, p. 162 («le quali lettere originalmente ritrovansi nell'archivio di questa città, anche nel libro delle lettere de' re»). Un analogo codice, in cui erano raccolte lettere originali di Ferrante (BMC, *Archivio* 99), è al momento purtroppo disperso.

tesoro, databile al 1572.[77] Si tratta di una consistenza documentaria paragonabile a quella di Penne (PE) nello stesso periodo[78] e dell'Aquila (nel 1502), che era, politicamente, l'università demaniale più importante del Regno dopo la capitale: la cassa aquilana conteneva almeno 83 privilegi e 28 bolle pontificie.[79] Al contrario, in altri centri, pur ragguardevoli, troviamo ben poco: nella cassa di Malta, università demaniale, c'erano nel 1471 poco più di 30 documenti, relativi agli anni 1396-1466.[80] A Cava, anch'essa demaniale, i «privilegia et scriptur*ae*» inventariati nel 1496 erano 19 e risalivano al 1322.[81] A Castellammare di Stabia, università feudale, nel 1516 erano appena 5 i documenti (di cui tre risalenti a metà Quattrocento), che, insieme al sigillo, vennero consegnati dai due sindaci in scadenza ai successori e che, certamente, erano custoditi nella cassa.[82] Ad Altamura (BA), feudale, il nucleo degli atti fondamentali è costituito nel 1483 da almeno

[77] L'«Inventario delle scritture del tesoro» (BMC, *Archivio* 123) comprende 839 atti distinti in privilegi, esecutoriali, patenti, «Capitoli in carta de papiro», «Decreti», «Lettere della Sommaria», «Lettere della Vicaria», «Lettere private», «Scripture diverse», «Altre scritture non scritte al primo inventario», «Decreti in carta, pergamena et papiro», «Instrumenti in pergameno», «Lettere regie», «Lettere di re», «Lettere di viceré e del consiglio Collaterale» (quest'ultima sezione è la più ampia, con 403 documenti). Nell'inventario sono citati un precedente inventario, del 1513, e due repertori, tutti di «scritture et privilegii».

[78] Non possiamo sapere però se i circa 120 documenti di Penne (dal 1271) fossero custoditi in originale, perché essi sono stati identificati su fonti indirette (F. Mottola, *La documentazione medievale nell'archivio del comune*, in R. Laudadio, F. Mottola, *Le carte di Penne. Primi risultati*, Deputazione abruzzese di Storia patria, L'Aquila 2001).

[79] Archivio di Stato dell'Aquila, *Archivio civico aquilano* S 80, f. 56, inventario del contenuto della cassa (1502 luglio 1), riproduzione fotografica in Berardi, *Le scritture*..., pp. 245-46.

[80] La «Matricula de li privilegii, litteri et autri scripturi di la universitati» elenca 10 capitoli, 6 privilegi o conferme di privilegi, 13 lettere, di cui tre esecutorie e due «confirmatorie», 3 copie autentiche; v. Wettinger (a cura di), *Acta*..., pp. 417-19.

[81] Un inventario redatto in forme notarili il 22 luglio 1496 elenca sedici privilegi, due transunti tra l'università e la locale badia benedettina e una bolla papale (S. Milano, *Le tradizioni guerriere e religiose di Cava rievocate nella festa di Monte Castello*, De Rosa & Memoli, Cava de' Tirreni 1988, pp. 89-91).

[82] Tre privilegi (di Alfonso il Magnanimo, del figlio Ferrante, di Ferdinando il Cattolico), i più recenti capitoli concessi da Carlo V, il catasto e infine il «Sigillum magnum dicte civitatis»; viene altresì dichiarato che sia una «liberanza» di 1100 ducati, sia il «librectum privilegiorum» erano al momento presso tal Bartolomeo Baccaro, in Sommaria (D'Angelo, Di Maio, Di Martino [a cura di], *L'archivio*..., p. 52).

13 privilegi, risalenti al 1372, alcune lettere di Ferrante e delibere della stessa università.[83]

Queste quantità modeste si spiegano facilmente: esse non corrispondono a quello che, nei fatti, era l'archivio dell'università, senza dubbio molto più abbondante, ma soltanto alla sua parte più preziosa: quella corrispondente alla categoria dei *privilegi*. Persino a Capua, che pur si segnala per l'estrema cura per le carte, gli amministratori quattrocenteschi non riuscivano neppure a 'vederlo', l'archivio, a concepire il complesso documentario come un organismo unico, ad interessarsi sistematicamente del suo ordinamento e della sua conservazione.[84] È, questa, un'osservazione in fin dei conti banale, ma necessaria nel nostro discorso sugli archivi delle università meridionali: nel XV secolo non esisteva una concezione dell'archivio vicina a quella attuale, le cui origini sono appunto da rintracciare nel secolo successivo. Pertanto, le pur frequenti disposizioni relative alla cassa e al suo contenuto non vanno affatto interpretate come provvedimenti di tipo archivistico nel senso tecnico del termine. Esse sono, invece, segnale della normale cura per i documenti che

[83] L'intero archivio è autenticato mediante inserzione nella conferma di «privilegia, gratie, immunitates, franchitie, donationes» da parte di Pirro e Donata Del Balzo, principi di Altamura (Aversa, 1483 giugno 15): nella conferma sono riportati per intero o regestati 13 documenti regi, cui si aggiungono «transumptum quorundam litterarum regis Ferdinandi et immunitatis [...] ab originalibus litteris [...] presentatis [...], et ordinationes per ipsam universitatem factas et fiendas»; la concessione è a sua volta inserta, insieme con capitoli di Alfonso duca di Calabria, in una conferma del fratello di questi Federico d'Aragona, principe di Altamura dopo la ribellione di Pirro (Andria, 1487 dicembre 4); il tutto fu ancora una volta inserto, insieme con altri atti, nel privilegio di conferma della demanialità da parte di Carlo V (Napoli, 1536 gennaio 31), confezionato in forma di libro e corrispondente al «Libro magno o vulgariter il transunto» edito da F. Lospalluto, *Il libro rosso o libro magno di Altamura*, «Altamura. Bollettino dell'archivio-biblioteca-museo civico», 5 (1956), pp. 29-41.

[84] Le pur notevoli scritture della cassa dell'Aquila non sembrano essere, nel 1502, divise in serie o numerate. Esse sono piuttosto distribuite in scatole o cassettine che raccolgono documenti omogenei per tipologia («privilegi vecchi») o per affari. Estranei a questo rudimentale ordinamento (che dovette essere peraltro l'unico in molte università anche in età moderna, cfr. *infra* § 6) erano mazzi di lettere sciolte, 5 registri (tutti di natura fiscale, tranne il «libro della memoria» – forse il registro degli impegni da trasmettere agli ufficiali del successivo mandato, una straordinaria tipologia di registrazione documentata per il 1596-1620), vari quaderni e bastardelli, strumenti notarili, chiavi del sepolcro di S. Bernardino e di S. Pietro, «intersigni», ovvero segni segreti di riconoscimento per prendere possesso delle fortezze controllate dalla città (v. l'inventario del 1502 citato *supra* alla nota 79). Si noti l'assenza dei «libri reformationum» (registri delle delibere), che ci sono però pervenuti.

attestavano i propri diritti, inscindibili dai possessi comuni (e per questo inizialmente depositati nella cassa insieme con il denaro). Possessi, da un lato, e documenti che attestano possessi e diritti, dall'altro, sono concepiti, nel medioevo e durante l'antico regime, come un tutt'uno. Delle residue carte dell'università, *cautele* e generiche *scritture*, come si è detto, pur necessarie, pur preservate, non ci si interessava con eguale attenzione.

Molto di più era depositato nella cassa, dunque, e molto di più doveva certamente essere inventariato, perché di norma, a qualsiasi livello dell'amministrazione universitaria o regia la consegna delle scritture da un ufficiale all'altro avveniva *per inventario*. Ma si trattava di inventari privi di finalità strettamente archivistiche: non chiavi d'accesso, come intendiamo noi oggi, ma elenchi ad uso amministrativo, al pari degli inventari patrimoniali (redatti peraltro dalle stesse persone e nelle stesse occasioni), la cui funzione si esauriva non appena si redigeva un nuovo inventario per il passaggio delle carte alla custodia di altri.[85] Di questo genere di inventari se ne facevano continuamente, a Capua e altrove, e continuamente se ne disperdevano.

Elenchiamo allora il possibile contenuto della cassa capuana a fine '400, individuando, oltre ai 109 privilegi e lettere regie e alle numerose, ma ripetitive e caduche *cautele*, qualcuna delle *scripture* in essa custodite,[86] in particolare i registri, alcuni dei quali (pochi in verità), qualificandosi come «registri originali», testimoniano un livello più avanzato della prassi amministrativa rispetto alla produzione e conservazione di atti singoli, in forma di documenti sciolti o di cartolari:[87]

---

[85] Una concezione più matura dell'inventariazione è invece evidente nel memoriale dell'archivario capuano Gian Antonio Manna (cfr. *infra* la nota 108).

[86] Della cassa del tesoro ci è pervenuto solo un inventario redatto intorno al 1572 (cfr. *supra* le note 75, 77), quando essa conteneva soltanto gli atti più preziosi (cfr. *infra* la nota 103). Ipotizzo che nel Quattrocento i registri sopra elencati si trovassero nella cassa, ma è ovvio che essi venivano continuamente prelevati per l'uso corrente e finivano per essere custoditi direttamente dal sindaco *pro tempore*. Per prudenza, non includo nell'elenco il «Libro de tutti capitoli d'affitti», una raccolta di regolamenti per l'appalto dei diritti fiscali della città (locazione, vendita o «arrendamento»). Esso esisteva nel XVI secolo ed è citato nel *Repertorio Manna I*, che ne pubblica alcune parti (ff. 13v, 16v, 39v, 45v, 51v, 52r, 54v, 230r). Il registro da cui cita Manna non è identificabile con l'analogo BMC, *Archivio* 3, approntato a inizio Cinquecento e in uso fino a tutto il XVII secolo.

[87] Bartoli Langeli, *Codice*..., pp. XXXI-XXXII; la definizione di «registri originali» risale ad Armando Petrucci.

- il *Libretto dei privilegi*, redatto nel 1480 (*Appendice* 1), contenente i principali privilegi di Capua, autenticati per via giudiziaria; si trattava di un maneggevole codice pergamenaceo, destinato ad essere esibito dovunque fosse necessario provare i diritti della città, nei tribunali del Regno o presso la Corte;
- il «Libro dei capitoli», ad uso interno, contenente tutta la materia 'costituzionale' dell'università (capitoli concessi dal re e statuti o regolamenti approvati dal consiglio cittadino); l'esistenza di un registro del genere è attestata nel 1480,[88] mentre è pervenuto un esemplare databile tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo, chiamato *Primo libro dei capitoli* (*Appendice* 3);
- il «Libro della matricola dei gentiluomini», istituito per ordine di Ferrante nel 1488, con l'elenco dei cittadini tra cui scegliere i Quaranta del consiglio;[89] il registro non è pervenuto e non dovette neppure avere lunga vita, poiché non troviamo rinvii ad esso nei repertori archivistici cinquecenteschi;
- il «Libro de lo annotamento», ordinato da Ferrante nel 1488, con l'elenco degli amministratori di ciascun mandato e tutte le deliberazioni dei Sei e dei Quaranta; è possibile che un registro del genere non sia stato redatto con regolarità, poiché le sue funzioni, come si è detto (§ 2), erano comprese dapprima nei quaderni dell'università e poi nei libri di cancelleria;
- il «Quinterno de tucti bobi, iomente et braczali», contenente l'elenco dei servizi agricoli dovuti dalla città al sovrano per il suo *status* demaniale; il registro, istituito nel 1480, non è pervenuto e non ne abbiamo altre tracce documentarie;[90]
- i quaderni dell'università, di cui abbiamo già parlato (§ 2);
- il copiario delle lettere indirizzate dal re all'università è pervenuto per il 1467-68, ma anche questo tipo di registrazione venne

[88] I connestabili hanno infatti l'obbligo di «observare li capitoli descripti et assignati in de lo libro lo quale se tene in la cassa de lo registro di Capua» (Mazzoleni II/1, p. 233, capitoli approvati da Ferrante; Napoli, 1480 gennaio 7).

[89] «La prefata Maiestà vuole che [...] se debia fare uno libro, in lo quale se habiano ad matricolare tucti li ientilomini et citadini de epsa cità, cioè deli principali» (Mazzoleni II/1, pp. 247-48, capitoli ordinati da Ferrante; Casal di Principe, 1488 settembre 27).

[90] Il quaderno andava redatto in tre copie: per il capitano, gli eletti e un deputato regio. In esso andavano registrati «i comandamenti et quilli li quali serando comandati et farando lo servitio delo S. Re», affinché «li subditi in deli comandamenti reali non siano agravati ma che più facilmente ogne uno habia ad portare la parte delo affanno» (Mazzoleni II/1, p. 236, capitoli approvati da Ferrante; Napoli, 1480 gennaio 7).

forse abbandonata,[91] bastando la copia delle lettere nel quaderno dell'università e la loro conservazione in originale.

Infine, nella cassa erano versate periodicamente le scritture del capitano, ufficiale nominato direttamente dalla Corona, ma nei fatti incardinato nel tessuto locale, perché giusdicente nella corte della città, la quale ovviamente aveva interesse a conservare i suoi atti *ad futuram rei memoriam*.[92] È del 1472 una delibera del consiglio cittadino che ordina di depositare nella cassa del tesoro tutti i processi conclusi. Se ne stabilisce anzi il versamento annuale, da allora in poi, per opera del mastrodatti al servizio del capitano, il quale consegnerà tutto al sindaco «per inventario».[93] La norma resta vitale ed è reiterata nel corso del XVI secolo.[94] Aggiungiamo che anche la corrispondenza regia indirizzata al capitano era abitualmente incamerata dall'università quando la riguardava, ad esempio perché conteneva chiarimenti e integrazioni di tipo procedurale: o in originale (resta

[91] Il fascicolo relativo al periodo 29 luglio 1467-24 giugno 1468 è così intestato: «Lo registro del tucte lictere mandate per la maestà del re» (BMC, *Archivio* 5, ff. 16-31, 8 fogli, bianchi da f. 27v); esso fu redatto dal sindaco Giacomo Sarracino, l'autore del primo quaderno dell'università pervenutoci, il quale ricopiò anche le lettere dei mesi precedenti al suo mandato (che cominciava il 1° settembre 1467). Non c'è traccia, a Capua, di copiari di lettere spedite. Numerosi sono invece i registri trecenteschi di missive e responsive pervenutici per Palermo (v. la collana degli *Acta curie felicis urbis Panormi*) e quelli quattrocenteschi dell'Aquila (Berardi, *Le scritture*..., pp. 236-38).

[92] Un'esigenza, questa, provata anche dal fatto che il quaderno «omnium condempnatorum at bannitorum et denunciatorum» redatto in due copie dal mastrodatti del capitano e dall'erario doveva essere messo a disposizione degli eletti, secondo una delibera del consiglio dei Quaranta del 20 novembre 1469 (*Primo libro dei capitoli*, ff. 28v-30r).

[93] Il 3 giugno 1472 «fuit conclusum et ordinatum in consilio predicto facto ibidem che omne anno lo sindico dela dicta università de Capua che sarrà debia recepere dallo mastro de acti lu quale sarrà tucti quelli processi determinati in la corte delo capitaneo et quilli ponerilli per inventario nella cassa delo thesauro et conservareli ad futuram rey memoriam, et li mastri d'acti li quali sarrendo da anno in anno li debiano consignare alo prefato sindico finito lo suo anno, et quello mastro d'acti che fosse retinente de non dareli casca in la pena de uncze XXV° applicate ala università predicta. Et eciam pigliare anche tucti li processi determinati per lo tempo passati da quilli mastri d'acti quali sono stati per lo passato, et quilli anche preservare et guardare similemente per inventario ala dicta cassa ad futuram rey memoriam» (BMC, *Archivio* 5, f. 51v).

[94] Per un confronto, si ricorda che gli eletti di Cava deliberarono l'istituzione di un archivio del capitano e del vicario della locale badia, detentrice della giurisdizione civile di primo grado, il 6 dicembre 1559: le chiavi sarebbero state custodite dal sindaco e dai mastrodatti (Taglé 1558-1562, p. 78).

ancora qualche lettera con i numeri degli ordinamenti quattro e cinquecenteschi) o in copia all'interno del quaderno dell'università.

4. *L'ordinamento dell'archivio capuano nel XVI secolo*

Nel corso del XVI secolo si afferma anche a Capua una sensibilità archivistica per tutte le scritture dell'università, sia quelle proprie che quelle provenienti dalla corte del capitano. Il salto di qualità dalla conservazione nella cassa, peraltro insufficiente a contenere la crescente massa di carte, alla costituzione di un archivio vero e proprio è scandito da molteplici iniziative: la nomina di un «conservatore delle scritture del tesoro», la redazione di repertori manoscritti e a stampa, l'individuazione di una nuova sede, l'ordinamento generale, l'istituzione di un archivista, insomma una successione di passaggi che sono ben conosciuti per altri archivi laici ed ecclesiastici. Da questo punto di vista, Capua si pone – sia lecito usare una brutta espressione – all'avanguardia, e ciò grazie ad una serie di fattori: la persistente potenza patrimoniale dell'*universitas* (e la connessa necessità di continuare a consultare non solo i *privilegi*, ma anche *cautele* e *scripture*), la presenza nella cancelleria di personalità di alto profilo culturale, il collegamento organico di questa cancelleria con il consiglio Collaterale di Napoli, l'organo che affiancava il viceré in molteplici funzioni. Ogni tre anni, infatti, un reggente di cancelleria del Collaterale si recava a Capua per rinnovare le cedole degli ufficiali universitari. In quest'occasione egli si occupava anche della cancelleria e in generale delle produzione e conservazione delle scritture. Insomma, il reggente del Collaterale ereditò le funzioni che erano state, in epoca aragonese, dei segretari regi (parliamo di personaggi del calibro di Antonello Petrucci), mediatori istituzionali tra l'università e il re e abituali sottoscrittori dei provvedimenti e capitoli ad essa inviati.[95] Tale continuità trova una sua evidente manifestazione nelle modalità stesse di conservazione e repertoriazione dei capitoli dei reggenti: come le lettere di re e di viceré, essi sono inseriti nei verbali dei consigli, archiviati in originale con numerazione dei singoli articoli e chiose marginali che ne favoriscono il reperimento e la consultazione, repertoriati analiticamente (cfr. *Appendice* 3-4, 6).

[95] BMC, *Archivio* 5, *passim*.

Riforma della cancelleria e ordinamento dell'archivio, due operazioni strettamente connesse, si concentrano, a Capua, negli anni '50-'70 del XVI secolo e sono opera di un valente gruppo di cancellieri, assistiti e diretti in particolare del reggente Francesco Antonio Villano. La produzione e conservazione ordinata delle scritture era dunque (ed è) un fatto politico, risultato e condizione al tempo stesso di un'attività di governo efficiente e consapevole.

Già nei primi anni del '500, come si è accennato, le funzioni cancelleresche erano state sottratte al sindaco ed affidate a un cancelliere, incarico soggetto anch'esso al meccanismo dell'incedolazione (almeno dal 1526).[96] Il carico di lavoro andò progressivamente aumentando, mentre la cancelleria subiva continui mutamenti e riorganizzazioni, per iniziativa sia del Collaterale che del consiglio cittadino. Intorno al 1509-10 fu istituito un «conservatore delle scritture del tesoro», che tolse questa competenza al cancelliere (la carica è attiva fino al 1613).[97] Da un cancelliere, spesso il medesimo per più anni, si passò a due (dal 1543), affiancati più tardi da almeno due scrivani.[98]

[96] *Repertorio Manna I*, f. 25r (delibera del consiglio, 1526 luglio 15). Non sappiamo da quando il sindaco cessò di svolgere le funzioni di cancelliere: questi compare già nel primo quaderno di cancelleria pervenutoci dopo i quaderni quattrocenteschi (rilegati in BMC, *Archivio* 5). Si tratta del «quinterno» – in realtà un minutario in forma di bastardello – di Giacomo di Benedetto (BMC, *Archivio* 6, ff. 1-72, 1504-1505).

[97] Il primo conservatore fu forse Marcoantonio di Palma, nobile e membro del consiglio, attestato con questo incarico il 6 ottobre 1509 quando gli furono consegnati gli originali dei capitoli del viceré perché li depositasse nella cassa (BMC, *Archivio* 8, f. 57; *Repertorio Manna II*, f. 100r; cfr. anche *supra* la nota 49) e morto nel 1539 (*Libro degli uffici*, f. 225r). Nel 1513 la conservatoria fu avocata dal cancelliere agli eletti (*Repertorio Manna I*, f. 24v). L'ufficio fu poi del notaio Giacomo di Benedetto negli anni '40 e '50 (cfr. *infra* la nota 203), di Colantonio Simeoni, membro del consiglio (dal 30 novembre 1539 al 9 dicembre 1579, data della morte; v. *Libro degli uffici*, f. 225r), nominato «conservatore delle scritture publice» il 12 febbraio 1554, dopo la morte di Giacomo di Benedetto (*Repertorio Manna I*, f. 66v, ma vedi anche *infra* la nota 203), e confermato a vita il 10 luglio 1567 (BMC, *Archivio* 20, f. 79r); infine fu di Gian Antonio Manna, subentrato al Simeoni come «conservatore delle scritture del thesoro» a vita il 31 marzo 1574 (*Repertorio Manna II*, f. 204r e *Libro degli uffici*, f. 30). Dopo la morte del Manna, la carica di conservatore (e forse anche quella di archivario) fu detenuta gratuitamente dai cancellieri (1613 luglio 28). Tra i compiti del conservatore (paragonabile ai «custodes» cavesi del 1468, su cui v. *supra* il testo corrispondente alla nota 67) rientrava, ovviamente, l'esibizione dei privilegi originali in Sommaria, come venne ordinato a Simeoni nel 1565 (BMC, *Archivio* 20, f. 79r).

[98] Per l'organizzazione dell'ufficio e la successione dei cancellieri v. *Repertorio Manna I*, ff. 24v-27r; *Repertorio Manna II*, ff. 58v-60; BMC, *Archivio* 6, ff. 153-156: «Registro de electi, sindici, cancellieri et banchi sonno stati dopoi delo assedio di Napoli» (il riferimento è all'invasione francese guidata dal Lautrec), 1528-1553; *Libro degli uffici*,

Tra i cancellieri spiccano Cosimo Perrotta e Gian Antonio Manna, colleghi negli anni '50 e '60. Per decisione di Villano essi formarono una coppia fissa, alternandosi ad un'altra coppia di cancellieri (1564).[99] Perrotta, notaio, compilò il primo repertorio dell'archivio (1558-1559), interessandosi dei privilegi conservati nella cassa, dei capitoli, di alcune deliberazioni del consiglio e dei provvedimenti dei reggenti (*Repertorio Perrotta*, *Appendice* 4), ovvero degli atti più importanti per la costituzione e il funzionamento dell'università e della sua cancelleria. Nel 1560, insieme con il più giovane Manna, Perrotta istituì un *Libro degli uffici*, con gli elenchi di tutti gli ufficiali dell'università (intesi in senso lato) e di tutti gli «incedolati», ovvero gli eleggibili alle varie cariche. Si trattava di uno strumento fondamentale per il governo della città, tanto che fu tenuto aggiornato con regolarità fino al 1629, in alcune sue parti addirittura fino all'unità d'Italia (*Appendice* 5). Successivamente, Manna superò il suo più anziano collega, rivelandosi un archivista di vaglia. Egli, infatti, scelse nel 1569-1572 la forma alfabetica per indicizzare a tappeto l'archivio. Ne ricavò un ancora utile repertorio alfabetico che nel 1588 fu pubblicato a stampa dall'università. Un aggiornamento, rimasto manoscritto, arrivò al 1595, approfondendo lo spoglio su tutta la serie dei libri di cancelleria (*Repertorio Manna I* e *II*, *Appendice* 6-7), che conservano traccia dell'intervento di Manna, autore di molte chiose marginali. Noto, *en passant*, che non solo i libri di cancelleria, ma anche le raccolte di statuti e ordinamenti, come il *Libro d'oro* e il *Primo libro dei capitoli* (*Appendice* 2-3), sono facilmente consultabili grazie alla numerazione e indicizzazione dei singoli articoli messa in atto dai cancellieri capuani, numerazione che trova riscontro nelle tavole finali di alcuni registri e negli stessi repertori di Perrotta e Manna.

Il primo repertorio di Manna è contemporaneo al grande ordinamento dell'archivio, distinto nelle sue due sezioni principali: le «scritture della città», comprensive di quelle custodite nella cassa del tesoro, e le «scritture della corte» del capitano, versate annualmente all'università fin dalla seconda metà del '400, come sappiamo. Nel 1564 si decise di allestire nel palazzo dell'udienza, sede delle riunioni dei Sei eletti, un locale apposito per la conservazione delle

ff. 28ss. (per gli anni 1543-1630 e dopo il 1719). Dagli anni '70 del XVI secolo sui due cancellieri ebbe preminenza quello detto «in capite», che nel 1591 assunse la qualifica di segretario.

[99] Cfr. *infra* le note 197 e 205.

scritture della corte capitaneale:[100] un «conservatorio», o «scrittorio», o «archivio».[101] Intanto, nel 1567 il reggente Villano aveva ordinato l'inventariazione di tutte le scritture del tesoro,[102] ribadendo un obbligo consueto, che ricadeva ovviamente sul conservatore delle scritture, allora Colantonio Simeoni. L'inventario fu completato in poco più di un anno.[103] Qualche mese dopo, nel settembre 1568, il governo capuano decise di inventariare anche le scritture della corte

[100] Il 23 luglio 1564 si deliberò di far inventariare ogni anno le scritture della corte e di individuare «luoco appartato per conservarle finito il palazo de la corte»; il 25 ottobre seguente si scelse invece il palazzo dell'udienza (*Repertorio Manna I*, f. 66v), anch'esso situato, come il palazzo del governatore, nell'attuale piazza dei Giudici (Granata, *Storia*..., I, pp. 323, 345; Pane, Filangieri, *Capua*..., II, p. 442).

[101] «Piccola stanza appartata per uso di leggere, scrivere e conservare scritture» (Tommaseo-Bellini, *Dizionario*..., alla voce *scrittojo*. Per la definizione coeva di «scrittorio» cfr. *infra* la nota 105; esso è chiamato «conservatorio per le scritture della corte» nel *Repertorio Manna I*, f. 66v e «nuovo archivio fatto in [...] udienza per dette scritture della regia corte» nel memoriale di Gian Antonio Manna del 15 dicembre 1582 (BMC, *Archivio* 22, ff. 515v-516, ricopiato nel *Repertorio Manna II*, ff. 208v-209r).

[102] Il 13 maggio 1567 Villano ordinò che, per ovviare alle dispersioni documentarie, specie al passaggio di consegne da un conservatore all'altro, «quello, in potere del quale se ritrovano dette scritture di detta città, debbia con intervento degli eletti o altra persona deputanda per essi fare inventario di tutte le scritture di essa città che si ritrovano in suo potere per instrumento, con donare pleggiaria di quelle ben conservare et restituire, quando occorrerà, per lo medesimo inventario». Le scritture prodotte in futuro, si aggiungeva, andavano anch'esse inserite nell'inventario (lettera originale in BMC, *Archivio* 2, ff. 133-137; copia nel libro di cancelleria in BMC, *Archivio* 20, f. 271v, ove si trova anche notizia della disponibilità, da parte del conservatore Simeoni, ad eseguire l'inventario [f. 273v], notizia ripresa dal *Repertorio Manna I*, f. 143v). Come chiarisce il memoriale di Manna citato alla nota precedente, Simeoni era «conservatore delle scritture publice della città che sono nel tesauro»; pertanto, egli dovette inventariare soltanto quelle: non sappiamo dove fosse in quel momento, se ancora nella cassa o nel palazzo dell'udienza, il residuo contenuto della cassa descritto *supra* al § 3.

[103] L'atto notarile delle scritture consegnate a Simeoni fu rogato da Perrotta (14 luglio 1568), *Repertorio Manna I*, f. 143v e corrisponde forse all'«inventario delle scritture publice» repertoriato da *Manna I*. È possibile che l'inventario non datato citato *supra* alle note 75 e 77 sia una copia di questo, aggiornata al 1572. Si noti che nell'inventario non datato non sono compresi i registri cancellereschi (libri di cancelleria, *Libro d'oro*, *Primo libro dei capitoli*, ecc.) e in generale quelli che ho ritenuto presenti nella cassa durante il '400 (§ 3): o perché non erano inventariati o perché la massa delle scritture non poteva più essere contenuta nella cassa medesima. Sono invece presenti i catasti (quello del 1523, ora BMC, *Archivio* 1141; quello dei casali del 1539, ora BMC, *Archivio* 1142; e uno di San Secondino del 1549), due registri degli orzi e grani comprati dal viceré nel 1560 e 1561, un manoscritto con la traduzione della *Campania* di Antonio Sanfelice (l'opera era stata scritta nel 1562 per la città di Capua, che ne finanziò anche la traduzione: v. N. Onorati in *Biografia degli uomini illustri del regno di Napoli*, III, Gervasi, Napoli 1816, pp. 169-71) e un esemplare del *De generibus et qualitate feudorum tractatus* del capuano Giovanni Tommaso De Marinis (Cancer, Napoli 1565), che lo stesso autore aveva inviato in omaggio al governo cittadino (copia della lettera del De Marinis del

del capitano.[104] Quando, nel 1570, il «nuovo general scrittorio» del palazzo dell'udienza fu completato, vi furono trasferite sia le «scritture della città» che le «scritture della regia corte»: era finalmente nato l'archivio vero e proprio. Gli eletti deliberarono che tutti gli atti fossero ordinati «per via d'alfabeto et repertorii»,[105] un'operazione che, a quanto pare, Manna aveva già cominciato da alcuni mesi (verso la metà del 1569 – poco dopo essere entrato nel consiglio), lavorando al suo primo repertorio. Dal nuovo archivio rimase esclusa la cassa del tesoro, che ora conteneva soltanto i privilegi e varie carte sciolte (circa 800, elencate nell'«Inventario delle scritture del tesoro» sopra citato), rimasta nella cattedrale, dove del resto si riunivano talvolta gli eletti in quel periodo.[106] Nel 1574 Manna cumulò in sé la carica che era stata di Simeoni («conservatore delli privilegii et altre scritture») e la nuova carica di «archivario del nuovo archivio». Negli anni successivi completò il riordino delle due sezioni, tirando fuori dai «cascioni» le residue carte del capitano.[107] Su proposta dello stesso Manna, nel 1582 fu opportunamente riformata la procedura

20 ottobre 1565 con la risposta degli eletti si conserva in BMC, ms. 503, n. 1; il volume si trova in BMC, Top. Capua 13-4-2280).

[104] Il 1° settembre 1568 l'incarico venne affidato a Mario Marigliano e al notaio Giovan Battista Aceto (BMC, *Archivio* 21, f. 143v).

[105] «Essendo finito il nuovo general scrittorio nell'udienza fatto per riponervi dentro tutte le scritture della città et della regia corte, si mandi ad effecto, et perciò han ordinato a noi cancelleri che debbiamo cominciare ad allestire tutte le scritture che si deveno mettere nel scrittorio publico, et per via d'alfabeto et repertorii anno per anno et giorno per giorno con ogni debito ordine si faccia la fatica necessaria». I cancellieri, retribuiti a parte per il lavoro, sarebbero stati gli unici a maneggiare le scritture per ricerche ed estrazione di copie (BMC, *Archivio* 21, f. 178v, 1570 aprile 6).

[106] Ad esempio, nel 1574 le riunioni o «giontamenti» degli eletti si tennero qualche volta in S. Eligio e nella cappella del tesoro della cattedrale (BMC, *Archivio* 22, *passim*). L'eventualità di una sede diversa da quella ordinaria, che era il palazzo o seggio dell'udienza, era stata del resto prevista dal provvedimento preso a tal riguardo dal consiglio, che nel 1529 aveva fissato gli incontri degli eletti «ale XVI hore», almeno tre volte alla settimana, nei giorni dispari (BMC, *Archivio* 14, f. 155r; *Repertorio Manna I*, f. 94r). Sempre nel 1574 il consiglio si riuniva abitualmente nel recente palazzo della corte o della giustizia; nel secolo XV e nei primi anni del successivo le riunioni degli eletti e del consiglio avvenivano invece un po' dovunque: nella dimora del capitano, in monasteri e chiese, persino (i soli eletti) in case e botteghe private (BMC, *Archivio* 5-8 *passim*).

[107] Manna ordinò le scritture del tesoro confezionando un «libretto» (non identificato) che corrispondeva all'inventario del tempo di Simeoni. Nel 1578 completò l'inventariazione delle scritture della corte capitaneale, conservate in «cascioni chiavati senza nulla sorte di inventario» (Simeoni se ne era disinteressato perché non rientrava nelle sue competenze), e compilò un repertorio alfabetico delle cause criminali e uno

del versamento per le carte del capitano, secondo criteri più propriamente archivistici.[108]

L'archivio continuava a crescere: nel 1577 l'università estese il suo controllo anche ai protocolli dei notai defunti, che si decise di depositare nell'archivio dell'udienza.[109] La maturità cancelleresca ed archivistica di Capua era ormai raggiunta e il suo patrimonio documentario al sicuro, in una condizione che sarebbe durata per i secoli a venire.

Non sono note le modalità dell'ordinamento dei registri cancellereschi eseguito in quel torno di anni: in questa sede presenterò soltanto quanto è stato possibile ricostruire per la serie dei «Libri di cancelleria», oggi costituita da 94 volumi che vanno dal 1467 al 1791 (ma la numerazione originaria arrivava a 101).[110] Essa venne creata proprio intorno al 1569, cioè quando Manna cominciò il suo primo repertorio. Il *Repertorio Perrotta* (1558-1559) cita infatti i quaderni più antichi indicando semplicemente il nome del cancelliere,[111] men-

delle civili (BMC, *Archivio* 22, ff. 515v-516, memoriale di Manna del 15 dicembre 1582, ricopiato nel *Repertorio Manna II*, ff. 208v-209r).

[108] Nel citato memoriale Manna evidenziò l'inutilità degli inventari redatti al momento della consegna di scritture dal mastrodatti del capitano uscente al successore e all'archivario dell'università; osservò che dopo il 1578 le carte versate in udienza non erano state inventariate e chiese di essere sollevato dall'incarico di archivario, mantenendo solo quello di conservatore. Il consiglio aumentò la provvigione di Manna e accolse con validità di statuto la sua proposta, articolata in quattro punti: la consegna annuale delle scritture da un mastrodatti all'altro doveva avvenire dietro emissione di una ricevuta e spuntando le singole voci dall'inventario alfabetico dell'anno precedente; di seguito andavano inventariate e consegnate le scritture prodotte nell'anno appena passato, sempre con emissione di una ricevuta da parte del nuovo mastrodatti; le scritture esaurite («sopite») andavano versate all'archivario, dietro ricevuta, nello stesso ordine alfabetico; le tre operazioni andavano verbalizzate in un atto notarile.

[109] Il 2 gennaio 1577, oltre al deposito dei protocolli notarili, si ordinò il deposito degli atti di sindacato e di mastrodatti, dei portolani, dei maestri di mercato «et altre scripture publice». L'ordine era soggetto all'assenso regio, che venne concesso (*Repertorio Manna II*, f. 464r).

[110] BMC, *Archivio* 5-97, cui va aggiunto BMC, *Archivio* 1256 (antico 16, anni 1539-1548). L'inventario Mazzoleni-Orefice (vedi *Appendice*) cita sempre anche il numero antico. La serie è lacunosa per gli anni 1548-1549 (17 della numerazione antica: la mancanza è segnalata sul dorso del libro precedente, BMC, *Archivio* 1256, antico 16) e 1558-59 (21 della numerazione antica: anche questa lacuna è antica, poiché segnalata nell'ultimo foglio del registro precedente, BMC, *Archivio* 18, antico 20). Corre l'obbligo di precisare che la ricostruzione qui presentata si basa su un campione di una ventina di registri, oltre che ovviamente sulle fonti via via citate.

[111] *Repertorio Perrotta*, f. 52r: rinvio ai «libri» di Alfonso Di Caprio (1536), Bartolomeo Sabino (1538), Giambattista Damiani (1539).

tre chiama «Primo libro di cancellaria» un registro del 1555-1557.[112] Il registro del 1567-1568, curato dagli stessi Perrotta e Manna, è identificato come «5° libro di cancelleria» in una chiosa marginale coeva,[113] Il *Repertorio Manna I* (1569-1572) cita invece i libri nell'ordine che corrisponde alla numerazione antica attualmente leggibile sul dorso dei volumi, dopo l'intestazione «Cancelleria. Città di Capua lit. E». In questa serie *E* (ma la classificazione delle serie in lettere alfabetiche è probabilmente posteriore) furono dunque compresi tutti i libri di cancelleria superstiti anteriori al «Primo libro di cancelleria» del 1555-57, che fu inserito in un volume numerato 20. Furono legati insieme, con coperta in pergamena, fascicoli appartenenti a più 'esercizi', già autonomi nella cartolazione interna, ma probabilmente non ancora rilegati (o fascicoli misti che comprendevano più di un 'esercizio, ovvero erano passati da un cancelliere all'altro). Nel n. 1 furono uniti tutti i quaderni quattrocenteschi, attualmente rilegati con una pergamena del 1580.[114]

5. *La validità legale degli atti*

Alle università meridionali era riconosciuta, nella dottrina e nella prassi, la capacità di produrre scritture autentiche solo nel caso dei propri atti (lettere, quietanze, bandi, ecc.) dotati del sigillo universale e sottoscritti dagli eletti *pro tempore*, sebbene comunque nei limiti delle competenze previste dalla tradizione e ribadite dalla normativa generale. L'inserzione di un provvedimento, proprio o dell'autorità sovrana, in un registro dell'università non assicurava pubblicità né aveva di per sé valore di prova legale. Quando, nell'età moderna, si costituirono gli archivi delle università, la presenza di un documento al loro interno

[112] Si tratta della seconda parte di BMC, *Archivio* 18 (antico 20, ff. 77-281, numerazione moderna, anni 1555-1557), da dove sono tratte almeno due delle deliberazioni regestate da Perrotta: il bando di Paolo Fantauzzo da Castelvolturno e Calvi del 24 febbraio 1556 (f. 109r) e il divieto di far passare due mole accoppiate sul ponte sul Volturno (ff. 169v-170r), citati entrambi nel *Repertorio Perrotta*, f. 53r.

[113] BMC, *Archivio* 20, f. 254r: la chiosa si trova nel libro dei cancellieri Gravante e Ruta (1566-67), che si alternavano alla coppia Perrotta-Manna (cfr. *infra* la nota 197). Il libro corrisponde ai ff. 160-287 di BMC, *Archivio* 20. Il fatto che tra il registro del 1555-57 e quello del 1567-68 intercorressero solo cinque unità archivistiche fa ipotizzare che la serie originaria non prevedesse un registro per ogni anno, ma ne accorpasse già più di uno insieme, in un ordine tuttavia differente da quello attuale.

[114] BMC, *Archivio* 5 («Canc. 1. Anno 1467 sin a febraro 1494. Città di Capua lit. E»).

non fu considerata garanzia di autenticità, anche se gli archivisti locali, abitualmente notai, rilasciavano copie autenticate. Ancora nel 1770, quando pure veniva da alcuni riconosciuto il carattere pubblico degli archivi di città dominate,[115] il giurista napoletano Pecori, fedele alla tradizione, osservava che «l'archivio dell'università è anche privato, ed impropriamente si chiama talvolta publico in rapporto ai cittadini. Ha valore e fede tra le sole persone che lo formano, perché vi consentono e sottopongovisi, o tacitamente o espressamente». Le scritture estratte, fatte secondo le regole, «hanno quella fede e fanno quella pruova, che merita la natura della scrittura medesima [...] perché l'archivio non l'aggiunge altro valore ed efficacia se non quello che può darle il luogo donde si prende e di farla credere vera».[116]

Come qualsiasi privato, quindi, le università ricorrevano incessantemente all'*instrumentum*, che assicuravava autenticità e durata, essendo garantito ampiamente dalla *publica fides* del notaio e dalla regolare conservazione dei suoi protocolli. Non pare diffuso ovunque, nei casi esaminati relativi al XV e XVI secolo, il ricorso ad un notaio preferito (così ad esempio a Capua, Cava, Penne[117]), a conferma del fatto che siamo ben lontani da un'autonomia dell'istanza cancelleresca rispetto a quella notarile. Nella storia della documentazione meridionale, insomma, non si verifica mai uno «sganciamento della pratica amministrativa da ogni problema formale di validità e autenticità», segnale di una autonomia politica e documentaria. L'università resta un «cliente specialissimo» di alcuni notai, «a loro volta un po' speciali».[118]

---

[115] Per il dibattito al riguardo, tra tardo XVII e XVIII secolo, v. E. Lodolini, *Archivistica. Principi e problemi*, Franco Angeli, Milano 1987[5], pp. 108-10.

[116] Pecori, *Del privato governo*..., pp. 132-33. L'autore si dilunga sulle modalità di estrazione di un atto dall'archivio e insiste sul maggiore credito da prestare ai catasti, perché fatti «con molta pubblicità». Nelle parole di Pecori compare però, anche se in contrasto con quanto affermato circa la natura privata dell'archivio (cfr. anche *supra* la nota 19), il principio della *unbroken custody*, che la giurisprudenza non accettava unanimamente nella seconda età moderna (Lodolini, *Archivistica*..., pp. 195-98). Ricorderemo al proposito un'interessante delibera degli eletti e del sindaco di Cava, che in occasione dell'istituzione dell'archivio del capitano e del vicario auspicano che da parte dell'università «se obtenga provisione che quelli atti che non se trovano in archivio non faczano fede». Siamo in presenza, però, di un archivio giudiziario (Taglé 1558-1562, p. 78, 1559).

[117] Mottola, *La documentazione medievale*..., p. 108.

[118] Sono le parole del bel saggio di A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*, actes de la table ronde (Rome, 15-17 octobre 1984), École française de Rome-Centre national de la recherche scientifique, Roma 1985, pp. 35-55, 40, 43, mol-

La produzione di un atto notarile era un'operazione indispensabile per tutte le occorrenze della vita amministrativa universitaria.[119] Del resto, nel 1279, in occasione dell'ordine di distruzione dei sigilli illegali, Carlo I d'Angiò aveva ordinato di tornare all'antica consuetudine, che appunto prevedeva la forma notarile per certificare la nomina di ufficiali delle università, condannando nettamente la novità di nomine emanate e sigillate autonomamente dall'università.[120] La fattispecie è ampia e ben documentata: abbiamo ovviamente verbali delle riunioni,[121] pubblicazione di bandi per appalti, pubblicazione di lettere ricevute da parte del capitano o di ufficiali dell'università, contrazione di mutui e loro estinzione, nomine di ufficiali, patti, promesse, proteste. Anche in questo campo l'*instrumentum* manifestava una grande flessibilità.[122] Facciamo qualche esempio tratto da protocolli quattrocenteschi di Cava. L'atto connesso con l'amministrazione universitaria è spesso inserito in modelli preesistenti: la forma della *protestatio*, consueta per vari tipi di denuncia,[123] è usata dal sindaco

to utili per inquadrare il problema. Si faccia però attenzione a non cadere, ancora una volta, nel meccanico riscontro della diversità meridionale rispetto all'Italia comunale. Bartoli conclude infatti che «solo i documenti signorili meritano, nell'Italia medio-rinascimentale, la qualifica di atti sovrani. È nelle forme cancelleresche signorili, non in quelle notarili-comunali della documentazione pubblica che si manifesta francamente e direttamente una concezione dello stato come principio assoluto di autorità» (p. 55). Dunque, questo processo non si poteva compiere nelle città dominate, né nelle università delle monarchie italiane, che ovviamente tutte rimandavano, con la loro produzione 'notarile-comunale', a un principio di autorità e sovranità ad esse esterno, nel nostro caso la Corona e il suo apparato di governo. Ciò non toglie, d'altra parte, che le tipologie di documentazione locale nell'Italia comunale siano senza dubbio assai più complesse ed articolate di quelle del resto d'Italia.

[119] Secondo D'Angelo (D'Angelo, Di Maio, Di Martino [a cura di], *L'archivio*..., p. 19), il quaderno di cancelleria di Castellammare del 1513 (l'unico pervenutoci) sarebbe il primo in assoluto, perché «fino a tutto il XV secolo le delibere comunali venivano rogate per atto notarile ed inserite nel protocollo del notaio rogante». In realtà, come si è visto, l'esistenza di una *rogatio* notarile non escludeva la possibilità di dar luogo a una contestuale registrazione cancelleresca.

[120] Faraglia, *Il Comune*..., p. 281.

[121] Le riunioni dell'università di Amalfi e di quella della vicina Trani, ad esempio, sono accuratamente verbalizzate dal notaio amalfitano Francesco de Campulo (ASSa, *Protocolli* 128/4, anno 1468-1469, *passim*).

[122] Insiste sulla «grande duttilità ed efficacia dell'*instrumentum*» Bartoli Langeli, *La documentazione*..., p. 49.

[123] Si vedano ad esempio le *protestationes* negli atti di un notaio di Scala (SA): alla presenza del notaio o di un giusdicente (baiulo, viceduca), un soggetto ha presentato denuncia («protestatus fuit») contro qualcuno, chiedendo spese e danni per un possesso negato, un mulo acquistato ma poi ammalatosi, una veste prestata ma non

perché l'università non si è congregata,[124] oppure dall'incaricato della redazione del quaderno di apprezzo perché non tutti consegnano la descrizione dei propri beni.[125] Un collettore fiscale ricorre ad una *requisitio* al capitano per due cittadini che non pagano.[126] La nomina di un erario dell'università è rogata invece nella forma di *conventiones et pacta*.[127] Talvolta il notaio inventa definizioni *ad hoc* per tipologie di registrazione strettamente legate all'università: la *electio* di un responsabile dell'apprezzo, con il contestuale impegno, da parte degli uomini dell'università, di consegnare la cedola catastale,[128] oppure la *oblacio privilegii* al capitano.[129] Analoghe soluzioni documentarie si trovano in qualche formulario meridionale di età moderna.[130] Si ricorderà che fu lo stesso Ferrante, nel 1467, ad ordinare l'inserzione dei suoi capitoli in un atto notarile: di essi si doveva fare «uno publico instrumento ad futuram rey memoriam, dove sia insertata la presente de verbo ad verbum». Tale prassi pare dunque abituale. La funzione dei quaderni capuani quattrocenteschi è ulteriormente illuminata da queste consuetudini documentarie: era essenziale registrare in essi i rinvii al contratto conservato in originale o in copia,[131] ma più spesso non redatto neppure *in mundum*, bastando la notizia della sua esistenza nei

restituita; si protesta anche contro lo stesso baiulo che non ha voluto dar corso ad una precedente denuncia (G. Capriolo [a cura di], *Scala. Giovanni de Falcone 1481-82*, Athena, Napoli 2001, pp. 78, 105, 107-108, 115-16). Ho riscontrato la presenza di *protestationes* in protocolli campani e pugliesi.

[124] ABCT, *Protocolli* 2, ff. 37v-38r, notaio Pietro Paolo Troise (1468 ottobre 11).

[125] ABCT, *Protocolli* 3, f. 235v, notaio Pietro Paolo Troise (1470 giugno 30, sotto-università di Passiano).

[126] ABCT, *Protocolli* 3, ff. 25v-26r, notaio Pietro Paolo Troise (1469 ottobre 11).

[127] ABCT, *Protocolli* 2, ff. 37v-38r, notaio Pietro Paolo Troise (1468 dicembre 23, Cava); ABCT, *Protocolli* 3, f. 28, notaio Pietro Paolo Troise (1469 ottobre 13, sotto-università di Metelliano).

[128] ABCT, *Protocolli* 3, f. 200, notaio Pietro Paolo Troise (1470 giugno 3 «Electio iurisperiti electi pro universitate provincie Mitilianii»).

[129] ABCT, *Protocolli* 3, f. 93v, notaio Pietro Paolo Troise (1470 gennaio 13).

[130] Nei formulari notarili conservati nell'Archivio di Stato di Foggia risultano atti legati all'amministrazione universale: «Declaratio facta per sindicum et electos» (sec. XVII) e «Legalitas universitatis» (sec. XVII), sui quali v. P. De Cicco, *I formulari notarili nell'Archivio di Stato di Foggia (secoli XVII-XVIII)*, in Magistrale, *I protocolli notarili...*, pp. 111-48. In formulari salernitani del XVII secolo troviamo ad esempio la «Procuratio facienda per universitatem» (ASSa, *Protocolli* 7049, n. 3, f. 481, anno 1680); la «Creatio sindicorum et electorum», la «Constitutio erarii» (ASSa, *Protocolli* 7050, n. 5, ff. 154, 200); la «Protestatio sindici contra iudicem», e l'«Ingressus gubernatoris terre» (ASSa, *Protocolli* 7052, n. 4, ff. 216, 249v).

[131] Cfr. *supra* la nota 42.

protocolli. In questo modo, veniva però a mancare la spinta pratica verso forme di registrazione più evolute, atte a mantenere memoria di ogni momento della vita amministrativa locale.

Passiamo ora dagli atti prodotti dall'università a quelli che essa semplicemente conservava, come i privilegi. Essi uscivano continuamente dalle casse in cui erano gelosamente custoditi, perché era necessario esibirli agli ufficiali regi, ai funzionari della Camera della Sommaria o di altre magistrature centrali e periferiche, agli stessi segretari del re. Uno dei più antichi diplomi di Capua, quello della regina Giovanna II d'Angiò del 1432, porta numerose note dorsali a testimonianza delle volte in cui fu prodotto nell'una o nell'altra corte.[132] I documenti potevano però essere autenticati dal giusdicente locale, secondo una lunga tradizione, col risultato finale – anche in questo caso – di un *instrumentum*. In questo modo si preservava l'integrità degli originali e se ne evitava la malaugurata dispersione. Nel 1480 l'università di Capua confezionò un *Libretto dei privilegi*, che fu autenticato appunto per via giudiziale, proprio per evitare l'esibizione in giudizio degli originali (*Appendice* 1). Lo stesso sembra aver fatto Castellammare, un cui «libretto dei privilegi» era depositato provvisoriamente in Sommaria nel 1516, come segnala il quaderno dell'universitàà.[133] Ma, nel corso del Cinquecento, il ricorso all'autentica per via notarile e giudiziale, promosso dalla stessa Corona (Ferrante nel 1467), sembra andare declinando, almeno nei rapporti delle università con la monarchia. È emblematica la vicenda del *Libretto dei privilegi* di Capua: nel 1506 è necessario che in Sommaria si validi il *signum* del notaio rogatario, nel 1517 tutti gli atti in esso contenuti sono nuovamente autenticati in Sommaria, dove dovettero essere prodotti gli originali. In effetti, varie prammatiche del XVI secolo ribadirono che nei giudizi erano da considerarsi validi soltanto gli atti sovrani più solenni, redatti secondo le forme consuete della cancelleria del Regno:[134] ciò escludeva per sempre forme documentarie che già pri-

[132] BMC, *Archivio. Pergamene* 286.

[133] Cfr. *supra* la nota 82.

[134] La prammatica vicereale del 9 febbraio 1510, in esecuzione di una prammatica di Ferdinando il Cattolico dell'anno prima, confermò la consuetudine napoletana che prevedeva la contrattazione con il sovrano sulla base di memoriali («libellos, qui vulgo memoralia dicuntur»), ma proibì che ad essi fosse prestata fede nei giudizi, nei quali avevano valore soltanto «privilegia, provisiones, aut literas, iuxta ritum nostrae cancellariae, cum appositione sigilli nostri», cioè il sigillo grande del Regno. Il provvedimento intendeva stroncare la tendenza, da parte delle università, ad accontentarsi dei memoriali

ma sollevavano qualche dubbio (e che forse erano già state condannate), dal momento che erano state oggetto di specifiche concessioni nel XV secolo, come i memoriali placitati delle università,[135] le *litterae clause* cartacee, dotate solo del sigillo piccolo del re,[136] e, evidentemente, le autentiche notarili.[137]

Nei delicati passaggi politici del XV e XVI secolo, ogni volta cioè che era necessario riaffermare e magari estendere il corpo di privilegi (diritti, possessi, esenzioni) di cui godevano le università (e i singoli), si ricorreva ad un'altra procedura che dava garanzie assolute. Capitoli, privilegi e grazie venivano confermati dal nuovo sovrano mediante l'inserzione in un diploma. La conferma, configurandosi come una nuova concessione, metteva anche al riparo dai dubbi circa la perennità dei privilegi, che cominciarono ad essere sollevati nel corso dell'età moderna, contrariamente alla dottrina giuridica tardomedievale.[138] L'inserzione è comunque una pratica abituale fin dal XIV secolo. Ad essa non si ricorreva solo per confermare concessioni regie, ma anche per approvare consuetudini e deliberazioni dell'università,[139] autenticare in blocco la parte più preziosa del proprio archivio,[140] con

placitati (l'elenco dei capitoli presentati seguiti o meno dalla formula del *placet*), che non venivano convertiti in privilegi o altre forme documentarie solenni, al fine di evitare le spese di cancelleria. Nel 1518 fu stabilita la nullità per privilegi, investiture, conferme, *provvisiones* e lettere regie di qualsiasi tipo che non fossero stati inserti in *litterae executoriales* (*Pragmaticae*..., III, pp. 635-36). La prammatica del 1510 fu confermata nel 1529, quando si ordinò di chiedere l'emissione di privilegi entro quattro mesi dall'accettazione del memoriale, nel 1570 (estensione di una proroga da uno a due anni), 1580 e 1594 (*ibidem*, II, pp. 41ss.).

135 In considerazione delle difficoltà finanziarie conseguenti alla guerra, re Federico d'Aragona aveva concesso a Capua la validità dei capitoli del 16 ottobre 1496 anche in assenza della conversione in privilegio (*Libro d'oro*, ff. 79-86; *Primo libro dei capitoli*, ff. 30v-35, regesto in Mazzoleni II/1, p. 265).

136 In occasione della riconferma del proprio *corpus* di privilegi (24 dicembre 1487), Bitonto aveva ottenuto da re Ferrante che eventuali concessioni «in carta bambacina o mambrina et col sigillo piccolo [...] habbia quella efficacia come se fusse scritto in carta membrana con sigillo grande, non obstante quacumque pragmatica fusse stata fatta per la prefata maestà» (De Capua [a cura di], *Libro rosso*..., I, pp. 375-76).

137 Restavano invece valide, a dimostrazione della loro indiscussa autorità, le autentiche fatte dai tribunali centrali del Regno, Sommaria e Vicaria. Un caso assai significativo è l'autentica in forma di libro di un intero fascicolo giudiziario (su una questione confinaria), con tutte le sue eterogenee allegazioni, fatta in Vicaria per richiesta del sindaco di Bitonto nel 1584 (*ibidem*, II, pp. 972-86).

138 De Benedictis, *Politica*..., pp. 279-85.

139 Si veda la deliberazione di Monopoli segnalata *supra* alla nota 45.

140 Cfr. *supra* la nota 83.

la conseguenza che il corpo normativo delle università meridionali ha sempre l'aspetto di un testo a «scatole cinesi», come ha osservato Anna Airò,[141] o, potremmo dire, di una matrioska giuridica.

È lecito supporre che l'organizzazione cancelleresca prima, archivistica poi delle università meridionali sia stata condizionata dall'insufficienza legale degli atti prodotti e dall'impossibilità di provare autonomamente l'autenticità di quelli conservati. È evidente che, in queste condizioni, non c'è la necessità di accedere a forme di registrazione e archiviazione particolarmente avanzate. Tutti gli sforzi delle comunità universitarie meridionali furono tesi semplicemente alla custodia del proprio corpo di privilegi, alla loro difesa in giudizio e alla loro periodica riconferma.

Sulla base di quanto detto è forse possibile riprendere la vecchia questione della *potestas statuendi* detenuta dalle università meridionali, osservando che i libri rossi e in genere tutte le raccolte documentarie dei regni di Sicilia non sono altro che ordinate compilazioni finalizzate alla conservazione e indicizzazione dei testi, non alla loro pubblicità o validazione (impossibile data la prassi e la legislazione vigente). Essi, anche quando sono confezionati con una certa solennità all'interno delle cancellerie universitarie, non intendono omogeneizzare provvedimenti di vario genere e di vari periodi in un corpo organico di norme, come avviene negli statuti, nel senso proprio del termine, di alcuni centri delle aree di confine, quali l'Abruzzo e il Lazio meridionale (ad esempio L'Aquila, Penne, Teramo,[142] Gaeta, Itri[143]). Nelle raccolte normative meridionali, manoscritte o a stampa, peraltro poco o punto studiate nella loro costituzione codicologica, nell'organizzazione dei testi, nella tradizione[144] ci si guardava bene

[141] Airò, *La scrittura*...

[142] Gli statuti dell'Aquila, (XIV-XV sec.), Penne (1457, 1468), Teramo (1440) sono stati editi, rispettivamente, da A. Clementi, G. De Caesaris, F. Savini. La differenza con la tipologia delle semplici raccolte ordinate dall'università (libri rossi) o da privati è palmare nel confronto tra lo statuto di Penne e il cosiddetto ms. Salconio (1599-1623) del locale archivio comunale: G. De Caesaris (a cura di), *Il codice 'Catena' di Penne riformato negli anni 1457 e 1468*, Deputazione abruzzese di storia patria, Casalbordino 1935 e R. Laudadio, *I recollecta di Giovanni Salconio*, in Laudadio, Mottola, *Le carte*..., pp. 21-76.

[143] Gli *Statuta*, *privilegia et consuetudines civitatis Caietae*, Cancer, Napoli [1552-1554] e i *Capitula universitatis terre Itri* (Biblioteca del Senato della Repubblica, *Statuti* ms. 132) fondono, ma non completamente, provvedimenti differenti per decisione del consiglio.

[144] B. Sasse Tateo, *Scrittura prammatica e memoria cittadina nel Mezzogiorno tardo medievale: i 'libri rossi' di Puglia*, in Bastia, Bolognani (a cura di), *La memoria e la città*..., pp. 467-75; Massaro, *Potere*..., pp. 85-88. Per la produzione normativa nelle monarchie

dall'omettere le autentiche notarili, le formule di placitazione, le note di registrazione della cancelleria reale, non perché queste informazioni rendessero autentiche le scritture trascritte, ma perché esse favorivano i riscontri negli archivi centrali del Regno.

6. *Per una storia archivistica delle università meridionali*

La storia della prassi documentaria e archivistica capuana è emblematica: nel XV secolo abbiamo un sindaco cancelliere che controllava tutta l'attività politica e cancelleresca dell'università mediante un modesto quaderno personale. Le scritture pubbliche, sciolte e in registro (esistevano pochi ma essenziali registri tematici) erano conservate nella cassa, ma solo i *privilegi* erano numerati. Nel XVI secolo si verificano una specializzazione delle funzioni amministrative e una migliore organizzazione istituzionale: nascono prima la cancelleria, poi l'archivio, ordinato e dotato di chiavi d'accesso continuamente aggiornate.

Uno sguardo al resto del Regno conferma che la vicenda di Capua è eccezionale, e paragonabile solo a quella delle università più importanti, le poche che riescono tra fine XV e XVI secolo ad evitare la dispersione delle carte. La scelta di una sede – molte università non ne hanno a lungo una neppure per le riunioni dei consigli – e il precoce ordinamento sono decisivi per la sopravvivenza delle scritture. A L'Aquila l'archivio si costituisce a fine '500, quando viene ordinato. Nel 1652 se ne pubblica un inventario a stampa (un secolo dopo il *Repertorio Manna I*).[145] Nella città pontificia di Benevento, dove a fine '400 persino i privilegi e le bolle pontificie «sedibus vagabantur incertis», l'archivio è ordinato nel 1587, ma una sede stabile si ottiene

italiane non si può ora prescindere, oltre che dal già citato saggio di Corrao, *Città*..., dai lavori di A. Romano, di cui si ricordano *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini nelle città della Sicilia*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, atti del convegno di studi (Albenga, 18-21 ottobre 1988), Istituto internazionale di studi liguri-Museo Bicknell, Bordighera 1990, pp. 213-62 (ora, con modifiche, in Id. [a cura di], *Cultura e istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, Rubbettino, Messina 1992) e *Consuetudini, statuti e privilegi cittadini nella realtà giuridico-istituzionale del Regno di Sicilia*, in B. Dölemeyer, H. Mohnhaupt (hrsg.), *Das Privileg im europäischen Vergleich*, 2 voll., Klostermann, Frankfurt am Main 1997-1999, II, pp. 117-42.

[145] Berardi, *Le scritture*... e la bibliografia citata.

solo nel 1630.[146] Nel 1565 Cava allestisce un archivio, difeso da una cancellata alla finestra, in una cella del monastero di S. Francesco.[147] Nel 1599 Napoli decide di raccogliere ed inventariare i propri atti in S. Lorenzo Maggiore, ma la decisione è attuata solo nel 1659 e il primo ordinamento sistematico si ha soltanto nel 1778.[148] Anche negli archivi di università di questo calibro, tuttavia, la documentazione in registro anteriore al XV secolo è in genere assai scarsa già in età moderna, e per questo ci è raramente pervenuta (eccezioni già segnalate sono L'Aquila e Palermo). In occasione dell'ordinamento nella seconda metà del XVI secolo, Capua possedeva solo pochi quaderni dell'università risalenti al 1467. A Nocera un inventario del 1780 descrive registri che non sono più antichi del 1650 circa e solo tre pergamene aragonesi (dal 1457).[149] A Tricarico, i pochi registri conservati a fine '500 riguardano tutti affari correnti e risalgono a quello stesso secolo: l'università possiede solo un «Liber statutorum» di data sconosciuta e un «Libro antiquo de registro» del 1449-1450, peraltro così rovinato da essere sostituito.[150] A Monopoli l'archivio parte, in un inventario del 1699, dal 1539.[151] A Gallipoli intorno alla fine del '500 i

[146] La citazione (1489) riguarda la compilazione di un registro di «privilegia, bullae et brevia» ad opera del cancelliere Francesco Favagrossa: A. Zazo, *Innovazioni nella Benevento del 1600. L'archivio civile del comune*, «Samnium», 25/3-4 (luglio-dicembre 1962), pp. 121-40; Id., *Il regestum privilegiorum Favagrossa della biblioteca capitolare di Benevento*, in *Studi di paleografia e diplomatica in onore di Vincenzo Federici*, Olschki, Firenze 1944, pp. 315-24, in particolare a p. 319.

[147] Taglé 1562-1565, p. 152.

[148] Capasso, *Catalogo*..., pp. XV-XXII. Bisogna però ricordare che i seggi, in cui era suddivisa la città, avevano sedi e archivi propri: ciò spiega in parte la tardiva costituzione di un archivio cittadino vero e proprio, sostitutivo della cassa che in epoca aragonese era conservata, insieme con il tesoro, nella sacrestia di S. Lorenzo, come di consueto (pp. X-XI).

[149] Orlando, *Storia*..., II, pp. 391-404.

[150] La consistenza dell'archivio, o almeno della parte che era oggetto di conservazione, è ricostruibile grazie al repertorio del 1585 edito da Biscaglia, *Il* liber iurium..., I, 145-155, II (cfr. *infra* la nota 154). L'università possedeva sette registri, ovvero il «Liber statutorum»; due repertori, il «Libro antiquo de registro» del 1449-1450 e il «Novo registro» del 1585, sostitutivo del precedente; due atti pubblici confezionati in forma di libro (il «Libro nigro», contenente una sentenza del Collaterale del 1544; il «Libro rosso seu dell'assenzo», con la conferma dei privilegi da parte di Carlo V, 1530), due volumi con i decreti della Sommaria rilegati insieme; inoltre alcuni registri contabili, qualche recente quaderno dell'università redatto dal singolo sindaco, tre platee, una settantina di strumenti notarili e 86 privilegi (risalenti al 1383, ma non sappiamo se erano conservati in originale).

[151] M. Lanera, *L'archivio dell'università di Monopoli dalla fine del sec. XVII alla fine del secolo seguente*, «Monopoli nel suo passato», 4 (1988), pp. 127-87.

due documenti originali più antichi sono del 1195 e 1306, su un totale di appena 21 anteriori al XVI secolo.[152]

Maggiore successo ha avuto ovviamente la conservazione dei privilegi (contenuti in capitoli, grazie, privilegi e lettere regie, come si diceva), giunti a noi in varie forme testuali: in originale, in manoscritti cancellereschi (i libri rossi) e in pubblicazioni a stampa che ne riprendono le finalità (ricordiamo Napoli 1524, Gaeta 1552-1554, Cosenza 1557, Benevento 1588, L'Aquila 1639, Cava 1674, ma la Sicilia precede il Regno continentale con gli incunaboli di Palermo 1478 e Messina 1498);[153] in manoscritti o repertori privati; in forme ancora tutte da studiare, come ad esempio il repertorio dell'università feudale di Tricarico (1585), accostabile a quello del Manna,[154] o il commento ai privilegi, come a Cosenza (1662).[155]

---

[152] I documenti erano conservati sciolti o rilegati in quattro volumi: il «tomo delle [lettere]», il «tomo de pri[vileggi]» (con atti del 1195, 1414, 1494), quello dei sali, quello «de gra[ni?]», come si deduce dall'indice premesso al tardo libro rosso: A. Ingrosso (a cura di), *Il libro rosso di Gallipoli (Registro de privileggi)*, con prefazione di B. Vetere, Congedo, Galatina 2004, pp. 3-5.

[153] Per tutti basti il rinvio a C. Chelazzi *et alii* (a cura di), *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, 8 voll., Tipografia del Senato/Senato della Repubblica/La nuova Italia/Olschki, Roma-Firenze 1943-1999, *ad voces*, cui vanno aggiunti i *Capitoli, gratie & privilegi concessi alla fedelissima città de Napoli*, Frezza, Napoli 1524 e i *Privilegi della fedelissima città della Cava*..., Napoli 1674. Per Palermo e Messina: Romano, *Consuetudini, statuti*..., pp. 141-42.

[154] L'«Inventario seu descrittione et notamento di tutti i beni stabili, mobili, scritture, privilegii, ragioni, immunità, consuetudine, preminenzie, giurisdizzioni, essemptioni, corpi di entrate certe e incerte della magnifica città di Tricarico», redatto dal notaio Ferrante Corsuto è un repertorio alfabetico in lingua italiana, privo di valore legale, che indicizzava sia i principali documenti della città, riportati in regesto o integralmente (i privilegi regi e comitali e due intere platee dell'università e della corte principesca, su cui v. Biscaglia, *Il* liber iurium..., II, pp. 152-204 e 205-22), sia i singoli articoli dei capitoli, registrando, sempre in unica successione alfabetica, i creditori dell'università (pp. 110-19) e gli elenchi dei pagamenti fiscali ordinari e straordinari (p. 148). A differenza dei *Repertori Manna I* e *II*, che, pur contenendo estese trascrizioni di documenti, implicano la consultazione dell'archivio, cui si rimanda puntualmente, il repertorio di Corsuto (che prova la perfetta identità, nella sensibilità archivistica del tempo, di scritture e di diritti documentati da esse) si presenta come uno strumento di uso corrente (facilitato dalla traduzione in volgare (p. 127), sostitutivo degli originali (la platea dell'università è frutto di una collazione di due platee), cui non si rinvia mediante segnature archivistiche (dunque atti e registri dell'archivio non erano numerati come a Capua).

[155] Il trattato *De regimine reipublice*, del patrizio cosentino Agostino Caputo (apud Lazzarum Scoriggium, Neapoli 1621), pur rivolto a tutte le università, non è altro che un commento giuridico ai capitoli concessi a Cosenza dal viceré Perafan de Ribera il 19 settembre 1565.

E i piccoli centri? Il caso capuano è stato scelto per capire quali fossero, al massimo livello, le esigenze documentarie ed archivistiche di una università meridionale. Abbiamo insistito, a questo proposito, sulla pluralità di funzioni cui assolveva il quaderno dell'università. Ciascuna di esse corrispondeva o avrebbe potuto corrispondere ad una serie archivistica autonoma: ciò è dimostrato dal confronto con un manuale per cancellieri delle università, redatto nel 1686 da Lorenzo Cervellino.[156] Questi consiglia la redazione di una sorta di 'libro-archivio', di cui fornisce persino le dimensioni[157] e le formule di registrazione, diviso in sei sezioni fisse (beni e diritti, imposte dirette e indirette, numero dei fuochi fiscali, pagamenti fiscali, creditori, stipendiati) e due eventuali (adoa [la tassa feudale sostitutiva del servizio militare], assegnatari di entrate). Per molte sezioni si ribadisce la necessità di conservare originali o copie sciolte nei mazzi dell'archivio, di segnare il rinvio ad essi o a contratti notarili, secondo lo schema rappresentato nella tabella alla pagina seguente.

Al sindaco, o a chi altri compila il libro delle entrate e delle uscite, si consiglia poi di farsi fare una ricevuta dagli ufficiali che hanno effettuato pagamenti, di conservarla in originale nell'archivio, di registrarla infine nel proprio conto. Questo perché i «gabelloti, cascieri, esattori ò altri» che effettuano pagamenti per l'università conservano presso di sé le ricevute, «dicendo che siano loro *cautele*». Al cancelliere sono infine consigliati altri due registri: dei servizi personali e reali e delle significatorie, cioè delle comunicazioni ricevute dalla Sommaria. Anche in questo caso si insiste sulla necessità della registrazione, perché gli originali restano nelle mani di chi li ha ricevuti, sindaci, cancellieri ed altri: essi devono perciò essere trascritti integralmente e bisogna conservarli in archivio, previa consegna di copia autentica alle parti.

[156] L. Cervellino [ma Cervillini in questa edizione], *Prattica del cancelliero dell'università ò vero il cancelliero istruito*, in Id., *Direttione ovvero guida dell'università per la retta amministratione*, per Giovan-Domenico Paci, Napoli 1686, I, pp. 231-38. Cervellino nacque ad Oppido, fu chierico, fece studi legali a Napoli e scrisse anche un *Direttorio della pratica civile e criminale*; di lui parla, dandone un giudizio positivo, L. Giustiniani, *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, 3 voll., Simoniana, Napoli 1787-1788, I, p. 141.

[157] «Un libro capace di carta bianca che non sia meno d'uno squarcio di percettore, per poter formare il registro dove non vi è et ivi ordinatamente piantare et intavolare le cose più essentiali che occorrono anno per anno et alla giornata come succedono», v. Cervellino, *Prattica*..., p. 233.

Tabella 1: Il 'libro archivio' dell'*universitas* secondo Cervellino (1686). In corsivo le citazioni letterali.

Sezione del 'libro-archivio'	Modalità di compilazione	Mazzo di atti sciolti corrispondente
Platea di tutti gli effetti ed entrate certi ed inventariabili	- un foglio per ciascun bene o diritto (segue la formula relativa) - indicazione di confini e origini del titolo di possesso	titoli di possesso di beni e diritti: mazzo di copie o autentiche in pergamena
	- indicazione sul verso di fitti, vendite e relativi patti anno per anno	fitti, vendite, patti di gestione per beni e diritti: mazzo di originali o copie
Catasto o gabella, e datii	- indicazione di deputato, sindaco ed anno (formula) e descrizione dell'imposta e del modo di esazione	imposte dirette ed indirette: mazzo di originali o copie
Numero dei fuochi	- dati dell'ultima numerazione e delle successive variazioni (formula)	numerazione dei fuochi: mazzo di copie dei decreti o provvisioni originali
	- indicazione sul verso dell'eventuale nuova numerazione	
Pagamenti fatti alla Regia Corte	- ogni pagamento è registrato su un foglio proprio (formula)	
	- indicazione sul verso dell'avvenuto pagamento (usare la stessa formula del percettore e indicare l'esattore materiale)	
Adoa (eventuale)	- indicazione in calce del pagamento, anno per anno	
Consignatari seu fiscalari (eventuale)	- elenco in ordine decrescente per somma - indicazione sul verso del pagamento effettuato	assegnatari di entrate: decreti di nomina, ricevute originali, autentiche delle procure in archivio
Istromentarii	- elenco dei creditori e rinvio al relativo atto notarile (per il quale è necessario l'assenso regio) - indicazione in calce dei pagamenti effettuati	creditori: ricevute e copie di procure in archivio
Provisionati o pesi forzosi	- indicazione di uno stipendiato per ciascun foglio (formula relativa al medico dell'università)	

Ecco dunque una causa dell'immediata dispersione delle scritture: a scanso di guai, chiunque agisca per l'università a qualsiasi titolo conserva gelosamente le ricevute e scritture che lo riguardano. Del resto, come recitava il formulario degli atti universitari, le obbligazioni dell'università sono sempre prese «in genere et in specie», da parte dell'«università et homini» citati distintamente, perché l'obbligazione comune, sotto il titolo dell'ente collettivo, non annullava certo quella individuale.[158]

Cervellino osserva che, se manca un archivio, «da questa mancanza li viene causato molto pregiuditio e vanno alla giornata mendicando nelle occorrenze quelle scritture che li mancano per difetto di prudenza e d'un poco di fastidio e di fatiga in conservarle ò registrarle nel tempo che si celebrano».[159] A proposito della registrazione delle numerazioni dei fuochi e della conservazione di una copia, l'autore esorta a «*cautelarsi* quando occorre detta nuova numeratione colli futuri numeratori, e li sarà facilissimo lo spoglio della passata, etc., e non andarà alla cieca et a tentoni, con pericoli d'inciampi pessimi e ruine, tanto delle povere università, quanto delli poveri sindici, eletti e deputati, che non sapranno dove porre la testa».[160] Il tono accorato evoca il disagio degli amministratori, impossibilitati ad esibire le indispensabili *cautele* (nelle citazioni il termine è stato messo in corsivo) e continuamente sottoposti alla pressione degli ufficiali regi e dei creditori, in un secolo – il XVII – caratterizzato dal drammatico e costante indebitamento delle università e dall'intensificazione del controllo statale sui loro «stati discussi» (bilanci).[161]

Nei suggerimenti di Cervellino intravvediamo il grado zero dell'archivio corrente di una università, quel minimo di registrazioni che ogni centro meridionale doveva possedere per funzionare regolarmente e che certo possedette per qualche tempo e in qualche misura. Tutto l'archivio – abbiamo visto – si riduce a tre registri e a pochi mazzi di atti sciolti, cui si aggiungono il libro delle entrate ed uscite tenuto dal sindaco e il suo personale quaderno di conti. Si noti che mancano i privilegi (sostituiti dalla

[158] Calasso, *Legislazione*..., p. 287.

[159] Cervellino, *Prattica*..., p. 233.

[160] *Ibidem*, p. 235.

[161] Nella dedica a Diego de Soria Morales, marchese di Crispano, reggente del Collaterale, il libro si dice «tutto drizzato à prò de' deboli».

sezione dedicata al patrimonio di terre e diritti comuni) e soprattutto che non è citato il libro di cancelleria e che non si consiglia di registrare le delibere. Il modello di riferimento di Cervellino è un'università piccola (perlopiù feudale – è significativa la citazione dell'adoa, al cui pagamento concorrevano le università soggette al barone), che non ha certo un'abbondante ed articolata attività e che non dispone di molti uomini con esperienza giuridica e politica. La funzione della scrittura amministrativa si riduce allora all'essenziale, alle *cautele*, del singolo e dell'università. Non dobbiamo meravigliarci se, in breve lasso di tempo, le cautele si disperdono (capita ai comuni di oggi per la documentazione storica novecentesca, in presenza di una normativa ben più chiara e perentoria...), né la dispersione progressiva deve farci dimenticare che, comunque, la pratica scrittoria era diffusa largamente, presso centinaia e centinaia di piccole comunità e migliaia di individui che compilavano il proprio personale quaderno di conti, conservavano le proprie ricevute (poche carte, certo, ma essenziali perché la procedura del sindacato andasse a buon fine o per rispondere ad eventuali richieste future) e che inoltre accedevano abitualmente al notaio per dichiarazioni, proteste, appalti di gabelle o uffici.[162]

La proposta di Cervellino prevede soluzioni già presenti nei quaderni cancellereschi capuani, che contengono sempre rinvii alle cautele (ricevute e contratti notarili) e, in un caso, l'elenco, a inizio registro, di tutte le entrate dell'università.[163] Mentre però il quaderno dell'università assolveva anche alla funzione della 'memoria' (i verbali delle riunioni), assicurata inoltre da tanti altri strumenti documentari e archivistici, il 'libro-archivio' di Cervellino si limitava a facilitare la quotidiana gestione patrimoniale della comunità, responsabile di fronte al fisco.

Perché i comuni meridionali sono oggi così poveri di documentazione medievale? A questa domanda, ineludibile, è neces-

[162] Osservazioni analoghe fa Drendel, *Localism*..., p. 264, riscontrando nei villaggi provenzali del Trecento «a high degree of local literacy and familiarity with bureucratic routines based on written formularies. While most peasants in rural Provence were probably not literate, they were confortable with writing, understood the kinds of obligations it created, and trusted its value as legal proof».

[163] L'«Introytus civitatis Capue» apre il quaderno del sindaco Tommaso d'Angelo (BMC, *Archivio* 5, f. 84r, 1473-1474).

sario rispondere, pur in mancanza di indagini più sistematiche. L'attuale sconfortante povertà degli archivi storici comunali meridionali non corrisponde certo ad una povertà amministrativa del passato, quando la vita delle università, anche le più piccole, era caratterizzata dal ricorso costante alla scrittura, alla registrazione, al controllo dei conti. Nella produzione e conservazione delle scritture non c'erano differenze tipologiche tra le università del regno di Napoli, tranne rare e ben conosciute eccezioni,[164] date le comuni condizioni (la forma istituzionale, l'insufficienza probatoria delle registrazioni universitarie, l'inutilità della conservazione di alcuni atti – le *cautele* – oltre il tempo delle necessarie verifiche). Le università si differenziavano piuttosto per la quantità delle scritture e per la qualità della loro produzione e conservazione, specchio di un peso patrimoniale e politico assai differente e variabile nel tempo. Dove vi furono condizioni oggettivamente favorevoli (ricchezza patrimoniale, importanza politica, qualità del personale) l'archivio si costituì, generalmente nel corso del XVI secolo, sopravvivendo a una continua e fisiologica dispersione documentaria, già verificatasi, a quella data, per buona parte delle scritture anteriori. Tutte le università conservarono però gelosamente il proprio *trésor des chartes*, la cui eventuale perdita è più recente ed è stata causata da un evento semplicissimo: la morte amministrativa dei *privilegi*, cominciata con le riforme del decennio francese. La dispersione è stata da allora in poi favorita da due opposti ma concomitanti fattori: da un lato il disinteresse e la mancanza di mezzi e competenze in molte amministrazioni municipali, dall'altro l'interesse di storici, collezionisti e, infine, dello stesso legislatore che, con l'obbligo del versamento nel Grande Archivio (oggi Archivio di Stato di Napoli),[165] ha imprevedibilmente coinvolto le pergamene delle

[164] Mi riferisco ancora una volta all'Aquila, che ha forme di registrazione più avanzate (Berardi, *I Monti*..., pp. 73-85).

[165] Nel 1841 un decreto di Ferdinando II di Borbone stabilì che i comuni e le altre amministrazioni locali del Regno delle due Sicilie versassero le loro carte negli Archivi provinciali del Regno (istituiti da Gioacchino Murat nel 1812) cinque anni dopo l'esaurimento degli affari. Nel 1846 fu stabilito però che tutte le carte storiche (nei fatti, si trattò prevalentemente di materiale pergamenaceo) confluissero nel Grande Archivio di Napoli (A. Granito di Belmonte, *Legislazione positiva degli archivii del Regno*..., Raimondi, Napoli 1855, p. 41; V. Giordano, *Il diritto archivistico preunitario in Sicilia e nel Meridione d'Italia*, Ministero dell'interno, Roma 1962, pp. 55-58, 82-83). Per le scritture

università nella distruzione del 1943. Non casualmente, oggi una buona parte degli archivi storici comunali sono consultabili perché depositati presso archivi di Stato e nei pochi casi in cui sono rimasti in sede, ciò è avvenuto anche grazie al concorso di altre istituzioni di conservazione: ad esempio musei provinciali (Capua), biblioteche comunali (Cava), provinciali (Chieti) o capitolari (Atri). Persino l'archivio municipale di Napoli, che aveva avuto la fortuna di essere inventariato a fine '800 da Bartolommeo Capasso, ha subìto dispersioni nel secolo scorso e ancora oggi è privo di una sede unica. Pochi centri, a quanto pare città dal passato demaniale, hanno conservato il proprio archivio storico in sede, pur depauperato delle pergamene versate allo Stato. Non tutti, però, sono riusciti a mantenerlo, né in tutti si è sviluppata una salda tradizione di studi, condizione questa che rende difficile il confronto scientifico e la circolazione delle conoscenze.

La memoria del passato e la cura delle sue vestigia sono questioni che, oggi, amiamo collegare all'"identità' di una comunità nel lungo periodo. Del termine si fa un largo abuso, sia perché si interpretano come 'prova' di identità molti fenomeni storici, di varia natura e portata (e talvolta di diffusione generale), sia perché, nella ricerca delle radici di una comunità, le suggestioni del presente si riverberano inevitabilmente sul passato, e viceversa.[166] La coscienza di sé, in una comunità di antico regime, piccola o grande che fosse, si manifestò innanzitutto nella continuità e nella memoria dell'istituzione che la governava, resa possibile dalla difesa dei propri diritti e della propria costituzione tradizionale e dalla conseguente conservazione ordinata delle scritture. Le condizioni storiche che determinavano – per così dire – quella identità sono irrimediabilmente tramontate, e da molto tempo: per questo le relazioni genetiche tra le università del passato e i comuni attuali non devono essere date per scontate, ma vanno

versate da tutta la provincia di Terra d'Otranto nell'archivio di Lecce, v. M. Pastore, *Scritture delle università e feudi (poi comuni) di Terra d'Otranto*, «Archivio storico pugliese», 24 (1971), pp. 241-311, che sottolinea come ai fondi originari, riordinati in categorie fisse, furono aggiunti – con criterio di ordinamento per materie – atti di varia provenienza, ma relativi alle università.

[166] A tal proposito, si vedano le argute considerazioni di A. Placanica, *Qualche parola sull'identità*, «Rassegna storica salernitana», 18/2 (2001), pp. 9-16.

verificate volta per volta, e in tutti i contesti (sociali, culturali, di mentalità). Tuttavia, è possibile osservare che la sopravvivenza, fino ai giorni nostri, di un archivio universitario sembra essersi verificata più spesso in quei centri in cui era esistita nei secoli scorsi una forte consapevolezza della propria individualità giuridica e politica e laddove questa consapevolezza, magari trasformatasi in un orgoglio municipale un po' naïf, non sia stata annichilita da periodi di crisi amministrativa e culturale nel corso del XIX e XX secolo. Crisi che – purtroppo – sono ancora possibili nel presente e nel futuro.

Appendice

Repertori e chiavi d'accesso dell'archivio di Capua

L'archivio cittadino di Capua (XIV-XIX sec., oltre 3400 unità archivistiche) è conservato presso il Museo provinciale campano di Capua dal 1892 circa ed è stato ordinato nei primi anni '50 del XX secolo da Jole Mazzoleni[167] e Renata Orefice. In quell'occasione fu redatto un inventario sommario dattiloscritto, una cui copia è consultabile anche presso l'Archivio di Stato di Napoli: esso è, a tutt'oggi, l'unica chiave di accesso moderna al patrimonio archivistico di Capua.[168] Nel clima di fervore scientifico connesso alla ricostruzione dei registri angioini dopo le enormi perdite subite dall'Archivio di Stato di Napoli nel 1943,[169] furono percorse tutte le direzioni possibili per recuperare in via diretta o indiretta documentazione di età angioina e aragonese. Anche le visite settimanali di Mazzoleni e Orefice al Museo capuano, dietro richiesta del direttore del tempo, ma, a quanto pare, senza alcun sostegno da parte dell'amministrazione comunale locale, rispondevano a quest'esigenza. Esse diedero buoni frutti, non solo per l'ordinamento dell'archivio,[170]

[167] Un profilo di Jole Mazzoleni, con bibliografia delle sue pubblicazioni, è in S. Palmieri, *Degli archivi napoletani. Storia e tradizione*, Istituto italiano per gli studi storici-Il Mulino, Napoli-Bologna 2002, pp. 293-319 (per il lavoro su Capua v. p. 303).

[168] Mazzoleni I, pp. XI-XII, riassumendo quanto risulta nell'introduzione all'inventario Mazzoleni-Orefice. Per la storia dell'archivio, v. R. Chillemi, *Breve storia dell'archivio storico di Capua*, «Archivio storico di Terra di Lavoro», 7 (1980-81), pp. 177-92. Mentre il presente saggio era in stampa, è stato edito M. E. Vendemia, *Archivio storico del Comune di Capua*, in S. Marino, M. E. Vendemia, *Guida dei fondi storici degli archivi comunali campani*, Giunta regionale della Campania-Seconda Università di Napoli, 2007, pp. 66-78.

[169] S. Palmieri, *L'Archivio di Stato di Napoli nel XX secolo*, e *Napoli*, *settembre 1943*, in Id., *Degli Archivi*..., pp. 246-52 e 267-72.

[170] Lo stato dell'archivio storico prima del trasferimento dal palazzo comunale al Museo è rilevabile dal verbale di consegna a Gabriele Iannelli (1873) edito da Chillemi, *Breve storia*..., pp. 187-92. Gabriele Iannelli, buon conoscitore del patrimonio archivistico capuano, era stato appena nominato archiviario e bibliotecario comunale (12 novembre 1872), nell'ambito di un ambizioso progetto approvato dal consiglio comunale, che vagheggiava la preparazione di un Codice diplomatico capuano, la ristampa del *Repertorio Manna I*, la pubblicazione del *Repertorio Manna II* e di quello di Graniti (cfr. *infra*, nn. 6-8), la compilazione di un nuovo repertorio, e persino, da parte di Iannelli, due «lezioni settimanali di paleografia teorico-pratica, o conferenze sulla storia e vita degli uomini illustri del nostro paese». (R. Chillemi, *Il canonico Iannelli archiviario*

ma anche per il reperimento di una grande quantità di pergamene sciolte (oltre 800) e di alcuni codici pergamenacei, che sembravano poter sopperire alla perdita, tra le carte bruciate nel 1943, delle pergamene capuane provenienti dall'archivio cittadino e depositate nell'Archivio di Stato di Napoli nel 1846. Tutto questo materiale, accomunato soltanto dalla medesima materia scrittoria (conformemente alla vecchia concezione archivistica del 'Diplomatico'), fu temporaneamente depositato nell'Archivio napoletano, affinché la Mazzoleni potesse portare a compimento l'edizione degli atti più antichi (fino a tutto il XV secolo), compresi nei primi due tomi delle sue *Pergamene di Capua*.[171] Il 'Diplomatico' capuano fu quindi restituito all'archivio del Museo campano, dove si trova attualmente in una cassettiera di ferro. Purtroppo, le pergamene successive al XV secolo e soprattutto alcuni manoscritti cancellereschi dei secoli XV-XVIII in essa custoditi non sono menzionati né nell'inventario dell'archivio né in quello più recente del ricco fondo manoscritti (consistente in 639 buste) della biblioteca annessa al Museo campano, sicché lo studioso occasionale non ha modo di venire a conoscenza della loro esistenza.

In questa *Appendice* vengono descritti due importanti manoscritti conservati nel 'Diplomatico' capuano (nn. 1-2), che Mazzoleni utilizzò largamente, senza tuttavia comprenderne la natura e la funzione, e una raccolta normativa cartacea conservata nell'archivio (n. 3). Vengono inoltre presentati i principali repertori della cancelleria capuana, manoscritti (nn. 4-5, 7-8) e a stampa (n. 6), fondamentali per lo studio della 'politica archivistica' di Capua e ancora indispensabili per la consultazione dell'archivio. Questi ultimi non sono stati studiati da Mazzoleni e Orefice, che del resto non intendevano ricostruire la storia dell'archivio.[172]

comunale, «Capys», 14 [1981], pp. 56-61). Il trasferimento materiale dell'archivio, sul quale il comune manteneva la proprietà, con diritto di poterne chiedere la restituzione e di nominare l'archivista, avvenne soltanto dopo il 1892, senza però che se ne curasse l'ordinamento, anche per la morte di Iannelli (Id., *Breve storia*...).

[171] Mazzoleni. Nel I vol. (1957) sono pubblicati documenti e regesti del periodo 972-1265, nel II/1 (1958) del 1266-1501, mentre il vol. II/2 (1960) raccoglieva pergamene del capitolo capuano (1022-1492) conservate dalla Società napoletana di storia patria e allora depositate presso l'Archivio di Stato di Napoli.

[172] Soltanto i manoscritti 1-2 e 4 sono descritti analiticamente, con rinvii all'edizione di Mazzoleni nei primi due casi e cenni al contenuto dei documenti non editi dalla

1. *Libretto dei privilegi* 1480, con atti in copia dal 1109 al 1515

BMC, *Archivio. Pergamene*, Cartulario II.[173]

Il libretto, contenente i privilegi di Capua, fu confezionato dal sindaco della città Nicola Francesco Pizzolo, notaio, che lo fece autenticare il 20 novembre 1480 mediante un *decretum iudiciale* di Giovanni Damiano, sostituto di Berardino de' Monti, «baiulus civitatis Capue suique districtus», alla presenza di numerosi e qualificati testimoni (ff. II e 36-37). L'atto fu rogato dal notaio Paolo di Benedetto di Capua, il cui *signum* è visibile a f. 36v. Il libretto, dotato di efficacia legale, fu confezionato per evitare che la continua esibizione dei privilegi originali nelle varie sedi giudiziarie del Regno ne causasse la dispersione o il danneggiamento.[174] Siamo a conoscenza di un'analoga iniziativa del febbraio 1475, quando i Sei fecero confezionare «lo provelegio de Capua in modo de quaterni».[175] Il *Libretto dei privilegi*, che era originariamente composto da un foglio

studiosa. La definizione di 'politica archivistica' è mutuata da G. Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica del comune di Padova dal XIII al XIX secolo*, Viella, Roma 2002.

[173] Questa denominazione fu scelta da Mazzoleni I, p. XIV, che erroneamente datò il manoscritto al XVI secolo, ritenendolo derivato dal *Cartulario I* (il *Libro d'oro*). Per questo i documenti in esso contenuti sono stati pubblicati dalla studiosa nella versione del *Libro d'oro* (descritto in questa *Appendice*, n. 2), che è invece in tutta la sua prima parte una copia del *Libretto dei privilegi*. Il nome di 'libretto' o 'libretto dei privilegi' è stato scelto sulla base delle citazioni coeve (cfr. *infra* le note 177-179).

[174] «Idem syndicus […] dubitat atque veretur ne privilegia et capitula eadem seu quolibet ipsorum tum per viarum discrimina tum etiam per varias et diversas manus per quas solent visa deferri, posse deperdi, ammicti, lacerari, consumi vel quomodolibet destrui ac perire, ob quod eidem syndico […] ac dicte universitati et hominibus ipsius maximum preiudicium, dapnum et interesse afferri et generari posset» (f. 36r). Il reggente della corte baiulare ordinò pertanto che i privilegi fossero «transumptanda, exemplanda, auctenticanda et in publicam formam ad instar libri pro maiori ipsorum observacione et presentantium comoditate reddigenda […], valitura et probatura proinde tam in iudicio quam extra quantum dicta originalia privilegia et capitula valent et probant, nostrum super hoc interponentes iudiciale decretum» (f. 36v). L'atto sarà edito in Senatore, *Le scritture delle* universitates...

[175] «Adì XXV februarii, VIII[e] indictionis [1475], per li sopradicti Sey fo hordenato che yo faccesse copiare lo provelegio de Capua in modo de quaterni ale spese de la honiversità» (BMC, *Archivio* 5, f. 115v, quaderno del sindaco Bartolomeo di Antignano). Alla stessa data sono registrate le spese per l'acquisto di 4 «carte de coyro», per la loro rasatura e verniciatura, per la trascrizione a opera di Paolo di Benedetto, lo stesso notaio che rogò l'autentica del libretto del 1480. È possibile che questa notizia sia da interpretare come la prima redazione del *Libretto dei privilegi*, poi ricopiato ed autenticato nel 1480. Il fatto che uno dei documenti aggiunti in un secondo momento e autenticati nel 1506 risalisse al 1476 (vedi sopra) farebbe propendere per questa ipotesi.

non numerato (attualmente staccato e collocato in BMC, *Archivio. Pergamene*, 335)[176] e da 6 fascicoli, tutti quaternioni tranne il quarto (un quinternione), manifesta una certa accuratezza ed eleganza nella sua composizione.

Il 28 maggio 1506 il libretto fu presentato agli ufficiali della Camera della Sommaria, che attestarono l'autenticità del *signum* del notaio Paolo di Benedetto e autenticarono tre ulteriori documenti inseriti nel libretto in un secondo momento, collazionandoli con gli originali esibiti dall'università (uno del 1476, f. 39r; due del 1485, ff. 39v-40r). Tale autentica avvenne in occasione della missione in Spagna di Francesco de *Cobuczio*, inviato da Capua a Ferdinando il Cattolico con la richiesta di accogliere alcune «supplicatione et gratie».[177]

Il 13 maggio 1517 il libretto fu nuovamente autenticato in Sommaria, perché doveva essere consegnato a Giulio da Capua, ambasciatore della città nelle Fiandre, presso l'imperatore Carlo V, al quale doveva presentare una serie di richieste. Questa volta la Sommaria non si accontentò della certificazione notarile e chiese in visione tutti gli originali, collazionati ed autenticati uno per uno (ad eccezione dei tre documenti già autenticati nel 1506).[178] Quando non

[176] Mazzoleni, II/1, p. 239 non comprese che il foglio apparteneva a questo manoscritto e lo regestò a parte, affermando che «è una pagina miniata di un codice che doveva contenere tutti i capitoli della città e che non fu continuato».

[177] BMC, *Archivio* 6, ff. 130v-131r, 132: l'ambasciatore Francesco *de Cobuczio*, che si trovava a Napoli con il sigillo dell'università per la redazione definitiva delle suppliche capuane (da concordarsi con il governatore regio di Capua, anche lui nella capitale), fu raggiunto da un altro inviato dell'università, Colafrancesco di Capua, il 26 maggio. Quest'ultimo portava con sé «li privilegi dela cità et certe altre scripture che se bisognano portare in Spagna [...], che le havesse facte autenticare in la regia Camera della Summaria et poi consignatole a dicto imbascyatore» (f. 132v). È probabile che l'ambasciatore portasse in Spagna proprio il *Libretto dei privilegi*, anche se una successiva lettera al governatore di Capua contiene una richiesta che collide con questa ipotesi (l'università chiede un anticipo di denaro per l'autentica dei privilegi originali: «per non haveremo possuto havere lo librecto ne bisogna mandare li privilegi originali, de li quali in Napoli se farrà copia et se transumtarrando», f. 133v). Può darsi che la Sommaria non avesse restituito in tempo il libretto all'ambasciatore: esso fu comunque autenticato per quella missione.

[178] Prima della partenza di Giulio da Capua, Francesco Minutolo fu incaricato dall'università capuana di autenticare in Napoli «tanto certi privilegii et lettere delo librecto como lo privilegio venne da Spagna et uno decreto dato [...] sopra le prime cause» (BMC, *Archivio* 12, f. 46r, 1517 maggio 9). La Sommaria richiese però «privilegii et scripture originale [...] per autenticare quelli delo librecto et li altri, che altramente non li vogliono autenticare» (*ibidem*, f. 47v, 1517 maggio 11). Il sindaco e il cancelliere

c'era spazio sufficiente, fogli aggiuntivi venivano inseriti nel manoscritto per accogliere la formula dell'autentica (ff. 2, 8), rifacendo la numerazione e correggendo i rinvii dall'indice. L'operazione non fu però completata, tanto che alcuni fogli aggiuntivi rimasero in bianco (ff. 32, 35, 38, già rigati). Non sappiamo perché ciò avvenne: è però certo che Giulio da Capua portò nelle Fiandre il libretto, per poi restituirlo regolarmente, come attestano le registrazioni della missione in un libro di cancelleria,[179] nonché due note apposte sul f. I del libretto (ora BMC, *Archivio. Pergamene* 335), che ne testimoniano la consegna a Giulio da Capua il 20 maggio 1517 e la restituzione al tesoro della città il 3 giugno dell'anno successivo.[180]

In conclusione, il *Libretto dei privilegi* si differenzia nettamente, per forma e funzione, sia dai libri rossi diffusi in tutto il Meridione, una tipologia documentaria cui va invece accostato il *Libro d'oro* (n. 2), sia dai privilegi confezionati in forma di quaderno, frequenti nelle richieste di riconferma presentate ai sovrani spagnoli. Il libretto aveva invece la funzione di una copia autentica, una sorta di archivio legale itinerante, potremmo ben dire un archivio *à la poche*, date le dimensioni del manoscritto, sostitutivo in tutto degli originali. Esso fu certamente utilizzato dal 1480 al 1518.[181] Poi, cadde in disuso, forse perché sopravanzato dai privilegi successivi che inglobavano quelli precedenti. Dopo le aggiunte dei ff. 40-44 (atti

portarono quindi in Sommaria tutti gli originali, sia quelli ricopiati nel libretto che altri, finalmente autenticati il giorno 13 dal luogotenente Girolamo de Franco e dal notaio Giacomo Raparo, sostituto del mastrodatti della Camera («quale autenticò dicti privilegii et scripture tanto partita de quelle sistenteno in lo librecto como altre in folio in carta papirii», *ibidem*).

[179] Giulio partì il 20 maggio 1517 «havendo havuto tanto lo librecto de dicta cità dove erano scripte et autenticate più privilegi et gratie se deveano demandare et supplicare al catholico re nostro signore, et uno albarano originale con uno memoriale del re de Spagna, et più altre scripture et lettere» (BMC, *Archivio* 12, f. 52r). Il rientro (1518 giugno 2) e la relazione al consiglio cittadino (1518 giugno 3) sono registrati *ibidem*, f. 132v.

[180] «Die XX mensis maii, V^{e} ind. 15[1]7 / [...] Iulio de Capua como ambasciatore de Capua partì / [...] in Flandes et in Spagna» e «Die III iunii, VIe ind. 1518 / Lo prefato excellente signor Iulio ritornò dal re et restituylo in lo thesauro dove li fo conservato / quando partìo Bragnes (?) [...]». Seguono altre due note: «N. Angelus canc.» e «Lo signor Ioan Loise barba» (BMC, *Archivio. Pergamene* 335, f. Ir). Le registrazioni qui trascritte sono precedute da quella riportata nella nota che segue.

[181] Ma c'è notizia di una copia autenticata eseguita nel 1567 (*ibidem*: «Presentata in Camera die XVI marcii 1567 per Leo Caroluto (?) Zarrillo [...], potestate relaxandi copiam»).

del 1449-1497 privi di solennità grafiche e assenti nell'indice), che risalgono a un periodo compreso tra il 1506 e il 1513 (data in cui fu confezionata la prima parte del *Libro d'oro*; cfr. *infra*, n. 2) e che non furono autenticati nel 1517, furono inseriti due ultimi documenti (1109 e 1515), estranei alla struttura originaria del manoscritto.

Descrizione

Ms. membranaceo, 1480, mm. 224 x 165 circa, ff. II (in BMC, *Archivio. Pergamene* 335) + 47 (due numerazioni nell'angolo sup. destro, la prima originaria, da 1 a 44 + VI, la seconda del 1517, qui utilizzata, che include i 6 fogli aggiunti, da 1 a 49 + VII). Rilegatura in cuoio marrone scuro con decorazioni (sec. XVI, sono solidali con i piatti due fogli di un testo giuridico a stampa). Etichetta su coperta del sec. XX in. con il numero 34. Iniziali miniate in rosso, blu e oro; primo rigo di ciascun documento in lettere capitali; simbolo di paragrafo in inchiostro rosso o blu, rigatura, specchio di scrittura molto regolare; grafia unica nella parte originaria ff. 1-37, autentiche e glosse marginali di altre mani dei secoli XV-XVII.

Il manoscritto si compone di 7 fascicoli, cui sono stati aggiunti 6 fogli nel 1517 (2, 8, 23, 32, 35, 38). Bianchi i ff. Iv, 2v, 8v, 23v, 32, 35, 38, 44v, 47, 48 e VI-VII (ultimi due non num.). Fascicolazione: ff. I-II (BMC, *Archivio. Pergamene* 335); ff. 1-10 (un quaternione + ff. 2 e 8 aggiunti); ff. 11-18 (un quaternione); ff. 19-27 (un quaternione + f. 23 aggiunto); ff. 28-40 (quinternione + ff. 32, 35, 38 aggiunti); ff. 41-48 (un quaternione, da cui sono stati tagliati due fogli, 45 e 46 = 39-40 della prima num.); f. 49 + VII ff. non num. (quaternione = ff. 43-44 della prima num. con VI ff. non num.).

Contenuto: f. I, foglio di rispetto con note cancelleresche sul recto, verso bianco; f. II, prima parte dell'autentica di tutte le scritture del 20 novembre 1480, miniatura della lettera iniziale – *i* – con figura antropomorfa di Capua e la legenda CAPIS (v. *Libro d'oro*, f. 1, da cui ed. N. Alianelli, [a cura di], *Delle consuetudini e degli statuti municipali nelle provincie napolitane*, Rocco, Napoli 1873, 19-20; Mazzoleni II/1 pubblica un regesto di questa parte dell'atto a p. 239 e una foto del f. IIr alla tavola IX); f. 1, diploma di Ladislao d'Angiò-Durazzo, Napoli, 1401 ottobre 18 (corrisponde a *Libro d'oro*, ff. 2-3r, da cui ed. Mazzoleni II/1, 103-104), seguito ai ff. 1v e 2r (aggiunto) dall'autentica effettuata nel 1517 da G. de Franco e G. Raparo, che appongono – qui e nelle altre autentiche dello stesso anno – sottoscrizione e sigilli aderenti, deperditi; ff. 3-7, diploma di Giovanna II d'Angiò-Durazzo con approvazione, tra l'altro, delle consuetudini dotali di Capua, Napoli, 1432 ottobre 12 (*Libro d'oro*, ff. 3v-9r, da cui ed. Alianelli, *Delle consuetudini*..., 13-18; or. BMC, *Archivio. Pergamene* 286, da cui ed. F. Natale, *Saggio di un comento sopra lo statuto consuetudinario dotale della città di Capua*, Simoniana, Napoli 1802 e Mazzoleni II/1, 137-43), seguito ai ff. 7v e 8r (aggiunto) dall'autentica del 1517; ff. 9-22, diploma di re Ferrante d'Aragona, Capua, 1458 luglio 15, con conferma di un diploma di re Alfonso d'Aragona, Gaeta, 1436 aprile 4, inserto (*Libro d'oro*, ff. 15v-33, da cui ed. Mazzoleni II/1, 173-190), seguiti a ff. 22v e 33r (aggiunto) dall'autentica del 1517; ff. 24-29r, diploma di Ferrante, Capua, 1460 marzo 16 (*Libro d'oro*, ff. 34-40, da cui ed. Mazzoleni II/1, 194-200), con autentica del 1517 in calce;

ff. 29v-30r, diploma di Ferrante, Napoli, 1475 ottobre 1°, con conferma di un diploma di Alfonso, Napoli, 1445 luglio 22, inserto (*Libro d'oro*, ff. 41-42r, da cui ed. Mazzoleni II/1, 226-227), con autentica del 1517 in calce; ff. 30v-31, diploma di Alfonso, Pozzuoli, 1452 maggio 17 (*Libro d'oro*, ff. 12-13 da cui ed. Mazzoleni II/1, 164-166), con f. 32 aggiunto predisposto per l'autentica del 1517, ma bianco; ff. 33-34, diploma di Giovanna II d'Angiò-Durazzo, Aversa, 1425 settembre 17 (*Libro d'oro*, ff. 9v-11, da cui ed. Mazzoleni II/1, 123-126), con f. 35 aggiunto predisposto per l'autentica del 1517, ma bianco; ff. 36-37, parte finale dell'autentica del 1480 con sottoscrizioni autografe dei giusdicenti e dei testi e *signum* del notaio Paolo di Benedetto (*Libro d'oro*, ff. 49-51), seguita a f. 37v da una dichiarazione del 28 maggio 1506 attestante l'autenticità del *signum*, con sigillo deperdito e sottoscrizioni di Michele d'Afflitto, luogotenente della Sommaria, e di Francesco Coronato per il mastrodatti, a sua volta seguita dal f. 38, aggiunto, predisposto per l'autentica del 1517, ma bianco; f. 39r, lettera di Ferrante, Napoli, 1476 novembre 12 (*Libro d'oro*, f. 42v, da cui ed. Mazzoleni II/1, 231), con autentica del 28 maggio 1506, senza traccia di sigillo; f. 39v, lettera di Ferrante, Napoli, 1485 luglio 12 (*Libro d'oro*, f. 43r, da cui ed. Mazzoleni II/1, 244-45), con autentica del 1506 senza traccia di sigillo; f. 40r, lettera di Ferrante, Napoli, 1485 luglio 16 (*Libro d'oro*, f. 43v, da cui ed. Mazzoleni II/1, 245-46), con autentica del 1506 senza traccia di sigillo; f. 40v, lettera di Ferrante, Napoli, 1470 luglio 24 (*Libro d'oro*, f. 44r, da cui ed. Mazzoleni II/1, 224-25); f. 41r, lettera di Ferrante, Napoli, 1490 aprile 28 (*Libro d'oro*, f. 44v, ripetuta a 106v, da cui ed. Mazzoleni II/1, 257); ff. 41v-42r, diploma di Alfonso, Pozzuoli, 1449 aprile 2 (*Libro d'oro*, ff. 14-15r, da cui ed. Mazzoleni II/1, 173-90); f. 42v, lettera di Ferrante, Napoli, 1476 maggio 28 (*Libro d'oro*, f. 45, da cui ed. Mazzoleni II/1, 228-29); f. 43, lettera di Ferrante, palazzo presso Palma, 1492 aprile 30 (*Libro d'oro*, ff. 46-47r, da cui ed. Mazzoleni II/1, 260-61); f. 44r, diploma di re Federico d'Aragona, Napoli, 1497 maggio 15 (*Libro d'oro*, f. 48, ripetuto, a f. 115, da cui ed. Mazzoleni II/1, 266, con ripetizione per errore del regesto di questo atto a p. 265); f. 49, concessione di Roberto I principe di Capua, Aversa, [1109] luglio (*Libro d'oro*, f. 88, da cui ed. Mazzoleni I, 25-26); f. I (44 vecchia num.), Decreto di remissione della causa del monastero di S. Lorenzo di Aversa al capitano di Capua, copia di autentica dagli atti della regia udienza, 1515 luglio 11; ff. II-V, «Tabula presentis libri» con indice degli atti contenuti nell'impianto originario libretto (cioè fino alla seconda parte dell'autentica del 1480 a ff. 36-37) con correzioni apportate dopo la rinumerazione del 1517.

2. *Libro d'oro* 1513, con atti in copia dal 1109 al 1573

BMC, *Archivio. Pergamene*, Cartulario I.

Benché privo di intestazione, questo manoscritto è da identificarsi senza alcun dubbio con il *Libro d'oro*, una raccolta di privilegi e altri atti dell'università di Capua, in altre parole il suo 'libro rosso'. Il manoscritto è chiamato *Libro d'oro* nel *Primo libro dei capitoli* (cfr. *infra*,

n. 3)[182] ed era ben conosciuto dalla storiografia sette-ottocentesca: da Granata (1752),[183] Natale (1802),[184] Alianelli (1873)[185] e naturalmente da Gabriele Iannelli, che ne auspicò l'edizione (1872).[186] Natale ed Alianelli pubblicarono le consuetudini dotali di Capua approvate da Giovanna II (1432) in un diploma in esso trascritto. Successivamente se ne perse memoria, né Jole Mazzoleni lo riconobbe quando lo utilizzò per integrare con documenti pubblici l'edizione delle pergamente originali, quasi tutte private, ancora conservate nell'Archivio capuano.[187]

La prima parte del manoscritto (ff. 1-51) è una copia del *Libretto dei privilegi*: con una certa sicurezza possiamo datarla al marzo 1513 e identificarne il responsabile nel *libraro* napoletano Colantonio de' Riccardis. A lui l'università aveva dato l'incarico di copiare il «libro dei privilegi», e in generale «li privilegi et capituli dela università», in quello che viene detto il «libro novo», per il ragguardevole compenso di 24 ducati.[188] Rendono attendibile questa ipotesi la buona fattura del primo impianto del codice; la cronologia, successiva al 1506

[182] Il *Libro primo dei capitoli* (BMC, *Archivio* 2, f. 18r (f. 4r num. or.), rinvia al «libr. aur. f. 108v» (la foliazione corrisponde) per i capitoli di Ferrante del 27 settembre 1488.

[183] Granata, *Storia*..., II, pp. 108, rinvio al «Lib. aur. privil. cap. 34» e 111.

[184] Natale, che pubblica il diploma di Giovanna II sopra ricordato, afferma di trarlo dal *Libro d'oro*: «il reginale privilegio [...] si conserva scritto originalmente nella cancelleria del nostro comune e indi registrata previo parlamento della città nell'anno 1480 sotto il re Ferdinando nel libro d'oro cap. 18 ad 19, fol. 7 e 8t» (Natale, *Saggio*..., p. XXXIV).

[185] Alianelli (a cura di), *Delle consuetudini*..., p. 7 non conosce però la denominazione del *Libro d'oro*. È da osservare che al suo tempo l'originale del diploma angioino risultava disperso: esso non si trovava evidentemente nell'archivio, da dove tutte le pergamene erano state estratte per il versamento al Grande Archivio di Napoli. Grazie a questa dispersione (o sottrazione da parte di qualcuno?), il diploma (ora in BMC, *Archivio. Pergamene* 286) è sopravvissuto all'incendio del 1943, ricomparendo, insieme ad altre pergamene provenienti dall'archivio cittadino, tra le pergamene private ordinate ed edite da Jole Mazzoleni (cfr. *supra* la nota 76).

[186] Cfr. *supra* la nota 170.

[187] Mazzoleni I, p. XIII descrive brevemente il manoscritto, denominandolo *Cartulario I*, e ne sottolinea l'importanza alle pp. XXX-XXXI. La studiosa non cita Granata ed Alianelli a proposito delle consuetudini dotali di Capua.

[188] «Mastro Colantonio de Riccardis di Napoli libraro, quale copia li privilegii et capituli dela università» aveva ricevuto, al 1° marzo 1513, varie «scripture» da copiare, tra le quali c'era il *Libretto dei privilegi* (con qualche problema per la loro restituzione, perché non si trovava la *polisa* fatta dal de Riccardis al momento della ricezione delle carte, (BMC, *Archivio* 9, ff. 18v, 19v, 21r, 22v, 23r), cui se ne aggiunsero altre più recenti (f. 18v) fino al maggio di quell'anno, quando l'allestimento del «libro novo» non era ancora stato completato (f. 34r).

e anteriore al 1517 (sono presenti le autentiche del libretto datate al 1506 e assenti quelle del 1517); l'assenza, infine, di notizie relative ad altri codici cancellereschi pregiati nei repertori di Manna.[189]

Il *Libro d'oro* consiste in una raccolta dei provvedimenti che erano alla base della costituzione cittadina. Come in tutti i libri rossi dell'Italia meridionale, i testi non sono accorpati, ma i singoli atti, di eterogenea natura documentaria (atti dell'autorità sovrana; di magistrature centrali del Regno come lettere esecutoriali, decreti della Sommaria e persino interi fascicoli processuali o sentenze su questioni giurisdizionali; provvedimenti dell'università come delibere o statuti dei danni dati, della bagliva, regolamenti degli uffici, ecc.) e di differente natura (ordinamenti di portata generale o provvedimenti transitori) vengono copiati integralmente, con le proprie formule documentarie, le note cancelleresche, le autentiche, spesso non in ordine cronologico, ma accostati per materia. È ciò che avviene con i documenti tratti dal *Libretto dei privilegi*, il cui ordine non fu rispettato nel *Libro d'oro* né sostituito dalla successione cronologica. Anzi, il compilatore incluse nella cornice dell'autentica notarile del 1480 anche gli ultimi atti (datati fino al 1497), che erano stati inseriti nel *Libretto dei privilegi* fino al 1506 e oltre, e ciò non certo per un maldestro tentativo di falsificazione, ma perché non si stava producendo una copia autentica o anche perché non era stata compresa la natura dell'antigrafo. Del resto, al copista napoletano furono forniti atti sciolti in più riprese. Successivamente, fino alla metà del secolo, il codice continuò ad accogliere, per opera di varie mani e in vari tempi, tutti i documenti che si riteneva opportuno raggruppare insieme per conservarne memoria e per una più comoda consultazione. Una certa formalizzazione fu ottenuta grazie alla numerazione unica degli articoli e alla loro indicizzazione, operazione consueta nella cancelleria capuana e in diversi libri rossi.

Descrizione

Ms. membranaceo, iniziato nel 1513, mm. 304 x 207 circa, ff. 144 numerati 2-7 + 1-137 + I. Viene saltato il n. 131. Rilegatura in cuoio marrone del XVI sec. ex. La parte corrispondente al *Libretto dei privilegi* (ff. 1-51), fu compilata con cura: grafia umanistica libraria di ampio modulo, rigatura, iniziali di

[189] Il *Repertorio Manna II*, f. 322r riporta la notizia del «Libro delli privilegii et capitoli. A primo di marzo 1512 [*sic*, ma 1513] se diede a copiare a Napoli per duc. 24» con puntuale rinvio al libro di cancelleria 5, oggi BMC, *Archivio* 9, f. 18v (passo citato alla nota precedente).

grande formato e primo rigo di ciascun documento in lettere capitali rosse, parole iniziali degli articoli in capitali e in rosso, numerazione unica degli articoli di tutti gli atti (al margine, talora con titoli sintetici) sempre in inchiostro rosso, formule di *fiat* e *placet* anch'esse in rosso. Seguono grafie diverse del XVI secolo. L'uso dell'inchiostro rosso riprende ai ff. 67 e 77-87, mentre da 88 a 120 lo spazio per le iniziali è stato lasciato vuoto. Nella parte finale (ff. 121-130) le grafie sono più corsive.

Il manoscritto si compone di 19 fascicoli preceduti e seguiti da due fascicoli di un foglio attaccati alle due facce della coperta. Bianchi i ff. 87v, 120v. Fascicolazione: ff. [1]-2 attaccato alla coperta e ff. 3-7 (quaternione, con gli ultimi 3 fogli tagliati) contenenti la «Tabula presentis libri»; ff. 1-80 dieci fascicoli numerati nell'angolo destro inferiore da 2 a 11 (sei quaternioni ai ff. 1-8, 9-16, 17-24, 25-32, 33-40, 41-48; un quinternione a 49-58; 2 quaternioni a 59-66, 67-74; un ternione a 75-80, il numero del fascicolo – n. 11 – è ripetuto anche a 80v), con richiamo della prima parola del fascicolo successivo a 8v, 16v, 32v, 58v, 74v; ff. 81-88 (quaternione); ff. 89-96 (quaternione); ff. 97-100 (binone); ff. 101-104 (binone); ff. 105-110 (ternione); ff. 111-122 (sestione); ff. 123-130 (quaternione), con il n. 130 corr. su 200; ff. 132-137 (ternione) con num. corr. su 202-207; f. I numerato 201 e contenente un atto del 1535, con il secondo foglio attaccato alla coperta. La difformità di una numerazione precedente negli ultimi tre fascicoli (123-137, num. precedente 200-207) fa ipotizzare un rimaneggiamento in occasione dell'attuale rilegatura, con l'accorpamento dei medesimi fascicoli, se provenieni da un altro manoscritto, o eliminazione di fascicoli intermedi.

Contenuto: ff. 2-7, indice dei singoli articoli fino a f. 51 (sono contate per errore anche le arenghe dei documenti, errore corretto con inchiostro nero da altra mano); ff. 1-51, copia, in ordine differente, dei documenti contenuti nel *Libretto dei privilegi*, ff. 1-44r (vedine la descrizione *supra*); ff. 52-54, diploma di re Ferrante d'Aragona, campo presso Torre Dragonara, 1462 ottobre 10 (or. in BMC, *Archivio. Pergamene* 318, da cui ed. Mazzoleni II/1, 217-220); ff. 55-65r, contratto di vendita di Castelvolturno da parte di Ferrante, campo ad Aiello [del Sabato] presso Atripalda, 1461 dicembre 18 (or. in BMC, *Pergamene* 317, da cui ed. Mazzoleni II/1, 206-217); ff. 65v-66, capitoli emanati da Giovanni d'Aragona, conte di Ripacorsa, viceré di Ferdinando il Cattolico, Napoli, 1509 maggio 9 (governo della città, con conferma di Ferrante, 1488 novembre 27); ff. 67-68r, capitoli concessi dal viceré, Napoli, 1509 agosto 30 (procedure giudiziarie e competenze del capitano); ff. 68v-69r, mandato di Ferrante, Napoli, 1476 agosto 3 (ed. Mazzoleni II/1, 229-220); ff. 69v-74r, privilegio di Ferdinando il Cattolico, «in oppido Menne del Campo», 1504 ottobre 28; ff. 74v-76, lettera di Ferrante, Napoli, 1484 novembre 12 (ed. Mazzoleni II/1, 241-244); ff. 77-78, lettera di Federico d'Aragona, Napoli, 1500 dicembre 7 (ed. Mazzoleni II/1, 268-270); ff. 79-86r, diploma di Federico, Napoli 1496 ottobre 16 (privilegi e governo della città, regesto in Mazzoleni II/1, 265); ff. 86v-87r, lettera di Ludovico Follerio a Leone Follerio, commissario di Terra di Lavoro, Napoli, 1503 settembre 27 (pagamenti fiscali); f. 88, concessione di Roberto I principe di Capua, Aversa, [1109] luglio (v. *Libretto dei privilegi*, f. 49); ff. 89-92, diploma di Ferrante, Napoli, 1480 gennaio 7 (ed. Mazzoleni II/1, 232-36); ff. 93-97, dissertazione sull'eccellenza della città di Capua e sul suo diritto di precedere la città di Aversa, *incipit*: «Putavi consultationi facte responsa dare

iuridica»; ff. 98-101r, «Ordinationes et statuta» del consiglio dei Quaranta, Capua, 1469 dicembre 29, copia dell'atto notarile (ufficiali e procedure elettorali, regesto in Mazzoleni II/1, 223-224); ff. 101v-104r, diploma di Ferrante, Napoli, 1460 agosto 4 (ed. Mazzoleni II/1, 200-203); ff. 104v-106r, capitoli ordinati da Ferrante, Napoli, 1489 novembre 25 (ed. Mazzoleni II/1, 254-56); f. 106v, lettera di Ferrante, Napoli, 1490 aprile 28 = f. 44v (ed. Mazzoleni II/1, 257); ff. 107-108, Ferrante, Napoli, 1488 settembre 29, lettera di accompagnamento ai capitoli ordinati per Capua (ed. Mazzoleni II/1, 252-54); ff. 108v-113v, capitoli ordinati da Ferrante con *addictiones* concordate con Corrado Correale, Casal di Principe, 1488 settembre 27 (ed. Mazzoleni II/1, 247-52); ff. 113v-114, prammatica di Ferrante, Capua, 1491 agosto 3 (divieto di donativi agli ufficiali regi); f. 115, diploma di re Federico, 1497 maggio 15 = f. 48 (per errore ripetuto in un regesto di Mazzoleni II/1, 265); ff. 116-120r, capitoli confermati da Carlo VIII, 1495 marzo 2, Napoli (regesto in Mazzoleni II/1, 262); f. 121r, albarano regio, Napoli, 1507 gennaio 29 (privilegi delle città demaniali); f. 121, supplica di Capua e risposta in calce del viceré, Napoli, 1508 dicembre 11 (conferma privilegi); f. 122r, statuto dell'ufficio di assessore; ff. 122v-123r mandato di Ramón de Cardona, Napoli, 1520 luglio 25 (precedenza dei sindaci di Capua rispetto a quelli di Cosenza); f. 123v, lettera del viceré Andrea Carafa, conte di Sanseverina, Napoli, 1525 ottobre 10 (competenze della Vicaria); f. 124r, lettera del viceré Andrea Carafa, conte di Sanseverina, Napoli, 1525 ottobre 12; ff. 124v-126r, diploma di Alfonso, Napoli, 1445 luglio 1° (ed. Mazzoleni II/1, 155-59); ff. 126v-134, lettere dei vicerè e altra corrispondenza riguardante privilegi e costituzione di Capua dal 3 agosto 1525 al 15 maggio 1548; ff. 135-136, ordini del reggente di cancelleria Lorenzo Polo, Capua, 1552 marzo 15; f. 137, lettera del viceré Antonio Perrenot de Granvella, Napoli, [15]73 luglio 4 (competenze del capitano); f. I num. 201, mandato del viceré Pedro de Toledo, Napoli, 1535 luglio 31 (pagamenti fiscali).

3. *Primo libro dei capitoli* — fine XV-inizi XVI sec., con atti in copia dal 1469 al 1614

BMC, *Archivio* 2, prima parte = ff. 15-95.

Il *Primo libro dei capitoli* è attualmente rilegato all'interno di un manoscritto cartaceo miscellaneo, che in questa sede non viene descritto analiticamente.[190] Cominciato probabilmente tra fine XV e

[190] Ms. cartaceo, di ff. I + 229 (num. recente a matita), mm. 283 x 206 circa; ril. in cartone e pergamena del XVIII-XIX secolo, titolo sul dorso «Statuti e capitoli. Vol. 1°» (accolto nell'inventario Mazzoleni-Orefice). Un indice generale analitico, risalente all'epoca della rilegatura, è stato anteposto al manoscritto (ff. I, 1-14 num. a matita), ma non aveva originariamente numerazione. Esso chiama il registro «Libro de capitoli ordinati da Regnanti pro tempore e da Reggenti pro tem<p>ore delegati della città di Napoli» e rinvia a una numerazione da 1 a 159 (= 17-228 num. a matita, non erano numerati gli attuali ff. 15-16). Il ms. BMC, *Archivio* 2 è stato utilizzato in particolare da Vincenzo De Rosa, che da esso ha pubblicato alcuni documenti: V. De Rosa, *Statuti*

primi del XVI secolo, il libro conteneva i più importanti statuti e regolamenti della città, da quelli ordinati da re Ferrante nel 1488 per la composizione del consiglio dei Quaranta e le procedure elettorali, ai regolamenti degli uffici (il capitano, i membri della sua corte di giustizia, i connestabili e gli «algozzini» – carcerieri –, con riferimenti alle procedure giudiziarie e alle competenze giurisdizionali), a quello per la macellazione delle carni, al patto tra l'università e i privati che possedevano diritti fiscali (il «tumulo et statera» di Capua). Il libro fu uno strumento corrente di consultazione per tutto il XVI secolo, come testimoniano la numerazione dei singoli articoli dei vari documenti, l'indice, i titoletti al margine, i rinvii interni, le citazioni nei *Repertori Perrotta* (cfr. *infra*, n. 4)[191] e *Manna I* (n. 6). Dell'originario registro, che contava circa 120 carte, restano quattro fascicoli sui circa sei originari: gli attuali secondo, terzo, quinto e sesto del manoscritto BMC, *Archivio* 2. Il libro, dotato come si è detto di un indice coevo relativo a testi dal 1469 al 1514, fu aggiornato con l'inserimento di due atti, del 1540 e 1554.[192] In un secondo momento, forse nei primi decenni del Seicento, il *Primo libro dei capitoli* fu accorpato ad altri fascicoli contenenti testi normativi analoghi, ma originariamente autonomi[193] e ad un registro di ricevute,[194] venendo nuovamente numerato da 1 a 79. Infine, il manoscritto così

municipali di Capua ed altri scritti del periodo aragonese, Saccone, San Nicola La Strada (CE) 1986 (raccolta di articoli comparsi nel corso degli anni '70 sulla «Gazzetta di Gaeta»). De Rosa, che si proponeva di pubblicare il manoscritto integralmente, ignorò le più elementari norme editoriali, affermando che i testi da lui selezionati erano inediti, laddove essi corrispondevano a quelli pubblicati da Mazzoleni perché presenti anche nel *Libro d'oro*.

[191] Ad esempio il *Repertorio Perrotta*, f. 44v segnala che i capitoli di Ferrante del 1488: «sono notati nel libro rubricato Primo capitulorum liber nel'udienza a car. 3», rinviando al f. 3 della numerazione originaria, 18 di quella a matita (cfr. la nota seguente).

[192] Fornisco qui la descrizione dei fascicoli che dovevano far parte dell'originario registro, indicando l'ultima numerazione, a matita, e, tra parentesi, la numerazione originaria (cui se ne sovrappose una seconda che non verrà citata): gli attuali fascicoli II e III contengono documenti dal 1469 al 1514 (non in ordine cronologico), e corrispondono ai ff. 15-32 ([1]-17: nove fogli, con rigatura) e 33-47 (18-32: otto fogli, l'ultimo tagliato, con rigatura); l'attuale fascicolo V contiene testi del 1540 e 1554 e corrisponde ai ff. 79-84 (64-69, sei fogli); l'attuale sesto fascicolo contiene l'indice dell'originario libro dei capitoli, limitatamente ai fascicoli II e III, e corrisponde ai ff. 85-95 (107-119, con l'ultimo tagliato).

[193] Ad esempio, i ff. 56-69 della numerazione a matita, contenenti i capitoli che il capitano e la sua corte dovevano giurare di rispettare (1529).

[194] Si tratta dei ff. 85-90 della numerazione a matita (1551-1614).

composto fu unito al libro dei «Capitula dominorum regentium», in cui erano stati rilegati insieme, in ordine cronologico, i provvedimenti originali dei reggenti della cancelleria vicereale, emessi durante loro periodiche visite all'università capuana per il rinnovamento delle liste degli eleggibili agli uffici cittadini (1518-1658), e precedentemente conservati come atti sciolti.[195]

4. *Repertorio Perrotta* 1558-59, con regesto di atti dal 1109 al 1597

BMC, *Archivio* 1.[196]

Composto dal cancelliere dell'università Cosimo Perrotta[197] nel 1558-59, aggiornato da lui stesso fino al 1567 circa, da altri fino al 1597, questo repertorio, in lingua italiana, di formato maneggevole, consentiva la rapida individuazione dei principali provvedimenti riguardanti la costituzione cittadina, come recita l'intestazione: «Il presente [...][198] brevemente contiene tutti privilegi, gratie, e capitoli concessi a questa magnifica e fedelissima città di Capua da sere-

[195] Si dovette cominciare a rilegare insieme gli ordini dei reggenti intorno al 1570. Infatti, il *Repertorio Perrotta* rinvia al «libro intitulato 'Capitula dominorum regentium'» per un ordine del reggente Bartolomeo Revertera del 16 maggio 1570 (BMC, *Archivio* 1, f. 64r), mentre per gli ordini di Francesco Antonio Villano dal 1561 al 1567 e per quelli successivi al 1570 non viene fatto alcun rinvio. Una traccia del libro dei reggenti (alla cui numerazione originaria da 1 a 93 si sovrapposero prima quella 80-156 apposta al momento dell'unione al *Primo libro dei capitoli* e della redazione dell'indice iniziale e infine quella, a matita, 96-224) è nell'intestazione incompleta «Libro de signori Reggenti de cancellari che pro [*sic*]» all'attuale f. 121 di BMC, *Archivio* 2.

[196] «Registro di capitoli per la città di Capua secc. XIV-XV» nell'inventario Mazzoleni-Orefice.

[197] Il notaio Cosimo Perrotta fu cancelliere dal 16 settembre 1552 (con Pietro Giacomo Ruta, v. *Repertorio Manna I*, ff. 25v-26r, Registro di ufficiali della città, in BMC, *Archivio* 6, f. 156v; ma il *Libro degli uffici*, f. 28, di cui è autore lo stesso Perrotta, data la nomina a cancelliere al 20 ottobre 1553) al 1561, quando, insieme con Gian Antonio Manna, che lo affiancava dal 16 luglio 1558, rinunciò all'ufficio (BMC, *Archivio* 19, f. 296r). Fu di nuovo cancelliere, in coppia con Manna, nel 1565-1566, 1567-1568, 1569-1570, alternandosi con la coppia Pietro Giacomo Gravante-Bartolomeo Ruta, in ossequio ad un provvedimento del reggente della cancelleria vicereale Francesco Antonio Villano. Tutti e quattro ressero la cancelleria insieme dal marzo 1570 a un periodo imprecisato antecedente al 22 maggio 1573. A quella data è però probabile che Perrotta fosse già morto (BMC, *Archivio* 2, f. 127r, ripreso in *Repertorio Manna I*, f. 27r e BMC, *Archivio* 843, f. 28). Non sappiamo se il repertorio gli fu commissionato dal governo cittadino, perché nell'archivio capuano manca il volume dei «Libri di cancelleria» relativo al 1558-1559.

[198] Inchiostro svanito.

nissimi Re e Regine e veceré del regno et anco ordini de signori regenti de cancellaria e statuti fati de consiglio deli 40 di detta città ordinato per me N. Cosmo Perrocta» (f. 1r).

Il *Repertorio Perrotta* è, per quanto ne sappiamo, la più antica chiave d'accesso archivistica della cancelleria capuana: posteriore agli inventari delle carte sciolte e al *Primo libro dei capitoli*, esso se ne giovò per individuare i documenti più importanti, regestati tanto più analiticamente, quanto più essi erano recenti. Al margine dei regesti o dei loro singoli capitoli, alcuni brevi titoletti facilitavano ulteriormente la consultazione. Il *Repertorio* non riguardava tutti i documenti e registri dell'archivio capuano né di tutti forniva una regestazione omogenea: si va dalla menzione del solo anno alla datazione completa, da un regesto sintetico a un regesto di ciascun articolo del documento.

Descrizione

Ms. cartaceo, di ff. I + 87 (num. or. fino a f. 67, proseguita a matita fino a 87), mm. 281 x 101; rilegatura originale in pelle. Scrittura umanistica corsiva, autografa di Perrotta, fino a f. 64r, quando cominciano aggiornamenti di altre due grafie. Il ms. è composto con una certa cura, come dimostrano la rilegatura, l'intestazione e la divisione in parti, predisposte fin dal principio all'inserimento di nuove notizie (sono bianchi i ff. 19v-32, 34-35, 36v, 46v-50, 54v-60, 68v-87, che dividono le sezioni del manoscritto).

La fascicolazione è quella originaria, ovvero cinque fascicoli di varia grandezza, con alcuni fogli tagliati fin dal principio: ff. 1-11 (sei fogli); ff. 12-31 (11 fogli, ultimi due tagliati); ff. 32-51 (10 fogli, il primo tagliato); ff. 52-69 (9 fogli); ff. 70-87 (dieci fogli, tagliati l'ultimo e il terzultimo, mentre il penultimo aderisce alla coperta).

Contenuto: f. Ir, intestazione con elenco dei sei eletti del tempo e la datazione 13 dicembre 1558-12 giugno 1559. Sul verso l'indice delle prime cinque di sette sezioni del manoscritto; ff. 1-19r, «Privilegii», ovvero privilegi dell'università, elencati in ordine cronologico e divisi per sovrano, da Roberto principe di Capua (1109) a Filippo d'Asburgo re di Spagna (1559). Dei privilegi si fornisce solo l'anno e un sintetico regesto in italiano. Per ciascuno si fornisce il numero di inventario che era «segnato sopra la pergamena»: i numeri corrispondono a quelli dell'«Inventario delle scritture del tesoro» del 1572,[199] che però divideva i documenti in gruppi che non corrispondono perfettamente a quelli di Perrotta (lo stesso vale anche per le sezioni successive); f. 33r, «Instromenti in pergamena», regesto di due documenti del 1360 e 1393; f. 33, «Statuti», regesto di due documenti del 1469 e 1495; f. 36r, «Instrumenti in papiro». Regesto di un documento del 3 febbraio 1506; ff. 37-46r, «Capitoli diversi in carta di papiro», regesto di documenti dal 1480 al 1511. In ultimo segue un documento di Ferrante d'Aragona del 27 settembre 1488 (ff. 44v-

[199] BMC, *Archivio* 123.

45) di cui si era evidentemente perduto l'originale, perché Perrotta rinvia al *Primo libro dei capitoli*; ff. 51-53r, «Statuti fatti dal consiglio dei Quaranta», in una prima parte di questa sezione vengono forniti soltanto brevi titoli, senza indicazione completa della data, di alcune deliberazioni dal 1484 al 1540, con rinvio al *Primo libro dei capitoli*, la seconda parte, cui corrisponde un cambio di inchiostro nonostante la stessa grafia, fa registrare una modifica del criterio iniziale: nei ff. 52-53r sono infatti regestate singole deliberazioni (dal 17 gennaio 1536 al 19 giugno 1558, dunque sei mesi prima dell'inizio di questo repertorio), di cui si dà la data completa, tratte da libri di cancelleria e inoltre dal «Primo libro dei consigli» e «Secondo libro dei consigli», dispersi;[200] ff. 61-68r, «Ordini dei signori regenti di cancelleria», elencati in ordine cronologico e divisi per reggente (G. Del Colle, L. Polo, F. A. Villano, B. Revertera, T. Salernitano, A. Moles, 1518-1597), con la medesima organizzazione grafica della sezione dei «Privilegi». Tale scelta, comune all'«Inventario delle scritture del tesoro»,[201] conferma che si percepiva un'assoluta continuità tra gli interventi dei re aragonesi, dei viceré e quindi dei reggenti di cancelleria in materia di organizzazione interna dell'università. Degli ordini si fornisce la data completa e il regesto di tutti gli articoli. Fino al 1567 (reggente Villano) la grafia è di Perrotta. Gli ultimi aggiornamenti (fino al 1597) sono di altre due grafie.

5. *Libro degli uffici* 1560, con informazioni dal 1467 al 1860

BMC, Archivio 843.

Il libro, cominciato da Cosimo Perrotta e Gian Antonio Manna nel 1560, contiene gli elenchi di tutti gli ufficiali cittadini, nominati dal governo vicereale o da quello cittadino, come recita l'intestazione: «Libro d[i] tutti li officii li quali si conferiscono per questa magnifica e fedelissima città di Capua raccolti dall'anno 1528 in qua fatto per noi not. Cosmo Perrotta e Gian Antonio Manna cancellieri di detta

[200] Il *Repertorio Perrotta*, f. 52 rinvia al libri dei consigli per delibere del 1539-1555 (primo libro) e del 1553 (secondo libro). Il *Repertorio Manna I* per delibere del 1538, 1551-1555 (primo libro) e 1549-1551 (secondo libro). Non vi sono menzioni per anni successivi. Non è possibile riscontrare i rinvii sui libri di cancelleria, al fine di stabilire se quella di «Libri dei consigli» fosse semplicemente una loro denominazione alternativa dei libri di cancelleria (ipotesi che sembra però poco attendibile). La serie di «Libri dei consigli», identificata con la lettera C, va attualmente dal 1615 al 1803 (BMC, *Archivio* 357-371bis); i primi due registri rispondono a criteri differenti e sono parzialmente sovrapponibili per cronologia: il n. 357 raccoglie in fascicoli autonomi gli atti di ciascun consiglio (convocazione originale, minuta del verbale, allegati) per il periodo dal 14 novembre 1615 al 21 agosto 1619, mentre il n. 358 contiene nella prima parte un registro vero e proprio dei verbali dal 10 febbraio 1619 al 20 gennaio 1621 e, nella seconda parte, i fascicoli degli atti (come nel n. 357) per il periodo compreso tra il 16 luglio 1621 e il 15 giugno 1624.

[201] BMC, *Archivio* 123 e cfr. *supra* le note 75, 77 e il § 4.

fedelissima città cominciato a 28 di giugno 1560». Non si fornisce in questa sede una descrizione analitica del registro, dello stesso formato del *Repertorio Perrotta* e anch'esso predisposto per l'aggiornamento mediante la suddivisione in sezioni separate da fogli bianchi.[202] Istituendo questo libro, strumento fondamentale per il governo della città, Perrotta e Manna ripresero l'iniziativa di Giacomo di Benedetto, già conservatore delle scritture del tesoro, che nel 1544-1552 aveva approntato un registro degli ufficiali cittadini.[203] I due cancellieri ricavarono dal registro di Giacomo di Benedetto i dati più antichi, risalenti al 1528, e repertoriarono un numero molto maggiore di uffici, includendo persino gli arcivescovi capuani, i predicatori e i responsabili degli enti religiosi legati all'università.[204]

[202] Ms. cartaceo, di ff. 227 (num. or. 1-184, num. del XVIII sec. 1-227 dopo l'inserzione di fogli e fascicoli), mm. 284 x 104 circa; rilegatura originale in pelle (la rilegatura, il formato, la grafia, l'intestazione sono le stesse del *Repertorio Perrotta*). L'impianto originario è testimoniato dall'indice (f. 2) e dall'intestazione delle sezioni dedicate ai singoli uffici, in ordine alfabetico: avvocati in Capua, avvocati in Napoli, agenti in Napoli, abbadesse del Gesù, arcivescovi, banchi, baglivi, bastonieri al Gesù, capitani regi, capitani in castello, credenzieri, cancellieri, conservatori delle scritture, capitani di Calvi, castellani di Castelvolturno, castellani di Calvi, erari dei danni dati, erari dei proventi, eletti, ferrieri, giudici regi, giudici letterati della bagliva, giudici idioti (= illetterati) della bagliva, maestri di S. Maria dei Martiri, maestri del mercato di Capua e di quello di S. Maria Maggiore [Capua Vetere], maestri dell'Annunziata, di S. Pietro dei frati, di S. Giovanni di Gerusalemme, in Maiella, del Gesù delle monache, di S. Maria del Carmine e di S. Maria di Piazza (questi ultimi due non in ordine), mastrodatti della corte capitaneale e della bagliva, maestri del corpo di Cristo, portolani, procuratori in Capua, ai poveri e in Napoli, predicatori, priori per le liti di Calvi e Castelvolturno, razionali, razionale del Gesù, sindaci, sindaci al parlamento generale, sollecitatori alle liti in Napoli, incedolazioni di Calvi, Castelvolturno, dei soprastanti, scrivani di razione, razionale dell'Annunziata, soprastanti della piazza, incedolazioni varie. Furono aggiunte le rubriche dei deputati alla fortificazione, dei soprastanti alla fortificazione, all'osservanza dei privilegi, all'osservanza delle pandette.

[203] BMC, *Archivio* 6, ff. 152-173: il registro degli ufficiali «poi lo assedio di Napoli», è stato attribuito al notaio Giacomo di Benedetto perché la grafia è la stessa del suo minutario di cancelleria (1504-1505) e del suo libro di cancelleria (1505-1506) attualmente uniti al registro degli uffici. Fu cominciato probabilmente intorno al 1544 e aggiornato fino al 1552. Giacomo di Benedetto fu certamente cancelliere nel 1504-1506 e nel 1514 (*Repertorio Perrotta*, f. 40r) e conservatore delle scritture del tesoro da una data imprecisata (è citato con questa carica nel 1545 e 1548 dal *Libro d'oro*, ff. 133r, 134v) fino alla morte, nel 1554 (*Repertorio Manna I*, f. 66v, ma il *Libro degli uffici*, BMC, *Archivio* 853, f. 30, data la successione di Simeoni all'8 novembre 1553 e non al 12 febbraio 1554). Il registro contiene elenchi dei capitani, giudici, mastrodatti ed erari della corte capitaneale, eletti, sindaci, cancellieri, banchi, maestri del mercato di Capua e di S. Maria Maggiore, capitani di Castelvolturno e di Calvi, mastri portolani, giudici di bagliva.

[204] Perrotta e Manna ricostruirono gli elenchi degli ufficiali anteriori al 1528, data di inizio del registro di Giacomo di Benedetto, soltanto nel caso degli eletti, ricavati

Il *Libro degli uffici* fu aggiornato regolarmente almeno fino al 1629 circa, poi – dopo un periodo di abbandono – nei primi decenni del XVIII secolo, ricorrendo all'inserzione di fogli o interi fascicoli quando lo spazio a disposizione si era esaurito. Alcune rubriche furono tenute però costantemente aggiornate fino all'Unità d'Italia: quella degli arcivescovi (1552-1858), dei capitani regi (1528-1807), degli eletti e loro successori (1467-1860). È una chiara manifestazione di continuità nell'arco temporale dell'antico regime, almeno al livello della prassi cancelleresca ed amministrativa.

6. *Repertorio Manna I* 1572

a stampa (Lanza, Napoli 1588).

Il repertorio, compilato tra il 1569 e il 1572 dal cancelliere capuano Gian Antonio Manna,[205] fu dato alle stampe a Napoli nell'estate del 1588, con il titolo di *Prima parte della cancellaria de tutti privilegii*, *capitoli*, *lettere regie*, *decreti*, *conclusioni del consiglio et altre scritture della fedelissima città di Capua dall'anno 1109 infino all'anno 1570*....[206] La stampa,

dai libri di cancelleria che erano in corso di ordinamento: gli eletti dal 1467 al 1527 furono infatti aggiunti in un secondo momento ai ff. 41-47.

[205] Gian Antonio Manna fu cancelliere di Capua in coppia con Cosimo Perrotta nel 1558-61 e, ad anni alterni, dal 1565 (cfr. *supra* la nota 197) al 1570, quando rinunciò all'incarico (*Repertorio Manna II*, f. 204r), Il secondo repertorio contiene la sua autobiografia dal 1570 al 1595 (ff. 204-213), che può essere completata ricorrendo al *Libro degli uffici* (BMC, *Archivio* 843, ff. 32r, 39, 55, 58r, 59r, 60r, 170, 225v): il 15 gennaio 1569 fu cooptato nel consiglio capuano nella categoria dei cittadini (onore che non ebbe Perrotta), in luogo del defunto Paolo Maresca; il 31 marzo 1574 fu nominato conservatore a vita delle scritture del tesoro e archiviario dell'udienza; fu uno degli eletti nel gennaio-giugno 1583, 1590 e 1594, nel luglio-dicembre 1604 e nel febbraio-giugno 1613; ebbe altri vari incarichi dall'università (erario dei proventi nel 1583, 1592, 1599; commissario delle fortificazioni nel 1585; capitano di Calvi nel 1592-1593; razionale dell'Annunziata di Capua dal 1574 al 1580 circa, quando si attivò per rimediare al disordine archivistico e patrimoniale dell'ente, nel 1595-96 e 1602-1607). Morì il 26 luglio 1613. Nessuna notizia biografica di Manna forniscono C. Minieri Riccio, *Memorie storiche degli scrittori nati nel regno di Napoli*, Tipografia dell'Aquila, Napoli 1844, L. Giustiniani e T. Pedio (su cui v. la nota seguente), che si limitano a citarne l'opera.

[206] *...ridotte per ordine d'alfabeto per il Magnifico Gian Antonio Manna cittadino del Regimento di detta Città*, apud Horatium Salvianum, Neapoli 1588, in 8°, cc. IV + 235, descritto in Chelazzi *et alii* (a cura di), *Catalogo della raccolta di statuti*..., II, p. 54 (collocazione 91.V.27). Diversi esemplari del *Repertorio* (così chiamato nei titoli correnti del volume: del resto lo stesso Manna definisce la sua opera «libro del Repertorio generale delle cose della città» e «Repertorio delle scritture publice della città» in *Repertorio Manna II*, ff. 322r, 458r) sono ovviamente nella BMC (Top. Sp. 16 P, Rep. Capua Pl. 2, n. 184;

eseguita dallo stampatore Ippolito Lanza, fu finanziata dalla città, con una tiratura di 125 esemplari (per un totale di 110 ducati), distribuiti in primo luogo ai membri del Reggimento capuano.[207]

Il repertorio consiste in un accurato indice per argomenti della parte più preziosa dell'archivio (nell'ambito di ogni voce le singole notizie sono messe in ordine cronologico e numerate, mentre titoli correnti favoriscono la consultazione), con rinvii precisi alle unità archivistiche e la pubblicazione di statuti e regolamenti cittadini. Sono indicizzati analiticamente le scritture sciolte (privilegi, diplomi, lettere di re e viceré), il *Primo libro dei capitoli*, le principali deliberazioni verbalizzate nei «Libri di cancelleria» fino all'anno 1570. Con il repertorio, contemporaneo al grande ordinamento dell'archivio capuano (vedi *supra*, § 3), la cancelleria fece un salto di qualità rispetto ai precedenti inventari e al repertorio di Perrotta, già collega di Manna. È quindi ben motivata la soddisfazione dell'autore, che traspare dalla dedica che egli fece al Reggimento cittadino l'11 giugno 1572, quando il consiglio deliberò l'erogazione di 50 ducati in suo favore.[208]

---

ibidem, n. 185; Top. Sp. 13 P, Rep. Capua Pl. 3, n. 2269; 7-1-641) e nella Biblioteca Nazionale di Napoli. Erra T. Pedio, *Storia della storiografia del regno di Napoli nei secoli XVI e XVII: note ed appunti*, Frama's, Chiaravalle 1973, p. 189, quando scrive che una prima edizione del repertorio, definito impropriamente «libro rosso», risale al «1546 e 1549». L'errore è generato dalla incomprensione di L. Giustiniani, *Saggio storico-critico sulla tipografia del regno di Napoli*, Altobelli, Napoli 1793, p. 153, che, citando correttamente la stampa del 1588 («divenuta oggi alquanto rara»), ne riporta due notizie risalenti al 1546 e 1558.

[207] Il contratto tra Lanza e Pompeo d'Errico, rappresentante di Capua, prevedeva 100 copie per la somma di 62 ducati (ottobre 1587). Lanza stampò invece 125 copie e chiese 114 ducati, facendo lievitare il prezzo quasi del 50%, con la giustificazione che «per non fare imperfecta l'opera lassando le giornate, l'anni et notamenti delli libri de cancellaria è stato necessario fare più fogli» (1588 giugno 28 e luglio 8). Pur senza convinzione, il consiglio pagò infine lo stampatore (ottobre 18) e distribuì l'opera ai membri del consiglio il 20 dicembre 1588. Un certo numero di copie dovette restare a disposizione del consiglio, che deliberò di donarne una all'arcivescovo capuano, che ne aveva fatto richiesta, il 10 giugno 1591 (*Repertorio Manna II*, f. 458r).

[208] La dedica, datata 11 giugno 1572, precede il repertorio a stampa nelle prime 4 carte non numerate: in esso Manna affermava che fin da quando era entrato nel governo cittadino [1569] «proposi nell'animo mio di fare un libro, per lo quale ciascuno di detto governo havesse potuto per modo di repertorio alfabetico (e però ridotto facilmente) haver luce di tutte le cose, che si contengono nelle molte, ma disperse scritture della città» (*Repertorio Manna I*). Fu lo stesso Manna a chiedere una congrua remunerazione al consiglio, come risulta dal verbale dell'11 giugno 1572: «Il magnifico Gian Antonio Manna ha faticato per molti anni per fare un libro delli più importanti atti di cancellaria, di privilegi, capitoli e lettere regie, come si vede per esso libro presentato a noi [...], et perché desidera essere remunerato delle sue lunghe fatiche si fa intendere alle signorie vostre [...]» (BMC, *Archivio* 21, f. 353r).

7. *Repertorio Manna II* 1595

BMC, *Top. Sp. 16 P, Rep. Capua Pl. 2, n. 186*.

Il secondo repertorio di Manna è un manoscritto cartaceo di ff. II + 495, mm. 192 x 139, tutto autografo, conservato nella biblioteca del Museo campano di Capua. Esso è redatto secondo gli stessi criteri del primo repertorio, non si limita però ad un aggiornamento fino al 1595, bensì approfondisce l'indicizzazione dei libri di cancelleria (sui quali è frequentemente riconoscibile la mano di Manna nei titoli al margine sinistro), valorizzandone il patrimonio informativo con una sensibilità che da cancelleresca e archivistica si fa erudita. Vengono inclusi anche gli elenchi di molti ufficiali cittadini dal 1467 al 1595, già compresi nel *Libro degli uffici* compilato insieme con Perrotta 35 anni prima. L'anziano conservatore e archivario della città, che aveva lavorato al secondo repertorio per due anni, esaltò, nel discorso al consiglio cittadino che diventa lettera dedicatoria dell'opera (10 dicembre 1597), la sua iniziativa «senza la quale ardisco di dire che non può stare detta udienza, se non vuol andare alla cieca, et fare mille omissioni». Contro il «fiume dell'oblivione», che annichiliva tante buone deliberazioni antiche, ignote agli stessi amministratori, era possibile, grazie ai due repertori, sapere quasi tutto del passato. La richiesta di una remunerazione da parte di Manna, accompagnata da una frecciatina contro l'ingratitudine di chi non aveva apprezzato le sue fatiche, fu accolta non senza difficoltà dal consiglio, che impiegò oltre sette mesi per deliberare un versamento di 100 ducati all'archivario.[209]

8. *Repertorio Graniti* 1738

BMC, *Archivio* 158 quater.

L'esempio del Manna fu seguito nel 1738 da Pompeo Graniti, che ne continuò l'opera a partire dal 1595, confezionando un nuovo

[209] La lettera dedicatoria occupa i primi due fogli non numerati e i ff. 1-2 del manoscritto ed è allegata al verbale del consiglio del 10 dicembre 1597 (BMC, *Archivio* 26, ff. 284v-286), il quale istituì una commissione per valutare il lavoro di Manna. Quando, l'11 luglio 1598, la commissione propose la somma di 100 ducati, il consiglio non giunse ad una decisione. Il pagamento di Manna fu approvato nella riunione del successivo 26 luglio, con la motivazione – sintomo di resistenze tra i membri del consiglio – che il libro era già stato accettato nella prima riunione (BMC, *Archivio* 26, ff. 280v-281, 341v, 348v-351r).

repertorio alfabetico che, oltre a includere i diplomi e i privilegi sciolti, indicizzò anche le serie dei «Diversorum» (BMC, *Archivio* 125-142, anni 1500-1738) e dei «Libri di consigli» fino ai suoi tempi (cfr. *infra* la nota 200). Al repertorio di Graniti se ne aggiunse, nel medesimo manoscritto, un altro costruito allo stesso modo e aggiornato fino al 1798 circa.[210]

Il *Repertorio Graniti* è l'ultimo frutto di una tradizione archivistica eccellente, che tuttavia non sembra essersi riverberata con continuità sull'erudizione locale. Se gli storici di Capua Scipione Sannelli e Francesco Granata erano in grado di consultare i documenti dell'archivio (il secondo, in particolare, utilizza ampiamente alcuni privilegi, il *Libro d'oro* e qualche libro di cancelleria, pur ricorrendo anche al *Repertorio Graniti*),[211] il meno dotato Giuseppe Di Capua Capece, autore di uno spoglio dei libri di cancelleria capuani fino al 1742, non sapeva leggere le grafie quattrocentesche e non conosceva il *Libro degli uffici* e il *Repertorio Manna I*.[212] Ma la prova più evidente dell'oblio in cui cadde, a partire dall'inizio del XIX secolo, la tradizione archivistica capuana è la bizzarra fatica di Ignazio Ventriglia, segretario del decurionato capuano. Nel 1848, in un periodo in cui l'archivio storico non pare consultabile, il Ventriglia incappò nel *Repertorio Manna I*, e, non comprendendone l'utilità né l'avanzata concezione archivistica, lo ridusse in ordine cronologico, ricopiandone

[210] «Repertorio degli atti della cancellaria della fedelissima città di Capoa, dall'anno 1595 per tutto l'anno 1738, e di 20 libri di scritture diverse, composto da D. Pompeo Graniti, uno de' nobili viventi del Reggimento di detta città, con il reassunto di tutti li privilegi, che si conservano nell'archivio di detta città» (BMC, *Archivio* 158quater). Il manoscritto cartaceo, rilegato in cuoio con tracce di un supporto metallico per chiusura con lucchetto, si divide nelle seguenti parti: A. Repertorio alfabetico (ff. 1-184, di Graniti); B. Repertorio di 85 privilegi e di 39 «instrumenti e sentenze in bergameno» (ff. 184-198, di Graniti, con aggiunte di altra grafia fino a f. 202); C. Nuovo repertorio alfabetico dal 1739 al 1798 ca., redatto da tre mani, databili rispettivamente al 1778 ca. (impianto iniziale, repertorio di atti dal 1739), al 1795 e al 1798 ca.

[211] Sannelli, *Annali*... (cfr. *supra* la nota 54); Granata, *Storia*..., II, *passim*. Un profilo di Granata (nato nel 1701) è in C. Carfora, *L'erudizione storica a Capua: i manoscritti di interesse medievistico del Museo campano di Capua*, Carlone, Salerno 1998, pp. 38-39.

[212] Per Giuseppe Di Capua Capece (1694-1761), vescovo di Acerra, v. Carfora, *L'erudizione*..., pp. 40-41. Le «Memorie estratte dagli atti della cancelleria della città di Capua» [1467-1742] (BMC, ms. 38), sono descritte da Carfora, *L'erudizione*..., pp. 67-68. Le assai scarne annotazioni sui primi due registri (BMC, *Archivio* 5 e 6), da cui si estraggono solo i nomi degli eletti, provano le difficoltà di lettura del Di Capua.

pazientemente 3422 *items* in due tomi conservati anch'essi nell'archivio storico capuano.[213]

IL TERRITORIO DI CAPUA NEI SECOLI XV-XVI

Ai primi del '400 il territorio di Capua, grazie a successivi ampliamenti, raggiunse la forma di un poligono irregolare, posto al centro della piana del Volturno. Nel 1460-61 tale territorio si estese ulteriormente grazie all'acquisto di Calvi e Castelvolturno, assoggettate l'una feudalmente, l'altra allodialmente a Capua (rielaborazione della carta di A. Vendemia, *L'ampliamento del contado: Capua nei secoli XIV-XV*, in G. Vitolo [a cura di], *Città e contado nel Mezzogiorno tra medioevo ed età moderna*, Salerno, Laveglia 2005, pp. 167-185, p. 185).



[213] «Delle scritture appartenenti alla città di Capua esistenti nell'antico archivio della città predetta descritte nel repertorio alfabetico, dato alla luce da Gian Antonio Manna nell'anno 1572 e trasportate per ordine di epoca da Ignazio Ventriglia segretario del decurionato della città predetta al finire dell'anno 1848, precedute da un cenno istorico della città di Capua e del reame di Napoli e Sicilia» (BMC, *Archivio* 158ter). L'indice manoscritto è diviso in due grossi tomi (cui si aggiunge un terzo di indici), preceduti da una dedica al sindaco della città (25 dicembre 1848) e da una poco originale storia di Capua dai tempi di Ruggero II al 1825, con un'ultima postilla del 1° gennaio 1850. Nell'inventario Mazzoleni-Orefice e in Mazzoleni I, p. XI, si fa confusione, a proposito dell'autore di questo manoscritto, tra Ventriglia e Manna.

Anna Airò

L'inventario dell'archivio che non c'è più. I privilegi aragonesi come deposito della memoria documentaria dell'università di Taranto*

> Exegi monumentum aere perennius
> regalique situ pyramidum altius,
> quod non imber edax, non Aquilo impotens
> possit diruere aut innumerabilis
> annorum series et fuga temporum.
> Non omnis moriar
>
> Orazio, *Odi*, III 30, vv. 1-6.

È luogo comune della medievistica italiana ritenere il Mezzogiorno d'Italia terra povera di fonti pubbliche locali, anzi, con maggiore precisione, priva di livelli articolati di vita pubblica atti a produrre scrittura dell'azione collettiva, politica e sociale, delle sue popolazioni. Si immagina spesso, e questo scenario fantastico viene evocato soprattutto a partire dalla fondazione della monarchia in età normanna, un Mezzogiorno deserto, una landa desolata, abitato da un unico mostruoso onnipresente attore politico, il monarca, capace di fagocitare e annichilire tutta l'attività economica, sociale, politica e culturale dell'esteso territorio del suo Regno. E, tuttavia, questo mito dell'inerzia politica e scritturale delle comunità regnicole medievali origina, ed in qualche modo è corroborato o ne viene apparentemente oggettivato, da un incontrovertibile dato di fatto: l'impressionante pochezza delle fonti cittadine o comunitarie d'età medievale. È innegabile che gli Archivi di Stato delle province meridionali non conservino nel migliore dei casi che esigui nuclei di scritture medievali delle nostre città e dei nostri paesi. Circostanza che ha radicato, e saldato, in un semplicistico cortocircuito logico un duplice convincimento storiografico: primo, se non ci sono fonti è perché non ce ne furono, non furono prodotte, dunque quelle popolazioni non erano addivenute a quello stadio evoluto della ci-

* Ringrazio Lucia D'Ippolito per aver letto e discusso analiticamente e criticamente il testo; Marco Gentile per averne commentata una parte. Sono state adottate le seguenti abbreviazioni: ASTa = Archivio di Stato di Taranto; *Libro rosso*, *cd. Architano* = Biblioteca del Liceo Archita di Taranto, *Libro rosso di Taranto*.

viltà politica medievale proprio della scrittura, della «rivoluzione documentaria»;[1] secondo, mancando le fonti, è tautologico, mancano le prove oggettive, le attestazioni materiali per sostenere una tesi contraria.

Dicevo, però, apparentemente: questo dato nella sua disarmante essenzialità è, infatti, solo una prova illusoria e positivista del 'mito'. È singolare, in realtà, che proprio degli storici, tra gli scienziati sociali quelli più avvezzi a lavorare con le diacronie ed anche per statuto disciplinare a più stretto contatto con i mutamenti, prima di decretare l'assenza di vita popolare nel Regno non si pongano il problema della storia intercorsa, del tempo denso che separa noi, i nostri archivi e le nostri fonti dal lontano momento della loro origine, misconoscendo d'altra parte indicatori di vita sotto gli occhi di tutti: la continuità geografica, le permanenze nei tessuti urbanistico-demico-abitativi dei luoghi, le eredità architettoniche dei centri storici – le cattedrali romaniche pugliesi, chi le costruì? Inaspettatamente questa posizione sembra quasi evocare la tesi oraziana, suggestiva ma probabilmente poco meditata dallo stesso Orazio, della letteratura imperitura, garanzia di perpetuità anche di fama per l'autore, e dunque superiore ad altre forme d'arte (l'architettura, la scultura) perché sottratta nell''immaterialità' del suo messaggio alle leggi della fisica e della corruzione dei corpi; tuttavia, sarebbe facile obiettare, letteratura e conoscenza letteraria non sono, e storicamente non lo sono state, per nulla indipendenti dalla caducità culturale e filologica prima ancora che fisica del supporto scrittorio che le trasmette. Il presente contributo è, dunque, un invito a non separare le 'fonti' dai supporti, supporti in accezione ampia e nelle loro concrete realizzazioni storiche, più o meno composite ed inclusive: scritture sciolte, scritture in libro, registri, archivi di singoli uffici, archivi di enti territoriali ramificati. Ed è un primo tentativo di richiamare l'attenzione sulla storia culturale degli archivi delle comunità meridionali, nella convinzione che restituire storia alle carte medievali, ricostruirne gli accidentati percorsi nei secoli,[2] in

[1] J. C. Maire Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, «Bibliothèque de l'Ecole des Chartes», 153 (1995), pp. 177-85.

[2] Troppo spesso, inoltre, e con troppa facilità quando si discute della qualità e della quantità delle fonti prodotte dai poteri locali della monarchia napoletana si dimentica il rogo tedesco del 30 settembre 1943 che distrusse a San Paolo Belsito (presso Nola) il materiale più pregiato dell'Archivio di Stato di Napoli: non solo i registri della

primo luogo notare che ci furono, che furono prodotte,[3] è il primo passo per ripopolare il territorio del Regno di attori politici e sociali altri dal re.

Il titolo bifronte del saggio – memoria documentaria dell'esistenza di un archivio cittadino quattrocentesco, evidenza attuale di una pressoché totale scomparsa del suo contenuto documentario – fa riferimento agli argomenti cardine intorno ai quali ruoterà la trattazione: ciò che si è conservato e ciò che è andato perduto della documentazione pubblica tarantina medievale. Riflesso di questa sfasatura tematica è la suddivisione della materia in due percorsi temporali ben distinti: il primo quattrocentesco, il secondo otto-novecentesco, entrambi tuttavia con un termine medio comune nella documentazione superstite dell'università di Taranto costituita quasi esclusivamente di privilegi sovrani angioini e aragonesi qui specifico oggetto di indagine. Mentre nella prima parte, infatti, essi saranno le fonti per una possibile ricostruzione di caratteri, significati e funzioni di una compiuta organizzazione archivistica del sistema delle scritture pubbliche tarantine, nella seconda, a parti invertite, sarà la valutazione delle qualità documentarie e delle potenzialità testimoniali degli stessi, in sintesi della loro capacità di memoria (contenere, attestare, perpetuare, fungere da sistema normativo attivo), a consentirci di abbozzare termini e ragioni della perdita dell'intero archivio medievale. L'attuale panorama archivistico, i numeri infinitesimali di ciò che rimane rispetto a ciò che possiamo dedurre fu prodotto, mi ha infatti indotto a ritenere più corretto riformulare il problema delle voragini che si sono aperte nella conservazione dei materiali medievali nei termini di un complesso, e non sempre lineare, processo di conservazione-dispersione: seguendo, quindi, le tracce delle vicende archivistiche tarantine d'età contemporanea proporrò un'ipotesi di lavoro, a maglie larghe, che provi a dar conto e a disegnare l'orizzonte storico-culturale della dispersione. In altri

cancelleria angioina ed aragonese, ma pure scritture che le università avevano dovuto versare per legge, e versarono, al Grande Archivio nel corso dell'Ottocento; v. *I danni di guerra subiti dagli archivi italiani*, «Notizie degli Archivi di Stato», 4-7 (1944-1947), pp. 21-26; R. Filangieri, *L'Archivio di Stato di Napoli durante la seconda guerra mondiale*, a cura di S. Palmieri, Arte tipografica, Napoli 1996; v. anche F. Trinchera, *Degli archivii napolitani*, Stamperia del Fibreno, Napoli 1872 (ristampa anastatica a cura di G. Raimondi, Archivio di Stato, Napoli 1995).

[3] Per archivi che ancora conservano documentazione medievale si veda in questo volume l'accurato studio di Francesco Senatore sul caso di Capua.

termini, è riflettendo sia sulle minute descrizioni normative di materia archivistica contenute nelle fonti capitolari quattrocentesche ma pure e soprattutto sulle stesse caratteristiche intrinseche e sulle funzioni conservative della forma-privilegio, che diventerà possibile individuare con maggior precisione i meccanismi di azione che indussero un funzionamento della memoria (istituzionale, immunitaria, statutaria) se non proprio anomalo – la distruzione finì per prevalere sulla conservazione – certo non del tutto casuale.

Prima di esaminare dettagliatamente la legislazione archivistica tarantina definita nelle serie dei capitoli di tre diversi privilegi aragonesi, per chiarire il significato ed i referenti di questa terminologia diplomatica regnicola – privilegio, capitoli, fonte/normativa capitolare – descriverò per grandi linee l'architettura testuale di un privilegio sovrano e la dialettica istituzionale ad essa sottesa. I privilegi, gli strumenti della comunicazione ufficiale e della negoziazione politica tra città e Corona più diffusi nel Regno, erano una forma di scrittura istituzionale al contempo del centro e della periferia. Essi erano sì diplomi regi emessi in forma solenne dalla cancelleria centrale con tutti i crismi testuali ed extratestuali previsti all'uopo dalle norme redazionali cancelleresche;[4] ed erano certo espressione della volontà e dell'azione disciplinatrice del sovrano; ma in quanto esito di un complesso meccanismo decisionale e legislativo diarchico recepivano e trattenevano al loro interno, con un meccanismo testuale a scatole cinesi, forme di testualità prodotte a monte dalle università: petizioni in età angioina, capitoli di suppliche in età aragonese.[5] La loro morfologia documentaria si caratte-

[4] Per l'analisi specificamente diplomatica di queste tipologie documentarie v. M. Cannataro, P. Cordasco, C. Drago, C. Gattagrisi, F. Magistrale (a cura di), *Storia e fonti scritte: Mesagne tra i secoli XV e XVIII. Documenti della biblioteca comunale 'Ugo Granafei' di Mesagne*, introduzione e coordinamento scientifico di F. Magistrale, Schena, Fasano 2001; A. Frascadore, *Gli ebrei a Brindisi nel '400. Da documenti del codice diplomatico di Annibale De Leo*, Congedo, Galatina 2002. In particolare per i privilegi tarantini v. M. Golia, *Le pergamene di Giacomo della Marca per l'università di Taranto. Aspetti diplomatistici e paleografici*, «Cenacolo», n. s. 13 (2001), pp. 7-18; R. Alaggio (a cura di), *Le pergamene dell'università di Taranto (1312-1652)*, Congedo, Galatina 2004.

[5] Sui meccanismi istituzionali sottesi, sulla genesi locale e sulla natura negoziale di queste stratificate forme di scrittura v. M. Caravale, *Le legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia*, in Id., *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Laterza, Roma-Bari, 1998, pp. 166-200; S. R. Epstein, *Governo centrale e comunità locali nella Sicilia tardo-medievale: le fonti capitolari (1282-1499)*, in *La Corona di Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)*, atti del convegno di studi (Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990), 5 voll., Delfino, Sassari 1993-1998, III, pp. 383-416; P. Corrao, *Forme*

rizza dunque per un'attitudine testuale fortemente conservativa: in un certo senso si può dire che nell'aggregare su un unico supporto, una pergamena, molteplici livelli di scrittura, di gestazione e afferenza istituzionale diversa, essi realizzino una sorta di elementare forma proto-archivistica. Sicché soprattutto per la seconda metà del Quattrocento, quando, sia per la vocazione minuziosamente pattista dei sovrani aragonesi – che ebbe ricadute assai concrete sugli assetti documentari con la moltiplicazione esponenziale dello spazio scrittorio riservato ai capitoli di supplica delle università – sia per l'estrema duttilità della forma capitolare – i capitoli presentati al sovrano per la placitazione assorbono i materiali più svariati della produzione normativa cittadina (dedizioni, deliberazioni, statuti) – i privilegi divengono i testimoni primari attraverso i quali è indirettamente tramandata la memoria legislativa e documentaria delle città; di frequente gli unici laddove, come appunto a Taranto, le serie archivistiche parallele sono andate tutte perdute.

Percorrendo a ritroso la sequenza procedurale risalirò dal privilegio alla normativa locale ed analizzerò in modo sistematico le numerose norme che disciplinavano l'ordinamento archivistico tarantino al fine di disegnare un quadro sufficientemente preciso del suo assetto quattrocentesco. Su questo complesso di dati potremo tentare di redigere una sorta di metaforico *inventario* di un archivio che non c'è più, sul quale poi misurare e valutare, raccogliendo le non poche ma spesso contraddittorie testimonianze otto e novecentesche sparse negli scritti di eruditi locali, entità e ragioni delle perdite.

1. *Immagini normative dell'archivio quattrocentesco*

Per Taranto, come per altre comunità di Terra d'Otranto incluse nella compagine politico-amministrativa dell'esteso Principato

della negoziazione politica nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento, in M. T. Ferrer Mallol *et alii* (ed.), *Negociar en la edad media - Négocier au moyen âge*, atti del convegno di studi (Barcellona, 14-16 ottobre 2004), Consejo Superior de Invenstigaciones Cientificas, Barcellona 2005, pp. 241-61; C. Massaro, *Potere politico e comunità locali nella Puglia tardomedievale*, Congedo, Galatina 2004; A. Airò, *La scrittura delle regole. Politica ed istituzioni a Taranto nel Quattrocento*, tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale (XV ciclo), Università degli studi di Firenze, 2005. Estremamente ricco di spunti B. Pasciuta, *Placet regie maiestati. Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano*, Giappichelli, Torino 2005.

di Taranto, la morte di Giovanni Antonio del Balzo Orsini, suo ultimo energico titolare e signore, e la dedizione a Ferrante d'Aragona nel novembre del 1463[6] segnarono una netta discontinuità non solo nella gestione dell'amministrazione universitaria ma anche nei moduli e nei sistemi della scritturazione politica locale. Per tutto il periodo orsiniano (1420-1463),[7] da quello che è possibile desumere dal panorama e dalla geografia politica delle fonti superstiti che riguardano o menzionano Taranto, le scritture di magistrature universitarie e dell'università medesima in quanto organo deliberativo non solo finivano assorbite come da consolidata tradizione in forma di petizione nella cornice testuale dei privilegi signorili,[8] ma, deprivate dell'identità nominale del soggetto istituzionale che le produceva – in questi documenti non è l'università a dire 'noi' –, venivano addirittura inglobate, più o meno normalizzate sintatticamente e stilisticamente, in forma dispersa, ricalcando il linguaggio delle fonti si potrebbe dire «smembrate», nei molteplici capitoli degli inventari della *principalis curia*. L'inventario, strumento ricognitivo e gestionale d'elezione dell'amministrazione territoriale orsiniana, assurse infatti nello specifico caso tarantino a luogo scritturale onnicomprensivo del dominio signorile in città: i razionali erano tenuti su precisa *iussio* del principe ad intercettare e raccogliervi, «mettere et ponere»,[9] un flusso ininterrotto di informazioni e materiali di va-

[6] G. Papuli, *Documenti editi ed inediti sui rapporti tra le università di Puglia e Ferdinando I alla morte di Giovanni Antonio del Balzo Orsini*, in *Studi di storia pugliese in onore di Nicola Vacca*, Congedo, Galatina 1971, pp. 375-471. I capitoli di dedizione dell'università di Taranto (ASTa, *Pergamene dell'università di Taranto*, doc. 42) sono editi da M. Pastore, *Le condizioni del Principato di Taranto alla morte di Giovanni Antonio del Balzo Orsini*, «Informazioni archivistiche e bibliografiche del Salento», 1 (1957), pp. 8-15.

[7] Sull'organizzazione amministrativa del Principato in età orsiniana v. S. Morelli, *Tra continuità e trasformazioni: su alcuni aspetti del Principato di Taranto alla metà del XV secolo*, «Società e storia», 73 (1996), pp. 487-525; v. pure il recente G. Carducci, A. Kiesewetter, G. Vallone, *Studi sul Principato di Taranto in età orsiniana*, Editrice tipografica, Bari 2005.

[8] Per tutto il Trecento, periodo in cui del Principato furono titolari esponenti di un ramo cadetto della Casa d'Angiò, l'università di Taranto rivolse le proprie petizioni ai principi ed è all'interno di una lunga serie di privilegi signorili che vengono inquadrate scritture di matrice universitaria; v. M. Pastore, *Fonti per la storia di Puglia: regesti dei libri rossi e delle pergamene di Gallipoli*, *Taranto*, *Lecce*, *Castellaneta e Laterza*, in M. Paone (a cura di), *Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli*, 7 voll., Congedo, Galatina 1972-1980, II, pp. 153-296, in particolare alle pp. 223-30; A. Airò, *Per una storia dell'*universitas *di Taranto nel Trecento*, «Archivio storico italiano», 158 (2000), pp. 29-84.

[9] Biblioteca Nazionale di Napoli, *Ms.* XIV.A.26: *Privilegi della città di Taranto*, cc. 296r-300v, documento edito in G. Carducci, *I confini del territorio di Taranto tra*

ria natura riguardanti diritti, allocazione delle risorse economiche, funzionamento delle istituzioni «municipali», finanche confini e consistenza del territorio dell'università.[10] Tornata al demanio regio, l'università di Taranto non solo riacquisterà piena titolarità nominale nei circuiti della scritturazione politica ufficiale – immediata, già nei capitoli di dedizione del 1463, sarà l'esplosione e la frantumazione della *narratio* del privilegio in una miriade di capitoli, ivi accolti persino nella lingua madre dei postulanti – ma avvierà e sarà impegnata, per tutta la seconda metà del XV secolo, in un serrato dibattito interno su organizzazione ed ordinamento delle scritture amministrative parallelo ad un processo di concreta sperimentazione sul campo di sistemi archivistici sempre più articolati, calibrati sul controllo del corretto funzionamento dell'attività di organi collegiali e singole magistrature attraverso la pubblicità della scrittura in registro.[11]

---

basso medioevo ed età moderna, Mandese, Taranto 1993, pp. 114-18, in particolare a p. 118.

[10] L'inventario orsiniano che riguarda Taranto è edito da G. Cassandro, *Un inventario dei beni del principe di Taranto*, in Paone (a cura di), *Studi di storia pugliese*..., II, pp. 5-57. Mi sono occupata diffusamente dei caratteri e dei metodi della sua scritturazione in Airò, *La scrittura delle regole*..., pp. 168-82.

[11] La medievistica meridionale solo di recente ha dedicato un'attenzione mirata all'ordinamento degli archivi municipali delle comunità o delle città del Regno sebbene nelle fonti superstiti l'interesse e i riferimenti a questa materia siano abbondanti. Alcuni accenni sparsi sono nella storiografia ottocentesca: Luigi De Simone in una breve nota parla esplicitamente di come fosse «conservato a Lecce l'archivio dell'università», riportando un capitolo degli statuti cittadini (L. G. De Simone, *Note sulla cancelleria de' del Balzo Orsini conti di Lecce e principi di Taranto*, in Id., *Studi storici in Terra d'Otranto*, Tipografia galileiana, Firenze 1888 [ristampa anastatica Quotidiano, Lecce 1995], pp. 287-99, in particolare a p. 287, nota 1). Si tratta nello specifico di uno dei capitoli degli Statuti di Maria d'Enghien del 1445 (M. Pastore, *Il codice di Maria d'Enghien*, Congedo, Galatina 1979, p. 42). Per Lecce si veda anche un documento del 1472, molto chiaro sulle pratiche di archiviazione dei documenti dell'università (P. F. Palumbo [a cura di], *Libro Rosso di Lecce. Liber rubeus universitatis Lippiensis*, 2 voll., Schena, Fasano 1997, II, pp. 25-26, doc. XIV, 1472 marzo 10). In tempi più recenti Angela Frascadore ha studiato attraverso l'analisi di un inventario settecentesco la consistenza e l'ordinamento dell'archivio del monastero di S. Chiara di Nardò (A. Frascadore [a cura di], *Le pergamene del monastero di S. Chiara di Nardò [1292-1508]*, Società di storia patria per la Puglia, Bari 1981, pp. XXII-XXXIII). Per l'area campana v. C. Salvati, *L'archivio notarile di Benevento (1401-1860). Origini, formazione, consistenza*, Ministero dell'Interno, Roma 1964, pp. 5-17 e G. Galasso, *Introduzione*, in G. Galasso, C. Russo (a cura di), *L'archivio storico diocesano di Napoli*, 2 voll., Guida, Napoli 1978-1979, I, pp. V-LI. Studi recenti articolati e puntuali sull'organizzazione delle scritture e degli archivi delle università meridionali, per ragioni evidentemente legate all'odierna consistenza documentaria di quegli archivi, sono concentrati sull'area campana e abruzzese (F. Senatore, *Gli*

Questa riflessione sistematica sull'archivio, che è come sottolineavo in apertura tutto ciò che di quell'archivio ci rimane, è contenuta in una serie di immagini normative accolte all'interno di tre compiuti progetti di riforma delle istituzioni universitarie: lo statuto del «novo regimento» del 1465, atto fondante del nuovo ordinamento universitario varato a meno di due anni dalla dedizione;[12] i capitoli del 1471 formalmente accordati all'università da Alfonso, duca di Calabria vicario generale del Regno, ma senza dubbio studiati, prodotti e concordati dal complesso della società politica tarantina sotto la regia vigile del primogenito di Ferrante;[13] le «Ordinatione» di Ferrante per «lo bono regimento et quieto vivere» della città del 1491.[14] L'emersione di tematiche archivistiche all'interno di regole costituzionali, di situazioni statutarie alte è un indice rilevante degli interessi eminentemente politici che la questione archivistica era in grado di coagulare.

Un primo frammento di disciplina archivistica, significativamente disseminata in una sequenza di capitoli[15] dello statuto sul «novo regimento» di contenuto prettamente finanziario, istituisce un'embrionale distinzione tra scritture politiche e scritture contabili. Distinzione che qui vediamo affiorare per la prima volta e che sarà

archivi delle universitates *meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali*, edito nel presente volume; M. R. Berardi, *I monti d'oro. Identità urbana e conflitti territoriali nella storia dell'Aquila medievale*, Liguori, Napoli 2005, pp. 35-85; F. Mottola, *Le cancellerie delle universitates meridionali. Gli esempi di Penne e Sulmona [secc. XV-XVI]*, Congedo, Galatina 2005). Per una comparazione con realtà geografiche e istituzionali extraregnicole v., tra l'altro, *Notizie degli archivi toscani*, «Archivio storico italiano», 114 (1956), in particolare alle pp. 147-303; P. Benigni, S. Pieri (a cura di), *Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana*, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), Edifir, Firenze 1996; G. Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica del comune di Padova dal XIII al XIX secolo*, Viella, Roma 2002. Il tema dell'archivio, soprattutto sulla scorta della lezione foucaultiana (M. Foucault, *L'archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura*, Rizzoli, Milano 1971, ed. or. Gallimard, Paris 1969), ha poi sollecitato una più ampia riflessione tra storici della cultura ed antropologi: mi limito a segnalare M. Kilani, *L'archivio, il documento, la traccia. Antropologia e storia*, in S. Borutti, U. Fabietti (a cura di), *Fra antropologia e storia*, Mursia, Milano 1998, pp. 24-37; e A. Assmann, *Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale*, Il Mulino, Bologna 2002 (ed. or. Beck, München 1999), in particolare alle pp. 381-86.

[12] *Libro rosso*, *cd. Architano*, doc. 35, cc. 80v-94v.

[13] ASTa, *Pergamene dell'università di Taranto*, doc. 51.

[14] *Libro rosso*, *cd. Architano*, doc. 51, cc. 150r-160v (v. F. Trinchera [a cura di], *Codice aragonese*, 3 voll., Cataneo, Napoli 1866-1874, III, pp. 135-47).

[15] *Libro rosso*, *cd. Architano*, doc. 35, capp. 11-16, cc. 83v-84v.

un tratto comune anche di più complessi ordinamenti archivistici successivi. Nel primo di questi capitoli si prescrive l'adozione del metodo di scrittura in libro per tutti i punti, «le cause», dell'agenda politica universitaria stilata dal sindaco: «la proposictione che per esso si faranno si debian scrivere in libro de reformanze». Libro che andava completato pure con «tucte proposictioni et deliberationi» del «regimento» e del «consiglio» in modo tale che, «da grado in grado», tutta l'attività deliberativa fosse verbalizzata «continuamente et scripte in libro». Si stabiliva inoltre che i libri «de reformanze» avessero validità annuale e che ogni annata venisse rilegata «in quaterno et numerate le carte accioché non se possa né giongere né mancare».[16] D'altro lato, contestualmente alla definizione della gestione delle finanze universitarie si determinano gli strumenti contabili, libri e registri, per il controllo dei vari movimenti economici in uscita e in entrata. Nello specifico, a seguito dell'attivazione di un «bancho de depositario» di tutte le «pecunie et intrate» dell'università, si ordina che «lo sindico tenga lo libro de intrate et de quello che recepe et spende lo depositario per modo che la università in alcuna parte non sia lesa»,[17] mentre per le spese deliberate dagli organi preposti – il sindaco e i «nove de regimento» –, ma sempre amministrate ed effettuate dal «depositario», era previsto un meccanismo parallelo di rilascio di ricevute e di raccolta dei dati[18] dei mandati di pagamento su registro «acioché per quello mandato et apocha se possa videre la rosone». Su questa disponibilità di informazioni fiscali, in registro e in libro, era imperniato un sistema annuale di revisione dei conti, «lo cunto», affidato a tre «rationali» incaricati di scrivere anche la relazione finale «de ciò che trovaranno».[19] Questo sistema informativo rendeva poi praticabile un'opera di supervisione politica dell'andamento delle finanze universitarie: era, infatti, concessa facoltà «ad quilli del regimento et consiglio, a loro voluntà et petitione» di «poter vedere le intrate et uscite dela communità ad sua informatione».[20]

[16] *Libro rosso*, *cd. Architano*, doc. 35, cap. 11.

[17] *Libro rosso*, *cd. Architano*, doc. 35, cap. 12.

[18] In particolare, il nome e cognome di colui che riceveva la somma, la quantità, le motivazioni della transazione (*Libro rosso*, *cd. Architano*, doc. 35, cap 14).

[19] *Libro rosso*, *cd. Architano*, doc. 35, cap. 15.

[20] *Libro rosso*, *cd. Architano*, doc. 35, cap. 16.

Ora, ciò che per la prima volta nella storia tarantina emerge dall'interno dello spazio deliberativo dell'università, in un *corpus* di norme costituzionali, non è propriamente o non è solo un nucleo di organizzazione archivistico-conservativa. È implicitamente anche questo, perché la redazione o meglio la confezione annuale dei libri, come tramite concreto della continuità dell'attività amministrativa, avrà di certo richiesto corrispettive, adeguate modalità di conservazione. Però, man mano che si dipanano descrizione delle pratiche, funzionalità e finalità della scrittura in libro, assistiamo all'emersione della strutturazione di una grammatica archivistica come metodo di conoscenza pubblica delle politiche universitarie. E in qualche modo assistiamo anche alla sperimentazione di una tecnica operativa di registrazioni contabili aggregate in registro tale da configurare un disegno istituzionale complessivo che nella prassi archivistica e nell'uso politico della formazione dell'archivio individua un connettivo dell'esercizio del potere.

La prima volta che nelle fonti si fa menzione di un luogo in cui conservare la documentazione dell'università è nei capitoli del 1471[21] ed il riferimento è alla «sacristia de Sancto Antonio de Padua».[22] Le ordinanze di Alfonso, che rielaborano le linee programmatiche dello statuto del 1465, propongono un assetto dell'ordinamento archivistico universitario dotato di maggiore sistematicità. L'università avrebbe infatti dovuto acquistare due casse da collocare nella sacrestia di Sant'Antonio, nelle quali le scritture andavano tenute distinte per materia. Nella prima cassa, dotata di serrature e di tre chiavi, affidate con indubbia pregnanza simbolica rispettivamente al sindaco e a due «auditori», sarebbero state riposte le scritture economiche, mentre nella seconda, «in la quale se mecterà lo sigillo de dicta università», anch'essa munita di tre chiavi, le scritture politiche.[23] La seconda novità di rilievo è l'affiancamento e la progressiva sostituzione del cancelliere, in qualità di ufficiale tecnico delle scritture, al sindaco e l'accentramento nelle sue mani della maggior parte delle attività di produzione e conservazione della documentazione pubblica dell'università. Il sistema di archiviazione che teneva separati

[21] ASTa, *Pergamene dell'università di Taranto*, doc. 51, c. 2r.

[22] Devo alla competenza e alla disponibilità di Mirella Golia, che ringrazio, la lettura, con l'ausilio della luce di Wood, di queste parole che a me erano riuscite illeggibili.

[23] ASTa, *Pergamene dell'università di Taranto*, doc. 51, c. 7rv.

i privilegi in un luogo a loro appositamente deputato è ancora in funzione nella prima età moderna. In una nota autenticatoria[24] in calce ad una copia di un privilegio di Carlo V del 1535, trascritto nel *Libro rosso* dal notaio dell'università Marino *Boffolutus*, quella serie di azioni che la trascrizione comportava è direttamente osservabile nel suo concreto svolgimento: il notaio prelevava l'originale da uno specifico «archivo privilegiorum magnifice universitatis civitatis Tarenti» e da quello poi ricopiava su libro. Così come appare in pieno vigore ancora nel 1529 la prassi della custodia delle chiavi delle casse nelle mani di ufficiali dell'università,[25] tanto da indurre i sindaci cittadini a comparire davanti al viceré per protestare contro la pretesa del capitano di volere trattenere per sé «una dele chiave dela guardia deli privileggii, sigillo et altre scritture dela città, innovandone contra la forma deli vostri privilegii et dell'antico solito et consueto». Nel mandato al capitano che fece seguito alla supplica, le parole con le quali il viceré riassume la questione insistono sull'argomento, invocato dai due sindaci, della rottura dell'ordine costituito – l'«innovazione» – e, proprio sul presupposto ideologico della conservazione del «solito et consueto», questi ingiunge al capitano di ripristinare l'osservanza delle pratiche consolidate dall'uso continuativo nel tempo e riconosciute dagli stessi privilegi cittadini. Peraltro, l'ordine del viceré conservativo dell'esistente aderisce perfettamente al linguaggio del possessorio che, nei capitoli del 1471, rendeva esplicito nel legame tra chiavi dell'archivio e ufficiali dell'università l'appartenenza delle scritture e l'avocazione della loro tutela alla sfera istituzionale universitaria. Alla fine del Cinquecento la parabola 'possessoria' delle chiavi dell'archivio si compie sino addirittura a ribaltare i termini della questione: l'essere «in potere» delle chiavi fu, infatti, invocato come prova ed elemento di identificazione del ruolo ufficiale di chi le possedeva. Le chiavi erano dive-

[24] *Libro rosso*, *cd. Architano*, c. 210r: «Presens copia privilegii extracta a suo originali sistente in archivo privilegiorum magnifice universitatis civitatis Tarenti cum quo facta collatione concordat, salva semper meliori et in fidem ego notarius Marinus Boffulutus de Tarento in presenti anno pro notario assumptus ipsam meo solito signo tabbellionatus robboravi».

[25] *Libro rosso*, *cd. Architano*, c. 219rv. Le lettere vicereali date in Napoli nel novembre 1529 sono contrassegnate dal titolo: «Lictere del viceré de Neapoli al capitaneo de Taranto pretendea tener la chiave dell'archivio delle scritture et altro».

nute con la loro simbologia segno tangibile della funzione pubblica di chi le custodiva.[26]

Torniamo al sistema archivistico che venne adottato con la normativa del 1471. I capitoli del 1471, che hanno complessivamente la fisionomia di un ordinamento normativo che risistemi l'ordine socio-politico scompaginato e logorato dai conflitti interni, anche per quanto riguarda i metodi e gli strumenti pratici dell'archiviazione sembrano riorganizzare e riformulare lo schema pregresso delle carte. L'aspetto più interessante di queste norme è costituito infatti dalle minuziose informazioni che ci rivelano le modalità tecniche di produzione ed archiviazione delle scritture: informazioni espresse da un vocabolario settoriale già ampiamente stabilizzato su un sostrato di molteplici apporti dal codice notarile frammisto a tasselli lessicali desunti dalla lingua dell'amministrazione. L'uso della scrittura in libro era prevista in quasi tutti i campi dell'attività amministrativa dell'università. Si dovevano tenere, per il controllo delle finanze universitarie, libri delle vendite delle gabelle in cui annotare non solo i nomi dei compratori ma anche di coloro i quali avevano partecipato all'asta; agli appaltatori andava rilasciato un «contracto» scritto «ad cautela de dicta università».[27] I libri del bilancio venivano invece compilati dallo «scriptore notaro de la università», che doveva scrivere «particularmente et distinctamente ogni intrata et uscita».[28] Il meccanismo di rendicontazione scritta delle spese era ulteriormente complicato dalla revisione bimestrale che spettava agli auditori compiere sui libri del sindaco: ogni quindici giorni essi dovevano, infatti, aggiornare il quaderno loro affidato,

[26] Si tratta di una questione di precedenza nelle sedute del consiglio che vedeva opposto il medico Donato Antonio Giranda a Orazio Jmberverato e Antonio Gavatella. Nel corso delle deposizioni (1585), Giorgio Suffiano testimonia che «volendo recuperare le chiavi della città dell'archivio de le scritture come al sindaco, perché importava pigliare un privilegio de la cascia, trovai ch'una de le chiavi de detta cascia era *in potere* del dottore medico don Antonio, come al capo del detto trimestre, et secondo era stato et è lo solito tenersi dette chiavi dal capo del populo ch'era del detto trimestre»: con un perfetto sillogismo, costituendo la custodia delle chiavi un attributo dell'esercizio di una precisa carica politica, si identificava nel loro detentore materiale colui che aveva dovuto *a fortiori* ricoprire quell'incarico (Biblioteca Nazionale di Napoli, *Ms.* XIV.A.26, c. 290v; il documento è edito da G. B. Massafra, *Questioni di precedenza nel consiglio di governo della città di Taranto al tempo della dominazione spagnola*, «Annuario del liceo ginnasio statale Archita», 4 [1960-1961], pp. 11-18, in particolare il doc. n. 5, alla p. 17).

[27] ASTa, *Pergamene dell'università di Taranto*, doc. 51, cc. 3v-4r.

[28] ASTa, *Pergamene dell'università di Taranto*, doc. 51, c. 4r.

sul quale erano tenuti a «passare subscrivendose» quelle spese «che trovaranno essere facte de consiglio, ordinatione et coscientia loro», configurandosi così una specie di germinazione di serie di scritture 'allotropiche' da un unico ceppo di operazioni contabili. Esistevano, infine, diverse tipologie di quaderni relative ad altrettante materie fiscali: i quaderni dei «collectori» e il «quaterno de l'appreczo» richiedevano, ad esempio, particolare cura nella redazione. Pure per la conservazione delle carte erano prescritte particolari misure. Prima di essere riposti nelle casse i documenti di carattere finanziario andavano rilegati nella forma stabile di libro: «de li processi de dicti cunti et rasoni se ne debia fare ogni anno uno libro in lo quale siano etiam registrati et annotate tucte significatorie et dechiaratorie faranno li rationali predicti ali computanti»; dunque, un libro progettato per accorpare due livelli distinti e successivi di scritture: i calcoli dei «computanti» e le chiose dei resoconti dei «rationali». Mentre nella cassa che conteneva documentazione di natura politica si conservavano «lo dicto libro de le deliberationi» e, nella forma sciolta degli originali in pergamena, «li privilegii et cautele de dicta università».

Ebbene, la maggiore complessità di struttura e di funzionamento dell'impianto archivistico alfonsino non è semplicemente un'evoluzione di superficie verso una maggiore razionalizzazione delle scritture. Esso appare – pur nella scarsità di informazioni collaterali, ma in continuità con gli attributi funzionali e morfologici del frammento del 1465 – come la messa a fuoco definitiva di un capillare progetto politico di controlli incrociati e di bilanciamento dei poteri universitari, del quale l'accentramento logistico nelle «casse» fu parte considerevole. La scrittura in libro offriva, effettivamente, grazie alla simultaneità e alla forma accorpata della registrazione giornaliera delle singole operazioni, un'eccezionale tecnica di memorizzazione che, rendendo disponibile e rintracciabile su un unico supporto operazioni scandite in un arco più o meno lungo di tempo, era in sé già garanzia di possibili verifiche continuative.

Eppure, questa forma di registrazione su libro non esauriva la propria ragion d'essere esclusivamente nella funzione per così dire gestionale: non era semplicemente una forma più evoluta di ragioneria. Essa fu il fondamento mnemonico di un più profondo programma di governo dei poteri municipali. Sulla base di questa disponibilità di informazioni puntuali la normativa prescriveva tutta una serie

di revisioni e di riscontri incrociati: il libro del sindaco sottoposto al vaglio degli auditori, quello del capitano da collazionare con quello del sindaco, i quaderni dei collettori con il libro del sindaco, la supervisione periodica dei razionali e persino un controllo di raccordo nel passaggio diacronico da un sindaco al successore per gli affari ancora in pendenza;[29] questi erano di fatto i canali attuativi di un sistema di reciproche delimitazioni degli spazi istituzionali, studiato per mantenere fisiologicamente in equilibrio il funzionamento delle istituzioni. D'altro canto, proprio la possibilità materiale delle collazioni, quel procedimento che le fonti chiamano «affrontare», è una controprova delle finalità politiche della pianificazione di questa mnemotecnica. Se confrontabili, si doveva trattare allora di scritture più o meno simili nei contenuti, che replicavano nuclei della stessa operazione economica nei registri di diversi luoghi dell'amministrazione anche perché potessero essere sottoposte a comparazione.[30] Analogamente, lo stesso passaggio all'archivio come luogo dell'accentramento delle scritture in un unico sito amministrativo, sancito dai capitoli del 1471, non significò solo un astratto progresso verso un più compiuto ordinamento conservativo; esso ebbe sicuramente una forte ricaduta simbolica[31] ed ideologica ma, contemporaneamente, perfezionò lo stesso metodo della collazione: l'archivio assumeva anche la dimensione pratica di luogo unico del possibile raffronto.[32] Lo statuto del «bono regimento» del 1491, infine, sostanzialmente mantiene immutato lo schema archivistico tracciato nel 1471; la novità di maggior rilievo che vi si rintraccia riguarda la topografia dell'archivio: vi si registra infatti lo spostamento delle casse dalla sacrestia di Sant'Antonio alla cappella «de Sancto Cataldo».[33]

[29] ASTa, *Pergamene dell'università di Taranto*, doc. 51, c. 6v. I conti pendenti dovevano essere segnalati e consegnati al nuovo sindaco, «lo quale sindico successore sene debia fare intrata, prefigendo per la presente termino ali dicti sindici et officiali precessori che infra dui misi passato l'anno de suo officio debiano havere rescossi tucti pendenti et annectati et quetati tucti li loro cuncti et li sindici successori faczano omne instantia contra li precessori sindici ad pagarese».

[30] Emblematica, in tal senso, è la procedura più sopra illustrata di redazione dei quaderni degli «auditori».

[31] Le stesse casse, in realtà, «questi contenitori trasportabili si presentano come icone della memoria culturale» (Assmann, *Ricordare*..., pp. 125-43, in particolare a p. 126).

[32] Anche a Lecce era in archivio che dovevano svolgersi le pratiche di sindacato e di controllo delle scritture (Pastore, *Il codice di Maria d'Enghien*..., p. 42).

[33] *Libro rosso*, *cd*. *Architano*, doc. 51, cap. 26.

Dunque, dalla comparazione tra le serie normative più organiche in materia di politica archivistica con quanto si definiva in origine e *in nuce* nei capitoli del 1465 escono rafforzate e confermate due evidenze. Primo, in tutte e tre le serie capitolari spicca la connessione inscindibile tra riforma delle istituzioni e spazio normativo più o meno esteso dedicato alle disposizioni sull'amministrazione delle scritture, della cancelleria e degli archivi. Secondo, l'evenienza storica di questa congiuntura tra archivio e potere locale ha una cronologia e una fisionomia precise: fu la seconda metà del XV secolo l'età dell''invenzione' dell'archivio universitario tarantino nella specifica accezione di dispositivo di produzione dell'ordine politico, prima ancora che figura ideologica della conservazione. Ed è sintomatico da questo punto di vista che esso nasca fuori e prima del luogo fisico di concentrazione della documentazione, privo di collocazione spaziale fissa, come organismo reticolare diffuso. In definitiva, l'archivio quattrocentesco fu pensato come una fonte di memoria attiva: una memoria destinata ai contemporanei. Quando, infatti, nei capitoli del 1471 il verbo «conservare» ha come complemento oggetto «libro», quindi in un'accezione tecnicamente archivistica, e questo avviene per due volte, l'orizzonte della conservazione ha in entrambi i casi una prospettiva temporale di breve termine e una finalità amministrativa prossima: il libro delle gabelle, «quale libro se debia conservare *per poterese presentare ad quilli che vederanno lo cunto*»; il «quaterno» delle collette: «debiano [...] et quello conservare *per presentarese ali rationali che vederanno li cunti*».

2. *Un'ipotesi sulla dispersione otto-novecentesca*[34]

Nonostante l'accuratezza normativa e l'intrinseca efficacia della rete archivistica quattrocentesca, il naufragio del patrimonio delle

[34] Preciso da subito che non è mia intenzione tracciare con questo paragrafo una storia dell'archivio municipale tarantino in età contemporanea, non ne avrei le competenze. Ma piuttosto provare a ricostruire i lineamenti di una cultura documentaria diffusa, individuare il grado di consapevolezza che orientava le scelte dei politici, degli amministratori locali, anche di livello più basso, in materia di fruizione, organizzazione e conservazione delle carte anche di maggior pregio storico. Sulla storia degli archivi nella congiuntura ottocentesca v. D. Porcaro Massafra, *Le vicende degli archivi comunali nel Mezzogiorno d'Italia nel sec. XIX*, in A. Massafra (a cura di), *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società, istituzioni*, Dedalo, Bari 1988, pp. 779-89. Assai utili per comprendere il clima, la cultura *storiografica* dell'epoca i contributi raccolti in R. Giura

scritture pratiche su registro dell'università di Taranto è stato totale. Le uniche serie archivistiche quattrocentesche che si sono salvate, comunque incomplete, sono appunto i privilegi sovrani angioini e aragonesi. Certamente quello che della forma-archivio quattrocentesca si è conservato a lungo e assestato e perpetuato nel corso dell'età moderna è stato lo schema operativo meta-archivistico: il funzionamento continuativo concreto del modulo della registrazione in libro. Cosa poté allora indurre popolazioni 'morbosamente' attaccate ai propri privilegi – proprio nell'accezione materiale di supporto documentario, percepiti concretamente e sintomaticamente come «cautele» –, classi dirigenti, politici ed amministratori locali, riluttanti a spostare le proprie scritture sino alla disubbidienza a mandati di ufficiali regi «per timore de non perdereno lloro cautele»,[35] a disperdere massicciamente quel patrimonio di scritture-«cautele»?

La dispersione materiale si è a mio avviso consumata essenzialmente per due ordini di fattori. Il patrimonio documentario quattrocentesco racchiudeva in sé un potenziale di fragilità duplice: una fragilità fisica del supporto ed una fragilità culturale intimamente connessa all'orizzonte di tempo e di significazione che in queste fonti era iscritto. Come tale esso era esposto alle spinte disgregative di due tipi di aggressioni, che difatti subì, ciascuna con una logica nonché una cronologia o meglio una frequenza proprie, con dei picchi di maggiore intensità che coincisero con momenti storici di forte frattura. Un processo, dunque, disuguale e storicamente determinato. Da un lato, lo stillicidio fisiologico, quello che gli stessi uomini del Quattrocento chiamarono il *processus temporis*, o le perdite catastrofiche dovute alla caducità dei materiali documentari. Dall'altro, un lento flusso di depauperamento generato dall'incomprensione culturale sempre incombente su un sistema documentario che presentava caratteri di complessità semantica storica, che

Longo, G. De Gennaro (a cura di), *La storiografia pugliese nella seconda metà dell'Ottocento*, Levante, Bari 2002, in particolare L. Masella, *Nazionalizzazione della cultura e storiografia pugliese tra Otto e Novecento*, pp. 17-29 e D. Porcaro Massafra, *L'uso delle fonti archivistiche nella storiografia pugliese del secondo Ottocento*, pp. 165-71.

[35] È quanto registrano i razionali della Sommaria inviati in missione a Taranto e Lecce dopo la morte dell'Orsini a computare diritti e spettanze signorili, una volta intimato a numerose università del principato l'ordine di comparire davanti a loro muniti della propria documentazione (C. Vultaggio [a cura di], *Fonti aragonesi*, XIII, Accademia Pontaniana, Napoli 1990, doc. 28, pp. 20-21).

richiedeva competenze ed un sapere politico 'organico' per essere letto e decodificato. Tuttavia, queste due spinte erosive non furono, a mio avviso, sufficienti a provocare la perdita dell'intero patrimonio o per lo meno non ebbero, nella diacronia, ritmo uniforme e matrici ideologiche omogenee. L'ipotesi che vorrei proporre è che vi sia stato un momento di intensificazione del processo di dissoluzione, assai interessante non esclusivamente in termini numerici, quanto piuttosto per le dinamiche storiche che lo innescarono e i giudizi, le elaborazioni concettuali che lo guidarono. Intendo infatti sostenere, sulla scorta delle testimonianze di cui disponiamo, che almeno per le scritture pubbliche fu l'Ottocento il periodo dell'accelerazione di un processo che finì per configurarsi come un fenomeno di smembramento o di alienazione soprattutto culturale; e che l'Unità d'Italia segnando il momento culminante della rottura storica degli assetti del governo locale decretò l'avvio della parabola discendente verso lo straniamento 'ermeneutico' della comunità dal sapere codificato in quelle fonti.

Gli studi etnografici sui meccanismi di funzionamento della tradizione orale di popoli privi di scrittura e i più recenti studi di storia orale (*oral history*)[36] hanno mostrato come si articoli e si distribuisca la memoria storica di una comunità. I ricordi si polarizzano per intensità in relazione e al loro contenuto e alla loro dislocazione temporale lungo l'asse passato recente/passato remoto, che polarizza quadri di memoria tra loro assai differenti, ma comunque pieni, che Jan Assmann ha definito rispettivamente memoria comunicativa, il ricordo generazionale dei contemporanei, e memoria culturale, il ricordo fondante delle origini.[37] Tra questi due estremi del sistema dei ricordi collettivi si situerebbe un'area di lacuna della conoscenza storica, identificata da Jan Vansina come «iato fluttuante»,[38] in realtà, a seconda dei casi, più o meno lunga e più o meno fissa. Ritengo che questo schema molto chiaro possa essere utilizzato come valido

[36] J. Vansina, *Tradizione orale e storia orale: risultati e prospettive*, «Quaderni storici», 35 (1977), pp. 340-58.

[37] J. Assmann, *La cultura del ricordo*, in Id., *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche*, Einaudi, Torino 1997 (ed. or. Beck, München 1992), pp. 5-58, in particolare alle pp. 23-30.

[38] J. Vansina, *La tradizione orale. Saggio di metodologia storica*, Officina, Roma 1976, pp. 295-96.

criterio esplicativo per descrivere il percorso storico della memoria documentaria tarantina.

Dalla prospettiva ottocentesca la tripartizione della memoria documentaria ha una sua evidenza. Il patrimonio politico quattrocentesco dell'università, segnatamente i documenti politici, privilegi e «cautele», aveva almeno per tutto l'antico regime continuato a perpetuarsi, sebbene più come codificazione fondante delle regole dell'appartenenza comunitaria, come sostrato immunitario vivo ma fluttuante, che come sapere sistematicamente attingibile: ancora nel 1673 un cittadino di Taranto, tale Francesco Carducci, fa transuntare per proprio uso personale ben due privilegi di immunità e franchigie ferdinandei,[39] da esibire all'occorrenza a ufficiali doganali in caso di controversie immunitarie. L'antico regime aveva, dunque, in qualche modo assunto il carattere di area intermedia tra memoria recente ottocentesca e memoria culturale, non tanto nella forma di una lacuna vera e propria, quanto piuttosto come zona grigia della memoria storica silenziosa o inerte di una comunità. Lo straniamento otto-novecentesco fu invece, e questo mi pare una caratteristica che vale a qualificarne la rilevanza culturale, come vedremo, un fatto attivo.

Senza dubbio un sistema di memoria istituzionale, per quanto specialistico, dura finché è organico e in quanto tale comprensibile e comunicabile; smette d'essere comprensibile quando non è più organico alla comunità che l'ha prodotto. Nondimeno, per patrimoni documentari scritti cioè dotati di una propria autonoma capacità di tradizione, già archiviati in quanto custoditi in luoghi-deposito, il passaggio dal comprensibile all'incomprensibile può anche assumere la forma incruenta dell'obliterazione[40] e l'archivio divenire il

[39] Si tratta dei privilegi concessi da Ferrante nel 1464 e nel 1465 (ASTa, *Pergamene dell'università di Taranto*, doc. 48).

[40] Sulla fragilità culturale del testo scritto v. J. Assmann, *La cultura dello scritto*, in Id., *La memoria culturale*..., pp. 59-98, in particolare alle pp. 62-63. Osserva Assmann: «Viene da chiedersi se per tale senso, sul quale si basa la struttura connettiva della società, i riti non siano un contenitore sensibilmente più solido e più sicuro rispetto ai testi. Il senso rimane vivo solo mediante la circolazione: i riti sono una forma di circolazione; i testi, per contro, non lo sono di per sé, ma solo in quanto essi stessi circolano. Quando escono dall'uso, diventano una tomba piuttosto che un contenitore del senso [...]. I testi sono una forma più rischiosa per tramandare il senso, poiché offrono anche la possibilità di metterlo da parte ed escluderlo dalla circolazione e dalla comunicazione [...]». È tutto perfettamente condivisibile, nondimeno, proprio

luogo della loro conservazione archeologica,[41] inconsapevole e passiva. Perché per gran parte del Mezzogiorno d'Italia il livello archeologico della preservazione delle scritture pubbliche medievali non ha funzionato? L'uniformità, la consistenza, l'insistenza geopolitica delle perdite inducono a ritenere che il fenomeno non possa essere spiegato o catalogato *in toto* come un fenomeno spontaneo, il prodotto dell'"incuria'.[42] Ora, se anche così fosse, l'estensione statistica del fenomeno indicherebbe in quell'incuria un elemento di permanenza tale da indurre a verifiche più in profondità. Perché, in definitiva, l'incuria stessa può avere una matrice sociale e culturale attiva, essere letta come il risultato di un rapporto mancato tra le cose e gli uomini, la mancata attribuzione di senso. Per Taranto la dispersione ebbe, in età contemporanea, oltrepassato dunque il crinale della latenza durante il quale l'impoverimento del patrimonio fu causato da fenomeni elementari, anche se magari numericamente cospicui,[43]

---

la metamorfosi del testo in «tomba» potrebbe essere uno dei canali che ne assicura la sopravvivenza in forma di reperto archeologico.

[41] Un bell'esempio di conservazione archeologica, proprio nei modi, nei nomi e nell'immagine dei luoghi della conservazione, nomi antichi ed evocativi come *arca*, è quello della storia delle pergamene dell'università di Caltagirone (G. Pace, *'Ex arca privilegiorum'. Regesti delle pergamene dell'*universitas *di Caltagirone*, «Rivista di storia del diritto italiano», 69 [1996], pp. 235-66). La cassa che conteneva i privilegi cittadini, «nota come arca dei privilegi», sul finire del Cinquecento venne chiusa da un portello bronzeo ed anche nell'Ottocento, quando fu trasferita la sede municipale, le pergamene e i *Libri privilegiorum* «vennero conservati in un'arca incavata nel muro e chiusa dal portello di bronzo del 1584, nei locali dell'Archivio Comunale» (pp. 238-39). Peraltro anche questa vicenda siciliana segnala nell'Ottocento, e nei mutamenti fisici (a Caltagirone il trasferimento della sede municipale) e politici degli assetti municipali, la frattura cronologica, il momento di sovraesposizione al rischio dello smembramento della documentazione meridionale.

[42] Uso la parola 'incuria' per un motivo preciso. Proprio come fosse il questionario di un sondaggio, ho chiesto a molti archivisti che si occupano di documenti storici meridionali se e quali idee si fossero fatti delle ragioni di una dispersione documentaria di tale consistenza numerica e d'estensione geografica così coerente: «incuria» è la risposta più frequente in assoluto, se non l'unica.

[43] Segnalo alcune storie assai significative di dispersione 'minuta' non ideologica, un flusso di depauperamento dovuto all'incomprensione culturale. Il primo è documentato a Brindisi da A. Frascadore, *Le carte brindisine del XV secolo*, «Annali dell'Università di Lecce, Facoltà di lettere e filosofia», 7 (1975-76), pp. 417-585, in particolare a p. 418: già Annibale De Leo, arcivescovo brindisino tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento, segnalava a questa altezza cronologica una «dilapidazione di scritture [...] avvenuta nel secolo passato [...]. Corre fama tra noi che alcuni pietosi preti ch'ebber le mani nell'archivio distribuivan le carte di pecora alle povere donne che le richiedevano per i lavori delle paste». Un secondo esempio è attestato a Lecce (D. Gentilcore, *Il vescovo e la strega. Il sistema del sacro in Terra d'Otranto all'alba dell'età*

una componente positiva, culturalmente complessa. L'incomprensione dette luogo all'alienazione: implicò cioè il compimento di un gesto in più, di un atto esegetico anomalo che invece d'applicarsi alla ricostruzione e alla cura del senso sepolto dei documenti ne sancì la dismissione.

Una chiave di lettura della dispersione è, come accennavo in apertura, nella natura stessa della forma-privilegio. Quali ricadute archivistiche avrebbe potuto determinare, e difatti sembra aver determinato, il potenziale informativo insito nella morfologia documentaria dei privilegi? Quali erano i contenuti normativi dei capitoli, quali materie disciplinavano? Quali, inoltre, gli orizzonti territoriali e geografici per i quali essi erano stati pensati, progettati, pattuiti e concessi dai re di Napoli alle comunità loro suddite; e quale la cronologia della loro emersione? Per quanto concerne il primo punto, è possibile osservare che la struttura del privilegio nella sua essenza giuridica – le deliberazioni delle comunità locali avevano vigore all'interno ma soprattutto all'esterno delle stesse, erano spendibili nell'agone immunitario con comunità e soggetti concorrenti se varate e tecnicamente corroborate *in privilegii formam* dalla volontà

moderna, Besa, Nardò 2003, p. 33, ed. or. Manchester University Press, Manchester-New York 1992): «Durante un censimento degli abitanti di Lecce nelle vicinanze di Porta Rudiae nel 1781, furono scoperte le carte di venticinque casi processuali nelle mani di un negoziante del luogo. Quando fu interrogato, il 'pizzicarolo' ammise di fare uso delle carte per incartare le merci per i clienti, e che non si era reso conto della loro importanza perché non sapeva leggere. Insieme ad altri negozianti della zona, gli erano state offerte le carte [...] da Francesco Cazzetta, 'cursore' del tribunale episcopale, per permettere a quest'ultimo di comprarsi il pane. [...] Nella sua deposizione il povero Cazzetta testimoniò di essere consapevole della gravità del suo misfatto, ma di essere stato costretto a commetterlo per pura disperazione [...]. Essendo analfabeta, ritenne che le carte fossero di poca importanza. 'Pure non credevo giammai essere grave delitto – disse alla corte – stimando io che dette carte esistenti nell'archivio così piene di polvare ed invecchiate, per la loro antichità, nulla potean servire più'». Un ulteriore bell'episodio di dispersione, d'origine però prettamente politica è descritto per Monopoli da A. Carrino, *La città aristocratica. Linguaggi e pratiche della politica a Monopoli fra Cinque e Settecento*, Edipuglia, Bari 2000, pp. 19-20. Si tratta in questo caso di due sparizioni o furti temporanei di documenti. Conclude la Carrino, suffragando in qualche modo la mia ipotesi: «Con i radicali mutamenti istituzionali ottocenteschi, le manipolazioni documentarie a fini politici smettono di avere senso e, viceversa, le fonti diventano vittima degli accidenti e delle *razionalizzazioni amministrative*. Saranno gli esponenti locali della storiografia storico-giuridica otto-primonovecentesca a dare un contributo decisivo alla sopravvivenza delle carte che erano riuscite ad attraversare i secoli» (corsivo mio). L'osservazione è pregnante, credo tuttavia occorra spiegare, come già detto e come cercherò di fare per Taranto, proprio le matrici socio-culturali di quelle «razionalizzazioni amministrative».

terza e dirimente del sovrano – e testuale – le deliberazioni vi erano trascritte alla lettera in forma di supplica ma in realtà proprio perché il processo legislativo nel Regno si era consolidato in uno schema diarchico erano già approvate dalle università in forma di supplica – era essa stessa ed *ab origine* un fattore potenziale di scarto delle scritture prime: nonostante sia attestato che la produzione di una supplica/deliberazione comportasse un articolato procedimento istituzionale comunitario, per l'intera Terra d'Otranto, ad esempio, non abbiamo che un unico esemplare documentario[44] di questa fase deliberativa originaria: tutte le altre suppliche o petizioni prime sono andate perse. I privilegi per la loro connaturata dimensione sommativa e per essere lo stadio compiuto della normazione rendevano superflua la conservazione autonoma delle deliberazioni prime. Il contenuto dei *Libri rossi* pugliesi, principali indicatori delle priorità in fatto di memoria giuridica delle comunità, ne è una prova: composti esclusivamente di privilegi, e di scritture i cui esiti finali sono comunque 'centrali' come i mandati regi, essi stanno a dimostrare che furono loro, i privilegi, la tipologia scritturale archivisticamente vincente nella competizione tra forme della documentazione normativa locale. In relazione ai contenuti, invece, essi erano in primo luogo e soprattutto immunità: immunità di varia natura – fiscale, giurisdizionale, territoriale, finanziaria – e di diversa estensione. Lo stesso termine privilegio, vocabolo nel dizionario politico regnicolo polisemico al limite dell'ambiguità, era frequentemente usato dalle università pure con il significato etimologico di legge/provvedimento a favore di un soggetto particolare (individuale o collettivo che fosse), tanto che il patrimonio immunitario divenne presto un elemento di identificazione delle comunità locali, un tratto della loro identità socio-istituzionale: esse vi si riconoscevano ed erano riconosciute dalle comunità limitrofe dall'essere 'portatrici' di quel peculiare pacchetto di diritti. Questi sistemi immunitari, queste costellazioni di diritti collettivi, per effetto sia della propensione pattista, dei metodi contrattuali trasfusi sin dentro alle forme della scritturazione normativa dei sovrani di casa d'Aragona, sia dell'ormai piena consapevolezza maturata dalle comunità suddite d'essere parte di una monarchia e, dunque, della padronanza con cui esse

[44] A. De Leo, *Codice diplomatico brindisino*, II, a cura di M. Pastore Doria, Società di storia patria per la Puglia, Brindisi 1964, pp. 284-87, doc. 119.

avevano imparato a utilizzare anche a proprio favore gli strumenti di governo e disciplinamento territoriale monarchici – si può dire quindi per effetto di un processo di acculturazione politica reciproca 'centro-periferia' – conobbero in età aragonese il periodo della loro codificazione e dell'emersione alla scrittura delle modalità via via sempre più dettagliate del loro funzionamento, restato sino ad allora nel silenzio della consuetudinarietà. Per impulso del mezzo, il potenziale certificatorio della scrittura pubblica incontrò grande favore presso le comunità locali, ma, anche come conseguenza del meccanismo d'azione da questo innescato, nel corso della seconda metà del Quattrocento tali sistemi immunitari si fecero normativamente sempre più raffinati. Il potere centrale era chiamato ad intervenire man mano che controversie immunitarie si verificavano, non solo per definire sempre con maggiore precisione attributi e specificazioni di diritti concessi – spesso non bastava essere esenti da un certo tributo, occorreva sempre più di frequente che gli organi dirimenti dell'amministrazione centrale si pronunciassero per definire in quali circostanze, secondo quali criteri, persino in quali luoghi si fosse esenti, e questo come logica conseguenza della pluralità dei corpi e dei poteri territoriali e della concorrenza tra di loro –, ma anche per riequilibrare gli assetti complessivi in relazione a specifiche congiunture finanziarie ed economiche. In fondo essi funzionavano come uno strumento di ridistribuzione delle risorse, ma in quanto tali erano anche il principale oggetto della competizione politica ed economica orizzontale tra comunità. La radice funzionale dei privilegi era dunque territoriale: da un punto di vista pratico questo implicava necessariamente l'esistenza e la definizione di uno spazio geo-istituzionale omogeneo in cui ciascuna università, come persona giuridica collettiva, ed ognuno dei suoi membri – *universitas et homines* è infatti il nome completo di questa istituzione territoriale a seconda della taglia demica più o meno ramificata, ed i privilegi erano avvedutamente concessi dai sovrani napoletani alle università con la formula *singulariter et generaliter* – potessero affermarsi ed essere riconosciuti legittimamente immuni. Nella diacronia continuista della storia istituzionale del Regno sino alla frattura operata dall'annessione piemontese, il Quattrocento emerge come il periodo della stabilizzazione e cristallizzazione di questi sistemi immunitari: un'istantanea di questa periodizzazione ci è offerta ancora una volta dai *Libri rossi* all'interno dei quali è ge-

neralmente facile constatare la preponderanza già solo numerica e la consistenza fondante delle serie dei privilegi aragonesi, molti dei quali, come ulteriore attestato di quella fase di cristallizzazione dei diritti, vennero riconcessi inserti in copia, alla lettera, dai sovrani di dominazioni successive.

Ebbene, quando dopo l'Unità d'Italia 'crollò' lo Stato,[45] mutarono a livello locale la configurazione e la cultura del potere municipale che si erano rette fino ad allora sullo schema quattrocentesco, più o meno fluttuante, ed andò in frantumi il cospicuo patrimonio di immunità e franchigie riconosciute ai tarantini dai sovrani angioini ed aragonesi semplicemente perché non c'erano più i confini statuali della sua applicabilità; ed insieme al quadro territoriale[46] mutò la rete archivistica provinciale, le fonti che avevano superato indenni l'antico regime, anche perché, appunto, ancora in qualche misura organiche a quel sistema statale, dissolvendosi progressivamente il senso primario di memoria comunicativa, accentuarono esponenzialmente il proprio potenziale di fragilità culturale. Pertanto, via via che ci si inoltrava nella costituzione dei nuovi quadri di riferimento delle istituzioni statuali del Regno d'Italia, il loro significato di patrimonio di norme e di nozioni attive decadde e rapidamente cessarono d'essere una fonte di memoria per i contemporanei e divennero una fonte storica in balìa dei propri esegeti.[47]

[45] Lo Stato è ovviamente lo Stato borbonico. Assai stimolante per i medievisti che da anni dibattono su teleologie, prefigurazioni, determinismi delle 'origini' dello Stato moderno la prospettiva capovolta, messa in evidenza dai contemporaneisti, del crollo dello Stato; v. in proposito P. Macry (a cura di), *Quando crolla lo Stato. Studi sull'Italia preunitaria*, Liguori, Napoli 2003, in particolare il saggio introduttivo di Id., *Appunti per una fenomenologia del crollo*, pp. 3-24, nonché Id., *Crollo dello Stato, apparati pubblici, opinione pubblica. Una premessa*, in M. Armiero (a cura di), *Il crollo dello Stato. Apparati pubblici e opinione pubblica nelle congiunture di crisi di regime (Italia, XIX secolo)*, «Bollettino del diciannovesimo secolo», 6 (2000), pp. 5-11.

[46] Cosa comportasse, ad esempio, per le comunità di Terra d'Otranto a livello politico, amministrativo e persino identitario la rottura postunitaria degli equilibri territoriali provinciali è dettagliatamente illustrato da A. L. Denitto, *Amministrare gli insediamenti (1861-1970). Confini, funzioni, conflitti. Il caso della Terra d'Otranto*, Congedo, Galatina 2005, in particolare alle pp. 21-56.

[47] Anche A. De Meo, R. Dell'Anna, *Pergamene*, in *Carte per la vita e carte per la storia. Le benedettine in Lecce tra medioevo ed età barocca*, Milella, Lecce 2006, pp. 21-35, in particolare a p. 23, propongono una cronologia di dispersione del fondo pergamenaceo del monastero di San Giovanni Evangelista di Lecce fondata su una frattura nella storia politica statuale in cui è inscritta quella dell'ente produttore, nella fattispecie «le leggi eversive della manomorta ecclesiastica» introdotte con l'Unità d'Italia.

Disporrò cronologicamente tutti gli indizi di questo percorso otto-novecentesco e utilizzerò le testimonianze lasciate dagli eruditi locali tarantini che descrissero seppure sommariamente la consistenza degli archivi cui ebbero accesso nel corso dei loro studi come prove primarie perché fornite da testimoni oculari. Allo stesso tempo, tenterò di valorizzarle come piccole relazioni etnografiche che rivelino in quale misura e modo essi e i loro contemporanei avvertissero il 'senso storico' delle fonti. Queste stesse testimonianze potranno essere lette, inoltre, come spie dell'insorgenza allora per la prima volta di una classificazione più o meno cosciente del diverso spessore di ciascuna età di memoria. Nel dossier di fonti che ho selezionato a questo scopo ho dunque privilegiato le elaborazioni degli storici locali, mentre ho condotto soltanto ricerche a campione sulle maggiori serie archivistiche comunali proprio perché una coscienza del passato più articolata e più evoluta già mediata da una riflessione filologica, sebbene non sistematicamente formulata o teorizzata, ha senza dubbio nel canone storiografico il luogo della sua affermazione.

Aprirò, però, questa disamina con un documento di particolare intensità che non riguarda Taranto ma Oria, altro centro di Terra d'Otranto, perché valga da antecedente, come coordinata di riferimento per inquadrare con maggiore precisione l'orizzonte culturale in cui ci stiamo muovendo. Prima dell'Unità, il 25 settembre 1853, il sindaco di Oria Vincenzo Errico scriveva di proprio pugno ad un intendente del consiglio della provincia di Lecce, su una copertina di cartone bianco nella quale erano prestampate le intestazioni burocratiche di rito «Provincia di Terra d'Otranto, Distretto di Brindisi», queste note: «Di continuazione al mio rapporto del 24 luglio ultimo n. 443 circa i demani comunali usurpati, la confoglio copia in forma di altro antichissimo instrumento che convalida quello di cui io lasciava copia alla di lei autorità e che ambi due titoli indichino il dominio che il comune vantava per i demani comunali. Gli originali in carta pergamena sono presso di me, che bisognando nella causa saran presentati».[48] All'interno di questa cartella, su due fogli bianchi a righe, Errico ricopia integralmente un privilegio di re Ferrante dato a Napoli il 5 giugno 1469, contenente diversi capitoli di suppli-

[48] Archivio di Stato di Brindisi, *Scritture delle università e feudi*, serie I, Instrumenti e liti, b. 5, fasc. 7, sottofasc. 3, c. 4.

che dell'università di Oria in materia di usi civici e di comunità di acqua ed erba con alcune località convicine. È interessante ai fini del nostro discorso che egli, in pieno Ottocento, ricorra e alleghi le immunità quattrocentesche per rivendicare diritti, sì da mostrare dunque nei privilegi aragonesi la codificazione scritta di prerogative lontane ma ancora organiche al quadro istituzionale borbonico ed anzi tanto più spendibili in quanto così risalenti. Si potrebbe parlare in questo caso di un uso estremo del diritto possessorio: proprio in senso temporale, perché questa rivendicazione congiunge estremi cronologici separati da quasi quattrocento anni di storia. Peraltro, quello che Errico descrive non fu un episodio isolato, perché egli stesso fa riferimento ad una pratica di poco precedente in cui si sarebbe avvalso di un'altra pergamena. E tuttavia ancora più rilevante per iniziare a tracciare una mappa dei possibili percorsi della dispersione è il fatto che «gli originali in carta pergamena» siano conservati come egli dice «presso di me». In effetti, il testo della copia sembra non contenere errori grossolani di trascrizione, poiché il formulario regio è coerente con quello di tanti diplomi coevi, sicché il nostro sindaco mostra una preparazione paleografica non indifferente ed evidente familiarità con le scritture antiche.

Pertanto, questo documento ci consente di illuminare due aspetti significativi. Da un lato, durante l'Ottocento borbonico a livello locale i privilegi quattrocenteschi avevano ancora valore di strumento giuridico operativo nell'attività istituzionale.[49] L'uso e la necessità

[49] Anche se con una diversa cronologia ottocentesca, è significativo, in prospettiva comparativa, il caso siciliano illustrato da E. Iachello, *La formazione di un nuovo apparato statale in Sicilia nell'età della restaurazione e la redifinizione amministrativa dello spazio isolano*, in D. Ligresti (a cura di), *Giardini. Dalla formazione del borgo ai primi decenni del comune autonomo*, Edicom, Rho 1998, pp. 75-94. Iachello cita il documento di riforma dei distretti del 1813, *Divisione della Sicilia in ventitré distretti*, da cui si evince che le proteste delle comunità siciliane ancora nell'Ottocento si fondavano su «vecchie pergamene». Così il documento: «Ma si rifletta che non sono le vecchie pergamene, né le mal fondate pretensioni o le vedute particolari che possono formare la felicità della Sicilia» (p. 85). Ecco che un intero patrimonio normativo d'un solo colpo perdeva la sua valenza di organico sapere locale; v. pure D. Ligresti, *Comunicazione e autorappresentazione: la storia dei municipi di Sicilia*, in G. Alfieri (a cura di), *Storia della lingua e storia*, atti del convegno di studi (Catania, 26-28 ottobre 1999), Cesati, Firenze 2003, pp. 213-32, in particolare alle pp. 222-23; scrive Ligresti a proposito delle riforme amministrative dei primi dell'Ottocento e del loro impatto sulle realtà municipali: «La rivoluzione, prima culturale e mentale che politico-istituzionale, avviene tra 1811 e 1818, allorché viene abolito il feudalesimo, cassato il Regno di Sicilia con i suoi antichi ordinamenti, e realizzato il nuovo ordinamento amministrativo provinciale e comunale».

alimentavano la possibilità di circostanze in cui il personale politico locale fosse in grado di leggere e comprendere e correttamente interpretare quel patrimonio di norme: essi imparavano a leggerle perché ancora fruibili amministrativamente. D'altro canto, proprio l'uso corrente nelle amministrazioni locali, il fatto che questi documenti venissero prelevati, estratti dai loro archivi di conservazione, in qualche modo rimessi in circolo e poi trattenuti, come nel caso del sindaco di Oria, presso i singoli ufficiali,[50] sicuramente anche per la stima ed il grado di affidabilità di cui questi personaggi erano accreditati nella vita politica locale, con un confine nondimeno ambiguo tra pubblico e privato almeno sul piano della conservazione documentaria, può essere stato una delle molteplici vie del percorso di dispersione.[51] Che io sappia, per Oria non si sono conservate *in loco* pergamene di scritture pubbliche medievali.

Ma veniamo a Taranto. Il lavoro più consistente e sistematico di esplorazione dell'archivio comunale di Taranto è un saggio di Primaldo Coco, pubblicato nel 1923 nell'ambito di una serie di articoli sulla storia della città commissionatigli dal direttore del periodico locale «Voce del Popolo». Si tratta di una monografia fondata sulla ricognizione diretta dell'archivio e dei suoi documenti, tanto che, come riferisce lo stesso Coco, gli fu necessaria una «lettera commendatizia» dell'allora sindaco Spatera per compiere «i suoi studi e ricerche nell'archivio municipale». Tuttavia, come l'autore precisa nell'introduzione, la ricerca nasceva con l'intento primario di portare a termine con questo contributo, focalizzato specificamente sull'età contemporanea, una trilogia di indagini sulla storia e la documentazione della città. Avviate e già concluse quelle sull'età antica e medievale, anch'esse condotte grazie al ricorso agli archivi cittadini (arcivescovile e capitolare), egli afferma: «Ora a tutto

[50] Anche a Caiazzo nell'Ottocento uno dei due esemplari superstiti degli statuti municipali era in possesso del sindaco (N. Alianelli, *Delle consuetudini e degli statuti municipali delle provincie napolitane. Le consuetudini delle città di Capua ed Aversa*, *capitoli dell'assisa o statuti di Caiazzo*, *statuti di Cerreto Sannita*, *alcune consuetudini di Nola*, *statuti di Palma Campana e di Striano*, Rocco, Napoli 1873 (ristampa anastatica, Forni, Bologna 1978), pp. 43-44).

[51] La consuetudine diffusa nell'Ottocento tra gli eruditi che godevano di prestigio e stima a livello locale di portare, studiare e trattenere presso le proprie dimore private documenti e pezzi archivistici è attestata anche da un episodio di piccola dispersione e ricomposizione che interessò un gruppo di pergamene del monastero delle benedettine di Lecce (De Meo, Dell'Anna, *Pergamene*..., pp. 22-23).

questo materiale documentario che riflette le vicende antiche e medioevali della città vogliamo aggiungere i documenti che si conservano nell'archivio comunale, i quali [...] formano il materiale storico contemporaneo delle vicende civili, politiche e militari della città di Taranto».[52] Pertanto, tenuto in debito conto questo limite cronologico, ci avvarremo dello studio di Coco come ricostruzione *a posteriori* e come sguardo d'insieme diacronico sulla consistenza dell'archivio municipale ottocentesco, mentre altre testimonianze consentiranno di sondare in modo puntiforme e in profondità certi snodi tematici e culturali.

Il primo dato di rilievo nella storia contemporanea dell'archivio comunale tarantino, subito individuato da Coco come il luogo «ove un tempo si conservavano le pergamene dell'antico principato», è un evento traumatico: un disastroso incendio nei locali dell'archivio, dal quale «poche pochissime carte furono salvate».[53] Coco data l'evento al 1875, tuttavia non v'è attestazione o traccia nella documentazione pubblica tarantina di un incendio in quell'anno; sia le deliberazioni del consiglio[54] che quelle della giunta comunale[55] documentano invece un disastroso incendio all'erigendo secondo piano del palazzo municipale in data 29 maggio 1870. La relazione dettagliata che il sindaco Domenico Sebastio,

---

[52] P. Coco, *L'Archivio comunale di Taranto*, «Voce del popolo di Taranto», 40 (1923), p. 2 dell'estratto; quindi aggiunge (p. 3): «Questi accenni del materiale documentario, esistente nel nostro comune dalla metà del secolo XVIII agli ultimi decenni del XIX [...], sono più che sufficienti per la completa conoscenza delle vicende storiche contemporanee».

[53] Coco, *L'Archivio comunale di Taranto*..., p. 18. L'incendio è indicato, seppure in maniera assai fugace e senza riferimenti cronologici, pure da Ottavio Guida, a lungo direttore dell'Archivio di Stato di Taranto, come episodio di drammatica rottura nella storia dell'archivio comunale tarantino (O. Guida, *Il Libro rosso di Taranto e le pergamene recentemente trasferite dall'Archivio di Stato di Lecce a quello della nostra città*, «Galesus», 19 [1996], pp. 115-22, in particolare a p. 115).

[54] ASTa, *Deliberazioni del consiglio comunale di Taranto* 5, cc. 123r-130v [1870 maggio 31], in particolare: «Avvenuto incendio del palazzo comunale» (cc. 124v-126r); «Ringraziamenti a coloro che concorsero per l'estinsione dell'incendio del palazzo comunale» (c. 126v); «Acquisto di una pompa» (cc. 128v-129r); «Spese per l'estinsione dell'incendio del palazzo municipale» (c. 129rv); ASTa, *Deliberazioni del consiglio comunale di Taranto* 6, cc. 30v-35v [1871 maggio 27], in particolare: «Spese per l'incendio del palazzo municipale» (cc. 34v-35r).

[55] ASTa, *Deliberazioni della giunta comunale di Taranto* 5, cc. 125r-129v [1870 giugno 7], in particolare: «Soccorso od altro ad Amandonico che trovasi infermo per l'incendio della casa comunale» (c. 126r); «Spese per l'incendio della casa comunale» (c. 129rv); ASTa, *Deliberazioni della giunta comunale di Taranto* 6, cc. 31r-39r [1871 marzo 18], in particolare: «Lavori al palazzo comunale, tribunale e pretura» (cc. 31v-32r).

profondamente scosso dall'accaduto, tenne davanti al consiglio tempestivamente riunito a due giorni dal «lagrimevole spettacolo» lascia intravedere anche una serie di effetti collaterali, di concause del fuoco non meno distruttive per le carte: nella fattispecie, l'acqua utilizzata per spegnere l'incendio dovette versarsi nell'immediato, e comunque successivamente infiltrarsi, nei locali del piano inferiore.[56] Dunque, all'origine delle vicende contemporanee dell'archivio comunale si collocherebbe un fenomeno di distruzione legato alla fragilità fisica dei documenti. In realtà, sebbene moltissimo andasse allora irrimediabilmente perduto, non sappiamo tuttavia con esattezza quale fu la distribuzione cronologica e tipologica delle perdite. Coco afferma che quasi tutto il materiale dell'archivio municipale non risaliva oltre la metà del XIX secolo e che tra i pochi registri più antichi – quelli di cui a noi interessa seguire le tracce – scampati all'incendio, la serie delle *Conclusioni parlamentarie* non andava più indietro del 1750 e continuava per il Settecento in modo lacunoso.[57]

Ora, la *Storia di Taranto* di Domenico De Vincentiis, pubblicata nel 1878-1879,[58] scritta come il suo autore riferisce nel corso di quattro anni di ricerche condotte anche negli archivi cittadini, può essere una utile testimonianza di quanto potesse essersi salvato dall'incendio del 1870: la composizione di questa opera si colloca, infatti, sicuramente a ridosso di quell'evento traumatico, poiché esso è esplicitamente menzionato dall'autore.[59] Il tassello ulteriore

[56] ASTa, *Deliberazioni del consiglio comunale di Taranto* 5, cc. 124v-125r : «Le signorie loro han di certo testimoniato ed assistito al lagrimevole spettacolo che sventuratamente presentavasi nel giorno di domenica 29 del corrente mese riguardante lo incendio del palazzo municipale, che sviluppandosi nell'ultimo piano superiore in costruzione, in breve ora ne annientava le opere di legname e molti danni arrecava alle fabbriche istesse e fu singolare ventura se col concorso di molti e buoni volentierosi cittadini si potè giungere ad arrestare il corso divoratore delle fiamme, senza farle comunicare al piano sottoposto. [...] Impertanto il primo piano nobile del palazzo anzidetto non va esente dalle conseguenze di questa catastrofe, le quali potranno risultar fatali, ove non vi si dasse pronto riparo. Ed infatti lesioni si manifestono a taluni punti e la umidità traspare nelle sue volte, senza dubbio causata dalla mancanza di covertura nel soprastante piano, per cui le piovane vi penetrano, non senza arrecare danno».

[57] Fatto che attualmente è possibile verificare dalla consistenza del fondo omonimo dell'Archivio di Stato di Taranto, presso il quale fu poi disposto il deposito.

[58] D. L. De Vincentiis, *Storia di Taranto*, 5 voll., Latronico, Taranto 1878-1879 (ristampa anastatica Mandese, Taranto 1983).

[59] De Vincentiis, *Storia di Taranto*..., I, p. 30: «A dì 29 Maggio del successivo 1870 il secondo piano superiore [del palazzo municipale] andò casualmente in fiamme, e mercè l'operosa attività de' cittadini e soldati della guarnigione si giunse a spegnerlo

che il lavoro di De Vincentiis fornisce al nostro discorso nella sua organicità di opera storiografica, scritta peraltro immediatamente a ridosso dell'Unità – dunque, al di là del discrimine istituzionale Borboni-Savoia – è un apporto più sottile. La comprensione storica, molto acuta, dell'avvicendarsi dei quadri di memoria è senza dubbio la più compiuta negli eruditi tarantini: nella sua trattazione è, infatti, già consumata la trasformazione del patrimonio informativo della fonte quattrocentesca da forma di documentazione attiva a fonte storica. Anzi, l'opera del De Vincentiis testimonia che questo scarto fu molto veloce, quasi repentino, ed al contempo mostra ormai più netta quella traccia del percorso di dispersione, che sembra stia proprio in questo preciso momento mutando di segno, divenendo, appunto, smembramento.

Due interi paragrafi della prima parte sulla descrizione «fisica e civile» della città contemporanea, dedicati rispettivamente a «Privileggi della città e pragmatiche» e «Governo civile della città», illustrano o sono elaborati sui privilegi quattrocenteschi: su fonti che è possibile identificare con precisione nella documentazione di cui ancora oggi disponiamo. «I principi di Taranto – egli scrive – e successivi dominatori concessero varii privileggi alla città, quali abbenché non abbiano oggidì molta importanza, nondimeno per non defraudare di notizia storica la presente opera l'esporremo sommariamente, ricavate quali dagli originali quali da codici manoscritti sistenti nell'archivio municipale, serbando l'ordine cronologico delle concessioni».[60] Le parole di De Vincentiis esprimono una dicotomia temporale molto pronunciata e scientemente misurata. Vi sono ben distinti il piano dell'importanza pratica dell'«oggidì» dal portato di «notizia storica», di fonte storica, del *corpus* documentario dei privilegi. E c'è, poi, un livello di rappresentazione che si fa per noi inconsapevole testimonianza di quanto sia disuguale e irregolare il procedere del tempo storico, particolarmente di quello delle istituzioni. Sembra, infatti, tanto più distante questo ultimo scorcio degli anni '70 dell'Ottocento dal 1853, che pure gli è più prossimo cronologicamente, anno in cui il sindaco di Oria scrive agli organi provinciali leccesi allegando un diploma aragonese del 1469, di quanto

affatto, ed il municipio grato coniò una medaglia pe' benemeriti che cooperarono a stinguere l'incendio».

[60] De Vincentiis, *Storia di Taranto*..., I, pp. 51-58, in particolare alle pp. 51-52.

appunto non fosse quello stesso 1853 dal 1469. Ci sono fenomeni di creazione di tempi storici, di tempi degli idiomi istituzionali che sembrano ignorare lo spessore della durata. Peraltro, anche questi motivi si affacciano nelle osservazioni stupite ma consapevoli degli eruditi. Nota Pasquale Ridola, proprio a proposito della storia degli statuti municipali tarantini: «Questa, nelle sue linee generali, la vita alla fine del sec. XV, cui lo statuto di Taranto si riferisce, lentamente nel corso dei secoli e neppure del tutto mutata nel 1860, quando ancora nella maggior parte delle famiglie, specie nei piccoli centri, si lavorava di più e si spendeva di meno. A guardare indietro appare molto maggiore la distanza dal 1860 ai nostri giorni che non dalla fine del sec. XV al 1860».[61] Aggiungo solo che la focalizzazione sull'Unità percepita come netta cesura periodizzante proprio da uno studioso delle fonti locali tarantine è in singolare sintonia ed avvalora l'ipotesi che formulo in questa sede.

La relazione di De Vincentiis ha, poi, un risvolto pratico di grande interesse. La lista dei privilegi che egli fornisce, in ordine cronologico e tutti corredati di brevi regesti, è di fatto chiaramente sovrapponibile al corpo centrale del *Libro rosso* così come lo conosciamo oggi, sicché tra i manoscritti che egli consultò è possibile riconoscere il codice architano. Certo, non è facile capire a cosa esattamente faccia riferimento quando parla al plurale di «codici manoscritti» dai quali estrae la lista. Egli non precisa, cioè, se fossero custodite nell'archivio comunale più sillogi di privilegi, per intendersi più esemplari del *Libro rosso*, o se indichi con questo termine genericamente altre tipologie di codici visionati durante le ricerche. Il primo privilegio dell'elenco, ad esempio, fa riferimento alla concessione federiciana del 1234 della quindicinale fiera di agosto della città, ma nessuna delle due copie ancora oggi esistenti del *Libro rosso* tarantino ne dà notizia; lo stesso diploma di concessione è andato disperso e, dunque, questo privilegio potrebbe rientrare nel novero di quelli che egli riferisce «ricavati dagli originali».

Nel paragrafo seguente, «Governo civile della città», De Vincentiis affronta sinteticamente il succedersi degli ordinamenti municipali sino a metà Ottocento. La sua ricostruzione è un prezioso documento culturale e storiografico di quanto l'impianto statutario

[61] P. Ridola, *Gli statuti municipali e lo statuto di Taranto 'per lo bono regimento et quieto vivere'*, «Japigia», 16 (1945), pp. 67-85, in particolare alla p. 72.

aragonese[62] fosse stato e venisse percepito nella storia di Taranto come un fattore strutturante di lungo periodo. La cronologia quattrocentesca spicca, difatti, per la sua consistenza ed ancora di più se rapportata alla distribuzione delle riforme municipali sull'intera scansione dell'antico regime. Ebbene, da come vi vengono narrate e rappresentate le vicende istituzionali della città, l'ordinamento aragonese appare l'architettura costituzionale di fondo della storia del «governo civile» tarantino, su cui gli sporadici interventi d'età moderna[63] non sortirono altro effetto se non quello di riforme parziali di singoli settori, lasciando immutate le linee del paradigma istituzionale quattrocentesco. È significativo da questo punto di vista che Primaldo Coco, commentando lo statuto ferdinandeo «Per lo bono regimento et quieto vivere» del 1491, esprima un analogo giudizio: «Quest'ordinamento forma l'organico dell'amministrazione dell'università e dopo del comune di Taranto e lo troviamo osservato dalla fine del secolo XV ai primi anni del secolo XIX, come può vedersi dai diversi volumi delle conclusioni e deliberazioni comunali esistenti in archivio».[64]

Torniamo agli indizi della dispersione archivistica disseminati nel lavoro del De Vincentiis. Nel paragrafo di cui dicevamo, egli stila, in coerente attinenza con le materie trattate, un elenco dei sindaci di Taranto. L'elenco inizia dal 1540 ed è introdotto, come nello stile storiografico personale del nostro autore, da una breve scheda sulle fonti da cui desume le notizie: «Diamo qui un elenco nominativo de' sindaci della città dall'epoca posteriore d'assai dacché la città cessata di essere capitale del Principato divenne capo di distretto. Questo elenco non sarà completo dappoiché nell'archivio municipale non si conservano tutti i volumi delle deliberazioni dal passato secolo indietro, e solo qui sono nominati que' che abbiam ricavato dal detto archivio, dagli atti notarili, e dagli scrittori».[65] Possiamo almeno mettere un punto fermo: qualunque fosse stata la loro vicenda storica prima dell'incendio, i libri delle deliberazioni

[62] De Vincentiis, *Storia di Taranto*...: cita i capitoli del 1463, del 1465 e del 1491 e quelli del 1535 con cui Carlo V riconfermava i capitoli del 1463, a riprova tra l'altro del fatto che De Vincentiis ebbe tra le mani il *Libro Rosso*.

[63] Segnatamente la riforma di Carlo III del 1758 e quella francese del 1808.

[64] P. Coco, *Grazie chieste al sovrano dall'università di Taranto*, «Rinascenza Salentina», VII (1939), pp. 216-38, in particolare a p. 221.

[65] De Vincentiis, *Storia di Taranto*..., p. 55.

quattrocentesche dopo l'incendio non c'erano più. Eppure, la testimonianza oculare di De Vincentiis indica tracce pesanti a favore dell'ipotesi dello smembramento. In primo luogo ci dice che il *Libro Rosso* che negli anni Venti del Novecento era creduto dagli eruditi tarantini disperso e che ricompare negli anni Trenta tra le recenti acquisizioni della biblioteca del liceo Archita, donato al liceo dall'«ex preside prof. Pasquale Ridola che l'acquistò da uno sconosciuto, evitando così il pericolo che il prezioso codice andasse a finire male, se non distrutto»,[66] era anch'esso conservato nell'archivio municipale e soprattutto era ancora lì dopo l'incendio. Secondo, in poco meno di cinquant'anni tra il 1878-1879, data della pubblicazione della *Storia di Taranto*, e il 1922-1923, gli anni delle ricerche di Coco, l'archivio avrebbe continuato a perdere a ritmo sostenuto pezzi importanti del patrimonio cinque-seicentesco, tra cui appunto lo stesso *Libro rosso*, misteriosamente finito sul mercato antiquario, poi fortunosamente recuperato alla fruizione pubblica cittadina. L'incendio distrusse quello che distrusse, ma dette sicuramente luogo ad una riorganizzazione forzosa dell'archivio: esso, dunque, fu al contempo occasione e fattore di smembramento.

E d'altra parte la prova di maggior peso del fatto che non tutto il materiale storico bruciò nell'incendio del 1870 è costituita dall'evidenza della conservazione delle pergamene dell'università: gli originali dei privilegi tre e quattrocenteschi dei principi di Taranto e dei sovrani angioini ed aragonesi. Nondimeno, proprio la sopravvivenza delle pergamene manifesta quanto possa essere ancora utile battere la pista degli indizi storici ottocenteschi per puntualizzare il quadro della dispersione dopo l'incendio. Intanto, è singolare che per le 84 pergamene che costituiscono l'attuale fondo *Pergamene dell'università di Taranto* del locale Archivio di Stato il trasferimento presso l'Archivio provinciale di Terra d'Otranto a Lecce, ben noto agli studiosi locali, fosse disposto dal sottoprefetto dell'epoca per motivi di sicurezza soltanto nel 1891, ossia più di vent'anni dopo l'incendio stesso e a quindici dai primi interessamenti degli organi provinciali per i documenti tarantini.[67] Nel 1876, a pochi anni dalla

[66] P. Coco, *Diplomi dei principi di Taranto*, «Taras», 1-2 (1929), p. 7 dell'estratto.

[67] Guida, *Il Libro rosso di Taranto*..., pp. 115-16, il quale mette in diretta relazione l'intervento del sottoprefetto con l'incendio, sebbene nel *Carteggio* il nesso non appaia (ASTa, *Carteggio tra l'Archivio di Stato di Taranto e l'Archivio di Stato di Lecce per il versamento delle pergamene dell'università di Taranto*). Peraltro, quest'inspiegabile enorme ritardo nel

catastrofe, l'allora sindaco della città Vincenzo Pupino, rispondendo ad un'esplicita richiesta del sottoprefetto di Taranto, informava che «in questo archivio municipale sono depositate un'infinità di pergamene per lo più con caratteri inintelligibili, e tutte dirette allo scopo di far constatare i privilegi e le franchigie che di tempo in tempo si ebbe questa illustre e storica città dalle diverse dinastie regnanti».[68] La descrizione non lascia dubbi sulla tipologia documentaria; quantificare l'«infinità» sarebbe velleitario,[69] ciononostante ancora una volta l'informazione apre il varco a delle ipotesi. Non è agevole capire cosa si celasse dietro la questione dei caratteri inintelligibili, perché il verbale di consegna delle pergamene all'Archivio provinciale di Lecce, un elenco delle 84 pergamene e dei loro contenuti, sorta di rudimentali ma precisi regesti,[70] esclude la possibilità che gli archivisti tarantini non fossero in grado di leggere pur sommariamente le scritture medievali.[71] D'altro canto, l'attuale

versamento delle pergamene a Lecce ha salvato le pergamene tarantine dal rogo tedesco del 1943, in cui invece andarono perse quelle di Lecce, Gallipoli, Castellaneta e Laterza: una disposizione ministeriale del 1845 aveva stabilito, infatti, il versamento al Grande Archivio di Napoli di tutte le scritture antiche dei comuni di Terra d'Otranto per una migliore conservazione e fruizione delle stesse (*Giornale d'intendenza della provincia di Terra d'Otranto*, anno 1845, p. 124, circolare del 22 luglio, nonché anno 1847, pp. 142-43; v. anche Pastore, *Fonti per la storia di Puglia*..., p. 155).

[68] ASTa, *Carteggio tra l'Archivio di Stato di Taranto e l'Archivio di Stato di Lecce per il versamento delle pergamene dell'università di Taranto*, cc. 1-17. Il procuratore del re scrive al sindaco di Taranto in data 14 agosto 1876: «Dal ministero dell'interno mi si chiedono notizie e chiarimenti sulla esistenza di archivi o depositi di antiche scritture e storiche memorie come documenti preziosissimi della civiltà e del lustro della nazione». In data 6 settembre 1876 una lettera di analogo contenuto viene indirizzata al sindaco dal sottoprefetto di Taranto (Guida, *Il Libro rosso di Taranto*..., p. 116).

[69] Sappiamo comunque che i patrimoni pergamenacei dei comuni di Terra d'Otranto potevano essere formati ancora a metà Ottocento da centinaia di pezzi, come nel caso di Gallipoli e Lecce (Pastore, *Fonti per la storia di Puglia*..., pp. 158-59); cfr. anche *supra* la nota 67.

[70] Una copia dattiloscritta del verbale di consegna dell'11 luglio 1891 delle pergamene del municipio di Taranto all'Archivio provinciale di Lecce, autenticata dal direttore della Sezione di Archivio di Stato di Taranto, è in ASTa, *Carteggio tra l'Archivio di Stato di Taranto e l'Archivio di Stato di Lecce per il versamento delle pergamene dell'università di Taranto*.

[71] Nondimeno, che anche gli archivisti del provinciale archivio di Terra d'Otranto potessero incontrare difficoltà nella lettura delle scritture medievali è attestato da un esempio citato da Michela Pastore e riguardante l'«archivario provinciale» Lorenzo Passaby, archivista esperto nella pratica, che a margine di un regesto di un documento di Gallipoli annota «Non si cenna l'oggetto perché la scrittura abbisogna di conoscenza di paleografia» (Pastore, *Fonti per la storia di Puglia*..., p. 159).

composizione del fondo rende ancora più perplessi sugli esiti degli scarti archivistici che in quel torno di anni dovettero essere effettuati sulle pergamene restate *in loco*. La presenza tra le attuali 84 pergamene di una percentuale non bassa di membrane corrotte da muffe, persino di qualche pergamena mutila, la stessa mancanza di omogeneità tipologica dell'attuale fondo, che comprende un piccolo numero di atti notarili di varia natura e tre bolle papali, dimostra che la selezione operata in vista del trasferimento a Lecce fu meno lineare di quanto possa trasparire o debba arguirsi dalle parole del sindaco.[72]

Presumo, allora, che le 84 pergamene oggi esistenti non fossero in assoluto, in quella moltitudine di documenti, le 84 più leggibili e preziose. Lo dico relativamente alla stessa percezione dei funzionari comunali ottocenteschi: non credo cioè che le pergamene selezionate fossero le più preziose nemmeno per loro. Ed in effetti cosa pensassero, quale valore documentario e storico amministratori e politici locali intravedessero ed attribuissero alle scritture del proprio archivio è espresso con molta chiarezza dalle parole con cui il sindaco apriva la scarna, burocratica ma puntuale risposta al sottoprefetto, producendosi così in una personale valutazione, culturalmente assai significativa, delle serie documentarie storiche tarantine:

> mi è debito dichiararle la inesistenza in questa città di archivi o depositi di antiche scritture o storiche memorie riguardanti il lustro e la civiltà nazionali. Reali documenti più facilmente potranno essere depositati negli Archivi provinciali, e con maggiore probabilità nell'Archivio generale dell'ex Regno delle due Sicilie, ove per le leggi presistenti si aveva l'obbligo di farne deposito. È però da notarsi l'esistere depositato in questo archivio municipale una infinità di pergamene per lo più con caratteri inintelligibili e tutte dirette allo scopo di far constare i privilegi e le franchigie che di tempo in tempo si ebbe questa illustre e storica città dalle diverse dinastie regnanti.

[72] Il quale peraltro stranamente non fa menzione nel *Carteggio* dell'incendio all'archivio municipale, mentre ne ricorda uno all'archivio della curia arcivescovile: «La curia arcivescovile, comunque, il suo archivio nel decorso secolo soggiacque alle conseguenze dell'incendio» (ASTa, *Carteggio tra l'Archivio di Stato di Taranto e l'Archivio di Stato di Lecce per il versamento delle pergamene dell'università di Taranto*, c. 6).

È evidente che l'Unità segnò uno spartiacque pure nella percezione della storia municipale: non ci sono memorie storiche riguardanti il «lustro e la civiltà nazionale» a Taranto. Mutata la scala politico-istituzionale, mutano repentinamente i quadri mentali, i sentimenti dell'appartenenza 'nazionale', i criteri di valutazione della propria storia. Ci sono però i «privilegi e le franchigie» ormai depotenziati della loro identità pratica e profonda di «cautele», descritti difatti come diretti «allo scopo di far constare» il prestigio di una città: dunque il lustro, l'effetto antiquario, non più i privilegi mezzo di quel prestigio, strumento politico concreto della sua costruzione.

Tuttavia, non è difficile immaginare che proprio l'elevato numero di documenti possa essere stato una concausa degli scarti. In questo caso il mancato sforzo esegetico è adombrato dietro a circostanze d'ordine pratico. Appunto perché documentazione ingente, ma ormai già storica, essa non sarà stata oggetto del lavoro quotidiano degli archivisti del comune, poiché l'archivio continuava, comunque, a funzionare come archivio corrente per le pratiche burocratiche municipali. Suppongo quindi che, anche dopo l'emergenza dell'incendio, l'interrogazione della sottoprefettura e nonostante le rassicurazioni del sindaco,[73] saranno mancati ai funzionari comunali che gestivano le carte, oltre ad una coscienza storica comunitaria più radicata, tempo materiale e manodopera per il riordino di un'«infinità» di pergamene. Quello che è invece possibile appurare con certezza è la penuria degli spazi: sindaci, giunte comunali, archivisti ed economi in quello stesso torno di anni sono affannosamente in cerca di magazzini da prendere in affitto per depositarvi le carte prodotte dall'amministrazione comunale; non è da escludere che questa disseminazione topografica dell'archivio sia intervenuta come moltiplicatore del processo di dispersione, non solo dei documenti medievali. Una parabola di vera e propria mutazione biologica delle carte da documenti in deposito a carta da macero si consuma a Taranto nel primo decennio del XX secolo. Nel corso del 1900, a

[73] Nell'ottobre 1876, in una nota indirizzata al procuratore del tribunale civile e correzionale di Taranto, il sindaco affermava: «pregiomi accertarle che le pergamene esistenti in questo archivio municipale sono tuttavia con la massima diligenza custodite da non potersi sospettare [...] il benché minimo deperimento o sperpero» (ASTa, *Carteggio tra l'Archivio di Stato di Taranto e l'Archivio di Stato di Lecce per il versamento delle pergamene dell'università di Taranto*, c. 17).

seguito del riordinamento dell'archivio, 163 pacchi di carte muniti di inventario furono trasportati in un deposito dell'amministrazione designato dall'economo in attesa d'essere spediti all'Archivio di Stato di Lecce. Progressivamente, e non senza il coinvolgimento di molti organi comunali e in più passaggi burocratici, i 163 pacchi divengono «oltre diciotto quintali di carta», di cui quattro quinti inservibili del tutto, che costringono l'economo preoccupato dalla penuria di spazio a «farla collocare in diversi punti, sia per la enorme quantità, sia per la deficienza di locali». Nel 1906 la giunta municipale «visto che col 10 Agosto p.v. il magazino dell'economato di deposito di oggetti fuori uso dovrà trasferirsi dalla casa Di Stani al Pendio la Riccia a quella di proprietà Santovito in via Duomo; visto che tra il materiale da depositarsi vi è un quantitativo di circa 20 quintali di carta inservibile che invano l'economo ha cercato di venderla; considerato che la spesa per il trasferimento di detta carta è approssimativamente uguale al valore di essa», ne delibera la distruzione. Ma la parabola discendente non termina qui perché non si trovano acquirenti; finalmente nel 1908 i documenti, divenuti nel frattempo «carte inutili», vengono acquistati per 100 lire dal cavalier Ettore Cressati di Noci, inviati «al macero nelle cartiere del Liri» e distrutti «a mezzo dei pirotecnici di Noci»: una metamorfosi degna di Ovidio da documenti a fuochi d'artificio.[74]

Eppure, così come per il *Libro rosso*, anche per altri fondi pergamenacei tarantini abbiamo notizie di acquisti novecenteschi sul mercato antiquario. Addirittura, ancora nel secondo dopoguerra vediamo riemergere e infine versare dall'Archivio di Stato di Napoli a quello di Taranto un numero cospicuo di pergamene provenienti dal monastero basiliano di San Vito del Pizzo.[75] A fronte di alcuni documenti che hanno fatto ritorno agli archivi della città, chissà quanti per quella stessa lenta azione di smembramento andarono perduti e definitivamente sottratti alla collettività. Queste ricomposizioni rendono infatti evidente come il percorso del depauperamento archivistico non sia stato certo un fenomeno monolitico né tanto meno abbia avuto una direzione univoca; si riversò piuttosto

[74] ASTa, *Carteggio tra l'Archivio di Stato di Taranto e l'Archivio di Stato di Lecce per il versamento delle pergamene dell'università di Taranto*, cc. 18-33. Ringrazio Valentina Esposto per avermi segnalato l'ultimo passaggio che a me era sfuggito.

[75] J. Mazzoleni, *Fonti per la storia di Puglia: le pergamene di Taranto*, in Paone (a cura di), *Studi di storia pugliese*..., II, pp. 103-29, in particolare alle pp. 106-107.

in molti rivoli, maturando in un clima storico e culturale denso di contraddizioni. L'ultimo esempio che intendo portare per Taranto mostra ad un tempo come accanto a tale fenomeno potessero manifestarsi anche risvolti di segno opposto – sebbene numericamente poco significativi – e quanto comunque potesse risultare faticoso per la comunità il recupero delle proprie fonti, anche sul piano interpretativo della loro dimensione storica. L'episodio cui mi riferisco è legato alle vicende che nel maggio del 1901 portarono il comune di Taranto a riacquisire al proprio patrimonio una singola pergamena del 1432 recante un privilegio del principe Giovanni Antonio Del Balzo Orsini, comprandola dall'avvocato Cataldo Guarino che l'aveva ereditata «per successione dei miei antenati» e che nel proporla all'autorità municipale come all'acquirente potenzialmente più interessato vi scorgeva il valore di «un documento storicamente e giuridicamente di gran pregio al comune stesso». Altrettanto interessante, per quanto riguarda l'atteggiamento dimostrato nei confronti del documento, è la relazione valutativa della quale fu incaricato durante la trattativa il direttore della biblioteca comunale. In una nota al consiglio comunale egli precisava che l'interesse della pergamena, scritta «in un latino poco ciceroniano» e di nessuna rilevanza paleografica, si esauriva «nell'importanza storico-giuridica solo in relazione alla menzione di personaggi altolocati che potevano destare la curiosità degli esperti di monografie storiche».[76] In realtà, la pergamena è ricca di contenuti d'interesse 'comunitario', vertendo su una complicata disputa di confini tra l'università di Taranto e quella di Oria e sulla comunità di acqua e pascoli concessa alle due università: ricchezza di contenuti che il direttore della biblioteca non percepiva già più come tale. Se si pensa che il privilegio trascritto ed utilizzato dal sindaco di Oria, Vincenzo Errico, per rivendicare ancora nel 1853 i diritti del proprio comune aveva contenuto normativo perfettamente speculare a quello del documento orsiniano al vaglio del bibliotecario tarantino, si tocca con mano il processo di distanziamento ermeneutico dalle fonti che l'esaurirsi del potenziale di utilità giuridica proprio dei privilegi aveva innescato dopo l'Unità. Ad ogni buon conto, la pergamena fu acquistata per la somma di 300 lire.

[76] M. Golia, *Le pergamene della biblioteca 'Pietro Acclavio' di Taranto*, «Cenacolo», n.s. 15 (2003), pp. 65-87, citazione a p. 71.

Infine, è interessante notare come attraverso questo itinerario nella percezione locale delle fonti storiche si possa parallelamente seguire l'addensarsi di una coscienza storiografica non specialistica o il formarsi di una sorta di senso comune storiografico (l'attenzione ai grandi personaggi della storia municipale, l'accenno ad un latino meno nobile di quello ciceroniano),[77] anche come eco di modelli storiografici più 'alti', accademici, tanto più pregnante, però, in quanto si manifesta a un livello culturale medio e in una condizione di massima prossimità 'logistica' alle fonti: tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del secolo successivo i bibliotecari, gli archivisti, gli studiosi di storia patria furono indubbiamente gli esegeti più vicini alla documentazione locale. Essi, per forza di cose, lessero quei documenti per primi, prima degli storici di professione; per primi giudicarono, selezionarono, scartarono o conservarono. Nel loro concreto sforzo di lettura, nel senso più neutro possibile, credo si incrocino eventi anche minimi di dispersione e di conservazione o ricomposizione, i vuoti e i pieni di quella documentazione.

[77] Segnalo un saggio molto interessante di due storici della lingua sui canoni della 'storiografia semicolta': P. D'Achille, C. Giovanardi, *Esiste la storiografia semicolta? Questioni generali e casi particolari*, in *Storia della lingua e storia*..., pp. 255-302.

TAVOLE

a cura di Federico Salzotti



Tavola I. Localizzazione complessiva dei toponimi citati nel volume.



Tavola II. Località citate nel volume: il Nord-ovest.



Tavola III. Località citate nel volume: l'area alpina settentrionale piemontese, lombarda e ticinese.



Tavola IV. Località citate nel volume: il Nord-est e la Bassa padana.

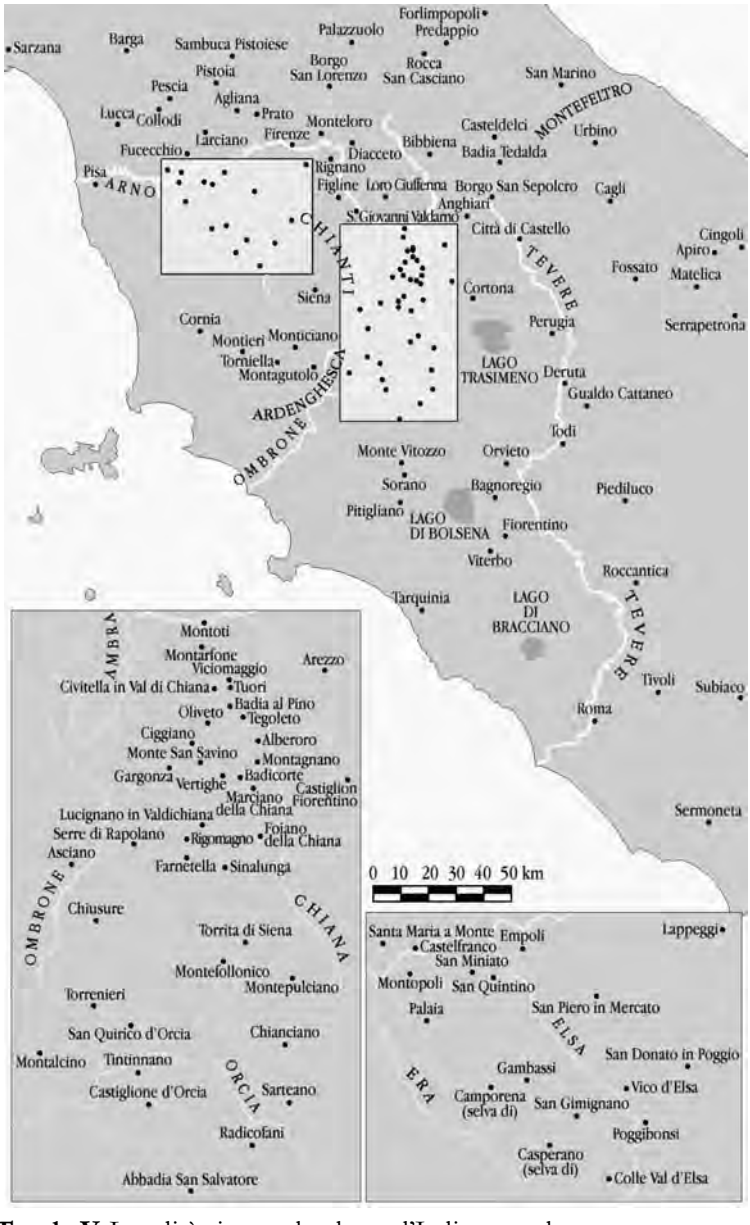


Tavola V. Località citate nel volume: l'Italia centrale

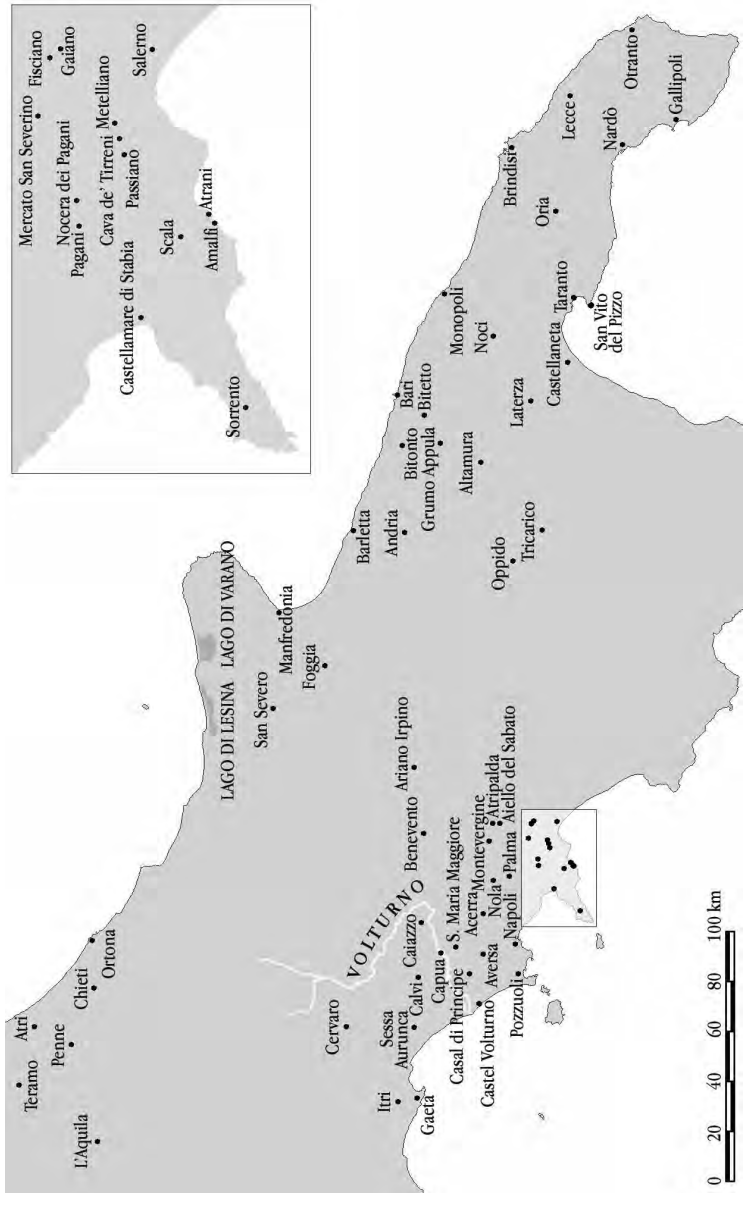


Tavola VI. Località citate nel volume: l'Italia centro-meridionale.

INDICE ANALITICO
a cura di Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli

Per indicare i toponimi attuali è stato utilizzato il carattere corsivo, destinando il carattere 'tondo' ai toponimi desueti.
Per indicare gli antroponimi è stato utilizzato il carattere 'tondo', impiegando il carattere corsivo per le forme non italianizzate.
Il carattere maiuscoletto è stato utilizzato per indicare gli autori citati.
L'abbreviazione /n indica che la citazione è presente, alla pagina indicata, sia nel testo che in nota.

Abbadia San Salvatore/Castel di Badia 26n
ABBONDANZA, ROBERTO 86n
Abiasca *v. Biasca*
Abruzzo 489
Acaia (d'), *v.* Savoia-Acaia (di)
Acerra 519n
Aceto, Giovan Battista, notaio di Capua 481n
Acqui Terme 27n, 28n, 64/n, 65n, 88n, 103
Adige, fiume 112, 121, 141
Adria 96/n, 97n, 98n, 101, 104
Afflitto (d'), Michele, luogotenente della Sommaria 506
Agli (degli), Andrea, procuratore di Cosimo I 434n
Agliana 6, 78n, 104
Aiello del Sabato 509
Airò, Anna XI, 489
AIRÒ, ANNA 11n, 256n, 277n, 447n, 456n, 489n, 525n, 526n, 527n
ALAGGIO, ROSANNA 524n
Alba 35n
Albenga 61/n, 62n, 63/n, 64n, 87n, 104, 293n
Alberico da Rosate 287n
Alberoro (*com. di Monte San Savino*) 430, 431n, 433/n, 434, 437, 439n, 445
ALBERTARIO, EMILIO 448n, 451n, 453n
Alberti, Bonaventura, vicario del podestà di Bormio 258
Alberti, Iacopo, podestà di San Gimignano 416, 417
Alberti, Ponzio, castellano di Saluzzo 317n
Alberto, podestà di San Gimignano 401/n
Alberto da Gandino 68n
ALBERTO DA GANDINO 68n, 102
Alberto di Grillione, notaio di Bormio 258
ALBINI, GIULIANA 3n, 7n, 267n, 268n, 280n, 285n, 304n, 410n
Aldobrandino di ser Balduccio da Collodi, cancelliere della comunità di Colle Val d'Elsa 381n
Alessandro III, papa 22n, 24
Alfeo, Bartolomeo 83
ALFIERI. GABRIELLA 545n
Alianelli, Niccola 507
ALIANELLI, NICCOLA 505, 507n, 546n

Almenno 88n, 104
Alpi 112, 113, 168, 170
Altamura 472, 473n
Alvaro, Corrado 449n
ALVAZZI, GIORGIO 199n
Amalfi 485n
Amandonico, cittadino di Taranto 547n
Amblàr 34n
Ambrogio, cancelliere della comunità di San Miniato 419
Amedeo, Guglielmo, ambasciatore della comunità di Carmagnola 318n
ANDENNA, GIANCARLO 284n
ANDERLONI, EMILIO 106, 109
Andrea, procuratore del marchese Ludovico di Saluzzo 294n
Andria 473n
Angelo, cancelliere dell'*universitas* di Capua 504n
Anghiari 28n, 33/n, 49n, 104, 433n
Angiò (d') 293n, 326/n, 327n, 328/n, 526n
- Carlo I 469n, 485
- Carlo II 329, 448n
- Giovanna I 327/n, 328n, 334n
- Roberto I 327/n
Angiò (d')-Durazzo, Giovanna II 487, 505, 506, 507/n
- Ladislao 505
ANGIOLINI, ENRICO 204n, 277n
Annibaldi, Riccardo, cardinale e signore di Sermoneta 48n
Antiochia, Bartolomeo, notaio 331n, 332n
ANTOLINI, PATRIZIO 107
ANTONI, FRANCESCO 85n
Antoniella, Augusto 339n
ANTONIELLA, AUGUSTO 8n, 68n, 92n, 339n, 340n, 342n, 347n, 427n, 428n, 429n, 434n, 435n, 436n, 437n, 438n, 445n
Antonio da San Benedetto, podestà di Chiavenna 223
Antonio da Trezzo, ambasciatore del duca di Milano 453n
Antonio *de Curte,* medico 301n
Antonio *de la Curte* di Cemmo, notaio e cancelliere della comunità di Valcamonica 247
Antonio di Iacopo *de la Sgiana*, genero di Stefano di Zanetto *de Masiziis de Premana* di Talamona 164
Antonio di ser Filippo da Pisa, notaio delle riformagioni di San Miniato 379n
ANTONIOLI, GABRIELE 180n
Apiro 34n, 78n, 87n, 88n, 104
Appignano (*prov. di Macerata*) 83/n, 84n, 88n, 104
Appugio, notaio 401n
Aquileia 94n, 113
Aquitania 452n
Aragona (d') 541
- Alfonso V il Magnanimo (Alfonso I di Napoli) 472n, 505, 506, 510
- Alfonso duca di Calabria (Alfonso II di Napoli) 473n, 528, 530
- Federico principe di Altamura (Federico I di Napoli) 468n, 473n, 488n, 506, 509
- Ferdinando II il Cattolico 472n, 487n, 503, 509
- Ferrante (Ferdinando I di Napoli) 459n, 460, 463, 464n, 465/n, 466/n, 467/n, 469/n, 470n, 471n, 472n, 473/n, 475/n, 486, 487, 488n, 505, 506, 507n, 509, 510, 511/n, 513, 526, 528, 538n, 544
- Giovanni conte di Ripacorsa, viceré di Napoli 464n, 470n, 509
ARCANGELI, LETIZIA 159n, 216n

Arceto (*com. di Scandiano*) 90n, 104
Arco 6, 48n, 90n, 104
Ardenghesca 32
Arduinici 293n
- Adelaide 293n
ARENA, RENATO 107
Arezzo 84n, 86n, 372n, 380n, 433/n, 434n, 435n, 437, 440, 442n, 443n, 445, 446/n
Argenta 87n, 98, 104
Ariano Irpino 460n, 469n
ARMIERO, MARCO 543n
Arosio 27n, 48n, 104
ARRIGHI, VANNA 381n, 411n
Arrigo di Laio, notaio delle riformagioni di Colle Val d'Elsa 392n
ARTIFONI, ENRICO 42n, 43n
Asburgo (d'), Carlo V, imperatore 472n, 473n, 491n, 503, 531, 551
- Filippo I, re di Spagna 513
Asburgo-Lorena (di), Leopoldo II 439
ASCHERI, MARIO 15n, 26n, 68n, 109, 191n, 339n
Asciano 12n
ASSINI, ALFONSO 85n
ASSMANN, ALEIDA 265n, 528n
Assmann, Jan 537, 538n
ASSMANN, JAN 162n, 537n, 538n
ASTEGIANO, LORENZO 106
Asti 325, 326n
*Atrani/*Trani 485n
Atri 460n, 469n, 498
Atripalda 509
Auriate*, contea* 293n
Auronzo di Cadore 149
Austria 136, 146, 151
Aversa 453n, 459n, 460n, 465n, 466n, 470n, 473n, 506, 509
Avisio, fiume 112, 113
Azzia (d'), Giacomo, eletto al governo di Capua 465n

Baccaro, Bartolomeo 472n
Badia al Pino (*com. di Civitella in Val di Chiana*) 444
Badia Tedalda 88n, 104
Badicorte (*com. di Marciano della Chiana*) 442n
Bagnacavallo 98
Bagnoregio 78n, 88n, 104
Baietto, Laura 8
BAIETTO, LAURA 9n, 13n, 38n, 40n, 55n, 267n, 268n, 279n, 304n, 306n, 311n, 312n, 347n, 407n
BAITIERI, SILVIO 272n
Balbiani, Annibale, feudatario di Valchiavenna 166
BERTAMINI, TULLIO 166n, 199n, 209n, 231n, 251n
Baldessari, Baldassarre, cancelliere vescovile di Bressanone 138
BALDI, C. 439n
Baldissero (di), signori 313n
- Raniero, castellano di Carmagnola 312n
Baldissero d'Alba 312/n, 313n
Baldo degli Ubaldi 91n, 287/n
Balestracci, Duccio 1n
Baliachis (*de*), famiglia di Bormio 175
BANCHI, LUCIANO 107
BANCHIO, GIUSEPPE 294n
BANDINI, DOMENICO 29n
BANTI, OTTAVIO 86n, 452n
BARBAGLI, ALARICO 86n
Barbero, Alessandro 315n

BARBERO, ALESSANDRO 30n, 267n, 296n, 304n, 315n, 333n, 334n
BARBIERI, EZIO 85n
BARELLI, GIUSEPPE 13n, 105, 107, 108, 272n, 333n
Barga 351n, 381n
Bari 453n
Barletta 460n, 467n
BARONI, MARIA FRANCA 201n, 211n, 215n, 275n
Bartoli Langeli, Attilio VII, 7
BARTOLI LANGELI, ATTILIO 3n, 7n, 20n, 23n, 26n, 28n, 43n, 91n, 211n, 214n, 216n, 217n, 218n, 225n, 236n, 268n, 269n, 275n, 287n, 296n, 410n, 467n, 474n, 484n, 485n
Bartolomeo di Agostino da Colle, giudice del podestà di San Gimignano 415, 417
Bartolomeo di Antignano, sindaco dell'*universitas* di Capua 502n
Bartoloni, Franco 20n
BASCAPÈ, MARCO 137n
Bassano *de Piperello*, notaio e procuratore della comunità di Chiavenna 223
Bassano del Grappa 5, 27n, 55/n, 56n, 57n, 58n, 59n, 61, 62, 87n, 104
Basta, Giuseppe 456n
BASTA, GIUSEPPE 463n
Bastari, Filippo di Cionetto, podestà di San Gimignano 415, 416
BASTIA, CLAUDIA 455n, 489n
Battaglia, Salvatore 448
Battelli, Alessandro, di Lucignano, cancelliere della podesteria di Civitella in Val di Chiana 431n
Bautier, Robert-Henri X, 467n
BAUTIER, ROBERT-HENRI 31n, 265n, 428n
Beatrice di Manfredi di Sicilia, *v.* Hohenstaufen (di), Beatrice di Manfredi di Sicilia
Beatrice di Tenda, moglie di Facino Cane, poi di Filippo Maria Visconti 283/n, 288
Becattini, Giuseppe Maria 429n
Beccaria, Antonio, signore di Sondrio 221
BECKER, CLAUDIA 54n, 172n, 252n, 287n
BEHRMANN, THOMAS 54n, 159n, 279n, 288n
BELLABARBA, MARCO 187n
BELLANDI, FILIPPO 105
Bellano 214, 215
BELLINAZZI, ANNA 338n
BELLINI, BERNARDO 449n, 466n, 480n
BELLOMO, MANLIO 451n, 452n
BELLONI, CRISTINA 269n
BELLÙ, ADELE 137n
Bencio, Antonio, stimatore della comunità di Carmagnola 312n
Benedetti, Giovanni, notaio di Mogliola 331n
BENEDETTO, MARIA ADA 106
Benevento 490, 492
BENIGNI, PAOLA 3n, 8n, 68n, 91n, 92n, 106, 198n, 254n, 257n, 292n, 316n, 339n, 340n, 370n, 428n, 429n, 430n, 436n, 528n
Berardi, Maria Rita 463n
BERARDI, MARIA RITA 252n, 463n, 472n, 476n, 490n, 497n, 528n
Berbenno 76n, 186, 187
Berengo, Marino VII
BERENGO, MARINO 275n
Bergamo 84n, 85n
BERGMANN, FRIEDRICH 24n, 26n

BERGOMI, MATILDE 188n, 256n
Beringerio, notaio 401n
Bernardi, Giovanni, notaio 332n
BERNARDIN GAIO, GIUSEPPINA 122n
Bernardo da Ceva, notaio 331n
BERRUTI, GIUSEPPE 234n
BERTI, FAUSTO 105, 106, 107, 352n, 380n, 381n
Bertini, Francesco, cancelliere comunitativo di Monte San Savino 437, 439n, 440n
Berto *de Maligno*, cancelliere della comunità di Valcamonica 257
BERTRAM, MARTIN 18n, 43n
Besta, Enrico 195n
BESTA, ENRICO 173n, 174n, 195n
Bettega, Domenico, sacerdote 147
Bettino, notaio di Ossimo 245/n
BETTO, BIANCA 86n
Bianchini, Niccolò, commissario generale del duca di Milano 282, 289
BIANCIARDI, PATRIZIA 15n
Biasca/Abiasca (*Canton Ticino*) 204, 220, 259
Bibbiena 379n
Biella 36/n, 37n, 49n, 54n, 105, 281n
Bienno 239
BINCHI, CARMELA 266n, 340n
BIONDI, ALBANO 224n
BISCAGLIA, CARMELA 458n, 491n, 492n
BISCIONE, GIUSEPPE 86n
Bitetto 452n
Bitonto 459n, 468n, 488n
BLACK, ANTONY 451n
BLAHA, ISABELLE 459n
BLATTMANN, MARITA 296n
Blickle, Peter 455
BLICKLE, PETER 119n, 451n, 455n, 456n
BOCCHI, FRANCESCA 284n
Boetti, Manfredo, clavario della comunità di Carmagnola 298n, 305n
- Michele, sindaco revisore della comunità di Carmagnola 307n
BOGNETTI, GIAN PIERO 115n, 174n
Boiardo, Giovanni, conte di Arceto 90n
Bolleri, signori di Centallo 328/n, 330
- Frailino 328/n
- Franceschino, fratello di Frailino 328n
- Francesco, siniscalco del Piemonte 328n
- Francesco di Frailino 328, 334
Bologna 5, 9, 18n, 36n, 44, 60n, 66, 73, 84n, 85, 87n, 93n, 94, 158n, 321n, 399n
BOLOGNA, MARCO 137n
BOLOGNANI, MARIA 455n, 489n
Bolzano 141
Bonaccorso, notaio 401n
BONAINI, FRANCESCO 108
BONAZZA, MARCELLO 34n, 35n, 37n, 48n, 91n, 117n, 134n, 140n, 150n
BONCOMPAGNO DA SIGNA 44n
BONDIO, CLAUDIA 165n
BONELLI, GIUSEPPE 108
BONFIGLIO DOSIO, GIORGETTA 8n, 61n, 86n, 158n, 159n, 166n, 252n, 256n, 502n, 528n
Bonifacio del Vasto 293n
Bonifacio Lupi di Soragna, *v.* Lupi di Soragna, Bonifacio
Bonini, Nicola, giurisperito 233

Boninsegna, notaio 401n
BONINSEGNA, ARTURO 115n
Bonis (*de*), Giovanni di Ossimo, cancelliere della comunità di Valcamonica 247n
Borbone (di) 549
- Carlo III 551n
- Ferdinando II 497n
BORDONE, RENATO 156n
BORELLO, LUIGI 281n
BORGIA, LUIGI 2n, 427n
Borgo San Dalmazzo/Pedona 325, 326
Borgo San Lorenzo 78n, 105
Borgo San Martino 36/n, 50n, 105
Borgo San Sepolcro *v. Sansepolcro*
Borgo Val di Taro 88n, 94n, 98/n, 99/n, 100, 101, 105
Borgosesia 78n, 105
Bormio 28n, 35n, 60n, 90n, 158, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 191, 212, 213, 214, 220, 221, 225, 253, 258, 268, 272n, 273, 274, 278, 281n
Borno 204n
BORTOLAMI, SANTE 28n, 54n, 108
BORUTTI, SILVANA 265n, 528n
Boves 75n, 105
Bra/Braida 316n
BRACCHI, REMO 174n
Braccini, Andrea di Giovanni da Pistoia, cancelliere della comunità di Colle Val d'Elsa 379n
BRACCINI, MASSIMO 459n
Braida (de), signori 326
Braida, Paolo, *rationator* della comunità di Carmagnola 307n
Bredulo*, contea* 293n
Brenneke, Adolf 3
BRENNEKE, ADOLF 3n
Breno 155n, 190/n, 239
BRENTANI, LUIGI 165n
BRESCHI, MARCO 285n
Brescia 50n, 190n, 201, 204, 272n
Bressanone 113, 131, 138/n, 140, 147
BREZZI, PAOLO 281n
BRIACCA, GIUSEPPE 222n
Brindisi 539n, 544
BROCCOLI, ANGELO 469n
BROGI, MARIO 5n, 67n, 337n, 340n, 341n, 343n, 347n, 349n, 350n, 351n, 363n, 403n, 406n
BRUCKER, GENE A. 369n
BRUNELLI, BRUNELLA 94n
BRUNELLI, GIAMPIERO 434n
Bucci, Gabriele, frate agostiniano di Carmagnola 321/n, 322/n
BUCCI, ODDO 400n
Bucci, Silvio, cancelliere comunitativo di Monte San Savino 432
Buccio di ser Giovanni, priore di San Miniato 418
Bugnoni, famiglia 175
- Zane 229n
BULANTI, MARIO ABRAMO 186n
Bulgarelli, Sandro 1n
Buonaccorsi, famiglia di Colle Val d'Elsa 344n
Burzi, Sebastiano, cancelliere comunitativo di Civitella in Valdichiana 437n

CABERLIN, LUIGI 28n, 54n
CACCIAVILLANI, IVONE 115n
CACIAGLI, GIUSEPPE 434n
Cadore 35n, 91n, 112, 113, 116n, 117n, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126/n, 127/n, 128/n, 129, 130, 133, 134, 135, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150
Caetani, Giordano, arcivescovo di Capua 470n

- Pietro II, signore di Sermoneta 48n
CAFFÙ, DAVIDE 13n, 268n
Cagli 87n, 95/n, 96n, 100, 105
CAGLIARI POLI, GABRIELLA 137n
CAGOL, FRANCO 34n, 94n, 256n
Caiazzo 546n
Cala (*com. di Chironico, Canton Ticino*) 205n
CALASSO, FRANCESCO 102, 447n, 457n, 469n, 495n
Calendi, Vincenzo, cancelliere comunitativo di Monte San Savino 438n
CALLERI, DINO 95n
CALLERI, SANTI 86n, 382n
Caltagirone 539n
Calvi (*com. di Calvi Risorta*) 483n, 515n, 516n, 520
CALVINI, NILO 106
CAMILLA, PIERO 281n, 326n, 327n, 328n, 332n
Camino (da), conti 113
Cammarosano, Paolo X, 1n, 8, 66n, 111, 116, 124
CAMMAROSANO, PAOLO X, 9n, 15n, 16n, 19n, 20n, 26n, 27n, 31n, 40n, 42n, 43n, 66n, 72n, 85n, 111n, 117n, 214n, 268n, 281n, 285n, 296n, 304n, 306n, 347n, 353n, 392n, 413n, 455n
Camozzi, Donato, notaio di Talamona 239
- Gian Battista, notaio di Talamona 225n, 249n
Camporena, selva (*com. di Montaione*) 349n
Campovico (*com. di Morbegno*) 207
Canelli 77n
CANNATARO, MARIA 524n
Cannobio 75n, 77n, 90n, 105
CANOBBIO, ELISABETTA 282n
CAPANNELLI, EMILIO 8n, 339n
Capasso, Bartolommeo 498
CAPASSO, BARTOLOMMEO 467n, 491n
CAPOCACCIA, GUIDO 104
CAPRIOLO, GIULIANA 486n
Capua (di) Capece, Giuseppe, vescovo di Acerra 465n, 519/n
Capua 447/n, 456, 457/n, 458/n, 460, 461n, 462n, 463, 465/n, 466n, 468n, 469n, 470/n, 471/n, 473, 474, 475/n, 476n, 477, 478, 480n, 482, 483/n, 484, 487, 488n, 490, 491, 492n, 496n, 498, 500/n, 502/n, 503/n, 504/n, 505, 506, 507/n, 509, 510, 511, 512/n, 514, 515n, 516/n, 517n, 518, 519/n, 520/n, 523n
Caputo, Agostino 456n
CAPUTO, AGOSTINO 492n
Carafa, Andrea conte di Sanseverina, viceré di Napoli 510
CARAFFA, FILIPPO 109
Caramaza (*de*), Giacomo di Tremezzo, notaio del podestà di Valtellina 244
CARAPELLI, GABRIELLA 340n, 343n, 345n, 368n, 375n, 409n
CARAVALE, MARIO 524n
CARBONE, LAURETTA 370n
CARBONETTI VENDITTELLI, CRISTINA 49n, 214n, 216n
CARDINALI, CINZIA 92n, 340n, 427n, 433n, 434n, 435n, 438n, 441n, 442n
Cardona (de), Ramón, viceré di Napoli 510
Carducci, Francesco, cittadino di Taranto 538
CARDUCCI, GIOVANGUALBERTO 526n
CARFORA, CLEMENTINA 519n

Carlo IV, imperatore, *v.* Lussemburgo (di), Carlo, re di Boemia
Carlo V, imperatore, *v.* Asburgo (d'), Carlo V
Carlo VIII, re di Francia, *v.* Valois (di), Carlo VIII
Carmagnola 30n, 77n, 293/n, 294n, 295/n, 296, 297, 298n, 299n, 300n, 301n, 302n, 303/n, 304/n, 305n, 306/n, 308n, 309/n, 310n, 311n, 312/n, 314/n, 315/n, 316, 317n, 318/n, 319/n, 320, 321/n, 322/n, 323
CARMIGNANI, GIANCARLO 107, 351n
CAROCCI, SANDRO 59n
Carpi 87n, 105
CARRARA, MARIO 86n
CARRATORI, LUIGINA 344n, 345n, 367n, 368n
Carrino, Annastella 540n
CARRINO, ANNASTELLA 540n
Carrù 6, 49n, 105
CARUCCI, PAOLA 136n, 137n
Carugo, Gian Antonio, cancelliere della comunità di Valtellina 192, 193, 194, 195n, 242, 243
Casal di Principe 464n, 470n, 475n, 510
Casale Monferrato 95n
Casalis, Daniele, stimatore della comunità di Carmagnola 312n
- Manfredo, clavario della comunità di Carmagnola 301n
CASALIS, GOFFREDO 293n
Casamassima, Alessandra 1n
Casetti, Albino 29, 148
CASETTI, ALBINO 10n, 11n, 29n, 148n
CASINI, BRUNO 108
Casorzo 95n, 105
Casperano, selva (*com. di San Gimignano*) 349n
CASSANDRO, GIOVANNI 527n
Castel di Badia *v. Abbadia San Salvatore*
Castel Volturno 483n, 509, 515n, 520
Casteldelci 90n, 105
Castelfranco di Sotto/Castrumfrancum 381n
Castell'Arquato 78n, 88n, 89n, 90n, 105
Castellammare di Stabia 458/n, 472, 485n, 487
Castellaneta 553n
Castelletto Merli 76n, 106
Castelli di San Nazaro, Artuichino, notaio e cancelliere della comunità di Morbegno 210, 218, 225n
CASTELNUOVO, GUIDO 296n
Castiglion Fiorentino 442n
Castiglione d'Orcia 11n
CASTIGLIONE, ROBERTO 356n
Castrumfrancum *v. Castelfranco di Sotto*
CATALANO, GAETANO 451n, 455n
Catalogna 452n
Catarina, donna di Pecetto 286
Catellano di Gorena, notaio 332n
Catoni, Giuliano 1n
CATONI, GIULIANO 36n, 86n
CATUREGLI, NATALE 105
CAU, ETTORE 54n, 170n, 287n
Cava de' Tirreni 447n, 458, 462/n, 468n, 469/n, 472, 476n, 484/n, 485, 491, 492, 498
Cavalese 34n, 130, 133, 134
Cavallero, Antonio, notaio e clavario della comunità di Carmagnola 301n

CAVALLI, CARLO 250n
Cavassa, famiglia di Carmagnola 303n
- Costanzo, esattore della *talea magna* della comunità di Carmagnola 307n
- Francesco, dottore in legge, vicario del marchese di Monferrato e sindaco della comunità di Carmagnola 303n, 313n
- Galeazzo, dottore in legge, vicario del marchese di Monferrato e sindaco revisore della comunità di Carmagnola 303n, 307n
- Pietro, clavario della comunità di Carmagnola 298n, 301n, 305n
Cazzetta, Francesco, cursore del tribunale episcopale di Lecce 540n
CECCHI, DANTE 104, 109
CECCHINI, GIOVANNI 9n, 61n, 158n, 252n, 256n, 279n
CELLI, ROBERTO 173n
Cemmo (*com. di Capo di Ponte*) 247
Cencetti, Giorgio 9, 393n
CENCETTI, GIORGIO 3n, 9n, 85n, 158n, 159n, 177n
CENEDELLA, CRISTINA 137n
Cengarle, Federica 12, 226n
CENGARLE, FEDERICA 5n, 55n, 91n, 92n, 282n, 283n, 284n, 286n
Centallo 13n, 30n, 315n, 325, 326/n, 327/n, 328/n, 329, 330/n, 331/n, 332/n, 333n, 334, 335/n, 336/n
Cento 98
CENTRODI, GIULIANO 439n
CEPPARI, MARIA ASSUNTA 109
CERRI, ROBERTO 344n
Cervaro 459n
Cervellino, Lorenzo 493, 494, 495, 496
CERVELLINO, LORENZO 493n, 495n
CESSI, ROBERTO 108
Ceva 13n, 30n, 331n
CHABOD, FEDERICO 211n
CHELAZZI, CORRADO 15n, 16n, 336n, 492n, 516n
Cherasco 327n
Cherici, Fabrizio 337n
CHERUBINI, GIOVANNI 50n, 107
Chianciano Terme 14n, 28n, 37n, 49n, 106
Chianti 78n, 88n, 106
CHIAPPA MAURI, LUISA 107, 163n, 214n, 271n
CHIATTONE, DOMENICO 310n
Chiavenna 54n, 90n, 170, 171, 172, 173, 177, 178, 209, 220, 222, 223, 224, 251, 252, 268, 273, 274, 278
Chiaverano 34/n, 37n, 49n, 106
Chieri 5, 13n, 54/n, 55/n, 87n, 106, 281n, 318, 322, 327n
Chierico, Riccardo, notaio e ufficiale della comunità di Pecetto 284n, 289, 291
Chiesa in Valmalenco 256
CHIESI, GALEAZZO MARIA 160n, 215n, 259n
Chieti 498
CHILLEMI, ROSOLINO 500n
CHIOCCHETTI, GIUSEPPE 115n
CHIOCCHETTI, VALENTINO 115n
Chironi, Giuseppe 1n, 380n
CHIRONI, GIUSEPPE 4n, 7n, 11n, 24n, 66n, 67n, 91n, 92n, 302n, 341n, 345n, 359n, 374n, 403n, 406n
Chironico (*Canton Ticino*) 29n, 35n, 206, 258
Chittolini, Giorgio VII, 1n, 4n, 5, 281, 337n

CHITTOLINI, GIORGIO 1n, 5n, 6n, 68n, 69n, 114n, 282n, 285n, 335n, 337n, 338n, 367n, 428n, 452n, 455n

Chiuro 167, 177, 178n, 196, 252

Chiusure (*com. di Asciano*) 12n

CIAMPOLI, DONATELLA 11n, 29n, 392n

Cicognara (*com. di Viadana*) 37n, 49n, 50n, 106

CICOGNARI, CARLO 103

Ciggiano (*com. di Civitella in Val di Chiana*) 444

Cingoli 6, 90n

Cino da Pistoia 287n

Ciocchi del Monte, feudatari di Monte San Savino 433, 434n

- Baldovino 434n
- Giovanni Maria, *v.* Giulio III, papa

CIPRIANI, PAOLO 104

Cisero, Donato, notaio di Erba 283n

Cismon, torrente 113

Città di Castello 379n

Civitella in Valdichiana 427, 431/n, 434n, 437, 442/n, 443/n, 444/n, 445/n, 446n

CLANCHY, MICHAEL T. 268n, 278n

Clarence (di), Lionello, duca 327n

CLAVADETSCHER, OTTO P. 240n

CLEMENTI, ALESSANDRO 489n

Cocconato 27n, 50n, 106

Coco, Primaldo 546, 547, 548, 552

COCO, PRIMALDO 547n, 551n, 552n

COGNASSO, FRANCESCO 106, 281n

Coira (*Canton Grigioni*) 172, 173, 175, 192, 212, 213, 240

Colafrancesco di Capua, ambasciatore dell'*universitas* di Capua 503n

Colle Val d'Elsa 5, 28n, 30/n, 60n, 66n, 337, 340/n, 341n, 343, 344/n, 345/n, 346, 348/n, 349n, 350/n, 352, 353n, 354/n, 355/n, 356/n, 357/n, 358n, 359/n, 360/n, 361/n, 362n, 363/n, 364n, 365/n, 366, 367n, 368/n, 369n, 370n, 371n, 372n, 373n, 374n, 375n, 376/n, 377n, 378/n, 379n, 380n, 381n, 382, 383n, 386, 387/n, 388, 390n, 391/n, 392/n, 394/n, 395n, 396n, 397n, 398n, 399n, 404n, 405, 406n, 407n, 408n, 409/n, 412, 414, 415

Collodi 381n

COLLODO, SILVANA 116n

Colombera, Gian Pietro, notaio 228/n

COLOMBO, ALESSANDRO 272n

Comacchio 98/n, 100, 106

Comba, Rinaldo 280n, 281n

COMBA, RINALDO 13n, 30n, 110, 256n, 268n, 272n, 285n, 294n, 295n, 297n, 303n, 304n, 317n, 325n, 327n, 328n, 333n, 334n

Como 54n, 60n, 94n, 155n, 161, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 180, 196/n, 204, 210, 211, 212, 221, 224, 227, 264, 269

Como, lago v. Lario, lago

Compagnone di Alberto, notaio 258

Compertis (*dè*), famiglia di Grosio 163

- Zane 163

CONIGLIO, GIUSEPPE 447n, 459, 459n

CONNELL, WILLIAM JOHN 68n, 338n, 340n, 341n, 366n, 367n, 369n, 428n

Conte, Giuseppe Ottavio 327n
CONTE, GIUSEPPE OTTAVIO 326n, 327n
CONTINI, ALESSANDRA 68n, 339n
CONTINI, SERENA 239n
CORDANI, E. 283n
CORDASCO, PASQUALE 524n
CORDERO, MARIO 272n
Coredo 34n
Corenno (*com. di Dervio*) 78n, 106
CORNAGLIA, CHIAFFREDO 294n
Corneto *v. Tarquinia*
Cornia (*com. di Civitella in Val di Chiana*) 444
Coronato, Francesco 506
CORRAO, PIETRO 455n, 456n, 490n, 524n
Correale, Corrado 510
CORSI, DOMENICO 279n
Corsuto, Ferrante, notaio 492n
CORTESE, ENNIO 20n, 22n, 23n, 24n, 40n
CORTESI, MARIAROSA 114n, 271n
Cortona 442n
Cosenza 492/n, 510
Cosio Valtellino 167, 178n, 218
COSTA RESTAGNO, JOSEPHA 104
Costamagna, Giorgio 20n, 61
COSTAMAGNA, GIORGIO 61n, 85n, 214n, 215n, 275n, 290n, 291n
Costanzo, Bernardo, di Centallo 332n
Costozza (*com. di Longare*) 6, 33/n, 34/n, 35n, 37n, 49n, 106
Cotignola 98
COVINI, NADIA 215n
Cremona 94n, 231
CRESCENZI, VICTOR 17n, 453n
Cressati, Ettore, di Noci 556
Crevoladossola 165, 199, 200, 274
Cristano 213
Cristo 22n
CRISTOFORETTI, GIULIANA 117n
Cuneo 325, 326n, 327n, 328n, 332n, 333n, 335/n
CURLETTI, ILARIA 30n, 78n
CURLO, FAUSTINO 303n, 322n

D'ACHILLE, PAOLO 558n
D'ACUNTO, NICOLANGELO 267n
D'ADDARIO, ARNALDO 86n, 92n, 226n, 266n, 400n
D'ALESSANDRO, VINCENZO 448n
D'Angelo, Giuseppe 485n
D'ANGELO, GIUSEPPE 458n, 472n, 485n
D'Ippolito, Lucia 521n
Da Mosto, Angelo, inquisitore in Adria per il Senato veneto 96
DA PRADA, GIOVANNI 187n
Dalegno (*com. di Temù*) 233
DAMASO 22n, 102
Damiani, Giambattista, cancelliere dell'*universitas* di Capua 482n
Damiani, Niccolò, cancelliere comunitativo di Monte San Savino 440
Damiano, Giovanni, sostituto del baiulo dell'*universitas* di Capua 502
DANI, ALESSANDRO 44n
DAVISO DI CHARVENSOD, MARIA CLOTILDE 106, 281n
DE ANGELIS CAPPABIANCA, LAURA 251n, 285n
DE ANGELIS, LAURA 367n, 381n, 384n
DE ANGELIS, VIOLETTA 107
DE BENEDICTIS, ANGELA 455n, 488n

De Caesaris, Giovanni 489n
De Capua, Donato Antonio 459n, 462n, 468n, 488n
De Cicco, Pasquale 468n, 486n
De Gennaro, Giovanni 536n
De Iorio, Carlo 456n
De Leo, Annibale, arcivescovo di Brindisi 539n
De Leo, Annibale 541n
De Lorenzi, Paolo 86n
De Luca, Francesco 2n, 403n
De Marinis, Giovanni Tommaso 480n
De Marinis, Giovanni Tommaso 480n
De Martin, Gian Candido 114n, 115n
De Martin Pinter, Albina 117n
De Meo, Antonio 543n, 546n
De Rosa, Vincenzo 510n, 511n
De Rosa, Vincenzo 510n
De Simone, Luigi G. 527n
De Simone Luigi G. 527n
De Vincentiis, Amedeo 157n
De Vincentiis, Domenico Ludovico 548, 549, 550, 551, 551n, 552
De Vincentiis, Domenico Ludovico 548n, 549n, 551n
Degasperi, Luigi 115n
Degiampietro, Candido 115n
Del Balzo, Pirro, duca d'Andria e principe di Altamura 473n
Del Balzo Orsini, Giovanni Antonio, principe di Taranto 526, 536n, 557
- Maria Donata, moglie di Pirro, principe di Altamura 473n
Del Colle, G., reggente di cancelleria del Collaterale 514
Del Treppo, Mario 450n, 455n
Del Vaj, Giorgio 115n
Delebio 207, 210, 221
Delfinato di Vienne 317n
Dell'Anna, Roberta 543n, 546n
Della Chiesa, famiglia di Saluzzo 313n
Della Misericordia, Massimo 29, 30n, 54n
Della Misericordia, Massimo 6n, 10n, 28n, 29n, 30n, 34n, 36n, 54n, 60n, 65n, 67n, 75n, 76n, 78n, 88n, 90n, 91n, 114n, 156n, 163n, 164n, 166n, 168n, 187n, 191n, 211n, 218n, 227n, 236n, 259n, 264n, 265n, 269n, 271n, 274n, 281n, 285n
Della Torre, signori di Milano 171
- Filippo, signore di Milano e podestà di Como 172
Delucca, Oreste 105
Delugan, Nadia 130n
Demonte 328n, 331n
Denitto, Anna Lucia 543n
Derosas, Renzo 285n
Derrida, Jacques 265n
Deruta 6, 76n, 77n, 106
Dervio 78n, 106
Dessì, Rosa Maria 43n
Di Caprio, Alfonso, cancelliere dell'*universitas* di Capua 482n
Di Filippo Bareggi, Claudia 188n, 256n
Di Maio, Maria 458n, 472n, 485n
Di Martino, Antonella 458n, 472n, 485n
Di Resta, Isabella 456n
Di Stani, famiglia di Taranto 556
Di Zio, Tiziana 266n, 340n
Diacceto (*com. di Pelago*) 78n, 106
Diano Castello 33n, 75n, 77n, 106

DIESTELKAMP, BERNHARD 456n
Dilcher, Gerhard 451n
DILCHER, GERHARD 451n, 455n, 456n
Dogliani 13n, 28n, 30n, 334n
DÖLEMEYER, BARBARA 490n
DOLEZALEK, GERO 16n, 43n
Domenico *de Carate*, notaio 218, 248n
Domodossola 33n, 75n, 77n, 106, 160n, 199, 209, 222n, 252
Don 34n
DONATI, CLAUDIO 269n
Donato, maestro d'abaco 301n
DONDARINI, ROLANDO 203n, 338n, 455n
DRAGO, CORINNA 524n
DRENDEL, JOHN 216n, 452n, 459n, 467n, 468n, 496n
Dronero 295n, 317n
DUBOIN, FELICE AMATO 105, 323n
DUCCINI, ANTONELLA 358n, 407n
Duccio di ser Tello, notaio 366/n
DURANDO, EDOARDO 108

EANDI, ROBERTA 300n, 311n, 312n
EGIDI, PIETRO 107, 108, 109
Empoli 78n, 106, 380n
Engadina 119n
Enghien (d'), Maria, contessa di Lecce 527n
EPSTEIN, STEPHAN R. 524n
Erbanno (*com. di Darfo Boario Terme*) 221
Erice/Monte San Giuliano 459n
Errico (d'), Pompeo, rappresentante dell'*universitas* di Capua 517n
Errico, Vincenzo, sindaco di Oria 544, 545, 557
Esposto, Valentina 556n
Europa 267, 450n, 453, 455n

FABBIANI, GIOVANNI 115n
FABIETTI, UGO 265n, 528n
Facino Cane 282, 283n
FALCONI, ETTORE 287n
Falletto, Antonio, signore di Villafalletto 328n
Fanchino *del Boxo*, notaio 225n
Fantauzzo, Paolo 483n
FANTELLI, UDALRICO 11n
FARAGLIA, NUNZIO FEDERICO 450n, 459n, 469n, 485n
Farnetella/Montebuono 14n
Fasano Guarini, Elena 4n
FASANO GUARINI, ELENA 68n, 367n, 373n, 379n, 382n, 428n, 430n
Fasoli, Gina 9
FASOLI, GINA 9n, 104, 158n, 166n
Fasolis (de), Giorgio, notaio di Milano 215
Fassa v. Val di Fassa
Favagrossa, Francesco, cancelliere dell'*universitas* di Benevento 491n
FEDELE, ANTONINO 108
Federici, Gabriele, cancelliere della comunità di Valcamonica 248/n
- Gerardo, sindaco generale della comunità di Valcamonica 245
- Goffredo, sindaco generale della comunità di Valcamonica 247n
FEDERICI, VINCENZO 107, 108, 109
Federico I Barbarossa, imperatore, *v.* Hohenstaufen (di), Federico I Barbarossa
Feltre 113
FEO, GIOVANNI 19n

Fera, Carlo, cancelliere della comunità di Colle Val d'Elsa 381n
Ferrara 98
FERRARA, ROBERTO 18n, 19n, 85n, 292n
Ferrari, Gaudenzio, pittore 235
FERRARI, MARIO 115n
FERRARI, SALVATORE 11n
FERRER MALLOL, MARIA-TERESA 525n
Ferro, Luigi 142, 143
FERRO, LUIGI 117n
Fiandre 503, 504/n
FIANU, KOUKY 216n, 452n
Fichengo (*com. di Faido, Canton Ticino*) 205n
Fiemme v. Valle di Fiemme
Fiera di Primiero 122, 147
Fieschi (de'), Sinibaldo 454
Figline Valdarno 6, 78n, 107, 351n, 381n
FILANGIERI, ANGERIO 470n, 480n
FILANGIERI, RICCARDO 523n
Filippi, famiglia di Monte San Savino 436n
Filippo di ser Benricevuto da Prato, notaio del podestà di San Gimignano 415, 416
FINESCHI, SONIA 86n
Fiorentino (*prov. di Viterbo*) 37n, 49n, 50n, 107
Firenze 5, 12n, 28n, 51n, 84n, 85, 86n, 92/n, 279n, 338, 340, 341/n, 342n, 343n, 344, 345n, 346/n, 351n, 352n, 363n, 364n, 365n, 366/n, 367/n, 368/n, 369/n, 370n, 374, 376n, 378n, 379n, 380/n, 381n, 382/n, 383/n, 384/n, 385, 389n, 393, 394/n, 395n, 396n, 402n, 408n, 409n, 411n, 415, 416, 417, 422, 425, 426, 427n, 430, 433/n, 434n, 436, 437, 439, 440
Fisciano 465
Fissore, Gian Giacomo IX, 1n, 7, 293n, 302n
FISSORE, GIAN GIACOMO IX, 7n, 20n, 23n, 215n, 216n, 218n, 226n, 240n, 294n, 302n
FIUMI, ENRICO 358n, 359n, 360n
Floria, Silvia 427n
FLORIA, SILVIA 340n, 427n, 433n, 434n, 442n
Foggia 468n, 486n
Foiano della Chiana 435/n, 442n, 443n, 444
Follerio, Leone, commissario di Terra di Lavoro 509
- Ludovico 509
Follerio, Pietro 456n
Fontana, Carlo Giacinto, erudito di Morbegno 191n, 197, 233n, 248n
Fontana, Giacomo, cancelliere della comunità di Valtellina 242
- Stefano di Giacomo, notaio e cancelliere della comunità di Valtellina 242, 243
Fontana, Giuliano, luogotenente e commissario generale dei Mandelli, signori di Pecetto 284, 288
Foppa, Pietro, notaio 219
Forcherio, Antonio, notaio e ufficiale della comunità di Pecetto 284n, 291
- Nicola di Antonio, ufficiale della comunità di Pecetto 284n
- Pietro, notaio e ufficiale della comunità di Pecetto 284n, 291
Forlimpopoli 83/n, 107
FORNARESE, GIUSEPPE 103
Forte di Fino da San Quirico nel distretto di San Gimignano 415

Fortini, ser Paolo di ser Lando, reggente della seconda cancelleria fiorentina 379n
Fossano 281n, 325, 328n
Fossato di Vico 78n, 107
Foucault, Michel 265n
FOUCAULT, MICHEL 528n
Francesco de Campulo, notaio di Amalfi 485n
Francesco de *Cobuczio*, ambasciatore dell'*universitas* di Capua al re di Spagna 503/n
Francesco di Guardo da Montelungo, notaio del podestà di San Gimignano 415
Francesco di Niccolò di Goro della contrada di Piazza, custode dell'*armarium* della gabella e del comune di San Gimignano 416
Francesco di ser Angelo da Loro, notaio delle riformagioni della comunità di San Miniato 378n
Francesco di ser Arcarolo, notaio di camera della comunità di San Miniato 419
Francesconi, famiglia di Monte San Savino 436/n
FRANCESCONI, GIAMPAOLO 358n, 407n
Francia 136, 137n, 293n, 295n, 452n
Franzolo *de Villa*, notaio 230
FRANZONI, OLIVIERO 204n, 239n, 245n
Frascadore, Angela 527n
FRASCADORE, ANGELA 524n, 527n, 539n
FRATOIANNI, ALDO 436n
FREGNI, EURIDE 204n
Frengue (*com. di Carmagnola*) 312n
FREZZA, MARINO 448n
FRIGERIO, PIERANGELO 109
Frini, Giovanni, notaio 332n
FROLA, GIUSEPPE 106, 110
FUBINI, RICCARDO 394n
Fucecchio 6, 50, 51n, 52n, 53n, 66n, 107, 351n, 353n, 381n
FUIANO, MICHELE 326n
Fumagalli, Lorenza 175n
FUMI, LUIGI 106
Fusine (*com. di Berbenno*) 76n, 187n, 273

GABOTTO, ERWIG 108
GABOTTO, FERDINANDO 13n, 33n, 55n, 60n, 105, 281n
Gabriele *de Ponte*, procuratore della comunità di Chiavenna 223
Gaeta 489, 492
GAETA, FRANCO 283n
Gaggino (*com. di Faloppio*) 264
Gaiano (*com. di Fisciano*) 465
Gaifassi, Abbondiolo, notaio 248
GALANTI, GIUSEPPE MARIA 448n
GALASSI, LUIGI 107
GALASSO, GIUSEPPE 527n
Galgano, notaio 401n
Galgano di Ruggero, notaio del podestà di San Miniato 418, 419
Galletti, Piermannino, gonfaloniere della comunità di Monte San Savino 441n
GALLIA, CARLO 95n
Gallipoli 491, 553n
Galluccio, Giovanni 456n
Gambassi Terme 78n, 107
Gamberini, Andrea 279n
GAMBERINI, ANDREA 166n, 214n, 267n, 268n, 279n
GANCI, MASSIMO 448n
Gandino 280n

GARAVAGLIA, GIANPAOLO 191n, 243n, 245n
Garda, lago 90n, 108
Garessio 13n, 28n, 30n, 33/n, 35n, 49n, 107
Gargonza (*com. di Monte San Savino*) 430, 431/n, 433/n, 434/n, 437, 439n, 440n, 445
Gaspare *de Monacho*, notaio e canevaro della comunità di Chiavenna 224
GASPAROLO, FRANCESCO 107
GATTAGRISI, CLELIA 524n
Gatto, Enrico, clavario e stimatore della comunità di Carmagnola 300n, 312n
GAUDENZI, AUGUSTO 102, 103
Gavatella, Antonio, cittadino di Taranto 532n
Gemona 75n, 107
GENET, JEAN-PHILIPPE 268n
Genova XIII, 84n, 85/n, 231
GENSINI, SERGIO 68n, 285n, 296n, 306n, 350n
GENTILCORE, DAVID 539n
GENTILE, GUIDO 9n, 95n, 159n, 303n
Gentile, Marco 521n
Gerola Alta 186, 187n
GHERARDI, ALESSANDRO 343n, 344n
Gherardo di Pasqua, camerario della comunità di San Miniato 419
Ghetta, Frumenzio 149n
GHETTA, FRUMENZIO 115n, 117n, 131n, 138n, 148n
GHIETTI, NICOLA 294n, 303n
GHIGNOLI, ANTONELLA 108
GHIZZONI, MANUELA 257n
Giacomo *de Largario*, notaio 220, 258
Giacomo di Arpaia, eletto al governo di Capua 465n
Giacomo di Benedetto, cancelliere e conservatore delle scritture di Capua 478n, 515/n
Giacomo di Borgaro, stimatore della comunità di Carmagnola 312n
GIACOMONI, FABIO 34n, 48n, 118n, 122n
Giacomuccio [*Raufo*], eletto al governo di Capua 465n
GIANFRANCESCHI, IDA 109
GIANI, LUIGI 44n
GIANSANTE, MASSIMO 43n, 45n
Giapponesi, Graziella 337n
Gierke, Otto 455
GINATEMPO, MARIA 6n, 285n, 306n, 340n
Giomo, Giuseppe 142, 143
GIOMO, GIUSEPPE 117n
GIORCELLI, GIUSEPPE 105
GIORDANI, ITALO 115n, 127n
GIORDANO, VIRGILIO 497n
Giorgi, Andrea XI, XII, 1n, 380n
GIORGI, ANDREA 3n, 4n, 11n, 14n, 29n, 66n, 67n, 69n, 91n, 92n, 254n, 292n, 316n, 340n, 341n, 384n, 400n, 401n
GIORGI, ANGELO 190n
Giovacchini, Luigi Lodovico, cancelliere comunitativo di Monte San Savino 436n
GIOVANARDI, CLAUDIO 558n
GIOVANNELLI, MARILENA 257n
Giovanni Bassiano 40n
GIOVANNI BASSIANO 40n, 102
Giovanni da Firenze, giudice del podestà di San Gimignano 416
Giovanni da Viterbo 46, 47n

GIOVANNI DA VITERBO 42n, 47n, 102
Giovanni di Bernardo di Salvi della Spina, notaio di Pisa 18, 69
Giovanni di donna Alasia da Cuneo 329
Giovanni di Marco da Bibbiena, cancelliere della comunità di Colle Val d'Elsa 379n
Giovanni di ser Angelo da Città di Castello, notaio delle riformagioni della comunità di San Gimignano 379n
Giovanni di ser Lorenzo, notaio 258
Giovanni Guglielmo di Claromonte da Savigliano, notaio 332n
Giranda, Donato Antonio, medico di Taranto 532n
Girolamo de Franco, luogotenente della Camera della Sommaria 504n, 505
Giudicarie 12/n
GIUFFRIDA, ROMUALDO 345n
GIULIETTI, RENATO 434n
Giulio da Capua, ambasciatore dell'*universitas* di Capua 503/n, 504/n
Giulio III (Giovanni Maria Ciocchi del Monte), papa 434n
GIURA LONGO, RAFFAELE 535n
Giustinian, Marco, inquisitore in Adria per il Senato veneto 96
GIUSTINIANI, LORENZO 493n, 516n, 517n
GNOFFO, DOMENICO 466n, 468n
GOLDANIGA, GIACOMO 254n
Golia, Mirella 530n
GOLIA, MIRELLA 524n, 557n
Gorizia 138
GRANA, DANIELA 3n, 316n, 345n
Granata, Francesco 507, 519
GRANATA, FRANCESCO 465n, 471n, 480n, 507n, 519n
Graniti, Pompeo, cittadino di Capua 500n, 518, 519/n
GRANITO DI BELMONTE, ANGELO 497n
Gravante, Pietro Giacomo, cancelliere dell'*universitas* di Capua 483n, 512n
GRAZIA, ARRIGO 103
GRECI, ROBERTO 280n
GRENDI, EDOARDO 119n
GRENGA, GIOVANNA 434n
Grigioni (*Cantone*) / *Graubünden* 155n, 192, 195n
Grillo, Paolo 9
GRILLO, PAOLO 9n, 13n, 30n, 54n, 61n, 69n, 159n, 170n, 172n, 217n, 256n, 268n, 272n, 285n, 287n, 294n, 310n, 315n, 322n, 328n, 331n
GRISAR, JOSEF 86n, 93n
GRISERI, GIUSEPPE 13n, 268n, 304n
GROFF, SILVANO 108
GROHMANN, ALBERTO 304n
Grosio 90n, 155n, 157, 160, 162, 178/n, 179/n, 180, 181, 191n, 197, 208, 209, 217, 221, 225n, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 239, 240, 259, 260, 261, 262, 270, 273, 276, 278
Grosotto 155n, 165, 186/n, 225
Grumo (*com. di Chironico, Canton Ticino*) 205n
Grumo Appula 452n
Gualdo Cattaneo 33n, 34n, 78n, 88n, 107
Guarino, Cataldo, avvocato di Taranto 557
GUASCO DI BISIO, FRANCESCO 13n, 105, 281n

GUASTI, CESARE 343n, 344n, 366n, 367n, 368n, 433n, 435n
GUELFI, FILIPPO 439n
GUERRINI, MAURO 106, 380n
GUGLIELMOTTI, PAOLA 156n, 272n
Guida, Ottavio, direttore dell'Archivio di Stato di Taranto 547n
GUIDA, OTTAVIO 547n, 552n, 553n
Guidi, conti 28n
Guido di Piero, notaio della camera della comunità di San Miniato 419
GUIDO FABA 42n, 44n, 102
Guiducci, Laura 337n
GULLINO, GIUSEPPE 310n, 316n, 317n, 333n
GUTH, DELLOYD J. 216n, 452n

HEAD, RANDOLPH C. 119n
HEMPTINNE (DE), THÉRÈSE 7n, 13n, 20n, 216n, 392n
HEUSLER, ANDREAS 158n, 189n, 209n, 253n, 255n
Hindt, Giorgio, ingegnere 436n
HOFMANN, HASSO 452n, 454n
Hohenstaufen (di), Beatrice di Manfredi di Sicilia 329n
- Federico I Barbarossa, imperatore 452
- Manfredi di Sicilia 329n

Iachello, Enrico 545n
IACHELLO, ENRICO 545n
Iacob, notaio 401n
Iacopo *de Ponte*, canevaro della comunità di Chiavenna 223
Iacopo di ser Bertoldo da Fucecchio, notaio del podestà di Poggibonsi e cancelliere di Colle Val d'Elsa 381n
Iannelli, Gabriele, archiviario e bibliotecario comunale di Capua 500n, 507
IANNELLI, GABRIELE 470n
Ildibrandino, notaio 401n
INGROSSO, AMALIA 492n
Innocenzo III, papa 22n
Innsbruck 138
INSABATO, ELISABETTA 8n, 339n, 340n
Ioan Loise 504n
IONA, MARIA LAURA 85n
IRACE, ERMINIA 26n, 268n, 287n, 410n
Iragna (*Canton Ticino*) 205/n
IRNERIO (WERNERIUS) 17n, 103
Istria 85
Italia 1, 13n, 18, 93, 100, 136, 149, 151, 152, 171, 267, 268, 269, 285n, 326, 342n, 346n, 448, 451, 452n, 453, 457, 459n, 463n, 466/n, 479, 485n, 508, 521, 537, 539, 543/n
Itri 489
Ivrea 34

JACOLI, FERDINANDO 108
JACONA, ERMINIO 109
Jacopo Butrigario 287n
Jmberverato, Orazio, cittadino di Taranto 532n
JOHRENDT, JOCHEN 267n

Keller, Hagen 267n
KELLER, HAGEN 54n, 159n, 279n, 288n, 454n
KIESEWETTER, ANDREAS 526n
KILANI, MONDHER 265n, 528n
Klapisch-Zuber, Christiane 340n
KLAPISCH-ZUBER, CHRISTIANE 341n

KLEIN, FRANCESCA 166n, 381n, 411n
KOCH, PETRA 159n, 252n, 279n
KOSTO, ADAM JOSHUA 20n
KURZE, WILHELM 26n

L'Aquila 453n, 457n, 463, 468n, 472, 473n, 476n, 489/n, 490, 491, 492, 497n
Lago Maggiore 75n
Lancia, Enrico di Michele, ufficiale della comunità di Pecetto 284n
- Michele, ufficiale della comunità di Pecetto 284n
LANERA, MARCO 491n
Lanfranchi (de'), Martino, capitano di Palaia 69
Lanza, Ippolito, stampatore in Taranto 517/n
Lanzada 256
Lappeggi (*com. di Bagno a Ripoli*) 434n
Larche (*Alpes de Haute Provence*) 325
Larciano 380n
Lario, lago 221n, 226n
Laterza 553n
LATINI, ANGIOLO 107, 109
LATTES, ALESSANDRO 224n
LAUDADIO, ROSELLA 472n, 489n
LAURENTI, CHIARA 11n
LAURENTI, MYRIAM 104
Lautrec (di), Odet de Foix, visconte 478n
LAUWERS, MICHEL 43n
Lazio 49n, 489
LAZZARINI, ISABELLA 214n, 266n, 268n, 466n
Lazzaroni, famiglia di Bormio 175
LAZZATI, A. 106
Lecce 469n, 498n, 527n, 534n, 536n, 539n, 540n, 543n, 544, 546n, 552, 553/n, 554, 556
LEICHT, PIER SILVERIO 115n
LEVEROTTI, FRANCA 203n, 268n, 285n
LIBONI, MARCELLO 11n
Ligresti, Domenico 545n
LIGRESTI, DOMENICO 545n
Liguria 33n, 93, 94n
Lione 293n
LIOTTA, FILIPPO 42n
LIOTTI, CATERINA 224n, 453n
LIVA, ALBERTO 85n, 216n, 275n
LODOLINI, ELIO 61n, 93n, 136n, 159n, 226n, 252n, 256n, 287n, 316n, 484n
LOMBARDI, GIORGIO MARIA 13n, 268n, 304n
LOMBARDI, MARILENA 344n
Lombardia 156, 171, 190, 206, 226/n, 283n, 321n
LOMBARDINI, SANDRO 156n
Lomello (di), Bonifacio da Mede, conte palatino 291
- Domenico da Mede, conte palatino 291
- Giovanni dei Conti di Santa Maria, conte palatino 291
Lorenzo di Gabriele da Montepulciano, cancelliere delle comunità di Montepulciano e Colle Val d'Elsa 380n
LORI SANFILIPPO, ISA 86n
Loro Ciuffenna 378n
LOSPALLUTO, FRANCESCO 473n
Luca di Baldo da Vico Fiorentino, notaio del podestà di San Miniato 398n, 417, 418
Lucca 18, 84n, 85, 86n, 92, 279n, 378n, 380n

Lucignano in Valdichiana 427/n, 431n, 434, 435/n, 436, 442/n, 443n, 444/n, 445, 446n
Lugano 156, 165/n, 253, 255
LUNARI, MARCO 269n
Lupi di Soragna, Bonifacio, qui come signore del Primiero 113
Lussemburgo (di), Carlo, re di Boemia, poi Carlo IV imperatore 113, 126
LUZZATTO, MARIO 61n, 158n, 218n, 256n, 279n

MACCHIAVELLO, SANDRA 272n
MACCHIONI, FRANCESCO 104
Machiavelli, Niccolò 283n
MACHIAVELLI, NICCOLÒ 283n
MACRY, PAOLO 543n
Maffi, Michele, notaio 157, 229/n, 261
MAGAGNATO, LICISCO 86n
MAGISTRALE, FRANCESCO 455n, 486n, 524n
Maioli, Iacopo, *de Burno*, sindaco generale della comunità di Valcamonica 247
MAIRE VIGUEUR, JEAN-CLAUDE 19n, 279n, 346n, 522n
Malacrida, Antonio, notaio 228/n, 229n
Malaguzzini, Vincenzo di ser Iacopo, *rationator* della confraternita di Santa Maria Assunta di Morbegno 235
Malta 457n, 472
MANARESI, CESARE 215n, 217n
Mandelli, signori di Pecetto di Valenza 91n, 282, 283, 284/n, 285, 286, 287, 288, 289/n, 290/n, 292
- Antonio di Ottone 283/n
- Ottone di Antonio 283n, 288
- Ottone di Pietro 282, 283n
- Ottone di Raffaele 283n, 284n
- Raffaele di Ottone 283/n, 284n
- Tobia di Ottone 283/n, 286

Mandello del Lario 214, 215n, 226n
Manfredi di Sicilia, *v.* Hohenstaufen (di), Manfredi di Sicilia
Manfredo, notaio di Dronero 295n
Manfredonia 460n, 469n
MANGANELLI, GUIDO 160n
Mangini, Marta Luigina 195n
MANGINI, MARTA LUIGINA 174n, 191n, 197n, 212n, 215n, 221n, 229n, 244n, 246n, 248n, 250n
MANGO TOMEI, ELISA 159n, 168n, 211n, 244n, 253n, 254n
Maniis (*de*), Giorgio, notaio della comunità di Bellano 215
Manna, Gian Antonio, cancelliere e conservatore delle scritture dell'*universitas* di Capua 459n, 474n, 478n, 479, 480n, 481/n, 482/n, 483/n, 492, 508, 512n, 514, 515/n, 516/n, 517/n, 518/n, 520n
MANNO TOLU, ROSALIA 338n
MANNORI, LUCA 68n, 69n, 339n, 367n, 372n
MANTOVANI, MARIO 105, 107, 352n, 381n
MANUEL DI SAN GIOVANNI, GIUSEPPE 310n
Manuele *Cucuntius,* notaio e clavario della comunità di Carmagnola 301n
MARAVALL, JOSÉ ANTONIO 266n
Marciano della Chiana 442n
Maresca, Paolo, consigliere dell'*universitas* di Capua 516n
Margiochis (*de*), Vanino detto *Rizius* di Domenico di Giovannino di Domenico detto Medicina di Alberto di Gerardo di Talamona 163, 164

MARIANI BIAGINI, PAOLA 104
Marigliano, Mario, cittadino di Capua 481n
MARINO, SALVATORE 500n
Marino *Boffolutus*, notaio dell'*universitas* di Taranto 531/n
Marsilio da Padova 452n, 453
MARTIN, JEAN-MARIE 452n
MARTINELLI PERELLI, LILIANA 36n, 158n, 173n, 174n, 177n, 214n, 221n, 225n, 253n, 258n, 281n
Martinello *Ferarius*, notaio della comunità di Grosio 237, 276
Martino da Fano 41, 42n
MARTINO DA FANO 17n, 42n, 102
MARUCELLI, ALESSANDRO 8n, 339n
MARZI, DEMETRIO 381n
Marzi Medici, Angelo 381n
MASELLA, LUIGI 536n
Masiziis (*dè*), Stefano di Zanetto *de Premana* di Talamona 164
Massa Fiscaglia 78n, 107
MASSAFRA, ANGELO 535n
MASSAFRA, G. B. 532n
MASSARO, CARMELA 469n, 489n, 525n
Matelica 36n
MATHIS, GIUSEPPE 46n
Matsch, famiglia di Bormio 175, 176
Mattarella (*com. di Domodossola*) 160n, 199, 230, 231, 250
MATTEO 22n
Matteo di ser Guido da Prato, notaio delle riformagioni della comunità di Colle Val d'Elsa 379n
Maurino, notaio 401n
Mazzo di Valtellina 260
MAZZOLAI, DANIELE 29n
Mazzoleni, Jole 471n, 482n, 500/n, 501, 507/n, 510n, 511n, 512n, 520n
MAZZOLENI, JOLE 447n, 461n, 463n, 464n, 470n, 471n, 475n, 488n, 500n, 501n, 502n, 503n, 505, 506, 507n, 509, 510, 520n, 556n
Medici (de'), Cosimo I 379n, 434n
Medici-Della Rovere, feudatari di Monte San Savino 434/n
Menaggio 215n, 221n
MENESTÒ, ENRICO 296n
Menne del Campo 509
MENOCHIO, RAFFAELLO 294n
MENZINGER, SARA 86n
MERATI, PATRIZIA 13n, 214n, 268n, 303n, 304n
Mercato San Severino/San Severino 460n
Mergozzo 75n, 107
MERLO, GRADO GIOVANNI 172n
MEROLA, MARIANNA 456n
Messedini, Faustino, massaro della comunità di Dalegno 234
Messina 492/n
MESSINA, PIETRO 434n
MEYER, ANDREAS 7n, 85n, 86n
MEYER, KARL 168n
MICHAUD-QUANTIN, PIERRE 450n, 451n, 452n, 468n
MICHELI, GIUSEPPE 105
MICHIELIN, ALFREDO 9n, 159n
Migliabruna/Moglabrunna (*com. di Carmagnola*) 295n
MILANESI, GAETANO 343n, 344n
Milanesio, famiglia di Carmagnola 303n
- Giovanni, notaio e luogotenente del clavario di Carmagnola 295n, 310n
- Pietro 303n

- Sismondino, notaio di Carmagnola 301n, 303
- Tristano, ambasciatore della comunità di Carmagnola 318n

MILANI, GIULIANO 267n

Milano 8, 27n, 48n, 84n, 85/n, 87n, 94/n, 137n, 155n, 160, 161, 166, 171, 172, 177, 189, 192, 199, 204, 213, 214, 215, 219, 220, 221, 231, 241, 269, 282, 283/n, 288, 293n, 453n

MILANO, SALVATORE 472n

Miletto, Matteo, notaio e clavario della comunità di Carmagnola 294n, 305n

MINEO, ENNIO IGOR 448n, 456n, 457n

MINEO, LEONARDO 29n, 30n, 60n, 66n, 79n, 91n, 337n, 340n, 343n, 344n, 345n, 348n, 349n, 350n, 353n, 354n, 355n, 357n, 358n, 360n, 361n, 365n, 366n, 367n, 368n, 369n, 370n, 372n, 373n, 374n, 375n, 377n, 378n, 379n, 380n, 381n, 382, 387n, 392n, 393n, 396n, 403n, 405n, 407n, 410n, 412n, 413n

MINIERI RICCIO, CAMILLO 516n

Minutolo, Francesco, notaio 503n

Mirandola 81n, 89n, 107

Mirri, Mario 4n

Mitiliano/Metelliano (*com. di Cava de' Tirreni*) 486n

Modena 94n, 453n

Modigliana (da), Enrico, podestà di Valtellina 242n

MODIGLIANI, MOSÈ 104

Moglabrunna *v. Migliabruna*

MOHNHAUPT, HEINZ 490n

Moiola/Mogliola 331n

Moles, A., reggente di cancelleria del Collaterale 514

MOLHO, ANTHONY 452n, 455n

MOLINARI, FRANCESCO 107

Mombaruzzo 75n, 77n, 107

Mombasiglio 95n, 107

Moncalieri 33n, 55n, 60n, 281n

Mondovì 5, 13n, 28n, 30/n, 327n

Monducci, Lodovico, cancelliere comunitativo di Monte San Savino 438n

Monferrato (di), marchesi 53, 293n, 326/n, 327n

Monferrato 36, 53, 76n, 95n, 293n, 326/n, 327n

Mongiano, Elisa 314n

MONGIANO, ELISA 295n, 310n, 314n

Monopoli 463n, 488n, 491, 540n

Monselice 28n, 50n, 54n

Montagnano (*com. di Monte San Savino*) 437/n, 439n, 445

Montagutolo dell'Ardenghesca (*com. di Civitella Paganico*) 14n, 27n, 28n, 32, 33n, 37n, 49n, 50n, 107

Montalcino 12n, 29n

Montanaro, Giovan Paolo 456n

Montarfone (*com. di Civitella in Val di Chiana*) 444

Monte (di), v. Ciocchi del Monte

Monte San Giuliano *v. Erice*

Monte San Savino 92n, 427/n, 428, 429/n, 430, 431/n, 432/n, 433/n, 434/n, 435/n, 436, 437/n, 438/n, 439n, 440/n, 442/n, 443/n, 444/n, 445, 446/n

Monte Vitozzo (*com. di Sorano*) 434n

Montebuono *v. Farnetella*

MONTECCHI, GIORGIO 203n

Montefeltro 90n

Montefollonico (*com. di Torrita di Siena*) 15n

Monteloro (*com. di Pontassieve*) 78n, 106

Montepulciano 5, 359n, 374n, 380n
Montespertoli v. San Piero in Mercato
Montevergine, abbazia (*com. di Mercogliano*) 465n
MONTI, GENNARO MARIA 326n, 327n, 328n, 330n
Monti (de'), Berardino, baiulo di Capua 502
Monticiano 12n
Montieri 29n
Montiglio Monferrato 35n, 36/n, 49n, 108
Montopoli Valdarno 6, 78n, 88n, 108
MONTORZI, MARIO 7n, 44n, 68n, 91n
Montoto/Montoti (*com. di Civitella in Val di Chiana*) 444
MOR, CARLO GUIDO 105, 108, 115n
Morbegno 65n, 76n, 90n, 155n, 158, 178, 181, 183, 184, 189, 191n, 197, 198, 207, 209, 210, 218, 221, 225n, 233/n, 234, 235, 236, 248, 249, 250, 252, 253, 261, 262, 264, 273, 276
MORDINI, MAURA 29n
MORELLI, SERENA 526n
MORIANI, ANTONELLA 339n, 430n
MORIZZO, MARCO 12n
MORNET, ÉLISABETH 41n
Moro, Leonardo, inquisitore in Adria per il Senato veneto 96
MORONI STAMPA, LUCIANO 215n, 259n
MOSCA, ALBERTO 11n
MOSCA, EDOARDO 316n
Moscadelli, Stefano XI, XII, 1n
MOSCADELLI, STEFANO 3n, 4n, 11n, 12n, 14n, 17n, 29n, 42n, 66n, 67n, 69n, 91n, 92n, 254n, 292n, 316n, 340n, 341n, 362n, 384n, 400n, 401n
MOTTA, PAOLO 333n
MOTTOLA, FRANCESCO 472n, 484n, 489n, 528n
MOZZARELLI, CESARE 130n
Mozzini, Martino di Pietro di Martino, cancelliere delle comunità di Colle Val d'Elsa e Montepulciano 380n
Mu *v. Temù*
MUCCIARELLI, ROBERTA 12n
MUCIACCIA, FRANCESCO 463n
MULETTI, DELFINO 293n, 312n
Murat, Gioacchino, re di Napoli 497n
Murialdo, Francesco, sindaco della comunità di Carmagnola 313n
MUTO, GIOVANNI 447n
Muzzi, Oretta 337n
MUZZI, ORETTA 109, 341n, 346n, 358n, 366n, 370n, 393n

Najemy, John M. 452n
NAJEMY, JOHN M. 452n, 454n, 456n
NANNI, GIANCARLO 344n
NANNIPIERI, SILVIA 340n, 344n, 363n
Napoli 448n, 449n, 450n, 457/n, 464n, 467n, 471n, 473n, 475n, 477, 478n, 491, 492, 493n, 497/n, 498, 500, 501/n, 503n, 505, 506, 507n, 508/n, 509, 510/n, 515n, 516, 517n, 520n, 522n, 531n, 540, 544, 553n, 556
Nardi, Paolo 1n
NARDI, PAOLO 88n
Nardò 527n
NASO, IRMA 304n
Natale, Francescantonio 507
NATALE, FRANCESCANTONIO 505n, 507n
NAVARRINI, ROBERTO 256n

Necchi della Silva, Giovanni 222n
Negri, Gian Giorgio, notaio della comunità di Grosio 237, 238, 240, 276
Negri, Sillano, vicario del commissario generale del duca di Milano 282, 289
NENCINI, PIETRO 1n, 338n, 395n
NEQUIRITO, MAURO 34n
Neri, Pompeo 436, 436n, 437n
NETTING, ROBERT 119n
Niccolò di Muzio, priore della comunità di San Gimignano 416
NICO OTTAVIANI, MARIA GRAZIA 15n, 106, 107, 108
NICODEMI, ORESTE 105
Nicolaj, Giovanna 24
NICOLAJ, GIOVANNA 20n, 23n, 24n, 40n, 86n, 347n
NINCI, RENZO 337n, 341n, 343n, 347n, 348n, 349n, 350n, 355n, 358n, 360n, 363n, 365n, 366n, 367n, 371n, 378n, 382n, 387n, 407n, 409n
Nizza 326n
Nobili, Roberto, procuratore di Baldovino Ciocchi del Monte 434n
Nocera dei Pagani 464, 465n, 491
Noci 556
NOGARA, BARTOLOMEO 108
Nola 522n
Novara 199, 200, 230
NUBOLA, CECILIA 215n, 226n, 269n, 271n

Oliveto (*com. di Civitella in Val di Chiana*) 444
OLIVIERI, ANTONIO 276n, 302n, 320n
Olivone (*Canton Ticino*) 29n, 35n, 205/n, 206, 219, 220, 258
ONORATI, NICOLA 480n
Onorio III, papa 25n
Oppido Lucano 493n
Orazio (Quinto Orazio Flacco) 522
ORAZIO (QUINTO ORAZIO FLACCO) 521
Orefice, Renata 471n, 482n, 500/n, 501, 510n, 512n, 520n
Orelli, Matteo, avvocato di Val di Blenio 220
Oria 544, 545, 546, 557
ORLANDELLI, GIANFRANCO 19n, 103
ORLANDI, ARIANNA 340n, 344n, 363n
ORLANDO, GENNARO 465n, 491n
Orsini, feudatari di Monte San Savino 434/n
ORTALLI, GHERARDO 216n
Ortona 453n
Orvieto 78n, 380n
Orzinuovi 78n, 108
Osadigo (*com. di Chironico, Canton Ticino*) 205n
Ossimo 245/n, 247n
Ostinelli, Paolo 206n
OSTINELLI, PAOLO 168n
Ottone, frate 224
Ovidio (Publio Ovidio Nasone) 556

PACE, GIACOMO 539n
PADOA SCHIOPPA, ANTONIO 17n
Padova 5, 8, 28n, 57, 59n, 61n, 84n, 85, 86n, 158n, 166n, 321n
Pagani 464
Palaia 69, 73/n
PALAZZI TRIVELLI, FRANCESCO 224n

Palazzuolo (*com. di Monte San Savino*) 430, 431/n, 433/n, 434, 437, 445
Palermo 466n, 468n, 476n, 491, 492/n
PALLASTRELLI, BERNARDO 105, 287n
Palma (di), Marcoantonio, consigliere e conservatore delle scritture dell'*universitas* di Capua 478n
Palma Campania/Palma 506
PALMIERI, ELIO 450n
PALMIERI, GIOVANNI BATTISTA 102, 103
Palmieri, Giuseppe 449n
PALMIERI, STEFANO 500n, 523n
Palmiero, notaio 401n
PALUMBO, PIER FAUSTO 527n
PAMPALONI, GUIDO 279n, 394n, 408n
PANE, GIULIO 470n, 480n
PANELLA, ANTONIO 86n
PANERO, FRANCESCO 13n, 19n, 26n, 27n, 30n, 35n, 272n, 315n, 331n
Panigoni, Michele, notaio e cancelliere della comunità di Valtellina 193, 195n
Pansini, Giuseppe 381n, 439n
PANSINI, GIUSEPPE 434n
Pantoliano, Matteo, sindaco dell'*universitas* di Capua 464n
PANTOZZI, MIRTA 115n, 150n
PAOLETTI, PAOLO 54n, 170n, 287n
Paolo di Benedetto, notaio di Capua 502/n, 503, 506
PAONE, MICHELE 526n, 527n
PAPULI, GIOVANNI 526n
PARAVICINI BAGLIANI, AGOSTINO 3n, 216n, 452n
PARENTI, PATRIZIA 106
Paribelli, Pier Giacinto, avvocato di Sondrio 190
Parigi 453n
Parma 84n, 94n, 98
Parravicini, Nicola, notaio e cancelliere della comunità di Valtellina 193, 194, 195n
Parravicini di Caspano, Bartolomeo, notaio e cancelliere della comunità di Valtellina 243
PASCIUTA, BEATRICE 525n
Paserio, Gerolamo, affittuario della gabella grossa di Carmagnola 301n
Passaby, Lorenzo, archivario provinciale di Terra d'Otranto 553n
Passiano (*com. di Cava de' Tirreni*) 486n
Pastore, Michela 553n
PASTORE, MICHELA 498n, 526n, 527n, 534n, 541n, 553n
Pavia 84n, 85n, 94n, 231, 326n
PAVONE, CLAUDIO 345n
Pecetto di Valenza 12, 91n, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287/n, 288, 289/n, 290n, 291, 292
PECORELLA, CORRADO 86n, 88n
Pecori, Luigi, canonico di San Gimignano 342n, 400n
PECORI, LUIGI 337n, 341n, 342n, 349n, 369n, 373n, 400n
Pecori, Rocco 456n, 484
PECORI, ROCCO 454n, 484n
PEDANI FABRIS, MARIA PIA 85n, 86n
PEDERSOLI, GIACOMO SEBASTIANO 226n
PEDIO, TOMMASO 516n, 517n
Pedona *v. Borgo San Dalmazzo*
Pedro de Toledo, viceré di Napoli 510
PEGOLO, LORENZO 294n

PENE VIDARI, GIAN SAVINO 16n, 296n
Penne 472/n, 484, 489/n
Perafan de Ribera, viceré di Napoli 492n
PERINI, LEANDRO 109
Pernumia 50n, 108
Peroni, Luca 137
Perrenot de Granvella, Antonio, viceré di Napoli 510
Perrotta, Cosimo, cancelliere dell'*universitas* di Capua 479, 480n, 483/n, 512/n, 513, 514, 515/n, 516n, 517, 518
Perugia 36n, 84n, 86n, 433n, 435n
Peruzzi, Simone di Ranieri, podestà di San Gimignano 415, 416, 417
Pescia 459n
PETRALIA, GIUSEPPE 166n, 369n
Petrino di ser Bontempo, notaio 213
Petrucci, Antonello, segretario del re di Napoli 477
Petrucci, Armando 474n
PETTI BALBI, GIOVANNA 275n, 457n
PEZZANO, PAOLO 300n
Pezzola, Rita 182n
PEZZOLA, RITA 195n, 236n
PEZZOLO, LUCIANO 120n
Piacentino 21, 23n, 25n
PIACENTINO 22n, 23n, 25n, 102
Piacenza 86n, 94n, 98
Pian Camuno/Piano 91n, 226
PIANO MORTARI, MARIA TERESA 339n
PIATTOLI, RENATO 108
Piave, fiume 113, 149
Piccinino, Niccolò, qui come signore di Castell'Arquato 78n
PICCINNI, GABRIELLA 12n, 285n
Piediluco (*com. di Terni*) 74, 76/n, 77n, 108
Piemonte 10, 27n, 30n, 280n, 293n, 300n, 315n, 325, 326n, 327/n, 328/n
PIERGIOVANNI, VITO 7n, 40n, 85n, 104, 275n
PIERI, SANDRA 3n, 8n, 68n, 91n, 92n, 198n, 254n, 257n, 292n, 316n, 339n, 340n, 428n, 429n, 430n, 528n
Pietro, notaio 219
Pietro di Ruggero da San Giovanni Valdarno, cancelliere della comunità di Colle Val d'Elsa 380n
Pievano, notaio 401n
Pieve di Cadore 127/n, 133, 134, 149, 150
Pilcante (*com. di Ala*) 48n
Pillio 40n
PILLIO 40n, 102
Piné 48n
Pini, Antonio Ivan 297
PINI, ANTONIO IVAN 296n, 297n, 350n
Pini, Gian Antonio di Pietro, notaio 231, 239, 240
- Pietro, notaio 217, 230, 231, 232/n, 239, 240, 262
PINTO, GIULIANO 285n, 364n
Piovera 288
Piperus de Piperello, canevaro della comunità di Chiavenna 223
Pisa 18, 61n, 69, 70n, 71n, 72, 81, 82, 84n, 86n, 108, 279n, 371n, 379n, 395n
Pisogne 91n, 226
Pistoia 78n, 379n, 381n
PISTOIA, UGO 116n, 117n, 133n
Pistolesi, famiglia di Monte San Savino 436n

Pitigliano 434n
PIZZINI, PASQUALE 115n
Pizzolo, Nicola Francesco, sindaco dell'*universitas* di Capua 502
PLACANICA, AUGUSTO 498n
Po, fiume 78n
Pocobellus Fiche, podestà di Chiavenna 223
Poenta, Catalino, notaio 332n
Poggibonsi 78n, 108, 351n, 381n
Poletti, Andrea, stampatore in Venezia 128
POLIDORI, FILIPPO LUIGI 107
POLLACI NUCCIO, FEDELE 466n, 468n
Pollam, Antonio, di Vigo di Fassa 148
- Guido, maestro elementare e presidente della comunità generale di Fassa 148
Polo, Lorenzo, reggente di cancelleria del Collaterale 464n, 510, 514
POLONIO, VALERIA 276n
Pombia (di), conti 293n
Pongera et Aquacolda (*de*), famiglia di Sondrio 229
Pontemalio (*de*), Antoniolo, notaio 201
PORCARO MASSAFRA, DOMENICA 535n, 536n
PORTA, LUISA 178n
Poschiavo (*Canton Grigioni*) 209, 210, 259
Poynta, Pietro, notaio 331/n, 332n
Pozzuoli 506
PRAMPERO (DI), ANTONINO 107
PRAMPERO (DI), OTTAVIANO 107
PRATESI, ALESSANDRO 216n
Prato 379n, 415, 416
Predappio 6, 78n, 108
PREVENIER, WALTER 7n, 13n, 20n, 216n, 392n
Primiero 48n, 112, 113, 117n, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 133, 146, 147
Provana, Muruello 295n
Provenza 325, 326n, 327n, 452n, 496n
PROVERO, LUIGI 294n
PRUNAI, GIULIO 8n, 338n, 339n, 430n, 437n
PUCCI, SILVIO 108
Puel, canonico della pieve di Cavalese 139
Puglia 452n
PUGLIESE CARRATELLI, GIOVANNI 26n, 268n, 287n, 410n
PULINI, CHIARA 257n
PUNCUH, DINO 20n, 85n, 216n, 302n
Pupino, Vincenzo, sindaco di Taranto 553
Pusterla, Antonio, notaio 228
Putelli, Romolo, sacerdote 190/n
Putsch, Wilhelm 138

Quadrio, famiglia di Grosio 180, 181
Quadrio, Francesco Saverio 195n
QUADRIO, FRANCESCO SAVERIO 195n
QUAGLIONI, DIEGO 40n
Quarantoli (*com. di Mirandola*) 81n

Racconigi 318/n
RACHEWILTZ (DE), SIEGFRIED 240n
RACINE, PIERRE 302n
Radicofani 32/n, 108
RAGGIO, OSVALDO 119n
RAIMONDI, GIULIO 523n
Ranieri da Perugia 17n, 291n

RANIERI DA PERUGIA 17n, 103
RAO, RICCARDO 13n
Raparo, Giacomo, notaio e sostituto del mastrodatti della Camera della Sommaria 504n, 505
Rasura 167
RAVEGGI, LEONARDO 15n
RAVEGGI, SERGIO 106
Ravenna 84n, 86n
RAVIOLA, BLYTHE ALICE 156n
Ravoledo (*com. di Grosio*) 160, 180
Rebaccini, Lorenzo, notaio 332n
- Ludovico *de Regibus*, notaio 332n
REDON, ODILE 26n, 41n
Reggio Emilia 94n
REGOLI, IVO 344n
RESTORELLI, RESTORELLO 434n
Revello 314n
Revertera, Bartolomeo, reggente di cancelleria del Collaterale 471n, 512n, 514
REZASCO, GIULIO 449n, 466n
Ribagorza/Ripacorsa (*Aragón*) 464n, 509
Riccardis (de'), Colantonio, stampatore in Napoli 507/n
Riccardo Anglico 24n
RICCARDO ANGLICO 22n, 24n, 103
Ricovero di Colle Val d'Elsa 357n, 395n, 413n
Rido (de), famiglia di Crevola 200
- Agostino della Silva di Guglielmino di Marco 201
- Francesco 201
- Giovanni della Silva di Guglielmino di Marco, notaio di Crevola 201
- Guglielmino di Marco, notaio di Crevola 200, 201
- Marco 200
- Paolo 201
Ridola, Pasquale, preside del Liceo Archita di Taranto 550, 552
RIDOLA, PASQUALE 550n
RIEDMANN, JOSEF 240n
Rignano sull'Arno 78n, 106
Rigomagno (*com. di Sinalunga*) 11n
RIGON, ANTONIO 211n, 269n
Ripacorsa *v. Ribagorza*
Ristorto, Maurizio 327n
RISTORTO, MAURIZIO 326n, 327n, 328n, 330n
Rizzi, Antonio, giudice del Giudizio distrettuale di Fassa 147
Rizzo, Gennaro 286
RIZZOLI, GIULIO 115n
Rizzoli, Giuseppe, scario di Fiemme 134
Roberto I, conte di Capua 471n, 506, 509, 513
ROBOTTI, DIEGO 323n
Rocca d'Orcia/Tintinnano (*com. di Castiglione d'Orcia*) 11n, 26n
Rocca San Casciano 75n, 77n, 108
Roccantica 78n, 108
Roccasparvera 328n
ROCCATAGLIATA, AUSILIA 8n, 85n, 94n, 109
Roccavione 326/n
ROCCIA, ROSANNA 9n, 159n
Rodolfo I, abate di Nonantola 293n
Rogerio 23/n, 25n, 26n
ROGERIO 22n, 23n, 25n, 103
Rolandino Passeggeri 9, 16n, 18n, 43/n, 44, 45n, 46
ROLANDINO PASSEGGERI 17n, 18n, 44n, 45n, 46n, 103
Rolle, passo 113
Roma 93n, 202, 213
Romagna 75n
ROMAGNOLI, PAOLA 224n, 453n

Romani, Pietro, notaio di Demonte 331n
ROMANO, ANDREA 490n, 492n
ROMANO, DANIELA 459n
Romegialli, Giuseppe, avvocato e notaio 190
ROMEGIALLI, GIUSEPPE 195n, 256n
Romeno 34n
Romerio, Costanzo, esattore della *talea magna* della comunità di Carmagnola 307n
Romiti, Antonio 9
ROMITI, ANTONIO 2n, 9n, 36n, 60n, 86n, 158n, 247n, 278n, 279n, 309n, 384n, 390n, 393n, 399n, 404n
RONCIÈRE (DE LA), CHARLES MARIE 68n
ROSSETTI, GABRIELLA 296n, 327n, 452n, 455n
Rossi, Andrea, nunzio della comunità di Pecetto 284
ROSSI, LAURA 340n, 343n, 345n, 368n, 375n, 409n
Rotarius, Bernardino 318n
ROTONDI, CLEMENTINA 402n
ROVARIS, SANDRO 174n
ROVELLI, GIOVANNI 184n, 209n, 256n
Rovere, Antonella 31n
ROVERE, ANTONELLA 13n, 216n, 333n, 335n, 392n
Rovereto 88n, 108
RUFFINI, EDOARDO 453n, 454n
Ruffoni, Cirillo 187n
Ruggero II d'Altavilla, re di Sicilia 520n
Rumoni, Gabriele, notaio del comune di Grosio 222
RUSSO, CARLA 527n
Ruta, Bartolomeo, cancelliere dell'*universitas* di Capua 483n, 512n
Ruzini, Domenico, commissario per il Senato veneto circa i confini di Adria 97n

Sabino, Bartolomeo, cancelliere dell'*universitas* di Capua 482n
Sacconio, Cesare, segretario cittadino di Capua 471n
Salamone, Filippo, ufficiale della comunità di Pecetto 284n
- Giovanni, notaio 289, 291/n
- Iacopo di Francesco, notaio e ufficiale della comunità di Pecetto 284n, 288, 291
Salatiele 17n
SALATIELE 17n, 18n, 103
Salernitano, T., reggente di cancelleria del Collaterale 514
Salerno 447n, 460n, 469n
SALICE, TARCISIO 172n, 209n, 221n, 223n, 224n, 225n, 252n
Salimbeni, Ranuccino da Siena, podestà di Colle Val d'Elsa 361n
SALINAS, ANTONINO 459n
Salmour/Sarmatorio 328n
Salutati, Coluccio 378n, 381n
Saluzzo 13n, 281n, 293n, 294n, 300, 310/n, 311n, 312n, 313n, 316n, 317n, 321n, 326/n, 327n
Saluzzo (di), marchesi 13n, 293n, 300, 310, 312n, 313n, 325, 326/n, 327n
- Federico I 303
- Federico II 313n
- Gabriele 300n, 321/n
- Giovanni, fratello di Manfredo IV 13n, 327/n, 330/n
- Ludovico I 294n, 300n, 301n, 303n, 310n, 318n, 320, 322
- Ludovico II 302n, 303n, 310n, 313n, 314

- Manfredo II 322
- Manfredo IV 299n, 312n, 322, 329n
- Tommaso I 326n, 329/n
- Tommaso II 294n, 295n

SALVATI, CATELLO 527n

SALVEMINI, GAETANO 26n, 102

SALVESTRINI, FRANCESCO 109, 337n, 338n, 340n, 341n, 345n, 349n, 350n, 364n, 367n, 368n, 405n

Salvi, Salvato da Foligno, cancelliere delle comunità di San Gimignano e di Colle Val d'Elsa 396n

Sambuca Pistoiese 50n, 108

San Damiano (di), Baldassarre, signore di Cartignano 310n

San Donato in Poggio (*com. di Tavarnelle Val di Pesa*) 78n, 109

San Gimignano 5, 28n, 30/n, 60n, 337/n, 340/n, 341n, 342/n, 343n, 345, 346/n, 347n, 348/n, 349n, 350/n, 352, 353n, 354/n, 355/n, 356/n, 358n, 359n, 360n, 361/n, 362n, 363n, 364n, 365n, 367/n, 368/n, 369n, 370n, 371n, 372n, 374n, 375n, 376, 377n, 378/n, 379n, 380n, 382n, 383n, 385, 386, 388/n, 389/n, 390n, 391, 393n, 395n, 396n, 398n, 399n, 400/n, 402, 405n, 406n, 407n, 409, 411, 412/n, 415, 416, 417, 419, 421, 422, 423, 424

San Giovanni in Persiceto 43, 73

San Giovanni Valdarno 380n

San Gottardo, valico 205

San Guentinello (*com. di San Miniato*) 12n

San Guentino *v. San Quintino*

San Marino 87n

SAN MARTINI BARROVECCHIO, MARIA LUISA 86n, 93n

San Miniato VII, 5, 12, 13n, 30n, 60n, 78, 79n, 87n, 89/n, 109, 337/n, 340/n, 341n, 342, 343n, 344, 345n, 346, 348, 349n, 350n, 353n, 354/n, 355/n, 356/n, 357/n, 358n, 359/n, 360n, 361/n, 362n, 363n, 364n, 365n, 366, 368/n, 369/n, 370n, 371n, 372n, 374n, 375n, 376n, 377n, 378/n, 379n, 380n, 385, 388, 389n, 391, 392, 393n, 395n, 396n, 397n, 398n, 405n, 407n, 409n, 410n, 412, 413n, 417, 418, 419, 454

San Paolo Bel Sito 522n

San Piero in Mercato (*Montespertoli*) 78n, 109

San Quintino/San Guentino (*com. di San Miniato*) 12/n

San Quirico (*com. di San Gimignano*) 415

San Quirico d'Orcia 11n

San Secondino (*com. di Pastorano*) 480n

San Severino *v. Mercato San Severino*

San Severo 460n, 469n

San Vito del Pizzo (*com. di Taranto*) 556

SANCASSANI, GIULIO 86n

SANDRI, LEOPOLDO 138n

SANDRI, LUCIA 285n, 340n, 343n, 345n, 368n, 375n, 409n

SANFELICE, ANTONIO 480n

Sannelli, Scipione 519

SANNELLI, SCIPIONE 465n, 519n

Sansepolcro/Borgo San Sepolcro 374n

Sant'Agata (*com. di Cannobio*) 75n, 109

Santa Maria a Monte 88n, 109

Santa Maria Capua Vetere/Santa Maria Maggiore 515n

SANTINI, GIOVANNI 115n

SANTINI, UMBERTO 107
SANTOLI, QUINTO 108
SANTORO, CATERINA 282n
Santovito, famiglia di Taranto 556
Saracini, Piero, di Lucca, notaio e cancelliere della comunità di San Gimignano 378n, 380n
Sarmatorio *v. Salmour*
Sarracino, Giuliano, sindaco ed eletto al governo di Capua 464n, 465n, 476n
Sarteano 29n
SARTI, NICOLETTA 16n, 17n, 20n, 25n, 42n, 290n, 291n
Sartirana (de), Nicola clavario della comunità di Carmagnola 300n
- Tristano, clavario della comunità di Carmagnola 305n
Sartor, Guglielmo, clavario della comunità di Carmagnola 300n
- Enrico *alias* Guercio, luogotenente del castellano di Carmagnola 310n
- Marco, clavario della comunità di Carmagnola 301n
- Matteo, notaio e clavario della comunità di Carmagnola 303
SARTORI MONTECROCE, TULLIO 116n, 122n, 127n, 130n, 139n
Sarzana 81, 82/n, 83n, 87n, 109
SASSE TATEO, BARBARA 455n, 489n
SAVELLI, RODOLFO 16n, 211n, 271n, 275n
SAVIGNI, RAFFAELE 18n
Savigliano 327n, 332n
SAVINI, FRANCESCO 489n
SAVIOTTI, CLAUDIO 370n
Savoia 301n
Savoia (di) 95n, 293n, 327/n, 328, 549
- Amedeo VI 327n, 328
- Amedeo VIII 222
Savoia-Acaia (di) 293n, 326
- Giacomo 327n
Savona 8, 36n, 84n, 85/n, 93n, 293n
SBARBARO, MASSIMO 42n, 191n, 295n, 353n
SBRICCOLI, MARIO 296n
SCAGLIONE GUCCIONE, ROSA 448n
Scala 485n
SCANDALIATO CICIANI, ISOTTA 339n
SCARAMELLINI, GUIDO 195n, 242n
SCARAZZINI, GIUSEPPE 85n
SCARLATA, GAETANO PIO 191n
SCARMONCIN, FRANCO 55n, 58n
SCHARF, GIAN PAOLO GIUSEPPE 374n
Schenardi, Alessio, calderaio e *rationator* della comunità di Morbegno 235, 236n, 276
Schenardi, Gian Andrea, giurisperito 233
SCHIERA, PIERANGELO 452n, 455n
SCHNEIDER, REINHARD 454n
SCHWERHOFF, GERD 187n
Scorcialupo di messer Lotterio, custode delle carte della comunità di San Gimignano 400
Sebastio, Domenico, sindaco di Taranto 547
SELLA, PIETRO 105, 281n
Senatore, Francesco X, XI 226n, 523n
SENATORE, FRANCESCO 5n, 269n, 456n, 466n, 502n, 527n
Serafino Malopera, notaio 332n
SEREGNI, GIOVANNI 104
SERGI, GIUSEPPE 325n, 327n
Sermoneta 48n, 49n, 109
SERRA, ANTONELLA 117n
SERRA, GIANDOMENICO 281n

Serrapetrona 33n, 75, 77/n, 90n, 109
Serre (*com. di Rapolano Terme*) 12n
Sessa Aurunca 468n, 469n
SESTAN, ERNESTO 26n
SETTIA, ALDO ANGELO 54n, 170n, 287n
SEVERI, MARIANGELA 93n
Sforza, duchi di Milano 214, 234n, 244
- Francesco 231, 453n
- Gian Galeazzo Maria 215n
Sfruz 34n
SHIMIZU, KOICHIRO 18n, 70n, 71n, 72n, 73n
Sicilia 448n, 456/n, 457n, 459n, 489, 492, 520n, 545n
Siena 5, 11/n, 28n, 36n, 61n, 84n, 85, 86n, 92/n, 279n, 293n, 343n, 379n, 395n, 433n, 435n, 453n
SIGALA, ADRIANO 221n
SIGNORI, L. 190n
Silva (della), *v.* Rido (de)
- Giovanni, *v.* Rido (de), Giovanni della Silva di Guglielmino di Marco
Silvestri, Ilario 175n
SILVESTRI, ILARIO 224n
Silvestro *del Zino*, *scriptor* della comunità di Grosio 232/n, 237, 276
Simeoni, Colantonio, conservatore delle scritture dell'*universitas* di Capua 478n, 480/n, 481n, 515n
Simone di Bondone, custode delle carte della comunità di San Gimignano 400
Simone di ser Giovanni, notaio della camera della comunità di San Miniato 419
Sina, Antonio 190n
Sinalunga 29n, 442n
SINATTI D'AMICO, FRANCA 115n
SINISI, LORENZO 16n, 18n, 40n, 67n
Sisto V, papa 93
Smarano 34n
SOFFICI, MANILA 109
SOLDI RONDININI, GIGLIOLA 178n, 284n
SOLMI, ARRIGO 102
Sondalo 186/n, 221
Sondrio 10/n, 155n, 186, 187n, 188, 190, 191/n, 221, 227, 228, 229, 263
Sonvico (*Canton Ticino*) 156, 209, 256
Sorano 434n
SORBELLI, ALBANO 108, 158n
Soria (de) Morales, Diego, marchese di Crispano, reggente di cancelleria del Collaterale 495n
Sorrento 460n
SPAGGIARI, ANGELO 86n
Spagna 469, 503/n, 504n, 513
Spagna-Stefani, famiglia di Lucignano in Val di Chiana 444n
STANCHINA, ROMANO 11n
Stenico 12/n
Stenico, Marco 12n
STENICO, MARCO 11n, 118n
Stoppani, famiglia di Bormio 175
Strozzi, Carlo 343n, 344
Stura di Demonte, fiume 325
Subiaco 6, 33n, 79, 80n, 81n, 109
Suffiano, Giorgio, cittadino di Taranto 532n

TABACCO, GIOVANNI 115n
TAGLÉ, RITA 447n, 458n, 462n, 468n, 469n, 470n, 476n, 484n, 491n
TAIANI, RODOLFO 117n, 134n, 140n, 150n
Talamini, Natale, sacerdote 149

Talamona 76n, 90n, 163, 164, 165/n, 178, 184, 186n, 211, 225n, 238, 239, 254

TALLONE, ARMANDO 281n, 326n

TAMASSIA, GIOVANNI 102

Tamba, Giorgio 9

TAMBA, GIORGIO 9n, 16n, 17n, 18n, 19n, 20n, 43n, 85n, 290n, 400n, 407n

Tancredi 24, 26

Tancredi (dei), Albizzo, signore di Colle Val d'Elsa 392n, 393n, 405n

Tanzini, Lorenzo 337n

TANZINI, LORENZO 12n, 15n, 16n, 51n, 68n, 338n, 341n, 342n, 343n, 344n, 363n, 366n, 372n, 373n, 382n, 384n, 402n

Tapparelli, Silvestro, vescovo di Saluzzo 321

Taranto 460n, 521, 523, 525, 526/n, 527/n, 531/n, 536/n, 538, 539, 540n, 544, 546, 547/n, 548n, 549, 550, 551, 552, 553/n, 555/n, 556, 557

Tarquinia/Corneto 13n, 31n, 87n, 88n, 106

Tavarnesi, Francesco Maria, cancelliere comunitativo di Monte San Savino 436n

Taviano di ser Ricovero, camerario della comunità di San Miniato 419

Tebaldi, Tommaso, ambasciatore del duca di Milano 453n

Teglio 177, 178, 221, 258, 274

Tegoleto (*com. di Civitella in Val di Chiana*) 444

Temù/Mu 233

Teobaldo 294n

Teramo 489/n

Terio di Baronto da Larciano, cancelliere delle comunità di San Miniato, San Gimignano e Montepulciano 380n

Terlago 48n

Ternavasio, Bonifacio, notaio e *rationator* della comunità di Carmagnola 305n

Terra d'Otranto 498n, 525, 541, 543n, 544, 552, 553n

Tesio, Bompietro, clavario e ambasciatore della comunità di Carmagnola 300n, 318n

- Giovanni Maria, clavario della comunità di Carmagnola 300n
- Luchino, notaio e clavario della comunità di Carmagnola 301n, 302n

Tice di Giovanni di Tice da Empoli, cancelliere della comunità di Colle Val d'Elsa 380n

Ticino, fiume 168n, 198, 204

Tieri, Francesco di ser Bartolomeo, notaio e cancelliere della comunità di Colle Val d'Elsa 379n, 380n

Tintinnano *v. Rocca d'Orcia*

Tirano 155n, 180, 221, 232, 255

TIRELLI, VITO 86n

Tirolo 113, 114, 124, 138, 141, 142, 145, 150

Tivoli 59/n, 60/n, 88/n, 109

TOCCAFONDI, DIANA 36n, 439n

TOCCI, GIOVANNI 1n, 2n, 3n, 4n, 16n, 27n, 38n

Todi 93n

Tognali, D. M. 272n

TOMASSETTI, FRANCESCO 107, 108, 109

TOMMASEO, NICCOLÒ 449n, 466n, 480n

Tommaso d'Angelo, sindaco dell'*universitas* di Capua 496n

Tommaso d'Aquino 46
TOMMASO D'AQUINO 46n
Tonadico 133, 147
Torelli, Pietro IX, 7, 20n
TORELLI, PIETRO 7n, 20n, 42n, 61n, 85n, 158n, 215n, 246n, 256n, 333n, 347n, 351n
TORI, GIORGIO 86n, 92n, 198n, 378n
Torino 8, 61n, 222n, 293n, 325, 327n, 331n, 335
Torniella (*com. di Roccastrada*) 30n
Torquemada, Giovanni, cardinale, commendatario dell'abbazia di S. Scolastica di Subiaco 79
Torre Dragonara 509
TORRE, ANGELO 156n, 226n
Torrenieri (*com. di Montalcino*) 12n
Torrita di Siena 442n
Toscana XI, 10, 14, 28n, 29, 41/n, 67n, 68n, 69n, 78n, 91n, 93, 101, 338n, 339n, 342, 427
TOUBERT, PIERRE 3n, 216n, 271n, 452n
Trabucherio, Raimondo, *rationator* della comunità di Carmagnola 307n
Trani *v. Atrani*
Tremezzo 244
Trentino 10/n, 11n, 150
Trento 94n, 112, 113, 131n, 138/n, 141, 146, 151
Tresivio 196
Treviso 8, 61n, 84n, 86n, 113
Tricarico 458/n, 491, 492/n
Trieste 85
Trinchera, Francesco 460n
TRINCHERA, FRANCESCO 447n, 459n, 460n, 461n, 466n, 467n, 469n, 523n, 528n
Troise, Pietro Paolo, notaio 469n, 486n
Trugi, Bernardino, notaio 332n
Tuerdo, Avareto, clavario e ambasciatore della comunità di Carmagnola 300n, 318n
Tuori (*com. di Civitella in Val di Chiana*) 444
TURCHINI, ANGELO 226n, 269n
TURRINI, PATRIZIA 109

Ulpiano 451n
Umbria 10/n
Urbino 87n, 95

Vai, Valeria 315n
VAI, VALERIA 30n, 325n, 326n, 331n, 332n, 333n, 334n, 335n
Vaia, Giacomo, *marangone* di Fiemme 134
Val di Fassa 112, 113, 117n, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 131/n, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 146, 147, 148
Val di Scalve 204n
Val di Tanaro 28n
Val Leventina 204, 205/n, 219
Val Lugano 189, 196, 209, 252, 255
Valcamonica 78n, 91n, 156, 159, 190/n, 195, 196, 198, 201, 202, 203/n, 204n, 221, 226, 233, 239, 244, 245, 246/n, 247/n, 250, 251/n, 256, 257, 258, 262, 270, 272n, 274
Valchiavenna 30n, 166, 170, 196, 271, 274
Valdambra 28n, 50n, 109
Valdarno 51n, 88n, 381n
Valdelsa 67n
Valdera 381n

Valdichiana 67n, 434, 435n, 436n, 442, 443n
Valdorcia 67n
Valdossola 156, 198, 199, 222, 230, 250, 276
Valenti, Filippo 3, 31, 316n, 391
VALENTI, FILIPPO 3n, 31n, 316n, 345n, 391n, 453n
VALENTINI, VITTORIO 85n
Valle d'Ampezzo 113
Valle di Blenio/Vallis Bellegnii 204, 205, 219, 220
Valle di Fiemme 34n, 91n, 112, 113, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130/n, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 153
Valle di Gesso 325
Valle Divedro 75n, 199
Valle Riviera 205n
Valle Stura 325, 328n
Valle Vermenagna 325
VALLERANI, MASSIMO 40n
Vallesi, Giuseppe, cancelliere comunitativo di Monte San Savino 438n, 439n
Valli Ambrosiane 29n, 35n, 168n, 204, 206n, 219, 220, 268
Vallone, Giancarlo 449n
VALLONE, GIANCARLO 447n, 448n, 526n
Valmalenco 188, 256
Valois (di), Carlo VIII, re di Francia 510
Valsassina 78n, 109
Valsesia 78n, 191n, 245n
Valtellina 30n, 90n, 94n, 167, 170, 177, 178, 180, 181, 186, 187, 188, 189, 190, 191/n, 192, 193, 194, 195/n, 196, 197, 201, 202, 207, 208, 221, 230, 231, 232, 240, 241, 242/n, 243/n, 244/n, 245, 246, 248, 261, 262, 271, 272n, 273, 274, 276
Vanino detto *Rizius* di Domenico di Giovannino di Domenico detto Medicina di Alberto di Gerardo *de Margiochis* di Talamona, *v. Margiochis* (*de*), Vanino
Vanna, moglie di ser Piero Saracini da Lucca 378n
Vansina, Jan 537
VANSINA, JAN 537n
Varanini, Gian Maria VII, 8
VARANINI, GIAN MARIA 9n, 61n, 120n, 159n, 203n, 240n, 282n, 338n
Varazze 6, 75, 76, 77/n, 109
VASINA, AUGUSTO 15n
VENDEMIA, ANGELA 456n, 520
VENDEMIA, MARIA ELISABETTA 500n
VENDITTELLI, MARCO 48n, 109
Veneto 113, 149
Venezia 84n, 85, 93/n, 128, 142, 144, 201, 202, 204/n, 257
Venosta, famiglia di Grosio 180, 181
- Cristoforo 260
- Francesco 244
- Isonino 179n
VENTICELLI, MARIA 203n, 338n
Ventriglia, Ignazio, segretario del decurionato di Capua 519, 520n
Vercelli 40n
VERGA, MARCELLO 436n
Verolengo 53/n, 110
Verona 84n, 85, 86n
VERRUA, PIETRO 106
VERSARI, FRANCESCO 108
Vertighe, santuario di Santa Maria (*com. di Monte San Savino*) 438n
Verzuolo 314n

VETERE, BENEDETTO 492n
VIAZZO, PIER PAOLO 119n, 285n
Vicenza 34, 84n
Viciomaggio (*com. di Civitella in Val di Chiana*) 444
Vico Val d'Elsa/Vico Fiorentino (*com. di Barberino Val d'Elsa*) 417
Vienna 138
Vienne v. *Delfinato*
Vienne (di), delfini 293n
Vigevano 5
Vigo di Fassa 131, 133, 148,
Vigolo Vattàro 48n
Villadossola 29n, 75n, 90n, 199, 209, 230, 231, 250, 276
Villafalletto 13n, 30n, 75n, 76n, 77n, 110, 316n, 317n, 328n, 332n, 334n, 335/n
VILLANI, MATTEO 449n
Villano, Francesco Antonio, reggente di cancelleria del Collaterale 471n, 478, 479, 480/n, 512n, 514
Villero (*com. di Carmagnola*) 301n
Violante, Cinzio 69
VIOLANTE, CINZIO 18n, 69n, 115n
VISANI, CLAUDIA 130n
Visconti, signori poi duchi di Milano 201, 204, 244, 269, 293n, 327/n
- Caterina 282/n
- Filippo Maria 279, 283n
- Galeazzo II 327n
- Gian Galeazzo 282n
- Violante di Galeazzo II, moglie di Lionello duca di Clarence 327n

Viterbo 36n
VITI, PAOLO 2n, 375n
Vitolo, Giovanni 450n
VITOLO, GIOVANNI 327n, 448n, 450n, 456n, 457n, 520
VIVOLI, CARLO 86n, 340n, 428n, 436n
Voghera 5, 54n
VOLTA, MARIA CARLA 280n
Volturno, fiume 483n, 520
Vulrico, avvocato del vescovo di Coira 213
VULTAGGIO, CLAUDIA 536n

WAHRMUND, LUDWIG 102, 103
WALEY, DANIEL 29n
Weber, Max 451/n
WEBER, MAX 296n, 451n
WEIDENFELD, KATIA 454n
Welsperg (di), conti 113, 121, 123, 124, 147
WETTINGER, GODFREY 457n, 472n
Wickham, Chris 18
WICKHAM, CHRIS 18n, 19n, 26n
WILLOWEIT, DIETMAR 68n, 338n, 455n
WINROTH, ANDERS 20n
WÜRGLER, ANDREAS 215n, 271n

Xattulinus, procuratore della comunità di Chiavenna 223

ZACCARIA, RAFFAELLA MARIA 2n, 375n
ZANDERIGO ROSOLO, GIANDOMENICO 116n, 150n
ZANGRANDO, FIORELLO 114n
ZANNI ROSIELLO, ISABELLA 266n
Zappullo, Michele 456n
ZARRILLI, CARLA 92n
Zarrillo, Leo Caroluto 504n
ZAZO, ALFREDO 491n
ZDEKAUER, LUDOVICO 26n, 365n
ZIEGER, ANTONIO 115n

ZIMMERMANN, HARALD 454n
Zinetti, Luca, cancelliere comunitativo di Monte San Savino 429
Zoia, Diego 158n, 186n, 233n
ZOIA, DIEGO 174n, 177n, 186n, 195n, 197n, 221n, 226n, 238n, 259n, 271n
ZOMBARDO, ALESSIA 12n, 17n, 29n, 30n, 42n
Zorzi, Andrea 381/n
ZORZI, ANDREA 68n, 69n, 187n, 338n, 340n, 341n, 346n, 364n, 366n, 367n, 369n, 381n, 384n, 428n